

ATTI
DEL
PARLAMENTO SUBALPINO
SESSIONE DEL 1857

(V LEGISLATURA)

dal 7 gennaio al 16 luglio 1857

RACCOLTI E CORREDATI DI NOTE E DI DOCUMENTI INEDITI

DA

GALLETTI GIUSEPPE E TROMPEO PAOLO

Vol. VI.

UNICO DELLE DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

ROMA 1874
TIPOGRAFIA EREDI BOTTA
PALAZZO DI MONTE CITORIO

PROPRIETÀ LETTERARIA

TORNATA DELL'8 GENNAIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Costituzione dell'ufficio provvisorio — Comunicazione dei decreti di nomina del presidente e vice-presidenti del Senato — Discorso del presidente Alfieri — votazione per la nomina dei quattro segretari e due questori, e delle due Commissioni permanenti — Risultamento dello squittinio per la nomina dei quattro segretari e due questori — Installamento dell'ufficio definitivo — Annuncio della morte di due senatori — Adozione di una proposta del senatore Di Pollone — Sunto di petizioni — Composizione degli uffici.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane (1).

PRESIDENTE. Pregherei i senatori Gautieri, Riva, Di San Martino e Dalla Valle a voler, come senatori più giovani fra i presenti, prender posto al banco della Presidenza, e fare le veci di segretari.

(I suddetti senatori prendono posto al banco dei segretari.)

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E ALLOCUZIONE DEL PRESIDENTE.

DI SAN MARTINO, segretario provvisorio, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

(Vengono pure letti i due regi decreti con cui sono confermati da S. M. a presidente del Senato del regno il marchese Alfieri di Sostegno, ed a vice-presidenti i senatori Des Ambrois e Siccardi.)

PRESIDENTE. Signori senatori,

Sua Maestà si è degnata di destinarmi per la seconda volta a questo Seggio eminente, ed io sento essere di questa nuovissima grazia più alla benignità vostra che a qualunque mio merito debitore.

Ora perchè l'opera mia possa essere più degna del favore sovrano, della dignità di questo consesso e dell'aspettazione vostra, io invoco più che mai la benevolenza dalla quale ebbi tanto sussidio, e che non posso ricordare senza sentirmi compreso da viva gratitudine e da più ferma fiducia confortato; e questo conforto si fa tanto più vivo in me per la speranza che mi saranno cortesi della loro benevola assistenza e ragguardevolis-

simi personaggi che Sua Maestà degnossi di nominare a vice-presidenti del Senato.

Molti ed importanti progetti di legge annunziati solennemente nel discorso della Corona sono per aver corso in questa Sessione parlamentare. Io sono persuaso che a questa molteplicità ed importanza corrisponderà l'assidua frequenza dei miei onorevolissimi colleghi, locchè ridonderà a maggior lustro e benemeranza del Senato, facendosi più luminose e più efficaci le sue discussioni, e più autorevoli le sue deliberazioni.

Noi abbiamo ora a procedere alla costituzione dell'ufficio definitivo del Senato.

Invito quindi i signori senatori a voler scrivere sopra apposite schede i nomi dei quattro segretari, e dei due questori.

GAUTIERI, segretario provvisorio, fa l'appello nominale ed i senatori di mano in mano chiamati depongono le loro schede nelle urne a ciò destinate.

Il presidente fa l'estrazione di quattro scrutatori per lo spoglio delle schede.

Escono dall'urna i nomi dei seguenti senatori:

Ricci Alberto, Cagnone, D'Azeglio Roberto, Bona.

PRESIDENTE. Io devo comunicare al Senato una lettera che ricevetti dall'onorevole generale Broglio, il quale annunzia che, per essere egli gravemente ammalato, non potrà per ora prendere parte alle discussioni del Senato.

Nel mentre che si procede allo spoglio delle schede, debbo rammentare al Senato che, secondo l'articolo 23 del regolamento, deve essere in principio di ogni Sessione nominata una Commissione di dodici membri per l'esame e relazione della legge dei conti, bilanci, delle leggi relative ad imposizione di tributi od a contabilità, non che di quelle portanti supplementi di crediti.

Inoltre il Senato suole pure nominare una Commissione per la sua contabilità interna. Io inviterei de' pari i signori senatori a voler formare le loro schede per la nomina dei membri di queste due Commissioni, la prima, cioè quella di finanze, di dodici membri; e

(1) Alle ore 11 antimeridiane di ieri aveva avuto luogo nella grand'Aula del palazzo Madama l'inaugurazione della nuova Sessione. Per la relativa funzione e il discorso della Corona, pronunziato da S. M. Vittorio Emanuele II, veggasi a pagina I del 1° volume delle discussioni della Camera dei deputati della presente Sessione.

seconda, cioè quella di contabilità interna, di sette membri.

Per non trattenere troppo lungamente il Senato, dopo che si siano deposte nell'urna le schede, si potrà rimandare la proclamazione del risultato ad un'altra adunanza.

Aderendo al desiderio manifestatomi da alcuni senatori, leggerò i nomi dei membri che componevano queste due Commissioni nella scorsa Sessione.

Commissione permanente di finanza: senatori Des Ambrois, Colla, Pollone, Giulio, Marioni, Dabormida, Quarelli, Cagnone, Nigra, Cotta, Caccia e Regis.

Quella di contabilità era composta dei signori senatori Castagnetto, Regis, De Cardenas, Cotta, San Martino, Colla e Marioni.

(Si fa l'appello nominale ed i senatori depongono le loro schede nelle urne. Il presidente trae a sorte il nome di tre scrutatori per fare lo spoglio delle schede. I nomi dei senatori sortiti sono i seguenti: Jacquemoud, Balbi-Piovra e Gonnat.)

Il risultamento dello squittinio per la nomina dei due questori è il seguente:

Il senatore Di Pollone ebbe voti	48
» Cagnone	45

Il risultamento dello squittinio per la nomina dei quattro segretari è il seguente:

Il senatore Quarelli ebbe voti	49
» Giulio	45
» Pallavicino	43
» Marioni	42

Proclamo adunque a questori i senatori Di Pollone e Cagnone, ed a segretari i senatori Quarelli, Giulio, Pallavicino-Mossi e Marioni, e ringrazio i segretari provvisori dell'opera che hanno prestato.

(I senatori proclamati segretari prendono il posto al banco della Presidenza.)

Ora procedo all'estrazione dei nomi di tre altri scrutatori per lo squittinio relativo alla Commissione per la contabilità interna.

(Escono dall'urna i nomi dei senatori Brema, Lazzari e Maestri.)

Trovandosi ora costituito l'ufficio definitivo del Senato, per cura del presidente ne sarà recato l'annuncio a S. M., secondo il prescritto dal regolamento; e ne sarà nello stesso tempo dato avviso alla Camera elettiva.

ANNUNCIO DELLA MORTE DEI SENATORI: LUIGI PROVANA E GIACINTO DI COLLEGNO.

PRESIDENTE. Ben può comprendere il Senato quanto doloroso ufficio mi sia oggi il riferire le gravissime perdite che esso ha fatte, durante la vacanza del Parlamento, di due onorevolissimi senatori di cui abbiamo a deplorare la morte.

Appena chiusa l'ultima Sessione, affranto da penosissima malattia, passava a miglior vita l'ottimo ed in un caro Luigi Provana Del Sabbione, cui bene si addice ciò che si legge scritto sulla tomba di Orazio Provana suo antenato: *Vir nobilis, justus et sapiens erat.*

Addì 29 di settembre cessò pure di vivere Giacinto Provana di Collegno, uomo di sana tempra e salda, di fermo ingegno, di virtù severa, in umanissima convivenza; lasciò il suo nome collocato fra quelli dei nostri tempi cui l'Italia è più giustamente in debito d'onore e d'affetto; poichè, scevro d'ogni ambiziosa vanità, superiore nella sua rettitudine alla lusinga ed alla prepotenza delle parti, le dedicava una vita di studio, di azione e di sacrificio (*Con voce molto commossa*); e noi, che fummo gli amici suoi, non rivolgeremo al certo lo sguardo al luogo che egli qui assiduamente occupava senza che un pensiero di benevolenza ravviri sempre più l'ossequio ed il desiderio che rimane di lui. (*Bene! bene! Bravo!*)

Il Senato si trova così ridotto a 101 senatori; quindi la maggioranza assoluta è di 51 votanti.

Ora che il Senato è costituito, farò l'estrazione a sorte degli uffizi, e quindi pregherò i signori senatori a volersi recare negli uffizi medesimi per procedere all'elezione dei commissari incaricati da ciascun ufficio di preparare il progetto di risposta al discorso della Corona.

MOZIONE CONCERNENTE LA RISPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA.

DI POLLONE. Domando la parola.

Se mal non mi appongo, io credo che l'anno scorso fu delegato il signor presidente di preparare la risposta al discorso della Corona, e mi pare che un simile precedente potrebbe anche essere seguito quest'anno. Io fo questa proposta, acciò il Senato voglia decidere su di essa.

PRESIDENTE. È stata fatta al Senato la proposta che la redazione del discorso in risposta a quello della Corona fosse demandata all'ufficio di Presidenza...

DI POLLONE. Io proponeva che ne fosse delegato il signor presidente stesso.

PRESIDENTE. L'anno scorso la redazione fu demandata all'ufficio di Presidenza, sebbene non fosse completo; così non essendo quest'anno, io credeva tanto più che s'intendesse di rinnovare il mandato all'ufficio di Presidenza...

DI POLLONE. Per verità il mio intendimento era che fosse demandato al signor presidente sì e come si è praticato più volte nell'altra Camera.

PRESIDENTE. In tal caso converrebbe che precedesse un'altra deliberazione formale del Senato. Il modo di procedere al quale accenna l'onorevole senatore è stato adottato in quella Camera dopo di essersi deliberato in massima sulla forma a darsi alla risposta. Non essendo dunque la condizione affatto identica, forse lo stesso

modo di procedere non sarebbe egualmente opportuno.

Se però il senatore Di Pollone insiste nella sua proposta, io la porrò ai voti...

DI POLLONE. Io l'ho fatta per rendere più semplice la cosa, parendomi che vi fosse anche convenienza, perchè, come accennava, io aveva veduto farsi così; però, se vuole il Senato uniformarsi al precedente dell'anno scorso, la redazione del discorso potrebbe essere demandata all'ufficio di Presidenza.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti la proposta tal quale viene ora formulata. Chi l'approva scorga.

(Il Senato approva.)

Resta dunque demandata all'ufficio di Presidenza la compilazione del progetto di risposta al discorso della Corona.

Si dà ora lettura d'un sunto di petizioni.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

2091. Il Consiglio comunale di Vigevano ricorre al Senato perchè nella legge sul riordinamento giudiziario, il tribunale provinciale di quel comune venga classificato fra i tribunali aventi due sezioni, col corrispondente numero di giudici.

2092. Victor Creux Joseph del comune di Quart, provincia d'Aosta. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*)

2093. Parecchi cittadini di Quart e di altri comuni della provincia d'Aosta. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*)

2094. Ambrogio Firpo. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*)

2095. Calusio Francesco, furiere in ritiro, rinnova per l'ottava volta le sue istanze presso il Senato onde ottenere di venire giustificato dalle fatteggie imputazioni.

PRESIDENTE. Si procede ora all'estrazione degli uffici (1).

LETTERA DEL SENATORE LUIGI DI COLLEGNO.

PRESIDENTE. Ricevo in questo momento una lettera di un onorevolissimo nostro collega, il senatore Luigi Di Collegno, il quale prevedendo, dopo la grave malattia sofferta, una lunga convalescenza, si scusa del doversi astenerne suo malgrado dal prendere parte ai lavori del Senato.

La Camera troverà bene che il presidente faccia sentire allo scrivente che il Senato è persuaso che, se non si associa ai suoi lavori, egli è solo per cagione indipendente dalla sua volontà.

Inviterò nuovamente i signori senatori a volersi riunire negli uffici per la loro costituzione e per la nomina della Commissione per le petizioni.

Il Senato sarà convocato a domicilio testo che si abbia materia da discutere.

La seduta è levata alle ore 4.

(1) Per la costituzione degli uffici si veggia il principio della tornata successiva del 12 gennaio a pagina 5.

TORNATA DEL 12 GENNAIO 1857

-2-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHÈSE ALFIERI.

SOMMARIO. *Presentazione di un progetto di legge per l'ordinamento delle fabbricerie — Comunicazione del presidente della Camera dei deputati — Risultamento della votazione per la nomina delle due Commissioni permanenti di finanze e di contabilità interna — Omaggi — Votazione per la nomina dei commissari per la Cassa dei depositi e per la Cassa ecclesiastica — Lettura ed approvazione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona — Costituzione degli uffici — Estrazione a sorte dei nomi dei commissari incaricati di presentare l'indirizzo a S. M.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(È presente il ministro di grazia e giustizia.)

MARIONI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

PROGETTO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DELLE FABBRICERIE.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'ordinamento delle fabbricerie. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 206.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, il quale avrà negli uffici il suo regolare corso.

COMUNICAZIONI E ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo recare a notizia del Senato che con una lettera della Presidenza della Camera dei deputati si annunzia che quella Camera si è definitivamente costituita, mercè la nomina del suo ufficio definitivo di Presidenza.

Lo spoglio fatto dei voti per l'elezione delle Commissioni permanenti di finanza e di contabilità interna, diede i seguenti risultati, cioè furono eletti:

Membri della Commissione permanente di finanza, i senatori Marioni con voti 43, Des Ambrois 42, Di Polione 41, Colla 40, Quarelli 40, Giulio 39, Cotta 36, Dabornida 35, Caccia 34, Cagnone 33, Regis 30, e Nigra 28.

Così trovansi compiuto il numero voluto dei dodici membri.

Ebbero il maggior numero dei voti i seguenti senatori: Jacquemoud 26, San Martino 15, Gantieri 12, Castagnetto 9, Montezemolo 9.

Altri voti andarono dispersi fra vari senatori.

A membri della Commissione di contabilità interna trovarsi eletti i senatori: Castagnetto con voti 40, De Cardenas 39, Cotta 36, Colla 33, Marioni 36, San Martino 30, Regis 32.

Raccolsero in seguito il maggior numero dei voti, i signori senatori: Quarelli, Montezemolo, Casati e vari altri.

Vennero fatti al Senato i seguenti omaggi:

Dagli intendenti generali delle divisioni amministrative di Torino, Sassari, Chiavari, Cuneo, Ciampieri, Oristano e di Acqui, di alcuni esemplari degli atti di quei Consigli divisionali della scorsa Sessione;

Dal presidente della regia Università di Torino di 98 esemplari dell'orazione detta dal professore cavaliere Rayneri in occasione della riapertura degli studi;

Dal direttore generale del debito pubblico di 104 esemplari stampati della relazione fatta dal presidente della Commissione di vigilanza per la Cassa dei depositi e prestiti;

Dal presidente della Commissione direttrice dell'istituto tecnico di Chiavari d'alcuni esemplari stampati di vari discorsi pronunciati in occasione della sua apertura.

Prima che il Senato proceda a ciò che forma argomento principale dell'odierna tornata, debbo pregare i signori senatori di voler formare le schede per la nomina dei commissari della Cassa dei depositi e prestiti, a tenore del disposto dall'articolo 23 della legge 18 novembre 1850: negli anni addietro vennero eletti i senatori Cotta e Nigra.

In pari tempo sono pregati di formare anche le schede per la nomina di tre commissari per la Cassa ecclesiastica, a senso dell'articolo 8 della legge 29 maggio 1855. Nell'anno passato sonostati eletti i senatori Des Ambrois, Siccardi e Mameli.

LETTURA E APPROVAZIONE DELL'INDIRIZZO IN RISPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA.

PRESIDENTE. Darò lettura al Senato del progetto di risposta al discorso della Corona, stato preparato a diligenza dell'ufficio di Presidenza, secondo il mandato che ne ebbe dal Senato.

« Sire! Pura e splendida gloria è quella che s'acquista con le armi impugnate a difesa della giustizia, a

tutela della indipendenza e del riposo dei popoli; i vostri soldati di terra e di mare, ministri di civiltà e di progresso, hanno cresciuto onore alla nazionale bandiera, meritati i vostri encomi, la riconoscenza ed il plauso della nazione.

« Costante nei suoi generosi intendimenti, forte per antiche e confermate alleanze e per rinnovate amicizie, il Governo di V. M. propugnando con fermezza e con prudenza gli interessi d'Italia, che sono pure interessi d'Europa, continuerà a riscuotere le benedizioni della nazione, di cui ha fatto ascoltar la voce nel Congresso delle grandi potenze.

« Il ragguaglio delle spese e delle entrate; un sistema di amministrazione che, nel dare efficacia alla rappresentanza degli interessi locali, nulla detragga alla unità ed alla forza dell'azione governativa; un ordinamento giudiziario che sempre meglio assicuri la pronta, severa e non dispendiosa amministrazione della giustizia; un complesso di leggi per cui lo Stato promuova l'incremento del sapere, provveda alla educazione del popolo, dia all'opera degli insegnanti decorosi compensi, e, senza far dell'insegnamento un monopolio, riserbi a se stesso i mezzi di reprimere ogni pericoloso trascorso; l'applicazione insomma in tutte le parti del civile reggimento dei grandi principii proclamati dallo Statuto, sono fonti di interna prosperità e di potenza al di fuori; il Senato del regno, osservatore e custode di quei grandi principii, apporterà l'attenzione più matura nell'esame del bilancio e delle leggi che dai ministri di V. M. saranno proposte alle sue deliberazioni.

« Siate! La Divina Provvidenza, la quale non vien meno ai Principi ed ai popoli, che non vengono meno a se stessi, coronerà gli alti propositi della M. V., gli studi del Parlamento, i voti della nazione; e mantenendo quella stretta unione che fa la nostra forza, ci assisterà nel proseguimento dell'opera gloriosa, preparata dagli angusti vostri predecessori, iniziata dal magnanimo padre vostro. »

È aperta la discussione su questo progetto d'indirizzo.

Non essendo domandata la parola sul complesso di esso, ne rileggerò le varie parti per porle quindi ai voti.

(Il presidente dà lettura delle singole parti dell'indirizzo, le quali sono l'una dopo l'altra approvate dal Senato senza osservazioni.)

COSTITUZIONE DEGLI UFFIZI.

PRESIDENTE. Prima di passare allo squittinio segreto darò lettura al Senato della costituzione degli uffizi, come risulta dalla votazione segreta fatta negli uffizi medesimi.

Ufficio I.

Giulio, presidente — Prat, vice-presidente — Riva, segretario.

Ufficio II.

Franzini, presidente — Siccardi, vice-presidente — Di Castagnotto, segretario.

Ufficio III.

De Sonnaz, presidente — D'Azeglio Roberto, vice-presidente — Caccia, segretario.

Ufficio IV.

Colla, presidente — Di Pollone, vice-presidente — Dalla Valle, segretario.

Ufficio V.

Des Ambrois, presidente — Sauli Ledovico, vice-presidente — Montezemolo, segretario.

COMMISSIONE BIMESTRALE PER LE PETIZIONI.

PRESIDENTE. Lo spoglio delle schede per la nomina della Commissione delle petizioni fattosi pure negli uffizi diede il seguente risultato:

Ufficio I. Gantieri.

» II. San Martino.

» III. Mameli.

» IV. Plezza.

» V. Cagnone.

Prego il senatore Quarelli a dar lettura del suntu di petizioni.

QUARELLI, segretario, legge il seguente suntu:

2096. Parecchi cittadini del comune di Nus, provincia d'Aosta. (*Petizione riprodotta e mancante dell'autenticità della firma.*)

PRESIDENTE. Ora si procede allo squittinio segreto per la votazione del progetto d'indirizzo, e nello stesso tempo prego i signori senatori che hanno preparate le schede per la nomina dei commissari sunnotennati di volerle deporre nelle urne a ciò destinate.

MARIONI, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Il risultamento della votazione del progetto d'indirizzo è il seguente:

Votanti	51
Voti favorevoli	49
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

Ora procedo all'estrazione a sorte dei nomi dei senatori che devono comporre la deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Essa si compone di sei membri.

Sono estratti i senatori generale Chiodo, Tornielli, San Martino, Siccardi, Defornari, Mameli.

Supplenti: Collobiano, Gonnat.

Estrarò quindi i nomi degli scrutatori per lo spoglio a farsi delle schede per la nomina dei commissari alla Cassa depositi e prestiti, ed a quella ecclesiastica.

Escono dall'urna i nomi dei senatori Alberto Ricci, Sauli, Regis e Quarelli.

Invito questi signori senatori a voler procedere a questo spoglio e, per non prolungare inutilmente la seduta, il risultato potrà essere proclamato nella prossima adunanza.

Essendo con ciò esaurito l'ordine del giorno, io sciolgo l'adunanza, e il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è levata alle ore 8 3/4.

TORNATA DEL 17 GENNAIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Presentazione di due progetti, relativi l'uno all'amministrazione forestale, e l'altro all'igiene pubblica ed all'esercizio delle professioni sanitarie — Risultamento della votazione per la nomina dei commissari alla Cassa dei depositi ed alla Cassa ecclesiastica.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.

(È presente il ministro dell'interno.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro dell'interno.

PROGETTI DI LEGGE: 1° SULL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE; 2° SULL'IGIENE PUBBLICA E SULL'ESESICIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

MANTAZZI, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, l'uno relativo all'amministrazione forestale (Vedi vol. *Documenti*, pagina 658) e l'altro all'igiene pubblica ed all'esercizio delle professioni sanitarie. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 680.)

PRESIDENTE. È dato atto al signor ministro della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno distribuiti negli uffici per il loro corso regolare.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo riferire al Senato che lo squittinio fattosi dei voti per la nomina dei commissari alla

Cassa dei depositi diede per risultato la conferma dei precedenti, cioè: i senatori Cotta, con voti 46; Nigra 39; Regis 9; gli altri voti andarono dispersi. Così furono confermati nell'ufficio di commissari presso la Cassa ecclesiastica i senatori Des Ambrois, con voti 31; Mameli 30; Siccardi 30; gli altri voti andarono dispersi fra vari senatori, dei quali non credo sia il caso di far relazione.

Sono dunque proclamati i senatori Cotta e Nigra, commissari presso la Cassa dei depositi, ed i senatori Des Ambrois, Mameli e Siccardi, presso la Cassa ecclesiastica.

Debbo recare a notizia del Senato che, secondo l'avviso avutone dall'onorevole ministro dell'interno, la deputazione incaricata di presentare l'indirizzo del Senato in risposta al discorso della Corona sarà da S. M. ricevuta domani alle ore 10 e 1/2.

Debbo pure portare a contezza del Senato, che alla Presidenza pervennero due lettere dei senatori ammiraglio Albini e Brignole Sale, colle quali essi scusano la loro assenza per cagione di malattia.

Siccome la convocazione d'oggi non aveva altro oggetto che quello di dar luogo alla presentazione delle leggi sopraccennate dall'onorevole ministro, trovandosi esaurito l'ordine del giorno, sciolgo l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1857

- 4 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazione sul ricevimento fatto da S. M. alla deputazione incaricata di presentargli l'indirizzo — Nomina delle due Commissioni per l'esame dei due progetti di legge sul riordinamento forestale, e sull'igiene pubblica ed esercizio delle professioni sanitarie — Presentazione di vari progetti di legge — Congedo — Omaggi — Comunicazione di alcune pubbliche convenzioni ed atti diplomatici — Raguaglio del senatore Regis sugli studi dell'ufficio centrale incaricato dell'esame del progetto di legge relativo all'ordinamento delle fabbricerie.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.
(Sono presenti i ministri della guerra, dell'interno, e dell'istruzione pubblica.)

FALLAVICINO-ROMBI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo riferire al Senato che nel giorno 18 scorso gennaio, siccome era stato annunziato, la deputazione di questa Camera ebbe l'onore di presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, e che S. M. mostrò di gradire con somma benevolenza i sensi espressi nell'indirizzo stesso.

Ed aggiunse essere stata lieta di poter annunziare al Parlamento come le condizioni finanziarie del paese si fossero migliorate a segno di poter sperare che, nel bilancio prossimo a presentarsi, l'attivo ed il passivo stessero a pareggio.

Sua Maestà espresse quindi, colla solita sua bontà, la fiducia che nutriva nel concorso del Senato del regno.

Riferirò pure al Senato, che dopo l'ultima seduta, avendo gli uffici deliberato unanimemente che al presidente fosse affidata la nomina delle Commissioni per l'esame dei progetti di legge, l'uno relativo al riordinamento forestale, e l'altro all'igiene pubblica ed all'esercizio delle professioni sanitarie, il presidente compieva a quest'onorevole mandato, destinando a far parte della Commissione, per l'esame del progetto sull'ordinamento forestale, i senatori Des Ambrois, Cristiani, Cagnone, San Martino, Mameli, Riva, e De Cardenas; ed in ordine a quello sull'igiene pubblica ed esercizio delle professioni sanitarie, i senatori Gibrario, Gioia, Riberi, Moris, Cantù, Montezemolo e Regis.

Queste due Commissioni attendono allo studio loro affidato con quell'assiduità che la gravità del soggetto e la molteplicità delle disposizioni in essi contenute richiedono.

Da ora in poi la parola al ministro dell'istruzione pubblica.

PROGETTO DI LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sull'amministrazione superiore della pubblica istruzione, che già ottenne l'approvazione della Camera dei deputati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 128.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questo progetto di legge.

Non sono in grado di provocare un voto dal Senato sul corso a darsi a questo progetto di legge, che per la seconda volta viene alla discussione del Senato, poiché il numero dei senatori presenti sarebbe insufficiente.

Io credo quindi che sarebbe forse miglior partito il lasciare che gli uffici vi provvedano o rinviandolo, se lo credono, alla stessa Commissione che già ebbe a riferire sul progetto primitivo, la quale era composta dei senatori Moris, Riva, Colla, Mameli e Di Castagnetto, ovvero nominandone una nuova.

La parola spetta al signor ministro della guerra.

PROGETTO DI LEGGE PER UN NUOVO CODICE PENALE MILITARE.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Ho l'onore di ripresentare al Senato il progetto di un Codice penale militare. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 901.)

So che il Senato già se ne è occupato nella scorsa Sessione, e lo ringrazio.

So altresì che la Commissione vi fece molte variazioni, a talune delle quali io mi associo ben volentieri, riservandomi però di presentare alla Commissione stessa, se vorrà farmi l'onore di accogliermi nel suo seno, alcune osservazioni che, nell'interesse della disciplina, credo di dover fare.

PRESIDENTE. Do parimente atto al signor ministro

della guerra della nuova presentazione del progetto di un Codice penale militare; ed a questo riguardo ricorderò al Senato che una Commissione numerosa più del solito era stata nominata l'anno scorso per esaminare questo progetto.

Quella Commissione era composta dei senatori Broglia, Franzini, Dabormida, Siccardi, De Sonnaz, Lazzari, Prat, Demargherita, Stara, Colla e Deferrari.

Essendo mancato l'onorevole barone Demargherita, che aveva assunto la parte di relatore, fu questa affidata al senatore Deferrari.

Mi duole che non sia presente il senatore Deferrari, per essere dal suo dovere trattenuto altrove, come nemmeno il presidente della Commissione, il senatore Siccardi, il quale, come ognuno sa, è già da qualche tempo ammalato: ma farò io stesso presente che, come fu già accennato dal ministro della guerra, e come avevo avuto l'onore di rappresentare al Senato al chiudersi della passata Sessione, il lavoro affidato a questa Commissione è già molto avanzato, e credo che, per quanto lo permisero le circostanze, i membri lo abbiano continuato.

Debbo però al riguardo notare come anche qui sorga la stessa difficoltà per rinnovare il mandato alla Commissione incaricata dell'esame della suddetta legge, che si è presentata in ordine a quella sul riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica.

Siccome tuttavia questa Commissione era nominata in modo speciale dal Senato, e che aveva un mandato che già si prevedeva non poter essere compiuto nel corso della passata Sessione, io penso perciò che tale mandato le possa essere continuato, riservandomi però di provocare al proposito una deliberazione dal Senato, allorchando si troverà in numero legale.

CONGEDI E OMAGGI.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato una lettera del senatore Musio, colla quale, per gravi motivi di servizio, chiede un congedo di 30 o 40 giorni.

QUARELLI, segretario, legge la lettera del senatore Musio.

Vennero fatti al Senato i seguenti omaggi:

Dal ministro dei lavori pubblici per parte del signor Lesseps, di un esemplare del progetto relativo al canale dei due mari;

Dagli intendenti generali delle divisioni amministrative di Genova, di Savona, d'Annecy, di Cagliari e d'Ivrea, di alcuni esemplari degli atti di quei Consigli divisionali della scorsa Sessione.

Prima di chiudere l'adunanza debbo far presente che avrei creduto di poterne profittare per mettere in corso le petizioni state ultimamente presentate. Ma non trovandosi il Senato in numero legale, questa discussione non può aver luogo.

Se è rincrescevole che il numero voluto manchi, è pur tuttavia bene che si sappia non provenire ciò da difetto

di buona volontà dei nostri colleghi: disgraziatamente non pochi si trovano ammalati, ed alcuni lo sono stati con qualche gravità: fra gli altri i senatori Siccardi, Frascini, Broglia, Marioni, Franzini, Defornari e Des Ambrois.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER AMPLIAZIONE DELLO STABILIMENTO TERMIALE D'AIX E COMUNICAZIONE DI ALCUNE PUBBLICHE CONVENZIONI ED ATTI DIPLOMATICI.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge, già votato dalla Camera dei deputati, inteso a concedere la facoltà alla provincia di Savoia Propria di contrarre un mutuo passivo per concorrere nelle spese di ampliamento e di esercizio dello stabilimento termale di Aix. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 126.)

Ho inoltre l'onore di comunicare al Senato, a nome del presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, alcuni atti diplomatici e pubbliche convenzioni testè concluse con parecchi Governi stranieri.

Signori senatori. Il Governo di S. M. sempre intento a promuovere lo sviluppo del commercio, e della navigazione nazionale, mediante l'applicazione di quei principii di libertà commerciale, che ottennero a più riprese l'assenso del Parlamento, ha concluso con parecchi Governi stranieri una serie di pubbliche convenzioni, di cui ora, a mente dell'articolo 5 dello Statuto, ha l'onore di dar conoscenza alla Camera dei senatori.

Il numero sempre crescente dei regi sudditi che si recano in America, o per fissarvi stabile dimora, o per cercarvi col traffico diretto od indiretto ricca fonte di guadagni, attirò principalmente l'attenzione del Governo di S. M. Esso si affrettò a mandare al Messico uno speciale inviato, coll'incarico di negoziarvi un trattato, che tutelasse il commercio sardo dai danni minacciati dall'atto di navigazione emanato dal generale Sant'Anna nel gennaio 1854. Altre negoziazioni furono aperte colla Repubblica Dominicana e colla Confederazione Argentina, costituitasi fra i diversi Stati del Plata, a cui si dirige tanta parte dell'emigrazione europea, ed in cui risiedono tanti sudditi sardi. Questi negoziati ebbero un esito felice, ed i trattati, che ho l'onore di presentarvi, sono in tutto conformi alle più sane dottrine della politica economia e del diritto internazionale.

Non minor studio pose il regio Governo ad estendere il sistema consolare di Sardegna, ed a meglio definire con apposite convenzioni i loro privilegi e la loro autorità. A questo scopo mirano le convenzioni consolari colla Spagna e coi Paesi Bassi, di cui pure mi pregio di presentare copia alla Camera dei senatori.

Dacchè la legge 9 luglio 1855 autorizzò il Governo ad accordare, a condizione di reciprocità, ai Governi stranieri l'esercizio del commercio di cabotaggio, il regio Governo non cessò di promuovere egli stesso o di accogliere favorevolmente le domande, che dai Governi

esteri venivano dirette a quello di S. M., onde eliminare con apposite stipulazioni questa restrizione, che ancora rimaneva nelle nostre massime di commercio internazionale. Ciò fu ottenuto mediante la convenzione sul cabotaggio coll'Olanda, e lo scambio di dichiarazioni seguito coi Governi di Prussia, d'Annover, d'Oldembourg e di Mecklembourg-Schwerin, che parimente si rassegnano alla Camera dei senatori.

La necessità di annodare prontamente la nostra rete di ferrovie con quelle degli Stati vicini indusse pure il Governo di S. M. a concludere coll'Austria una convenzione per la congiunzione delle ferrovie.

Allo stesso scopo di agevolare le comunicazioni coll'estero tendono le due convenzioni telegrafiche concluse, l'una col Belgio, la Francia, la Spagna e la Svizzera e l'altra coll'Austria e i Governi di Prussia, Baviera, Sassonia, Annover, Würtemberg, Olanda, Baden e Mecklembourg-Schwerin.

Finalmente si scambiò col Governo delle Due Sicilie una dichiarazione, che estende al commercio indiretto con quel regno i vantaggi che le convenzioni esistenti accordavano al solo commercio diretto.

Il regio Governo confida che il Parlamento consentirà con esso nel riconoscere che queste nuove stipulazioni sono vantaggiose al paese.

*Pubbliche convenzioni ed atti diplomatici
che si presentano.*

1° Trattato d'amicizia, commercio e navigazione colla Repubblica Dominicana, conchiuso il 22 marzo 1854. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 780.)

2° Trattato d'amicizia, commercio e navigazione colla Repubblica Messicana, conchiuso il 1° agosto 1855. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 784.)

3° Trattato d'amicizia, commercio e navigazione colla Confederazione Argentina, segnato il 2 settembre 1855. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 787.)

4° Convenzione consolare colla Spagna, conchiusa a Parigi il 3 aprile 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 789.)

5° Convenzione consolare coi Paesi Bassi, segnata il 13 aprile 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 792.)

6° Convenzione per la reciproca concessione del cabotaggio coi Paesi Bassi, del 9 febbraio 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 794.)

7° Scambio di dichiarazioni relative al cabotaggio colla Prussia, del 12 giugno 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 794.)

8° Idem coll'Annover, in data 26 luglio 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 795.)

9° Idem coll'Oldembourg, del 20 agosto 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 795.)

10. Idem col Mecklembourg-Schwerin, del 2 gennaio 1857. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 796.)

11. Convenzione coll'Austria per la congiunzione delle ferrovie, del 19 giugno 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 796.)

12. Convenzione telegrafica col Belgio, la Francia, la Spagna e la Svizzera, del 29 dicembre 1855. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 799.)

13. Convenzione telegrafica coll'Austria, e i Governi di Prussia, Baviera, Sassonia, Annover, Würtemberg, Olanda, Baden, Mecklembourg-Schwerin. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 804.)

14. Scambio di dichiarazioni sulle importazioni ed esportazioni dirette ed indirette col regno delle Due Sicilie, del 27 giugno 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 807.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della comunicazione di questi trattati e convenzioni, che saranno depositi negli archivi del Senato, non che della presentazione del progetto di legge avente per oggetto la facoltà alla provincia di Savoia Propria di contrarre un mutuo passivo per lo stabilimento balneario d'Aix; progetto che avrà il suo corso regolare negli uffizi.

Debbo ancora recare a notizia del Senato che il progetto di legge relativo al riordinamento delle fabbricerie è stato l'oggetto di serio esame per parte della Commissione appositamente nominata, di cui è presidente il senatore Regis, il quale forse potrà dare conto dello stato in cui si trovano gli studi della Commissione.

REGIS. In nome dell'ufficio centrale, cui fu commesso l'esame del progetto di legge concernente le fabbricerie, avrò l'onore di dire al Senato, che l'ufficio medesimo fece opera assidua nello studio di tale progetto; si radunò più volte a questo fine, e lo ha discusso anzi nella sua integralità.

Nell'esame però di quella delicata materia si ricobbe che sarebbero stati ancora molto necessari alcuni dati statistici, onde rendere vieppiù compiuto ed utile lo scopo della legge. Questo bisogno di schiarimenti si appalesò specialmente per quanto riguarda l'interesse dei comuni: e dopo compiuto lo studio del progetto di legge, l'ufficio centrale invitò il signor guardasigilli di intervenire nel suo seno.

Intervenne egli effettivamente in uno di questi ultimi giorni, e si convinse appieno della necessità di riunire maggiori dati, affinché si possa con migliore cognizione di causa dar corso al progetto di legge, e promise quindi di occuparsi della loro riunione, locchè sono persuaso farà colla maggior sollecitudine possibile.

Quando l'ufficio centrale avrà sott'occhio tutti gli elementi necessari per compiere il suo lavoro, si farà un dovere di non mettere tempo in mezzo a presentare la sua relazione al Senato.

PRESIDENTE. Essendo esaurito per ciò che si è potuto l'ordine del giorno, scioglio l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 3 1/4.

TORNATA DEL 4 MARZO 1857

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE COMMENDATORE DES AMBROIS.

SOMMARIO. *Omaggi — Relazione ed immediata approvazione del progetto di legge per far facoltà alla provincia di Savoia propria di contrarre un mutuo passivo, onde concorrere nelle spese di ampliamento e di esercizio dello stabilimento termale d'Aix — Presentazione di cinque progetti di legge — Interpellanza del senatore Pallavicino-Mossi al ministro dell'interno sopra alcuni disordini avvenuti nel teatro Regio di Torino — Risposta del ministro dell'interno — Ordine del giorno proposto dal senatore Pallavicino-Mossi, combattuto dal ministro dell'interno — Suggestioni del senatore Di Pollone al ministro dell'interno — Invito del senatore Alberto Della Marmorata cui aderisce il presidente del Consiglio dei ministri — Progetto di un'inchiesta del senatore Sclopis, oppugnata dal ministro dell'interno — Senatore Sclopis, ministro dell'interno — Nuovo ordine del giorno proposto dal senatore Di Pollone — Osservazioni del ministro dell'interno — Spiegazioni ed istanze del senatore Sclopis in ordine alla proposta inchiesta — Adesione per parte del ministro dell'interno all'inchiesta — Relazione di petizioni — Osservazioni del senatore Pinelli sulla petizione 2095 — Approvazione della questione pregiudiziale proposta dal senatore Di Pollone — votazione del progetto di legge sopra menzionato.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.
(Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri dei lavori pubblici, degli interni e dell'istruzione pubblica.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

OMAGGI.

PRESIDENTE. È stato fatto omaggio al Senato:

Dal signor Giorgio Briano, dei due primi fascicoli della sua pubblicazione mensile: *Apparecchio alle elezioni*;

Dal signor Vegezzi-Ruscalla Giovanale, di due copie di una sua memoria: *Sulla convenienza di erigere nell'Eremo di Lanso una scuola rurale di riforma.*

Questi scritti saranno depositati nella biblioteca del Senato.

RELAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO TERMALE D'AIX.

PRESIDENTE. La parola spetta al barone Jacquemoud, relatore sul progetto di legge per la facoltà alla provincia di Savoia Propria di contrarre un mutuo passivo, onde concorrere nelle spese di ampliamento e di esercizio dello stabilimento termale d'Aix.

JACQUEMOUD. (Legge la relazione sul progetto di legge summenzionato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 125 e 126.)

PRESIDENTE. Domando al Senato se intenda di procedere immediatamente alla discussione di questa legge. «Quelli che sono di questo avviso sono pregati di alzarsi. (Il Senato approva.)

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola leggerò gli articoli e li porrò ai voti.

« Art. 1. La provincia di Savoia Propria è autorizzata, in conformità delle deliberazioni prese dai suoi rappresentanti il 17 giugno dell'anno scorso, e dal Consiglio divisionale di Ciamberti l'8 susseguito luglio, a prendere a mutuo la somma di duecento ventimila lire, destinate al pagamento della metà della quota assegnatale dalla legge del 9 giugno 1856 nelle spese di restauro e di ampliamento dello stabilimento balneario d'Aix, mediante l'emissione di 220 cartelle al portatore da lire mille, fruttanti l'annua rendita di lire 50. »

(È approvato.)

« Art. 2. È fatta facoltà alla provincia medesima di prendere a prestito, sotto l'osservanza di quelle condizioni che saranno dal Governo approvate, la somma mancante a completare il suo concorso nelle spese predette a misura che se ne presenterà il bisogno. »

(È approvato.)

Propongo al Senato di rimandar la squittinio segreto alla fine della seduta.

La parola spetta al ministro dei lavori pubblici.

**PROGETTO DI LEGGE PELL'ESERCIZIO DELLA
FERROVIA DA CASALE A VALENZA.**

FALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, adottato dalla Camera dei deputati, e inteso ad autorizzare l'amministrazione dello Stato di assumere temporaneamente, provvisoriamente, fino al compimento del ponte sul Po, l'esercizio della ferrovia da Casale a Valenza. Questa strada ferrata è compiuta ed è anche stata collaudata; e l'apertura di essa può farsi immediatamente: egli è perciò che io mi permetto di pregare il Senato a volerne dichiarare d'urgenza il progetto, onde non resti il capitale senza frutto ed il paese senza l'opportunità di avere questo mezzo di comunicazione in esercizio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 812.)

**PROGETTI DI LEGGE: 1° RISCATTO DELLE PIAZZE
PRIVILEGIATE; 2° OPERE NELLA FONDERIA DEL-
L'ARSENALE DI TORINO; 3° COSTRUZIONE DI UNA
FABBRICA DA POLVERI A FOSSANO.**

CAYON, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti tre progetti di legge: il primo per il riscatto di piazze privilegiate (Vedi vol. *Documenti*, pag. 193); il secondo per autorizzazione di spese straordinarie per opere a farsi allo stabilimento della fonderia dell'arsenale di Torino (Vedi vol. *Documenti*, pag. 248); il terzo per l'autorizzazione di costruzione di una fabbrica da polveri da fuoco presso la città di Fossano e stanziamento delle relative spese. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 245.)

**PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE DIVERSE
DIVISIONI E PROVINCE A CONTRARRE IMPRE-
STITI ED ECCEDERE IL LIMITE DELLE IMPOSTE.**

BATTAZZI, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per autorizzare varie divisioni e provincie di aumentare le imposte od incontrare imprestiti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 124.)

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente del Consiglio ed ai signori ministri dell'interno e dei lavori pubblici della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno distribuiti negli uffizi.

Intanto essendo stata domandata l'urgenza per quello stato presentato dal signor ministro dei lavori pubblici, io la metterò ai voti.

Chi intende approvare l'urgenza si levi.

(È approvata.)

La parola spetta al senatore Pallavicino-Mossi.

**INTERPELLANZA DEL SENATORE PALLAVICINO-
MOSSI AL MINISTRO DELL'INTERNO SOPRA AL-
CUNI DISORDINI AVVENUTI NEL REGIO TEATRO
DI TORINO.**

PALLAVICINO-MOSSÌ. Ho domandata la parola per muovere una interpellanza all'onorevole ministro dell'interno. Vuole ella intenderla adesso? (*Rivolgendosi al ministro*)

BATTAZZI, ministro dell'interno. Se trattasi di un argomento su cui possa rispondere attualmente, non ho difficoltà di ascoltarla.

PALLAVICINO-MOSSÌ. Si tratta dell'avvenimento della sera delli 28 febbraio nel teatro Regio, sul quale domanderei alcune spiegazioni per sapere se veri sono i particolari che ho potuto raccogliere dalla voce pubblica.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Dica pure.

PALLAVICINO-MOSSÌ. Signori senatori, lunedì notte, 28 scorso febbraio, aprivasi un pubblico ballo nella sala del teatro Regio.

I palchi erano stati già prima venduti a ragguardevole prezzo. La folla dei curiosi ingombrava le porte a tal segno, che le vetture di coloro che pagavano, ed avevano già pagato per entrare, non avevano adito, ed erano ricevute da lunge con indignazione.

Le signore obbligate a scendere sulla piazza, nella melma; passeggiarvi allo scoperto; sotto una delle più frigide temperature, per entrare, chi dopo un'ora, chi dopo due, e a grave stento, fra gli urti o lo schiamazzo della calca, nella porta d'ingresso. A molti e a molte fu necessità ritornare alle proprie case, aspettando fino alle ore prossime del mattino: ad essi, quantunque avessero acquistato il palco per la festa, si negava il biglietto di ammissione.

Nissun agente della sicurezza pubblica che, o mantenesse, o indicasse pur l'ordine delle carrozze, come è solito farsi, durante la stagione del regio spettacolo.

L'ingresso del teatro ristretto con praticati meandri di cortine, la più parte di leggiere stoffe in cotone. Le volte abbassate con posticci padiglioni delle stoffe medesime; ghirlande di fiori che dall'atrio si collegavano, per complicata trama di festoni, e svolgevansi per entro tutta la sala come un ramoso sermento, o come quelle fila che nelle macchine da fuochi artificiali si appaiecciano, perchè la scintilla appiccata ad un capo scorra d'un subito e tutto incendi. Cotanta la calca nelle sale e nelle corse che, a chi era già con immensa difficoltà penetrato, più faticoso e periglioso era l'uscirne.

Chiuse, insaldate tutte le porte, tranne quella d'ingresso. I portieri assenti, i serbatoi d'acqua vuoti, le pompe inservibili per antica e triplice ruggine, i pompieri dimentichi degli istrumenti del loro ufficio. Si è detto che giunte le quattro del mattino, si mandarono dormire alcune guardie, perchè l'ora già tarda imbecilliva anche le fiamme. Ma coteste non fecero onore alla

logica della pubblica sicurezza. In sulle cinque ore e mezzo una delle prime ghirlande nell'atrio incendiata appicca la fiamma ai vicini festoni o ai tappeti. L'incendio preoccupa l'unica uscita di scampo. Quattromila persone, di cui si accalca ancora il teatro, sono minacciate di rimanervi in dieci minuti distrutte, tanto era l'apparecchio opportuno per dare esca alle fiamme. E non pochi avevano preveduto il terribile evento, e tal previdenza potè loro giovare per evitare la sorpresa dell'animo e provvedere a salvezza. Lode a quegli ardentosi che seppero surrogarsi al dimentico Governo, e tranquillar gli animi, e soffocare la minacciovole vampa, poichè i soccorsi non giunsero se non se tardi e incompleti.

Niun grave disastro conseguì a un sì terribile accidente. Lo spirito buono e animoso di questo popolo aiutò il giornalismo e il Governo a coprire il rimprovero dovuto all'inconcepibile e sublime obliteranza della pubblica sicurezza.

In quanto a me, non credo che chi può legittimamente levar la voce contro le mende di una pubblica amministrazione, possa coscienzaosamente tacersi. Già questa per molti e molti altri capi non merita il riguardo di una silenziosa tolleranza. Questo popolo, del quale giustamente si ammira lo spirito d'ordine e il sapere governare da sè, ha il più lodevole di tutti gli istinti, quello cioè di desiderare che l'autorità, a cui l'ordine è confidato, si mostri zelante, e visibilmente intervenga per la condotta regolare e per la securtà delle pubbliche adunanze e delle altre occorrenze; ma questo suo squisitissimo istinto, ben lunge dal rispondere il senso dell'autorità. Pur troppo che per lo più si aspetta a por rimedio ai mali, malgrado gli anticipati reclami, dopo che gli evidenti pericoli furono coronati da qualche infortunio; ei si direbbe che dessa, la pubblica sicurezza, meglio si goda di vessare talora i quieti cittadini, anzichè di prevenire i veri disordini. E qui mi tacerò per non discendere a un gran numero di particolari, abbastanza conosciuti, e per non parere che piuttosto di voler il bene, io avversi in modo alcuno gli uomini che sono al potere. Tuttavia, poichè l'occasione mi è porta, mi permetterò di dire che la pubblica sicurezza è ufficio così grave e molteplice, così delicato è lo esercitarlo in modo che a tutto ciò che la concerne provveda, senza cadere nell'inquisitorio e nel fastidioso, che ad essa dovrebbe preporsi chi non fosse d'altro occupato. Io concepisco l'ufficio di pubblica sicurezza molto maggiore, e molto minore che presentemente non è. Io vorrei lasciata la parte politica al ministro dell'interno, ma vorrei d'altro lato che la sorveglianza sui delitti comuni, sull'ordine, sulla sicurezza personale e materiale delle vie pubbliche, sulle costruzioni degli edifizii, sugli ordinamenti della pubblica igiene, ed altre cose di simile natura, costituissero l'ufficio di un Ministero separato, il quale, così sciolto da ogni sospetto di partito politico, e da tutt'altre incumbenze, potrebbe efficacemente adempiere ad uno dei più vitali interessi della società, che è l'interna e la privata incolumità.

Nè mio assolutamente è questo concetto, o signori; basta leggere le statistiche pubblicate in Inghilterra degli infortuni che succedono d'anno in anno in quel regno, e le riflessioni dei pubblicisti che le accompagnano, per convincersi che potrebbero con buoni ordini prevenire, e in grandissime proporzioni scemare, e che se ciò non si ottiene, colpa ne è la mala distribuzione delle attribuzioni amministrative.

Chechè ne sia per essere di questo concetto, che forse il tempo maturerà, e qui e altrove, uopo è almeno che, quale è costituita la pubblica sicurezza, essa venga sollecitata a soddisfare alle pubbliche esigenze, onde non si rinnovino tra noi esempi di un'imperdonabile negligenza, come quello che è soggetto precipuo di queste mie parole. Le quali conchiuderò proponendo il seguente ordine del giorno :

« Il Senato invita l'onorevole ministro dell'interno a vegliare perchè l'amministrazione di pubblica sicurezza, conformemente alle leggi ed ai regolamenti, adoperi maggiore diligenza nell'adempimento del suo dovere. »

RATTAZZI, ministro dell'interno. Domando la parola. Procurerò di rispondere, per quanto mi è possibile, ai vari appunti che vennero fatti dall'onorevole Pallavicino.

Credo però che il Senato non vorrà che io entri a discutere principii generali mercè i quali, a senso dell'onorevole senatore, dovrebbero ripartirsi le attribuzioni amministrative e politiche, essendo questa una questione fuori di luogo.

Osserverò solo per incidente all'onorevole senatore interpellante, che male raggiungerebbe il desiderio che parmi avere dimostrato, di lasciare che i cittadini siano tranquilli e non molestati, quando volesse istituire un Ministero che non avesse altro oggetto salvo quello della sorveglianza politica. Ove si volessero restringere alla mera parte politica le funzioni di un amministratore, certamente sarebbe molto difficile che non venissero i cittadini molestati.

Risponderò ora ai vari rimproveri che mi sono fatti; e partirò dall'ultimo appunto, da quello cioè che, mentre vengono molestati quieti cittadini, non si sorvegli abbastanza l'ordine pubblico, è soprattutto non si faccia abbastanza uso di forza allorquando hanno luogo pubbliche adunanze. Avrei amato meglio che l'onorevole senatore, invece di gettare un'accusa così vaga, quale si è quella di dichiarare che si molestano quieti e pacifici cittadini, avesse indicato un caso in cui un pacifico cittadino fosse stato ingiustamente molestato dalla sicurezza pubblica; e così avrei potuto rispondergli che non furono mai cagionate molestie, e tanto meno vessazioni a chi rispetta le leggi e i diritti altrui.

È vero che quando si tratta di feste ed adunanze pubbliche la sicurezza pubblica non spiega grande apparato di forza, ma non lo spiega appunto perchè essa crede che sarebbe molto più sconveniente, quando si volesse con quest'apparato imporre ad una popolazione la quale è di sua natura pacifica e tranquilla, e che da ciò prenderebbe argomento a risentirsi ed irritarsi.

Tanto è, o signori, che malgrado vi sia in tutte le occorrenze una popolazione affollatissima, tuttavia non succede alcun inconveniente. Ora se fosse vero che si richiedesse quest'apparato di forza per far sì che l'ordine fosse conservato, molti e continui dovrebbero essere gli inconvenienti che avverrebbero. Invece inconvenienti non veggonsi, e lo stesso interpellante altro non sa addurre a colpa del Governo, salvo che il fatto che dice avvenuto nel teatro Regio, al quale rispondo particolarmente.

Egli si è doluto che vi fosse un ingombro di vetture e di persone che si affollavano per entrare nel teatro Regio: ma e che colpa vuol fare per questo alla sicurezza pubblica? Vi erano molti che intendevano entrare nel teatro e certamente non poteva la sicurezza pubblica impedire che ciò avvenisse.

Le vetture vi si trovavano riunite perchè si erano tutte portate quasi nello stesso punto per entrare nel teatro; in quanto alle persone, era naturale che non essendovi che un ingresso dovessero entrare le prime arrivate, e quelle che erano giunte più tardi necessariamente dovessero attendere. Non veggo come fosse materialmente possibile impedire un simile inconveniente, il quale nasceva dalla grande affluenza delle persone che volevano entrare nel teatro; opporsi a che queste persone non tentassero entrare in un luogo pubblico non era in potere del Governo.

Si dice che l'ingresso era ristretto: ma era forse in facoltà della sicurezza pubblica, del Governo, di fare che l'ingresso fosse più ampio? Non poteva per una circostanza straordinaria ampliarsi. Forse si sarebbe potuto fare un rimprovero quando, esistendo un altro ingresso, ed essendovi il mezzo di valersene, non si fosse lasciata facoltà di usarne; ma delle tre porte che vi erano, quando si trattò di uscirne, quelli che ne conoscevano l'esistenza hanno potuto valersene; e certamente non può rimproverarsi il Governo se, mentre le uscite esistevano, e quelli che si trovavano nel teatro potevano servirsene, non ne fecero uso, forse perchè ignoravano che anche da queste porte si poteva uscire.

Si dice che il teatro era arredato in modo da renderne angusto l'ingresso.

Dichiaro la verità che non ho esaminato se realmente l'ingresso fosse arredato in modo da restringerne o non restringerne l'accesso; ma ritengo che gli ornati che esistevano non erano tali certamente che impedissero a coloro che si presentavano di poter entrare, e mi sembra impossibile che l'impresario, a cui in questa parte si lascia la maggior larghezza possibile, perchè è suo interesse che le cose procedano a dovere, mi pare impossibile, dico, che l'impresario, che non poteva ignorare che in quella sera vi sarebbe stato gran concorso di gente, abbia voluto ridurre l'entrata in modo da renderne più difficile l'ingresso. Credo che questo sia un fatto che realmente non sussista.

Si dice inoltre dall'onorevole Pallavicino-Mossi, che non vi erano i pompieri, e che le pompe erano inseribili.

Io posso assicurare il Senato del contrario. I pompieri furono essi stessi che diedero mano ad estinguere il fuoco, e se non si fece uso delle pompe, non fu già perchè esse fossero inservibili, ma perchè nella località in cui si appiccò l'incendio le pompe non potevano essere messe in moto; arresi, che il fuoco si potè spegnere senza che si facesse uso delle pompe.

A questo, parmi, si riducono le censure che l'onorevole Pallavicino-Mossi nel lungo suo discorso ha fatte al Ministero. Credo di averle sufficientemente ribattute; se per caso vi ha qualche altra circostanza cui egli credesse che io debba rispondere, non ho difficoltà alcuna di dare ulteriori schiarimenti.

Intanto io penso avere in questo modo abbastanza dimostrato al Senato, che non vi fu nessuna trascuranza dal lato della sicurezza pubblica: che questa fece quanto era in suo potere perchè l'incendio non si allargasse. L'incendio fu spento in pochi istanti. È vero che in quell'occasione vi fu qualche confusione, avuto riguardo al concorso della popolazione, ma del fatto non si può dar colpa alcuna al Governo.

PALLAVICINO-MOSSI. Io lascio giudici il Senato ed il pubblico che ha assistito, se i particolari, che ho accennati nel mio discorso, siano veri o no.

L'onorevole ministro dell'interno mi ha accusato di non avere addotti dei fatti...

RATTAZZI, ministro dell'interno. Scusi, non ho detto questo.

PALLAVICINO-MOSSI... fatti sopra e intorno alle vesazioni che soffrirono alcuni particolari dalla pubblica amministrazione: questo mio cenno in tal parte non poteva essere se non di passaggio; poichè non forma l'oggetto principale della mia interpellanza, e soltanto serviva a chiarire quale sia il mio concetto sull'ordinamento e lo spirito che dovrebbe avere la sicurezza pubblica: quanto agli altri fatti, essi mi sembrano essere stati tampoco travisati dal signor ministro.

Egli dice che erano coloro che volevano entrare i quali facevano concorso alla porta; e invece erano quelli che non volevano entrare e che la si affollavano contro il solito e contro l'ordine che si usa di mantenere mai sempre in simili occorrenze. Nè fu quest'ordine dimenticato, a cagion d'esempio, davanti alla porta che menava alle serate dell'onorevole ministro degli esteri, ove si vedevano persone di pubblica sicurezza, che non già con mali modi, ma persuadendo al pubblico la ragionevolezza delle disposizioni, allontanavano le persone che non potevano o non volevano entrare, e lasciavano largo il campo a quelli che vi erano chiamati.

Tutte le sere antecedenti, e consecutive si trovarono egualmente al teatro Regio alcune guardie a regolare il giro delle carrozze, e ad additare e sgombrare gli aditi a quelli che vanno e vengono e che hanno diritto di avere un luogo adatto, espresso per poter scendere e circolare lontano dalla calca; e perchè questi medesimi ordinamenti non furono serbati anche in quella sera, nella quale era molto maggiore il bisogno?

Ora, nè a questi nè agli altri appunti il signor mini-

stro dell'interno ha potuto rispondere, e penso non possa categoricamente rispondere; che se crede poterlo fare, udirei molto volentieri le sue spiegazioni in proposito, imperocchè esse saranno di grande utilità e soddisfacimento all'opinione pubblica; la quale si rallegrerà nel persuadersi che il ministro in quella sera fu, come doveva, vigilante e oculato, e che tutti i disordini che ebbero luogo non furono prodotti se non da semplice apparenza d'assenza della pubblica sicurezza.

MATTAZZI, ministro dell'interno. L'onorevole senatore disse che quanto agli appunti generali, essi vennero fatti come di passaggio, e non con intenzione diretta: ma io lo avverto che nella sua censura di passaggio ha detto che, mentre la sicurezza pubblica molesta i quieti cittadini, non sorveglia abbastanza quanto riguarda l'ordine pubblico; ed è precisamente in questo senso che egli ha formulato il suo ordine del giorno.

Ora io domando se si possa gettare un'accusa simile senza citare fatti, soltanto dicendo, che ciò si fece di passaggio? Una simile censura, quando non si fonda sopra fatti, non si fa nè direttamente, nè di passaggio.

L'onorevole Pallavicino dice, inoltre, che io non ho risposto ai vari appunti che egli aveva fatto: ma mentre mi accusa di non avere risposto, egli non ne sa allegare dei nuovi, ma solo replica ciò che si riferiva alla confusione che esisteva sulla piazza Castello dinanzi al teatro Regio per la soverchia moltitudine delle vetture.

Io però osservo all'onorevole Pallavicino che è bensì facile, quando non vi sono che poche vetture, alle guardie di sicurezza pubblica lo impedire che queste si confondano, e si radunino nello stesso tempo e sullo stesso luogo, e far in modo che l'una possa deviare dall'altra, ma allorchè avvii un ingombro straordinario, come esisteva nella sera predetta al teatro Regio, egli è certamente impossibile alle guardie di sicurezza, qualunque ne sia il numero, di far sì che sia fra di loro un ordine perfettamente conservato.

Del resto, quanto agli altri appunti, a ciò che riguarda l'entrata ristretta, a ciò che concerne l'uscita, a ciò che ha tratto ai pompieri ed alle pompe inservibili, egli ha perfettamente riconosciuto che il Governo non vi può nulla, ed io spero perciò che dopo queste spiegazioni il Senato vedrà come sia assolutamente inammissibile l'ordine del giorno formulato dall'onorevole Pallavicino-Mossi, ordine del giorno che io respingo.

SI POLLONE. Domando la parola perchè credo che offrendosi l'occasione di dare qualche utile suggerimento al Ministero, gli sarà grato di udirlo per bocca di chi certamente non intende di fargli opposizione.

Sta in fatto che tutte le misure di precauzione, che si potevano prendere, non furono prese nella circostanza accennata dall'onorevole Pallavicino-Mossi, ed io vorrei suggerire che si facesse in questa nostra città ciò che ho veduto, durante i sei mesi che ho passati nel 1855 in Parigi, in epoca certamente dove la folla era fuori di misura, cioè che si stabilissero guardie di polizia ogni qualvolta concorra in un dato luogo un gran numero di persone, e principalmente ai teatri, cercando inoltre con

mezzi materiali di impedire che si formi la folla. Io non saprei come ora specificare questi mezzi, salvo con dire che si stabilissero delle barriere, onde formare cancellate di legno, in mezzo alle quali non è possibile di passare se non due a due. Io non vedo il perchè, presso di noi, che andiamo spesse volte a cercare, e ad imitare cose di assai minore momento dalla vicina Francia, non si possa introdurre pur anche questo metodo di evitare un inconveniente così grave come quello di che si è tenuto discorso, cioè che moltissime signore siano rimaste per più ore alla porta del teatro senza potervi aver accesso. Questa idea io la comunico al signor ministro dell'interno, perchè saranno certamente molte le occasioni in cui si riprodurranno adunanze numerose, e con questo mezzo sarebbe facile evitare ogni ingombro, che difatti mi si disse essersi prodotto, che però io non ho veduto, perchè non sono intervenuto a quella festa.

Vorrò anche approfittare della facoltà, che mi fa il Senato di esporre le mie idee, coll'accennare quali gravissimi danni sarebbero nati, se quel principio d'intendito, che fu cagione di grandissimo spavento nella maggior parte delle quattro mila persone che stavano in teatro, ove si fosse sviluppato, quali e quanti danni dico, se la Dio mercè non fosse stato immediatamente spento; e ciò sicuramente non lo vorrà contendere l'onorevole ministro; rifugge l'animo al solo pensiero delle conseguenze che sarebbero accadute, quando le quattro mila persone che vi erano rinchiusi si fossero precipitate ad un tratto verso l'unica porta che loro porgeva il mezzo di scampare al minacciato terribile disastro. Tutte le porte sussidiarie, mi si disse, rimasero chiuse, mancarono gli uscieri, mancarono le chiavi, e quando per avventura se ne rinvenne qualche una, le serrature erano talmente irrugginite, che non vi fu mezzo di aprirle, ed una delle porte fu violentemente atterrata.

Questi fatti non li ho visti, coi miei occhi, ma li cito per averli inteso dire da persone degne di fede.

A questo proposito io voglio narrare una cosa che forse non tutti i miei onorevoli colleghi conoscono, e che aveva luogo quando esistevano le guardie del corpo di servizio presso il Re. In allora la *bacchetta nera* di servizio era incaricata, ogni qualvolta vi era un'adunanza straordinaria, di fare un'ispezione una ad una a tutte le uscite del teatro per assicurarsi appunto che si potesse, in caso di sinistro avvenimento, avere facili mezzi per dare sfogo alla folla.

Certamente io non domando al Ministero che voglia proporre l'istituzione della *bacchetta nera* per andare a fare questo servizio, ma vorrei pregarlo di vedere se non fosse il caso d'istituire uno speciale commissario di polizia, che avesse quest'incarico sotto la sua responsabilità. Mi pare che questa sia una materia tanto grave da meritare l'attenzione del signor ministro.

Io non aggiungerò parola a quanto ho detto, se non che mi sembra assai importante e meritevole dell'attenzione del signor ministro il preoccuparsi della sicurezza e del comodo dei nostri concittadini.

DELLA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Domando la parola.

Quanto al suggerimento dell'onorevole Di Pollone di trovar modo, se è possibile, nelle occasioni di grandissimo concorso d'impedire che vi sia l'ingombro riconosciutosi la sera dell'incendio avvenuto, non ho alcuna difficoltà d'assicurare il Senato, che procurerò di vedere se questo mezzo esiste, e, se esiste, metterlo in esecuzione.

Quanto poi a ciò che osservava l'onorevole Di Pollone, vale a dire che nella sera del 23, credo, di febbraio, le uscite non fossero aperte, io ripeto quello che ebbi già l'onore di osservare, rispondendo al senatore Pallavicino, cioè, che erano tre le uscite allora aperte nel teatro Regio, cioè: quella dell'entrata ordinaria, quella amplissima del real palco e l'altra che mette sotto i portici per una scala angusta.

Un'altra pure ve n'esisteva, la quale certo si sarebbe aperta se, avuto riguardo al brevissimo tempo che l'incendio ha durato, non fosse stato soverchio l'aprirli. Io credo quindi che l'inconveniente indicato dall'onorevole proponente non sussiste, e che sarebbe perciò tornato inutile l'incarico della bacchetta nera chiamata ad esaminare se le porte fossero aperte o no.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Domando la parola...

DELLA MARMORA ALBERTO. (Interrompendo) Io prendo la parola solamente per invitare il signor ministro a vedere se l'avvenimento, di cui si fa menzione, non sarebbe tale da tornare a mettere in campo il progetto di allontanare il teatro Regio dal luogo dove sta, e specialmente dalla vicinanza degli archivi e delle segreterie.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Aveva chiesta la parola coll'intenzione di anticipare la risposta all'invito dell'onorevole senatore; ma prima io debbo purgare il Ministero dalla colpa di non essersi mai preoccupato della sicurezza degli individui che frequentano il teatro Regio.

Il teatro essendo stato costruito in un'epoca remota, ed essendo, credo, il più vecchio dei teatri d'Europa, non ha quelle facilità che esistono nei teatri di più recente costruzione.

Il Governo preoccupato dai pericoli che questo presentava, or son due anni nominò una Commissione (e se vi fossero qui presenti i miei amici senatori D'Azeglio e Breme potrebbero far fede di quanto dico), incaricata di cercare i mezzi di rendere più facile l'uscita dal teatro: questa Commissione propose l'apertura di due porte che comunicano dalla platea, o dalla prima fila, colle scale che mettono fuori; le due porte sono state costrutte l'anno scorso. Ciò prova che il Governo, nel limite del possibile, ha fatto quello che era in lui onde rendere più sicura la frequentazione del teatro Regio.

In quanto all'idea messa avanti dall'onorevole La Marmora, cioè sulla convenienza di allontanare il teatro da una località in cui si trova circondato e dagli archivi del regno, e dal Ministero della guerra e dal Ministero di grazia e giustizia, essa è stata presa in considerazione

dal Governo non solo in modo teorico, ma con principio d'applicazione, poichè a sua istanza venne proposto un piano di un nuovo teatro sopra una località che parrebbe a questo molto acconcia.

Il Ministero però, dopo che il piano è stato compilato, soprassedette per causa della spesa che il medesimo cagionerebbe. Tuttavia il Ministero si lusinga che, ove ottenesse il concorso del municipio di Torino, al quale dovrebbe pur stare a cuore la costruzione di un nuovo grandioso teatro nel seno della capitale, si potrebbe combinare in modo un progetto che non gravasse le finanze, un progetto che, se deve tornare a decoro della capitale ed a diletto dei cittadini di essa, ha pure un lato di pubblica e generale utilità.

SCLOPIS. La questione che si agita è questione grave per la città di Torino, e questa questione è tale che debbe essere da noi riposatamente trattata. Qui non c'è accusa contro la persona del ministro e tanto meno contro il Ministero; qui non c'è altro che il desiderio di evitare quei pericoli a cui si andò incontro pochi giorni sono; per conseguenza spero che quelle poche parole che dirò, saranno prese non come un assalto che si voglia fare all'autorità, ma come una specie d'indirizzo, di rafforzamento all'autorità stessa, perchè si possano prevenire quei pericoli gravi che furono attribuiti a difetto di vigilanza.

Io non mi trovava in teatro a quel momento, ma persone che erano presenti assicurano che c'è stato difetto di previsione. Si disse fra le altre cose che ci sono da 20 a 22 porte (non conosco la pianta, ma suppongo che l'autorità di pubblica sicurezza debba conoscerla; se essa non conoscesse la pianta di un edificio in cui si accalca tanta gente, sarebbe certamente in colpa), e che di queste venti o ventidue porte non se ne aprirono che due o tre.

Se fosse vero questo, torno a ripetere, l'amministrazione di pubblica sicurezza si troverebbe in colpa. Frat-tanto è certo che l'opinione pubblica non è punto variata quanto alle disposizioni che dicono essersi prese dall'amministrazione di sicurezza pubblica. Tutti quelli che andarono a teatro quella sera videro che c'era ingombro, videro che le decorazioni erano tali che minacciavano grave pericolo d'incendio.

Io mi limiterò quindi a pregare il signor ministro degli interni che voglia ordinare su questo proposito una inchiesta; basterà quest'inchiesta per soddisfare alle giuste esigenze dei cittadini, e da quest'inchiesta si ricaverà quale possa essere il mezzo più adatto per avvenire questi pericoli. Io ripeto, in questo non c'è altro che il desiderio di avere buone informazioni; se si troveranno colpevoli, sono certo che il ministro dell'interno li punirà, ma frattanto non si è da noi mancato a quel giusto riguardo che si deve avere ai cittadini che sono stati altamente commossi da quella, che essi credono noncuranza della polizia.

Dunque domanderò al signor ministro dell'interno se egli voglia incaricarsi di far fare un'inchiesta. Basterebbe nel mio particolare che aderisse a questa mia do-

manda, perchè non credessi che dovesse aver ulterior seguito questa discussione.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Io non avrei alcuna difficoltà di far fare un'inchiesta, quando mi si dicesse l'oggetto sopra cui deve versare; senza ciò non saprei come ordinarla. Ora io non ho tralasciato di fare le opportune indagini per riconoscere se l'incendio poteva essere attribuito od a colpa, od a negligenza, od al caso. E su questo posso assicurare il Senato che dalle informazioni assunte mi risultò che nè la colpa, nè la negligenza c'entravano per nulla, e che l'incendio era solo attribuibile al caso.

Non ho parimente ommesso di esaminare se vi era stata negligenza nel promuovere i mezzi d'estinguere l'incendio, e anche in questa parte mi risultò che si fece quanto era materialmente possibile perchè l'incendio venisse spento al più presto, mentre poteva prendere una vastissima proporzione e fare un danno grandissimo. In pari tempo mi risulta che i pompieri vi erano ed ebbero in pronto le pompe pel caso che fosse stato necessario farne uso. Io non saprei quindi sopra quale altro argomento potrebbe l'inchiesta versare.

Forse per riconoscere se esistono ventitrè porte, come egli accennava, nel teatro Regio? Ma io credo di poter assicurare che queste ventitrè porte certamente non esistono. Oltre le tre porte di cui si fa uso, ve ne sono altre due, ma non credo che si vada al di là di cinque porte, di cinque entrate, di cinque uscite.

Come ho già osservato al senatore Di Pollone tre erano aperte, e si sarebbero pure dischiuse le due altre quando l'incendio avesse continuato, e un bisogno maggiore si fosse presentato. Io non potrai quindi nemmeno accettare l'eccitamento che mi fa l'onorevole Sclopis.

SCLOPIS. Il signor ministro dell'interno ha avuto delle informazioni. Le sue informazioni procedono dagli impiegati i quali sono interessati sicuramente a non lasciar dubbio sulla loro condotta. La voce pubblica accusa questi impiegati. Ci vuole per conseguenza un mezzo per cui si appuri la verità dei fatti. Quanto poi alla circostanza che siano i soccorsi della sicurezza pubblica che abbiano fatto cessare l'incendio, dalle informazioni che ho raccolte, credo che non esista questo fatto. Credo invece che ci è stato un bravo giovine, un bravo ufficiale, il quale il primo ha chiuso le porte perchè la corrente dell'aria non accrescesse l'incendio. Credo che si siano date molte disposizioni dai semplici accorrenti al teatro. Ma universale è il rammarico, non dirò il rimprovero, che l'amministrazione di pubblica sicurezza non aiasi mostrata tale quale doveva aspettarsi. Sarà falsa questa supposizione. Domando di nuovo che almeno almeno dopo le informazioni avute, il signor ministro dia al pubblico questa guarentigia di estendere le sue ricerche, e di formulare una inchiesta. In tutti i paesi quando succedono di questi grandi pericoli di immense disgrazie, si abbonda sempre nei mezzi. E quando il signor ministro sia tranquillo nella sua coscienza, come sono persuaso che lo è, è giusto anche che dia questa soddisfazione al pubblico; e questo non si può fare se

non coll'intervento appunto di persone imparziali, destinate dal signor ministro, che prendano cognizione di questo fatto, e ne deducano una conclusione, come ho detto, a soddisfazione del pubblico.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Certamente debbo anche io rivolgermi agli impiegati per conoscere quale sia la verità di fatti, ma posso assicurare l'onorevole senatore preopinante che non ho mancato anche di chiedere informazioni a persone estranee, e che da tutte ebbi assicurazione che gli agenti della sicurezza pubblica nulla intralasciarono per compiere l'opera loro.

È bensì vero che altre persone vi s'interposero prestando l'opera loro per estinguere l'incendio, e, in questo modo, certamente si fece di più di quanto si sarebbe fatto se la cosa si fosse lasciata solo alle guardie di sicurezza pubblica; ma l'intervento d'altri non esclude che anche le guardie di sicurezza pubblica prestassero il loro ufficio. Del resto io non so come si possa dire che l'opinione pubblica accusi in questa parte gli agenti del Governo e che sia universale l'indignazione contro di essi, perchè non abbiano compito il debito loro, quando i giornali, quei giornali dell'opposizione, che continuamente stanno in attenzione per vedere se esiste un fatto onde farne censura, o giustamente od ingiustamente, al Governo, non ne mossero verun rimprovero agli agenti stessi.

Ora mi sembra che se l'opinione pubblica, la voce generale fosse tale quale viene dall'onorevole Sclopis dipinta (il quale per parte sua dichiara che non era presente), se tale, dico, fosse l'opinione pubblica mi sembra che quei giornali avrebbero sollevato alti lamenti. Io quindi credo che l'opinione pubblica non esista nel senso indicato dall'onorevole Sclopis e che realmente non si possono fare quei rimproveri che vorrebbe attribuire alla sicurezza pubblica.

PRESIDENTE. Leggerò l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Pallavicino-Mossi.

« Il Senato invita l'onorevole ministro dell'interno a vegliare perchè l'amministrazione di pubblica sicurezza, conformemente alle leggi ed ai regolamenti, adoperi maggiore diligenza nell'adempimento del suo dovere. »

SCLOPIS. Prima di votare bisogna bene dichiarare che molte persone non essendo sufficientemente chiarite, non voteranno l'ordine del giorno, sperando sempre di esserlo.

Quanto all'opinione pubblica mi vi rimetto, perchè è come l'aria che si respira; non sono però i giornali in una città che fanno l'opinione pubblica; in questa parte me ne rimetto all'aria che si respira, perchè quanto al giornalismo esso ha sicuramente il suo merito nelle discussioni in via politica, ma quando si tratta di giudizi pubblici, non ho bisogno di trarlo dai giornali che me ne istruiscano. Io dunque dichiaro che unicamente non voterò l'ordine del giorno perchè porterebbe un'implicita condanna; ma che mi dispiace molto che si ricusi in questa circostanza perfino la proposta di un'inchiesta, quando ci sono dei reclami anche in questo primo corpo della rappresentanza nazionale.

DELLA MARMORA ALBERTO. Formuli un ordine del giorno!

DI POLLONE. Domanderei la parola per fare una proposta che mi sembra dover conciliare diverse idee. Siccome vi sono dei fatti che sono contraddetti da una parte e dall'altra mantenuti, mi pare che si potrebbe formulare un ordine del giorno concepito in questi termini:

« Il Senato, invitando il ministro dell'interno ad assumere nuove informazioni sugli inconvenienti che si sono prodotti la sera del 23 febbraio scorso al teatro Regio, passa all'ordine del giorno. »

Vi sono fatti contraddetti, conviene appurarli. Sarà un omaggio che si renderà alla verità, che tutti vogliamo conoscere; un mezzo di rendere giustizia agli agenti stessi del Governo, qualora abbiano veramente riempito il debito loro, e quella giustizia riuscirà facile ed ovvia quando queste informazioni avranno realmente e pienamente dimostrato al signor ministro dell'interno ed al Senato che non vi era altro che fare.

SCLOPIS. Mi associo a quest'ordine del giorno.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Io non mi sono mai opposto a qualsiasi inchiesta, ché anzi ho pregato l'onorevole Sclopis a dire quali erano i fatti su cui voleva che versasse la medesima, perché non avrei avuta alcuna difficoltà in tal caso di aderirvi. Ma finché questi fatti, che si vogliono verificare, non siano chiariti, finché non si conosca qual è l'oggetto dell'inchiesta, non mi trovo in condizione di aderirvi o respingerla. Invito quindi il senatore Sclopis a spiegare quali sono quei fatti sui quali vuole debba raggrirsi l'inchiesta.

SCLOPIS. I fatti credevo di averli adottati. Sarò stato fratesco: li dichiarerò.

Difetto di precauzione negli addobbi, tali che davano un facile appiccio all'incendio;

Difetto di trombe d'acqua; il signor ministro lo ha contestato, insisto (si tratta di informazioni giacché né il signor ministro né io eravamo al teatro, e viviamo ambedue sul detto altrui); difetto di trombe e di sufficiente quantità d'acqua per alimentare queste trombe;

Difetto di apertura di porte, mentre un numero considerevole di esse erano chiuse, anzi una fu buttata a terra dalla furia degli accorrenti.

Questi sono i tre capi sui quali desidero che si faccia l'inchiesta.

BATTAZZI, ministro dell'interno. In ordine al primo fatto, io non so se possa aver luogo l'inchiesta. Essa può aver luogo per accertare un fatto che non sia conosciuto, ma il giudicare se gli addobbi siano ordinati in modo da rendere facile o difficile l'incendio, certamente non è cosa che possa verificarsi con tal mezzo; questo potrebbe piuttosto formar oggetto del giudizio di periti.

Se è solo in quest'ultimo senso che si intende la cosa cioè che si debba far giudicare da persone perite, se gli addobbi potessero o no, nel modo in cui erano ordinati, facilitare incendi, io non vi faccio difficoltà. Quanto alle pompe, io ripeto, che mi venne supposto, che nel teatro

Regio non vi fossero realmente le pompe che vi si debbono mantenere, e che non vi fossero neppure i pompieri; ma dalle informazioni assunte e dagli impiegati, e da persone estranee, mi risultò che esistevano effettivamente due pompe. Ciò che forse ha dato luogo a supporre che esse non esistessero si fu l'aver tosto, dopo che si manifestò l'incendio, supponendo che le due pompe colà esistenti non bastassero, spedito una persona a domandarne un'altra appunto perché ve ne fosse un numero maggiore. Le due pompe però che debbono rimanere nel teatro Regio secondo il prescritto dal regolamento, ripeto, esistevano.

Tuttavia anche su questo fatto l'onorevole Sclopis desidera che io assuma maggiori informazioni e che poscia ne dia ragguaglio al Senato; lo farò ben volentieri. In fine in quanto alle porte, come ho già avvertito, ve ne erano tre dalle quali si poteva uscire dal teatro. Credo che questo fatto non sia necessario di farlo riconoscere, poiché tutti coloro che si trovavano al teatro possono farne testimonianza; altre due, che pure esistono non furono aperte, ed è questo un fatto che non ha d'uopo di essere maggiormente accertato, perché mi consta sufficientemente che esse non furono aperte; ma come dissi ciò provenne dacché l'incendio fu spento in pochi istanti e, quando vi fosse stato mestieri, si sarebbero anche con molta facilità potute aprire.

Ripeto dunque che io non ho nessuna difficoltà di assumere informazioni sopra i summentovati punti.

DI POLLONE. Poiché il signor ministro ha invitato il Senato a formulare quali sono le nuove informazioni che si desidera che egli prenda, io lo pregherei di volerle estendere anche ad indagare il motivo che ha cagionato l'ingombro delle persone, per cui ad un'ora e mezzo dopo mezzanotte non si poteva ancora entrare in teatro.

Questo forse è il punto principale dove potrà essere dimostrata la trascuranza degli agenti di pubblica sicurezza. In quanto alle pompe, mi piace di rendere omaggio al servizio che si fa dalla compagnia dei pompieri, e sono persuaso che erano in tutto punto; ciò che si asserì nel pubblico, si è che mancò l'acqua, e mi fu perfino soggiunto che si dovettero impiegare i rinfreschi del caffè per estinguere l'incendio. (Si ride)

PALLAVICINO-MOSSÌ. Io dichiaro di unirmi all'ordine del giorno proposto dal senatore Di Pollone che sento essere stato accettato dal ministro.

PRESIDENTE. Il ministro accetta l'inchiesta.

DI POLLONE. Dal momento che il ministro ha accettato l'inchiesta, l'ordine del giorno da me proposto rimane senza scopo, quindi lo ritiro.

PALLAVICINO-MOSSÌ. Allora non insisto neppure io.

PRESIDENTE. I proponenti non insistendo nelle loro proposte, l'incidente è chiuso.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ora ad udire la relazione delle petizioni. Do perciò la parola al senatore Di San Martino.

DI SAN MARTINO, relatore. Colla petizione 2090 Domenico Garnerò espone che nel 1812, epoca della morte del suo genitore, trovandosi esso al servizio militare, altri con una falsa dichiarazione della sua morte si impadronirono dell'eredità che gli sarebbe toccata.

Oltre ai ritentori dell'eredità paterna, accusa altri parenti di avergli carpiuti vari beni d'un suo prozio.

Accusa di falso i notai da cui furono ricevuti gli atti a ciò relativi. Accusa i segretari dei municipi di Carmagnola e Cavallermaggiore e gli impiegati in genere della cancelleria di connivenza coi suoi avversari e di avere sottratti i titoli che comprovano i suoi diritti. Accusa finalmente la sua moglie di essere passata in seconde nozze e di connivenza pur essa cogli usurpatori delle sue sostanze.

La petizione è redatta con tanta confusione da non potersi formare un'idea sul merito della medesima.

La vostra Commissione crede quindi che, siccome la materia su cui essa si aggira è di competenza dei tribunali ordinari, non sia il caso di prendere sovr'essa alcuna conclusione.

Essa vi propone perciò l'ordine del giorno puro e semplice.

(Il Senato approva.)

Petizione 2091. Il Consiglio comunale di Vigevano domanda che nella legge sul riordinamento giudiziario, quel tribunale provinciale venga classificato fra i tribunali aventi due sezioni col corrispondente numero di giudici.

La Commissione propone il deposito di questa petizione negli archivi del Senato, per averla presente quando sarà il caso.

(Il Senato approva.)

Petizione 2092. Victor Creux Joseph del comune di Quart, provincia d'Aosta. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*)

Petizione 2093. Parecchi cittadini di Quart e di altri comuni della provincia d'Aosta. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*)

Petizione 2094. Ambrogio Firpo. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*)

Petizione 2095. Calusio Francesco furiere in ritiro. (*Petizione riprodotta per l'ottava volta*)

Petizione 2096. Parecchi cittadini del comune di Nus, provincia d'Aosta. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*)

La Commissione crede non doversi fermare su queste petizioni e passa avanti.

Colla petizione 2097 Teresa Sobrino, nata Raimondo, espone che il suo figlio Giuseppe fu arruolato per errore, malgrado avesse a termini delle leggi diritto d'esenzione dal militare servizio.

Dice che il Ministero di guerra, al quale essa si era rivolta per la riparazione di quest'errore la invitò a rivolgersi ai tribunali. Che non ostante una prima sentenza del tribunale del 4 luglio 1855, constatante che il suo figlio era unico e primogenito, il Ministero di guerra le rimandò le carte e le fece dichiarare il 1° agosto che,

malgrado la sua domanda fosse giustificata, tuttavia non si faceva in quell'epoca luogo a congedi.

Che, avendo essa insistito, il Ministero di guerra si fece comunicare tutti i documenti e le fedeli mortuarie della sua prole, ed al 2 novembre successivo le rimandò tutte le carte con un provvedimento negativo, che dichiarava privi di ragione i fatti richiamati.

Che finalmente essendo essa nuovamente ricorsa al tribunale, ed ottenuto il 29 gennaio 1856 una nuova sentenza, ed avendola nuovamente trasmessa al Ministero di guerra, abbia questi fatto rilasciare il chiesto congedo, ma siasi costantemente ricusato a concedere alla petente una giusta indennità pel danno che le ha indebitamente recato.

Essa ricorre quindi al Senato, perchè le sia fatta corrispondere quest'indennità.

I fatti adottati nella petizione non sono corroborati da altro documento fuorchè dal congedo, il quale dice che il Sobrino Giuseppe viene congedato per riparazione di gravame.

Non consta in modo positivo che questo gravame fosse giustificato, quando il Ministero di guerra emanava la sua provvidenza negativa. Quindi la vostra Commissione, non potendo esprimere un'opinione appoggiata a titoli positivi sul merito della fatta domanda, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Il Senato approva.)

PINELLI. Domando la parola.

Prima di passare più oltre su altre petizioni, io mi permetto di osservare quanto a quella di cui testè si è fatto cenno, essere stata riprodotta per l'ottava volta, che io credo non si possa procedere oltre senza votare il formale rigetto o l'ordine del giorno, se si crede doverlo adottare, salvo che siano reclami che riflettano un torto, un qualunque siasi diniego di giustizia che sia dovuta ai meriti di questo tale individuo. Ma siccome ognuno può rivolgersi ai tribunali per chiedere un'indennità contro chi abbia col fatto suo proprio cagionato un danno in merito, non ho nessuna difficoltà di votare l'ordine del giorno, tanto più che altrimenti si andrebbe ad usurpare sopra le attribuzioni di un potere distinto.

Mi permetto però di osservare, che non sembra troppo regolare che si possa passare oltre senza votazione di sorta.

DI SAN MARTINO, relatore. La Commissione delle petizioni ha creduto pienamente regolare il sistema da essa seguito, in quanto che l'ordine del giorno fu già votato più volte su questa petizione.

Siccome il petente non fa altro che riprodurre negli stessi termini una petizione sulla quale il Senato ha già replicatamente votato l'ordine del giorno, è sembrato alla Commissione che, anche per riguardi che debbono osservarsi verso gli alti poteri dello Stato, non sia il caso di occupare un'altra volta il Senato di questa petizione, e di prolungare uno stato di cose in cui tutti gli anni si avrebbe da rinnovare la stessa conclusione.

Quindi, siccome la Commissione ha specialmente in-

TORNATA DEL 4 MARZO 1857

caricato il suo relatore d'insistere sul sistema da essa tenuto, non credo di dipartirmi dalle conclusioni prese di passar oltre senza votazione ulteriore o proposta di un nuovo ordine del giorno in aggiunta a quelli già altre volte votati.

DI POLLONE. In questo caso il regolamento ci offre un mezzo di uscirne senza ledere menomamente il diritto di petizione, che è quello della questione pregiudiziale. La Commissione può benissimo, senza proporre una deliberazione, esprimere che nessun nuovo documento, o nessuna novella ragione essendo stata riprodotta in appoggio della petizione, che già otto volte fu respinta coll'ordine del giorno, crede non sia il caso di occuparsene, ma conviene pur sempre che una decisione del Senato intervenga.

DI SAN MARTINO, relatore. Credo di poter accettare questa soluzione: non dissento che si ponga ai voti la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. La Commissione riformerebbe la sua proposizione nella questione pregiudiziale. Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

DI SAN MARTINO, relatore. Colla petizione 2098 il sindaco della città di Voghera, a nome di quel Consiglio comunale, domanda che nella legge del riordinamento

giudiziario, quel tribunale provinciale venga collocato nel novero dei tribunali di terza classe.

La Commissione vi propone per questa petizione il deposito negli archivi del Senato come per quella 2091 del Consiglio comunale di Voghera.

(Il Senato approva.)

VOTAZIONE A SQUITTINIO SEGRETO DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LO STABILIMENTO D'AIX.

PRESIDENTE. Essendosi esaurito l'ordine del giorno, propongo al Senato di passare alla votazione per squittinio segreto della legge riguardante l'autorizzazione alla provincia di Savoia Propria di contrarre un prestito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 125.)

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Votanti	53
Voti favorevoli	49
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 10 MARZO 1857

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE COMMENDATORE DES AMBROIS.

SOMMARIO. *Comunicazione del regio decreto di nomina del cavaliere Scialoja a commissario regio per sostenere la legge sullo svincolamento delle piazze privilegiate — Sunto di petizioni — Istanza del senatore Di Pollone in ordine alla petizione del Comitato di veterinaria — Costituzione degli uffizi — Relazione sui progetti di legge concernenti: 1° l'esercizio provvisorio a cura dello Stato del tronco di strada ferrata da Casale a Valenza — 2° l'autorizzazione della spesa occorrente per la costruzione di una fabbrica di polveri da fuoco presso la città di Fossano — Discussione immediata di questi due progetti — Relazione sul progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.

(Sono presenti il ministro di grazia e giustizia, e quello dei lavori pubblici.)

PALLAVICINO-MOSSÌ, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

DECRETO DI NOMINA DEL CAVALIERE SCIALOJA A REGIO COMMISSARIO PER LA LEGGE SULLO SVINCOLO DELLE PIAZZE PRIVILEGIATE.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

D'incarico del signor ministro delle finanze ho l'onore di presentare al Senato un decreto reale, col quale il cavaliere Scialoja è stato nominato commissario del Governo, onde sostenere la discussione del progetto di legge per lo svincolamento delle piazze privilegiate.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo decreto regio.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Recasi a conoscenza del Senato il sunto delle petizioni ultimamente presentategli.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

2097. Teresa vedova Sobrino, nata Raimondo, esposti i gravi danni cui dovette soggiacere per l'indebito arruolamento al militare servizio del suo unico figlio, congedato poscia per riparazione di gravame, ricorre al Senato acciò voglia interpersi presso il Governo per ottenerle quella indennità che di ragione.

2098. Il sindaco di Voghera, a nome di quel Consiglio comunale, domanda che, nella legge del riordinamento

giudiziario, quel tribunale provinciale venga collocato nel novero dei tribunali di 3^a classe.

2099. Teresa vedova Sobrino nata Raymondo riproduce la petizione già riferita sotto il n° 2097 unendovi la sentenza del tribunale, che stabilisce essere il Pietro Giovanni Sobrino unico figlio di essa, epperò esente dal servizio militare.

2100. Quattro causidici collegiati d'Ivrea ricorrono al Senato, perchè nel progetto di legge sullo svincolamento delle piazze privilegiate voglia modificare le disposizioni relative al libero esercizio ed alla indennità pel riscatto delle piazze da causidico.

2101. Il Comitato medico veterinario rassegna alla saviezza del Senato alcune modificazioni da introdursi nel progetto di legge relativo all'igiene pubblica nella parte che riflette l'esercizio della professione veterinaria.

DI POLLONE. Domando la parola.

Incaricato dal Comitato di veterinaria di deporre questa petizione in Senato, io pregherei il signor presidente di volerla trasmettere alla Commissione, cui venne affidato l'esame della legge sull'igiene pubblica, essendo questa petizione relativa appunto a quella legge.

PRESIDENTE. L'invio viene da sè, senza che occorra una deliberazione del Senato.

DI POLLONE. Ma vuoi farne uno studio speciale e riferirne partitamente, perchè al solito, quando si inviano le petizioni alle Commissioni, esse ne prendono bensì cognizione, ma generalmente nella loro relazione non ne fanno poi caso...

GIULIO, segretario. Ne fanno menzione.

DI POLLONE. Ne fanno menzione, sta bene, ma non una relazione esplicita, come in questo caso io desidererei.

PRESIDENTE. Il Senato terrà conto di queste osservazioni. Ora si darà conoscenza della costituzione degli uffizi.

GIULIO, segretario. (*Legge*)

Ufficio I.

Des Ambrois, presidente — Giulio, vice-presidente — Riva, segretario.

Ufficio II.

Della Marmora, presidente — Cibrario, vice-presidente — Pallavicino-Mossi, segretario.

Ufficio III.

Di San Martino, presidente, Di Breme, vice-presidente — Montezemolo, segretario.

Ufficio IV.

Di Pollone, presidente — Prat, vice-presidente — De Cardenas, segretario.

Ufficio V.

Cristiani, presidente — Quarelli, vice-presidente — Maestri, segretario.

COMMISSIONE BIMESTRALE PER LE PETIZIONI.

Ufficio I. Caccia.

- » II. Cagnone.
- » III. Di Castagnetto.
- » IV. Di Collobiano.
- » V. Galli.

RELAZIONE SUI PROGETTI DI LEGGE: PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO A CURA DELLO STATO DELLA FERROVIA DA CASALE A VALENZA, E PER L'AUTOBIZZAZIONE DI UNA SPESA PER LA COSTRUZIONE DI UNA POLVERIERA IN FOSSANO ED IMMEDIATA LORO DISCUSSIONE E APPROVAZIONE.

PRESIDENTE. Invito il senatore Mosca a dar lettura della relazione sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio, a cura dello Stato, del tronco di strada ferrata da Casale a Valenza.

MOSCA. (*Legge la relazione sul progetto di legge summenzionato*). (*Vedi vol. Documenti, pag. 812.*)

PRESIDENTE. Il senatore Gonnet, relatore della Commissione, a cui è stato commesso l'esame del progetto di legge per la costruzione di una nuova polveriera presso la città di Fossano, avendomi annunziato che tiene in pronto la relazione, io lo invito a leggerla.

GONNET. (*Legge la relazione del progetto di legge suddetto*). (*Vedi vol. Documenti, pag. 245.*)

PRESIDENTE. Il progetto di legge relativo alla strada ferrata da Casale a Valenza essendo stato dichiarato di urgenza, la discussione del medesimo può essere intrapresa immediatamente.

Domando al Senato se stimerebbe di mettere subito dopo in discussione il progetto di legge sulla polveriera di cui ha testè intesa la relazione.

Chi è di questo intendimento si alzi.

(Il Senato approva.)

È aperta la discussione generale sul progetto di legge che porta l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio a cura dello Stato del tronco di strada ferrata da Casale a Valenza. Leggerò gli articoli del progetto. (*Vedi infra*)

Non domandandosi la parola metto ai voti i singoli articoli.

« Art. 1. È approvata la convenzione del 4 dicembre 1856 stipulata fra l'amministrazione delle strade ferrate dello Stato ed il direttore della società della strada ferrata da Vercelli per Casale a Valenza, colla quale lo Stato assume l'esercizio provvisorio del tronco di detta ferrovia che da Casale mette alla strada ferrata dello Stato presso Valenza, per l'annuo corrispettivo di lire 75,256, da pagarsi dalla società alle finanze dello Stato, sotto la osservanza delle ivi pattuite condizioni. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per quelle maggiori corse giornaliere che la società intendesse di ottenere su detta linea, oltre quelle portate dalla convenzione 4 dicembre 1856, l'amministrazione dello Stato è autorizzata ad eseguirle, e ad incontrare l'occorrente maggiore spesa, mediante quel corrispettivo da convenirsi fra essa e la società, il quale garantisca la prima di non avere a sopportare verun aggravio. »

(È approvato.)

« Art. 3. Per sopperire alle spese occorrenti di questo esercizio è autorizzato un corrispondente assegnamento sul bilancio dei lavori pubblici, da iscriversi pel 1857 in aumento: alla categoria 32 per lire 3600; alla categoria 34 per lire 68,656, ed alla categoria 35 bis per lire 3000. »

(È approvato.)

Dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge relativo all'autorizzazione della spesa per la costruzione di una polveriera presso Fossano.

Darò lettura degli articoli che lo compongono. (*Vedi infra*)

Nessuno domandando la parola sul complesso del progetto, metterò ai voti i singoli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,800,000 per la costruzione di una fabbrica di polveri da fuoco presso la città di Fossano secondo il piano generale in data 14 febbraio 1856, firmato Dabormida, Menabrea, Saint-Robert e Bruzzo. »

(È approvato.)

« Art. 2. La suddetta spesa sarà stanziata nei bilanci passivi del Ministero della guerra per gli esercizi 1857, 1858, 1859, 1860 e 1861 ripartitamente come infra:

Esercizio 1857	L.	300,000
» 1858	»	400,000
» 1859	»	500,000
» 1860	»	400,000
» 1861	»	200,000
Totale	L.	<u>1,800,000</u>

(È approvato.)

« Art. 3. La costruzione del polverificio di cui si tratta e sue dipendenze è dichiarata opera di pubblica utilità, e conseguentemente sono alla medesima applicabili le disposizioni delle regie patenti 6 aprile 1839, tanto per ciò che riguarda l'espropriazione dei terreni necessari alla costruzione della nuova polveriera, quanto per le mutazioni d'orario nella distribuzione delle acque del canale Mellea, che saranno riconosciute necessarie per il migliore andamento della fabbricazione delle polveri. »

(È approvato.)

« Art. 4. Sono approvate le convenzioni intese col municipio di Fossano, risultanti dai verbali in data 21 settembre 1855 e 27 aprile 1856, approvati con decreto reale del 14 maggio 1856 per cui il predetto municipio ha deliberato di concorrere per lo stabilimento del nuovo polverificio da costruirsi in detta città. »

(È approvato.)

« Art. 5. I contratti d'acquisto dei terreni che saranno stipulati dal municipio di Fossano *per conto* del demanio, giusta le convenzioni di cui all'articolo 4, saranno esenti dal pagamento dei diritti d'insinuazione. »

(È approvato.)

« Art. 6. La parte della spesa straordinaria che a termini dell'articolo 1 deve essere stanziata nel bilancio del 1857 sarà applicata ad apposita categoria di cui venne autorizzata l'istituzione sotto il n° 76 e colla denominazione *Costruzione di un polverificio presso Fossano*, e vi si farà fronte coi residui attivi del bilancio attivo dello stesso anno 1857. »

(È approvato.)

Debbo annunziare al Senato che il senatore Mameli,

relatore della Commissione per l'esame del progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica, ha depresso la sua relazione sul banco della Presidenza.

Prego il Senato di deliberare il giorno in cui debba procedersi alla discussione di questo progetto, potendo la relazione essere stampata domani.

DELLA MARMORA ALBERTO. È necessario avere qualche giorno per esaminarla.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe stabilire per sabato.

Chi crede che si debba fissare la seduta di sabato per dare cominciamento alla discussione di questo progetto sorga.

(Il Senato approva.)

Si passa ora allo squittinio segreto per ambe le leggi.

Risultamento dello squittinio segreto per la legge relativa alla strada ferrata da Casale a Valenza:

Votanti 52

Voti favorevoli 52

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Risultamento dello squittinio segreto per la legge concernente la costruzione di una polveriera:

Votanti 52

Voti favorevoli 50

Voti contrari 2

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 1/4.

TORNATA DEL 16 MARZO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Comunicazioni del Governo relative alla funzione funebre pei morti alla battaglia di Novara, ed all'inchiesta sull'accaduto al teatro Regio di Torino — Discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica — Osservazioni del senatore Montezemolo, combattute dal ministro dell'istruzione pubblica — Montezemolo — Appunto del senatore Pinelli — Risposta del senatore Mameli — Parole del senatore Audiffredi — Spiegazioni del ministro dell'istruzione pubblica — Chiusura della discussione generale — Sospensione della discussione particolare di questo progetto per intraprendere quella sul progetto di legge per l'autorizzazione a diverse divisioni e provincie di ripartire sovrimposte e contrarre prestiti — Ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale, oppugnato dal ministro dell'interno — Osservazioni del senatore Montezemolo e in appoggio del medesimo — Avviso del senatore Di San Martino sull'ordine del giorno — Replica del ministro dell'interno — Del senatore Montezemolo e del ministro dell'interno — Rigetto dell'ordine del giorno suddetto — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, di grazia e giustizia e degli affari interni.)

PRESIDENTE. Mancando due segretari per essere ammalati, invito il senatore Cibrario ad assumere le funzioni di segretario come tra quelli che in precedenti Sessioni rivestirono tale ufficio.

PALLAVICINO-MOSSI, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

ATTI DIVERSI.

PALLAVICINO-MOSSI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

2102. Il notaio Felice Simondi, esercente in Barge, rassegna al Senato un emendamento alla legge sulla pubblica istruzione, con preghiera che voglia degnarsi di prenderlo in considerazione.

2103. Rosa Dollero ed Angela, madre e figlia Corsini, rappresentando, come per la disposizione del progetto di legge sul riscatto delle piazze privilegiate del pagamento di 7/10 per quello di causidico verrebbero ad essere danneggiate nelle loro ragioni dotali, assicurate sulla piazza di causidico in Torino, ora esercita dal signor Pier Luigi Corsini, domandano che il Senato voglia provvedervi in quel miglior modo che sarà per ravvisare.

2104. Il nobile avvocato Enrico Prandi supplica il Senato che voglia interpersi presso il Governo, acciò venga preso qualche provvedimento in suo favore.

2105. Il collegio dei causidici di Torino rassegna al Senato diverse considerazioni sul progetto di legge per lo svincolamento delle piazze privilegiate, ed in specie

sul prezzo stabilito pel riscatto di quelle dei procuratori.

2106. Il collegio dei causidici di Tortona. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*)

2107. I causidici esercenti nella città d'Alba. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*)

2108. I procuratori esercenti ed i proprietari delle piazze di procuratore della città d'Aosta. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*)

PRESIDENTE. Siccome fra le petizioni testè lette ve ne sono alcune relative al progetto di legge per lo svincolamento delle piazze privilegiate, così queste potranno essere mandate all'ufficio centrale che è incaricato di riferire su tale progetto, al quale penso si potranno, senza contravvenire al regolamento, rimandare anche a titolo di semplici documenti quelle petizioni mancanti dell'autenticità delle firme, e delle quali l'ufficio potrà tenere quel conto che crederà.

L'ufficio di Presidenza ha ricevuto una lettera del senatore Albini, colla quale scusa la sua assenza per motivi di servizio.

Dal ministro dell'interno il presidente ricevette pure un dispaccio, col quale si partecipa al Senato, che il servizio funebre commemorativo pei morti di Novara non potendo, stante il rito quaresimale, aver luogo il giorno stesso della sua ricorrenza, venne rimandato al giorno 28 del corrente mese di marzo, alle ore 11 anti-meridiane, nella chiesa cattedrale di questa metropoli.

E contemporaneamente un altro dispaccio venne pure trasmesso da quel dicastero, del tenore seguente:

« Il ministro dell'interno si fa dovere di trasmettere a S. E. onorevolissima il presidente del Senato del regno il risultato dell'inchiesta, cui procedette il signor giudice della sezione Dora a ciò delegato, circa l'incen-

dio seguito al teatro Regio nella notte del 23 al 24 scorso febbraio, e di cui nella tornata del Senato del 4 corrente.

« Spera lo scrivente che, dalle assunte informazioni, potrà scorgere il Senato, come gli agenti di sicurezza pubblica non abbiano fallito al loro dovere, e siano state prese tutte le necessarie misure di precauzione. »

Penso che sia conveniente di depositare alla segreteria la relazione che accompagna questo dispaccio, acciò i senatori che volessero prenderne conoscenza, ne abbiano occasione e facilità.

Si trovano posti all'ordine del giorno due progetti di legge: quello relativo all'autorizzazione a diverse divisioni e provincie di ripartire sovrimposte e contrarro prestiti, e quello relativo al riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

PRESIDENTE. Siccome il Senato non è ancora in numero legale, così, intervertendo l'ordine del giorno, io crederei di dover far precedere la discussione del progetto sul riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 128 e 133.)

Credo che il Senato non stimerà necessario che si dia lettura del progetto, essendo già stato sottomesso alle sue deliberazioni, e variato solamente in alcune parti.

Prego l'ufficio centrale a voler prender posto al suo banco.

È aperta la discussione generale su questo progetto.

DI MONTEZEMOLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Di Montezemolo.

DI MONTEZEMOLO. Signori, nel prendere a discorrere intorno al progetto di legge che viene sottoposto alla nostra approvazione, non è mio pensiero combatterlo.

Benchè io confessi che esso non corrisponde a quel concetto che mi fo di un perfetto ordinamento della pubblica istruzione, però io credo non essere in questo recinto che altri possa indursi a respingere quel po' di bene che si preferisca attuabile nel presente, nella fiducia troppo estesa di raggiungere il meglio nell'avvenire. Dirò anzi che, relativamente al passato, un meglio, e anche di rilievo, io lo ravviso nel progetto che ora mi sta sott'occhio.

Benchè l'onorevole ministro della pubblica istruzione ci abbia detto nella sua relazione che egli non si discosta gran fatto da quello a cui il Senato, sullo scorcio della Sessione passata, ebbe a dare la sua sanzione (sanzione determinata in allora e da uno spirito di prudente conciliazione, e dal desiderio di vedere il potere esecutivo recare nel campo della sua attività un'operà più

utilmente efficace), dico che un meglio di rilievo si trova. Infatti in questo progetto noi vediamo scomparse molte disposizioni che quasi assolutamente escludevano il principio del libero insegnamento.

Di più, noi abbiamo ottenuto solenni dichiarazioni che il signor ministro della pubblica istruzione ha fatto in altro recinto, e che io confido egli vorrà confermare in presenza del Senato; solenni dichiarazioni, dico, giusta le quali possiamo argomentare che quel principio oramai è conquistato pel paese, ed acquisito alla nostra legislazione. Inoltre l'insegnamento privato, che fra noi si può dire non avesse finora una legale esistenza, è da questa legge ufficialmente riconosciuto; e l'articolo 7 porta anzi che ulteriori leggi speciali verranno a definirne e costituirne i diritti.

Nell'articolo 8 si sottrae all'arbitrio troppo discrezionale del Ministero e l'esistenza degli istituti privati e l'ufficio degli istitutori; e questa guarentigia ha pure un'importante vittoria sopra le antiche preoccupazioni del potere esecutivo.

Noi troviamo ancora all'articolo 12 il principio elettivo introdotto nel Consiglio della superiore istruzione, e se la costituzione del medesimo lascia per avventura molto a desiderare, sia rispetto alla competenza assegnatagli, sia quanto al modo della sua forma, tuttavia non si può a meno di riconoscere che questa legge è informata a principii molto più liberali che non lo fosse il progetto antico.

Certo noi troviamo all'articolo 21 certe guarentigie che il Senato aveva estese a tutti i professori e direttori delle scuole secondarie e magistrali, ristrette ora solamente a coloro che avranno compito un triennio d'ufficio. Noi troviamo gl'ispettori generali muniti di un potere forse sconfinato, che lascia temere largo campo, nell'avvenire, ad abusi nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Senato vedrà se sia il caso di reintegrare le disposizioni tutorie, di cui ho parlato, e di restringere anche gli uffici e le competenze degli ispettori generali. Io non faccio istanza in proposito, ma riservo però il mio voto a qualunque emendamento che venga con tal intento presentato.

Io ho creduto bene d'indicare in quest'articolo riforme che sono introdotte nella legge che stiamo per votare, sia a giustificazione del proprio mio voto, sia perchè mi parve anche decoroso di attestare al pubblico che, se noi votiamo mutazioni sostanziali ad un progetto che già avemmo altra volta ad esaminare, noi lo facciamo però con conoscenza di causa, e non in virtù di opinioni illusorie, che altri potrebbe, per avventura, credere essersi indotte in noi dalle parole della relazione del ministro che precedono il presente progetto.

Concludo dicendo che io non combatterò la legge, riservandomi a dare il mio voto a quegli emendamenti che fossero diretti a migliorarla.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi è grato sentire dall'onorevole preopinante che il progetto di legge il quale viene per la seconda volta sottoposto alla discussione ed alle deliberazioni di questo consesso, sia

stato migliorato per la disamina che ne fece l'altro ramo del Parlamento. Nulla però avvi in ciò di che sorprenderci. Il nostro congegno politico è appunto ordinato in modo a far sì che con ripetute discussioni si possano sempre meglio approfondire le questioni portate innanzi al Parlamento, che quelle che potessero sfuggire ad una parte siano dall'altra emendate, e così le leggi riescano realmente migliorate.

Non posso però essere dell'avviso dell'onorevole Di Montezemolo in questo progetto di legge, quando egli asserisce che vi siano stati introdotti radicali mutamenti.

Quando il Ministero, nella relazione da lui presentatavi ultimamente, avvertiva che esso ritornava dinanzi a voi senza modificazioni sostanziali nei suoi principii, esso diceva la pura verità. Diffatti, o signori, l'onorevole preopinante osservava in prova del suo assunto, che uno dei principii ora introdotto, in seguito alla discussione fatta nella Camera dei deputati, è quello relativo alla libertà d'insegnamento, principio il quale, a suo avviso, non era stato dal Senato ammesso.

Io credo invece che la Camera dei deputati non fece altro che dar maggiore svolgimento ad una massima, la quale venne messa nella primitiva relazione del Ministero che accompagnava questo progetto di legge la prima volta che comparve innanzi a voi, massima che venne anche accettata e svolta nella relazione primitiva dell'ufficio centrale del Senato e che quindi il Ministero doveva anche avanti alla Camera sostenere.

L'unica differenza si fu che la Camera dei deputati con un ordine del giorno stimò conveniente prendere atto delle dichiarazioni del Ministero, le quali tendevano a stabilire che si applicherebbe il principio della libertà d'insegnamento, allorchando con leggi speciali si riordinerebbe cadun ramo della pubblica istruzione. Ond'è che su questo punto credo poter asserire che non vi fu cambiamento di sorta.

È vero però che in un articolo del progetto di legge venne dichiarato che d'ora innanzi non si richiederà più l'autorizzazione preventiva per poter aprire una scuola od un istituto privato. Questa è la vera innovazione legislativa, introdotta riguardo a questo principio nel progetto di legge. Ma siccome fino alle leggi speciali nuove devono rimanere in vigore tutti i regolamenti, i quali si applicano alle scuole ed agli istituti privati, con tale innovazione non si fa per ora altro che togliere di mezzo una disposizione la quale era in fatti caduta quasi in disuso, come quella che chiarivasi in opposizione colle istituzioni liberali che ci reggono. E per vero era incongruo che si potesse negare l'esercizio dell'insegnamento a chi fosse fornito dei requisiti voluti, unicamente per puro capriccio del potere esecutivo.

Questa mi parve che fosse, e mi pare tuttora che sia, un'esorbitanza tale concessa al potere esecutivo, che, ben di buon grado, dichiarai alla Camera elettiva che il Governo vi rinunciava volentieri, tanto più che credo di siffatta facoltà non siasi mai il Governo valso per opporsi all'apertura d'una scuola privata, dappoichè venne inaugurato il sistema costituzionale presso di noi.

Riguardo poi ad un'altra disposizione accennata dall'onorevole Di Montezemolo, cioè che nell'attuale progetto di legge si sia migliorato il riordinamento del Consiglio superiore coll'introdurvi il principio elettivo, io non ne disconvegno certamente, tanto più che io stesso proposi questo modo alla Camera elettiva; ma da ciò non ne viene che venga alterata la composizione dello stesso Consiglio superiore. Con siffatta disposizione venne introdotto in modo indiretto il principio elettivo; ma ciò non costituisce una di quelle modificazioni tali da cambiare affatto la natura e la costituzione del Consiglio superiore.

Mentre però da questo lato l'onorevole preopinante approvava le mutazioni introdotte in questo progetto di legge dalla Camera dei deputati, da un altro trovava che si era con altre disposizioni accresciuto in certo modo l'arbitrio governativo. Esso accennava all'articolo 21 del progetto medesimo, dove è dichiarato che i professori delle scuole secondarie non possono essere sospesi o dimessi se non in seguito all'avviso del Consiglio superiore; ed a suo giudizio pare che nel primitivo progetto questa disposizione fosse assai più larga.

Forse l'onorevole preopinante suppone che nel primitivo progetto si richiedesse non il semplice avviso del Consiglio superiore, ma il parere conforme, ossia la facoltà di pronunciare definitivamente. Se tale fu l'interpretazione che diede all'articolo primitivo del Senato, io credo che versi in un errore; giacchè anche nel primitivo progetto, riguardo a queste attribuzioni, il Consiglio superiore, per quanto rifletteva l'esame delle colpe e dei mancamenti dei professori delle scuole secondarie, non aveva che il semplice avviso. Dunque non fu in nulla immutata nè peggiorata questa disposizione dalle innovazioni introdotte nel progetto dalla Camera elettiva. In conseguenza mi pare che un progetto, il quale fu per la prima volta discusso da questo consesso e approvato, se ritorna a lui con cambiamenti non sostanziali, che sono in massima parte consentanei ai voti espressi già dal Senato, mi pare, dico, che esso troverà qui la stessa accoglienza che ebbe già la prima volta.

Esprimendo tale fiducia, non posso lasciar passare senza osservazione le cose dette dall'onorevole preopinante riguardo al motivo che indusse il Senato a votare la prima volta in favore di questo progetto di legge. Egli mostrò di credere che il Senato allora abbia accettato questo progetto solo per ispirito di conciliazione.

Io, più che altri, so quanto il Senato sia disposto a non incagliare l'andamento della cosa pubblica, e sappia, con temperamenti savi, talvolta accettare anche proposte, le quali forse non in tutto sono pienissimamente conformi ai voti della maggioranza, ma che pure sono consigliate dalle esigenze del momento. Non credo che si possa applicare questa stessa considerazione al progetto di legge, che ora discutiamo, quando vi venne innanzi la prima volta, perchè il Senato era pienamente libero nel discuterlo, nel modificarlo appunto perchè veniva primamente a lui presentato. E tant'è che esso ebbe piena libertà d'azione ed agio completo per discu-

tere a fondo lo stesso progetto, che lo disaminò maturamente e v'introdusse molti e sostanziali emendamenti.

Ond'è che io non posso, e credo che egualmente noi possa il Senato, accettare il motivo addotto dall'onorevole preopinante, che cioè questo progetto di legge sia stato qui adottato la prima volta per solo spirito di conciliazione. Io credo invece che il Senato lo accettò perchè, dopo averlo maturamente esaminato e discusso, e dopo avervi introdotte quelle modificazioni che gli parvero migliorare la proposta ministeriale, credette che potesse riuscire realmente vantaggioso all'andamento dell'amministrazione della pubblica istruzione.

Per ora limito le mie osservazioni a queste poche cose, riservandomi poi a prendere ancora la parola, qualora vengano fatti al progetto di legge altri appunti o vengano chieste spiegazioni.

DI MONTEZEMOLO. Non tratterò a lungo il Senato, chè già non è mio costume.

Il ministro diceva che veramente, secondo è detto nella relazione, le modificazioni sono quasi secondarie: questa è questione di fatto. Il Senato ebbe lungo tempo sotto gli occhi il progetto antico: il Senato ha attualmente sotto gli occhi il progetto su cui versa la discussione. Esso è giudice competente e non mi soffermerò a contestare l'opinione del signor ministro. L'onorevole ministro diceva che il principio della libertà dell'insegnamento aveva già trovato eco in Senato l'anno scorso. Io sono perfettamente d'accordo con lui in questa cosa: ma il Senato ricorderà forse, e gli atti del Parlamento potrebbero assicurarcelo, che se il principio della libertà d'insegnamento incontrava accoglimento e favore in Senato, non era affatto conforme al medesimo il pensiero del signor ministro della pubblica istruzione, e che quindi quelle disposizioni, che lo escludevano nell'antico progetto, essendo ora scomparse, il progetto attuale può per l'appunto essere preso in miglior considerazione eziandio da coloro che o negarono, o diedero con qualche ripugnanza il loro assenso alla primitiva proposta.

Il ministro contende che lo spirito di conciliazione sia quello che guadagnò all'antico progetto l'assenso del Senato; afferma di non aver fatto variazioni, di aver potuto variarlo più ampiamente, e se quindi lo approvò quale è in effetto, seguirne che egli avesse la profonda convinzione, che quel progetto avrebbe ottimamente provveduto ai bisogni della pubblica istruzione. Ma anche qui la nostra memoria ci può soccorrere e dirci come il signor ministro ripetutamente affermasse, che colla legge antica, la quale veniva perdendo ogni di la sua morale autorità per le lunghe e discordi discussioni, a cui dava luogo cogli antichi Consigli, i quali complicavano e impedivano l'azione del potere esecutivo, riusciva ormai impossibile al Governo della pubblica istruzione di far sua strada, e che la presente legge era per lui l'unico mezzo di provvedere in avvenire ai bisogni dell'insegnamento. Se questo sia vero, è questione di fatto: gli atti stessi del Parlamento

possono deciderlo. Io ho detto che sarei breve e chiudo quindi la bocca: ma quando si tratta di contestare fatti, che furono allegati con qualche cognizione di causa, e certo con coscienza, era dover mio di esporre quelle considerazioni alle quali mi sono appoggiato nell'allegarli.

PINELLI. Alle osservazioni dall'onorevole preopinante fatte circa le cose che si trovano espresse nel nuovo progetto di legge, mi sia lecito con somma sobrietà aggiungere poche parole sopra le cose, che senza esservi in modo espresso enunciate, secondo me, è da desiderare che vi si trovino implicitamente.

Io ho udito, o signori, molte parole di libertà d'insegnamento ed attribuirsi ad esso il merito (come se fosse ufficio suo speciale) di tutelare le dottrine le più utili, quasi che vi fosse timore che dall'insegnamento pubblico non ricevessero bastante incremento. Io sono persuaso che, per quanto sia per farsi del bene colla libertà d'insegnamento, coll'insegnamento per mezzo di corporazioni, che io infinitamente rispetto, tuttavia l'avvenire del paese abbia molto e molto più ancora da aspettarsi dagl'istituti che procedono all'insegnamento pubblico.

Onde spero che, quantunque la legge si mostri sopra di queste istituzioni più breviloqua che in tutte le altre, semplicemente accennando che esse sono raccomandate alla sorveglianza del ministro di pubblica istruzione, non vi sia il minimo motivo di dubitare che quel principio, che si riguarda così salutare nell'insegnamento privato, cioè quello della libertà, non sia bandito da quei rami che più specialmente appartengono ai pubblici istituti.

Ne viene per conseguenza che siano da aspettarsi miglioramenti; ed io sono convinto che l'ufficio centrale ha inteso d'associarsi intieramente in questa parte a quei voti che ho espresso generalmente per l'utile dell'insegnamento dello Stato. Se non che qualche frase che mi avviene di notare nella relazione e che colpiscono, sotto denominazioni generiche, dei rami dello scibile umano quale sarebbe, a cagion d'esempio, il razionalismo, mi lasciarono in dubbio che potessero alle volte tali espressioni, dinotare che sia piuttosto da cercare che non si progredisca oltre, che non si permettano le indagini, la libertà in una parola d'insegnamento in questa parte.

Confesso che sono mediocre ammiratore del razionalismo puro, e dei servizi che abbia reso alla scienza. Io convengo coll'onorevole relatore dell'ufficio centrale che si è andato molto innanzi nella libertà dai popoli d'America senza questo ausiliare, ed anzi mostrando pochissimo favore a questo ausiliare; ma è ugualmente certo che a nessuno è dato indagare qual più sicura via lo spirito umano avrà da tenere per toccare l'apogeo della scienza.

Io sono persuaso che, sia l'onorevole ministro, sia il Consiglio superiore della pubblica istruzione, non potranno mai considerare che, per timore di uno svolgimento del razionalismo, sia pericolosa l'ampliamento

degli studi, e che, come aveva l'onore di dire precedentemente nella sua applicazione al pubblico insegnamento, si farà omaggio a quel principio di somma libertà, il quale tanto si invoca quando si parla di altri istituti. L'ufficio centrale è stato mosso ad esprimere questa sentenza sopra alcuni rami di scienza dal timore, certamente ben rispettabile, che alcun pericolo potesse correre la religione dello Stato. Questa spiegazione mi rassicura intieramente, quantunque io sia persuaso che le verità della religione siano di quelle che non possono aver timore di una libera discussione. Ma certamente quando si tratterà, e davanti all'amministrazione e davanti al Consiglio superiore d'istruzione pubblica, dei metodi d'insegnamento, i quali possano anche avere affinità a quei rami di scibile umano a cui aveva accennato, io sono persuaso che non ha inteso il relatore dell'ufficio centrale di esprimere dal canto del Senato verun timore perchè se ne promuova lo svolgimento.

MAMELI, relatore. Risponderò all'osservazione fatta dall'onorevole Pinelli colle parole stesse della relazione, « anzichè avversare la vera filosofia e far retrogradare lo spirito umano, non cesseremo mai di proclamare tutto ciò che appartiene all'indipendenza e dignità dell'uomo: e perciò appunto desideriamo che la religione sia fondamento del progresso, non lasciata come colonna isolata in mezzo allo Stato, e che si mantenga sempre la più stretta alleanza tra la morale ed il sapere, tra la religione e le scienze, tra i buoni costumi e le belle arti. »

In altra parte della stessa relazione abbiamo detto: « Non è però nostro intendimento di vietare nelle scuole l'esame dei sistemi anche più assurdi. La verità ama la luce, non le tenebre: quindi necessario lo studio della storia, massime della filosofia per conoscere le aberrazioni della mente umana; necessaria del pari la discussione per afforzare gli animi nella profonda cognizione del vero, e premunirli contro i sofismi. »

Mi pare che quello che desiderava il senatore Pinelli sia compiutamente espresso nella relazione. Del resto se vuole sapere cosa intendiamo sotto nome di razionalismo, è facile la risposta per chi conosce i diversi sistemi riprovati dalla sana filosofia, uno dei quali è appunto il razionalismo, come lo è il puro materialismo, il misticismo, lo scetticismo, ai quali si attribuisce del pari dalle menti pregiudicate il nome di filosofia. Noi dunque intendiamo parlare di quel razionalismo che, ammettendo il dominio supremo della ragione, tende a distruggere la religione rivelata e ad esautorare, per così dire, lo stesso Dio, non che a distruggere il principio morale:

Diffatti il principio morale subordina le potenze inferiori, che sono le passioni, alla superiore, che è ragione, la ragione a Dio. Questa legge è l'espressione di tutto l'ordine morale: i mezzi per conseguirlo li possiede in grado eminenti il cristianesimo, e da ciò nasce il nesso della vera istruzione ed educazione colla religione, per illuminare la mente e formare il cuore.

AUDIFREDI. Il senatore Di Montezemolo accennava che la libertà d'insegnamento che viene promessa nella legge sia uno dei motivi che maggiormente la rendano accetta in questo ramo del Parlamento. Qualunque siasi l'opinione dei partiti non è men vero che in un paese come il nostro siavi tal libertà che il Ministero sia interessato a contenerla nei limiti necessari voluti dall'interesse politico per la conservazione delle nostre istituzioni e di quei principii morali che siamo gelosi di mantenere e di conservare; è mestieri quindi che questa libertà d'insegnamento non sia usata fuori di luogo.

I partiti estremi tendono ad eccedere e vorrebbero trovare nel campo dell'insegnamento pieno potere di emettere quelle dottrine che a loro convengono, d'introdurre la religione nella politica e la politica nella religione, ciò che sarebbe poco decoroso e conveniente. Se il Ministero non sa rendersi moderatore di queste eccedenze, io credo questa tanto invocata libertà d'insegnamento più dannosa che vantaggiosa alle nostre istituzioni.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi corre obbligo di rispondere brevi parole ad alcune osservazioni degli onorevoli preopinanti ed avantitutto ad una domanda fatta dall'onorevole senatore Pinelli.

Egli eccitò il Ministero a dichiarare quale fosse il suo intendimento rispetto all'insegnamento pubblico dello Stato, nel mentre che disponevasi ad accordare libertà al privato. Io sono tenuto di fare a questo riguardo una esplicita dichiarazione, ed è che qualunque possa essere l'avvenire della libertà d'insegnamento, io non credo che da essa sola si possa per lungo tempo aspettare l'istruzione generale delle nostre popolazioni. E ciò, o signori, mi pare di porlo nella massima evidenza con una brevissima considerazione.

L'insegnamento, tanto più se trattasi di quello elevato, e di quello che ha d'uopo di continue dimostrazioni, richiede non solo un personale assai istruito e numeroso, ma anche un gran corredo di suppellettili e di oggetti, di collezioni, di macchine, di gabinetti, di locali.

Ora io non mi sono mai potuto rendere capace che ciò si possa fare a vantaggio generale delle nostre popolazioni dall'istruzione privata, dall'insegnamento libero, giacchè credo che nessuno potrà provarmi che nelle condizioni attuali dei nostri studi, nel bisogno di dare un insegnamento esteso alle nostre popolazioni secondo le diverse classi sociali, le diverse capacità, la carriera a cui aspirano, si possa combinare un insegnamento efficace, buono, utile, e nello stesso tempo si abbia pure l'economia del medesimo insegnamento in modo di porlo alla portata d'ogni classe, anche delle meno agiate.

L'insegnamento buono, completo, che provveda veramente in tutta la sua estensione a dare le cognizioni che si richiedono per condurre la gioventù ad un dato grado di coltura, non potrà mai essere dato dalla speculazione, ossia dall'insegnamento privato.

Io credo che possa benissimo quest'insegnamento essere usufruttato dalla classe ricca, dalla classe che abbonda di mezzi per fare istruire la propria prole; ma certo è che almeno per lunghissimo tempo esso non potrà giovare alla maggior parte della popolazione, la quale non può spendere quanto si richiede per compensare adeguatamente coloro che insegnano in una scuola privata con intendimento di dare un'istruzione compiuta. Io credo che la massima parte della popolazione, che è la meno agiata, non potrebbe avvantaggiarsi dell'istruzione libera. Ora è appunto a questa gran parte della nostra popolazione che il Governo deve provvedere, perchè esso nel dare l'istruzione non solo non mira alla speculazione, ma non tende neppure a rimborsarsi delle spese fatte. Per conseguenza esso solo è in grado di poter somministrare un'istruzione estesa e compiuta a tutta la popolazione. Quindi ne viene la necessità che il Governo abbia sempre un ordinamento della pubblica istruzione esteso in tutto lo Stato, onde metterla alla portata di ogni classe di cittadini, onde far sì che tutte le persone, le quali scarseggiano di mezzi, possano ottenere l'istruzione o gratuita, oppure con tenue spesa.

Epperò, ripeto, dovrà sempre il Governo, a mio giudizio, avere un insegnamento dello Stato. Questo è un bisogno morale, un bisogno generale, dal quale credo che nessun Governo possa esimersi. Quindi può tranquillarsi l'onorevole Pinelli che il Governo è ben lontano dal pensare di restringere l'insegnamento dello Stato, e di ritardarne i miglioramenti. Anzi è suo fermo proposito di procacciare tutti quei perfezionamenti i quali si possono introdurre nello stato attuale delle cose.

Riguardo poi alla libertà d'insegnamento, che secondo il suo avviso può accordarsi nei singoli rami dell'istruzione, sarebbe cosa troppo lunga, e credo anche non opportuna per ora di svolgere, giacchè a me pare che la libertà debba essere gradatamente applicata secondo i diversi rami dell'insegnamento medesimo. Ond'è che le condizioni di applicazione di questa libertà non possono discutersi fruttuosamente se non quando verranno i progetti di leggi speciali.

Quello poi che ora dico relativamente alla libertà di insegnamento, credo che compiutamente collimi con quanto ebbi già l'onore di esporre al Senato la prima volta che venne in discussione questo stesso progetto. Quindi è meno esatto quanto l'onorevole Di Montezemolo replicava, che cioè nell'occasione che ebbe luogo la prima discussione di questa legge dinanzi questo consesso, io abbia avuto qualche ripugnanza a fare le stesse dichiarazioni che feci poi alla Camera elettiva.

Io debbo respingere assolutamente questa sua considerazione, perchè conosco dove cadrà e fin dove possa giungere. E dico fin dove possa giungere, senza voler con ciò in nulla incolpare l'intenzione dell'onorevole senatore. Ben lontano è da me il pensiero di fare a questo riguardo delle insinuazioni, ma le parole che si pronunciano innanzi al Parlamento, non bisogna considerarle

solamente secondo l'intenzione dalla quale possono essere dettate, ma anche giusta il senso che loro si può da altri applicare.

Mi giovi pertanto ricordare (e credo che abbia una onorevole testimonianza in tutto il Senato), che fin dalla prima volta che si discusse questo progetto di legge in questo consesso, rispetto al principio del libero insegnamento, dissi nè più nè meno di quanto dissi altrove, di quanto ora qui ripeto, che cioè al Ministero non ripugnà tale libertà, che anzi è suo intendimento di informarne le leggi speciali in una discreta misura, secondo cioè la natura dei diversi rami d'insegnamento, secondo le condizioni del paese.

Gli atti del Parlamento possono far fede che, se non pronunciai queste precise parole, certamente espressi questo stesso pensiero nell'occasione della prima discussione. E se davanti alla Camera dei deputati, dove tenni lo stesso linguaggio, ebbi a svolgere maggiormente questo pensiero, fu perchè la discussione vi seguì più viva, più protratta; ma qui pure non oltrepassai in nessun modo i limiti da me posti la prima volta che venne in discussione avanti al Senato questo principio.

Io desidero anzi di aggiungere ancora (onde sia interamente compreso il mio intendimento sopra di una questione che tanto preoccupa, e preoccuperà ancora molto le menti dei legislatori e di tutti i nostri concittadini) che io sono d'avviso che dalla libertà d'insegnamento non si possono aspettare miracoli, che non se ne può attendere che in tutto surrogli l'azione del Governo nè arrechi un gran perfezionamento negli studi un insegnamento che per necessità debbe fondarsi sulla speculazione.

Tuttavia io credo che del bene la libertà ne possa fare stando un'emulazione nobile ed utile tra il Governo e i privati. Essa ne farà, perchè quando il privato è libero nei suoi tentativi, se di questi tentativi la maggior parte andranno falliti, finalmente potrà pur sorgere uno felice, il quale potrà essere poi incarnato ed esteso all'istruzione generale del paese. E difatti sia pur detto a lode di quegli uomini insigni che si occuparono indefessamente del miglioramento della pubblica istruzione, che se poco frutto ne ricavarono dalle proprie fatiche, se non ebbero in corrispettivo per la maggior parte che disgusti, e incontrarono sacrifici, tuttavia fecero fare grandi progressi all'istruzione, la quale essendo stata in molti casi ed in molte parti adottata con gran beneficio della popolazione hanno, se non altro, elevato nel cuore delle popolazioni un monumento di gratitudine.

Ora parecchi di questi insigni benefattori dell'umanità appartenevano appunto all'insegnamento privato. Non è necessario che io citi i nomi di essi avanti a voi che ben li conoscete, o signori; ciò a me basti per far interamente conoscere quali siano le mie opinioni relativamente alla libertà d'insegnamento e ai vantaggi che la società può aspettarsi dalla medesima, vale a dire che, se dall'applicazione immediata che se ne fa, non può venirne che la scuola privata surrogli e adempia tutti gli uffici dell'insegnamento dello Stato, può però,

colle sue indagini, coi suoi tentativi, promuovere assai i miglioramenti dell'istruzione in generale. Dirò di più, che nel sistema di libertà in qualsiasi Governo informato a principii liberi, ripugna di mettere dei vincoli alla volontà dell'individuo tuttavolta che essi non sono assolutamente richiesti dal bene pubblico. Quindi è senza necessità, quindi non vi è un interesse generale, ancorchè il togliere tali vincoli non possa fare o progredire o migliorare la cosa pubblica, tuttavolta è debito di giustizia il levarli onde lasciare la piena libertà delle proprie azioni agli individui.

Onde ben vedete che, secondo il mio sentimento, credo che la libertà d'insegnamento per questo motivo debba essere accordata, sempre avuto però riguardo alle condizioni particolari del paese, ed anche ai diversi rami di insegnamento a cui essa vorrà essere applicata; ma nello stesso tempo non perdendo mai di vista che il Governo ha lo stretto dovere di supplire l'istruzione a tutte le classi sociali indistintamente, giacchè quanto più si possono coltivare gli intelletti, si accrescerà sempre di più la prosperità dello Stato e il tesoro della scienza. Riguardo poi a qualche appunto fatto alla relazione dell'ufficio centrale, già adeguatamente rispose l'onorevole relatore.

Veramente debbo dire che da principio alcune espressioni della relazione hanno prodotto anche sull'animo mio le stesse impressioni che pare abbiano cagionato sull'animo dell'onorevole Pinelli; però leggendone poi l'intero contesto e confrontando le diverse parti che sono relative appunto all'ingerenza religiosa nelle scuole, mi parve che non si abbia motivo a temere che tale ingerenza possa essere, secondo l'avviso dell'ufficio centrale, tale da incagliare il progresso della scienza. Questa sarebbe cosa tanto contraria alle idee non solo prevalenti, ma all'interesse medesimo e della religione e della scienza, che certamente non può mai capire nell'animo di uomini così illuminati e così colti come sono quelli che compongono l'ufficio centrale del Senato. Eppertanto non insisterò su questo punto, tanto più dopo le spiegazioni date dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Non essendosi più domandata la parola, pongo ai voti la chiusura della discussione generale. Chi approva la chiusura voglia alzarsi.

(La discussione generale è chiusa.)

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE A DIVERSE DIVISIONI E PROVINCE DI RIPARTIRE SOVRIMPOSTE E CONTRARRE IMPRESTITI.

PRESIDENTE. Come aveva annunciato, io sospenderò per ora la discussione degli articoli del progetto di legge sull'amministrazione superiore della pubblica istruzione, e propongo al Senato di procedere alla discussione e deliberazione sul progetto di legge per l'autorizzazione a diverse divisioni e provincie di ripartire sovrimposte e contrarre debiti; poichè questo progetto,

finchè non è sancito anche dal Senato, ritarda la spedizione dei relativi bilanci delle divisioni, quindi esso è in certo modo d'urgenza. Il tenore della legge è il seguente. (Vedi vol. *Documenti* pag. 103 e 124.)

È aperta la discussione generale sul progetto di legge di cui si è dato lettura.

DI MONTEZEMOLO, relatore. Come il Senato ha potuto scorgere dalla relazione dell'ufficio centrale, di cui ho l'onore di essere interprete, questo proponeva l'adozione di un ordine del giorno per invitare il signor ministro dell'interno a studiare un nuovo modo di ordinamento dei bilanci divisionali e provinciali.

Prima però d'intraprendere la discussione, parmi cada in acconcio il domandare al signor ministro se egli accetti l'ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale del Senato.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Mi duole di non aver prima di questo momento avuto comunicazione della relazione dell'ufficio centrale, dove veggo che si è proposto un ordine del giorno diretto ad invitare il ministro dell'interno a prendere in esame l'ordinamento dei bilanci divisionali e provinciali, e proporre al Parlamento le riforme che in ordine ai medesimi risulteranno opportune.

Mi sembra che il momento opportuno per discutere la quistione sollevata dall'ufficio centrale verrà allorchè sarà sottoposta al Senato la proposta che attualmente forma oggetto degli studi dinanzi alla Camera dei deputati. Si è presentato un progetto, diretto appunto a riordinare l'amministrazione provinciale e divisionale, ed in occasione in cui lo si discuterà, sarà il caso di vedere se sia o no più conveniente che tutte le spese, le quali attualmente sono a carico delle provincie e divisioni e sono portate da una legge debbano essere sopportate piuttosto dallo Stato, anzichè messe, come attualmente, a carico delle provincie e divisioni.

Mi sembra quindi che se lo scopo del Senato, volendo adottare quest'ordine del giorno, sia soltanto quello di porre il Ministero nella necessità di fare questi studi, lo scopo sia perfettamente inutile, perchè, ripeto, quando sarà presentato al Senato il suaccennato progetto di legge, allora sarà il caso di entrare in questa discussione.

Del resto dichiaro fin d'ora che non potrei facilmente acquietarmi alla proposta di far cadere esclusivamente sopra lo Stato quelle spese, le quali attualmente sono a carico delle provincie e divisioni, poichè se è giusto che coloro che sentono maggiormente il vantaggio di certe spese, sopportino pure specialmente il peso delle spese stesse, egli è evidente che quelle spese le quali sono a carico di certe località, appunto perchè tornano a vantaggio di esse, non debbano essere sopportate dallo Stato.

Se si dovesse entrare in questa discussione e richiamare i principii sopra cui si fonda il sistema del riparto delle spese, piuttosto a carico dello Stato che delle divisioni e delle provincie, si dovrebbe sollevare una questione, la quale sarebbe totalmente fuori del caso. Ora

non si tratta che di applicare, di stanziare le spese in conformità delle leggi che attualmente esistono.

Quando non vi siano osservazioni sopra quest'applicazione, quando non si possa dire che si sia ecceduto nello stanziamento di queste spese, non vedo come vi possa essere difficoltà nella discussione della legge.

Rispetto all'altra discussione, ripeto che essa tornerà più opportuna allorchè si tratterà dell'ordinamento delle provincie e delle divisioni. Io quindi non posso accettare l'ordine del giorno perchè esso farebbe presupporre che il Ministero non siasi preoccupato della questione sollevata dall'onorevole relatore, quando invece io credo che, colla presentazione del progetto, fatta dinanzi alla Camera dei deputati, ha provato che seriamente intendeva di occuparsene.

DI MONTEZEMOLO, relatore. Io sarei d'avviso che il respingimento fatto dall'onorevole ministro degli interni dell'ordine del giorno non possa venire consentito, in quanto che esso non è in effetto, nè ha forma di rimprovero, nè di censura, ma eccita semplicemente lo studio di una questione gravissima, intorno alla quale il Senato ebbe iteratamente ad esprimere un voto, perchè si provvedesse allo sconcio in cui ad ogni tratto ci troviamo, di dovere rievocare il disposto della legge generale a motivo delle circostanze speciali che sempre ritornano in campo.

L'onorevole ministro ci dice che quando verrà in discussione una legge, intorno alla quale si sta studiando al presente, sarà il caso di approfondire questa materia. *Dalla Pasqua alla Trinità*, va bene: il male si è che ondeggiando ognora nel vago e nell'infinito: e quando si tratta di bisogni universalmente sentiti, parmi che altri non possa essere chiamato in colpa di eccessivo, se farà domanda di una promessa che vi si provvederà, che si studierà la questione quanto prima. Il ministro dice che non è qui il luogo di discutere se convenga portare a carico del bilancio dello Stato quello che per legge deve ora portarsi a carico del bilancio delle provincie. Sono perfettamente d'accordo con lui che non è il luogo nè il tempo di discutere codesta questione; ma coll'ordine del giorno egli è sollecitato a prendere l'iniziativa, e a proporre quindi la discussione quando sarà matura ed opportuna. Oltre ciò io non veggo che quando si discuterà la legge di ordinamento provinciale, a cui fece allusione il signor ministro, sorga allora la vera occasione, poichè si tratterebbe d'introdurre una grande innovazione nel bilancio dello Stato.

L'occasione più ovvia sarebbe anzi quella del bilancio generale; ma siccome il Senato non intende, e non è neanche nelle sue attribuzioni di prendere a questo riguardo l'iniziativa, parmi sia lecito gli si consenta almeno di esprimere il voto che un bisogno dal paese, generalmente sentito sia soddisfatto, e che il signor ministro non possa contendergli con ragione questa cosa ragionevole.

RATTAZI, ministro dell'interno. Sono perfettamente persuaso che l'onorevole preopinante nel proporre questo ordine del giorno, non ha avuto intenzione di far cen-

sura al Ministero. Io credo che con esso abbia di mira unicamente a soddisfare il desiderio più volte esternato di avere alla fin fine un ordinamento che provvegga ai bilanci divisionali e provinciali; ma egli è certo che, se si adottasse quest'ordine del giorno, con cui il Ministero viene eccitato a promuovere tale ordinamento, implicitamente ciò ridonderebbe a censura contro il medesimo.

Ciò, ripeto, sarà fuori dell'intenzione dell'onorevole preopinante, ma certamente nel fatto sarebbe una censura, quasi che il ministro non avesse rivolta l'attenzione a questa parte dell'amministrazione o che fosse stato necessario un ordine espresso, un formale invito del Senato per eccitarlo. Mi rivolgo imparzialmente a tutti i membri che compongono il Senato, perchè dicano se l'effetto che si otterrebbe, quando fosse ammesso l'ordine del giorno, non sarebbe quello indicato.

Io lo dico schiettamente: mi sottoporrei volontieri a questa censura; accetterei il biasimo, quando credessi di averlo meritato, quando realmente io non avessi rivolta l'attenzione a questa parte dell'amministrazione. Ma, signori, io credo che non mi si possa fare tale rimprovero, perchè io altro non potevo fare che presentare un progetto di legge che provvedesse a questa necessità, e questo progetto doveva necessariamente essere prima presentato, come lo fu, alla Camera elettiva.

Ora, io domando, cosa otterrà l'onorevole preopinante, quando il Senato ammettesse quest'ordine del giorno? Vuol egli spingere il Ministero? Ma esso non può fare altro che nuovamente insistere affinché la legge presentata venga in discussione. Al di là di questo, non è nelle facoltà che possono competere al Ministero.

L'ordine del giorno sarebbe adunque inutile perfettamente, e non si avrebbe altro risultato che quello di fare implicitamente credere che il ministro non avesse voluto provvedere a questo bisogno, quando invece egli fece dal canto suo quanto spettava a lui di fare.

L'onorevole Di Montezemolo diceva che la legge che fu presentata alla Camera non provvede a questo, non provvede cioè che le spese che attualmente sono a carico della divisione e della provincia debbano essere sopportate dallo Stato.

Certamente il progetto del Ministero non mira a questo, perchè, come dissi, io mi opporrei quando si volesse che le spese che attualmente sono a carico delle divisioni e provincie (almeno la massima parte di esse, perchè tornano a speciale vantaggio di quelle località), debbano essere poste a carico dello Stato. Quindi è chiaro che nel progetto di legge non vi è questo principio, perchè io assolutamente lo respingo, e il voto del Senato non condurrebbe nemmeno ad indurre il Ministero a presentare un progetto di legge in questo senso. Tant'è che l'onorevole preopinante dichiara che l'ordine del giorno non si vuole spiegare in questo senso, e si limita a dire che si facciano studi per l'ordinamento comunale e provinciale.

Ora non solo si fecero studi, ma venne presentato un progetto di legge (noti bene il signor preopinante) col

quale non solo si provvede a tale ordinamento, ma si stabilisce pure un limite al massimo delle spese che possano essere stanziato nel bilancio divisionale e provinciale, locchè verrebbe a togliere la necessità che si incontra ogni anno di dover chiedere al Parlamento la facoltà ad eccedere il limite massimo dell'imposta.

Perchè intanto si deve annualmente eccedere? Perchè da un lato, dopo la legge del 1848, furono grandemente aumentate le spese straordinarie, dall'altro io credo che quel limite non sia stato mai in relazione coi bisogni divisionali e provinciali, locchè fa che ogni anno esso si eccede, e si devono perciò chiedere facoltà straordinarie; ma appunto il progetto presentato è inteso a togliere questo inconveniente. Or dunque: vuole il precipuante con quest'ordine del giorno invitare il Ministero a proporre una legge? Rispondo: è inutile, perchè la legge è presentata.

Quando poi sarà discussa e approvata dalla Camera, verrà sottoposta al Senato dove si potranno farvi le osservazioni che si crederanno a proposito per modificare e introdurre quei principii che si stimano più convenienti alle divisioni e provincie. Ma ora non è tempo acconcio per questo.

Oppure, intende egli di infiggere un biasimo al ministro per non avere rivolta l'attenzione a questo ramo di servizio? Ora questo biasimo, ripeto ancora, sarebbe immeritato, mentre il ministro ha fatto, dal suo canto, quanto gli spettava, presentando un apposito progetto di legge. Epperò debbonsi attendere in proposito le deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento. Io respingo, per quanto so e posso, quest'ordine del giorno.

DI SAN MARTINO. L'ufficio centrale prendendo ad esame questa legge, fu dominato dalle molte osservazioni e dalle molte opposizioni che tutti gli anni incontrano in questo recinto le proposte che si debbono necessariamente fare dal ministro dell'interno per autorizzare le divisioni amministrative ad eccedere il limite dell'imposta.

L'ufficio conosceva il progetto di legge presentato dal signor ministro dell'interno all'altro ramo del Parlamento. Poi veggendo trattato in questo progetto lo schema che è indicato nella relazione, ha creduto esso di compiere, ed in faccia ai colleghi ed in faccia anche al paese, uno stretto debito indicando quali, a parer suo, potrebbero essere le basi convenienti in un nuovo progetto di legge per porre un rimedio a questo male già da lungo tempo lamentato.

L'ufficio attribui molta importanza a che si conoscessero queste idee, e che su queste si facesse un profondo studio anche prima che il progetto presentato all'altro ramo del Parlamento venisse in discussione.

Non potè a meno di fare gran senso sui membri dell'ufficio centrale lo scorgere che, mentre i Consigli provinciali e divisionali non hanno alcuna libertà, alcuna autorità sui vari rami di pubblico servizio che fanno parte dei loro bilanci, si dovesse, per questi rami di servizio pubblico, conservare un sistema di ripartizione, il quale fa sì che non tutti i contribuenti siano gravati

nelle spese, ma quelli soltanto che pagano imposte dirette.

L'ufficio partiva dal principio che questi ripartimenti inuguali non potessero essere giustificati che da un'assoluta necessità, epperò si dovesse lasciare la deliberazione delle spese ai Consigli che avessero interesse speciale a farle. Io riconosco col ministro, che non possiamo assolutamente portare, in occasione di questa legge, un esame più profondo sul punto in controversia. Il nostro proponimento (ed in ciò credo di non avere dissenzioni l'onorevole relatore) era questo soltanto di far sentire sin d'ora al signor ministro quali sarebbero le nostre tendenze in una discussione che aspettiamo quando sarà la relativa legge a noi pervenuta dall'altro ramo del Parlamento; ma che intanto crediamo dover nostro far sentire fin d'ora al paese che se il Senato dà il suo voto a questi aumenti d'imposte che tutti gli anni si riproducono, lo fa con animo meno triste in quanto che può sperare di trovare in altro ordinamento un più giusto riparto di spese ed anche un più logico riparto di contribuzioni, non chiamando i Consigli provinciali e divisionali, fuorchè a pagare quelle spese che possono effettivamente deliberare con certa libertà per servizi di loro speciale interesse.

Ora, siccome il signor ministro dichiara che questo punto lo ha già considerato, e che le sue idee dissentono dalle nostre, io credo che il nostro debito, e in faccia al paese e in faccia dei nostri colleghi, sia compiuto: almeno tale è il mio sentimento. Ora il signor ministro rifiutandosi di studiare questa quistione, non crediamo che il Senato possa insistere perchè il ministro la studi, mentre che egli dice apertamente che per tale riguardo le sue idee sono ben fisse, sono ben arrestate e per conseguenza non è disposto a cambiarle. Credo che dobbiamo riservarci di venire sulla quistione e sostenere la nostra opinione quando verrà in discussione il progetto di legge che è presentato all'altro ramo del Parlamento; ma intanto per ora l'ordine del giorno resta privo di effetto utile, poichè non possiamo obbligare il ministro a fare uno studio sopra una questione in cui è di parere contrario, e però parmi che si possa consentire a che si soprasseda a tale ordine del giorno.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Domando la parola per una semplice spiegazione.

Io non mi rifiuto di fare studi sopra la questione per rispondere poi quando opportunamente sia sollevata: ma ho dichiarato che la mia opinione era perfettamente ferma su questo punto, e che non credeva che le spese provinciali e divisionali debbansi assumere dallo Stato. Vi potrà essere qualche spesa che potrà sicuramente essere classificata, o meglio, considerata come spesa dello Stato, ma in massima dissi che ho opinione ferma, dietro studi più o meno profondi (almeno per quanto la mia mente è capace di studiare), e dietro la mia convinzione che non si possa fare questa separazione dalle spese d'interesse speciale alle spese provinciali e divisionali per metterle tutte intieramente a carico dello Stato.

Dico di più, che sarebbe sommamente sconveniente nell'interesse delle stesse provincie e delle stesse divisioni che ciò seguisse, perocchè mentre da un lato si grida che le provincie debbono essere indipendenti, dall'altro verrebbero poi sottoposte all'assoluta amministrazione od ingerenza diretta dello Stato. Diffatti se lo Stato deve provvedere alle spese di tutte le località delle provincie e delle divisioni, necessariamente deve presiedere all'amministrazione di tutte queste località affinchè provveda alle spese, ai bisogni nella proporzione voluta dalle circostanze.

Le spese debbono essere distinte: ma io non entrerò, come disse l'onorevole San Martino, nella discussione: io dico che non ho mai ricusato di studiare, anzi dichiaro che gli studi che aveva fatto, mi avevano fermato nella convinzione che questo propriamente non poteva essere ammesso; il che sarebbe una ragione di più per credere che il voto dell'ordine del giorno non possa essere accettato, massime dopo le spiegazioni date dall'onorevole Di San Martino.

La portata dell'ordine del giorno sarebbe, che con esso il Senato metterebbe quasi nella necessità il ministro di adottare per principio dell'ordinamento delle divisioni e delle provincie l'assoluto carico allo Stato per tutte le opere, per tutte le spese che sono a carico delle divisioni e delle provincie: non parmi essere altro il senso che si dovrebbe dare a questo ordine del giorno.

Domando se allo stato delle cose, in cui tale discussione non ebbe e non avrebbe dovuto aver luogo, il Senato possa essere in condizione, anche indirettamente, di ammettere questo principio. Il principio adunque non essendosi discusso, non potrebbe essere ammesso, e per conseguenza non può nemmeno accogliersi l'ordine del giorno proposto, e chiedo che venga respinto.

DI SAN MARTINO. Riprendo la parola per esprimere ciò che ho detto in termini più ristretti di quelli, che pare siano stati intesi dal signor ministro. Io non intendo in nessuna maniera di sopprimere le spese provinciali; ho dichiarato esplicitamente che è mio proposito, quando venga in discussione una legge al riguardo, di dimandare al Senato, che non ometta d'inscrivere le spese provinciali, quelle su cui il Consiglio non può deliberare, e su cui le sue deliberazioni sono una pura finzione.

DI MONTEZEMOLO, relatore. Le stesse parole della relazione indicano che il signor ministro è persuaso su questo obbietto; perchè non si tratta di trasportare nel bilancio dello Stato tutte le spese della provincia, ma solo quelle che per legge ha debito di fare in servizio degli interessi generali dello Stato, e di lasciare soltanto a carico dei bilanci particolari, quelle che sono richieste dagli interessi locali: per altro verso poi l'ordine del giorno non include nè anche tal cosa, e le conseguenze che arrecherebbe, come poc'anzi venne dimostrato, sono molto più ristrette da quelle che il ministro aveva indicato.

L'ordine del giorno esprime un desiderio che il Governo pensi finalmente a torre di mezzo un male grave

che è causa di una ripartizione ineguale degli oneri pubblici; era una preghiera, lo ripeto, come ho già detto altra volta, abbastanza ragionevole, abbastanza discreta perchè non dovesse essere in tal modo respinta.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Quanto al miglior riparto delle spese io osservo, prima di tutto, che in gran parte questa diversità nasce dalla diversità del cattivo ordinamento del catasto, giacchè vi sono certe provincie che sono più o meno delle altre caricate, avendo più o meno il catasto regolare. Io quindi credo che questo inconveniente, questo sconcio, che attualmente esiste tra provincia e provincia, tra divisione e divisione, scomparirà in gran parte quando sarà ultimata l'operazione del catasto, quando cioè tutti indistintamente i proprietari dello Stato saranno in egual modo colpiti dai tributi. Allora essendovi una più equa ripartizione d'imposta, vi sarà egualmente una più equa ripartizione per ciò che si riferisce all'imposta provinciale e divisionale.

In secondo luogo, il maggior aggravio di certe località, di certe provincie, di certe divisioni, da che nasce? Nasce dall'aver queste provincie bisogni maggiori di altre, dacchè queste provincie, queste divisioni fanno spese maggiori che tornano a loro particolare vantaggio. Se l'amministrazione di quelle località crede di dover fare alcune spese, e di ripartirle per avere da quelle vantaggi maggiori, io non veggio il perchè non debbano sopportarsi da esse gli oneri che occasionano naturalmente questi maggiori vantaggi. Ripeto quindi che una parte dei lamentati inconvenienti scomparirà colla catastazione, l'altra poi della diversità notata dall'onorevole Di Montezemolo, potrà facilmente scomparire allorchando le opere che interessano le varie località saranno quasi eguagliate, quando non vi sarà più bisogno che in certe località si facciano spese maggiori di quelle che si fanno in altre.

Quanto all'ordine del giorno, od almeno all'eccitamento fatto dall'ufficio centrale, per ciò che riguarda lo stanziamento nel bilancio dello Stato di quelle spese che ora sono a carico delle provincie e delle divisioni, rispettivamente alle spese d'interesse generale e portate per legge, io osserverò che non credo vi siano spese d'interesse generale, spese che riguardino esclusivamente lo Stato, e che siano invece poste a carico delle provincie.

D'altra parte se fosse vero che vi fossero alcune di queste spese (che per loro natura hanno un interesse generale, e che tuttavia per disposizione di legge sono state poste a carico speciale delle divisioni e delle provincie), non è certamente in una legge che organizzi le divisioni e le provincie che si possono togliere di mezzo questioni di tale natura; ma è piuttosto modificando queste leggi speciali, le quali, mentre introdussero una spesa che è d'interesse generale, tuttavia vollero che la medesima fosse particolarmente posta a carico della provincia e della divisione. Quindi converrebbe esaminare specialmente tutte queste leggi particolari, e vedere se in qualche parte si può introdurre una modificazione.

Soggiungerò ancora che quando il senatore Di Montezemolo, invece di tenersi a casi generali, a semplici indicazioni di leggi, d'interessi generali che sono a carico delle provincie, verrà specificatamente ad indicare quali siano queste spese d'interesse generale, che di loro natura e per indole propria dovrebbero essere sopportate dallo Stato, perchè tornano a vantaggio complessivo di tutti indistintamente i cittadini, io l'assicuro che non troverà nessuno che più del ministro dell'interno sia propenso a favorirlo a questo riguardo, giacchè se mi sta a cuore l'interesse generale dello Stato, mi sta egualmente, e forse di più ancora, per la speciale mia missione, l'interesse delle provincie e delle divisioni, ben sapendo d'altronde che l'interesse delle finanze è abbastanza tutelato dal ministro delle finanze.

Dunque io pregherei l'onorevole Di Montezemolo a ben volere, non in quest'occasione, ma quando gli tornerà opportuno, indicare le leggi, a vece di attenersi ad un vago e generale eccitamento, e ad un ordine del giorno che non è altro che una specie di censura che non trovo fondata.

PRESIDENTE. Se l'ufficio centrale insiste per l'ordine del giorno, io lo porrò ai voti.

DI MONTEZEMOLO, relatore. Non siamo che due membri dell'ufficio centrale, ed ancora di diversa opinione, dimodochè io non saprei come decidere in mancanza degli altri colleghi.

DI POLLONE. L'ufficio centrale si potrebbe concertare, perchè i membri suoi parmi che siano presenti, meno il senatore Regis che è ammalato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno essendo scritto nella relazione, e non essendo ritirato, io lo pongo ai voti.

Chi approva l'ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale si alzi.

(Non è approvato.)

Darò nuovamente lettura degli articoli non essendosi ulteriormente domandata la parola sulla discussione generale, e li metterò ai voti:

« Art. 1. La divisione amministrativa di Torino e le provincie di Torino e Pinerolo sono autorizzate a ripartire una sovrimposta di lire 1,039,317 la prima, di lire 60,635 70 la seconda, e di lire 15,740 61 la terza, per coprire le rispettive loro spese dell'esercizio 1857. »

(È approvato.)

« Art. 2. La divisione amministrativa di Genova, e le provincie di Genova, Chiavari, Novi e Spezia potranno partire una sovrimposta, la prima di lire 781,069 05, la seconda di lire 153,422 88, la terza di lire 9925, la quarta di lire 7500, e la quinta di lire 15,625, per coprire le rispettive loro spese del predetto esercizio. »

(È approvato.)

« Art. 3. La divisione amministrativa di Ciampieri è autorizzata a sovrimporre alle contribuzioni dirette la somma di lire 864,007 15 per coprire le sue spese comuni dell'esercizio 1857. »

(È approvato.)

« Art. 4. È fatta facoltà alla divisione amministra-

tiva di Cagliari di contrarre un mutuo di lire 450,000 per sopperire alla spesa della costruzione della strada detta di *Terralba* e del primo tronco di quella appellata della *Marmilla*; di vincolare i suoi bilanci avvenire fino a quello del 1867 inclusivamente pel servizio dei relativi interessi e pella rateata restituzione del capitale, eccedendo ove d'uopo il limite normale dell'imposta.

Le provincie di Cagliari e di Oristano potranno sovrimporre la prima lire 14,272 92, e la seconda lire 15,744 50 per coprire le rispettive loro spese dell'esercizio 1857. »

(È approvato.)

« Art. 5. La divisione amministrativa di Cuneo e la provincia di Alba sono autorizzate a ripartire una sovrimposta, la prima di lire 826,945 61, la seconda di lire 23,000, onde coprire le rispettive loro spese del detto esercizio. »

(È approvato.)

« Art. 6. La divisione amministrativa di Novara e la provincia di Valsesia sono autorizzate, la prima a contrarre un prestito di lire 100,000, ed a ripartire un'imposta di lire 724,607 52, e la seconda di sovrimporre lire 4750, per coprire le rispettive loro spese dell'esercizio 1857.

« La predetta divisione è inoltre autorizzata a contrarre altro prestito di lire 100,000 per far fronte alla spesa di costruzione della strada che da Intra, costeggiando il Lago Maggiore, mette alla Svizzera.

« Tanto per il servizio degli interessi, quanto pella rateata restituzione dei predetti due prestiti, la divisione medesima potrà vincolare i suoi bilanci avvenire fino al 1867 inclusivo, eccedendo, ove d'uopo, il limite normale dell'imposta. »

(È approvato.)

« Art. 7. È fatta facoltà alle provincie di Nizza, Oneglia e San Remo di ripartire una sovrimposta, la prima di lire 73,823 79, la seconda di lire 19,018 81, e la terza di lire 23,831 70, per coprire le rispettive loro spese speciali dell'esercizio 1857. »

(È approvato.)

« Art. 8. La divisione amministrativa di Sassari e le provincie di Tempio ed Ozieri potranno ripartire un'imposta, la prima di lire 138,201 77, la seconda di lire 7640, e la terza di lire 4080, per coprire le rispettive loro spese dell'esercizio 1857. »

(È approvato.)

« Art. 9. La divisione amministrativa di Vercelli e le provincie di Vercelli, Biella e Casale sono autorizzate, la prima a ripartire una sovrimposta di lire 565,440 60, ed a contrarre un prestito di lire 160,000 per coprire le sue spese dell'esercizio 1857, e di vincolare i suoi bilanci avvenire fino a quello del 1867 inclusivamente pel servizio degli interessi e pella rateata restituzione del prestito, eccedendo, dove d'uopo, il limite normale dell'imposta; la seconda a ripartire una sovrimposta di lire 28,540, la terza di lire 12,925, e la quarta di lire 75,650, per sopperire alle rispettive loro spese dell'esercizio 1857. »

(È approvato.)

« Art. 10. L'imposta addizionale alle contribuzioni dirette destinata a coprire le spese speciali della provincia di Savona per l'esercizio 1857 è autorizzata in lire 19,860 41. »

(È approvato.)

« Art. 11. La divisione amministrativa e la provincia di Nuoro potranno sovrimporre la somma di lire 123,368 e centesimi 85 la prima, e di lire 10,554 89 la seconda, per coprire le rispettive loro spese dell'esercizio 1857. »

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto sopra questo progetto di legge.

Forse il Senato, dopo la votazione di esso, troverà l'ora tarda per riprendere la discussione del progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione supe-

riore della istruzione pubblica, quindi io lo convoco per domani alle due.

Prego i signori senatori a voler essere quanto si può esatti nell'intervenirvi, perchè molte leggi rimangono a discutersi, che sarebbe bene non soffrissero ritardo maggiore.

CIBRARIO, segretario assunto, fa l'appello nominale per la votazione segreta.

Il risultamento della votazione è il seguente :

Votanti 56

Voti favorevoli 47

Voti contrari 9

(Il Senato approva.)

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 17 MARZO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALVIERI.

SOMMARIO. Bilancio delle spese interne del Senato — Rielezione della Commissione già incaricata nella scorsa Sessione dell'esame sul progetto di legge pel nuovo Codice penale militare — Seguilo della discussione del progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica — Approvazione degli articoli dall'1 al 7. — Osservazioni del senatore Mameli sull'articolo 8 — Adozione di quest'articolo — Proposta e sviluppo di un emendamento all'articolo 9 del senatore Di Castagnetto, combattuto dal senatore Mameli relatore — Parlano i senatori Audiffredi, Di Castagnetto e Mameli relatore — Spiegazioni fornite al riguardo dal ministro dell'istruzione pubblica — Rigetto dell'emendamento del senatore Di Castagnetto — Approvazione dell'articolo 9 e dei successivi, nonchè della tabella ammessa al progetto — Presentazione di un progetto di legge per l'istituzione di tribunali di commercio in Cagliari, Sassari e altre città — votazione del progetto.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.
(Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, e dei lavori pubblici.)
Il presidente, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata che è approvato.

BILANCIO INTERNO DEL SENATO.

PRESIDENTE. Debbo far presente al Senato che avrà a deliberare sulla cifra del suo bilancio. Avendo già approvato quella parte di esso che riguarda le spese interne, rimane ora a deliberare sulla cifra che dovrà poi essere portata sul bilancio dello Stato. Io quindi, se non v'ha osservazione in contrario, proporrei che si stabilisse sin d'ora che nella prossima convocazione il Senato, prima della seduta pubblica, si raduni nella sala delle conferenze, siccome si è praticato negli anni scorsi, per deliberare su questo punto.

Non sorgendo osservazione, la cosa rimane stabilita in questi termini.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEL NUOVO CODICE PENALE MILITARE.

PRESIDENTE. Debbo pur chiamare l'attenzione del Senato sopra la Commissione alla quale è stato affidato l'esame del progetto di legge sul Codice penale militare. Esso avrà presente che in un'altra adunanza io gli rammentai come questa Commissione fosse stata straordinariamente nominata e composta di undici membri. Disgraziatamente uno di questi mancò di vita, il senatore De Margherita, cosicchè rimane composta di soli

dieci membri. Fra questi dieci, due, cioè il generale Broglio e il conte Siccardi, sono attualmente ammalati, benchè sia sperabilissimo che fra non molto essi possano prendere parte alla discussione del progetto, già inoltrata nel seno della Commissione. Ma non essendo presenti per ora questi due onorevoli nostri colleghi, la Commissione stessa, quale fu allora composta, rimarrebbe attualmente ancora di otto membri, che sono i senatori Franzini, Dabormida, Sonnaz, Lazari, Prati, Stara, Colla, De Ferrari. Il Senato non essendo in numero, quando ebbi l'occasione di chiamarne l'attenzione su questo punto, si era riservato di deliberare se intendeva di rimandare alla stessa Commissione la continuazione dell'esame già intrapreso, ovvero di procedere all'elezione di una nuova Commissione.

Ora essendo in numero, lo interpellero per sapere la sua volontà in proposito.

Se si fa la proposta di rielezione la metterò ai voti, altrimenti, se il Senato lo crede, rimarrà affidata alla stessa Commissione la prosecuzione del lavoro che è già spinto molto innanzi e che può già essere forse ai quattro quinti.

DI CASTAGNETTO. Mi pare che la nomina di nuovi commissari in questo momento non farebbe che ritardare il compimento dei lavori, poichè essendo nuovi vi vorrà un tempo per mettersi in corrente onde possano discutere con cognizione di causa. Credo che otto membri, uomini speciali e distinti, come lo sono i commissari, possano bastare ad ultimare il lavoro già intrapreso.

PRESIDENTE. Io porrò dunque ai voti l'affidamento alla stessa Commissione del lavoro già incominciato.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Il Senato delibera che la stessa Commissione abbia a proseguire i lavori.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.**

PRESIDENTE. Viene all'ordine del giorno la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo al riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.

Chiusa ieri la discussione generale, il Senato era per dare principio alla discussione dei singoli articoli.

Ne darò lettura:

« Capo I. — *Disposizioni generali.* — Art. 1. L'insegnamento è o pubblico o privato.

« Il ministro della pubblica istruzione governa il primo e ne promuove l'incremento; sorveglianza il secondo a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico. »

L'alinea che si trova nel primo progetto « Sono eccettuati gli istituti e le scuole militari, ecc. » è stato trasportato all'articolo 4 del presente.

Nessuno domandando la parola, metto ai voti questo articolo come è ora redatto.

(È approvato.)

« Art. 2. L'insegnamento pubblico si divide in tre rami: elementare, secondario, superiore. »

Anche qui l'articolo è stato diversamente composto. Le definizioni che erano in questo comprese, nel primo progetto sono state trasportate altrove con qualche cambiamento; di più l'ultimo paragrafo dell'articolo primitivo che diceva: « la religione cattolica sarà fondamento dell'istruzione e della educazione morale, salvo, riguardo agli acattolici, il provvedere con leggi speciali. » è stato trasportato all'articolo 10.

Metto ai voti l'articolo 2 quale è stato ora letto.

(È approvato.)

« Art. 3. Per determinare quali sieno le scuole pubbliche e quali le private si osserveranno intanto le disposizioni legislative in vigore. »

Non corrisponde all'articolo 3 del primo progetto, ma ad altro che per brevità non starò ad indicare.

(È approvato.)

« Art. 4. Dipendono dal ministro gli istituti e le scuole pubbliche d'istruzione e di educazione, e tutte le podestà preposte alla direzione ed ispezione dei medesimi nell'ordine statuito in questa legge.

« Sono eccettuati gli istituti e le scuole militari e quelle di nautica dipendenti dal ministro di guerra e marina. »

(È approvato.)

« Art. 5. Nelle scuole pubbliche affidate a corporazioni religiose riconosciute dallo Stato, i direttori, i professori, i maestri, le direttrici e le maestre saranno proposti da esse ed approvati dalle podestà che regolano la pubblica istruzione, quando siano trovati idonei. Dovranno perciò sostenere gli esami e conformarsi alle altre condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti

in vigore, salvo il disposto dell'articolo 7 per quanto riguarda le scuole private dipendenti dalle corporazioni suddette. »

(È approvato.)

« Art. 6. Spetta unicamente alle podestà dalle leggi preposte alla pubblica istruzione di provvedere alle discipline delle scuole pubbliche, alla collazione dei gradi, alla scelta ed approvazione dei dottori delle facoltà universitarie, dei direttori, professori e maestri nelle scuole soggette al Ministero della pubblica istruzione. »

Anche qui vi è una trasposizione di una parte, che il Senato avrà trovato mancante all'articolo 1.

Pongo ai voti quest'articolo; chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 7. Le leggi speciali che provvederanno all'istruzione superiore, secondaria ed elementare, stabiliranno le condizioni per l'insegnamento privato e le norme secondo le quali avrà ad esercitarsi sopra esso la vigilanza del Governo.

« Nelle stesse leggi saranno determinate le condizioni giuste le quali le amministrazioni provinciali e comunitative avranno parte effettiva nel governo delle proprie scuole ed istituti.

« Non pertanto i cittadini i quali faranno constare di avere i requisiti voluti dalle leggi vigenti per essere eletti ad insegnare nei pubblici istituti di istruzione secondaria ed elementare, potranno d'ora innanzi aprire e tenere istituti privati del ramo e del grado per cui avranno la richiesta idoneità legale. »

(È approvato.)

« Art. 8. Fino alla promulgazione delle predette leggi speciali, tutte le scuole e gli istituti privati d'istruzione, di educazione, maschili o femminili, retti da secolari o da ecclesiastici, dovranno conformarsi alle leggi in vigore.

« Il ministro della pubblica istruzione continuerà a vigilarli col mezzo dei suoi ufficiali o di altre persone da lui delegate; e qualora i direttori di quegli istituti rinosino di conformarsi o di fatto non si conformino a quelle leggi, potrà ordinare il chiudimento con suo decreto e col previo assenso del Consiglio superiore, udite le difese del direttore incolpato.

« Tuttavia, in caso d'urgenza, per riparare a scandali o a gravi disordini, il ministro, udito il parere del Consiglio superiore, potrà frattanto sospendere di propria autorità il direttore dal suo ufficio ed anche chiudere la scuola o l'istituto sino a provvedimento definitivo da emanare prontamente, in conformità dell'alinea precedente. »

MAMELI, relatore. Domando la parola per rettificare un fatto, e non già per fare osservazioni sull'articolo, che in sostanza è conforme a quanto era scritto nel progetto primitivo; è puramente una questione di delicatezza per parte dell'ufficio centrale.

Noi ci eravamo proposto di esporre fedelmente tutte le variazioni rilevate dal confronto dei due progetti: fra queste non avevamo indicato l'articolo 8, che corrisponde al 5 e 6. Avendo per altro il senatore Di Montezemolo,

nella seduta di ieri, accennato che un miglioramento si fosse con quell'articolo apportato, togliendo i privati istituti al mero arbitrio del Ministero, noi, non per rivendicare questa meschina gloria, ma affinché non si creda che abbiamo voluto usurparcela, siamo in dovere di dichiarare che tale disposizione trovavasi già nel progetto del Senato, e fu dall'ufficio centrale proposta, e dal Ministero di buon grado accettata come un vero miglioramento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8; chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

* Art. 9. Gli studi fatti nei seminari e nei collegi vescovili od in ogni altro istituto ecclesiastico o religioso di qualsivoglia denominazione, i quali non siano esclusivamente per giovani destinati alla carriera sacerdotale, ove non si uniformino alle discipline vigenti per gli istituti pubblici di educazione e d'istruzione, non avranno valore per l'ammissione ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione.

* In ogni caso tali stabilimenti andranno soggetti alla vigilanza governativa. »

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

Signori senatori! Dalla chiara esposizione del dotto relatore avete potuto scorgere come due modificazioni del nuovo progetto hanno in ispecial modo preoccupato l'ufficio centrale. Una si riferisce all'articolo 2 del progetto, divenuto ora articolo 10. Questa modificazione fu dall'ufficio giudicata gravissima, e se il senso fosse come suonano le parole, certamente potrebbe dirsi che in tal parte la base del progetto sarebbe modificata, alterata. Ma le spiegazioni date nel seno della Commissione dal ministro dell'istruzione pubblica, non che le sue dichiarazioni ripetutamente fatte tanto alla Camera elettiva, come in quest'Aula, in occasione della prima discussione, tolgono ogni dubbiezza sull'interpretazione che si possa dare a quest'articolo.

Per ultima parte le osservazioni ampiamente svolte nella relazione mi dispensano dall'entrare in questo esame, che si riferisce più particolarmente all'articolo 10.

Ma lo stesso non posso dire dell'articolo 9, e malgrado le spiegazioni date dall'ufficio centrale, confesso che non per questo si mutarono le mie convinzioni. Io protesto di avere la massima deferenza per le asserzioni dell'onorevole ministro, ma, a mio avviso, il testo della legge fu variato in quest'articolo; e quando si tratta di una disposizione positiva di legge, credo che qualunque spiegazione non possa valere a paralizzarne l'effetto nell'esecuzione.

A chiarire pertanto il mio concetto, vi piaccia, o signori, di portarvi all'epoca della prima discussione che ebbe luogo in quest'Aula. Allora (chechè siasene detto o scritto) allora il Senato si penetrò altamente dell'importanza di una prima discussione di legge di pubblico insegnamento, e la Commissione, onorata della sua fiducia, come lo fu ancora in quest'anno, si fece un co-

scienzioso studio di corrispondere degnamente al suo mandato.

Tutte le quistioni furono profondamente meditate, e prima delle altre quella della libertà d'insegnamento, che noi avremmo ben voluto stampare in fronte al progetto, tanta era la nostra convinzione che là dove vi è libertà del pensiero, la libertà d'insegnamento ne sia compagna inseparabile. Tale riflesso risponde anche al timore manifestato ieri dall'onorevole Audiffredi intorno al pericolo di questa libertà.

La libertà d'insegnamento può avere i suoi pericoli come può avere i suoi la libertà del pensiero. Ma, o signori, anche il libero arbitrio donato all'uomo dal Supremo Fattore ha i suoi pericoli, ma egli è regolato da una legge superiore e divina che lo raffrena, come le nostre libertà debbono essere subordinate alle leggi. Le libertà debbono essere solidarie fra di loro, nè io temo della libertà quando la legge ha il suo pieno vigore.

Io mi permetto poi anche di rivolgere un'osservazione all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, il quale nel suo discorso di ieri osservava che egli crede questa libertà d'insegnamento non potere poi produrre grandissimi effetti. Ed in ciò fino ad un certo punto sono anche con lui d'accordo, se non che i motivi che egli allegava io li credo più propriamente applicabili all'insegnamento superiore che non all'insegnamento primario e secondario, ed in verità, prima che l'insegnamento superiore giunga da noi ad un periodo di libertà anche discreta, credo che si esigeranno molte e molte circostanze. Ma quel che importa, a mio avviso, si è che il principio di libertà sia radicato, che questa libertà sia reale, e che la libertà sia eguale per tutti. Quando il principio sarà stabilito, e da tutti conosciuto ancorchè venga per mancanza di opportuni mezzi ad essere circoscritto in ristretti limiti l'insegnamento privato, io non lamenterò mai che la fiducia della nazione si porti verso l'insegnamento dato dal Governo.

Era dunque nostro intendimento di consacrare il principio della libertà, ma stando al riflesso spiegato nella relazione del Ministero, cioè « di non entrare nella grave e spinosa discussione della libertà che possa concedersi sui vari rami d'insegnamento, locchè avrà sede opportuna quando si discutano le leggi speciali che dovranno provvedere all'ordinamento di ciascuno di essi, » l'ufficio centrale ha considerato che il ministro, riservandosi, per giuste ragioni, di differire ad altr'epoca la discussione di questo principio, importava di non presentare al Senato una questione in cui potessero scindersi le opinioni, tal che se non si fosse aderito alla libertà d'insegnamento per il solo riflesso di rimandarlo alla discussione delle leggi speciali, il principio stesso avrebbe potuto essere vulnerato. Quindi ammesso da noi che la questione della libertà d'insegnamento dovesse differirsi secondo le proposte ministeriali, il nostro studio fu di por mente a che tutte le disposizioni della legge fossero uniformi e tendessero a conservare il principio di libertà.

In tal senso si prese a discutere tutti i relativi articoli e quando fummo all'articolo 7 ora articolo 9 dell'attuale progetto, il medesimo fu redatto nei seguenti termini: « I seminari e collegi vescovili sono retti, per quanto spetta all'educazione degli ecclesiastici, dalle particolari discipline riconosciute dalla Chiesa e dallo Stato: fino all'emanazione delle leggi speciali sull'insegnamento secondario, gli studi ivi fatti non potranno servire per l'ammissione ai corsi, agli esami e ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione se non alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore. »

Ed io, o signori, che ho l'onore di parlarvi, protesto, che non avrei potuto aderire giammai ad acconsentire alla esautorazione, dirò così, dei collegi e seminari vescovili, in guisa che i corsi non potessero valere come corsi ufficiali, senza una grave e ponderata discussione, da cui me ne risultasse un pieno convincimento. Ma essendomi determinato che tutte queste indagini sarebbero rimesse alle leggi speciali, ho creduto di dovermi unire coi miei colleghi dell'ufficio centrale, desiderosi tutti, in un progetto di tanta importanza, di rimaner unanimi tra di noi, ed unanime potersi l'ufficio presentare al Senato.

Portato in questi termini il progetto alla discussione della Camera elettiva, era facile di prevedere che il principio della libertà d'insegnamento avrebbe destato quelle simpatie che trovano in quel recinto tutte le nostre libertà.

Fu grave, fu lunga, fu memorabile la discussione, e il principio della libertà d'insegnamento venne ivi solennemente proclamato. Nè solamente i membri della Camera elettiva, ma il Ministero stesso volle concorrere al trionfo di questo principio; e l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, sebbene desiderasse di preferenza di trattarne nelle leggi speciali, fece pur ampia dichiarazione d'aderirvi.

Credo opportuno, o signori, di darvi lettura di alcune parole dette in tale circostanza dall'onorevole presidente del Consiglio, perchè queste mi varranno a meglio avvalorare i riflessi che vi vengo esponendo. Parlando dunque di questo principio di libertà « ecco, diceva il conte di Cavour, il sistema che io credo doversi applicare al nostro paese, ecco il sistema che non mi pare avere il Ministero mai combattuto; solo osserverò che, affinchè esso produca buoni frutti, si richiedono due cose:

« La prima cioè che l'insegnamento ufficiale o sociale sia bene e fortemente ordinato; e la seconda, che l'insegnamento privato sia veramente libero. Ecco le condizioni che si richiedono: forte ordinamento dell'istruzione sociale, e larghissima libertà dell'insegnamento sociale non ufficiale. » E più oltre: « Ma farò osservare alla Camera, che il Ministero avendo dichiarato di voler rimandare ad una legge speciale l'ordinamento dell'insegnamento libero, doveva, affinchè potesse procedere a quest'ordinamento, o conservare il sistema attuale, o sostituirne un altro; cioè, o mantenere quello che esiste,

oppure, mentre si ordina l'insegnamento sociale, ordinare pure contemporaneamente l'insegnamento libero.

« Il Ministero non ha creduto che quest'ultimo mezzo fosse possibile; e perciò ha detto: manteniamo, rispetto all'insegnamento libero, lo *statu quo*, ordiniamo l'insegnamento dello Stato; ma sia di comune intelligenza che, votata questa legge, ordinato legislativamente l'insegnamento dello Stato, ci occuperemo a regolare l'insegnamento libero. »

Il principio della libertà essendo stato proclamato, ne veniva in conseguenza che si dovesse farne l'applicazione; che si dovessero decidere le questioni, cioè, del maggiore o minor limite di questa libertà d'insegnamento; che si dovesse definire quali fossero gl'istituti pubblici, quali gl'istituti privati.

La Camera elettiva non ha creduto di poter entrare ancora in questa discussione, la quale era di gran mole, e che forse avrebbe richiesto maggiori elementi. Quindi all'articolo terzo, che abbiamo votato testè, fu stabilito: « Che per determinare quali sono le scuole pubbliche, quali le private, si osserveranno intanto le disposizioni legislative in vigore. »

Adunque io porto opinione, o signori, che in una materia di tanta importanza, quando fu determinato in modo assoluto, che le questioni sugli stabilimenti pubblici o privati, sul maggiore o minor limite della libertà, debbono rimandarsi alle leggi speciali, non sia possibile di fare una distinzione, un'eccezione, senza ledere quel principio gelosissimo della libertà, che essa deve essere eguale per tutti. Ed infatti noi vediamo nei successivi articoli l'applicazione esatta di questo principio; all'articolo 7 le leggi speciali che provvederanno all'istruzione superiore secondaria ed elementare stabiliranno le condizioni per l'insegnamento privato e le norme secondo le quali avrà ad esercitarsi sovra esso la vigilanza del Governo.

Nelle stesse leggi saranno determinate le condizioni giusta le quali le amministrazioni provinciali e comunali avranno parte effettiva nel governo delle proprie scuole ed istituti.

Che più? Il terzo alinea di questo stesso articolo 7, consacra fin d'ora il principio della libertà per l'insegnamento privato, libertà modificata poi è vero nel successivo articolo 8, ma che porta tuttavia con sè la conseguenza, che i privati i quali si trovino in date condizioni possono aprire insegnamento privato senza averne la preventiva autorizzazione. Ma venuti all'articolo 9, questa disposizione io la trovo al tutto variata.

Prego il Senato di ritenere la prima redazione di questo articolo di legge, quale ho avuto l'onore di leggere, il quale stabiliva che fino all'emanazione delle leggi speciali sull'insegnamento continuerebbero ad aver forza le leggi in vigore.

Si aggiunge che nella discussione alla Camera elettiva l'articolo proposto dalla Commissione dice ugualmente: che continueranno essi, fino alla promulgazione della predetta legge, a governarsi secondo le leggi e regolamenti in vigore; quindi non è a caso, ma appositamente

che fu cambiata la dicitura di quest'articolo. Infatti sebbene l'onorevole ministro nel seno della Commissione abbia manifestato quell'opinione sua particolare, cioè che nulla doveva rimanere innovato finchè non emanassero le leggi speciali, e che di quest'osservazione del ministro si avesse fatto particolare carico il relatore dell'ufficio centrale, io non ho potuto a meno di vedere essenzialmente variata la redazione di quest'articolo; il perchè mi sono riservato di sottoporre al Senato la mia particolare opinione, ed eccome il motivo.

Nel corso della discussione alla Camera elettiva uacque effettivamente la circostanza di definire qual fosse l'applicazione più o meno estesa, che dovesse darsi alla parola di *pubblici istituti*. Questa necessità emerse dacchè fu stabilito all'alinea terzo dell'articolo 7, la libertà per tutti i cittadini con queste parole: « Non pertanto i cittadini i quali faranno constare d'avere i requisiti voluti dalle leggi vigenti per essere eletti ad insegnare nei pubblici istituti d'istruzione secondaria ed elementare, potranno d'ora innanzi aprire e tenere istituti privati, ecc. » Fu mia adunque la questione di dire qual portata si dovesse dare a questo articolo dell'alinea 7, cioè se solamente dovessero considerarsi come privati certi istituti, che non erano propriamente governativi, nei quali il Governo non poteva esercitare quell'influenza che gli compete sugli stabilimenti da lui dipendenti.

L'onorevole ministro della pubblica istruzione vedendo stringere da vicino la questione così si esprimeva: « Mi pare che ora ci siamo ingolfati proprio nel merito della questione la quale ardua, grave e delicata come è, e come tutti conosciamo, non si debbe risolvere sin d'ora, ma vuoi rimandare alla legge speciale dell'istruzione secondaria, giacchè io credo che essa debba essere ancora esaminata, ed a lungo ponderata e dal Governo, e dalla Camera stessa, epperò stimo che la si debba lasciare sotto questo rispetto da banda, e che dobbiamo attenerci alla parte pratica.

« Per me non avrei avuto difficoltà di accettare il sistema della Commissione, ecc. Ora se si crede che, secondo la legislazione attuale gli istituti di questa natura siano pubblici, dichiariamoli, e togliamo ogni dubbio: in questo modo sappiamo che cosa vogliamo sostituire con questo articolo, e come ci dovremo governare relativamente a questi istituti.

« Quindi prego la Camera a circoscrivere la questione ed esaminare se sia conveniente che venga in un articolo appositamente dichiarato che questi istituti sono pubblici, oppure, se si vuole, lasciare la cosa senza spiegazioni. »

Al punto in cui venne condotta la discussione all'altra Camera, e dopo queste osservazioni fatte dal ministro, io non ho potuto a meno di persuadermi che l'intento era stato, nel togliere le parole « fino all'emanazione di nuove leggi » di pronunciare fin d'ora che questi istituti sono pubblici, e che come istituti pubblici sono sotto la dipendenza del Governo, ovvero se essi si ricusano a questa dipendenza, pronunciare fin d'ora che non possono gli studi fatti in questi istituti essere validi per

conseguire i gradi, o per presentarsi agli esami. Quindi nascono due gravissime questioni.

La prima sull'estensione da darsi al principio di libertà, il quale sanzionato in genere debba essere applicato a tutti i cittadini: in secondo luogo poi la libertà rimane, a mio avviso, inceppata da questo lato, perchè mentre i padri credono di dare la loro fiducia ad uno di questi stabilimenti, collocando ivi i loro figliuoli, restano poi i giovani pregiudicati nella loro carriera, e non possono più continuare i loro studi, nè subire gli esami in altri collegi. Protesto innanzi al Senato che in me non v'è alcun pensiero recondito per favorire l'uno o l'altro istituto; la mia educazione non fu fatta in sodalizi religiosi, li rispetto sinceramente, ma credo che possano avere molti vantaggi, come possono avere degli inconvenienti. Credo che, mentre si farà una legge definitiva, mentre si discuteranno le leggi speciali annunziate dal Governo, possa essere il caso di prendere dei temperamenti a riguardo di questi istituti, sia relativamente all'ordine pubblico, sia anche rispetto alla concorrenza privata; tutto questo io lo credo, ma nell'istesso tempo confesso che non mi sentirei allo stato delle cose di votare un articolo il quale fosse come un ostracismo che impedirà a tutti questi stabilimenti di fiorire in quel limite che vorrà essere stabilito dalle leggi speciali.

Del resto, o signori, io aggiungo ancora un'altra osservazione: noi abbiamo votato un principio il quale stabilisce che la religione cattolica sia quella che debba regolare l'istruzione religiosa e morale, e noi affidiamo ai ministri della religione cattolica degli interessi molto più preziosi. Io non so adunque come noi potremmo dichiarare che l'educazione data in un istituto religioso non sia nemmeno valevole per poter aspirare agli esami ai quali potranno aspirare dei ragazzi allevati in qualunque istituto privato. Che si possano mettere delle cautele, non mi oppongo, ma pronunciare una sentenza così assoluta, credo che, se non sarà atto odioso, sia almeno un atto di sfiducia il quale non può a meno di avere un effetto doloroso. Io adunque, o signori, mi riassumo e dico, che credo apertamente dalle parole di quest'articolo stabilito fin d'ora che i seminari e stabilimenti ecclesiastici vengono considerati come istituti pubblici; dico che essendosi tolta l'espressione *sino alla emanazione di nuove leggi*, mentre questo principio venne stabilito nell'articolo 30, conservato nel 3, 7, 8, e tolto solo all'articolo 9, questa resta una disposizione eccezionale.

Si potrà sempre, lo so, cambiare la legge, perchè i tre poteri hanno facoltà di far leggi nuove, e cambiare le leggi esistenti, ma intanto egli è chiaro che noi abbiamo deciso un principio assoluto postochè l'articolo 9 quale è presentato, è un articolo preciso, è disposizione positiva di legge. Credo adunque che con questo articolo si distrugga la disposizione data tanto relativamente alla libertà d'insegnamento, come relativamente alla sospensione d'ogni disposizione fino all'emanazione di leggi speciali; e che perciò sia il caso di ristabilire quest'articolo nei termini poco più poco meno nei quali era con-

cepito nel primo progetto del Senato; ed io proporrei in conseguenza a quest'articolo un emendamento in questi termini: *finchè non sarà in modo positivo determinato per legge quali sieno le scuole pubbliche e private a mente dei precedenti articoli 3 e 7; e poi gli studi fatti nei seminari o nei collegi vescovili*, ecc. come è espresso.

MAMELI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. A termini del regolamento debbo domandare se l'emendamento proposto dal senatore Di Castagnetto è appoggiato.

Chi appoggia quest'emendamento si alzi.

(È appoggiato.)

La parola spetta al senatore Mameli.

MAMELI, relatore. Signori! L'onorevole Di Castagnetto nella discussione tenuta nell'ufficio centrale si riservava di aggiungere alcune osservazioni a proposito dell'articolo 9, che è appunto stato il solo argomento di divergenza fra noi.

Possono, a mio credere, ridursi a cinque le osservazioni fatte contro l'articolo 9, cioè: offesa dell'indipendenza dei vescovi nei seminari e collegi destinati alla educazione ed istruzione degli ecclesiastici giusta il prescritto del Concilio Tridentino; tutti i seminari e collegi vescovili implicitamente dichiarati *pubblici* istituti, e così pregiudicata rispetto ad essi la questione, che coll'articolo 3 si vuole lasciare integra fino alla promulgazione delle leggi speciali; che intanto i vescovi non hanno neppure quella libertà che coll'articolo 7 si concede ai privati insegnanti; ravvisarsi tanto più odiosa la disposizione, perchè si estende a tutti gli istituti ecclesiastici e religiosi; tanto meno accettabile perchè spogliata del carattere provvisorio che prima aveva, colla soppressione delle parole « fino alla promulgazione delle leggi speciali, ecc. »

Sono queste, secondo l'avviso già spiegato dall'ufficio centrale, supposizioni che non reggono ad un severo esame, come mi propongo di dimostrare colla massima brevità.

Il Concilio Tridentino non distingue in due classi i seminari vescovili, ma prescrive solo, che uno se ne istituisca sotto il nome di *seminarium clericorum* in ciascuna diocesi; santa istituzione e superiore ad ogni lode, ma diversa affatto dai piccoli seminari, nei quali si dà l'istruzione elementare ai fanciulli, e più ampia talvolta anche agli adulti non tonsurati addetti alla carriera ed al servizio ecclesiastico.

I cap. 6 e 18, sess. 13, *De reform.* sono abbastanza chiari per non abbisognare di commenti; io ne darò testualmente lettura.

Ivi è prescritto, come avete testè udito, che non si ammettano nei seminari se non giovani che abbiano almeno compiuto anni dodici, che sappiano leggere e scrivere, che vogliano di proposito dedicarsi alla carriera ecclesiastica, e diano colla loro condotta indizi non equivoci di perseveranza, ne vestano la divisa, siano destinati al servizio della chiesa, e simili altre cose che non possono applicarsi agli allievi e studenti dei piccoli seminari.

Ora essendo eccettuati dalla sanzione dell'articolo 9, nei termini più espliciti, i seminari esclusivamente destinati alla carriera ecclesiastica, ognuno vede che in questa parte sono pienamente salvi i diritti e l'indipendenza dei vescovi.

La questione, pertanto, riducesi ai piccoli seminari o collegi, per i quali non ponno invocare altro che il diritto comune.

L'articolo in discussione non definisce gli istituti pubblici ed i privati, mantiene solamente lo stato attuale delle cose rispetto ai collegi vescovili, in conformità dell'articolo 57 della legge 4 ottobre del quale darò eziandio lettura. È questa una conseguenza logica degli articoli 3 e 4 del progetto, coi quali si prescrive l'osservanza delle disposizioni legislative in vigore finchè le leggi speciali non statuiscono quali debbano dirsi scuole ed istituti *pubblici* quali *privati* e le norme e cautele alle quali dovranno questi uniformarsi.

Si dice che i vescovi non hanno per i loro piccoli istituti la libertà dei privati insegnanti; ovvia però è la risposta: essi avranno uguale libertà sempre che mettano i loro istituti nelle condizioni volute dall'ultimo alinea dell'articolo 7, cioè siano retti da persone aventi la idoneità legale; siano laiche od ecclesiastiche, secolari o regolari, le quali si uniformino alle leggi vigenti, e siano esse sole responsabili verso la podestà civile. Ammetto che gli istituti non muteranno condizione per ciò solo che siano sotto la speciale vigilanza e protezione dei vescovi, e mantenuti in tutto od in parte coi mezzi da loro somministrati; ma la conseguenza sarà che, non uniformandosi alle leggi vigenti per i privati istituti, cadranno sotto la sanzione dell'articolo 8.

Quindi, fino a tanto che le leggi speciali non regolino altrimenti la materia, i vescovi devono scegliere uno dei due partiti: o tenere i loro piccoli collegi o seminari a foggia di privati istituti, come si è detto; ed allora devono correre la sorte di tutti gli altri; ovvero vogliono tenerli sotto il nome dell'autorità ecclesiastica; e in tal caso, non uniformandosi alle discipline vigenti per gli istituti pubblici d'istruzione e di educazione, subiranno le conseguenze previste dall'articolo 9.

Si oppone che l'articolo 9 colpisce *ogni altro istituto ecclesiastico o religioso*. A parte le dichiarazioni fatte dal ministro, io dico, che queste parole non contengono alcuna novità. Con questa aggiunta si mantengono in vigore le disposizioni degli articoli 54 e 55 della legge 4 ottobre: ne do parimente lettura. Ciò stante, non si tratta che di conservare lo *statu quo* fino all'emanazione delle leggi speciali. Del resto non avvi d'uopo di argomenti per dimostrare che la legge non può avere quella odiosa interpretazione, che da taluni se le vorrebbe attribuire; poichè ogni dubbio toglie l'articolo 9 che applica alle scuole private dipendenti dalle corporazioni religiose il disposto dell'articolo 7.

Ciò deve bastare a persuaderci che secondo il sistema del progetto, si danno scuole private anche dipendenti da corporazioni religiose, od in altri termini, che anche le scuole dipendenti da corporazioni religiose pos-

sono reggersi per forma d'istituti privati, giusta l'articolo 7.

Non vi parlerò del mistero che si vuole trovare nella soppressione delle parole « fino alla promulgazione delle leggi speciali, ecc. » Ove non si creda sufficiente all'uopo la riserva fatta in termini più generali cogli articoli 3 ed 8, e la coerente dichiarazione del ministro, deve per tutti bastare il riflesso, che il nostro voto sarà ugualmente libero nelle future relative leggi, come lo è al presente, senza che sia d'uopo esprimerlo in questa legge.

Pertanto l'onorevole Di Castagnetto può ben ricredersi dei concepiti timori, che peraltro onorano il di lui carattere, e danno prova di lodevole costanza nei suoi principii: io, che al par di lui desidero che siano sempre rispettati i diritti dei vescovi, e sorbati i giusti limiti fra le due podestà, intendo solo evitare quelle esagerazioni, che rendono impossibili i termini di una giusta e savia conciliazione.

PRESIDENTE. Il senatore Audiffredi ha la parola.

AUDIFFREDI. Io prendo la parola per rispondere al dubbio del senatore Di Castagnetto che la moderazione che io avevo consigliata ieri non fosse quella che veramente sia necessaria e indispensabile alle circostanze nostre assai difficili in cui ci troviamo. I suoi desiderii sul punto di libertà di insegnamento sono mossi sicuramente dal più lodevole pensiero, quello di fare che la libertà di insegnamento sia una tutela pei principii di morale e di religione, e tutti i liberali sinceri sicuramente non possono menomamente dissentire da questo lodevolissimo desiderio. Ma alcune volte le innovazioni non riescono al punto diretto a cui tendevano.

Noi siamo tutti animati dallo spirito di religione; ma dobbiamo stare in guardia contro le eccedenze dei partiti, eccedenze che il Ministero solo è in caso di contenere. E quando egli non abbia il potere di porre un freno alla libertà assoluta ed illimitata, come si vorrebbe, noi gli togliamo quel giusto temperamento, quella giusta moderazione che egli è interessato a mantenere nell'interesse pubblico.

Io vedo che andiamo incontro a pericoli gravissimi per quella morale che si è tanto gelosi di difendere, e che tutti noi abbiamo sicuramente scolpita nel cuore. Si è voluto proclamare la libertà d'insegnamento la più assoluta; quasi sopprimere il Ministero dell'istruzione pubblica, o lasciare ad esso il solo incarico di spedire certificati di moralità. Nell'interesse della libertà e della morale si ha ragione di temere la libertà sconfinata che induce alla reazione. La religione non è minacciata che dalle esorbitanze dei partiti estremi che è d'uopo di contenere. Se il Ministero non avesse questo giusto freno moderatore io credo che per la morale cristiana, per i principii che siamo in debito di mantenere, l'eccesso di libertà farebbe mala prova.

Della libertà d'insegnamento si fece fuor di proposito una questione ministeriale, una questione di partito, che era meglio d'impedire, se fosse stato possibile, e che una tanto grave questione fosse trattata con animo più pacato, scevro da ogni altro partito politico.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

Rispondendo all'onorevole Audiffredi, io credo che egli sarà abbastanza appagato dalla mia dichiarazione che io non intesi menomamente di censurare le parole da lui dette ieri. Io cercavo solamente di dilleguare un suo timore. Egli parlava della libertà d'insegnamento, come di cosa che potesse essere sorgente di pericolose conseguenze.

Dissi come noi avevamo considerato che, essendosi accordata la libertà del pensiero, bisognava pur dare la libertà d'insegnamento. Il Governo essere tutelato dalle leggi; e quanto alla libertà d'insegnamento ci riportiamo alle leggi speciali che saranno presentate dal Ministero e discusse dal Parlamento. Non dubito che il Ministero presenterà leggi tali da lasciare libero il corso alla libertà, e senza, nello stesso tempo, togliersi i mezzi di poter governare il paese, poichè io pel primo desidero che il Governo sia forte, e che non si abusi della libertà.

Ciò detto, ho fiducia che l'onorevole Audiffredi sarà tranquillo in quanto all'intenzione di chi ha avuto l'onore di far alcune osservazioni sul suo discorso.

Venendo poi a dire due parole relativamente alla risposta dell'onorevole relatore dell'ufficio centrale, mentre lo ringrazio delle sue cortesissime espressioni, osservo che egli mi ha chiamato sul terreno del Concilio di Trento, e della giurisdizione dell'episcopato sui piccoli seminari.

Io in verità dichiaro che non ho parlato del Concilio di Trento, ed ho assolutamente inteso di non portare questa questione sul terreno religioso. Io mi sono tenuto semplicemente sul terreno della libertà d'insegnamento, la quale è un fatto consacrato, e che crediamo di dovere adottare in tutti quei limiti che la prudenza potrà consigliare, sia al Ministero, sia al Parlamento. Quindi non è come ad istituzione religiosa, ma semplicemente come ad istituzione privata che io rivendico questa libertà, cioè: che desidero non sia discusso il punto, fino a che vengano le leggi speciali.

Mi si eccepiva in modo che all'articolo 5 sono riconosciuti degli stabilimenti religiosi, che si considerano come istituti privati, e delle scuole dipendenti da corporazioni religiose, che si considerano come scuole private. Osservo che in quest'articolo è detto, che queste scuole private saranno subordinate alle disposizioni dell'articolo 7. E l'articolo 7 cosa stabilisce? Stabilisce che per essere ammessi agli esami dei corsi fatti in quelle scuole... (*Rumori — No! no!*)

Il quinto si riferisce al settimo, il quale si riferisce all'ottavo, in cui è detto che saranno intanto in vigore le disposizioni attuali. Queste disposizioni attuali furono lette dall'onorevole relatore, il quale ci ha portato all'articolo della legge del 1848, ed è appunto a questo riguardo che io desidero di osservare che vi ha un'immensa differenza dalle disposizioni di quella legge alle circostanze attuali. Conviene riflettere che dopo che furono fatte molte leggi e segnatamente quella del 1848, venne stabilito il principio della libertà d'insegnamento: questo principio non esisteva allora, ma adesso non è

più un solo desiderio, è stato proclamato positivamente, è un fatto compiuto.

Dunque io credo che conviene lasciare a tutte le istituzioni quel grado di libertà che possa essere compatibile colla legge; che noi non decidiamo adesso questo punto delicato, lo ammetto e lo desidero, poichè, ripeto, credo non abbiamo ancora tutti gli elementi necessari per discuterlo; ma credo che non convenga determinare già fin d'ora in un modo assoluto, se gli studi fatti nei seminari e collegi vescovili, che io considero come di educazione privata, non saranno validi per essere ammessi agli esami; mentre stabiliamo all'articolo 7, che i privati potranno aprire corsi uniformandosi alle tali e tali formalità, ed ivi non si fa più cenno di non poter essere ammessi agli esami. Io credo in questo modo si lederebbe il principio della libertà d'insegnamento e la disposizione dell'articolo 3, col quale abbiamo sospesa ogni discussione relativa, fino alla emanazione delle leggi speciali.

MANELLI, relatore. Intendo aggiungere poche parole onde meglio spiegare le cose già dette. Appunto per rimuovere dalla questione ogni interesse religioso, ho premesso la distinzione indispensabile fra i seminari vescovili, attenendomi in ciò alle precise disposizioni del Concilio Tridentino. Nulla contenendosi nel nuovo progetto che pregiudichi l'indipendenza dei seminari dei chierici; per gli altri collegi deve bastare che con questa legge non siano posti fuori del dritto comune che ponno soltanto invocare. A tale uopo ho già dimostrato, che ponno i vescovi eleggere fra due partiti.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Agli appunti testè fatti dall'onorevole Di Castagnetto ha risposto il signor relatore con tanta copia e chiarezza di ragioni da rendere poco men che superfluo l'aggiungere altri argomenti in proposito. Se non che penso soddisfare ad un desiderio dello stesso senatore Di Castagnetto ripetendo qui alcune spiegazioni che diedi già in seno del vostro ufficio centrale.

Io dissi e ripeto che colle modificazioni introdotte nell'articolo 9 del progetto attuale non si cambia virtualmente l'effetto dell'articolo corrispondente del testo già adottato dal Senato la prima volta. Furono, è vero, omesse le parole *fino alla promulgazione delle leggi speciali*. Ma mi giovi ripetere ciò che già dissi all'ufficio centrale, che cioè questa omissione non fu fatta con animo deliberato di pregiudicare per l'avvenire la questione dei piccoli seminari. Ne infatti l'onorevole preopinante troverà in tutta la discussione dell'altro ramo del Parlamento una sola parola o del ministro, o di alcun deputato che abbia a questo riguardo fatta osservazione, locchè certamente non sarebbe avvenuto qualora l'omissione di tali parole avesse inchiusa una modificazione del senso dell'articolo medesimo.

Si è creduto che essendosi già in altri articoli precedenti detto che riguardo alle scuole private si sarebbe poi nelle leggi speciali determinato quali sarebbero dichiarate libere e private, e fino a qual punto esse godrebbero della libertà, non fossero più necessarie le

stesse parole. Se vi fu un motivo che abbia determinato questa omissione non può essere stato altro che quello or da me accennato. Onde a questo riguardo l'articolo non è per nulla mutato.

Quando verranno in discussione le leggi speciali, sarà perfettamente libero tanto il Governo quanto il Parlamento di determinare se le scuole ora comprese nella categoria degli istituti ecclesiastici debbano essere o in parte o in tutto considerate come scuole pubbliche ovvero come private. Per conseguenza la questione resta perfettamente intatta, fino alle deliberazioni che prenderà poi a questo proposito il potere legislativo, quando procederà alla discussione delle leggi speciali.

Un'altra modificazione fu introdotta e consiste nell'averle aggiunte le parole *d'istituti ecclesiastici o religiosi di qualsivoglia denominazione*. A riguardo di questa aggiunta, io dichiarai avanti alla Camera elettiva, che non aveva difficoltà alcuna di accettarla perchè la credeva più chiara e più esplicita, ma che del resto in sostanza non mutava punto il senso del testo quale era venuto dal Senato; il che non fu da nessuno contraddetto.

Io diceva che tale locuzione riusciva più chiara e ne dirò il motivo.

Con essa si comprendono pur le scuole elementari, le quali vengono anche aperte talvolta in istituti ecclesiastici. Certamente non si possono considerare tali scuole come destinate a formare allievi esclusivamente destinati alla carriera sacerdotale. Ora si è voluto contemplare pur esse, quando che nella frase più ristretta di *collegi vescovili* potevano parere quasi escluse da questa disposizione, essendo noto al Senato come sotto il nome di *collegi* s'intendano più particolarmente le scuole secondarie.

Finalmente l'onorevole Di Castagnetto dimostrò la sua esitanza ad accettare questo articolo, in considerazione del cambiamento introdotto in questo progetto all'articolo 7, mediante l'aggiunta dell'ultimo alinea, col quale si dichiara che fin d'ora i cittadini, i quali vogliono aprire scuole, non hanno più bisogno dell'autorizzazione preventiva, qualora abbiano la voluta idoneità e le altre condizioni richieste dalle leggi.

Pare all'onorevole preopinante che siano da questo vantaggio esclusi gli istituti ecclesiastici, e partendo da tale concetto ritiene che siffatta esclusione sia odiosa. Ma io credo che qui l'onorevole Di Castagnetto sia caduto in un equivoco, giacchè l'articolo 7, a cui allude, riguarda le scuole private, le quali sono dirette, mantenute e fatte da privati.

Ora, qualunque sia la veste di ogni cittadino, sia egli secolare, sia ecclesiastico, godrà di questo stesso favore, e potrà giovare di questa disposizione per aprire scuole. Dunque qui non vi è esclusione: vi ha eguaglianza per tutti. La legge non distingue se colui il quale vuole aprire una scuola sia ecclesiastico, o sia secolare. Ed infatti una prova di questo si è che all'articolo 5, come già osservava l'onorevole relatore, si dice esplicitamente che tutte le scuole, anche private, dirette da corpora-

zioni religiose, saranno regolate a tenore dell'articolo 7, in cui è incluso anche l'alinea che comincia ad applicare il principio di libertà. Dunque questo prova evidentemente che qualsiasi persona, la quale voglia aprire scuole, senza distinzione alcuna di ceto e di classe, può giovare dell'agevolezza fatta da quest'articolo.

Ma l'articolo 9, di cui ora discorriamo, riguarda istituti ecclesiastici, istituti i quali sono mantenuti coi proventi di corpi morali, di manimorte. Ora questi istituti evidentemente sono pubblici. La nostra legislazione li riconosce tali; essa fu informata costantemente sopra questo principio relativamente alla distinzione di istituti pubblici e di istituti privati. Quindi non è più il caso di esaminare se questi istituti ecclesiastici siano compresi, o no, nell'articolo 7, il quale riguarda unicamente le scuole private.

Ma non si inquieti per ciò l'onorevole preopinante; giacchè non vuoi dire con ciò che unicamente perchè tali istituti sono mantenuti con fondi pubblici, non si possa più applicare il principio di libertà; giacchè se così fosse fin d'ora tutti gli istituti, e le scuole pubbliche comunali e provinciali, sarebbero irremissibilmente condannate a subire in eterno l'ingerenza assoluta ed esclusiva del Governo. La qual cosa non è già presentemente e lo sarà ancora meno in avvenire. Un istituto ed una scuola può essere pubblica, ma nello stesso tempo non dipendere in modo assoluto dal Governo, vale a dire non essere assoggettata a tutte le discipline, a tutti i regolamenti che il Governo fa osservare negli istituti ufficiali.

Diffatti, come già osservava nel seno della Commissione, vi ha fin d'ora distinzione tra gli istituti pubblici nazionali e reali, e gli istituti pubblici comunali e provinciali. Ai primi sono applicati tutti i regolamenti, tutte le discipline le più minute che il Governo stima opportuno prescrivere, mentre invece per gli istituti comunali il Governo non ha più egual grado d'ingerenza. Ciò vuol dire adunque che quando verranno le leggi speciali, e che si dovrà determinare qual grado di libertà possano godere gli istituti pubblici i quali non sono mantenuti a spese dello Stato, allora si potrà anche stabilire quale sarà e quale dovrà essere la libertà da accordarsi a questi istituti ecclesiastici e vescovili. Intanto, finchè non sopravverranno queste leggi, esse saranno retti dalle discipline vigenti, delle quali per ora nulla si innova.

Mi giovi pertanto ripetere che l'articolo 9 or presentatovi non è mutata per nulla lo spirito dell'articolo correlativo già votato dal Senato. Per conseguenza parmi che non vi sia motivo sufficiente per introdurre una modificazione nel medesimo, e che coloro i quali hanno accettato quell'articolo nella prima discussione, possano senza alcuna titubanza anche accettare questo nuovo testo che vi è sottoposto.

PRESIDENTE. Ritiene il Senato che l'emendamento proposto dall'onorevole Di Castagnetto consiste nel far precedere al testo dell'articolo 9, quale è stato proposto nel progetto ministeriale, queste parole:

« Finchè non sarà in modo positivo determinato per legge quali siano le scuole pubbliche e le private, a mente dei precedenti articoli 8 e 7. »

Poscia verrebbero le parole:

« Gli studi fatti nei seminari e nei collegi, ecc., » il resto come è nell'articolo.

È questo l'emendamento che ora pongo ai voti. Chi lo adotta sorga.

(Non è adottato.)

Ora pongo ai voti l'articolo 9. Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 10. Negli istituti e nelle scuole pubbliche la religione cattolica sarà fondamento dell'istruzione e dell'educazione religiosa.

« Nelle leggi speciali e nei regolamenti relativi all'insegnamento pubblico si determineranno le cautele da osservarsi nella direzione ed istruzione religiosa degli alunni cattolici.

« Per gli acattolici ne sarà lasciata la cura ai rispettivi parenti. »

(È approvato.)

« Capo II. — § 1. — *Delle podestà preposte alla pubblica istruzione.* — Art. 11. È istituito, sotto la presidenza del ministro, un Consiglio superiore di pubblica istruzione.

« Sono applicati al Ministero dell'istruzione pubblica un consultore legale, un ispettore generale per le scuole secondarie, un ispettore generale per le scuole magistrali ed elementari.

« Sono pure posti a disposizione del ministro due ispettori delle scuole secondarie, di cui uno per la parte scientifica, e l'altro per la parte letteraria.

« Alle scuole tecniche provvederà il ministro con ispezione speciale.

« Nei capoluoghi delle provincie risiederà una deputazione provinciale per le scuole, un regio provveditore agli studi ed un ispettore provinciale per le scuole elementari.

« Ogni mandamento o più mandamenti insieme avranno un provveditore mandamentale. »

(È approvato.)

« § 2. — *Del Consiglio superiore di pubblica istruzione.* — Art. 12. Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di quindici consiglieri, dei quali dieci sono ordinari e cinque straordinari.

« I dieci consiglieri ordinari sono nominati dal Re, e di questi, due almeno non debbono appartenere alla pubblica istruzione.

« I cinque straordinari sono scelti pure dal Re sopra una terna proposta da ciascuna delle cinque facoltà dell'Università di Torino.

« I soli consiglieri ordinari sono retribuiti. »

(È approvato.)

« Art. 13. Dei consiglieri la quinta parte è rinnovata ogni anno, per modo che regolarmente due ordinari ed uno straordinario escano d'ufficio.

« Nei quattro primi anni dopo quello della prima elezione, i tre consiglieri che dovranno uscire annual-

mente saranno designati per sorte: successivamente usciranno i tre più anziani d'ufficio.

« Gli usciti possono essere rieletti. »

Avrà facilmente scorto il Senato che a quest'articolo sono state fatte alcune modificazioni.

Se non sorge contestazione io lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 14. Il vice-presidente è annualmente eletto dal Re fra i componenti il Consiglio.

« In mancanza del presidente e del vice-presidente il consigliere più anziano ne fa le veci.

« Un ufficiale del Ministero di pubblica istruzione esercita nel Consiglio l'ufficio di segretario.

« Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di otto consiglieri. »

(È approvato.)

« Art. 15. Ogni volta che il ministro od il Consiglio lo giudichi opportuno, intervengono alle adunanze del Consiglio il consultore e gli ispettori generali, ma senza voto.

« Similmente possono intervenire chiamati, e con voto, i presidi delle facoltà, ove si tratti di modificazioni nei corsi, negli studi, o nei programmi della propria facoltà. »

(È approvato.)

« Art. 16. Il ministro od il Consiglio possono chiamare alle adunanze quelle persone, il cui avviso riputeranno utile in qualche discussione. In nessun caso il loro avviso sarà computato nel numero dei voti del Consiglio. »

(È approvato.)

« Art. 17. Richiesto dal ministro, il Consiglio compone ed esamina le proposte di leggi, i decreti o regolamenti relativi alla pubblica istruzione, e dà il suo parere in qualsiasi altra materia sopra l'insegnamento e l'amministrazione. »

(È approvato.)

« Art. 18. Esamina e propone all'approvazione del ministro i libri ed i trattati destinati al pubblico insegnamento ed i programmi degli studi. »

(È approvato.)

« Art. 19. Esamina pure i titoli degli aspiranti alle cattedre vacanti nelle Università del regno. »

(È approvato.)

« Art. 20. Il Consiglio dà il suo parere:

« 1° Sui dubbi emergenti circa la retta intelligenza e l'applicazione delle leggi della pubblica istruzione;

« 2° Sui conflitti di competenza tra le autorità proposte all'amministrazione della pubblica istruzione;

« 3° Sui regolamenti degli esami di concorso, sull'istituzione di collegi, di convitti, e su tutto quanto concerne l'ordinamento generale degli studi, e la distribuzione delle materie fra le diverse parti dell'insegnamento e le diverse cattedre.

« Per gli oggetti compresi nel precedente numero 3, e per gli altri dell'articolo 18, può il Consiglio chiedere l'avviso dei corpi scientifici, o d'uomini di speciale dottrina, ed istituire apposite Commissioni. »

(È approvato.)

« Art. 21. Dà pure il suo parere sui mancamenti e sulle colpe imputate ai direttori e professori delle scuole secondarie e magistrali che abbiano compiuto il triennio, se le colpe siano tali da meritare la deposizione o la sospensione oltre due mesi.

« Gli imputati hanno sempre il diritto di essere uditi nelle loro difese o verbalmente od in iscritto a loro scelta. »

(È approvato.)

« Art. 22. Può il Consiglio, di proprio moto, proporre al ministro quei provvedimenti che stimi utile all'incremento ed al buon indirizzo degli studi. »

(È approvato.)

« Art. 23. Il Consiglio giudica dei mancamenti e delle colpe imputati ai professori delle scuole universitarie ed ai dottori aggregati, quando essi possano farli incorrere nella deposizione o sospensione, udite le difese dell'incolpato, come nell'alineia dell'articolo 21.

« Saranno con legge definiti i mancamenti e le colpe punibili colle pene anzidette, e determinati gli effetti delle medesime. »

(È approvato.)

« Art. 24. Può tuttavia il ministro, nei casi d'urgenza, o per riparare a grave scandalo, sospendere di sua autorità un professore universitario sino a provvedimento da emanare prontamente dal Consiglio superiore in conformità dell'articolo precedente. »

(È approvato.)

« Art. 25. Il Consiglio conosce in via d'appello della esclusione e della interdizione temporaria dai corsi degli studi, pronunciata contro gli studenti delle Università e delle scuole secondarie e magistrali. »

(È approvato.)

« Art. 26. Allo spirare d'ogni quinquennio il Consiglio superiore presenta al ministro una relazione generale dello stato di ciascuna parte dell'istruzione, colle osservazioni e proposte che stimerà convenienti.

« A tal fine sono comunicati al Consiglio i rapporti annuali degli ispettori, delle podestà universitarie, delle deputazioni provinciali e dei presidi e direttori degli studi nei collegi.

« La relazione sarà fatta di pubblica ragione. »

(È approvato.)

« § 3. *Del consultore.* — Art. 27. Il consultore è eletto dal Re. »

(È approvato.)

« Art. 28. Egli dà il suo avviso sulle domande di ammissioni eccezionali ai corsi degli studi ed agli esami, di dispense da questi e dal pagamento dei rispettivi depositi, o di restituzione dei medesimi, e in generale su tutti i dubbi che possono sorgere circa l'intelligenza ed applicazione delle leggi e dei regolamenti. »

(È approvato.)

« Art. 29. Per delegazione espressa del ministro, riferisce al Consiglio superiore i mancamenti e le colpe per cui i professori delle scuole universitarie od i dottori aggregati possono rendersi passibili della sospensione o della deposizione.

« Egli è chiamato nel seno del Consiglio ogniqualvolta gli incolpati v'intervengono per essere uditi nelle loro difese. »

(È approvato.)

« Art. 30. Sarà udito nel Consiglio superiore sui ricorsi introdotti avanti ad esso dagli studenti contro ai quali sarà stata pronunciata la pena di esclusione o di interdizione temporanea dalle scuole. »

(È approvato.)

« Art. 31. Rappresenta al ministro le violazioni delle leggi e della disciplina delle Università. »

(È approvato.)

« § 4. *Degli ispettori generali.* — Art. 32. Gli ispettori generali sono eletti dal Re. »

(È approvato.)

« Art. 33. Essi vegliano, ciascuno per la sua parte, l'andamento della pubblica istruzione; mantengono fermo l'indirizzo degli studi, dando a nome e sotto gli ordini del ministro gli schiarimenti e le istruzioni convenienti ai regi provveditori, a tenore delle leggi e dei regolamenti. »

(È approvato.)

« Art. 34. Propongono al ministro le nomine delle Commissioni esaminatrici, le promozioni e le nomine degli insegnanti, le onoranze da conferirsi ai medesimi, le censure e punizioni alle quali possa dar cagione la loro condotta. »

(È approvato.)

« Art. 35. Per delegazione espressa del ministro introducono dinanzi al Consiglio superiore le accuse contro i direttori ed i professori delle scuole secondarie e magistrali, quando siano di tale gravità da portare la deposizione o sospensione oltre i due mesi. »

(È approvato.)

« Art. 36. Ciascuno di essi provvede personalmente, o per mezzo degli ufficiali che gli sono subordinati, alla visita di tutte le scuole e di tutti gl'istituti pubblici e privati, all'ispezione dei quali è preposto. »

« Solo il ministro può delegare queste visite anche a persone estranee al dipartimento della pubblica istruzione. »

« L'ispezione però dei collegi e convitti nazionali è specialmente affidata all'ispettore generale delle scuole secondarie, e l'ispezione delle scuole magistrali all'ispettore generale delle scuole magistrali ed elementari »

(È approvato.)

« Art. 37. Gli ispettori generali, fondandosi sopra i rapporti degli ufficiali subalterni della pubblica istruzione, compilano annualmente e mandano al ministro una relazione dello stato di ciascuna parte d'insegnamento, posta sotto la loro vigilanza colle avvertenze opportune. »

« A cura degli stessi ispettori generali sono raccolti i materiali per formare e pubblicare ogni anno uno specchio delle parti dell'istruzione, alle quali ciascun di loro è preposto. »

« Tale specchio deve essere pubblicato entro il primo semestre susseguente all'anno cui esso si riferisce. »

(È approvato.)

« § 5. *Delle deputazioni provinciali per le scuole.* — Art. 38. La deputazione provinciale per le scuole è composta:

« Dell'intendente che ne è presidente;

« Del regio provveditore che ne è vice-presidente;

« Di tre delegati del Consiglio provinciale amministrativo scelti da questo fra i suoi componenti od anche fuori del suo corpo fra le persone chiare per coltura letteraria o scientifica;

« Di un delegato del Consiglio comunale della città capoluogo;

« Dell'ispettore provinciale delle scuole elementari;

« Del direttore degli studi secondari o di chi ne fa le veci nel collegio principale stabilito nel capoluogo;

« Del direttore spirituale o del professore di religione;

« Di un professore della scuola magistrale o d'un maestro delle scuole elementari, eletti ogni anno dal ministro. »

« L'ufficio dei membri della deputazione provinciale per le scuole è gratuito. »

(È approvato.)

« Art. 39. I tre delegati del Consiglio provinciale ed il delegato del Consiglio comunale sono annualmente eletti a pluralità assoluta dei suffragi dal rispettivo Consiglio. »

(È approvato.)

« Art. 40. Il segretario dell'ufficio d'intendenza sarà segretario della deputazione provinciale. »

(È approvato.)

« Art. 41. La deputazione per le scuole si raduna una volta al mese ed in giorno determinato per cura del suo presidente o del vice-presidente. »

« Essa è pur convocata ogni volta che il presidente o chi ne fa le veci lo stimi necessario. »

(È approvato.)

« Art. 42. La deputazione provinciale attende all'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle scuole secondarie, magistrali, ed elementari della provincia. »

(È approvato.)

« Art. 43. Ordina visite straordinarie negli istituti di educazione o di istruzione della provincia, a ciò delegando uno o più dei suoi membri, qualora abbia prove o indizi d'irregolarità o di disordine. »

« Avverate le cose, delibera i provvedimenti opportuni e li propone al ministro, quando eccedano le facoltà della deputazione medesima. »

« Nel caso d'urgenza può subito provvedere chiudendo temporaneamente gl'istituti e le scuole ove fossero accaduti gravi disordini, col darne poi conto al ministro; salvo sempre il disposto dell'articolo 8 rispetto alle scuole ed agli istituti privati. »

(È approvato.)

« Art. 44. Sulla proposta dei Consigli comunitativi »

essa approva i maestri e le maestre delle scuole elementari dipendenti da questi Consigli; propone ai medesimi gli aumenti di stipendio, l'apertura di nuove scuole, la provvista degli arredi necessari e tutto che può migliorare la condizione delle scuole e degl'insegnanti.

« Propone eziandio le spese per l'istruzione, giusta le vigenti leggi, all'autorità amministrativa competente, affinché essa provvegga, ove faccia mestieri, allo stanziamento di quelle spese nel bilancio del comune. »

(È approvato.)

« Art. 45. Decide le controversie tra le amministrazioni comunitative e gl'insegnanti, in quanto all'adempimento delle obbligazioni scolastiche. »

(È approvato.)

« Art. 46. Delibera sull'ammissione ai corsi degli studi ed agli esami delle scuole secondarie, magistrali ed elementari, quando i regolamenti offrono nell'applicazione argomento di dubbietà. »

(È approvato.)

« Art. 47. Pei casi contemplati nei due precedenti articoli, è sempre riservato il ricorso al ministro. »

(È approvato.)

« Art. 48. Prende le necessarie informazioni per verificare le colpe ed i mancamenti imputati ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari, che possono dare motivo a deposizione od a sospensione; e dopo udite le loro difese, ne ragguaglia, col suo avviso, il ministro per gli ulteriori provvedimenti. »

(È approvato.)

« Art. 49. Provvede alle domande di congedo degl'insegnanti, nei limiti stabiliti dai regolamenti; propone al ministro le promozioni, i sussidi, le gratificazioni e le onorificenze di cui gli insegnanti siano meritevoli. »

(È approvato.)

« Art. 50. Sottopone al ministro, contro gli ispettori provinciali ed i professori delle scuole secondarie e magistrali, le accuse che importano censura, sospensione o deposizione. »

(È approvato.)

« Art. 51. Esamina i materiali statistici riguardanti l'istruzione pubblica e privata della provincia, e li trasmette annualmente al ministro colle sue avvertenze. »

(È approvato.)

« § 6. *Del regio provveditore agli studi.* — Art. 52. Il regio provveditore agli studi nel capoluogo di provincia è eletto dal Re. »

(È approvato.)

« Art. 53. Egli invigila sopra tutti gli ufficiali della provincia posti alla istruzione ed alla direzione di istituti educativi, acciocchè adempiano i loro obblighi ed osservino le leggi ed i regolamenti. »

(È approvato.)

« Art. 54. Fa eseguire gli ordini relativi alla pubblica istruzione e le deliberazioni della deputazione provinciale. »

(È approvato.)

« Art. 55. Carteggia direttamente col ministro, veglia

sopra tutte le scuole pubbliche e private della provincia, richiamandovi all'uopo l'osservanza delle vigenti discipline, e promuove dalla deputazione provinciale e dal ministro gli opportuni provvedimenti. »

(È approvato.)

« Art. 56. Almeno una volta all'anno visita egli stesso tutte le scuole secondarie della provincia, ed eseguisce o fa eseguire da qualcuno della deputazione provinciale una tale visita in tutti gli altri istituti d'istruzione e di educazione. »

(È approvato.)

« Art. 57. Deve essere sua cura che l'ispettore provinciale delle scuole elementari adempia il suo dovere, e da a lui ed ai provveditori mandamentali gli ordini e le istruzioni necessarie. »

(È approvato.)

« Art. 58. Concede l'approvazione di esercizio locale ai maestri ed alle maestre di scuole pubbliche elementari, dopo fatta l'elezione regolarmente. »

(È approvato.)

« Art. 59. Invigila per l'adempimento dei lasciti pii a favore dell'istruzione, e nel caso di qualsivoglia trasgressione ne fa rapporto al ministro. »

(È approvato.)

« Art. 60. Nei casi d'urgenza è abilitato a tutti i provvedimenti che stimerà necessari, ma non saranno reputati definitivi finchè non abbiano ottenuto l'approvazione dei superiori. »

(È approvato.)

« § 7. *Del provveditori mandamentali agli studi.*

— Art. 61. I provveditori mandamentali sono eletti dal ministro sulla proposta del regio provveditore della rispettiva provincia.

« L'ufficio loro è gratuito.

« Hanno tuttavia diritto ad una indennità per ispesse d'ufficio e di viaggi, la quale non potrà mai eccedere le lire 100. »

(È approvato.)

« Art. 62. I provveditori mandamentali vegliano l'osservanza delle leggi o dei regolamenti nelle scuole e convitti del proprio distretto: hanno obbligo di visitarli una volta all'anno ed ogni volta che ne ricevano incarico dal regio provveditore al quale debbono farne relazione.

« Tengono carteggio col regio provveditore dal quale dipendono ed eseguiscano tutte le incumbenze che da esso vengono loro commesse nell'interesse del servizio pubblico cui sono preposti.

« Aiutano l'ispettore provinciale nella compilazione dello specchio delle scuole e degli istituti. »

(È approvato.)

« § 8. *Degli ispettori provinciali delle scuole elementari.* — Art. 63. In ciascuna provincia è un ispettore per le scuole elementari.

« Il ministro può eleggere un solo ispettore per due o tre provincie limitrofe, quando lo richieggano i rispettivi Consigli provinciali.

(È approvato.)

« Art. 64. Niuno può essere eletto ispettore provinciale per le scuole elementari, se almeno non ha cinque anni d'insegnamento. »

(È approvato.)

« Art. 65. La vigilanza degli ispettori provinciali abbraccia tutti gli istituti pubblici e privati, aventi per fine l'istruzione e l'educazione elementare.

« La loro visita annuale non deve durar meno di sette mesi per ciascun anno. »

(È approvato.)

« Art. 66. Oltre alle visite ordinarie annuali, debbono fare altresì tutte quelle straordinarie che loro ordinasse il ministro, il regio provveditore, o la deputazione provinciale. »

(È approvato.)

« Art. 67. Distendono una relazione delle visite ordinarie annuali, la quale, per mezzo del regio provveditore, è comunicata alla deputazione provinciale perchè vi apponga le sue note, e quindi trasmessa al ministro.

« Di ogni visita straordinaria formano un rapporto speciale diretto a chi l'ha prescritta. »

(È approvato.)

« Art. 68. Ogni anno compongono uno specchio particolareggiato delle condizioni in cui si trovano le scuole elementari maschili e femminili, e gli asili d'infanzia del proprio distretto, il quale, mediante il regio provveditore, è partecipato alla deputazione provinciale. »

(È approvato.)

« Art. 69. Un regolamento stabilirà il modo di fare le visite delle scuole sia private che pubbliche, e di compilare uniformemente la statistica delle medesime. »

(È approvato.)

« Art. 70. Gli ispettori possono con speciale permissione del ministro attendere ad altre cure relative all'istruzione. Ogni altro impiego e l'esercizio di qualunque professione sono incompatibili. »

(È approvato.)

« Capo III. *Disposizioni generali.* — Art. 71. Gli stipendi dei membri ordinari del Consiglio superiore, del consultore, dei due ispettori generali, dei due ispettori delle scuole secondarie, e gli onorari dei regi provveditori agli studi, sono a carico dello Stato.

« Tali stipendi ed onorari sono regolati dalla tabella annessa alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 72. Parimente sono a carico dello Stato:

« 1° Le spese d'ufficio per i regi provveditori e per la retribuzione dei loro segretari, i quali saranno impiegati straordinari da eleggersi dai provveditori stessi coll'assentimento del ministro;

« 2° Le spese dei viaggi che si faranno d'ufficio, od in virtù di speciale incarico, per le visite delle scuole e dei collegi, secondo le norme da darsi con particolare regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 73. Lo stipendio e le spese di viaggio degli ispettori provinciali sono a carico della provincia.

« Le spese d'ufficio per i provveditori andamentali sono a carico dei comuni componenti i rispettivi mandamenti. »

(È approvato.)

« Capo IV. *Disposizioni transitorie.* — Art. 74. Sono aboliti il Consiglio superiore di pubblica istruzione, i Consigli universitari, le Commissioni permanenti per le scuole secondarie, il Consiglio generale per le scuole tecniche ed elementari, i Consigli provinciali per le scuole elementari, e le cariche di rettore e di consultore nelle Università, d'ispettore generale della Sardegna per le scuole elementari, e degli ispettori per le scuole secondarie, creati dalla legge 4 ottobre 1848. »

(È approvato.)

« Art. 75. Tuttavia il Consiglio superiore ed i Consigli provinciali d'istruzione restano in ufficio finchè non siano rinnovati in conformità della legge presente.

« Ad essi sono temporaneamente e rispettivamente devolute le facoltà e le cure conferite da questa legge al nuovo Consiglio superiore ed alle deputazioni provinciali. »

(È approvato.)

« Art. 76. Fino alla promulgazione di una legge sopra l'insegnamento superiore, le incumbenze delle podestà universitarie abolite coll'articolo 74, e che da questa legge non sono demandate ad altre podestà, saranno esercitate in ciascuna Università secondo le norme da stabilirsi in apposito regolamento; per la parte amministrativa e disciplinare, da un rettore scelto dal Re, e per la parte accademica, dai Consigli delle facoltà.

« Sarà pure ogni anno eletto dal Re un vice-rettore fra i professori effettivi delle facoltà.

« Egli coadiuverà il rettore nell'adempimento delle sue funzioni, ed in caso d'impedimento ne farà le veci. »

(È approvato.)

« Art. 77. Il consultore legale continuerà a prestare la sua opera diretta in aiuto e consiglio del rettore della Università di Torino. »

(È approvato.)

« Art. 78. I professori effettivi interverranno con voce deliberativa nel Consiglio della propria facoltà quando sia convocato per formare programmi, dare pareri, far proposte intorno alla distribuzione dell'insegnamento, all'ordine degli studi e degli esami. Per questi ultimi oggetti il Consiglio potrà convocare la facoltà intera se lo creda opportuno.

« I presidi di questi Consigli eseguiranno subordinatamente al rettore l'ispezione disciplinare delle rispettive facoltà. »

(È approvato.)

« Art. 79. Sino alla promulgazione di una nuova legge sull'insegnamento secondario, i presidi ed i direttori degli studi, i Consigli ordinari, ed i Consigli collegiali continuano ad esercitare quelle funzioni che dalla presente legge non sono conferite ad altre podestà. »

(È approvato.)

Tabella degli stipendi ed onorari.

« Vice-presidente del Consiglio superiore d'istruzione	L. 2,500
« Ciascuno dei nove membri ordinari dello stesso Consiglio	> 2,000
« Consultore legale	> 4,000
« Ispettore generale delle scuole secondarie	> 4,000
« Ispettore generale delle scuole magistrali ed elementari	> 4,000
« Ciascuno dei due ispettori delle scuole secondarie	> 2,200
« Ciascuno dei regi provveditori, oltre le spese d'ufficio	> 600
« Ciascuno degl'ispettori provinciali delle scuole elementari, comprese le spese di viaggio »	> 2,400
« Rettore dell'Università di Torino	> 4,000
« Vice-rettore id.	> 1,000
« Rettore dell'Università di Genova	> 3,000
« Vice-rettore id.	> 600
« Ciascuno dei rettori delle due Università di Sardegna	> 2,000
« Ciascuno dei vice-rettori id.	> 300

(È approvata.)

PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEI TRIBUNALI DI COMMERCIO IN CAGLIARI, SASSARI ED ALTRE CITTÀ.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Per incarico del mio collega, ministro di grazia e giustizia, ho l'o-

nore di presentare al Senato un progetto di legge per l'istituzione dei tribunali di commercio in Cagliari, Sassari e Porto Maurizio e altre città dello Stato, progetto che è già stato adottato dalla Camera dei deputati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 162.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione del progetto che ci è annunziato e che avrà il suo corso negli uffici a seconda del regolamento.

VOTAZIONE DELLA LEGGE SUL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio segreto della legge ora votata.

PALLAVICINO-ROSSI, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Il risultamento della votazione è il seguente:

Votanti	51
Voti favorevoli	35
Voti contrari	16

(Il Senato adotta.)

I signori senatori saranno poi avvertiti a domicilio per la prossima seduta, che avrà luogo tosto che saranno in pronto relazioni.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 31 MARZO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Incidente sulla discussione del progetto di legge per l'istituzione di tribunali di commercio in varie città dello Stato — Presentazione di due progetti di legge: Abolizione della tassa degli interessi convenzionali; Modificazioni al Codice penale — Adozione di una proposta del senatore Di Castagnetto — Annunzio della morte del senatore Cristiani — Discussione del progetto di legge per l'autorizzazione della spesa straordinaria per opere allo stabilimento della fonderia dell'arsenale di Torino — Istanza del senatore Jacquemoud — Parole del senatore Alberto della Marmora — Appunti del senatore Di Pollone — Risposta del senatore Dabormida — Replica del senatore Di Pollone — Osservazioni del ministro delle finanze in sostegno del progetto — Dei senatori Dabormida e Pollone — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto — Presentazione di tre progetti di legge: Permuta di stabili; Ferrovie nell'Ossola e nel Chiabrese: Fortificazioni di Alessandria; Bilancio delle spese interne del Senato pel 1857.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri della guerra, di grazia e giustizia ed il presidente del Consiglio dei ministri.)

(Il senatore Cibrario, ad invito del presidente, prende il posto del segretario senatore Quarelli ammalato, e legge il verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Do comunicazione dei seguenti omaggi fatti al Senato:

Dall'intendente generale della divisione di Alessandria di 10 esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale della scorsa Sessione;

Dal signor Giovanni Battista Adriani di una copia delle sue memorie storiche della vita e dei tempi di monsignore referendario Gian Secondo Ferrero-Ponziglione.

PALLAVICINO-MORSI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

2109. (*Petizione della quale d'ordine della Presidenza del Senato non fu letto il sunto*)

2110. I procuratori d'Oneglia porgono reclami contro il progetto di legge sul riscatto delle piazze privilegiate, specialmente in quanto riguarda la proprietà di quelle dei causidici.

2111. Giovanni Battista Gardini, di Asti, quale usufruttuario d'una piazza di causidico in quella città, ricorre al Senato perchè nella legge sul riscatto delle piazze privilegiate voglia modificare le disposizioni che riguardano all'indennità verso i proprietari delle medesime.

2112. Diversi causidici della città di Asti rassegnano

al Senato alcune loro osservazioni intorno al progetto di legge sul riscatto delle piazze privilegiate, ed in specie in quanto concerne le basi di liquidazione di quelle dei procuratori, proponendovi alcune modificazioni.

2113. Il Consiglio delegato della città di Pieve, provincia d'Oneglia, esposti i danni che deriverebbero a quella provincia dalla istituzione d'un tribunale di commercio in Porto Maurizio, ricorre al Senato perchè voglia rigettare il relativo progetto di legge.

2114. I procuratori della città di Ciampieri rassegnano alcune loro considerazioni intorno al progetto di legge pel riscatto delle piazze privilegiate, ed in specie sulle disposizioni riflettenti le basi di liquidazione e l'indennità per le piazze dei procuratori.

2115. Griotteray Louis Alexis procuratore dimissionario in Moutiers, Savoia. (*Identica alla precedente*)

2116. Diversi procuratori e proprietari di piazze del collegio di Vercelli. (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*)

2117. La società di farmacia, istituita in Torino, rassegna al Senato alcune osservazioni intorno al progetto di legge sull'igiene pubblica e sull'esercizio delle professioni sanitarie.

2118. Il Consiglio comunale della provincia d'Oneglia, ed i Consigli delegati di 34 comuni della stessa provincia, domandano la reiezione del progetto di legge sull'istituzione di tribunali di commercio in varie città dello Stato per ciò che riguarda la creazione di un tribunale in Porto Maurizio.

2119. Il Collegio dei causidici di Susa sottopone alcune osservazioni intorno al progetto di legge sul riscatto delle piazze privilegiate, specialmente in quanto riflette il libero esercizio delle piazze dei procuratori.

2120. Il Collegio dei causidici di Tortona, previa sf-

one osservazioni, domanda la rielezione del progetto di legge sul riscatto delle piazze privilegiate.

2121. I caudidici del Collegio di Alessandria rassegnano alcune osservazioni sul progetto di legge pel riscatto delle piazze privilegiate e specialmente sull'articolo 2 del medesimo al cui riguardo propongono alcune modificazioni.

INCIDENTE RELATIVO ALLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PELL'ISTITUZIONE DI TRIBUNALI DI COMMERCIO IN ALCUNE CITTÀ.

PRESIDENTE. Fra queste petizioni ve ne sono molte, come il Senato avrà notato, che si riferiscono alla legge per lo svincolamento delle piazze privilegiate. Se il Senato non fa difficoltà, esse saranno rimandate direttamente all'ufficio centrale incaricato dell'esame del progetto di legge relativo.

Vi è pure una petizione, sotto il numero 2117, di un farmacista, la quale potrebbe, se il Senato non ha niente in contrario, essere pure rimandata all'ufficio che si occupa del progetto del Codice sanitario.

Finalmente avvi una petizione concernente lo stabilimento del tribunale di commercio in Porto Maurizio; ma a tal proposito debbo far presente che dopo la compilazione del suato di petizioni, testè letto, pervennero al Senato varie altre petizioni, parte nello stesso senso, parte in senso diametralmente contrario. Ora essendo portato all'ordine del giorno d'oggi il progetto di legge relativo a questo argomento, sta al Senato di vedere se, a fronte di queste nuove petizioni che riguardano il progetto suddetto, sia o no il caso di ritardarne la discussione, acciò l'ufficio centrale, che ebbe ad esaminarlo, abbia tempo a prenderne cognizione e ragguagliarne la Camera.

REGIS. L'ufficio centrale, incaricato dell'esame di questo progetto di legge, non ha potuto certamente farsi carico se non di una sola petizione pervenutale prima che fosse compilata, stampata e distribuita la relazione. Ora l'onorevole presidente annunziò al Senato che questa mattina ancora furono presentate moltissime petizioni dai comuni della provincia d'Oneglia relativamente al tribunale che si tratterebbe di stabilire in Porto Maurizio.

L'ufficio centrale, vale a dire i miei onorevoli colleghi con cui ho potuto conferire, osservano essi pure essere giusto che queste petizioni siano esaminate preventivamente; se il Senato pertanto giudica di sospendere la discussione di questo progetto di legge portato all'ordine del giorno d'oggi, il relatore si occuperà quanto più sollecitamente potrà dell'esame di dette petizioni: sarà quindi riconvocato l'ufficio medesimo, si farà, occorrendo, un'appendice alla relazione già stata distribuita, ed allora il progetto di legge potrà essere ricollocato all'ordine del giorno ed avere il suo corso. L'ufficio centrale quindi si unisce alle viste del signor pre-

sidente per non dar corso nella tornata d'oggi a questo progetto di legge,

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non mi oppongo a che la discussione della legge che stabilisce tribunali di commercio a Cagliari, Sassari ed in altre città sia rimandata ad un'altra seduta; credo però mio dovere di far presente al Senato che forse domani s'intraprenderà nell'altra parte del Parlamento una discussione sopra un progetto di legge che io ho avuto l'onore di presentare, la quale forse continuerà alcuni giorni.

Avverto il Senato di tale circostanza perchè non potrei assistere alla discussione di questa legge in Senato sino a tanto che non sia terminata quella che sta per intraprendersi dalla Camera dei deputati.

REGIS. Credo di poter assicurare l'onorevole ministro guardasigilli che l'ufficio centrale non darà corso a questa appendice di relazione, nè solleciterà che sia posta all'ordine del giorno, senza che sianesi presi gli opportuni concerti, e possa egli, occorrendo, anche intervenire nel seno dell'ufficio per dare gli schiarimenti che fossero del caso.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io ringrazio l'onorevole relatore di questa compiacenza.

PROGETTI DI LEGGE: 1° ABOLIZIONE DELLA TASSA DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI; 2° MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già approvati dalla Camera dei deputati, il primo concernente l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali (Vedi vol. *Documenti*, pag. 170); il secondo alcune modificazioni al Codice penale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 156.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questi due progetti, i quali avranno il loro corso ordinario negli uffici.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola. Relativamente al secondo progetto stato presentato dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, mi pare di non andare errato dicendo che, ogni qualvolta si trattò di modificazioni di Codici, il Senato aveva usato di nominare la Commissione negli uffici per isquittinio segreto, di sette membri invece di cinque, e scelti su tutto il Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del senatore Di Castagnetto, onde io non ho che a metterla ai voti; chi l'approva si alzi.

(È approvata.)

ANNUNZIO DELLA MORTE DEL SENATORE CRISTIANI.

PRESIDENTE. Signori senatori: tutti unanimemente e cordialmente deploriamo la quasi improvvisa morte del rispettabilissimo nostro collega il cavaliere Cesare

Cristiani: personaggio eminente per senno, per dottrina, per integrità di carattere, che le sue insigni benemerenze condussero ai primi gradi della magistratura subalpina, della cui tutelare dignità egli si dimostrò sempre così esemplare osservatore, così scrupoloso custode. Onorato sedeva fra noi, ora giustamente si raccomanda la memoria sua alla benevolenza vostra.

Debbo quindi avvertire che il numero dei senatori, in conseguenza di questa deplorata morte, è ridotto a 100, e che perciò il numero legale rimane sempre lo stesso, cioè di 51.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA STRAORDINARIA PER OPERE ALLO STABILIMENTO DELLA FONDERIA DELL'ARSENALE DI TORINO.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno, viene in discussione il progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria per opere allo stabilimento della fonderia dell'arsenale di Torino.

Il progetto di legge è del tenore seguente. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 245 e 248.)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto.

JACQUEMOUR. Comme le rapport du bureau central constate une divergence d'opinion entre les membres qui le composent, je désirerais, afin de pouvoir donner un vote consciencieux, connaître les motifs pour lesquels la minorité de la Commission ne croit pas devoir adhérer aux dispositions de la loi proposée.

DELLA MARMORA ALBERTO. Siccome l'interrogazione fatta dall'onorevole preopinante si dirige specialmente a me, perchè credo di essere stato uno tra quelli che non faceva parte della maggioranza dell'ufficio centrale, così io dirò francamente che la mia opposizione non è sulla qualità e sull'intrinseco del progetto, ma solamente sulle forme colle quali queste spese si sono accumulate irregolarmente. Io dunque solamente dissento su ciò che credo di irregolare nella marcia tenuta dal Ministero relativamente a questa pratica, ma non sul merito del progetto, che approvo anzi pienamente.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI POLLONE. Non intendeva di prendere la parola in questa discussione, quantunque dissenziente dalla maggioranza, e lo comprenderà facilmente il Senato pensando alle disposizioni di spirito in cui mi debbo trovare dipendenti dal triste annunzio testè fatto dal nostro onorevole presidente. Tuttavia come membro della minoranza, provocato a dire i motivi del mio dissenso, io credo mio dovere di rispondere all'interpellanza. Io non fui concorde colla maggioranza per vari motivi, che cercherò di esporre il più brevemente che mi sarà possibile.

L'impianto di una fonderia di ferraccio nel nostro

arsenale solleva, come accenna la relazione, tre questioni: una politica, la seconda tecnica, e la terza economica. In quanto alla politica, io credo che sarebbe imprudente il trattarla, e che sia da lasciarsene la soluzione affatto sotto la responsabilità ministeriale. Riguardo alla tecnica non fa oggetto di discussione. La possibilità di fondere artiglieria di ferraccio nel nostro paese, non fa oggetto di discussione; è evidente per noi tutti, che si possa fare in Piemonte tutto ciò che si fa altrove in questa materia; tale verità è così volgare da non meritare di essere trattata. Solo io mi fermerò sulla questione economica, tanto più volentieri che è la sola sulla quale io mi creda alquanto competente. L'impianto di una fonderia di cannoni di ferraccio comincia per trarre seco l'esame se si abbia la materia prima nel paese. La materia prima esiste: ma non esiste sufficiente, nè di buona qualità, di quella cioè più utile per fondere cannoni; ma poi, ripeto, il punto economico sta in ciò che costa assai di più.

Dai documenti cortesemente comunicati dalla direzione generale e dal Ministero alla Commissione risulta come il ferraccio inglese sia a molto miglior prezzo, e quello del Belgio alquanto superiore all'inglese, ma pur sempre inferiore al nostrale che costa un prezzo molto maggiore.

Dai calcoli che si sono sottoposti all'ufficio centrale risulterebbe che questo ferraccio costerebbe: d'Inghilterra 36 lire, del Belgio 39, e il nostrale 49. Ciò risulta da una relazione del distinto ufficiale che presiede alla direzione della fonderia. Ma credo che questi calcoli non siano perfettamente esatti, mentre bisogna ancora aggiungere il valore del personale di direzione e contabile, bisogna ancora comprendere l'interesse del capitale che è impiegato in questa fonderia per avere il conto esatto.

Si adduce inoltre come argomento favorevole all'impianto di questa fonderia che bisogna rendersi indipendenti dall'estero.

Io non vedo come sia possibile di ottenere questa indipendenza mentre è provato che in tempi normali bisognerà sempre procurarsi dall'estero la materia prima, perchè a miglior prezzo, più abbondante e di miglior qualità, senza parlare dell'indispensabile combustibile per fonderla, il quale non esiste in paese. Quindi questa indipendenza non v'ha, e se si trattasse di casi anormali, noi non dovremmo certamente far la guerra da soli e quindi avremmo alleati e potremmo aver mezzi di procurarci dall'estero quei cannoni che ci mancassero.

Una seconda considerazione si presenta, che anche essa, a parer mio, è grave. Dalle informazioni avute sarebbero 1600 i cannoni che mancano per guernire le nostre coste e le nostre fortezze. Ora, l'impianto di questa fonderia non potrà mai provvedere oltre a 60 cannoni di ferraccio all'anno. Fatto pertanto il conto, il tempo che sarà necessario per procurarci i cannoni, come diceva, per guernire le nostre coste e le nostre fortezze, esigerà non meno di 26 anni! Io ho troppa fiducia nel prode generale che con tanta distinzione so-

printende alle cose della guerra per credere che egli vorrà aspettare, per guernire le sue fortezze e il litorale dei nostri mari, aspettare, dico, che la fonderia nazionale gli abbia provvisti i cannoni necessari. Quindi converrà pur sempre di ricorrere come si è fatto per l'addietro alle fonderie forestiere, e la spesa dell'impianto della fonderia andrà assolutamente perduta con scapito delle nostre povere finanze.

Queste considerazioni m'indussero ed anche, come io credevo, il mio collega senatore Della Marmora ad opinare che non fosse conveniente sotto il rapporto economico di stabilire una fonderia di cannoni nel nostro arsenale. Queste ragioni sono, io credo, semplici ed ovvie per giustificare il mio voto negativo; e sono poi tanto più fondato nel mantenerlo che, se mal non m'appongo, ufficiali tecnici, speciali, riconoscono con me che la spesa dell'artiglieria fusa nel paese riescirà molto maggiore di quello che potrebbe costare facendone incetta come per l'addietro in Ivezia o in Inghilterra.

Conchiude la relazione con dire che con questo stabilimento per la fondita di cannoni di ferraccio, si verrà a mantenere e ad accrescere il lustro del nostro arsenale e della nostra fonderia.

Qui mi permetta il signor relatore di dirgli che nella sua qualità di distinto ufficiale di artiglieria egli è stato indotto da un'eccessiva modestia a trovare questo argomento; ma che il vero lustro del nostro arsenale non nasce dalla fondita di cannoni che si è fatta per l'addietro come non nascerebbe per quella che si farà in avvenire; ma nasce bensì dall'operosità, dalla sapienza del distintissimo corpo della nostra artiglieria, la cui fama è meritamente salita ad alto grado e che certamente continuerà per l'avvenire a mantenersi in quella stima che gode non solo nel paese ma eziandio all'estero.

DABORNIDA. Se qualche membro della maggioranza dell'ufficio centrale domanda la parola io volentieri parlerò dopo, altrimenti pregherò il signor presidente di concedermi di parlare per dare alcune risposte all'onorevole Di Pollone; e senza fare un lungo discorso al quale non mi sono preparato, seguirò passo passo le obiezioni da lui fatte al progetto di legge. La prima si è che il materiale del nostro paese non sia di natura a dare artiglieria di buona qualità.

Io sono di avviso affatto contrario al signor conte di Pollone; ammetto anche io che per ora e senza preventive esperienze non sarebbe conveniente sotto il rapporto economico d'impiegare il nostro minerale nella fondita di cannoni, principalmente perchè realmente è più costoso del minerale estero; ma quanto alla sua qualità essa è cosa inconcussa che esso non è inferiore a verun minerale estero, lo svedese solo forse accettato, col quale però esso ha molta analogia.

Certamente io non credo sia il caso di entrare in una discussione tecnica dinanzi al Senato; mi limiterò a dire che una Commissione mista di ingegneri distinti appartenenti al corpo delle miniere e di ufficiali d'artiglieria che si sono occupati di questi studi, ha dichiarato in

modo assoluto che il minerale dei nostri Stati è eccellente per la fondita dei cannoni; al che aggiungerò che si sono fusi in Savoia cannoni di ferraccio da una fonderia privata, e che nessuno dei pezzi esteri di ferraccio cimentati da noi ha resistito quanto uno di essi pezzi fuso nel paese: esso trovavasi difatti dopo più di 2000 colpi ancora in istato di servizio.

Egli è però vero, come già l'indicai, che il prezzo del nostro ferraccio è assai maggiore di quello del ferraccio estero; ma io mi lusingo che, attivandosi maggiormente la fabbricazione, introducendosi in essa alcuni perfezionamenti, si potrà diminuire questo prezzo. D'altronde è riconosciuto che per ottenere buoni prodotti di ferraccio conviene far miscela di ferraccio di diverse qualità; si potranno quindi ottenere ottimi prodotti mescolando nelle nostre fondite ferracci esteri col nostro, che è finora il più costoso. Dopo aver concesso che il prezzo del nostro ferraccio sia maggiore di quello del ferraccio estero, devo dichiarare che non comprendo a che si applichino le cifre del conte di Pollone 36, 39 e 49; non so se esso abbia voluto parlare del prezzo del quintale metrico...

DI POLLONE. Cento chilogrammi.

DABORNIDA. Io allora dirò che 100 chilogrammi di ferraccio costano: se inglese 15 lire, se belga 18 lire, se piemontese 26 a 27 lire; può essere occorso uno sbaglio nelle cifre, ma certamente non vi è ferraccio che costi dalle 30 alle 40 lire per 100 chilogrammi.

DI POLLONE. Condotta a Genova.

DABORNIDA. Io lo calcolo condotto a Torino... Se egli ha qualche osservazione a fare...

DI POLLONE. (Svolgendo alcune carte) Cercava un documento...

DABORNIDA. Del resto non c'è ferraccio che costi 36 lire condotto a Torino... Ma lasciando adesso a parte la questione del ferraccio, io osserverò al conte di Pollone che dai calcoli fatti colla maggiore accuratezza possibile, ci è risultato che realmente il valore medio dei cannoni fabbricati nel nostro arsenale non sarà maggiore del valore medio di quelli acquistati all'estero.

Siccome era in molti il dubbio che i cannoni da noi fabbricati potessero costare molto più di quelli incettati all'estero, si fecero al riguardo ricerche accuratissime, che si sono consegnate in una tabella, la quale fu presentata all'ufficio centrale.

In questa tabella nel costo dei cannoni fusi da noi si compresero tutte le spese, come: il locale, l'interesse del capitale impiegato in macchine, la mano d'opera e tutte le materie che si consumano. Quanto all'elemento che il conte di Pollone disse non calcolato, cioè quello del personale direttivo ed amministrativo, devo fare osservare al Senato che, esistendo già da noi la fonderia per i cannoni di bronzo, quand'anche non s'introducesse in essa la fondita delle artiglierie di ferraccio, la spesa di direzione esisterebbe non pertanto, nè si propone che per la fondita del ferraccio il personale direttivo sia aumentato; per conseguenza non debesi tener conto di

tale spesa. Lo stesso dicasi rapporto ai locali che non vengono sensibilmente ampliati.

Tenuto conto di tutti gli elementi di spesa, ci è, ripeto, risultato che realmente la media dei prezzi dei cannoni di ferraccio fusi da noi non può essere maggiore della media dei prezzi di quelli che si acquistano all'estero.

Mi fu detto che produsse un certo effetto sull'ufficio centrale un ragionamento che era unito al citato calcolo dei prezzi. Dopo essersi dimostrato che il prezzo dei nostri cannoni non sarebbe superiore di quello dell'artiglieria fusa all'estero, siccome da taluni non si voleva ammettere la cosa possibile sulla considerazione che, dovendo noi trarre il ferraccio ed il combustibile dall'estero, non potesse a meno di venire aumentato detto prezzo dalla spesa del trasporto delle materie che si consumano nella fabbricazione, cioè di 1/4 del ferraccio e di tutto il combustibile, a combattere questa obiezione, ossia all'oggetto di ridurla al suo giusto valore, si è cercato quale sarebbe la maggiore spesa pel trasporto delle materie che si consumano nella fabbricazione, e si riconobbe che essa salirebbe ad un decimo del prezzo totale della bocca da fuoco; ma si aggiunse che tale maggiore spesa sarebbe ampiamente compensata dal complesso di molte economie; e così il trasporto delle materie prime è meno costoso di quello delle bocche da fuoco massime per l'assicurazione d'un valore maggiore; il carbon fossile paga un diritto d'entrata che entra nelle casse del Governo; il personale, i locali esistono, così più gran parte delle macchine; il fornitore all'estero non si contenterà del guadagno di 1/10, ecc.

Il ragionamento della Commissione era in somma diretto a dimostrare, ad accertare la possibilità di fondere con ferraccio e con combustibile esteri dei cannoni in Torino ad egual prezzo di quelli acquistati fuori paese. Però questo ragionamento, invece di rendere la cosa più chiara, la rese a quel che sembra più oscura; quanto a me la vedo però chiarissima.

L'onorevole Di Pollone ha premesso che non toccherebbe la questione politica. Pure ha accennato all'idea di rendersi indipendente dall'estero. Prima di tutto l'onorevole Di Pollone converrà che vi è sempre maggiore facilità di ottenere dall'estero in caso di guerra della materia prima che delle armi. In secondo luogo converrà meco che, benchè il nostro ferraccio sia più caro del ferraccio e più costosa dovesse riuscire la fondita, quando s'impiegasse in essa legna invece di carbon fossile, pure in caso di bisogno avendo noi la fonderia in attività potremmo e col nostro ferraccio e col nostro combustibile fabbricare cannoni di ferraccio: essi costerebbero di più, ma intanto potremmo fabbricare, mentre ci sarebbe impossibile trarre artiglierie dall'estero. Ma dove vedo la maggiore indipendenza dall'estero, non è tanto nel procurarci l'arma fatta, è di avere presso di noi un modo di fare delle esperienze, delle prove, d'introdurre nelle armi innovazioni e miglioramenti che si vanno tentando dovunque.

I signori senatori che tengono dietro alle cose militari non ignorano che siamo, riguardo alle artiglierie, nello stesso periodo di transizione che per le armi portatili. È molto probabile che in un non lontano spazio di tempo le artiglierie mutino di calibro, di forma, massimamente riguardo alle forme dei proiettili. Ora è evidente che, avendo una fonderia a nostra disposizione, potendo sorgere invenzioni presso di noi come negli altri paesi, si ha un modo di poter fare delle esperienze, delle prove da non farsi conoscere prematuramente all'estero. Ed il Senato non ignora che, avendo un nostro distinto ufficiale inventato un cannone caricantesi dalla culatta, si dovette farlo fondere all'estero. Ciò che ebbe inconvenienti gravi; fra gli altri quello che un distinto ufficiale estero fece cannoni a similitudine del nostro, poi produsse cannoni come di propria invenzione. Il che non sarebbe occorso se avessimo avuto mezzo di fondere detto cannone nei nostri stabilimenti.

Sotto questo rapporto quindi io non metto dubbio che vi è un vantaggio grandissimo, che vi è vera indipendenza nell'avere una fonderia nello Stato.

L'onorevole senatore parlò di 1600 cannoni mancanti; io debbo confessare che, come comandante del corpo d'artiglieria, non conosco questa cifra di 1600 bocche da fuoco; a me risulta che non mancavano più di 500 a 600 cannoni. È vero che oltre a questo numero mancante si deve provvedere al rimpiazzamento dei cannoni di bronzo da mulo, che sono condannati in massima, i quali sommano parimente a 600 circa. Benchè in totale si abbiano da provvedere 1200 cannoni, il vero bisogno attuale è di 600, perchè gli altri 600 di bronzo benchè condannati possono all'evidenza essere ancora di buon servizio.

Neppure ommetto che nella nostra fonderia, quando ne sia compito l'ordinamento, si possano fondere solo 60 bocche a fuoco all'anno. È dimostrato che se ne possono fondere almeno cento; 600 bocche da fuoco possono quindi fondersi in 6 anni. Il conte di Pollone disse parimente che molti ufficiali tecnici sono contrari all'erezione delle fonderie di ferro nel paese; e qui più non posso nascondere la mia sorpresa a tale asserzione: veramente non conosco personalmente che le opinioni di quegli ufficiali, che furono radunati in Commissione e che fanno parte del Comitato dell'arma; a me risulta che se in alcuni di essi può avere esistito qualche dubbio, dopo lunghe ricerche e prolungata discussione, essi furono unanimi nel parere favorevole all'erezione della fonderia di ferraccio.

L'onorevole Di Pollone volendo combattere con molta cortesia una espressione molto lusinghiera per l'artiglieria con cui il mio amico il relatore dell'ufficio centrale conchiuse la sua relazione, disse che l'artiglieria non abbisogna di una fonderia per mantenere il suo lustro, ma che a ciò basta la scienza, che da nessuno le viene negata. Io risponderò all'onorevole senatore, che il solo modo che abbia l'artiglieria di mantenere viva la scienza nell'arma è quella di avere sotto la sua direzione gli opportuni stabilimenti militari. Quando noi

cessassimo d'avere la fonderia, cessassimo d'avere la polveriera, la fabbrica d'armi, cessassimo in una parola d'avere le varie fabbricazioni delle armi, la scienza mancando d'applicazione pratica non tarderebbe a cadere. Egli è principalmente col tenere ufficiali impiegati nei vari stabilimenti del materiale, col tener dietro alle invenzioni, coll'eccitarle se è possibile, col far progredire l'arte, dirò così, che gli ufficiali possono acquistare lustro a sé ed al corpo cui appartengono; ed anzi questa considerazione è stata una delle principali che mi hanno mosso ad accostarmi al parere di coloro che sono convinti dell'utilità di stabilire all'arsenale le fonderie di ferro; dico accostarmi a quel parere, poichè io veramente non aveva ancora studiata la questione allorchè, sono due anni, ebbi l'onore di prendere il comando dell'artiglieria. Tosto che si compì in me questa convinzione, non solo concorsi nelle proposte fatte al Ministero, ma cercai di spingerne l'attivazione presso i ministri della guerra e delle finanze. Io credo il proposto stabilimento utile sotto il rapporto politico, necessario sotto il rapporto tecnico, e non dannoso sotto il rapporto economico.

DI POLLONE. Alcune delle mie asseverazioni essendo state contraddette, credo dover mio di giustificarle. Quando io avrò ciò compiuto non aggiungerò parola, non essendo mio intendimento di entrare in specifiche discussioni.

Dissi che non è il caso di sollevare in questo recinto una discussione tecnica, ma poichè mi si volle trarre a questioni tecniche credo di dover rispondere all'onorevole preopinante ciò che egli sa quanto me stesso, cioè che i minerali della valle d'Aosta sono troppo duri, e non possono servire se non mescolati con quelli di Savoia per ottenere quella elasticità necessaria alla materia di cui debbono essere formate le bocche da fuoco, della qualità cioè di ferraccio che chiamasi gocciolato (*fruitée* in francese) e che si ottiene colla mescolanza del ferraccio bianco e del ferraccio nero: uno di Savoia, l'altro della valle di Aosta; manca in quantità essenzialmente il secondo, non producendone la miniera di Soyen, che è il migliore che si possa avere, che piccola quantità non sufficiente per soddisfare in un dato termine ai bisogni che potessero presentarsi se dovessimo usare soltanto i minerali che caviamo dalle nostre miniere, e così saremmo esposti a trovarsi in difetto di materia prima, allorchè ne avremmo urgente bisogno.

In quanto a quello che diceva l'onorevole Dabormida, che il nuovo stabilimento non importava aumento nel personale, perocchè il personale direttivo già esisteva, risponderò che sarei con lui se non risultasse dai documenti che sono stati posti sotto gli occhi della Commissione, che l'impianto che si vuol fare di una nuova fonderia esige l'aumento di quattro individui nel personale della direzione, e di trentasei operai: oltre di ciò non si ha attualmente fonditore, e questo irremissibilmente converrà farlo venire dall'estero, ed a caro prezzo. Ora vede il Senato che non è esatto il dire che

non vi sarà aumento nella spesa del personale, mentre è appunto il contrario che accadrà.

In quanto ai locali diceva pure l'onorevole preopinante, che questi già esistevano; che non occorre fare nuove spese. Ma io osservo che dopo la surrogazione deliberata doversi eseguire delle bocche a fuoco di bronzo di grosso calibro con altri cannoni di ferraccio, la fonderia attuale non avrà più gran fatto da lavorare, per fondere cannoni di metallo. Di fatto nei calcoli che abbiamo veduto si porta la fabbricazione per ogni anno da dieci a dodici bocche a fuoco di bronzo; se la fonderia si limitasse a questa piccola quantità, non occorre di fare tutte le ampliamenti che si sono eseguite, di coprire cioè cortili, di tagliare scale, di separare cantine, insomma, di spendere come si è già fatto oltre le 150,000 lire in meno di 5 anni; spese effettuate coll'intendimento dell'attuazione di questa fabbricazione di ferraccio, grado a grado, onde compromettere (mi permetta l'espressione) la soluzione della questione non ancora sufficientemente maturata.

Parlava, se non vado errato, il senatore Dabormida della gravezza che ridonderebbe dal porto dei cannoni che verrebbero dall'estero da aggiungersi al loro costo, ma oltre che non è grave per se stesso, converrà mettere a confronto la spesa di trasporto dei cannoni fusi in Torino sino al luogo della loro destinazione, senza dire di quello delle materie prime che si trarranno dall'estero e di quello del combustibile.

Dirò poi che dai documenti ai quali aveva accennato, i prezzi da me citati e consegnati nella relazione che tengo in mano non comprendono, è vero, il solo prezzo del ferraccio; il ferraccio inglese costa 18 lire, il belga 22, il nostrale 33 75, ma vi è aggiunto il prezzo della perdita che risulta dalla fondita, e compreso il prezzo di 60 tonnellate di carbon fossile, e la mano d'opera, spese tutte che per ogni 100 chilogrammi d'ogni cannone danno lire 46 39 per l'inglese, 50 14 per il belga, e 61 39 per il nazionale. Questi sono i prezzi dati dalla stessa direzione del materiale: ma ciò che accennava il generale Dabormida, avere fatto senso al nostro ufficio centrale, sta infatti nelle seguenti parole consegnate nella relazione stessa della Commissione nominata all'uopo di studiare la questione: vogliate, signori, udirle:

« Per conseguenza nella ipotesi sovraccennata il costo delle artiglierie fabbricate nel paese supererà di 5 20 per quintale quello delle artiglierie prese all'estero, vale a dire quelle fabbricate nel paese saranno più care dell'11 per cento circa. »

Ora me ne appello al Senato: quale criterio poteva formarsi il nostro ufficio centrale sulla convenienza economica di fondere artiglierie in paese, quando gli ufficiali delegati a studiarla dovevano confessare che non c'era!

Giudicando dai documenti che gli erano sottomessi, non poteva opinare diversamente di quello che ha fatto, e se la maggioranza è venuta tuttavia ad una favorevole conclusione, ne fu indotta dalla circostanza che considerò la cosa come un fatto compiuto. A me non

spetta il sindacare il voto altrui; il frutto del mio più intimo convincimento si è che il Governo fa con questo impianto una cattiva speculazione e non mi sento il coraggio di darci la mia adesione.

Mi rimane a parlare dei 1600 cannoni da me accennati come necessari al nostro armamento completo. Dice il generale Dabormida che la cifra non è esatta, in quanto che esistono tuttora in gran numero i cannoni di bronzo; ma non è meno vero che fin dal 1826 fu riconosciuto utile di sostituire i cannoni di ferraccio ai cannoni di bronzo, non è meno vero che sia mente del Ministero della guerra di sostituire di mano in mano cannoni di ferraccio ai cannoni di bronzo, cosa che si ritiene necessaria perchè utile ed economica.

Io credo di non andar errato nel dire che quando questa deliberazione si opererà, se non saranno 1600 saranno 1500, o poco meno: ma stia pure l'ipotesi che 600 soli cannoni manchino a compiere il nostro armamento, questi 600 cannoni fabbricati nel nostro arsenale, esigeranno 10 anni di tempo per averli in pronto, nel mentre che la prudenza vuole che non aspettiamo a fare in 10 anni ciò che possiamo aver bisogno prima, forse fra un anno.

Dirò un'ultima cosa sull'articolo degli ufficiali i quali sono contrari all'ideata fusione nell'arsenale; mi pare risultare in primo luogo dal complesso di studi fatti, e mi permetta il signor ministro della guerra di soggiungere fatti molto lodevolmente, molto saviamente condotti, poichè durano dal 1850, epoca in cui venne fatta la domanda formale al ministro e al direttore attuale della fonderia di autorizzare la fondita di bocche da fuoco di ferraccio.

Ma il ministro non poté agevolmente essere persuaso della convenienza di intraprendere questo genere di fondita e fece ripetere differenti studi per mezzo di varie Commissioni; delegò poscia al comitato d'artiglieria altri studi, e non ha potuto dai documenti, esaminati per verità di volo, scorgere che una deliberazione precisa sia intervenuta sull'utilità e convenienza di questo impianto. Ora se il ministro con tutti gli elementi che aveva alla mano ha esitato durante sette anni, mi sarà permesso di esitare almeno fin che l'esperienza mi abbia persuaso del contrario; tanto più, come dicevo, perchè vi sono ufficiali dissenzienti, ciò che risulta dai documenti stessi, e ciò che è pure a mia particolare conoscenza e che se fosse opportuno di citare i nomi propri, potrei farlo senza cercarli fuori di questo recinto medesimo. Non avendo inteso che di spiegare il mio voto, credo di aver detto abbastanza, senza che sia d'uopo di prolungare per parte mia questa discussione che avrei desiderato di risparmiarmi.

CAVOUE, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Come ministro delle finanze avendo dovuto esaminare la presente questione dal lato economico, ed essendomi convinto dell'opportunità e convenienza della proposta che veniva fatta dal corpo dell'artiglieria, io credo dover dare alcune spiegazioni al Senato, e ciò tanto più perchè se i dati e ragionamenti

messi avanti dall'onorevole Di Pollone fossero esatti, mi troverei in certo modo in diretta contraddizione colle dottrine che ho sempre avuto l'onore di professare, perocchè verrei a dare indirettamente una sanzione al sistema protettore promuovendo nel paese una fabbricazione costosa di oggetti che si potrebbero ottenere a miglior mercato all'estero. Qui, come osservava opportunamente l'onorevole conte di Pollone, riesce difficile d'istituire un paragone esatto fra il costo del cannone fabbricato all'estero, e quello che verrà fabbricato dal nostro arsenale in condizioni normali.

Tutti i cannoni fabbricati all'estero non costano la stessa somma; altro è il costo del cannone fabbricato in Isvezia, altro quello fabbricato nel Belgio, altro quello fabbricato in Inghilterra, e non tutti poi questi cannoni danno l'istessa certezza di buona riuscita. Tuttavia, se i calcoli che mi vennero sottoposti e che io esaminai con molta cura sono esatti, non vi sarebbe grande differenza di prezzo, in condizioni normali, fra il cannone fabbricato da noi ed il cannone fabbricato in Svezia.

Questo si può facilmente intendere: il ferro svedese essendo di qualità ottima, e potendosi facilmente impiegare nella formazione degli acciai, ha un valore molto più elevato della materia prima inglese: le spese di trasporto poi dalla Svezia a Genova sono molto più elevate che non dall'Inghilterra; altro motivo pel quale i cannoni svedesi riescono più cari che i cannoni inglesi; vero egli è poi che essi sono a questi superiori. Noi potremo, coll'impiegare parte della nostra ghisa, e forse parte di una ghisa estera, arrivare ad ottenere qualità eguale al cannone svedese, e potremo ottenerli ad un prezzo non maggiore.

Se la memoria non mi falla, gli ultimi cannoni stati comandati in Svezia debbono costare da 63 a 66 lire per quintale, ed io credo che con la spesa di 60 lire per quintale si possano ottenere dei cannoni da noi; ma ciò, lo ripeto, in condizioni normali.

Vi sono dei casi nei quali noi potremo ottenere dei cannoni a molto miglior mercato, ed è quando impiegheremo il materiale che somministrano le vecchie artiglierie di ferraccio, dalle quali ora non possiamo ricavare nessun utile, e che potremo utilizzare opportunamente come materia prima per la fondita di nuovi cannoni.

Io non sono tecnico, ma ritengo che questa materia prima sia molto più opportuna di una fondita di prima fusione; giacchè, se non erro, i tecnici sono d'avviso che la rifondita (una fondita che si rifonde la seconda volta) dà miglior risultato che una fondita di prima fusione; quindi, mediante la nostra fonderia, noi potremo impiegare molto utilmente tutti i nostri vecchi cannoni, tutti i cannoni, per esempio, che abbiamo portati dalla Crimea, e quelli della marina.

Mi si dirà: voi potreste far impiegare anche questi vecchi cannoni vendendoli come materia prima. Ciò è vero, ma se ne ritrarrebbe una piccolissima somma se si avessero a rivendere nel commercio. E per provare

quanto poco partito si possa ricavare da questi vecchi cannoni dirò che, prima che si fosse eretto lo stabilimento della fonderia di ferro nell'arsenale, il Ministero della guerra cedette alle finanze le vecchie torri della Sardegna, entro le quali esistevano vecchi cannoni. Dato l'ordine di vendere questi cannoni, se ne ricavò, se non erro, una lira il quintale; credo che essi si sarebbero potuti utilizzare opportunissimamente nella fondita della nostra artiglieria.

Sicuramente quella vecchia fondita non poteva riputarsi come delle migliori, ma se ne poteva trarre qualche utilità impiegandola in una certa proporzione; se ne sarebbe pur anche potuto trarre partito nella nostra fonderia. Ma vi è una circostanza gravissima, alla quale non si è sufficientemente avvertito, cioè la questione di tempo.

Quando si vuol far venire dei cannoni di Svezia, è mestieri dare l'ordine un anno prima; e se, per un accidente qualsiasi, l'ordine arriva in una stagione che non permetta di compire la provvista prima che si chiuda il Baltico, è forza aspettare i cannoni non solo un anno, ma diciotto mesi.

Mi si contrapporrà: voi potrete ricorrere in allora o al Belgio o all'Inghilterra. Ma io penso che, rispetto alla qualità della nostra materia prima, non vi siano che i cannoni svedesi che possano competere coi prodotti nazionali.

Vi è un'altra circostanza economica, alla quale prego l'onorevole conte di Pollone di por mente. Noi abbiamo una fonderia: non sarebbe il caso di sopprimerla; nessuno verrebbe qui a dire, sopprimetela interamente: bisognerà sempre conservarla per il bronzo.

Ma, o signori, se voi conservate una fonderia, necessariamente quelli che sovrintendono alla medesima, non vorranno che rimanga inoperosa; e se non vi si faranno fondere dei cannoni di ferraccio, vi si fonderanno dei cannoni di bronzo, il che costerà molto più caro; e questa è (mi perdoni il generale Dabormida) anche una considerazione che ha avuto un qualche peso presso di me.

Ho detto: è molto meglio fondere dei cannoni di ferro che costano meno e servono di più, che fondere cannoni di bronzo che costano molto di più e servono meno; e siccome è necessario, indispensabile avere una fonderia, ho pensato che sia migliore avviso l'impiegarla per quello che torna utile, conforme ai bisogni del sistema di guerra.

Se l'onorevole Di Pollone vuol avvertire a questa considerazione come a quella della possibilità di utilizzare i vecchi cannoni, i cannoni che si logorano, che sono fuori di servizio, con una fonderia nazionale, io penso che si persuaderà che anche dal lato economico lo stabilimento di una fonderia nell'arsenale di Torino sia altamente opportuno.

DABORMIDA. Mi rincresce di prolungare una discussione che io mi lusingava non si sarebbe intrapresa; ma poichè essa è sorta, e poichè il conte di Pollone ha creduto che male mi apponessi in alcune delle eser-

vazioni che gli ho fatto, il Senato mi permetterà di aggiungere poche parole alle non molte già dette. Non tratterò più nè la questione economica, nè la tecnica, trattata d'altronde dal signor presidente del Consiglio con quella maestria colla quale, come il Senato sa, esso tratta tutte le questioni. Mi limiterò ad osservare che, quando dissi che non era necessario aumentare il personale direttivo, io facevo allusione agli ufficiali applicati alla direzione della fonderia. L'onorevole conte di Pollone dice: si aumentano gli operai. Ma certamente se si aumenta il lavoro, si aumentano anche gli operai; quest'aumento di spesa è contemplato nella mano d'opera, che è uno degli elementi dei quali si è tenuto conto nel calcolo del prezzo dei cannoni.

L'onorevole conte di Pollone lesse al Senato un periodo, una frase, che presa, come egli ha fatto, isolatamente deve produrre un grandissimo effetto; ed infatti egli dice: la Commissione ha dichiarato che i prodotti della nostra fonderia devono costare 1/10 di più dei prodotti crudi esteri. Ma mi basterà pregare l'onorevole conte di Pollone di leggere le parole che vengono poi dopo. Per dir vero, si sarebbe dovuto dire dalla Commissione *costerebbe* a vece di *costerà*, perchè viene poi dimostrato nel seguito del verbale, come già accennai nella prima mia risposta all'onorevole conte, che tale maggior costo viene ampiamente compensato da altre economie.

Il conte di Pollone dice: *ammettiamo che non abbiate che 600 cannoni da fondere, vi vorranno 10 anni; d'altronde il bronzo condannato ad essere rimpiazzato dal ferraccio non deve essere conservato in servizio.*

Io sono d'avviso, e lo sono sempre stato, che il ferraccio deve preferirsi al bronzo, massime per le artiglierie da muro; ma sono pure d'avviso che, se venga il caso di servirsi di quest'ultimo prima che sia rimpiazzato, esso farà ancora l'ufficio suo, come lo fece per secoli.

Ma dirò di più. Noi artiglieri, responsabili dell'esistenza del materiale in caso di guerra, desideriamo di avere i nostri armamenti completi; ma il Senato capirà che se dovessimo essere attaccati da una parte (come non suppongo che saremo in guerra con tutti i nostri vicini) non avremmo difficoltà a trasportare delle artiglierie dalle frontiere sicure alle attaccate.

Con che voglio dire che, non ostante la deficienza di 600 bocche da fuoco, non ci possiamo considerare disarmati: e possiamo benissimo difendere il paese colle bocche da fuoco delle quali possiamo disporre: il che non vuol dire, che non si debbano provvedere le mancanti, ma bensì che non è di assoluta necessità di provvederle immediatamente, e, come sembrerebbe risultare dalle parole del conte di Pollone, quest'anno stesso.

Finalmente ho sentito con piacere che il conte di Pollone desume le diverse opinioni degli ufficiali di artiglieria dai dubbi che si ebbero nell'artiglieria prima di formulare la proposta definitiva al Ministero; ma io credevo che da questi dubbi l'egregio conte dovesse trarre un altro argomento, cioè che, poichè i dubbi da-

rarono anni a cessare, si ha la prova che la questione fu lungamente e profondamente studiata.

Non è il caso di dire che i dubbi sussistono tuttavia perchè il Comitato accennò a esperienze: ma le esperienze, alle quali accennò il Comitato, sono per la scelta del miglior ferraccio, per fondere realmente questi cannoni colla massima economia, colla maggiore sicurezza; ma, lo ripeto, quanto alle convenienze di erigere la fonderia, e alla certezza di fondere in essa buona artiglieria, più non esiste dubbio.

Il conte di Pollone dice che dovremo trarre dall'estero i fonditori, e che finora non li abbiamo. Io rispondo che abbiamo fonditori, e che già in quest'anno abbiamo fuso per alcune esperienze sulle polveri tronchi di cannoni di ferraccio, i quali riuscirono bene. Io riconosco che forse non abbiamo tutta la pratica desiderabile, ma questa si acquisterà certamente. D'altronde si potrebbe trarre un buon fonditore pratico dall'estero; e sarà questa una spesa di 4, 5 o 6000 lire all'anno, e per pochi anni. Ma io credo che il conte di Pollone non vorrà fare il torto al proprio paese, non parlò del corpo di artiglieria, credendo che non si possano formare eccellenti fonditori fra noi, come si formano distinti operai in tutte le industrie.

Mi si permetta di ripetere, ponendo fine alle mie parole, che io ho la convinzione che si fonderà benissimo nel nostro arsenale, che i prodotti delle nostre fonderie non costeranno più dei pezzi fusi all'estero, e che è d'altronde una necessità indeclinabile quella di conservare lo stabilimento della fonderia per mantener viva nel corpo dell'artiglieria l'arte del fondere, e le scienze su cui si appoggia.

DI POLLONE. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI POLLONE. Il generale Dabormida mi faceva l'onore di combattere le mie opinioni. Io gli dirò schiettamente che egli non mi ha persuaso; ma ciò non monta, non tornerò sulla questione. Solo egli accennò che io ho fatto torto al paese, dicendo che non vi fossero fonditori capaci nel nostro paese.

Io ho addotto il fatto che nel nostro arsenale non vi era un solo fonditore di ferraccio abile, e ciò lo mantengo. Io sostengo che qualunque piemontese può fare ciò che fa un altro, e quest'opinione l'ho manifestata in principio delle mie osservazioni. Quindi non ho fatto torto al paese. Ho detto che, fra le spese che sarebbero la conseguenza di questo impianto, vi sarebbe un aumento di personale, oltre alla necessità di procurarsi dall'estero un fonditore, il quale, non esistendo in questo momento, non si può improvvisare come un argomento in favore della legge. Ciò l'ho detto e lo mantengo, mi appello alla lealtà stessa dell'onorevole preopinante, e lo prego che mi voglia dichiarare se, quando sarà finita questa fonderia, crede di avere nel personale dell'artiglieria a sua disposizione immediata un fonditore capace di fare grandi fondite, di quelle che tende ad attivare questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Se più non si domanda la parola, metto ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggo gli articoli:

« Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di lire 123,220 per opere da eseguirsi allo stabilimento della fonderia dell'arsenale di Torino, onde migliorare la fonderia delle artiglierie in bronzo, e renderla anche capace della fabbricazione di artiglierie in ferraccio e di proietti, non che per divenire a saggi di ferraccio per la fabbricazione delle bocche da fuoco ed intraprendere la fabbricazione delle medesime. »

(È approvato.)

« Art. 2. La spesa suddetta sarà applicata ad apposita categoria sotto il numero 75, e la denominazione: *Ampliamenti e miglioramenti della fonderia nell'arsenale di Torino* in aggiunta al bilancio 1857 del Ministero di guerra. »

(È approvato.)

« Art. 3. Alla spesa di cui all'articolo 1, si farà fronte coi fondi disponibili del bilancio attivo 1857. »

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE; 1° PERMUTA DI STABILI TRA LE FINANZE DELLO STATO E L'OSPEDALE DI VERCELLI; 2° FERROVIE NELL'OSSOLA E NEL CHIABLESE; 3° FORTIFICAZIONI DI ALESSANDRIA.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati per autorizzare la vendita e permuta di stabili fra le finanze dello Stato e l'ospedale di Vercelli. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 882.)

Ho pure l'onore di presentare al Senato, a nome del ministro dei lavori pubblici, un altro progetto di legge inteso a concedere ad una società le ferrovie dell'Ossola e del Chiabese. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 822.)

Ho infine l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per autorizzare la spesa straordinaria di lire 5,200,000 per la costruzione di fortificazioni attorno alla città d'Alessandria. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 751.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione dei progetti di legge di cui ha indicato l'oggetto.

**BILANCIO DELLE SPESE INTERNE DEL SENATO
PEL 1857.**

PRESIDENTE. Prima che si proceda all'appello nominale per lo squittinio segreto relativo alla legge che si è discussa debbo dichiarare che, secondo le deliberazioni prese dal Senato in sua seduta privata, la somma

da proporsi nel bilancio dello Stato pel 1858, onde far fronte alle spese del servizio interno del Senato, è quella stessa proposta pel bilancio del 1857, cioè di 85,000 lire.

**VOTAZIONE A SCRUTTINIO SEGRETO SULLA LEGGE
PRIMA DISCUSSA.**

PRESIDENTE. Ora invito i signori segretari a fare l'appello nominale.

(Il senatore Cibrario, segretario assunto, fa l'appello nominale.)

Risultamento dello scrutinio segreto:

Votanti	53
Voti favorevoli	47
Voti contrari	6

(Il Senato adotta.)

Mi riservo di convocare a domicilio i signori senatori, cioè quando l'ufficio centrale, incaricato dell'esame della legge per l'istituzione di tribunali di commercio in varie città dello Stato, abbia compiuto il suo nuovo mandato.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 4 APRILE 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Presentazione di un progetto di legge per l'ordinamento degli ordini amministrativi del culto israelitico — Risultamento dello squittinio per la nomina dei commissari incaricati dell'esame del progetto di legge per modificazioni al Codice penale — Discussione del progetto di legge per l'istituzione di tribunali di commercio in Cagliari, Sassari e Porto Maurizio — Nuova relazione del senatore Regis — Schiarimenti del ministro di grazia e giustizia — Parole del senatore Mameli — Appunti del senatore De Fornari — Reclami del senatore Sclopis — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Dichiarazioni del senatore Sclopis e del ministro di grazia e giustizia — Chiusura della discussione generale — Osservazioni del senatore Di Castagnetto sull'articolo 1 — Risposta e spiegazioni del ministro di grazia e giustizia — Proposta del senatore Sauli a cui aderisce il ministro di grazia e giustizia — Adozione dell'ordine del giorno proposto dal senatore Sclopis ed acconsentito dal senatore Sauli — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, dell'interno e quello dei lavori pubblici.)

MARIONI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

ATTI DIVERSI.

GIULIO, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

2122 al 2135. Diversi farmacisti e dottori in medicina e chirurgia, esercenti in Torino, rassegnano alla saviezza del Senato alcuni emendamenti al progetto di legge sull'igiene pubblica nella parte che concerne l'esercizio delle professioni sanitarie.

2136. Il Consiglio delegato del comune di Armo, provincia d'Oneglia;

2137. Il Consiglio delegato del comune di Rezzo, provincia d'Oneglia;

Domandano la reiezione della legge per l'istituzione di tribunali di commercio in varie città dello Stato.

2138. Diversi proprietari di piazze di procuratori ed esercenti nella città d'Alba, rassegnano al Senato alcune osservazioni sul progetto di legge per il riscatto delle piazze privilegiate, specialmente in quanto riflette il diritto di proprietà di quelle dei caudidici.

2139. Diversi caudidici collegiati di Vigevano;

2140. I caudidici esercenti nella città d'Asti. (*Petizioni identiche alla precedente*)

2141. Diversi farmacisti del comune di Sommariva del Bosco, provincia d'Alba;

2142. Diversi farmacisti del comune di Bra, provincia d'Alba;

Rassegnano alcune osservazioni sul progetto di legge

per il riscatto delle piazze privilegiate, e specialmente in quanto concerne la liquidazione di quelle dei farmacisti.

2143. La Camera di commercio di Genova, premesse alcune considerazioni sul progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali, prega il Senato che voglia darvi la sua approvazione.

2144. Sessantadue possidenti del comune di Carema, provincia d'Ivrea;

2145. Cinquantanove possidenti del comune di Saint-Pierre de Curtille (Savoia Propria);

2146. Centosessantotto possidenti del comune di Motz (Savoia Propria);

2147. Settantaquattro possidenti del comune di Vions (Savoia Propria);

2148. Settantatré possidenti del comune di Chindrieux (Savoia Propria);

2149. Ventinove possidenti del comune di Confux (Savoia Propria);

2150. Centodieci possidenti del comune di Serrières (Savoia Propria);

2151. Centotrentadue possidenti del comune di Ruffieux (Savoia Propria);

2152. Novanta possidenti del comune di Chanaz (Savoia Propria);

2153. Sessantacinque possidenti del comune di Saint-Jean de la Porte (Savoia Propria);

2154. Trentotto possidenti del comune di De La Bauche (Savoia Propria);

Domandano la reiezione del progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali.

PRESIDENTE. Reco a notizia del Senato i seguenti omaggi fattigli:

Dal signor G. Martinetti, di un suo scritto intitolato: *Le Strade Ferrute.*

Dal sindaco della città di Torino, di numero 25 copie del verbale dell'adunanza dei rappresentanti i comuni interessati nello stabilimento delle ferrovie da Torino a Savona.

PROGETTO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DEGLI ORDINI AMMINISTRATIVI DEL CULTO ISRAELITICO.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge, già adottato dalla Camera elettiva, per la riforma degli ordinamenti amministrativi ed economici del culto israelitico. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 44.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge.

COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE MODIFICAZIONI PROPOSTE AL CODICE PENALE.

PRESIDENTE. Debbo far conoscere al Senato il risultato dello squittinio operatosi negli uffici per la nomina dei commissari, i quali dovranno occuparsi del progetto di legge per modificazioni ad alcuni articoli del Codice penale. I sette commissari nominati sono i senatori, **Deferrari, Stara, Manno, Mameli, Persoglio, Sclopis, Des Ambreis.**

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI TRIBUNALI DI COMMERCIO IN CAGLIARI, SASSARI E PORTO MAURIZIO.

PRESIDENTE. Viene ora, secondo l'ordine del giorno, la discussione del progetto di legge relativo all'istituzione di alcuni tribunali di commercio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 160 e 162.)

Questo progetto è così concepito:

« Art. 1. È istituito in ciascuna delle città di Cagliari, di Sassari e di Porto Maurizio un tribunale di commercio, a seconda delle norme sancite colla legge 19 marzo anno 1855.

« Art. 2. Sotto l'osservanza delle stesse norme è autorizzato il Governo ad istituire consimili tribunali in altre città, ove ne facciano domanda, per mezzo dei loro Consigli, le rispettive provincie. »

La parola spetta al relatore per dar conto di quanto ebbe incarico dal Senato nell'ultima sua tornata.

REGIS, relatore. Rammenterò al Senato che nell'ultima tornata del 31 ora scorso marzo, sospendevasi la discussione del progetto di legge portante creazione di alcuni tribunali di commercio, per dar luogo all'ufficio centrale che ne aveva fatto lo studio preparatorio, di esaminare le molte petizioni pervenute in quel giorno

medesimo, e tendenti a che esclusasi dal divisato progetto la compresavi istituzione di un simile tribunale nella città di Porto Maurizio.

Rispondeva prontamente l'ufficio centrale al suo debito, essendovi pure intervenuto l'onorevole ministro guardasigilli, ed io, qual relatore, ho attualmente l'onore di ragguagliare il Senato del risultamento delle occorse disquisizioni, aprendosi ora con ciò la strada alla discussione del progetto di legge.

Principale, e più calda oppositrice all'istituzione del tribunale di commercio in Porto Maurizio, si è naturalmente la città di Oneglia capoluogo della provincia, la quale con deliberazione del suo Consiglio comunale del 13 scorso marzo, cui vanno uniti alcuni documenti stati pure sottoposti ad esame, vi contrasta in modo assai vivo.

I principali argomenti addotti contro la creazione di quel tribunale (non preceduta da un voto del Consiglio provinciale che di massima richiederebbersi per l'avvenire) stanno in ciò: che alcuni anni sono, le domande della città di Porto Maurizio incontrassero già un avviso contrario nei Consigli provinciale e divisionale; che la riunione nella città d'Oneglia delle varie autorità giudiziarie ed amministrative provinciali, rende più comoda per tutti gli abitanti della provincia la spedizione dei loro affari anche di giurisdizione commerciale, ed eziandio meno dispendiosa, risparmiandosi per molti il pagamento del pedaggio pel transito del torrente Impero; che le transazioni commerciali non mancano in Oneglia, anche in raffronto del movimento di Porto Maurizio, atteso lo stabilimento di edifici industriali, e delle industrie stesse praticate nel carcere penitenziario eretto in essa città; che si aumenterà pure ivi il movimento del commercio marittimo mercè un bacino che vi si sta costruendo.

Finalmente, si pongono innanzi nella divisata petizione, quali motivi preponderanti, diversi dati storici speciali alla città d'Oneglia, le antiche sue benemerenzè verso lo Stato, ed i più recenti sacrifici nell'interesse generale, per cui essa crede che, ad opera del Governo, non abbiano a scemarsi per nulla i vantaggi di cui gode come capoluogo di provincia.

I signori senatori che hanno sott'occhio il promemoria stampato distribuito per la città d'Oneglia, vi trovano ampiamente svolte le considerazioni delle quali non può darsi qui che un sunto semplicissimo.

Nel senso medesimo della città, concorrono 36 petizioni, ossia recenti deliberazioni dei Consigli delegati di altrettanti comuni della provincia che fanno parte dei mandamenti di Oneglia, Diano Castello, Borgomaro e Pieve, i quali tutti reclamano contro la creazione del tribunale di commercio in Porto Maurizio, perchè riesca loro più incomodo e dispendioso il recarvisi per loro interessi, e venga loro meno il vantaggio di curare ad un tempo i loro diversi affari in una sola località più centrale nella quale sòno riuniti tutti gli uffici governativi. Intanto il Consiglio delegato di Porto Maurizio rispondeva alle mentovate opposizioni con un promemoria del

18 scorso marzo avente a corredo alcune tabelle di dati statistici, e che fu stampato e distribuito.

Rammentata ivi la miglior sorte avuta in altre vicende di Governi pel possesso avuto di tribunali ed uffici amministrativi, la detta città fa presente come, non ostante la tanto peggiorata sua condizione a tal riguardo, l'importanza economica e sociale di Porto Maurizio siasi però ad ogni modo sensibilmente accresciuta a raffronto di quella d'Oneglia, così per popolazione, come per rilevanza di traffici ed affari commerciali, soprattutto poi pel movimento marittimo, in seguito alla formazione di un comodo ricovero, come lo prova il rilevare comparativo dei dritti di dogana, ed altri inerenti all'esercizio dei commerci e delle industrie che si scontano nella due città.

Ben discussi gli argomenti di opposto senso sin qui indicati per sommi capi, l'ufficio centrale ritenendo anzitutto che il progetto di legge non scema punto quella massa o corpo di autorità governative che ha la naturale e regolare sua sede nel capoluogo della provincia, ma separa soltanto dal tribunale provinciale, che l'aveva in via quasi d'eccezione, la giurisdizione commerciale che il Codice di commercio attribuisce di massima ad appositi tribunali, considerò: che l'articolo 658 di detto Codice destina, per così dire, detti tribunali alle città, *le quali sono suscettibili di averne per l'estensione del commercio e della loro industria, autorizzando eziandio coll'articolo successivo una delimitazione dei loro distretti diversa, ove d'uopo, da quella dei tribunali provinciali; che per essersi finora esercitate dal tribunale ordinario di Oneglia, a senso dell'articolo 667, le funzioni pure di tribunale, di commercio, non può in alcun modo conseguirlarne, che tali funzioni non abbiano più mai ad esserne separate colla creazione d'un tribunale apposito che serva alla provincia, e che sia attuato in una città diversa dal suo capoluogo, quando essa riunisca le condizioni segnate nell'articolo 658 del Codice di commercio. Che comparativamente alle condizioni, tuttochè favorevoli della città d'Oneglia, sotto il rapporto della rilevanza degli affari commerciali, a fronte però, e nel complesso dei dati statistici di cui si è fatto cenno, che sono confermati dal signor ministro guardasigilli ed alcuni anzi, non vedonsi neanche contrastati dagli opposenti, non si può ragionevolmente porre in dubbio la prevalenza attuale dei requisiti di Porto Maurizio onde possedere il tribunale di commercio.*

Osservò ancora l'ufficio centrale, che sebbene a prima giunta sembri che al momento in cui si statuiva nel progetto di legge che per l'avvenire la creazione dei tribunali di commercio sia preceduta dal voto dei rispettivi Consigli provinciali, si potesse intanto soprassedere per quello di porto Maurizio onde dar luogo a tale formalità, non si avrebbe tuttavia, a suo parere, nell'ommissione della medesima un motivo sufficiente per negare l'approvazione d'un provvedimento discusso ed adottato già dall'altro ramo del Parlamento sulla base di plausibili considerazioni. Difatti, se si tratta delle condizioni attuali della città di Porto Maurizio perchè vi si stabilisca

il tribunale, si vedono le medesime sin d'ora accertate, e certo non possono così facilmente variare. Non pare poi che la tenue spesa cui darà luogo la creazione del nuovo tribunale, possa mai formare un motivo leale di una ragionevole opposizione.

Si risponderà ancora all'allegazione dei tanti comuni opposenti, sul disagio che proveranno per recarsi a Porto Maurizio invece di fermarsi ad Oneglia, osservando che un tenue divario di distanza di due chilometri, ed un ben lieve pedaggio, del quale poi si afferma non remota la cessazione, non sono inconvenienti di natura a prevalere alle considerazioni d'interesse generale dalle quali vedesi determinata la creazione del tribunale di Porto Maurizio.

Per tutti questi motivi, l'ufficio centrale m'incaricò di rassegnare al Senato che esso persiste nella conchiusione della prima sua relazione, vale a dire per l'approvazione del progetto di legge quale venne presentato dal Ministero.

Si consenta però ancora all'ufficio di qui esprimere un voto che, pel tenore dei presentatisi memoriali, spontaneo, sincero ed unanime si manifestò nell'ufficio trattando di questi interessi di due fra le più cospicue città del litorale ligure. Possano le medesime cessare una volta da quelle gare municipali, che pur troppo nascono talora, e perdurano fra popolazioni confluanti, per motivi anche di minimo rilievo, per malintese rivalità, o la troppo tenace reminiscenza di antiche vicende, e possano invece quelle città, con un leale obbligo di epoche, di dissensioni, e di fatti già remoti, oramai concorrere unite a consolidare ed accrescere il loro benessere e la prosperità comune all'ombra delle libere istituzioni che ci reggono.

Sarebbe questa una buona ventura per quelle popolazioni, come sarebbe un merito grande per quegli uomini illuminati e saggi che certo non mancano frammezzo alle medesime, i quali ponessero mano a sì belli atti di patria carità, e cittadina concordia e di cittadino ravvicinamento.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'ufficio centrale avendo conchiuso per l'approvazione pura e semplice del progetto del Ministero, io ho chiesto la parola solo per dare una spiegazione giusta l'invito fattomi dall'ufficio medesimo.

Questo, supponendo che la istituzione di nuovi tribunali di commercio debba farsi per legge, osservava che la facoltà concessa al Governo coll'articolo secondo di questo progetto di creare altri tribunali di commercio, ove si riconoscano necessari, oltre quelli di Cagliari, Sassari e Porto Maurizio che in oggi si propongono, contiene una vera delegazione dal potere legislativo fatto al potere esecutivo: cosa questa assai grave a cui non debbe addivenirsi che con molta cautela. In conseguenza, siccome non si parla che dell'istituzione di altri tribunali di commercio, notava che, trattandosi della traslazione di quelli che già esistono, o della loro soppressione, debba a ciò farsi per legge; ed a questo riguardo invitava il Ministero a spiegarsi.

Io non posso ammettere il principio su cui fondò l'ufficio centrale il suo ragionamento e credo che i tribunali di commercio debbano istituirsi non già per legge, ma sì bene con un semplice atto del potere esecutivo.

L'articolo 658 del Codice di commercio dichiara che l'istituzione loro, la loro circoscrizione e quanto li riflette, si farà per provvisione sovrana. Non si può dubitare che con tal parola il Governo, il quale allora concentrava in sè e l'autorità legislativa, ed il potere esecutivo, abbia inteso accennare ad uno di quegli atti con cui spiegava unicamente quest'ultimo. Invero prima del 1848 gli atti sovrani si facevano per regi editti e regie patenti quando si trattava di materie legislative, oppure per regio biglietto o per sovrane previsioni quando si trattava di cose regolamentari appartenenti solo al potere esecutivo.

Quindi allorchè nell'articolo 658 il Codice dice che i tribunali di commercio e ciò che vi è relativo si creeranno per provvisioni sovrane, evidentemente intese che si dovessero fare con semplici atti del potere esecutivo. E viene a questo riguardo eliminato ogni dubbio se ritengasi che le parole, *sovrana provvisione*, vengono usate nei successivi articoli; così adoperasi nell'articolo 661 dove non si tratta d'altro che della nomina dei giudici e questa certo il Codice non volle si facesse con una legge.

È quindi manifesto che, giusta il Codice di commercio, l'istituzione dei tribunali di cui è caso debbe appartenere unicamente al potere esecutivo. Ed ugualmente si è sempre inteso in Francia anche durante il regime costituzionale. Ad ogni modo più manifesto ciò si rende presso di noi dalla legge del 19 marzo 1855 colla quale, mentre furono soppressi i Consolati di Torino e di Nizza, venne autorizzato il Governo a stabilire tribunali di commercio nell'una e nell'altra città.

La legge stessa che è proposta al Senato in questo momento riconosce anche quel principio nell'articolo 2, e se nell'articolo 1 variandosene in altro recinto la redazione, che era primamente stata proposta dal Ministero, si è detto che si istituivano fin d'ora tribunali di commercio in Cagliari, Sassari e Porto Maurizio, la Giunta spiegò nella sua relazione come ciò siasi fatto non già perchè si credesse che per l'istituzione dei tribunali di commercio occorresse una legge, ma unicamente perchè si è pensato che con ciò conseguivasi più alacramente il fine a cui mirava questo progetto. E fu appunto per questo motivo medesimo che io non mi opposi ad una tale redazione, perchè cioè, mentre con essa non era vulnerato il principio finqui sostenuto, ottenevasi poi di vedere con maggior prontezza istituiti quei tribunali che erano nel pubblico desiderio e che il bisogno del commercio esigeva.

Quindi, ritenendo che appartenga al potere esecutivo l'istituzione dei tribunali anzidetti, credo che non si possa neanche dubitare se, quando debba sopprimersi alcuno di essi, oppure abbiassi a traslocarne la sede, ciò sia o no da farsi dal potere esecutivo.

Ad ogni modo, siccome il progetto di legge nei termini

nei quali è concepito non pregiudica menomamente la questione, l'ufficio centrale non ravviserà indispensabile che si impegni fin d'ora il Ministero intorno al modo con cui procederebbe ove fosse da sopprimersi o traslocarsi alcuno dei tribunali esistenti. Sarà allora il caso di esaminare quel che debba farsi, ma ora meno opportuna si appalesa una discussione in proposito. E credo d'aver sufficientemente corrisposto all'invito che mi venne dall'ufficio centrale inoltrato.

MAMELI. Dopo la risposta del signor ministro, che limita ora la divergenza di opinione ad una semplice riserva, non è d'uopo insistere di vantaggio. Osserverò soltanto, essere bensì vero che le leggi si facevano con regie patenti, come si facevano per regi editti nell'antico sistema, ma non è esatto il dire che, tutto ciò che veniva sancito con regie patenti, fosse d'indole legislativa, e che per mezzo di regi biglietti e di carta reale non emanassero che disposizioni regolamentarie, potendosi anzi addurre l'esempio di molte regie provvisioni, colle quali emanarono promiscuamente disposizioni dell'una e dell'altra natura in queste o in quelle forme più o meno solenni, il che non deve recare meraviglia sotto un Governo, nel quale tutto dipendeva dalla volontà del principe, che in sè concentrava tutti i poteri.

L'argomento poi che il signor ministro ha voluto dedurre dalla legge del 1855 prova piuttosto contro di lui, attesochè l'essere stato il potere esecutivo autorizzato ad erigere in Torino, Genova e Nizza tribunali di commercio, e l'aver il medesimo accettato la delegazione, dimostra la ricognizione della prerogativa del potere delegante, che oggi si vorrebbe mettere in dubbio.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Convegno che, lasciandosi intatta la questione, è inutile di spendere ulteriori parole: pure debbo rettificare un errore involontario in cui cadde l'onorevole Mameli. Egli osservò che, se il Governo crede appartenga al potere esecutivo lo istituire tribunali di commercio, non era il caso di citare l'articolo 1 della legge 19 marzo 1855, colla quale fu autorizzato a tale istituzione, imperocchè, se faceva un atto dipendente dal suo potere, non aveva bisogno di autorizzazione. La relazione precedentavi e quella che accompagna lo schema attuale spiegano il motivo per cui se ne chiese l'autorizzazione per legge, ed è che in tutto non si seguì il disposto del Codice di commercio. Questo autorizzava bensì il potere esecutivo ad istituire tribunali siffatti, ma nel modo ivi prescritto, cioè col consultore legale e col giudice di settimana. Ciò non si credette fosse da farsi per ora e si esaminerà poi se debbasi mantenere quando si discuterà la legge per l'istituzione definitiva dei tribunali di commercio; trattandosi perciò di derogare ad una disposizione di legge necessariamente conveniva che vi si addivenisse con un'altra legge. Lo stesso pure si osservò in occasione della presentazione dell'attuale schema: del resto poi se così non fosse la cosa anch'io penserei con l'onorevole preopinante che col domandare una autorizzazione siffatta avremmo implicitamente riconosciuto che non potevasi ciò fare dal solo potere esecutivo.

Ma essendo d'accordo che la questione non è punto pregiudicata, non mi dilungo ulteriormente.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Vuole parlare sulla questione generale o sugli articoli?

DE FORNARI. Domandava la parola, non sulla questione che si è intavolata, ma, perchè essendo la legge composta di due articoli indipendenti l'uno dall'altro, quanto al primo credo che non vi sia questione, ma per il secondo intendo di oppormi con tutte le forze della mia convinzione alla possibilità di delegare al potere esecutivo la facoltà di istituire a sua scelta tribunali di commercio. Se si impegna solo la questione generale, mi astengo per adesso dal parlare, ma sorgerò a parlare quando si tratterà dell'articolo secondo.

PRESIDENTE. Siccome tale questione è già stata toccata nella discussione intrapresa, epperò il Senato apprenderà che si vada avanti.

DI CASTAGNETTO. Io intendo di parlare sull'articolo primo.

PRESIDENTE. Adesso siamo nella discussione generale, quantunque veramente l'argomento appartenga all'articolo secondo.

DE FORNARI. Aderisco alle diverse riflessioni che ha fatto l'egregio relatore, mio amico, conte Regis, nella sua prima relazione; aderisco tanto più alle riflessioni che ha aggiunte l'altro mio onorevole amico e collega, senatore Mameli; ma, siccome le conclusioni sono rimaste infruttuose, nel concludere in coerenza ai riflessi che erano stati opposti a quel secondo articolo, non posso rinunciare a sviluppare, quanto meglio mi è possibile, i motivi per cui credo non possa essere delegata la competenza di deliberare l'istituzione di nuovi tribunali di commercio non designati col concorso dei tre poteri costituzionali.

Se fossero indicate nella legge le località in cui si autorizzi lo stabilimento dei nuovi tribunali, lasciando all'arbitrio del potere esecutivo il determinare l'opportuno tempo della effettuazione, come se ne adduce l'esempio, non ravviserei lesa il principio costituzionale; ma lo abdicare la competenza mi appare inammissibile.

Non si può dissimulare l'importanza in questa materia della competenza di deliberare; si tratta di decidere con conoscenza dell'entità, della qualità delle popolazioni, della capacità dei negozianti residenti a divenire magistrati, perchè in sostanza i tribunali di commercio esercitano le funzioni dei magistrati, pronunciano sugli interessi del commercio, che è una delle parti essenziali della felicità degli Stati; si tratta di pronunciare sulle istanze, suscettibilità e rivalità delle popolazioni, e sulle convenienze delle località...

SCLOPIS. Domando la parola.

DE FORNARI. Se osserviamo poi che per Torino e per Nizza la prima volta che vi furono istituiti i tribunali di commercio, lo furono per deliberazione dei tre poteri, e di nuovo ora per Cagliari, Sassari e Porto Maurizio è pure riconosciuto necessario il concorso delle due Camere legislative, tali precedenti non confermano essi

la imprescindibilità costituzionale di tale concorso per le ulteriori occasioni di deliberarne? A fronte di queste ragioni legali molto opportunamente accennate e sapientemente discusse nella relazione, e, contro il sentimento ora manifestato dal signor ministro, ancora ripetute, non so, invero, come tuttavia siasi assentito alla conclusione della adesione al progetto di legge che ci è presentato.

Queste sono ragioni legali, conformi, del resto, alla trita massima, *delegatus non potest delegare*. Ma vi sono ancora ragioni di somma convenienza, a cui si deve aver sommo riguardo. Non sarebbe egli compromettere la dignità della Corona lo esporla oggi a stabilire un tribunale di commercio in un paese a suggerimento del Ministero soltanto, più o meno informato od illuso dalle istanze d'interessati, se, dopo stabilito il nuovo tribunale, ulteriori verificazioni, e meglio fondate istanze, indiritte al Parlamento, al Ministero stesso, e procedendosi a contrarie risoluzioni, apparisse l'infelice risultato della mancanza delle mature deliberazioni delle Camere competenti, e non meno apparisse inconsiderata l'abdicazione da esse deliberata della costituzionale loro ingerenza?

Già in altra grave circostanza, se mal non mi appongo, per siffatto procedimento di delegazione al potere esecutivo, sicchè esercitasse parte più o meno delle attribuzioni della Camera, apparve compromessa la dignità della Corona, e più sarebbe aggravata l'inconvenienza se la magistratura, o decidendo, o respingendo la propria competenza, avesse messo allo scoperto la deviazione delle costituzionali imprescindibili norme. Tutto ciò mi persuade che si debba respingere l'articolo 2 del progetto, e come si è fatto nelle due occasioni da me citate, dovendo concorrere i tre poteri nel deliberare la concessione a ciascheduna località della istituzione dei tribunali di commercio.

Non preparato a questa discussione, mentre per intima convinzione, per coscienza dei doveri che c'impongono di vegliare alla integrità delle costituzionali nostre istituzioni, insisto perchè sia maturamente esaminata la materia, con maggior fiducia riposando sugli argomenti che da altri più valenti di me saranno, lo spero, adottati e propugnati nello stesso senso.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Il ministro di grazia e giustizia ha sollevato una grave ed importante questione, una questione di diritto costituzionale. Dico schiettamente che me ne duole, perchè queste questioni o sono inutili, o sono scottanti; queste questioni che vogliono impegnare il futuro, inducono necessità, quando si fanno riserve, di contrapporvi proteste.

Avrei desiderato molto di non prendere la parola in questa materia, ma la natura ed il modo del soggetto mi impongono di rassegnare alcune considerazioni.

Il ministro di grazia e giustizia ha detto che, a termini dell'articolo 658 del Codice di commercio, il numero dei tribunali di commercio nelle città, le quali sono suscettibili di averne per l'estensione del loro commercio

e della loro industria, è determinato con speciali provvisioni. Il Codice di commercio, come tutti sanno, porta la data del 30 dicembre del 1842. Dunque le attribuzioni del potere se si considerano nel sistema del Codice di commercio, sono alquanto diverse da quelle che oggidì si ammettono nel sistema costituzionale. Che cosa voleva dire *provvisioni regie*? Voleva dire il complesso di tutti gli ordini che emanavano dal Re, in cui si raccoglievano allora tutti i poteri. Ma queste provvisioni si differenziavano di forma e di autorità secondo il caso, secondo le circostanze in cui si applicavano. E qui mi sia permesso di discostarmi dall'opinione, che d'altro canto apprezzo, dell'egregio nostro collega il senatore Mameli. Io non credo che nel nostro diritto pubblico interno, a norma delle antiche costituzioni, i regi biglietti avessero eguale forza di quella che avevano le provvisioni redatte in altre forme.

Io me ne appello ad una dichiarazione espressa che si fece dalla Commissione di legislazione del Codice civile, appunto sull'eccitamento che faceva il Senato di Piemonte, che la volontà del Re, in qualunque modo fosse esposta, era da tutti obbedita.

La Commissione di legislazione, allora presieduta dal benemerito ed illustre conte Barbaroux, rispondeva che la volontà del Re si osservava, che agli ordini del Re si obbediva, ma che si esigeva che gli ordini del Re fossero rivestiti delle forme che le regie costituzioni e gli altri stabilimenti d'allora prescrivevano per le provvisioni regie. Per conseguenza io non ammetto che con questa parola di provvisioni, siasi anche oggidì stabilito il principio che al potere esecutivo sia devoluta la facoltà di creare questi tribunali; e a dire vero, o signori, io non intendo come si possa credere che faccia parte del potere esecutivo ciò che deve avere un carattere di stabilità universale e permanente. Tutto ciò che ha un carattere di stabilità, di istituzione pubblica, deve farsi per legge, e bisogna distinguere: il Re è fonte della giurisdizione; dal Re la giustizia umana; il Re crea i giudici e li investe delle loro facoltà; ma secondo il nostro sistema costituzionale il Re non può creare un tribunale.

Che cosa sarebbe se il potere esecutivo potesse creare i tribunali? Entreremmo in un pelago di difficoltà, dico più, entreremmo in quella malaugurata specie di creazioni governative, che si chiamano in generale col nome di Commissioni. Dal dì che il potere esecutivo si assumerebbe di poter a suo talento distribuire e creare tribunali di commercio, questi perderebbero in faccia al pubblico il vero carattere di collegi complessivi amministranti la giustizia; la giustizia vi sarebbe amministrata da giudici, i quali si troverebbero eletti dal Re, ma non facenti corpo con un collegio rivestito di carattere proprio dalla legge; si farebbe una distinzione, dico, anche nelle materie, e sarebbe lo stesso che rimettere all'arbitrio del Ministero tutte le questioni di diritto commerciale.

I giudici dei tribunali di commercio hanno già l'inconveniente inevitabile di non poter essere inamovibili; aggiungete che il collegio stesso dei giudici possa, senza

controllo del Parlamento, erigersi e togliersi, voi avrete una continua oscillazione, voi avrete un beneplacito ministeriale, voi avrete molte volte, anziché un'istituzione cui sarebbe necessario un carattere d'imparzialità; un provvedimento che sarà dettato unicamente di circostanza, di transitoria ministeriale convenienza.

Poichè si è mossa questa quistione (che, ripeto, vorrei non si fosse sollevata), poichè l'ufficio centrale l'ha eccitata, e l'ha in parte svolta, poichè il signor ministro della giustizia ha creduto opportuno di fare una riserva, alla riserva del signor ministro della giustizia io oppongo una protesta formale in questo senso, che, quando si credesse di erigere o di sopprimere un tribunale di commercio per semplice atto del potere esecutivo, forse alcuno dei miei colleghi più esperti e più autorevoli di me solleverebbero in questo recinto una di quelle quistioni, che gl'Inglese chiamano di infrante prerogative, sarebbe la questione parlamentare che si alzerebbe allora, e che non potrebbe essere decisa sicuramente che in forma molto straordinaria, e forse con qualche commozione nel pubblico e nel servizio del paese.

Lo ripeto, mi duole, ho dovuto farlo; non mi sono esteso, ma credo che tutti i principii di diritto costituzionale, credo che tutte le questioni di opportunità, credo che tutti i motivi che ci impongono di mantenere salda e incorrotta l'amministrazione della giustizia convengono nel senso di questa dichiarazione che faccio conforme alla protesta fatta dall'ufficio centrale.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Duole all'onorevole Sclopis che il ministro della giustizia abbia sollevata una questione grave sulle prerogative dello Stato. Anche a me duole che l'onorevole preopinante abbia dimenticato che non fu già il ministro che ebbe a sollevarla, ma sibbene l'ufficio centrale che nella elaborata sua relazione lo invitava espressamente a dare esplicite spiegazioni in proposito.

L'onorevole preopinante crede che l'istituire i tribunali di commercio, il designare il numero di essi, le città in cui devono sedere, appartenga al potere legislativo, e questa era l'opinione già manifestata dall'ufficio centrale. Io persisto a pensare diversamente, e credo che tutti gli atti anzi menzionati entrino nelle attribuzioni del potere esecutivo. Ne ho la prova da prima nelle testuali parole del Codice di commercio all'articolo 658, poste a raffronto con quelle dell'articolo 4 del Codice civile.

Come osservava l'onorevole Sclopis, il Codice di commercio venne promulgato nel 1841, allorchando il potere legislativo ed il potere esecutivo erano nella Corona concentrati. Ciò nulla di meno l'articolo 4 del Codice civile indicava in qual modo dal Re si addivenisse agli atti veramente legislativi, ed in quale compiesse quelli che spettavano al semplice potere esecutivo.

In detto articolo si dice: al Re solo appartiene la potestà di fare le leggi dello Stato; le leggi si fanno per editti o per lettere patenti, previo il parere del Consiglio di Stato. L'articolo 5 poi stabilisce in qual modo si

fanno gli editti, e nell'articolo 6 è prescritta la registrazione. Quindi stabilendosi nel Codice di commercio che l'istituzione di tribunali di commercio, la designazione delle città ove dovevano sedere, la circoscrizione della loro giurisdizione si sarebbe fatta non per editti, non per lettere patenti, ma per sovrane provvisioni, è manifesto che si volle indicare che tali atti spettano al potere esecutivo, senza che per essi sia mestieri di una legge.

Del resto, se non ci limitiamo ad esaminare soltanto l'articolo 658, ma percorriamo i successivi articoli 659, 660 e 661, non è possibile che dopo la loro lettura, ancor si dubiti pure un momento su tale intenzione del patrio legislatore: ed invero come è concepibile il dubbio, quando accennandosi la nomina dei giudici, si dice che farassi per sovrana provvisione; oh che! Si è voluto forse dire essere necessaria una legge per la nomina dei giudici?

Ma si aggiunge, che sarebbe ciò incompatibile coll'ordine costituzionale perchè in esso a quanto si attiene alla giurisdizione si deve provvedere per legge. Se si trattasse della giurisdizione ordinaria allora consentirei io pure coll'onorevole preopinante.

Ma questa massima dovrà essa estendersi anche ai tribunali di commercio? Ecco quel che debbesi esaminare. I tribunali di commercio sono tribunali eccezionali, e l'istituzione dei medesimi dipende dalla maggiore o minore importanza dei traffichi. Può variare questa da un momento all'altro; quindi si è ravvisato opportuno di lasciare che il potere esecutivo esamini se tali siano le circostanze da esigere che si istituisca un tribunale in un luogo anzichè in un altro, e che esso abbia una maggiore o minore giurisdizione. E diffatti ben vede il Senato che se siffatte questioni dovessero ventilarsi dinanzi al Parlamento, ne nascerebbero incagli ed inconvenienti gravissimi: le discussioni sarebbero interminabili; epperò si è lasciato al Governo di provvedere a quanto riflette questa speciale materia.

La questione d'altronde non è nuova. Anche in Francia durante il regime costituzionale si è sollevato tal dubbio. Ivi nel Codice di commercio, all'articolo 615, è detto che i tribunali di commercio sono istituiti dal potere esecutivo e che ad esso appartiene il designarne la sede e stabilirne la circoscrizione; di questa facoltà continuò il Governo ad usare anche durante il regime costituzionale. Or bene il signor Loaré sicuramente più di me conosciuto dall'onorevole preopinante, scrive essere veramente cosa grave che si lasci al potere esecutivo di determinare la sede e stabilire la circoscrizione dei tribunali di commercio; più grave, aggiunge, è poi che si lasci al potere esecutivo la facoltà di sopprimere i tribunali già stabiliti e di variarne anche la sede. Ma pur bilanciando da una parte gli inconvenienti e dall'altra gli utili che da tal sistema derivano ed osservando che il potere esecutivo è più in grado di raccogliere i dati necessari per potere con causa di scienza determinarsi nel provvedere a tali bisogni, conchiude doversegli simile facoltà lasciare.

Quindi non credo che si possa menomamente dubitare che al potere esecutivo si appartenga ciò che riflette l'istituzione di tribunali di commercio. Del resto ripeterò di nuovo quanto diceva già poco anzi che con la legge 19 marzo 1855, votata da tutti i poteri dello Stato o per conseguenza anche dal Senato, si riconobbe appunto che spettava al Governo simile facoltà. Diffatti con essa si soppressero i consolati di Torino e Genova perchè erano stabiliti con una legge, ma venendosi a trattare dell'istituzione di tribunali di commercio si disse solamente *il Governo è autorizzato a stabilirli*: e intanto si diceva che il Governo era autorizzato a stabilire questi tribunali perchè, come fu dichiarato espressamente, si voleva prescindere dal consultore legale e dal giudice di settimana.

Del pari nel progetto di legge presentato nel 1849 per la creazione dei tribunali di commercio, si esaminò la questione e si ritenne che l'istituzione loro dipendendo dalla maggiore o minore importanza dei traffichi che è variabile a breve intervallo doveva lasciarsi al Governo. Ripeto quindi, e desidero che sia ben inteso, che quando si trattasse della giurisdizione ordinaria non può esservi dubbio che tanto alla istituzione di tribunali quanto alla loro giurisdizione e soppressione debba provvedersi per legge, ma che quanto ai tribunali di commercio, a termini del Codice che è in vigore e per la speciale loro natura, essi debbano essere istituiti dal Governo.

Non credo poi che ciò possa menomamente scemare l'autorità ed il prestigio che debbono avere tali tribunali. Nello Statuto è dichiarato che la giustizia emana dal Re, che è resa dai tribunali in nome suo. Quindi allorchè i tribunali di commercio sono istituiti con un decreto reale, credo che per ciò non avranno minor credito, nè minor prestigio, nè minore autorità le decisioni loro. Ad ogni modo però, giacchè l'onorevole preopinante riconosce che è inutile di risolvere per ora la questione posta nei termini proposti dall'ufficio centrale, parmi che le osservazioni che si sono fatte da una parte e dall'altra a tutela delle rispettive prerogative, non possano ostare all'accoglimento del progetto di legge nei termini proposti ed approvati dall'ufficio centrale.

SCLOPS. Mi duole veramente di prolungare la discussione, ma la materia è grave e credo che non bisogna lasciar passare inosservata certa parte del ragionamento fatto dall'onorevole guardasigilli.

Il signor guardasigilli fa la distinzione tra la giurisdizione ordinaria, e la giurisdizione di eccezione, e dice, che i tribunali di commercio essendo eccezionali non si applica ad essi quel canone di diritto costituzionale che si intende applicare ai tribunali ordinari, vale a dire che vi ha una diversità anche nell'istituzione tra i tribunali ordinari, ed i tribunali eccezionali.

L'onorevole ministro avvalorò il suo detto coll'esempio di quanto si praticò in Francia e col parere, con molta dubbietà emesso dal noto autore ed illustratore delle discussioni della legislazione francese Loaré.

Comincerò col declinare le autorità, e soprattutto le autorità che si appoggiano ad un parere dato con molta

esitanza, e coll'aggiunta del cenno dei pericoli a cui si andava incontro. Io mi fermerò su ciò che credo attualmente uno dei principii della scienza. La giurisdizione commerciale non è giurisdizione di eccezione, nel senso intrinseco e sostanziale. Io credo che nello stato attuale delle cognizioni in fatto di principii giurisdizionali in tutta Europa non si ritengano più i tribunali di commercio come tribunali di eccezione nel senso di sottoporli a norme diverse (nelle sue qualità costitutive, intrinseche e sostanziali) da quelle del tribunale civile, dal tribunale ordinario. Dirò di più che l'ultima opinione, quella più accreditata da molti dotti, anche di diritto costituzionale, sarebbe di confondere insieme le cause commerciali colle cause ordinarie avanti ai tribunali ordinari; ed anzi se si venisse a proporre un progetto di ordinamento dei tribunali di commercio io pregerei il Senato di avere la sofferenza di esaminare questo punto, il quale, non sono molti anni, ha fatto oggetto di molti studi tanto in Francia come in Germania, e presso tutte le persone che veramente sono profonde in questa maniera d'investigazione dei principii di diritto giurisdizionale. Dunque ricuso assolutamente la distinzione di giurisdizione ordinaria, e di giurisdizione di eccezione nel senso che il signor ministro della giustizia accenna per applicare diverse forme nel costituire i tribunali.

Il signor ministro ha invocato l'autorità di una legge del 1855 colla quale si autorizzò il Governo ad erigere tribunali commerciali: e quindi ne deduceva la conseguenza, che avendo il Parlamento autorizzato a modificare lo stato anteriore, riconosceva l'autorità nel Governo di poter istituire questi tribunali.

Credo che i primi elementi di fraseologia legale dimostrino, che quando dite che autorizzate, agite dal maggiore al minore, vale a dire, che appunto perchè per ragione di materia uno non aveva la facoltà, quella gli si concede da chi ne è investito. Per conseguenza io prenderò le stesse parole di cui si è valso il signor ministro per farne l'argomento contrario dicendo: in una data materia le modificazioni sono state autorizzate; l'autorizzazione con delegazione è a tempo, è speciale e non si può ridurre a regola generale, salvo da chi ritiene giurisdizione sul complesso della materia.

Quindi sempre più mi confermo nella protesta che i principii in questa seduta emessi dall'onorevole ministro non possono essere accolti dal Senato, perchè capaci d'introdurre in un avvenire più o meno lontano una diversità di opinione fra il Ministero ed il Senato che potrebbe avere dannose conseguenze nel servizio del pubblico.

Non mi fermo a quell'autorità invocata anche dal signor ministro di giustizia di un progetto di Codice commerciale. Un progetto è una speranza, non una realtà; qui noi non parliamo di speranze, ma di realtà. Torno poi nell'intelligenza che il signor ministro della giustizia persevera a dare alle parole *provisioni regie*.

Io domando a tutti i magistrati che siedono in questa Camera, se al tempo del Governo assoluto si fosse

creato un tribunale di commercio, od altro con semplice biglietto regio, si sarebbe riconosciuta questa creazione come valida? Oso dire che questa sarebbe stata considerata da tutti non come un abuso di potere solamente, ma come una creazione alla quale non si sarebbe dovuto prestare obbedienza; questa la credo una verità dimostrata; per conseguenza quando nel Codice di commercio si diceva *regie provisioni*, si è usato questo termine collettivo di molteplice significato.

Questo è il linguaggio legale usato in tempi andati; quando si doveva prendere un vocabolo in un senso molteplice, si cercava di scegliere quello da potersi applicare alle varie specialità, e quindi era naturalissimo che si servissero del vocabolo *provisione*, perchè *provisione* indicava editto, indicava patente generale e patente speciale.

In tutta la nostra legislazione si trovano infiniti esempi di questi vocaboli molteplici adottati, senza che mai a nessuno sia venuto in mente che si potesse da questi vocaboli collettivi infeeolire od annullare la diversità dell'effetto che secondo la nostra legislazione anteriore si dava ai regi editti ed alle regie patenti, vale a dire alla legge ridotta in pubblica ed autentica forma.

Posta questa semplice dichiarazione, io credo che non sia più da proseguire la presente discussione; solamente rimanga detto che fece saviamente l'ufficio centrale a sollevare la difficoltà: che noi terremo conto sicuramente della riserva proposta dal guardasigilli, perchè venendosi a stabilire od a sopprimere un tribunale senza concorso del Parlamento e per semplice autorità ministeriale, si dia luogo a quei richiami che nel sistema costituzionale sogliono farsi per raddrizzare la questione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. La gravità della questione è tale che mi permetterà il Senato di rispondere brevissime parole all'onorevole preopinante. Egli contesta che i tribunali di commercio possano essere considerati come tribunali di eccezione: mi duole di vedere che l'onorevole e dotto preopinante sia di tale avviso a questo riguardo; ma mi lusingo che egli cambierà forse d'opinione, ricordando che, secondo il nostro diritto costituzionale, i giudici che esercitano la giurisdizione ordinaria (meno i giudici di mandamento specialmente eccettuati nello Statuto), sono inamovibili. Ora domando se crederebbe che i giudici di commercio debbano anche essi avere l'inamovibilità.

L'onorevole preopinante ritornava sull'osservazione fatta già dall'onorevole Mameli intorno alla legge del 19 marzo 1855, colla quale il Governo fu autorizzato ad istituire i tribunali di commercio in Torino ed in Nizza, ed in cui non si disse già *Sono istituiti tribunali di commercio nell'una e nell'altra città*, ma sibbene *Il Governo è autorizzato*, ecc.

Il preopinante diceva che i principii più elementari della nostra fraseologia spiegano appunto quest'articolo nel senso che spetti non al potere esecutivo, ma al legislativo l'istituzione di tribunali di commercio; io sarei

del suo avviso se non si avesse altro, ma pare a me che l'interpretazione di una legge non possa essere desunta dalle semplici parole con cui è concepita, ma che debba aversi riguardo a tutto il suo contesto; io quindi prego l'onorevole Scoplis, prego il Senato di ritenere che questo progetto fu preceduto da relazioni del Governo alla Camera dei deputati, al Senato, e che in esse si spiega il motivo per cui era chiesta, ed il motivo per cui era stata concessa l'autorizzazione.

Non fu questa domandata perchè si credesse che il Governo non poteva *jure proprio* addivenire a questa istituzione, ma sì bene perchè il medesimo non voleva farla nel modo prescritto dal Codice di commercio; si disse chiaramente che se a questo si fosse uniformato non era il caso di una autorizzazione la quale rendevasi necessaria soltanto perchè contrariamente a quanto in esso viene stabilito non volevasi nè il consultore legale, nè il giudice di settimana. Ora ad una legge non si può se non con altra legge derogare. Se l'onorevole preopinante avverte a questa considerazione, vedrà come l'argomento da me desunto sussista, ed invero neppure una voce si alzò nell'altra parte del Parlamento, neppure una voce si alzò in Senato per contestare al potere esecutivo l'autorità che egli diceva poter esercitare; deve conseguentemente l'autorizzazione credersi data nei motivi stessi che furono invocati per domandarla.

Io pertanto continuo a credere che il potere esecutivo possa addivenire all'istruzione dei tribunali di commercio. Tuttavia posto che si riconosce che con questa legge non viene pregiudicata la questione nè in un senso nè in un altro, persisto a fare la riserva che credo nell'interesse della Corona essere mio debito di mantenere.

PRESIDENTE. Il senatore Di Castagnetto intende di parlare sull'articolo 1?

DI CASTAGNETTO. Parlo sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Allora interrogo il Senato se vuole chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

La parola spetta al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Essendomi trovato solo nell'ufficio centrale a fare, non dirò già un'opposizione formale, ma delle osservazioni in proposito dell'articolo 1, credo mio dovere di rendere conto al Senato dei motivi che destarono in me una diversa persuasione. E mi compiacio tanto più nell'espormi le mie dubbiezze, in quanto che porgerò occasione all'onorevole ministro di ripetere qui in Senato quelle dichiarazioni che egli ha fatte in seno dell'ufficio centrale, e che sono di natura a poter tornare gradite tanto al municipio di Oneglia come a quello di Porto Maurizio.

Ho dovuto considerare, o signori, che questa legge era stata presentata dal ministro colla disposizione del solo articolo 1 relativo allo stabilimento dei tribunali di commercio in Cagliari e in Sassari. Quindi per iniziativa parlamentare venne aggiunto l'articolo 2 col quale sotto l'osservanza delle stesse norme è autorizzato il Governo ad istituire consimili tribunali in altre città

ove ne facciano domanda, per mezzo dei loro Consigli, le rispettive provincie.

Venuta poi in discussione la legge, s'introdusse ancora l'altra modificazione, di stabilire un tribunale di commercio nella città di Porto Maurizio. Io desidero tutti i vantaggi alla città di Porto Maurizio, come dichiaro di non chiedere nessun privilegio per la città di Oneglia; ma confesso che ho creduto di aver sufficienti elementi per risolvere, se la concessione fatta nel modo portato da questa legge fosse di natura a tutelare gli interessi di Oneglia. Nello stesso tempo poi mi è parso che, mentre la legge segnava il modo di procedere su questo argomento, non convenisse dipartirsi nell'atto stesso da una così savia disposizione e decidere il punto colla sola autorità legislativa. Infatti l'articolo 2 esigendo che l'istituzione dei tribunali di commercio parta da una domanda fatta dal Consiglio provinciale, ha voluto con ciò stabilire che, siccome i Consigli provinciali sono l'organo naturale, sono l'interprete dei bisogni delle provincie, convenisse che preceda una discussione dei rappresentanti degli interessi della provincia, onde conoscere se sia il caso di annuire o no alla domanda.

Io adunque pongo quest'argomento e dico: o è utile che il tribunale di commercio venga stabilito in Porto Maurizio, e certamente il Consiglio provinciale prenderà in considerazione questi motivi di utilità; e quando intervenga tale una determinazione degli interpreti naturali di questi interessi cesseranno tutti i reclami e si avrà la coscienza d'aver provveduto ad un reale bisogno di quella località. Ma se poi l'avviso del Consiglio provinciale fosse contrario, o per meglio dire, se il Consiglio provinciale non giudicasse d'inoltrare tale domanda, allora col determinare noi lo stabilimento di questo tribunale di commercio in Porto Maurizio parrà che abbiamo voluto fuggire la luce del giorno e adottare una disposizione senza che ne fosse giustificata la plausibile necessità.

Sono poi maggiormente confermato in quest'opinione, dacchè dopo la presentazione di questa legge ci pervennero numerose petizioni, delle quali l'onorevole nostro relatore ha reso conto al Senato; ricorsi che partono tutti dalla stessa base, cioè dall'interesse particolare della località di avere il tribunale a preferenza in Oneglia che in Porto Maurizio. E mi pare che esistendo questi ricorsi ed un'opposizione formale di Oneglia, e ad un tempo anche un'istanza speciale di Porto Maurizio, fosse il caso che il Consiglio provinciale venisse sentito prima di prendere una determinazione.

Ho poi visto in una deliberazione comunale del Consiglio delegato di Porto Maurizio essere fatto cenno di una circostanza, cioè che qualora venisse interrogato il Consiglio provinciale, quasi positivamente non sarebbero accolti i voti di Porto Maurizio, inducendo così a credere che in quel Consiglio Porto Maurizio non sia bastantemente rappresentato.

Io dico in verità che quest'osservazione mi ha anche confermato di più nella mia opinione; imperciocchè sic-

come i Consigli provinciali nascono dall'urna elettorale e sono gl'interpreti naturali dei bisogni delle provincie, dal momento che noi potessimo ammettere che il Consiglio provinciale non rappresenta più i bisogni della provincia, credo che noi saremmo i primi a scemare il prestigio delle nostre istituzioni.

Tali sono, o signori, i motivi che mi hanno guidato a fare le osservazioni, che ho sottoposto all'ufficio centrale e che ora credo mio debito di rappresentare al Senato. Del resto debbo poi soggiungere che tutti i riflessi fatti sia dall'onorevole ministro, che quelle deboli osservazioni che io stesso ho fatte e che vi ho rappresentate, partono tutte dall'istesso principio, cioè dal desiderio di adottare una determinazione, mediante la quale si venga a consolidare l'armonia, la quale pur troppo non esiste fra le due municipalità di Oneglia e di Porto Maurizio; e pare che le voci, le quali partono non da me, che sono un debole interprete, ma da questo alto consesso, e che già partirono da un altro recinto del Parlamento, e che sono le stesse che ha in vista il Governo, dovrebbero indurre quei due municipi a darsi amica la mano e, corrispondendo alla simpatia loro dimostrata dagli alti poteri dello Stato, lavorare concordemente al bene reciproco dell'uno e dell'altro, ponendo fine a d un incessante conflitto d'interessi.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non aveva creduto di dover fare parola delle opposizioni della città d'Oneglia e di vari comuni, poichè intesi che l'ufficio centrale, dopo esaminate tutte le relative petizioni, aveva concluso per l'approvazione del progetto di legge.

Sono lieto però che le osservazioni che l'onorevole Di Castagnetto già aveva fatto in seno dell'ufficio centrale, e che ora ha ripetuto, mi porgano occasione di spiegare i motivi che indussero il Governo ad accettare l'aggiunta proposta nell'altra parte del Parlamento per la istituzione fin d'ora del tribunale di commercio nella città di Porto Maurizio, ed a persistere nella stessa accettazione, non ostante le varie petizioni in senso contrario, che sono venute e dalla città di Oneglia e da vari comuni della stessa provincia.

La città di Oneglia è per certo benemerita dello Stato, come credo abbia pure titoli di benemerita la città di Porto Maurizio; ma dacchè lo Statuto ha proclamato l'eguaglianza fra i cittadini, e questa debbe intendersi pure fra le città e comuni, rispetto alla legge, parmi che il Governo ed il Parlamento nella designazione della sede del tribunale di commercio di cui è questione, non debbano essere mossi da altra ragione estrinseca, ma solo da considerazioni di utile generale.

La città di Porto Maurizio sostiene che il tribunale di commercio di quella provincia debba presso di sè stabilirsi, perchè ivi è il maggior centro, la maggiore importanza del commercio.

La città di Oneglia contesta questa asserzione, ed allega che in essa vi è un traffico uguale, se non maggiore. Inoltre vari comuni della provincia dicono essere più conveniente di stabilire il tribunale di commercio nella

città di Oneglia che in quella di Porto Maurizio per essere la prima più centrale, e per accedervi essi comuni più presto e senza dover transitare il ponte su cui è stabilito un pedaggio, la qual cosa li sottopone a qualche spesa.

Il Governo non ha creduto di fare minute indagini per esaminare da qual parte stia il vero; se nella città di Porto Maurizio od in quella di Oneglia vi sia maggior commercio e questa abbia maggior importanza; stando però ai dati che vennero rispettivamente presentati, e a quelli che il Ministero ha potuto procurarsi nel breve tempo da poi che fu fatta la proposta, sembrerebbe che a Porto Maurizio possa esservi un commercio di qualche maggior rilievo. Ma io prescindo anche da queste indagini, ammetterò anche che la città di Oneglia sia più centrale, che una maggior quantità di comuni della provincia possano affluire ad Oneglia in più breve spazio di tempo che non a Porto Maurizio: ma ciò non ostante non solo la giustizia e l'equità, ma benanco l'interesse stesso e dell'una e dell'altra città richiedono sia il tribunale di commercio in questione stabilito piuttosto a Porto Maurizio che ad Oneglia, ed è perciò che accettava francamente la proposta fattasi nell'altro recinto. Qui io debbo far presente al Senato che sotto il cessato regime francese il capoluogo della provincia era in Porto Maurizio, e nel 1814 venne di nuovo come era anticamente trasferito ad Oneglia. D'allora in poi furono continui, furono acerbi i lamenti e le gare fra queste due città; continui furono pure i richiami al Governo; vennero deputazioni, e si affermò che il magnanimo Re Carlo Alberto nel riceverle affidasse la città di Porto Maurizio che venendosi a creare un tribunale di commercio sarebbesi in essa stabilito di preferenza.

Inoltre in varie altre circostanze essendosi di nuovo fatto ricorso sempre con ripetuti dispacci si lasciò sperare alla stessa città che per il maggior suo commercio, ed anche per indennizzarla in certo qual modo del pregiudizio che aveva risentito dall'essere stata privata degli uffici che sono di necessità nel capoluogo, essa sarebbe stata preferita creandosi un tribunale di commercio. Parimente nel 1849 quando discutevasi nella Camera dei deputati il progetto di riorganizzazione definitiva dei tribunali di commercio il guardasigilli dichiarava che approvata la legge, fra i primi a stabilirsi sarebbe stato uno nella città di Porto Maurizio, laddove era già prima della restaurazione del patrio Governo, ed in conformità delle fattesi promesse.

Ben vede il Senato che a fronte di questi precedenti, a meno che vi fosse una ragione evidentemente contraria di utile generale, vuolsi preferire la città di Porto Maurizio a quella di Oneglia nell'attuale circostanza.

Ma di più vi è un altro motivo che è quello a cui più particolarmente ha dovuto aver riguardo il Governo. Queste due città di Oneglia e Porto Maurizio sono a vicinanza di due o tre chilometri circa, l'una e l'altra hanno poco più poco meno un'eguale importanza; esiste una rivalità fra le stesse che nuoce e all'una e all'al-

tra; quindi è interesse di entrambe che possano estinguersi le rispettive gare e che possano conciliarsi i rispettivi interessi. Non vi è altro mezzo onde poter raggiungere tale scopo che con qualche sacrificio dell'una in favore dell'altra.

Vi furono già delle domande presentate ai Consigli provinciali e divisionali nella divisione degli uffici. Volevasi che si facesse in questa provincia come si è fatto in un'altra nella quale gli uffici amministrativi sono in una città ed i tribunali sono nell'altra. Il Governo non credette ciò utile o conveniente perchè poteva tornare dannoso al servizio amministrativo non meno che agli interessi della giustizia. Ma trattandosi di stabilire un tribunale nuovo che non trovasi ancora nè nell'una, nè nell'altra città, può scegliersi questa circostanza per concedere qualcosa ad una di esse in pegno della conciliazione.

Questa è utile e necessaria ad entrambi; è impossibile ottenerla senza che qualche cosa si conceda; quindi il Governo avvisa che l'istituzione del tribunale di commercio nella città di Porto Maurizio gioverà a conseguire un tale scopo, e torni sotto quest'aspetto utile ad entrambe. Nè parmi possa essere di un grande ostacolo l'opposizione di vari comuni della provincia di Oneglia. Anzitutto perchè la maggior distanza che vi è da Oneglia a Porto Maurizio è così breve che non può recare grave disagio a questi comuni; secondariamente perchè colla legge del 19 marzo 1855, alla quale è riferibile questo progetto, si stabilì che le cause commerciali non eccedenti il valore di lire 300 sarebbero portate davanti ai giudici di mandamento. Ora, egli è certo che nei vari comuni rappresentanti, se possono aver luogo alcune cause commerciali, saranno cause, quasi tutte di un valore minore a tal somma, ed in conseguenza dovranno agitarsi dinanzi ai giudici di mandamento; quindi, nessun pregiudizio può derivarne dal doversi recare piuttosto alla città di Porto Maurizio, che a quella di Oneglia. Nè si creda poi nemmeno che possa essere di un danno tale da poter bilanciare l'utile che deriverà dalla conciliazione tra le due città la spesa del transito sul ponte, dappoichè risulta dalle petizioni che furono presentate che il pedaggio non è che di 3 centesimi per persona.

Ad ogni modo poi, quando per l'avvenire potesse riconoscersi che, attesa l'importanza del commercio nella città di Oneglia e di altri comuni che sono da quella parte, possa essere loro dannoso soverchiamente il doversi recare nella città di Porto Maurizio per le cause commerciali, si porrà a ciò riparo con l'istituire anche in quella un tribunale di commercio. La legge non osta che in una stessa provincia possano esservi due tribunali; quindi, quando si riconoscesse tale bisogno in quest'ultima città, vi si provvederebbe.

Ecco i motivi per quali il Governo si è determinato di accettare l'aggiunta che venne proposta nella Camera dei deputati. L'onorevole Di Castagnetto osservava che, essendosi nell'articolo 2 stabilito che per l'istituzione di tribunali di commercio, che potessero essere ulteriormente creati in seguito all'autorizzazione in quest'arti-

colo contenuta, dovranno consultarsi i Consigli provinciali, sarebbe stato forse più conveniente di adottare questo temperamento anche per la provincia di Oneglia.

Si diceva: o il Consiglio provinciale librando le considerazioni anzi svolte sarà anche esso d'avviso che sia più conveniente di stabilire il tribunale di commercio a Porto Maurizio e allora ciò farassi con maggiore cognizione di causa; o sarà d'avviso contrario, ed allora potranno ponderarsi le sue osservazioni: quindi sarebbe meglio di sospendere quanto al tribunale di Porto Maurizio l'approvazione in tal parte del progetto di legge e lasciare questo tribunale crearsi in forza dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 2. Non negò la gravità di queste osservazioni, e non avrei difficoltà di aderirvi se si trattasse di un altro caso.

Ma nel fatto concreto parmi che se ne debba prescindere; primieramente perchè consta dagli elementi somministrati all'ufficio centrale, che i Consigli provinciale e divisionale furono già consultati a diverse riprese non sulla questione speciale ma sulle domande che faceva Porto Maurizio, perchè il capoluogo della provincia fosse trasferito in quella città, e tolto da quella di Oneglia. Il Consiglio le respinse ma nello stesso tempo consigliò perchè si adottasse qualche misura conciliativa acciò facesse cessare quelle gare che esistono fra l'una e l'altra, e che nuociono al vicendevole loro vantaggio.

Credo che quando si consultasse altra volta il Consiglio provinciale non avremmo una risposta diversa, e siccome è appunto per conseguire tale scopo della conciliazione, che il Governo accettò la proposta fatta nell'altra parte del Parlamento, parmi non sia il caso di richiederne novellamente l'avviso. In secondo luogo poi quantunque io sia perfettamente del parere dell'onorevole preopinante, che vuolsi aver sommo riguardo alla opinione dei legali rappresentanti della provincia, penso però che nello stato attuale delle cose presso quel Consiglio difficilmente potremmo raccogliere da una sua deliberazione motivi sufficienti per farci allontanare dalla determinazione, che il Governo ha preso, accedendo alla proposta dell'aggiunta.

Quindi io reputo, che in questo caso speciale si debba prescindere da quelle formalità, le quali, d'altronde, osservo, non sono punto prescritte dal Codice di commercio. Se la Camera dei deputati le ha prescritte accordando l'autorizzazione di cui nell'articolo 2, ciò fu limitativamente per quel caso, e non per il caso di cui nell'articolo 1 riguardo alla città di Porto Maurizio.

PRESIDENTE. Il senatore Sauli ha la parola.

SAULI. Trattando di questa legge si è venuto a parlare di quelle rivalità che sventuratamente esistono tra l'una e l'altra delle due città di Porto Maurizio e di Oneglia. Pare all'onorevole ministro che, concedendo alla città di Porto Maurizio l'istituzione del tribunale di commercio, possa ciò considerarsi come un mezzo di conciliazione.

Io non posso dividere intieramente questa sua opinione, che è un desiderio: il desiderio di veder ritornare la concordia fra queste due così vicine popolazioni è co-

mune a tutti. A me pare dunque che sia bene di proporre qualche temperamento affinché questo fine desideratissimo si possa conseguire. E questo temperamento che mi cadde in mente in questo momento, sarebbe di fare in modo che i giudici, che devono comporre il tribunale di commercio di Porto Maurizio, siano in parte presi fra i negozianti di Oneglia ed in parte fra quelli di Porto Maurizio. Per conseguenza desidero che sia disposto in guisa, che un terzo dei giudici sia della città di Oneglia, e gli altri due terzi della città di Porto Maurizio.

Se questa proposta ottiene l'assentimento dal Senato, credo si faccia un passo di più per ottenere la conciliazione da tutti desiderata.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Convengo che il desiderio manifestato dall'onorevole Sauli gioverà molto a conseguire lo scopo che si propone il Governo, quello cioè di conciliare queste due città; ma farò osservare al Senato che io non credo si possano stabilire nella legge norme per la scelta dei giudici del tribunale.

Questi debbono essere presi tra i negozianti più notevoli per estensione di commercio, per capacità e per quelle altri doti che si richiegono per esercitare la giustizia. E siccome io non dubito che di questi se ne trovino tanto nell'una, che nell'altra città, posso assicurare il Senato che è intenzione appunto del Governo di fare in guisa che se ne scelgano non solo nella proporzione accennata dall'onorevole proponente, ma, se è possibile, in numero uguale tanto dall'una, quanto dall'altra. Egli deve già farlo per prescrizione della legge, ma lo farà tanto più in questo caso in cui è persuaso che realmente ciò potrà anche giovare a giungere alla conciliazione, che tanto è da tutti desiderata.

Io credo che, mediante questa dichiarazione che ho già fatta altrove, e che ripeto qui in Senato, l'onorevole proponente non vorrà insistere perchè se ne faccia una espresa menzione nella legge tanto più perchè allora si dovrebbe questo progetto ripresentare in altro recinto, e per tal guisa verrebbe differita l'attivazione di questi tribunali di commercio che nell'isola di Sardegna è attesa con tanto desiderio.

SCLOPIS. Sorgo per appoggiare l'idea dell'onorevole mio amico e collega il conte Sauli, e credo che il temperamento da esso proposto sia tale che possa condurre, se non a togliere affatto quelle ruggini che sono tra i due paesi, almeno a rammorbidirle, tanto più che non vedrei veramente come l'istituzione che si progetta di un tribunale a Porto Maurizio sia per sé un elemento a rendere la pace ai due comuni; mi pare che il voler fare questo adesso per Porto Maurizio, non conduca per

niente la pace degli spiriti in Oneglia; sarebbe lo stesso di uno che per estinguere il fuoco, vi mettesse sopra legna di più.

Poichè si è deciso di adottare il principio dello stabilimento di un tribunale di commercio in Porto Maurizio, io credo che il temperamento proposto dal senatore Sauli sia tale da attutire le dissensioni che esistono fra le due città di Porto Maurizio ed Oneglia.

PRESIDENTE. Bisognerebbe che la proposta fosse formolata, se si ha da mettere ai voti.

Dimanderò intanto se è appoggiata.

Chi l'appoggia voglia sorgere.

(È appoggiata.)

SCLOPIS. Sarebbe un ordine del giorno, si direbbe: « Il Senato, prendendo atto della dichiarazione fatta in proposito di questa questione dal signor guardasigilli, passa all'ordine del giorno. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Lo accetto.

PRESIDENTE. Il senatore Sclopis propone un ordine del giorno, nel quale si dica che, prendendo atto della dichiarazione del signor ministro, si passa all'ordine del giorno.

Chi intende approvarlo voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Darò lettura dell'articolo 1:

« È istituito in ciascuna delle città di Cagliari, di Sassari e di Porto Maurizio un tribunale di commercio, a seconda delle norme sancite colla legge 19 marzo anno 1855. »

Chi approva quest'articolo 1 voglia sorgere.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 2:

« Sotto l'osservanza delle stesse norme è autorizzato il Governo ad istituire consimili tribunali in altre città, ove ne facciano domanda, per mezzo dei loro Consigli, le rispettive provincie. »

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

(Il segretario Giulio, fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Votanti	55
Voti favorevoli	40
Voti contrari	15

(Il Senato adotta.)

Il Senato sarà convocato a domicilio allora che saranno in pronto altri lavori.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 14 APRILE 1857

77

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Presentazione di un progetto di legge pel pagamento degli assegni al clero di Sardegna — Adozione della proposta relativa al medesimo fatta dal senatore Jacquemoud — Sunto di petizioni — Discussione sul progetto di legge per lo svicolamento delle piazze privilegiate — Discorso del senatore Stara e suo emendamento all'articolo 1 — Relazione, discussione ed approvazione immediata del progetto di legge per l'autorizzazione di un nuovo prestito del Governo alla Cassa ecclesiastica per il pagamento degli assegni e sussidi ecclesiastici 1857 nell'isola di Sardegna — Altra presentazione di un progetto di legge — Ripresa della discussione del progetto per lo svicolamento delle piazze privilegiate — Osservazioni del senatore Riva in risposta al discorso del senatore Stara — Considerazioni dei senatori Sauli e Sclopis contro la parte del progetto relativo al libero esercizio della professione di caudico, combattute dal commissario regio Scialoja — Incidente in ordine alla chiusura della discussione generale — Osservazioni del senatore Gallina — Chiusura della discussione generale — Articolo 1 — Nuove considerazioni del senatore Sclopis in risposta al commissario regio ed a sostegno dell'emendamento Stara — Replica del commissario regio — Presentazione di due progetti di legge — Approvazione del § 1 dell'articolo 1 — Rigetto della prima parte dell'emendamento Stara al § 2 — Istanza del senatore Sclopis per lo squittinio segreto, combattuta dal presidente del Consiglio dei ministri e dal senatore Debormida.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

MARIONI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, degli affari esteri, della guerra, non che il commissario regio cavaliere Scialoja.)

PROGETTO DI LEGGE PER UN NUOVO IMPRESTITO ALLA CASSA ECCLESIASTICA PEL PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI E SUSSIDI AL CLERO DI SARDEGNA.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già adottato dalla Camera dei deputati, portante autorizzazione al Governo di fare un nuovo prestito alla Cassa ecclesiastica della somma di lire 751,409 per far fronte al pagamento degli assegni e sussidi al clero dell'isola di Sardegna nell'esercizio del 1857. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 929.)

Siccome non solamente quest'esercizio è già incominciato, ma è già scaduto il primo trimestre in cui si sarebbero dovuti pagare questi sussidi, io prego quanto so e posso il Senato di voler esaminare e discutere il relativo progetto di legge colla massima urgenza e sollecitudine possibile.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione del progetto di legge di cui ha dato comunicazione.

Avendo il signor ministro invitato il Senato a voler procedere all'esame di questo progetto colla massima urgenza e sollecitudine, io interpellarò al proposito il Senato.

Chi approva la dichiarazione d'urgenza voglia sorgere.

(È approvata.)

Siccome già nell'anno scorso usava il Senato in simili casi di procedere immediatamente all'esame ed alla discussione del progetto di legge per il quale il ministro instava per l'urgenza, così io lo pregherei di voler anche quest'anno provvedervi nello stesso modo.

JACQUEMOUND. Le projet de loi qui vient d'être présenté par monsieur le ministre de la justice est extrêmement urgent; si le Sénat voulait confier à monsieur le président le soin de nommer actuellement la Commission, elle pourrait se retirer immédiatement dans les bureaux pour examiner le projet, et présenter son rapport dans le cours de la séance.

Telle est la proposition que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation du Sénat.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposizione del senatore Jacquemoud.

La metto ai voti.

Chi intende approvarla, sorga.

(È approvata.)

Il presidente, per rispondere al mandato che gli è dato, pregherebbe i senatori Marioni, Mameli, San Martino, Collobiano e Galli di volersi riunire per esaminare questo progetto di legge, il quale potrà, se la

relazione sarà in pronto, avere in quest'adunanza stessa l'immediato suo corso.

QUABELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni.

SUNTO DI PETIZIONI.

2155. I membri del Comitato medico ligure rassegnano al Senato alcune considerazioni sul progetto di legge relativo all'igiene pubblica ed all'esercizio delle professioni sanitarie.

2156. I componenti la Congregazione israelitica di Genova, esposti i danni che deriverebbero a quella Congregazione dalla legge per la riforma degli ordinamenti amministrativi ed economici del culto israelitico, ricorre al Senato perchè voglia dichiararla esclusa dalla medesima.

2157. Centoquarantun commercianti della città di Genova ricorrono al Senato perchè voglia adottare il progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali.

2158. Duecentoventitrè abitanti del borgo di Cameri, provincia di Novara;

2159. Ventisette abitanti del borgo di Pernate, provincia di Novara;

2160. Centododici abitanti del comune di Sezzano, provincia di Novara;

2161. Quarantacinque abitanti del comune di Rementino, provincia di Novara;

2162. Trentatré abitanti del comune di Premosello, provincia di Pallanza;

2163. Centoquattro abitanti del comune di Intra, provincia di Pallanza;

2164. Trentotto abitanti del comune di Arola, provincia di Novara;

2165. Trentun abitanti del comune di Boletto, provincia di Novara;

2166. Dieci abitanti del comune di Bisagno, provincia di Novara;

2167. Ottantatré abitanti del comune di Peteraseo, provincia di Novara;

2168. Diciassette abitanti del comune di Carcogno, provincia di Novara;

2169. Trentun abitanti del comune di Pella, provincia di Novara;

2170. Sessantasei abitanti del comune di Cerano, provincia di Novara;

2171. Dodici abitanti del comune di San Maurizio di Opaglio, provincia di Novara;

2172. Seicentocinquantatré abitanti di Nizza marittima;

2173. Ottanta abitanti del comune di Saint-François di Sales, Savoia Propria;

2174. Novanta abitanti del comune di Montagny, Savoia Propria;

2175. Ottantasei abitanti del comune di Hautecour, provincia di Montiers;

2176. Centodieci abitanti del comune di Montmeillan, Savoia Propria;

2177. Ottantatré abitanti del comune de la Navoire, Savoia Propria;

2178. Centodue abitanti del comune di la Rochette, Savoia Propria;

2179. Cinquantun abitanti del comune di Villard-Sallet, Savoia Propria;

2180. Settantatré abitanti del comune de la Trinité, Savoia Propria;

2181. Cinquantanove abitanti del comune di Pierle, Savoia Propria;

2182. Ventinove abitanti del comune di la Croix de la Rochette, Savoia Propria;

2183. Quarantacinque abitanti del comune di Détrier, Savoia Propria;

2184. Centotré abitanti del comune di Lenoyer, Savoia Propria;

2185. Centododici abitanti del comune di Saint-Cergnes, provincia di Faucigny;

2186. Ottantadue abitanti del comune di Margencel, provincia di Thonon;

2187. Settantadue abitanti del comune d'Alby, provincia del Genevese;

2188. Quarantasette abitanti del comune di Mognard, provincia del Genevese;

2189. Novanta abitanti del comune di Masseng, provincia del Genevese;

2190. Settantadue abitanti del comune di Etercy, provincia del Genevese;

2191. Ventisette abitanti del comune di Marcellas, provincia del Genevese;

2192. Ottantacinque abitanti del comune di St-Eusèbe, provincia del Genevese;

2193. Trentanove abitanti del comune di Crempigny, provincia del Genevese;

2194. Tredici abitanti del comune di Versonnes, provincia del Genevese;

2195. Venticinque abitanti del comune di Bonneguète, provincia del Genevese;

2196. Sessantannove abitanti del comune di Marigny St-Marcel, provincia del Genevese;

2197. Cinquanta abitanti del comune di St-Félix, provincia del Genevese;

2198. Sessantaquattro abitanti del comune di Albens, provincia del Genevese;

2199. Sessantasette abitanti del comune di Anthy, provincia del Chiablese;

2200. Duecentoquarantatré abitanti del comune di Thollon, provincia del Chiablese;

2201. Settantacinque abitanti del comune di Lully, provincia del Chiablese;

2202. Centoquaranta abitanti del comune di Thairy, provincia del Genevese;

2203. Trentatré abitanti del comune di St-Blaise, provincia del Genevese;

2204. Sessantannove abitanti del comune di Andily, provincia del Genevese;

2205. Cinquanta abitanti del comune di Chainaz, provincia del Genevese;
2206. Trentatré abitanti del comune di Frassey, provincia del Genevese;
2207. Sessantaquattro abitanti del comune di St-Gi-rod, provincia del Genevese;
2208. Trentasei abitanti del comune di Epierre, provincia di Moriana;
2209. Trentacinque abitanti del comune di Aiguebelle, provincia di Moriana;
2210. Ventisei abitanti del comune di Ansigny, provincia del Genevese;
2211. Ottantasette abitanti del comune di St-Alban des Mortiers, provincia del Genevese;
2212. Cinquantun abitanti del comune di La Chapelle Ramhand, provincia di Faucigny;
2213. Cinquantanove abitanti del comune di Arenthon, provincia di Faucigny;
2214. Dieci abitanti del comune di St-Sist, provincia di Faucigny;
2215. Centotrentun abitanti del comune di La Roche, provincia di Faucigny;
2216. Quarantatré abitanti del comune di Cornier, provincia di Faucigny;
2217. Duecento venti abitanti del comune di Entremont-le-Vieux, Savoia Propria;
2218. Sessantotto abitanti del comune di Trévigny, Savoia Propria;
2219. Sessantanove abitanti del comune di Corbel, Savoia Propria;
2220. Ventisette abitanti del comune di Montcel, Savoia Propria;
2221. Settantacinque abitanti del comune di St-Thibond de Coux, Savoia Propria;
2222. Cinquantaquattro abitanti del comune di St-Pierre d'Entremont, Savoia Propria;
2223. Ottantadue abitanti del comune di Mont-Riond, provincia del Chiabrese;
2224. Settantadue abitanti del comune di Seytroux, provincia del Chiabrese;
2225. Ottantacinque abitanti del comune di Biol, provincia del Chiabrese;
2226. Sessantotto abitanti del comune di St-Jean d'Aulph, provincia del Chiabrese;
2227. Trentatré abitanti del comune di Amancy, provincia di Faucigny;
2228. Sessantadue abitanti del comune di Les Allues, provincia di Montiers;
2229. Quarantadue abitanti del comune di Moutiers, provincia di Montiers;
2230. Quattrocentocinquantacinque abitanti del comune di St-Maurice, provincia di Bonneville;
2231. Centodue abitanti del comune d'Ecole, Savoia Propria;
2232. Il Consiglio delegato del comune di Rezzo, provincia d'Oneglia;
2233. Il Consiglio delegato del comune di Ranze, provincia d'Oneglia;

2234. Il Consiglio delegato del comune di Aquila, provincia d'Oneglia:

2235. Il Consiglio delegato del comune di Armo, provincia d'Oneglia;

Ricorrono al Senato, perchè voglia rigettare il progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO SVINCOLAMENTO DELLE PIAZZE PRIVILEGIATE DEI PROCURATORI, LIQUIDATORI, ECC.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sullo svincolamento delle piazze privilegiate. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 193 e 206.)

La parola essendo stata domandata dal senatore Stara, gli è accordata.

STARA. Comechè, assai di rado, o signori, io abbia per uso di prendere la parola fra cotanto senno, e di far risuonare la debole mia voce in questo augusto recinto, non di meno permettetemi che in questa occasione, se non per altro, per la particolarità della materia che si sta ventilando, io rompa il consueto silenzio per dichiararvi solennemente, che non solo volenteroso io mi associo, ma lieto applaudo al felice pensiero che ha ispirato la prima parte del progetto di legge che ha per iscopo lo svincolamento delle piazze privilegiate; e che affretto coi miei fervidi voti e col più vivo desiderio quel momento in cui questa parte del progetto, adottata dal Parlamento e sanzionata dal Re, venga recata ad atto, e compiutamente eseguita.

Ma nel tempo stesso mi sia pur lecito, o signori, di qui protestare con quello spirito di verità e giustizia che solo mi è guida e scorta in ogni mia deliberazione, che io non posso non oppormi alla seconda parte del progetto medesimo, che è intesa a proclamare e stabilire il libero esercizio della nobile, delicata ed importante professione di causidico, ossia di procuratore di cause.

Sì, o signori, con quanta alacrità e compiacenza io approvo quella prima parte del progetto, che viene di presenta sottoposto alla vostra discussione, con altrettanta energia io respingo la seconda. E, cosa più singolare che rara, quelle medesime ragioni che mi muovono a dare il pieno e volenteroso mio assenso allo svincolamento delle piazze suddette, sono pure quelle stesse che non solo mi consigliano, ma l'obbligo coscienzioso m'impongono di negare il mio voto al libero esercizio delle professioni che ne dipendono.

E non crediate, o signori, che questo mio diverso modo di apprezzare le due parti del progetto sia una convinzione novella, che dati soltanto da oggi o da ieri, ma è frutto in quella vece di una lunga esperienza, che risale ai primi principii della mia carriera, la quale conta ben tosto quarant'anni di continuo esercizio, e che senza tema di soverchia presunzione, oso dire non

sterile affatto di ogni utile risultamento nel tema appunto che di presente ne occupa. Or bene, cotesta esperienza mi ha fatto toccare con mano, e m'insegna che, quanto provvido e benefico sarà per tornare lo svincolamento delle piazze alla buona amministrazione della giustizia, al favore ed alla protezione che si deve ai litiganti, ed agli interessi del pubblico e dei privati, altrettanto funesto per tutti questi rispetti sarebbe, a parer mio, per riuscire il libero esercizio della professione di causidico.

Così fossi io dotato di quella facondia ed eloquenza, che in tanti di voi risplende e si ammira, come io potrei allora lusingarmi di tutta trasfondere negli animi vostri, o signori, quella medesima profonda e sincera convinzione che pel lungo uso ha gittate sì solide ed estese radici nel mio. Ma poichè colle ali del mio tarpato ingegno non posso sperare di poggiare tanto alto, io mi terrò contento di mostrarvi con semplici e disadorne parole, da quali considerazioni io sia mosso nel dare favorevole o contrario il mio voto. Nella quale dimostrazione, più che alle nude teorie, mi atterrò alla ragione dei fatti, poichè quelle, come voi ben sapete, buone in sè, ed in astratto, falliscono bene spesso al loro scopo nella pratica applicazione, se non vengono all'uopo temperate e modificate dai dettati dell'esperienza.

Perciò è che, come nelle macchine dell'attrito, così nelle umane istituzioni, conviene tener conto della debolezza e dell'imperfezione di nostra natura, se si vuol fare un uso saggio ed utile delle teorie. E per toccare della prima parte del progetto, nella quale non dubito di avere o tutti, o la più gran parte per consenzienti, voi di leggieri sentirete con me, o signori, che quell'infedazione delle piazze a certe e determinate famiglie che le tramandavano di padre in figlio come retaggio paterno, era un'anomalia, un controverso, che ha durato troppo, e che dura tuttora, ma che non avrebbe dovuto avere principio giammai. E se gl'inconvenienti e i disordini che seco porta un sì assurdo sistema, non trascorsero tant'oltre, e non furono tanti e sì gravi, quali si dovevano giustamente temere, ciò torna a parte di lode di quei medesimi, che in sì lungo tempo possedettero ed esercitarono le piazze suddette, i quali, da poche eccezioni in fuori, zelatori sì chiarirono dell'onore della professione, comportandosi nell'esercizio della medesima in modo da rendere, se non pregevole, almeno tollerabile il mercimonio delle piazze.

Ma è tempo ormai che cotesto mercimonio cessi del tutto e scompaia per sempre dalle nostre istituzioni e dalle nostre leggi, sicchè la professione di causidico assuma di bel nuovo quel carattere di nobiltà che non avrebbe dovuto perdere giammai.

Si dia dunque ai possessori delle piazze quel giusto, equo e proporzionato compenso che valga a risarcirli, se non in tutto, almeno in parte, del danno che soffrono: si abbiano nel fissarlo gli opportuni riguardi che reclamano tanti interessi, che, dove fossero di soverchio pregiudicati, porterebbero una gravissima perturbazione

in tante famiglie; ma le piazze si sopprimano senz'altro, e cessi una volta un sistema, che mai non avrebbe dovuto aver vita, e che pure ha vissuto sì lungo tempo. E quel che io dico dei procuratori, intendo che sia comune ai possessori delle altre piazze, ai quali vogliono essere applicati ed estesi i medesimi equitativi riguardi nel fissare il compenso che possa loro essere dovuto.

Vengo, o signori, alla seconda parte intorno alla quale, se una fatale illusione non fa velo al mio giudizio, parmi di poter affermare e mantenere che il bene della giustizia, il favore e la protezione che le leggi debbono ai litiganti, e l'interesse del pubblico e dei privati altamente reclamano contro al libero esercizio dell'importante e delicata professione di causidico. E per procedere con ordine e chiarezza in questa mia dimostrazione, io farò capo da cose positive, incontestabili, ed a voi tutti ben note, nelle quali perciò saremo tutti di leggieri consenzienti, per indi progredire a quelle più recondite e meno certe, le quali però, se io riuscirò a dimostrare e a stabilire che sono una logica, una necessaria conseguenza delle prime, mi serviranno d'inconcusso argomento a trarne quasi altrettanti corollari, le conclusioni già per me di sopra indicate, che il libero esercizio cioè della professione di causidico torna a scapito e pregiudizio della buona amministrazione della giustizia, dei litiganti stessi che si vogliono favorire e proteggere, e di tutti gli interessi, sì pubblici che privati, che non troverebbonsi sufficientemente tutelati e garantiti, ad onta di tutte le cautele e discipline immaginabili.

Voi converrete meco, o signori, che molte, e quali più, quali meno, ma tutte senza eccezione, di non poca e lieve importanza sono le doti che a fare un buon causidico sono richieste. E per tacere delle altre, chi non sa che in un procuratore di cause, che sappia e voglia compiere con buon successo a tutte le parti del debito del proprio ufficio, indispensabilmente richiedesi probità e rettitudine, scienza e perizia, attività e zelo, diligenza ed esattezza, vigilanza e sollecitudine somma, onestà e buona fede?

Ma se queste ed altre simili doti sono richieste al buono ed utile esercizio di sì nobile professione, credete voi che sia facile e sì frequente il rinvenirle? Per me nol credo, e voi tutti sarete meco d'accordo, che assai difficilmente e raramente s'incontrano.

Ma, se vere ed incontestabili sono le due proposizioni premesse, qual conseguenza se ne può e debba trarre dalle medesime? L'una di queste due immancabilmente: o che non bisogna lasciare l'esercizio di sì importante professione libero a tutti, ma a quelli soltanto che sieno forniti dei necessari requisiti: ovvero che la legge si metta in aperta contraddizione con sè stessa, quando dall'una parte ammette e riconosce che per un simile esercizio sono necessarie ed indispensabili le doti suddette, dall'altra poi permette che tutti vi si possano applicare, anche quelli che ne sono privi e sforzati.

Di qui non si sfugge, o signori: o riconoscete che gli indicati requisiti sono necessari, e voi dovete esigerli;

o noi sono, ed allora sia pur libero a tutti l'esercizio suddetto. Ma siccome per confessione vostra e di tutti che hanno esperienza di coteste cose, sono le mentovate doti indispensabili in chi voglia esercitare la procureria, così l'esercizio ne debbe di necessità essere vietato a chi ne vada sfornito.

Nè è da sperare che quei soli sieno per dedicarsi a sì gelosa professione, che riconosceranno di possedere le richieste doti, poichè il fatto è contrario a questa pia speranza. Molto meno è da credere che coloro che non avranno il corredo di simili doti, non troveranno campo e materia da esercitare il loro mestiere, e saranno lasciati da parte, poichè questi sono d'ordinario i più audaci ed intraprendenti, e sanno più degli altri far procaccio di cause, e di clienti con tutti i mezzi leciti ed illeciti, con tutte le arti le più fine e subdole, per *fas et nefas*, come succede.

Che se si pretende che i litiganti sieno per conoscerli, e per lasciarli da parte, io vi rispondo, o signori, con una trista esperienza di circa quarant'anni, che le cose non sogliono in pratica procedere di questa conformità, e che non solo di rado, ma troppo spesso succede il contrario, quando per ignoranza, quando per inganne, quando per mille altri tranelli e reti, nelle quali pur troppo sogliono cadere ed essere avvilluppati i poveri e malaccorti litiganti.

Nè a preservarli da questi pericoli e da questi danni, voi potete o dovete lusingarvi che siano per bastare le cautele che la legge sarà per prescrivere, le discipline che sarà per instabilire, le pene che sarà per sancire, poichè la prepotenza del male soverchierà tutto, e sarà più forte di tutte le cautele e discipline che si possano immaginare, e di tutte le penalità che si possano minacciare. E poichè ho toccato delle cautele e garanzie che la legge sarà per prescrivere, permettetemi, o signori, che fin d'ora vi osservi a questo proposito, che la cauzione e la tassa, a cui si vorranno soggettare gli esercenti la professione di causidico, saranno cagione di non minori inconvenienti.

Infatti non tutti potranno procacciarsi la cauzione, che dovrà essere piuttosto forte; e quindi molti saranno per difetto della medesima impediti dall'esercitare la professione, e tra questi forse e bene spesso i più atti ed i più abili, perchè i più poveri e sprovvisti di mezzi di fortuna. Se questo sia giusto e ragionevole, a voi lascio il giudicare. Solo agginzerò che la cauzione, anche trovandosi, porterà con sè sacrifici e pesi, e che, giunti questi alla non tenue tassa da corrispondersi, saranno occasione e materia che i probi ed onesti non possano sorreggere a tali e tante spese ed aggravii; e che i perversi ed i traviati allarghino sempre più la sfera del male, ed aggravino maggiormente la condizione dei poveri clienti, affine di trarne tutto quel guadagno, o lecito od illecito, di cui abbisognano e sono avidi per soddisfare ai loro impegni ed ai loro vizi.

Pur troppo e troppo spesso una fatale esperienza ne fa toccare con mano che chi ha bottega aperta vuol vivere di questa: che anche il procuratore vorrà vivere

del suo mestiere; e che mal consiglia è la fame, massimamente quando trovasi accompagnata da altri stimoli e da malvagie passioni. Aggiungete che conseguenza inevitabile del libero esercizio sarà l'aumento smisurato e straordinario degli esercenti la professione di causidico. Ma la ragione insegna, e l'esperienza lo conferma, che, quanto maggiore è il numero di simili esercenti, tanto maggiormente pur troppo cresce ed in proporzioni spaventose il numero delle liti.

Bene spesso fomentate e promosse nel loro principio da loro stessi diventano nel loro progresso più accanite ed intralciate; sicchè, invece di essere speditamente terminate, bene spesso si perpetuano e si fanno interminabili. Colle liti poi crescono i cavilli, le vittiglie e tutte quelle male arti che le accompagnano.

Se questo sia un bene o non piuttosto un male gravissimo per gl'individui, per le famiglie, per l'intera società, io me ne appello alla vostra saviezza ed alla vostra esperienza. Per me tengo per fermo che sia una vera rovina, una vera peste; e come tale l'abbomino e la proscivo nella sua origine e nella sua causa. E qui debbo farmi carico di due obiezioni, più apparenti che solide, a parer mio, delle quali sono certo che faranno uso e grande scalpore i miei contraddittori.

Ma i mali del contrario sistema, grideranno eglino, non sono forse maggiori? Più gravi e più numerosi gli inconvenienti e i disordini? E poi, soggiungeranno i medesimi, chi mai ed in qual modo conoscerà e giudicherà se concorrano negli aspiranti all'esercizio della professione le volute doti, i necessari requisiti?

Facile e pronta, a parer mio, è la risposta alle due obiezioni suddette. E, cominciando dalla seconda: chi conoscerà e giudicherà, voi mi dite, del merito e della capacità degli aspiranti? Ed io tosto vi rispondo: il Governo, i magistrati, l'opinione pubblica, la curia, il foro stesso, tutti insomma che applaudiranno alle buone e stigmatizzeranno le cattive scelte.

Riguardo alla prima delle fattemi obiezioni, affermo e mantengo che, se scevro affatto non è di mali e d'inconvenienti il sistema che io propugno, come non lo sono tutte le istituzioni umane, saranno a cento doppi maggiori quelli che indubitatamente sorgeranno dal sistema contrario. Oltre di che gl'inconvenienti del mio sistema, se alcuni ne acchiude, sono più presto privati e particolari, laddove quelli del sistema opposto sono pubblici e generali.

Nè a scemare la gravità e l'estensione di questi, parmi, o signori, che possa e debba avere gran forza l'affermare che si fa dai sostenitori del progetto che, se si vuol libero l'esercizio della professione, sta però sempre ferma la responsabilità dei causidici esercenti; e che, giunta questa alla malleveria, a cui verranno soggettati, basterà in ogni caso a far cauti e sicuri tutti gl'interessi, quelli della giustizia non meno che quelli dei litiganti, quelli del pubblico e quelli dei privati.

Signori, belle parole sono queste, ma vuote pur troppo di effetto, poichè nella pratica applicazione è dimostrato che alle medesime tengono poi dietro tri-

stissimi fatti. Le responsabilità, voi meglio di me lo sapete, che quando sono così indefinite, estese e generali, per l'ordinario si risolvono in un bel nulla. E quindi succederà probabilmente di questa, come di molte altre, e come di quella dei ministri sotto il Governo costituzionale, della quale si può dire ciò che dell'araba Fenice favoleggiarono i poeti: « Che vi sia ognuno lo dice, dove sia nessun lo sa. »

La cauzione poi, come saggiamente avvertivano i romani giureconsulti, parlando dei tutori sospetti, *non immutat malevolum propositum*. Oltre di che è assai più sicuro e prudente consiglio quello di antivenire al male che si teme, che di andare in cerca del rimedio, dopo che è accaduto. *Satius est, diceva la stessa romana sapienza, sartam tectam servare rem, quam post vulneratam causam remedium quaerere.*

Ma se libero è l'esercizio dell'avvocazione, perchè non sarà quello altresì della procureria? Perchè, rispondo io, l'un ufficio è talmente disparato dall'altro, che darebbe certo indizio e chiaro segno di non conoscere le infinite ed enormi differenze che passano tra l'uno e l'altro, chi li volesse in questo rispetto confondere ed accomunare.

Per farvi a prima giunta capaci, o signori, che non procede il paragone, e che non si può dall'uno all'altro, come da cose totalmente diverse, argomentare e fare alcuna valevole illazione, vi basti di avvertire che chi rappresenta i litiganti, e ne fa le veci, è il solo procuratore e non l'avvocato; che quegli, e non questi, è il vero, il solo responsabile; che a quello, e non a questo, si affidano i titoli, i documenti, le carte le più preziose; che il vero padrone della lite insomma, il *dominus litis* come noi sogliamo chiamarlo, è il procuratore soltanto, e non l'avvocato. Oltre di che libero e volontario è il ministero dell'avvocato, laddove necessario e forzato è quello del procuratore; sicchè assai maggiori e diverse per l'uno, che non per l'altro vogliono essere le cantele e le garanzie, nell'interesse ben inteso dei litiganti.

Aggiungete, o signori, che quello di cui più specialmente si occupano gli avvocati, versando intorno al puro e mero diritto, il giudice può, anche d'ufficio, supplire alle loro omissioni e mancanze. Laddove non può fare altrettanto, allorchè trattasi di istruttoria e di formalità d'atti, intorno alle quali si aggira l'importante ministero dei procuratori. Se scade un termine fatale, se s'incorre in una decadenza, ogni rimedio vien meno; il giudice non può supplirvi, e il processo è irrimediabilmente e per sempre rovinato o perduto.

Queste e molte altre considerazioni, che io potrei venirvi discorrendo, bastano a farvi chiari come non istia il paragone tra il ministero degli avvocati e quello dei procuratori, e come non si possa dagli uni agli altri argomentare, per essere tra loro troppo diversi e troppo discrepanti.

Lasciamo, o signori, le cose incognite ed insuste, ed atteniamoci alle conosciute e sperimentate. Noi abbiamo l'esempio di Genova e di Casale, dove non esistono le piazze privilegiate, e dove le cose procedono assai bene,

e meglio ancora procederanno con un Consiglio di disciplina. A che dunque andremo in cerca di nuovi sistemi, belli e speciosi in apparenza, ma che nella pratica riescono assai male?

Concludendo questo mio ragionamento, o signori, io dichiaro altamente che fo voti i più sinceri perchè il cielo disperda i miei tristi presagi, e perchè io possa nei medesimi ingannarmi. Ma temo assai forte che la via, nella quale noi stiamo per entrare, non ci conduca a risultamenti perniciosi e funesti per la buona e retta amministrazione della giustizia, per la causa stessa dei litiganti, che noi siamo in debito e vogliamo proteggere e favorire, e per tanti e preziosi interessi, sì del pubblico che dei privati, che noi dobbiamo difendere e tutelare.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DI UN NUOVO PRESTITO DEL GOVERNO ALLA CASSA ECCLESIASTICA PER IL PAGAMENTO DEGLI ASSEgni E Sussidi ECCLESIASTICI 1857 NELL'ISOLA DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. Il senatore Mameli ha la parola.

MAMELI, relatore. (Legge la relazione sul progetto di legge sopra menzionato). (Vedi vol. *Documenti*, pagine 927 e 929.)

PRESIDENTE. Il Senato avendo udita la relazione letta dal senatore Mameli sul progetto di legge per un nuovo prestito alla Cassa ecclesiastica, lo interpellò se intende che si medesimo abbia corso immediatamente, sospendendo momentaneamente la discussione già intrapresa del progetto sullo svincolamento delle piazze privilegiate.

Chi è di questo avviso voglia alzarsi.

(Il Senato approva.)

È aperta la discussione sopra questo progetto di legge.

DELLA MARCHESA ALBERTO. Domando la parola solo per dire ai miei colleghi che questa legge preme moltissimo.

PRESIDENTE. Se non si domanda la parola darò lettura dell'articolo 1:

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a fare alla Cassa ecclesiastica, creata colla legge 29 maggio 1855, un nuovo prestito della somma necessaria al pagamento degli assegni e sussidi ecclesiastici per l'isola di Sardegna, contemplati al n° 2 dell'articolo 24 di essa legge, e stabiliti, per il corrente esercizio 1857, in 751,409 lire. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per far fronte a tale prestito, sarà aperta un'apposita categoria col titolo di *Prestito alla Cassa ecclesiastica pel pagamento degli assegni e sussidi ecclesiastici 1857 nell'isola di Sardegna*, in aggiunta alla parte straordinaria del bilancio 1857 del Ministero di finanze. »

(È approvato.)

« Art. 3. La Cassa ecclesiastica dovrà applicare alla restituzione del detto prestito, non che di quello già fattole in esenzione della legge 2 marzo 1856, tutta la parte delle sue rendite annuali che rimarrà disponibile alla chiusura e definitiva sistemazione dei singoli esercizi di sua amministrazione, dopo soddisfatti i pesi inerenti alla sua istituzione ed ai beni da essa posseduti, e gli obblighi portati dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 24 della legge 29 maggio 1855. »

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per la votazione di detta legge.

Risultamento della votazione :

Votanti	52
Voti favorevoli	51
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

**PROGETTO DI LEGGE PER LA RIFORMA
DELLE CARCERI.**

RATTAZZI, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la riforma delle carceri. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 86.)

PRESIDENTE. Da atto al signor ministro dell'interno della presentazione di questo progetto che verrà stampato e distribuito.

**RIPRESA DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE PER LO SVINCOLAMENTO DELLE PIAZZE
PRIVILEGIATE.**

PRESIDENTE. Ritornando alla discussione del progetto di legge per lo svincolamento delle piazze privilegiate, la parola essendo stata domandata dal relatore dell'ufficio centrale, senatore Riva, gliela accordo.

RIVA, relatore. Non certo colla facondia dell'onorevole preopinante, locchè non mi sarebbe dato, ma colla maggior chiarezza che per me si possa, tenterò di rispondere alle obiezioni che egli venne facendo al progetto di legge che cade in discussione.

Mentre egli assentiva al principio della soppressione delle piazze, si opponeva alla libertà di esercizio della professione di procuratore che si vorrebbe inaugurarne. Le obiezioni si riducono alle seguenti: egli dichiara che per non essere contraddicenti a noi stessi, noi dobbiamo lasciar piena la libertà, o non lasciar modo veruno alla medesima. Il progetto di legge non vuole sicuramente una libertà assoluta, vuole soltanto la libertà dell'esercizio della professione in questo senso che tutti i regnicoli i quali si trovano nelle condizioni determinate dalle leggi ed ordinamenti, possano applicarsi a questo esercizio. Vuole in sostanza che non si possa negare ad uno ciò che si concesse ad un altro il quale si trovava in identiche circostanze.

Ha soggiunto che era impossibile il trovare nel libero esercizio bastanti guarentigie di probità e di capacità. Io penso, o signori, che la libertà d'esercizio infrenata da una legge la quale dia norme e prescrizioni gravissime siccome quelle che il signor guardasigilli ha dichiarato nell'altra parte del Parlamento di voler introdurre (locchè son certo vorrà qui ripetere) non potrà a meno di far trionfare il principio della moralità e della probità. Oggigiorno noi abbiamo leggi che esigono nel titolare requisiti di probità e di capacità; ma l'affluenza in certi uffici della clientela è tale e tanta, che esistono uffici di causidici nei quali pel disimpegno delle cause è necessaria l'opera di 15 o 20 impiegati.

Ora, o signori, le cose procedono in guisa che gli oppositori di questa legge niente desidererebbero di meglio salvo che si continuasse in quello stato di cose. Dunque credete voi, che posta la libertà d'esercizio, quando questi impiegati potranno per conto loro proprio disimpegnare quelle incumbenze che ora disimpegnano a nome e per conto del principale, quando essi avranno una responsabilità diretta verso la società e verso i litiganti, credete voi che verranno meno a quell'ufficio a cui non vengono meno ora che non hanno altra responsabilità salvo quella verso il loro titolare?

Soggiungeva che la cauzione e la tassa che si vorrebbe imporre ai liberi esercenti sarebbe sempre un incaglio, sarebbe sempre un ostacolo a che chiunque avesse la capacità e la probità potesse esercitare.

Ma, o signori, questa cauzione, limitata ad una discreta somma, non sarà un ostacolo quale lo è oggi giorno quella che si deve pagare per l'acquisto delle piazze da procuratore. L'acquisto del posto di procuratore richiede una somma di molto maggiore riguardo al costo di quello cui ascenderà la cauzione che sarà richiesta: oltre a ciò la cauzione continuerà a recare frutti, a produrre interessi a profitto di chi la prestava, mentre per contro il capitale impiegato nella postulazione non produce frutto. E questa è una circostanza che basta per ostare all'effettiva moralità del causidico, perchè in corrispettivo del lavoro egli dovrà non solamente esigere quello che è giusto per compenso delle sue fatiche, ma altresì esigere un tanto a titolo d'interesse della somma che ha sborsato.

Aggiungeva che l'aumento dei causidici sarebbe causa di un aumento gravissimo di litigi; soggiungeva ancora che i clienti non hanno capacità per distinguere il buono dal cattivo procuratore, il probo dal malvagio. Ma, o signori, questa distinzione tra la capacità e la non capacità, tra la malvagità e la moralità la fa la legge coercitiva della libertà dell'esercizio, e non vi è pericolo che i clienti possano sbagliare.

L'onorevole preopinante citava l'esperienza del nostro paese, alludeva vale a dire a quella turba di postulanti i quali invasero i nostri tribunali, e contro dei quali il Senato di Torino fu in obbligo bene spesso di porgere reclami e di proibire assolutamente la postulazione; ma questi postulanti erano altrettanti intrusi, non regolati da una legge repressiva, quella legge che noi vogliamo

e senza della quale l'ufficio centrale sarebbe stato unanime a respingere il principio della libertà di esercizio. Quanto poi all'aumento delle liti, allontanato il pericolo che venga meno la probità nei causidici, è anche allontanato il pericolo che si aggravi la causa dei litigi, perchè la probità sarà una guarentigia e la concorrenza stessa farà sì che il procuratore agirà con tanta maggiore energia che per lui si possa per far in modo che le liti cessino al più presto, onde avere una clientela proficua a lui e non venire sopraffatto dai suoi concorrenti.

Dichiarava ancora che non sta il paragone tra le altre professioni, quella, per esempio, dell'avvocato con quella del postulante; diceva che il procuratore è egli il *dominus* della lite; che alle sue mani sono affidati documenti importanti; che la ritardata o la obliata produzione di certi titoli poteva compromettere definitivamente la causa del litigio, mentre al contrario l'avvocato non era che un consulente, non faceva che studi di diritto, ai quali studi ove fossero ommessi poteva sopprimere il giudice. Ma, o signori, le liti si aprono per lo più dietro un consiglio degli avvocati; son dessi che possono trarre a rovina un padre di famiglia; è l'avvocato il quale o per ignoranza o per malizia può dichiarare che la lite ha un appoggio legale mentre non l'ha. La responsabilità adunque è ben più grave per l'avvocato che quella del causidico, la cui professione non si estende in fin dei conti che al materiale lavoro della presentazione dei documenti...

SCLOPIS. Domando la parola.

RIVA, relatore... la negligenza nella quale presentazione può dar luogo ad indennità che i clienti potranno conseguire pur sempre rivolgendosi sulla cauzione che verrà stabilita.

Io credo di avere così risposto alle obiezioni che vennero fatte dall'onorevole Stara; mi riservo di fare ulteriori osservazioni dopo sentite quelle degli altri oratori.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Sauli.

SAULI. Potrebbe parere sommamente strano se a stemio com'io fui sempre da ogni maniera di litigio, mi facessi a ragionar di proposito intorno alla parte della legge che vi è proposta per lo svincolamento dei posti privilegiati di procuratore. Mi asterrò quindi dall'entrare in minuti particolari sopra le disposizioni di essa e mi restringerò ad esporvi soltanto alcune considerazioni suggerite dall'esperienza e dalla condizione dei tempi che corrono.

La grande molteplicità e la mole delle petizioni, che ci giunsero contro alla legge in discorso, debbono, se non altro, condurci a credere che l'attuazione di essa sia per produrre perturbazioni assai gravi negli interessi privati della parte men silenziosa dei nostri concittadini. Agli occhi miei questo pericolo è meritevole di particolare riguardo. La mutazione di sistema seguita fra di noi, senza il corredo delle commozioni, che accaddero in quasi tutti i paesi che versarono in circostanze consimili, è tale da ispirarci molta fiducia. Ciò

non di meno mi sembra doversi considerare che tutti i rischi non istanno in casa nostra; fa d'uopo guardarvi all'intorno, e per questo verso a me pare che aspettare si potrebbero tempi di più sicura quiete, per accingerci a riforme da cui le accennate perturbazioni deggiono scaturire necessariamente.

Nè parmi che dall'invocata dilazione derivar possa grave danno per noi. La retta e savia amministrazione della giustizia, che, a parer mio, è il primo ed il più essenziale bisogno d'ogni società civile, fu sempre mai uno dei più bei vanti del Piemonte. Ne attesto la generale riputazione in cui erano tenuti gli antichi nostri magistrati, ne attesto la venerazione che circondava i personaggi che ne facevano parte, e rammento con singolare diletto ciò che in proposito udii più volte ripetere dal cavaliere Ferdinando dal Pozzo e dal cavaliere di Montiglio, i quali mi onoravano della loro benignità, e che sendo stati dal Governo dell'imperatore Napoleone I incaricati di ordinare l'amministrazione della giustizia in quelle provincie d'Italia che rimasero aggregate all'impero francese, andavano a gara per far venire da queste nostre regioni uomini già avviati in simile amministrazione per collocarli a capo o a membri dei tribunali che loro toccava d'istituire. I causidici ed i procuratori non sono dessi gli amministratori della giustizia, lo so; ma a me sembra che dagli ordinamenti, ond'essi sono governati, possa, in qualche parte, almeno indiretta, dipendere il facile e buon andamento di siffatta amministrazione. E non sarei lontano dal credere che questo sia stato il principale motivo eccezionale, come lo chiama il vostro ufficio centrale, che indusse i nostri maggiori a determinare il numero dei causidici e ad infeudare il diritto di patrocinare le cause al cospetto dei tribunali.

Molti di voi potete rammentare, come io rammento, l'ottimo effetto prodotto dall'ordine dato da uno dei nostri più illustri colleghi, il quale, essendo avvocato generale presso il Senato sedente in Torino, volle che fosse bandita dai tribunali di mandamento la turba di quegli incomodi patrocinatori che non avevano qualità e veste per ciò. Per quel savio provvedimento i litigi scemarono dappertutto di due terzi almeno. Non ho potuto trattenermi dall'espore queste considerazioni, per cui invoco l'indulgenza del Senato, affine d'indurvi a partecipare al desiderio in cui sono che il principio del libero esercizio della professione di procuratore non venga sancito da voi, se non che dopo alla sanzione d'altra legge per cui vengano stabilite sicure cautele tali di moralità, di capacità, di cauzione e disciplina da assicurarne che nel novero dei postulanti non venga ammesso chi ne sia men degno.

SCLOPIS. Signori senatori: io ebbi l'onore di succedere nella carica di avvocato generale presso il Senato di Piemonte al benemerito nostro collega e mio amico il conte Stara. Io ebbi la fortuna di entrare in quella carica e di poter seguire l'esempio suo vedendo il bene che aveva prodotto, e potendo dianzi calcolare il male che durava da molti anni prima che egli vi ponesse

fine. Io pertanto succedo adesso a lui nel perorare la stessa causa, nell'adottare gli stessi principii, e dico che conviene avere una convinzione molto profonda per poter dubitare della verità delle asserzioni di chi da 40 anni siede nei tribunali, di chi da tanti anni li presiede, di chi ha la responsabilità morale di amministrare esattamente la giustizia ai sudditi del Re.

Queste cose, o signori, si sentono da tutti quelli che hanno avuto pratica negli affari forensi; queste cose non si possono sapere, se non da chi veramente è stato impegnato e di mente e di anima nell'adempimento di quelle severe e faticosissime funzioni.

Premessa questa dichiarazione, incomincerò dal fare alcune avvertenze sul progetto di legge quale ci venne presentato; di poi, mi proverò a fare alcune osservazioni sulla risposta testè data dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, riservandomi di prendere poscia la parola ove occorran altre osservazioni.

Se io ardisco occupare il vostro tempo prezioso con parole, che forse non saranno a tutti gradite, io lo debbo a me stesso; io praticai lungamente negli uffici forensi; io partecipai in quella responsabilità; io vedo un immenso pericolo che forse altri non vede, per l'unica ragione che io ci stetti dentro in quei vortici come ci stette il conte Stara; ed ora, temendo che la legge possa produrre funestissimi effetti, desidero, quantunque non abbia fiducia che la povera mia parola possa produrre alcun effetto, desidero almeno che rimanga come dichiarazione e protesta che abbiamo conosciuto il male, che ve lo abbiamo denunziato e che vi abbiamo indicato il rimedio.

Il progetto di legge, quale vi fu presentato dal Ministero, è un progetto informato particolarmente da viste di economia politica, e io mi associo pienamente ai principii di libertà che lo informano, io credo che sia utile il fare cessare quello stato di cose che non giovava al pubblico, anzi nociva; che non potrà produrre grande nocimento alle persone che ne godevano, poichè quando si dà a tutti un diritto, non si toglie ad alcuno. Tuttavia quando si parla di procuratori d'ufficio giuridici, io credo che convenga fare una distinzione. Quell'uomo così potentemente sagace, quel grande maestro di tutti coloro che sanno in materia di legislazione, il presidente di Montesquieu, asseriva con molta sagacità che vi sono delle cose che non si debbono regolare a norma dei principii del diritto pubblico, quando la materia tocca ai principii del diritto civile, e che non si debba decidere secondo le regole del diritto civile se trattasi di materie appartenenti al principio di diritto politico e via dicendo; vale a dire che non si può in una legislazione porre una stregua comune su materie che sono rette da principii diversi, cui vanno naturalmente soggette.

Credo che mi sarà permesso, calcando di lontano le orme del gran maestro che ho accennato, il dire che non conviene con i principii assoluti dell'economia politica stabilire norme per uffici che sono inerenti all'amministrazione della giustizia. Io non vedo nessuna connessione tra questi principii; che anzi vi vedo una ripu-

gnanza somma: che anzi non sono io solo che lo veda, nè mi attenterei di tanto dire in cospetto vostro, ma è l'illustre economista, conosciuto quanto da me, dagli onorevoli proponenti di questa legge, il celebre Pellegrino Rossi. Questi impiegò una sezione del suo famoso corso d'economia politica, appunto per distrurre questa idea che si dovesse con una specie di livello di libertà venire a colpire questi uffici ministeriali dei tribunali. Se non temessi di occupare inutilmente il vostro tempo in una materia, in cui voi ne sapete tanto e più di me, mi permetterei di leggervi alcun passo di quella sua celebre lezione. Quello che vi posso dir si è, che presso tutte le persone che hanno fatto un uso pratico nell'esercizio della giurisprudenza, e ad un tempo hanno fatto studi di economia politica, troverete in tutti la stessa convinzione, come in Pellegrino Rossi. Ma vi è di più: la storia, ed una storia recente, c'insegna qual esito abbia avuto questa evoluzione di massime nella materia appunto di cui si ragiona.

La vicina Francia che tante cose c'insegnò, e fra le tante, molte da ammettere e alcune da fuggire, ci diede appunto in questa materia un insegnamento pratico. Vi dirò brevemente la serie delle mutazioni occorse in Francia nella materia dei procuratori.

Sorgeva l'alba della rivoluzione, si voleva rifar tutto per far tutto in meglio, e con legge 29 gennaio e 20 marzo 1791 gli uffici e piazze dei procuratori furono soppressi in tutta la Francia, e in ciò si fece benissimo, come io credo che si farà benissimo anche adesso in questa legge: la legge ordinava all'articolo terzo: « qu'il y aurait auprès des tribunaux de district des officiers ministériels ou avoués, dont la fonction sera exclusivement de représenter les parties, de faire les actes de forme nécessaires pour la régularité de la procédure et mettre l'affaire en état. »

Si andò più oltre. Comparve la repubblica rossa, e allora il livello diventò regola comune; allora non più procuratori, non più persone sotto la direzione del Governo; vadano i litiganti a fare da sè avanti ai tribunali. Ma l'affare era difficile, perocchè i litiganti possono aver ragione, ma non sanno farcela fare. Si riparò a questa difficoltà con un mezzo termine che avrà l'onore di porvi sott'occhio. La legge 3 brumaio, anno II, all'articolo 12, porta che sono soppresses le funzioni di « avoués sauf aux parties à se faire représenter par des simples fondés de pouvoirs. »

Notate però, o signori, un'avvertenza poscia aggiuntata, che se si portasse nell'attuale legge, io sarei d'accordo di votarla quale ci viene proposta: questi « fondés de pouvoirs ne pourraient former aucune répetition pour leurs soins ou salaires contre les citoyens dont ils auraient accepté la confiance. »

Se per caso si creda con fondamento che sia ammissibile questa reciprocità fra i cittadini, io dichiaro che accetto la legge. Ma io sono certo che neppure il Ministero si vuole impegnare a tanta arcadica felicità.

Andiamo avanti. Pochi anni dopo si è ricostituito il Governo: esso domandò forze e promise vigilanza; il

Governo volle garantire i cittadini; venne l'anno VIII pieno di novità, e che servirono di norma ad altre novità, in tempi da noi non meno remoti. Ecco la legge del 27 ventoso, anno VIII, ha ristabilito gli *avoués*, ed agli articoli 93, 94, 95 statui che vi sarà presso ciascun tribunale e magistrato un numero fisso di *avoués* regolato dal Governo, sull'avviso dei tribunali.

Siccome conviene che i procuratori siano in numero adattato alla qualità e quantità degli affari che si agitano avanti ai tribunali, è convenientissimo che ai tribunali stessi sia dato d'indicare in che numero debba essere composto il novero dei procuratori esercenti presso di loro. Colla stessa legge viene attribuito agli *avoués* il diritto esclusivo di postulare, salvo alle parti di difendersi da sé medesime, ed è riservata al sovrano la nomina degli stessi *avoués*.

Questo è il fondamento sul quale si fecero le leggi successive, ma non mai si mutò l'ordine prestabilito, che vuol dire che, la novità che da noi si vuole introdurre, venne seguita in Francia sicuramente con maggior larghezza e con una certa confidenza che noi attualmente non dividiamo. L'esperienza fece rigettare questa legge, ed io credo che se in Francia attualmente qualcheduno parlasse di ristabilire la legge di brumaio, avrebbe contro di sé tutta quanta la magistratura, tutta quanta l'industria, tutti quanti i proprietari.

Quello che ho detto basta per ora a dimostrare il fondamento della mia convinzione per non aderire a che l'esercizio dell'ufficio di procuratore diventi assolutamente libero. Mi riservo di prendere la parola in altra circostanza per poter determinare meglio ancora quali sono le mie idee in proposito, aspettando che i difensori della legge, facciano conoscere viemmeglio i fondamenti sui quali riposano le loro ragioni.

Basta, dico, di avere ciò osservato. Avrei però a sottoporre all'onorevole relatore dell'ufficio centrale alcuni miei dubbi sul fondamento delle risposte che ha addotte all'onorevole mio amico, il conte Stara; mi pare che fra le altre cose ha detto l'onorevole Riva, che rispetto all'affluenza straordinaria degli affari in pochi uffici, quali si enunciarono dal senatore Stara, questo non si poteva considerare come un inconveniente assoluto per l'amministrazione della giustizia. Io credo che si debba aggiungere una cosa, vale a dire che quando si voglia fare un ordinamento veramente pratico ed utile rispetto ai procuratori, sarebbe bene di rinnovare quello che era conforme al sistema francese, introdotto già presso di noi, vale a dire che presso ogni tribunale vi fosse un numero di procuratori corrispondente alla quantità degli affari che vengono a quel tribunale, e che l'ufficio non fosse più composto di tanti individui come giustamente lamentava il senatore Riva, ma che tutta la responsabilità, e tutto l'esercizio pesasse principalmente, anzi unicamente, sulla testa del procuratore titolare.

Cosa si fece pendente tutto il tempo del Governo francese?

Basta riandare i calendari di quel tempo, e si vedrà come vi era un collegio di procuratori presso la Corte di

appello, ve n'era uno presso il tribunale civile, e via dicendo. Dunque questo si potrebbe ristabilire, vi sarebbe un maggior numero di procuratori esercenti, vi sarebbe maggior facilità di vigilanza e sarebbesi maggior sicurezza.

Si è parlato di cauzione, e l'onorevole relatore dell'ufficio centrale ha combinata coll'idea di cauzione l'idea dei salari, che il procuratore ritrarrebbe, quasi ch'è facesse un calcolo degli interessi della cauzione, e dell'aumento dei salari. Io non vedo in ciò la principale applicazione dello stabilimento della cauzione. Lo stabilimento della cauzione si fa per le garanzie che possono rendersi necessarie per l'evenienza di indennità da prestarsi, e quindi quando si voglia stabilire il libero esercizio, come si propone nella legge, converrà allora che le cauzioni si alzino moltissimo, perchè almeno se non possiamo avere una vigilanza, una sicurezza *a priori*, abbandonato in illimitata libertà l'esercizio, bisognerà che abbiamo una sicurezza successiva; converrà che dopo che si è fatto il male, almeno almeno dalla cauzione si possa ritrarre un certo numero di probabili indennità, e quindi con questo si scemerebbe, in modo forse non a tutti gradito, la facilità di questa concorrenza di procuratori. Di più l'onorevole Riva si riferiva alla legge repressiva, dicendo che in quella legge si sarebbero trovati i rimedi, e si sarebbero regolate le garanzie per l'esercizio di questo ufficio ministeriale.

Ma in ciò mi pare che vi sarebbe forse qualche difficoltà logica. Noi cominciamo con una legge che è tutta ed unicamente di economia politica per gettare un principio che domina la materia futura, e poi quando si tratterà di discutere la legge repressiva, noi avremo le mani legate, perchè avremo il principio sanzionato che forse si vorrà portare alle ultime conseguenze. All'epoca in cui si farà la legge repressiva noi potremo calcolare delle forze e delle resistenze, e noi potremo con certa cognizione di causa allargare o restringere la mano; ma frattanto cominciare per stabilire un principio, il quale è più che sostanziale, il principio unico si può dire, di questa legge, e poi sperare che con delle modificazioni, le quali non saranno mai uguali alla prepotenza dei principi che sono determinati da altre considerazioni, che da quelle dell'ordine giudiziario, sperare, dico, che si possa ovviare agli inconvenienti, io temo, mi scusi l'onorevole Riva, io temo che sia un'illusione. Infine l'onorevole relatore parlò della parità tra gli avvocati ed i procuratori, e disse (contraddicendo all'onorevole Stara il quale osservava benissimo che il procuratore è il vero *dominus litis*, vale a dire quello che è vero risponsale, vero ministro subalterno, ma ministro unico, che rappresenta l'individuo litigante presso il tribunale), che ravvisava negli avvocati eguale pericolo di poter recare danno ai litiganti.

Per una triste condizione umana tutti gli uomini possono far del male, ma non tutti possono egualmente fare del bene. Il senatore Riva disse che cominciano le liti col parere d'un avvocato. Se egli volesse compiacersi di farsi dare una statistica del modo col quale co-

mincia la massima parte delle liti soprattutto nei tribunali di mandamento e nei tribunali provinciali, ed anche presso le Corti d'appello, vedrebbe che la massima parte delle liti cominciano dal procuratore, il quale chiama presso di sé l'avvocato ed allora si fa una sequela od in bene od in male; ma frattanto non sono che pochi i casi; non è che nelle circostanze gravi, che una persona ricorre ad un avvocato per avere il parere preparatorio per la sua lite. Io credo dunque dire il vero asserendo che generalmente il procuratore è il primo che apre la parte al litigio, o ciò essendo, desidero che se non ha la scienza dell'avvocato abbia almeno un maggior ritengo di quello che possa venire dal presente progetto.

La diversità tra l'avvocato ed il procuratore è già stata notata dal senatore Stara; la è stata anche da Pellegrino Rossi. Io non mi diffondo più, o signori, la materia mi pare molto chiara; non vi domando che una modificazione, e ripeto che la domando perchè credo che noi andiamo incontro a grandissimi mali, perchè ripeto che bisogna avere una convinzione molto profonda per poter denegare una piena fiducia a ciò che il primo presidente della prima Corte d'appello del regno dopo 40 anni di esercizio viene ad affermare al cospetto del Senato.

SCIALOJA, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al commissario regio.

SCIALOJA, commissario regio. Signori: io mi era proposto di discutere l'argomento a proposito dell'emendamento dell'onorevole Stara all'articolo 1, per la parte che concerne il riordinamento della professione di causidico; ma l'onorevole parola di due eminenti magistrati, che testè hanno impugnato il principio del libero esercizio, fanno sì che io senta il debito di dileguare la impressione che ha potuto produrre l'autorità della loro personale testimonianza, non che l'autorità della storia a cui l'onorevole Sclopis ricorreva, e quella del Montesquieu e del Rossi da lui citati.

Si dice innanzitutto: i soli magistrati poter giudicare della convenienza e dell'utilità della libertà che il ministro raccomanda, poichè essi soli hanno acquistato lunga esperienza della materia nell'esercizio del loro ministero.

Certamente, o signori, abituato fin dalla mia prima gioventù, atteso l'esercizio della professione forense, a rispettare la magistratura, non sarò io che dirò parola meno che riverente verso di essa; nè l'oserei quando qui la magistratura è rappresentata da uomini così eminenti come gli oratori a cui rispondo; dico solo che la pratica e l'esperienza valgono molto, senza dubbio, quando sono congiunte alle qualità egregie degli oratori che testè discorsero, ma questa pratica e questa esperienza nella specie sono forse state acquistate sotto un regime di libertà, perchè se ne possa venire ad attestare gli inconvenienti? Non mi pare, o signori. Al contrario esse furono acquistate sotto un regime non solo di limitazione di numero, ma anche di monopolio, elevato sino al grado d'infundazione degli uffici.

Se dunque la magistratura è testimone degli inconvenienti che avvengono nell'esercizio della professione di causidico, questi inconvenienti (se non altro è permesso di supporlo) è da ritenere che in gran parte dipendono dal presente stato di cose, epperò fanno almeno dubitare della sua eccellenza. Quanto all'esempio storico della Francia, permettete, o signori, che io vi rammenti di nuovo le date ed il contenuto delle leggi indicate dall'egregio senatore Sclopis.

La legge del 1791 aboliva gli uffici ed istituiva degli ufficiali ministeriali, chiamati più tardi *avoués* dinanzi ai tribunali di Francia. Ma la legge del 27 nevoso, anno VIII, che si vorrebbe ragguagliare in qualche modo al progetto che ora è sottoposto alla vostra approvazione, mi pare che non abbia nulla di comune con esso; perciocchè, come udiste a rammentare, quella legge non solo aboliva il ministero del causidico, ma proibiva di adoperare causidico; sicchè quando taluno privatamente, come semplice mandatario, si fosse presentato per rappresentare un'altra persona in giudizio, non aveva diritto di essere compensato, pel principio generale che il mandato è gratuito: quella legge anzi aggiungeva qualche altra cosa, o signori, in uno dei suoi articoli, aboliva le forme della procedura.

Dunque, notate, che tre cose vi si contenevano: abolizione dell'ufficio di procuratore, pene contro chi esercisse ufficio di procuratore, abolizione delle forme della procedura. Invece che cosa vi propone ora il Governo? Il Governo vi propone unicamente di non limitare il numero dei procuratori; ma di non menomare nè il privilegio che hanno i procuratori di rappresentare essi esclusivamente e necessariamente le parti dinanzi ad alcuni tribunali, nè il Codice di procedura con tutte le forme e i termini da esso prescritti, come guarentigia sociale dello sperimento giudiziario dei diritti privati.

Laonde la legge presente non ha nulla di comune colla legge francese del 1793; poichè conserva il ministero del causidico e le forme della procedura. Se quella legge condusse ad inconvenienti gravi nella pratica, questi si dovettero ripetere da ciò, che non si contiene nel presente progetto, cioè dalla mancanza assoluta della guarentigia delle forme di procedura, e dal nessun adoperamento di gente pratica ed istruita, che noi vogliamo che si conservi nella persona dei causidici.

Ma, si dice, nell'anno VIII si sentì in Francia il bisogno di istituire di nuovo gli *avoués*, ed allora si disse che ne sarebbe determinato il numero presso ciascun tribunale.

Questo, o signori, è il sistema vigente presentemente nel Belgio; ma nel Belgio il legislatore, conseguente a se medesimo, imitando il sistema del 27 nevoso di Francia, ha limitato non solo il numero dei procuratori, ma anche il numero degli avvocati; lo ha limitato al medesimo modo e colle medesime condizioni. Difatti nel Belgio nella legge relativa è detto:

« Les avoués sont les officiers ministériels institués pour représenter les parties dans les affaires devant les Cours d'appel ou les tribunaux, etc. »

« Le nombre des avoués est fixé, etc.

« Les avoués sont nommés par le Roi sur la présentation de la Cour ou du tribunal, etc.

E quando si tratta degli avvocati, dice :

« Les avocats à la Cour de cassation sont des officiers ministériels établis près cette Cour, avec le droit de plaider, et le droit exclusif de postuler et de prendre des conclusions.

« Leur nombre est déterminé, etc. Ils sont nommés par le Roi sur la présentation de la Cour, etc. »

Colà dunque il procuratore e l'avvocato, almeno in Cassazione, sono nella medesima condizione, e avendo ammesso il principio della limitazione del numero pei procuratori, lo hanno applicato anche agli avvocati : e per vero dire, hanno assai logicamente proceduto.

Ma si dice, gli avvocati non hanno nulla di comune coi procuratori. Il procuratore è ufficiale pubblico, l'ufficio del procuratore è necessario, la legge lo richiede ; l'avvocato per l'opposto non è necessario, può o non può adoperarsi dalle parti ; ecco la necessità di limitare il numero dei procuratori, non quello degli avvocati.

Ma, signori, innanzitutto l'avvocato in Cassazione, domando io, non è egli forse ufficiale, il suo ministero non è forse necessario in Cassazione, come il ministero del causidico avanti una Corte d'appello od un tribunale ? Se il ricorso non è sottoscritto dall'avvocato, non è ricevibile ; l'avvocato in Cassazione non solo rappresenta, ma deve rappresentare la parte, come il causidico dinanzi i tribunali inferiori. Eppure gli avvocati quantunque rivestiti di questo carattere ufficiale in Cassazione non sono soggetti a limitazione di numero. Ultimamente anzi voi medesimi avete deliberato che il numero degli avvocati in Cassazione è illimitato.

Quest'analogia tra l'avvocato e il causidico è così fondata in diritto che il legislatore nella formazione del Codice penale ha costantemente pareggiato l'avvocato ed il causidico quanto ai mancamenti di cui possono essere colpevoli ed alle pene loro inflitte.

Gli articoli 323-24-25 del Codice penale dicono :

« L'avvocato o il causidico che pattuisce in premio delle sue fatiche una parte dell'oggetto controverso sarà punito, ecc.

« Sarà pure punito colla sospensione della sua professione per un tempo non minore di un anno l'avvocato o il causidico che nella stessa lite dopo avere cominciato la difesa di una parte assuma senza il consenso di questa la difesa dell'altra.

« L'avvocato o il causidico che per doni, offerte, o promesse colluda colla parte avversaria, e pregiudichi con fatti o dolose omissioni la causa del suo cliente, sarà punito, ecc. »

Dunque nel concetto del legislatore stesso il causidico e l'avvocato possono entrambi nuocere alle parti, e possono nuocere loro nello stesso modo e per le medesime vie. Ora, se il numero degli avvocati non è limitato, non so perchè debba esserlo quello dei causidici.

Ma vi è di più, o signori. Ogni professione, ogni arte ha per conseguenza lo stabilire alcune relazioni speciali

tra chi la esercita e il pubblico ; e queste relazioni quando vengono riconosciute dal legislatore, portano per conseguenza alcuni speciali doveri ed alcuni speciali diritti ; sicchè non vi è arte o professione che non abbia una specialità la quale quando è rivestita di legalità non conferisca loro il carattere di ministero. E difatti permettete che io ricordi alcune leggi che confermano questa mia teorica.

L'agente di cambio, a cagion d'esempio, secondo la legge due anni fa votata dal Parlamento, è una specie d'uffiziale in quanto che l'esercizio della sua professione lo conduce a certi speciali doveri e lo sottometta a certe pene speciali in caso di mancamento. I suoi libri, le sue note hanno nei giudizi una certa importanza ; egli per certi rispetti è quasi un notaio. Ebbene voi ciò non ostante dichiaraste che la professione di sensale è libera nel senso che il numero non è limitato.

Il medico è già nel linguaggio comune riconosciuto col nome di ufficiale di sanità, ed ufficiale è chiamato dalla legge sanitaria. Difatti il medico non può negare il suo officio, non può ricusare all'ammalato il soccorso della sua professione, altrimenti incorre in una punizione inflittagli dall'articolo 58 del regolamento sanitario.

Il medico ha la facoltà di fare certificati i quali hanno tale importanza, che in molti casi possono esonerare da certi pubblici servizi ; ond'è che la legge lo punisce come falsario nel caso che egli non attesti il vero in uno di quei certificati. Egli dunque sotto questo rispetto è un pubblico ufficiale, egli esercita un ministero. Ed aggiungasi che questo carattere ufficiale nel medico è così prominente, che la legge penale all'articolo 631 lo punisce se svela il segreto di una malattia a lui affidato. Eppure, o signori, il numero dei medici è illimitato !

Queste osservazioni mi aprono la via per rispondere alle obiezioni fondate sull'autorità del Rossi e del Montesquieu, perciocchè, se ben mi ricordo, due sono gli argomenti che fa valere il Rossi per sostenere che il principio della libera concorrenza non è in tutto e per tutto applicabile all'esercizio di certe professioni. Innanzitutto egli dice : è necessario che certe professioni le quali richiedono una guarentigia di moralità, la trovino non solo nella vita precedente di chi vuole esercitarle, ma anche nella possibilità di far guadagni i quali tolgano a costoro la tentazione di delinquere. L'altro argomento è che certe professioni rivestono un carattere di ufficialità e di ministero.

Quanto a questo secondo argomento, ho già notato, o signori, che non vi è professione la quale più o meno non abbia questa tinta ufficiale e non sia un ministero, e che anzi le professioni che eminentemente rivestono questo carattere sono le professioni sanitarie, le quali sono libere quanto alla limitazione del numero.

Rispetto all'altro argomento la critica è anche facile ; poichè se tutte queste professioni, come quella del medico, come quella dell'avvocato di cui lo stesso Pellegrino Rossi nella medesima lezione fa ricordanza, se queste professioni esse medesime hanno bisogno di quelle

guarentigie di moralità, che consiste nel procacciare lucri bastevoli a chi la esercita, io non so perchè poi l'esimio pubblicista abbia conchiuso da queste premesse che i soli causidici ed i sensali debbano essere di numero limitato! Se la conseguenza derivasse dalle premesse egli dovrebbe conchiudere che non solo i sensali e i causidici, ma i medici e gli avvocati, i quali hanno anche bisogno di una certa rappresentanza sociale e di vivere comodamente per resistere alle tentazioni a cui sono esposti, avrebbero ad essere limitati di numero.

Ma che quell'insigne pubblicista abbia anch'egli pagato il tributo dell'umanità, errando in questa parte, lo avete voi medesimi provato. Perciocchè egli pretendeva che fossero limitati in numero così i causidici come i sensali. Voi però avete con una legge stabilito che non è necessario che i sensali siano sottomessi a così fatta limitazione. È già dunque menomata dal vostro esempio l'autorità che oggi s'invoça per provare che sia necessario di limitare il numero dei causidici.

Quanto alle altre obiezioni che da queste principali derivano mi riservo, se ve ne sarà d'uopo, di parlare per combattere allorchè sarà a discutersi l'emendamento dell'onorevole Stara.

PRESIDENTE. Siccome mi pare che in certo modo questa discussione viene unicamente portata sulla questione del libero esercizio e quindi si riferisca al testo dell'articolo 1...

SCLOPIS. Ho domandato la parola per rispondere.

PRESIDENTE. Mi pare che essendovi convertita la discussione generale in particolare, sarebbe meglio che il Senato lo dichiarasse con suo voto.

Se v'è qualcheduno che voglia ancora parlare sul principio non ho difficoltà di accordargliene la facoltà; ma se veniamo a discutere la disposizione di un articolo, mi pare più opportuno il dichiarare chiusa la discussione generale.

GALLINA. Tutta la legge sta in questo articolo. Le rimanenti disposizioni non hanno niente da fare colla economia della legge; quindi non è da stupirsi, se su questo punto molte quistioni possono sollevarsi e si aggiungano osservazioni per combattere quelle che sono già state fatte, per agitare intieramente, pienamente fino dai suoi primi elementi alle sue ultime conseguenze la disposizione che è qui provocata, che è qui messa in capo di una legge e che contiene la legge intiera; perchè tutto ciò che ha rapporto alla liquidazione è cosa secondaria, è cosa materiale, invece che il principio dell'alinea dell'articolo primo è tutta la legge in sè, è tutta la parte morale, e, direi quasi, costitutiva dell'esercizio dell'ufficio di procuratori e di avvocati. Si richiede dunque che il Senato sia illuminato.

Se si vuole portare la discussione sull'articolo primo della legge e non più sulla legge in generale, io direi che torniamo allo stesso principio; è una petizione di principio; discuteremo come articolo primo quello che fin d'ora è la legge intiera, poichè, come dissi, il resto è secondario.

PRESIDENTE. Il presidente non ha ufficio, nè ancora

meno il diritto d'impedire o rimpiccolire la discussione, ma ha l'ufficio di fare che la discussione segua nei termini che il regolamento prescrive. Ora se si discute l'articolo primo, mi pare più opportuno che il Senato si limiti a discutere l'articolo stesso; altrimenti verrà in seguito una discussione sopra un altro punto, che diventerà pur esso generale e impedirà la discussione più regolare. Per tale effetto, senza per nulla volere, come io diceva, impedire, nè rimpiccolire la discussione, proponevo al Senato di dichiarare che si passasse alla discussione dell'articolo primo, in occasione del quale il senatore Sclopis avrà la parola per rispondere.

Se vi è chi voglia parlare sulla legge in generale io sono pronto ad accordargli la parola; altrimenti propongo al Senato di dichiarare chiusa la discussione generale.

(Il Senato dichiara che la discussione generale è chiusa.)

Ora darò lettura dell'articolo 1, il quale è così concepito:

« Le piazze ancora esistenti di procuratore, di liquidatore, di misuratore, di droghiere, di fondachiere, e venditore di robe vive saranno liquidate sulle basi e colle norme infra stabilite.

« L'esercizio delle professioni già costituenti l'oggetto di dette piazze è dichiarato libero, e così senza limitazione di numero, sotto l'osservanza delle discipline stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

« Per l'esercizio della professione di procuratore verranno stabilite con legge particolare apposite garanzie.

« Saranno pure liquidate le piazze di speciale e di farmacista; così per le norme della liquidazione, come per l'esercizio delle farmacie sarà provveduto con legge speciale. »

A quest'articolo è stato presentato un emendamento il quale consiste nel sostituire al primo e secondo alinea, (lasciando qual è il primo paragrafo dell'articolo) questo secondo alinea:

« L'esercizio della professione di liquidatore, di misuratore, di droghiere, di fondachieri e venditori di robe vive è dichiarato libero, e così senza limitazione di numero, sotto l'osservanza delle discipline stabilite dalle leggi e dai regolamenti. »

Poi:

« Per l'esercizio della professione di procuratore verranno stabilite con legge particolare apposite garanzie, e ne verrà determinato il numero per decreto reale. »

L'onorevole conte Sclopis ha la parola.

SCLOPIS. Prendo la parola, rispondendo all'onorevole commissario regio, e prendendo tutta la latitudine, per conseguenza, in proporzione di quella che egli ha presa nel suo discorso.

L'onorevole commissario regio non ha creduto di entrare nelle viscere e nella sostanza della questione; non ci ha esposti nè dati statistici, nè considerazioni pratiche, nè rapporti giudiziari, nè avvisi di giureconsulti del paese, di magistrati che assistano l'opinione del Governo in questo progetto di legge; egli ha cre-

duto con quella potenza d'ingegno che gli è propria, argomentare a pari, e dall'argomentazione a pari è venuto a concludere che ciò che era fatto da altri in altri luoghi, poteva farsi da noi nelle cose nostre.

Lascio voi, signori, giudici della forza dell'argomentazione a pari. In logica è stabilito che l'argomentazione a pari non concluda che in casi identici. Sono casi identici, il medico, l'agente di cambio, ed il procuratore?

Io ve lo domando... Vi è tanta differenza come vi è dalla borsa, dal letto del malato al palazzo di giustizia.

Convorrà tuttavia, che seguendo l'on revole commissario regio (dal quale avrei desiderato, lo dichiaro, qualche dato più positivo, qualche ragguaglio di magistrati, qualche avviso di giureconsulti lungamente versati nel nostro foro) io batta la via in quel campo in cui egli si è inoltrato.

Cominciamo dall'argomento forse il più apparentemente solido che egli ha messo avanti. Egli ha detto: voi avete autorizzati gli avvocati senza limitazione avanti alla Corte di cassazione. Davanti alla Corte di cassazione gli avvocati fanno l'ufficio di procuratori, e per conseguenza davanti a quella Corte è libera la professione di procuratore. Se io dicessi che l'esempio della Corte di cassazione, la quale è un magistrato eccezionale si può dire, non nel senso che abbia una specialità unica, propria, ma che non è più un grado della giurisdizione ordinaria; se io dicessi che si può paragonare ciò che si dice della Corte di cassazione a ciò che riguarda gli altri tribunali di giurisdizione ordinaria, io forse sarei ripreso dall'onorevole commissario regio, il quale tanto è versato nelle dottrine legali, quanto è valente nelle dottrine economiche.

Si fa davanti alla Corte di cassazione un procedimento semplicissimo; ci sono termini, ci sono dichiarazioni, è un Senato di giureconsulti che pronunzia una dichiarazione dottrinale; ma qui non ci sono vere procedure, non vi sono i vortici, come io diceva testè, i quali avvolgono i litiganti, e dove precisamente i procuratori possono dare adito ai più neri, ai più perniciosi cavilli; mentre è impossibile di cavillare dinanzi alla Corte di cassazione. Una questione semplice di diritto non ammette tergiversazioni di rito giudiziario. Invece nel nostro Codice di procedura, cui fece allusione l'onorevole commissario regio, tutto è rimesso alla buona fede ed all'abilità dei procuratori. Forse nel tempo anteriore, in quel tempo in cui il signor commissario regio ha detto che il senatore Stara ed io avevamo acquistata la nostra esperienza, forse allora si sarebbe potuto dire: che siccome la lite s'intendeva fatta presso il giudice stesso, vi era una sorveglianza particolare al giudice.

Ma il sistema adesso è cambiato, e per conseguenza, se nel tempo in cui noi abbiamo fatto la nostra pratica, abbiamo scoperto quegli inconvenienti gravissimi contro i quali non si addusse ancora nessuna risposta, noi possiamo per conseguenza invocare quest'autorità con tanto maggior sicurezza, che gli abusi allora erano

più difficili ad introdursi, poichè il signor commissario regio, che abbiamo la fortuna di possedere da poco tempo in Piemonte, non ha potuto versare lungamente nel nostro foro, e quindi non ha potuto essere conscio delle nostre massime; io ripeterò che allora il giudice (sarà stato bene o male, io non pretendo di decidere la questione), ma il giudice era il dirigente delle cose, ed eravi una sorveglianza molto più diretta che non vi sia attualmente. Per conseguenza io declino assolutamente la similitudine e identità che il signor commissario regio introduce fra gli avvocati occupanti in Cassazione come procuratori ed i procuratori esercenti avanti i tribunali ordinari.

Voi avete detto, continua l'onorevole commissario regio, che i sensali ed agenti di cambio potessero godere di piena libertà nella loro professione. Sta bene: non tocca a me di riandare sul passato; lodo quel che si è fatto, come lodo lo svincolamento delle piazze. Ma parlò di medico, con arguzia d'ingegno che gli è propria, mi presenta il medico quasi in parte come ufficiale giuridico.

Ma io rispondo: il medico non è astretto da regole di procedura, non è depositario di titoli. Sicuramente che i medici hanno un deposito molto più importante, molto più essenziale, la cura della vita dell'uomo, ma non vi ha mezzo di antivenire le mancanze dei medici, gli inconvenienti della professione loro; mentre, al contrario, noi abbiamo il mezzo di vigilare sulla condotta dei rappresentanti dei litiganti davanti ai tribunali.

L'emendamento del senatore Stara è tale che ammette ogni facilità anche di concorrenza: che cosa domanda? Domanda che vi sia un numero fissato, che può essere maggiore o minore, e questo numero fissato avrà il vantaggio di evitare i procuratori senza cause, che sono il flagello dell'umanità: i procuratori senza cause, a cui faceva pure allusione Pellegrino Rossi, sono quelli che cercano pascolo e non ne trovano, che rodono e non possono nutrirsi. Per conseguenza non potrei, nè dall'argomentazione da ciò che abbiamo emancipato, come la professione di sensale, nè da ciò che si è fatto col rallargare senza limiti l'accesso degli avvocati avanti la Cassazione, non potrei essere tratto a credere che l'esempio influisca sulla presente questione. Come potrete, se non avete sorveglianza continua su questi procuratori, avere una garanzia, per esempio, dei titoli che sono il più prezioso corredo delle famiglie? Come potrete tenerli per guarentiti nelle mani di persone su cui non estendete una continua sorveglianza, contro cui non avrete altro mezzo che il processo criminale per ultimo ricorso?

Signori, quando andiamo a questo punto, noi abbandoniamo la sorte dei cittadini ad una quantità immensa d'inconvenienti. Quanta è l'importanza che il Codice di procedura diede ai procuratori, altrettanta è la necessità che il Governo vegli continuamente su quelli che esercitano la professione stessa per non esporli a compromettere gli averi e l'onore dei cittadini. Del resto la grande concorrenza nel foro di ufficiali ministeriali o

liberi è più un danno che non vantaggio. L'onorevole commissario regio che conosce sicuramente la sbarra del foro piemontese, conosce assai più la sbarra del foro napoletano e sa che si lamentano in quella storia la troppa frequenza dei curiali: e qui leggerò un passo di uno scritto che parmi molto stimabile di un giureconsulto napoletano tratto dall'opera del signor Giovanni Manna: *Della giurisprudenza e del foro napoletano*, libro 2, capitolo 4.

Nel parlare del foro napoletano, il signor Giovanni Manna espone con gran vivezza di colori, coi colori che sono propri di quel cielo privilegiato, gli inconvenienti ai quali andava incontro la popolazione di Napoli per la quantità sterminata di legali che inondavano i tribunali, i quali facevano quanto potevano per suscitare liti e per eternarle.

Vi erano delle liti più che secolari; quandochè, se il commissario regio in questa parte vuole istituire un confronto tra la durata delle liti nel nostro Stato nel secolo scorso, e la durata delle liti negli Stati della Sicilia pure nel secolo scorso, troverebbe probabilmente un risultato favorevole rispetto agli affari piemontesi.

Il signor Manna dice (parla dell'epoca della fine del XVI e la metà del XVII secolo, allora che vi era quella furia di fieri litigi, perchè si diceva consolarsi così delle perdute franchigie e delle disgrazie che il pessimo Governo vice-regale di Spagna aveva introdotto in Napoli.)

Dice adunque il lodato autore:

« La moltitudine dei curiali, è mestieri il confessarlo, concorrevano fortemente ad involuppare fortemente, ad involuppare ancora più la giurisprudenza e la legislazione, ed a moltiplicare altresì le discordie e le liti; ond'è che l'effetto diventava cagione, e la folla dei forensi per sua propria opera, e quasi senza volerlo, faceva crescere di giorno in giorno il fervore dell'avvoceria, e creava a se stessa una quasi necessità di mantenersi e perpetuava gli antichi guadagni e favori. »

Ora, queste parole del Manna, io vorrei che non fossero la profezia di quello che avverrà, quando sarà sancita la legge in quella parte che noi combattiamo, tale e quale ci è stata dal Governo proposta.

Io avrei desiderato di avere con me l'autorevole avviso dell'onorevole commissario regio, a cui una devota amicizia ed una sincera ammirazione mi lega fin dal primo giorno in cui venne in Piemonte. Io l'avrei desiderato, e quasi quasi l'avrei argomentato dalle parole sue in un libro che acquistò fama europea, ed era il germe per cui sarebbe dovuto essermi necessariamente favorevole.

Diceva il signor Antonio Scialoja, nel paragrafo 8 dell'articolo 1 del capitolo 4 del suo libro dell'*Economia sociale esposta in ordine ideologico*:

« La libera concorrenza è una condizione necessaria all'ordine sociale della ricchezza, ma non si però che deggia tal dogma economico non essere limitato per la natura stessa delle cose economiche. »

Ora qui non si tratta solamente della natura delle

cose economiche, si tratta di limitazione fra l'esigenza imperiosa, inalterabile della natura degli affari a cui si vuol dare una libertà dannosa, e forse in breve tempo vi porterà la necessità di fare quello che si è fatto in Francia nell'anno VIII.

Io mi unisco all'emendamento del senatore Stara, nè aggiungo altre parole; mi richiamerò a quanto venne detto, alla convinzione di fatti, alla pratica del paese, all'autorità e al rispetto del primo presidente della prima Corte del regno, e se qui fossero presenti gli altri capi della magistratura nostra oso dire che nessuno di quei magistrati si alzerebbe a contraddirmi.

SCIALOJA, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Chiederò, per adempiere ad una formalità, se l'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola spetta al signor commissario regio.

SCIALOJA, commissario regio. Comincio dal ringraziare l'onorevole Sclopis delle parole benevole a me dirette, e dichiaro che io mi onoro altissimamente della sua amicizia e benevolenza, ma appunto perciò mi è debito di mettere assai maggior importanza agli appunti da lui con tant'arte, quanto d'autorità, fatti al mio precedente discorso.

Innanzitutto egli diceva peccare in logica il mio discorso, in quanto che fondavasi sopra argomenti d'analogia i quali non reggono se non fra cose identiche: comincerò dal giovarmi di questo stesso principio logico per iscemare l'importanza del fatto storico da lui rivelato colle parole d'un mio amico dolcissimo, dell'egregio Giovanni Manna di Napoli.

Egli dice, che in uno dei suoi pregiati lavori, il Manna ricorda come fosse nocevole in Napoli, al tempo dei vicerè spagnuoli, la gran moltitudine dei *curiali* (è questa la parola usata dal Manna, ed è la parola che forse ha indotto in errore l'egregio senatore Sclopis. *Curiale* è parola generica in Napoli, e si suole anche in significato più speciale usare nei libri come parola corrispondente ad un'altra usata dal popolo, quella di *Paglietta*, parola storica in quanto che ricorda i costumi degli antichi curiali che avevano una specie di cappello di paglia sotto il braccio sinistro attaccato alla toga.

Questi *Paglietti*, i quali erano veramente avvocati, e liberi avvocati, liberi quanto sono oggi gli avvocati ed i patrocinanti di Napoli, erano gente che, come il Manna accenna, cercavano a quei tempi di corruzione *favori* e *guadagni*, e li conseguivano con arti condannevoli e con intrighi fatti in servizio delle classi più elevate della società, massime nella istruzione delle cause penali, che allora era tutta scritta e segreta; per cui l'influenza dell'intrigo era tale, che non si raggiungeva mai la punizione di un reo che potesse pagare uno *scrivano* (così dicevansi gli attuari) per mezzo di un *Paglietta*.

Ecco la causa della moltitudine dei *Paglietti* che ingrossavano soperchiamente il numero dei curiali nel regno con poco vantaggio della giustizia. Ma quei tempi, la Dio mercè, non hanno nessuna relazione coi presenti,

non dirò solo in questa, ma sì in qualunque altra parte meno fortunata d'Italia. L'argomento d'analogia adunque mi pare che qui precisamente non regga, e non regge, attesa l'immensa diversità di condizione morale e di ordinamenti giudiziari che differenzia i secoli XVI e XVII dal secolo XIX.

Ma scendendo più nel fondo della questione, diceva l'onorevole Sclopis che, moltiplicandosi il numero dei procuratori, si moltiplica il numero dei cavilli.

Veramente se *cavilli* sono argomenti non fondati bene in logica ed in diritto, sui quali per via di arguzie si va innanzi per intricare le cause, io non credo che siano gran fatto inventori di questi cavilli i procuratori; io credo invece che lo sono i cattivi avvocati. Epperò, o signori, se questo fosse motivo sufficiente per limitare gli autori dei cavilli, pare che avreste piuttosto da limitare il numero degli avvocati, che non quello dei procuratori.

Ma in ogni modo, soggiunge il senatore Sclopis, il medico non ha certamente nulla di comune coll'avvocato o col procuratore; imperciocchè all'avvocato ed al procuratore si affidano niente, meno che i titoli da cui può dipendere il patrimonio, della famiglia, ed al medico si affida la vita. Ma i titoli, abbiano pure per tutti, come per vero si hanno per taluni, maggior valore della vita medesima, è non pertanto innegabile, che anche sotto il regime attuale della limitazione del numero, e del monopolio con piazza di proprietà privata, il più delle volte restano nelle mani degli avvocati per più tempo che non sieno in quelle dei procuratori. Qual è quell'avvocato a cui il procuratore, dopo avere fatti gli atti di semplice procedura, non affidi i documenti per che studi a suo bell'agio il processo, e prepari la difesa? Qual è l'avvocato che non abbia, non dirò per giorni, ma per settimane, il deposito sacro dei titoli? Ora se la sottrazione dei titoli potesse essere prevenuta colla limitazione del numero, anche per questa ragione mi pare che si avrebbe a limitare il numero degli avvocati come si limita quello dei procuratori.

Ma in pratica non avvengono, o signori, gl'inconvenienti che si temono in astratto; perchè la prima, la più solenne delle guarentie sta nella gentilezza dei costumi di un uomo, il quale, per esercitare la professione forense, ha dovuto ricevere una certa educazione, e dar prove di abilità e di moralità. Sta nel suo proprio interesse e nella censura inesoranda della pubblicità, perocchè quando un grave mancamento fosse commesso da un esercente, ei perderebbe la pubblica fiducia, egli sarebbe per sempre perduto nella opinione e dei clienti e dei magistrati: egli avrebbe a rinunziare ad ogni suo avvenire. Ma le professioni forensi danno sempre speranza di migliorare la propria condizione col dar buone prove di probità e d'intelligenza, massime quando i clienti non sono assicurati dal monopolio: sicchè, se questa speranza di migliorare la propria sorte è la più solida e la più efficace delle guarentie per l'esatta osservanza dei propri doveri, la libertà, come sempre, aumentando la responsabilità, diviene per se medesima una guarentia stima bilissima.

Ma l'onorevole Sclopis lamenta che io mi sia limitato a ribattere i suoi argomenti, senza però addurre nessuna testimonianza autorevole, nè fatti, nè esempi.

Invero, signori, quando si tratta di mutare lo stato presente delle cose, non so quale testimonianza possa aversi dal nuovo stato che gli si vuol sostituire, e quali fatti possano essere addotti in prova di ciò che avverrà. I fatti sono figli dell'esperienza, e questa non esiste ancora là dove il nuovo regime si vuole introdurre. La necessità stessa delle cose mi vieta dunque di potere addurre fatti e testimoni patrii che confermino la mia tesi. Non mancano però fatti ed esempi estranei.

Dovrò io ricordare, all'onorevole Sclopis, la cui dottrina storica è così estesa, la cui conoscenza di ciò che avviene negli altri Stati è tanto vasta, dovrò io ricordare ad uno scrittore di storia del dritto, onorato non solo nel nostro paese ed in Italia intera, ma in tutta Europa, che la libertà in fatto di postulazione è un fatto già sperimentato così da altri Stati dove è analogia perfetta di procedura giudiziaria col nostro, come presso nazioni in cui questa somiglianza non esiste, in Napoli, in Ginevra, in Inghilterra? Prima di essere chiamato in questa parte d'Italia, ora nuova e diletta mia patria, al cominciare del 1848, io aveva, quantunque giovane ancora, esercitato per dieci anni l'avvoceria: ebbene, o signori, durante l'esercizio della mia professione, io posso assicurare il Senato, che non ho mai udito a parlare di alcun caso di sottrazione di titoli o di altro reato di simile natura, di cui la libertà dei capisaldi fa tanto temere; anzi se si riscontrano le raccolte di giurisprudenza napoletana, e ve ne sono moltissime, io non so se si troveranno menzionate cause penali contro procuratori per sottrazioni di titoli.

In questa professione come in tutte le altre possono esservi esempi di uomini tristi; ma non ve ne ha forse anche sotto il monopolio? Certo la libertà non gli accresce. Parmi dunque, che anche l'autorità dell'esperienza e dell'esempio appoggi la proposta del Governo, la quale a vero dire non mi pare che sia veramente combattuta dagli argomenti finora esposti. Ma quando ingegni così eminenti come quello dell'onorevole Sclopis non sanno escogitare argomenti vittoriosi e convincenti contro la proposta che io impugno, mi persuado veramente che non ve ne ha di tali argomenti.

Ond'è che, persistendo nel mio proposito, mi par quasi di essere per indiretto, assicurato dall'autorità stessa dell'onorevole precipitante.

PROGETTI DI LEGGE: 1° SPESE CATASTALI PER GLI ANNI 1857 E 1858; 2° AVANZAMENTO NELL'ARMATA DI MARE.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione delle spese catastali da farsi negli anni 1857 e 1858. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 747.)

TORNATA DEL 14 APRILE 1857

Ho pure l'onore di presentare al Senato a nome del ministro della marina un progetto di legge inteso a regolare l'avanzamento nell'armata di mare. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1003.)

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente del Consiglio dei ministri della presentazione fatta a nome anche del ministro di marina di questi due progetti di legge i quali avranno il corso regolare.

RAPPEVA DELLA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. Non domandandosi più la parola, credo dover venire ai voti sull'articolo 1.

Sul primo paragrafo dell'articolo 1 non si è elevata obbiezione.

Esso consiste in queste parole:

« Art. 1. Le piazze ancora esistenti di procuratore, di liquidatore, di misuratore, di droghiere, di fondachiere e venditore di robe vive saranno liquidate sulle basi e colle norme infra stabilite. »

Chi approva questo paragrafo sorga.

(È approvato.)

Il primo alinea diceva:

« L'esercizio delle professioni già costituenti l'oggetto di dette piazze è dichiarato libero, e così senza limitazione di numero, sotto l'osservanza delle discipline stabilite dalle leggi e dai regolamenti. »

L'emendamento del senatore Stara fa differenza in questa parte della limitazione fra le piazze di procuratore, e le altre cui si allude nella legge. Egli quindi propone che, comprendendo insieme le altre professioni, si faccia una disposizione a parte della professione di procuratore, l'esercizio dei quali dovrebbe essere limitato.

La prima parte del suo emendamento sarebbe così concepita. (*Vedi sopra*)

Metto ai voti questa prima parte dell'emendamento.

Chi l'approva si alzi.

(Enumerati i votanti risultano 22 in favore.)

Ora si fa la controprova.

Chi disapprova l'emendamento si alzi.

(Sono 26 contrari e 22 favorevoli.)

L'emendamento non è adottato.

GALLINA. Il numero dei votanti quale è?

PRESIDENTE. Cinquantuno.

GALLINA. Non siamo in numero.

PRESIDENTE. Sì, il Senato è in numero: solo vuol dire che tre senatori non hanno votato; non sono obbligati a votare.

SCLOPIS. Ma in questo caso non si potrebbe domandare il suffragio segreto?

Io desidero che questa materia, la quale è di grande importanza, sia decisa con tutta l'imparzialità sicuramente, che non abbandona mai gli atti del Senato, ma con tutta la maturità, e desidero che quelli che per giusti riguardi si sono astenuti dal votare, abbiano la bontà di riaffermare il loro avviso collo squittinio segreto.

PRESIDENTE. Secondo il regolamento la cosa non sarebbe regolarissima, e rammenterò al Senato che in altre circostanze esso ha deciso essere meno conveniente di procedere in questa guisa.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Il voto che il Senato ha dato deve essere definitivo. Vi è stata una proposta: essa si è votata, ed il Senato l'ha rigettata. Quindi io non potrei capire che si volesse costringere il Senato a rivotare sulla proposta che ha già rigettato.

Evvi un mezzo per ovviare a questo inconveniente: l'onorevole Sclopis proponga un altro emendamento il quale raggiunga lo stesso scopo. Evidentemente, quando il principio di libertà venisse escluso per ciò che riflette la professione dei procuratori, il Ministero ritirerebbe la legge; non vorrebbe dare ai procuratori il monopolio dei monopoli. Egli non crederebbe di dover sancire questo privilegio della classe dei procuratori. È facile all'onorevole Sclopis il redigere un altro emendamento in quelle forme che crederà bene: in allora io pregherei il Senato a voler rimandare la discussione a domani, onde il Ministero possa esporre i motivi per quali egli stima che dal voto che il Senato darà sul principio della libertà della professione di procuratore dipende il fatto della legge.

DABORMIDA. Se ho bene inteso, i senatori presenti sono 51. 26 avendo votato contro l'emendamento, la maggioranza gli è contro. Che non tutti abbiano votato, non importa; se quelli che non votarono, avessero votato in favore dell'emendamento sarebbero ancora in minoranza. In conseguenza mi pare che l'emendamento sia stato rigettato in modo regolarissimo.

SCLOPIS. Mi duole la dichiarazione dell'onorevole presidente del Consiglio, vale a dire che, modificato questo capo, la legge sarebbe considerata come perduta. Lo ripeto, me ne duole sinceramente!

Ma ne duole perchè non prevedeva che il Governo unicamente da una vista teorica (perchè non sarebbe affine altro che una vista teorica), volesse far dipendere la pratica applicazione del principio nella sua più grande relativa proporzione. Dico che me ne duole, perchè altrimenti è difficile che in una legge complessiva di tante e sì diverse specialità, tutti si facciano capaci dell'opportunità della legge quando una ragione sola si applica ad interessi assolutamente diversi. Io ripeto, mi pare che ci sia un'esagerazione di ciò che rispetto sempre: il valore di un principio. Tuttavia siccome io ravviso in ciò... Prego il Senato di voler credere che non è solamente per un diletto che mi si potrebbe rimproverare di voler prendere la parola per occupare i momenti dei miei colleghi, ma parlo per intima convinzione, e se non avessi questa convinzione io non avrei voluto osteggiare una legge provvida nella sua generalità. In tutte le altre leggi presentate dal signor presidente del Consiglio per l'applicazione del principio di libertà, io non sono mai stato opponente.

In quanto però a questa parte della presente legge che è una specialità, oso dire che non è un assurdo il

voler fare una discretiva perchè stanno per me gli esempi di molte nazioni, esempi di maggiore autorità che non quelli di tre nazioni che hanno adottato un sistema analogo a quello che ci si propone dall'onorevole commissario regio e da esso indicati, e questi tre paesi sono: il Cantone di Ginevra (signori! ma l'applicazione di quanto si fa nel Cantone di Ginevra può mai acconciarsi alle nostre condizioni affatto diverse?), e quando mi si darà agio di riprendere la parola sopra le condizioni colle quali nel Cantone di Ginevra si possono attuare cose eccellenti che in altri paesi non si possono attuare, io mi varrò dell'autorità di un gran pubblicista conosciuto sicuramente dall'onorevole conte di Cavour, il signor Bellot. Mi si citò anche l'esempio dell'Inghilterra.

Io penso che ci sarebbe molto a discutere ancora per vedere se ci sia l'analogia, perchè bisognerebbe ripigliar ad esaminare tutto il sistema dell'ordinamento giudiziario di quel paese per farci capaci se veramente sia o no questa identità di condizioni. Quanto al regno di Napoli, mi dichiaro incompetente. Sicuramente io non verrò mai, prima di essere informato, a dire cosa che contraddicesse all'opinione così autorevolmente espressa da un soggetto distintissimo di quel paese che ha affermato che questo sistema vige colà colla maggiore sicurezza.

PRESIDENTE. Mi pare...

SCLOPIS. Faccio la mia dichiarazione. Poichè mi si domanda, debbo farla.

Dunque se consente il Senato che, abbracciando lo spediente suggerito dal presidente del Consiglio, si produca un nuovo emendamento, io lo produrrò di nuovo. Se poi il Senato crede, come opinò l'onorevole Daborrida, che colla maggioranza di una voce, con due o tre astenentisi, sia vinta la legge, io mi sottopongo e mi sottometto all'autorità del Senato.

PRESIDENTE. Credo di dover mantenere la quistione nei suoi veri termini.

Ho messo ai voti l'emendamento del senatore Stara; quest'emendamento è stato respinto da 26 voti contro 22. L'ufficio della Presidenza non ha dubbio in quanto

al numero, che rispettivamente accolse o respinse l'emendamento. Quindi non è applicabile il disposto dell'articolo 56 del regolamento il quale dà facoltà di addivenire allo squittinio segreto, solo quando vi rimane dubbio dopo prova e controprova.

Dice l'onorevole Sclopis che chi si astenne non ha dichiarato il motivo dell'astenersi. Risponderò che finora non è stato in uso nel Senato nostro quello che benissimo è in uso in altri Stati di dichiarare il motivo; nemmeno dichiarare di astenersi. In altre circostanze si è verificato che alcuni senatori avevano creduto di astenersi senza che perciò il Senato abbia creduto invalidare il voto che è stato dato.

In seguito vi è stata una circostanza che io credo, senza eccedere i limiti di quello che conviene, poter chiamare solenne, dove si è invocato lo squittinio segreto dopo il voto per alzata e seduta, e il Senato giudicava meno conveniente di ricorrere allo squittinio segreto quando il voto dato per alzata e seduta non lasciava dubbio; è per questo che la Presidenza, credendo suo dovere attenersi per quanto è possibile al regolamento ed anche agli antecedenti, crede che è il caso di dover mantenere quello che ha detto; e la validità del voto, mi pare, non sia oppugnata nemmeno dal signor conte Sclopis.

Quindi essendo l'ora avanzata scioglierò l'adunanza e prego il Senato a volersi tenere convocato per domani alle ore due, e se si può non più tardi.

CAVOUR. presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Il Senato deliberando che la seduta venga sciolta non prenderò ora la parola; bensì la prenderò domani per dimostrare come il Governo non per ispirito di suscettibilità, non per eccessivo amore delle proprie proposte, considera come il principio fondamentale della legge quello che sarebbe distrutto dall'emendamento proposto dall'onorevole Stara, e dal senatore Sclopis appoggiato.

PRESIDENTE. Il Senato è convocato per domani alle ore due.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 15 APRILE 1857

-12-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Deliberazione per affidare alla Commissione già incaricata dell'esame del progetto di legge per modificazioni al Codice penale lo studio di quello per la riforma delle carceri giudiziarie — Seguito della discussione del progetto di legge per lo svincolamento delle piazze privilegiate — Proposta del senatore Sclopis all'alineea 2 dell'articolo 1 — Dichiarazioni e spiegazioni al proposito dei ministri delle finanze e di grazia e giustizia — Osservazioni e protesta del senatore Sclopis — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Schiarimenti richiesti dal senatore Gallina e forniti dal ministro di grazia e giustizia — Parole del senatore Riva — Adozione dei tre alineea dell'articolo 1 e dell'intero articolo 1 e dei successivi — Relazione sul progetto di legge per la vendita e permuta di stabili tra le finanze dello Stato e l'ospedale di Vercelli — Sunto di petizioni — Votazione e approvazione del progetto di legge per lo svincolamento delle piazze privilegiate.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.
(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, delle finanze ed il commissario regio cavaliere Scialoja.)

MARIONI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il presidente ha ricevuto una lettera del senatore Dalla Valle, il quale, rappresentando che motivi di famiglia richiedono la sua presenza altrove, chiede perciò un congedo di 20 giorni.

Chi vuole accondiscendere a questa domanda voglia alzarsi.

(Il Senato acconsente.)

Debbo pure far conoscere al Senato essersi da qualche senatore osservato che forse il progetto di legge presentato dal ministro dell'interno nella tornata di ieri per l'ordinamento delle carceri giudiziarie potrebbe essere convenientemente rimandato alla stessa Commissione che fu dal Senato in modo speciale nominata per l'esame delle proposte modificazioni al Codice penale. Io riferisco la proposizione che mi fu fatta, e se non viene osservazione in contrario la metterò al voto.

Chi l'approva si alza.

(Il Senato approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO SVINCOLAMENTO DELLE PIAZZE PRIVILEGIATE DI PROCURATORE, LIQUIDATORE, ECC.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiama la discussione del progetto di legge sullo svincolamento delle piazze privilegiate.

Ieri la discussione particolare si è aggirata sul primo alineea dell'articolo 1 del detto progetto di legge, al quale veniva proposto un emendamento dal senatore Stara. Questo emendamento è diviso in due parti, la seconda parte riguarda più essenzialmente l'esercizio dei procuratori e la prima riguarda le altre professioni di cui è fatto cenno nella legge. La prima parte dell'emendamento non essendo stata accettata dal Senato, rimaneva a mettersi al voto la seconda, se il senatore proponitore non avesse manifestato l'intenzione di rinunziarvi.

Si ridestò però la discussione in altri termini ed il senatore Sclopis, che aderiva al proposto emendamento del senatore Stara, si riservò di proporre al Senato un nuovo emendamento a quell'istesso alineea.

Domanderò ora al senatore Sclopis se egli intende di fare questa nuova proposta. Signori senatori, ieri io mi era fatto riserva di addurre un'altra proposta, e questa riserva era venuta in conseguenza dell'invito che l'onorevole presidente del Consiglio mi aveva fatto in senso analogo, dicendo: che dopo l'esito dell'emendamento proposto dal senatore Stara vi sarebbe stato luogo ad una nuova proposta, se io avessi voluto farla. Prima di fare tale nuova proposta io, per altro, debbo ancora toccare alcuni che della discussione di ieri, non fosse altro che per rispondere ad un appunto col quale l'onorevole commissario regio chiese ieri la sua finale risposta.

Il signor commissario regio fece l'appunto in quanto disse che io non era entrato nelle viscere della questione, che aveva toccato il tema ma che non era entrato nella sostanza. E veramente io non sono entrato in tutte le parti della sostanza, ma io credo che il signor commissario regio avrebbe potuto comprendere che, come tutta quella parte era stata precedentemente trattata dall'onorevole conte Stara che mi aveva preceduto, non conveniva che io occupassi inutilmente il Senato ad

ridire ciò che tutti, unitamente all'onorevole commissario regio, hanno potuto intendere, ed oso dire che così è stata dal nostro canto la discussione completa.

Il senatore Stara trattò dell'intrinseco della questione. Io trattai della differenza tra la quistione economica e la giudiziaria, della parte storica, e dei rapporti accessori. Pertanto io spero che non mi verrà apposto a colpa il più grave difetto di cui si possa accagionare una discussione, quello cioè di non toccare la sostanza della questione. Posta questa dichiarazione, o signori, mi sono occupato di alcune modificazioni da proporre, in senso analogo al suggerimento del conte Stara. Ed anzi di questa proposizione ho fatto cenno al signor presidente del Consiglio.

Io credeva che le modificazioni che avrei avuto in animo di introdurre in questa parte del primo articolo avrebbero potuto entrare nel progetto attuale di legge, perchè quantunque facessero un'anticipazione sulla legge futura che debbe poi regolare la materia dell'esercizio della professione di procuratore, tuttavia servivano già fin d'ora a temperare gli inconvenienti che per avventura fossero sorti da idee di illimitata libertà.

Qualunque possa essere l'accoglienza che l'onorevolissimo presidente del Consiglio vorrà fare a questa proposizione, io tuttavia la sottoporro al vostro giudizio. Se poi il Ministero crederà di fare un'esplicita dichiarazione, che i principii che io vi sottoposi saranno conservati ed ampliati nelle forme convenienti nella legge successiva che si farà, senza la quale non andrà in vigore l'articolo di cui discutiamo, io lascerò al vostro saggio giudizio il determinare se questa dichiarazione sia sufficiente, o no.

La proposta che io avrei avuto in animo di sottoporvi ma che però non formolo ancora in emendamento perchè aspetto le osservazioni, che il signor presidente del Consiglio vorrà compiacersi di fare in proposito, è la seguente. Invece del secondo alinea dell'articolo primo, vale a dire delle parole *Per l'esercizio della professione di procuratore, verranno, ecc.*, surrogarei le seguenti disposizioni:

« Quanto ai procuratori però l'esercizio è dichiarato libero, ma esso non potrà aver luogo salvo sotto obbligo di prestazione di cauzione, oltre alle condizioni di moralità e di istruzione e di pratica che saranno, non altrimenti che l'ammontare delle rispettive cauzioni; e le altre guarentigie occorrenti, stabilite con legge particolare.

« Un Consiglio di disciplina sarà stabilito e nominato ciascun triennio dal tribunale provinciale, o dalla Corte d'appello per le provincie in cui rispettivamente risiedono. Tale Consiglio sarà scelto tra gli iscritti per esercitare la professione di procuratore. Il medesimo sarà composto di quindici membri per le provincie in cui risiede la Corte d'appello, e di nove membri per le altre.

« Il Consiglio di disciplina eserciterà speciale vigilanza su tutti gli esercenti la professione di procuratore nella provincia, applicando in caso di trasgressioni le

penne disciplinari che verranno stabilite colla legge sovraindicata.

« Un ufficiale del pubblico Ministero assisterà alle deliberazioni del Consiglio di disciplina, e vi farà quelle istanze che crederà opportune. Occorrendo trasgressioni e disordini così nel Consiglio di disciplina, come tra gli altri esercenti la professione di procuratore, l'ufficiale del pubblico Ministero anzidetto ne riferirà alla rispettiva Corte o tribunale da cui si applicheranno le censure e le pene di sospensione o interdizione sì e come verrà nella legge anzidetta stabilito. »

Questa è la sostanza, io credo, di quella futura legge che regolerà la professione di procuratore. Molte cose accessorie mancano, ma tutte queste parti accessorie troveranno il loro punto centrale nel progetto che vi ho sottoposto: ora aspetto che l'onorevolissimo presidente del Consiglio ci onori dei suoi schiarimenti in proposito.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Ieri aveva indicato che quando venisse ad essere escluso dall'articolo 1 ciò che si riferisce ai procuratori, la legge attuale non avrebbe più avuto scopo, ed il Ministero avrebbe creduto suo debito di ritirarla. Infatti, o signori, se voi esaminate la materia che questa legge tratta, vedrete che non vi sono che le disposizioni relative ai procuratori, le quali abbiano una vera importanza; giacchè per le altre professioni di cui ivi si tratta, il privilegio non ha conseguenza di sorta.

Il Ministero era ed è convinto che il principio di libertà, applicato alla professione dei procuratori, possa avere benefiche conseguenze; tuttavia esso crede doversi questa libertà ordinare, regolare, limitare con certe norme che assicurino, quanto possono assicurare la legge ed i regolamenti, il libero esercizio di questa professione; ed è perciò che nel progetto stesso che vi è sottoposto venne introdotto nell'articolo che ora è in discussione un alinea il quale determina che per l'esercizio della professione di procuratore saranno stabilite con legge particolare apposite garanzie.

Il Ministero era così veramente convinto della necessità di queste garanzie, che vi ha proposto di stabilire, che il libero esercizio non si applicherebbe se non dopo che particolari garanzie venissero ad essere sancite con una legge particolare. Quindi il libero esercizio non deve seguire immediatamente alla sanzione della presente legge, in cui il principio è stabilito, ma rimane sospeso fino a che le apposite garanzie, che il legislatore riconoscerà necessarie, vengano per legge determinate.

Vede dunque l'onorevole Sclopis che non vi esiste in sostanza divergenza d'opinioni tra di lui ed il Ministero. Solo riputerebbe egli a proposito d'introdurre fin d'ora nella presente legge alcune disposizioni, alcune di quelle garanzie, che vengono indicate nell'articolo 1 della legge attuale. Il Ministero invece crede più opportuno di non pregiudicare la questione, rimandando l'esame di questa proposta alla discussione della legge indicata, quantunque non vegga in essa principii che siano in urto con quelli che informano la legge attuale; che anzi si affretta di dichiarare essere sua credenza che lo scopo,

che vuol raggiungere l'onorevole proponente, è quello che deve realmente proporsi il legislatore nella nuova legge.

Il Ministero non esita a dire che, salvo la questione di redazione, salve alcune disposizioni, in massima, nei principii, concorda colla fatta proposta: ma è suo avviso, ripeto, che sarebbe meno conveniente il discuterla in ora, il volerla introdurre in questa legge, quando sarà sempre necessaria un'altra legge per ordinare pienamente l'esercizio di questa professione sulle basi della libertà e certe determinate condizioni per tutti quelli che vogliono valersene.

Io non entrerei nei particolari dell'esame di queste garanzie, lasciando tale assunto al mio collega il guardasigilli, il quale è molto più in caso che io non sia di dare al Senato precise dichiarazioni: solo mi limiterò a dire che, mentre riconosco la giustizia dei principii che informano la proposta dell'onorevole Sclopis, pur lo pregherei a volerne rimandare l'applicazione alla legge che sicuramente verrà presentata al Parlamento nel principio della prossima Sessione, e, se vi sarà tempo, anche in questa.

Io spero che l'onorevole proponente vorrà a ciò acconsentire, ritenuto che non vi ha inconveniente di sorta a questo rinvio, stante che il libero esercizio rimarrà (come dissi) sospeso finchè non sia sancita dal Parlamento la legge che conterrà quelle precauzioni, alle quali con molta ragione l'onorevole Sclopis subordina il libero esercizio. Confido che possa aver fede la promessa che fa il Ministero di presentare questa legge: quando poi esso, o perchè fossero mutati gli uomini, o mutate le circostanze, non la presentasse, in allora non si verificherebbero i pericoli che può presentare il libero esercizio, e le cose rimarranno nello stato attuale.

Per questi motivi, e quando il Senato avrà ancora udite le spiegazioni del mio collega il guardasigilli, io porto fiducia che l'onorevole proponente acconsentirà a rimandare a tempo più opportuno la proposta che ha fatto al Senato.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro di grazia e giustizia.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole presidente del Consiglio, poco mi resta ad aggiungere, poichè spero voglia l'onorevole Sclopis accontentarsi delle fattesi dichiarazioni, le quali debbono assicurarlo, ed assicurare nel tempo stesso il Senato, che dal libero esercizio della professione di causidico nessuna trista conseguenza può derivarne. Questo poi di necessità era da proclamarsi fin d'ora per fissare la maggiore o minore indennità da concedersi ai possessori di piazze. Il Ministero intende di presentare prontamente la legge sull'esercizio di tale professione per impedire che la libertà sua ridondi a danno dei privati e specialmente dell'amministrazione della giustizia. Anzi mi è grato di dichiarare che in massima il Ministero consente colle idee contenute nella proposta di cui

testè dava lettura l'onorevole Sclopis, e che verranno formulate nello schema di legge che avrà l'onore di sottoporvi, e di cui fin d'ora, se me lo permettete, indicherò quali sieno le basi.

Queste consistono nello stabilire anzitutto la necessità di studi e di esami più rigorosi ancora di quelli che vennero fin qui richiesti; consistono nello esigere in coloro che intraprendono l'esercizio di questa professione condizioni di moralità, così che da essa vengano respinti quanti abbiano lasciato scorgere sul conto loro il menomo dubbio. Gli esami dovranno darsi da una Commissione o come altrimenti si ravviserà più opportuno; sarà necessario un tirocinio; si richiederà una cauzione, il cui ammontare sarà diverso secondo la maggiore o minore importanza dell'esercizio, avuto riguardo alle località; si istituiranno Camere di disciplina, cui spetti infliggere pene disciplinari; si accorderà infine alle parti di ricorrere, ove lesi vengano per colpa dei causidici i loro interessi, dinanzi ai tribunali, dando loro facoltà di poter direttamente, e senza uopo di persona intermedia, esperire le proprie ragioni.

Ecco quali sono le basi dello schema che il Ministero si propone di sottoporvi per regolare l'esercizio della professione di procuratore, ed io sono intimamente convinto che una legge la quale a questi principii si informi tutelerà gli interessi dei litiganti e provvederà ad una buona amministrazione della giustizia assai meglio che non la limitazione del numero od altra norma governativa.

Credo però che non debba in questa legge inserirsi nessuna di tali basi, non tanto perchè avrebbesi, ove ciò si facesse, a rimandare la medesima all'altra parte del Parlamento, rieccitando per siffatta guisa una discussione la quale potrebbe essere lunghissima, quanto perchè dovendo tutti questi principii essere coordinati in una sola legge, ben vede il Senato che inserendone una parte in questa legge potrebbero perciò sorgere ostacoli e difficoltà quando quella venga in discussione.

Il Senato può prendere atto di queste nostre dichiarazioni che sono conformi a quanto intendiamo di fare: del resto però, come osservava testè appositamente l'onorevole presidente del Consiglio, esso può essere sicuro che non sarà la legge da noi promessa diversa da quel che ebbe l'onore di dichiarare, poichè a lui spetterà pur sempre il votarla; ora di due cose l'una: o dessa sarà quale noi dichiarammo di farla, ed in allora trovandola sufficiente a guarentire, secondo i commendevoli desiderii degli opposenti, gli interessi dei litiganti e della giustizia, la approverà; ovvero dessa sarà diversa ed in allora potrà pur sempre modificarla o respingerla; e le cose rimarranno così nello stato in cui oggi si trovano.

Io mi lusingo che in seguito a queste dichiarazioni l'onorevole conte Sclopis non vorrà più insistere nel suo temperamento, soddisfatto di aver provocate spiegazioni che possono tranquillare il Senato sulle conseguenze del principio che noi gli chiediamo di voler fin d'ora proclamare.

SCLOPIS. Con tutta la diffidenza che si deve avere quando si tratta di parlare d'improvviso sulle basi di una legge di tanta importanza, tuttavia, io avendo attentissimamente seguito ciò che l'onorevole guardasigilli ci ha esposto, non posso dichiararmi soddisfatto della serie delle basi alle quali crede di dover raccomandare la legge, e a tre capi riduco le cose che mi paiono da avvertire.

Egli ha parlato moltissimo di esame, ed in fatto di esame io dichiaro e desidero che sia grande l'istruzione, ma desidero che sia più grande la probità, poichè un uomo il quale abbia una dose d'istruzione molto superiore a quella della sua probità ordinariamente converta la sua istruzione in istromento di vizio. Parmi che il signor guardasigilli non abbia parlato di pratica, e io credo che sia importantissimo che nessuno si ammetta all'esercizio...

Varie voci. Si ne ha parlato, ha detto il tirocinio.

SCLOPIS. Dunque ritengo che il signor guardasigilli crede necessario che ci sia una pratica precedente, una pratica forense la quale inizi gli aspiranti a questa professione.

In secondo luogo l'onorevole guardasigilli ci ha indicato il rimedio che porrebbe nella legge quando ci fossero dei richiami contro i Consigli di disciplina, o ha trovato questo rimedio nell'azione permessa agli interessati, che si credono lesi, di proporre i loro richiami davanti ai tribunali senza necessità di ministero di procuratore.

Io comincierei a temere della difficoltà che ci può essere a termini della nostra procedura nell'introdurre una specie di giudizio in questa forma; giudizio sommario in cui un individuo non sarebbe assistito da un procuratore e per lo più non sarebbe in grado di fare da sè, e per conseguenza questa specie di facilità che gli si darebbe sarebbe convertita a suo danno. Inoltre, o signori, che cosa è il riparo di una mancanza di un procuratore verso il suo committente nel foro?

Il riparo di indennità per questa mancanza si riduce nella pluralità dei casi a ben poca cosa, perchè il procuratore non è in caso da per sè di poter sottostare, nemmeno colla sua cauzione, ai danni che produsse. Quindi ne viene che si darebbe l'incomodo a quella parte di dover provocare provvedimenti istituendo un procedimento di una specie nuova affatto; e ciò mentre quegli che sarebbe stato in caso di richiamarsi dal fatto di un procuratore troverebbe difficilmente tra gli altri procuratori chi lo vorrebbe assistere. Dunque dovrebbe fare da sè e facendo da sè farebbe male a se stesso.

Invece nella proposta che avevo letta, s'intendeva di una vigilanza continua che il tribunale eserciterebbe sulla professione; di una vigilanza d'ufficio, che non avesse bisogno nemmeno di essere promossa dall'interesse del particolare. Ecco il perchè io veniva ad una nuova proposta, vale a dire che il pubblico Ministero intervenisse sempre quando lo crederrebbe opportuno nei Consigli di disciplina. Questo è uno degli stabilimenti sostanziali. Bisogna che ciò sia altamente impresso nella

legge; la sorveglianza continua; e bisogna che ci sia, tristo ma inevitabile dovere, l'indicazione delle pene e la loro gradazione indicando i casi di censure, di sospensione, d'interdizione; e bisogna che il Ministero pubblico sia incaricato, sotto la sua responsabilità, di far osservare la legge. Quando si proclama il principio di libertà conviene che l'argine che gli si frappona sia di forza corrispondente all'espansione di quel principio per renderlo salutare.

Ora l'argine che gli si frappona non mi pare di uguale dimensione alla potenza che si spiegherà senza limiti a danno forse dei particolari.

Non intendo poi di prolungare la discussione, ed improvvisare a vicenda sopra progetti di leggi future; quindi, non potendo aderire a modificazioni di cui non conosco ancora la portata, riservo il mio voto.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Non parlerò più del tirocinio, poichè ho già dichiarato che è una delle principali condizioni che saranno richieste: quanto all'intervento del Ministero pubblico nelle deliberazioni da prendersi dal Consiglio di disciplina ed alla vigilanza dei tribunali sui procuratori esercenti, mi pareva di essermi spiegato abbastanza, quando dissi che in massima accettava la proposta dell'onorevole Sclopis, e dichiaro che la facilità, la quale credo debba stabilirsi nella legge a favore delle parti lese, di potere richiamarsi sempre del loro procuratore senza uopo di essere da alcun altro rappresentate, non esclude punto nè la vigilanza dei tribunali superiori, nè che il Ministero pubblico possa procedere, quando riconosca siasi commessa una infrazione alla legge ed al dovere dell'ufficio loro commesso: essendo utile che il Ministero pubblico possa contro chi manchi promuovere l'azione disciplinare.

Crede che mediante questa dichiarazione l'onorevole Sclopis sarà sufficientemente persuaso non potere il principio del libero esercizio con tali condizioni tornare nocivo od all'interesse dei litiganti od alla buona amministrazione della giustizia.

GALLINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GALLINA. Non è mio intendimento di trattare delle diverse condizioni degli elementi che si sono posti avanti dall'onorevole guardasigilli circa il progetto di legge che dovrà regolare gli uffici dei procuratori avanti ai tribunali.

Non credo troppo opportuno il luogo per trattare di questa materia, nè io mi crederei competente a ciò; agli uomini speciali che in tutta la loro vita hanno esercitato funzioni giudiziarie e assistito continuamente alle discussioni dei litiganti, può meglio competere il trattarla.

Ma poichè ha piaciuto all'onorevole guardasigilli di accennare abbondantemente da quali principii sarebbe informata la legge, che il Ministero si propone di presentare al Parlamento per regolare l'esercizio dell'ufficio di procuratore, io desidererei qualche schiarimento sopra un punto essenziale, che non ho sentito accennare dal guardasigilli, ed è questo. Si è bensì parlato delle con-

dizioni di ammissibilità all'esercizio delle piazze da procuratore, si è parlato di esami, si è parlato di tirocinio; ma propriamente non si è accennato il come e da chi, e da quale autorità sarebbero nominati questi nuovi causidici avanti ai tribunali.

Questo punto, secondo me, è importantissimo a determinarsi, poichè potrà dipendere molto dall'autorità di chi dovrà proporre, o per meglio dire, dalla forma con cui dovranno essere fatte queste nomine di procuratore, il decidere se nell'elezione medesima dei candidati a questi uffici vi siano già guarentigie sufficienti per rassicurare nell'esercizio dei medesimi, e ciò oltre alle condizioni prescritte a questo riguardo.

Io non intendo tornare sopra una cosa che si può considerare pel momento già decisa dal Senato, e salva le ulteriori determinazioni nel complesso della legge; ma mi pare necessità di dover accennare che io non posso troppo formarmi l'idea della concorrenza illimitata nell'esercizio di quest'ufficio. Suppongo che i candidati siano numerosissimi, e che quindi prima di ammetterli tutti insieme, occorra la scelta di essi: ma allora questa scelta è tale, a parer mio, che vestirebbe il carattere di un giudizio a favore degli uni e ad esclusione degli altri, per lo meno colla precedenza degli uni (non fosse che per il tempo) sopra degli altri che aspirano a quella nomina. Mi pare quindi cosa di somma importanza di conoscere anche quali sarebbero le intenzioni del Ministero in ordine a questo punto.

Ripeto che quest'interrogazione non l'ho fatta che in seguito all'opportunità che mi si è presentata d'entrare in questa discussione, chè altrimenti me ne sarei guardato, perchè la discussione è certamente anticipata.

La cortesia con cui il signor ministro ha voluto intrattenersi di tale quistione, mi ha fatto ardire di aggiungere questa interrogazione. E poichè mi è ora conceduta la parola, mi permetterò di continuare ancora a fare qualche osservazione sopra certe considerazioni che sul fine della seduta di ieri l'onorevolissimo presidente del Consiglio in brevi cenni presentò a questa Camera.

Egli ha dichiarato che il Ministero sarebbe obbligato di ritirare la legge ove fosse accettato un emendamento, oppure fosse reietto l'articolo che stabilisce la libertà di esercizio dei procuratori. Considerando che tutto il merito di questa legge, che la sostanza tutta di essa sta nel principio della libera concorrenza nell'esercizio di questa professione, per verità ha fatto sopra di me una profondissima impressione quella dichiarazione.

Riandando ancora la disposizione della legge, mi è parso che essa avesse un'importanza gravissima non solamente per la disposizione la quale riguarda il libero esercizio dell'ufficio di causidico, quanto per tutte le disposizioni che sono comprese negli articoli seguenti e che abbracciano una quantità di altri privilegi o per meglio dire una quantità di esercizi di altre cose, le quali non hanno grande rapporto colla legge relativa ai procuratori.

Dirò di più: mi è parso che questa legge vestisse due

caratteri essenziali: fosse in parte legge di una importanza grave per ciò che riguarda l'esercizio degli uffici di procuratore; contenesse un principio larghissimo e di grandissima considerazione, quanto alla libertà dell'esercizio; che poi nella parte che si riferisce all'esercizio di altre arti e commerci fosse una legge altamente finanziaria.

Dimodochè ai miei occhi la legge di cui ci occupiamo è legge finanziaria per la maggior parte delle sue disposizioni, nel mentre che è legge di un'altra natura per quello che riguarda l'esercizio degli uffici di procuratore. Ed è tanto vero che questa impressione fu su di me molto profonda, che non restai poco sorpreso che nella discussione che ieri ebbe luogo e che fu troncata forse un po' troppo presto, nella quale appunto da noi si ragionava sulla parte essenziale e morale di questa legge, la quale tutta riguarda le attribuzioni dell'onorevole guardasigilli, il signor guardasigilli non prendesse la parola nè per sostenerla, nè per combatterla.

L'onorevole presidente del Consiglio, il quale è sentinella molto vigilante di tutto ciò che lo riguarda e di tutte le questioni che possono avere tratto alle materie di cui si occupa, non mancò di partecipare anche esso alla discussione (e molto ben lo fece) relativamente alla disposizione che la parte finanziaria riguarda; ma tuttavia, ripeto, non potè a meno di produrre una tal qualé impressione il vedere astenersi dal prender parte alla discussione il signor guardasigilli, il quale poi quest'oggi è entrato in spiegazioni, e ci ha fatto conoscere il suo modo di sentire.

Dunque, riteniamo che con questa legge si dichiarò libero, oltre all'esercizio degli uffici di procuratori, quelli di misuratori, di liquidatori, di fondachieri, di venditori di robe vive, ecc., i quali uffici diversi, qui non hanno più un privilegio. E ciò dico perchè le osservazioni vivissime e gravissime fatte dal signor presidente del Consiglio versarono su ciò che, quando cioè egli voleva abolire tutti i monopoli, si riducessero ad essere tutti mantenuti nell'esercizio di un ufficio solo, quello dei procuratori.

A tal riguardo per chiarire lo stato della questione, e per parlare, non tanto di cose che non abbiano rapporto tra loro come di medici e chirurghi e gli esercenti uffici di causidici, mi è parso che in tutta la discussione ieri ragionandosi di privilegi, di numero determinato di uffici ministeriali, si sia fatta una gravissima omissione, alla quale io non ho potuto riparare siccome era mio proponimento perchè non mi reggevano le forze, che è quella dell'esercizio dei notai.

Qual ufficio ministeriale, quale ufficio pubblico è più in relazione con quello dei causidici che quello del notariato? Ciò è così vero, che anticamente i procuratori erano anche notai: eppure nessuno ha invocato la libertà per questi ultimi.

Essi sono limitati di numero, essi sono soggetti a cauzione; anzi il loro numero in molti siti è così ristretto che dà luogo ad emolumenti molto considerevoli, e considerevoli forse più di altri uffici pubblici, di altri uffici

giuridici, i quali non danno i prodotti di quelli, benchè costino molta fatica e richieggano molto sapere.

Ma io cito in questo momento l'esercizio dei notai, appunto per indicare che anche qui vi sarebbe un monopolio nel senso allegato, anzi lo cito per fare ritorno alla mia prima questione, vale a dire all'interrogazione che io volevo fare al Ministero, ed è: chi nominerebbe i nuovi procuratori? Saranno i Consigli disciplinari? Saranno i tribunali? Sarà la Corte d'appello? Ciò lo sentiremo. Frattanto chi nomina i notai? I notai sono nominati dal Ministero. Vi sono Consigli disciplinari; vi è l'autorità dei magistrati, sono presi gli esami, e quando vengono le candidature alla scelta del Ministero, ben sovente la proposizione dei magistrati, le dichiarazioni di chi è chiamato dalla legge ad esaminare la domanda ed apporvi ai piedi le osservazioni che creda le più utili e le più convenienti sulla scelta degli individui, sono lasciate in disparte ed una specie di arbitrio si esercita a questo riguardo. Mi basta di accennare queste considerazioni.

Nel Senato vi sono molti e molti uomini che conoscono per esperienza queste cose: il Ministero le conosce più di ogni altro; solamente le accenno per sottoporle al savio avviso del Ministero medesimo e domandare, se le gradisce, un cenno di risposta sulle interrogazioni che io ho avuto l'onore di indirizzargli.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Di buon grado io sorgo per dare all'onorevole Gallina le spiegazioni che egli fecemi l'onore di domandare. E cominciando dall'ultima sua domanda, egli desiderava sapere perchè il guardasigilli, nella seduta di ieri, non prese mai la parola, benchè siasi elevata una discussione circa il libero esercizio della professione di procuratore. Se ieri io non risposi agli onorevoli Stara e Sclopis, fu perchè la legge era egregiamente difesa e dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, e dall'esimio commissario regio, e troppo io rispetto il Senato per osare fargli perdere il tempo con inutili ripetizioni.

Certo è però che, ove non si fosse (il che certo non poteva avvenire) risposto a tutte le osservazioni degli onorevoli opposenti, io avrei pregato il Senato di accordarmi la parola per supplire a quanto si fosse ommesso.

L'onorevole Gallina desiderava sapere da me, quale sarà l'autorità che ammetterà i procuratori all'esercizio del loro ministero, quando adempiscano le condizioni determinate dalla legge; ed io dichiaro che tale autorità sarà appunto quella dei tribunali nanti cui dovranno esercitare; imperocchè, quando vi sia una legge la quale prescriva le condizioni necessarie per poter essere ammesso all'esercizio della professione di procuratore, è evidente che colui il quale crederà di averle adempiute, avrà ad ottenerne la declaratoria, la quale dovrà emanare dal tribunale rispettivo.

Si chiedeva poi come si farebbe la scelta di questi candidati, e diceva l'onorevole Gallina, che il numero di coloro che attenderanno all'esercizio di questa professione sarà eccedente. Non credo sia per essere così

eccedente come si pensa, e l'evento lo dimostrerà, quando sianesene stabilite le condizioni.

Quanto poi alla scelta nessuna dovrà farsene. Dal momento che la legge proclama che il numero sarà illimitato, non vi sarà più scelta a fare; non vi sarà altro che a riconoscere se quegli, il quale chiede di essere ammesso all'esercizio, abbia adempiuto alle condizioni prescritte; è quindi inutile di cercare chi farà una scelta, la quale non può aver luogo: solo il tribunale dovrà esaminare se concorrano le condizioni volute dalla legge, ed emanare quindi la declaratoria, come si fa al giorno d'oggi dai tribunali e dalla Corte di cassazione riguardo agli avvocati che domandano di essere ammessi al patrocinio davanti agli stessi.

Coll'opportunità di questa discussione, l'onorevole Gallina parlava dei notai; e diceva che per i notai vi sono condizioni stabilite dalla legge, la quale ne limita il numero; e chiedeva che cosa pensasse il Ministero a loro riguardo...

GALLINA. (Interrompendo) Domando scusa, ho citato l'esempio dei notai solamente per dimostrare come procedono le cose, ma non ho domandato spiegazioni su questo proposito, perchè sarebbe una domanda indiscreta.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Risponderò solamente all'argomento di analogia: sembrava all'onorevole preopinante fosse meno opportuno di proclamare il libero esercizio della professione di procuratore mentre libero non lo è quello dei notai; io penso che non tutti ammetteranno l'argomento di analogia, addotto dall'onorevole preopinante. Forse altri penserà che l'importanza dell'ufficio di notaio sia ben maggiore che non quella dell'ufficio di procuratore, e che possano esservi ragioni speciali per mantenere la limitazione del numero dei primi, lasciando illimitato quello dei secondi. Ad ogni modo però io debbo dichiarare al Senato che è intenzione del Ministero di presentare una legge sull'ordinamento del notariato, ed allora vedrassi quanto ai notai se debba mantenersi la limitazione del numero, oppure quale sistema sia a loro riguardo da adottarsi. Io dichiaro però che assolutamente non si può da quanto per gli uni si stabilisce argomentare quello che per gli altri si debba proporre.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore dell'ufficio centrale.

MIVA, relatore. L'ufficio centrale non solamente aderisce e si associa alle opinioni emesse riguardo alle cautele da introdursi nella futura legge di ordinamento per l'esercizio dei causidici, ma crede suo debito di dichiarare che non altrimenti esso assentiva a che venisse inaugurato il principio della libertà di postulazione, salvo mediante che questa libertà d'esercizio non avesse luogo che previa una legge, colla quale venissero a stabilirsi cautele di moralità, di capacità, di cauzione e di disciplina.

Non ha creduto obbligo suo di addentrarsi nella specialità di queste cautele, ma ravvisò sufficiente di pronunciarsi in massima, sapendo come la discussione di esse si debba rimandare alla ventura legge d'ordinamento.

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti il primo alinea dell'articolo 1, così concepito:

« L'esercizio delle professioni già costituenti l'oggetto di dette piazze è dichiarato libero, e così senza limitazione di numero, sotto l'osservanza delle discipline stabilite dalle leggi e dai regolamenti. »

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Alinea secondo:

« Per l'esercizio della professione di procuratore verranno stabilite con legge particolare apposite garanzie. »

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Alinea terzo:

« Saranno pure liquidate le piazze di speciale e di farmacista; così per le norme della liquidazione, come per l'esercizio delle farmacie sarà provveduto con legge speciale. »

Chi lo approva si levi.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 2. Le piazze di procuratore saranno liquidate per una somma corrispondente a sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi di esse piazze, risultanti dai titoli d'acquisto dei proprietari attuali se anteriori al 1° gennaio 1857, e dai titoli di acquisto dei loro immediati autori se i titoli loro propri sono posteriori alla data medesima. »

« Le altre piazze sono liquidate mediante la restituzione della finanza originariamente sborsata dai loro concessionari, coll'aumento del decimo per la riduzione delle lire vecchie in lire nuove e coll'accrescimento inoltre di un terzo di detta finanza per le piazze di liquidatore, e di un quinto per le altre specie indicate nella prima parte dell'articolo 1, salva, per quanto spetta i droghieri, i fondachieri e venditori di robe vive della città di Torino, l'esecuzione della cosa giudicata. »

(È approvato.)

« Art. 3. Per stabilire la proprietà della piazza rimpetto al Governo, potranno venire accolti titoli supplementari in difetto dei titoli originali e diretti della primitiva concessione e del primitivo acquisto. »

« Se la proprietà della piazza rimpetto al Governo è riconosciuta o dichiarata, e mancano solo le prove del pagamento o dell'ammontare della primitiva finanza, ovvero se trattasi di piazze donate, ne sarà fatta la liquidazione pel prezzo medio delle altre piazze della stessa specie concesse mediante finanza nello stesso anno e luogo, e in difetto pel prezzo medio di simili piazze concesse in tempo prossimo nel luogo medesimo o in luoghi di pari importanza. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le piazze conferite per un numero determinato d'anni il cui godimento avrebbe ancora a durare più di cento anni dal giorno della pubblicazione di que-

sta legge, sono liquidate per un prezzo pari a quello che loro spetterebbe se fossero perpetue. »

« Per le altre, il cui godimento avrebbe a durare meno, saranno pagate tante centesime parti di esso prezzo quanti anni avrebbero ancora da scorrere pel termine del loro godimento. In questo computo ogni frazione d'anno sarà contata per un anno intero. »

(È approvato.)

« Art. 5. I possessori delle piazze che non vorranno giovare delle basi di liquidazione stabilite cogli articoli precedenti dovranno dichiararlo per atto d'uscire all'amministrazione demaniale entro un mese dalla pubblicazione della presente legge. »

« In tal caso la rinuncia è irrevocabile, e i tribunali pronunzieranno in via di diritto sopra le domande dei proprietari e del Governo. »

« Trascorso il mese senza la suddetta dichiarazione, sarà interdetto ogni richiamo, e la liquidazione avrà effetto secondo le norme prescritte dalla presente legge. »

(È approvato.)

« Capo II. *Procedimento per la liquidazione.* — Art. 6. Con decreto regio da pubblicarsi contemporaneamente alla presente legge verranno fissate le norme del procedimento per la liquidazione delle piazze in via amministrativa, tenendo per base le disposizioni seguenti. »

(È approvato.)

« Art. 7. Sarà concesso ai proprietari delle piazze un termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge per proporre la domanda di liquidazione e produrre i titoli. »

« L'esame dei titoli non prodotti in tempo utile verrà rimandato ad una liquidazione speciale successiva all'operazione generale. La rendita da assegnarsi per prezzo di liquidazione dei titoli tardivamente prodotti non porterà interessi che dal giorno dell'assegno. »

(È approvato.)

« Art. 8. Entro quattro mesi successivi ai primi tre concessi per la produzione dei documenti, il Governo dovrà pubblicare le sue deliberazioni portanti liquidazione o rifiuto di liquidare per difetto od insufficienza di documenti. »

(È approvato.)

« Art. 9. Il prezzo di liquidazione offerto dal Governo potrà essere rifiutato come non corrispondente alle basi prescritte dalla presente legge. A questo fine gli oppositori dovranno ricorrere ai tribunali nel termine di tre mesi da computarsi dal giorno in cui si sarà pubblicata la liquidazione. Trascorso detto termine, senza opposizione giudiziale, il prezzo offerto s'intenderà irrevocabilmente accettato. »

(È approvato.)

« Art. 10. Nei casi in cui la liquidazione si sia diniegata in via amministrativa per difetto od insufficienza di documenti, gl'interessati avranno pur diritto di richiamarsi ai tribunali in via giuridica entro il termine di un anno da computarsi come all'articolo precedente. Trascorso questo termine, durerà tuttavia l'azione se-

condo le norme del diritto ordinario; ma in caso di ordinata ed effettuata liquidazione, le rendite da assegnarsi non porteranno decorrenza degli interessi se non dal giorno della promossa domanda. »

(È approvato.)

« Art. 11. Operandosi liquidazioni speciali o per titoli prodotti tardivamente o in esecuzione di giudicati, il Governo dovrà pubblicarne i risultamenti; e dal giorno della pubblicazione decorreranno ai titolari gli stessi termini per reclamare in via giuridica se il crederranno di loro interesse. »

(È approvato.)

« Art. 12. Accertato irrevocabilmente il prezzo di liquidazione, il Governo assegnerà, nel più breve termine, con decreto regio da pubblicarsi, a ciascuno dei titolari un valore equivalente in rendite sullo Stato al cinque per cento al pari. »

(È approvato.)

« Art. 13. Le rendite da assegnarsi per prezzo di liquidazione delle piazze di procuratore porteranno la decorrenza degli interessi dal giorno in cui andrà in esecuzione la legge ordinatrice del libero esercizio, e quanto alle altre piazze la decorrenza si fisserà dal giorno della pubblicazione della presente legge, salvo il disposto dell'alinea dell'articolo 7. »

(È approvato.)

« Art. 14. I privilegi e le ipoteche inerenti alle piazze s'intendono trasferiti sulle rendite liquidande pel prezzo delle piazze medesime.

« I creditori però ed ogni altro terzo dovranno esperire in via conservatoria dei loro diritti nei tre mesi successivi alla pubblicazione dei prezzi di liquidazione che offre il Governo.

« Le cedole si rilasceranno ai titolari annotate d'ipoteca o libere, salvo il caso di opposizione ammessa per decreto di tribunale. »

(È approvato.)

« Disposizioni addizionali. — Art. 15. La tassa sulle professioni ed arti liberali sarà dovuta da tutti gli esercenti già muniti di piazza dal giorno della pubblicazione della presente legge.

« I procuratori però non andranno soggetti a detta tassa, se non dal giorno della decorrenza degli interessi sulle loro rendite fissate dall'articolo 13. »

(È approvato.)

« Art. 16. La media stabilita per norma alla liquidazione delle piazze di procuratore deve essere calcolata separatamente per ogni Collegio. »

(È approvato.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA PERMUTA DI STABILI TRA LE FINANZE DELLO STATO E L'OSPEDALE DI VERCELLI.

PRESIDENTE. Prima che si passi all'appello nominale per lo squittinio segreto, ho annunzierò al Senato che è stata deposta sul tavolo del presidente la relazione intorno al progetto di legge per la vendita e permuta di

stabili tra l'ospedale di Vercelli e le finanze dello Stato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 882.)

La relazione sarà stampata e distribuita, ed il Senato verrà convocato a domicilio per la relativa discussione.

SUNTO DI PETIZIONI.

GIULIO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni.

2236. Novantaquattro abitanti del comune di Chammounix, Savoia Propria;

2237. Settantaquattro abitanti del comune di Villar-Leger, Savoia Propria;

2238. Centoquattro abitanti del comune di St-Sulpice, Savoia Propria;

2239. Ventisette abitanti del comune di Chanaz, Savoia Propria;

2240. Trentasei abitanti del comune di St-Pierre de Genebroz, Savoia Propria;

2241. Trentaquattro abitanti del comune di Boussy, Savoia Propria;

2242. Sessantotto abitanti del comune di St-Beron, Savoia Propria;

2243. Quarantatré abitanti del comune di Mures, provincia del Genevese;

2244. Sessanta abitanti del comune di Hauteville, provincia di Annecy;

2245. Ventinove abitanti del comune di Sales, provincia di Annecy;

2246. Settantotto abitanti del comune di Châteauneuf, Savoia Propria;

2247. Ottantaquattro abitanti del comune di Cusy, Savoia Propria;

2248. Settecentosei abitanti della città di Torino;

2249. Trentacinque abitanti del comune di Givoletto, provincia di Torino;

2250. Nove abitanti del comune di Rivalta, provincia di Torino;

2251. Duecentoquarantun abitanti del comune di Borgomanero, provincia di Novara;

2252. Settantotto abitanti del comune di Sillavengo, provincia di Novara;

2253. Diciassette abitanti del comune di Mandello, provincia di Novara;

2254. Settanta abitanti del comune di Isola di San Giulio, provincia di Novara;

2255. Dodici abitanti del comune di Brelo, provincia di Novara;

2256. Trenta abitanti del comune di Carcegna, provincia di Novara;

2257. Ventiquattro abitanti del comune di Coiro, provincia di Novara;

2258. Trecento abitanti del comune di Nomo, provincia di Novara;

2259. Trentacinque abitanti del comune di Cesara, provincia di Novara;

2260. Trentun abitanti del comune di Aizo, provincia di Novara;

TORNATA DEL 15 APRILE 1857

2261. Cinque abitanti del comune di Artò, provincia di Novara;

2262. Tre abitanti del comune di Ameno, provincia di Novara;

2263. Nove abitanti della borgata di Vacciago, provincia di Novara;

2264. Quindici abitanti della borgata di Grassona, provincia di Novara;

2265. Ventiquattro abitanti del comune di Miasino, provincia di Novara;

2266. Dodici abitanti del comune di Armeno, provincia di Novara;

2267. Quattordici abitanti del comune d'Orta, provincia di Novara;

2268. Centoquindici abitanti del comune di Ballaisson, provincia del Chiabrese;

2269. Il sindaco del comune di Peillonez, provincia di Bonneville;

Rassegnano al Senato motivate istanze per la reiezione del progetto di legge sull'abolizione della tassa degli interessi convenzionali.

PRESIDENTE. Risultamento della votazione:

Votanti 58

Voti favorevoli 37

Voti contrari 21

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 e 1/4.

TORNATA DEL 25 APRILE 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Omaggi — Sunto di petizioni — Presentazione di tre progetti di legge — Approvazione e votazione dei tre seguenti progetti di legge: 1° per l'autorizzazione della spesa straordinaria per le fortificazioni di Alessandria; 2° per l'approvazione di vendita e permuta di stabili tra le finanze dello Stato e l'ospedale di Vercelli; 3° per l'autorizzazione della spesa straordinaria per le operazioni catastali di terraferma negli anni 1857 e 1858.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.
(Sono presenti i ministri della guerra, e di grazia e giustizia.)

MARIONI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Sono stati fatti al Senato i seguenti omaggi:

Dall'intendente generale della divisione amministrativa di Cuneo di cinque esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale relativi all'apertura di una ferrovia da Savigliano ad Alessandria;

Dal ministro dell'interno di cento esemplari di un opuscolo testè pubblicato dai signori Sandri e Mezzacapo, intitolato: *La Spezia, studi marittimo-militari*;

Dal presidente della Cassa di risparmio di Torino di venti esemplari del rendiconto o riassunto delle operazioni della Cassa medesima dell'anno 1856.

QUARELLI, segretario, ad invito del presidente legge il seguente sunto di petizioni.

SUNTO DI PETIZIONI.

2270. Diversi farmacisti della città di Cuneo rassegnano al Senato alcune osservazioni sui progetti di legge relativi all'igiene pubblica ed al riscatto delle piazze privilegiate, specialmente in quanto concerne la liquidazione e l'esercizio di quelle dei farmacisti;

2271. Cinquantadue abitanti del comune di Belvedere, provincia di Nizza;

* 2272. Cinquantasette abitanti del comune di San Ponzo, provincia di Voghera;

2273. Duecentodue abitanti del comune di Foglizzo, provincia di Torino;

2274. Quarantotto abitanti del comune di Rondizzone, provincia di Torino;

2275. Settantasei abitanti del comune di Chivasso, provincia di Torino;

2276. Trentadue abitanti del comune di Mandria di Chivasso, provincia di Torino;

2277. Sessanta abitanti del comune di Feletto, provincia di Torino;

2278. Ottantatré abitanti del comune di Boseonero, provincia di Torino;

2279. Ventotto abitanti del comune di Fara, provincia di Novara;

2280. Ventun abitanti del comune di Castellazzo, provincia di Novara;

2281. Sessantaquattro abitanti del comune di Albiano, provincia d'Ivrea;

2282. Centotrenta abitanti del comune di Tavagnasco, provincia d'Ivrea;

2283. Settantasei abitanti del comune di Vestignè, provincia d'Ivrea;

2284. Novantacinque abitanti del comune di Lombardore, provincia di Torino;

2285. Cinquantacinque abitanti del comune di Lusinglià, provincia d'Ivrea;

2286. Ventotto abitanti del comune di Torre di Balfredo, provincia d'Ivrea;

2287. Sessanta abitanti del comune di Vallo (Caluso), provincia d'Ivrea;

2288. Cinquantun abitanti del comune di Quassolo, provincia d'Ivrea;

2289. Quarantacinque abitanti del comune di Caravino, provincia d'Ivrea;

2290. Venticinque abitanti del comune di Lorenzè, provincia d'Ivrea;

2291. Sessantanove abitanti del comune di Collettero Parella, provincia d'Ivrea;

2292. Ventisei abitanti della Borgata di Carrone, provincia d'Ivrea;

2293. Tredici abitanti del comune di Strambinello, provincia d'Ivrea;

2294. Trentanove abitanti del comune di Orio, provincia d'Ivrea;

2295. Settantatré abitanti di Vico Canavese, provincia d'Ivrea ;
2296. Diciannove abitanti del comune di Valchiussella, provincia d'Ivrea ;
2297. Ottantun abitanti del comune di Borgomasino, provincia d'Ivrea ;
2298. Centonovantanove abitanti del comune di Chiaverano, provincia d'Ivrea ;
2299. Ottantadue abitanti del comune di Collettero Castelnuovo, provincia d'Ivrea ;
2300. Quarantasei abitanti del comune di Cintono, provincia d'Ivrea ;
2301. Ottantasei abitanti del comune di Traversella, provincia d'Ivrea ;
2302. Settantasei abitanti del comune di Borgiallo, provincia d'Ivrea ;
2303. Quaranta abitanti del comune di Ciconio, provincia d'Ivrea ;
2304. Ottantasette abitanti del comune di Rodallo, provincia d'Ivrea ;
2305. Ventotto abitanti del comune di Rueglio, provincia d'Ivrea ;
2306. Settantasei abitanti del comune di Campo, provincia d'Ivrea ;
2307. Quarantacinque abitanti del comune di Strambino, provincia d'Ivrea ;
2308. Centosessanta abitanti del comune di San Giorgio, provincia d'Ivrea ;
2309. Dodici abitanti del comune di Masino, provincia d'Ivrea ;
2310. Centotré abitanti del comune di Andrate, provincia d'Ivrea ;
2311. Venti abitanti del comune di Parella, provincia d'Ivrea ;
2312. Ventisei abitanti del comune di Muriaglio, provincia d'Ivrea ;
2313. Quattordici abitanti del comune di Vidracco, provincia d'Ivrea ;
2314. Ventisei abitanti del comune di Drusacco, provincia d'Ivrea ;
2315. Trentasei abitanti del comune di Alice Superiore, provincia d'Ivrea ;
2316. Sessantotto abitanti del comune di Quincinetto, provincia d'Ivrea ;
2317. Centonovantaquattro abitanti del comune di Locana, provincia d'Ivrea ;
2318. Cinquanta abitanti del comune di Brozzo, provincia d'Ivrea ;
2319. Quattordici abitanti del comune di Ceresole, provincia d'Ivrea ;
2320. Cinquantasette abitanti del comune di Cossano, provincia d'Ivrea ;
2321. Cinquantacinque abitanti del comune di Salto, provincia d'Ivrea ;
2322. Cinquantasei abitanti del comune di Arcola, provincia di Spezia ;
2323. Un abitante del comune di Vanzone, provincia di Domodossola ;
2324. Centoquattro abitanti del comune di Cavallermaggiore, provincia di Saluzzo ;
2325. Quarantatré abitanti del comune di Torrazza, provincia di Torino ;
2326. Venti abitanti del comune di Cambiano, provincia di Torino ;
2327. Cinquantacinque abitanti della città di Torino ;
2328. Trentun abitanti del comune di Saint-Alban de Montbel, Savoia Propria ;
2329. Centosettanta abitanti del comune di Saint-Alban, Savoia Propria ;
2330. Centocinquantotto abitanti del comune di Gresy sur Rin, Savoia Propria ;
2331. Settantanove abitanti del comune di Sainte-Hélène du Lac, Savoia Propria ;
2332. Cinquantanove abitanti del comune di Gerbais, Savoia Propria ;
2333. Centoquarantatré abitanti del comune di Bel-lecombe, Savoia Propria ;
2334. Novantanove abitanti del comune di Pugnny Chatenod, Savoia Propria ;
2335. Cinquantasei abitanti del comune di Saint-Oyen, provincia di Moutiers ;
2336. Diciassette abitanti del comune di Étable, Savoia Propria ;
2337. Cinquantasette abitanti del comune di Grésine, Savoia Propria ;
2338. Trentasei abitanti del comune di Saint-Maurice Rotherense, Savoia Propria ;
2339. Sessantanove abitanti del comune di Ayressieux, Savoia Propria ;
2340. Ottantaquattro abitanti del comune di Saint-Genix, Savoia Propria.
2341. Ottantacinque abitanti del comune di Champagnen, Savoia Propria ;
2342. Sessantanove abitanti del comune di Les Cheraignes, Savoia Propria ;
2343. Ottantaquattro abitanti del comune di Mouxy, Savoia Propria ;
2344. Novantasette abitanti del comune di Dunnetaz-Clarafond, Savoia Propria ;
2345. Settantacinque abitanti del comune di Saint-Jean de Cour, Savoia Propria ;
2346. Cinquantatré abitanti del comune di La Balme, Savoia Propria ;
2347. Ottantacinque abitanti del comune di Duliz, Savoia Propria ;
2348. Quarantasei abitanti del comune di Saint-Oyen, provincia di Moutiers ;
2349. Settanta abitanti del comune di Lanslebourg, provincia di Saint-Jean ;
2350. Trentanove abitanti del comune di Bonneval, provincia di Saint-Jean ;
2351. Quarantasei abitanti del comune di Bramans, provincia di Saint-Jean ;
2352. Ventiquattro abitanti del comune di Chapeiry, provincia di Annecy ;

2353. Sessantadue abitanti del comune di Rochefort, provincia di Chambéry;
2354. Ottantotto abitanti del comune di Sciez-Chavannex-Filly, provincia di Thonon;
2355. Settantanove abitanti del comune di Balmont, provincia di Annecy;
2356. Sessanta abitanti del comune di Cervens, provincia di Thonon;
2357. Centoundici abitanti del comune di Naves, provincia di Annecy;
2358. Sessantasei abitanti del comune di Seyssel, provincia di Annecy;
2359. Novantatré abitanti del comune di Macot, provincia di Moutiers;
2360. Centotto abitanti del comune di Hauteville Gondon, provincia di Moutiers;
2361. Settanta abitanti del comune di Saint-Bon, provincia di Moutiers;
2362. Sessantannove abitanti del comune di La Perrière, provincia di Moutiers;
2363. Cinquantasette abitanti del comune di Bessans, provincia di Saint-Jean;
2364. Cinquantacinque abitanti del comune di Bonneville, provincia di Bonneville;
2365. Novantun abitanti del comune di Lamotte, Savoia Propria;
2366. Novantotto abitanti del comune di Valmeinier, provincia di Saint-Jean;
2367. Quarantatré abitanti del comune di Saint-Martin d'Arc, provincia di Saint-Jean;
2368. Trentotto abitanti del comune di Beaune, provincia di Saint-Jean;
2369. Duecentotrentaquattro abitanti del comune di Saint-Michel, provincia di Saint-Jean;
2370. Settantotto abitanti del comune di Thyl, provincia di Saint-Jean;
2371. Trentotto abitanti della Savoia;
2372. Settantacinque abitanti del comune di Thorens-Sales, provincia di Annecy;
2373. Novanta abitanti del comune di Mentonnex, provincia di Annecy;
2374. Ottocento abitanti del comune di Castellamonte, provincia d'Ivrea;
2375. Duecentosessanta abitanti della città d'Aosta;
2376. Centododici abitanti del comune d'Allein, provincia di Aosta;
2377. Centosessantasette abitanti del comune di Nus, provincia d'Aosta;
2378. Ottanta abitanti del comune di Saint-Christophe, provincia d'Aosta;
2379. Centoquattro abitanti del comune d'Introd, provincia d'Aosta;
2380. Settantaquattro abitanti del comune di Omagna, provincia di Pallanza;
2381. Undici abitanti del comune di Domodossola, provincia di Ossola;
2382. Cinquantun abitanti del comune di Gozzano, provincia di Novara;
2383. Trentasei abitanti del comune di Mollia, provincia di Valsesia;
2384. Quarantadue abitanti del comune di Scopa, provincia di Valsesia;
2385. Quarantatré abitanti della città di Cuneo;
2386. Cinquantannove abitanti del comune di Monvernier, provincia di Moriana;
2387. Ventitré abitanti del comune di Pontamafrey, provincia di Moriana;
2388. Quarantatré abitanti del comune di Villarambert, provincia di Moriana;
2389. Quarantasei abitanti del comune di Hermillon, provincia di Moriana;
2390. Trentadue abitanti del comune di Saint-Pancrace, provincia di Moriana;
2391. Trentatré abitanti del comune di Mont-Denis, provincia di Moriana;
2392. Cinquantacinque abitanti del comune di Mont-Pascal, provincia di Moriana;
2393. Novantasette abitanti del comune di Saint-Alban des Villards, provincia di Moriana;*
2394. Centonovo abitanti del comune di Orelle, provincia di Moriana;
2395. Sessantadue abitanti del comune di Bonvillard sur Orelle, provincia di Moriana;
2396. Ottanta abitanti del comune di Aussois, provincia di Moriana;
2397. Cinquantun abitanti del comune di Villard-Roger, provincia di Moriana;
2398. Novantasette abitanti del comune di Saint-Soldin d'Arves, provincia di Moriana;
2399. Centonove abitanti del comune di Messery, provincia del Chiabese;
2400. Sessantasette abitanti del comune di Loisin, provincia del Chiabese;
2401. Novantotto abitanti del comune di Brens, provincia del Chiabese;
2402. Cinquanta abitanti del comune di Nemier, provincia del Chiabese;
2403. Ventotto abitanti del comune di Vacherese, provincia del Chiabese;
2404. Sessantaquattro abitanti del comune di Chenex, provincia del Chiabese;
2405. Ottantun abitanti del comune di Veigy Foccenex, provincia del Chiabese;
2406. Centosessantotto abitanti del comune di Moye, provincia del Genevese;
2407. Quarantun abitanti del comune di Bossey, provincia del Genevese;
2408. Quaranta abitanti del comune di Vers, provincia del Genevese;
2409. Ottantasei abitanti del comune di Neydens, provincia del Genevese;
2410. Cinquanta abitanti del comune di Feygeres, provincia del Genevese;
2411. Sessanta abitanti del comune di Garbagna, provincia di Tortona;

TORNATA DEL 25 APRILE 1857

2412. Centoquarantasette abitanti del comune di Novalaise, provincia di Savoia Propria;
 2413. Ottantasei abitanti del comune di Hery sur Alby, provincia del Genevese;
 2414. Sessanta abitanti del comune di Avrieux, provincia di Moriana;
 2415. Trentotto abitanti del comune di Villargèrel, provincia di Moutiers;
 2416. Quattordici abitanti della città di Ciamberti;
 2417. Ottantasette abitanti del comune di Montgirod, provincia di Moutiers;
 2418. Cinquantun abitanti del comune di Feisson, provincia di Moutiers;
 2419. Trentacinque abitanti del comune di Petit cœur, provincia di Moutiers;
 2420. Cinquantatré abitanti del comune di Castelnuovo, provincia d'Asti;
 2421. Cento abitanti del comune di Rivarolo, provincia di Torino;
 2422. Novantadue abitanti del comune di Montanaro, provincia di Torino;
 2423. Diciassette abitanti del comune di Baldissero, provincia d'Ivrea;
 2424. Dieci abitanti del comune d'Ozegna, provincia d'Ivrea;
 2425. Quarantun abitanti del comune di Baio, provincia d'Ivrea;
 2426. Settantadue abitanti del comune di Romano, provincia d'Ivrea;
 2427. Trenta abitanti del comune di Piode, provincia di Valsesia;
 2428. Ottantun abitanti del mandamento di Santa Maria Maggiore, provincia di Domodossola;
 2429. Centosei abitanti della città di Ciamberti;
 2430. Quarantadue abitanti del comune di Verthemex, provincia di Savoia Propria;
 2431. Dieci abitanti del comune di Marcien, Savoia Propria;
 2432. Centosettantacinque abitanti del comune di Aillon, Savoia Propria;
 2433. Settantadue abitanti del comune di Saint-André, Savoia Propria;
 2434. Centoquarantatré abitanti del comune di Modane, provincia di Moriana;
 2435. Duecento abitanti del comune di Valloires, provincia di Moriana;
 2436. Settantasei abitanti del comune di Thermignon, provincia di Moriana;
 2437. Novantaquattro abitanti del comune di Lanslevillard, provincia di Moriana;
 2438. Trentasei abitanti del comune di Montrond, provincia di Moriana;
 2439. Centoquarantatré abitanti del comune di Saint-Julien, provincia di Moriana;
 2440. Trentaquattro abitanti del comune di Cons Sainte-Colombe, provincia del Genevese;
 2441. Centosedici abitanti del comune di Seythenex, provincia del Genevese;

2442. Cinquantun abitanti del comune di Saint-Ferreal, provincia del Genevese;
 2443. Novantasette abitanti del comune di Presilly, provincia del Genevese;
 2444. Cinquantanove abitanti del comune di Vieugy, provincia del Genevese;
 2445. Diciassette abitanti del comune di Faverges, provincia d'Albertville;
 2446. Centoquattro abitanti del comune di Bozel, provincia di Tarantasia;
 2447. Ventisei abitanti del comune di Brides les-Bains, Tarantasia;
 2448. Quarantanove abitanti del comune di Archamp, provincia del Faucigny;
 2449. Quarantotto abitanti del comune di Freney, provincia di Saint-Jean;
 2450. Trentun abitanti del comune di Lesfourneaux, provincia d'Aosta;
 2451. Diciotto abitanti del comune di Doussard, provincia di Albertville;
 2452. Centotrentasette abitanti del comune di Marlens, provincia di Albertville;
 Rassegnano motivate istanze per la reiezione della legge portante l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali.
 2453. Diversi farmacisti della città di Novara;
 2454. Diversi farmacisti del comune di Piobesi, provincia di Torino;
 2455. Diversi farmacisti del comune di Vinovo, provincia di Torino;
 2456. Diversi farmacisti del comune di Orbassano, provincia di Torino;
 2457. Diversi farmacisti del comune di Carignano, provincia di Torino;
 2458. Diversi farmacisti del comune di Moncalieri, provincia di Torino;
 2459. Diversi farmacisti del comune di Carmagnola, provincia di Torino;
 2460. Diversi farmacisti del comune di Cervere, provincia di Saluzzo;
 2461. Diversi farmacisti del comune di Racconigi, provincia di Saluzzo;
 2462. Diversi farmacisti del comune di Moretta, provincia di Saluzzo;
 2463. Diversi farmacisti del comune di Caramagna, provincia di Saluzzo;
 2464. Diversi farmacisti del comune di Savigliano, provincia di Saluzzo;
 2465. Diversi farmacisti del comune di Narzole, provincia di Mondovì;
 2466. Diversi farmacisti del comune di Pancalieri, provincia di Pinerolo;
 2467. Diversi farmacisti del comune di None, provincia di Pinerolo;
 2468. Diversi farmacisti del comune di Verduno, provincia d'Alba;
 2469. Diversi farmacisti del comune di Sanfrè, provincia d'Alba;

2470. Diversi farmacisti del comune di Morra, provincia d'Alba;

2471. Diversi farmacisti del comune di Montà, provincia d'Alba;

2472. Diversi farmacisti del comune di Ceresole, provincia d'Alba;

2473. Diversi farmacisti del comune di Sommariva Perno, provincia d'Alba;

2474. Diversi farmacisti del comune di Caravino, provincia d'Ivrea;

2475. Diversi farmacisti della città d'Ivrea;

Rassegnano al Senato alcune osservazioni sui progetti di legge relativi all'igiene pubblica ed al riscatto delle piazze privilegiate, specialmente in quanto concerne la liquidazione e l'esercizio di quelle dei farmacisti.

Riassunto delle petizioni.

Dal n° 2271 al 2452 inclusivo sono in tutto cento ottantadue petizioni contro la legge per l'abolizione della tassa degli interessi, contenenti 13,458 firme.

Il n° 2270 e dal n° 2455 al 2475, petizioni di farmacisti di diversi comuni e provincie dello Stato contenenti osservazioni relative specialmente alla legge sulla pubblica igiene in ciò che riguarda l'esercizio della loro professione.

2476. Venti cittadini israeliti abitanti in Nizza Marittima rassegnano al Senato motivate istanze per la reiezione del progetto di legge sulla riforma degli ordinamenti amministrativi ed economici del culto israelitico, domandando invece piena libertà nella direzione del loro culto.

PROGETTI DI LEGGE: 1° SULLA RECLUSIONE MILITARE; 2° MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SUL RECLUTAMENTO RELATIVE ALLA NOMINA DEI SOTT'UFFICIALI; 3° CATTEDRE DI LINGUA FRANCESE DI STATISTICA E DI FILOSOFIA DELLA STORIA NELL'UNIVERSITÀ DI TORINO.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge. Il primo già stato presentato dal Ministero della guerra nel 1854 è relativo alla disciplina della reclusione militare; esso fu sospeso perchè si sperava di poterlo includere in quello sul nuovo Codice penale militare. Siccome purtroppo questo progetto non potrà venir discusso in questa Sessione, io raccomando caldamente al Senato l'esame di

questo solo articolo di legge, come cosa assolutamente indispensabile alla disciplina della reclusione militare. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1044.)

L'altro progetto di legge è per una modificazione ad un articolo della legge sul reclutamento per la nomina dei sott'ufficiali. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1092.)

Il terzo progetto di legge, che ho l'onore di presentare al Senato a nome del ministro dell'istruzione pubblica, riguarda le cattedre da stabilirsi di lingua francese, di geografia e statistica, e di filosofia della storia, nella regia Università di Torino. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 205.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti secondo il consueto.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PORTANTE AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA STRAORDINARIA PER LE FORTIFICAZIONI D'ALESSANDRIA.

PRESIDENTE. È posto all'ordine del giorno con altro il progetto di legge per l'autorizzazione della spesa straordinaria delle fortificazioni di Alessandria. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 748.)

Siccome nel principio della settimana ventura verrà altrove in discussione un progetto di legge, il quale può occupare il signor ministro della guerra, così, se il Senato non ha nulla in contrario, darò la precedenza a questo progetto.

Ne leggerò gli articoli. (*Vedi infra*)

È aperta la discussione generale.

Non essendo domandata la parola, rileggerò gli articoli separatamente per metterli ai voti.

« Art. 1. Sono autorizzate le seguenti spese straordinarie:

« 1° Per la costruzione di fortificazioni attorno alla città di Alessandria secondo il progetto d'arte della direzione del genio militare locale in data del 26 dicembre 1856 L. 4,200,000

« 2° Per provvista d'artiglierie e materiale accessorio occorrente per l'armamento di quelle fortificazioni > 1,000,000

Totale L. 5,200,000

(È approvato.)

« Art. 2. Le spese di cui all'articolo precedente saranno ripartite, come *infra*, nei bilanci del Ministero della guerra degli esercizi 1856-1857-1858 ed applicate alle seguenti apposite categorie:

TORNATA DEL 25 APRILE 1857

DENOMINAZIONE dalle categorie	Bilancio 1856		Bilancio 1857		Bilancio 1858		SPESA TOTALE
	N° della categoria	SOMMA	N° della categoria	SOMMA	N° della categoria	SOMMA	
Opere di fortificazioni attorno alla città di Alessandria	79	1,000,000	77	2,000,000	76	1,200,000	4,200,000
Artiglierie e materiale accessorio per le nuove fortificazioni di Alessandria	»	»	78	500,000	77	500,000	1,000,000
Totali		1,000,000		2,500,000		1,700,000	5,200,000

(È approvato.)

« Art. 3. Alle suddette spese, per quanto riguarda gli esercizi 1856 e 1857, si farà fronte coi fondi disponibili dei rispettivi bilanci »

(È approvato.)

Si passerà ora allo squittinio segreto.

Dopo la votazione di questo progetto verrà quello per la vendita e permuta di stabili fra le finanze dello Stato e l'ospedale di Vercelli.

QUARELLI, segretario, fa l'appello nominale per lo squittinio.

Risultamento della votazione per scrutinio segreto:

Presenti e votanti 53
Voti favorevoli 45
Voti contrari 8

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER VENDITA E PERMUTA DI STABILI TRA LE FINANZE DELLO STATO E L'OSPEDALE DI VERCELLI.

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del progetto di legge riguardante l'approvazione di vendita e permuta di stabili tra le finanze e l'ospedale di Vercelli. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 879 e 882.)

Questo progetto consiste in un solo articolo. (Vedi *infra*)

È aperta la discussione sopra quest'articolo.

Non chiedendosi la parola, lo rileggerò e lo metterò ai voti.

« *Articolo unico.* L'atto di vendita e permuta di stabili in data 7 febbraio 1857, rogato Barnato, seguito tra le finanze dello Stato e lo spedale maggiore degli infermi della città di Vercelli, è approvato. »

(È approvato.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA STRAORDINARIA PER LE OPERAZIONI CATASTALI DI TERRAFERMA PER GLI ANNI 1857-1858.

PRESIDENTE. Io proporrei ora al Senato di dar corso al progetto di legge relativo ad un'autorizzazione di spesa straordinaria per le operazioni catastali negli anni 1857-1858. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 729 e 747.) Veramente non è ancor trascorso il tempo voluto dal regolamento dopo la distribuzione della relazione, quindi se vi fosse osservazione in contrario si rimanderebbe la discussione ad un'altra seduta. Ma il Senato non ignora che ivi si tratta di abilitare il Ministero al pagamento degli stipendi per lavori già eseguiti.

La proposta non incontrando opposizione, terrò per accordato che dessa abbia il suo corso presentemente.

Do lettura degli articoli di cui si compone il detto progetto di legge. (Vedi *infra*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, rileggerò gli articoli per porli ai voti.

« Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di un milione quattrocento quarantunmila ottocento ottantasei lire per le operazioni catastali in terraferma da eseguirsi negli anni 1857 e 1858, in dipendenza della legge 4 giugno 1855, cioè:

Spese di personale	L. 1,233,000
Id. di materiale	» 208,886
Totale	L. 1,441,886

(È approvato.)

« Art. 2. Tale spesa sarà stanziata nei bilanci del Ministero di finanze degli esercizi 1857-58, ripartitamente come *infra* e con applicazione alle categorie apposite in detti bilanci iscritte.

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1857

	S P E S E		
	di personale	di materiale	Totale
Bilancio 1857	566,500	104,443	670,943
Id. 1858	666,500	104,443	770,943
	1,233,000	208,886	1,441,886

(È approvato.)

MOZIONE RELATIVA ALLE STRADE FERRATE DELL' OSSOLA E DEL CHIABLESE.

PRESIDENTE. Prima che si passi al doppio scrutinio segreto, io domanderò al Senato se intende di dare egualmente corso al progetto di legge relativo alle ferrovie dell'Ossola e del Chiabrese, di cui si è anche distribuita la relazione.

JACQUEMOUD. Ce projet de loi parait avoir, au moins, autant d'urgence que celui qui vient d'être voté, exceptionnellement, par le Sénat. Le chemin de fer, passant par la province d'Ossola, le Canton du Valais et la province du Chablais, a un caractère international, puisqu'il doit être établi, en partie sur notre territoire, et en partie sur le territoire suisse. Il faut par conséquent qu'il soit approuvé dans les deux Etats par le pouvoir législatif. Or, les contrats de concession passés avec le Canton du Valais seraient irréguliers, sans l'approbation de la Diète Fédérale et cette approbation ne semble pas constatée. Il importerait donc que la loi fût votée assez à temps, pour que les concessionnaires puissent se mettre en mesure, pendant la prochaine réunion de la Diète, dont les sessions durent peu.

MOSCA. Io non credo che questa legge debba essere sottoposta al Consiglio generale svizzero, poichè non concerne che l'estensione compresa nel Chiabrese, nell'Ossola e nella provincia di Pallanza, che sono nel nostro Stato.

JACQUEMOUD. Mais la concession du chemin de fer du Valais n'est pas encore faite.

MOSCA. Domando senza; la legge per la concessione della ferrovia del Vallese è fatta; tanto è vero che nella relazione sta scritto che si chiese precisamente di conoscere il tenore della concessione di quella strada, di cui

questi due tronchi sono una prosecuzione, e si è esaminato appunto il tenore di tale concessione per vedere se vi fosse qualche ostacolo a che questa legge avesse la sua piena esecuzione. Risultò dal suo esame che non vi è ostacolo che si frapponga all'approvazione di essa.

PRESIDENTE. Non è presente il ministro dei lavori pubblici.

Io porrò ai voti la proposta, ed il Senato giudicherà se sia meglio darle corso immediatamente, o rimandarla ad un'altra adunanza.

(Posta ai voti, dopo prova e controprova, il Senato accetta la proposta.)

Orà darò lettura del progetto di legge...

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. (Interrompendo) Credo che il mio collega il ministro dei lavori pubblici possa avere una qualche osservazione da presentare al Senato intorno a questo progetto di legge; quindi, siccome trovasi oggi impedito di qui intervenire per doversi egli trovare alla Camera dei deputati, ove si discute una legge che è stata anche da lui presentata, io supplicherai il Senato a voler rimandare la discussione di questo progetto fino a che il suddodato ministro possa esservi presente.

PRESIDENTE. Penso che il Senato non abbia difficoltà di aderire alle istanze del signor ministro.

Pregherò quindi i signori segretari di fare l'appello nominale per lo squittinio sui due progetti di legge testè approvati.

MARIONI, segretario fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Il risultamento dei due squittini è il seguente:

Per la legge relativa all'approvazione di una vendita e permuta di stabili fra le finanze dello Stato e l'ospedale di Vercelli:

Votanti 55
 Voti favorevoli 53
 Voti contrari 2

(Il Senato adotta.)

Per la legge relativa alla spesa straordinaria per le operazioni catastali di terraferma negli anni 1857-1858:

Votanti 55
 Voti favorevoli 45
 Voti contrari 10

(Il Senato adotta.)

Il Senato sarà convocato a domicilio per la prossima seduta.

La seduta è levata alle ore 3 3/4.

TORNATA DEL 6 MAGGIO 1857

— 111 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Lettera del sindaco di Torino per inviti alla festa dello Statuto — Annunzio della morte del senatore Broglia — Presentazione di sette progetti di legge — Istanza del ministro dei lavori pubblici per sospendere la discussione del progetto di legge per la concessione delle ferrovie dell'Ossola e del Chiabrese — Presentazione di un progetto di legge per la concessione della ferrovia da Annecy a Ginevra — Discussione del progetto di legge per la riforma degli ordinamenti amministrativi ed economici del culto israelitico — Approvazione degli articoli 1 al 12 — Dichiarazione del ministro dell'interno in ordine all'articolo 13 — Dei senatori Regis e Pinelli — Approvazione di quest'articolo e dei successivi, e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e poscia intervenne pure il ministro dell'interno.)

QUABELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato senza osservazioni.

Dà pure lettura del seguente: -

SUNTO DI PETIZIONI.

2477. Centonove abitanti della città di Genova;
2478. Centoquattordici abitanti del comune d'Aronzani, provincia di Genova;
2479. Quattrocentosei abitanti della città d'Ivrea;
2480. Sessantasette abitanti del comune di San Giusto, provincia d'Ivrea;
2481. Centoquaranta abitanti del comune d'Agliè, provincia d'Ivrea;
2482. Settantaquattro abitanti del comune di Verolengo, provincia di Torino;
2483. Centoundici abitanti del comune di Chivasso, provincia di Torino;
2484. Sessantadue abitanti della parrocchia di Derby, provincia d'Aosta;
2485. Centocinquanta abitanti della parrocchia di San Lorenzo, provincia di Biella;
2486. Ottantadue abitanti del comune di Gressan, provincia d'Aosta;
2487. Settantasei abitanti del comune di Saint-Rhémy-Rosse, provincia d'Aosta;
2488. Ottanta abitanti del comune di Gressoney-Saint-Jean, provincia d'Aosta;
2489. Cinquantacinque abitanti del comune d'Issime-Saint-Michel, provincia d'Aosta;
2490. Trentatré abitanti del comune di Gressoney-la-Trinité, provincia d'Aosta;

2491. Trentatré abitanti del comune di Bard, provincia d'Aosta;
2492. Cinquantacinque abitanti del comune di Val-Savaranche, provincia d'Aosta;
2493. Novantaquattro abitanti del comune di La-Salle, provincia d'Aosta;
2494. Ottantun abitanti del comune di Emarèse, provincia d'Aosta;
2495. Centotto abitanti del comune di Balme de Siligny, provincia del Genevese;
2496. Centosettantanove abitanti della città d'Aosta;
2497. Trentacinque abitanti della città di Ciambri;
2498. Settantacinque abitanti del comune di Montendry, provincia della Moriana;
2499. Quarantatré abitanti del comune di Chavanod, provincia della Moriana;
2500. Settantacinque abitanti della città di Vercelli;
2501. Centosessanta abitanti della città d'Alessandria;
2502. Centottantotto abitanti della città di Sassari;
2503. Centoventisei abitanti della città d'Iglesias;
2504. Novantaquattro abitanti della Valle Anzasca, provincia di Domodossola;
2505. Centouno abitanti del comune di Rivarolo, provincia di Torino;
2506. Duecento abitanti del comune di Castellamonte, provincia d'Ivrea;
2507. Centosettantacinque abitanti del comune di Caluso, provincia d'Ivrea;
2508. Centoundici abitanti del comune di Settimo Rottaro, provincia d'Ivrea;
2509. Trenta abitanti dei comuni di Pecco e Gauna, provincia d'Ivrea;
2510. Centoquattro abitanti del comune di Palazzo, provincia d'Ivrea;
2511. Ottantaquattro abitanti del comune di Sions, provincia del Genevese;
2512. Ottacinque abitanti dei comuni di Scopello e Pila, provincia della Valsesia;

2513. Trentacinque abitanti del comune di Camperogno, provincia della Valsesia;
2514. Centodue abitanti del comune di Sestri-Levante, provincia di Chiavari;
2515. Trentaquattro abitanti della Borgata di San Giacomo di Corte, provincia di Chiavari;
2516. Sette tra parroci e sacerdoti del vicariato di Vistrorio, provincia d'Ivrea;
2517. Dieci abitanti della parrocchia di San Giovanni Battista d'Alogna, provincia di Valsesia;
2518. Ottantaquattro abitanti del comune di Bons, provincia del Chiabrese;
2519. Settanta abitanti del comune di Verel-Montbel, provincia del Chiabrese;
2520. Ventisette abitanti del comune di Lugnano, provincia d'Ivrea;
2521. Quarantaquattro abitanti del comune di Priano, provincia d'Ivrea;
2522. Sessantuno abitanti del comune di Stambino, provincia d'Ivrea;
2523. Trentacinque abitanti del comune di Fransella, provincia d'Ivrea;
2524. Trentotto abitanti del comune di Vische, provincia d'Ivrea;
2525. Ventisei abitanti del comune di Vistrorio, provincia d'Ivrea;
2526. Sessantacinque abitanti del comune di Montalenghi, provincia d'Ivrea;
2527. Centodue abitanti del comune di Montanaro, provincia di Torino;
2528. Venticinque abitanti del comune di Balmuccia, provincia della Valsesia;
2529. Quarantuno abitanti del comune di Chatel, provincia della Moriana.
2530. Trentanove abitanti del comune di Villargondran, provincia della Moriana;
2531. Cinquantaquattro abitanti del comune di Albiez-le-Jeune, provincia di Saint-Jean;
2532. Trentasei abitanti del comune di Lantosca, provincia di Nizza;
- Rassegnano al Senato motivate istanze per la reiezione della legge portante l'abolizione della tassa degli interessi.
2533. Diversi farmacisti del comune di Villastellone, provincia di Torino;
2534. Diversi farmacisti del comune di Corio, provincia di Torino;
2535. Diversi farmacisti dei comuni di Barbania e Rocca-Corio, provincia di Torino;
2536. Diversi farmacisti del comune di Ciriè, provincia di Torino;
2537. Diversi farmacisti del comune di Cavour, provincia di Pinerolo;
2538. Diversi farmacisti del comune di Canale, provincia d'Alba;
2539. Diversi farmacisti del comune di Novello, provincia d'Alba.

2540. Diversi farmacisti del comune di Centallo, provincia di Cuneo;
2541. Diversi farmacisti del comune di Dogliani, provincia di Mondovì.
2542. Diversi farmacisti del comune di Scalenghe, provincia di Pinerolo;
2543. Diversi farmacisti del comune di Cardè, provincia di Saluzzo;
2544. Diversi farmacisti del comune di Barge, provincia di Saluzzo;
2545. Diversi farmacisti del comune di Murello, provincia di Saluzzo;
- Rassegnano al Senato alcune osservazioni sui progetti di legge relativi all'igiene pubblica ed al riscatto delle piazze privilegiate, specialmente in quanto concerne la liquidazione e l'esercizio di quelle dei farmacisti.

Riassunto delle petizioni.

Dal n° 2477 al 2532 inclusivo sono in tutto cinquantasei petizioni, contenenti 4810 firme contro la legge per l'abolizione della tassa degli interessi.

Dal n° 2533 al 2545 inclusivo, petizioni di farmacisti dei diversi comuni e provincie dello Stato, contenenti osservazioni relative specialmente alla legge sulla pubblica igiene in ciò che riguarda l'esercizio della loro professione.

2546. Settanta abitanti della città di Cuneo ricorrono al Senato onde s'adoperi perchè dal Governo venga stretto un concordato colla Santa Sede.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Sono stati fatti i seguenti omaggi al Senato:

Dal signor Luciano Basadonne di 2 esemplari del ritratto di S. M. il Re Vittorio Emanuele, incisione del cavaliere Lauro;

Per mezzo del deputato Pezzani di una *Memoria* di un anonimo relativa alla legge sulle enfiteusi;

Dai signori Pinelli Amodeo, Trombec Paolo e Botta Giacomo del terzo volume della raccolta degli Atti del Parlamento.

Il presidente ha ricevuto dal sindaco della città di Torino la lettera di cui ho l'onore di dar lettura:

« La funzione religiosa per la ricorrenza dell'anniversario dello Statuto avrà luogo, a termini della legge, domenica 10 corrente mese sotto il peristilio della chiesa della Gran Madre di Dio alle ore 9 1/2 antimeridiane.

« Il sindaco sottoscritto volge preghiera alla E. V., affinchè ne renda partecipi i signori senatori, significando loro che vi sarà un apposito locale per tutti gli onorevoli membri che desiderassero intervenirevi.

« Pregiasi in pari tempo il sottoscritto di partecipare all'E. V. che si terrà ad onore di ricevere nel palco del municipio tutti quei signori senatori, i quali vorranno

recarsi a vedere le corse che avranno luogo sulla piazza d'Armi nei giorni di domenica e martedì 10 e 12 corrente alle ore 4 pomeridiane, come pure le corse olimpiche nel giorno di lunedì 11 alle ore 2 pomeridiane, pregandola di volervi destinare all'ingresso, un'ora prima, chi sia in grado di conoscere tutti i membri di codesto Senato.

« Lo scrivente ha intanto l'onore di ripetersi colla più alta stima e considerazione.

« Il sindaco: NOTTA.

« NB. Il palco per le corse in piazza d'Armi è situato a sinistra della loggia reale. Il posto riservato per le corse olimpiche trovasi sul viale San Massimo tra le vie Sant'Anna e di Valdocco. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

ANNUNZIO DELLA MORTE DEL SENATORE BROGLIA.

PRESIDENTE. Prima di dar luogo all'ordine del giorno, rammenterò come il Senato abbia nuovo motivo di lutto per l'avvenuta morte dell'onorevole generale Broglia, distintissimo per valore, come per la sua singolarissima perizia in tutte le discipline militari.

Il Senato per questo tristissimo accidente trovasi ridotto a 99 membri che hanno prestato giuramento; quindi la maggioranza voluta dallo Statuto è di 50.

Il signor ministro della giustizia ha la parola.

PROGETTI DI LEGGE: 1° AFFRANCAMENTO DELLE ENFITEUSI; 2° RISTAURI AL CASTELLO DEL VALENTINO; 3° PONTE SPINOLA NEL PORTO DI GENOVA; 4° ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ATTIVO E PASSIVO DEL 1849; 5° ACQUA POTABILE A TORINO; 6° VENDITA DEL SALE IN SARDEGNA; 7° CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI.

DE FORESTA ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, adottato già dalla Camera dei deputati e contenente disposizioni sulla rendita fondiaria e sull'affrancamento delle enfiteusi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 180.)

A nome poi del ministro delle finanze, ho parimente l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge pure adottati dalla Camera dei deputati:

1° Per l'approvazione della spesa straordinaria per riparazioni e restauri al castello del Valentino. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 944.)

Siccome poi sarebbe urgente, che fossero incominciati i lavori per questi restauri, così prego il Senato, a nome sempre del ministro delle finanze, di voler esaminare e discutere d'urgenza questo progetto di legge.

2° Per l'autorizzazione della spesa straordinaria per opere d'ingrandimento e riforme al ponte Spinola nel porto di Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 922.)

3° Per l'assestamento definitivo del bilancio attivo e

passivo dell'esercizio 1849. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 568.)

4° Per l'approvazione della convenzione per la condotta dell'acqua potabile dalla valle di Sangone alla città di Torino. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 831.)

5° Per la soppressione della privativa per la vendita del sale in Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 778.)

6° Per la ricostituzione della Cassa dei depositi e dei prestiti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 764.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione dei progetti di legge, di cui ha indicato l'argomento.

Egli chiede che il primo progetto presentato a nome del ministro delle finanze abbia trattamento d'urgenza: poichè vi sono altri progetti di legge i quali devono per loro natura essere rimandati alla Commissione permanente di finanza, potrebbe quello, come pure il secondo, riguardante spese straordinarie al ponte Spinola, se il Senato lo credesse, rimandarsi a tale Commissione, unitamente ai suaccennati, e così si otterrebbe una maggiore speditezza.

Veramente gli oggetti, cui tali progetti si riferiscono particolarmente, non sono contemplati nell'articolo del regolamento che manda alla Commissione di finanza incaricata di occuparsi specialmente di certi studi; tuttavia io credo che in tal modo meglio si provvegga all'emergenza.

Non sorgendo opposizioni io riterrò che il Senato aderisce a questa proposta.

Nell'ultima sua adunanza il Senato aveva preso a discutere il progetto di legge per la concessione delle ferrovie dell'Ossola e del Chiabiese.

Sull'istanza del signor ministro guardasigilli si è sospesa questa discussione: essendo oggi presente il ministro dei lavori pubblici, domanderò se egli è pronto a sostenere la discussione, ovvero se crede che sia sospesa nuovamente.

DOMANDA PER LA SOSPENSIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LE FERROVIE DEL CHIABLESE E DELL'OSSOLA.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. In questo momento ricevo dal signor conte di Cavour una lettera nella quale il rappresentante del conte La Vallette vicepresidente della società delle ferrovie dell'Ossola e del Chiabiese, certo signor Guasco, lo prega di ottenergli che venga sospesa ancora per un giorno o due la discussione di questo progetto di legge a motivo che il signor La Vallette, desiderando di conferire col Ministero sopra punti essenziali della concessione di cui si tratta, parti alla volta di Torino ove circostanze speciali gli impedirono di giungere. Si assicura però che arriverà questa sera o domani mattina.

Il motivo per cui sarebbe desiderata questa sospensione, si è perchè nella recente assemblea generale tenutasi a Ginevra dalla società, la quale assumerebbe

l'impresa dei due tronchi di strada del Chiabiese e dell'Ossola, si manifestarono serie opposizioni contro la modificazione stata introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 4 della legge; modificazione, in forza della quale, la provincia del Chiabiese, che era già entrata in trattative con questa società, e le aveva dato l'affidamento di cederlo gratuitamente i terreni pella ferrovia o veramente di concorrere per una somma a fissarsi onde facilitare alla società la sua impresa, fosse stata dal voto della Camera vincolata a limitare il suo concorso alla somma di lire 120,000 escludendole così la facoltà di fare offerte maggiori, ove l'avesse creduto. La società osservava non essere giusto l'aver posto per limite al concorso, che si autorizza la provincia del Chiabiese a prestare la somma stata offerta definitivamente dalla provincia dell'Ossola, per l'evidente ragione che il tronco di strada ferrata discorrente nel territorio di quest'ultima provincia è di gran lunga più breve che quello che si estende per tutta la provincia del Chiabiese.

Non parrebbe quindi giusto alla compagnia che la provincia del Chiabiese, la quale viene attraversata dalla ferrovia in quasi tutta la sua lunghezza e che presenta difficoltà maggiori, non possa venire in di lei soccorso che colla stessa somma votata dalla provincia dell'Ossola. Questa sarebbe la causa per cui si desidererebbe che fosse sospesa la discussione del presente progetto di legge, onde trattare prima la ripristinazione dell'articolo di legge nei termini in cui fu proposta dal Governo.

Il signor La Vallette rappresentante la società, invitato a recarsi a Torino, si dispose subito a venire, e non si sa per quale ostacolo non abbia ancora potuto arrivare.

Per siffatta considerazione il Ministero sarebbe dispostissimo ad aderire alla dimanda di un'ulteriore sospensione, perchè gli sarebbe troppo rincrescevole che, per un motivo in se stesso di non grave importanza, venisse abbandonata un'impresa che può recare grandi benefici a quelle provincie senza cagionare alcun aggravio allo Stato, giacchè l'esenzione dal dazio, per l'introduzione di materiali dall'estero non è un peso, mentre se la strada non si fa, il Governo non percepisce alcun dazio; questa esenzione è un favore pella società, ma lo ripeto, non importa onere alcuno al Governo, il quale invece ne ricava tutti i soliti vantaggi assicurati in tutte le altre concessioni, cioè il trasporto gratuito della posta, il trasporto a metà spesa dei militari, ecc.

Dappoi che venne già rimandata la discussione di questo progetto in seguito all'affidamento dato al signor La Vallette che si sarebbe attesa la sua venuta, io pregherei il Senato a voler ancora soprassedere per qualche giorno.

**PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE
DI UNA FERROVIA DA ANNECY A GINEVRA.**

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Avendo la parola, ho l'onore di presentare al Senato un progetto

di legge per cui altra concessione è stipulata dal Governo ed approvata dalla Camera dei deputati per la costruzione ed esercizio di una strada ferrata da Annecy a Ginevra in continuazione di quella Vittorio Emanuele. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1001.)

Nel presentarla alla Camera dei deputati, il Governo instava perchè fosse dichiarata d'urgenza per le ragioni esposte, e quella Camera se ne occupò immediatamente, quindi io pregherei il Senato a voler egualmente decretare d'urgenza la sua discussione.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge.

Il Senato comprenderà come io non abbia provocato una deliberazione riguardo alla sospensione della discussione del progetto di legge di cui si trattava poco fa, e non domandi neppure ora un voto per dichiarare d'urgenza il progetto testè presentato.

Non siamo finora in numero e non posso far altro che dichiarare che, se non si solleva osservazione in contrario, io considererò come acconsentita la chiesta sospensione della discussione (che d'altronde per la mancanza del numero legale non potrebbe neppure intraprendersi oggi), ed il trattamento d'urgenza per la legge sopra presentata. Quindi non potendo aver luogo neppure la discussione del progetto di legge, relativo agli ordinamenti amministrativi ed economici del culto israelitico, io inviterei il Senato a volersi recare negli uffizi ad esaminare i progetti che gli sono stati presentati, nei quali è stata chiesta l'urgenza non per riferirne immediatamente, ma per nominare i commissari.

Io faccio questa proposta in vista della circostanza in cui ci troviamo, e debbo anche dire con mio rincrescimento, che mi risulta che diversi dei nostri colleghi si trovano ammalati. Dorrà sicuramente a tutto il Senato il sentire che il senatore Moris, a noi tutti carissimo, fu già salassato la settimana volta, come pure che il senatore De Fornari è costretto di tenere il letto, benchè sia in via di convalescenza, e che alcuni altri pure sieno ammalati; sicchè non si potrà probabilmente riunire il numero legale prima della fine della settimana; bisognerà che il presidente faccia appello ai senatori che sono fuori di Torino, i quali in quest'anno non sono poi stati grandemente incomodati.

Però se nessuno fa opposizione io riterò per consentita dal Senato la dichiarazione d'urgenza dei due progetti di legge testè accennati, e acconsentita pure la riunione negli uffizi per dar corso ai medesimi.

(Entrano in questo momento alcuni senatori.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE PER LA RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI
AMMINISTRATIVI DEL CULTO ISRAELITICO.**

PRESIDENTE. Poichè vedo che il Senato si è fatto ora in numero, darò lettura del progetto di legge che viene in discussione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 36 e 45.)

È aperta la discussione generale.

Se non è domandata la parola rileggerò gli articoli per metterli a voti.

« Art. 1. Le università israelitiche costituiscono altrettanti corpi morali nel senso e per gli effetti di cui nell'articolo 25 del Codice civile, autonomi ed aventi per oggetto di provvedere allo esercizio del culto ed all'istruzione religiosa. »

(È approvato.)

« Art. 2. Ciascuna università comprende tutte le famiglie ed individui appartenenti al culto israelitico domiciliati da oltre un anno nel comune nel quale trovasi eretta.

« La circoscrizione delle università può anche estendersi oltre lo accennato limite, con che peraltro a spese delle medesime ed a cura delle rispettive amministrazioni sia provveduto col mezzo, ove d'uopo, di succursali stabilimenti a che tutti i membri di esse possano partecipare ai riti del culto ed alla istruzione religiosa.

« Le famiglie israelitiche poste in un comune che non abbia università o succursale, apparterranno alla università o succursale più vicina. »

(È approvato.)

« Art. 3. Sono riconosciute come legalmente erette le università attualmente esistenti, abolita ogni distinzione tra *maggiori e minori*. »

(È approvato.)

« Art. 4. La creazione di nuove università dovrà aver luogo per decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato sulla istanza che ne venga fatta in forma autentica dalla maggioranza degli israeliti elettori domiciliati da oltre un anno nel comune o nei comuni ai quali debbe estendersi la università erigenda. »

(È approvato.)

« Art. 5. Nella stessa forma sarà provveduto alla fusione di parecchie università ed alle modificazioni che si ravvisassero opportune nelle rispettive loro circoscrizioni.

« L'istanza per la soppressione di una università dovrà essere fatta da due terzi almeno degli elettori che la compongono. »

(È approvato.)

« Art. 6. Ogni università è retta da un Consiglio di amministrazione eletto dai membri della medesima, maschi, contribuenti, maggiori di età, e che sappiano leggere e scrivere. »

(È approvato.)

« Art. 7. Sono eleggibili tutti gli elettori imposti per lire 20 almeno per le spese del culto israelitico, come altresì quelli imposti per somma minore i quali sieno rivestiti della qualità di rabbino, od abbiano conseguiti i gradi universitari.

« Per la eleggibilità non sarà richiesto il *minimum* di contribuzione sovraccennato, sempre quando non esista nelle università un numero di elettori aventi tale requisito, triplo di quello dei membri componenti il Consiglio.

« I rabbini esercenti, gli stipendiati della università, e coloro che hanno il maneggio dei fondi della medesima non sono eleggibili. »

(È approvato.)

« Art. 8. Le liste elettorali sono annualmente formate dai Consigli di amministrazione, pubblicate e decretate dall'intendente della provincia. »

(È approvato.)

« Art. 9. Il Consiglio di amministrazione è composto di tre membri nelle università che non contengono 300 anime, di sei in quelle maggiori di 300, e di nove in quelle che oltrepassano le 800. »

(È approvato.)

« Art. 10. Non possono essere contemporaneamente membri dello stesso Consiglio gli ascendenti e i discendenti ed i collaterali di primo grado.

« Se la elezione porta nel Consiglio alcuni di siffatti congiunti, il membro nuovamente eletto viene escluso da quello che è in ufficio, quello che ottenne minor numero di voti da quello che ne ebbe un numero maggiore, il più giovane dal più provetto. »

(È approvato.)

« Art. 11. L'ufficio di membro dei Consigli di amministrazione è gratuito. »

(È approvato.)

« Art. 12. I consiglieri durano in ufficio tre anni.

« Nei due primi anni peraltro successivi ad una elezione generale si procederà alla parziale rinnovazione del Consiglio, comunque prima della scadenza del triennio.

« I membri del Consiglio di amministrazione possono essere rieletti. »

(È approvato.)

« Art. 13. Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento di due nei Consigli composti di tre membri, di quattro in quelli composti di sei membri, e di cinque in quelli composti di nove.

« Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti.

« In caso di parità di voti prepondera il voto del presidente, purchè i deliberanti non siano in numero minore di tre. »

RATTAZZI, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha la parola.

RATTAZZI, ministro dell'interno. In ordine a questo articolo l'ufficio centrale ha opportunamente osservato che, quando si dovesse stare ai termini espressi e letterali con cui è formulato, potrebbe verificarsi il caso in cui talvolta sia impossibile qualsiasi deliberazione per parte del Consiglio, il caso cioè in cui non vi fossero, in un Consiglio di tre membri, che due soli membri presenti: non essendovi un voto preponderante a termini dell'articolo si verificherebbe precisamente l'impossibilità di poter prendere una deliberazione.

L'ufficio centrale ha proposto un rimedio per togliere di mezzo quest'inconveniente, ed ha suggerito al Ministero di adottare un temperamento nel regolamento che deve, a termini dell'articolo 29 di questo progetto di legge, emanare per decreto reale; ha proposto cioè che si riconoscesse, che oltre ai membri del Consiglio indicati in questo e nei precedenti articoli del progetto, dovesse esservi il presidente.

Io non disconosco l'inconveniente che venne avvertito dall'ufficio centrale e dichiaro che nel regolamento cercherò di torlo di mezzo, di far sì, cioè, che in ogni caso possa sempre aver luogo la deliberazione per parte del Consiglio; ma non vorrei per il momento assumere l'impegno formale dinanzi al Senato di adottare il temperamento suggerito dall'ufficio centrale, vale a dire di riconoscere che il presidente debba intervenire, oltre ai membri che vennero indicati nel progetto: dico di non poter assumere assolutamente quest'impegno in quanto che dubito grandemente, se a tenore dell'articolo, si possa nel regolamento stabilire che vi debba essere, oltre i membri ivi indicati, anche il presidente; perocchè non parlandosi specificamente del presidente, pare che questo, a senso di quell'articolo, debba essere preso fra i tre membri che si debbono eleggere.

L'introduzione per mezzo del regolamento di un nuovo membro forse potrebbe incontrare ostacoli. Debbo a tenore dell'articolo 29 stesso ascoltare il Consiglio di Stato, il quale ove sia d'avviso che non vi si frapongano ostacolo veruno, volentieri mi adatterò all'opinione dell'ufficio centrale: ma ripeto, che ne dubito a fronte dello spirito di quest'articolo di legge. Penso che forse vi potrebbe essere un altro mezzo termine, quello cioè di stabilire che nella elezione, a cui procedono i contribuenti, dei singoli membri del Consiglio, si debba anche nominare un membro aggiunto il quale interverrebbe tuttavolta che mancassero i membri ordinari per deliberare.

Io credo che questa disposizione non urterebbe in alcun modo contro il tenore degli articoli che stanno per essere approvati dal Senato, e così sarebbe evitato l'inconveniente di rendere impossibile la deliberazione. Io però prendo in considerazione con questo mezzo termine anche il temperamento dell'ufficio centrale, non che quelli che potranno essere proposti dal Consiglio di Stato, e l'impegno che assumo si è di provvedere in qualche modo affinché sia tolto l'inconveniente indicato.

Ma ripeto ancora che non vorrei assumere un impegno preciso nel timore di poter incontrare una difficoltà.

REGIS. Domando la parola.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola tocca prima al senatore Regis, relatore.

REGIS, relatore. Come relatore dell'ufficio centrale che si occupò dello studio di questa legge, avrò l'onore di far osservare al Senato che quanto ha detto il signor ministro dell'interno adegua bastantemente il voto emesso nella relazione dell'ufficio centrale medesimo. Esso infatti osservò che una congrega in cui non intervenissero che due membri, presentava realmente il caso della difficoltà in cui si troverebbero qualora fossero dissenzienti fra loro, e non vi potesse perciò essere quella maggioranza richiesta dalla legge per dare una deliberazione. Quanto poi al modo di provvedere a questa emergenza, veramente l'ufficio centrale non propose nè che si nominasse un presidente, nè un altro mezzo qualunque che valga a far luogo alla necessaria e voluta maggioranza nel seno dei Consigli.

Ora l'onorevole ministro ha detto al Senato che, previo il parere che domanderà in proposito al Consiglio di Stato, egli provvederà all'emergente in quel miglior modo che possa essere consentaneo alla regolarità delle cose ed allo spirito della legge. A quanto il signor ministro ha promesso di fare, l'ufficio centrale si arrende ben volentieri, scorgendo raggiunta, come già dissi, la sostanza del voto da esso spiegato su questo argomento.

PINELLI. La legge stessa accenna il modo per uscire dall'inconveniente notato dall'ufficio centrale, senza che si abbia ad intaccarla. Se bene ho raccolto il senso dell'osservazione dell'ufficio si teme che non vi sia modo di venire ad una deliberazione quando si trovassero solamente due membri riuniti. Ma la legge dicendo che nel caso di parità fra i voti, quello del presidente debbe essere deliberante, provvede che in simile caso chi sarà presidente, o chi ne farà le veci, avrà sempre quel tal voto il quale sarà bastante per togliere il dissenso.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io non credo che l'ufficio centrale abbia proposto di intaccare la legge: egli vorrebbe solo tolto l'inconveniente, che può nascere dal modo con cui è espresso l'articolo 13: questo articolo dice che il voto del presidente è sempre preponderante quando i membri eletti a deliberare siano in numero di tre, ma tuttavolta non siano in numero di tre, non è più preponderante.

Quindi si verifica appunto il caso a tenore di questo articolo che la deliberazione è assolutamente impossibile, imperocchè il presidente non ha voto deliberante quando non vi sono due opinioni, una in un senso, l'altra in un altro. Ed è appunto questo l'inconveniente che fu avvertito dall'ufficio centrale, e che ho dichiarato di prendere in considerazione, e provvedervi nel regolamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 13.

Chi l'approva si rizzi.

(È approvato.)

« Art. 14 I Consigli di amministrazione rappresentano le rispettive università, ne esercitano i diritti e le azioni, e ne amministrano gl'interessi economici.

« Eleggono e revocano, tranne i rabbini, i funzionari necessari al culto, all'istruzione religiosa ed all'amministrazione e ne fissano gli stipendi.

« Invigilano le istituzioni di beneficenza o di altra natura fondate ad esclusivo beneficio delle università, o le amministrano quando non siano provviste di speciali amministratori; il tutto sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali. »

(È approvato.)

« Art. 15. L'assemblea generale dei contribuenti di ciascuna università provvede alla nomina e alla revoca dei rabbini ed alla determinazione dei patti che ne regolino le capitolazioni. »

(È approvato.)

« Art. 16. Appartiene al ministro dell'interno la facoltà di sciogliere i Consigli di amministrazione nei casi in cui tale provvedimento sia necessariamente richiesto dallo interesse delle università, o da motivi di ordine pubblico.

« In caso di scioglimento si dovrà procedere a nuove elezioni nel termine di due mesi.

« Durante la mancanza del Consiglio, la spedizione degli affari urgenti sarà devoluta ad un amministratore interinale a ciò delegato dal ministro fra i maggiori contribuenti della università. »

(È approvato.)

« Art. 17. L'attivo delle università si compone delle sue rendite patrimoniali e del montare del complessivo contributo da imporsi ai membri della medesima, all'oggetto e nella misura necessaria per pareggiarne le spese.

« Il passivo comprende i carichi patrimoniali, e le spese occorrenti pel culto, per l'istruzione religiosa e per l'amministrazione. »

(È approvato.)

« Art. 18. È considerato come contribuente ed obbligato così a concorrere al pagamento delle spese della università a cui appartiene per ragione di domicilio ogni membro della medesima esercente un commercio, una industria od una professione, o proprietario di immobili, di capitali o di altri valori fruttiferi, o provvisto di impiego pubblico stipendiato o di pensione, e che si trovi iscritto sui ruoli della tassa personale e mobiliare.

« In caso di traslocazione di domicilio, anche all'estero, il contribuente continuerà a pagare la tassa assegnatagli a favore dell'università di cui cessa di far parte, per l'anno in corso ed anche pel seguente, quando già ne siano stati approvati i ruoli di riparto.

« Durante tal termine, per altro, sarà esente dal contribuire nelle spese della nuova università, sita nello Stato, nella cui circoscrizione abbia traslocato il proprio domicilio. »

(È approvato.)

« Art. 19. Il riparto della tassa fra i contribuenti è fatto dal Consiglio di amministrazione sulla base della totalità del patrimonio di ciascuno di essi, ed ovunque il patrimonio stesso si trovi collocato, salvo quella parte che fosse posseduta in altro Stato ed ivi colpita da una tassa israelitica.

« Nel calcolo del patrimonio si terrà conto dei proventi del commercio, dell'industria, della professione o dell'impiego stipendiato, o della pensione del contribuente.

« Nel determinare le quote di contributo si terrà conto altresì delle speciali condizioni famigliari del contribuente, anche dipendentemente dalle disposizioni dell'ultimo alinea dell'articolo 2. »

(È approvato.)

« Art. 20. I bilanci presuntivi e consuntivi delle università ed i ruoli di riparto della tassa, dopo aver formato oggetto di deliberazione dei Consigli di amministrazione, saranno pubblicati onde i contribuenti possano presentare le loro osservazioni ed i loro richiami. »

(È approvato.)

« Art. 21. Sui richiami dei contribuenti, i quali si reputino indebitamente gravati nel riparto, e le cui istanze non sieno state accolte dal Consiglio di amministrazione, provvederà definitivamente una Commissione

composta di tre arbitri nominati, uno dal Consiglio stesso, un altro dal contribuente che reclama, ed il terzo di comune accordo, ed in caso di dissenso, dall'intendente della provincia. »

(È approvato.)

« Art. 22. La quota di tassa a carico dei singoli membri del Consiglio di amministrazione, ed in caso di contestazione la nomina dell'arbitro ad esso attribuita avranno luogo senza l'intervento del consigliere interessato. »

(È approvato.)

« Art. 23. I bilanci presuntivi e consuntivi sono approvati, ed i ruoli definitivi di riparto sono resi esecutori con decreto dell'intendente provinciale.

« Se però il terzo dei contribuenti presenterà reclami contro gli stanziamenti del bilancio presuntivo, il bilancio sarà trasmesso coi documenti e coi reclami al Ministero dell'interno, il quale statuirà, previo il parere del Consiglio di Stato. »

(È approvato.)

« Art. 24. La riscossione delle tasse e delle altre entrate delle università è promossa colle forme stabilite per la riscossione delle rendite comunali. »

(È approvato.)

« Art. 25. La cognizione delle controversie concernenti il pagamento delle quote di tassa, salvo quanto è prescritto nei casi di gravame nell'articolo 21, appartiene ai giudici del contenzioso amministrativo. »

(È approvato.)

« Art. 26. Le università israelitiche non possono muovere o sostenere liti senza il previo assenso del Consiglio d'intendenza generale. »

(È approvato.)

« Art. 27. Oltre alle passività patrimoniali ed alle spese relative al culto, all'istruzione religiosa ed all'amministrazione delle singole università, potranno dai Consigli venir stanziati nei bilanci delle medesime assegnamenti a sussidio delle università prive di sufficienti mezzi, e le spese occorrenti per oggetti di comune interesse nei quali sieno stati stabiliti od autorizzati appositi consorzi.

« Per la legittimità dello stanziamento degli accennati sussidi sarà necessaria la maggioranza di due terzi dei voti.

« Gli atti costitutivi degli accennati consorzi ed i relativi statuti saranno sottoposti all'approvazione del ministro dell'interno. »

(È approvato.)

« Art. 28. Nei casi in cui la circoscrizione di una università si estendesse in diverse provincie, le attribuzioni affidate dalla presente legge agli intendenti provinciali si intenderanno devolute all'intendente della provincia, alla quale appartiene il maggior numero di contribuenti. »

(È approvato.)

« Art. 29. Alle maggiori norme da osservarsi relativamente alle operazioni elettorali, alla rinnovazione ed al modo di funzionare dei Consigli di amministrazione,

alla contabilità delle università, al riparto della tassa, ai modi e termini delle pubblicazioni, sarà provveduto con apposito generale regolamento redatto su basi analoghe a quelle vigenti per le amministrazioni comunali, e da emanare per decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.

« Da tale decreto verranno prescritte le occorrenti disposizioni transitorie. »

(È approvato.)

« Art. 30. Tutte le leggi od altri provvedimenti relativi alle amministrazioni delle università israelitiche sono abrogate. »

(È approvato.)

Prima di passare allo squittinio di questa legge, essendo il Senato in numero legale, lo pregherei di voler avvalorare col suo voto l'adesione già presunta quando esso era incompleto, e sarebbe di mandare alla Commissione di finanze i progetti relativi alle spese necessarie per i restauri a farsi al ponte di Spinola, e per riparazioni e restauri al castello del Valentino e dichiarare di

urgenza quest'ultimo, e quello presentato poi per la concessione di una ferrovia da Annecy a Ginevra.

Chi ammette questa proposta voglia alzarsi.

(Il Senato approva.)

Rinnovo l'istanza fatta al Senato, che voglia riunirsi dopo la presente seduta negli uffizi per prendere cognizione dei progetti dichiarati di urgenza e nominare i commissari.

QUARELLI, segretario, fa l'appello nominale per lo squittinio segreto.

PRESIDENTE. Risultamento della votazione sul progetto di legge per le università israelitiche:

Votanti	52
Voti favorevoli	49
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

Il Senato sarà convocato a domicilio tosto che vi siano relazioni.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 13 MAGGIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Costituzione degli uffizi — Discussione sul progetto di legge per la concessione delle ferrovie dell'Ossola e del Chiabrese — Schiarimenti ed osservazioni del ministro dei lavori pubblici e sua modificazione all'articolo 4 del progetto — Considerazioni e proposte del senatore Mosca — Risposta del ministro dei lavori pubblici — Parlano i senatori Mosca e Gallina — Rinvio del nuovo articolo ministeriale proposto dal senatore Maestri e combattuto dal senatore Di San Martino — Gallina, ministro dei lavori pubblici e San Martino — Chiusura della discussione generale — Rigetto della proposta del senatore Maestri — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Schiarimenti sull'articolo 3 dati dal ministro delle finanze — Emendamento a quest'articolo proposto dal senatore Gonnet e oppugnato dal ministro delle finanze — Adozione dell'articolo 3 e dell'articolo 4 colla modificazione ministeriale e dell'intero progetto — Discussione ed approvazione del progetto di legge portante modificazioni alla legge sul reclutamento.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri degli affari esteri, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, e della guerra.)

PALLAVICINO-MONSI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Legge quindi il seguente :

SUNTO DI PETIZIONI.

2547. Cinquantadue abitanti del comune di Ayzé, provincia di Faucigny ;

2548. Sessanta abitanti del comune di La-Chapelle, provincia di Faucigny ;

2549. Ventotto abitanti del comune di Villard Saint-André, provincia di Faucigny ;

2550. Centotredici abitanti del comune di Saint-Etienne, provincia della Moriana ;

2551. Ventisette abitanti del comune di Notre-Dame du Creut, provincia della Moriana ;

2552. Cinquantasei abitanti del comune di Les Chavannes, provincia della Moriana ;

2553. Cinquanta abitanti del comune di Saint-Remy, provincia della Moriana ;

2554. Quarantasei abitanti del comune di Betton-Bettonet, provincia della Moriana ;

2555. Ventotto abitanti della città di Ciamberi ;

2556. Centodue abitanti del comune di Saint-Georges d'Hurtières, provincia della Moriana ;

2557. Quarantacinque abitanti del comune d'Ollomont, provincia d'Aosta ;

2558. Centonovantotto abitanti del comune di Fenis, provincia d'Aosta ;

2559. Sessantasette abitanti del comune di Chambave, provincia d'Aosta ;

2560. Ottantotto abitanti del comune di Saint-Nicolas, provincia d'Aosta ;

2561. Settantasette abitanti della parrocchia di Montjovet *la Nativité*, provincia d'Aosta ;

2562. Cinquanta abitanti del comune d'Avise, provincia d'Aosta ;

2563. Sessantasette abitanti del comune di Saint-Pierre, provincia d'Aosta ;

2564. Centocinquanta abitanti del comune di Verrès, provincia d'Aosta ;

2565. Sessantun abitanti del comune di Vinovo, provincia di Torino ;

2566. Centosettantadue abitanti del comune di Morgex, provincia d'Aosta ;

2567. Sessantanove abitanti del comune di Vezzano, provincia della Spezia ;

2568. Sessantotto abitanti del comune di Champ de Praz, provincia d'Aosta ;

2569. Centotredici abitanti del comune di Villareggia, provincia d'Ivrea ;

2570. Quarantadue abitanti del comune di Sale Castelnuovo, provincia d'Ivrea ;

2571. Novantun abitanti del comune di Castelnuovo Chivasso, provincia d'Ivrea ;

2572. Settantadue abitanti del comune di Chivasso, provincia d'Ivrea ;

2573. Centoundici abitanti del comune di Bollengo, provincia d'Ivrea ;

2574. Otto abitanti della parrocchia di San Giovanni Corgata, provincia d'Ivrea ;

2575. Ottantanove abitanti del comune di San Martino, provincia d'Ivrea ;

2576. Dieci componenti il Consiglio comunale del comune d'Issime, provincia d'Aosta ;

2577. Venticinque abitanti del comune di Massiola, provincia di Pallanza;

2578. Trentun abitanti del comune di Loreggia, provincia di Pallanza;

2579. Tredici abitanti del comune di Sambughetto, provincia di Pallanza;

2580. Quarantadue abitanti del comune di Luzzogno, provincia di Pallanza;

2581. Trentaquattro abitanti del comune di Fornero, provincia di Pallanza;

2582. Trentacinque abitanti del comune di Forno, provincia di Pallanza;

Rassegnano al Senato motivate istanze per la reiezione del progetto di legge portante l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali.

Riassunto delle petizioni.

Dal n° 2547 al 2582 inclusivo, sono in tutto trentasei petizioni contenenti 2390 firme contro la legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali.

2583. Diversi farmacisti del comune di Carrù, provincia di Mondovì, rassegnano alcune osservazioni relative specialmente alla legge sulla pubblica igiene in ciò che riguarda l'esercizio della loro professione.

2584. Basteri Antonio, fu Giacomo, nativo di Varese, domiciliato in Genova. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*)

2585. Diversi farmacisti della città di Saluzzo rassegnano al Senato alcune osservazioni sugli articoli 61, 62, 63, 64 e 65 del progetto di legge sull'igiene pubblica e sull'esercizio delle professioni sanitarie.

COSTITUZIONE DEGLI UFFIZI.

del 13 maggio 1857.

Ufficio I.

Mameli, presidente — Di Sonnaz, vice-presidente — Di Castagnetto, segretario.

Ufficio II.

Franzini, presidente — Pallavicino-Mossi, vice-presidente — Casati, segretario.

Ufficio III.

Des Ambrois, presidente — Cibrario, vice-presidente — Ambrosetti, segretario.

Ufficio IV.

Manno, presidente — Quarelli, vice-presidente — Caccia, segretario.

Ufficio V.

Della Marmora, presidente — Plezza, vice-presidente — Gonnè, segretario.

COMMISSIONE BIMESTRALE PER LE PETIZIONI.

Ufficio 1.	Senatore Jacquemoud.
> 2.	> Maestri.
> 3.	> Di Collobiano.
> 4.	> Galli.
> 5.	> Cagnone.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Sono stati fatti al Senato i seguenti omaggi:

Dal signor colonnello Cesare Ponzio di alcune copie di una litografia del piano d'una macchina motrice da lui inventata;

Dal signor Giovanni Battista Andriani di un indice da esso compilato di documenti relativi alla città di Cherasco.

Il senatore Marioni scrive dalla campagna, dove si era recato per migliorare lo stato di sua salute, che esso trovasi di nuovo incomodato; e prega perciò il Senato di accordargli un congedo di trenta giorni.

Chi vuole accordare il chiesto congedo è pregato di alzarsi.

(È accordato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLE FERROVIE DELL'OSSOLO E DEL CHIABLESE.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno viene in discussione il progetto di legge relativo alla concessione delle ferrovie dell'Ossola e del Chiabiese. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 813 e 832.)

La parola spetta al signor ministro dei lavori pubblici.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Nella precedente seduta io pregava il Senato di sospendere la discussione della legge di concessione dei due tronchi di strada ferrata dell'Ossola e del Chiabiese, sulla preghiera fatta dal concessionario al Ministero di voler appoggiare presso il Senato una modificazione all'aggiunta fatta dalla Camera dei deputati all'articolo 4 della legge, colla quale vengono limitati i sussidi promessi dalla provincia del Chiabiese alla stessa somma per cui si è definitivamente impegnata la provincia dell'Ossola, cioè nella somma di lire 120,000.

Il signor La Valette, come aveva promesso, venne infatti a Torino e mi presentò la rappresentanza di cui vado a dare lettura.

« Turin, 12 mai 1857.

« Monsieur le ministre,

« Nous devons regretter vivement que les représentants de notre compagnie n'aient pu se trouver à Turin à l'époque où la Commission de la Chambre des députés

a fait son rapport sur la concession provisoire du Chablais et de l'Ossola, présentée au Parlement par le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne.

« *En principe*, il est probable que nous eussions fait reconnaître par la Commission l'importance des services que la compagnie des chemins de fer de la ligne d'Italie par la vallée du Rhône et le Simplon est appelée à rendre aux Etats Sardes, au point de vue de leurs intérêts, de leurs préoccupations, de leurs espérances.

« Le passage du Simplon, par une voie ferrée, placé entre le Mont Cenis et Trieste, réunit les chemins de fer italiens aux principaux réseaux de la France orientale, de la Suisse, de l'Allemagne Rhénane, et par conséquent de la Belgique; il assure à Gênes, à la Spezia, c'est-à-dire, au Piémont la part la plus large, la moins contestable dans le grand mouvement commercial de l'Orient et de la Méditerranée vers l'Europe centrale; il ouvre de nouvelles et fécondes issues à travers les Alpes; il réunit de provinces séparées par une chaîne de hautes montagnes; il rend le Piémont le centre des plus importantes relations internationales, il fait pénétrer jusqu'au cœur de l'Europe les produits du développement industriel des Etats sardes.

« *Dans l'application*, nous croyons que nous aurions démontré à la Commission, combien le projet du Gouvernement était prévoyant et sage, en laissant aux provinces et communes intéressées le droit de régler le concours à donner à la compagnie, sur l'importance des services que doit leur rendre cette ligne de fer.

« Le nouveau capital que l'Assemblée générale de nos actionnaires, réunie le 29 avril dernier, vient de nous autoriser à ajouter aux vingt-cinq millions de notre souscription, ne serait pas facile à réaliser, surtout dans les circonstances présentes, sans les avantages et le concours qui nous ont été promis par les provinces intéressées. Diminuer ce concours, amoindrir, supprimer quelques-uns de ces avantages, c'est compromettre la réalisation de ce capital complémentaire, c'est décourager la compagnie, c'est, peut-être, enlever aux provinces, qu'on veut protéger, les bienfaits d'une voie ferrée, que des rivalités nationales ou financières pourraient rendre à jamais impossible, si la compagnie était forcée de se retirer.

A la veille de l'ouverture de la discussion par le Sénat du projet de loi sur les chemins de fer de l'Ossola et du Chablais, permettez-moi, monsieur le ministre, de venir, au nom de la compagnie, vous prier de vouloir bien demander à ce haut pouvoir parlementaire, de rétablir l'article 4 du projet du Gouvernement, ou d'admettre la rédaction, dont nous avons l'honneur de joindre le texte à la présente lettre.

« Veuillez, monsieur le ministre, agréer, tant en mon nom, qu'au nom des membres de la compagnie que je représente, l'hommage de notre plus haute et plus respectueuse considération.

« *Le vice-président de la compagnie*

« Comte A. DE LA VALETTE. »

Dal tenore di questa rappresentanza il Senato ha potuto rilevare quali sono i motivi addotti dalla società per dimostrare l'importanza ed utilità della sua impresa. Questi sono in sostanza i motivi che hanno indotto il Governo a far questa concessione provvisoria, e la Camera dei deputati ad adottarla.

Il cambiamento introdotto da quella Camera non tocca punto le disposizioni della convenzione, le quali restano intatte, fra cui quella dell'articolo 3 che stabilisce tutti gli obblighi della compagnia, compreso quello di comperare tutti i terreni occorrenti pella sede della strada. Il Governo ha tenuto fermo ed intende mantenere questa disposizione, nè del resto la compagnia vi si rifiuta, perchè il Governo non vuole punto vincolare le provincie a dare sussidi; se però la società può ottenerne, il Governo non vuole nemmeno proibire alle provincie di concedere questi sussidi, quando non eccedano la misura delle loro forze e sieno proporzionati all'utile che possano trarre da queste strade ferrate.

La provincia dell'Ossola si era già anticipatamente e formalmente impegnata a dare gratuitamente i terreni occorrenti alla ferrovia per tutta l'estensione del suo territorio e ciò in base di una perizia da essa fatta redigere, la quale faceva ascendere il valore presuntivo di questi terreni a lire 120,000. Essa dunque si obbligò a somministrare i terreni senza eccedere però il limite di 120,000 lire. Le altre provincie, e specialmente quella del Chiabiese non avendo preso che un impegno morale pel concorso loro nella costruzione della ferrovia, il Governo credette di doverle lasciar libere di fissarne la quota e di limitarsi quindi ad inserire nel progetto di legge la disposizione dell'articolo 4, per il caso che, questi sussidi essendo accordati, fosse necessario autorizzare le provincie a contrarre prestiti per sopprimerli.

Ora, siccome, per autorizzare le provincie a contrarre prestiti od eccedere il limite dello loro imposte ordinarie, si richiede una legge, così coll'articolo 4 si era stabilito che gli impegni assunti dalla provincia del Chiabiese venivano anticipatamente approvati; la Camera dei deputati osservò giustamente che non conveniva dare un'autorizzazione preventiva, senza conoscere quale sarebbe il carico cui la provincia andava a sottomettersi, e stimò perciò di fissarvi un limite, quello stesso, cioè che era stato adottato pella provincia dell'Ossola.

Qui però conviene considerare che il territorio della provincia dell'Ossola non sarebbe attraversato colla ferrovia che per un tratto di 12 chilometri circa, che costituisce il tronco più facile di tutta la linea. Invece sul territorio del Chiabiese la strada ferrata corre per 55 chilometri ad un dipresso ed obbliga per verità la compagnia a spese di gran lunga più gravi.

La società dice: è vero che non ho ottenuto dalla provincia del Chiabiese che un affidamento morale di concorso e che ho demandata la concessione senza voler aspettare che l'impegno fosse divenuto definitivo, ma io

tengo ferma fiducia che, quand'anche abbia ottenuta la concessione e che mi corra obbligo di acquistare tutti i terreni, la provincia non si rifiuterà a darmi quel concorso ripetutamente promessomi. Limitare ora il sussidio a 120,000 lire, come si stabilì nella provincia dell'Ossola, non sembra giusto pella differenza grandissima della spesa che importa la ferrovia nell'una e nell'altra provincia.

A fronte di tale osservazione incontrastabilmente fondata e sul riflesso che se si ristabilisse la legge quale era stata proposta dal Governo alla Camera dei deputati, si incontrerebbe forse la stessa difficoltà di prima; difficoltà per verità giusta, e ragionevole, giacchè con quest'articolo di legge si autorizzerebbe la provincia ad incontrare qualunque spesa le piacesse di fare per concorrere nell'esecuzione di questa ferrovia, senza sapere se sia nella misura dei suoi mezzi o no; il Ministero per togliere di mezzo tutte queste difficoltà non vedrebbe inconveniente a che all'articolo quarto si sostituisse un altro articolo, in cui fosse fatta facoltà alla provincia del Chiabesle di accordare sussidi alla compagnia e si autorizzasse il Governo ad esaminare se queste offerte siano proporzionate alle condizioni economiche della provincia del Chiabesle e in questo caso di approvarle per decreto reale.

Con questo temperamento si eviterebbe il bisogno di una legge speciale e di ritardare quindi la concessione definitiva fino ad un'altra tornata della Camera.

Propongo adunque al Senato di introdurre nell'articolo 4 della legge la seguente modificazione. (*Vedi infra*)

Con questo articolo di legge si mantiene l'impegno della provincia dell'Ossola che si è vincolata definitivamente con approvazione del Consiglio divisionale. Per il Chiabesle invece si fa facoltà al Governo, esaminati gli impegni che vorrebbe contrarre per sussidiare la società, e riconosciuto che siano in proporzione coi mezzi della provincia, di approvarli con decreto reale.

Poichè ho la parola, farò alcune altre osservazioni su qualche dubbio sorto nel seno dell'ufficio centrale, e che sono esposti nella sua relazione al Senato.

Per quanto riguarda l'articolo 4 della legge è superfluo che io ripeta che il medesimo, non più che l'articolo che si propone di sostituirvi, non obbligano la provincia del Chiabesle a concorrere, in esso si prescrive solamente il modo con cui dovrà essere approvato il suo concorso.

Nella relazione dell'ufficio centrale è stato anche osservato, che noi abbiamo fatta la concessione della ferrovia sul nostro territorio senza assicurarci poi se ne verrà accordata la continuazione sul territorio svizzero, e sembra che l'ufficio avrebbe creduto opportuno che si fossero passate intelligence tra i due Governi per assicurare questa continuazione.

A tale riguardo osserverò che la società, che assume la costruzione di questi due tronchi di strada ferrata sul nostro territorio, ha già dai Cantoni svizzeri ottenuto la concessione della linea da Saint-Gingolph fino a

Briga, cioè lungo tutta la valle del Rodano, e si ha motivo a credere che cogli stessi patti, che non recano alcun aggravio ai Cantoni, la società otterrà anche il passaggio del Sempione. Ma ad ogni modo volendo il Governo restare nei limiti di quello che è in suo potere di fare, non gli conviene addivenire ad intelligenze col Governo svizzero, perchè quando avessimo preso accordi col medesimo saremmo costretti ad impegnarci anche colla società, alla quale invece deve essere lasciata libera facoltà di trattare coi Cantoni per la continuazione della ferrovia, che così altamente l'interessa.

L'entrare in relazioni internazionali non era per noi conveniente, perchè queste avrebbero potuto condurci ad impegni che noi non dobbiamo assumere per una ferrovia che corre sul territorio altrui.

Un'altra osservazione fatta dall'ufficio centrale si è quella di non alterare colla collocazione delle rotaie il sistema delle comunicazioni ordinarie, guastando, come dice, la bella strada del Sempione nel tronco che corre da Arona lungo il lago alla valle del Toce.

A questo appunto rispondo, che se è vero l'adagio che l'inclusione di una disposizione esclude quelle che non sono espressamente contemplate nei patti contrattati, egli è certo che nessun diritto avrebbe la società di occupare in parte od in tutto la sede della strada del Sempione da Domodossola ad Arona, perchè nell'articolo 21 della convenzione si è espressamente dichiarato che essa potrà occupare in tutto o in parte la strada di Domodossola verso Isella; avendo dunque specificato che essa può occupare quel tronco di strada, resta escluso il diritto di occupare il resto, di cui non si è nemmeno parlato nella convenzione, e di cui non è stata fatta alcuna domanda dal concessionario, perchè pel tronco di ferrovia da Domodossola venendo verso Arona, la compagnia non avrebbe convenienza di valersi della strada del Sempione, essendo forse più utile il tenersi sulla sponda del lago.

E qui cade in acconcio parlare di un altro giusto rilievo dell'ufficio centrale, quello cioè di badare a che il tracciato della ferrovia non venga ad impedire le comunicazioni dei paesi col lago, nè a pregiudicare di troppo le ville, i luoghi di delizia e giardini che sono sulle rive del lago medesimo, lungo la linea da Arona a Feriolo; ma anche qui posso dichiarare al Senato che di ciò si è preoccupato il Governo, ma ancora più la società, la quale ben vede a quali enormi spese andrebbe incontro, quando volesse adottare una linea che attraversasse quelle case e giardini, o togliesse loro gli accessi, od il libero tragitto al lago, alterandone le condizioni attuali in qualsivisiera modo.

La società è più di altri interessata ad evitare questi carichi gravissimi; posso anzi aggiungere che quando è stata discussa la legge della strada ferrata da Novara ad Arona, il Governo, prevedendo la possibilità che la si avesse a continuare fino verso la valle del Toce, fece esaminare da un ispettore del genio quale tracciato si potesse preferibilmente adottare, e venne a risultargli

che non converrebbe in verun modo, non solo per il danno che si recherebbe a proprietà preziose, ma anche per migliore sviluppo della strada, condurre questa frammezzo a quelle deliziose ville ed il lago, nè portarla in fregio al lago.

Questo, per quanto mi consta, è pure il sentimento dell'ingegnere-capo della società, il quale ha rivolto i suoi studi a stabilire la strada sopra un ampio scaglione, che si trova nella pendice del colle ad una notevole benchè non grande altezza sopra del lago, ed i motivi che si sono addotti per la scelta di questa linea sono vari.

Il primo, che ivi si può stabilire la strada sopra una giacitura più propria e più conveniente allo sviluppo della pendenza.

Il secondo, per sottrarsi al pagamento d'enormi indennità, che altrimenti si dovrebbero corrispondere per i guasti recati alle proprietà.

Il terzo, finalmente, per congiungersi più facilmente colla linea della strada ferrata dello Stato da Novara ad Arona.

Dato dunque che sia possibile costruire la ferrovia, di cui è caso, nella designata località, posso assicurare il Senato, che il Governo non approverebbe mai una linea, quando essa senza assoluta necessità venisse a portare un dissesto così grave nelle proprietà anzi accennate.

Non rimanendo altro a dire che abbia rapporto alla discussione generale, il Senato vedrà se debbasi passare alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Io credo opportuno, per la chiarezza e regolarità della discussione, che il Senato abbia presenti quali erano i termini primitivi dell'articolo 4 del progetto di legge presentato dal Ministero e di quello approvato dalla Camera dei deputati, onde possa metterli in confronto con quelli del nuovo testo presentato dallo stesso Ministero.

L'articolo del primitivo progetto diceva:

« Art. 4. Le provincie dell'Ossola e del Chiabiese sono autorizzate a contrarre i prestiti di cui potranno abbisognare per sopperire alle spese di loro concorso nella costruzione delle ferrovie che attraversano il territorio rispettivo.

« Tanto per la rateata restituzione di esso, e pel servizio degli interessi, quanto per il caso le suddette due provincie scegliessero di valersi della sovrimposta pel concorso di cui è caso, potranno vincolare i loro bilanci avvenire eccedendo ove d'uopo il limite della loro imposta ordinaria. »

Quello sostituitovi dalla Camera dei deputati è del tenore seguente:

« Art. 4. Le provincie dell'Ossola e del Chiabiese sono autorizzate a contrarre i prestiti di cui potranno abbisognare per sopperire alle spese di loro concorso nella costruzione delle ferrovie che attraversano il territorio rispettivo in una somma non eccedente le lire centoventimila per ciascuna provincia, ed in conformità, quanto a quella dell'Ossola, delle deliberazioni prese

dal Consiglio provinciale dell'Ossola e del Consiglio divisionale di Novara, coi verbali 19 dicembre 1856, e 5 gennaio 1857, che sono perciò approvati. »

Il resto è come nel primo.

L'articolo 4 che avrebbe ora proposto il Ministero, sarebbe invece concepito così:

« La provincia dell'Ossola è autorizzata a contrarre prestiti, di cui potrà abbisognare per sopperire alla spesa di concorso nella costruzione della ferrovia che attraversa quel territorio a seconda delle deliberazioni prese da quel Consiglio provinciale e dal Consiglio divisionale di Novara coi verbali 19 dicembre 1856 e 5 gennaio 1857, che sono perciò approvati.

« È fatta facoltà al Governo di approvare con decreto reale le deliberazioni dei Consigli provinciale del Chiabiese e divisionale di Annecy per concorrere nella costruzione della ferrovia stessa nel territorio di quella provincia, e di autorizzare i prestiti che potranno perciò occorrere.

« Tanto per la rateata restituzione di esso e pel servizio degli interessi, quanto per il caso le suddette due provincie scegliessero di valersi delle sovrimposte pel concorso di cui è caso, potranno vincolare i loro bilanci avvenire eccedendo ove d'uopo il limite della loro imposta ordinaria. »

La differenza consiste in che nell'articolo approvato dalla Camera dei deputati le provincie dell'Ossola e del Chiabiese erano autorizzate a concorrere nella spesa della costruzione di quelle ferrovie per una somma non eccedente le lire 120,000 ciascuna; col nuovo testo invece il limite di lire 120,000 pel concorso nella costruzione delle ferrovie suddette rimarrebbe fissato per la sola provincia dell'Ossola; ma per la provincia del Chiabiese la quota di concorso per quella ferrovia verrebbe determinata ed autorizzata dal Governo con decreto reale.

La parola spetta ora al senatore Mosca, relatore.

MOSCA, relatore. Comincerò per ringraziare a nome mio e dell'ufficio centrale il signor ministro degli schiarimenti che diede intorno alle varie osservazioni fatte nella relazione su questo progetto.

Debbo però notare che le osservazioni mosse intorno alla strada del Sempione, massime lungo il lago, travevano origine dacchè nel tracciamento fatto dagli ingegneri della società, sembrava che la traccia volesse occupare la strada reale del Sempione, oppure occupare la valle. Ad ogni modo questa dichiarazione del signor ministro basta a tranquillare sia quei comuni, sia i proprietari di quelle amene ville.

Per rispetto poi al desiderio che si era dimostrato acciò fossero presi dei concerti col cantone del Vallese, l'ufficio centrale già mostrava nel suo rapporto di esserne soddisfatto, giacchè essendosi esso procurato il testo delle convenzioni seguite tra il cantone del Vallese e questa stessa società, non ignorava che esso aveva già fatta questa concessione, solo desiderava conoscerne i termini; il che veramente pervenne a sapere. Dunque quanto alla osservazione fatta nella relazione,

alla quale cortesemente rispose il signor ministro, parmi che nulla vi sia più ad eccepire.

Rimane a vedere se si possa discutere sin d'ora il progetto di legge a fronte del nuovo articolo proposto dal signor ministro. Io debbo, come relatore, lasciare al Senato la decisione della convenienza di discutere immediatamente questo progetto, o altrimenti di rimandarlo all'ufficio centrale, come sembra sarebbe più regolare; però debbo rappresentare al Senato che nella relazione si è accennato ad una specie di disaccordo tra l'articolo 3 del capitolato il quale pone a carico della società la spesa dell'acquisto dei terreni senza eccezione o riserva, ed il progetto di legge il quale parla di concorsi di provincia. Ora il signor conte La Vallette, il quale ebbe la gentilezza di venire da me a parlare di questo affare, avrebbe acconsentito, perchè scompaia questo disaccordo tra il tenore della convenzione e quello del progetto di legge, a modificare l'articolo 3, cioè di mettere « *sauf le concours par les provinces intéressées,* » è questa una espressione vaga e tale da comprendere tutto quello che era stato offerto dai Consigli provinciali, ed approvato dal Consiglio divisionale di Novara.

Nel mio modo particolare di vedere io credo che questo sarebbe più regolare, perchè produrrebbe la più perfetta concordanza tra il tenore della convenzione, il quale, come dissi, pone a tutto carico della società l'opera, compresi gli acquisti dei terreni, col progetto di legge, il quale fa cenno di un concorso delle provincie; e sebbene il signor ministro abbia significato, con qualche ragione se si vuole, che questo era un caso a parte, a me sembra che sarebbe più opportuno in quanto che i contratti, di qualunque natura essi sieno, giova essenzialmente che siano redatti in termini chiari e precisi, in modo a non lasciare luogo a contestazioni di sorta.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Senza riconoscere ciò che ha detto l'onorevole relatore Mosca circa l'opportunità che vi potrebbe essere di modificare anche l'articolo 3 della convenzione, debbo informare il Senato che mi sono rifiutato a questa modificazione nell'interesse stesso della provincia del Chiabrese. L'Ossola si è già impegnata definitivamente e non può più ritrarsi dall'impegno preso; il Chiabrese invece ha incontrato un impegno morale al quale io credo che soddisferrà; ma il Governo nel fare questa concessione al signor La Vallette ha inteso di obbligarlo assolutamente ad adempire a tutte quelle condizioni che sono necessarie per compiere la sua impresa. Fra queste sono certamente le occupazioni dei terreni, e quindi nella convenzione si impose l'obbligo assoluto alla compagnia di farne acquisto. Il maggiore o minore sussidio poi che potranno dare le provincie dipende dalla giusta valutazione degli interessi che esse hanno ad ottenere la ferrovia. Ma se si modifica l'articolo coll'introdurvi la restrizione « *salvo i favori che verranno concessi dalle provincie,* » quando la compagnia giudicasse questi favori insufficienti potrebbe muovere questioni al

Governo, osservando che le provincie non adempiono alle riserve fatte, e che perciò la compagnia non è più tenuta a mantenere i suoi impegni.

Per evitare queste contestazioni il Governo ha creduto più opportuno di tenere ferme le disposizioni dell'articolo 3 suddetto senza imporre alle provincie verun carico, ma nemmeno rifiutare loro la facoltà di sussidiare la società, affinchè essa possa più facilmente venire al compimento della sua impresa. Questo è lo spirito secondo il quale ha operato il Governo, ed io, nel mio particolare, credo che alterare l'articolo 3, sarebbe certamente favorevole all'impresa, ma potrebbe compromettere la riuscita dell'impresa stessa, ovvero costringere le provincie a far sacrifici oltre il limite a cui spontaneamente si presterebbero quando vedessero che il modo con cui è compilato l'articolo 3 può dare appiglio alla società di rifiutarsi all'adempimento dei suoi obblighi, finchè esse non accordino sussidi più larghi.

MOSCA. Mi permetta solamente di osservare che le offerte fatte dalle provincie sono espresse nei verbali dei Consigli provinciali, con questa differenza che rispetto all'Ossola vi è l'approvazione del Consiglio divisionale di Novara, e, se non erro, manca questa approvazione del Consiglio divisionale alle offerte del Chiabrese. Ma mettendo la clausola *sauf le concours par les provinces intéressées*, siccome sono concorsi già offerti, la quistione mi pare non potrebbe dare luogo a nessuna contestazione fra la società e il Governo. Quando il Governo sancisce questi concorsi offerti, i quali precisamente non concernono che l'occupazione dei terreni occorrenti pella strada ferrata, mi pare, ripeto, che non possa esservi luogo a discussione di sorta; del resto il Senato giudicherà.

GALLINA. La semplice enunciazione della variazione proposta dal Ministero dei lavori pubblici mi aveva fatto nascere il dubbio, io lo dichiaro, che le espressioni di quella proposta avrebbero potuto suscitare delle discussioni secondo che sarebbero le decisioni prese dai Consigli provinciali interessati. La differenza di opinione che venne ora a manifestarsi fra il signor ministro e il relatore dell'ufficio centrale mi conferma in quest'idea; anzi le parole dette dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, che cioè il Consiglio provinciale del Chiabrese aveva contratto un vincolo morale, una promessa in faccia al concessionario di questa strada, mi infonde un giusto timore che, ove si ammettesse l'articolo quale venne proposto dal Ministero nella risoluzione della questione avanti i Consigli provinciali, il Consiglio provinciale del Chiabrese proponesse una somma che il Governo credesse eccessiva e non giudicasse opportuno di approvare, possa nascere una gravissima controversia tra il concessionario della strada ed il Governo medesimo, quasi che il Governo volesse vietare ciò che il Consiglio provinciale sarebbe disposto a concedere.

Vede il Senato quante gravi difficoltà nascerebbero da queste cose, tanto più se si raffronta la parola *obbligazione morale* che avrebbe già contratta il Con-

siglio provinciale, con quella di *obbligazione reale* che dovrebbe venire a contrarre col mezzo di una decisione da approvarsi dal Ministero.

Comunque sia la cosa, a fronte di una difficoltà che, secondo me, è assai grave, a fronte di una proposta di legge la quale si allontana da tutti i termini soliti ad usarsi in siffatte materie, vale a dire di concedere una specie di approvazione preventiva, salva approvazione definitiva sopra una somma che ancora non si conosce, pare a me che sia molto più conveniente ciò che già il relatore ha proposto, vale a dire che prima di prendere una risoluzione su questo punto sia opportuno di comunicare all'ufficio centrale il nuovo articolo ministeriale, onde esso abbia ad occuparsene ed esaminarlo per quindi farne il rapporto al Senato.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. A me pare che il dubbio che fa sorgere l'onorevole Gallina potrebbe avere valore appunto se fosse cambiato il testo dell'articolo 3. Ma tenendolo fermo, non mi pare che possa sorgere alcuna contestazione fra la società ed il Governo, perchè da che altro sono legate le due parti se non dal loro contratto? Il Governo ha pattuito una convenzione; esso è deciso per parte sua d'osservarla, ed intende che debba osservarla anche il concessionario.

Cosa si domanda ora colla legge? Si domanda la facoltà di approvare le deliberazioni dei Consigli provinciale del Chiabrese e divisionale di Ancey nel caso che essi si dispongano a favorire ed aiutare questa società, ma da ciò non potrà mai derivare diritto alla medesima di dire al Governo: voi non avete approvato una deliberazione del Consiglio provinciale, quindi avete mancato al vostro patto verso di me, nè io sono più obbligata ad eseguire il contratto.

Il Governo risponderrebbe che altri patti fra la compagnia e lui non esistono che quelli della convenzione; nella convenzione la società è obbligata ad acquistare tutti i terreni occorrenti alla strada, qualora questi non le vengano accordati a titolo di sussidio dalle provincie e dai comuni; quindi il Governo non manca ai patti, se, in omaggio alla legge, esamina quali siano i sacrifici che possa fare la provincia del Chiabrese e li approva puramente e semplicemente per decreto reale, ovveroamente li modifica secondo che gli suggerisce la tutela che il Governo deve esercitare sui corpi morali come provincie e comuni.

Io non credo adunque che le disposizioni di questa legge, restando fermo ed inalterabile l'articolo 3 della convenzione, possano recare alcun contrasto, nè alcun dubbio nell'adempimento degli obblighi dell'impresa.

MAESTRI. Siccome l'onorevole relatore non ha preso sopra di sé lo scioglimento di questa quistione, io proporrei che il progetto fosse rimandato all'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Il senatore Maestri propone che sia il progetto rimandato all'ufficio centrale. Egli sarebbe però incresevole se per la terza volta che è portato all'ordine del giorno...

DI SAN MARTINO. (*Interrompendo*) Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI SAN MARTINO. Io credo che in questa discussione si confonde la legge colla convenzione; altra cosa è l'una, altra cosa è l'altra. Il Governo, come Governo, come contraente, non ha altri patti colla società fuori che quelli espressamente contenuti nella convenzione, quindi è di suo interesse sommo di non porre fra queste condizioni patti a lui estranei, i quali possano compromettere coll'andare del tempo la sua azione.

Egli è certo che non inserendo nella convenzione alcuna riserva relativa al concorso delle provincie, il Governo è pienamente libero in ogni evento di fare eseguire strettamente la convenzione sì e come è disposto dall'articolo terzo. Le convenzioni speciali che la società può fare colle provincie non autorizzate da alcun articolo speciale di legge hanno, in forza della nostra organizzazione amministrativa, bisogno dell'approvazione del Parlamento, quando obbligano le medesime ad eccedere il limite delle loro imposte. Egli è solo per abbreviare il corso degli affari, per non perdere tempo, che il Ministero propone di approvare nel progetto di legge queste convenzioni le quali non hanno da far cosa alcuna colla convenzione principale stipulata fra il Governo e la società.

Se ho bene inteso, anche per rispetto alla variante che ora il signor ministro propone, parmi che egli faccia questa proposizione non come corollario, dipendente e necessario all'eseguimento della convenzione intesa tra il Governo e la società, ma perchè avendo privatamente assicurato alla società medesima che farebbe tutte le agevolezze che sarebbero conciliabili nell'approvazione che è chiamato a dare alle deliberazioni provinciali, vuole fin d'ora dar compimento a questa sua promessa, benchè non sia tenuto a farlo a termini del contratto.

Quindi io credo che il volere inserire qualsiasi parola che si riferisca al concorso delle provincie, sarebbe un guastare il contratto, in quanto che il Governo assumerebbe la responsabilità di fatti non suoi, e si accorderebbe alla società concessionaria benefici e privilegi che non domanda. Concepirei ciò, se la società ne facesse clausola indispensabile di approvazione e che il Governo acconsentisse che si apponesse tale condizione nel contratto. Ma dal momento che la società non lo domanda non vedo perchè si debba inserirla. Io credo che si possa, senza bisogno di altro studio, approvare la proposta fatta dal ministro.

GALLINA. Molto più gravi, che non furono le parole dette finora e dal ministro e dal relatore dell'ufficio centrale, mi paiono quelle pronunciate testè dall'onorevole preopinante. Egli volendo distinguere la convenzione fatta tra il Governo ed i concessionari colla legge proposta dallo stesso Governo, parmi abbia detto che il Governo propone queste modificazioni alla legge, in quanto che aveva quasi promesso particolarmente ai concessionari che loro agevolerebbe la via nelle trattative colle provincie interessate.

Queste parole hanno un'importanza grandissima; esse

distruggono la distinzione che l'onorevole preopinante faceva tra la convenzione e la legge; giacchè il Governo che propone la legge, e che ha fatto egli stesso la concessione col suo atto, colla sua azione, ancorchè le cose siano divise, entra nel merito della convenzione colla nuova proposta che fa, e si vincola già fino a certo punto nell'approvazione che avrà da dare. È vero bensì che nel suo articolo stabilisce che quest'approvazione sarà indipendente da tutto; se non che nel calcolare sino a qual punto possa la provincia obbligarsi, se eccede o non eccede i suoi mezzi se sia nei termini di equità e in proporzione dei suoi carichi, verrebbe a derogare ad una legge. In sostanza egli è come volere che il Senato fin d'ora autorizzi la provincia ad oltrepassare il limite che le è imposto, il che non può farsi fuorchè per legge speciale.

Se poi stesse (la qual cosa nemmeno suppongo) una specie di promessa fatta dal ministro che agevolasse questa transazione, dico che la difficoltà sarebbe maggiore ancora di una semplice obbligazione morale contratta dalla provincia di venire in aiuto al concessionario: sarebbe un'obbligazione più che morale, perchè sebbene non sia scritta, i ministri quando fanno una promessa anche privata, se così vuoi chiamare, non possono così facilmente esimersi dall'adempiria. Ciò dico unicamente per rispondere alle osservazioni che vennero mosse, perchè sono persuaso che l'onorevole ministro non fece nessuna di queste promesse; e tanto è vero che avrebbe egli dichiarato testè che esso vuole mantenere libera, liberissima l'azione del Governo nell'approvazione che avrà da dare al proposito.

Di modo che mi pare che qui il Senato è chiamato a dare un voto sopra una cosa incerta, e ad esimere la provincia del Chiabrese dall'obbligazione di ottenere un'approvazione per legge speciale sopra una determinazione specialissima che prenderebbe, la quale dovrebbe venire proposta al Parlamento perchè decida egli medesimo se stia in ordine sia delle convenienze che della posizione e situazione finanziaria, e di tutti gli altri rapporti, surrogando all'autorità della legge quella del Ministero.

Mi pare, che la cosa sia abbastanza grave, e meriti di essere ponderata, non dirò per l'entità della somma che la provincia del Chiabrese potrà imporsi, ma per la gravità del principio, che viene in discussione in questa circostanza, e mi pare pure che le questioni di principio siano di tal natura da meritare tutta l'attenzione e la seria considerazione del Senato.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Siccome la discussione sorta fra l'onorevole conte di San Martino e l'onorevole conte Gallina poggia sulla supposizione che io abbia dato affidamenti alla società, non ho che poche parole a dire per provare che non le ho dato alcun affidamento, col consentire che il Governo non si opporrà a che la società possa ottenere sussidi dalle provincie.

Ma la prova evidente che io non diedi alcun affidamento sta nel modo in cui ho formulato l'articolo 3

della convenzione e nel rifiuto di modificarlo appunto perchè, ripeto, voglio che esista un contratto tra il Governo e la società indipendentemente dalle speciali trattative fra questa e le provincie ed i comuni. Io non voglio togliere alla società la facoltà di procurarsi dei sussidi in un'impresa così grave e difficile: ma non posso nemmeno dar alla società alcun'assicurazione al riguardo; io lascio che le provincie ed i corpi morali trattino i loro affari direttamente colla compagnia. E ciò è tanto vero che non ho parlato nella convenzione nemmeno dell'obbligo che si era assunto la provincia dell'Ossola di corrispondere 120,000 lire per quel breve tratto di territorio che è attraversato dalla strada ferrata.

Non ho voluto far cenno nemmeno di questo, perchè coll'articolo 3 della convenzione sta fermo l'obbligo della società di procurarsi tutto il terreno necessario, sia che lo compri, sia che ne ottenga la gratuita cessione dalle provincie. Dunque credo che la disposizione della legge, che dà una facoltà al Governo, la quale nei casi ordinari sarebbe devoluta al potere legislativo, e la dà per non ritardare troppo lungamente l'attuazione di questa concessione, vincoli tassativamente.

Essa non fa che autorizzare il Governo ad approvare per decreto reale gl'impegni della provincia del Chiabrese, quando questi stieno in equi limiti e non eccedano le sue risorse. Ma il Governo non ha da render conto del suo operato alla società: quando la società venisse a discutere col Governo all'appoggio dell'atto di concessione, le si direbbe: i vostri obblighi sono questi; i miei sono quest'altri; adempiamo ciascheduno i nostri; ma non credo punto che la società possa venire a fare un appunto al Governo, perchè non ha approvato concessioni di sussidi che come tutore delle provincie riconosceva troppo gravose.

Io sono però certo che ciò non avverrà, quando si esamini il grandissimo vantaggio che la provincia del Chiabrese avrà nella formazione di una strada ferrata che attraversi tutto il suo territorio. Io credo che essa possa fare sacrifici anche di una certa importanza, senza certamente scapitare nelle sue condizioni economiche, anzi vantaggiandole.

DI SAN MARTINO. Io avrei forse potuto evitare le osservazioni dell'onorevole conte Gallina, se invece di essere stato brevissimo, come procuro essere sempre, fossi stato più prolisso, avessi cioè aggiunto una sola parola, avessi detto che era opinione mia che il Ministero aveva preso l'impegno con questa società di approvare tutto ciò che fosse ragionevole e giusto, e sempre creduto, conoscendo il Ministero, che non potesse prendere altro impegno; ma non vedo che vi sia in ciò, siccome vuole il conte Gallina, una questione di principi; avvi somma differenza: il ministro presenta una convenzione in una stagione avanzata, non sa se le deliberazioni potranno essere prese, se il Parlamento sarà aperto: quindi dimanda un voto di fiducia per autorizzare la provincia del Chiabrese, in vista dei vantaggi che può risentire, a fare dei sacrifici.

Ora a noi sta di esaminare se vi siano questi presunti vantaggi da consigliarci a dare questo voto di fiducia. Io per me vedo nell'avvenire della provincia del Chiabese, quando si apra una strada ferrata, un tale miglioramento che non esito punto a credere che si possa, per conseguire questo miglioramento, autorizzare la provincia a fare sacrifici di una certa importanza: dico che questi sacrifici vogliono essere maturamente valutati, vogliono essere discussi e ponderati dal Ministero, che sarebbe chiamato dal voto di fiducia ad emettere una deliberazione definitiva: ma dico che sapendo lo scopo, pel quale si fa questo eccedere d'imposta, non esito nel mio particolare a dare il voto di fiducia, che so altronde essere adoperato con tutte le riserve che possono essere convenienti nell'interesse della provincia; e per conseguenza non vedo che la questione sia di tale importanza da sospendere una deliberazione del Senato.

PRESIDENTE. Se non si domanda più la parola, metterò ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi intende sia chiusa, si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Siccome è stata fatta una proposta dal senatore Maestri, io debbo porla ai voti. Egli vuole che l'articolo 4, modificato dal Ministero, sia rimandato all'ufficio centrale, nel qual caso il Senato dovrebbe forse anche sospendere la discussione degli articoli precedenti, tanto più che dal senatore Mosca è stata anche proposta un'aggiunta all'articolo 3 della convenzione.

Metto ai voti la proposta del senatore Maestri.

Chi l'approva sorga.

(Non è approvata.)

Darò lettura degli articoli:

« Art. 1. È autorizzata la costruzione delle seguenti linee di strade ferrate da comprendersi insieme al loro esercizio in una sola concessione:

« A) La linea di congiunzione tra Ginevra e la ferrovia del Vallese passando per Thonon, Evian e St-Gingolph (Chiabese);

« B) La ferrovia da Arona sul lago Maggiore a Domodossola o Crevola, e l'eventuale suo prolungamento sino al congiungersi colla strada ferrata svizzera della valle del Rodano. »

(È approvato.)

« Art. 2. È fatta facoltà al Governo di stipulare coi signori conte Adriano de La Vallette, Monternault, Maurizio Claivas, M. Blacque-Belair, James Fazy, Achille Morisseau, Albert Lacroix, conte Carlo di Bourmont, il capitolato definitivo di concessione pella costruzione ed esercizio delle due linee summenzionate in base della convenzione provvisoria coi suddetti stipulata il 29 novembre 1856. »

(È approvato.)

« Art. 3. Verificandosi il caso previsto nell'ultimo paragrafo della dichiarazione che precede la convenzione provvisoria, la cauzione di 500,000 lire acquistata di pien diritto e definitivamente all'erario dello Stato, è sin d'ora assegnata in parti eguali alla provincia del Chiabese ed a quella dell'Ossola per essere im-

piegata in opere di pubblica utilità proposte dai rispettivi Consigli provinciali, ed in base di progetti approvati dal Governo. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio dei ministri ha la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Credo necessario di dare alcune spiegazioni intorno a questo articolo che a prima giunta può parere alquanto straordinario, ed allontanarsi dalle norme sin qui seguite.

Negli altri capitolati già stati approvati dal Parlamento si è stabilito che, non adempiendosi per parte dei concessionari agli obblighi assunti, la cauzione prestata debba cedere a beneficio dello Stato; qui invece si propone che questa cauzione ceda a beneficio delle provincie interessate. Il motivo di una tale differenza è semplicissimo.

Le strade che voi avete approvate, per lo più rivestivano un carattere di utilità generale, epperò il Governo vi concorreva o per via di sussidi, o per via di favori, o per via di garanzia d'interessi, o per via anche di sottoscrizione diretta di azioni. Invece la strada in discorso non fu considerata dal Governo come una strada che rivestiva quei caratteri di utilità da rendere opportuni dei sussidi per parte del Governo, e quindi nel trattare con i concessionari si dichiarò loro che il Governo non intendeva concedere qualsiasi sussidio, ma che non disconosceva essere questa strada di un interesse locale molto importante, e che ove le provincie che sono attraversate da questa ferrovia volessero concorrere, in vista del vantaggio che ne dovevano ritrarre, non si sarebbe dal Governo opposta difficoltà; e questo è ciò che si ora interpretato come impegno morale preso dal Ministero.

Le provincie infatti, in vista di questa utilità, hanno contratto impegni, cioè quella dell'Ossola si è impegnata a sussidiare la compagnia colla somma di 120,000 lire. La provincia del Chiabese non ha ancora assunto un impegno definitivo, ma ha detto moralmente, che concorrerebbe in certi limiti.

Questi sacrifici non essendo lo Stato che deve farli, ma bensì le suddette provincie, è giusto che esse, in vista del beneficio che sperano da questa strada e dei sacrifici che si sono disposte a fare, ove quest'opera non fosse portata a compimento, ottengano, almeno in compenso della privazione dei benefici sperati, quella cauzione che il concessionario è obbligato a prestare. Tanto più opportuna parve questa disposizione, in quanto che trattasi di due provincie che non sono delle più ricche dello Stato, e nelle quali si debbono intraprendere opere le più grandiose che si possano eseguire in questo nostro Stato a cagione delle alte montagne che ivi si innalzano, molto difficile ad attraversarsi con strade sia ferrate che ordinarie.

Questi sono i motivi che indussero il Ministero ad introdurre l'accennata variazione nel sistema sin qui se-

guito. Spero che il Senato, prendendola in considerazione, vorrà sancire l'articolo tal quale fu proposto.

GONNET. Je demande la parole pour proposer une légère modification. Nous voyons que si la société concessionnaire n'exécute pas les travaux auxquels elle s'est obligée, le cautionnement de 500,000 francs devra être réparti également entre les provinces du Chablais et de l'Ossola; nous connaissons déjà le chiffre de la somme pour laquelle la province de l'Ossola doit concourir, mais nous ne savons pas encore pour quelle somme concourra la province du Chablais. Je voudrais donc qu'au lieu de dire que la caution sera distribuée en parties égales aux deux provinces, on dise qu'elle sera distribuée en parties proportionnelles au concours de chaque province.

CAVOUE, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Credo di dovermi opporre a questa proposta, la quale, ove venisse accolta, potrebbe suscitare gelosia fra queste due provincie. Nè l'una nè l'altra di quelle provincie hanno un diritto assoluto al compenso, che loro si attribuirebbe nel caso eventuale della non realizzazione della linea; entrambe verrebbero a soffrire una disillusione, una aspettativa non soddisfatta, che è una delle più grandi sorgenti di dolore nella nostra vita, epperò non vedo motivo per trattarle in modo disuguale.

I bisogni delle due provincie sono per lo meno uguali, giacchè, se il Chiabiese è attraversato da una strada più lunga, l'Ossola lo è su terreni molto più costosi. L'una e l'altra poi hanno strade secondarie la cui costruzione e mantenimento è molto gravoso. Prego quindi il Senato a non volere alterare la disposizione proposta dal Ministero.

Accennerò poi ad una considerazione tutta speciale, che cioè tale proposta tornerebbe a danno della provincia che si vorrebbe forse favorire. La provincia del Chiabiese che non ha ancora stabilito la quota di concorso, onde ottenere una maggiore indennità largheggierebbe nella quota più che non lo farebbe nell'ipotesi contraria. Sicchè in definitiva chi verrebbe a profittare della proposta dell'onorevole Gonnet sarebbe il concessionario, e chi ne scapiterebbe sarebbe la provincia alla quale per avventura l'onorevole senatore intendeva di apportare qualche beneficio.

PRESIDENTE. Il senatore Gonnet persiste nella sua proposta?

GONNET. La ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato.)

« Art. 4. (Vedi sopra l'articolo modificato dal Ministero.)

(È approvato.)

Dopo lo squittinio segreto si procederà alla discussione del progetto di legge posto pure all'ordine del giorno per modificazioni alla legge del reclutamento militare.

DI FOLLONE. Crederei più conveniente che il signor presidente mettesse in discussione prima il progetto di legge onde procedere ad una sola votazione.

STARA. Non è che un articolo!

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SUL RECLUTAMENTO.

PRESIDENTE. Il progetto di legge di cui si domanda la discussione (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1041) consta del seguente articolo:

« *Articolo unico.* All'articolo 160 della legge 20 marzo 1854 è sostituito il seguente :

« Art. 160. È in facoltà del Governo di ammettere i militari provinciali a percorrere la ferma d'ordinanza. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva si rizzi.

(È approvato.)

Ora si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto per le due leggi.

Avverto il Senato che sono state deposte sul banco della Presidenza le relazioni sui seguenti progetti di legge:

- 1° Concessione della ferrovia da Annecy a Ginevra;
- 2° Giurisdizione dei detenuti nella reclusione militare.

Per la discussione di questi progetti di legge il Senato sarà convocato a domicilio.

QUARELLI, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione per scrutinio segreto sul progetto di legge delle ferrovie dell'Ossola e del Chiabiese :

Votanti 56
Voti favorevoli 51
Voti contrari 5

Risultamento di quello riguardante la modificazione alla legge sul reclutamento :

Votanti 56
Voti favorevoli 54
Voti contrari 2

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 18 MAGGIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Sospensione della discussione del progetto di legge portante l'approvazione della spesa straordinaria per ampliamenti e restauri al castello del Valentino, richiesta dal ministro delle finanze — Discussione ed approvazione del progetto di legge per la concessione della ferrovia da Annecy a Ginevra — Relazioni sopra vari progetti — Presentazione di otto progetti di legge — Discussione ed approvazione di due progetti di legge: il primo relativo all'autorizzazione della spesa straordinaria per opere d'ingrandimento e riforma del ponte Spinola nel porto di Genova; il secondo concernente la competenza dei Consigli di guerra divisionali sulle infrazioni commesse dai condannati alla reclusione militare colla modificazione proposta dall'Ufficio centrale all'articolo unico ed accettata dal Ministero.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.
(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, della guerra ed il presidente del Consiglio dei ministri.)
QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della precedente seduta, il quale viene approvato.
Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

2586. Cento cinquantatré abitanti del comune di Chatillon, provincia d'Ivrea;
2587. Tre abitanti del comune di Rima San Giuseppe, provincia di Valsesia;
2588. Ventidue abitanti del comune di Germagno, provincia di Pallanza;
2589. Ventidue abitanti del comune di Ornavasso, provincia di Pallanza;
2590. Cento ventisei abitanti del comune di Valduggia, provincia di Valsesia;
2591. Cento sessantadue abitanti della città di Torino;
Rassegnano motivate istanze per la reiezione del progetto di legge portante l'abolizione della tassa degli interessi.
2592. Alcuni abitanti del comune di Santo Stefano di Magra, mandamento di Sarzana. (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*)
2593. Giambattista Piatti ricorre al Senato con domanda che venga nominata una Commissione d'inchiesta per esaminare i suoi titoli ed i suoi reclami in ordine ad alcune sue invenzioni che altri si avrebbe appropriate.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Sono stati fatti al Senato i seguenti omaggi:
Dal signor Giuseppe Bruschetti di quindici esemplari

di un suo scritto intitolato: *Proposta sul telegrafo elettrico del Mediterraneo;*

Dal cavaliere Rubattino di 75 esemplari di un suo opuscolo relativo alla Transatlantica;

Dall'avvocato Iacopo Virgilio di alcuni esemplari di un suo scritto intitolato: *Delle supreme necessità della Sardegna e dei mezzi più efficaci a promuoverne la prosperità ed a compierne l'incivilimento;*

Dall'avvocato Efsio Onnis di due copie della sua versione in italiano del trattato di diritto penale di Pellegrino Rossi.

SOSPENSIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PORTANTE AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA STRAORDINARIA PER AMPLIAZIONE E RESTAURI AL CASTELLO DEL VALENTINO.

PRESIDENTE. Fra i progetti portati all'ordine del giorno, ve ne ha uno il quale fu dal Senato dichiarato d'urgenza, ed è quello relativo alle spese straordinarie per l'ampliamento e restauri al castello del Valentino. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 942 e 945.)

Esso è in questi termini:

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 126,414 per restauri ed ampliamenti attorno al castello detto *del Valentino*, presso Torino, di proprietà dello Stato, giusta le due perizie del signor ispettore ingegnere Tonta, in data del 25 febbraio 1857, onde rendere quel castello adatto alle esposizioni periodiche nazionali dei prodotti dell'industria.

« Tale spesa sarà stanziata nel bilancio del Ministero delle finanze del corrente esercizio 1857 ed applicata ad apposita categoria sotto il numero 145, colla denominazione: *Ampliamenti e restauri al castello detto del Valentino, presso Torino.*

« Art. 2. La somma di lire 80,000 offerta dalla Ca-

mera di agricoltura e di commercio di Torino nell'adunanza del 27 scorso febbraio, a titolo di suo concorso nella spesa per le ampliamenti sopra citate, sarà versata nelle casse dello Stato qual provento straordinario del bilancio attivo.

« A tale effetto sarà aperta nel bilancio attivo dell'esercizio 1857 apposita categoria sotto il numero 64 e colla denominazione: *Concorso della Camera di agricoltura e di commercio di Torino nella spesa per ampliamenti attorno al castello detto del Valentino*: »

« Art. 3. Alla spesa di cui all'articolo 1 si farà fronte coi fondi disponibili del bilancio attivo dell'esercizio 1857. »

Avrà presente il Senato che la Commissione di finanze incaricata dell'esame di questo progetto avrebbe proposta una modificazione che consiste nel surrogare nell'articolo 1 alle parole: « giusta le due perizie del signor ispettore ingegnere Tonta in data 25 febbraio 1857 » le seguenti: « secondo il disegno che verrà formato e sottoposto all'approvazione del Congresso permanente di acque e strade. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Domando la parola.

Stante le osservazioni comunicate testè dalla Commissione al Ministero, si pregherebbe il Senato a voler sospendere la discussione della presente legge e rimandarla ad altra seduta, onde esso Ministero abbia il tempo di prendere a maturo esame la modificazione proposta e di vedere se convenga acconsentire alla medesima, o se si possa adottare qualche altro sistema.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni in contrario, considererò come ammessa dal Senato la sospensione domandata.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA STRADA FERRATA DA ANNECY A GINEVRA.

PRESIDENTE. Verrebbe, secondo l'ordine del giorno, in discussione il progetto di legge per la concessione della ferrovia da Annecy a Ginevra, cui il Senato aveva consentito di trattare come di urgenza per quanto fosse possibile. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 988 e 1001.) Il progetto è così concepito. (Vedi *infra*)

Non essendosi domandata la parola, rileggerò gli articoli per metterli ai voti:

« Art. 1. È approvata la convenzione provvisoria stipulata il 28 marzo 1857 fra il ministro delle finanze e quello dei lavori pubblici, rappresentanti lo Stato, ed i signori Maurizio Blanc e Giovanni Pietro Motta, tanto in nome proprio che in nome della compagnia anonima che si propongono di costituire, per la concessione di una ferrovia da Annecy a Ginevra e dell'eventuale sua diramazione per Bonneville e Sallanches. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a stipulare coi legittimi rappresentanti della compagnia anonima,

di cui nel precedente articolo, il capitolato definitivo della concessione suddetta in base della convenzione anzimentovata. »

(È approvato.)

« Art. 3. Nel capitolato definitivo verrà stabilito il modo di rimborso delle somme che il Governo potrà avere corrisposte alla compagnia in dipendenza della guarentigia di un prodotto di lire 25,000 per chilometro, da operarsi soltanto quando la società, ottenendo un maggior prodotto lordo, sia nel caso di distribuire ai suoi azionisti un interesse che superi il 4 1/2 per cento sul valore nominale delle azioni. »

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DI QUATTRO RELAZIONI SOPRA PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Prima che si passi allo squittinio segreto di questo progetto di legge, annuncio al Senato che sono state deposte le relazioni seguenti:

1° Per l'approvazione della convenzione per la condotta dell'acqua potabile dalle valli del Sangone alla città di Torino (Vedi vol. *Documenti*, pag. 832);

2° Per l'istituzione di tre nuove cattedre nell'Università di Torino (Vedi vol. *Documenti*, pag. 206);

3° Per la soppressione della privativa della vendita del sale nell'isola di Sardegna (Vedi vol. *Documenti*, pag. 779);

4° Per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali, che è già stata distribuita. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 172.)

Io domanderò intanto al Senato se creda che si abbia da imprendere la discussione di quest'ultimo progetto venerdì della corrente settimana.

Se non vi sono obiezioni, sarà stabilito per venerdì.

PRESENTAZIONE DI OTTO PROGETTI DI LEGGE.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

1° Stabilimento di un porto natante sul Po presso San Raffaele e relativo diritto di pedaggio a favore di quel comune (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1022);

2° Alienazione di fabbricati demaniali nell'isola di Sardegna (Vedi vol. *Documenti*, pag. 863);

3° Alienazione di beni demaniali in terraferma (Vedi vol. *Documenti*, pag. 879);

4° Ricostruzione della caserma dei Grani in Casale (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1017);

5° Trasferimento della marina militare nel golfo della Spezia (Vedi vol. *Documenti*, pag. 913);

6° Modificazioni alla tariffa di vendita delle polveri da caccia (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1020);

7° Modificazioni alla legge 1° gennaio 1857 sulla introduzione in estimo di terreni censibili e non censiti (Vedi vol. *Documenti*, pag. 884);

8° A nome del ministro dell'interno ho poi l'onore di presentare altro progetto di legge relativo al censimento della popolazione del 1858. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 633.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione dei progetti di legge di cui ha annunziato il titolo.

VOTAZIONE DELLA LEGGE RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA DA GINEVRA AD ANNEY.

PRESIDENTE. Ora si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto sulla legge testè votata.

PALLAVICINO-MOSSÌ, segretario, fa l'appello nominale.

Il risultamento della votazione è il seguente:

Votanti 55
Voti favorevoli 53
Voti contrari 2

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA STRAORDINARIA PER OPERE D'INGRANDIMENTO E RIFORMA DEL PONTE SPINOLA NEL PORTO DI GENOVA.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge per l'approvazione della spesa straordinaria per opere d'ingrandimento e di riforma del ponte Spinola nel porto di Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 919 e 923.)

Il progetto consta dei due articoli seguenti. (*Vedi infra*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola, rileggo gli articoli per porli ai voti:

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 126,000 per ampliare e riformare il ponte Spinola nel porto di Genova in conformità del progetto adottato da apposita Commissione sotto la data del 28 novembre 1854. »

(È approvato.)

« Art. 2. La spesa suddetta verrà ripartita in parti eguali nei bilanci del 1857 e 1858 del Ministero dei lavori pubblici ed applicata ad apposita categoria colla denominazione: *Ampliamento e riforma del ponte Spinola*, di cui sarà fatta l'aggiunta sotto il n° 69bis nel bilancio 1857 e sotto il n° 76bis in quello del 1858. »

(È approvato.)

Se il Senato lo crede, si farà lo squittinio di questo progetto di legge unitamente a quello che è pure posto all'ordine del giorno, e su cui il Senato verrà a deliberare.

Non avendovi osservazione in contrario, ritengo per approvata la fatta proposizione.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA COMPETENZA DEI CONSIGLI DI GUERRA DIVISIONALI SULLE INFRAZIONI COMMESSE DAI CONDANNATI ALLA RECLUSIONE MILITARE.

PRESIDENTE. Leggerò l'articolo unico del progetto di legge sulla giurisdizione dei detenuti alla reclusione militare, presentato dal ministro della guerra (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1044):

« *Articolo unico.* I militari per i reati commessi mentre stanno scontando la pena della reclusione militare, saranno giudicati dal Consiglio di guerra divisionale e puniti a norma del Codice penale militare e della successiva legge 10 ottobre 1848. »

L'ufficio centrale che esaminò questo progetto di legge ha proposto di sostituire ai termini usati nella redazione del progetto ministeriale i seguenti:

« I reati di competenza dei tribunali militari, a norma del Codice penale militare e della legge 10 ottobre 1848, quando saranno commessi da condannati alla reclusione militare mentre stanno scontando la pena, saranno giudicati dal Consiglio di guerra divisionale e puniti a termini del predetto Codice e della citata legge.

« È abrogata ogni disposizione contraria alla presente. »

Il Senato ritiene che l'ufficio centrale nella sua relazione accenna come questa nuova redazione dell'articolo sia stata concertata col signor ministro.

Se non si domanda la parola, metto ai voti l'articolo qual è proposto dall'ufficio centrale ed accettato dal ministro della guerra.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Prego i signori segretari a voler fare l'appello nominale per lo squittinio delle due leggi ora votate, facendo disporre a tale effetto doppie urne per raccogliere i voti.

PALLAVICINO-MOSSÌ, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Il risultamento degli squittini è il seguente:

Votanti 55
Entrambi i progetti ottennero l'unanimità.
(Il Senato li adotta entrambi.)

Scioglio l'adunanza, ed il Senato si terrà convocato per venerdì per la discussione della legge per l'abolizione del tasso dell'interesse legale.

La seduta è levata alle ore 4.

Ordine del giorno per la tornata di venerdì:

Discussione della legge portante abolizione della tassa degli interessi convenzionali.

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Omaggi — Sunto di petizioni — Discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa degl'interessi convenzionali — Discorso del senatore Di Castagnetto in favore del progetto — Discorso del senatore Mameli a sostegno del progetto dell'Ufficio centrale — Considerazioni del ministro delle finanze a confutazione del medesimo.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Sono presenti il ministro delle finanze ed il ministro di grazia e giustizia.)

PALLAVICINO-MOSSI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Vennero fatti al Senato i seguenti

OMAGGI.

Dal signor Morro ex-sindaco della città di Genova, a nome pure degli ex-sindaci e consiglieri di quella città di alcune copie di una *Memoria su quelle finanze municipali*;

Dall'ingegnere Ottavio Coletti, di alcune copie di una sua *Memoria sull'industria ferriera nell'alta valle di Aosta*.

QUARELLI, segretario, legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

2594. Cinquanta abitanti della città di Novara;

2595. Centosessantadue abitanti del comune di Settimo-Vittone, provincia d'Ivrea;

2596. Quattordici abitanti del comune di Fiorano, provincia d'Ivrea;

2597. Dieci abitanti del comune di Succinto, provincia d'Ivrea;

2598. Otto abitanti del comune di Montestrutto, provincia d'Ivrea;

2599. Duecentoundici abitanti del comune di Champorcher, provincia d'Aosta;

2600. Ottantasei abitanti del comune di Donnaz, provincia d'Aosta;

2601. Sessantaquattro abitanti della città di Genova;
Rassegnano al Senato motivate istanze per la reiezione del progetto di legge portante l'abolizione della tassa degl'interessi convenzionali.

2602. Il Consiglio comunale di Altessano rassegna al Senato alcune osservazioni sul progetto di legge per l'affrancamento delle enfiteusi in ordine ai beni enfiteutici di Altessano inferiore.

MOZIONE DEL PRESIDENTE CIRCA LA NOMINA DI UNA COMMISSIONE.

PRESIDENTE. Mi è stato riferito dal presidente del primo ufficio come gli uffizi tutti avessero unanimemente deliberato che il progetto di legge, relativo al trasferimento della marina militare da Genova alla Spezia, fosse rimandato ad una Commissione composta di sette membri nominati a squittinio di lista negli uffizi; per conseguenza prevengo il Senato che nella prima riunione che si farà negli uffizi sarà compresa questa votazione.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLA TASSA DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo all'abolizione della tassa degl'interessi convenzionali. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 164 e 172.)

Il progetto è così concepito:

« Art. 1. L'interesse è legale o convenzionale.

« L'interesse legale rimane determinato nel cinque per cento in materia civile, e nel sei per cento in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto, e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

« L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti.

« Nelle materie civili l'interesse convenzionale deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità.

« Art. 2. Gl'interessi scaduti possono produrre altri

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1857

interessi, o nella tassa legale in forza e dal giorno di una giudiziale domanda, o in vigore di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi nella misura che verrà pattuita.

« Nelle materie commerciali l'interesse degli interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini.

« L'interesse convenzionale o legale sugli interessi scaduti sopra debiti civili non comincia a decorrere se non quando trattasi d'interessi dovuti per un'annata intera, salvo però, riguardo alle Casse di risparmio, quanto fosse altrimenti disposto dai rispettivi loro regolamenti.

« Art. 3. Il debitore può sempre, dopo cinque anni dal contratto, restituire, non ostante patto contrario, le somme portanti un interesse maggiore della tassa legale. Egli però dovrà darne sei mesi prima per iscritto l'avviso, il quale importa di pieno diritto la rinunzia alla più lunga mora convenuta. »

Siccome gli emendamenti proposti dall'ufficio centrale portano solo disposizioni di aggiunta, ma non contraddicono al principio essenziale della legge, così, mentre saranno argomento della discussione degli articoli, non danno luogo ad alcuna avvertenza sull'avviamento della discussione generale, la quale resta perciò senz'altro aperta.

La parola spetta al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Signori senatori, quando si trattò nella scorsa Sessione di una legge d'interessi, avendo avuto l'onore di proporre un emendamento stato dal Senato nella sua saviezza adottato, chiedo facoltà di dire alcune parole di confronto fra il primo e questo secondo progetto, e di rivendicare ad un tempo quella precedente nostra deliberazione dal rimprovero d'illogicità che ho visto contro di essa formulato.

Desidero anche sdebitare me stesso dalla taccia di leggerezza, se non da più grave censura in cui potrei incorrere per un apparente mutamento nella mia opinione. A completare il mio assunto credo bene di porre sott'occhi al Senato i termini del progetto presentato nella scorsa Sessione. Allora era così concepito:

« L'interesse legale è fissato dalla legge, ed ha luogo nei casi in cui l'interesse è dovuto e manca una convenzione che ne determini la misura.

« L'interesse convenzionale deve essere determinato per iscritto, e non è regolato dalla tassa legale. »

L'emendamento stato ammesso dal Senato era concepito in questi termini:

« Nelle obbligazioni civili l'interesse potrà elevarsi sopra il termine legale, purchè non ecceda il 6 per cento.

« Ove tali obbligazioni abbiano una scadenza non maggiore di un anno e non sieno guarentite da ipoteca, pegno o cauzione, l'interesse potrà elevarsi sino al 7 per cento. »

Ciascuno di voi ricorderà che il paese versava e versa tuttora in una crisi per cui l'interesse del 6 per cento non era in armonia colle esigenze e colle circostanze del commercio. Egualmente era manifesto che al corso

dei fondi pubblici, e cogli svariati impieghi di capitali tutti superiori al 5 per cento, languivano e languiscono le private contrattazioni. Tuttavia noi non potevamo dissimularci che il paese non era allora preparato ad un'illimitata libertà, e molti con fondamento temevano che da un'improvvisa disposizione di tale natura ne potessero emergere gravi conseguenze. Udite come io mi esprimeva a tale riguardo:

« Non è che io creda i principii della scienza inconciliabili coi risultati dell'esperienza. Ma, per tradurre in pratica i dettati della scienza, si esige il concorso di circostanze, le quali forse non si verificarono ancora; si esige una disposizione negli animi, i quali io non credo totalmente preparati... »

« Perciò mi era parsa, fin da principio, ragionevole l'idea che, mentre si potesse senza inconveniente lasciare una latitudine più ampia, anzi amplissima al commercio, sia il caso di non sciogliere del tutto così repentinamente il freno delle leggi in vigore contro l'usura, di non disarmare, direi così, la giustizia contro quelle persone le quali, come pur troppo accade, volessero imporre leggi dure a chi versa nella necessità di cercare danaro. »

Queste considerazioni adunque mossero il Senato ad adottare una misura di transizione per preparare la via ad un definitivo provvedimento. Io ben so che la libertà dell'interesse non è conciliabile con un'eccezione a favore del commercio, come neppure con una tassa fissa; tuttavia, trattandosi di scegliere fra due inconvenienti, era meglio scegliere il minore, ed io credo che il Senato abbia saviamente deliberato adottando quel temperamento, il quale, se fosse stato mandato ad effetto, forse non avremmo a lottare contro le presenti difficoltà. Ma si dirà: se voi credete che l'opinione pubblica non sia preparata, che possano nascerne delle perturbazioni, dunque sarà il caso ancora di prendere un temperamento di transizione. Io non lo credo possibile, o signori, e ve ne dico il motivo.

In primo luogo, la proposta del Senato, non avendo avuto il suffragio della Camera elettiva, egli è probabile che egual sorte le sarebbe riservata, e, più di tutto, credo che il Senato non si risolverebbe a mandare alla Camera dei deputati una deliberazione identica a quella dell'anno precedente.

In secondo luogo poi, io credo le circostanze essenzialmente cambiate, non che io abbia mutata opinione, ed è quello che m'importa di far ben risultare; no, io non ho mutato opinione a tale riguardo, giacchè anche fin dall'anno scorso io così mi esprimeva:

« Il tempo verrà, e credo non sia lontano, in cui la libertà rivendicherà tutti i suoi diritti anche coscienza-samente; ma intanto, o signori, noi ci troviamo in un'epoca che direi quasi di transizione. »

In generale io penso che, quando si vuole un principio, conviene adottarlo con tutte le conseguenze. Quindi io non mi sono risolto a proporre quell'emendamento, se non quando il Senato aveva già l'anno scorso rigettato il principio della libertà assoluta.

Ma, o signori, allora si è potuto dire che il paese non era ancora preparato a questa misura; ora io domando a chiunque abbia fior di senno, se in oggi che sono seguite due così solenni discussioni alla Camera elettiva ed in Senato, discussioni alle quali hanno preso parte, non io solo, oratore meschinissimo, ma oratori di gran polso, in cui la materia, non solamente è stata svolta, ma è stata interamente esaurita, si possa dire ancora che il paese non è preparato. Le cose al dì d'oggi sono ridotte al punto che, o voi credete che l'interesse del cinque o del sei per cento soddisfaccia a tutti i bisogni del paese, e dovete dichiararlo altamente, ovvero voi credete che ci sia qualche cosa a fare e dovete provvedere. In questo momento non si può più differire, vi è pericolo *in mora*, e credo che risulti minor danno dalla libertà assoluta dell'interesse, che non dal tenere il paese in sospenso in cosa di tanto momento. Se poi ci è qualche cosa a fare, questo che da fare io credo non poter essere altro che o di elevare l'interesse, ovvero di pronunziarne la libertà. Ma su questo argomento io mi propongo di ritornare.

Intanto io chiedo: qual è lo scopo che ci proponiamo con questa legge? Perciocchè ogni legge deve avere il suo motivo di utilità. Lo scopo senza dubbio sarà o di frenare l'avidità dei mutuanti, o di proteggere la condizione dei mutuatari, o meglio saranno l'uno e l'altro di questi fini.

Quanto ai mutuanti, o signori, io considero che il capitale è una proprietà: il possessore adunque del capitale deve poterne disporre come crede meglio nel suo interesse, salvo che circostanze di pubblica utilità persuadano potersi mettere un limite a questo diritto.

Ma queste circostanze possiamo noi dire che esistano?

Io per verità non lo credo, ed a poter stabilire un caso di utilità pubblica si esigono tali motivi che non trovo potersi invocare nella fattispecie. Ma poniamo che possa essere il caso di limitare il diritto della tassa degli interessi; quale sarà il risultato di questa disposizione? Il proprietario del capitale collocherà il suo capitale in impiego di fondi pubblici od in altre speculazioni o pubbliche o private, nè voi potrete costringerlo sicuramente ad impiegarlo a mutuo a quella tassa che la legge prescrive, e la vostra legge rimarrà senza effetto.

Vengo ora ai mutuatari: i mutuatari sono di due classi: o sono persone di senno, persone accorte nel loro interesse, padri di famiglia i quali vogliono accudire ai propri affari, ovvero sono persone di mente debole, incapaci di regolarsi per se stesse e scialacquatrici delle loro sostanze. A queste ultime, siano essi minori, prodighi o mentecatti, la legge provvede abbastanza, e credo non possa essere il caso di occuparsene. Ma, quanto agli uomini di buon senso io vi domando in qual modo la legge possa intervenire a disporre perchè queste persone debbano regolare i loro interessi in un modo piuttosto che nell'altro. Io prendo in mano il proclama del Re Carlo Alberto, dell'8 febbraio 1848, e leggo: « Ora poi che i tempi sono disposti a cose maggiori ed

in mezzo alle mutazioni fatte in Italia, non dubitiamo di dare ai sudditi nostri la prova la più solenne che per noi si possa della fede che conserviamo nella loro devozione, nel *loro senno*. » Prendo il proemio dello Statuto e trovo: « Abbiamo voluto mostrare agli amatissimi nostri sudditi come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, ecc. » Trovo nella legge elettorale 11 marzo 1848: « Pieni di confidenza nel *senno* e nelle virtù del nostro popolo, ecc. »

Ma non è solo il Re che parla in tal modo; la nazione ha applaudito a queste espressioni, la nazione si è riunita, gli elettori hanno nominato i deputati, la nazione fu creduta capace di amministrare i più alti interessi del paese. E noi vogliamo, dopo queste dichiarazioni del senno della nazione, negare ai singoli cittadini la capacità di amministrare le cose loro, imporre ad essi l'obbligo di non ricevere danaro ad una più che ad un'altra tassa di interesse?

Ma per ciò ordinare converrebbe internarsi nella posizione di ciascuna famiglia, di ciascun patrimonio; esaminare le sostanze individuali, veder fino a qual punto uno possa giungere a prendere del danaro con convenienza e con qual sacrificio. E se taluno si farà lecito d'osservare che egli crede in tal modo di fare una speculazione utile alla sua famiglia, di poter salvare la totalità del suo patrimonio, la legge inflessibile gli risponderà: potreste salvarvi, ma perite, perchè non potete salvarvi legalmente.

Signori, io mi era proposto di considerare la questione dal lato puramente civile, senza far cenno della parte morale-religiosa, la quale preoccupa altamente la pubblica opinione. Dopo maturo riflesso, sebbene con trepidazione, mi son deciso a toccare questo argomento per due motivi:

Il primo è che la materia degli interessi è talmente legata col principio morale e religioso che, qualora io non ne facessi un cenno, crederei di compromettere l'esito stesso della legge che mi sono proposto di sostenere.

Le persone di timorata coscienza, le quali spero formino la gran maggioranza del paese, ed alle quali mi glorio di appartenere, quando non vedessero risolte certe difficoltà potrebbero forse nel dubbio piuttosto pronunziarsi contro la legge, e quindi la medesima non sortirebbe quel pieno e salutare effetto che si desidera.

In secondo luogo poi, o signori, per mio conto proprio io intendo di dichiarare altamente che non ho disertato i miei principii religiosi, principii che formano il patrimonio più prezioso della mia vita, e che, se io credo poter parlare nel senso di questa legge, credo di poterlo fare coscienziosamente, giacchè, se mi avvedessi di aver pronunziato una proposizione meno ortodossa, io sarei sempre disposto a ritrattarmi.

Ciò premesso, io vi dico ingenuamente il mio pensiero a tal riguardo.

La Chiesa ha sempre considerato il contratto di mutuo nella vera sua essenza, cioè come un contratto puramente gratuito per cui essa sempre mantenne non

potersi esigere interesse. Ma la Chiesa madre, altrettanto pia quanto illuminata, non ha potuto disconoscere che il proprietario di un capitale, nel privarsi di questo capitale, può sottostare a dei sacrifici, può perdere dei reali vantaggi, per cui è sempre giusto che egli possa esigere un corrispettivo.

Quindi ne nasce la dottrina del pericolo delle sorti, del danno emergente e del lucro cessante, della pecunia traiefficitia, ossia usure marittime, insomma tutti quei principii che voi ben meglio di me conoscete, e che a partire dai più antichi canoni della Chiesa a venire fino alla bolla *piana* ed all'*enciclica* di Benedetto XIV, provano che tale è lo spirito della Chiesa, che i prodotti moderati, onesti del denaro, con titolo giusto, adattato alle circostanze della persona che *contrae*, si possano esigere in tutta coscienza. Il perchè, o signori, io proclamo altamente qui in mezzo a voi ed in faccia al paese che, quando parlo per questa legge io non credo di parlare di una legge di usura, poichè l'usura è riprovata da tutti, è riprovata dalla coscienza pubblica, ed io sono il primo a detestarla.

Io intendo parlare semplicemente di una legge di interessi, di quegli interessi che sono l'onesto prodotto di un capitale, di una industria che ciascuno, quando è giunto a poter riunire quel capitale, può onestamente ritrarre dal risultato della sua economia, dei suoi risparmi. Io dico che questo interesse non è mai stato positivamente definito in una piuttosto che in un'altra cifra, poichè non esiste un archetipo che stabilisca piuttosto il 5, che il 4, che il 6, perchè ciò dipende dalle circostanze.

Ma bisogna mettere per base che l'interesse è onesto quando corrisponde al valore del denaro al momento in cui ciascuno passa il suo contratto. Ed io vi domando, o signori, se, quando il frumento, per esempio, vale lire dieci, ciascuno di noi e qualunque uomo della più timorata coscienza non vende il frumento a dieci lire, e quando il vino (e credo esistano qui fra noi dei proprietari di vigneti) si vendeva fino a 60 lire, se le persone timorate si facevano scrupolo di vendere il vino a quel prezzo. Ma quando il frumento ed il vino cadesero al prezzo di 5 e di 20 lire, credo che con orrore si respingerebbe l'idea di venderlo a 10 e a 60.

Dunque ciò prova che il tasso degli interessi non può essere in una tassa fissa; e mentre riconosco pienamente tutti i principii insegnati dalla Chiesa cattolica, dico che la Chiesa stessa non ha mai stabilito una tassa uniforme ed invariabile, ed i corsi di questi interessi possono mutare secondo le circostanze dei tempi. Io mi limiterò a proclamare in fatto, e vi prendo a testimoni che parlo di un fatto e non intendo pronunziare in diritto; dico che attualmente l'interesse, essendo inferiore al corso del denaro sulla piazza, ne nasce il fatto che restano paralizzate le contrattazioni, ed a questo fatto conviene portare rimedio; quale poi sia il rimedio più adattato, o signori, se sia quello di accrescere l'interesse in una somma fissa, ovvero sia quello di lasciare la libertà assoluta tocca a voi a giudicarlo.

Quanto a stabilirlo in una somma fissa, per me io credo che nessun Governo, nessuna autorità nè civile nè religiosa possa giungere a questo scopo importante; l'interesse che si sarà stabilito oggi, non sarà più possibile di stabilirlo domani; non sarà l'interesse di un'altra località, e dal momento in cui il denaro ha preso più che mai il carattere di merce, io credo che bisogna che seguiti la legge di tutte le altre materie commerciabili.

Qui mi occorre parlare di una osservazione fatta nel nostro ufficio ed espressa lucidamente dall'onorevole relatore, perciocchè, mentre siamo tutti unanimi nell'ammettere il principio di libertà che informa la relazione, comincia a manifestarsi una piccola varietà di opinione relativamente al considerare il denaro come merce. Si dice nella relazione:

« Se il denaro è merce come ogni altra merce, perchè l'interesse, prezzo della goduta di esso, non si conguaglia rapidamente da paese a paese come il prezzo del grano? Perchè tanta diversità per sì lunghi anni fra l'interesse del denaro in Francia e in Inghilterra? Perchè una diversità tanto enorme fra la Francia e l'Algeria, fra l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America, che pure sono fra di loro in continue relazioni di commercio? Egli è dunque evidente essere il denaro una merce tutta speciale, che, incorruttibile, e non richiedendo che poca o niuna spesa di custodia, e servendo a mille bisogni, è certa di avere un impiego sotto l'immediata sorveglianza del proprietario, che difficilmente l'avventura in lontane regioni. »

Signori, io l'ammetto; ma mi limito a considerare il denaro come merce nel paese, ed a me basta, per stabilire il corso degli interessi. Osservo però che questa circostanza, la quale si verifica da noi, si verifica in tutti gli altri paesi; ciò farà sì che il denaro avrà forse un prezzo più o meno elevato secondo le circostanze, ma non può fare una varietà sulla piazza per stabilire il corso del denaro nell'interno dello Stato. Dunque, considerando sotto questo punto di vista il valore del denaro, credo non avere emanato una proposizione meno ortodossa, sostenendo che non è possibile a questo punto, e nelle circostanze dei tempi, di stabilire ancora il prezzo del denaro con una tassa fissa. Dimodochè la mia opinione sarebbe doversi accordare la libertà assoluta agli interessi.

Mentre fu adottato il principio di libertà nell'ufficio centrale si fecero, come espose egregiamente il signor relatore, delle gravi osservazioni, le quali hanno tratto agli inconvenienti cui può dar luogo una pretesa usuraria e spudorata d'interessi, cui i magistrati non fossero armati a reprimere.

Fin da principio che fu messa in campo tale proposta, io ho sempre protestato che qualunque disposizione potesse moralizzare il testo della legge, io l'avrei francamente adottata; che però dubitava questa disposizione si potesse rinvenire scorra da qualunque inconveniente. Infatti voi avete letto l'articolo proposto dall'ufficio centrale a grande maggioranza, cioè meno uno; ed io mi trovai il dissenziente in questo caso.

I motivi del mio dissenso sono questi, ed uno fu toccato già dall'illustre relatore, cioè, che quando si viene dalla legge a fissare che se un contratto supera del doppio l'interesse legale e vi sia un concorso di circostanze, il magistrato possa ridurlo all'equità. Dal momento, dico, che la legge fa cenno dell'interesse del 10 per cento, sarebbe come uno stabilire l'interesse a quel tasso, cioè al 10 per cento, ed io credo che questa disposizione non sarebbe tanto morale. Imperocchè, a mio avviso, ammessa la libertà dell'interesse, questo si regolerà, poco più, poco meno, sulla base sia del debito pubblico, sia sul reddito delle azioni di strade ferrate o altre industriali, i quali, a mio avviso, non potranno poi eccedere di molto il cinque e mezzo, il sei o il sette per cento.

Ma quando si riconoscesse dalla legge comè interesse legale il 10 per cento, credo che più facilmente, almeno alcuni, domanderanno per mutui questo *maximum*, e ciò io lo credo dannoso agl'interessi di coloro che noi vogliamo proteggere, che sono i proprietari.

In secondo luogo poi, io faccio questo riflesso e dico: secondo le circostanze, i magistrati potranno ridurre il contratto all'equità. Ma queste circostanze vanno discesse, vanno conosciute ed apprezzate; bisogna prendere in mano la responsabilità di quel tale debitore e vedere se questi possa meritare di avere mutui al 5, al 6 o al 7 per cento, mentrechè la responsabilità dipende alle volte dalle ipoteche che si possono accordare, e sovente dalla persona stessa del mutuatario. I mutuantii poi, piuttosto che sottostare a tali formalità ed al pericolo di vedere rescisso il contratto, ricuseranno i capitali, ed il danno sarà sempre di colui che chiede il mutuo e che si vuole dalla legge proteggere.

Perciò, viste queste difficoltà, io sarei molto dubbioso nel potermi associare al progettato emendamento, e mi sono riservato, come ho fatto, di esporvi la mia opinione, perchè credo che la legge sarebbe più perfetta, qualora si accettasse come venne presentata.

Non disconosco gl'inconvenienti segnalati dal relatore, e che diedero motivi di profondi studi all'ufficio centrale; ma questi inconvenienti, o signori, se consistono in un'esagerata pretesa d'interesse, scavra però da frode e da qualunque altra circostanza delittuosa, nello stesso modo che voi non potreste intaccare un contratto di cose mobili solamente perchè si domandi un prezzo eccessivo, così io credo che anche nel denaro bisognerà rassegnarci a subire quelle conseguenze delle eccessive domande. Nelle cose mobili l'inconveniente non può essere molto grande, quando non si tratta di frode, poichè, se la domanda è troppo esagerata, non troverassi compratore.

La dottrina delle offerte e delle domande è quella che domina il mondo; quando uno domanda troppo, non trova il compratore, e bisogna che si adatti a divenire discreto, se vuol vendere la sua mercanzia. Il denaro sicuramente sarà sempre in condizione speciale che non siano le altre cose mobili, ma io credo che quello che importa si è di stabilirne il vero valore, perchè, quando

il valore del denaro sarà conosciuto, allora questi inconvenienti si diminuiranno di molto.

Furono pur anco eccitate altre difficoltà relativamente alle provincie; giacchè, se il denaro affluisce nei più grandi centri, meno facilmente può affluire nelle località secondarie. A tale riguardo osservo, o signori, che bisogna essere consentanei con noi stessi. Gli sforzi del Governo, gli sforzi dei poteri legislativi sono diretti in questo momento a moltiplicare le relazioni.

Noi vediamo vapori, telegrafi elettrici e strade ferrate, buche delle lettere in tutti i paesi; tutto tende ad ampliare le relazioni, a far sì che i benefici che si godono nei grandi centri possano egualmente godersi dalle popolazioni dei villaggi meno popolati. E in prova ne reco un esempio, e credo che l'onorevole ministro delle finanze potrà darne a questo riguardo ampi schiarimenti. Credo che i Buoni del Tesoro sono in gran parte presi dalle provincie piuttosto che dalla capitale, o che almeno non si possa dire che vi sia una differenza tanto notevole fra i Buoni che si impiegano in provincia con quelli che si impiegano nei più grandi centri. Ciò prova che anche nelle provincie vi è una propensione ad utilizzare in qualunque modo l'impiego del denaro, purchè si presenti un vantaggio. Credo dunque che questo riflesso non possa essere di una portata da rimuovermi dalla mia opinione.

Molte considerazioni si ebbero presenti anche relativamente sia alle domande subitanee che si potessero fare di capitali, sia ancora per l'effetto che possa produrre sull'agricoltura. Questi argomenti sono gravissimi, ed io non dubito che saranno anche maestrevolmente trattati dall'onorevole ministro delle finanze e dai dotti oratori che discenderanno in questo arringo. Tuttavia io mi permetto un breve riflesso anche a tale riguardo.

Io credo, sul primo appunto, in quanto ai capitali impiegati, che, o non sono in mora, ed allora non possono essere domandati prima della mora; ovvero sono già in scadenza, ed io avviso che sarebbero domandati molto più presto, quando non intervienga questa legge, che qualora questa legge si sancisca.

Imperocchè, siccome, stando alle regole dell'interesse legale, l'interesse che può perceiversi non è che del 5 o 6 per cento, quando si presenti un altro impiego, il proprietario del capitale certamente lo rido-manderà. Che se il capitalista può elevare l'interesse al 6 per cento, più facilmente si contenterà lasciarlo a mani del mutuatario che già ha accordato l'ipoteca. Io credo che ne seguirebbe una minore perturbazione in questo senso che non nell'altro. Relativamente poi al valore dei fondi, o signori, porto anche la stessa opinione che sia in gran parte illusorio il pericolo.

Certamente non bisogna credere che i capitali nell'agricoltura si impieghino per ritrarne direttamente l'interesse, perchè nemmeno il 5 per cento, che è l'interesse legale, lo fruttano in generale i fondi rustici. Ma la speculazione che si farà, e che si fa ordinariamente dai proprietari di tali fondi e da piccoli proprietari, si

è per miglioramenti radicali al fondo, ed io credo che molto più facilmente potranno i proprietari trovare i capitali necessari, quando si contentino e possano pagare un interesse in parte più elevato del 5 per cento, che non nei tempi presenti, in cui i proprietari di capitali, potendo impiegarli altrimenti, conviene che i proprietari di terre sottostiano a leggi durissime per avere questi capitali, senza di cui non possono coltivare lodevolmente il loro fondo.

Sono poi anche persuaso che nella nostra agricoltura vi sia ancora molto a fare, e che, quando il danaro si pagherà anche un poco più caro, i proprietari che si sono decisi a prendere un mutuo per migliorare le loro terre, cercheranno di trarne tal partito che non avranno a sentirne alcun danno. Quindi, per tutte queste considerazioni, io porto opinione che la legge attuale debba accettarsi come il solo spediente il più razionale ad uscire dallo stato di incertezza in cui si trova attualmente il commercio non solo, ma anche le fortune private.

Io riassumo in poche parole la mia opinione, e dico, o signori, che credo che con una legge di tassa dell'interesse non si farà trovare il danaro, nè lo si farà cadere nella borsa di chi ne abbisogna. Credo che quando lo Stato paga il 5 e 1/2 od il 6 per cento d'interesse, non si possa seriamente esigere che un privato debba impiegare il suo danaro al 5 per cento. Sono persuaso che tal legge porterebbe con sé il germe della sua impotenza e che avrebbe un effetto del tutto contrario a quello che ci proponiamo.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Mameli.

MAMELI. Signori senatori: appartenendo alla maggioranza dell'ufficio centrale, il voto della quale è stato così ben esposto nella dotta relazione, la mia povera parola nulla può certamente aggiungere che sia degno della vostra attenzione. Tuttavia la gravità dell'argomento del quale tanto si è preoccupata la nazione, le circostanze veramente straordinarie in cui versa, e soprattutto il voto di piena fiducia di cui il primo ufficio mi ha onorato, m'impongono di esporre brevemente i principali motivi delle mie convinzioni.

Premetterò che niuno di noi ha dato alla questione carattere religioso, e tutti siamo animati da un uguale sentimento, quello cioè di studiare tutti i mezzi possibili nella crisi, che da più anni ci affligge, onde promuovere il bene dell'agricoltura, del commercio e dell'industria con agevolare la circolazione dei capitali.

In verità dopo la prudente riserva tenuta dall'autorità ecclesiastica, e specialmente da Benedetto XIV nell'enciclica del 1° di ottobre 1745 e della Sacra Congregazione, e dopo le molte e dotte scritture pubblicate su questo soggetto, fra le quali primeggia per copia di dottrina e di erudizione e per profonda cognizione delle lingue orientali l'opera di Scipione Maffei sull'impiego del danaro, sarebbe strano il voler oggi discendere nel campo religioso in cui abbiamo Lutero stesso ad uno dei più ardenti campioni, il quale con affettato spirito umanitario, onde accrescere il numero dei suoi proseliti,

proclamava che gli usurai dovevano essere riguardati come diavoli incarnati. (*Si ride*)

Noterò solo, posto che il senatore Di Castagnetto me ne ha porto l'occasione, che non comprendo come si possa conciliare l'idea della riprovazione delle usure colla facoltà illimitata di stipularle in qualunque misura. Limitata la discussione ai soli punti di vista economici, morali e giuridici, io credo che riuscirà più pacifica e tranquilla.

Ho sempre applaudito al principio di libertà commerciale ed industriale schiettamente professato dal Ministero; ma la presente questione è economica e morale, è del più alto interesse sociale perchè si connette colla proprietà stabile che costituisce la vera ricchezza dello Stato.

Convegno anch'io cogli economisti, che la maggior parte degli oggetti sui quali verte la pubblica economia, ricusa la mano dell'uomo: che l'errore solo, le opinioni, i pregiudizi incatenano spesso le intere nazioni, gettandole nella squallida sterilità; e quindi sia d'uopo diffondere i lumi delle più utili verità, per rimuovere gli ostacoli, abolire i vincoli, aprire la strada alla libera concorrenza animatrice della riproduzione. Ma le buone leggi debbono pure, per quanto è possibile, garantire il povero dalla prepotenza del ricco, curare la giustizia e la buona fede dei contratti, non lasciandone mai impunito le frodi, mantenere sempre vivo il senso morale nei popoli, soprattutto essere opportune ed analoghe ai costumi ed alla condizione della nazione.

Ciò premesso, vengo direttamente alla questione: se la tassa degli interessi sia uno di quei vincoli che pel bene dell'industria e del commercio si debbano abolire.

Consultando la ragione, forza è riconoscere che il possessore del denaro nelle sue contrattazioni ha diritto alla libertà che hanno nel commercio gli altri valori di vario genere nel prezzo dei quali non si impone alcun limite. Si grida contro l'abuso che può farsene: ma non è buona ragione il ricusare una legge intrinsecamente giusta, sol perchè se ne possa abusare. Con questa logica si potrebbe condannare l'uso di molte cose utili alla vita, perchè di tutto si può abusare.

Per altra parte io chiedo a me stesso se la tassa dell'interesse abbia mai potuto impedire l'usura, e debbo coscienza di confessare che le leggi sono state per lo più a tale riguardo impotenti; che l'usura si è esercitata, e si esercita sopra una larga sfera; che gli usurai possono nascondersi sotto mille aspetti diversi per frodare le leggi, e sfuggire la censura dei tribunali. I mezzi sono così ovvii e noti a tutti, che sarebbe oramai superfluo ridirli.

Da qual lato adunque, mi direte, pecca la legge? Se bene possano bastare le cose dette nella relazione, io mi propongo di rassegnarvi brevemente a tale uopo alcune generali considerazioni, coll'unico scopo di cercare la verità, non colla vana presunzione d'illuminare gli altri.

Primieramente si è dubitato dell'opportunità della legge, ossia se i tempi siano abbastanza maturi, e fa-

vorevoli le circostanze per operare questa radicale mutazione, troppo ripugnante alle abitudini, che hanno la sanzione della più remota antichità, o di quasi tutti i popoli.

In secondo luogo io penso che per quanto siano impotenti le leggi e le autorità a reprimere l'usura non deve però mai il legislatore mettersi in contraddizione col senso morale autorizzando i più enormi eccessi, e rendendo i tribunali muti stromenti delle più atroci ingiustizie, contro le quali reclamano tutte le leggi divine ed umane, massime allora quando si appalesino colla più ributtante impudenza, e con sordido cinismo.

Raffrontando poi la proposta disposizione colle varie parti della nostra legislazione che rimarrebbe in vigore, non vi scorgo la coerenza ed armonia col principio di libertà che si vorrebbe sancire. Sull'opportunità non ho accennato che un dubbio, perocchè alieno più di ogni altro della pratica degli affari industriali e commerciali, non potrei apprezzare con sicuro criterio il vero stato delle cose.

Mi trovo esitante e perplesso fra i gravi timori degli uni, che prevedono perturbazioni e rovine senza numero, l'avvilimento, e quasi direi l'annientamento della proprietà stabile, e le non meno esagerate speranze degli altri, che fanno della libertà il talismano e la cornucopia della sovrabbondanza dei capitali. Rispetto, ma non mi occupo delle opinioni più o meno espresse nell'uno o nell'altro senso, perchè i suffragi si devono pesare non numerare.

Da una parte vedo le proprietà stabili, massime rustiche, affette a molte ipoteche per supplire ad una lunga serie di sterili raccolti, e per altre straordinarie vicende: la generale tendenza ad impiegare i capitali in oggetti industriali e commerciali; la poca fiducia di ottenere la concorrenza di capitali esteri, anzi per contro il tasso più elevato degli sconti nelle Banche d'Inghilterra e di Francia; lo scapito dei nostri fondi pubblici in quei mercati, per dovere piuttosto temere, secondo l'avviso di un nostro onorevole collega il senatore Cotta, e di altre persone autorevoli, l'esportazione dei nostri capitali all'estero, che sperare l'importazione dei capitali di altri paesi nel nostro. Oltre a ciò avvi chi ha notato che la maggiore o minore affluenza dei capitali stranieri deve ancora misurarsi dalla diversa condizione in cui può trovarsi il credito agrario nei rispettivi paesi, non meno che dal sistema ipotecario, il quale offre minore sicurezza ove non si ammettono privilegi esenti da iscrizione, o ipoteche legali sulla generalità dei beni, che, iscritte dentro tre mesi, prendono grado dalla loro origine.

Altri hanno trovato un ostacolo nel sistema eziandio dalle imposte; così, per esempio, nella vicina Lombardia, salvo errore, i capitali collocati a frutto, con ipoteca, vanno soggetti a quelle tasse che secondo le nostre leggi cadono sull'intero fondo per l'integrale suo valore, senza deduzione di pesi, scemando così eventualmente la garanzia dell'ipoteca. E questo stato di cose ha fatto temere a non pochi che, aggiungendo all'onere

dei tributi l'interesse dei capitali, il frutto dei migliori stabili anche nelle annate più abbondanti sia di gran lunga inferiore.

È inutile che io rammenti come alcuni nobili ingegni, mossi da queste considerazioni, si studiarono di ragguagliare l'interesse del danaro al valore del terreno che forma la base della ricchezza. Il terreno, essi dicono, non avrebbe alcun valore, se non desse prodotti utili all'umana esistenza; e però la qualità e quantità dei prodotti ne costituisce il valore, che il danaro rappresenta come misura di tutte le cose contrattabili.

Ognuno di noi comprende l'inesattezza di questo ragionamento: il valore, che si vorrebbe prendere per base, è indeterminato, e dipende dalla fertilità del terreno, dalla richiesta dei prodotti, relativa alla quantità dei consumatori stranieri e nazionali, dall'abbondanza o scarsità del capitale circolante. Tuttavia quest'utile ammaestramento se ne può dedurre: che la condizione della proprietà stabile è uno degli elementi al quale deve il legislatore avere riguardo in questa difficile materia, più che a certe teorie, che, vere in astratto, falliscono spesso nella loro applicazione per difetto d'opportunità.

Tutte queste considerazioni hanno senza dubbio la loro importanza e gravità. Ma quando vedo che il difetto di capitali si fa sentire ogni giorno più, che la Banca Nazionale ha da qualche tempo sospese le anticipazioni, o si limita ad operare stentatamente gli sconti, quando vedo l'agricoltura e l'industria in molte pari languire, ho dovuto al par degli altri persuadermi che un provvedimento è indispensabile, onde ristabilire l'equilibrio fra il commercio che offre maggiori lucri ma minore sicurezza, il prestito ipotecario che offre lucri più moderati ma certi, e senza rischio del capitale, l'impiego in fondi pubblici, ed in obbligazioni ossia azioni industriali: senza parlare dei piccoli prestiti non garantiti, i quali nulla o ben poco influiscono nella bilancia degli affari.

Vengo ora allo sviluppo di un'altra serie d'idee, in cui i miei ragionamenti possono essere più positivi.

Diceva, che la legge pecca contro il senso morale, perchè non pone alcun termine alle esorbitanze. Non mi servirò del tristissimo argomento della vendita degli stabili, la quale, nell'interesse del venditore, può rescindersi per causa di enorme lesione, salvo che il compratore voglia ritenere la cosa pagando il supplemento al giusto prezzo. Sebbene giovi anche esso a dimostrare che la libertà delle contrattazioni ha un limite che non si può eccedere, e che i contratti, dovendo avere per base la buona fede, giusta la formula espressa nel noto editto pretorio dei Romani, hanno pure una misura di equità intrinseca che li regge.

Che più: la legge viene in sollievo dell'affittuario, ove per caso fortuito sia perita la metà dei frutti d'un anno. Per noi deve bastare la regola sancita dall'articolo 13 del Codice civile, che dichiara privi d'effetto i patti contrari ai buoni costumi.

Da questo principio sono senza dubbio informati l'ar-

ticolo 1123 del Codice civile che prescrive l'omologazione delle donazioni anche di danaro e di mobili di qualunque valore, l'articolo 114 relativo alla stessa materia delle donazioni, l'articolo 1308 per i contratti di matrimonio, gli articoli 1604 e 1679 per le vendite, l'articolo 1835 per le soccide del bestiame e molte altre disposizioni che si tralasciano per brevità.

Ora niuno giudicherà consentaneo ai buoni costumi l'usura del 50, del 60 ed anche del 100 per cento (caso non raro, sebbene orribile a dirsi), e che si voglia a tal segno abusare dei bisogni altrui. Ma se la legge è concepita nei termini precisi ed assoluti del progetto, invano il debitore oppresso invocherà la protezione dei tribunali, e sarà condannato a perire inesorabilmente vittima dell'ingordigia e della rapacità del suo creditore. Se si vuole libertà, sia almeno frenata dai principii di naturale e civile equità, e quindi intervenga l'arbitrio del giudice per correggerne le enormezze.

Niente di nuovo io adduco a questo riguardo: mi prevalgo nelle norme in materia affine e connessa, prescritte dalle nostre leggi, alle quali non vuoi in tal parte derogare. Gli interessi sono in genere dovuti al creditore per la perdita sofferta o pel guadagno di cui fu privo (articolo 1140 del Codice civile). Ma se la somma per tale titolo dedotta in patto, anche subordinato all'inadempimento dell'obbligazione, risultasse all'evidenza enormemente eccessiva, deve il giudice moderarla (articolo 1143).

Uguale disposizione abbiamo per le transazioni munite di stipulazione penale nell'articolo 2086. A più forte ragione adunque deve correggersi l'enorme eccesso degli interessi stipulati a titolo di mera usura, ossia pel semplice uso del danaro altrui.

Nelle meditazioni fatte sopra questo grave argomento fu mio primo pensiero il definire l'enorme lesione in fatto d'interessi e prescrivere regole all'arbitrio del giudice. Ma un più profondo esame mi ha convinto che sia nopo attenersi al sistema seguito dal legislatore nei citati articoli del Codice civile; sia perchè la legge è abbastanza esplicita, limitando l'arbitrio del giudice sulle convenzioni all'evidenza enormemente eccessive, sia perchè così richiede la natura delle cose.

Noi abbiamo l'esempio di molti piccoli prestiti fatti in danaro a persone industrie per impiegarli in oggetti di comune quotidiano bisogno, all'interesse di un soldo per scudo al giorno o di cinque soldi per settimana. La somma è esorbitante in confronto del capitale. Eppure non opprime il debitore, il quale, esercitando il commercio al piccolo dettaglio, non sacrifica che la minima parte del giornaliero guadagno, da cui ritrae la sussistenza per sè e per la sua famiglia.

Uopo è perciò deferire in questa parte all'arbitrio del giudice, il quale è regolato dall'oggetto del prestito e dal complesso delle circostanze come in tanti altri casi che sarebbe troppo lungo l'enumerare. E questo arbitrio che nei casi gravi sarebbe di conforto e di rifugio al debitore oppresso, imporrebbe eziandio un freno salutare agli ingordi prestatori che non conoscono al-

tra legge che quella di arricchire comunque il loro erario.

La dotta relazione fatta sullo stesso argomento al Senato nella precedente Sessione parlamentare vi ha esposto i funesti effetti che produsse in Francia la libertà senza freno. Avrei voluto rafforzare il mio discorso coll'esempio dell'Inghilterra, ove è in vigore una simile disposizione, se si presta fede al cenno recentemente fattone in un giornale francese, sebbene senza indicazione di data. Ho piena fiducia nel senno di quella nazione per credere, se non altro, che la giurisprudenza abbia invalso nei tribunali. Il tempo mi è mancato per averne più sicura e positiva notizia.

I ragionamenti del Ministero sono logici ed io non ne ricuserei l'applicazione, se ugualmente logici fossero gli usurai ed a fior di logica procedessero i fatti. Contrappongo fatti, e posso assicurare il Senato di avere conosciuti non pochi i quali prestavano con le debite cautele danaro in larga copia a chi ne li richiedeva, oltrepassavano l'interesse legale del 5 e 6 per cento, ma professavano come regola unica della loro morale il profittare dei bisogni altrui fino al limite dalla legge concesso. Cosicché non mi farebbe guari meraviglia che taluno di quelli che prestavano danaro al 5 o al 6 per cento, dopo questa legge si facessero buona coscienza del 30 o del 40 per cento.

Il Ministero stesso, scendendo nella logica dei fatti, ha preveduto il pericolo che taluno voglia sottomettersi a interessi smodati per uno spazio di tempo troppo lungo, ed ha perciò proposto a favore dei debitori in generale la facoltà di liberarsi alla scadenza d'un anno, nonostante patto in contrario, purchè le somme dovute portino interesse maggiore della tassa legale. Ma questa disposizione, oltre al rendere incongrua la legge, perchè offende la libertà del creditore, condannando un patto onesto, senza neppure distinguere fra quelli che di poco eccedono la tassa legale, per esempio dell'uno o del mezzo per cento e quelli che stipulano il 30 ed il 40, produrrà il suo naturale effetto, quello, cioè, di allontanare i creditori umani, che hanno in vista un impiego durevole, mediante un discreto pro, mentre gli altri provvederanno a questa eventualità, stipulando un interesse molto maggiore, per avvolgere poi il debitore in un anatocismo inestricabile.

Ne porge loro tutto il comodo la dilazione di cinque anni che il Ministero ha considerato come un miglioramento apportato al progetto; io invece lo considero come un mezzo che distrugge il beneficio che si aveva in vista: perchè il debitore, gravato da tanta mole di usure moltiplicate senza limite, si renderà impotente a soddisfare l'integrale suo debito. E qui giova notare, o signori, che abbiamo nelle nostre leggi, articoli 1942 e 1943 del Codice civile, alcune disposizioni speciali per le rendite semplici costituite mediante un capitale, le quali sono oggi un vero credito fruttifero con ipoteca, e che non possono eccedere la relativa tassa degli interessi stabilita dalle leggi e sono essenzialmente redimibili ad arbitrio del debitore, salve alcune eccezioni che

si estendono oltre gli anni cinque. Il progetto non indica se si voglia o no immutarne la natura.

Vengo ora all'altra parte del mio ragionamento, che è puramente subordinata alla questione d'opportunità. Diceva che la legge non armonizza colle altre parti della nostra legislazione, alle quali pare non si voglia derogare. Se si ammette la libertà di stipulare interessi in qualunque somma, può sembrare che non abbia più oggetto la nullità del patto, in virtù del quale, non pagando il debitore, può il creditore appropriarsi il pegno (patto detto dai giuristi commissorio), ovvero alienare il pegno senza le debite formalità, articolo 2131 del Codice civile.

L'articolo poi 2139 all'ultimo alinea presume un'usura simulata nella vendita fatta con patto di riscatto ogni qual volta la cosa venduta debba rimanere presso il venditore a titolo di affitto; e quindi dispone che non possa il compratore ricevere per questa cosa, durante il tempo del riscatto, una somma maggiore di quella che corrisponde all'interesse legale del denaro.

Sotto il colore di vendita con patto di riscatto viene talvolta simulato l'iniquissimo patto commissorio anche nei contratti di stabili; poichè nei calcoli dell'avaro creditore l'acquistare la cosa a modico prezzo, salva al venditore la facoltà di riscattarla dentro un certo tempo, equivale al dare in prestanza la somma con ipoteca del fondo, di cui possa acquistare poi il pieno dominio, ove il debitore non paghi il debito entro lo stesso termine.

Io credo che non siavi alcuno tra i fautori della libertà assoluta, che non senta ribrezzo di tanta iniquità, di cui non sono infrequenti gli esempi, e voglia nondimeno disarmare la giustizia dei tribunali. Può ancora dubitarsi se equivalga ad una espressa stipulazione di interessi a mente dell'articolo 1 del progetto, il patto che il frutto del fondo anticretico vada in compenso degl'interessi; detto articolo 2139. E tanto più sarebbe fondato il dubbio, perchè, ammesso un tal patto, si ammetterebbe l'interesse in somma indeterminata. Lo stesso può dirsi dei contratti di derrate e di altre cose mobili previsti dall'articolo 1937 del Codice civile e dagli articoli 518 e 519 del Codice penale, ed in tutti i casi d'usura simulata.

Se consulto la ragione della proposta legge, io non vedo come possa concepirsi frode in fatto d'interessi, mentre la legge ne permette la stipulazione in qualunque somma. Ma quando vedo che l'articolo 5 del progetto abroga l'articolo 517 del Codice penale senza parlare dei successivi articoli che ho testè citati, e delle usure palliate, io dubito, e molti potranno al par di me dubitare, che non vogliano mantenersi in vigore le disposizioni a queste relative, forse collo scopo d'impedire che gli usurai, che non vogliono manifestarsi apertamente, possano mascherarsi sotto il velo del mistero. Gli stratagemmi ed i soprusi sono meno tollerabili in un sistema di libertà.

Ad ogni modo ciò che s'intende di fare, è d'uopo esprimerlo nella legge, non bastando il dire in generale

che sono abrogate tutte le disposizioni contrarie; poichè in questo appunto sta il dubbio, se i casi di simulazione, i quali, perchè tali non contengono, nè possono contenere una espressa stipulazione d'interessi, debbano dirsi contemplati nell'articolo 1 del progetto.

Qui cade in acconcio il sapiente detto di Pellegrino Rossi: « Le questioni sociali non si risolvono colla sola scienza economica, ma col concorso di tutte le scienze civili. Le verità economiche devono raffrontarsi alle eterne norme del giusto insegnate dalla giurisprudenza e dalle regole di opportunità date dalla politica propriamente detta. »

Ma se l'ufficio centrale ha potuto senza molta difficoltà rilevare gl'inconvenienti del progetto, non ha potuto però così facilmente mettersi d'accordo sui mezzi da adoperare nella presente condizione delle cose.

Aveva fin dalle nostre prime discussioni prevalso l'opinione, che a ristabilire l'equilibrio potrebbe bastare l'accordare libertà al commercio, elevando l'interesse al 7 per gl'imprestati civili indistintamente. Lo confortava in questa via l'autorità del Senato, il quale aveva in termini poco dissimili espresso già il suo voto, non meno che l'esempio dell'Inghilterra, ove, se si deferisce a quanto ne riferiscono i giornali d'altri paesi, neppure dopo la legge di luglio del 1854 è lasciata alla libera volontà dei contraenti la stipulazione degli interessi dei prestiti fruttiferi, oltre un certo limite.

Nè ratteneva l'ufficio centrale il timore che tutte le contrattazioni andassero a toccare il limite assegnato. Voi ben sapete, o signori (mio malgrado accenno alle leggi canoniche, poichè il senatore Di Castagnetto ci ha richiamati alle medesime), voi sapete che, secondo la *Costituzione* di Martino V del 1452, e di altri pontefici, il premio del 10 per cento era permesso nei censi ed altri redditi stabiliti. Eppure sotto l'impero delle leggi pontificie che un tempo reggevano esclusivamente questa materia nel mondo cristiano, rarissimi erano i caricamenti al 10 per cento, non infrequenti quelli del 8 ed anche del 2 per cento; la maggior parte fra il 5 e il 6. E dopo che le leggi civili fissarono un limite più stretto, che fu comunemente il 6 per cento nei censi, questi nondimeno si costituivano per lo più al 5 per cento. Ma profitassero pure i creditori di tutta la latitudine che la legge stabilirebbe dentro un equo limite: non si avrebbero mai a deplorare le nefande turpitudini ed i funesti effetti dell'arbitrio sconfinato.

Non temeva neppure l'ufficio che, per effetto di questa legge, i capitali abbandonassero l'agricoltura o facessero divorzio dalla proprietà stabile per appigliarsi unicamente al commercio. Il commercio, se non di dritto, di fatto ha goduto di una certa libertà in fatto d'interessi sotto diversi nomi e titoli, di sconti, di conti correnti, di commissioni, star del credere, cambi, ricambi, senza che mai siasi avverato quell'inconveniente.

La cosa è anche logica e razionale, perocchè il commercio non dà impiego stabile e durevole, ed i grandi lucri che promette non vanno disgiunti da gravi ansietà

e pericoli: vantaggi questi che compensano sino ad un certo punto il maggiore lucro dei capitali e delle rendite ipotecarie, alle quali ricorrono i minori, le opere di beneficenza, gli stabilimenti ecclesiastici e religiosi, le donne, ed in generale i più prudenti padri di famiglia.

Non potemmo però sotto altro aspetto dissimulare a noi stessi un grave inconveniente di questo sistema. Posto un limite agli interessi convenzionali è d'uopo ammettere una scala mobile, crescente e decrescente secondo il volgere dei tempi; quindi necessario l'intervento quasi continuo del potere legislativo in una materia che richiede stabilità; conseguenza l'incertezza negli affari e le frequenti perturbazioni.

Nè io qui volgo soltanto lo sguardo all'avvenire, ossia alle continue oscillazioni, necessaria conseguenza del rapido progresso del commercio e dell'industria, cui si aprono ogni giorno nuove vie: grandissima sarebbe anche al presente, come ha osservato il senatore Di Castagnetto, la difficoltà di stabilire un'equa misura, una tassa uniforme in tutte le parti dello Stato per chiamare la circolazione e la concorrenza dei capitali, essendovi chi crede oggi insufficiente il sette a conseguire lo scopo, ed in alcune provincie anche l'8 per cento.

A queste ragioni un'altra se ne può aggiungere, ed è che l'insistere poi in questo sistema sarebbe lo stesso che rinunziare ad un provvedimento, che pur si riconosce necessario. Se il Senato stimasse altrimenti nella sua saviezza, ne rispetteremo il giudizio; ma l'ufficio centrale non doveva metterlo in questa alternativa, dopo che massime peggiorate circostanze sembrano richiedere un rimedio più radicale. Perciò dietro un più maturo esame la maggioranza dell'ufficio ha adottato il progetto ora sottoposto all'approvazione del Senato: il cardine del quale consiste nell'ammettere la libertà delle stipulazioni, sottomettendole all'arbitrio del giudice, ove eccedano il doppio della tassa legale, e siano inoltre nelle circostanze del caso enormemente eccessive.

Con questo mezzo è salva la moralità della legge, ed i contraenti godono d'una libertà ragionevole, che non deve confondersi colla sfrenatezza e coll'ingiusta oppressione del povero o del debole, da temersi massimamente nelle provincie lontane dai grandi centri, abbandonate per lo più in balia d'uno o due usurai.

Il progetto così riformato ha eziandio il vantaggio di essere meglio coordinato colla nostra legislazione, e di reprimere, nei casi da essa previsti, le usure palliate, che non hanno scusa in un regime di libertà.

La stessa facoltà concessa al debitore di liberarsi alla scadenza di un certo tempo dalle stipulazioni eccedenti la tassa legale, non ostante il patto contrario, alla quale mi sono mostrato così avverso, prende ora un aspetto meno sfavorevole, non tanto per la riduzione del termine da cinque a tre anni, quanto perchè esprime meglio il concetto morale del legislatore, affinchè la legge non serva di pretesto alle coscienze che vogliono giovarsi troppo largamente della libertà. E qui, rispondendo ad

una osservazione del senatore Di Castagnetto, il quale ha accusato d'immoralità questa disposizione, mi riesce opportuno il notare, che altro è fissare un limite alle convenzioni ed altro l'indicarlo nel solo rispetto di determinare quando si possa invocare l'arbitrio del giudice.

Le vendite non si possono per causa di enorme lesione rescindere, se il prezzo non è inferiore alla metà. Ma ciò non significa che debbano aversi per onesti e morali i contratti di vendita non eccedenti quel limite, bensì solamente che il legislatore non ha stimato di dovere l'ufficio del giudice intervenire, per lasciare ai contraenti una latitudine, senza la quale sarebbero state difficili e rare le contrattazioni, ed interdetto per così dire il commercio dei beni.

Non entrerò in maggiori dettagli sulle singole disposizioni, bastando i riflessi ampiamente svolti nella relazione, che non è d'uopo ripetere.

Io, a dir vero, preferiva l'applicazione pura dell'articolo 1143, senza mettere alcun limite all'arbitrio dei tribunali; ma ho dovuto cedere dinanzi alla considerazione che l'uso il più moderato della libertà non sarebbe esente dagli attacchi dei curiali, e soprattutto pel bisogno di venire ad una conclusione.

Del resto, o signori, nelle cose umane ogni partito ha i suoi inconvenienti. La prudenza consiste, giusta la sentenza del Machiavelli, nel prevederli e prendere il partito men triste per buono, se stringe la necessità dei tempi e delle cose.

Mi sia soltanto lecito di pregare, che non si perda di vista nella discussione, che il bisogno di riformare in questa parte la nostra legislazione che non è più in armonia coi tempi, è riconosciuto ed ammesso anche dai più avversari a libertà; che l'esame deve principalmente aggirarsi circa i mezzi più o meno opportuni per provvedere alle presenti condizioni di cose, onde scansare gli effetti della libertà sfrenata, e l'inceppamento soverchio non meno funesto ai progressi dell'agricoltura, dell'industria e del commercio. Quelli poi che abborriscono da ogni ombra di vincolo, non dovrebbero perdere di vista ciò che si è detto nella relazione; ed io ripeterò in brevi parole, che se il denaro è merce, è però una merce *sui generis*, una merce di speciale natura non soggetta a corruzione, nè degradazione, nè ai capricci della moda, nè a spese gravi di custodia, che rappresenta tutte le cose, e serve per tutti i bisogni, per non dover fare meraviglia che sia oggetto di qualche speciali disposizioni, affinchè il denaro non si converta in uno strumento di oppressione spietata ed irrefrenabile, nè si cancelli ogni sentimento di moralità e fratellanza nei popoli e non si radichi la massima fatale che tutto cede alla potenza dell'oro, od in altri termini: che la potenza dell'oro è superiore a tutte le leggi.

PRESIDENTE. La parola spetta al presidente del Consiglio, ministro delle finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Signori senatori: voi avete udito due distinti membri dell'ufficio centrale intorno al pro-

getto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni. Il primo di essi, l'onorevole Di Castagnetto, vi ha con molta copia di dottrina e numerosi e validi argomenti dimostrato l'opportunità delle riforme che ebbero già la sanzione dell'altro ramo del Parlamento, non che i benefici del sistema della libertà; e, conseguente alle sue premesse, vi propose la sua applicazione quale si trova nell'attuale progetto.

L'altro oratore, l'onorevole Mameli, dopo aver pure esso pagato un tributo teorico al principio della libertà, prese (permetta il dire) a combatterlo nella sua pratica applicazione, andando assai più oltre in ciò di quanto avesse fatto l'onorevole e dotto relatore dell'ufficio centrale nella lucida e splendida scrittura che ha redatto a nome dell'ufficio medesimo.

Io non credo utile alla discussione il seguire passo passo l'onorevole Mameli, il quale, anticipando sulla discussione degli articoli, prese ad esame tutte le singole disposizioni della proposta ministeriale e tutte le modificazioni ad essa proposte dall'ufficio centrale. Credo assai migliore consiglio il tenermi per alcun poco alla discussione generale. Io cercherò di dimostrarvi qual sia l'opportunità di questa riforma, come essa riposi sopra ai principii più solidi, e di farvi vedere quali debbano essere gli effetti della libertà, onde poi passando all'applicazione di questo principio e traendo le conseguenze da queste premesse, venire a porre in chiaro quanto sia da preferirsi il progetto ministeriale a quello che ad esso vuole sostituire l'ufficio centrale.

Io credo di dovere entrare in qualche generale considerazione, giacchè quantunque in questo recinto sia stato pagato un largo tributo di lode al principio di libertà, non conviene nasconderci avere questa legge contro di sé anche una parte notevole delle persone illuminate, ed essere quindi non solo opportunità, ma necessità che la verità della scienza e la sua pratica applicazione vengano qui solennemente per quanto si può proclamate.

Signori, i principii che informano la legge attuale dell'usura, dominavano altre volte l'intero ordine economico sociale. La società credeva non solo avere il diritto, ma incomberle il dovere di regolare i fenomeni economici; credeva essere debito suo lo intervenire tra il compratore ed il venditore, tra il proprietario e l'affittavolo, tra il produttore ed il capitalista. E ciò era non una credenza prodotta da un desiderio di dominazione; era anzi ispirata in chi governava allora da un sentimento di benevolenza e di umanità: solo riposava sopra errori.

Grazie al progresso dei lumi questi errori vanno mano dissipandosi, ed il principio di libertà venne a sostituirsi nel sistema economico a tutte le pratiche disposizioni che regolavano l'interno commercio, e le relazioni internazionali, ed i rapporti fra i capitalisti ed operai e fra i venditori e i compratori: solo rimasero in molti Stati, ultima reliquia dell'edifizio del medio evo, le leggi sull'usura.

Queste leggi, o signori, riposavano sopra due prin-

cipii: primo, sull'opinione che fosse in balia della società di fissare il tasso dell'interesse; secondo, chè dipendesse in modo assoluto dai capitalisti di stabilire questo tasso; non essere questo corrispettivo che si paga per l'uso del capitale una conseguenza di cause naturali, ma unicamente una tassa arbitraria, che i capitalisti sono in facoltà di applicare. Si credeva altresì che lo Stato solo fosse capace a frenare la prepotenza di questi capitalisti, di opporre un argine alle loro coalizioni, di moderare le loro pretese contenendole in moderati limiti.

Ecco i due principii: tassa in arbitrio dei capitalisti; facoltà del Governo di moderare le loro pretese. Ebbene, o signori, io credo essere entrambe queste dottrine erronee. La possibilità per una classe qualunque sia di produttori, sia di commercianti, ancora meno di capitalisti, di formare una coalizione atta a determinare i prezzi per un tempo alquanto importante di qualsiasi commercio o derrata, meno poi ancora del corrispettivo dei capitali, non si è mai avverata, e non può avverarsi.

La storia economica di tutti i tempi ci dimostra che i tentativi fatti per creare dei monopoli sono sempre tornati a danno di coloro che li hanno tentati. Io potrei darvene molti esempi: mi varrò solo di alcuni. Se vi ha una classe di capitalisti che possa facilmente costituire una coalizione, è composta di coloro che fanno commercio in grande, il commercio estero, sia perchè formano una classe ricca e potente, sia perchè in piccolo numero.

Noi abbiamo visto molte volte questi tentativi sulle principali piazze d'Europa per monopolizzare alcuna merce o zucchero, o caffè, o grani, ed abbiamo sempre verificato che questi tentativi tornarono a danno di chi li fece. Vi fu alcuni anni sono un tentativo di coalizione sopra un'immensa scala in America. Venne in mente, credo nel 1835 o nel 1836, a molti ricchi capitalisti americani, congiunti colla in allora Banca degli Stati Uniti solidissima, potente e per capitali e per il credito di cui godeva, di monopolizzare i cotonei. Questa prova doveva riuscire perchè la produzione del cotone è quasi concentrata per la massima parte in breve spazio di territorio in America, mentre i bisogni di questa merce si fanno sentire in tutti i paesi del mondo e s'impiegano in questa speculazione immensi capitali, a centinaia di milioni, e invece riesci alla rovina di quelli che la tentarono, dei capitalisti privati ed alla spaventevole bancarotta della Banca degli Stati Uniti.

Ma vi citerò, o signori, un esempio non preso al di là dei mari, ma nel nostro stesso Stato, per dimostrarvi l'impossibilità di questa coalizione fra i capitalisti, quando anche si tratti di una classe poco numerosa.

Io prendo un esempio nel nostro paese, e vi parlo del commercio delle gallette. Se vi è un genere che si possa facilmente monopolizzare, un genere del quale i compratori coalizzandosi siano in condizione d'imporre la legge al venditore, è evidentemente quello delle gallette; poichè il produttore, quello che deve vendere le gallette, è costretto dalla natura della merce di ven-

deria quasi nelle 24 ore: un ritardo talvolta di una giornata, porterebbe l'inconveniente di rendere inetta la merce a potersi smerciare: dall'altro lato i compratori di gallette costituiscono una classe pochissimo numerosa rispetto ai produttori; e, se ben mi rammento, credo che non sianvi più di 200 o 300 filanti, ed ancora è da notarsi che molti di questi dipendono dai capitalisti residenti nella capitale, i quali esercitano una specie di dominio sopra i filanti delle provincie; quindi si può dire che in definitiva il commercio della seta, l'acquisto delle gallette, dipende da un piccolissimo numero di capitalisti; capitalisti che fanno tutti lo stesso commercio, che sono quasi tutti in relazione gli uni cogli altri; i quali se si intendessero solo per una settimana, potrebbero portare un ribasso nei prezzi del 10 ed anche del 20 per cento. Eppure questa coalizione non si è mai verificata; epperò se voi volete esaminare il prezzo a cui si sono venduti mediamente in 10 anni i bozzoli, osserverete (cosa assai strana) che nella maggior parte dei casi i bozzoli si sono venduti più cari in proporzione della rendita.

Ora se un piccolo numero di capitalisti, facendo tutti lo stesso commercio, non è mai giunto ad intendersi, a formare una coalizione per imporre la legge ai numerosi venditori di una classe non molto bene illuminata, d'una classe che ha un bisogno assoluto, e che è costretta dalla natura stessa della sua merce a venderla senza indugio, come si potrà credere che la classe numerosissima dei capitalisti possa arrivare a far una coalizione, esercitando una pressione su chi ha bisogno di capitali? E non sono già tre o quattro milioni l'intera classe di capitalisti: ma i capitalisti sono tutte persone che hanno un certo capitale che non amano impiegare, e che sono disposti a dare ad un altro che l'impiegherà.

Nel senso della legge è il gran banchiere che fa l'operazione di sconto, non già l'operaio che porta le cento lire all'anno alla Cassa di risparmio; ora voi potrete credere che questa serie, questa infinità di capitalisti venga a concertarsi insieme per imporre la legge a chi ha bisogno di capitali? Come vedete, o signori, ciò ha ricevuto dalla storia passata e presente la più compiuta smentita.

Non ammettendo per vera questa prima proposizione, non può ammettersi per vera neppure la seconda, cioè che lo Stato ha il mezzo, mediante legge sull'usura, di frenare questa prepotenza del capitalista; la storia dà anche a questa proposta una smentita; ma che dico? La somma smentita è data dalle antiche leggi dell'usura e da quelli che combattono il principio di libertà. Difatti, o signori, non vi accadde mai di trovarvi a fronte di un avversario di questa legge, di uno che sinceramente si opponga a questa gran riforma, senza che esso immediatamente cominci a farvi un quadro spaventevole dell'usura qual è, non quale sarà dopo questa legge? E se vi imbattete poi in uno di quei distinti giurisperiti che per rispetto alle antiche leggi sono a questa nuova riforma contrari, vi passeranno a rassegna un'infinità di casi più lugubri gli uni degli altri. Dopo questa enumera-

zione parrebbe che la conseguenza logica fosse che le leggi sull'usura attuali siano impotenti, e che quindi non vi fossero fuorchè due sistemi logici da seguire: o rendere più grave la legge sull'usura, aumentare la sanzione penale, dare ai magistrati mezzi maggiori per iscoprire questi delitti e punirli, infine tornare alla legislazione del medio evo, oppure provare il sistema di libertà.

Il sistema attuale è condannato dai fatti, è condannato dagli stessi avversari della riforma, perchè questi avversari si fondano sugli abusi che si verificano ogni giorno sull'usura. Io credo che nessuno in questo recinto, e forse anche nel paese, vorrebbe scegliere l'alternativa di aggravare la legge attuale sull'usura, di tornare al sistema dei tempi di mezzo, in cui pene severissime colpivano gli usurai, in tempi in cui la società talvolta si vendicava sopra intere classi di persone dell'inefficacia dei mezzi adoperati per scemare la tassa dell'interesse; quindi mi pare che non ci rimanga, per essere logici, altra via che di provare questo sistema di libertà.

Dopo, o signori, avervi dimostrato su qual fondamento erroneo riposi il sistema della legge sull'usura, io mi farò lecito di dirvi quali, a mio credere, siano le leggi che determinano il tasso dell'interesse, e come il principio della libertà, coraggiosamente applicato, debba avere appunto, in virtù di questa legge stessa, per effetto di migliorare grandemente le condizioni economiche dello Stato, e specialmente quella di coloro che di capitali abbisognano.

Io non posso consentire con chi dice essere l'interesse il prezzo del danaro; l'interesse è tutt'altra cosa; il prezzo del danaro è quello che con del danaro si può acquistare, sono quelle merci che si cambiano contro una data determinata quantità di danaro; l'interesse è quel corrispettivo che si paga per avere in determinato tempo l'uso di un capitale, questo capitale è rappresentato ordinariamente dal danaro, non perchè nella massima parte dei casi si abbia bisogno di danaro, ma perchè questo è il mezzo di procurarsi il capitale di cui si abbisogna.

Quindi, o signori, io credo essere necessario di sempre avere in mira questa gran verità, cioè che l'interesse non è altro che il corrispettivo per l'uso per un determinato tempo di un capitale: ma questo corrispettivo non è solo determinato dal sacrificio che fa colui che si spoglia del suo capitale per darlo ad un altro, dipende altresì dal pericolo che corre quello che si spoglia del capitale, di non poterlo più riavere al tempo fissato nei patti. Per tale effetto l'interesse si compone di un corrispettivo reale per l'impiego di un capitale, e di un premio d'assicurazione contro i pericoli che vanno uniti a qualunque natura di prestito.

Finalmente vi è un terzo elemento che contribuisce anche ad aumentare il corrispettivo, ed è la disponibilità del capitale che si aliena per un determinato tempo. Egli è evidente che quello che può sempre avere la disponibilità del suo capitale si disporrà d'alienarlo

ad un corrispettivo minore, che quello che deve alienarne l'uso per un periodo determinato che può essere di un lungo numero d'anni.

Io tralascierò di considerare la parte di corrispettivo che rappresenta il premio di assicurazione; questo corrispettivo tende a diminuire mano a mano che la legislazione del paese si migliora, che la fede pubblica e privata è maggiormente rispettata, che le buone abitudini economiche si propagano; io mi occuperò solo della parte che corrisponde al sacrificio che fa chi aliena l'uso di un capitale.

Questo corrispettivo, o signori, è determinato, come vi diceva l'onorevole conte di Castagnetto, dalla relazione fra la massa dei capitali che sono offerti sul mercato, ed il numero e la massa dei bisogni di capitali, che si verificano nello stesso tempo. Questo corrispettivo aumenterà e può aumentare per due motivi, o perchè i capitali rimanendo gli stessi, crescono i bisogni, non i bisogni reali, ma il numero delle persone che richiede l'impiego di questi capitali, o viceversa perchè il bisogno rimanendo lo stesso, i capitali diminuiscono.

Forse alcuni contesteranno queste verità, e vi diranno: come potete voi spiegare con questa vostra trita massima economica molti fatti che si verificano sotto i nostri occhi? Noi vediamo, per esempio, da alcuni anni crescere il tasso degli interessi; a che cosa può ciò attribuirsi? Certamente il capitale sociale non ha diminuito; basta gettare gli occhi attorno a noi per convincersi del contrario; la popolazione non è aumentata, come mai può avere cresciuto di tanto l'interesse del capitale? Per un motivo semplicissimo, ed è che, quantunque i capitali si siano accresciuti da alcuni anni presso noi tanto quanto in tutte le altre contrade d'Europa, la domanda di questi capitali ha aumentato in una proporzione molto maggiore del numero delle persone disposte ad abbandonare l'uso del proprio capitale ad altri per contentarsi di un interesse fisso.

Lo spirito di speculazione si è propagato in quasi tutte le classi della società. Altre volte, 20 anni or sono, era ben raro che un proprietario pensasse ad altro che a coltivare i suoi fondi, e la massima parte ancora non pensava che a trovare un buon affittavolo per mangiarsi i frutti del proprio fondo sotto i portici di Po. In ora noi vediamo che anche nella classe dei proprietari lo spirito industriale e di speculazione si è sviluppato. Altre volte vedevamo i grandi industriali, quando avevano aumentato il loro capitale, abbandonare l'industria ed acquistare terre. Chi conosce lo stato del paese non ignora che molti grandi proprietari del Verellese e delle provincie vicine sono industriali, i quali consacravano alla terra una grande parte dei fondi guadagnati nell'industria.

Ora invece noi vediamo che gl'industriali divenuti più accorti, quando fanno dei guadagni, aumentano i loro mezzi di produzione, giacchè è cosa dimostrata che l'aumentare i mezzi di produzione cresce in ragione maggiore il profitto dei capitali medesimi. Quindi si verificò da noi esservi minori persone disposte ad of-

frirne i capitali alle classi industrie, perchè aumentate. Quindi le domande essendo accresciute molto più rapidamente delle offerte, necessariamente il corrispettivo per l'interesse deve avere aumentato. Quello che accade tra noi, è accaduto in Francia, è accaduto nell'Inghilterra stessa, dove però i capitali si sono aumentati con una grande rapidità.

Ma là pure lo spirito industriale ha preso vastissime proporzioni: s'intrapresero opere colossali non solo in Europa, ma in tutte le parti del mondo: strade ferrate nelle Indie, strade ferrate nel Canada, navigazione dell'Eufrate, speculazioni gigantesche in tutte le parti del mondo, speculazioni che richiedono infiniti capitali; e quantunque la produzione del capitale sia stata rapidissima, non ha potuto equilibrare le domande prodotte dallo spirito industriale.

Ma mi si dirà: con ciò voi spiegate i cambiamenti che si verificano in un periodo di alcuni anni nella tassa degli interessi; ma come spiegate quei cambiamenti repentini, che talvolta si operano per l'effetto di una crisi commerciale, di una crisi politica, la quale certamente non distrugge una gran massa di capitali? E difatti, o signori, è incontestabile che abbiamo visto, per effetto di crisi commerciali in specie, l'interesse raddoppiato tanto in Francia, quanto in Inghilterra, se non da noi. Ma questo si spiega molto facilmente.

Primo, le crisi commerciali sono sempre frutto di un eccesso dello spirito di speculazione; quindi questo spirito di speculazione crea una domanda di capitali anche fittizia, la quale però, per l'effetto prodotto sul mercato, è reale; quindi una febbre di speculazioni commerciali: tutti vogliono speculare così nelle azioni industriali, come nelle merci. Sia all'interno che all'estero vi è una grande domanda di capitali da persone che vogliono avere dei capitali disponibili per comperare azioni o merci, e questo è il primo motivo per aumentare il tasso.

Quando poi alla fiducia che ha dato luogo a queste grandi speculazioni subentra la sfiducia, prodotta dalla reazione naturale di queste speculazioni mal condotte, questa sfiducia fa sì che i capitalisti temono della solidità di tutto il ceto commerciante e richieggono un altissimo premio, onde mettersi al riparo da questi pericoli. Ed è così che si spiega la crisi del 1838 in America e quella del 1846 in Inghilterra, prodotta quella dell'America dall'abuso della speculazione in tutti i generi, e quella d'Inghilterra dall'abuso delle speculazioni sulle strade ferrate.

Se, come io credo aver dimostrato, il tasso dell'interesse dipende da quella proporzione tra l'offerta e le domande, io credo non potersi contrastare che la libertà deve accrescere le offerte, e quindi aver per effetto di diminuire il tasso medesimo e avere quell'efficacia che non ebbero mai le leggi sull'usura.

La libertà opera in due modi sulla quantità dei capitali che sono disponibili. La libertà eccita la produzione, eccita il capitalista all'economia; solo mezzo di creare i capitali è l'economia, è di non spendere quello che nell'anno ricavate dalle vostre terre, dai vostri capitali,

dal vostro lavoro. Se il capitalista sa di poter disporre liberamente, senza vincolo, senza inciampo, avrà uno stimolo maggiore all'economia che se ha avanti agli occhi quello spettro della legge sull'usura che gli pone un vincolo. Di più, la libertà ha per effetto (sia in modo normale, sia più specialmente in tempi di crisi) di attirar nel paese dei capitali esteri. Io credo che questo non possa essere contestato per ciò che riflette i capitali commerciali.

Egli è evidente che se il tasso commerciale in uno Stato è più elevato dell'1 o del 2 per cento che nello Stato vicino, immediatamente una certa massa di capitali si porterà nello Stato in cui il tasso è più elevato. Sia, a cagion d'esempio, lo sconto a Lione dell'1 o 1 1/2 al disotto di Torino, conviene immediatamente alle case di Torino che hanno carta su Francia nel loro portafoglio, di mandarla a scontare a Lione dove non perdono che il 4 1/2 per ricevere denaro che qui impiegheranno al 6; e quelli che non hanno carta in portafoglio, ma hanno credito, relazioni intime coi capitalisti di Lione, di creare della carta, la quale scontata a Lione all'1 1/2 per cento al disotto del tasso di Torino, col quale si ha il numerario in Torino che si impiega al 5 o al 6. Il margine dell'1 o dell'1 1/2 basta largamente per pagare le spese di commissione e trasporto di denari tra l'una e l'altra piazza. Se invece il tasso è eguale fra le due piazze vi rimarrà equilibrio, non vi sarà mezzo di far venire del denaro dall'una o dall'altra, oppure non si potrà farlo senza un vero sacrificio, come lo fa ora la Banca Nazionale. E questa verità è talmente nota che quando un paese dove vi regna la più assoluta libertà d'interesse, come in Inghilterra, si fa sentire un po' di scarsezza di capitali e si teme che questa scarsezza sia aggravata dall'esportazione dei capitali all'estero, la Banca d'Inghilterra, quella grande regolatrice del credito, aumenta il capitale, e voi avrete letto cento volte nei fogli inglesi che la Banca ha aumentata la tassa per impedire l'esportazione del capitale all'estero.

L'impedire l'esportazione equivale a favorire l'importazione, perchè se aumentando ad un certo limite non vi è più convenienza ad esportare il capitale da un paese in un altro, se aumenta ancora di un grado, voi rendete conveniente l'importazione.

Qui forse mi si dirà: ciò è vero per il credito commerciale, ma non si applica al credito fondiario; aumentate la tassa finchè volete, voi non otterrete mai denaro dall'estero, non otterrete che i capitalisti esteri vengano ad impiegare i loro fondi presso voi. Quest'argomento si distrugge da se stesso; se voi ammettete che la libertà dell'interesse procura al commercio dei capitali, per ciò solo migliora la condizione dell'agricoltura; se i bisogni del commercio sono meno stringenti, se i commercianti premono meno sul mercato, vi rimarrà una maggior quantità di capitali disponibili per l'agricoltura.

Io so bene che vi è una certa categoria di capitali che si impiega unicamente al commercio, un'altra ai prestiti fondiari, ma vi è pure un'infinità di capitali flut-

tuanti che aspettano un impiego, e che se non trovano un impiego largo e grasso nel commercio, si impiegano nell'agricoltura. Se voi migliorate quindi la condizione del commercio, indirettamente migliorate la condizione dell'agricoltura perchè crescete la somma dei capitali disponibili a disposizione dell'agricoltura.

Ma poi, o signori, non è vero che i capitali esteri non verrebbero ad impiegarsi fondiariamente se l'interesse fosse libero, e ciò lo riconobbe l'onorevole relatore dell'ufficio centrale, e vi fece osservare molto a proposito che sui nostri confini vi esistono molti grandi centri di capitali, come Ginevra, Marsiglia, Milano.

Egli è evidente che se fosse libero il tasso dell'interesse, molti capitali di Marsiglia verrebbero forse ad impiegarsi nella riviera, molti capitali di Ginevra si impiegherebbero nella Savoia. Egli è perciò che io non esito a dire che se vi è parte dello Stato chiamata a ottenere benefizi da questa provvida legge, è appunto la Savoia d'onde vennero tante petizioni dettate dall'ignoranza e dallo spirito di parte, suscitato forse da una classe di persone che avrebbe dovuto astenersi dall'entrare nell'arringo politico.

Io dico che la Savoia deve essere la provincia dello Stato che profitterà maggiormente dell'abolizione della tassa dell'interesse, perchè essa troverà a Ginevra quanti capitali gli occorrono per i propri bisogni, quando consenta a pagare il tasso corrente dell'interesse; e se la tassa legale non avesse esistito forse non si sarebbero veduti in questi ultimi tempi dei proprietari altamente rispettabili della Savoia, proprietari che per la loro posizione meritavano ed ispiravano la più intera fiducia, che avevano vastissimi patrimoni, e che pur non hanno potuto trovare colà dei capitali per impedire che i propri beni fossero venduti agli incanti nelle contrade di Chambéry.

Ma, o signori, se la libertà ha per effetto di crescere la concorrenza nello Stato, ha pur quello di rendere questa concorrenza molto più reale fra le varie parti dello Stato. Voi avrete udito gli oppositori della legge fare una pittura lamentevole delle parti lontane, dei paesi remoti, di quelli che non hanno facil' e continue comunicazioni con grandi centri. Molti dicono, che se si trattasse solo della capitale di Torino, di Genova e di alcune altre grandi città, la legge sarebbe da adottarsi, perchè colà la concorrenza si stabilisce fra i capitalisti; ma nei piccoli luoghi lontani, sulle alte valli delle nostre Alpi, laddove non esiste che un solo usuraio, la concorrenza non può stabilirvisi.

Ebbene, io vi dico che la libertà distruggerà questo stato di cose, perchè non vi è concorrenza adesso fra gli usurai delle località lontane per un motivo semplicissimo; perchè nel sistema attuale, non essendovi libertà d'interesse, non si può, per parte di coloro che vogliono ricavare un grande profitto nei mutui, ottenere questo profitto se non col mezzo dell'usura palliata, col mezzo di finti contratti o di vendite di stabili con termini di riscatto od altri mezzi che pur troppo il genio fiscale suggerisce.

Ora, o signori, quest'usura palliata, non può farsi se non da colui che abita nel luogo stesso ove è praticata questa poco onorevole industria, se non da colui che è in relazione personale diretta col proprio creditore; quindi l'usuraio della capitale non può far concorrenza all'usuraio delle alte langhe, all'usuraio di un'alta valle delle Alpi, perchè non ha quella relazione personale nè è in condizione di dover subire un'usura palliata.

Quando invece il contratto dei prestiti sarà libero, quando si potrà ricavare il 7, 8 o 10 per cento, state sicuri che se l'interesse è molto più elevato nelle lontane provincie che non nei grandi centri, il capitalista accorto, o l'usuraio, se così volete, di Torino e di Genova, saprà fare la concorrenza a quelli di Aosta e della Savoia. Il capitale non è di difficile trasporto al dì d'oggi e potrà trasportarsi dai centri là dove l'attrattiva del guadagno si farà sentire.

Mi direte: ma creerete la concorrenza fra gli usurai. E questo, rispondo, è già un bene, perchè invece di avere da fare con un solo usuraio e di pagare come oggi si paga mediante l'usura il 20, il 25 e più ancora per cento, se vi saranno 5 o 6 usurai non si pagherà più che il 10 o 12; e quindi questa libertà noterassi specialmente a beneficio di quelle località a nome delle quali da tanti si respinge. D'altronde è un errore notevole il pensare che tutti i capitali sono concentrati nella capitale o nei grandi centri, come sarebbe la città di Genova.

In provincia si trovano moltissimi capitali ed aumentano tutti gli anni d'importanza. Io ve lo dimostrerò collo stato delle paghe che si fanno in provincia pegli interessi delle cedole del debito pubblico. Tutti gli anni cresce la proporzione degli interessi pagati in provincia; ciò che prova che le provincie ogni anno aumentano in capitale.

Per darvi un'idea di quello che si è pagato in provincia vi dirò che nel 1855 si pagavano dalle tesorerie provinciali 7,405,264 lire di interessi del debito pubblico; e notate, o signori, che vi sono parecchi abitanti delle provincie che vengono a Torino a riscuotere gli interessi delle loro cedole. Nel 1866 se ne pagò lire 7,654,194: così in un anno si pagò in più nelle provincie 248,930 lire.

Vi sono molte provincie nelle quali l'ammontare dell'interesse supera d'assai l'ammontare del tributo prediale. Se vi sono tutti questi capitali nelle provincie, nei centri provinciali, è evidente che quando voi avrete fatta facoltà ai capitalisti di andare là dove vi è il bisogno e schiettamente, onestamente stabilire un corrispettivo dei propri capitali che superi quello che ritrae dalle cedole del debito pubblico, il capitalista di provincia farà la concorrenza all'usuraio, e, lo ripeto, colla libertà voi avrete favorito più d'ogni altra quella classe inferiore la quale alcuni cercano di eccitare contro i fautori della presente legge.

Poichè ho nominato il debito pubblico, il Senato non avrà difficoltà a credere che mi sta altamente a cuore il veder sostenuti i fondi dello Stato. Tuttavia io non esito

a dire che amerei meglio veder scapitare di alcun che i fondi, onde più largo fosse il sussidio che ritrovassero gli agricoltori e altre classi bisognose. Nelle provincie presso i capitalisti io non esito a dire che uno degli effetti della libertà dell'interesse sarà quello di scemare quella quantità di rendite che ogni anno viene acquistata all'estero e introdotta nello Stato.

Vi fece osservare l'oratore dell'ufficio centrale come, avendo noi contratto larghi prestiti all'estero, ogni anno una certa quantità di rendite possedute da stranieri venissero da nazionali acquistate e importate nello Stato. Questa operazione sarebbe utilissima se non vi fosse presso noi bisogno di capitali; ma finchè vi si fa sentire altamente questo bisogno di capitali, non esito a dire che questi acquisti di rendite all'estero sono in parte nocivi. Che se voi col lasciare libera la tassa, ne diminuite l'importanza, avrete reso un servizio allo Stato. A lungo andare queste rendite rientreranno nello Stato. Ma da noi, è opportuno che questa operazione non si faccia gradatamente, non si faccia se non in modo di non portare incaglio al nostro sistema economico.

Mi pare d'avervi dimostrato chiaramente, almeno in tesi generale, quali effetti noi dobbiamo aspettarci dal sistema di libertà. Mi rimane ora a prendere ad esame alcuni obbietti, che si fanno, non al principio generale, ma alla sua applicazione. Molti e forse in ora, stante il progresso delle varie idee economiche, la grande maggioranza si è dichiarata in favore del sistema di libertà; una parte notevolissima consente alla sua applicazione colla massima larghezza nelle transazioni commerciali, ma vorrebbe ancora che la tutela della legge si estendesse alla classe dei proprietari.

Secondo alcuno degli avvocati, dei tutori della proprietà parrebbe che le classi dei proprietari siano molto meno oculate, molto meno avanzate delle altre; che la proprietà avesse certe qualità sue proprie che la rendono meno atta a sopportare i pesi dell'interesse in conseguenza della libertà.

Io non esito a dire che questo ragionamento riposa sopra un principio assolutamente falso. La classe dei proprietari è molto oculata, conosce assai bene i propri interessi, e credo poterne appellare a tutti quelli fra voi, o signori, che hanno avuto contatto con contadini proprietari, e sono certo che non mi si dirà, essere dessi facili a venire ingannati od indotti in errore. Infatti, a malgrado dei mali operati dall'usura, a malgrado delle contrarietà economiche che ci hanno bersagliati, noi vediamo ciò nondimeno, che la classe dei contadini proprietari ha fatto immensi progressi, e si è in questi ultimi anni di molto migliorata.

Si parla delle miserie dell'agricoltura. Che vi siano alcune parti del regno che siano state colpite da flagelli i quali abbiano deteriorato di molto la loro condizione non nego, ma per la massima parte delle provincie dello Stato, io dichiaro altamente, che la loro condizione si è di molto migliorata. In tutte le provincie del Tanaro, in tutte le colline della parte destra del Po l'agricoltura è in una posizione in cui non si è mai trovata; e i con-

tadini proprietari invece di avere soggiaciuto sotto il peso dell'usura, si sono in gran parte emancipati dal giogo degli usurai. Quindi io non credo che la classe dei proprietari abbia bisogno di una speciale tutela. Ma ammettiamo pure che questi proprietari abbiano bisogno di una tutela, quella che si vorrebbe estendere loro potrà essere loro proficua?

Io comprendo coloro, che nell'interesse della proprietà vogliono mantenere la legge sulla usura colla speranza di contenere le pretese dei capitalisti in istretti limiti; ma se si dà la libertà alle contrattazioni commerciali, come mai puossi, nell'interesse della proprietà, mantenere un vincolo? Se i capitali provano ora maggiori difficoltà a portarsi verso l'impiego fondiario, mentre ci troviamo in identiche condizioni legali, sia rispetto al commercio, che alle altre proprietà, evidentemente, liberando il capitale commerciale, e mantenendo il vincolo pel capitale fondiario, non si renderà migliore la condizione della proprietà fondiaria.

I proprietari si lamentano che trovano più difficilmente ora del danaro, che non altre volte; vi è una ragione permanente e una ragione transitoria. I proprietari non trovano ora capitali perchè il danaro vale più di quel cinque per cento che la legge permette al debitore di consentire, e d'altronde l'usura essendo nel prestito ipotecario più difficile a farsi (perchè spesso volte il proprietario ripugna a sottostare alle condizioni di usura), esso è quindi obbligato di rinunciare a procurarsi danaro; e noi abbiamo molti esempi in questa città di persone notoriamente responsabili sotto ogni aspetto, le quali cercano da molto tempo capitali, offrendo una ipoteca della maggior solidità, e che tuttavia non riuscirono a procurarseli. Questa è la ragione transitoria.

Ma vi è anche una ragione permanente che rende il prestito ipotecario più difficile che non lo fosse altre volte; quando l'industria da noi era poco sviluppata, quando non vi erano titoli e azioni industriali, quando il debito pubblico era ristretto in moderati limiti, si fu allora che coloro i quali avevano capitali da impiegare ricercavano specialmente la sicurezza dell'impiego, non avevano altro mezzo che l'impiego ipotecario, e quindi chi aveva buone ipoteche da somministrare era sicuro di trovare a tasso ragionevole dei capitali; allora v'era una grande diversità tra il tasso fondiario, il commerciale e quello delle rendite del debito pubblico.

Collo svilupparsi della industria, col compiersi delle grandi imprese industriali, col moltiplicarsi sgraziatamente le rendite del debito pubblico, si sono presentati infiniti impieghi, i quali sono molto più lucrosi dell'impiego ipotecario, ed alcuni altri poi sono lucrosi in proporzioni minori, ma altrettanto solidi che quello fatto in via ipotecaria. Ed invero, o signori, se mai accadesse per disgrazia, che lo Stato fosse ridotto all'impossibilità di pagare i propri debiti, io temerei assai che non si producesse una tale catastrofe da rovesciare anche tutte le fortune private. Le cedole non sono ancora abbastanza conosciute: avvi una classe di capitalisti che

preferiscono l'ipoteca e ne abbiamo una prova: dove l'abitudine dell'impiego nei fondi pubblici è antica, vediamo l'interesse delle cedole minore dell'interesse dei prestiti ipotecari; in Inghilterra, al giorno d'oggi, le rendite del debito pubblico sono del 3 o del 4, mentre il prestito ipotecario risale al 4 ed al 5 per cento.

Ma vi sono però altri impieghi che hanno una grandissima analogia col prestito ad ipoteca: prenderò, a cagion d'esempio, le obbligazioni delle strade di ferro: che cosa sono le obbligazioni delle strade di ferro? Sono prestiti con ipoteca sopra le strade di ferro, giacchè un portatore di un'obbligazione di strade di ferro non altrimenti può perdere un soldo d'interesse o di capitale, che nel caso che gli azionisti perdano l'intero loro avere. Questo, ripeto, è un vero prestito ipotecario; ora quando tali prestiti che sono solidi altrettanto che gli ipotecari, danno il 6, il 6 1/2, come mai puossi sperare, che il povero proprietario abbia a trovare chi gli mutui danaro alla ragion legale?

Voi vedete che la vostra legge è specialmente dannosa al proprietario, perchè, come già dissi, gli ripugna di dover ricorrere all'usura palliata, quindi la libertà sarà per lui il maggior beneficio. Non nego che sarebbe stato opportuno di far precedere questa riforma da istituzioni di credito agrario, come taluno fece osservare: e nessuno più di me, o signori, è convinto dell'utilità di queste istituzioni; ma onde riescano, bisogna che le condizioni del mercato sieno favorevoli; e chi volesse tentarle in tempi difficili, correrebbe rischio di vedere andare fallito il tentativo e pregiudicare per tempo indefinito queste utilissime istituzioni.

Il Parlamento ha fatto molto per i proprietari accordando loro la facoltà di contrarre obbligazioni per mezzo di cambiali, mettendoli così in condizione da poter profittare del loro credito personale, e voi farete molto di più se promuoverete lo stabilimento di Banche anche non agrarie, perchè queste richieggono condizioni speciali, di Banche solide in tutte le parti dello Stato per facilitare agli agricoltori il mezzo di valersi del credito personale.

Io posso accertarvi che gli agricoltori, dove esistono succursali della Banca o Casse di sconto, fanno uso del credito personale con grande loro utile. Io credo quindi che rispetto alla classe agricola è più che per ogni altra opportuna l'attuale riforma.

Le altre obiezioni che si fanno a questa legge sono obiezioni di opportunità: alcuni trovano il passo troppo ardito, e vorrebbero che si fosse camminato a grado a grado. Io terrei conto di queste obiezioni se si trattasse di applicare un canone scientifico per la prima volta, se non fossimo sostenuti dall'esperienza di altri paesi.

Voi sapete, o signori, che la libertà dell'interesse fu proclamata in Inghilterra in modo assoluto da alcuni anni. In Inghilterra, è vero, si è proceduto a grado a grado, ma eravi una ragione; essa non aveva innanzi agli occhi un esempio da seguire; ma, fatta la prova, venne fatto omaggio a questa riforma al punto, che l'illustre e lamentato Robert Peel proclamò in faccia al

Parlamento che l'Inghilterra era stata salvata dalla più tremenda delle crisi nell'anno 1847, unicamente dalla legge che abolito aveva il tasso legale dell'interesse; e difatti se paragonate gli effetti e le cause che hanno prodotte le crisi antecedenti del 1824 e del 1835 in Inghilterra, colle cause e cogli effetti della crisi del 1847, voi vedrete che con cause molto più efficaci nel 1847 gli effetti furono minori; giacchè, o signori, le speculazioni che diedero luogo alla crisi del 1847 erano in proporzione senza paragone maggiori delle cause delle altre crisi antecedenti.

Ma, mi direte, voi citate sempre l'Inghilterra, il nostro sistema economico non è analogo, l'Inghilterra è molto ricca e industriale, noi lo siamo molto meno. Io non posso menar buona quest'obiezione, perchè le leggi economiche sono uniformi, quelle che regolano la produzione e la distribuzione della ricchezza hanno effetti costanti tanto in Inghilterra quanto presso noi.

Ma, ebbene, non si vuole l'esempio dell'Inghilterra? Prendiamo quello della Spagna dove la libertà dell'interesse fu proclamata. Voi mi direte: ma in Spagna fu un Governo rivoluzionario che propugnò questa riforma. Qualunque sia il Governo che fece questa riforma, fatto è che gli effetti furono buoni. Non volete la Spagna? Vi citerò l'Austria, e vi dirò che ora in Austria il Ministero prepara un progetto per l'assoluta riforma delle leggi sull'usura; e per tale effetto posso invocare l'opinione del distinto finanziario che presiede alle finanze dell'impero austriaco a favore di questa legge. Avendo avuto io alcuni dubbi sull'intenzione del Governo austriaco incaricai il nostro rappresentante a Vienna d'interpellare il signor De Bruck il quale rispose schiettamente, che credeva non solo opportuna, ma indispensabile l'assoluta abolizione delle leggi sull'usura.

Mi pare che storicamente le autorità sulle quali mi appoggio bastino a tranquillare gli animi i più timorosi. Del resto, o signori, io credo, che guardando alle condizioni interne del paese, vi sia molta opportunità, perchè (e credo poterlo dichiarare non senza orgoglio nazionale) il Piemonte è una delle nazioni d'Europa dove le vere e sane dottrine economiche abbiano fatto maggiori progressi. In pochi anni voi avete veduto accettare dall'Inghilterra i principii che regolano il libero scambio, e voi non troverete quasi più nessun fautore dei vietati principii di monopolio e di protezione. Ed ora

cos'è la legge che vi proponiamo? È una nuova applicazione del principio fecondo che voi avete applicato con tanta energia e coraggio negli anni addietro. Egli è certo che esistono pregiudizi contrari all'attuale riforma; ma ve ne esistevano di ben maggiori contro l'abolizione dei diritti protettori dell'industria. Ora vi si dice che con questa legge rovinerete alcuni poveri agricoltori, allora vi si diceva: voi ridurrete alla più squallida miseria molte migliaia di operai; eppure voi avete approvata la riforma, e nessuno fu ridotto alla miseria, anzi gli operai furono molto meglio impiegati e retribuiti di quello che nol fossero in allora.

Lo stesso accadde per una riforma più ardita, quella della legge sui cereali: voi aveste il coraggio di proclamare l'assoluta libertà del commercio del grano in tempi difficili, in tempi di carestia, e allora vi si disse che avreste affamate le popolazioni, che avreste eccitate le masse alla rivolta; eppure avete persistito nelle massime di libertà, siete stati fedeli ai canoni della scienza, e ne è risultato che, mentre presso noi i prezzi si mantennero coll'assoluta libertà ad un tasso elevato sì, ma non esuberante, nel regno del Belgio dove si fallì a questi principii, il prezzo dei cereali salì ad un tasso infinitamente maggiore.

Quello che accadde, e per il libero scambio, e pel commercio dei cereali, accadrà nell'applicazione della legge sull'usura: sarà accolta forse con diffidenza, susciterà qualche malumore, provocherà, se si vuole, l'ostilità di qualche partito contro i promotori di essa, ma l'esperienza non tarderà ad illuminare le masse, e il nostro popolo è troppo sagace per rimanere nell'errore a fronte dei fatti e delle lezioni dell'esperienza.

Quindi, o signori, io credo che voi potete votare, senza nessun scrupolo, questa legge; votandola, siete sicuri di procurare un bene immenso alla società, di procurarne uno speciale, più grande alla classe degli agricoltori, e non avrete a temere nè gli effetti morali nè gli effetti politici che questa riforma sarà per produrre nell'interno del paese.

PRESIDENTE. Vorrei impegnare il Senato a trovarsi domani in seduta, invece delle 2, al tocco.

Se non vi è opposizione, sarà inteso che il Senato è convocato domani al tocco.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 23 MAGGIO 1857

- 16 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali — Discorsi dei senatori Audiffredi e Gioia contro il progetto — Risposta del ministro delle finanze — Discorso del senatore Cataldi contro il progetto — Discorsi dei senatori Pinelli e Jacquemoud in favore del medesimo — Presentazione di un progetto di legge — Osservazioni del senatore Audiffredi in risposta al ministro delle finanze, e del senatore Di Castagnetto in risposta ai senatori Gioia e Cataldi.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, ed il presidente del Consiglio, ministro delle finanze.)

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLA TASSA DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione incominciata ieri sul progetto di legge riguardante la tassa degli interessi; accordo la parola al senatore Audiffredi, come primo iscritto oggi per parlare nella discussione generale.

AUDIFFREDI. Signori senatori. Il presente progetto di legge sulla libertà dell'interesse fu già in altra occasione sottoposto al vostro giudizio, e fu in allora notevolmente modificato e ristretto, cosicchè nella seconda proposta che il Ministero ha inoltrato alla Camera eletta aveva egli pure notevolmente modificata la legge in senso restrittivo; ma forse per simpatia alle sue idee primitive non seppe reggere alla proposta di un emendamento che ha mutato nuovamente lo spirito della legge, togliendo quelle restrizioni ragionevoli che il Ministero aveva acconsentite. Se non fosse in una legge di tale e tanta importanza come questa, si vorrebbe condonare questo repentino mutamento d'opinione, ma si tratta invece d'una proposta le cui conseguenze saranno sentite dalla generalità della popolazione; giova quindi di maturare coscienziosamente la nostra deliberazione.

Certo è lodevole l'intenzione di provvedere al difetto di capitali, ma è pure d'uopo d'indagare le cagioni, mentre si cerca di temperare l'effetto del male, della scarsità dei capitali. La sorte di numerose famiglie è dipendente dalle conseguenze naturali della presente

legge; nè si deve badare soltanto al bisogno dei possidenti facoltosi, come è necessario di tutelare la sorte di molti poveri agricoltori che in conseguenza dei falliti raccolti si trovano gravemente indebitati presso gli speculatori di danaro. Essi attendono con ansietà, e, sia pur detto, con grave timore il risultato della presente legge.

È prevedibile che il chiesto rimborso di questi minuti capitali quando non sono offerti, ma anzi sono ricercati, debba produrre un rialzo indiscreto che non è limitato, ma direi acconsentito dalla presente legge in modo quasi indefinito. La conseguenza necessaria sarebbe molto grave, quella cioè della diminuzione di valore della proprietà stabile, la quale pur troppo ha già subito una notevole diminuzione di prezzo malgrado il sostenuto valore delle derrate agricole in questi ultimi anni. Questo fatto rimarchevole è sufficiente a protestare contro il presente regime finanziario che io giudico contrario agl'interessi della grande maggioranza della nostra popolazione, i cui interessi non credo siano dipendenti dalla prosperità del commercio marittimo, ma bensì dall'accrescimento della produzione interna, dallo sviluppo della nostra agricoltura e dall'industria nazionale.

È innegabile la solidarietà che esiste fra le finanze dello Stato e quelle dei privati. Migliorando la prima si accresce la seconda, invece che quando va scemando la fortuna dell'erario scema egualmente quella dei privati. Infatti quando le cartelle del debito pubblico si negoziavano a 116 e 120 l'interesse ipotecario per le grandi somme era al 3 1/2 e al 4 per cento; in allora il valore della proprietà stabile era salito al massimo. Ora invece i debiti delle finanze ridussero almeno di un terzo il valor capitale delle terre e della proprietà immobile; quindi è naturale la preoccupazione del pubblico a questo riguardo, mentre si tratta dell'accrescimento o della diminuzione del valore patrimoniale di tutte le persone.

L'aumento dell'interesse divenne naturale e necessario in proporzione a quello delle cartelle del debito

pubblico, il quale si può dire che abbia assorbito gran numero dei capitali che si davano ad prestito. Questo effetto, non esito a dirlo, fu prodotto specialmente dalla grande massa dei Buoni del Tesoro che furono emessi senza il menomo riguardo alle conseguenze che pur erano facilmente prevedibili sulla fortuna pubblica.

Per tal ragione di riparare al bisogno di capitali il Senato aveva con altra legge autorizzato l'interesse convenzionale al 6 per cento nell'ordine civile; ma avuto riguardo alle circostanze difficili di molti possidenti, che specialmente nelle provincie vinicole dovettero gravare i loro patrimoni di molte passività in conseguenza dei falliti raccolti, si aveva un giusto timore a sbrigliare affatto l'avidità degli usurai; essa era contenuta in certo limite dagli incagli della legge che solo ne arrestavano i peggiori effetti, senza impedirli affatto, poichè una certa libertà si fa strada da sé in proporzione del bisogno, e non sarebbe limitabile da qualsiasi legge. Sarebbe tuttavia un massimo errore di dover concludere che sia mancante d'ogni effetto la legge sull'usura, e che questa debba essere pienamente autorizzata come vantaggiosa all'interesse generale.

Da lungo tempo questa legge di libertà d'interesse è desiderata da molti speculatori di danaro, i quali dovevano nascondere le loro operazioni, e che almeno temevano la qualificazione di persone indiscrete, speculatrici sulle miserie dei poveri. Un giusto sentimento di vergogna copriva la loro fronte, che ora si vorrebbe cancellare come cosa inutile che quasi si crede contraria all'interesse generale dello Stato.

Si spera che vengano capitali in gran numero, attratti dall'alto valore dell'interesse, senza riflettere che le case danarose non si traslocano con facilità da un paese all'altro, tanto meno poi a far minuti affari di piccoli prestiti, come sono richiesti dal maggiore numero dei piccoli possidenti. Questi temono giustamente che loro sia chiesto il pagamento, essendo persuasi essere questo un mezzo indiretto di promuovere l'aumento dell'interesse restando essi dipendenti da quelle poche persone che sogliono fare i piccoli affari d'imprestiti di minute somme. Questi tali sanno benissimo che non si improvvisano concorrenti che non siano almeno interessati come loro, se non più di loro ancora. Essi non ignorano l'affezione del contadino al suo campicello che coltiva con amore come salvaguardia contro la miseria e come pegno della sua indipendenza che lo eleva al grado di cittadino, o per meglio dire, di possidente. Quel campicello egli lo ha pagato a carissimo prezzo, e sempre si lusinga almeno di poter venderlo con minor perdita, e non sa egli il povero uomo come la sua fortuna sia dipendente dalle circostanze generali, le quali tolgono valore alle terre arative non solo, ma a tutta la proprietà stabile che si prende di mira nell'accrescimento delle imposte. Colla speranza di poter vendere a migliori condizioni si affida incautamente il poverello a quell'usura che lentamente lo rovina.

Gli speculatori di danaro, di terre non sanno che fare, tanto più di minute proprietà; queste debbono essere

fecondate dalla fatica del povero, e dalla fatica rifugge l'usuraio ozioso, il quale ha mezzo di cogliere le rendite nette dalle mani della classe operosa. Egli astutamente finge d'aver bisogno dei suoi capitali onde poter negoziare un maggiore interesse, essendo sempre in tempo di dare mora al suo debitore, il quale non sa risolversi a vendere. È ben certo che prima di fare altro atto di scrittura, egli avrà nuove offerte d'aumento d'interesse dal debitore stesso, tanto che gli è risparmiata persino la vergogna d'una indiscreta domanda. Con destrezza e buone maniere si tira il pesce all'amo, così usa l'usuraio coperto della pelle di agnello per divorar la preda.

E come potrebbe il giudice limitare l'interesse ai ricorrenti quando in causa la parte avversaria possa addurre esempi di altre usure maggiori? La consuetudine è presto stabilita, e questo dimostra come sia difficile e spinoso lo stato transitorio alla libertà dell'interesse in riguardo, lo ripeto, delle nostre circostanze speciali. Verranno certamente i capitali offerti allora quando avrà cessato il maggior bisogno, cioè quando molte piccole terre saranno vendute in subasta e che saranno rovinate dall'usura le piccole fortune. La crisi già dura da parecchi anni a danno delle piccole fortune; solo si tratta di mettere palliativi al male che non si aggravi maggiormente. A questo utilissimo scopo erano dirette le modificazioni adottate dalla primitiva Commissione di questa legge. Ma tale fu l'insistenza del Ministero per indurre l'approvazione del principio dell'interesse illimitato, che la Commissione non ebbe forza di resistere alla minaccia del ritiro della legge. A senso mio era molto meglio che fosse stata ritirata che di essere adottata qual vi viene sottoposta, o almeno era preferibile il progetto ministeriale.

Il danaro non è una merce soltanto, ma è almeno una merce molto privilegiata come vi accennava ieri il senatore Mameli nel luminoso suo discorso in cui faceva restrizioni ai principii acconsentiti dal progetto di legge di libertà quasi illimitata. Il danaro è molto più di una merce quando riveste il nobile carattere d'istrumento di lavoro il più necessario di tutti, quello che feconda le varie sorgenti di ricchezza economica degli Stati. Egli non si trasporta colla fluidità invocata da alcuni economisti teorici; l'esempio ci dimostra il contrario, che i capitali furono sempre a minor prezzo in Inghilterra ed in Olanda che non nei paesi vicini di Francia e di Spagna. Facilmente si equilibra il prezzo dello sconto sulle grandi piazze di commercio, colle firme di case accreditate; ma che si pareggi ai bisogni dei minuti commercianti questo non accade, e molto meno poi ai bisogni della vita comune cogli'imprestiti ipotecari. Nel nostro piccolo paese stesso non vediamo un grande divario nel prezzo del danaro da provincia a provincia? Questo dimostra chiaramente che i piccoli prestiti ipotecari sono eccezionali e che difficilmente si fanno per conto delle case di commercio. Perciò era necessario che si fosse per tempo pensato all'istituzione delle Casse di credito agrario.

Non è mai a credere, lo ripeto, che le persone dana-

rose vadano emigrando a trasportare i loro capitali ove questi siano collocabili a maggior prezzo. Migliaia di azioni industriali sono messe in giro e sono vendibili su tutte le piazze; cosicchè i grandi capitalisti hanno mezzo di fare grandi ed ottime speculazioni da casa loro, e non si disporranno facilmente a muoversi, al sentire che in Piemonte sia più elevato il corso d'interesse del denaro. Così accade nel commercio, che le grandi case estere faranno credito a pochissime persone, e non mai ai piccoli commercianti la cui fortuna non abbia rinomanza, benchè in commercio riesca molto più facile di equiparare lo sconto delle cambiali.

Resteranno sempre le piccole case di commercio più o meno dipendenti dalle grandi case del luogo che sanno valersi molto abilmente dei loro capitali in tempo di crisi, tanto più che il nostro paese non è danaroso in confronto di altri paesi d'Europa, ove la ricchezza generale del commercio si è tanto accresciuta in questi ultimi anni.

Per migliorare la condizione generale è d'uopo di svolgere gli elementi di ricchezza naturale nel nostro Stato, che è l'agricoltura e l'industria, e non già il commercio che da noi si opera in sfera ristrettissima. Credere che il commercio solo possa migliorare le finanze dello Stato è sicuramente la più pericolosa delle illusioni che non sta in animo del Ministero di potere stabilire.

Le leggi doganali furono mutate coll'intenzione di favorire il consumo, e non tanto per favorire l'educazione industriale della nostra popolazione. I commercianti possono ben arricchirsi agevolando l'uscita del denaro dallo Stato senza avvantaggiare punto la ricchezza generale; cosicchè non si può dire che le circostanze nostre siano transitorie ed eccezionali. Sarebbe un grave errore il crederlo. Il valore delle derrate agricole si mantenne in modo di attivar la produzione e la ricchezza della classe agiata, benchè, per la scarsità dei capitali, si renda viepiù difficile la vendita delle terre, sarebbe inutile sperare circostanze migliori, giacchè è prevedibile che le piccole loro fortune possano essere assorbite dalle grandi, con grave danno della prosperità agricola, che è specialmente promossa e fecondata dalle piccole fortune.

Col tempo voglio credere che il Piemonte sia chiamato a divenire uno dei paesi industriali d'Europa. Abbiamo grande abbondanza di forza motrice, di cui non sappiamo trar partito; così pure non scarseggiano le braccia da lavoro; più ancora la nostra classe operaia conserva buoni costumi ed un certo grado di attività, cosicchè, allorquando le classi medie sieno istruite ed educate alla paziente operosità di altre nazioni, mille fonti di ricchezza si apriranno all'industria dei nazionali, specialmente nell'industria agricola, che io non temo di qualificare molto negletta e trascurata ancora.

Essa va progredendo lentamente, ma non a seconda dei generali bisogni. Ora si tratta d'impedire una crisi che forse il Ministero non teme di provocare, colla fiducia che l'alto interesse debba far accorrere capitali e capitalisti nello Stato, senza tener conto che questa risul-

tato si otterrebbe a danno delle piccole fortune che sarebbero sacrificate durante la crisi; quindi succederebbe una reazione in senso inverso a danno della nostra agricoltura, i cui progressi sono promossi dalla classe attiva dei piccoli possidenti, invece che i signori sogliono piuttosto dare le loro terre in locazione a piccoli intervalli con clausole dannose, cioè: *di non essere tenuti al rimborso di qualsiasi miglioramento che sia riconosciuto*; per tal ragione il locatario non si affeziona a quei poderi che non è sicuro di conservare lungo tempo. A questo modo non è sperabile miglioramento allo stato presente nè a quello avvenire delle nostre popolazioni campagnuole.

Io concludo esortando i signori senatori di adottare modificazioni alla presente legge, onde riesca meno pericolosa nella sua applicazione.

Le restrizioni possono essere di due sorta: d'impedire l'interesse illimitato, ovvero di facilitare il rimborso dopo un anno quando eccede l'interesse legale che potrebbe anche essere autorizzato al 6 per cento invece del cinque. Ieri il signor ministro contrapponeva alcune ragioni a quanto venne esposto dai membri della Commissione.

Mi sforzerò, non sicuramente di prendere passo passo ad esame il suo discorso per fargli una risposta circostanziata; ma toccherò almeno alcuni punti principali da lui accennati. Egli diceva, il signor ministro, di non temere che i capitalisti possano concertarsi e diceva, per esempio, che nell'industria serica sarebbe facile più che in ogni altra industria il concerto dei grandi capitalisti a danno dei piccoli possidenti per far diminuire i prezzi correnti del valore dei bozzoli. Diceva che questo genere di commercio, essendo in mano di pochi speculatori da cui partono le informazioni ai committenti delle provincie, era cosa facile dare informazioni conformi ai loro interessi e che i concerti erano presumibilmente i più facili. Io non credo che calzasse l'esempio, perchè i trattori provinciali sanno andar guardinghi contro le informazioni interessate che spesso arrivano in quelle occasioni. Ognuno sa che i consigli di prudenza sono sempre dati dalle case commerciali; ma poi ognuno bada al suo interesse. Quest'industria è in mano di infiniti speculatori i quali acquistano in dettaglio determinate quantità di bozzoli, cosicchè ognuno opera per proprio conto e cerca di fare il suo pro ed è perfettamente guardingo contro qualsiasi coalizione che possa succedere in questa parte. Ma è molto più a temersi la coalizione (non dirò la coalizione dei capitalisti per crescere l'interesse del danaro); è cosa che non ha bisogno di dimostrazione; in quanto che i capitalisti non hanno bisogno di concertarsi punto; essi si intendono al vedersi, senza parlare. Qual è infatti il loro scopo? Quello di dare il danaro al più alto interesse possibile. Cosicchè, che cosa hanno a fare? Semplicemente a chiamare il rimborso dei loro capitali. Quando sono pochi i capitalisti, perchè, come diceva, in provincia sono scarsissimi, non hanno a temere concorrenza; coloro che hanno bisogno di danaro debbono senza remissione cadere in

loro potere. E così avranno un mezzo facilissimo di ricavare quell'interesse che loro accomoda.

Nulla sarebbe meno difficile a stabilire che un tasso elevato d'interessi; e non vediamo forse i pristinaï, per esempio, nella vendita del pane a concertarsi per vendere il pane più caro che quello che si vendeva al corso del tasso? Niente affatto! ognuno sa quanto costa la farina; ognuno sa a che prezzo si dovrebbe vendere il pane secondo la tassa, e ognuno cerca di venderlo qualche cosa di più; e possiamo noi dire che questo esempio sia stato vantaggioso nello Stato? La libera concorrenza ha fruttato manifestamente l'incremento del prezzo del pane in tutte le città di provincia...

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.* (Interrompendo) Completamente inesatto.

AUDIPIRELLI. Questo fatto si è dimostrato palesemente. Si sarà da qualcuno migliorato il pane, ma che questo pane abbia diminuito di prezzo lo credo un errore.

Vorrei che il signor ministro avesse migliori informazioni, o diverse da quelle che noi togliamo sul luogo, ma realmente, mi rincresce a dirglielo, io acceco ad una verità che è tanto sentita in generale che non ha bisogno di prova. Se fossero interpellati i comuni interessati, molti acconsentirebbero alla fissazione della tassa per limitare l'avidità di guadagno dei pristinaï.

Se furono date diverse informazioni al signor ministro, sarà forse stato per acconsentire a quella serie di modificazioni economiche con cui si lusingava il paese di precedere tutti gli altri in Europa, di dare lezioni ed esempi in fatto di economia politica; ma in realtà queste furono più dannose che utili e aggravarono la nostra situazione finanziaria; ho il coraggio di dirlo.

Conseguenza di queste riforme economiche fu la scarsità dei capitali e la scarsità del numerario che ora noi proviamo; e che cosa ci vuol dare adesso per rimedio il ministro? Ci vuol dare la libera concorrenza dell'usura; questa noi altamente rifiutiamo. Egli diceva: che l'aumento dell'interesse del denaro è segno di prosperità generale; io dico invece che questo non è sempre indizio di attività industriale; la scarsità di numerario alcune volte non è tanto indizio di attività di lavoro che frutti ricchezza, ma è indizio semplicemente di povertà di numerario; ed infatti l'agricoltura si trova di presente in circostanze molto inferiori a quelle del commercio. E poi perchè si fa sentire un generale malcontento? Si fa sentire perchè ognuno vede, ognuno sente che la prosperità generale del paese giammai potrà risultare dallo sviluppo del solo commercio, ma bensì, come io accennava, da quello dell'agricoltura e dell'industria.

Noi abbiamo grandi elementi di ricchezza che non si è mai pensato di promuovere. Che cosa si è cercato di favorire? Il consumo: come se il consumo fosse indizio di attività e di ricchezza; ma per consumare utilmente bisogna creare, e questa creazione non fu mai promossa, non fu mai attivata nel paese con provvedimenti ministeriali.

L'altro giorno il signor ministro diceva che anche a beneficio dell'agricoltura non gli rincresceva di vedere scapitare un poco il valore delle cedole del debito pubblico, prevedendo naturalmente che un accrescimento d'interesse sia inevitabile; l'aumento d'interesse cosa produrrebbe? Lo scapito del valore della proprietà stabile, perchè crescendo l'interesse del denaro in commercio sarebbe egualmente diminuito il valore delle proprietà stabili: ne viene di conseguenza una diminuzione generale in tutti i valori, e di tutti i patrimoni, e questa è la più severa critica che si possa fare al regime economico che ci ha guidati fino ad oggi, in un paese agricolo come il nostro, per cui io voglio credere che non sia irrimediabile il male, che anzi sia correggibile, ma non vorrei che si persistesse in quelle illusioni che sgraziatamente ci traggono a mal punto.

Qui pongo fine, osservando al signor ministro che se mi sono espresso forse un po' vivamente, io non potevo farne a meno, in una legge di tanta importanza a cui sono legate le fortune della generalità dei cittadini.

Io altamente confido che i senatori non vorranno scostarsi dalle gravi modificazioni che avevano adottate ponderatamente nell'altro progetto di legge votato dal Senato. Questo progetto, come voi sapete, fu a piccola maggioranza respinto dall'altro ramo del Parlamento, fu nuovamente riproposto, ed è stato largamente acconsentito. Solo quando si venne al punto dell'interesse illimitato, si è ristretta quella maggioranza che il Ministero credeva di ottenere. Perciò io amo di credere e spero che il signor ministro vorrà deporre quella speranza così ampia, così larga che l'interesse illimitato possa riparare al difetto di capitali e far venire dall'estero tutte quelle somme che sono strettamente necessarie ai nostri bisogni. Certamente quei capitali potrebbero venire, ma dopo il danno di una crisi pericolosa ai generali interessi.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Gioia.

GIOIA. Signori! Non è mia intenzione di riprodurre oggi le considerazioni, le quali ebbi già l'onore di esporre l'anno passato sul tema stesso della presente legge. Io non darò a voi questa molestia e non la darò pure a me stesso.

Oggi mi basteranno parole brevi, sia per far fede che le mie convinzioni non sono mutate, sia in più special modo per esporre il mio giudizio qualsiasi intorno al progetto nuovamente elaborato dalla nostra Commissione: al quale dirò senz'altri preamboli che non mi pare di poter prestare la mia adesione. E innanzitutto non so tacere che fui colpito da grandissima meraviglia, allorchè letta la relazione dottissima e facondissima, posta in capo a quel progetto, mi accorsi che niun ricordo vi era fatto delle deliberazioni importanti, le quali, fa circa un anno, furono prese in quest'Aula medesima sopra questo medesimo argomento.

Eppure mi pareva che non fosse possibile di proporre idee nuove e nuovi sistemi, se non quando fosse dimostrato, o che vi fu errore nei nostri primi giudizi, o che le nuove proposte, per una qualsiasi ragione, o logica,

politica, o morale, sono migliori delle antiche. E massime, o signori, che il progetto di legge adottato da voi nel dì 16 febbraio 1856 soddisfaceva in sostanza egregiamente alle esigenze presenti, e con savio accorgimento allontanava i danni e le molestie d'una esperienza pericolosissima.

Certo ogni umano giudizio è mutabile; ma mutare decentemente non si può, se non per fatti nuovi e ragioni nuove, le quali sforzino a correggere i primi concetti. Onde non taccio, che avrei grandemente desiderato che, richiamato per una parte il vostro primo giudizio, ed esposti per l'altra codesti nuovi divisamenti, si fosse venuto dimostrando, come e perchè questi ultimi debbono aversi come migliori dei primi. Il quale confronto non essendo stato fin qui fatto in nessuna maniera, stimo che, per ragioni di logica e per ragione anche di decoro, dobbiamo farlo noi stessi con diligenza accuratissima.

La vostra Commissione incomincia dichiarando che ammette i principii di economia politica, da cui è informato il progetto ministeriale, i quali (dice essa) sono un dettato incontestabile della scienza. Ora siamo conceduto di osservare, che la Commissione si lasciò qui trarre a concedere in parole assai più che non fosse disposta ad attendere in fatti.

Il principio economico del Ministero è libertà intera, indefinita, assoluta, che non si arresta tutt'al più, se non laddove appariscano o truffe o frodi legalmente qualificate. Per contro la Commissione segna una linea, e pone un limite, oltre il quale non si può andare senza temere la censura dei tribunali e il possibile sovrastare di un giudizio.

Questo limite è lontano: lo so. Arriva al dieci per cento. Ma che importa il più e il meno, se limite pur vi è? Il grande principio economico già non si regge più. Il vincolo è allargato, ma il vincolo rimane e non rimane di conseguenza la libertà. E vincoli pur sono gli altri additati negli articoli 4, 6 e 7 del progetto medesimo. Epperò, poichè l'ufficio stesso centrale abbandona in sostanza la stretta formola degli economisti, appartiene a noi di cercare se più ragionevole sia il limite che il Senato elesse nel dì 16 febbraio 1856, ovvero quello che si vorrebbe oggi surrogare.

Noi riguardando alle necessità presenti e alla pratica estimazione dei fatti quotidiani, deliberammo già che il cinque legale potrebbe elevarsi fino al sei per i crediti ipotecari e fino al sette per i chirografari a scadenza minore di un anno: precisamente quel tanto che occorreva, e ancora occorre al bisogno dei tempi. E tuttavia ci veniva opposto che con quell'ampliamento noi avremmo avviato i mutuanti a voler sempre per titolo d'interesse il massimo indicato dalla legge, di che si diceva i debitori avrebbero avuto alla lunga non guadagno, ma danno. Nella quale obbiezione eravi alcun che di vero, e tuttavia non mutammo consiglio, considerando che il massimo indicato da noi era moderatissimo e soprattutto era inevitabile. Ma l'obbiezione stessa ben sorge più vera e più potente davanti a un limite remoto e non

necessario, verso il quale si volgeranno ora incessantemente i disegni e le voglie dei mutuanti.

Senza dubbio, col nostro primo progetto, tutti (anche gli onesti) avrebbero domandato, secondo i casi, o il sei o il sette per cento. Ma ciò non portava rovina, e soprattutto, come dicevo, era inevitabile. Ora, per uguagliatissima ragione, s'imporrà il dieci, rovinoso e non necessario. E questo sarà il primo frutto del nuovo progetto. Ma almeno questo dieci fosse un limite vero ed apprezzabile, sul quale si potesse far conto con sicurezza. Ma tale ancora non è, perchè si può sorpassarlo indefinitamente, senza che tuttavia l'atto per sè cessi di essere legittimo.

Solamente il debitore (il quale conviene pur credere che sia in condizioni deplorabili, poichè consenti a patti sì enormi) riceve dalla nuova legge il favore singolare (altri diranno l'amara derisione) di poter aprire un giudizio contro del creditore, il quale dal canto suo, a peggio andare e come estrema disgrazia, potrà veder la sua usura ridotta al termine modesto del dieci per cento. E strani anche saranno i giudizi che non inverosimilmente sorgeranno da questa stessa disposizione di legge. Imperocchè il mutuante che abbia stipulato, poniamo il quindici o il venti, sarà condotto per difendere il suo contratto a rappresentare le condizioni del debitore e mettere a nudo i suoi disordini economici, i suoi vizi, la sua inavvedutezza, per le quali cause l'interesse convenuto possa apparire legittimo o non enormemente eccessivo.

In verità, o signori, a questo tal creditore si è preparato un letto di rose, e tutte le spine si sono ammucchiate sul capo dei debitori! Nè basta ancora. Questi prestatori di oltre a dieci per cento vengono anche piamente liberati dalle tribolazioni del Codice penale.

Data una convenzione eccessiva, si potrà forse (chi sa?) dopo una lite di più mesi rodere in via civile qualche frazioncella del convenuto. Ma chiarito l'eccesso, ancora non sarà conceduto di chiamare le cose coi loro nomi, e molto meno di punirle secondo vorrebbero la morale o la coscienza pubblica. La legge penale si ritira paurosa davanti a queste magnifiche stipulazioni d'interesse, e il creditore fortunato sa che i suoi fatti, per quanto siano biechi e tristi, saranno rispettati sempre, nè si oserà mai di chiamarli coll'incivile parola di delitto o di frode.

Per contro il progetto del febbraio conservava tutte le sanzioni penali, prevalendo anche in ciò al progetto presente. Esso rendeva omaggio al senso morale offeso da queste avere esorbitanze. Esso manteneva che non si potesse impunemente abusare delle passioni o dei bisogni, o della inesperienza dei debitori. Nel che era un freno salutarissimo e una egregia testimonianza di pubblica tutela e di provvidenza morale. Ora ciò tutto è scomparso. Fino al dieci per cento vi ha sicurezza completa. Oltre il dieci si ha la dolcezza di poter fare una lite. Di qua e di là di questo termine il creditore è una persona inviolabile a cui la legge penale non osa di accostarsi.

A questo modo e in questi termini io non so, o signori, se possa ragionevolmente aspettarsi che noi mutiamo i nostri primi concetti, i quali, più o men presto, sarà pur forza di confessare, che erano il meglio che potesse pensarsi nella soggetta materia. Epperò, quando per ragioni che non amo di discutere, si volesse ora battere altra via, io credo che il partito più sopportabile sarebbe quello di adottare senza più il progetto ministeriale, il quale si attiene almeno a un principio logico e non ha quella odiosa designazione di un limite elevatissimo che ancora si può impunemente oltrepassare. Ed è giusto il dire che il non porre nessun limite è qualche cosa meno che additarne uno esorbitante, al quale come a meta legittima e permanente si indirizzano i disegni e le aspirazioni dei mutuanti.

Ove la legge tace, sottentrano la coscienza e l'onore a chiedere fin dove si possa decentemente arrivare cogli interessi: nè alcuno vi è che non senta in se stesso che il limite morale, tacendo la legge, deve cercarsi nei prezzi universali e correnti. Ma se si abbandoni questa salutare indeterminazione; se si ponga per legge la misura di ciò che possa in tutti i casi aversi per legittimo ed onesto, la coscienza si scioglie naturalmente dai suoi dubbi, e portata da una specie di affidamento legale va tranquilla fino al limite estremo, riservandosi tutt'al più di dubitare se le sia permesso di oltrepassarlo.

So che questo limite si potrebbe porre come rimedio a convenzioni che apparissero enormissime. Ma per pochi casi che possano darsi di specie sì odiosa, ai quali per di più (se misti di dolo) potranno applicarsi i rimedi consueti della legge, non mi par prudente di ammettere quella pericolosa designazione di un massimo che sarà quasi invito perenne ad usure esorbitanti.

Per giudicare infatti del bene o del male di una legge, conviene guardare alle sue applicazioni più frequenti, le quali se portino danno o pericolo la legge è da dire cattiva, quantunque per alcuni casi più rari possa forse apportare qualche specie di utilità. Ora nel limite di cui parliamo appunto è danno e pericolo per tutti, mentre il giovarsene non sarà mai se non di pochi e per casi rarissimi. Ciò stante, ove si trattasse di una opzione necessaria fra il progetto del Ministero e quello della Commissione, io dico francamente che voterei pel primo, non mai pel secondo.

Se non che, o signori, noi certamente non siamo ridotti a questi termini d'opzione; epperò soggiungo reicisamente che non mi sorride nè l'uno nè l'altro progetto.

Io lascio stare il merito e il valore economico del progetto del Ministero. Tanto si è disputato di ciò che sarebbe intollerabile il riparlare da capo. Nè si dubiterà, spero, che non si sappia anche da noi che denaro è merce (merce, dico, portata alla sua più semplice e più comoda espressione) che l'interesse è un corrispettivo che si paga per l'uso che venga dato del denaro altrui; che infine a tutti deve essere lecito di disporre secondo credono meglio della loro pecunia, siccome si fa d'ogni altra sostanza o stabile o mobile. Questi assiomi non

sono nè nuovi nè difficili nè peregrini. Ma quello che mi pare più oscuro è men saputo è che i grandi interessi sociali non si conducono nè si governano per solo aiuto di formole economiche, ma vi hanno parte legittima una serie di considerazioni di ordine più elevato, le quali non è lecito di trasandare.

Quando avremo una legge di libertà, avremo insieme, non ne dubitate, usure grandi e frequenti, le quali per la moltitudine e l'autorità degli esempi si spargeranno rapidamente e provocheranno (conseguenza necessaria) disperdimenti di patrimoni e rovine di famiglie.

Ora questi fatti rinnovati con frequenza quotidiana, e premiati di completa impunità, non passeranno inavvertiti. La coscienza pubblica ne sarà profondamente irritata: si turberanno tutte le nozioni del giusto e dell'ingiusto, e una logica inesorabile trarrà la gente a concludere che se tanto possono i ricchi impunemente verso dei poveri, altrettanto potranno tentare i poveri verso i ricchi, ogni volta che ne sia data loro occasione e mezzo appropriato.

Non illudiamoci, o signori. Questo sarà il primo e il più grave effetto della nostra legge: un grande perversimento del senso morale; una irritazione dolorosa delle classi sociali men favorite dalla fortuna; sospetti ed ire cittadine, che aiutate da cattive passioni e da tempi torbidi, potranno prorompere a manifestazioni acerbissime.

Certo non mancano usure anche di presente. Ma almeno si sente il bisogno di celarle: si sa che sono illegittime; l'opinione pubblica le stigmatizza, e scoperte, si puniscono anche duramente. Ciò salva il senso morale e avvisa che non si può indi trarre nessun argomento d'esempio o d'imitazione. Ma così non sarà più quando questi atti dai quali non è in nostra mano di rimuovere il carattere d'insonesti, passeranno trionfanti senza biasimo e senza pena. La logica popolare li annoterà uno per uno e ne trarrà quando che sia conseguenze disastrosissime.

Queste considerazioni gravissime non isfuggirono, io credo, ai fautori della legge, poichè per isviarle si avvisarono (ciò udimmo più volte nelle passate discussioni) di raccontarci seriamente che immorale è la legge che vige ora, poichè impedendo che ciascuno faccia delle sue cose come crede meglio, offende e turba il sentimento e le ragioni sacre della proprietà.

In verità io non intendo come gli scopritori di questa immoralità di nuovo genere, non ci propongano nel medesimo tempo l'abolizione del Codice civile, del Codice di processura, del Codice di commercio e di tutte quante sono le leggi nostre. Perocchè queste leggi e questi Codici non hanno altro ufficio che di modificare per un fine d'interesse generale gli atti e i consigli individuali, più o meno limitando le ragioni primitive della libertà, le quali fra genti civilmente ordinate non possono mai volgersi in danno o in ingiuria d'altrui.

Dunque col dire immorali le leggi ora vigenti non si può certo sperare di levarci di mente che ben più veramente immorali saranno quelle altre per le quali sarà

data facoltà di far ricchezza degli errori e delle sventure del prossimo. E non solamente queste leggi appariranno immorali, ma anche saranno dette gravemente impolitiche, non si potendo nascondere che esse preparano al Governo un turbine di querele e di amare recriminazioni. Ed invero, se ad alcuni accadrà (e accadrà a molti) di cercar denaro e non trovarlo se non a tassi esorbitanti, tenete per certo che non si incolperanno nè la condizione dei tempi, nè la rarità del denaro, nè l'esiguità delle cauzioni, ma si accuserà la nuova legge alla quale sarà dato carico di avere aperto la via a così dure esigenze e ne ricadrà l'odio sul Governo, il quale da intenzioni certo buone raccoglierà frutto di tristissime ricompense.

È innegabile, o signori, che dopo la nuova legge si faranno usure più grandi che in passato, o per lo meno (ciò vorranno concedere tutti) si faranno come in passato. Epperò non vi essendo guadagno per questa parte non intendo perchè si abbia a dare opera per raccogliere verso il Governo parte di quell'odio che fin qui si è giustamente versato sugli autori dell'usura. Imperocchè non si dirà più in avvenire: gli usurai ci dissanguano, ma ben si dirà: il Governo ci ha dati, mani e piedi legati, in balla degli usurai, e non si cura di noi, e non gli avanza niun briciolo di potenza per venire in nostro aiuto. Di che saranno pur troppo scemati l'affetto e la riverenza dei cittadini.

Ora io non capisco perchè noi ci dobbiamo assumere queste molestie e questi pericoli: e perchè si abbia a muovere tanta mole di cose, senz'altro guadagno che di sentirci dire all'orecchio, che noi teniamo il sacco agli usurai.

Si dirà, non vi è dubbio: che alle mutate condizioni sociali sono necessarie regole e providenze nuove: si dirà che le misure antiche difettano, che l'interesse legale non basta. Ed è vero; ma facciasi quel che bisogna: non facciasi di più. Spostiamo il limite dell'interesse, non spiantiamolo: altrimenti saremo giustamente tassati d'incauta semplicità. A fronte di queste considerazioni, le considerazioni economiche si rimpiccoliscono assai, o si sente come esse siano insufficienti a risolvere questo problema tremendamente complesso, il quale se non sia studiato con larghe vedute, apporterà con sé pericoli e commozioni acerbissime.

Se fosse in mia mano, o signori, di aprirvi i pensieri segreti degli uomini, io vi farei forse manifesto che i nemici delle nostre istituzioni si rallegrano di questa legge (che pur affettano di combattere), come di una grande fortuna, perchè sperano di averla strumento appropriato della loro malevolenza. Ai buoni per contro essa è argomento di grande tristezza, perchè non intendono come ad un male non grave e guaribile con facili medicine si vogliano apportar rimedi senza paragone più acerbi e più pericolosi del male.

Nè intendono come possa essere proprio necessario per noi quello che tale non apparisce nè nella Francia ricchissima e operosissima, nè nel Belgio, nè, salvo poche eccezioni, in niuna parte dell'Europa civile. E vedremo,

o signori, se oserà farlo l'Austria. Io per me credo che le piacerà prima di vederlo fare da noi, e che volentieri ci lascerà la iniziativa di questa difficile e penosa esperienza. Imperocchè, intendiamoci bene, io non vi dico che le leggi attuali siano in ogni parte giuste e razionali. Non vi dico che abbiano proprio virtù di salvarci dalle usure: non vi dico che non si possano e non si debbano a poco a poco immutare; non vi dico tampoco (se tanto vi piaccia) che esse siano economicamente salutari. Ma ben vi dico con intima convinzione che non si possono rimuovere ad un tratto senza pericolo gravissimo, e che prima di sfrenare a questo modo le cupidigie e le passioni umane bisogna aver creato tali condizioni sociali le quali diano piena sicurezza che non potranno quelle in nessuna guisa trasmodare.

L'Inghilterra durò trent'anni a rimuovere queste barriere, non perchè, come fu detto ieri, le fossero oscure o dubbie le dottrine economiche, ma perchè con lente esperienze voleva assicurarsi che l'organismo sociale potesse sopportarne utilmente l'applicazione. E quando ebbe sentita la sua robustezza, quando si vide piena di industrie e di ricchezza, e di commerci sterminati; quando scorse le istituzioni di credito moltiplicate sotto mille forme e diramate in ogni parte del regno; quando ebbe certezza che, preparati già gli animi da successive mutazioni, la libertà non avrebbe destato nè agitazioni, nè dolori, allora lanciò la solenne parola, la quale ho fede che anche noi potremo un giorno pronunciare, ma non oggi, non con mutazione repentina, perchè troppo sono ancor vive le abitudini e le tradizioni del passato, e la vita nuova, travagliata da tante cagioni nemiche, non ha davanti a sé nè spazio sufficiente in cui esplicarsi, nè vigore che basti a consumare le cattive passioni, o indirizzarle a fini legittimi e onorati. Con questa legge, o signori, noi in sostanza gettiamo le nostre armi ai nemici!

Dominato da queste convinzioni, io con mio grave rammarico dovrò scostarmi dal giudizio di persone che onoro altamente, e se la discussione non mi arrechi ragioni sufficienti a dileguare così giusti timori, adempirò a un penoso dovere votando contro la legge che ci viene proposta.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro delle finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Signori senatori. Due oratori pre-sero parte quest'oggi a combattere il progetto di legge che è sottoposto alle vostre deliberazioni. L'onorevole Audiffredi rappresentò il danno che da questo progetto derivar deve alla nostra agricoltura. Il senatore Gioia si attenne invece più specialmente a considerazioni morali e politiche. L'onorevole Audiffredi vi rappresentò i bisogni dei piccoli agricoltori, vi disse essere la loro condizione durissima; e ne accagionò alcune circostanze inevitabili, alcune disgrazie di tempo, e in parte anche il nuovo sistema economico dal Ministero professato, dal Parlamento sancito.

Egli vi disse essere scemato il valore delle proprietà,

e quindi ne trasse la conseguenza che il sistema di libertà introdotto da alcuni anni fosse stato direttamente contrario agli interessi agricoli ed alla proprietà fondiaria.

Signori, non rifarò qui le discussioni a cui diede luogo l'introduzione del nuovo sistema economico, e non cercherò a vendicarlo dalle accuse dell'onorevole Audiffredi. Che se questo sistema potesse essere accagionato, lo dovrebbe essere dai produttori che videro scemata quella protezione esagerata che li circondava, lo dovrebbe essere più specialmente dai produttori di ferro, dai filatori di cotone e tessitori di panno; ma non da coloro che con tale sistema videro distrutto il monopolio di questi produttori, e che ora possono comprare il ferro di cui abbisognano, le vestimenta a miglior mercato che non durante l'antico sistema.

Io non capisco poi in verità come si possano attribuire a questo sistema i danni che pretendesi abbia sofferto l'industria serica: questa era pur d'essa protetta, e lo era a danno dell'agricoltura, perchè il primo prodotto dell'agricoltura, la galletta, trasformata poscia in seta grezza, dapprima non poteva essere esportata, poi non poteva esportarsi senza pagamento di dazio d'uscita. Nel sistema di libertà si poteva temere che tornasse danno agli industriali filatori di seta, ma riguardo all'agricoltura questo sistema non poteva necessariamente che tornare altamente giovevole. Si è appunto dopo l'introdotta sistema di libertà che l'industria delle sete fece immensi progressi, e dai quali lo stesso onorevole Audiffredi ricavò non lievi miglioramenti.

Ma, o signori, è poi vero che l'agricoltura versi in queste gravi contingenze? Se il valore delle terre è diminuito, si è perchè l'interesse dei capitali è aumentato, si è perchè, quando uno può calcolare sul 6 o 7 per cento in modo sicuro, comprando cedole, obbligazioni di strade ferrate che hanno garanzia ipotecaria, non consente più ad impiegare il denaro sopra fondi al due, tre o quattro per cento.

Ma, si dice, il valore delle terre, o almeno la rendita ha diminuito.

No, o signori, il prezzo del fitto dei beni è aumentato e continua ad aumentare. Me ne appello a tutti i proprietari, che sono in questa Camera (e ve ne sono molti e dei larghissimi che avranno probabilmente fatti contratti d'affitto in questi ultimi anni), se nel rinnovare tali contratti non abbiano ricavato un maggior valore dai loro beni. E volete, a fronte di questo fatto della cresciuta rendita della terra, dire che l'agricoltura è in deperimento?

AUDIFFREDI. Non ho detto questo.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Scusi; lo ha detto positivamente.

Si dirà, che questo concerne la grande, non la piccola agricoltura. Ebbene, se il valore della grande proprietà ha diminuito appunto perchè i grossi capitali sono in mano di persone che possono impiegargli in un modo piuttosto che in un altro, il valore della piccola proprietà non ha diminuito, ha aumentato.

Nella massima parte dello Stato, se avvi alcun campo di piccola estensione da porre in vendita, questa seguirà colla massima facilità, ed a grandissimo valore, al punto, che in certe località, in certe provincie, che sono state favorite in questi ultimi anni, la proprietà minuta ha raggiunto limiti eccessivi. Io quindi credo che l'agricoltura non versi in quelle difficili circostanze in cui venne rappresentata dall'onorevole Audiffredi.

Io credo di più, che mai e poi mai tanti capitali siano stati rivolti non all'acquisto di fondi, ma alla coltivazione dei beni. Credo che la classe agricola, non tanto la classe possidente come la classe dei coltivatori, degli affittavoli, non mai ha posseduto tanti mezzi, tanto danaro, e ve lo provo col citarvi le spese enormi di miglioramenti che si fanno.

Signori, l'anno scorso vennero importate negli Stati da sette ad otto mila tonnellate di guano, che rappresentano un valore giunto sulla terra di tre o quattro milioni di lire. Se i nostri agricoltori hanno potuto far venire dall'estero per quattro milioni di concime, questo prova che essi tenevano danaro.

Volete un altro esempio? Vi dirò che nelle provincie dove le proprietà sono più larghe e quindi dove si è obbligati di fare tutte le operazioni con gente alla giornata, il prezzo della mano d'opera è molto aumentato. Rivolgetevi a qualunque agricoltore pratico delle provincie dalla Dora al Ticino, che fa coltivare i beni ad economia, a giornata, e vi dirà che da alcuni anni il prezzo della mano d'opera ha aumentato forse del venti o del trenta per cento, e ciò per un motivo semplicissimo, perchè si fanno molto più lavori, perchè la concorrenza fra gl'impiegatori dei lavoranti è molto cresciuta.

In presenza di questi fatti, lo ripeto, mi pare poco ragionevole il dire che l'agricoltura è in così tristi circostanze. Io porto quindi ferma opinione che il momento attuale è quello che si deve scegliere per operare la riforma che vi è sottoposta, appunto perchè non mai maggiori capitali furono rivolti all'agricoltura; non mai nelle provincie vi fu maggior copia di capitali i quali ora vanno accumulandosi in acquisto di fondi pubblici, appunto perchè questi offrono un utile maggiore che non l'agricoltura.

Ora io vi ho detto che, se volete che questi capitali si rivolgano all'agricoltura, conviene che sia permesso all'agricoltura di pagare un interesse maggiore di quello che la legge attualmente in vigore acconsente.

L'onorevole Audiffredi ha detto che io avevo fatto assegni sulla concorrenza dei capitalisti fondandomi sulla impossibilità di costituire delle coalizioni; egli asserì che l'esempio della coalizione si era verificato in vari casi in cui si era voluto introdurre il sistema della libertà commerciale, ed in ispecie della libertà della vendita del pane; affermò che questa libertà aveva prodotto incartamento, e siccome io ciò gli contestava, soggiunse che io aveva ricevuto nozioni da persone che volevano adulare il Ministero fanatico fautore del libero scambio.

Io risponderò all'onorevole Audiffredi che le mie no-

zioni le devo alla mia propria esperienza, e sarà molto facile all'onorevole Audiffredi il verificarle.

Abbiamo passati tempi assai difficili, tempi di carestia in cui il pane aumentò e raggiunse un tasso assai alto; parve quindi che fosse appunto momento opportuno a questi produttori di pane per formare una coalizione, tanto più che il sistema di libertà nella nostra capitale era stato introdotto quasi alla vigilia di questa grave epoca di carestia. Ebbene, o signori, è un fatto, che nei momenti più difficili il pane a Torino, dove non vi è la tassa, si vendeva a miglior mercato che non nei dintorni; e se il senatore Audiffredi ne vuole una prova, si rivolga al cavaliere senatore Bona, qui presente, il quale gli dirà che allora la strada ferrata da Torino a Cambiano, da Torino a Poirino, trasportava pane in tutte le vicine località; il che prova che il pane a Torino, dove la vendita era libera, costava meno che nelle vicine città dove si era conservata la tassa su questa derrata.

Io penso dunque di non farmi illusione se, fondandomi sull'esperienza, non degli altri paesi, ma del nostro, ripeto che una coalizione fra i capitalisti è cosa assolutamente e materialmente impossibile.

Io non rientrerò nelle altre considerazioni economiche di cui già deve essere stanco il Senato: passerò alla questione politica trattata con tanta eloquenza ed acume dall'onorevole mio amico il senatore Gioia.

L'onorevole Gioia crede pericoloso questo progetto di legge, quasi che tendesse ad aggravare le condizioni della classe più numerosa, e quindi dovesse produrre in essa un sentimento di malcontento e d'irritazione contro un'ingiustizia che si farebbe poi ricadere sul Governo. L'onorevole senatore disse: in ora si fa l'usura, ma l'usura è dalla legge vietata: quando si saprà che non è più vietata e che se ne può rendere risponsale il legislatore, il quale avrà fatto questa legge, proposta dal Ministero, l'indignazione generata dall'usura ricadrà sul Governo, sul Ministero.

Io credo, o signori, assolutamente il contrario: il solo mezzo per impedire questa irritazione nelle classi inferiori e fare che esse non reudano risponsabile il Governo, il Ministero, dei mali che sono una conseguenza inevitabile della gran legge sociale, è di introdurre in tutto il sistema economico il principio di libertà: se voi regolate o pretendete di regolare l'interesse, voi date un motivo di credere, alle classi più numerose, a coloro che hanno bisogno di capitali, che sta veramente in facoltà del Governo di regolare questo interesse, di fissarlo ad un tasso anziché ad un altro: se voi credete veramente che, in virtù di una legge, possiate fare che il tasso dell'interesse sia non solo il 5, ma possa eccedere il 5 per cento, dovete essere condotti a dire che potrete anche diminuire il tasso dell'interesse; e se per avventura il potere politico cadesse nelle mani di coloro, o nei rappresentanti di coloro che non hanno capitali o ne hanno bisogno, quest'idea che avete fatto nascere della possibilità di mantenere l'interesse ad un certo tasso, troverebbe allora una maggiore applica-

zione a voler ridurre artificialmente questo tasso, ridurlo fino al punto a cui lo voleva portare l'apostolo riformatore di questo secolo, il signor Proudhon, al zero. Ed invero, se fosse possibile di regolare la tassa dell'interesse senza che ne derivassero inconvenienti di sorta, senza che vi fosse perturbazione nel sistema economico, io non esito a dire che non al 5, forse al 4, forse al 3 vorrei poterla portare, giacché non è dubbio che un tenue interesse favorisce l'industria e l'agricoltura.

Non è perchè crediamo che un alto interesse sia cosa buona che vogliamo la libertà; bensì perchè non crediamo che la libertà tenda a far aumentare questa tassa, ma a mantenerla ragionata; perchè crediamo poi essere meglio che si paghi il tasso apertamente quando vi è libertà, che doverlo pagare in modo palliato a condizioni molto più onerose e con danno della morale.

Ieri ho avuto l'occasione di dire una grande verità, che oggi pure ripeterò: il sistema di voler regolare l'interesse è una delle mille applicazioni delle dottrine di coloro che intendono che la società debba regolare i fenomeni economici, debba regolare la produzione e la distribuzione della ricchezza. Ed invero, o signori, se è nelle mani del Governo, del rappresentante la società di regolare il tasso dell'interesse, perchè non regolare la tassa dei salari? Vi è una strettissima correlazione fra salario ed interesse. Se voi credete necessario d'intervenire a favore di chi ha bisogno di capitali per poter garantirlo contro la classe dei capitalisti chiamati usurari, perchè non intervenite a favore della classe più numerosa, più bisognosa, che non cerca capitali a mutuo, ma unicamente ad impiegare le proprie braccia? Perchè non cercate ad intervenire per fissare la tassa del lavoro?

I nostri antenati erano più logici, perchè non solo volevano tassare il frutto dell'interesse, ma tassavano la mercede dell'operaio, e vi dico che quando voi avrete stabilito il tasso dell'interesse, non potrete resistere a chi a fil di logica vi proverà che dovete anche organizzare il lavoro; e perciò, lo asserisco con tutto il rispetto ai miei avversari, in questa circostanza i socialisti ragionano come i fautori della scuola protezionista. E ciò che prova la verità di questa mia sentenza, si è che le dottrine socialistiche non si sono sviluppate che nei paesi dove le idee protezioniste avevano penetrato nella legislazione, nelle idee e nei costumi.

Vedete lo stato della Francia e dell'Inghilterra. Facendo astrazione dalle idee politiche, considerando solo l'ordinamento sociale dei due paesi, parrebbe che il socialismo dovrebbe allignare assai più facilmente in Inghilterra che in Francia: nell'un paese pochi grandi proprietari, capitali piuttosto accumulati, ed infinito numero di operai; nell'altro proprietà divise all'estremo, una classe media numerosissima e relativamente minore agglomerazione di operai; eppure che cosa vediamo? Vediamo il socialismo fare progressi immensi nella Francia, non poter essere contenuto colle idee, con mezzi legali, dover essere contenuto col cannone e colle prigioni: laddove in Inghilterra il socialismo, quantun-

que abbia avuta piena libertà di manifestarsi, e sia stato propugnato da apostoli che non mancavano di un certo ingegno, rimanere assolutamente sterile. E perchè questo, o signori? Perchè in Inghilterra le idee sane, economiche avevano penetrato nelle classi superiori e inferiori, perchè in Inghilterra il principio di libertà aveva fatto sentire i suoi effetti su tutte le classi della società, perchè in Inghilterra si erano riformate tutte le istituzioni economiche su questo principio di libertà, mentre in Francia il sistema protezionista è rimasto in tutto il suo vigore. Quindi, per gli stessi motivi addotti dal mio amico, l'onorevole Gioia, per poter respingere queste dottrine fatali, io vi prego, io vi supplico di dare una nuova consacrazione al principio di libertà.

Ma, o signori, la Francia stessa, invocata dall'onorevole Gioia, abbandona l'antico sistema della limitazione dell'interesse; lo fa con molta prudenza, non perchè gli uomini illuminati che governano quel paese dubitino di questo principio, ma perchè disgraziatamente colà l'immensa maggioranza, bisogna dirlo, è contraria a questo principio, è infinitamente più retrograda del Governo; ma con prudenza il Governo tenta di uscire dai ceppi fatali del protezionismo, non solo per ciò che riflette la legge doganale, ma per questa legge stessa, e fece testè un primo tentativo, un po' timido, ma che avrà serie conseguenze, presentando un nuovo progetto per la limitazione del privilegio della Banca di Francia: esso permise alla Banca la limitazione dell'interesse, e così permette un'usura palliata.

Io dico schiettamente che non posso dare la mia approvazione intera a quella proposta, perchè se voi permettete alla Banca di alzare il tasso dell'interesse, vi sono delle ragioni molto più potenti per permettere a tutti gli altri stabilimenti di aumentare l'interesse, dovendo per la loro prima istituzione le Banche di circolazione non ammettere allo sconto se non la carta che offre tutta la sicurezza.

Sicuramente una Banca di circolazione non deve correre rischi, mentre gli altri stabilimenti di credito, che non sono nello stesso tempo Banche di circolazione, possono e debbono essere più arditi delle Banche, e quindi mi parrebbe cosa assolutamente illogica il consentire alla Banca di Francia la facoltà della limitazione dell'interesse, ed obbligare tutti gli altri stabilimenti a mantenerla. Ma questo ha più un valore teorico che pratico, giacchè, ad onta delle leggi sull'usura del nostro Codice civile e penale, tutti gli stabilimenti di credito, palliando le loro operazioni per mezzo di condizioni, facendo già adesso quello che la legge francese vuol consentire alla Banca di Francia, riscuotono un interesse molto maggiore di quello portato dalla legge; ed uno che crederebbe violare la legge, e quindi fare un atto immorale se scontasse una cambiale al 6 e mezzo per cento, trova naturalissimo di scontarla al 5 per cento. Al più prenderebbe un mezzo per cento per tre mesi, il che fa poi che la sconta in definitiva al 7. Ma con ciò la sua coscienza è perfettamente tranquil-

lizzata, perchè invece di riscuotere quel tanto sotto forma d'interesse, ne riscuote parte sotto forma d'interesse e parte sotto forma di cauzione.

Io dico che la riforma francese, che potrebbe essere forse condannata sotto il rapporto pratico, ha un immenso valore, come un indizio positivo che il Governo francese vuole uscire da quel sistema che, a mio credere, gli è stato fatale non solo dal lato economico, ma molto più dal lato politico. Ed io avrò sempre un massimo timore degli effetti del socialismo in Francia, finchè il sistema protezionista regnerà nel regime economico di quell'impero.

Passando ad un altro ordine di idee più pratico, meno elevato, l'onorevole Gioia vi ha detto: la legge è impopolare; la legge urta coi sentimenti, coi pregiudizi delle masse; voi nell'adottarla fate dei nemici alle nostre istituzioni, fate dei nemici al Governo, al Ministero.

Ho già detto, o signori, che io credevo esagerate queste osservazioni. Vi sono molte persone contrarie alla presente legge, è vero, ma non credo che la maggioranza lo sia. I fatti che si sono prodotti in questi ultimi tempi hanno, a mio avviso, modificate le idee di un gran numero di persone. Tutti i proprietari i quali, a malgrado del Codice civile e del Codice penale, da due o tre anni cercano invano del denaro al 5 per cento, credo che considerano come un beneficio una legge che loro permetterà di trovare quei fondi di cui abbisognano, quand'anche loro costasse una somma maggiore di quella che pagavano altre volte.

Io credo poi che, quando anche questa opinione esista, l'esperienza, una breve esperienza, basterà per ricondurre l'opinione ai sani principii, mentre io porto intima convinzione che l'effetto della legge sarà nel complesso di diminuire le usure. Qui non si tratta di una questione di principii, ma di una questione di fatto. Se io credessi che la legge dovesse accrescere in complesso le usure, la respingerei anch'io. Ma, lo ripeto, io credo che invece diminuirà le usure, o almeno le renderà meno gravi; ed anzi sono convinto che basteranno pochi mesi, o tutt'al più un anno, a distruggere i pregiudizi popolari rispetto all'usura; come una esperienza molto breve bastò in questo paese, dove predomina il buon senso popolare, a distruggere i pregiudizi di coloro che erano contrari alla libera uscita dei cereali.

Ieri ebbi di già ad accennare che allorquando fu decretata la libera uscita dei cereali, il sentimento popolare vi si dichiarò contrario. Vi fu un momento in cui i richiami piovevano in gran copia da tutte le parti sul Governo.

Due Consigli municipali proclamarono questo atto come una provocazione alle popolazioni. Io potrei citare il sindaco di una delle principali città del regno, il quale, dopo essere stato fautore illuminato e ardente di questa misura, venne a trovarmi dicendomi: io non ho cambiato opinione, ma vedo che la massa è contraria, io temo di qualche disordine. Eppure il Ministero, ap-

poggiato dalle Camere, ebbe il coraggio di resistere a questa momentanea impopolarità, e l'esperienza di pochi mesi avendo provato che questa misura produceva gli effetti che tutte le misure di libertà sanamente applicate producono, l'opinione popolare è diventata adesso altrettanto favorevole al sistema del libero scambio (chechè ne possa dire il senatore Audiffredi) di quanto fosse ad esso prima avversa. Quindi io non mi commuovo a queste profezie fatte dall'onorevole Gioia.

D'altronde l'impopolarità non ricadrà sulle istituzioni; non ricadrà sul Governo, dirò meglio, ricadrà sui ministri, che sono fatti per questo. Il gran vantaggio del sistema costituzionale si è appunto di aver sempre un certo numero d'uomini sui quali la responsabilità degli atti impopolari ricade: difatti la impopolarità delle imposte è ricaduta molto meno sopra i deputati e senatori che l'hanno votata, che sopra i ministri, e più specialmente sopra il ministro di finanze che le ha proposte e che le riscuote: così accadrà della nuova legge. Le masse non incolpano i corpi morali: esse hanno sempre bisogno di personificare: ora sono quei ministri avventati i quali vogliono sovvertire l'antico ordine di cose, ora è quel guardasigilli avvocato che non ha l'esperienza del magistrato, ora è quel ministro di finanze che è di un carattere troppo arrischiato, e quindi la responsabilità ricadrà sempre più sopra di noi.

Io, del resto, ringrazio sinceramente l'onorevole Gioia dell'avvertimento che mi ha dato e dell'interessamento che ha dimostrato pel Ministero e a me in particolare. Io lo so che una certa impopolarità ricadrà sopra di noi, impopolarità che si dissiperà, almeno credo, col tempo, ma che tuttavia avrà la sua importanza. Non disprezzo certamente la popolarità, anzi apprezzo altamente la stima e le simpatie dei miei concittadini; ma vi è, o signori, qualche cosa che io stimo maggiormente che la popolarità, ed è la coscienza del proprio dovere.

Quando un atto, quando una disposizione mi pare utile al bene generale, qualunque siano le conseguenze che debba avere rispetto alla popolarità del ministro e degli individui, io ed i miei colleghi non ci lasciamo trattenere da queste considerazioni. Quando poi io mi ingannassi sulla portata di questa popolarità; quando dovesse avere un effetto, diciamolo schiettamente, nelle prossime elezioni; quando il Ministero dovesse essere vittima di questi errori popolari, eccchè perciò, o signori? Se, come io mi lusingo, la maggioranza di questa illustre Assemblea, crede con me che l'attuale legge debba produrre notevolissimi benefizi economici al paese, vi tratterebbe forse dal votarla la considerazione che questa porterà un cambiamento di Ministero? Non dirò, come un inglese: « periscano le colonie, ma si salvi il principio; » ma ripeterò con tutto il cuore, con pieno convincimento: periscano anche dieci Ministeri, ma trionfi in tutta la sua pienezza la libertà nel regime economico! (*Bravo!*)

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Cataldi.

CATALDI. Signori! Mi levo una seconda volta a parlare contro il nuovo progetto di legge sulla libertà dell'interesse convenzionale, una seconda volta proposto, con alcune modificazioni, al nostro Parlamento. La nuova legge porterebbe tali mutamenti improvvisi nell'economia delle stipulazioni commerciali e civili, avrebbe tanta influenza sul valore delle proprietà fondiarie e sulla moralità pubblica, che è necessario sia profondamente studiata, perchè demolire è facile, ma riedificare con mano sagace e saggia ad un tempo è cosa più desiderata che consueta.

Fu detto che, per quanto possano essere diverse le cause economiche che elevano o abbassano le pigioni, nessuno si ardirebbe proporre che fossero regolate da tassa. Questo paragone non dovrebbe essere posto in campo da chi è versato nella scienza del diritto, perchè il fitto non è usura, perchè nel mutuo il denaro diventa proprietà del debitore, nell'affitto il locatario non ha che l'uso della cosa locata: nel mutuo il denaro si consuma, ma si rende nella stessa quantità: nella locazione lo stabile rimane quale era nella sostanza, ma si lascia poi deteriorato: nel mutuo non si può fare novazione senza l'assentimento del creditore; nella locazione, ove non vi sia patto contrario, è di diritto nel conduttore: nell'affitto il locatario, terminata la locazione, abbandona i siti di cui ha usato; ma nulla è in obbligo di restituirne di proprio, e se lascia un appartamento prima del tempo, non paga, in ultima analisi, che i danni; mentre il debitore, rovinato dal cumulo delle usure successive, o ridotto al verde, deve ancora per giunta restituirne il capitale, quando non avrebbe più i mezzi di seguitare nel soddisfacimento degli interessi: altre molte diversità si potrebbero trovare, ma basta l'ultima da me avvertita per indicare come male a proposito e poco legalmente siasi parificato il mutuo alla locazione per trarne illazione alla libertà dell'usura. Non sono io che professo la massima, o signori, è un celebre giureconsulto della Francia, che tiene forse il primo seggio nella scienza.

Troplong nel suo commento al titolo decimo del libro terzo del Codice civile così si esprime al n° 309:

« Il n'est cependant pas un louage proprement dit; il diffère du louage par des caractères essentiels, puisqu'il est un *mutuum*: mais il procure des avantages analogues; il utilise les choses fongibles, comme le louage utilise les choses non fongibles. Il n'est donc pas étonnant que les écrivains, peu familiers avec le droit, l'aient confondu avec le louage. Cette confusion tient à la parité qui règne entre l'intérêt (*usura*) et le prix du louage (*merces*). »

Meno questa specie di affinità tra i due contratti pel prezzo dell'uso, nel resto nulla è di comune tra loro. Il locatario che paga un fitto troppo alto, abbandona talvolta il fondo e se ne libera pagando i danni, o se compie per intero la locazione, cessa dall'uso del fondo altrui; ma nulla deve rendere del proprio. Il mutuuario rovinato da un cumulo di usure, giunto al termine del suo contratto, deve ancora rendere di proprio il capi-

tale, perchè il denaro da molto tempo preso a respiro è consunto, e lo deve rendere quando è già tosato dai soverchianti interessi. È un uomo che gronda sangue e che deve subire ancora un'operazione mortale, quale è la restituzione pel debitore già esausto di forze per le usure, talvolta non ancora soddisfatte per intero. Non si parli dunque dell'affitto, perchè la parità non è nè logica nè legale, si parli del mutuo, e si esaminino le vere conseguenze della legge.

I fautori della libertà nell'usura accusano di pregiudizio antico il freno che il legislatore ha il dovere di imporre all'esorbitanza dell'interesse, e procedendo nei loro ragionamenti cogli esempi, citano la libertà data all'annona, che, in luogo di affamare i popoli, pose un termine agli incettamenti dei cereali. La libertà nel commercio dei grani non può abusare dell'individuo. Il prezzo del pane è eguale pel povero come pel ricco: non è possibile variare il valore dei cereali a seconda dei bisogni delle varie classi dei consumatori. I cereali che si trasportano a grandi distanze ed in grande quantità sui bastimenti rendono inutile l'avidità dell'accaparratore, ed in un genere destinato a consumarsi da tutti, non è possibile l'usura pel singolo. Chi non ha il mezzo di avere un pane ai prezzi correnti, lo riceve dalla carità. Del denaro così non è; il denaro non si vende o non si mutua che a chi ha il mezzo di dare col tempo o all'atto l'equivalente, e non si dà a tutti i chiedenti a prezzo uguale: il più ricco lo ottiene più facilmente anche senza sicurezza, oltre l'obbligo della persona e a poco interesse. Il meno ricco lo ottiene con obbligo di pegno o d'ipoteca, e con più alto interesse: il povero o non lo ottiene o l'ottiene con un sacrificio che è peggiore del rifiuto. Ecco la differenza immensurabile che esiste fra la libertà dell'annona e la libertà dell'usura; la prima è uguale per tutti nei suoi effetti, la seconda diminuisce in ragione inversa del bisogno, e colpisce come flagello le moltitudini che sono le meno aventi. Anche il secondo paragone posto in campo dai difensori della libera usura è per lo meno poco felice.

Il terzo argomento che si adopera contro il limite all'interesse è l'impossibilità, è l'ingiustizia di dare un prezzo al valore più variabile di tutti.

Economicamente parlando, tale proposizione è un errore, a mio avviso. Il valore dell'oro e dell'argento varia, è vero, coi secoli, e varia secondo l'abbondanza o la scarsità del metallo con cui si coniano le monete; ma in un medesimo periodo di lustri il valore della moneta è il più costante dei valori, e vagliano il vero che è il simbolo invariabile di tutti i prezzi variabili delle altre cose che sono in commercio.

Prendete il denaro come merce, siccome è da taluni meno esattamente definito, ed allora nella compra e vendita che ne fanno i banchieri, troverete un piccolo premio a seconda del cambio, oppure a seconda del bisogno di una data specie; ma questo premio è di poca entità nella vendita o nel cambio delle valute. Nessuno sognerà mai nella vera vendita di simile merce di prendere una ricompensa che ecceda le frazioni dell'unità.

Ma noi parliamo, ripigliano gli oppositori, del denaro venduto a respiro, e, per così dire, concesso a fitto.

Allora risponderemo: non si parli più di valore nè di prezzo; si parli del vero interesse, del premio della mora alla restituzione, del premio per l'alea di perdere il capitale, e saremo nei veri termini della questione. E giacchè gli oppositori vogliono parlare del denaro considerato soltanto come un'altra merce qualunque, domanderemo se crederebbero morale ed utile il prestare un sacco di grano per averne mezzo all'anno come corrispettivo della mora, prestare un altro a chi ne avesse il bisogno, e stipularne due fra due anni, prestare la sua argenteria ad un amico per averne il doppio in poco d'ora.

Nel prestito di cosa che si usa e non si consuma, di cosa che non si adopera in uso produttivo, sarebbe ingiusta, si dirà, una tassa eccessiva come compenso: non così se il denaro accordato con mora è convertito o in una utile speculazione agricola, o in una società d'industria, o nei favolosi profitti delle contrattazioni delle Borse. Se parlate d'industria vera, di denaro versato nella coltivazione delle terre, o in una industria di manifattura, ben si sa che il denaro non può rendere che il modesto profitto di un cinque, di un sei, e ponete pure al massimo di un dieci per cento.

Su questo lucro si difalchi ciò che il manifattore, l'impresario, il coltivatore deve prelevare per le sue spese e della famiglia, e poco gli resterà sempre oltre i frutti del debito da soddisfare. Ma si ritenga che senza un annuo risparmio non potrebbe mai restituire il capitale preso a mutuo, poichè se l'introito e l'esito si bilanciano, il debito capitale resterebbe qual era, o si vedrà che nel caso di un interesse eccessivo la speculazione meglio combinata fallirebbe con la rovina del debitore. Quando poi si tratti di speculazione aleatoria, di giuoco alla Borsa, di profitti sperati sugli effetti pubblici, la facilità di trovar denaro ad alto premio è un incentivo alle pazze speculazioni, un'illusione di breve durata, una speranza senza solida base, un contratto da figlio di famiglia, la gioia di un momento a cui succedono tristissimi e cupi pensieri ed un tardo ed inutile ravvedimento.

Io non voglio entrare nella disamina economica più addentro, perchè a quante ragioni mi si opponessero di utilità, risponderci sempre che vi ha qualche cosa più pregievole dell'utile, che è il giusto e l'onesto. D'altra parte dopo le molte leggi fatte e rivate dalla Convenzione francese, dopo le discussioni che ebbero luogo nel Consiglio di Stato, in cui parlarono per la libertà dell'usura Regnaud de Saint-Jean d'Angéles, Treilhard e Bérenger, e sul diritto e sul dovere del legislatore d'infrenarla Cambacères, Tronchet e Malleville, non saprei quale nuovo argomento si potrebbe porre in campo: più utile parrammi osservare che dopo una triste esperienza fra il 1804 ed il 1807, credette la Francia di dovere, nel 3 settembre di quell'anno, stabilire un limite all'interesse del denaro, anche per far cessare le disformi sentenze dei tribunali dello Stato. Più utile è

pure l'osservare che si tentò nel 1836 di ritornare alla libertà dell'usura, ma che alti principii di moralità fecero cadere come nocivo e come illegale il progetto.

Non parlerò io di quella legge abortita che col ripetere un brano importante di Troplong che si trova nel commento sull'articolo 1908 del Codice Napoleone :

« En 1836 cependant par suite de cette légomanie, si spirituellement signalée par Cormenin, on proposa d'abroger la loi de 1807 et de laisser les conventions maîtresses de déterminer le prix des prêts d'argent; c'était revenir au système de Turgot et d'autres économistes, qui, laissant de côté la moralité, envisagent plus particulièrement l'activité des capitaux et la liberté du commerce. Mais la tentative échoua. Il faut rendre grâce à Dupin aîné d'avoir combattu comme il l'a fait dans cette occasion pour les saines idées de justice, de morale, de bons sens. A la vérité un adversaire battu par ses arguments a cru pouvoir prendre sa revanche en lui disant que les principes d'économie politique ne sont pas les plus connus au Palais. L'économie politique est une grande chose, sans doute, et le Palais la respecte quand elle reste dans le vrai: mais lorsqu'elle poursuit des tentatives dangereuses, lorsque, pour demander d'élever le taux de l'intérêt au-dessus de 5 et 6 pour cent, elle choisit une période de prospérité publique où l'intérêt, depuis près de vingt ans, est tombé beaucoup au-dessous de ce taux, il est à craindre qu'elle ne fasse les affaires de l'usure plutôt que celles du crédit, et les jurisconsultes clairvoyants n'ont aucun scrupule de se séparer d'elle. »

Troplong accennava nell'ultima parte del passo citato che non vi era neppure l'opportunità di elevare la tassa dell'interesse in tempo di prosperità, e forse mi si opporrà che i tempi non corrono prosperi. A dir vero intorno a ciò non saprei che cosa affermare: da un lato alcuni giornali narrano che le finanze nostre sono floride, e paiono esserlo perchè votiamo i milioni con molto coraggio anche in cose di problematico evento; dall'altro il denaro sembra celarsi, ed il popolo grida che le pubbliche gravezze l'opprimono; ma che che sia di ciò, se siamo veramente in istato di floridezza, la legge non è opportuna; se siamo in istato di molti bisogni e di molta miseria in talune classi della società, allora la legge è pericolosa e immorale.

I profitti delle Banche e delle Casse di prestito saranno maggiori collo elevarsi dello sconto, e guadagneranno le azioni di questi stabilimenti; ma quanto ai piccoli commercianti ed ai proprietari, la legge sarà fatalissima, perchè il lucro non sarà mai pari alla tassa delle pretese sovvenzioni e le rendite delle terre non saranno mai pari al soverchiare dell'usura.

Oppongono che in Inghilterra si sorride dagli economisti di questi miseri particolari, che l'uomo di Stato non deve scendere agli individui; che le piccole fortune e le piccole proprietà immiseriscono la massa della pubblica ricchezza; doversi attendere all'aumento dell'avere nazionale; alle disgrazie degli sventurati non porsi mente. Altri principii, io lo confesso, mi muovono.

Quanto a me, l'arte del governare consiste nel prospere con equa lance il pubblico ed il privato patrimonio, sotto la tutela delle leggi, nè crederò mai felice nè ben governato quel popolo in cui pochi e ricchi ottimati o ricchissimi proprietari di capitali o di terra siedono quasi numi sull'olimpico della nazione, ed un popolo infelice sudi servendo, esista come le ruote di una macchina solo per muoversi e per produrre, o porga la mano limosinando un sollievo accordato non dalla carità cittadina, ma dalla necessità fatta legge.

No, questo triste spettacolo non sia mai dato all'Italia. Questo cielo sereno e ridente non vedrà mai, così spero, tanta disuguaglianza di prosperità e di esistenza fra i figli di una medesima terra. Se l'individuo non è felice nelle varie classi sociali, se il piccolo commerciante non è favorito nei suoi traffichi, se il modesto proprietario non può trar profitto dagli aviti poderi, una nazione non è prospera, una nazione non può dirsi in progresso. Ove è ricchezza di pochi e miseria di molti, la pubblica felicità è menzogna, l'audacia del socialismo diventa sistema, il desiderio dell'altrui si converte in sillogismo nelle moltitudini, e il chiedere ciò che manca ai molti bisogni di chi nulla possiede quasi diventa un diritto.

Udimmo che oramai è dettato incontestabile della scienza la libertà dell'usura, e non ignoro che Mac Culloch nei suoi principii di economia politica (tomo 2, cap. 8) uscì persino in queste parole: « Il est inutile de faire perdre le temps au lecteur, en entrant dans une longue argumentation pour démontrer les funestes effets de pareilles interventions. La démonstration a eu lieu maintes et maintes fois. Evidemment sous aucun rapport, il n'est plus désirable de voir restreindre ou diminuer le taux de l'intérêt, qu'il ne serait de restreindre ou de diminuer le taux de l'assurance ou le prix des denrées. » Ecco il dettato della scienza, ma nella pratica ammette il celebre economista che i Governi intervengono sempre in questa materia dell'interesse. « Et toutes-fois quelque évident que paraisse ce principe, tous les Gouvernements sont intervenus dans les conditions du prêts, les uns pour interdire complètement l'intérêt, et d'autres pour fixer un taux déterminé qu'on pouvait exiger légalement et qu'il serait illégal de dépasser. »

Della teoria osai dire abbastanza esaminandola nelle sue pratiche conseguenze: ma quanto al porre in atto l'assoluta libertà dell'usura, io preferisco alla metafisica dei teorici, il senno pratico dei Governi, confermato dalla esperienza dei secoli. E se male non mi appongo, è questa la sentenza del nostro ufficio centrale, il quale, sebbene siasi creduto in obbligo di rendere omaggio ai principii di recente proclamati in Inghilterra, ha peraltro, scendendo alla pratica applicazione, creduto necessario pel pubblico bene di porre un limite alla facilità del bisogno, nel consentire all'usura effrenata ed alla indiscreta cupidigia del mutuante nel chiedere.

Nella libertà di discussione di cui godiamo, e nella libertà di aprire il mio pensiero, io confesso, o signori,

che la nostra Commissione parmi in contraddizione. Proclama un principio come conquista della scienza e lo dice pericoloso per la società attuale: proclama la libertà dell'usura, e la vuole moderata *qualora ecceda del doppio la tassa fissata per l'interesse legale*. Dunque il progetto della Commissione ammette di buona fede che, come nella vendita è vietata la lesione, così deve essere la usura nel mutuo. Se oltre il doppio del limite legale si credo offeso il mutuatario, si ammette che sarebbe non giusto l'eccesso, si ammette che la pubblica onestà rifugge da simile contrattazione.

Se mentre la legge non ammette lesione nei fiti e l'ammette nella sola vendita, e a solo profitto del venditore, parrebbe dunque che l'ufficio centrale dissentisse dall'idea che l'interesse sia un fitto, e neppure ammette l'idea che si tratti di vera vendita del denaro, nella cessione di un effetto negoziabile, poichè allora l'idea della lesione dovrebbe pur anche esulare, come quella che non è per legge conceduta nelle cose mobili, ed è negata al compratore, che pure nel tema del mutuo sarebbe il mutuatario e cessionario nella consegna di un titolo commerciale.

Mi si concedano queste riflessioni, non perchè io voglia tenzonare in questioni di legalità con una Commissione di cui fanno parte egregi giureconsulti, ma mi si consentano per provare che il temperamento suggerito urterebbe di fronte i principii regolatori della locazione e della vendita, e che, se nell'applicare praticamente la teoria dell'interesse, s'incoglie in siffatti inconvenienti, per forza le premesse da cui partirono i compilatori della legge non sono per lo meno inconcusse; oltre ciò nel progetto della Commissione, a mio avviso, vi è un vizio che è il tarlo delle legislazioni, voglio dire l'arbitrario.

Perchè fare la legge per commetterne l'esecuzione nella sola opinione sempre fluttuante dei decidenti, quando ad essi non date per guida che le vaghe parole delle circostanze del caso e della enormità dell'eccesso? Il giudice potrà dunque convalidare il contratto anche quando l'interesse legale fosse quadruplicato od anche maggiore, ove non gli consti o non gli appaia eccessivo e potrà ridurlo quando ecceda del doppio il legale interesse, purchè nella circostanza gli sembri veramente eccessivo. Avremo tribunali di commercio che escluderanno l'eccesso ed altri che facilmente l'ammetteranno; avremo tribunali di prima istanza giudicanti in un modo ed altri abitualmente in modo diverso. Avremo disformi norme seguitate dalle Corti, nè la regolatrice suprema potrà intervenire, perchè le opinioni dei giudici non avranno altra base che le circostanze del caso, che è cosa di fatto, e l'opinione dell'enorme o non enorme eccessività, che è cosa di mero apprezzamento e di coscienza. Volete dunque colla nuova legge permettere l'usura in massima e nel fatto moderarla; volete aprire un vasto campo alla sottigliezza del foro ed alla malizia degli uomini per foggjar bene le circostanze dei fatti, e per evitare l'enormità nell'eccesso. E nel caso di abbondanza di denaro, se il frutto abituale nei contratti

fosse anche meno della tassa legale, potrà o no il giudice moderare l'eccesso fino al limite dell'interesse stabilito per legge, o non potrà risecare che l'eccedente sul doppio? Anche questo dubbio si presenterà di frequente, e darà luogo ad interminabili e complicate questioni, perchè al momento del chiedere ogni usura pare lecita, e quando si tratta per rendere ogni frutto appare eccessivo ed enorme.

La varietà dei giudicati è una vera peste, perchè si immaginano mille strane cagioni, o talvolta anche ingiuriose, della diversità nelle sentenze, ed è questa varietà che fu la precipua cagione in Francia della legge moderatrice dell'usura nel settembre del 1807.

La Francia fece la legge per evitare questo male sociale, e noi faremo la legge per incontrarlo volontari e quasi plaudenti. Io combatto per intima convinzione la libertà assoluta nelle convenzioni sull'interesse, e mi piace essere conseguente ad un tempo.

Il freno, il limite, la riduzione non sono compatibili colla libertà, a meno che non si tratti di libertà a parole; ma se il freno e la riducibilità si credono necessarie, meglio è non aspirare ad essere trascendentali in politica economia, ed attenersi alla esperienza di molti Stati e dei secoli. Meglio è francamente dichiarare che un limite nell'usura è giusto, è chiesto dal pubblico bene, è voluto dalla pubblica moralità, e per non lasciare un tal limite nell'arbitrario e nella variabile opinione dei giudici, è meglio fissarlo per legge.

Il pericolo di perdere merita per altro un riguardo: « *Toutes choses égales, dice Mac Culloch (troisième partie, chap. 8), le taux de l'intérêt doit naturellement varier d'après la chance que court le prêteur, ou de ne recevoir aucun remboursement ou de ne pas le recevoir à l'époque convenue; toutes les fois qu'il y a risque, il faut que ce risque soit compensé par un prime ou un intérêt plus élevé.* »

Ebbene nell'attuale condizione di cose si permetta l'interesse convenzionale in commercio con pegno sino al sette per cento, e senza pegno sino all'otto per cento, salvo quanto dispone il Codice pei cambi marittimi. Si consenta l'interesse civile per convenzione con pegno od ipoteca sino al sei per cento, e senza pegno od ipoteca sino al sette per cento. Resti l'interesse legale qual è, e si accordi l'interesse sulle annualità degli interessi scaduti, e la legge sarà conseguente.

La variazione non può essere fatale per nessuno: si faciliterà alle Banche, occorrendo, il modo di prendere danaro dall'estero senza sacrifici, e proveremo intanto gli effetti dell'alzamento della tassa nell'interesse.

Il tempo è nostro: perchè dobbiamo lanciarcì d'improvviso nell'incognito, pur troppo incerto e pericoloso? Il Senato, nella sua saviezza, decida.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al senatore Pinelli.

PINELLI. Allorchè si trattò la prima volta dell'abolizione della tassa degl'interessi convenzionali, io mi tacqui sopra una tale innovazione, trattenuto non già dall'intrinseca ingiustizia che io vi scorgessi, ma, come

i più, dal timore degli abusi che potessero derivarne. Mi rimuoveva un tal pensiero dal dar appoggio ad una disposizione tanto assoluta, segnatamente pei pericoli che gli uomini più versati nelle condizioni particolari delle classi agricole intravedevano per l'avvenire di esse, già posti a sì duri cimenti per una quantità di cause a tutti ben note.

Con tutto ciò io non vi nasconderei che mi accostai, non senza ripugnanza, a quel partito che consisteva nell'ampliamento del saggio dell'interesse calcolato sopra la diversità dei casi nei quali sarebbonsi verificati i mutui tra non commercianti, sciogliendo all'incontro i commercianti da ogni restrizione negli interessi pei mutui da essi contratti. Questa disparità di trattamento in una medesima specie di contratto, comunque introdotta in ragione della diversità dei bisogni e delle condizioni nelle quali vi si abbia ricorso, non avendo ottenuto accoglienza nell'altra Aula del Parlamento, e la necessità di provvedere pur tuttavia facendosi ognor più vivamente sentire, si è dovuto aprire il campo a nuove delibrazioni.

Io lodo, o signori, il vostro ufficio centrale che, abbracciando animosamente l'occasione, sia entrato anche su questo particolare nella via di quei principii che in altri argomenti economici già fecero felice prova in questo recinto, e che ad una dimezzata libertà, riservata al ceto commerciale, abbia sostituito il sistema di libera contrattazione per qualunque mutuo indistintamente.

Trattasi infatti non di fomentare la disposizione a cercare nel danaro un frutto, non di assicurargli, per così dire, un alto premio, che questo agente delle contrattazioni abbia a godere uno speciale favore; ma si tratta, tutto al contrario, di premunirsi contro questa pericolosa tendenza a sordide speculazioni, allo spirito di aggrottaggio, come suole chiamarsi, agevolando a beneficio non meno dell'agricoltura che del commercio, la contrattazione dei mutui come una delle forme che assume più comunemente il credito: di rivolgere per tale mezzo l'impiego dei capitali, siano essi sotto forma di danaro o di qualsivoglia altro valore, a quelle più immediate e più utili applicazioni cui possono servire in ogni genere d'industria, conciliando così lo stimolo dell'aumento e riproduzione del capitale stesso col beneficio che può derivarne da un determinato impiego in quegli usi in cui più se ne prova la deficienza. Ed è sì vero, o signori, che da questo generale principio di libera contrattazione dipende una quantità di applicazioni, che noi vediamo, non da mesi, ma oramai presso che da anni, persino inceppata l'azione di uno dei più poderosi istituti che vanti il paese, vale a dire, la Banca Nazionale, per trovarsi l'azione dello sconto, in virtù dei propri statuti, forzatamente vincolata alla ragione legale dell'interesse.

Io non ignoro che presso una nazione vicina la giurisprudenza officiosamente venne in aiuto di siffatta difficoltà, ammettendo sull'autorità di scrittori di molta rinomanza in quella contrada, che lo sconto delle cambiali non sottostasse alle norme dell'interesse statuito

colla legge del 3 settembre 1807. Tuttavolta non può negarsi che la ragione dello sconto, a cagion d'esempio, del 6 per cento, sia in perfetta corrispondenza coll'interesse che avrebbe prodotto la somma convertita in acquisto della cambiale. Quando si scontano effetti di commercio la cui scadenza non è arrivata (è Say che lo dice), vale a dire quando si compera, pagandola contante, una cambiale che non sarà pagata se non dopo un certo tempo, si presta, si anticipa l'ammontare di quell'effetto dal momento presente sino a quello della scadenza.

Prima di G. B. Say, il grande giureconsulto Pothier, ragionando secondo il rigore delle dottrine che nel suo tempo non ammettevano l'interesse sull'imprestato, fuorchè per la causa, distinta dal prestito medesimo, del lucro cessante e del danno emergente, diceva: « lorsque l'acheteur a acheté le billet pour le garder dan son portefeuille jusqu'au temps de l'échéance, et que l'avance qu'il a fait de son argent au vendeur ne lui a causée aucune perte et ne l'a privé d'aucun gain, il n'est pas douteux que l'escompte du billet est aussi illécite et usuraire que l'est l'intérêt que le prêteur d'une somme d'argent exige de l'emprunteur. »

Dunque è evidente che se i tribunali in Francia riguardano le operazioni dello sconto come indipendenti dal saggio dell'interesse, se valgonsi ad un tal fine di ragioni mendicate e dedotte dal valore maggiore o minore da attribuirsi alle cambiali, non si contiene in ciò che un privilegio, ed una di quelle anomalie cui è forza ricorrere quando la legge oppone un ostacolo imprevisto alle libere contrattazioni.

Se si trattasse di una semplice crisi monetaria, come è uso odierno di esprimersi, io comprenderei che ad una innovazione quale è quella che vi si propone si preferisse invece di andare al riparo con un proporzionato aumento del saggio legale dell'interesse: ma non è che in apparenza che si possono confondere le conseguenze di una tale perturbazione nel valore del denaro con quelle cui è d'uopo di cercare rimedio; quello che intendosi per crisi monetaria può sino ad un certo punto formare un palliativo dell'alterazione che avviene nell'interesse dei mutui al di sopra del saggio ammesso dalla legge in vigore; ma la perturbazione del genere accennato provenendo dalla copia dei metalli versati nel commercio, o dall'invilimento che ne risulta di una specie di moneta rispetto all'altra, piuttosto sarebbe atta ad agevolare, come infatti deve avere agevolato anche presso di noi, la circolazione del denaro inserviente ai mutui, come ad ogni altra specie di contratti. Ma da ben più alta cagione e ad un tempo da una cagione che può dirsi intima al nostro paese è da ripetersi quell'innalzamento che si va facendo sentire nel corso degli interessi, e che non è probabile di vedere al tosto sparire.

Il vostro ufficio centrale, o signori, vi ha fatto una fedele ed animata pittura e delle cause e degli effetti di quella ricerca del denaro, che nel commercio e nel giro delle cambiali sforza ad innalzare lo sconto per soppe-

rire alla molteplicità delle domande e per non correre persino pericolo che il Banco sia invaso dall'estero per le domande che farebbe nascere la speculazione; vi ha detto ad un tempo, che la difficoltà dei mutui viemaggiore si fa pei privati per l'allettamento che offrono quei tanti impieghi in fondi sì pubblici che privati che combinano la facilità di riscossione sì della rendita che del capitale, colla sicurezza del collocamento. Questi certamente non sono effetti momentanei, ma, permettetemi che io ve lo dica, sono un nulla a confronto di quell'ufficio che il capitale è chiamato a fungere in una quantità di miglioramenti agricoli e di imprese industriali, nei quali è da aspettarsi che il capitale pretenda ad essere alquanto largamente retribuito, tanto più che se facessimo una somigliante indagine sulla parte di retribuzione che è devoluta al lavoro, facilmente troveremo che questa retribuzione è essa pure in aumento, locchè spiega come in generale non vi sia lamento nelle classi lavoratrici.

Il vostro ufficio centrale, certamente alludendo alle dottrine degli economisti, fra cui in questo argomento non vuole essere dimenticato Montesquieu, i quali trovano che l'uso dei capitali deve avere un prezzo ma non troppo alto, il vostro ufficio, dico, ha opinato che questo stato di cose è un male, ma che se è un male la libera stipulazione dell'interesse, esso è necessario per rimediare al male dianzi descritto. Io non entrerei a discutere se questa ricerca di capitale sia un male o se non sia piuttosto sintomo di un bene, di quello stimolo cioè che sente il paese ad intraprendere molte cose dalle quali è certo che in ultimo risultato proverà un aumento di ricchezza generale. Ma quello che deve tenersi per fermo si è che se vi hanno circostanze in cui la fissazione di una meta qualunque nell'interesse dei capitali è un male, sono quelle in cui questa relativa deficienza di capitale si fa sentire; io amo meglio che ciò udiate, non dalla mia, ma dalla bocca dell'illustre Rossi, che in proposito di cotesta meta di profitti esistente in Francia così ragiona nel suo corso, che egli per altro faceva colà in mezzo degli stessi francesi: il legislatore, così egli ha detto da ben trent'anni: i profitti in Francia non hanno mai potuto razionalmente eccedere il 5 o 6 per cento. E chi dunque glielo ha insegnato? Come lo sa egli? Come lo sanno gli altri? Come si potrebbe saperlo? Se vi ha un problema difficile a sciogliersi è quello di conoscere quale sia la vera media dei profitti in un paese ad una data epoca.

Fortunatamente, così egli prosegue, questa legge (quella del 1807) è stata seguita, non immediatamente, ma per vicende politiche, da un grande sviluppo commerciale ed industriale, da un aumento reale nei capitali, soprattutto da quindici anni (era nel 1837), il che fa sì che a misura che andiamo avanzando, a misura che il movimento industriale, che la ricchezza nazionale fanno dei progressi, la legge ancorchè rimanga come un monumento delle singolari pretese dello spirito umano, diventa sempre più inoffensiva, poichè vi è tendenza costante a spingere i profitti al di sopra del 5 o 6 per

cento. Ma se fosse avvenuto il contrario, se certi anni disastrosi fossero stati seguiti da altri anni egualmente disastrosi, se la ricchezza pubblica, se il capitale nazionale fossero stati sempre più intaccati, quella legge sarebbe stata un controsenso mostruoso. Allora, si dice, noi l'avremmo cambiata. Voi riconoscete dunque, conchiude Rossi, che i profitti sono mobili, voi riconoscete dunque che non c'è un circolo di Popilio pei profitti.

Non conviene dimenticare che Rossi parlava di sviluppo industriale, di tendenza costante all'aumento dei profitti in un paese retto, a quell'epoca soprattutto, da un sistema protettore, che le contrarie vicende non possono quindi prendersi in un senso normale per gli altri paesi governati da diversi principii; ma appunto da ciò ne nasce ancora un più forte argomento, e mi pare che l'autorità di Rossi mi possa valere in risposta a coloro i quali trovano sovranamente dannoso ed ingiusto, od almeno pericoloso di abolire la meta dell'interesse in un'epoca in cui esso è aumentato, lasciando intendere che sarebbero stati più facili ad arrendersi quando esso trovavasi nel caso contrario, quando era cioè inferiore al saggio legale, come osservano appunto si fosse fatto in Inghilterra quando vi si cominciò a trattare non di ridurlo, ma di lasciarlo alla libera contrattazione. Egli è abbastanza chiaro, per quello che ho premesso, che un saggio dell'interesse riguardato come meta dei profitti, non serve a nulla così nel caso di prosperità, come nel caso contrario; se con tutto ciò si vuole che sia d'obbligo, in un paese in cui la legge si intromette tra il produttore ed il consumatore, che essa si intrometta altresì tra il produttore e chi gli somministra il capitale, sia puro; ma non si predichi la cieca venerazione verso i pronunciati sia dai legislatori del 1807 sia di quelli del 1850, i quali non erano più disposti dei loro predecessori a ricredersi dal sistema protettore. Che il sistema economico di un paese non si riformi a sbalzi io sono pronto a riconoscerlo; ma purchè si ammetta egualmente che quando si è già entrati in un diverso andamento, che si considera come più giusto e più logico, non si debba avere timore, nè si possa avere rossore di seguitarlo nelle relative conseguenze.

Venendo pertanto alle condizioni economiche del nostro paese, io non dirò che una legge cattiva siavi sempre opportunità ad abolirla; ma sibbene dirò che quando le cose erano tra noi come all'epoca dell'emanazione del Codice civile nel 1837, cioè quando le cedole d'un debito pubblico limitatissimo fruiavano un aggio del 20 per cento, e l'impiego che si facesse in mutui ipotecari, almeno per chi non cercava di avventurarsi alla costruzione di case, era considerato come il più proficuo, quantunque se la somma fosse di qualche rilievo, difficilmente l'interesse stipulato raggiungesse quello stabilito col noto manifesto 9 gennaio 1815; quando, dico, le cose erano in tale condizione, sarebbe stato bensì consono alla scienza di distinguere l'interesse legale dal convenzionale, ma non si sentiva una pratica necessità

di ciò prevedere. E quindi senza danno si potè persino fare quasi interamente sparire nell'articolo 1936 quella fondamentale distinzione d'interesse legale e convenzionale che i legislatori del Codice francese, per un riserbo verso le leggi ancora sussistenti, enunciavano nel corrispondente articolo 1907. Ed ora per lo contrario faremo opera assai logica e salutare, io credo, non solo a ristabilire la distinzione, ma a dichiarare che togliamo quell'impedimento che una più prolungata esperienza ci ha dimostrato non poterci punto giovare, ma anzi nuocerci grandemente.

Desideroso di restringere per quanto è possibile il giro delle mie osservazioni, io non mi tratterò sul particolare di un'altra modificazione al prescritto del Codice, cioè a quelle eccessive restrizioni che l'articolo 1245 opponeva alla corrispondenza dell'interesse sugli interessi scaduti, modificazione che l'ufficio centrale vi viene pure proponendo. La disposizione che si intende di sostituire a quella del citato articolo è la riproduzione dell'analoga disposizione di legge vigente in Francia, dove pure tanta severità sino a questi ultimi giorni si è mantenuta intorno agli interessi convenzionali. Ed inoltre, nei termini prudenti in cui è redatto l'articolo, vengono eliminate ancora quelle incertezze da cui poteva aggravarsi la condizione del debitore. Ciò che deve rassicurare infine chiunque sulle conseguenze del principio è il riflettere da un canto, che l'articolo di legge che si ristabilisce si era mantenuto vigente in Liguria senza che se ne sperimentassero inconvenienti sino alla promulgazione del patrio Codice civile, e che dall'altro non fu mai penuria nella pratica di modi di eludere quelle restrizioni che in questo eransi arrecate al suo concetto.

Dirò invece francamente i motivi che mi trattengono dal dividere l'opinione dell'ufficio centrale intorno alla restrizione che egli adottando in massima il principio della libera contrattazione dell'interesse ha tuttavia creduto dovervi arrecare sul timore di dannose conseguenze, segnatamente per conto dei piccoli proprietari; la discussione versando sui principii giuridici, io dichiaro che non solo sarò disposto ad arrendermi, ma che pure me ne farò propugnatore, ove sia dimostrato che esattamente si adattino al caso, e che altrimenti non si possa raggiungere quello scopo di giustizia da cui senza dubbio non è lecito dipartirsi per pretesi motivi di utilità.

Ma la parità che si intende di stabilire del mutuario che ha consentito un interesse soverchiamente oneroso o col venditore che ha ceduto lo stabile ad un prezzo inferiore a sei dodicesimi o col contraente che ha consentito in caso di ineseguitamento dell'obbligazione ad una pena evidentemente eccessiva ed altri consimili contingenze previste negli articoli 1243, 1679 e 2086 del Codice civile, questa parità, io dico, sussiste essa veramente? Nel caso di rescissione per lesione vi è una cosa determinata il cui prezzo venale si può con sufficiente certezza determinare a giudizio di periti. La disposizione proposta avrebbe almeno una base certa qua-

lora la desumesse da una data eccedenza, del doppio, per supposto, della meta legale dell'interesse. Ma se questo non è, come nella disposizione proposta, che uno degli elementi per far luogo a riduzione, se l'ufficio centrale persino ammette, cosa che io confido sarà non molto frequente, che un interesse doppio del legale ha potuto non essere eccessivo al ragguaglio di quello che risulti dai corsi della Banca Nazionale, delle Banche di sconto, del debito pubblico, dei Buoni del Tesoro, dove si riscontreranno quelle altre circostanze a cui l'articolo rimanda per tale valutazione?

Evidentemente esse si riscontreranno nella minor fiducia che avrà ispirato il mutuario, se pure non si dovranno desumere dalle sue male passioni, dall'inesperienza o dai bisogni stringenti che lo avranno travolto in un rovinoso contratto. Ora la legge provvede o in via correzionale od anche in via criminale ogni volta che si verifichi il caso di frode, od anche di semplice abuso, qualora si tratti di un minore: ma l'aprire l'adito a simili procedure in via civile chi non vede a quali intricatezze, a quali lungherie sarà per dar luogo, oltre il pericolo di offrire alla mala fede dei debitori un comodo mezzo di paralizzare l'azione del creditore? Locchè in ultima analisi servirà a diminuire quella concorrenza dei capitalisti onesti che forma la principale condizione per cui può sperarsi un salutare effetto dalla legge nell'autorizzare la libera contrattazione dell'interesse.

Nè per la natura del caso adunque, nè soprattutto per la frequenza delle contestazioni, può paragonarsi il ricorso alla rescissione per causa di lesione con quello che si intende di apprestare in caso di stipulazione di un immodico interesse.

Tanto meno poi la parità sussisterebbe al caso di ineseguitamento di una determinata obbligazione, locchè, giova avvertirlo, risolvesi nella pluralità di tali casi nella prestazione di un fatto, pel quale, in caso di inadempimento non rimane altra via che una stipulazione di pene che con leggiero inconveniente può lasciarsi all'apprezzamento del giudice ove si pretenda eccessiva. Tuttavia per quel rispetto assoluto alla giustizia che non può essere trasandato senza intaccare la moralità delle leggi, io a costo di siffatti inconvenienti mi vi accoppierei, ove nella legge medesima non fosse apparecchiato un equo riparo.

L'ufficio centrale apprezzando, non senza molto senno, quella frequenza di oscillazioni che possono nascere in certe contingenze nel saggio dell'interesse, e massimamente in quelle cui intendiamo di provvedere, ravvisò alquanto protratto quel termine di cinque anni alla cui scadenza la proposta di legge dà facoltà al mutuario di sdebitarsi, nonostante ne sia prefisso uno più lungo della convenzione. Ma se restando fedeli alle leggi economiche, anzi per restare fedeli a questo si è potuto introdurre un tal principio nella legge, e quindi ha paruto bene all'ufficio centrale di ancora modificarlo in senso favorevole al debitore, sembrami che non meno siasi con ciò provvisto a quanto ragionevolmente può chiedersi in nome della giustizia e dell'equità. Quindi, per tale ri-

flesso massimamente io opinerei che senza pericolo si possa pretermettere l'ultimo alinea dell'articolo 1 della redazione dell'ufficio centrale cogli articoli 6 e 7 che ne sono una dipendenza.

Nè mi sembra, come all'uopo mi riservo di dimostrare nella discussione degli articoli, che speciale ragione vi sia di mantenere il disposto per definire ciò che ivi si accenna rispetto all'anticresi ed al patto commissorio, non scorgendo che le relative disposizioni del Codice siano pregiudicate da questo schema di legge.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Jacquemoud.

JACQUEMOUD. Quoique je prenne la parole le plus rarement possible, afin de ménager la patience du Sénat et de laisser aux orateurs, dont la doctrine profonde exerce une grande influence, le soin de discuter les questions qui nous sont soumises, je ne puis me dispenser aujourd'hui de vous présenter quelques observations.

Il est venu de la Savoie un nombre si considérable de pétitions contre la liberté des intérêts, et ces pétitions ont été qualifiées d'une manière tellement sévère par monsieur le président du Conseil des ministres, qu'il ne m'est pas permis de garder le silence.

Monsieur le président du Conseil a dit : que ces pétitions étaient le fruit de l'ignorance, qu'elles étaient dictées par l'esprit de parti et excitées par des personnes qui devraient rester étrangères à la politique. Je crois que ces appréciations manquent d'exactitude.

Les pétitionnaires affirment que l'usure fait beaucoup de mal et qu'elle est la ruine des familles. Ce fait est certainement irrécusable. Ils expriment ensuite la crainte que la loi sur la liberté des intérêts ne rende cette plaie encore plus funeste. Il est encore vrai que la présentation de cette loi a causé une panique à peu près générale, surtout parmi les agriculteurs. Mais qui pourrait s'en étonner, lorsque des esprits supérieurs expriment les mêmes craintes jusque dans le sein du Parlement ?

Les pétitionnaires ont usé d'un droit constitutionnel, en faisant parvenir aux Chambres l'expression de leurs doutes, de leur méfiance, de leurs craintes. Ces pétitions, rédigées en termes convenables, modérés, respectueux, sont dignes d'égards, et doivent appeler l'attention du Sénat. Elles prouvent, du moins, que les populations de la Savoie suivent la marche des travaux des Chambres, qu'elles s'associent à leurs discussions et qu'elles en attendent, avec confiance, une décision éclairée, conforme aux principes de la morale et de la justice.

Ces pétitions ne sont point dictées par l'esprit de parti. Elles manifestent une opinion presque généralement répandue en Savoie; elles sont signées par des citoyens de toute condition et appartenant à toutes les nuances d'opinions politiques.

Les personnes auxquelles monsieur le ministre a voulu faire allusion sont très-estimables par leur dévouement, leur charité, leur conduite exemplaire, et méritent le

respect dont elles sont entourées en Savoie. Elles s'identifient avec les intérêts et les besoins moraux et matériels de la population, et le Statut les autorise à manifester leurs idées sur des questions graves et délicates, qui peuvent les toucher, personnellement, comme tout autre citoyen.

Il était de mon devoir de défendre les pétitionnaires sur le droit et la légalité de leurs réclamations; je l'ai fait consciencieusement et avec conviction, quoique je ne partage point les craintes qu'ils éprouvent sur les conséquences de la liberté des intérêts.

Leur opinion est fondée sur la persuasion qu'il est au pouvoir du Gouvernement de régler le cours des intérêts et de faire exécuter la loi qui en fixe le taux. Mais la plaie de l'usure, constatée par les faits mêmes exposés dans les pétitions, malgré la loi actuellement en vigueur, démontre l'impuissance du législateur à régler le cours des intérêts.

Une nation marche à sa prospérité d'une manière d'autant plus rapide qu'elle peut se procurer des capitaux à meilleur marché. Si le Gouvernement avait le pouvoir qu'on lui suppose, il devrait encore baisser le taux de l'intérêt et descendre au quatre, au trois; ce serait bien plus avantageux au commerce et à l'agriculture: il n'aurait pas manqué, surtout, d'en profiter pour lui-même, quand il a du contracter des emprunts, au lieu de consentir à payer le six, le sept pour cent et même plus, afin d'obtenir des capitaux. N'a-t-il pas dû reconnaître, alors, que la loi qui défend d'exiger plus de cinq pour cent ne lui était d'aucun secours ?

Si cela est démontré, lorsqu'il s'agit de l'Etat, qui offre certainement plus de garantie que le particulier le plus solvable, la loi ne peut pas avoir plus d'efficacité au profit des individus. Elle est aussi impuissante à limiter réellement le taux de l'intérêt qu'à régler la température de l'air au milieu d'un champ. On aura beau fausser les degrés du thermomètre, la température du champ suivra son cours ordinaire. Il en est de même des intérêts que l'emprunteur doit payer, suivant les diverses circonstances qui influent sur la valeur des capitaux.

L'industrie agricole est la première des industries, celle qui mérite davantage la sollicitude et la protection du législateur, bien plus que l'industrie manufacturière et commerciale. Si l'agriculture, à qui les capitaux sont aussi indispensables pour son développement que pour celui du commerce et de l'industrie, ne peut s'en procurer autant que ses besoins l'exigent, c'est précisément à cause de la fausse protection que la loi lui a accordée: en réglant l'intérêt du prêt en matière civile au cinq pour cent, et au six pour cent en matière commerciale; en autorisant les commerçants à emprunter par lettres de change et en le prohibant aux agriculteurs. Par cette mesure, et contrairement aux intentions de la loi, c'est le commerce qu'a été protégé au préjudice de l'agriculture; il a obtenu, ainsi, un privilège pour se procurer des capitaux.

Comme les capitaux se portent naturellement là où

ils sont plus productifs, où les remboursements sont plus prompts et plus sûrs, l'agriculture n'a pu emprunter de l'argent que lorsque l'industrie manufacturière et commerciale n'en avait plus l'emploi. Elle n'a pu par conséquent suivre le même essort ; elle a été gênée, entravée, contrariée, dans ses opérations, par la protection erronée dont elle était l'objet. La limitation des intérêts n'était qu'apparente pour le commerce, car il pouvait se procurer des capitaux, suivant le cours de la place, en ajoutant au taux légal du six pour cent, l'augmentation du un ou du deux pour cent, à titre de provision, et la jurisprudence le tolérait ; mais elle était impitoyable pour les prêts en matière civile. Le pauvre agriculteur qui ne trouvait pas à emprunter au cinq pour cent, tombait forcément entre les mains des usuriers, qui lui faisaient payer chèrement l'infamie et le mépris justement attachés à leur métier ; il fallait qu'il franchit sans aucune gradation la distance entre le cinq et le dix, et arriver quelque fois, même, au douze, au vingt pour cent.

Voilà la cause de tous les contrats frauduleux, qui ont scandalisé les tribunaux, sans qu'ils eussent le moyen de les annuler. Voilà pourquoi l'usure n'a pu faire du mal au commerce, tandis qu'elle est devenue la plaie rongearde de l'agriculture ; voilà pourquoi la loi proposée est faite surtout en faveur des agriculteurs.

La liberté des intérêts leur permettra de trouver des capitaux au prix du cours naturel, de la même manière que les commerçants ; ils pourront jouir des mêmes avantages, et entrer avec eux en concurrence.

On a fait un premier pas en faveur de ceux qui ne sont pas commerçants, en leur permettant de souscrire des lettres de change ; ils en ont profité avec empressement, et j'en trouve la preuve dans le compte-rendu par la Banque de Savoie, dont le mouvement semestriel du 1^{er} juillet au 31 décembre 1856 s'est élevé à soixante cinq millions, tandis qu'auparavant, un petit nombre de banquiers, faisant des affaires plus limitées qu'ils ne font aujourd'hui, suffisaient aux besoins du commerce en Savoie.

La liberté des intérêts complètera en faveur des agriculteurs cette mesure salulaire, en leur permettant de se procurer à longs termes des capitaux pour des améliorations agricoles, au lieu qu'ils ne peuvent emprunter actuellement que pour trois mois ou six mois, par des effets de commerce.

Monsieur le président du Conseil a exposé au Parlement les diverses causes qui influent sur l'abondance ou la rareté des capitaux dans des circonstances données, il a développé les principaux éléments dont se compose le taux de l'intérêt, savoir l'offre et la demande, la garantie offerte, la faculté du remboursement dans un délai plus ou moins court ; il a démontré qu'il était impossible aux capitalistes de se concerter pour élever artificiellement le cours des intérêts. Il serait superflu de reproduire des arguments aussi convaincants. Je me bornerai à rappeler un seul exemple, parmi ceux qu'il a cités à l'appui de ses arguments. Supposons, dit-il,

que des négociants du Piémont vendent en Angleterre pour vingt millions de soie, et que des négociants de Londres vendent en Piémont pour vingt millions de fers, payés de part et d'autres au moyen de lettres de change à trois ou à six mois. Si la Banque de Londres élève le taux de son escompte au sept pour cent, et que la Banque de Turin escompte au six, toutes ces lettres de change viendront se faire escompter à Turin et le numéraire sortira. Jusqu'à l'époque des rentrées, il y aura une grande gêne pour le commerce du Piémont, et les prêts civils seront arrêtés d'une manière absolue ; mais si la Banque de Turin peut élever son escompte au même niveau, l'équilibre ne sera pas troublé. Or, si la Banque de Turin élève son escompte, les autres caisses de crédit, et le commerce en général, sont obligés de suivre une gradation analogue.

La loi ne doit donc pas intervenir pour entraver les opérations du commerce, en lui imposant des limites qui lui sont funestes. Quelques personnes objectent que, s'il est vrai que le commerce doit être laissé entièrement libre quant à la stipulation des intérêts, la loi ne peut se dispenser de mettre un frein à l'avidité des prêteurs en leur imposant des limites, lorsqu'il s'agit de prêts civils, de prêts hypothécaires. Mais ce système serait le plus fatal à l'agriculture, car il aurait pour résultat d'augmenter la plaie de l'usure, ou de priver les agriculteurs des moyens d'emprunter.

Depuis quelques années, la société est entrée dans une nouvelle phase. On a créé une foule de valeurs industrielles, de titres d'actions, de titres de rentes, sur les fonds publics, qui offrent un placement productif aux capitaux. La demande des capitaux est d'autant plus grande qu'on a plus de facilité d'en tirer un bon parti. Or, on ne peut contraindre un capitaliste, qui peut placer solidement son argent en rentes sur l'Etat au cinq et demi, en obligations de chemins de fer, ou en actions sur les Banques, sur les exploitations de mines, ou sur toute autre industrie au six ou au sept, à le prêter au cinq pour cent avec hypothèque, ou sur simple billet.

Le capitaliste honnête, qui ne veut pas enfreindre la loi, refuse de prêter au cinq, et fait un autre emploi de son argent. Qu'arrive-t-il ? L'emprunteur au cinq pour cent ne trouve pas de prêteur. Il en trouverait au cinq et demi, au six, suivant le cours ; mais la loi le défend. Il ne lui reste d'autre alternative, que de se priver du capital dont il a besoin, ou de se rendre complice d'un acte frauduleux pour élever le taux de l'intérêt, et alors le prêteur se fait payer le risque de cette fraude ; en sorte que l'emprunteur paie un intérêt plus élevé que s'il eût été libre de contracter ouvertement, suivant ses convenances. Tels sont, pour lui, les effets de la fausse protection de la loi.

Que si la loi élevait pour les prêts civils la faculté de stipuler le six, le sept, et même le dix pour cent, comme le propose le bur. au central, il serait extrêmement à craindre que cette extrême limite ne fût considérée comme une déclaration que le législateur trouve juste,

raisonnable, honnête, ce taux exorbitant. Or, telle n'est pas son intention. Il est donc plus logique, plus rationnel d'entrer franchement dans le système de liberté. L'intervention du Gouvernement dans la production et la distribution des richesses n'est jamais sans inconvénients.

La liberté des intérêts ne fera ni tout le bien, ni tout le mal qu'on s'imagine. Celui qui n'offre pas des garanties de solvabilité, celui qui est connu pour plaideur, pour inexact dans l'accomplissement de ses obligations, paiera toujours un intérêt plus élevé que le cours. Dans les temps de crise financière, l'homme intelligent fera ses calculs et restreindra ses opérations, à moins qu'il ne soit certain de pouvoir employer son capital d'une manière plus productive que l'intérêt qu'on lui demande: si la demande est exagérée, il refusera d'y souscrire.

Le Gouvernement n'a pas la mission de diriger les individus dans l'administration de leurs affaires privées. Chacun doit penser qu'il est exclusivement responsable de ses actes. Sous quelque législation qu'on se place, celui qui emprunte de l'argent pour le consommer improductivement finira par se ruiner. Il en sera de même de celui qui emprunte pour acheter des terres qui lui rendront le trois ou le quatre pour cent et qui paiera l'intérêt au cinq ou au six. Mais celui qui se procure des capitaux doit faire ses calculs et comparer l'intérêt qu'il s'engage à payer avec le produit que l'emploi de ce capital doit lui rapporter.

Le propriétaire d'une ferme, le propriétaire d'une maison a la liberté entière d'en demander le prix de location qu'il lui plaît de fixer; mais s'il excède le cours des loyers, sa ferme reste inculte, sa maison reste vide et ne lui produit plus rien. Le blé est bien plus nécessaire que l'argent; celui qui a du blé à vendre peut bien en demander le prix qu'il veut; mais s'il excède le cours, il ne trouve pas d'acheteurs. Il en sera de même de la liberté des capitaux.

La morale, la justice, la raison, n'auront pas plus à souffrir de la liberté des intérêts, que de la liberté des terres, de la liberté des maisons, de la liberté des céréales. Ce n'est pas le Piémont qui fait le premier cette expérience, elle a été faite dans d'autres pays et elle a produit de bons résultats.

Je ne suis point étonné qu'on s'effraye de cette mesure en Savoie; l'esprit public n'y était pas préparé. Ne s'est-on pas effrayé aussi, pour le même motif, de la liberté des céréales? On disait: la France défend la sortie des grains: avec la liberté, les blés de la Savoie iront en France et en Suisse, et la Savoie manquera de subsistances. L'expérience a prouvé le contraire. Malgré le déficit des céréales, elles n'ont pas atteint un prix aussi élevé, que dans des années ayant le même déficit, sous le régime de la prohibition.

Aujourd'hui, tout le monde est convaincu des bienfaits de cette mesure. On ne peut méconnaître que la diminution des droits de douane, la liberté des céréales, l'établissement des Caisses de crédit n'aient beaucoup

amélioré les conditions économiques de la Savoie. Jamais les ouvriers n'ont été plus recherchés, jamais les agriculteurs n'ont trouvé à placer plus facilement leurs produits. Les chemins de fer leur apporteront de nouveaux bienfaits; par la facilité des transports et des communications, l'agriculture suivra une voie de progrès; on sentira toujours plus le besoin d'augmenter la production agricole; mais pour cela il faudra que l'agriculteur augmente son capital de circulation, et la loi actuelle a pour but de lui fournir les moyens d'emprunter avec plus de facilité et à meilleur marché, que par le système du taux legal.

PROGETTO DI LEGGE PER UNA STRADA FERRATA DAL VARO ALLA PARMIGNOLA (CONFINE MODENESE.)

PRESIDENTE. Do la parola al ministro dei lavori pubblici per la presentazione di un progetto di legge.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già adottato dalla Camera dei deputati per la concessione della strada ferrata lungo il litorale ligure dal Varo a Parmignola. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 981.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione dell'accennato progetto di legge, che sarà stampato e distribuito per la solita dimania.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE DELLA LEGGE SULLA TASSA DEGLI INTERESSI.

PRESIDENTE. Vi sono ancora diversi senatori iscritti ed altri che hanno chiesto dopo la parola, ma essendo l'ora tarda credo che quelli che hanno da parlare a lungo vorranno riservare alla prossima seduta i loro discorsi. Chiederò intanto ai senatori Di Castagnetto e Audifredi, che hanno domandato la parola per qualche spiegazione, se credono di parlare ora.

DI CASTAGNETTO. Io non ho che poche parole a dire.

AUDIFREDI. Io bramerei di rispondere ora, di dare spiegazioni...

PRESIDENTE. Lo pregherei di non rientrare nella discussione. Se è assolutamente una spiegazione che intende dare, le accordo la parola.

AUDIFREDI. Il signor ministro, presidente del Consiglio, credeva forse di trovare in me un oppositore sistematico alla libertà commerciale, a molte libertà che furono iniziate dal Governo. Egli si sovverrà che io il primo fui a proporle, nell'interesse dell'industria serica, che non si aveva nulla a temere dalla libera importazione delle sete dagli Stati esteri, perchè io ravvisava che nel paese la coltivazione dell'industria serica fosse abbastanza avanzata per non temere la concorrenza estera menomamente.

Come pare, egli credeva che io fossi sistematico oppositore alla libertà commerciale, io l'ammetto, ma in un limite più ristretto di quanto l'ammetta il presidente del Consiglio. Noi abbiamo l'esempio della Francia, di un paese di gran lunga più industriale di noi, che ci ha preceduto nel progresso dell'industria, ove si esercita in scala larghissima; noi vediamo ancora che in Francia si teme di allargare la libertà commerciale appunto per non pregiudicare veruna industria, ancora non abbastanza progredita.

Era eguale la nostra posizione, allora si erano fatti sacrifici grandissimi a promuovere fino ad un certo grado nella classe industriale e nella classe media l'attività del lavoro; per cui l'industria era iniziata; di quest'industria si è in parte arrestato il corso per la diminuzione dei dritti di dogana. Ma da questo sistema venire a quello di cambiare intieramente il sistema di imposte, io credo vi sia ancora una gran distanza; è una falsa illusione quella di credere che il povero sia solamente aiutato dalla diminuzione dei valori delle merci, è una falsa illusione quella di alimentare semplicemente il consumo, è più opportuno di attivare la produzione. Quanto è difficile di far progredire l'industria, altrettanto è comodo e facile d'attivare la consumazione; non ci vuol merito a consumare, è cosa che facilmente si ottiene da sé. Io credo che se questa diminuzione non fosse stata accordata così repentina, ma più graduata, molti degli industriali che si sono scoraggiati avrebbero continuato nelle loro industrie, ed il prodotto della dogana sarebbe stato maggiore, perchè la consumazione è accresciuta, perchè la produzione della terra è aumentata; ma è dessa cresciuta per merito od attività del Ministero, che abbia fatto qualche cosa a profitto dell'agricoltura? Esso ha fatto niente.

PRESIDENTE. Credo che il signor senatore si accomoderebbe meglio al desiderio del Senato se si restringesse più all'argomento ora in discussione.

AUDIFFREDI. La questione si aggira sull'interesse economico e credo non sarà perduto il frutto di queste poche parole che posso dire.

È aumentato il valore delle derrate agricole; perciò è aumentata la ricchezza della classe agiata in generale: era perciò naturale che venisse un progresso agricolo, ma questo non è stato attivato per nessuna provvidenza ministeriale. Il signor ministro crede che il fissare il limite degli interessi debba condurci per conseguenza logica a fissare il tasso dei salari; ma questa è una di quelle esagerazioni così manifeste che credo non aver bisogno di confutarla.

La tassazione dei salari non è cosa possibile, essa dipende dall'abilità personale, quest'abilità personale non è misurabile che dalla persona che la adopera. Dunque come mai si può trascendere a questa esagerazione della limitazione dei salari? Essa è stata sicuramente una espressione lanciata per andare all'estremo della scala dell'opposizione.

Il ministro diceva poi che la responsabilità di questa legge cadeva intieramente sul Ministero. Io mi feliciterò

che su migliore responsabilità essa cadesse che non su quella del Ministero. Il Ministero ha responsabilità di nome, e null'altro; esso fa tutto quello che vuole perchè è quasi sicuro dell'adesione del Parlamento. (*Sensazione*)

La maggior parte delle misure prese, non sono state acconsentite dal Parlamento, furono acconsentite dopo, ma deliberate prima dal Ministero. Furono forse approvati dal Parlamento i trattati commerciali che sono stati fatti in precedenza per legare tutto il sistema economico presente? Niente affatto. Sono state fatte con sanzione del Parlamento altre modificazioni importantissime? Per conseguenza io conchiudo, che questa responsabilità ministeriale non esiste che di nome.

Se una legge di responsabilità ministeriale fosse presentata in Parlamento io la crederei utilissima per consolidare maggiormente quelle istituzioni che noi abbiamo.

Il senatore Jacquemoud diceva che non si fanno...

PRESIDENTE. Prego nuovamente l'onorevole senatore di osservare che se non è per un fatto personale, per rischiarare un suo detto, vi sarebbero altri senatori che dovrebbero parlare.

AUDIFFREDI. Bene, mi restringo... cesso anche di parlare, poichè mi si nega la libertà di svolgere più largamente i miei pensieri.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore di non dimenticare, nella vivacità della discussione, che ha domandato la parola per la seconda volta, solo per dare una breve spiegazione, e che è onore del presidente il mantenere a tutti la libertà della parola.

Quindi, rinunziandola il senatore Audiffredi, darò la parola al senatore Di Castagnetto, nello stesso limite però di qualche spiegazione.

DI CASTAGNETTO. L'onorevole Gioia ha manifestato qualche sorpresa perchè l'ufficio centrale non si fosse fatto carico di esporre le ragioni per cui proponesse di abbandonare la disposizione presa nella scorsa Sessione relativamente alla legge che viene ora riprodotta, e perchè non facesse risultare dei motivi che lo avevano indotto a consentire a questo mutamento.

Come autore dell'emendamento che era stato ammesso dal Senato, io ho avuto l'onore ieri di chiedere la parola per stabilire il confronto tra il primo ed il secondo progetto.

Io, o signori, ho premesso che la mia convinzione era tutta per la libertà, e che, se mi era indotto a proporre l'emendamento, lo aveva fatto solamente allorchando il Senato aveva nel primo suo voto rigettato il principio di libertà assoluta. Esposi come molti dei nostri colleghi, i quali formavano allora la maggioranza, fossero rimasti in sospenso, temendo le conseguenze che potevano risultare da questa legge, soprattutto perchè l'opinione pubblica non era ancora preparata.

Ma, o signori, ho detto ad un tempo che il motivo principale che aveva mosso il Senato, cioè che l'opinione pubblica non era preparata, più non esisteva al di d'oggi, e che le circostanze erano totalmente cam-

biate, locchè, se non in modo espresso, risulta implicitamente dal sistema adottato dall'ufficio centrale.

Il perchè io osservo all'onorevole Gioia che, comunque l'ufficio centrale non abbia creduto di analizzare questi motivi, la relazione dell'egregio senatore Deferari è talmente chiara e precisa che dimostra come l'ufficio abbandonò il sistema dell'anno scorso, sia perchè non ebbe il suffragio della Camera elettiva, sia perchè dopo due discussioni tanto solenni alla Camera dei deputati ed in Senato, gli parve che l'opinione pubblica fosse abbastanza prevenuta. E infatti noi sappiamo tutti che il paese sta in sospenso per questa legge, che qualche cosa ci è da fare, e non è più possibile in questo momento differire ancora. O conviene proclamare assolutamente l'interesse legale del 5 e del 6 per cento, o conviene dare un provvedimento, e questo provvedimento è, o d'innalzare il tasso dell'interesse, ovvero di pronunciarne l'assoluta libertà. Quanto all'innalzare il tasso dell'interesse ho dovuto persuadermi tale essere l'opinione del senatore Gioia, come anche l'opinione del senatore Cataldi che ha parlato quest'oggi.

Signori, a tale riguardo non posso che riferirmi alle osservazioni fatte sia ieri da me, sia, e molto più luminosamente, dal signor ministro delle finanze. Noi non vogliamo difendere l'usura, noi anzi vogliamo combattere l'usura, e sosteniamo che il solo modo di combatterla sia quello dell'assoluta libertà. Quindi il sistema proposto dal senatore Gioia e dal senatore Cataldi, a mio avviso, conferma il nostro stesso principio; imperciocchè quale è il progetto che essi pongono in mezzo? Il progetto sarebbe di elevare o al sei o al sette o all'otto per cento il tasso dell'interesse.

Qual base, io domando, gli onorevoli nostri colleghi hanno per fissarlo piuttosto al sei, al sette, all'otto per cento? Da ciò che risulta dai loro discorsi, la loro base è il valore che può avere il danaro sulle piazze, perchè i fondi pubblici, perchè i fondi delle azioni di strade ferrate, di altre società industriali possono più o meno pareggiarsi a questo tasso. Tale è la base che essi hanno indicata.

Dunque la base è il corso del danaro, e noi sosteniamo che non abbiamo altra base che questa, cioè di lasciare la libertà a che il danaro abbia il suo corso, e quando il danaro avrà preso un vero valore per il corso delle piazze, credetelo che le contrattazioni saranno molto più libere: i proprietari potranno molto più facilmente trovare l'appoggio dei capitalisti, ed io credo che ciò influirà utilissimamente sul prezzo delle terre, come influirà anche perchè non arrivino impreviste domande di restituzioni di capitali. Concorro poi anche in un riflesso fatto dal senatore Gioia, il quale venne riprodotto dal senatore Cataldi, cioè che il temperamento proposto dalla maggioranza dell'ufficio centrale, non possa raggiungere lo scopo che saviamente i miei colleghi si sono proposto; ed è in questa parte che mi trovo dissenziente dai medesimi: ma su questo punto sarà il caso di ritornare quando si parlerà dell'emendamento nella discussione degli articoli.

Poichè ho la parola desidero di aggiungere una semplice osservazione la quale ha tratto alla discussione generale.

Il senatore Cataldi ha parlato, come ne hanno parlato alcuni altri senatori, della legislazione francese, ed a tale riguardo mi occorre un riflesso. La prima legislazione francese aveva lasciato la libertà dell'interesse, e voi sapete in che tempo e sotto quali auspizi dessa fu proclamata. Quindi emanò il decreto imperiale del 1807 che regge ancora attualmente la materia, e per cui l'interesse legale venne di nuovo ridotto al 5 per cento.

Molto si parlò e si dissertò sul beneficio di questa legge, e si volle alla medesima attribuire tutta la prosperità che si disse ridonata alla Francia dopo quell'epoca.

Signori, la Francia nel 1807 usciva da una tale rivoluzione che non è da stupire se, consolidandosi l'ordine di cose, se l'imperatore Napoleone essendo allora investito di grande autorità, l'ordine si ristabilisse tanto per le circostanze di tempo, come per il bisogno universale di quiete che sentiva la nazione. Quindi non è maraviglia se forse il commercio rifioriva, se il danaro che era stato sepolto di nuovo si riproduceva, ed io credo che non si possa dire in questa circostanza *post hoc ergo propter hoc*.

Io credo che la tranquillità in un grande impero, come la Francia, il desiderio di riposo abbiano avuta molta parte in questo avvenimento. Ma debbo poi soggiungere che anche posteriormente a questa legge, nel 1836, se non erro, già si sentiva la necessità di qualche nuovo provvedimento; e non è maraviglia se in un paese vasto, come la Francia, le circostanze del 1807 non possano più calzare al 1836 ed al 1857, imperciocchè voi dovete riflettere ai cambiamenti che, massime in materia di fondi pubblici, di Banche, di speculazioni di ogni genere, dopo il progresso del vapore hanno dovuto prodursi tanto in Francia come in tutte le altre parti del mondo, e l'influenza che debbono esercitare; dimodochè mi pare un sogno il pensare che i motivi i quali hanno potuto produrre la fissazione dell'interesse al 5 per cento nel 1807, possano ancora essere utili per l'era in cui viviamo.

Ma quando venne eccitata questa discussione la prima volta sull'istanza del signor Lherbette appunto nel 1836, il signor Hennequin nel combattere questa proposta ha addotto per motivo che quando le circostanze fossero mutate, allora sicuramente anche in Francia si sarebbe acconsentito ad una modificazione; ecco le sue parole:

« C'est sous l'empire de la loi 1807 que nous vivons, et je comprendrais la proposition si la nature des faits déclarait que la limite fût devenue un obstacle à la prospérité publique; mais quoi? Les transactions ont-elles dépassé la borne posée par la loi de 1807? La question est là toute entière. C'est alors seulement que toutes les considérations d'économie politique développées par l'auteur de la proposition prennent de l'autorité; mais dans l'hypothèse de la négative, et c'est de la négative

seulement qui se trouve établie, les grandes pensées d'économie politique ne sont qu'un luxe sans utilité véritable... »

Ritenete che allora l'interesse era caduto al 4 e al 4 1/2 per cento, epperò il signor Hennequin diceva: accetterei la vostra proporzione se l'interesse non fosse ad un tasso inferiore al tasso fissato colla legge del 1807.

Nel 1850 una proposizione consimile, in proposito del diritto d'usura, venne riprodotta dal signor Saint-Priest, ed ivi trovo accennata una circostanza che è bene che il Senato conosca.

« Vous n'avez pas même consulté les faits qui se produisent en ce moment parmi tous les agents du crédit civil, les notaires; ils vous auraient dit en effet, que si les emprunts hypothécaires se renfermaient dans les limites rigoureuses du taux, il n'y aurait plus aujourd'hui d'emprunt sérieux et effectif: mais qu'au moyen de conventions accessoire, de prélèvements immédiats, on parvenait, tout en inscrivant dans le contrat que le taux officiel, à solliciter les capitaux et à les enchaîner encore à la propriété foncière. »

Ciò vi prova che in pratica la legge del 1807 non fu nemmeno eseguita effettivamente in Francia. Hanno trovato tutti i mezzi di frodarla, come la defraudano i nostri capitalisti che vogliono eccedere il tasso legale. Io credo che i motivi addotti dall'onorevole ministro delle finanze intorno alle tendenze attuali della Francia provano che anche in quell'impero si sente la necessità di una libertà illimitata.

L'onorevole ministro vi citò ieri il fatto dell'Austria, come il fatto della Spagna, in cui esiste la libertà d'in-

teressi. Io vi citerò ancora nuovamente il fatto dello Stato romano, e del regno di Napoli in cui si può dire che questa libertà esiste veramente. A Napoli sono le varie Camere di commercio le quali debbono regolare il tasso dell'interesse annualmente; non lo fanno, e l'interesse è libero e si può dir liberalissimo. Intanto mi sono informato in questi ultimi giorni, e mi risulta che gl'interessi sono colà dal 4 al 4 1/2 per cento.

A Roma poi si esige la formalità di un agente di cambio il quale dichiara che quel tale individuo potrebbe impiegare i suoi fondi ad un tale interesse, e con ciò si ha piena libertà d'impiegare i capitali a qualunque tasso; nè ho mai sentito dire che da ciò nascano degli inconvenienti.

Allo stato delle cose pertanto io mi confermo sempre più nell'opinione che la libertà sia il solo principio possibile perchè nè noi possiamo vincolare il capitale, ed il capitale rifugge dai vincoli; piuttosto si nasconde che soffrire violenza. Credo poi che la legge quale vi fu proposta possa soddisfare intieramente ai bisogni del paese.

PRESIDENTE. Essendo l'ora avanzata, io scioglierò l'adunanza; ma prima pregherò il Senato di convenire lunedì ad un'ora, come era stato fissato anche per oggi. Se ciò avrà luogo, il Senato potrà anche dar passo negli uffici alla nomina della Commissione come si è già deliberato per lo studio della legge riguardante il trasferimento della marina militare alla Spezia; mi pare che non convenga più lasciare senza effetto questa deliberazione.

Il Senato è convocato per lunedì al tocco.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 25 MAGGIO 1857

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE COMMENDATORE DES AMBROIS.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali — Discorso del senatore Sauli contro il progetto — Discorsi dei senatori Sclopis e Gallina e loro proposte modificative del progetto — Risposta del senatore Di Castagnetto al senatore Gallina — Considerazioni del senatore Giulio a sostegno del progetto ministeriale — Risposta e spiegazioni del ministro delle finanze — Osservazioni del senatore Sclopis in risposta al senatore Giulio — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici ed il presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze.)

PALLAVICINO-MONSI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

GIULIO, segretario, legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

2603. Sessantadue abitanti del comune di Barone, provincia d'Ivrea;

2604. Trentotto abitanti del comune di Scarmagno, provincia d'Ivrea;

2605. Novantadue abitanti del comune di Soriso, provincia di Novara;

2606. Novantasei abitanti del comune di Thusy, provincia del Genevese;

Rassegnano al Senato motivate istanze per la reiezione del progetto di legge sull'abolizione della tassa degli interessi.

2607. Il Comitato medico di Acqui, previa alcune considerazioni sul progetto di legge relativo all'igiene pubblica ed all'esercizio delle professioni sanitarie, rassegna al Senato una nota di emendamenti ed aggiunte al progetto medesimo.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il signor Giulio Resano fa omaggio al Senato di 70 copie di un suo ricordo sull'arsenale marittimo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLA TASSA DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi.

La parola spetta al senatore Sauli.

SAULI L. Signori, grande è la riverenza in cui tenere si deve la scienza dell'economia politica; ma, siccome essa si aggira per lo più intorno a cose variabili ed oscillanti, così a me pare che nelle quistioni che vi si riferiscono non si debba mai tralasciare di prendere in considerazione le condizioni dei luoghi e dei tempi ai quali se ne vogliono applicare le regole ed i precetti.

Ponendo mente alla natura dei luoghi, ben si può dire che uno dei caratteri principali del paese nostro consiste nella divisione della proprietà. A porlo ed a mantenerlo in cosiffatta condizione mirarono sempre i provvedimenti dei nostri maggiori; e, per tacere di quelli che appartengono ad età troppo da noi remote, basti rammentare le legislazioni del 1720 e 1721, che riguardavano più specialmente ai ducati della Savoia e d'Aosta; l'editto del 1770, col quale ai comuni della Savoia si appianò la via di redimersi dalle soggezioni e dai livelli feudali; quello del 1797, che concedeva le medesime facoltà ai comuni posti al di qua delle Alpi; e finalmente le ultime provvidenze del magnanimo Re Carlo Alberto per redimere l'isola di Sardegna dal sistema feudale. Per questo rispetto i nostri Principi si mostrarono costantemente fedeli all'antica loro divisa: *facite justitiam, moniti et diligite pauperes.*

In grazia di cosiffatta tendenza, le proprietà divennero e si mantengono molto divise, e la maggior parte degli abitatori erano affezionati al suolo, di cui una

porzioncella almeno ad essi apparteneva. Quindi nacque la probità per cui ebbero così buon nome i popoli subalpini; derivò quindi il pacifico e grave contegno da essi serbato nelle perturbazioni e nelle mutazioni di stato, che in altre contrade partorirono pur troppo terribili commozioni ed eccidi.

Un bene di tale natura stimo che prevalga grandemente a qualsivoglia maggior perfezionamento o progresso dell'agricoltura che forse si sarebbe potuto conseguire in una diversa condizione di cose; perocchè non avvi al mondo verun utile materiale che anteporre si possa alla virtù. Ma, se dalla considerazione dei luoghi e dell'essenza della proprietà nel nostro paese si passa a considerare la natura dei tempi, non è possibile porre in dimenticanza che la quasi universale sventura della crittogama troneò affatto o per lo meno scemò di molto le entrate ed i mezzi di sussistenza dei piccoli proprietari, i quali, per campare, furono costretti di contrarre debiti, che diventerebbero micidiali se tutto ad un tratto se ne aumentassero gl'interessi.

Pur troppo già si lamenta che in alcune provincie gli stessi piccoli proprietari furono spodestati per causa dei debiti contratti sotto il peso di usure esorbitanti. Ciò prova esservi stato estremo bisogno e semplicità singolare negli uni, spietata ed insaziabile ingordigia negli altri.

A temperare e riparare la continuazione o il ritorno di consimili danni, credete voi, o signori, sia sufficiente rimedio il giustificare, il santificare per legge le sterminate usure? A me sembra all'incontro che, invece di menomare la sventura, un tale spediente a mille doppi l'accrescerebbe. Presso alle nazioni bene ordinate e prudenti, quando il contagio si mostra al confine, tosto si usano i più gagliardi rimedi per frenarlo, ma non si appiana la via a ciò che propagare lo potrebbe. Invece di rendere lecita l'usura eccessiva, si dovrebbero usare tutti i mezzi legittimi ed opportuni affine di svelare le copertelle e le insidie dei poco sinceri contratti e di punirne gli autori a termini dell'articolo 517 del Codice penale.

Poco versato qual io mi sono in questo genere di faccende, mi sarei volontieri rimasto dal favellare intorno alla legge proposta, se un numero infinito di persone che in essa scorgono con spavento una maniera di sconvolgimento e di rovina non mi avessero stimolato ad aggiungere la mia debole voce a quella dei valorosi miei colleghi che si alzerebbero per combatterla. So bene che l'uomo giusto e saldo nel suo proposito non si lascia commuovere ai clamori del volgo che chiede iniqui provvedimenti. Ma il caso nostro è molto diverso, e converrebbe avere un cuore di selce per non accondiscendere alle brame che a noi si appalesano.

Mi accosto all'opinione del Governo e di quelli che ammettono agevolanze e licenze maggiori per ciò che riflette alle transazioni ed agli sconti del commercio, quantunque, per dirla così di volo, io seguiti il parere di quelli che, per frenare gli arbitrii stemperati, bra-

merrebbero che in questo nostro libero Stato le istituzioni di cambio non giungessero a vestire il carattere di monopolio.

Consento eziandio che si pongano in avvertenza i proprietari che in capo a cinque o sei anni sarà forse possibile la sanzione di una legge che tolga il limite alla tassa degl'interessi dei capitali dati a mutuo. Senza prendere impegno, credo che i termini e i modi di questa novità saranno svolti da altri miei colleghi meglio pratici e più dotti in questa materia.

Nè mi sgomenta il timore che l'adozione dei miti principii sopraccennati possa rendere più difficili le necessarie contrattazioni di mutuo. Se egli è vero, come ci venne detto, che la libertà della tassa degl'interessi agevolerà i prestiti, e li renderà meno gravosi, i capitalisti si affretteranno ad imprestare i loro danari secondo la tassa che da noi verrà sancita, per cessare il pericolo di doverli poi dare a mutuo col patto di frutti molto minori.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Signori senatori, l'anno scorso, quando si trattò in questo recinto la stessa questione che oggi ci occupa, io non aveva la sorte di essere in mezzo a voi, e quindi attualmente io non sono costretto nè a fare la giustificazione della mia permanenza, nè a dettare l'apologia del cambiamento che sia seguito nella mia opinione. Ma, quantunque lontano da voi, ho tenuto dietro alla discussione, ed ho letto, direi, con ammirazione, la relazione fatta dal senatore Gioia, la quale, splendida di forme e ricca di fatti, aveva guidato il Senato nella sentenza in cui poi venne definitivamente. Ho tenuto dietro alla discussione che si è fatta in questi giorni e all'ingegnoso rapporto del relatore dell'ufficio centrale, nel quale rapporto, forse per conciliare il più che fosse possibile le diverse opinioni, si venne a capo di diminuire il numero dei partigiani per la sentenza finale dell'ufficio centrale medesimo.

Io per conseguenza entro, senza preconcetta opinione, nell'arringo, e comincio a dichiarare che ho seguito anche con attenzione le parole dette già due volte in questa discussione dall'onorevolissimo ministro delle finanze, il quale, con quel privilegio che hanno i rari ingegni di attirare a sè l'attenzione, ha saputo fermarsi sopra canoni che si possono dire inconcussi della economia politica; ha saputo svolgere il suo tema in modo da trovare novità in ciò che altri non avrebbe potuto compiere che per mezzo di ripetizioni. Io credo che per la massima parte dei temi svolti dall'onorevolissimo ministro delle finanze esso abbia predicato a dei convertiti. Quanto a me, io lo era già assai tempo prima. Dico di più: in questo punto la dottrina della libera usura è antica assai, e mi duole di non avere udito, nella discussione che si è fatta replicatamente su questa materia, ricordare il nome di un illustre economista piemontese, il quale fece un libro apposta sulla libera usura settant'anni addietro, ed è Giambattista Vasco. Tutti quelli che hanno scorsa la storia dell'economia pubblica ricordano questo nome. L'abate Vasco ha fatto

quel libro per rispondere ad un quesito dell'imperatore Giuseppe II, e tutti gli argomenti i più validi sulla libertà dell'usura si trovano svolti con rara maestria nell'opera di quel nostro concittadino che aspetta ancora oggidì una memoria di onore che ne richiami ai posteri la celebrità.

Se fosse lecito accanto ai nomi illustri di ricordare le personalità minime, oserei parlare di me stesso. Sul finire dei miei studi universitari, quando ebbi l'onore di essere aggregato al collegio dei giureconsulti di questa regia Università di Torino, io sostenni la tesi che stabiliva essere la moneta una merce, e doverne essere libera la contrattazione. Nè dopo quei molti anni che corsero da quell'epoca in poi io mutai opinione. Per conseguenza dichiaro che nella massima parte aderisco ai principii introdotti; dico di più che andrei volentieri anche oltre i limiti delle restrizioni che si posero tanto nel progetto disteso dalla Commissione attuale, quanto nel progetto disteso dalla Commissione antecedente.

Sopra di questo tema appunto io mi soffermo, e mi vi soffermo con tanto più di convinzione in quanto che, per averlo studiato lungamente e profondamente, non ho rinvenuto argomento che appoggiasse dubbi che giungessero al punto di divenire base a convinzione contraria a questa parte del progetto. Non credo che nelle circostanze nostre attuali noi possiamo stabilire una libertà di usura rispetto ai crediti ipotecari. Mi restringo ai crediti ipotecari, e dichiaro fin d'ora che non ammetto la distinzione che si vuol fare tra crediti commerciali e non commerciali.

Dichiaro che intendo la libertà dell'usura per tutte le materie commerciali come civili, non esclusi i debiti chirografari. Io mi restringo unicamente ai debiti ipotecari. La ragione per cui ritengo non essere giusta la libertà pronunziata in assoluto sopra questa materia si è che in essa non credo che si possa applicare con vero e giusto limite.

Se noi potessimo avere una concorrenza quando si tratta di un impiego di un capitale a mutuo sopra ipoteca, io dichiarerei che da quel momento anche sarei convertito, ed ammetterei la libertà dell'usura; ma questa concorrenza io non la credo possibile, almeno nelle contingenze attuali.

Credo necessario, indispensabile che si aumenti la tassa legale degli interessi anche sopra questi debiti, perchè è assolutamente irragionevole che, mentre io posso collocare il mio danaro a mutuo assicurato, supponiamo sopra le obbligazioni delle strade ferrate al 5 1/2 od al 6 per cento, è assurdo che io non possa eccedere il 5 per cento sopra un credito che ha le stesse garanzie che ha il credito delle obbligazioni delle vie ferrate.

Ma da un limite ragionevolmente elevato alla libertà piena dell'usura, passa tal differenza che temo con quest'ultima di creare pericoli per i mutuatari che si trovano astretti dalla necessità di avere danaro, quando si tratta di collocare l'impiego di questi capitali sopra terre come sicurtà ipotecaria. Nè le ragioni addotte dal

signor ministro delle finanze nella penultima tornata possono servirmi di contraddizione. I capitali, a quel che mi pare, non verranno dal di fuori per soccorrere a questi bisogni.

I capitali si stabiliscono sopra un mercato largo ed acquistano una liberissima concorrenza quando si tratta di materia commerciale, questo è evidente; e nello stesso modo che vi è la concorrenza per le derrate alimentari, la concorrenza vi è anche per le derrate di commercio speciale come la galletta (per prendere l'esempio addotto dall'onorevole ministro delle finanze): quando si tratta di commercio si è certi che a poca distanza, a poco d'ora si avvera sicuramente una concorrenza. Ma quando si tratta di crediti ipotecari consideriamone la natura.

In un credito il quale sia di lunga mora lo sturbare questa mora sarebbe pericoloso. Un credito il quale ha il suo corrispettivo d'interessi moderato, ma che deve andare con somma regolarità; questo credito (diciamolo pure con qualche amarezza, perchè in questa parte le nostre leggi lasciano molto a desiderare), che nella sua definitiva risoluzione in molti casi si trasforma in vendita giudiziaria, subisce eterne procedure, e non fa rientrare il danaro in mano di colui che lo ha prestato, e che ne avrebbe bisogno in un punto d'attualità, se non che a lunghissima data d'intervallo.

Questo vuol dire, o signori, che i crediti ipotecari abbisognano di seri riflessi sulla specialità e della persona e della sicurtà. Quando si dà danaro a mutuo con ipoteca sopra un fondo si tiene d'occhio non solamente la condizione, l'importanza del fondo, ma si segue anche contemporaneamente le qualità della persona. E questo è indicato in tutte le leggi antiche che si facevano sulle ipoteche, in cui si avvertì sempre come si debba fare moralmente da chi presta danaro un certo giudizio sommario sulla persona, un giudizio sommario che mi assicuri che i miei fondi ritorneranno a tempo debito.

Ma credete voi che i capitalisti di Marsiglia, i capitalisti di Ginevra, i capitalisti di Basilea, che non voglio accennare ai grandi mercati nemmeno in Francia ed Inghilterra che bastano a se medesimi, ma gli altri capitalisti vogliano portare soccorso ai nostri piccoli proprietari, e venire in aiuto colla loro concorrenza?

Ma, o signori, credete voi che anche nel nostro paese si possa avere una concorrenza tal quale, sufficiente ad escludere ogni sorta di dubbiezza di male per questi mutuatari? Neppure da una provincia all'altra non troverete facilmente chi voglia trasportare i suoi capitali, quando si tratti di soccorrere alla mezzana od anche alla meno che mezzana proprietà.

Ora, se noi consideriamo la qualità della classe agricola, degli agricoltori proprietari, che è la vera forza vitale di questo paese, l'appoggio della sua moralità, dirò di più, il nerbo del suo valore militare (sotto una qual classe estesissima di contadini proprietari considero i proprietari di mediocrissime terre) noi troviamo, o signori, che questa classe è la più importante. Ebbene, volete voi sapere come in definitiva i suoi contratti, e

per la più gran parte i suoi mutui si risolvano? In vendite giudiziarie.

A provarvi quanto accade a questa classe così interessante, così numerosa dei nostri contadini, permettetemi che vi ponga sott'occhio una breve indicazione tratta dalla statistica giudiziaria civile, alla quale ebbi l'onore di concorrere, che fu pubblicata nel 1852 sotto gli auspizi del ministro attuale di grazia e giustizia.

Ritenete, o signori, che dalla statistica giudiziaria civile, pubblicata dal Governo nel 1852, si rileva che nel corso dell'anno 1849, le vendite giudiziarie nella massima parte furono espropriazioni forzate, ciò che vuol dire definitiva risoluzione di debiti. Tale ultima specie sta al totale di tutte le vendite giudiziarie come il 7 al 9. E ritenete ancora che rispetto al valore quasi un quarto del totale delle dette vendite giudiziarie versa tra le lire 2000 e le lire 5000.

Ciò vi dà la misura della ricchezza della massima parte dei mutuatari dello Stato. E si noti che per approssimazione nella stessa proporzione del quarto in circa si rinnovarono nel 1850. Dunque abbiamo un dato su cui calcolare: sappiamo che la massa dei proprietari, che qualifico di contadini per esprimermi più chiaramente, che saranno sproprati dei loro beni, a causa per la massima parte dei debiti ipotecari, starà come il quarto su tutta la massa delle vendite giudiziarie che si faranno.

L'importanza massima di questa legge in cui si colpisce il mutuo sopra ipoteca, vi dimostra che voi andate a colpire la sorgente diretta della nostra ricchezza. Io domando la testimonianza di tutte le persone pratiche in materia commerciale in genere, ed in materia particolare di questo commercio di danaro, se credono che, approvata la legge della quale si propone l'adozione, si potrà stabilire una concorrenza che vada a ristoro di questi proprietari.

Se avessimo degli stabilimenti di credito fondiari, se avessimo almeno l'antica istituzione italiana dei Monti di Pietà molto estesa più di quello che è, allora certamente noi potremmo dire che vi è una specie di sicurezza, che vi è una specie di campione che farà concorrenza a quelli che volessero eccedere la misura. Ma nelle nostre contingenze è impossibile di sopporre questo.

Io credo che una volta che si sarà chiamata l'affluenza dei capitali, è certo che vi sarà maggior mezzo per stabilire questa concorrenza, ma nella giornata è egli vero che si possa raggugliare il prezzo del denaro, o per meglio dire il frutto dell'uso del denaro (perchè non voglio entrare in discussioni delicate di vocaboli di scienza in questo momento), il frutto dell'uso del denaro in questa parte, con una libera concorrenza come si ragguglia su tutti i mercati quando si tratta di vendite di derrate? Questa pure credo che sia una impossibilità dimostrata.

Si sono adottati degli esempi e si sono citate delle impossibilità a misurare l'interesse; se male non mi appongo, l'onorevole mio amico il senatore Di Castagnetto parmi abbia esagerato in parole generali dicendo che

non si possa usare altra misura dell'interesse del denaro, fuorchè il prezzo corrente in giornata. Quello è il solo reale, egli disse; il cercare di più è un correre contro a difficoltà ed inconvenienti; non vi sarebbe altro mezzo di avvisare una misura di questo interesse, fuorchè seguendo anche in questa maniera d'imprestito le norme degli prestiti commerciali. E veramente, io che consento e desidero che si aumenti di molto l'interesse del denaro anche per mutui ipotecari, non saprei accostarmi intieramente all'opinione del senatore Di Castagnetto, perchè credo che noi abbiamo tale una misura sulla quale possiamo regolare una ragionevole corrispondenza di interesse dei mutui ipotecari.

Noi l'abbiamo appunto sia nell'impiego che si fa sulle rendite dello Stato, sia nelle obbligazioni delle strade ferrate. Per questi mutui non possiamo seguire l'onda del movimento che si produce sul mercato del denaro applicandolo a crediti ipotecari; perchè nei crediti ipotecari non può variare l'interesse da un anno all'altro; è impossibile di supporre che si faccia una stregua diversa, che si vari da un anno all'altro; se si volesse anche raggugliarla assolutamente al movimento del denaro, allora bisognerebbe andare di mese in mese; dunque l'inconveniente di subire qualche grado di inferiorità o superiorità al corso ordinario del denaro, non si eviterà nemmeno seguendo la dottrina di quelli che sostengono doversi applicare questo principio dell'ufficio centrale alla materia di cui si tratta.

A me parrebbe che noi potremmo garantire l'interesse di questi piccoli proprietari per i loro debiti ipotecari egualmente quando si stabilisse che la ragione dell'interesse si eleverebbe alquanto al disopra di quello che sia attualmente il corso delle rendite sullo Stato o delle obbligazioni delle strade ferrate; dico dei profitti che dà l'interesse delle rendite dello Stato e delle strade ferrate, e dico qualche cosa di più, e con ragione, perchè chi presta su ipoteca rinunzia per un certo tempo a riavere il suo capitale, ed è esposto, come vi diceva, alla sventuratissima condizione di trovarsi in fin dei conti involto in una procedura di subastazione che si traduce in lunghissime spire di procedura ed ha un esito molto incerto anche per il mutuatario.

Io lo ripeto che in questi casi, prendendo la misura da ciò che frutta attualmente la rendita sullo Stato, da ciò che fruttano le obbligazioni sulle strade ferrate, agguinandovi qualche cosa di più si facesse una tassa per i debiti ipotecari. Io credo che, così facendo, noi otteniamo da un lato la speranza di avere un'affluenza di capitali, perchè, quando si guadagna il poco, ma il sicuro, si va a cercare anche il guadagno mediocre, e soprattutto perchè credo che in questi crediti ci sia la maggiore larghezza di sicurezza, e dall'altro lato non esponiamo questi proprietari di terreni mediocri a trovarsi senza concorrenza tra le mani di chi vorrà soggiogarli con immoderata usura.

È vero che dicesi: lasciando libera l'usura cessa l'usura palliata; cesseranno gli artifizii degli usurai. Ma ci è anche da notare che dal canto degli attuali pre-

statori di danaro, vi sono molti che per un giusto riguardo non osano più lanciarsi adesso in queste speculazioni di credito. E per quali ragioni? Perché, dicono, il cinque è meno; il nove sarebbe soverchio, ed invece di soccorrere coi capitali che avrebbero a portata ai bisogni dei mutuanti, impiegano i loro fondi altrove. Se noi prendiamo in considerazione ciò che questi prestatori potranno ritrarre da un collocamento il più ragionevole, il più solido, il più esente di ogni inquietudine che si può avere e che si ottiene oggidì; se noi ammettiamo ancora alcunchè in vista della lunghezza del termine a cui soggiacciono, noi avremo una reale concorrenza, perchè questi prestatori non domanderanno meglio che di collocare in loro vicinanza, a persone di loro conoscenza, i loro capitali con una sicurezza che esclude ogni dubbio.

Il signor ministro delle finanze invocò degli esempi; quanto agli esempi generali, quanto alla impossibilità della coalizione degli usurai, io sono perfettamente di accordo con lui che non vi può essere coalizione, che tornerebbero a vuoto tutte le coalizioni estese a questo scopo come caddero quelle di cui ci ha fatto il quadro il signor ministro delle finanze. Ma nella specialità di questa legge egli ci ha citate le leggi di due paesi, dell'Inghilterra e della Spagna; ciò è dire che i due estremi si toccano, perchè l'Inghilterra e la Spagna sono i due poli opposti; dirò meglio i due ultimi punti della linea che formano il circolo; ed appunto quello che serve di rimedio estremo assoluto in un paese che difetti di capitali come la Spagna, quello cesserà di essere un pericolo ad un paese che abbia molti capitali come l'Inghilterra. Riguardo all'Inghilterra, il senatore Gioia nella sua relazione ci ha dato un saggio dei vari gradi per cui si era mosso quel Governo prima di giungere alla sua legislazione attuale sulla libertà dell'usura.

Ho qui il riassunto della discussione che si è fatta nel 1854, quando si è estesa la legge abolitiva dei limiti dell'usura, e veramento si vede come, ed a fronte di quali opinioni e con quanta longanimità il Governo sia proceduto, a tal che vi si impiegaron più di trenta anni di lotte, di ripulse, di vittorie, dopo l'esperienza di molte inchieste. E così se ne fossero fatte da noi, e che, quando si tratta di gravi interessi sociali, noi usassimo la pratica inglese di far precedere una larga inchiesta parlamentare, non una inchiesta governativa, ma una inchiesta parlamentare dove tutte le capacità potessero essere ascoltate e si facesse in cospetto del pubblico, e che ognuno potesse essere agente e soggetto, poichè da tutte le parti verrebbero liberamente gli avvisi del pubblico!

Ma a capo di tutte queste vittorie e ripulse, ripeto, si andò a gradi, e quando nel 1845 quel ministro, di cui abbiamo tante volte udito l'elogio in quest'Aula dall'onorevole ministro delle finanze, al quale elogio io unisco il mio debole suffragio, sir Robert Peel, cedette ancora sulla questione attuale, appunto quando si trattava dell'impiego sopra ipoteca su beni stabili, e come cedette?

Non cedette per convinzione che avesse, cedette perchè disse che era rispettabile il timore di un'agitazione; che un'agitazione creata nel paese non francava la spesa di accelerare un provvedimento che pochi anni dopo si sarebbe eseguito tranquillamente, e pochi anni dopo, cioè nove anni dopo si estese la misura non che sulle ipoteche di Scozia, e sulle obbligazioni delle strade ferrate, a tutti i crediti ipotecari su beni stabili con un ragguaglio generale.

Che cosa domandiamo noi? Noi domandiamo che ad un anno soltanto, a due anni di distanza, si aggiunga un'altra dilazione, ma vi aggiungiamo fin d'ora una modificazione essenziale qual è quella di alzare il tasso legale sui crediti ipotecari. Noi domandiamo che si aspetti qualche tempo, che si dia una mora per verificare due cose: l'una la creazione di concorrenza la quale io credo che verrà sotto l'impressione dell'utile che i prestatori avranno quando sarà elevato questo tasso, e l'altra di una persuasione maggiore nella classe dei ricchi coltivatori, e delle persone loro aderenti, la quale classe, è indubitato, che oggidì, sarà ingiustamente, ma oggidì si trova agitata.

Io non entrò nelle considerazioni politiche, io non evocherò il terribile nome del socialismo, poichè io credo, grazie a Dio, che nel nostro paese siamo lontani da questo pericolo, purchè il Governo proceda fermo come usa, e savio come deve; e per conseguenza non mi lascio inquietare da questo spavento; ma tuttavia io penso che sarebbe cosa oltremodo pericolosa per il momento il voler, come si suol dire, forzare la situazione modificandola; andate a gradi, usato della maggior larghezza nel commercio, e fate una misura speciale per i crediti ipotecari, e siamo tutti fatti capaci dell'utile che ne verrà. Rispettate una condizione speciale, e date norma opportuna perchè si giunga un giorno a quel punto, al quale son persuaso si arriverà. Ma volendoci spingere per forza forse ne verranno inciampi, e forse si potranno recare gravi imbarazzi al Governo.

Ho parlato di sir Robert Peel; permettetemi che io vi legga tradotta l'ultima frase di un suo discorso nella seduta della Camera dei comuni di Inghilterra del 17 giugno 1845.

« Sir Robert Peel non credeva che la restrizione attuale riguardo al prestito di danaro assicurato sui predi giovasse agli interessi prediali, ma egli conosceva che si stava in grande apprensione sopra tale materia, e non pensava che convenisse, merè di una immediata e violenta mutazione, eccitare un grande e non necessario spavento. »

(*Hausard Parliamentary debates*, terza serie, vol 82, pag. 650.)

Era nella stessa persuasione in cui è l'onorevole presidente del Consiglio. Ma erano 25 anni che si disputava e non vi era nemmeno il giusto correttivo dell'aumento della tassa: eppure quel ministro si arrendeva ai rappresentati timori.

Io oserei pregare il signor presidente del Consiglio dei ministri, che mantenendo ferme le sue convinzioni

(e non ho punto la puerile arroganza di credere che le mie parole lo potessero far mutare), volesse adottare quel rimedio che gli indicava chi gli ha segnato già altre orme che ha poi stampate così onorevolmente nel governo del paese. Il paese gli sarà riconoscente, la legge produrrà i suoi effetti nella massima parte, perchè sia il commercio, sia l'agricoltura se ne gioveranno.

Dichiaro che voterò per tutto le modificazioni al progetto che avranno per scopo una piena libertà d'interesse per ciò che riguarda il commercio, e che mi accosterò volentieri a tutte le proposte che si faranno perchè si mantenga una moderata tassa d'interesse più elevata del 5 sui crediti ipotecari senza distinzione.

PRESIDENTE. Non essendovi più alcun oratore iscritto per la discussione generale interrogherò il Senato se intenda di chiuderla.

Chi intende sia chiusa voglia alzarsi.

GALLINA. Domando la parola contro la chiusura.

CAVOUÉ, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Io credo che se l'onorevole Gallina desidera parlare, il Senato non si opporrà, anzi unisco le mie istanze perchè non si chiuda ancora la discussione generale e si dia la parola all'onorevole Gallina.

GALLINA. Mi sono permesso di chiedere la parola contro la chiusura perchè vi sono dei fatti allegati, vi sono delle osservazioni alle quali non si è ancora risposto, e perchè un'ulteriore discussione non nuocerà per nulla nè alla lucidità nè alla facilità di prendere conclusioni in questa materia. Parmi anzi che l'abbondare nella discussione generale possa evitare l'inconveniente di ricadervi quando si tratterà della discussione di ciaschedun articolo; onde pare a me che la discussione generale possa ancora continuarsi; e se il Senato me lo concede io domanderò la facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Faccio avvertire che non vi è più alcuno iscritto; se il senatore Gallina intende di parlare, credo che il Senato non si opporrà.

GALLINA. La relazione del vostro ufficio centrale contiene due pagine e sono le prime, alle quali io intieramente e pienamente mi sottoscrivo. Contiene inoltre delle formule e delle opinioni colle quali io intieramente non mi accordo; anzi lo dichiaro, non potrò mai accondiscendere al principale emendamento che essa vi propone. Ciò non impedisce che io renda omaggio alla lucidità degli argomenti, alle abbondanti ragioni da essa svolte per sostenere il suo assunto; ma parmi che le disposizioni adottate, come conseguenza delle sviluppate considerazioni, non vi corrispondano intieramente. Penso quindi che, adottando in parte quello che l'ufficio centrale osservava vi sia luogo di giungere ad altre conclusioni.

Il mio tema in questa discussione si è però grandemente ristretto dacchè l'onorevole preopinante, il senatore Sclopis, ha svolto le sue osservazioni in proposito della legge che vi è proposta. Tuttavia, mi duole il dirlo, nemmeno mi accordo coll'onorevole collega per alcune ragioni che avrò l'onore di esporre.

Io alludevo all'osservazione fatta nel principio della

relazione dell'ufficio centrale in cui si dichiarano le dottrine economiche invocate in ordine alla quistione della libertà degli interessi da pagarsi dei capitali. Io sono della medesima opinione, e non è recente in me questa convinzione. Io sono persuasissimo della verità teorica dei canoni di economia pubblica in questa parte come in molte altre di cui la scienza si occupa; ma credo coll'onorevole preopinante, che l'applicazione di questi canoni debba andar subordinata alle circostanze particolari dei luoghi, dei tempi e alle diverse condizioni nelle quali un paese si può trovare.

Furono nel corso della discussione fatte delle citazioni; furono indicati dei fatti, furono emesse delle dottrine, le quali mi pare abbisognino di qualche schiarimento. Parmi che da taluno si sostenga che la prosperità agraria sia andata aumentando nel nostro paese, e che nulla abbia a temersi dalle innovazioni che verrebbero a stabilirsi mediante l'adozione della legge attuale. Io non contraddico per nulla ai progressi che l'agricoltura ha fatto in questi ultimi anni; non contraddico per nulla al maggior prezzo degli affittamenti accennati dall'onorevole presidente del Consiglio.

Dirò solamente che tutti i progressi che l'agricoltura ha fatti, gli ha fatti per forza propria, gli ha fatti per la cura e per l'attenzione che gli uomini capaci hanno applicato all'agricoltura lasciando gli affari pubblici, e credendo maggior profitto di consacrarsi a questo genere di occupazioni egualmente utile, quanto gradevole per chiunque.

Io però non sono d'avviso che l'agricoltura possa sostenersi anche nello stato nel quale attualmente si trova e coi crescenti prezzi di affittamenti possa continuare i suoi progressi, quando sia obbligata di ricercare capitali a prezzi di usure esagerate. E non mi accordo neppure con coloro i quali indicarono che al 6, al 7 ed all'8 per cento può tornare a conto agli agricoltori di prendere denaro a prestito e di consecrare capitali alla coltivazione delle terre.

Non credo necessario di sviluppare questa teoria; il senno dei miei colleghi e la conoscenza che ciascuno ha in questa materia può bastare sufficientemente a far giudizio di quello, che del resto anche l'onorevole preopinante vi ha già accennato, cioè che l'agricoltura, le imprese agrarie non possono sopportare gravami e pesi di tal natura, salvo che si trattasse di operazioni grandissime che escano dai limiti di miglioramenti ordinari o della coltivazione di grandissime proprietà alle quali si può cambiare faccia consecrandole a genere nuovo di colture che non si possono adottare che da uomini ricchi e facoltosi, e che è inutile di poter sperare di veder introdotti dai piccoli proprietari, e dagli scarsi capitalisti.

L'onorevole presidente del Consiglio vi ha detto che furono da taluni invocati gli stabilimenti di credito fondiario, e di Banche di credito agrario, soggiungendo che cotali stabilimenti potranno col tempo essere introdotti, ma che allo stato delle cose essi non si potevano mettere sulla stessa linea dalla legge attuale, vale a

dire farli concorrere ad un tempo nell'adozione delle misure dei provvedimenti che il Governo può fare.

Io pure opino coll'onorevole presidente del Consiglio che gli stabilimenti di credito fondiario potranno essere utili alla proprietà, porgeranno il mezzo di creare capitali fondati sul valore della proprietà, vale a dire guarentiti dal valore delle proprietà stesse; ma non credo che le associazioni di credito fondiario possano essere utili nel senso del progresso dell'agricoltura, in quanto a far ottenere il danaro a minor interesse di quello che è solito, di quello che corre sulle piazze di commercio, quando si tratti di convenzioni riguardanti prestiti di capitali.

Qualunque istituzione di credito si faccia è naturalmente intesa a far produrre ai capitali che si pongono in circolazione il maggior prezzo, il maggior valore possibile. L'idea di filantropia per l'applicazione di capitali per cui il proprietario del capitale abbandona una parte del frutto che potrà altrove ottenere, io la credo, o signori, non facile a verificarsi; me ne è prova lo stabilimento del credito agrario. Il credito agrario è certamente utile quando sia fatto in modo che offra all'agricoltura i capitali a prezzi discreti, colla facilità di sdebitarsi in un corto numero di anni senza sacrificio tutto ad un tratto.

L'Europa, e soprattutto la Germania non manca di istituzioni di questa specie, e tutti sanno come sia stata necessaria la cooperazione del Governo prussiano, per esempio, onde dare a questa opera quel maggiore sviluppo, quelle maggiori agevolezze, per soccorrere i bisogni dell'agricoltore mediante sacrifici fatti col concorso del Governo medesimo. Dunque l'assenza degli stabilimenti di credito agrario, a me pare, non sia ragione sufficiente per opporsi alla libertà dell'interesse dei capitali. Ma credo che altre ragioni sussistono per le quali, questa libertà illimitata in ciò che riguarda ai proprietari, vale a dire il credito ipotecario, incontra altre difficoltà di cui farò qualche cenno. Queste difficoltà mi arrestano essenzialmente, non in linea di teoria, ma per le circostanze speciali dei tempi in cui viviamo e del paese che somministra argomento a questa provvidenza. Il signor ministro sa più d'ogni altro quale sia il peso delle ipoteche che graviti sulle proprietà del nostro Stato. Esso è incredibile, e se io non temessi di esagerare o di far nascere un'opinione che potesse essere erronea, poichè vi sono delle supputazioni a fare, direi, che le iscrizioni ipotecarie oltrepassano il miliardo nei regi Stati. Nè vi hanno difficoltà per sapere a quanto ammontano le iscrizioni ipotecarie nella sola provincia di Torino, e queste ascendono a molti milioni.

Vi ha di più: un altro fatto che non mi è accennato, e che mi pare abbia una massima importanza egli è, che in questo paese già prima simultaneamente, ora con tutta l'evidenza della pubblicità, poichè il loro diritto lo consente, esistono compagnie di acquirenti di beni stabili, massime quando si tratta di grandi ed estese possessioni, le quali munite di capitali le acquistano per farne un commercio e rivenderle ai piccoli proprie-

tari. Già esisteva e fece senso (nè potè il Governo porvi riparo) una società col nome di *bande noire*. Gli abitanti della Savoia troppo bene conoscono e sanno quale effetto abbia prodotto quella speculazione. Ve ne sono in Piemonte in quasi tutte le provincie. Vi furono negli ultimi anni acquisti straordinari di possessioni territoriali fatti a prezzo anche gravoso; rivendute a credito per anni ed anni, senza che nemmeno al nuovo proprietario costassero le spese nè dell'istromento, nè dell'atto notabile, nè dell'atto di registro, nè d'insinuazione.

Potrei citare molti paesi, nei quali queste vendite furono fatte con moxè di un decennio per prezzi esagerati, con rate di scadenze annuali; potrei citare l'esempio generalmente adottato di non richiedere per mezzo della legge e degli atti giudiziari il pagamento delle prime rate scadute, perchè vi è malleveria e cauzione sufficiente per parte degli acquirenti, dimodochè sia dato tempo ai creditori 4 o 5 anni di scadenza per ingiungere il debitore al pagamento del residuo degli interessi dovuti, e questi con giudizi e con sentenze, per le quali i proprietari possono essere espropriati. E quindi ne nascono quegli effetti risultanti dalla statistica accennata dall'onorevole Sclopis, che lamentava con dolore come tali giudizi eccedano la proporzione dei cinque settimi su tutte le vendite che si fanno davanti ai tribunali.

Questo è un fatto, signori, che nell'attuale stato di cose vi sono molti debiti gravitanti su piccoli patrimoni, i quali sono maturi per una parte, e vanno maturandosi in ogni anno. Se una legge repentinamente venga a cambiare le condizioni delle cose, e questi debitori, i quali pagano un frutto del 5 per cento che è già un prezzo esagerato siano obbligati a pagare il 7 o 8, e si sono rovinati e la famiglia non può più reggere in nessun modo alle passività.

Qui mi duole assai di non essere d'accordo coll'onorevole Sclopis, il quale, tuttochè abbia riconosciuto una parte di questi effetti, non credo tuttavia che anche per i crediti ipotecari sia fin d'ora ammissibile un aumento d'interesse. Egli proporrebbe di regolare questi interessi sul corso di capitali determinati, delle cedole del debito pubblico, sul corso delle azioni delle strade ferrate.

Io mi permetterò di osservare che questo ragionamento può peccare, ed in fatto pecca. E nel vero, in quanto alla cauzione di obbligazioni sulle vie ferrate, osservo che queste obbligazioni non sono ammesse dagli stabilimenti di un credito più regolare che non gli altri stabilimenti meno pubblici, dirò così, e meno dominati dall'influenza del Governo, non sono ammessi dalle Banche nazionali.

Per conseguenza questi titoli, questi crediti, queste sicurtà sono creduti un'aggiunta alle domande di denaro, che si fanno presso gli altri stabilimenti di credito. Eppure, cosa inaudita a dirsi, ma vera, questi interessi hanno l'apparenza di non oltrepassare il 7 per cento, quando in fatto non si allontanano dal 10. Oltre di ciò le cedole del debito pubblico sono soggette alla oscillazione. Chi impiega capitali nel debito pubblico,

può impiegarli colla certezza del 5 1/2 o 6 per cento, e con l'eventualità di veder crescere il capitale mediante il corso della Borsa nel paese; ma può vedere eziandio diminuire questo capitale medesimo nelle stesse circostanze ordinarie, vale a dire, non per casi ripetibili da paesi esteri, ma solamente per crisi interne.

Se poi sopraggiunge una crisi estera, se un pericolo di guerra è suscitato, la differenza che corre tra il valore nominale del debito pubblico di quel paese che vive sotto il peso di un timore prossimo o lontano, od anche di un timore panico, è cosa che tutti conoscono: è noto a tutti quanto accadde al debito pubblico del continente in questi ultimi tempi. Credo per conseguenza che manca una ragione per la quale ai crediti ipotecari si possa applicare un interesse ascendente, che non può facilmente determinarsi; ed è appunto perciò che io penso che l'Inghilterra non ha mai fatto questo passo nelle modificazioni che introdusse nelle leggi sull'usura.

Noi abbiamo parlato di credito. E qui è necessario, o signori, di esaminare sommariamente come si ordinino gli stabilimenti di credito in questo paese, o ad imitazione anche di quanto segue presso paesi esteri. Però, prendendo le cose nello stato in cui ora si trovano, dico che gli stabilimenti di credito scontano le cambiali ed i biglietti a ordine: prestano su depositi.

La Banca Nazionale, stabilimento normale, ha certi limiti stabiliti che non può oltrepassare. Le sue operazioni sono improntate da molto maggiore regolarità che non quelle di altristabilimenti privati. Non dico con ciò, che non vi siano abusi nell'amministrazione della Banca Nazionale in punto ad anticipazioni e prestiti; ma negli altri stabilimenti l'ingordigia del guadagno è l'usura che si è stabilita.

Gli stabilimenti di crediti secondari prestano sopra firme meno solide, meno valide; prestano sopra depositi di titoli, che non hanno guarentigia da parte del Governo. In questo momento poi ed anche per molto tempo addietro fanno e fecero operazioni che chiamano di riporto per le quali l'interesse che si paga dallo speculatore che non ha capitali ma che esercita il giuoco della borsa, è del 18, del 24 per cento all'anno.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. Domando la parola.

Questo è perfettamente inesatto. Non vi è stabilimento di credito che faccia riporti. Avvi in Senato un onorevole membro che potrà sostenere questa mia asserzione.

GALLINA. La Cassa del credito mobiliare?

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. La Cassa mobiliare non fa riporti.

GALLINA. Essa non fa altra cosa. I suoi 40 milioni sono impiegati in queste operazioni.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. Domando scusa; sono impiegati in isconti e non in riporti.

GALLINA. Mi perdoni, so che la piccola Banca di sconto ha in deposito pel valore di 4 e più milioni in azioni della strada ferrata di Novara sulle quali ogni mese percepisce un tanto a titolo d'interesse.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. Sono per garanzia di cambiali, non per operazioni di riporto; percepisce il 6 per cento con un quarto di commissione, che fa il 7 per cento: ripeto che v'è nel Senato il direttore d'uno stabilimento di primo ordine che potrà dire se questi stabilimenti facciano operazioni di riporti.

GALLINA. Mi sarebbe accetta la rettificazione della mia asserzione; ma quello che dico io non lo invento. Desidererei sapere quale sia l'onorevole membro cui accenna il signor ministro, e che io non conosco.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. È l'onorevole Cataldi. Domandi a lui se la Cassa di Genova faccia riporti. Gli statuti della Cassa di Genova sono stati calcati sugli statuti della Cassa di Torino.

CATALDI. Veramente non sono io capo direttore della Cassa generale di Genova, ma mio fratello, e credo che l'interesse che si fa pagare in più si prenda sotto la qualificazione di diritto di provvigione.

GALLINA. Io non voglio disputare sul diritto di provvigione, perchè non ho alcun interesse per fare questo, ma ripeto l'osservazione fatta: qui non mancano commercianti di credito, di buona fede, pratici delle operazioni della nostra Borsa: io non vado cercando che cosa sia a non sia il *riporto*, io so che a termini degli statuti non può lo stabilimento prendere maggior interesse del 7 per cento; so che chi è obbligato a fare di questi depositi garantiti o da biglietti di cambio, o da biglietti a ordine paga perfino il 10.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. Non lo credo.

GALLINA. Del resto queste circostanze non le credo molto influenti sulla quistione, anzi mi giovo di questo modo di trattare l'affare per accostarmi all'opinione del mio collega il senatore Sclopis, che in materia commerciale non vi sia difficoltà di accordare la più grande larghezza allo sconto delle cambiali quanto all'interesse, perchè quand'anche la legge non lo permetta, il fatto, l'uso e l'abuso lo ha consacrato da molto tempo.

Ma tornando al mio discorso, e desiderando e facendo voti che io mi trovi in errore su quanto ho detto, e molto più in errore circa ai fatti che ho citato (perchè credo molto più utile che le cose passino altrimenti da quanto ho annunziato) verrò ad altre considerazioni per dire che io non credo possibile, facendo la distinzione di crediti ipotecari dai crediti di commercio, dai crediti di biglietti a ordine, dai chirografari, io non credo possibile, dico, di avere dati sufficienti per determinare un aumento d'interesse. Oltre che mi arresta in questa discussione il pensiero che, mentre riconosco la giustizia delle dottrine economiche le quali propugnano la libertà dell'interesse, e mi dispongono ad abbracciarle interamente per applicarle alle cose commerciali, non le accetto per prendere un mezzo termine, ed applicarle ai debiti ipotecari.

Io credo che qui si cade in una specie d'assurdo: non si vuole il principio dell'illimitata libertà, ma si con-

sente ad una transazione. Io rispetto il diritto attuale, non vi tocco perchè esiste; credo opportuno che si conservi pure un aumento, ma non credo opportuno di fare modificazioni, le quali possano andare a seconda del movimento dei capitali sulla piazza.

Io non credo che l'intervenzione dell'autorità legislativa debba farsi ogni volta che sulla piazza si vogliono dei capitali, e penso che sia molto più conveniente che la legge sia fissa finchè non si crede di modificarla a tempi opportuni, a tempi maturi. Nè si può questa maturità stabilire da un anno all'altro, maturità che io non voglio in termini troppo liberi e troppo bassi equiparare a quella così economica dell'ortolano, il quale per significare il corso del tempo suol dire che i nespoli col tempo e la paglia si maturano. No, o signori, col corso di una sola stagione non si stabilisce una verità economica, un principio in una materia cotanto vitale.

Un'altra osservazione, per cui questa tassa degli interessi sui crediti ipotecari, non può essere facilmente regolata, nè aumentata sulla base dell'interesse sulle cedole del debito pubblico, sta pure nel fatto stesso. Io credo che in Senato nessuno ignori come la disdetta sopra i crediti mutuari era stata data da un immenso numero di creditori, i quali hanno offerto ai loro debitori, ove questa legge sia approvata e pubblicata, di lasciar loro i capitali che sono in scadenza al 7 ed 8 per cento, e ritirarli immediatamente ove si voglia persistere nello stabilimento dell'interesse quale fu portato dalla condizione primitiva.

L'onorevole presidente del Consiglio vi ha citata una disposizione legislativa da lui promossa come esempio in questa materia; vi ha citata la legge da lui proposta e da noi sancita, alla quale moltissimi hanno applaudito, e tra cui io pure mi permetto d'annoverarmi, la legge cioè della libertà del commercio del grano. Egli vi diceva: il Governo ha avuto coraggio, contro tutte le opposizioni che si eccitavano nel popolo, di stabilire la libertà del commercio del grano nell'uscita e nell'entrata. Ma quando ha fatto questo? Quando vivevamo in tempi di carestia, in tempi nei quali i pregiudizi popolari hanno maggiore vivacità d'azione oltre a quella della espressione; ed il Governo e noi medesimi non dobbiamo essere malcontenti di questo saggio, il quale è perfettamente riuscito. Ma io osservo che se è riuscito, lo fu appunto perchè venne fatto in quella contingenza, cioè in tempi di carestia in tempi nei quali difettavamo dei grani, derrata di prima necessità, e in cui perciò quella legge era opportunissima.

Il timore che quel poco di grano che esisteva nei magazzini scomparisse dal mercato, e andasse all'estero, poteva bensì nascere nella mente d'uomini ignoranti di ogni cosa, d'ogni ragione di commercio, ma non in mente della gran maggioranza della popolazione piemontese, la quale tanto brilla, come diceva l'onorevole presidente del Consiglio, per senso, per un grande buon senso; elogio che a giusto titolo si può fare a questa nazione.

Per conseguenza, ripeto, quel provvedimento fu opportunissimo; esso era coerente ai dettami delle dot-

trine economiche; e gli effetti furono conformi alle previsioni che coloro che si occupano di questa materia hanno sempre decantato e segnato nelle loro memorie e negli scritti.

Le circostanze, o signori, sono ben altre nella presente nostra posizione. Se questa legge fosse stata proposta quando gli interessi dei grossi capitali erano ridotti al 4 o al 4 1/2 per cento, non v'era nessuna difficoltà a far scomparire il tasso legale del 5 per cento. Se questa legge fosse stata proposta quando il nostro debito pubblico aveva sulla piazza il valore del 125 per cento e che per conseguenza le rendite del debito pubblico rappresentavano un interesse inferiore al 4 per cento non vi era egualmente difficoltà che un tasso legale, che di gran lunga eccedesse quello, scomparisse dalla nostra legislazione; ma ora sono troppo diverse le condizioni delle cose.

Parlando della conversione del debito pubblico, di quella conversione che a tanti sorrisi, che fu più volte posta innanzi dall'onorevole presidente dei ministri, e che era degna di lui, questa gran questione della conversione della rendita di cui abbiamo sentito parlare non è poi gran tempo, non viene essa ad essere immensamente ritardata con un provvedimento di questa natura? Eppure io credo che questa questione della conversione della rendita sia sempre vitale per questo paese, e sia a desiderarsi che abbia il suo effetto il più presto possibile.

Ma se, io dico, voi approvate una legge che stabilisce una tassa d'interesse che sarà molto maggiore di quello che rappresenteranno le cedole del debito pubblico, in un breve periodo di tre o quattro anni, suppongo, o di cinque, vorrete voi, allorchè la conversione avesse luogo, rinvenire sopra la legge per riformarla, per restituirla a piena libertà, o in altro modo?

Le leggi di questa specie non si rinnovano così frequentemente. L'onorevole Sclopis ci ha citato l'Inghilterra, e ci disse che essa impiegò più di 30 anni per operare questa riforma, e l'Inghilterra l'ha operata senza toccare ai crediti ipotecari, sino a tanto che non credette venuto il caso di potervi toccare.

Dunque io penso che la considerazione fatta della libertà del commercio del grano non calzi all'attuale questione; anzi, mi permetta il Senato, che io qui parli di una libertà che fu invocata in altra circostanza, e ci fu data ad esempio dal commissario regio, allorchè discutevamo la questione della libertà dell'esercizio dell'ufficio di procuratore; è rimasta impressa nella mia mente e mi ha doluto di non potervi rispondere.

L'argomento del commissario regio era questo: signori, ci disse, voi avete proclamato è poco tempo, la libertà dell'ufficio di sensale, e perchè vi rifiuterete ora a proclamare quella dell'esercizio dell'ufficio di procuratore? Non tutte le libertà, dico io, sono ugualmente utili, anzi ve ne sono delle perniciose, e l'esperienza lo prova: la libertà dell'esercizio dell'ufficio di sensale è il più povero regalo che si sia potuto fare al commercio, ed in ciò penso si accorderanno i commercianti distinti

che siedono in questa Camera, che appartengono alle piazze di Torino e di Genova.

L'argomentare adunque di una libertà da un'altra, tanto in politica, quanto in commercio, non è sempre un argomentare solido, e che resista a qualunque osservazione.

L'onorevole presidente del Consiglio disse: vi sono taluni i quali gridano contro questo provvedimento, perchè lo considerano come radicale, avventato, e non abbastanza maturato.

Io non entro in queste osservazioni. Non accuso di avventatezza un progetto di legge, il quale ha già per sé la sanzione delle dottrine economiche; non accuso nè di avventatezza, nè di stranezza uno schema di legge, il quale è suggerito da circostanze pregevoli, il quale per una parte, la parte la più essenziale, non deve essere rifiutato, ed ha un fermo appoggio nelle cose di commercio. In ciò dunque non partecipo all'opinione di coloro dei quali faceva menzione l'onorevole presidente del Consiglio.

Veniamo alla parola *radicale*, che ha generato in me un doppio senso.

Voi sapete, o signori, che nel senso naturale la parola *radicale* può significare una cosa esteriore, o principii dei quali si toccano le radici per far cadere l'albero che porta un effetto contrario. Voi sapete che *radicale* nel senso generalmente usato in politica, esprime una opinione esagerata, che può avere i suoi meriti in certe circostanze, e che va agli estremi fino ad un certo punto, e che non in tutti i paesi ha egual senso; un'opinione insomma che, a seconda delle emergenze, può avere o lodi o biasimi.

Ebbene, io non voglio chiamare radicale nel suo senso letterale il progetto che è proposto dal ministro delle finanze. Voglio, prendendolo sotto l'aspetto politico, chiamarlo, radicale nel senso liberale. Io vi dichiaro che non vi ha provvedimento meno radicale, meno democratico, e più illiberale nelle circostanze presenti che quello che vi è proposto dell'aumento del tasso degli interessi per ciò che riguarda i crediti ipotecari.

Vi ho esposto circostanze di fatti i quali credo incontrastabili, che concernono tutti le piccole proprietà che l'onorevole mio collega preopinante vi ha dimostrato come sia gran fondamento di prosperità in questo paese, del carattere nazionale, delle forze, del valore dei nostri concittadini, base e tutela di politica libertà. Ora la libertà della tassa degli interessi può nuocere, sotto l'aspetto economico, alle grandi coltivazioni, alle grandi innovazioni, ai grandi perfezionamenti agrari, e niuno ignora quale altissimo bene sia il mantenere il proprietario ligo al terreno, ligo con amore di patria, con amore di consistenza sociale, con amore di proprietà, amore che è sommanente morale, e può assai più giovare alla repressione degli abusi dei proprietari, massime per rispetto alle proprietà rurali, ormai invase, ormai distrutte da un'immensa quantità di persone, le quali si credono che la libertà consista nell'usurpazione e nel godimento della cosa altrui.

Dunque, o signori, io dico: è illiberale questo provvedimento nella parte che riguarda i piccoli proprietari, perchè porta la rovina nelle piccole famiglie, perchè le spoglia del carattere di proprietà che hanno e che fa la loro gloria, o per meglio dire forma il loro orgoglio, ne fa i membri consiglieri del comune, li fa arbitri di decidere nelle quistioni del piccolo circolo sociale nel quale si trovano, e il quale basta fino ad un certo punto a contentare il loro giusto desiderio d'influenza negli affari pubblici, o lascia la maggiore influenza ai ricchi proprietari, agli uomini più esperti, più oculati da esercitare negli uffizi pubblici, nelle sedi del Parlamento.

L'usura adunque, o signori, quantunque le circostanze la portassero ad un alto abuso, non nuoce alle grandi proprietà, non nuoce ai ricchi, seppure la sola denominazione di ricchi non esclude già per se stessa la cosa. I ricchi, se per caso hanno bisogno di capitali, possono sacrificare alcunchè al loro bisogno di capitale, possono sopportare un interesse d'alcunchè più grave di quello che sopportavano prima. Ma i poveri non hanno sempre la stessa facilità; essi sono a disposizione del capitalista, e sono più ancora a disposizione dell'usuraio che non del capitalista, il quale desidera di trarre dal suo avere tutto quello che può, anche eccedente il tasso attuale, ma non ispingo la cosa al punto di portare la desolazione nelle famiglie, di portare la rovina in una casa dove era il benessere, dove tutte le affezioni del cuore avevano un largo abbandono, e per cui si viveva nella speranza di lasciar un paterno retaggio a far valere colla benedizione del padre!

Un'altra circostanza, o signori, forse quella che dà luogo a molte osservazioni, che si esamina volgarmente, sulle pubbliche piazze, nei crocchi dove a quest'ora si parla di politica e più ancora di politica borsale, è quella che mancano i capitali, che è necessario di farli affluire, che mediante aumento di interessi affluiranno, e che quindi il paese è in necessità di provvedimenti che producano quest'effetto.

Anche qui io mi associo coll'oratore preopinante, il quale aveva osservato che i capitali non possono affluire. Ed aggiungerò ancora; ma che cosa è questa scarsità di capitali nel nostro paese? È circostanza di un momento, ma scarsità di capitali non vi è! I capitali esistono e la prova sta nella crescente creazione di imprese, le quali richiedono immediati capitali per potervi far fronte; e voi vedete che la creazione di nuove opere, di opere colossali, non manca di essere proclamata ogni giorno; non passa giorno in cui società private non domandino di intraprendere operazioni ed imprese, le quali portano con sé la necessità di grandiosi capitali; e se il Governo non vi aderisce facilmente ci comprende molto bene il dovere di vigilare sopra queste speculazioni, le quali ben sovente hanno altro fine che le opere di pubblica utilità che si propongono apparentemente.

Ma frattanto esaminiamo le opere che furono fatte. Vediamo come questi capitali furono impiegati. Voi assistete ad un mirabile sviluppo della ricchezza pubblica,

voi assistete ad intraprese gigantesche che hanno pochi esempi in paesi di limiti così ristretti come il nostro. Voi avete il territorio del regno solcato da strade ferrate in ogni senso. Chi le ha fatte queste strade ferrate? Quali capitali vi furono impiegati, o signori? Io vedo una strada di ferro da Torino a Cuneo che si è fatta da una compagnia di impresari inglesi. Io vedo una strada da Torino a Novara fatta da una impresa inglese. Io vedo la strada di Pinerolo fatta da impresari inglesi. Dunque tutte queste strade sono fatte con capitali inglesi. No, o signori, tutte queste strade furono fatte da impresari che non avevano che scarsi capitali necessari per quelle opere; tutte queste strade furono fatte coi vostri capitali, coi capitali piemontesi, coi capitali dello Stato, i quali andarono a versarsi nell'acquisto delle azioni e vennero perfino ad ottenere quella vasta rete di strade ferrate che voi avete.

Dunque questi capitali esistono, e se domani un'altra strada si apra, voi trovate degli azionisti, voi avete delle azioni in corso per strade, parte di cui si attende da un giorno all'altro il pagamento dei decimi, che questi sono regolarmente versati, ed è raro che si vendano alla Borsa le azioni di coloro che ad un certo punto non si sentano più le forze di versare il rimanente del loro debito. Dunque, o signori, questa scarsezza, questa povertà di capitali non esiste; il capitale esiste, ne avete visto l'impiego, ne vedete tutti i giorni un esito e ne godete. Perché questi capitali ora scarseggiano? Scarseggiano per l'abbondanza di titoli che sono in circolazione e che si offrono in vendita. Scarseggiano perchè molte operazioni furono fatte da persone che calcolarono sui proventi, sugli utili, sugli accrescimenti delle azioni medesime.

Io non voglio progredire più oltre a stancare la pazienza del Senato in questa materia; ma non posso a meno di toccare ancora qualche punto il quale riguarda il Senato medesimo. Frattanto a convalidazione e forse anche a rettificazione di qualche fatto relativo alla legislazione inglese vi dirò che la fissazione del 5 per cento rimonta all'epoca della regina Anna; che Giorgio III nel 1819 con atto del Parlamento incominciò per stabilire il principio che una cambiale la quale era affetta da usura trovandosi a mani di un creditore di buona fede, doveva essere considerata come valida.

Vi dirò che sotto il regno di Guglielmo IV le leggi di usura furono abolite per alquanti anni colla riserva dei biglietti di trattazione di piccola importanza, estesa similmente per le cambiali che avessero tre mesi di data; che la regina Vittoria, nell'anno 1° del suo regno, estese l'esenzione a tutte le cambiali che fossero minori di un anno, e successivamente comprese tutti i prestiti non ipotecari nelle ultime provvidenze legislative inglesi di cui vi fu fatto cenno dall'onorevole presidente del Consiglio. L'onorevole presidente del Consiglio su questa materia vi diceva che Robert Peel non esitò in Parlamento a dire che quelle grandi crisi finanziarie che minacciarono l'Inghilterra nel 1846 e 1847 erano dovute in gran parte ai provvedimenti presi per togliere

ogni limite di tassa d'interesse nella legislazione inglese; e molto bene si apponeva, io credo, il ministro Robert Peel in questa sua osservazione, giacchè fu da nessuno contraddetto; ma mi permetto di osservare che in quell'epoca i crediti ipotecari non erano compresi nella tassa; che Robert Peel alludeva alla libertà della tassa dell'interesse per tutti i crediti commerciali, non alludeva ai crediti ipotecari i quali giacevano ancora sotto l'imperio della legge primitiva, vale a dire della legge tassativa del 5 per cento.

Finalmente, e questa è l'ultima osservazione che io intendo di sottoporre al Senato e che lo riguarda più direttamente, l'onorevole presidente del Consiglio facendo risposta ed osservazioni contro oratori che prevedono timori o agitazioni come effetto pernicioso della provvidenza che è proposta, vi diceva: di che ha timore il Senato? Non siamo noi responsabili di quanto vi proponiamo? La responsabilità ministeriale non è qui per rendere ragione di tutti gli inconvenienti che possono accadere? Io non sarò così severo come furono altri nel determinare quale responsabilità pesi, nello stato attuale della legge, sopra un ministro il quale prendesse errore in cose che possono avere grandi conseguenze.

Sta però, che vi ha una responsabilità morale, la quale ha il suo peso maggiore di ogni altra, appunto perchè non è ristretta, appunto perchè non è vincolata a casi speciali da Codici, che nella difesa sono soggetti a quelle mille interpretazioni forensi, le quali non portano molta lucidità nelle questioni morali e politiche di alta importanza.

Ma, o signori, non è vero che la responsabilità ministeriale copra la responsabilità del Parlamento, copra la responsabilità del Senato...

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. (*Interrompendo*) Non ho detto questo.

GALLINA... Lo dico io... Non voglio dire che il presidente del Consiglio abbia detto che la responsabilità ministeriale copra quella del Senato; ma egli ha detto al Senato, che potevamo fidarci della responsabilità ministeriale (queste, credo, sono le sue parole). Del resto il Senato ha la sua responsabilità tutte le volte che è chiamato a dare un voto per l'approvazione o reiezione di una legge, ha la sua responsabilità morale tanto quando accetta, come quando rigetta una legge.

La responsabilità del Senato è responsabilità morale, divisa sopra un gran numero di persone, che sicuramente non può dar luogo nè ad accuse, nè a difese, ma può dar luogo ad accuse pubbliche, come dà luogo a speranze di popolazioni intere in questa cosa che trattiamo. Dunque non posso giurare *in verba magistris*. Dunque non posso dare il mio voto rinunziando una responsabilità che credo mia propria; la responsabilità degli effetti del voto che sto per dare.

Fu molte volte osservato che cosa rappresenti il Senato. Signori, io non voglio ora muovere questa questione ed entrare in lunghe dissertazioni su ciò; ma dico che il Senato rappresenta la condizione della sua eleggibilità, non eleggibilità popolare, ma ministeriale.

Dico che le condizioni per essere ammesso a sedere in quest'augusta Assemblea sono abbastanza chiare e precise per significarvi che cosa presenta il Senato; e qui vengo ad una delle maggiori questioni.

Si dice: la ricchezza è il titolo per rappresentare in Senato: rispondo di no; la ricchezza non è titolo per rappresentare in Senato la nazione; la ricchezza è titolo solo quando va annessa alla virtù cittadina, non quando uno ne è spoglio. E nessun ministro incontrerebbe in un consesso, quale è questo, personaggi, che alla facoltà intellettuali di esperienza e di ricchezze non accoppiino quella della virtù cittadina, che così eminentemente li distingue. Ed è a questa virtù cittadina che io m'indirizzo, o signori; e quando osservo che per molti dei membri di quest'Assemblea sono rappresentati più milioni, io dico che la questione, la quale si agita ora in questa Camera e pone la condizione del povero proprietario a fronte delle esigenze possibili ed esagerate del capitalista usuraio, io dico che sono già certo che la bilancia pende a favore del povero e non del ricco nella risoluzione della discussione che si agita.

Qui, signori, io debbo ancora far cenno di un'idea, la quale mi ha sorpreso, ed ha fatto in me grande impressione, quando il primo giorno ho udito impiegarsi uno strano argomento per provare che questa libertà dell'usura poteva comprendersi nelle libertà politiche e civili di cui ci eredette degni Re Carlo Alberto. Se io non avessi avuto l'onore di servire questo principe magnanimo, non oserei di aprir bocca a questo riguardo. Ma non posso vedere associati i suoi sentimenti ad un principio che, sia pure pregiudizio, in lui non poteva esistere e non esisteva, giacchè non vi era cosa che egli paragonasse all'usuraio se non il cane che nelle pubbliche vie è rigettato da chi lo incontra.

Il Re Carlo Alberto aveva due grandi virtù che basteranno per raccomandarlo alla memoria dei posteri: l'amore sviscerato della patria italiana e della sua indipendenza, ed un odio profondo contro chi l'opprimeva, e la cimentava, qualunque fosse la bandiera, qualunque ne fosse il colore, qualunque fosse l'individuo, che egli era sempre pronto a combattere.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola per un fatto personale.

GALLINA. Lasciamo dunque riposare in pace quelle ossa tanto travagliate in vita, e rotte e infrante in morte per le calamità pubbliche e private; veneriamo quelle ceneri che se fremono ancora d'ardore al nome della patria italiana, non fremono meno di sdegno all'idea che egli possa essere sospettato d'aver protetto tutto ciò, che sotto il nome d'interesse materiale e di usura possa essere contemplato.

PRESIDENTE. Il senatore Di Castagnetto ha la parola per un fatto personale.

DI CASTAGNETTO. Capirete, o signori, con quale sentimento di dolore io abbia udite le parole uscite testè dalla bocca dell'onorevole mio collega ed amico il senatore Gallina. Queste parole sono talmente dirette al discorso che ho avuto l'onore di fare dinanzi a voi

nel primo giorno di questa discussione, che assolutamente non posso trattenermi dal contrapporvi alcuni riflessi.

Diceva il senatore Gallina, con un sentimento quasi di sdegno, come avesse udito confondere i sentimenti di Re Carlo Alberto che lo resero così magnanimo al popolo, con un sentimento favorevole all'usura che egli aveva sempre detestata quanto l'oppressore della sua nazione.

Signori, il Re Carlo Alberto ebbe un culto da me per 18 anni continui: quella sacra persona è nel mio cuore così altamente impressa, che credo inutile d'invocare una testimonianza. Solamente io debbo una interpretazione alle mie parole.

Io ho detto che Re Carlo Alberto, nelle disposizioni che ha date relative alla libertà che concedeva in politica, ha sempre fatto capo sul senno del suo popolo. Vi ha fatto capo per conferirgli il diritto di elettore e di eleggibilità, i diritti insomma i quali fu persuaso poter dare per tutelare gli interessi del paese. Ho detto che quel popolo il quale era stato riconosciuto abbastanza assennato per poter curare gli interessi della patria, deve considerarsi anche abbastanza assennato per curare gli interessi suoi propri. Se nel sostenere questa opinione io abbia potuto pronunziare parole meno onorevoli per Re Carlo Alberto lascio a voi di giudicarlo.

Mi limito a questa sola osservazione: ne avrei a fare alcuna relativamente alle parole dell'onorevole Sclopis sulla questione che ci occupa; ma avendo domandata la parola l'onorevole Giulio, il quale cortamente colla lucidità del suo ingegno vi darà quelle spiegazioni che io potrei solo debolmente fornirvi, mi rimetto al discorso che è per pronunziare.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Giulio.

GIULIO. Signori senatori. Aveva meco stesso deliberato di non prendere la parola in questa discussione solenne, e ciò aveva fatto per due ragioni principaliissime.

La prima, perchè dolorose vicende mi tolgono quella libertà di spirito e quella spontaneità di parole, che sole, dopo così lunga discussione, potrebbero rendere, non già accetto, ma tollerabile il mio dire.

L'altra ragione si era il sapere come mi fosse impossibile di nulla aggiungere, nè per forza nè per chiarezza, alle ragioni ed ai fatti allegati dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri.

Ma questa deliberazione di silenzio debbo ora abbandonare: alcune parole dette dall'onorevole Gallina non mi permettono di tacere; ed aggiungerò ancora che io sono lieto di questa violenza che mi si fa, poichè avendo nella Sessione passata altamente propugnato la libertà e la libertà assoluta dell'interesse, io temerei, tacendo, di lasciar pensare che io mi fossi ricreduto, mentre ogni di più io mi confermo nella mia opinione passata.

Avendo da molti sentiti tacciare come impopolare una legge che reputo assolutamente vantaggiosa agli interessi del popolo, io credo debito mio di assumere la mia parte d'impopolarità.

Il senatore Gallina, terminando il suo discorso, ha domandato a se stesso, a noi, che cosa rappresenti il Senato?

Signori, il Senato rappresenta il senno della nazione, la verità, la giustizia. Ricchi, o non ricchi, noi tutti qui non abbiamo che un pensiero, la gloria della patria, la felicità della nazione... (Voci. Bravo! bravo!)

Non ci muoverà dal professare e proclamare altamente le nostre opinioni l'idea che queste opinioni possano essere da alcuni state frantese: noi voteremo come porta l'opinione nostra, nel modo più favorevole, non a questa o a quest'altra classe della società, ma alla società intiera.

Infatti, o signori, io non accetto la denominazione che si dà a questa legge della libertà dell'usura. La parola *usura* ha avuto un tempo un significato legale, onesto; ma essa non è presa ora che in un significato infame. Niuno di noi domanda, niuno di noi sostiene la libertà dell'usura, noi tutti che votiamo per la proposta legge, diciamo, e diciamo perchè lo crediamo altamente, che ogni onesto cittadino ha il diritto di trarre dal frutto dei suoi legittimi guadagni, dal frutto dei suoi legittimi risparmi, un legittimo interesse. (Bravo!)

Io non voglio rientrare nel campo della dottrina economica, poichè tutti coloro che hanno preso la parola hanno cominciato col rendere omaggio ai grandi principii della scienza; ed anzi molti oratori tennero quasi ad offesa che si osassero ripetere verità tanto conosciute e fatte oramai troppo volgari. Io non intendo rispondere neppur minutamente a tutte le cose dette dagli onorevoli oratori che hanno preso la parola in questo giorno, ai senatori Sclopis e Gallina, ma mi limiterò ad una o due osservazioni.

Il senatore Sclopis consente nella piena applicazione del principio di libertà a tutte le specie di mutui, fuorchè ad uno solo, al mutuo ipotecario; per questo egli vede ragioni di alta importanza, che discostansi dai generali principii.

Ma, o signori, io credo che qui vi abbia qualche illusione. È possibile un'assoluta libertà di prestiti commerciali e di prestiti chirografari, ed una tassa determinata per i mutui ipotecari? È essa possibile questa distinzione così assoluta, senza che il danaro abbandoni assolutamente, o quasi assolutamente il prestito ipotecario, per riversarsi intieramente o quasi interamente sul prestito commerciale?

È egli concepibile una tanta abnegazione dei capitali che, a fronte dei contratti che porgono loro un vantaggio, si rassegnino a voler piuttosto impiegare a tenuissimo frutto il capitale? Non vale il dire che vi hanno capitali, che i capitali gli uni li avventurano volentieri nelle speculazioni del commercio, che gli altri cercano più volentieri ricetto all'ombra delle ipoteche; anche in ciò io temo che vi sia una grande illusione.

Se egli è vero che coll'allargare il freno ai mutui chirografari e commerciali, che col consentire una più larga misura d'interesse si chiamano nel paese più copiosi capitali stranieri; se egli è vero che quest'allarga-

mento renda disponibile nel paese una maggior somma di capitali, come mai credere che questa maggior somma di capitali non rifluisca in parte a pro dell'agricoltura? E qui mi è ovvio a rispondere ad un'osservazione del senatore Gallina, il quale vi dice, che i capitali non scarseggiano punto nel paese, che anzi sovrabbondano, e che la prova di questa sovrabbondanza sta nelle grandi imprese di opere pubbliche che si sono compite negli anni passati; sta in quella facilità con cui tutti si portano a sottoscrivere per novelle speculazioni. Ma anche qui mi pare di vedervi una grande illusione. Si sono impiegati molti capitali negli anni passati nella costruzione di strade ferrate, dunque i capitali esistono; dunque i capitali sono stati immobilizzati sotto forma di strade ferrate; dunque non sono più disponibili, dunque questi capitali non possono più portarsi sull'agricoltura.

Ma le nuove speculazioni trovano facilmente sottoscrittori. E che per ciò? Dunque tutti i capitali disponibili si portano con veemenza sopra queste nuove speculazioni, dunque ne scarseggia l'agricoltura. In quale altro modo credete voi di poter fare che all'agricoltura abbondino i capitali, o scarseggino meno, salvo col procurare che quel frutto che ora non può ottenersi che per via di prestiti fatti a speculazioni commerciali, si possa ottenere anche per via d'imprestati all'agricoltura? Col fare che molti capitalisti trovino, se non uguali almeno corrispondenti vantaggi nel far prestiti all'agricoltura, come nel far prestiti al commercio?

E qui, o signori, io credo di poter invocare la testimonianza di tutti coloro che per pratica, per istituto della loro vita, conoscono direttamente ciò che avviene nelle campagne. Si è detto dal senatore Gallina che è vana speranza, vana lusinga il credere che capitali imprestati all'interesse del 7, dell'8 per cento possano essere di qualche utilità agli agricoltori, che il prodotto delle terre è così scarso che non mai potrà tornare loro a conto di prendere danaro a così alto prezzo.

Ma attualmente gli agricoltori prendono essi danaro ad una tassa inferiore? Il piccolo agricoltore pel quale voi volete commoverci, e pel quale siamo già disposti a fare tutto quanto sarà possibile in suo favore, il piccolo agricoltore trova egli danaro al 7 od all'8 per cento?

Coloro che hanno assistito alle transazioni, ai negozi fatti in questi ultimi anni dai piccoli agricoltori, vi diranno se sia più vicina alla verità la cifra del 7 o dell'8, oppure quella del 15 o del 18 per cento. Se dunque il piccolo proprietario non trova danaro, se non con sì grandi e così enormi sacrifici, come venite voi a dirci che ricuserà il danaro al 7 od all'8 per cento? Troppo fortunato sarebbe di potersene procurare a questo prezzo.

Io credo adunque, o signori, che se vi ha disposizione legislativa che possa in qualche modo venire in soccorso, non dico dei poveri, ma di tutti coloro che abbisognano di capitali, questa disposizione sia quella appunto che vi è proposta dal Ministero.

Credo poi che quanto ai piccoli proprietari non si potesse fare loro un dono più fatale, che non potessero es-

are aiutati in modo più rovinoso, che coll' accettare la disposizione proposta dall'onorevole Sclopis, cioè col lasciare piena libertà all'interesse sui prestiti commerciali sui chirografari, e col restringere sia nel limite della legge esistente, sia in altra misura qualunque, la tassa agli interessi sui mutui ipotecari. E d'altronde quale avrebbe questa misura? E chi ci risponde che questa misura, adeguata oggi, non diventasse inadeguata domani? Voi turbereste tutte le transazioni esistenti, voi portereste nella società una perturbazione, oso dirlo, eguale a quella che potrà produrre la legge pura quale vi è proposta dal Ministero, e dopo tutto ciò vi trovereste forse domani nel caso di dovere ricominciare, nel caso di dover un'altra volta mutare la vostra legislazione.

In conclusione, o signori, io voto per l'assoluta libertà degli interessi così in materia commerciale, come in materia ipotecaria.

Nel dare questo voto, la mia coscienza è perfettamente tranquilla: io voto così, perchè sono altamente persuaso che la legge di limitazione dell'interesse è inefficace, non ha altro effetto che di spingere a simulazioni, ed a far sì che le transazioni vestano una forma che le metta a coperto dalle disposizioni della legge.

Io credo che questa legge di limitazione degli interessi è contraria alla scienza, contraria ai fatti che avvengono sotto i nostri occhi: io credo che essa è una infelice reliquia dei tempi d'ignoranza e di barbarie; io credo che è una macchia alla civiltà presente, un ostacolo alla civiltà futura, e che non vi ha altro mezzo di uscire dallo stato doloroso in cui si trova attualmente il mercato dei capitali, salvo quello di accettare francamente, interamente, la disposizione che ci è dal ministro proposta.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro di finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Io domando la parola non per rientrare nella discussione generale, chè anzi io proporrei di chiuderla per entrare nella discussione dei singoli articoli; giacchè, o signori, gli ultimi discorsi che avete intesi miravano piuttosto ad un punto della legge speciale, che al principio sul quale essa è informata. Desidererei poi ardentemente vedere chiusa la discussione generale, mentre se avesse ancora a protrarsi come in oggi, a mio malgrado, ed a pericolo di essere nuovamente, con somma gentilezza, censurato dall'onorevole Sclopis, io dovrei fare di nuovo appello ai principii, giacchè, o signori, io credo che giammai questi principii, i principii della scienza, quei principii che l'onorevole Sclopis col suo senno precoce difendeva or sono molti anni, giammai, dico, questi principii furono più apertamente combattuti, che nel discorso dell'onorevole Gallina; ed io credo che se voi pesate le sue parole, i suoi argomenti, le digressioni che egli fece, troverete che egli si valse di tutti quegli argomenti, di tutte quelle citazioni, di tutti quegli appunti e pregiudizii di cui si valse coloro che combattè con tanta energia e valore l'autore ricordato dal senatore Sclopis, l'illustre nostro compatriota l'abate Vasco,

non che gli autori che l'onorevole conte Sclopis nella sua gioventù con tanta efficacia e buon esito oppugnava.

D'altronde coloro che nel seguito dei loro discorsi fecero i principii della scienza, esordirono con rendere ad essi omaggio coll'ammettere il principio della libertà. Non si tratta quindi che della sua applicazione.

Il senatore Sclopis ed il senatore Gallina ammettono anch'essi il principio della libertà, ma vogliono restringerlo per ciò che riflette i prestiti sopra ipoteca.

Il primo di essi, il senatore Sclopis, vorrebbe porre un limite adeguato in proporzione a certi valori, il corso dei quali si può facilmente determinare.

L'onorevole Gallina intende mantenersi non restringere i limiti attuali; ma sì l'uno che l'altro, ripetono la questione sopra un terreno speciale, che troverà opportuna sede nella discussione degli articoli, ed in allora, o signori, io mi lusingo, che i ministri e coloro che propugnarono questa legge non avranno difficoltà a dimostrarvi essere la medesima veramente liberale, e tendere a favorire non i pregiudizii del popolo, ma i veri suoi interessi; una legge insomma che deve essere propugnata da coloro che, più degli applausi delle moltitudini, amano la stima che seguita sempre quelli che hanno operato utili e feconde riforme. Quindi io credo si possa chiudere la discussione generale.

Io ho domandato la parola anche perchè non credeva poter lasciare sotto il peso delle accuse dell'onorevole Gallina le istituzioni di credito, quegli stabilimenti di sconto fondati sì a Torino che a Genova, e che hanno reso e rendono ogni giorno grandi servizi allo Stato.

L'onorevole Gallina vi disse che questi stabilimenti facevano l'operazione detta il *riporto*. Ora, o signori, questa operazione è dai loro statuti assolutamente vietata. Il riporto consiste nel comprare a contanti e vendere a tempo.

Chi ha comprato dei titoli che non può pagare alla fine del mese va da un capitalista e gli dice: ecco questi titoli, ve li vendo ora, a condizione che voi me li rivendiate alla fine del mese. La differenza fra il prestito del contante e il prestito della fine del mese costituisce il riporto. Ebbene, ripeto, queste operazioni sono dagli statuti sia del Credito mobiliare, sia della Cassa d'industria a Torino, sia della Cassa che si è stabilita in Genova da poche settimane, e di cui non ricordo il nome, assolutamente vietate.

Se questi stabilimenti facessero tali operazioni, sarebbero nella condizione di vedersi ritirata l'approvazione data dal Governo ai loro statuti. E cosa fanno questi stabilimenti? Imprestano sopra deposito di titoli. Il titolo è una garanzia aggiunta alla garanzia personale, al biglietto passato a profitto dello stabilimento stesso. E in ciò il Governo è costretto a lasciare che la legge sia impunemente violata sotto ai suoi occhi.

Gli oppositori della legge attuale dovrebbero avere il coraggio di sorgere e di accusare il Ministero di permettere che la legge sia ogni giorno impunemente violata.

Se la legge dovesse applicarsi rigorosamente, se si dovesse applicare secondo la lettera ed il suo spirito, non

si potrebbe consentire che gli stabilimenti di credito scontino cambiali ad un tasso maggiore del 6 per cento del Codice civile stabilito. Eppure, o signori, questi stabilimenti apertamente, a cognizione d'ognuno, prestano ad un tasso maggiore, cioè si contentano del 6 per cento, ma percepiscono altresì una commissione che porta l'interesse al 7, prendono cioè 1/4 per cento di commissione sopra effetti a tre mesi, quello che fa l'1 per cento all'anno. Quindi tali stabilimenti sono in aperta contraddizione della legge.

Eppure chi di voi avrebbe il coraggio di invitar domani il Ministero ad impedire a questi stabilimenti di credito di scontare al disopra del tasso legale? Chi di voi avrebbe il coraggio di domandare l'applicazione di questa legge, che alcuni pretendono fatta a beneficio delle masse, a beneficio dei piccoli proprietari, dei piccoli capitalisti? Se la legge attuale fosse applicata in tutta la sua severità, se gli stabilimenti di credito non potessero mediante questo aumento d'interesse procurarsi dei fondi, riescontando la loro carta alla Banca, riescontandola sulla piazza, riescontandola all'estero, si nascerebbe, o signori, una crisi terribile a Torino ed a Genova! Quindi il Ministero ha creduto e crede essere più opportuno di permettere una violazione palliata della legge, anziché provocar questi danni.

Lo stato delle cose che ebbi l'onore di farvi presente, vi mostra quanto sia anormale la nostra posizione, e quanto sia opportuno di provvedervi, mentre anche le leggi poco razionali, anche le leggi che hanno degli inconvenienti dovrebbero essere osservate.

La violazione di una legge qualunque è sempre un male gravissimo, ed è solo la gravità delle circostanze, la considerazione delle conseguenze fatali che dall'applicazione rigorosa della legge potrebbero derivarne, che porta il Ministero, che porta i magistrati a tollerare per lungo tempo un'aperta violazione di un articolo positivo di legge.

Ma io m'avvedo che sono andato tropp'oltre, e che mi sono allontanato dal fatto relativo a questi stabilimenti. Era solo mio intendimento e mio debito di purgarli dalla taccia di scontare al tasso del 15 al 18 per cento, come pretendeva l'onorevole Gallina.

V'ha un'altra parte del discorso dell'onorevole senatore Gallina, alla quale io debbo immediatamente rispondere, ed è quella che si riferisce ad una parola da me lanciata rispetto alla responsabilità ministeriale, parola che, frantesa, potrebbe lasciar supporre in me un sentimento meno profondo di rispetto, di quello che io professo al consesso, avanti al quale ho l'onore di parlare.

L'onorevole mio amico, il senatore Gioia, il quale in questa discussione ho l'onore di annoverare fra i miei avversari, l'onorevole Gioia, alludendo alle conseguenze politiche che poteva avere questa legge, diceva che essa indisponeva contro il partito politico che in certo modo se ne faceva propugnatore; aggiungeva che era colpita da impopolarità.

A queste osservazioni io risposi che la responsabilità né morale né materiale, ma politica della misura, ricadeva

più specialmente su chi doveva farla eseguire, e se ne era fatto l'iniziatore. Con ciò io non riconoscevo la responsabilità morale del Senato, non solo del Senato come corpo, ma dei singoli individui che lo compengono.

Io so che per tutti i senatori vi è una responsabilità ben più grave di quella che potrebbe essere stabilita da una legge, voglio dire una responsabilità rispetto alla propria coscienza, e giammai avrebbe potuto passarmi per l'idea di dire al Senato, di dire ad un senatore, votate pure, perchè il ministro è responsabile dell'esecuzione della legge.

Ma, signori, io credeva di poter dire al Senato, senza mancare al rispetto che per esso professo, non v'inquisite di quella poca impopolarità che può essere la conseguenza dell'attuale disposizione, quest'impopolarità ricadrà specialmente sopra il ministro; ed in verità mi pare che l'esperienza mi desse motivo di professare quest'opinione.

L'onorevole Gallina ricordò una legge proposta dal Ministero, ed alla quale in allora esso si associava, la legge del libero commercio dei grani. Questa legge come l'attuale era avversata da un gran numero di individui. Quando fu sancita, quando venne applicata, l'impopolarità si concentrò su pochi individui.

Io non credo che l'onorevole Gallina, il quale aveva votato la legge, abbia avuto a provare gli effetti di questa impopolarità, ma invece il ministro, senza che questi effetti siano stati gravissimi, senza che io voglia nè punto nè poco esagerarli, ebbe però qualche prova materiale dell'impopolarità che era la conseguenza della legge sul libero commercio dei grani. (Iparità) Si è in questo senso che io dissi al Senato, rispondendo all'onorevole Gioia, che non doveva curarsi dell'impopolarità di questa legge, perchè essa sarebbe ricaduta sopra il Ministero e più specialmente sopra il ministro a cui tocca di farla eseguire.

Io non aggiungerò per ora parola, sperando che il Senato vorrà chiudere la discussione generale, e che i vari sistemi posti innanzi sì dall'ufficio centrale, che dagli onorevoli Sclopis e Gallina, non che quelli che per avventura venissero ancora proposti, potranno essere ampiamente e largamente svolti in occasione della discussione degli articoli.

Io credo indispensabile di adottare questo sistema: senza di ciò la discussione non avrebbe più quell'ordine, quella maturità che ebbe finora, poichè, lo ripeto, siamo già entrati nel terreno della discussione particolare.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Scendendo dall'altezza a cui poggiò la discussione, e non partecipando del calore che vi si produsse, mi credo in debito, a spiegazione del mio voto, di dare alcuni schiarimenti che riguardano le obiezioni che un valente maestro in economia politica, il senatore Giulio, propose alla mia tesi.

Io dissi che credeva essere necessario fare una distinzione. Accogliere libertà piena ed intera per i crediti

che non fossero ipotecari; fare agli ipotecari una ragione più equa e stabilire un limite più alto d'interessi.

Il senatore Giulio invocò la scienza. Ha diritto di invocarla; è uno dei sacerdoti suoi più distinti. Io mi farò a riconoscere che la scienza stabilisce questo teorema: data la libertà, voi avete la concorrenza: avuta la concorrenza, voi avete ragionevolezza nei prezzi. Io credo che questo sia il principio della scienza. L'ammetto, o signori. Ma ogni scienza per tradursi in pratica deve percorrere qualche volta degli stadi di approssimazione.

Ora questo gran rimedio, questo elemento che è la concorrenza, io ho detto che non credeva che si potesse trovare, a tutela dei crediti ipotecari, nel momento in cui discutiamo questa legge e sulla sua prossima applicazione. Il senatore Giulio ha detto: quando i capitali affluiranno dall'estero, credete voi che questi capitali non verranno in soccorso dell'agricoltura? Distinguo: verranno in soccorso delle grandi operazioni di agricoltura? L'ammetto; verranno in soccorso dei piccoli proprietari? Ne dubito.

Non è che io creda all'abnegazione dei prestatori, credo alle strettezze, credo alla miseria dei mutuatari... Non credo guari all'abnegazione dei mutuantanti; non mi abbandono a questi sogni, e neppur io mi commovo facilmente per qualunque siasi apparenza di tutela più o meno estesa di classi distinte di persone; noi non dobbiamo cercare di favorire che il vero interesse pubblico, e per la convinzione profonda che ho che l'interesse pubblico ne scapiterebbe, che la classe dei proprietari mediocri di terre sarebbe compromessa quando ad un tratto noi passassimo al sistema di illimitata libertà per l'usura (quando dico l'usura prendo il vocabolo nel significato scientifico, e non ho paura che ci si rimproveri che noi siamo usurari), ammetto libertà illimitata in tutto, fuori che nei crediti ipotecari. Ed è appunto per stabilire questa distinzione che credo essenziale tra i grandi proprietari, i mediocri ed i piccoli, che mi son fatto lecito, o signori, di porvi sott'occhi il risultato ineluttabile delle cifre. Egli è certo che se noi passiamo ad approvare questa legge nei termini di illimitata libertà, noi compromettiamo immediatamente una quantità ragguardevole di proprietari i quali meno godono dei benefici del Governo e devono essere singolarmente protetti, perchè per loro, finora, non sono ancora cresciuti quei benefici, e quelle migliorie che rispetto alle popolazioni agglomerate nei maggiori centri di attività risultano dalle teorie del libero scambio.

Per conseguenza io ripeto che, non una tassa mobile, ma una tassa ragionevole fin d'ora si può fissare sui prestiti ipotecari, e non credo che contro di

ciò possa valere il dubbio citato dal senatore Di Castagnetto.

Ho indicato un ragguaglio che si poteva fare, nè mi son fatto peranco ad emettere una proposta. Ora io tengo per fermo che sia possibile di ottenere capitali ad un interesse mediocre e ragionevole dai prestatori di fondi che io chiamerò con parola, che forse non sarà la più esatta, ma che mi permetto di usare senza voler offendere nessuna suscettibilità, che chiamerò moderati. Io distinguo, o signori, i prestatori in due classi, di moderati e di immoderati per la speranza di lucro. I prestatori moderati che attualmente pongono i loro capitali sulle rendite del debito pubblico e sulle azioni delle strade ferrate ne ritraggono il 6, il 6 e 1/2 ed anche il 7 per cento. Questi prestatori sarebbero egualmente disposti a venire in soccorso dei piccoli proprietari quando da questo impiego del danaro ne risentissero un utile eguale o qualche cosa maggiore, ed è perciò che mi sono permesso di porre in dubbio la possibilità della concorrenza, perchè il gran capitalista non vuole stare ad accendere il suo mutuatario per esigere gli interessi in tempo utile, non vuole avventurarsi ai pericoli di un giudizio di subastazione e di graduazione. Egli è perciò che ho creduto di fare questa distinzione, e la credo giusta.

Il senatore Giulio ci ha parlato dei danni a cui sottostanno attualmente i contadini costretti a pagare una usura ben maggiore. Questo è vero, ma egli è perchè dal mercato di questi prestiti si sono ritirati quelli che chiamo prestatori moderati; fateli ritornare ed allora sicuramente avrete un sollievo notevole all'agricoltura, e allora voi non sarete in pericolo di creare dei danni, di produrre delle perturbazioni le quali tengo per fermo che non saranno di lunga durata, ma che potrebbero in questo momento, ed anche per qualche anno, compromettere il benessere del paese.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione.

MARILLI. Domando la parola per dichiarare che l'ufficio centrale acconsente alla chiusura della discussione generale, perchè le poche osservazioni che avrebbe a fare cadono per la maggior parte sopra il primo articolo al terzo alinea, e possono perciò riservarsi alla discussione particolare su tale articolo senza prolungare questa discussione di principii.

PRESIDENTE. Voglia adunque sorgere chi approva la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Invito pertanto il Senato a volersi riunire domani al tocco.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1857

-20-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Comunicazione del risultamento dello squittinio per la nomina dei commissari per l'esame del progetto di legge relativo al trasferimento della marina militare alla Spezia — Seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali — Dichiarazione del senatore Audiffredi — Proposta e sviluppo di un emendamento all'articolo 1 del senatore Doria — Emendamento all'alinca 2 dell'articolo 1 del senatore Cataldi — Osservazioni del senatore Sclopis, del ministro delle finanze e del senatore Cataldi in ordine alla discussione dei preaccennati emendamenti — Discorso del ministro di grazia e giustizia a confutazione dei proposti emendamenti — Parlano il senatore Gallina e il ministro delle finanze — Risposta del senatore Cataldi al ministro di grazia e giustizia — Nuove osservazioni del guardasigilli — Considerazioni del senatore Audiffredi in appoggio dell'emendamento Cataldi — Rigetto dell'emendamento Cataldi — Osservazioni del senatore Doria in risposta al guardasigilli — Rigetto dell'emendamento Doria — Emendamento del senatore Gallina all'articolo 1 — Osservazioni del senatore Pallavicino-Mossi — Sviluppo dell'emendamento Gallina — Risposta del ministro delle finanze a confutazione dell'emendamento Gallina.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, ed il presidente del Consiglio, e più tardi interviene anche il ministro della guerra.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene senza osservazioni approvato.

COMMISSIONE PEL PROGETTO DI LEGGE PEL TRASFERIMENTO DELLA MARINERIA MILITARE DA GENOVA ALLA SPEZIA.

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato il risultamento dello squittinio seguito ieri negli uffizi per la formazione della Commissione che dovrà applicarsi allo studio del progetto di legge pel trasferimento della marina militare da Genova alla Spezia. La nomina sarebbe caduta sui senatori seguenti: Chiodo, Franzini, Colla, Gonnnet, Della Marmorata, Di Pollone, De Sonnaz, i quali hanno avuto la maggioranza dei voti.

Debbo però far presente al Senato che l'onorevole Chiodo ha dichiarato che non potrebbe prendere parte ai lavori della Commissione, perchè obbligato ad assentarsi per cause indipendenti dalla sua volontà.

Se questa scusa del senatore Chiodo è ammessa dal Senato, sarebbe allora il senatore Dabormida quello che avrebbe avuto lo stesso numero di voti del senatore De Sonnaz già compreso fra i membri della Commissione.

Se non vi ha obbiezione alla rinunzia del generale Chiodo, la Commissione sarebbe allora composta dei senatori Franzini, Colla, Gonnnet, Della Marmorata, Di Pollone, De Sonnaz e Dabormida.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLA TASSA DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali.

AUDIIFREDI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola per un fatto personale.

AUDIIFREDI. Quantunque sicuramente nessuno dei senatori abbia bisogno di giustificarsi presso l'opinione pubblica per interessi personali, tuttavia, siccome si è cercato di far correre voce e allusioni indirette e si è stampato che io potessi essere interessato nella questione degli interessi del danaro, io dichiaro apertamente che non ho nessun interesse in simile questione, e che nessuno potrebbe provare il contrario, che anzi sono libero al punto da non avere a chiedere prestiti a nessuno, mentre all'opposto per far piacere soglio darne per sentimenti d'amicizia alle persone che mi appartengono.

PRESIDENTE. Essendo stata chiusa nella seduta di

ieri la discussione generale, viene in oggi quella degli articoli.

L'articolo primo del progetto ministeriale è così concepito:

« Art. 1. L'interesse è legale o convenzionale.

« L'interesse legale rimane determinato nel cinque per cento in materia civile, e nel sei per cento in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto, e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

« L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti.

« Nelle materie civili l'interesse convenzionale deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità. »

L'ufficio centrale lasciando l'articolo primo tale e quale venne dal Ministero proposto nei tre primi paragrafi, avrebbe congiunto l'ultimo alinea all'articolo 2, ed aggiunto all'articolo 1 un nuovo paragrafo del tenore seguente:

« Esso dovrà tuttavia essere dal giudice moderato, qualora ecceda del doppio la tassa fissata per l'interesse legale, e risulti inoltre nelle circostanze del caso enormemente eccessivo. »

Siccome non ho udito che si sia sollevato obiezione contro il primo paragrafo ed il primo alinea di quest'articolo, se non vi sono obiezioni in contrario, io porrò ai voti questi due paragrafi...

DOBIA. Ho chiesto di parlare su questo articolo.

PRESIDENTE. Vuol parlare contro il primo paragrafo o contro il secondo?

DOBIA. Se mi permette di poter sviluppare le mie idee, credo che esse possano influire sul complesso dell'articolo.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DOBIA. Signori senatori, dopo gli eloquenti discorsi con cui parecchi onorevoli senatori hanno svolto l'argomento che abbiamo alle mani, trattandosi ora di venire più particolarmente alla discussione degli articoli, dirò alcune parole per giustificare un emendamento che io credo conveniente di fare al primo articolo del progetto di legge.

Sono in esso, a mio parere, alcune parti buone, le quali, perchè riusciranno utili, si vogliono conservare; alcune altre non potrebbero venire applicate senza gravissimi inconvenienti.

In tutti gli Stati due sono le sorgenti principali della ricchezza pubblica: il commercio e l'agricoltura. Il favorire l'uno a scapito dell'altra, sarebbe errore gravissimo e fecondo di dolorose conseguenze. Se poi il paese, come è il caso del nostro, è per natura più atto a godere i benefici dei prodotti agricoli, che i benefici commerciali, il promuovere misure che possano in tutto o in parte perturbare le sorgenti della ricchezza e del benessere materiale, è cosa da pigliare in serissima considerazione.

Venendo al concreto, dirò francamente che approvo la legge, proposta alla nostra sanzione, in quanto riguarda la libertà dell'interesse nelle contrattazioni commerciali

(essendo questa una misura necessaria pel maggiore sviluppo dei negozi mercantili e dell'industria), ma che mi dorrebbe che il progetto fosse accettato senz'alcuna restrizione in ciò che riguarda le contrattazioni civili, pel sicuro danno che da ciò ne verrebbe ai possessori delle terre ed in ispecial modo ai piccoli proprietari. Infatti, se si considera che una moltitudine di questi piccoli fondi sono gravati da ipoteche; che gli scarsi raccolti e le gravi imposte avendo lasciati i piccoli possidenti privi di denaro per coltivare i loro fondi ed introdurre in essi le richieste migliorie, furono indotti nella necessità di ricorrere ad imprestiti, come si può accettare in tutta la sua latitudine una legge che almeno per qualche tempo, alzando l'interesse del denaro, renderà pessima la condizione di tutti i piccoli possidenti?

Nè soltanto all'introdurre nuove migliorie nuocerebbe la nuova legge, ma anche la conservazione delle proprietà ipotecate correrebbe pericolo; perchè i mutuanti, finito il tempo del mutuo, o ritirerebbero i capitali imprestiti per impiegarli là dove fosse maggiore la speranza del guadagno, o ne rinnoverebbero il prestito a condizioni onerosissime, e quindi rovinose per chi fosse nella necessità dolorosa di trovar denaro ad ogni costo.

Queste cose succederebbero in Piemonte ed in Savoia; queste cose succederebbero a maggior ragione in Liguria, dove la mancanza totale del raccolto del vino, che dura da tanti anni, ha indotto quasi tutti i piccoli proprietari, per quali quel raccolto era il principale e quasi l'unico, a pigliare ad imprestito danari all'interesse, fino ad ora legale del 5 per cento.

Alle ragioni sopra esposte, in due modi si può obiettare: o proponendo l'esempio dell'Inghilterra, nella quale la libertà dell'interesse vuoi essere stata feconda di utili risultati, oppure facendo osservare che i capitalisti, piuttosto che prestare ai piccoli proprietari e in genere all'agricoltura, offriranno invece il loro danaro al commercio, donde avranno speranza di ricavarne un interesse più ampio. Ma a queste due obiezioni si può facilmente rispondere. E primieramente, pigliando l'allegato esempio dell'Inghilterra, è da osservarsi che quella misura dell'interesse illimitato non vi fu adottata tutta d'un colpo, ma lentamente e per gradi, imperocchè quegli uomini di Stato non abbiano voluto spensieratamente affrontare la scossa di una rivoluzione così recisa in una materia di tanto peso, nè convertire in un tratto la teoria in pratica, finchè lo svolgersi progressivo dei fatti non avesse sanzionati i portati della dottrina.

Allo stesso riguardo si può aggiungere (e questo argomento è gravissimo), che alla Francia, la quale volle fare la stessa prova, l'esperimento tornò fatale, tanto che le fu mestieri rimettersi sulle antiche vie.

Ora, volgendo gli occhi al nostro paese, facilmente ci possiamo accorgere che le condizioni sue, specialmente in ciò che riguarda la ripartizione della proprietà sono più affini all'organismo della Francia, che a quello dell'Inghilterra; vorremo noi dunque, senza restrizioni e senza antecedente esperimento, attuare una legge che

uno Stato dissimile al nostro lentamente adottò, ed uno simile, poichè l'ebbe sanzionata, trovandola svantaggiosa, revocò?

Rimane l'altra obbiezione, che i capitalisti, piuttosto che imprestare all'agricoltura, nel caso che si mettesse una restrizione all'interesse nelle contrattazioni civili, impresterebbero al commercio. Senonchè tra l'un prestito e l'altro corre una differenza di non lieve momento. Il commercio ha capitali e guarentigie le più volte incerti e dipendenti dalle vicende della speculazione; la proprietà agricola, al contrario, presenta negli stessi fondi una base stabile e certa, e con l'ipoteca offre un pegno di fiducia che il primo certamente non ha.

Risulta da ciò che i capitalisti meno avventati o meno avidi ameranno meglio di collocare i loro danari al sicuro, all'interesse legale del 5 per cento, che avventurarlo nel ricco ma burrascoso mare della speculazione, sebbene con la lusinga di un interesse più largo. La scelta è tra un guadagno maggiore o una maggiore sicurezza. D'altra parte, se si osserva che il progetto di legge, ritenendo l'articolo che lascia un interesse illimitato per le contrattazioni commerciali, ottiene lo scopo principale per cui è stato proposto, non so perchè non si vorrebbe modificare in quella parte, dove la libertà, oltre al non essere richiesta da nessuna necessità, apporterebbe o un danno molto grave e duraturo, o almeno uno sbilancio temporario.

Adottando una tale modificazione, nel mentre che si avrà campo di verificare praticamente se l'interesse illimitato produrrà nel commercio i molti vantaggi che si promettono, è da sperare che cessi intanto la condizione anormale in cui posero il paese le più avverse circostanze, e segnatamente la malattia delle uve ed una guerra distruggitrice, non solo d'uomini, ma di immensi tesori, ed allora avendo già sperimentato il buon effetto del libero interesse nelle materie commerciali, potremmo più opportunamente, e senza tanto sconcerto de' interessi privati, applicare la stessa disposizione di legge anche in materia civile.

Se poi si vuole aver riguardo, il che in un paese governato con istituzioni liberali necessariamente bisogna fare, al disfavore quasi generale con cui la pubblica opinione ha accolto l'attuale progetto di legge ed alle numerosissime petizioni in cui si disapprova il libero interesse, almeno nelle contrattazioni civili, io dico che non senza mancare al debito che incombe a savi legislatori possiamo in tutta la sua latitudine sanzionare una innovazione che la ragione e l'opinione egualmente riprovano.

Per tutti i motivi sopra esposti, io propongo pertanto il seguente emendamento alla terza parte del primo articolo:

« L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti nelle materie commerciali, ma nelle materie civili non potrà eccedere il 6 per cento. »

Forse questo mio emendamento non toglierà ogni qualunque inconveniente, ma è forse possibile la perfezione assoluta nelle umane istituzioni? Contentiamoci

adunque di un minor male, che è un bene relativo, e progrediamo avvicinandoci prudentemente, ma sempre più a quello stato di completa prosperità cui tutti noi agogniamo di vedere pervenuto il nostro diletto paese.

PRESIDENTE. Se il Senato lo desidera, io rileggerò l'emendamento del senatore Doria...

CATALDI. (*Interrompendo*) Prima che si passi oltre, io vorrei proporre un emendamento che sarebbe ancora più ristretto di quello del senatore Doria. Io domando che sia limitato l'interesse anche in materia commerciale.

PRESIDENTE. Io lo accordo la parola.

CATALDI. Io proporrei un emendamento al terzo alinea del progetto del Ministero nei seguenti termini:

« L'interesse convenzionale, garantito da pegno od ipoteca, non potrà eccedere il 6 per cento nelle obbligazioni civili, ed il 7 per cento nelle obbligazioni commerciali. Qualora non sia garantito da pegno od ipoteca, potrà elevarsi fino al 7 per cento nelle obbligazioni civili, ed all'8 per cento nelle obbligazioni commerciali, salvo quanto è disposto dal Codice di commercio pel cambio marittimo.

« L'interesse stipulato in maggiore quantità sarà ridotto conforme alla legge. »

Signori, già ebbi l'onore di esporvi, in quel miglior modo che seppi, le ragioni per cui mi oppongo alla libertà dell'interesse nelle stipulazioni, e non mi farò certo a svilupparle nuovamente.

A sostegno però dell'emendamento da me proposto, permettetemi per altro alcune brevi parole.

Se interessa di provvedere alla difficoltà di circolazione dei capitali ed alle crisi che di tratto in tratto si verificano nel commercio del denaro, io stimo prudente cosa però che ciò debba farsi in modo da soddisfare al bisogno senza oltrepassarlo, poichè l'eccesso, a vece di recare vantaggio, apporterebbe funestissimi effetti. E diffatti, quale sarebbe la sorte di quei proprietari e commercianti che, abbisognando di danaro, l'ottenessero bensì, ma ad uno sconto superiore di molto ai redditi o lucri che possono ripromettersi dalla loro proprietà o dal loro traffico? Immancabilmente la loro rovina.

Io per me ritengo, o signori, che qualunque onesto capitalista, sia proprietario, sia negoziante o banchiere, e gli azionisti stessi delle Banche saranno ben contenti, se potranno impiegare il loro denaro entro i limiti da me proposti, limiti che verranno pure accettati con pace o rassegnazione, io spero, da coloro che abbisognano delle sovvenzioni altrui per l'andamento dei propri affari penetrati dalla condizione attuale delle cose.

Nell'emendamento anzidetto, da me sottoposto al vostro giudizio, ho fatto distinzione fra i crediti garantiti da pegno od ipoteca da quelli non garantiti, sembrandomi giusto che chi corre maggior rischio possa ripetere un premio maggiore.

Ho proposto pure una limitazione, tanto nell'interesse civile che commerciale, convinto e constandomi

dalle tristissime conseguenze che anche in commercio derivano, non dirò solo dall'usuraia, ma soltanto da un'eccessiva stipulazione d'interessi, e quindi la legge non deve permetterla.

Lo sconto del 10 e 12 per cento io per me lo ritengo eccessivo e fatale. Un egregio deputato a questo Parlamento, il signor Léon Brunier, sostenitore della libera contrattazione dell'interesse, non tralascia di dire che l'attuale progetto di legge è una vera rivoluzione economica, e finisce il suo ben elaborato e dotto discorso con queste parole:

« Voilà quelques considérations sur une matière économique importante. Elles n'ont pas pour but de détruire toute la crainte que soulève la loi proposée sur la liberté de l'intérêt, mais de fournir des arguments qui diminuent les grandes appréhensions et l'espèce d'horreur qu'elle excite.

« Il est, en effet, assez difficile de pouvoir dire, et surtout de pouvoir démontrer à l'opinion prévenue que ce qui a été regardé jusqu'à présent comme mal sera bien dès demain. »

Ora, siccome tali gravi apprensioni in me sussistono, vi confesso quindi, o signori, che la mia coscienza non mi permette di acconsentire ad operare una siffatta rivoluzione, in vista dei gravissimi fatti economici che io temo pur troppo derivarne.

Il semplice alzamento della tassa dell'interesse, che io vi propongo, non sarà intanto fatale per nessuno; l'esperienza ci sarà in seguito guida e consigliera.

SCLOPIS. Domando la parola per una semplice questione di redazione.

In una materia la quale è molto complessa, non dirò di sistema, ma di espressioni, di forma, io credo che sarebbe bene che gli emendamenti si facessero in modo che potessero aver luogo varie votazioni speciali. Io lo dico nel mio interesse.

Ieri dichiarai che era pronto a dare il mio voto a tutti quegli emendamenti che avrebbero avuto in mira la maggiore larghezza possibile d'interessi in materia commerciale; poi che avrei particolarmente anche appoggiato tutti quegli emendamenti che avrebbero avuto per iscopo di mantenere una restrizione per i crediti ipotecari, mediante una tassa più elevata bensì, ma determinata.

Dunque io pregherei l'onorevole proponente di vedere se la sua redazione per avventura non lasciasse qualche dubbio. Crederei conveniente ridurne la forma ad incisi; altrimenti, se si ritiene una frase sola, non vi si potranno applicare varie votazioni; ed allora quegli che abbraccia l'opinione che io ho espressa sarebbe imbarazzato a dare il suo voto, perchè in una frase la quale comprendesse due forme di credito, uno potrebbe approvare da un lato ciò che disapproverebbe dall'altro.

È una semplice preghiera che faccio a chi propone emendamenti in questa materia, di voler distinguere, il più che sia possibile, anche mediante ripetizioni, le varie proposizioni mediante incisi.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri

e delle finanze. Mi pare che vi sarebbe un modo semplicissimo per soddisfare al desiderio molto legittimo dell'onorevole Sclopis.

Vi ha una serie di proposizioni, l'una più larga dell'altra.

Alcuni propongono di mantenere la limitazione, tanto per i prestiti commerciali e civili non garantiti, quanto per i prestiti garantiti da ipoteche; altri propongono di limitarla ai prestiti civili, come credo abbia proposto il senatore Doria; altri poi ai soli prestiti civili ipotecari, come il senatore Sclopis. Bisognerà stabilire d'accordo che il rigetto dell'emendamento più largo non vincola il voto del Senato per l'emendamento più stretto, e così via via.

Mettendo a partito l'emendamento del senatore Cataldi, come quello che è più largo, quelli che, come l'onorevole Sclopis, vogliono la libertà per il mutuo civile voteranno in quella circostanza contro quell'emendamento.

Poi si metterebbe ai voti l'emendamento del senatore Doria, più largo di quello del senatore Sclopis, il quale, se non ha, come sono certo, cambiato di opinione dopo l'ultimo suo discorso, voterà anche contro l'emendamento Doria, perchè vuole vincolare il prestito civile non garantito, che il senatore Sclopis ha dichiarato, in conformità dei principii sostenuti da lui in tutta la sua vita, voler libero. Finalmente verrà quell'eccezione alla teoria, che il senatore Sclopis giustificherà allora, non ne dubito, con valide ragioni, e si voterà il suo emendamento più ristretto, e così si potranno votare l'uno dopo l'altro, senza che un voto pregiudichi o vincoli il Senato.

SCLOPIS. Faccio osservare che io non ho proposto emendamento, ma ho proposto un sistema.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Io supposi che il senatore Sclopis, ove vengano eliminati gli altri emendamenti, concretizzerà le sue idee con un emendamento.

Molto a cuore io aveva il suo appoggio in questa circostanza, chè le sue premesse sono in contraddizione coll'emendamento del senatore Cataldi e con quello del senatore Doria, ed io non dubito che perciò voterà contro l'uno e l'altro.

SCLOPIS. Contro una parte dell'uno e contro una parte dell'altro.

CATALDI. Io non avrei difficoltà di fare, secondo l'avviso del mio collega senatore Sclopis, due alinea del mio emendamento.

SCLOPIS. Domando ancora uno schiarimento, perchè sarei in imbarazzo nel dare il mio voto, io che non ammetto che la discrezione tra la materia civile e la materia commerciale.

CATALDI. Allora lo divideremo.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Mi parrebbe più logico il cominciare dall'emendamento il più largo.

Vi è il sistema dell'onorevole Cataldi, che vuole vincolare tutto; vi sono altri senatori che vogliono solo

vincolare le obbligazioni civili; dunque si metta ai voti il complesso dell'emendamento Cataldi; ben inteso che è pienamente riservato al senatore Doria di presentare poi il suo sistema dopo il voto sull'emendamento Cataldi, e, quando fosse respinto l'emendamento del senatore Doria, in allora il senatore Selopis e coloro che credono che le sole obbligazioni civili garantite con ipoteca debbano venire vincolate potranno presentare questo sottoemendamento. In tal guisa mi pare che si procederebbe più logicamente.

PRESIDENTE. Si vede l'inconveniente che vi è nel presentare gli emendamenti nel momento stesso che si addivene alla discussione. Ma a tale inconveniente non si può in questo punto rimediare.

Resta tuttavia da compiere una formalità importante, che è di interpellare il Senato se intenda di appoggiare questi emendamenti.

Comincerò dall'emendamento stato in primo luogo presentato. Ciò non induce che poi la discussione debba seguire con quest'ordine.

L'emendamento del senatore Doria è così concepito. *(Vedi sopra)*

Chi appoggia quest'emendamento voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

Ora viene l'emendamento del senatore Cataldi, che è del tenore seguente. *(Vedi sopra)*

Chi appoggia quest'emendamento si rizzi.

(È appoggiato.)

L'emendamento da porsi ora in discussione sarebbe l'emendamento del senatore Cataldi, siccome quello che più si scosta dal progetto ministeriale.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro di grazia e giustizia.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Due temperamenti vengono proposti contro l'articolo 1 del progetto del Ministero.

Il senatore Cataldi vorrebbe che la libera contrattazione degli interessi non fosse ammessa nè nelle materie civili, nè nelle commerciali, e solo consente si stabilisca una più alta ragione, la quale vorrebbe fosse del 6 per cento pei crediti civili garantiti, e del 7 per cento pei non garantiti, e, quanto ai crediti commerciali, fosse del 7 per cento pei garantiti e dell'8 per quelli che non lo sono.

Il senatore Doria ammette la libera contrattazione degli interessi nelle materie commerciali, ed una maggiore tassa che porta al 6 per cento nelle materie civili.

Io sono lieto di vedere che lo stesso senatore Cataldi, il quale pur si scosta più di tutti gli oratori, che hanno preso la parola nella discussione generale, dal progetto del Ministero e della Giunta, riconosca tuttavia che la legislazione attuale sopra gli interessi vuole essere modificata, e che qualche cosa avvi a fare per favorire l'agricoltura, non meno che il commercio e l'industria. Egli crede che possa provvedersi a questo bisogno, ormai può dirsi universalmente riconosciuto e in questa

e nell'altra parte del Parlamento, con lo accrescere la ragione degli interessi. Questo rimedio però, che viene dall'onorevole senatore Cataldi proposto, è pessimo, a parer mio.

Noi tutti lamentiamo la difficoltà con cui, a condizioni eque e tollerabili, trovansi capitali da coloro a cui essi sono necessari, sia per l'agricoltura, sia per l'industria. Ora, è egli in queste circostanze che può proporsi un aumento della tassa degli interessi? Quale sarebbe la conseguenza di siffatta disposizione? Sarebbe evidentemente quella di obbligare coloro, cui occorrono capitali, a cercarli ed ottenerli a patti più gravosi di quelli ai quali anche attualmente possono averli.

Si dice, è vero, che, se si toglie la limitazione degli interessi, gli speculatori vorranno imporre condizioni eccessive, e che non è sperabile in questa materia la concorrenza. O signori, noi crediamo che i canoni della scienza, non meno che i risultati della pratica negli altri paesi, possano autorizzarci a sperare con fondamento che, data la libertà, vi sarà la concorrenza, e che questa non mancherà di procurare ai mutuatari facilitazioni ai contratti loro. Infatti, finora l'esperienza fu conforme ai dettami della teoria; imperocchè, laddove si lasciarono regolare i contratti dalla volontà dei contraenti, ivi in poco tempo i prezzi vennero a diminuire. Perchè ciò non avverrà pure quanto agli interessi? Quali sono le ragioni che i timidi oppositori adducono per negare questa verità fin qui dai fatti ineluttabilmente e sempre comprovata? Io non ne veggio alcuna; anzi la esperienza sta per noi, perchè nei diversi paesi, presso le diverse nazioni nelle quali fu stabilita la libertà degli interessi, non tardò ad abbassarsene la ragione.

Si dice: ma abbiamo la Francia, la quale, dopo avere tentato questo esperimento, ha dovuto alcuni anni dopo abbandonarlo appunto perchè ha riconosciuto che da esso non derivavano quei frutti che se ne attendevano, anzi l'usura aumentava.

Anzitutto potremmo rispondere: che mal si invoca contro di noi un paese solo, mentre diversi ve ne sono, ed in diverse condizioni collocati, in cui la libertà produsse appunto gli effetti a cui ho accennato or ora; quindi non veggio perchè provar debba l'esempio della sola Francia, mentre abbiamo parecchie nazioni dove ben diverso risultato produsse la libertà lasciata alle contrattazioni dei mutui.

Inoltre, ed io non farommi qui a ripetere quello che fu detto più eloquentemente da altri nella discussione generale, ma solo mi fo lecito di ricordarlo, nel caso attuale e per noi non può l'esempio della Francia addursi; imperocchè essa, quando fu costretta a ristabilire la limitazione degli interessi, versava in circostanze totalmente diverse, anzi anormali; era allora appunto terminata una tremenda rivoluzione; noi invece siamo in tempi tranquilli. Quindi mi pare meno fondato il timore che dettava l'emendamento del senatore Cataldi, e credo che noi a buon diritto propugniamo la nostra opinione.

Se si riconosca che le presenti leggi hanno ad essere

modificate, perchè attualmente quanti abbisognano di danaro non possono trovarne che dandosi in balia degli usurai, vuolsi tener per certo che l'unico rimedio stia nel proclamare la libertà nella contrattazione degli interessi e nell'introdurre perciò la concorrenza nei mutui; alcuni dicono che ad un tal sistema sia contraria l'opinione pubblica, ed invocano all'appoggio di questa asserzione non poche petizioni che vennero presentate al Senato.

Signori! Io credo che appunto queste debbono persuadervi che l'opinione pubblica non è quale si allega. Ed invero sappiamo tutti con quali eccitamenti o con quali istigazioni siansi generalmente promosse petizioni siffatte; sappiamo tutti che lo spirito di parte vi ebbe una grande influenza e nulla si lasciò di intentato; ebbene, malgrado siano state molte e diverse, ed anche non sempre troppo convenienti le arti ed i mezzi adoperatisi per promuoverle nel maggior numero dei casi, noi abbiamo veduto dalla relazione dell'ufficio centrale che le firme ascessero solo a circa 28,000.

Ora io dico, nella condizione in cui si raccolsero queste petizioni, noi dobbiamo collocare da una parte quelli che non vogliono la legge, e sono i petizionari; dall'altra quelli che non hanno ceduto alle istanze che loro non si risparmiarono per averne le sottoscrizioni. E se riflettiamo che con tutti gli sforzi possibili, e qualunque di queste petizioni il partito che avversa la legge siasi fatto un'arma per impugnarla, pure non si potè raccogliere che 28,000 firme, mentrechè in altra circostanza e per altra legge che ricorderà il Senato, il partito medesimo pervenne ad ottenerne 100,000, noi dobbiamo inferirne che la nazione non è contraria a questa legge, e che anzi la vuole perchè la Dio mercè nel nostro paese l'immensa maggioranza conosce i suoi interessi, e le dottrine economiche hanno già prodotto troppo evidenti ed ottimi risultati perchè anche le moltitudini siano persuase quanto l'applicazione di esse concorra alla loro felicità; quindi io conchiudo che dalle petizioni stesse, cioè dall'esiguo loro numero, a fronte degli eccitamenti di cui è caso, ben puossi riconoscere come la pubblica opinione sia tutt'altro che contraria a questo progetto.

L'onorevole Cataldi diceva credere egli sufficiente portare la tassa al 6, e al 7 per i crediti guarentiti ed all'8 per i crediti non guarentiti, perchè, nel presente stato dello sviluppo dell'industria e coi mezzi che hannosi di collocare i capitali, difficilmente potrebbero i capitalisti trovare altri più fruttiferi impieghi.

Ma, o signori, se ciò è vero, se noi possiamo persuaderci che quelli che offriranno danaro a mutuo non potranno investirlo con maggiore lucro, qual necessità avvi allora di apporre questa limitazione? Proclamiamo pure, giusta il principio da tutti riconosciuto, la libera contrattazione degli interessi, poichè l'onorevole senatore Cataldi ci assicura che non vedremo elevarsi i medesimi se non dal 6 al 7 per cento dal 7 all'8 secondo che trattasi o no di credito guarentito. Se siamo di ciò sicuri non abbiamo a temere alcun inconveniente.

Anzi, noi dobbiamo allora sperare in una diminuzione

per la concorrenza che è nostra ferma opinione sia per risultare dalla libertà che domandiamo al Parlamento di proclamare. Nè dicasi che vi saranno usurai i quali se si proclama la libertà, ne abuseranno chiedendo impunemente un interesse eccessivo. Parmi prima di tutto che risponda a questo timore l'opinione stessa dell'onorevole senatore (che non si riesca cioè a collocare i capitali a tasso maggiore); ed invero gli usurai che vorranno il 10 o 12 per cento si troveranno in concorrenza con quelli che hanno capitali ad impiegare e che non giungono a percepire un sì elevato tasso.

In secondo luogo, o signori, qual è il motivo per cui tutti generalmente riconoscono la necessità di stabilire il principio da noi formulato nello schema sottopostovi? Si è appunto per togliere il monopolio degli usurai, perchè crediamo che quando quello sia attuato questi non potranno più abusare, come ora fanno, dei bisogni di coloro cui occorrono capitali. Se la legge esistente bastasse per impedire l'usura, se noi sapessimo che i casi di quest'ultima sono rari, ammetterei che prima di abrogarla, vi si dovesse riflettere molto ed andarvi ben a rilento.

Ma, o signori, le lagnanze contro gli usurai sono antiche quanto le leggi che hanno limitato la tassa degli interessi; sempre si è gridato contro i medesimi, e, ciò che è peggio, sempre si va gridando maggiormente. E ciò, che prova? Prova due cose: che cioè l'usura va sempre aumentando, e che le leggi non valgono ad infrenarla. Or dunque, poichè provata è l'inefficacia degli ordinamenti che furono da secoli e secoli in vigore non è ormai tempo di ricorrere ad altro sistema? Parmi che non possa esservi dubbio a questo riguardo; è dovere del legislatore, quando vede che vi è un male a riparare e che le leggi non giovano, il cercare altro più valido rimedio.

Noi, edotti su questo grave male, noi a cui toccava preoccuparecene, vedendo da una parte la difficoltà sempre crescente in quelli che hanno bisogno di capitali di trovarne, e la impossibilità anche sempre crescente di trovarli altrimenti che presso gli usurai, che procedono nell'ombra, che abusano e della legge e della morale, abbiamo dovuto persuaderci non esservi a ciò altro riparo che quello di stabilire la libertà, la libera concorrenza. Ve ne sono altri? Si propongano e li discuteremo.

Noi siamo persuasi che non può esservene; e crediamo che esaminando uno ad uno tutti i sistemi che si sono prodotti nella discussione generale, e che si ponno produrre, dobbiamo sempre convincerci, che questi non provvederebbero agli inconvenienti generalmente lamentati. Ma qualche cosa conviene fare, quindi credo che mantenere la limitazione attuale, soltanto alzando la ragione degli interessi, sarebbe un confessare il male, e dichiararsi impotenti a rimediarevi. Io dichiaro quindi apertamente che il Ministero non può accettare l'emendamento dell'onorevole Cataldi.

Vengo ora all'emendamento dell'onorevole Doria. Egli concede il libero tasso, la libera contrattazione

quanto agli interessi commerciali, e, se io ho ben ritenuto il suo pensiero, anche quanto agli interessi civili non guarentiti. Vuole che quanto agli interessi ipotecari soltanto la tassa sia fissata al 6 per cento.

PRESIDENTE. In materia civile generalmente, non fa differenza tra gli ipotecari o no.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Egli distingue unicamente tra i crediti commerciali e i crediti civili. Quanto ai crediti commerciali ammette la piena libertà e quanto ai crediti civili, vorrebbe che gli interessi fossero limitati al 6 per cento.

Neppure a questo emendamento il Ministero può aderire. Si è fatto e dall'onorevole Doria e dagli onorevoli Sclopis e Gallina nella seduta di ieri un lugubre quadro dell'agricoltura, e massime dei piccoli proprietari, dei piccoli possidenti. Si è detto che questi sono privi di mezzi per poter coltivare i loro fondi, per far fronte ai loro bisogni, che sono oppressi la maggior parte da sussistazioni e che si è di essi che dobbiamo principalmente preoccuparci.

Ciò, o signori, è vero ed io dichiaro che uno dei principali motivi i quali hanno determinato il Ministero a proporre questa legge, si è appunto la condizione dei piccoli proprietari, alla quale il Governo crede sia urgente il provvedere. Ma non si raggiungerà certo tale scopo colla distinzione che si vorrebbe fare tra i crediti commerciali e i crediti civili; anzi la condizione dei piccoli proprietari e dei coltivatori massimamente sarebbe aggravata, perchè se si lascia piena libertà nella contrattazione degli interessi nei crediti commerciali, una parte del danaro, che ora è concesso all'agricoltura, ed agli agricoltori, anzi in ispecie ai piccoli proprietari, si volgerà verso il commercio, ove la legge per esso proclama una libertà intiera.

Si diceva essere forse questo timore esagerato, poichè i crediti commerciali non presentano guarentigie uguali a quelle dei mutui civili e massime dei mutui ipotecari, e si aggiungeva esservi capitalisti che preferiranno concedere i loro capitali alla ragione del 6 per cento investendoli in un credito civile guarentito od anche non guarentito piuttosto che al 7 od 8 per cento nel commercio.

Io voglio credere, che per alcuni la cosa possa essere così: che possano esservi dei capitalisti che preferiranno ritrarre un lucro minore dai loro capitali investiti in crediti civili piuttosto che avventurarli in commercio; ma stimo ad un tempo di non essere lontano dal vero, affermando, che nella massa dei capitalisti vi saranno assai più di quelli che preferiranno correre qualche rischio concedendo i loro capitali al commercio con un interesse del 2, del 3, 4 ed anche del 5 per cento di più, anzichè investirli in mutui semplicemente civili, soprattutto perchè nel commercio vi sono tali persone che anche non concedendo ipoteca presentano guarentigie se non maggiori, almeno uguali alle guarentigie ipotecarie. D'altronde la maggiore sicurezza che presenta un mutuuario il quale concede una ipoteca è sovente bilanciata, trattandosi dei piccoli proprietari, dalla difficoltà di pagare gl'interessi alla scadenza.

Si sa che nel commercio, se si corre qualche rischio, gl'interessi però sono pagati puntualmente alla mora fissata, perchè il commerciante, sino a che giunga il giorno del suo fallimento, paga gl'interessi con esattezza.

Parmi quindi che sarebbe negare un fatto positivo, evidente, il contestare che, ove si conceda la piena libertà nelle contrattazioni degli interessi al commercio, e si lasci un limite ai contratti civili, le angustie nelle quali trovansi attualmente l'agricoltura ed i piccoli proprietari aumenteranno, perchè vi sarà una massa di capitali assai minore a loro disposizione.

Ora, se siamo tutti d'accordo doverci pensare all'agricoltura e cercare qualche mezzo onde affluiscano a pro di essa i capitali, adatteremo noi una distinzione la quale è certo che poco o molto non può mancar di scemare quelli che ad essa concorrono? Sarebbe questa una contraddizione nella quale sono sicuro non vorrà cadere il Senato. Credo dunque che questo temperamento non può essere adottato.

Ma vi ha di più. Questo limite non è solamente contrario ai principii, non è solamente pregiudizievole, in quanto che mantiene l'interesse ad una ragione maggiore di quella a cui discenderebbe insensibilmente per mezzo della concorrenza, ma è un'ingiustizia a danno appunto di quei piccoli proprietari e possidenti, dei quali generalmente dagli ultimi oratori si è lamentata la condizione. E difatti chi ha qualche pratica in questa materia non può a meno di affermare che, quando si tratta di domande di capitali a mutuo, i capitalisti chieggono anzitutto dove sono situati i beni del mutuuario; se si offre un'ipoteca sopra una casa, suppongasi, o nella capitale o sopra terreni che siano nel circondario di essa, oppure di un capoluogo di provincia, può sperarsi di trovare il danaro; ma se si offrono ipoteche sopra piccoli stabili situati in un comune rurale più o meno lontano e distante, allora è ciò quasi impossibile. Ed io sono certo che non sarò smentito da alcuno degli onorevoli senatori, ai quali troppo sono note queste cose. Ora, se noi manteniamo una tassa unica ed uniforme per le contrattazioni d'interesse in materia civile, quale ne sarà la conseguenza? La conseguenza sarà che rimarrano bensì meno danneggiati i proprietari che possiedono fondi nelle città o nelle vicinanze, ma quelli che possiedono nei comuni rurali distanti dai grossi centri non potranno, come non possono attualmente, rinvenire del danaro. Ora, non è egli giusto che si procuri possano questi ultimi non meno di quei primi trovare quelle somme che loro pei propri bisogni occorrono?

Ma, si dirà, se questi piccoli proprietari, per poter aver danaro, saranno costretti a fare dei sacrifici maggiori, essi non potranno pagare gl'interessi, e cadranno in rovina. Io rispondo che a questi proprietari tornerà pur sempre utile avere il mezzo di procacciarsi, anche con un interesse maggiore, i capitali, perchè, con la maggiore attività, con la minor spesa alla quale sono sottoposti trovandosi lontani dalle città, potranno far

valere i capitali in modo da poter corrispondere un interesse maggiore. Quindi la tassa degl'interessi uniforme è evidentemente un'ingiustizia per i piccoli proprietari lontani, che non possono con essa aver danaro, mentre con la libertà lo avrebbero con qualche maggior sacrificio che conviene loro di fare, anzichè rimanerne privi. Io credo pertanto che questo emendamento, lungi dall'essere favorevole ai piccoli proprietari, dei quali si veniva commiserando la condizione, sarebbe anzi di sommo pregiudizio agli stessi.

Io sono persuaso che l'unico mezzo con cui possa loro venirsi in aiuto consista nel proclamare la libertà degli interessi.

Voglio concedere che qualche volta potrà accadere che vi siano dei contratti nei quali si stipulino interessi eccessivi; ma questi sono casi di eccezione, che non solo non aumenteranno, ma anzi diminuiranno. La legge attuale non ha potuto impedirli; non voglio affermare che la concorrenza li impedirà tutti, ma è certo, e questa è profonda mia convinzione, che la libertà scemerà il numero attuale delle usure; e, mentre che i capitali si volgeranno a poco a poco in favore dell'agricoltura e del commercio, più non avverranno quei rovinosi contratti, e più non si verificheranno quelle contingenze che in oggi si lamentano.

Quindi io mi oppongo ed all'uno ed all'altro dei propositi temperamenti.

GALLINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Gallina.

GALLINA. Se non mi ha ingannato il poco mio udito, parmi di avere sentito dall'onorevole ministro della giustizia citarsi il mio nome nelle osservazioni che ha preso a sottoporre al Senato. Non l'ho bene compreso; e, se ciò fosse, domanderei permesso al Senato di rispondere a quanto gli è stato rappresentato dall'onorevole guardasigilli; ed allora, entrando certamente nella discussione dell'articolo 1, non potrei evitare dal muovere alcune considerazioni che potrebbero riguardarsi come un seguito di discussione generale.

DE FORESTA. *ministro di grazia e giustizia.* Mi permetta una parola; mi spiace d'interromperlo; io ho citato il suo nome dicendo che e da lui e dal senatore Selopis si era fatto un lugubre e lamentevole quadro dello stato in cui trovansi gli agricoltori e l'agricoltura, e si era detto che conveniva prendere la loro condizione in particolare considerazione.

GALLINA. È appunto sopra queste osservazioni che intendo di dare qualche risposta, per legittimare la quale, e per meglio dare alle mie spiegazioni un risultato, sono costretto a proporre un emendamento all'articolo 1 del progetto, il quale consisterebbe nell'aggiunta di un nuovo articolo al progetto medesimo.

Quand'anche poi questo mio emendamento non fosse appoggiato, esso sarà sempre una giustificazione delle cose da me esposte ieri, non che di tutti i motivi per cui non sono in grado di appoggiare gli altri emendamenti che sono finora proposti.

PRESIDENTE. Perdoni se l'interrompo; ma non po-

trebbe riservare la sua proposta dopo la deliberazione sull'emendamento presente?

GALLINA. È un emendamento più ristretto che io intendo proporre, cioè in parte più ristretto, in parte più ampio, perchè le mie osservazioni di ieri furono appunto in questo senso, che, trattandosi di fare una modificazione alle leggi esistenti, non credo se ne possa fare un'altra logicamente, se non quella proposta dal Ministero.

Ma divido le due parti, in cui si deve naturalmente scindere l'articolo 1 del progetto, cioè la parte dei crediti commerciali, i crediti portati da scritture anche private, e la parte che riguarda ai crediti ipotecari; giacchè tutte le mie osservazioni di ieri erano appoggiate sopra fatti particolari, per i quali riconosco giustissime le dichiarazioni del signor ministro, per i quali credo necessario di unire il mio voto alla modificazione delle leggi esistenti, e per cui penso che l'avviso dei miei colleghi abbia ad essere in gran parte favorevole: la mia intenzione si riduce tutta sui crediti ipotecari.

PRESIDENTE. In tal caso sarebbe più opportuno che seguisse la discussione e la deliberazione sull'emendamento Cataldi, e poi verrebbe il suo.

GALLINA. A me è indifferente.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.* In appoggio a quanto ha detto il signor presidente, io pregherei il Senato che si votasse prima l'emendamento del senatore Cataldi, poi quello del senatore Doria, e si mettesse quindi a partito l'emendamento che si propone di sottoporre il senatore Gallina, ristretto ai crediti ipotecari, intorno ai quali io pregherò il Senato di permettermi di fare alcune osservazioni in risposta a quanto venne detto relativamente ai piccoli proprietari.

PRESIDENTE. Se il Senato ha presenti i termini dell'emendamento del senatore Cataldi io non lo rileggerò.

Vari senatori. Lo legga!

CATALDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Cataldi.

CATALDI. L'onorevole guardasigilli, mentre dice chiederci la libertà dell'interesse per favorire appunto quelli che abbisognano di danaro, poichè elevando lo sconto si renderebbe ad essi più facile ottenere l'imprestito, soggiunge poi invece che si avrebbe il vantaggio della diminuzione nello sconto per l'affluenza dei capitali.

Io tengo per fermo che non si otterrà un tale effetto perchè dall'estero non s'inverranno certamente capitali nel nostro Stato, almeno in gran quantità per impiegarli in mutui, su fondi stabili. Relativamente al commercio sarà bensì più facile che vengano fatte rimesse di danaro, ma se lo sconto sarà di convenienza; tosto che però lo sconto diminuirà, i capitali verranno ritirati con più l'interesse eccessivo convenuto.

L'espressione poi di partito usata in quelli che diresero petizioni e in gran numero al Senato contro l'attuale progetto di legge esponendone le ragioni, non mi parrebbe troppo conveniente mentre usarono di un di-

ritto accordato ad essi dallo Statuto, e potrebbe intaccare in certo qual modo anche chi prende ora parte nello stesso senso all'attuale discussione. La differenza inoltre che vorrebbe fatta l'onorevole Doria fra crediti civili e commerciali, già dissi i motivi per cui non potrei ammetterla.

Osservo infine che la libertà dell'interesse è la deprezzazione delle proprietà.

Si troveranno capitalisti che impiegheranno il loro danaro in istabili al reddito del 4 per cento a preferenza di mutuarli al 5 per cento, ma ove potessero mutuarli al 10, se dovranno impiegarli in istabili vorranno che questi rendano per lo meno l'8 od il 9 per cento. Da ciò ne consegue che una proprietà che, ragguagliato il reddito al 4 per cento in oggi vale venti mila lire, perchè dia il reddito dell'8 per cento non si vorrà pagare che lire 10,000. Da ciò potete argomentare quali tristi conseguenze deriverebbero se venisse adottato l'attuale progetto di legge.

Io quindi persisto nel mio emendamento.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Prima di tutto non mi pare di aver detto che le petizioni delle quali si è fatto cenno siano unicamente l'opera di un partito; bensì dissi che una gran parte di esse fu da un partito ispirata. Con ciò non ho voluto contrastare il diritto di petizione, ed ancor meno fare censura di sorta a quelli che invocano l'argomento che può dedursi dalle medesime. Se ho poi detto che una gran parte delle fattesi petizioni fu ispirata da un partito che avversa la legge e forse anche qualche cosa di più di questa legge, ho detto una cosa universalmente conosciuta e che venne ben anco accennata in vari giornali, e di ciò io potrei dare anche maggiori prove al Senato ove le considerasse.

Quando poi io osservava che adottando l'emendamento proposto dall'onorevole Cataldi non si avrebbe il beneficio della libera concorrenza, non intesi propriamente parlare di capitali esteri, quantunque io sappia che anche dall'estero direttamente è inviato danaro per essere investito nello Stato, quando i capitalisti vi trovano il loro interesse. E qui posso accertare l'onorevole Cataldi che a Nizza esiste un'intera via la quale fu tutta fabbricata con capitali venuti da Marsiglia per essere impiegati allorquando in quella città non si pagava che il 2 o il 2 e 1/2 per cento tutto al più, e in Nizza si pagava il 4 per poter fabbricare. Ciò che è succeduto allora io credo che succederebbe ancora oggi-giorno quando il Senato accogliesse il progetto del Ministero e lasciasse alle parti interessate di vedere a che tasso per il bisogno e per le loro speculazioni convenga loro mutuare danari.

Del resto, ripeto, che non accenno ai capitali stranieri; questa legge non ha tanto per iscopo di fare affluire questi ultimi, quanto di fare che tutto il danaro non si volga verso il debito pubblico o verso le azioni industriali: e l'uno e l'altro devono avere la loro parte di capitali, ma l'eguaglianza per tutti. Se è lecito al Governo, se è lecito alle società industriali di alzare la

tassa degli interessi quando lo credono utile alle loro intraprese e alle opere che si vanno compiendo, e perchè non sarà concesso ai proprietari il prendere denaro ad un tasso maggiore, per fare speculazioni agrarie e migliorare le loro terre? Ecco in che modo noi crediamo che la libertà degli interessi potrà giovare spostando i capitali dalla speculazione sugli effetti pubblici o portandoli in parte sull'agricoltura e a favore specialmente dei piccoli proprietari.

Credo pertanto di dover persistere nella opposizione fatta all'emendamento dell'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Audiffredi.

AUDIFFREDI. Il Ministero persiste a credere che sia un favore che si accorda ai piccoli possidenti quello dell'interesse illimitato. Questo favore pare a me che i possidenti non lo desiderino, perchè in maggioranza in alcune provincie vinicole sono debitori, ed è scarso il numero di quelli che siano in grado di fare imprestiti ipotecari a un tasso usurario, come pur troppo è prevedibile che possa avvenire quando quest'interesse illimitato sia accordato. Voi avete veduto quante petizioni son venute al Senato in questo senso; quest'è l'opinione generale del paese, opinione che, falsa o giusta, merita almeno di essere rispettata, credo, anche nell'interesse del Ministero stesso, perchè potrebbe dar motivo a critiche severe, che è conveniente di evitare per quel desiderio di armonia che si ha onde prosegua con calma lo svolgimento di quel progresso che pel merito specialmente dei nostri ministri è dato di godere al nostro paese. Solo nella parte economica dovrei fare alcune opportune riserve, che ora non è il caso di indicare.

Venendo alla necessità di porre un limite all'interesse, mi pare che l'emendamento Cataldi soddisfi al bisogno che vi sia una distinzione fra l'interesse che è garantito da ipoteca e quello che non lo è. Vale a dire che il possidente che ha credito personale, che in circostanze difficili abbia bisogno di fare imprestiti, li può fare al tasso del 7 per cento senza ipotecare, e a questo tasso credo che sia facile che qualunque agricoltore possa trovar denaro. Crederei invece che l'interesse illimitato, come non ci sta la concorrenza fra i mutuantisti di denaro, come questa concorrenza si diceva che è troppo facile a procurare perchè gli imprestatisti di denaro non verranno dall'estero ad offrire capitali, crederei, dico, che sia utile che sussista questa distinzione, cosicchè io sono disposto ad accettare l'interesse convenzionale al 6 per cento garantito da ipoteca, e al 7 per cento quando non è garantito da ipoteca.

Ora vi è l'altra quistione importantissima, quella se si debba lasciare al commercio l'interesse libero appieno, o se anche per esso l'interesse dovesse essere limitato. Io credo che un certo grado di libertà si impone da sè, di cui il commercio è in grado di godere. Il commercio ha lo sconto. Col mezzo dello sconto vuol dire che in certo grado è libero l'interesse, è facoltativo lo sconto a qualunque tasso per mezzo di cambiali: cosicchè io non vedo il commercio danneggiato. Io credo

semplicemente che anche la restrizione posta dall'onorevole senatore Cataldi è accettabile, che al commercio sia permesso ad un prestito ipotecario un grado più elevato che non nell'ordine civile, e così per parte mia sono disposto ad acconsentire all'emendamento dell'onorevole Cataldi.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento Cataldi per metterlo ai voti.

SCLOPIS. Converrebbe distinguere...

PRESIDENTE. (*Proseguendo*) Il senatore Gallina ha proposto un emendamento nello stesso senso...

SCLOPIS. (*Interrompendo*) Dichiaro che riservo il mio voto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento del senatore Cataldi.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

NIGRA. Domando la parola per far presente al Senato che non ho inteso la proposta del signor presidente ed ho votato in favore dell'emendamento Cataldi, quando la mia convinzione è tutt'altra. Il far emenda di un errore, credo sia dover mio.

DORIA. Ho chiesto la parola per rispondere all'onorevole ministro di grazia e giustizia; egli disse che i mutuanti si troverebbero in peggiori condizioni quando passasse il mio emendamento che dà un limite alle contrattazioni civili. A quest'asserzione io risponderò che l'energia, colla quale ho espresso il mio sentimento, venne dalla profonda convinzione che nutro per la deplorabile posizione, nella quale si trovano i piccoli proprietari, e per cui fui indotto a vivamente proteggerli. I mutuanti hanno per via di lettere prevenuto i mutuatari che, passando la legge in discussione, avrebbero ritirato quella parte del capitale la quale, stante la scaduta mora, sarebbe esigibile, ove non avessero i medesimi acconsentito di soddisfare un relativo aumento d'interesse.

Io confesso che passando alcuni mesi dell'anno in diverse provincie, ed abitando nei comuni dove abbondano questi piccoli proprietari, io conosco pienamente la loro condizione che, atteso la fallanza dei vari raccolti, e specialmente quella del vino, è tristissima: dissi che conosco pienamente la loro posizione, essendo nelle mie abitudini di intrattenermi familiarmente con loro. Questa povera gente vive in grande apprensione per la legge che stiamo discutendo.

Tali fatti, ed inoltre la mia convinzione, mi hanno indotto a proporre questo emendamento, ed io spero che il Senato, dividendo questo mio sentimento, e fatto massime riflesso che parecchie migliaia di questi poveri e disgraziatissimi piccoli proprietari, passando la legge senza restrizione per le contrattazioni civili, si troveranno totalmente rovinati, vorrà far buon viso a questa mia proposta.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole proopinante dichiara che egli crede di dover persistere nel suo emendamento. Vari capitalisti, quelli massime che hanno dei capitali collocati presso i piccoli

proprietari, dacchè hanno conosciuto la presentazione di questa legge, hanno per mezzo di lettera, se ho bene capito, già diffidato i loro debitori che quando questo schema sia approvato, vogliono riscuotere i loro capitali per investirli ad un interesse maggiore, a meno che i proprietari loro debitori consentano a pagarlo essi medesimi.

Io non voglio menomamente dubitare del fatto affermato dall'onorevole proopinante, benchè sia questo a me assolutamente ignoto, poichè non mi risulta che questo diffidamento sia stato fatto in altri luoghi; ma ritenendo questo fatto stesso, io mi lusingo che l'onorevole senatore abbandonerà il suo emendamento, quando egli voglia compiacersi di avvertire che se è vero abbiano questi capitalisti, i cui capitali sono ora investiti presso piccoli possidenti, dimostrato di essere disposti a riscuoterli per impiegarli altrimenti ad una ragione maggiore, sarà a temere che quando siasi data la libertà illimitata quanto al commercio, se non tutti, come diceva già prima, almeno una parte insisterà realmente per riscuoterli.

Come faranno allora quei debitori per trovare i capitali da rimborsarli? Converterà che meno rovinati, sopportino la subasta, che li farebbe, come diceva un onorevole senatore, scomparire dal numero dei proprietari.

All'incontro, se si dà anche la libertà assoluta quanto alle contrattazioni civili, questi piccoli proprietari troveranno dei capitali ad un tasso maggiore, è vero, ma intanto ne troveranno per poter soddisfare i creditori e non saranno sproprivati. È vero che pagheranno qualche cosa di più, ma credo che saranno più attivi, coltiveranno meglio i loro fondi, saranno più economici nelle loro spese e ricaveranno quel tanto da far fronte a tale interesse.

Vede dunque l'onorevole senatore, quale sarà l'alternativa; se si adotta il nostro progetto di legge, questi piccoli proprietari dovranno essere più solerti, dovranno cercare di far maggiori risparmi, ma intanto conserveranno il loro fondo; se invece si approva il suo temperamento, questi proprietari saranno rovinati.

Egli, l'onorevole senatore che è sovente con questi piccoli proprietari pei quali ha giustamente molta tenerezza, egli che s'interessa in loro favore, credo non vorrà insistere su questo emendamento che sarebbe il più tristo regalo che potesse farsi ai medesimi. E ripeterò qui ciò che diceva già in principio quando ho preso la parola: sono secoli che si lamenta l'usura e si va sempre più lamentando; finora non si è trovato altro che il sistema proibitivo da opporvi; sarebbe ormai tempo che si adottasse un altro temperamento, che si proclamasse il sistema della libertà; e se non si vuol farne l'esperimento per tanti e tanti secoli come si è fatto di quello disastroso della restrizione fino al dì d'oggi, si faccia l'esperimento, almeno per alcuni anni.

Io sono persuaso che noi ne ricaveremo ottimi frutti, ed insisto tanto più perchè la condizione attuale delle cose esige che più oltre non si tardi a tentare questa prova.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal senatore Doria è così concepito. (*Vedi sopra*)

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Verrebbe ora l'emendamento proposto dall'onorevole Gallina, il quale è nei termini seguenti :

« Art. 1. L'interesse legale pei crediti ipotecari rimane determinato al 5 per cento all'anno.

« Art. 2. Pei crediti non ipotecari in materia civile risultando da atto scritto sotto pena di nullità, e pei crediti in materia commerciale, l'interesse legale o convenzionale a volontà dei contraenti.

« In mancanza di una convenzione che ne stabilisca la misura, l'interesse legale per siffatti crediti (*si commerciali che civili*) è del 6 per cento all'anno. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Domando la parola per l'ordine della discussione. Mi pare che il Senato col voto testè espresso abbia già adottato in massima il principio della libertà dell'interesse convenzionale.

Voci. No! no!

PALLAVICINO-MOSSI. L'interesse legale rimane determinato al 5 per cento?

PRESIDENTE. Non vi è stata alcuna mutazione alla prima parte dell'articolo in discussione.

PALLAVICINO-MOSSI. Pregherei il signor presidente di rileggere l'emendamento.

PRESIDENTE. Darò nuovamente lettura dell'emendamento. (*Vedi sopra*)

GALLINA. L'emendamento che propongo non tocca punto la prima parte della disposizione ministeriale.

PALLAVICINO-MOSSI. Dunque è stabilito che l'interesse convenzionale, garantito o no da ipoteca, non può oltrepassare il 5 per cento.

PRESIDENTE. Scusi, è in errore.

GALLINA. Questa non è la mia idea. Se mi si permette svolgerò il mio emendamento.

PRESIDENTE. È quanto io credo più conveniente.

GALLINA. Le osservazioni che ho avuto l'onore di sottoporre al Senato nella tornata di ieri erano fatte in linea di discussione generale: mi riservai di fare gli emendamenti che il corso della discussione degli articoli avrebbe, a mio avviso, potuto richiedere.

Ma le mie osservazioni, dacchè le incominciai ad esprimere, furono, che le cose dette dall'onorevole Sclopis agevolavano assai la spiegazione dell'argomento che mi proponeva di trattare, in quanto che era quasi perfettamente d'accordo sopra quanto egli aveva esposto. Sopra un articolo solo io non divideva la sua opinione, ed era quello che si applicasse ai crediti ipotecari una tassa d'interesse diversa da quella ora esistente, surrogandovi un aumento ragguagliato al valore delle cedole del debito pubblico e delle obbligazioni delle vie ferrate.

Dissi, che il motivo, per il quale io non poteva accontentarmi a questa proposta, si era la mobilità del valore dell'interesse, che si applica a questi titoli nelle con-

trattazioni, quali sono quelli della rendita sul debito pubblico e delle obbligazioni delle vie ferrate. Aggiunsi che volendo modificare l'interesse legale stabilito da lunghi anni, non si aveva una misura sufficiente per determinare in qual limite dovesse stare; che quindi in ogni caso credeva più ragionevole la proposta del Ministero conforme ai dettati della pubblica economia, cioè che fosse lasciato il fissare quest'interesse alla volontà dei contraenti, quando allo stato delle cose, per le osservazioni che credetti dover svolgere, non si credesse più conveniente per il momento di non fare innovazioni alla legge attuale, in ciò che riguarda ai crediti civili ipotecari.

Qui debbo ancora aggiungere, che mi occorre di fare una risposta alle osservazioni che il senatore Giulio fece a censura della mia opinione, e ciò non per altro fine che per poterci intendere. Il senatore Giulio sa perfettamente che già D'Alembert diceva: *Définissez les termes de vos propositions à fin que nous puissions nous entendre.*

Io osservava che le cause della crisi che ora si manifesta sopra le principali piazze d'Europa non erano sempre esattamente indagate nella loro sorgente; e diceva che la scarsezza dei capitali proveniva da ben altra causa che da quella che viene accennata, e parlava della diramazione delle strade ferrate, delle ingenti spese fatte a questo proposito, delle nuove operazioni che tuttodì si progettano, e della concorrenza degli azionisti per prendervi parte, soggiungendo che questa concorrenza di azionisti era uno dei motivi dell'incartamento od impoverimento di capitali.

La carezza di capitali, diceva, proviene dalla eccedenza di titoli circolanti sul mercato; questa mia formula è conforme ai principii dell'economia politica, e l'osservazione dell'onorevole Giulio, io credo porti confusione nel determinare la parola: *dei capitali.*

Il senatore Giulio, parlando delle ingenti somme impiegate nelle strade ferrate, disse che quei capitali non esistono più, che sono scomparsi...

GIULIO. (*Interrompendo*) Non mi sono servito di questa espressione, ho detto: sono immobilizzati, non sono più disponibili.

GALLINA. Non è il capitale monetario di cui parlo; la moneta è un valore, come rappresentano un valore tutte le merci; quindi si parla di capitali anche in economia politica strettamente di moneta parlando: i capitali sono tutto ciò che costituisce la ricchezza, tutto ciò che ha un valore, e che si estima. Non potrei altrimenti spiegare il senso morale che si dà a questa parola; quando si dice un uomo fa capitale di un altro, quegli ha un gran capitale, nel suo termine vero ciò non si prende per capitale numerario, per moneta circolante. Ora, quando si dice che i capitali sono immobilizzati, io rispondo: i capitali impiegati nelle vie ferrate sono rappresentati dalle azioni e le azioni non sono immobilizzate.

Quando io mando sul mercato le mie azioni per prendere denaro, le mie azioni sono vendute, sono denaro;

sarà ad un prezzo maggiore o minore, secondo la quantità d'affluenze di queste azioni, ma esse producono la scarsità del numerario di cui parlava adesso.

Io penso che il ministro delle finanze concorrerà con me nell'opinione che le azioni industriali, le azioni delle vie ferrate rappresentano un capitale, e un capitale circolante, e che da un momento all'altro per la volontà di colui che le vuole realizzare può variare. Senza di questo, o signori, non so troppo dove si prenderebbero i capitali circolanti in questo paese, i quali sono in gran parte assorbiti dalle azioni; certamente non voglio dir tutti.

Deve correre ancora un mese e mezzo prima che abbiamo i prodotti della terra; probabilmente non moriremo di fame, perchè tutti sappiamo esistervi ancora nel paese derrate che si pagheranno più o meno care, ma che costituiscono un altro capitale, vale a dire un altro valore riducibile in moneta, che è pure industria di lucrare dei profitti che piacerà al proprietario di fare.

Io prego il Senato di osservare che queste derrate, che questi alimenti di una popolazione di tre milioni e mezzo se parliamo delle terre più centrali, o di quattro se parliamo di tutte insieme, hanno un valore molto significativo, e questo denaro esiste.

Soggiungevo ieri che si fanno a rate più o meno frequenti i pagamenti dei decimi delle azioni, e questi pagamenti richiedono danaro per le operazioni susseguenti. Per esempio, lo stabilimento per la strada ferrata di Stradella che continua nei suoi lavori, ha bisogno di danaro per pagare gli operai, nè prende punto della carta per far fronte a questi pagamenti, ma danaro contante che si porta nelle sue casse, e col quale provvede ai casi opportuni. Dunque riteniamo la parola nel senso che ho spiegato, e spero che il Senato non vi scorgerà in esso una crassa ignoranza di principii economici, nè un ragionare illogico.

Lasciando in disparte la questione dei crediti commerciali, giacchè a questo proposito non ho difficoltà veruna di aderire a quello che è stato proposto dal Ministero, ho messo innanzi al Senato una serie di fatti speciali dai quali risultò che l'agricoltura non è in condizioni tristi, nè che l'agricoltura soffre nello stato attuale delle cose.

Mostrai invece che l'agricoltura prospera, e prospera per forza propria (giacchè non so che finora si sia venuto in suo aiuto con provvedimenti speciali), prospera per l'alacrità dei proprietari, per le cure indefesse con cui vi si applicano, per l'istruzione crescente d'ogni classe di persone; non parlo dei grossolani operai, ma della classe che, occupandosi del lavoro, si tiene al corrente delle innovazioni, degli scritti dagli agricoltori, dalle società accademiche, dalle società agrarie, e si propone di dare alle sue proprietà lo sviluppo che si può, che si confida al progresso anche di questa parte della società.

Questa serie di fatti speciali sui quali ho avuto l'onore di richiamare l'attenzione del Senato, ho osservato che si restringe più particolarmente ad alcune provincie dei

regi Stati, molti alla Savoia, e molti all'interno del Piemonte. Per la Savoia ho detto essere cosa d'antica data che gli abitanti di quel paese sanno gli effetti prodotti dagli acquisti fatti per suddividere la proprietà a favore dei piccoli proprietari dalle Banche agrarie; che nel nostro paese da qualche anno per l'ampia libertà lasciata (sulla quale non ho osservazione a fare) vi è una classe di persone che si occupa specialmente dell'acquisto delle ampie possessioni per dividerle e suddividerle in piccole parti e lucra su queste contrattazioni grandemente, dando lunghe more al pagamento e rateate d'anno in anno, non promuovendo l'esazione, anzi mostrandosi molto tollerante sulla poca attività dei debitori, per poter istringere, dopo qualche anno, in un fascio le parti del debito dovuto e quindi far procedere a subastazione ed espropriazione per via dei tribunali.

Questi fatti sono costanti, sono reali. Io non ho proposto di mantenere l'interesse legale qual è, senza vedere che l'interesse legale quale è stabilito possa rivolgere piuttosto che allontanare i capitalisti dall'offrire il loro danaro ai piccoli proprietari; ho proposto che nulla s'innovi per il momento, perchè l'innovazione è troppo repentina, perchè ha un effetto immediato, porta un turbamento in queste proprietà, una spostazione, se si può usare questo termine, la quale è molto pericolosa, che certo non impedirà di ritornare allo stato normale, ma solo dopo qualche tempo e dopo molti disordini.

Questa innovazione io la considero come una tempesta, come una burrasca, alla quale resisteranno i forti navigli, ma soccomberanno i piccoli e i deboli; però, passata la burrasca, e i forti e i deboli che potranno sopravvivere vedranno il mare in calma, e riprenderanno il loro viaggio consueto; ma i naufragati e saranno morti o saranno rovinati. (*Harità*)

Io non ho fatto appello alle passioni parlando in questi termini; io sono persuaso che il ministro delle finanze, quando ieri ha detto qualche parola che pareva a ciò alludere, abbia dovuto tosto riconoscere che ciò non era.

È vero, lo confesso, nella discussione la mia vivacità mi portò forse oltre i limiti che io mi preservo; ma non tutti sono padroni di arrestare la parola quando loro viene sulle labbra, quando credono che questa parola possa essere utile, e non hanno tempo di meditarla; quindi la mia vivacità è vivacità superficiale, non è paragonabile alla burrasca del mare, non rovina nessuno; gli elementi non si commovono per la mia parola; a me basterebbe di poter imprimere nei miei colleghi un avviso che si accostasse al mio, ed il fine delle mie parole altro non è che di ottenere un'adesione alle mie proposizioni.

Io poi non so come dalle mie parole un altro senatore, l'onorevole Giulio, abbia potuto arguire che io ho voluto fare violenza alle coscienze.

Crede che io non ho invocato nemmeno l'opinione coscienziosa di altri; io ho invocato l'adesione dei miei colleghi a cose che io stimava essere giuste; ma in

quanto a coscienza, o signori, io cerco in ogni modo e procuro di riuscire a conservare intatta e pura sopra triplice usbergo la mia; di quella degli altri non ho diritto di farmi censore, e nemmeno semplice indagatore.

Dunque il Senato conosce i motivi per i quali io proponeva ieri il principio di un interesse legale ancora immobile per il momento, vale a dire di nessuna innovazione ai crediti ipotecari, ed avvalorava questo mio principio non sull'esempio della Francia, che non tocca nè agl'ipotecari nè ai commerciali, e che trova invece il modo di stabilire un diritto di commissione arbitrario che la Banca potrà riscuotere secondo che crederà conveniente.

Non invoco l'esempio di altri paesi che sono più o meno avanzati in questa parte. Ma, poichè lo Stato nostro è forse il solo in Europa, ed anche nel mondo (giacchè l'America è repubblica, lo Stato nostro monarchia), che abbia istituzioni le quali non solamente si modellano, ma si assimilano in certe parti a quelle dell'Inghilterra, io invoco di preferenza l'esempio del Governo inglese, che sento invocarsi per tutte le libertà politiche e civili; nè temo per ciò d'incorrere nei pregiudizi del medio evo, nel barbarismo di quell'epoca.

Io aveva l'onore di rispondere al ministro delle finanze che, se questa legge fosse stata proposta molti anni or sono, quando diverse erano le condizioni dello Stato, diverse quelle del commercio e dell'industria, diverso il prezzo dei valori sui mercati, non avrei avuto la menoma difficoltà di aderire all'assoluta innovazione; e credo che anche non passerà gran tempo in cui si potrà facilmente aderirvi, perchè infine io spero che le condizioni attuali, quando la pace sia perfettamente stabilita in Europa, in Asia ed in America, perchè tutte le parti del mondo si pongono in combustione, quando la fecondità delle nostre terre coll'aiuto dell'Onnipotente darà i prodotti che deve naturalmente dare, che avremo una, due o tre annate abbondanti, che il nostro capitale si rafforzerà, che le spese all'estero non saranno più così frequenti, nè così ingenti, quando (dirò forse cosa che spiacerà al ministro delle finanze) per fare cose utili possa occorrere ancora una operazione di prestito all'estero che faccia fiorire i capitali in questo paese, e che porti un compenso a questo eccesso di spesa coll'abbondanza del capitale, coi benefizi che se ne potranno ritrarre dalla circolazione, io credo che noi potremo ben presto riprendere il nostro assetto normale, e che non sarà argomento di quei pericoli che io accennava la proposta della piena libertà che vi è fatta dal Ministero anche pei debiti ipotecari.

Dunque, ritornando all'esempio dell'Inghilterra, io vi ho detto, in risposta al ministro delle finanze, che, quando Robert Peel diceva al Parlamento che la crisi passata, quantunque gravissima, aveva avuto pochissimi risultati disastrosi, e che quindi bisognava riconoscere l'effetto dalla libertà d'interesse lasciata ai capitalisti, l'Inghilterra viveva ancora colla tassa legale del 5 per cento, stabilita dalla regina Anna, sopra i capi-

tali ipotecari. Questa tassa continuò, gli sconti si aumentarono, gl'interessi commerciali eccedettero una certa misura cui non erano mai giunti. Tuttavia i crediti ipotecari rimasero quali erano, non si udirono lagnanze; vi fu anzi qualcuno che disse che la libertà data agli altri era un torto che si faceva alla libertà negata al credito ipotecario. Di più: il debito pubblico inglese, il 3 per cento, che variazione ha egli fatto? Ha esso fatto variazioni per cui si potesse paragonare al 7 od all'8 per cento del credito commerciale?

Ma noi siamo ben lungi dall'essere così bene preparati. Il valore del debito pubblico si mantenne al 4, al 5 per cento di meno; ma non equiparava ancora il 4, non equiparava ancora la metà del prezzo dello sconto dei crediti ipotecari! L'Inghilterra continuò in questo sistema fino a questi ultimi tempi. Sono pochi anni che adottò un sistema più largo anche per i crediti ipotecari, e lo adottò in epoca che non fece alcuna sensazione.

La proprietà in Inghilterra ha altre basi che non la nostra; il movimento commerciale, le crisi monetarie di quel paese hanno ben altra forma, ben altre conseguenze che non le nostre! Tuttavia l'Inghilterra, così forte, così poderosa, così colossale nei suoi capitali, nelle sue industrie, l'Inghilterra non temette di offendere nessuno, non temette di negare una libertà per cui era matura, matura quanto possono esserlo altre nazioni per qualunque specie di libertà possibile! Per conseguenza io non so vedere, se mettiamo da parte una tenacità di principii che purtroppo è carattere distintivo degli economisti, i quali, dopo avere stabilito un principio, lo vogliono spingere fino alle sue ultime conseguenze, avvenga che ne può avvenire (si noti che parlo qui di economisti teorici, non di pratici, che sanno benissimo sin dove i principii economici si devono spingere), non so vedere, dico, perchè non si voglia riconoscere essere necessario di alquanto rallentare di questi principii, per cominciare almeno a metterli in movimento.

La mia quistione adunque non è di principii; essa è tutta di opportunità, tutta di applicazione. Voi sapete che le dottrine economiche sono dottrine essenzialmente di applicazione e che però nel loro carattere non vestono la forma di precisione e di esattezza che hanno i principii matematici.

Conoscono certamente tutti i miei colleghi come abbia piaciuto un detto che fu ripetuto da tutti gli economisti quasi come un assioma singolare, che cioè in economia politica 2 e 2 non fan 4, ma possono far 6 e possono far 8. Certo se andassi sui banchi di una scuola di aritmetica e mettessi avanti una siffatta proposizione, in quella scuola credo che non si troverebbe quest'assioma soddisfacente, e credo che ritornando ai buoni tempi di molti anni addietro, mi toccherebbe ancora un cavallo! Ciò non toglie che in economia politica due e due possano far quattro, ma fare 6 ed 8. Anzi un mio amico, illustre matematico, il quale mi onorò sempre di molta benevolenza che qui è anche conosciuto, ed è pro-

fessore di meccanica, provò al capitolo di Westminster che due e due non fan quattro e lo provò empinando loro le tasche!

Si usava infatti far pagare non so se due o tre scellini per visitare i monumenti di Westminster, ma il provento era scarso, perchè i forestieri li visitavano, non il popolo inglese il quale non se ne curava gran fatto, nè voleva per ciò recare le economie della settimana.

Allora egli disse: portate il prezzo al 6 per cento, portatelo al 4, al 5 per cento, e voi duplicherete le vostre entrate; fu fatta la prova, non solo si duplicarono le entrate, ma si triplicarono, si quadruplicarono, si sestuplicarono. Dunque in economia pubblica vi sono dei principii i quali svolti producono grandi risultati, ma vi sono dei principii che, applicati in certi tempi, in certi luoghi in cui non sia ancora matura la questione di applicazione, possono avere cattive conseguenze.

Le cattive conseguenze di cui io accennava non sono tali però da poter portare alterazione nel carattere pacifico, tranquillo delle popolazioni piemontesi, e di porre il Governo in gravi difficoltà. Ma noi che apparteniamo alla classe di coloro che hanno tempo e studio per mettere a disamina le più minute cose, di coloro i quali vanno una parte dell'anno nelle campagne, e vedono le difficoltà che si agitano nelle piccole famiglie per mantenere quelle proprietà, le quali talvolta non hanno fuorchè l'apparenza di proprietà per le ipoteche che ne assorbono il valore ed oltre il valore ancora, noi vediamo che questo sistema dei piccoli proprietari è utilissimo al paese, in quanto che porge ad essi quell'agiatezza che in un proprietario è sempre gran cosa, quantunque anche non consista fuorchè nell'acqua e nel pane, il quale mendicato perde una parte del suo sapore e non fa quell'effetto che opera quando è liberamente prodotto dalle nostre forze e dalla nostra fortuna.

Io non voglio investigare come le petizioni che furono indirizzate al Senato siano state procacciate: esse sono poco importanti quand'anche fossero l'opera di artefici; nè pare che meritino punto l'attenzione vostra o del Governo. Non posso tuttavia omettere di dire, per quello che ho sentito, che alcune di queste furono mandate dai vostri colleghi, anche di qualche rilievo. Penso quindi che queste petizioni venute sotto le ali dei nostri colleghi non possano per niun verso essere state artificialmente procacciate.

Non è men vero però che i partiti si valgono pur troppo di questi mezzi; pur troppo le opinioni espresse da certuni si vedono contraddette dai giornali e furono contraddette anche quando furono reali, di modo che i partiti in tali casi non sono quelli che debbano dare norma alla nostra opinione.

Io perciò non ricorro a questi 27,000 petizionari per avere una norma del voto delle popolazioni in ordine a questa riforma; ma dico che l'opinione di persone di alto affare, di persone esperte nè ignare dei buoni principii di amministrazione, è assolutamente opposta all'approvazione di questo progetto. Bisognerà che anche

qui io faccia una confessione, la confessione di un mutamento di opinione.

L'anno scorso quando fu proposta questa legge, io opinava che dovesse essere adottata; tuttavia certe circostanze mi preoccupavano, certi fatti non erano ben chiariti. Ebbene, le circostanze vollero che non prendessi parte a questa discussione importantissima; studiai, esaminai, interrogai, e ho trovato curiali, e notai, e patrocinatori di cause, e magistrati i quali temono di questa libertà di usura per i crediti ipotecari, dei grandi inconvenienti.

Io sono uso a dare un gran peso ai detti di coloro che hanno una larga esperienza negli affari, acquistata o dagli studi o dall'età, quantunque siano grigi i miei capelli; eppure, per quanto abbia cercato, la maggioranza immensa si dimostrò avversa a questo progetto...

(Qui la fioca voce dell'oratore non arriva all'orecchio degli stenografi.)

Ma neanche il commercio di Genova è propenso a questa libertà. Io interrogai moltissimi dei negozianti di Genova, i quali pure a questo riguardo non credevano che vi fosse un grand'utile nello estendere la libertà dell'interesse ai crediti ipotecari.

La Camera di commercio che nella crisi del 1853-54 ricorreva al Ministero dimandando, fra le diverse cose, anche quella di togliere il limite all'interesse, vale a dire lasciar libero lo sconto delle cambiali, non accennò punto che si dovesse pure estendere lo stesso principio ai crediti ipotecari.

Finalmente questa discussione che noi prolunghiamo già abbastanza, non tien dietro ad un'altra vivissima che ebbe luogo in un altro ramo del Parlamento? Il risultato di essa lo conoscete; non ho bisogno di parlarne. Dunque contrastata mi pare la sia stata. *(Dal banco dei ministri. Tutte le verità lo sono.)*

Io non vedo quale meraviglia si debba fare, se anche qui nascono difficoltà. *(Dal banco dei ministri. Ci meravigliamo?)*

E per conseguenza, non facendo violenza alla coscienza di alcuno, se per caso avrà la minorità il partito che propende per il mantenimento della tassa legale e soccomberà nella lotta, io lo dico schiettamente, non temo che nè io, nè quei miei colleghi che così opinarono, saremo tacciati di barbari o di appartenere alla tribù degli ignoranti del medio evo, perchè in ciò ne conforta l'esempio di quell'Inghilterra, dove si ebbero gli stessi intendimenti nostri prima di venire alla definitiva risoluzione della riforma richiesta dal Ministero.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Signori senatori. Il Senato avendo deliberato il principio della libertà, la questione generale trovasi in certo modo sciolta; quindi...

CERRARO. *(Interrompendo)* Il Senato finora non ha preso deliberazione alcuna.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Dacchè il Senato respinse la proposta di limitazione sui crediti commerciali...

SCLOPIS. Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze... non che la limitazione pei crediti civili nonipotecari, mi pare che abbia giudicata la questione di principio, e rimane solo un'eccezione.

Sono tanto più autorizzato a dire che il Senato ha giudicata la questione di principio, dal momento che l'onorevole Gallina e con lui l'onorevole Sclopis dichiararono che anche quest'eccezione a loro credere doveva essere di natura transitoria. Quindi io dichiaro che ai miei occhi la questione di principio è sciolta.

Questa dichiarazione è fatta coll'intendimento di farne un'altra che tornerà gradita al Senato, quella cioè di non più toccare la questione scientifica, la questione di principio, e tenermi unicamente alla pratica. Facendo tale dichiarazione debbo anticipatamente ricorrere alla indulgenza del Senato, se scendendo nel terreno della pratica sarò costretto a citare ed esaminare fatti volgari a fors'anche triviali. Così almeno spero che non abuserò della pazienza del Senato, ripetendo gli assiomi conosciuti della scienza.

Gli onorevoli Gallina e Sclopis, nel proporre quella limitazione relativamente ai crediti ipotecari, si fondano sulla condizione speciale della proprietà ed in particolare dei piccoli proprietari. Credono che la libertà dell'interesse estesa alla proprietà, per ciò che riflette i crediti ipotecari, avrebbe immensi inconvenienti. Essi si sono specialmente occupati della piccola proprietà, come se fosse la sola che avesse a soffrire ed a temere dall'usura.

Prima di rispondere, io credo mio debito di fare osservare al Senato che anche la grande proprietà è del pari sottoposta ai mali dell'usura, che nello stato attuale delle cose non sono soltanto i piccoli proprietari che provano difficoltà a trovar il denaro, di cui abbisognano, che sono vittime degli usurai, ma che altresì e forse in proporzione maggiore ne soffrono i grandi proprietari; ed a questo proposito dirò due parole e quindi passerò al principale argomento.

Come or ora accennai e come d'altronde nessuno ignora, i grandi proprietari, i quali nelle circostanze attuali hanno bisogno di danaro non ne trovano, anche offrendo cautele, e perciò sono costretti a ricorrere alla usura palliata. È noto a tutti come si sono fatti negli anni scorsi, come si facciano tutt'oggi dai grandi proprietari, dai proprietari di cospicui patrimoni perfettamente liquidi, contratti che riposano sul ricevere, come denaro, valori che hanno un prezzo, un corso ben al disotto del loro valore nominale, e che bene spesso, quando si trovano mutuanti troppo esigenti, scapitano del venti, del 30 per cento.

Dunque, o signori, non è solo la piccola proprietà che soffre dal sistema attuale, ma è eziandio la grande, giacché, ripeto, sta in fatto, che chi abbisogna di danaro attualmente, sia pur egli un grande proprietario, se non può ricorrere ad un amico, ad un capitalista che non sia mosso soltanto dallo spirito d'interesse, ma sul quale i sentimenti d'amicizia abbiano qualche impero, non trova al giorno d'oggi danaro al 5 per cento; ma è costretto

di ricorrere all'usura palliata, la quale gl'impone sacrifici ben maggiori di quelli cui andrebbe soggetto se l'interesse fosse libero; e questo sacrificio è del 7, dell'8, del 9 ed anche del 10 per cento.

Diffatti, se chi per ottenere danaro a mutuo per un periodo di cinque anni è costretto di ricevere un titolo al pari, che non vale sulla piazza che l'80 anche pagando il 5 per cento del danaro che riceve, verrà a pagare il 5 1/4; di più deve sottostare ad una perdita del quarto del capitale da ripartirsi nei cinque anni cioè il 4 per cento, epperò in complesso viene a pagare il 9 1/4 per cento. E di questi contratti pur troppo se ne fanno, e pur troppo come ministro delle finanze ho dovuto tollerarli, perchè, quantunque gravosi, erano nell'interesse del debitore.

Narrerò un solo fatto, che varrà per tutti.

Una persona con un patrimonio discreto era debitore alle finanze di somma ingente. Dopo avere tollerato alcuni anni, fu forza al demanio di far condannare questo debitore. Dopo la condanna del modesto si trattava di procedere alla subasta dei suoi beni, e con mio grandissimo dispiacere vedevo che eseguendo la sentenza, ove la subasta avesse avuto luogo, quell'individuo era rovinato.

Dopo molte ricerche questa persona trovò in Genova del danaro ad imprestito, ed in ciò le finanze facilitarono le sue ricerche, perchè si posposero per tutta la somma, che gli veniva fornita, quantunque non equiparasse il debito suo verso le finanze: ma questo prestito consisteva in altrettante cedole d'Hambro, che in allora erano al corso di 81, e che dovette prendere al pari. Locchè, fece sì che quest'infelice in definitiva pagò il 10 per cento circa sul capitale che riceveva: tuttavia questo gli fu meno grave che la subasta, giacché due anni dopo vendette i suoi fondi discretamente ed evitò una completa rovina. È evidente che qui non si tratta solo della sorte dei piccoli proprietari; ma bensì anche di quella dei grandi proprietari, e se la libertà deve essere funesta agli uni, lo sarà egualmente agli altri; e se gioverà ad una classe non può a meno di tornare utile eziandio all'altra.

Passo ora alla questione che preoccupa più specialmente gli onorevoli proponenti, alla classe voglio dire dei piccoli proprietari, e comincerò col protestare che divido intieramente quei sentimenti da essi manifestati in favore di questa classe, che io riconosco al pari di loro come una delle classi più utili allo Stato, sia sotto il rispetto economico, sia sotto il rispetto militare, e che quindi mi associo pienamente all'opinione da essi emessa: dovere la sorte di questa classe interessantissima preoccupare al più alto grado il Governo ed il Parlamento; ma, o signori, i ragionamenti degli onorevoli preopinanti poggiano intieramente su di un fatto, che, cioè, questi piccoli proprietari sono in una condizione dolorosissima, che questa classe è logorata dall'usura, che essa, in una parola, sta per scapitare dalla posizione che occupa, per diminuire di numero e di ricchezza.

Che vi siano molti proprietari in tali condizioni, ne convengo; che tutti i giorni alcuni individui appartenenti a questa classe scapitano della loro fortuna ne convengo altresì; ma credo però che la classe dei piccoli proprietari nel periodo degli ultimi 20 anni è cresciuta e di numero e di prosperità, e ve lo proverò facilmente. Noi abbiamo visto poderi immensi divisi e suddivisi fra proprietari, ma non ho veduto nessuna grande proprietà ricomporsi, od almeno seguire eccezioni talmente rare che non possono reggere a fronte delle altre operazioni che ho indicate.

Che poi i piccoli proprietari siano in condizioni migliori che gli scorsi anni, e come abbiano prosperato di più dei grandi proprietari, ve lo proverò del pari. Infatti considerate quanto maggiore si è il valore delle proprietà divise rispetto alle proprietà concentrate: se voi domani esponete in vendita un tenimento di una certa estensione, supponiamo del valore di un milione, troverete difficilmente chi si accosti a questa impresa, oppure sarete costretti a venderlo a ragione del 5 o 6 per cento di meno; ma se voi avete una proprietà suscettibile di essere divisa, oppure se avete delle piccole proprietà, salvo in quelle località che sono state colpite dal morbo micidiale dei vigneti in questi ultimi anni, salvo, dico, in queste località, in tutte le altre parti del Piemonte voi troverete a vendere queste piccole proprietà ad altissimi prezzi.

AUDIFFREDI. (*Interrompendo*) Sono molte le piccole proprietà da vendersi e che non trovano compratori...

PRESIDENTE. Non interrompa.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.* Rispondo all'onorevole Audiffredi, che ho fatto un'eccezione per i paesi che sono stati colpiti dalla crittogama; ma ripeto che in tutti gli altri paesi dove non vi è stato questo morbo, i piccoli fondi stabili si vendono ad altissimi prezzi, mentre le grandi proprietà in tutto lo Stato si vendono molto meno care.

Questa è una prova evidente che nel suo complesso la classe dei piccoli proprietari non è in quella condizione spaventevole che si voleva rappresentare e dall'onorevole Audiffredi, e dagli altri preopinanti sostenitori dell'emendamento combattuto. Nè la cosa può essere altrimenti.

Il piccolo proprietario in tutti i paesi, ma specialmente in Piemonte, è altamente economico, ed io che ho vissuto lungamente in mezzo a piccoli proprietari, mentre, prima d'essere ministro, ho avuto l'onore d'essere per 12 anni sindaco di un paese, dove la proprietà è divisa e suddivisa all'infinito, ho potuto constatare che la maggioranza dei piccoli proprietari ha abitudini d'economia, abitudini che ha la maggioranza delle nostre popolazioni: se si verificano queste abitudini nelle grandi città dove è maggiore l'eccitamento allo spendere per la classe più numerosa e più agiata, queste debbono avere ben maggior potenza nelle località rurali. Quindi non sta in fatto quanto si asserì dall'onorevole Gallina e dal senatore Sclopis, essere cioè la piccola proprietà in condizioni così spaventevoli, le

quali, aggravandosi, potrebbero rovinare interamente questa classe, e farla scomparire con danno gravissimo della società.

Veniamo ora ad esaminare gli effetti della proposta degli onorevoli Gallina e Sclopis.

L'onorevole Sclopis rendendo omaggio ai principii che esso ha propugnati in tutta la sua vita, vi disse, che egli riconosce che il prezzo dei capitali dipende dalla concorrenza, dalla equazione fra l'offerta e la domanda, e che perciò assentiva alla libertà del prestito commerciale ed alla libertà sul prestito civile, perchè crede che, rispetto a queste due nature di prestiti, la concorrenza possa moderare il prezzo dei capitalisti, ma non vedere questa concorrenza riguardo al prestito ipotecario.

Se, come l'onorevole Sclopis riconosce, è la concorrenza che in definitiva stabilisce il corrispettivo del capitale, esso dovrà riconoscere che quando voi avrete fatto libero l'interesse e per il prestito commerciale, e per il prestito civile non ipotecario, evidentemente voi diminuite quei capitali che in allora si destinavano ai prestiti ipotecari.

Io voglio ammettere che i fautori della legge si facciano illusione sugli effetti della concorrenza rispetto al prestito ipotecario, che non aumenti il numero dei capitali che attualmente si dedicano a questo prestito, ciò che non credo, come spero di provarvi; ma ammettendo questo, l'onorevole Sclopis sarà costretto a confessare che la libertà concessa pel prestito commerciale, pel prestito civile, diminuirà quella già scarsa quantità di capitali che in ora si dedica al prestito ipotecario, e diminuendo l'offerta, siccome pur troppo non è supponibile che scemi altresì la domanda, dovrà in definitiva crescere il corrispettivo da pagarsi dai piccoli proprietari. Ma sapete come crescerà? Crescerà rendendo l'usura palliata più grave, più tremenda ai piccoli proprietari a cui v'interessate.

Signori, col togliere la legge sull'usura voi renderete meno grave la condizione del prestito e farete, come spero di dimostrarvelo, aumentare la concorrenza fra i capitalisti disposti a sovvenire i piccoli agricoltori.

In ora, o signori, quegli che fa il prestito usuraio, quegli che consente a violare la legge per ottenere un utile elevato del suo capitale riceve un interesse ragguagliato alla offerta o domanda generale; ma di più deve ricevere un premio pel pericolo che corre prestando a chi, dovendo ricorrere all'usura palliata, non è sicuramente in floride condizioni; deve ricevere ancora due altri compensi: uno pel pericolo che corre di vedere quest'usura denunziata ai tribunali e quindi subire funeste conseguenze. Non si corre un pericolo senza compenso, e quindi state certi che ogni contratto usuraio deve trovare un compenso al pericolo che egli corre di essere colpito dai tribunali.

Finalmente un altro compenso deve ricevere l'usuraio per quella specie di scredito, di riprovazione morale a cui va incontro facendo una cosa dalla legge vietata. Quindi il corrispettivo che l'infelice mutuatario deve

corrispondere si compone di quattro elementi, di due elementi comuni a tutti coloro che tolgono a prestito, e due elementi speciali che sono la conseguenza delle nostre leggi.

Fate l'interesse libero e questi due ultimi elementi scompariranno, e sarà questo, vi assicuro, un immenso sollievo per la classe dei piccoli proprietari. Dico di più, non solo scompariranno questi due elementi, ma crescerà la concorrenza dei capitali disposti a sovvenire i piccoli agricoltori.

Non fu contestato che la libertà degli interessi accrescerebbe fino ad un certo punto la massa dei capitali nell'interno dello Stato, fu da tutti riconosciuto che rispetto al commercio aumenterebbe questi capitali. È difatti io non saprei come si possa negare che il tasso dello sconto essendo più elevato, suppongo, a Torino che non a Lione, una certa quantità di capitali non si versi dall'una all'altra piazza, che una certa quantità di carta su Francia non vada a farsi scontare a Lione a un tasso meno elevato del tasso della piazza di Torino, onde avere dei capitali che fruttino a Torino più di quello che hanno costato a Lione.

Non è contestato che rispetto ai prestiti ipotecari nei paesi di confine vi sarà un influsso di capitali e per ciò che riflette la Savoia un influsso notevole. Non discosso che di quest'influsso il commercio ne profitterà maggiormente, ma egli è certo però che una parte di quei capitali, che ora si applicano al commercio, rimarranno liberi per prestiti ipotecari.

Non è tanto, come notò il mio onorevole collega, non è tanto la concorrenza dei capitali esteri che gioverà ai piccoli proprietari, è la concorrenza del capitale interno. E qui mi occorre di entrare in alcuni particolari per determinare come in generale questi debiti ipotecari si contraggano, e da quest'analisi io credo rimarrà provato nel modo più evidente che la proposta degli onorevoli senatori sarebbe di un danno immenso a quella classe cui si interessano, e che non solo non rimedierebbe ai loro mali, ma li renderebbe a mille doppi maggiori.

In ora, o signori (non bisogna farsi illusione), i piccoli proprietari trovano molto difficilmente del danaro a mutuo; ma in allora mi direte, com'è possibile che vi siano tante ipoteche su piccole proprietà? Perchè queste ipoteche hanno un'origine diversa da quella del danaro preso a mutuo.

Io mi rivolgo a coloro che hanno una conoscenza speciale delle nostre campagne, e domando loro se i piccoli proprietari, anche nei tempi passati trovavano facilmente a contrarre dei mutui per piccole somme. No, o signori; non voglio con ciò dire che non ne abbiano mai trovati, ma dico, che su cento ipoteche più di novanta avevano ed hanno un'altra origine. Dunque qual è questa origine? Sono varie. La prima e principale è quella additata dall'onorevole Gallina, la compra cioè di stabili fatta da contadini a credito senza i capitali per pagarli.

L'onorevole Gallina ha indicate le conseguenze delle

speculazioni dette delle bande nere, che consistono nel comprare grandi tenimenti per rivenderli al minuto; e fanno bene, poichè ne ricavano un maggior profitto. L'onorevole Gallina ha in certo modo, non direttamente, ma indirettamente, parlato assai severamente di queste operazioni.

Io non nego che di esse si è abusato, ma credo che in definitiva abbiano avuto un utilissimo risultato, giacchè è mercè questa vendita al minuto, questa vendita fatta a credito, che le classi dei piccoli proprietari ha molto e molto aumentato nel paese.

In certe epoche di febbre di speculazione agronomica, il prezzo della piccola proprietà può essere spinto in alcune località, come fu nella Savoia, negli anni che hanno preceduto la rivoluzione del 1848. In molte altre i prezzi delle proprietà si sono mantenuti in proporzione di quanto abili agricoltori potevano ritrarre da esse, e quindi hanno potuto essere pagate in un breve giro d'anni.

Io potrei citare all'onorevole Gallina l'esempio di un comune poco distante da Torino abitato da due mila anime in cui negli ultimi 20 anni si sono vendute grandi proprietà ai proprietari del paese per oltre un milione, e quello che vi stupirà si è che quel milione, al giorno d'oggi, è quasi interamente pagato, nè vi è esempio di subasta che ivi si sia operata.

Ciò che è accaduto in quel paese, che dirò essere Santena, dove ho abitato molto tempo, si è verificato in molte parti e del Monferrato e dell'Astigiano e in un'infinità di altre provincie dello Stato. Ma nullameno questa operazione che in definitiva è utile dà origine ad un numero infinito di debiti ipotecari.

Era appunto, parlando di questi debiti, che l'onorevole Gallina diceva poter diventare fatale la libertà degli interessi; ed invece, o signori, vi dico che la libertà degli interessi renderà meno pericolosi questi contratti. E nel vero, come si fa l'usura mediante questo contratto? Siccome colui che vende non può imporre un interesse maggiore del legale, il suo beneficio lo ricava dal dare al proprio podere un valore molto maggiore di quello che avrebbe in comune commercio; dando a chi 7, a chi 10 anni per pagare, dà alle proprie terre un valore del 10, del 20, del 30 per cento che esse non avrebbero se si dovessero vendere a danaro contante. Quindi il contadino senza accorgersene paga un interesse molto maggiore di quello che pagherebbe se potesse liberamente andare a togliere del danaro in prestito e pagarlo in contanti al venditore dei fondi.

Questo è incontrastabile; se quindi noi lasciamo la libertà degli interessi tornerà a conto e al venditore di ottenere il prezzo del suo fondo immediatamente perchè rientrando nel suo fondo può fare un'altra speculazione, e al contadino, che vuol diventare proprietario, di prendere a mutuo da chi non fa speculazioni ma cerca unicamente un frutto per i suoi capitali, e pagare anche il 6 o il 7 perchè risparmierà forse il 15, forse il 20 sul prezzo del fondo che egli acquista.

Di più, finora il contadino non sa troppo cosa fa. Egli

è sedotto dall'idea di avere del denaro a mutuo a buon mercato per molti anni, e non bada tanto al prezzo del ragguagliato alla condizione dei tempi, egli andrà molto più guardingo nel contrarre quest' obbligazione, nel prender dei beni senza pagarli perchè saprà quanto grave sia il peso degli interessi da corrispondere. Voi illuminate il contadino colla libertà degli interessi e gli impedite di fare dei cattivi contratti. Quindi rispetto a questa prima sorgente di debiti ipotecari che è frequentissima, la libertà sarà sotto ogni aspetto utile.

Un'altra sorgente dei debiti ipotecari dei piccoli proprietari, sorgente che tutti coloro che hanno abitato la campagna in tempi difficili hanno veduto essere di una fecondità desolante, è la necessità di provvedersi i generi di prima necessità negli anni di carestia.

Quando il raccolto del grano o della meliga fallisce in certe provincie, una gran parte dei piccoli proprietari sono costretti nell'inverno di comperare un supplemento di grano e di meliga per supplire agli scarsi prodotti delle loro terre. E cosa fanno in allora? Sono costretti a rivolgersi agli usurai che abbondano in tutti quei piccoli paesi ma che non fanno l'usura dando il denaro a mutuo, ma fanno l'usura dando ad prestito i generi di prima necessità. E sapete voi quale pagamento impongono? E qui lo ripeto, invoco la propria mia esperienza come sindaco di Santena: essi fanno pagare ordinariamente il grano e la meliga una lira o trenta soldi di più del prezzo corrente! I proprietari abitanti paesi di piccole proprietà non mi contraddiranno nella misura dell'usura che ho l'onore di addurre.

Costoro, è vero, non richiedono un' obbligazione ipotecaria; danno fino al raccolto questi generi di prima necessità. Se a un raccolto scarsissimo succede un raccolto abbondante, se la famiglia è economa si paga, si sopporta quell'usura enorme e tutto è finito. Ma se il secondo raccolto è cattivo, ovvero la famiglia è già in istrette condizioni; se non può pagare all'epoca determinata, in allora l'usuraio richiede una scrittura. Non arriva ancora all'ipoteca; ma quando la scrittura scade, l'usuraio costringe il debitore a dare ipoteca oppure fa condannare il debitore e colla sua condanna prende ipoteca.

Non credete voi che sarebbe oltremodo vantaggioso a quel piccolo proprietario, quando difetta del grano e della meliga di cui ha strettissimo bisogno, che deve pagare a qualunque prezzo, perchè colla fame non si può procrastinare, di trovare nella vicina città del denaro al 7, all'8 per cento? In allora pagherebbe questi generi, farebbe un sacrificio del 2 o del 3 per cento al disopra dell'interesse legale, mentre l'interesse che corrisponde a chi glieli fornisce ascende al 20, al 25 per cento. Ecco quindi un altro caso pratico in cui è di tutta evidenza che la libertà dell'interesse torna a vantaggio dei piccoli proprietari.

Veniamo ad una terza sorgente di debiti dei piccoli proprietari. Questa sorgente è il matrimonio dei figli e delle ragazze. Quando un contadino dà a marito una ragazza deve fare certe spese, deve vestire la sposa. Eb-

bene, gran parte dei nostri contadini veste la sposa o il figlio a credito, e basta a convincervene che facciate una inchiesta presso i negozianti di Chieri, di Casale, d'Acqui, di Alessandria e di Asti.

Similmente il negoziante di stoffe, di mobili, non richiede l'ipoteca, facilita nel far credito, ma non nel prezzo. Ma quel credito che ei fa, credete voi che se lo faccia pagare il 5 per cento? Eh no, signori! pur troppo se lo fa pagare il 10, il 15 per cento; e quando è scaduta l'epoca del credito, che cosa fa il mercante? Richiede un' obbligazione. E se alla scadenza l'obbligazione non è pagata, ottiene una condanna colla quale prende iscrizione ipotecaria.

Queste sono le origini di tre quarti, se non di nove decimi dei debiti ipotecari delle nostre campagne. Anche in questi ultimi casi tornerebbe molte volte più vantaggioso al contadino che marita il figlio o la figlia di togliere a mutuo anche a caro prezzo una somma di denaro, con ipoteca sui fondi, per comperare in contanti la merce di cui abbisogna.

Ecco come invece di tenerci alle vecchie declamazioni di parole circa gl'interessi di questa classe così numerosa, così carica di debiti, venendosi ad esaminare ed analizzare le origini di questi debiti si riconosce essere questa origine tutta di un principio che sarebbe combattuto, o almeno ristretto assai ove si applicasse il principio della libertà alle proprietà fondiarie.

Ma mi si dirà: voi sempre partite dal supposto che colla libertà i cittadini troveranno del denaro: sì, o signori. Perchè ora non si trova denaro direttamente? Perchè nessuno può ottenere direttamente più del 5 per cento del denaro dato a mutuo con ipoteca, come nessuno fa contratti con questi contadini che mediante un utile indiretto elevatissimo che non si fa che da chi è in relazione diretta con questi negozianti o di derrate o di vestimenta. Il capitalista, anche l'amante dell'usura, non dà denaro a questi contadini; ma lasciate che l'interesse sia libero, lasciate che nelle vicine campagne questo interesse sia di 1/2 per cento più elevato che nelle città, e voi troverete immediatamente delle persone che per guadagnare questo mezzo per cento e con eguale sicurezza andranno a collocare il loro danaro nelle provincie, e non bisogna credere che bisogni spostare i capitali, come ebbi già l'onore di dirvi, e che mi occorre ora di ricordarvi, perchè vi sono più o meno estesi in quasi tutte le città secondarie dello Stato. Ciò è dimostrato dalla quantità dei fondi pubblici che sono nelle mani degli abitanti delle provincie.

Ho fatto anche notare che in tutte le provincie vi è una classe assai numerosa di capitalisti. Lasciate che questi possano trattare direttamente coi contadini. Ora il capitalista non può essere in relazione diretta col contadino; la vostra legge glielo vieta, perchè il capitalista che non può o non vuole fare l'usura palliata non si mette in relazione col contadino il quale perciò non trova denaro a mutuo direttamente.

Lasciate, dico, che il capitalista si possa mettere in relazione diretta col contadino ed i capitalisti faranno

la concorrenza agli usurai; potranno questi piccoli proprietari pagare il 7 per cento, ma questo li preserverà di pagare agli usurai attuali, ai venditori di grano, ai venditori di beni, ai venditori di stoffe il 10, 15 e 20 per cento.

Ma quando io mi ingannassi, quando la libertà non avesse a giovare ai piccoli proprietari; allora, o signori, bisognerebbe fare un passo indietro, giacchè dopo il voto che avete dato, avendo in certo modo sancita la libertà non solo pegli interessi in materia commerciale, ma per le obbligazioni civili non colpite da ipoteca, voi avete piuttosto peggiorata che migliorata la condizione degli agricoltori.

Se sta in fatto che i debiti dei piccoli agricoltori non si contraggono direttamente con un mutuo, ma con acquisti di stabili o di derrate, acquisti che si potranno d'ora innanzi pagare mediante obbligazioni civili ad interessi illimitati, voi mettete il piccolo proprietario nella dipendenza degli usurai; quando invece se lasciate libero l'interesse, lo togliete dalla sua dipendenza. Quindi, chi gli somministra o terra, o fondi, o derrate avrà un'obbligazione ad interesse limitato; scaduta questa obbligazione ottiene una condanna e con questa un'ipoteca e quindi ha luogo la sua usura enormissima perchè paliata, perchè deve corrispondere al pericolo che corre questo credito ed è garantito dall'ipoteca come se facesse contratto diretto.

La sola differenza si è, che l'infelice proprietario, mercè una mal intesa pietà che si è avuta di lui, mercè una tutela poco illuminata, dovrà dare un'ipoteca di una somma molto maggiore di quella che avrebbe dovuto consentire se il tasso dell'interesse fosse stato libero.

Io posso ingannarmi, ma mi pare che, la questione ridotta a questo punto, il principio di libertà ammesso ed applicato a tutte le transazioni commerciali e a tutte le transazioni civili, debba applicarsi alle transazioni civili garantite con ipoteca, se non si vuole infliggere la massima delle punizioni alla classe cui gli onorevoli preopinanti s'interessano più specialmente.

Io quindi ripeto, non esservi, a mio credere, disposizione che debba in ultima analisi più giovare a questa classe di quella della libertà estesa a tutti i prestiti. Forse potranno accoglierla con isfavore, forse potranno per qualche tempo guardare in cagnesco coloro che l'hanno promossa, forse taluno di voi che si è dichiarato apertamente di essa fautore, potrà, tornando in mezzo ai contadini e conversando con essi familiarmente, come fa il senatore Doria, ricevere per qualche tempo alcun rimprovero, ma stia certo che l'esperienza di parecchi mesi basterà ad illuminarli, e che, quando vedranno che è reso più leggiero e non più grave il gioco che fanno pesare sopra di essi gli usurai, benediranno coloro contro i quali per qualche tempo diressero i loro rimproveri.

Prima di finire, farò un'ultima risposta ad un'osservazione messa innanzi ieri dai senatori Sclopis e Gallina. Entrambi invocavano l'esempio dell'Inghilterra e

l'autorità di sir Robert Peel. Il senatore Sclopis andando più oltre, e facendomi quasi appello personale, si mostrò meravigliato che io non volessi seguire le lezioni date da quell'illustre uomo di Stato, di cui più volte ho ragionato con riverenza e rispetto, non facessi il più alto caso delle istituzioni dell'Inghilterra, degli esempi che ci ha dato il popolo inglese nella vita politica, nelle riforme economiche.

Io ho più volte invocato il nome di sir Robert Peel come quello dei più grandi, dei più illustri riformatori del secolo moderno. Io non disdirò questi principii avanti a voi più volte professati, ma se credo che sia altamente opportuno per gli uomini di Stato di tutti i paesi e del Piemonte in specie di studiare le cose inglesi, si è, o signori, e per profittare di molte cose utili state fatte in quel paese, e per evitare altresì alcuni errori da essi commessi; si è per giovare degli esperimenti che colà si fanno in larga scala, per giovarsene onde non essere nella necessità di ripeterli. Quando un fisico, un cultore di scienze fisiche sa che un uomo di non dubbia autorità, d'incontestabile abilità, ha fatto una serie di esperimenti costosissimi e lunghi, che hanno dato risultati costosissimi, ammette la legge che da quegli esperimenti si deducono, senza credersi costretto di ripeterli, così io vi propongo di fare rispetto all'Inghilterra. L'Inghilterra procedeva la prima nella via delle riforme delle leggi economiche, e perciò era ragionevole che procedesse misuratamente.

Ma, o signori, quando la riforma fu compiuta, forse coloro che la propugnavano si fecero a sostenere che si era fatto ottimamente di cautamente procedere? No, o signori; giacchè quello stesso sir Robert Peel quando diceva che la libertà dell'interesse aveva attutita la crisi del mille ottocento quarantasette, lamentava altamente di non avere avuto il coraggio di promuoverla venti anni prima onde evitare la crisi del 1824.

Credo dunque che sarebbe ora mostrarsi di una servilità poco ragionevole se si volesse imitare l'Inghilterra non solo nelle riforme operate, ma nel modo di operarle; se si credesse necessario, perchè l'Inghilterra ha fatto una serie di esperimenti, che ora sono fuori di contestazione, noi credessimo dover ripetere quei medesimi esperimenti. Profittiamo degli esperimenti altrui; profittiamo degli errori delle altre nazioni onde non commetterli, e quando vediamo queste nazioni giunte ad un alto grado di prosperità proclamare certi principii, non come di bontà relativa, ma assoluti, adottiamoli pure ed appliciamoli quanto largamente è a noi possibile. E molte riforme in Inghilterra furono fatte gradatamente, le quali vennero da noi applicate risolutamente.

La legge sui cereali non fu vinta in definitiva che dopo 25 o 30 anni di lotta. La lotta cominciò nel 1817, e non troppo ad onore dell'Inghilterra; fra gli argomenti vi furono contro i fautori della libertà anche delle sciabole e dei fucili. La lotta durò fino nel 1846, quando Robert Peel fece approvare la legge sui cereali.

E qui pure noi seguendo le traccie dell'Inghilterra

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1857

siamo però d'un passo solo andati all'assoluta libertà, cioè più in là dell'Inghilterra, perchè questa aveva mantenuto un debole dazio, e noi abbiamo abolito ogni dazio. Vi fu chi ha detto: poichè l'Inghilterra ha impiegato 30 anni per arrivare ad un'assoluta libertà, impieghiamone altrettanti noi pure; non credo che l'onorevole Sclopis si sia valso di questo argomento in questa circostanza.

Mi rimane a rispondere all'invocata autorità di Robert Peel.

Io lo ripeto: ho la più alta venerazione per quell'uomo di Stato; credo che pochi uomini abbiano reso servigi più segnalati al loro paese ed all'umanità; ma però io non credo che Robert Peel, nella sua vita politica, sia senza peccati, che non abbia commessi gravissimi errori. Io credo, o signori, che Robert Peel avrebbe lasciato un nome più illustre assai, una fama più duratura, se invece di essere stato costretto in certo modo da necessità fatali ad operare delle riforme, ne fosse stato egli medesimo l'iniziatore. Io credo che Robert Peel avrebbe forse lasciato un nome senza uguale nella storia, se avesse proposta l'emancipazione dei cattolici nel 1825 invece che nel 1829; credo che il suo nome supererebbe quello di tutti gli uomini di Stato di questo e degli altri secoli se la riforma dei cereali fosse stata iniziata nel 1840 in un anno d'abbondanza invece di essere stata conceduta alla carestia d'Irlanda, ed essere quasi una conseguenza della malattia delle patate. Ed invero, se Robert Peel fosse stato l'iniziatore delle riforme, morendo avrebbe lasciato ai suoi amici politici ben altra eredità di quella da essi raccolta; se Robert

Peel avesse associato il suo nome, e tutta la sua carriera a delle riforme lente, se volete, ma continue, non si avrebbe ora a verificare quel fatto stranissimo, constatato in Inghilterra, di un partito composto d'uomini eminenti, che contiene nel suo seno il più eloquente oratore del Parlamento ed i più abili amministratori della nazione, che, rimasto senza influenza e quasi senza credito, sia stato nelle ultime elezioni compiutamente sconfitto.

È quello, o signori, che accade ai partiti che si lasciano trascinare dall'opinione pubblica, che aspettano all'ultima ora per operare le riforme che non hanno il coraggio di esserne gli iniziatori.

Spero che il Senato si persuaderà di questa verità, e che vorrà dare il suo appoggio al Ministero attuale, il quale, seguendo l'esempio di Robert Peel, si scosta dalle sue prime mosse, vuole farsi iniziatore di riforme, e non già conceditore di esse ad una pressione popolare, ed alla pressione d'imprevedibili eventi. (*Bravo! bravo!*)

PRESIDENTE. La parola sarebbe al senatore Sclopis, ma l'ora essendo avanzata, interrogo il Senato se vuole prorogare la seduta a domani.

Molti senatori. A domani!

PRESIDENTE. La seduta è rinviata a domani ad un'ora. Pregho i senatori a convenire all'indicata ora e di volersi occupare negli uffizi delle quattro leggi che rimangono ancora in aspettativa, e per le quali non sono ancora nominati i commissari.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali — Incidente sul modo d'intendere la portata della votazione degli emendamenti Cataldi e Doria — Parlano il senatore Sclopis, il ministro delle finanze e il senatore Gallina — Considerazioni del senatore Sclopis in risposta al discorso del ministro delle finanze pronunziato ieri — Appunti del senatore Mameli sulla redazione dell'emendamento Gallina — Dichiarazione e schiarimenti al proposito del senatore Gallina — Parlano il ministro delle finanze, il senatore Giulio, e il ministro di grazia e giustizia — Redazione dell'emendamento Gallina, fatta dal senatore Imperiali, acconsentita dal proponente — Sotto-emendamento proposto dal senatore Sclopis — Parole dei senatori Manno, Cataldi e Sclopis sull'ordine della votazione — Nuova redazione dell'emendamento Gallina da lui stesso proposta — Rigetto dell'emendamento Gallina — Parla il senatore Imperiali — Approvazione del paragrafo 1 dell'articolo 1 ministeriale — Emendamenti dell'ufficio centrale e del senatore De Cardenas al paragrafo 2 dell'articolo 1, combattuti dal ministro di grazia e giustizia — Approvazione dei paragrafi 2 e 3 — Aggiunta a questo paragrafo proposta dall'ufficio centrale — Discorso del ministro di grazia e giustizia a confutazione di quest'aggiunta — Risposta del senatore Mameli — Emendamento a quest'aggiunta del senatore De Cardenas, il quale non è appoggiato — Rigetto dell'aggiunta proposta dall'ufficio centrale — Emendamenti del senatore Persoglio al paragrafo 4 dell'articolo 1, combattuti dal ministro di grazia e giustizia — Dichiarazione al riguardo del ministro delle finanze — Risposta del senatore Persoglio — Rigetto degli emendamenti del senatore Persoglio ed approvazione del paragrafo 4 e dell'articolo 1 nel suo complesso — Proposta di un articolo addizionale dell'ufficio centrale — Dichiarazione e schiarimenti del ministro di grazia e giustizia in ordine al detto articolo addizionale — Parole in proposito del senatore DeFerrari, dei ministri delle finanze e di grazia e giustizia, e dei senatori Mameli e Pinelli.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, e delle finanze, e più tardi interviene pure il ministro dei lavori pubblici.)

PALLAVICINO-MOSSÌ, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale, non essendovi osservazioni, viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLA TASSA DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'abolizione della tassa dell'interesse, rimasta ieri in sospenso sull'articolo 1.

La parola spetta al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Signori senatori. Per me credo ventura che ieri l'ora tarda abbia interrotto il corso della nostra discussione, perchè altrimenti se avessi dovuto prendere la parola e rivolgermi a voi, che eravate sotto il fascino della brillante eloquenza spiegata dal presidente del Consiglio, avrei dovuto più che ragionevol-

mente temere che le mie povere parole non giungessero sino alle vostre orecchie, preoccupate, come dovevano essere, da quella eloquenza, cui sono io il primo a rendere tributo.

Ora però io mi farò ancora a svolgere alcune considerazioni sulla materia che ci occupa; ma prima di entrare in questa materia conviene, o signori, che io mi soffermi un momento sopra una teoria relativa all'effetto della votazione che è stata per due volte accennata dall'onorevolissimo presidente del Consiglio, ed è che, in seguito al voto che avete dato sui due emendamenti che vennero ieri in discussione, l'opinione del Senato si fosse già in certo modo pronunciata, e i senatori che avevano votato contro quegli emendamenti, avessero preso un impegno morale di sostenere la tesi contraria. (*Segni di denegazione del presidente del Consiglio*) Mi pare che l'onorevole presidente del Consiglio sostenesse che, avendo respinto gli emendamenti, s'intendesse che l'opinione contraria era stata accolta; io desidero di essere illuminato a tale riguardo.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Ho detto che credeva che il Senato, avendo respinto la proposta dell'onorevole Cataldi che voleva che fosse stabilito un limite, tanto per l'inte-

resse civili, quanto per l'interesse commerciale, avesse in certo modo dichiarato che non dovesse esservi questo limite generale: non saprei dare un altro valore a questo voto. Ciò non toglie però che i signori senatori possano, dopo ammessi o respinti altri emendamenti, votare o no per la legge; ma il fatto che il Senato si è pronunziato contro il limite dell'interesse in modo assoluto, mi pare acquistato alla discussione, come pure mi pare acquistato alla discussione il fatto che il Senato non credeva dovesse lasciare libero assolutamente l'interesse commerciale, e stabilire un limite all'interesse civile come proponeva l'onorevole Doria.

Questi due fatti mi paiono acquistati: non saprei, ripeto, qual altra interpretazione dare. Rimane poi interamente svincolato il voto di tutti, rispetto all'emendamento del senatore Gallina, appoggiato in massima, se non nei suoi particolari, dall'onorevole Sclopis; ma rispetto agli altri due voti non crederei che il Senato dopo avere dichiarato che non vi sarà limite, possa ragionevolmente poi stabilirne uno qualunque sia per tutti.

GALLINA. Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Il Senato è padrone di modificare questo voto; ma credo che ragionevolmente non si possa dare ai due voti di ieri un'altra interpretazione.

SCLOPIS. Prego l'onorevole Gallina, che ha domandato la parola, di riprenderla contro le spiegazioni date dal signor ministro, perchè ciò non stabilisca un precedente, che quando si è votato un emendamento si sia pregiudicato il voto legislativo della legge.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Prego il senatore Sclopis di non credere che con un antecedente voto per un emendamento possa essere vincolato un senatore qualunque a votare contro od in favore della legge.

Voterà contro o voterà in favore anche nel voto definitivo; solo dico che se una nuova proposta di limitazione si presentasse, questa sarebbe già stata antecedentemente respinta col voto contrario all'emendamento Cataldi.

GALLINA. Ho domandato la parola appunto per mettere in armonia queste dichiarazioni che ora sono fatte sul modo d'intendere la votazione che ha avuto luogo ieri.

Mi pare che l'eccezione per una parte che l'onorevole presidente del Consiglio fa al senatore Sclopis, e dall'altra quella che fa relativamente all'emendamento da me proposto, e che è ora in discussione, non stanno troppo d'accordo, e mi spiego.

Se nel suo modo di vedere la questione di un limite dell'interesse è pregiudicata, se la maggioranza che si è dichiarata contraria agli emendamenti i quali stabilivano un limite, ancorchè non sia quello che io ho proposto per i crediti ipotecari, ma più ampio, se questa maggioranza si è spiegata, e non vuole rinvenire (parliamo in termini logici, non del fatto: anche chi ha dato un voto in un senso può darne uno in un

altro contrario, come diceva testè il presidente del Consiglio), ma dico, logicamente parlando, se noi riteniamo acquistato alla discussione questo punto che chi ha votato contro un limite qualunque d'interesse, votò contro gli emendamenti rigettati, io posso ritirare il mio emendamento...

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Ma no, mi scusi...

GALLINA. Mi perdoni un momento, io posso ritirare il mio emendamento, o non me ne cale gran fatto, avendo detto che ne avrei proposto un altro in altro tempo; ma dico che, se si estende la votazione oltre al fatto speciale degli emendamenti proposti, senza nè restrizione, nè ampliamento, è pure rigettato il mio emendamento che propone un limite d'interesse, vale a dire non propone nessuna innovazione, tende a conservare un limite d'interesse legale quale è stabilito dalla presente legge; il quale limite d'interesse si trova inferiore ancora a quelli che furono rigettati dal Senato: la maggiore include la minore.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Mi scusi; è tutto il contrario. Nel sistema parlamentare si mette prima ai voti l'emendamento più largo, rigettato il quale, se ne può proporre un altro più ristretto; rigettato il secondo, se ne propone anche un terzo, e via via.

L'emendamento più largo era quello del senatore Cataldi, che voleva un limite per tutti gli interessi, quindi veniva l'emendamento del senatore Doria, che voleva un limite per i contratti civili, poi l'emendamento del senatore Gallina, che vuole soltanto un limite per i contratti ipotecari. Non vi è vincolo morale alcuno per i senatori che hanno votato contro gli emendamenti Doria e Cataldi di votare in favore dell'emendamento Gallina: si capisce perfettamente che si possa non volere un limite per tutti i contratti civili, e si possa volere un limite per i contratti ipotecari. Questo è perfettamente logico; come mi pare logica la traccia dal Senato seguita, avendo esso preso a discutere successivamente gli emendamenti più larghi, e quindi gli emendamenti più ristretti, dei quali, il più ristretto è l'emendamento Gallina che è ora in discussione, e intorno al quale la questione è perfettamente libera.

GALLINA. Io sono perfettamente di questa opinione; semplicemente le osservazioni fatte parevano alquanto discordi: ma per non complicare una questione gravissima, ritiro qualunque osservazione emessa intorno all'estensione a darsi al voto del Senato.

PRESIDENTE. Appunto mi parrebbe inopportuno di prolungare una discussione nella quale si venisse a contendere che ogni senatore non abbia libero il suo voto sino all'estremo momento; sicuramente i ragionamenti sono di norma in una discussione, ma vi sono anche delle impressioni legittime, le quali all'ultimo punto possono determinare il voto.

SCLOPIS. Dichiarava ieri il signor presidente del Consiglio che si sarebbe attenuto non più alle teorie ma alle risultanze dei fatti, ed ha esaminati vari risul-

tati di fatti, i quali appoggiavano, a suo credere, l'opinione del Ministero. Bramerei di richiamare una parte di questi fatti ad esame, e considerandoli sotto il mio punto di vista, credo che la valutazione di essi non indebolisce l'assunto che io mi sono proposto di difendere.

Dapprima si è detto che se la piccola proprietà avrebbe da soffrire dall'usura eccessiva, anche la grande proprietà ne ha da soffrire. In questa parte sono perfettamente d'accordo. Soltanto, come vi diceva ieri l'altro, per la grande proprietà siccome ci è un invito a grandi risorse, siccome ci è una facilità di grandi guadagni, così la concorrenza si stabilisce più largamente; che quanto alle piccole proprietà non fosse altro che per la difficoltà che ci sarebbe di curare la percezione degli interessi e la restituzione del capitale, è difficile che si chiami sopra tanti mercati differenti l'affluenza di fondi considerevoli, e da questo lato mi pare che la condizione della piccola proprietà è meno bene, è meno peggio, se si vuole, della grande proprietà. I piccoli proprietari sono divorati attualmente, e lo sono non solamente dall'usura legale e apparente, ma lo sono dalla usura palliata, con quella triste complicazione e di aggi, e di provvisioni, e di titoli i quali si danno ad un valore che realmente non hanno.

Ma quando noi avremo approvata la legge quale ci viene proposta, crediamo noi che il tasso a cui giungerà la media proporzionale degli impieghi dei capitali presso questi piccoli proprietari sarà poi molto al di sotto della cifra che ieri accennava l'onorevole presidente del Consiglio, quando indicava come risultato di tutti questi maneggi il 10 1/4, credo, o il 10 1/2 per cento? Egli ha detto, mi pare, che quando si fanno dei cattivi contratti si paga il 10 1/4 o il 10 1/2 per cento.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Ho citato un contratto speciale nel quale il mutuuario aveva ricevuto delle cedole d'Humbrò al pari, quando avevano il corso dell'81 od 82 ed ho fatto il calcolo che l'interesse, che risultava a suo carico era del 10, o 10 1/2 per cento, per la grande proprietà, perchè era un prestito di 180,000 lire.

SCLOPIS. Prendo questo fatto e lo terrò per misura.

Credo che quando la legge sarà passata nei termini in cui è proposta, sarà appunto a circa il 10 per cento che si alzerà il tasso; ed una prova ce la fornisce l'ufficio centrale.

L'ufficio centrale in quell'articolo in cui ha voluto, che ad introdurre un rimedio d'equità, fosse prestabilito, quale elemento fisso, che si fosse raggiunto il doppio della tassa legale, cioè il 10 per cento, e che quando ci sarà il doppio del tasso legale poi concorran anche gli indizi dell'usura palliata, ossia della frode...

JIAMELI. No, no!

SCLOPIS. Allora leggerò l'articolo che parmi stia esattamente nei termini: non desidero altro che di essere esattamente preciso.

* L'interesse dovrà tuttavia essere dal giudice moderato, qualora ecceda del doppio la tassa fissata per l'interesse legale, e risulti inoltre nelle circostanze del caso enormemente eccessivo. »

Dunque si richiede che sia per prima base il 10 per cento; dunque si richiede che vi sia una lesione enorme oltre il 10 per cento; sino al 10 per cento si ammette indistintamente, non ci può essere querela di lesione, così suonano le parole dell'articolo. Dunque l'ufficio centrale nella sua relazione, dietro le informazioni che ha raccolte, ha riconosciuto che probabilmente questa sarà la base più o meno comune delle contrattazioni; dunque l'ufficio centrale ha già ammesso come base che si possa giungere senza possibilità di muovere querela sino al 10 per cento, quello che vuol dire un mezzo per cento di meno di quei contratti così gravosi e così legittimamente denunziati dall'onorevolissimo presidente del Consiglio. Parto da questa base, e dietro i risultati della relazione dell'ufficio centrale, stabilisco che la presunzione che si ha che questo interesse si alzi al 10 per cento, mi pare il tasso inconcusso. Parlando di casi ipotetici non si può procedere che per via di presunzione; ma la presunzione la quale è stabilita legalmente, la quale è accolta in seguito ad informazioni raccolte imparzialmente ha un gran peso; nello stesso modo che nelle antiche leggi si stabilivano i limiti della lesione enorme e della lesione enormissima secondo le varie circostanze di eccedenza.

Così l'attuale ufficio centrale ha fatto ragione di quello che crede che naturalmente, se non equamente, si possa ottenere dal frutto del danaro e l'ha stabilito sino al 10 per cento; dopo ha dato possibilità di riduzione. Così provvede l'articolo.

Quando noi difendiamo ciò che ci pare essere l'interesse della piccola proprietà, noi non ci commoviamo solamente per le circostanze tristi in cui si aggirano quelle classi dei nostri concittadini; ma noi consideriamo anche un altro elemento, noi consideriamo l'elemento del numero. Una legge produce un effetto tanto più sensibile, commuove tanto più la fibra popolare (quando dico popolare non è che io parli di popolarità, parlo della massa generale, di ciò che si chiama popolo, cioè delle classi lavoranti e proprietarie in grado più o meno utile), noi veniamo a colpire questa fibra nella misura che più si estende. Ora vediamo, o signori, in che proporzione stiano i mutui di piccole somme verso i mutui di somme maggiori. Di là trarremo il solo elemento plausibile su cui noi possiamo stabilire anche un calcolo di presunzione.

Disgraziatamente finora nel nostro paese non si sono pubblicate che poche statistiche civili, e l'ultima giudiziaria non va al di là del 1850, e per maggior disgrazia in questa parte la statistica non si è potuta condurre che per l'anno 1849; ma tuttavia la statistica dell'anno 1849 ci darà a un dipresso la misura di ciò che accadde in tutti gli altri anni. Non sono occorsi di poi innovazioni notevolissime; e l'anno 1849 non è stato nemmeno uno di quelli in cui si possa credere che lo spostamento

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1857

di queste proprietà sia stato maggiore. Il risultato della statistica è il seguente. Mi duole di dover occupare il Senato di cifre, ma lo farò il più brevemente possibile. La statistica annovera il numero degli atti e non delle

somme che si sono imprestate; e tutti sono atti notarili, perchè i mutui che si fanno privatamente, da mano a mano, non cadono sotto l'ispezione statistica. Ecco:

Totale generale per l'anno 1849 della quantità dei mutui contratti in tutto lo Stato, per atti notarili.

M U T U I															
Di lire 500 o meno		Da lire 501 a 1000		Da lire 1001 a 2000		Da lire 2001 a 5000		Da lire 5001 a 10,000		Da lire 10,001 a 50,000		Da lire 50,001 a 100,000		Oltre le lire 100,000	
Con ipoteca, pegno, fideiussione o anticresi		Senza ipoteca o altra cauzione		Con ipoteca, pegno, fideiussione o anticresi		Senza ipoteca o altra cauzione		Con ipoteca, pegno, fideiussione o anticresi		Senza ipoteca o altra cauzione		Con ipoteca, pegno, fideiussione o anticresi		Senza ipoteca o altra cauzione	
7382	601	3771	222	2263	155	1566	79	579	14	318	2	33	2	3	1
16,989 contratti															

Voi vedete, o signori, che il totale degli atti di mutuo è stato in quell'anno di 16,989 e che i mutui ipotecari di lire 500 e meno di lire 501 a 1000, sommano a più di 11,000, quello che vuol dire che stanno al totale come 11 a 17.

E più si va in su, più si progredisce nelle cifre, meno si cresce in quantità d'atti, che per le più elevate somme si riducono a poche unità.

Che cosa prova questo, o signori? Questo prova che la nostra legge va a colpire precisamente tutte queste masse, va a stabilire un aumento di interesse che affice i mutui di 500 lire e meno, di 500 lire a 1000. Questo mi pare un elemento degno di essere preso in seria considerazione quando si tratta di agire immediatamente sopra una massa così forte di mutuatari e di capitalisti.

L'onorevole presidente del Consiglio ci ha parlato dello sminuzzamento delle proprietà e delle conseguenze che ebbe. Questo sminuzzamento, lo sappiamo tutti, non dipende dal fatto dell'uomo, non dipende nemmeno dalle vicende particolari del raccolto, dalle crisi, dalle stagioni buone o ree, dipende in gran parte dal fatto della nostra legislazione.

Io opinai, fino da quando si trattava della compilazione del Codice civile, perchè si allargasse quanto più fosse possibile ogni mezzo di dividere giustamente le proprietà fra i vari cittadini.

Io ho sostenuto qui in Senato la tesi dello svincolamento dei maggioraschi, dei fidecommissi, e per conseguenza non posso lagnarmi dell'effetto di questo sminuzzamento. Io credo che al punto cui è ora condotto conviene di mantenerlo, ma penso che conviene anche di cercar di evitare che si accresca di più, il che potrebbe produrre dei danni, come si è anche osservato altrove, ove queste leggi furono spinte oltre i limiti ragionevoli, quali sono quelli che esse hanno toccato fra noi. Le cause principali per cui i piccoli proprietari contraggono debiti che furono ieri indicate dal signor ministro sono appunto quali esso le ha descritte.

Quantunque io non abbia mai avuto l'onore di essere sindaco di un comune, e non abbia la fortuna di essere un gran proprietario, e per conseguenza non mi trovi in frequente contatto con molte di quelle persone che potrebbero darmi dei lumi, tuttavia per essermi trovato avvolto in affari di molti individui, di molti particolari che toccavano a questa materia, ho dovuto

acquistare qualche esperienza. Epperò convergo col signor presidente del Consiglio che queste cause sono inerenti, inevitabilmente, alle condizioni dei contadini, che la legge non ci ha che fare. Unicamente osservo che ieri forse gli è sfuggita una delle cause principali per cui si contraggono questi debiti che è la triste circostanza delle successioni.

Quando si deve pagare il diritto di successione, quando si deve procedere alla divisione, allora bisogna ricorrere agli usurai, perchè non si possono spezzare i fondi a volontà, per far fronte alle spese urgenti, e molte volte è forza fare delle rimesse di fondi per aggiustare differenze od operare conguagli.

L'onorevolissimo presidente del Consiglio ci ha parlato delle migliorate condizioni dei contadini in varie parti dello Stato, e veramente in questi ultimi anni, notevolmente in certe provincie, si è progredito grandemente; ciò è stato la conseguenza della mancanza assoluta dei raccolti in una parte, e di un raccolto, non dirò esuberante, ma mediocre in un'altra parte, dove i prezzi delle derrate, come delle uve, sono cresciuti ad un tasso prodigioso. Ciò vuol dire che nei paesi dove ci è stato questo beneficio sicuramente in pochi anni si è colle rendite di un fondo recuperato per lo meno il prezzo del fondo medesimo.

In altre provincie si sente ancora il peso di questa diffalta e le contrattazioni lo dimostrano, perchè i prezzi dei beni si sono inviliti. È vero che i Piemontesi, i Liguri, i Savoardi hanno molte abitudini di moderazione che li onora; le nostre popolazioni agricole sono anche molto commendevoli sotto questo rapporto, e non è d'oggi che questo merito in esse si riconosce.

Uno statista piemontese, di cui ricorderò sempre il nome con infinita riconoscenza e con grande ammirazione, il conte Prospero Balbo in una sua memoria sulla *fertilità del Piemonte* diceva: « un popolo che usa gran turco e risparmia il frumento, è da lodarsi per la sua moderanza, non da vantarsi per la sua ricchezza; » questo diceva il conte Balbo in una memoria dettata sul principio del secolo, poi rifatta verso il 1820, ed oggi ancora si potrà dire che molta moderazione è nei nostri contadini, che si saranno in qualche parte migliorate le condizioni, ma che non soverchia in essi la ricchezza.

I contadini, diceva ieri il signor ministro delle finanze, meglio edotti conosceranno il vantaggio di questa legge, perchè non avranno più quella specie d'inganno, quella specie di fantasma che oggi li illude, quando credono di dare poco, ed invece corrispondono molto e infine sono rovinati. A questo argomento mi pare che risponda in parte ciò che ebbi l'altra volta l'onore di dirvi, cioè che se possiamo avere una concorrenza permanente nelle piccole località, o almeno nei centri secondari, scomparirebbe questo timore. Ma fintanto che non abbiamo questa concorrenza, fintantochè noi sappiamo che ci sono veri usurai, i quali, divisi e stabiliti in vari circondari segnati sulla faccia del paese, eserci-

tano quello che si chiama usura enormissima, temo che da un lato si alzi il tasso sotto l'egida della legge, l'interesse sia al 10 per cento, e dall'altro in certi locali particolari vi sia l'aggiunta della corrispondenza illecita; ecco quello che temo perchè non vi è una bastevole concorrenza. E ripetiamolo pure a sazietà finchè non sarà dimostrato che questa concorrenza può essere, non sarà dimostrato che questa concorrenza esiste, non potrà essere tranquilli che il mercato sia in tali condizioni da dare misura ragionevole di buon andamento.

Ma sul finire del suo brillante discorso il presidente del Consiglio ci diceva: l'esempio che voi avete portato di quella lentezza colla quale in Inghilterra si è proceduto, è un esempio che prova nulla; nella scienza quando si giunge ad un risultato definitivo non si riproducono le esperienze che si sono fatte per ottenerlo. È verissimo, nella scienza non si riproducono, ma l'arte del Governo è dessa un semplice postulato di scienza, o non è per ventura o disgrazia una esigenza di pratica? Quando si tratta di applicare anche una verità sopra un corpo morale, il quale non sia ancora in caso di riceverla tutta, allora convien fare come il medico, il quale sa che per vincere una data malattia ci vuole una data dose in totale di un farmaco, ma ripartisce questa dose, ma attende che la resistenza sia attenuata, prepara l'ammalato per gradi.

Si è parlato di sir Roberto Peel. Quel nome venerato ad ogni tratto è ricordato nella nostra discussione. L'onorevole presidente del Consiglio divide in sir Robert Peel l'uomo del passato dall'uomo degli ultimi anni della sua vita, e credette che la fama di quello statista sarebbe molto maggiore, se invece di avere progredito con una certa lentezza, con una certa esitazione, fosse più prontamente venuto agli ultimi intenti. Io credo che non si possa fare questo giudizio. Io non penso che si possa fare questo rimprovero; io ritengo che in Inghilterra appunto si è proceduto con quel riguardo col quale si deve procedere in questa materia, vale a dire di non urtare troppo la sensibilità presente dei corpi sui quali si vuole adottare il rimedio. E poi, o signori, sarà lode, sarà biasimo di sir Roberto Peel, ma è stato il principio della sua condotta politica quello di andare con molta temperanza, di andare molto rimossamente.

Nell'ultima lettera che egli diresse ai suoi committenti di Tamworth che si può dire l'apologia della sua condotta passata, e in certo modo quasi il suo testamento politico, vi ha una frase, la quale mi pare possa applicarsi molto bene alla nostra circostanza per la parte morale.

Si legga dunque nella lettera suddetta scritta da Drayton Manor il 15 luglio 1847, che, come dissi, è l'apologia dei principali punti della vita politica di quell'illustre ministro, e si troverà non già un rammarico di essere andato a rilento, ma una raccomandazione continua della prudenza. Egli dichiara di *avere agito*, cito le sue parole testuali, *colla riserva e colla circospezione che rendono le riforme permanenti rendendole prudenti.*

Notate, o signori, senza prudenza non vi è permanenza, lo dice Robert Peel, quella riserva e quella circospezione, *che sono assolutamente necessarie in tutte le occasioni in cui od il bene pubblico od interessi estesi e complessi sono in questione.* Sembra che egli abbia preveduto il nostro attuale dibattito.

In questi casi non solo di bene pubblico, ma d'interessi estesi e complessi, bisogna andare a rilento, quand'anche si abbia la convinzione che si potrebbe dare un rimedio più pronto, poichè è necessario temperarlo affinché il paziente non sia troppo agitato dalla misura che gli si vuole applicare. Quindi, con mio sommo rincredimento, poichè bramerei sempre di essere d'accordo col signor presidente del Consiglio, e col timore di aver abusato troppo della vostra sofferenza, io debbo dire che persisto nella mia prima opinione, che desidero che si dia piena libertà d'interesse a tutto ciò che è commerciale e civile, perchè attualmente non ammetto più questa distinzione: in un paese dove è permesso a tutti di trarre cambiali e di firmare biglietti all'ordine siamo tutti commercianti; ma credo che si debba fare una eccezione per i crediti ipotecari, un'eccezione che vorrei portasse in sé un aumento discreto della tassa attuale; nella speranza che in capo ad alcuni anni si possa anche questa togliere e far entrare questa parte di crediti nel sistema di tutti gli altri.

Io non mi lusingo, o signori, che le mie parole possano avere l'effetto di smuovere le convinzioni degli altri colleghi che rispetto altrettanto quanto io mi tengo fermo nelle mie; ma ho creduto di dover ripetutamente prendere la parola in questa discussione perchè vedo dei grandi interessi compromessi, perchè scorgo una certa inquietudine intorno a noi; infine perchè credo che tutto quello che si dice in questo recinto non sia assolutamente per contribuire alla discussione, che non avrebbe sicuramente bisogno dei miei scarsi lumi, ma sia anche per far atto di presenza verso i nostri concittadini quando si tratta di una materia che può avere un avvenire almeno dubbioso, e nel mio senso, non scevro di gravi pericoli.

MAMELI. Domando la parola.

Il modo con cui sono formulati gli articoli proposti dall'onorevole Gallina, può evitare diversi dubbi, che debbono essere chiariti prima che vengano posti a votazione, avvertendo ancora che sarebbe forse più opportuno che si votasse prima la massima, colla riserva di redigerli poi in miglior forma.

Infatti l'articolo 1 parla dei crediti ipotecari in genere, senza distinguere quelli che hanno ipoteca convenzionale, dagli altri garantiti da ipoteca legale o giudiziale. I crediti puramente chirografari possono convertirsi in ipotecari per sentenza, oppure colla semplice ricognizione o giustificazione d'una scrittura privata in giudizio. Inoltre si parla per incidenza della forma delle scritture dei crediti, mentre deve questa idea esprimersi in modo dispositivo, in un articolo o in un'alea.

GALLINA. Io mi accordo ben volentieri coll'onorevole proopinante, presidente dell'ufficio centrale, circa le

osservazioni che ha creduto dover sottoporre a questo riguardo intorno all'emendamento da me proposto. Egli volle certamente dire che facevò questi appunti a guisa di semplice osservazione, non per modo di censura; ma tanta è la venerazione che porto a personaggi sperimentati nelle materie legali quando si tratta di discussioni di diritto o di punti legali, che accetto colla più grande soddisfazione anche le loro censure quando ci rimettono nella buona via, che ci conduce allo scopo voluto.

Questo emendamento fu improvvisato. Io stesso avrei proposto che si fosse discusso in massima affinché le espressioni che lo debbono regolare per far parte di una legge, fossero meditate, esaminate, e coordinate col principio che si propone. Per conseguenza non solo io mi accordo intieramente colle osservazioni che mi sono state fatte, ma ringrazio eziandio l'onorevole proopinante di avere prevenute quelle che io stesso voleva fare.

PRESIDENTE. Non domandandosi ulteriormente la parola verrebbe in discussione l'articolo proposto dall'onorevole Gallina.

Lasciorò giudice il Senato se sia di tutta convenienza l'adottare il sistema di votare in massima, perchè mi pare che già il Senato abbia altre volte riconosciuto, che il solo modo di votare una massima sia quello di trovarla espressa nei termini che daranno norma alla sua applicazione. E ciò osservo tanto più (senza entrare però nel merito della proposta che non tocca a me discutere), in quanto che mi pare che l'osservazione fatta dall'onorevole Mameli, abbia una singolare importanza per dare intelligenza del concetto dell'emendamento del senatore Gallina; perocchè, come notava il senatore Mameli, vi si accennano i crediti chirografari, i quali per sentenza di tribunali diventerebbero crediti ipotecari.

Ora non è specificato nell'emendamento se questo credito goda del beneficio del sei oppure si limiti al cinque. Mi pare, dico, che questa circostanza sia di grandissimo rilievo, e che quindi sarebbe forse bene che il senatore Gallina avesse la bontà di spiegare in proposito il suo concetto onde il Senato possa avere un'idea chiara del valore e della convenienza dell'emendamento, che sta per essere messo in votazione.

GALLINA. Il concetto dell'articolo 1 del progetto di legge che vi ho proposto è molto complesso, come ciascuno ha potuto di leggieri osservare.

Il Senato ha già riconosciuto che era molto conveniente di dividere la materia contemplata in quest'articolo: esso ha creduto bene che in una parte si lasciasse quanto riguarda i crediti ipotecari, e nell'altra si venisse alla distinzione dei crediti commerciali.

La complessività della materia di quell'articolo fu quella che mi spinse a proporre nel mio emendamento la divisione dell'articolo in due parti. Quindi l'emendamento deposto sul tavolo della Presidenza è intitolato: « emendamento all'articolo 1 del progetto ministeriale, in due articoli distinti. »

Articolo 1. Per i crediti ipotecari l'interesse rimane determinato al 5 per cento.

Questa prima parte dell'articolo, che forma un articolo da sé ma che riguarda un articolo del progetto ministeriale, secondo me, è espressa con tutta semplicità, e credo che la votazione o reiezione di essa possa avere luogo senza impingere in nessuna contraddizione, in nessuna difficoltà relativamente alla sua esecuzione.

Viene dopo il secondo articolo; l'osservazione fatta ora dal signor relatore dell'ufficio centrale e dal presidente del Senato, hanno tratto specialmente alle due parti cui si riferisce l'articolo primo, i crediti chirografari in materia civile, ed i crediti commerciali; ma probabilmente anche i crediti commerciali si potranno ridurre in crediti ipotecari.

Una voce. Sicuramente.

GALLINA. Non è solamente ciò, ma il credito in sé dalla sua origine si deve riguardare se è credito di natura ipotecaria: almeno i legali dividono quest'opinione.

Se viene a cambiare di natura, i tribunali giudicheranno come si applica la legge, ed io non ho avuto in pensiero di esporre un giudizio sopra quel sistema non già come giudice, ma come semplice membro di questa Assemblea che discute.

Non mi azzardo di esprimere un sentimento il quale mi dia l'apparenza di giudice in questioni legali; dico solamente che l'articolo primo da me proposto, non impinge in veruna difficoltà sostanziale, non può limitare in nessun modo la votazione del Senato per timori o per paure qualunque, e sarò molto riconoscente al relatore dell'ufficio centrale, ed a qualunque dei giureconsulti e dei magistrati che onorano la magistratura ed il Senato, che qui sono presenti, di parteciparmi le loro assennate osservazioni in una parte che conosco gravissima e difficilissima...

Una voce. Domando la parola.

GALLINA... e lo dico, o signori, non scavra di inconvenienti.

Questi emendamenti si discutono, e sono una materia legale e una materia legislativa; dopo che sono ammessi, si trova che non producono forse tutto quel bene che si voleva.

Torniamo sempre a quella benedetta Inghilterra, maestra in queste materie. In Inghilterra gli emendamenti non si improvvisano; un Comitato li esamina; anzi, prima di ammetterli, li fa esaminare da giureconsulti appositi per questo oggetto che non sono membri della Camera. Ciò sia detto per transazione.

Ritornando al mio punto, io ripeto che tutto l'articolo mi pare abbastanza esplicito per poter essere votato: verrà un secondo e vedremo le correzioni che gli si dovrà fare.

PRESIDENTE. Io feci quell'osservazione al Senato, perchè si era fatto parola di un voto in massima, e credeva che con tale formola (salvo che il Senato giudicasse altrimenti) sarebbe stabilire un antecedente gravissimo, e che questo modo di votazione non si dovesse ammettere; ho posto in avvertenza il Senato su questo riguardo, sia anche per doversi mettere in accordo l'articolo secondo coll'articolo primo: naturalmente non ho

più difficoltà di porre ai voti l'emendamento del conte Gallina, giacchè si intende che non sia un voto di massima, ma un voto dell'articolo sul quale si ragiona.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Noi non possiamo ammettere il sistema proposto dal senatore Gallina: esso propone nel primo articolo una cosa che siamo tutti d'accordo ad ammettere, cioè che l'interesse del 5 per cento per i crediti ipotecari, rimanga al 5 per cento.

L'articolo primo dice, l'interesse legale per i crediti ipotecari rimane determinato al 5 per cento, questa è una cosa che non contrastiamo. In che cosa differisce il sistema del senatore Gallina da quello del Ministero? La differenza sta nell'interesse convenzionale dei crediti ipotecari; quindi l'onorevole Gallina esprima chiaramente la sua opinione, e dica « l'interesse convenzionale per i crediti garantiti da ipoteca non potrà eccedere il limite del 5 per cento. »

Questa è la questione sulla quale dobbiamo votare, ma non possiamo votare sopra una questione, che presentandosi come emendamento, non è che la riproduzione della proposta ministeriale.

Credo che sia il caso di far decidere la questione di massima, di sapere cioè se l'interesse debba essere limitato, sì o no, per i crediti ipotecari; quindi debbo pregare il senatore Gallina, perchè il voto sia ben chiaro, di formulare il suo emendamento in altro modo, affinché esso dimostri il punto sul quale vi è dissenso tra il senatore Gallina ed il Ministero; del resto, tutti siamo d'accordo che l'interesse legale debba rimanere al 5 per cento.

GALLINA. Sulla massima del primo articolo non vi è contestazione; essa sta solo nell'articolo secondo, che stabilisce l'interesse convenzionale, dal quale si troverebbe escluso il prestito ipotecario; dimodochè, data l'ammissione del primo articolo, la questione sta nei suoi termini, e sarà all'articolo secondo che si proporranno i sotto-emendamenti.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Domando che si voti secondo il progetto del Ministero, poichè questo non è un emendamento, è una riproduzione del progetto ministeriale. Che cosa costituisce la proposta che modifica il progetto ministeriale? È quella che limita l'interesse convenzionale per i crediti ipotecari. Questa si voterà dopo, ma si mantenga il progetto ministeriale per quel tanto che siamo d'accordo.

Se l'onorevole Gallina consente col Ministero sul principio di mantenere un interesse legale ed un interesse convenzionale, si cominci a votare l'interesse legale e convenzionale, quindi venga la proposta del senatore Gallina, che per i crediti ipotecari l'interesse convenzionale non dovrà superare il 5 per cento, e così la votazione sarà chiara, schietta, e ciascheduno potrà dare il suo voto con piena conoscenza di causa.

IMPERIALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è stata domandata dal senatore Giulio.

GIULIO. Dopo le spiegazioni date dal presidente del Consiglio non occorrerebbe più che svolgessi l'idea che mi si presentava; se il conte Gallina intende, coll'articolo 1 da lui proposto, rendere obbligatorio il tasso legale per i crediti ipotecari, aggiunga la parola *obbligatorio*, e dica: « per i crediti ipotecari è obbligatorio il tasso legale del 5 per cento. » Allora questo primo articolo sarà perfettamente chiaro; ognuno saprà chiaramente quello che vota.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'intenzione dell'onorevole Gallina si è di non aumentare la ragione attuale degl'interessi quanto ai crediti garantiti da ipoteca.

Mi pare che sarebbe semplicissimo di aggiungere un'alinea al paragrafo 3 dell'articolo 1 così concepito:

« Quanto ai crediti però garantiti da ipoteca l'interesse convenzionale non potrà eccedere il limite del 5 per cento. »

Questo mi pare che sia il concetto dell'onorevole preopinante; esprimendolo in tal modo, si potrebbero votare i tre primi paragrafi dell'articolo 1, e quindi si metterebbe a partito quest'aggiunta.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro di osservare che nell'emendamento proposto dal senatore Gallina al secondo alinea è elevato l'interesse legale per i crediti non ipotecari, ma civili, al 6 per cento. Dunque non sta più quel riferirsi al paragrafo dell'articolo ministeriale.

CAVOUE, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Come è evidente, la distinzione verte tutta sopra la limitazione dei crediti ipotecari.

Mi pare che quest'idea verrebbe chiaramente espressa, siccome proponeva, credo, l'onorevole Giulio, se si dicesse: « l'interesse legale e convenzionale per i crediti ipotecari non potrà eccedere il 5 per cento. » Così si muta nulla al concetto dell'onorevole Gallina. Ma, ripeto, noi non possiamo ammettere questo modo di votazione perchè ci costringerebbe a votare contro una cosa che siamo disposti ad ammettere, e che non è un emendamento.

Noi vogliamo che l'interesse legale rimanga al 5 per cento, non vogliamo la limitazione dell'interesse convenzionale.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Imperiali.

IMPERIALI. Io che mi associo all'emendamento del senatore Gallina vorrei proporre all'onorevole senatore di fare questa redazione giusta la formola data dall'onorevole guardasigilli:

« L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti, esclusi però i crediti garantiti per contratto con ipoteca, pei quali si conserva il limite del 5 per cento. »

CAVOUE, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Così va benissimo.

SCLOPIS. Domando la parola, unicamente per dichiarare che quando si leggerà l'emendamento del senatore Gallina per metterlo ai voti, io bramerei di farvi un sottoemendamento, che non è che di aumentare la

cifra dell'interesse convenzionale, per essere conseguente a quello che ho detto ieri; bramerei cioè che la cifra dell'interesse pei crediti ipotecari si alzasse al 6 per cento.

GALLINA. Io pregherei il senatore Giulio a volermi dare la formola dell'emendamento da lui proposto, il quale in brevi termini mi pare corrisponda intieramente al mio concetto.

PRESIDENTE. Il senatore Gallina consente a che si segua la proposta del senatore Imperiali la quale è così concepita? (*Vedi sopra*)

SCLOPIS. *Guarentiti per contratto.* I crediti ipotecari possono anche procedere da sentenza. Bisognerebbe mettere « crediti ipotecari. »

Non si devono moltiplicare ancora le parole che introdurranno una doppia significazione.

I crediti ipotecari sia che procedano da atto notarile, sia che procedano da sentenza, hanno tutti la stessa norma e debbono stare alla stessa ragione.

IMPERIALI. Siccome può avvenire che quelli i quali hanno crediti, che sebbene non procedano da atto notarile, e non siano perciò guarentiti da un'ipoteca convenzionale, tuttavia possono divenire ipotecari, in virtù di un'ottenuta sentenza, così riguardo a questi ultimi, acquistando essi la stessa natura che hanno quelli i quali sono stati guarentiti in origine con ipoteca, io sono d'avviso che l'interesse che prima per convenzione si riscuoteva, per esempio, al tasso del 7 per cento, diventando il credito ipotecario, dovrebbe ridursi alla tassa legale del 5 per cento.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Se il Ministero non fosse nell'intenzione di respingere, come respinge assolutamente, non solo i termini, ma il concetto che contiensi nel temperamento degli onorevoli preopinanti, io osserverei che sarebbe stato meglio che questo fosse stato espresso con un'alinea anzichè con un'eccezione continuativa dell'articolo precedente del Ministero; perchè altrimenti ci obbligherebbe a chiedere la divisione, essendovi nell'emendamento una parte che il Ministero accetta, anzi venne da lui proposta, ed una a cui esso non può assentire.

È però inutile di fare una quistione di redazione, poichè il Ministero non ammette il concetto di quest'emendamento, il quale stabilisce all'interesse convenzionale dei mutui ipotecari una limitazione che vuolsi assolutamente proscrivere, qualunque sia la natura dei crediti o commerciali, o civili, o ipotecari, o chirografari. Io non addurrò i motivi di tale opposizione, perchè essi già vennero e nella discussione generale e nella discussione del primo articolo ripetutamente svolti. Solo mi permetterò di far osservare al Senato una gravissima incongruenza che risulterebbe adottandosi il sistema che io combatto.

Dietro le spiegazioni stesse che diede ora l'onorevole senatore preopinante, si scorge che un credito, per cui l'interesse potrebbe già essere stabilito senza limitazione di sorta, come un credito commerciale, un credito chirografario, dal momento che il creditore dovesse agire

contro il suo debitore e farlo condannare, nascendo dalla relativa sentenza in suo favore una ipoteca, verrebbe a cambiarsi il limite dell'interesse, e mentre egli era stabilito al 6 per cento o a quell'altra rata che si credette giusta, ecco che questo contratto cadrebbe e non potrebbe più produrre che il legale interesse: esorbitanza di cui non avvi esempio; eppure da questa alternativa è impossibile uscire! O si vuole che il credito ipotecario possa produrre interessi illimitati, quando proviene da ipoteca in forza di una sentenza, e allora facilmente si violerà la legge, con lo stipulare un mutuo chirografario a brevissima scadenza, per esempio di quindici giorni, e scaduti questi, il creditore otterrà la condanna, prenderà un'ipoteca generale e avrà un credito ipotecario con interesse illimitato; o si vuol che si adotti il temperamento proposto dall'onorevole senatore preopinante, ed in quel caso noi abbiamo lo sconcio di un contratto, che cambia di natura nella sua esecuzione. Io credo di non aver ad aggiungere altre parole per lusingarmi che quest'emendamento sarà rigettato all'unanimità dal Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Gallina, quale è stato proposto nei suoi ultimi termini dal senatore Imperiali, lasciando a parte le parole « per contratto » per cui non credo che s'insista.

Vari senatori. Domando la parola.

MANNO. Qualunque sia la sorte che può toccare a quest'emendamento, certo è che non può colpire se non il paragrafo 2 del progetto, sia ministeriale, sia dell'ufficio centrale. In conseguenza l'ordine della discussione porterebbe che prima si votino i due primi alinea.

PRESIDENTE. Faccio osservare che la discussione essendosi rigirata sopra quest'emendamento, i senatori hanno fresca la memoria...

MANNO. L'oscurità che ha coperto questa discussione nacque dalla confusione che si è fatta fra le parole *legale e convenzionale*.

PRESIDENTE. Ma ora è rischiarata. Pare che tutti siano d'accordo...

CATALDI. Io chiederei che non si votasse in complesso, ma che si dividesse, giacchè per una parte potrei forse votare in favore, mentre per l'altra voterei contro: si potrebbe dividere...

PRESIDENTE. Ma come vorrebbe dividere?

CATALDI. Vorrei che prima si facesse la votazione del primo alinea...

PRESIDENTE. Ma se non è che un solo.

SCLOPIS. Ma vi sono due idee.

PALLAVICINO-MOSSÌ. Io domando si metta prima ai voti il primo alinea dell'articolo ministeriale che dice: « L'interesse è legale o convenzionale. »

PRESIDENTE. Io prego il Senato di ricordarsi che fino dal principio di questa discussione io ho proposto che si mettesse ai voti...

GALLINA. Io stava meditando una correzione al mio emendamento, e questo si accorda coll'osservazione del senatore Pallavicino-Mossi; io proporrei adunque che fosse così espresso...

MANNO e CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Non sta in ciò l'emendamento.

GALLINA. Domando perdono, non ho ammesso il 6 per cento...

(Si scambiano alcune parole fra il senatore Manno ed il presidente del Consiglio sulla redazione dell'emendamento Gallina.)

PRESIDENTE. Io adunque dividerò l'emendamento in quanto alla somma, poichè il senatore Sclopis ha chiesto che si stabilisse il 6 invece del 5 per cento; tuttavia debbo far presente al Senato, che il limite del 6 per cento è stato proposto dall'onorevole Doria e negato dal Senato.

Egli è vero che il senatore Doria non applicava solamente questo limite ai crediti ipotecari, ma ad ogni credito o debito civile che si voglia dire; e che quindi vi è una certa differenza. Riservando dunque il limite, io metto ai voti l'emendamento del senatore Gallina, tal quale fu proposto dal senatore Imperiali, avendo egli a questo aderito.

Darò di bel nuovo lettura dell'emendamento. *(Vedi sopra)*

Chi lo approva si rizzi.

(Non è approvato.)

Ora viene l'articolo del progetto ministeriale. Rileggerò il primo paragrafo:

« Art. 1. L'interesse è legale o convenzionale. »

Chi intende di approvarlo si alzi.

(È approvato.)

Viene ora il secondo paragrafo:

« L'interesse legale rimane determinato nel cinque per cento in materia civile, e nel sei per cento in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto, e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura. »

DE CARDENAS. Qui cade l'emendamento proposto dall'ufficio centrale delle parole: *nel 5 per cento all'anno*.

Questa non è che una piccola dilucidazione stata messa nell'emendamento. S'intende che ciò era nella volontà di quello che ha concepito il primo articolo del progetto ministeriale; il non essere però espresso potrebbe forse dar luogo a dei litigi, a dei cavilli. Lo dico per far osservare, non sembrando alcuno abbia posto mente a questa piccola variazione.

Nel medesimo tempo osserverò che nel seno dell'ufficio centrale, appoggiandomi all'idea ora espressa dall'onorevole Sclopis, cioè che ormai allo stato in cui siamo non vi ha più vera distinzione tra persone civili e commercianti, io aveva proposto che si sopprimesse intieramente il 6 per cento *commerciale*, lasciando che l'interesse legale fosse eguale per tutti, a meno di una convenzione.

È osservato dai miei colleghi che ciò potrebbe portare qualche inconveniente in via commerciale, se non vi fosse questa diversità delle due tasse legali. Io non ne avrei però parlato, se non avessi udito ora a ripetere la mia idea da persona di me più competente, non es-

servi ormai più distinzione fra il commerciante e il possidente.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Veramente l'aggiunta fatta dall'ufficio centrale al secondo periodo dell'articolo 1 spiega maggiormente il concetto del progetto del Ministero, però io credo che non sia indispensabile. Quando si dice che l'interesse legale rimane determinato nel 5 per cento in materia civile e nel 6 in materia commerciale, tutti sanno che è interesse annuo. Quindi, ripeto, io non credo che questa spiegazione sia indispensabile; e d'altronde non sarebbe conveniente che per questa spiegazione, che può essere utile, ma che non è però necessaria, si desse luogo al rinvio della legge all'altra parte del Parlamento.

Le spiegazioni d'altronde che si danno quivi in Senato basterebbero in ogni caso per togliere qualunque dubbio, e credo che nessuno vorrà dubitare che quando si è detto il 5 per cento, s'intende all'anno.

Pregherei pertanto la Commissione di non insistere per l'aggiunta di queste parole.

MAMELI. La Commissione non insisterà. Ognuno capisce che il 5 per cento s'intende all'anno.

PRESIDENTE. Si osserva che, essendo nell'articolo stesso la parola *rimane*, è chiaro che si riferisce a ciò che era prima della legge.

Metto ai voti il primo alinea, chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Viene ora l'alinea secondo, il quale è nei termini seguenti:

« L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti. »

Chi lo approva si voglia alzare.

(È approvato.)

AUDIFFREDI. Si chiede la controprova.

PRESIDENTE. Chi è contrario voglia alzarsi.

(Si alza un molto minor numero di senatori.)

Rimane evidente che è approvato.

MAMELI. Debbo significare che adesso avrebbe luogo il terzo alinea del progetto della Commissione.

Questo alinea che noi proponiamo adesso verrà per via di emendamento.

PRESIDENTE. Proporrei, se il Senato lo credesse, di votare ancora l'ultimo alinea.

DEFERRARI, relatore. No, perchè essendo stato aggiunto l'articolo che segue, si rapporta a quell'articolo.

PRESIDENTE. Con riserva di mettere ai voti l'accennato alinea, intanto metterò in deliberazione l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale.

MAMELI. Ho già accennati i motivi, ma vorrei anche svilupparli maggiormente; perciò oso pregare il signor ministro che voglia esprimere prima il suo avviso.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Conosco l'emendamento, ma se il relatore dell'ufficio centrale intende di sviluppare maggiormente quest'aggiunta, sentirò ben volentieri quello che crede di aggiungere, riservandomi di combattere quelle addotte nella relazione, e quelle altre che si faranno.

MAMELI. Si sono fatte fin dal primo giorno varie osservazioni a questo riguardo. La discussione sarebbe molto semplificata se io potessi riassumere tutte le ragioni che si potranno ancora addurre contro l'emendamento, e combatterle nel miglior modo che sarà possibile, affinchè, udite le ragioni pro e contra, possa formarsene un più giusto criterio.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Duole al Ministero di non poter ammettere l'emendamento sotto forma di aggiunta, che viene proposto dall'ufficio centrale. Il medesimo con tanta eloquenza ed in modo così forbito ha nella sua relazione appoggiato il sistema del libero interesse, che, come ha riscosso l'approvazione generale del Senato, così ha diritto altresì alla gratitudine del Ministero; quindi lo ripeto, mi rincresce sommamente di non poter contraccambiarlo dell'appoggio che ha dato al nostro schema, coll'accettare l'aggiunta da lui proposta. Il Ministero però, dopo lunghe e profonde meditazioni, ha dovuto persuadersi come non possa alla medesima assentire senza che la legge riesca forse più dannosa dello stesso stato attuale delle cose.

L'ufficio centrale ha riconosciuto che non solo i principii di pubblica economia e di giustizia esigono che sia proclamata la libertà dell'interesse convenzionale, ma benanco che al giorno d'oggi è questa libertà divenuta una necessità e per il commercio e per l'industria e per l'agricoltura: preoccupandosi però delle conseguenze che dalla sua attuazione derivar ne possono, volle impedire i mali che da un subitaneo cambiamento temonsi da alcuno con apporvi una limitazione, e seguì l'esempio dell'insigne abate Vasco, citato già dall'onorevole Sclopis, il quale proponeva nel secolo scorso che si proclamasse la libertà degli interessi, ma che a temperarne e prevenirne ogni pernicioso effetto si ammettesse l'azione in lesione tuttavolta che l'interesse fosse stabilito oltre il doppio di quello corrente generalmente nel luogo del contratto. Su queste orme camminando l'ufficio centrale vuole che, quando l'interesse sia stiputato ad una ragione maggiore del doppio della tassa legale, possano i tribunali, secondo le circostanze, ridurlo a termini di equità.

Io credo che se si accetta questo temperamento, il quale a prima giunta può tranquillare i timorosi che non hanno nella libertà e nelle conseguenze sue quella profonda ed irremovibile fiducia da noi nutrita che siano per scomparire i mali presenti anzichè ingenerarsene dei nuovi, il medesimo avrà un effetto del tutto opposto, poichè esso, a mio avviso, è inutile non solo, ma benanco incontestabilmente dannoso; esso è diffatti inutile, perchè lascia piena libertà nelle stipulazioni degli interessi fino al doppio della tassa legale. Ora dalle stesse osservazioni che venivano fatte nelle scorse sedute, ben si può arguire che rarissimi sono i casi nei quali si con-erranno gli interessi oltre il 10 per cento. Attualmente confesso che spesso accade sia il misero agricoltore e colui che trovasi nella necessità di mutuare denaro obbligato a pagare un interesse maggiore del 10 o del 12 per cento, ma perchè? Perchè esso deve cadere sotto le mani degli usurai, i quali, come egrogia-

mente notava l'onorevole presidente del Consiglio, si fanno pagare non solo l'interesse eccessivo che vogliono ritrarre dai loro capitali, ma benanco il rischio che corrono di essere processati come i violatori della legge e la mercede che hanno a corrispondere agli intermediari che debbono essere impiegati per questa sorte di contratti. Ed invero quanti hanno una pratica degli affari possono accertare che al giorno d'oggi, mutui nei quali siano patteggiati interessi alla tassa legale, non si fanno, ma solo si trovano pagando al 10, al 12, al 15 per cento, perchè mancano gli onesti capitalisti che si contentino di un interesse alla tassa legale, e conviene ricorrere ad usurai indiscreti e rapaci.

Quando invece sia proclamato il principio della libertà, allora se non si potrà ottenere denaro all'interesse del 4 o del 5 per cento, se ne troverà al 6 o al 6 1/2 od al 7, secondo la domanda e l'offerta, uniche norme razionali del prezzo, come delle altre merci, così pure del denaro. Perciò io credo che rarissimi saranno i casi nei quali vi saranno stipulazioni d'interesse al di sopra del 10 per cento; questo non potrà avvenire se non quando vi sia uno il quale abbia a fare una speculazione, che non presenti guarentigie reali e morali, oppure abbia in vista un'industria, un'invenzione, una speculazione talmente proficua, che possa consigliarlo a prendere anco il denaro ad un interesse eccessivo, e per questo tale potrà farsi una stipulazione d'interessi al di là del 10 per cento, così pure potrà farsi quando vi sia chi per particolari sue contingenze abbia estremo bisogno di numerario, e per lui torni meglio pagarne per l'uso un altissimo corrispettivo anzichè rimanerne senza. In ambi questi casi, anche prendendo un capitale ad un interesse maggiore, ne avranno sempre un utile. Però questo avviene raramente, ed io non credo che convenga per essi di scostarsi dal principio proclamato in questa legge e già adottato dal Senato.

Vi ha ancora un'altra ragione, ed è che quando fosse ammessa quest'aggiunta, ne nascerebbe l'inconveniente dell'usura palliata: che cosa farebbero coloro che non volessero stare entro i limiti proposti dall'ufficio centrale? Stipulerebbero il 10 per cento apertamente, e quindi stabilirebbero un altro interesse maggiore in un modo palliato, ed allora avremmo proclamato un principio il quale non produrrebbe l'effetto desiderato, di proscrivere cioè l'usura palliata, ed avremmo alzata la ragione dell'interesse che a poco a poco diverrebbe comune al 10 per cento. E notate, o signori, che ciò sarebbe tanto più a temere, in quanto che l'ufficio centrale propone, che nel caso in cui l'interesse sia stipulato ad un tasso maggiore del 10 per cento, la convenzione dell'interesse non è radicalmente nulla; quello che avesse l'abitudine di addivenire ad usure palliate al di sopra del 10 per cento non incorrerebbe più nella disposizione dell'articolo 17 del Codice penale che si vuole abrogata; tutto il rischio suo sarebbe (dopo avere sostenuta una lite nella quale tenterebbe con tutti i mezzi possibili di raggiungere il suo illecito intento) quello di veder ridotto il suo interesse ad una quota forse ancora

maggiore del 10 per cento, dunque egli è evidente che quest'aggiunta non è necessaria, e non produce alcuna utilità.

Io credo poi che sarebbe dannosa: primieramente perchè, come diceva egregiamente l'onorevole Gioia, se nella legge noi proclamiamo che i tribunali non potranno mai ridurre l'interesse convenzionale allora quando non eccede il doppio della tassa legale, sarebbe tacitamente ammettere che fino al doppio l'interesse non sia eccessivo; e questo potrebbe come regola comune ed ordinaria venirsi con singolare aggravio dei mutuatari a stabilire.

Un altro danno ne avverrebbe, come già fu avvertito da altri, in quanto per ogni contratto nel quale fosse stabilito un interesse maggiore del 10 per cento, si temerebbe che sorgesse una lite, e perciò quelli che hanno capitali a dare a mutuo non oserebbero avventurarsi nemmeno ad una tassa minore del 10 per cento, per la tema che giunta l'epoca del pagamento, il debitore per ottenere una più lunga mora non adduca il pretesto, essere bensì vero che non si è stipulato apertamente che un interesse minore del 10 per cento, ma che però indirettamente fu costretto a pagarne uno maggiore. Che se la legge dichiara che in questo caso l'interesse sia riducibile, il creditore non potrebbe mai essere sicuro di non aver a sostenere una lite. Credo conseguentemente che quest'aggiunta non possa essere accettata.

Io prego l'ufficio centrale di ben riflettere alle conseguenze che ne deriveranno: il suo desiderio di trovare qualche temperamento per impedire gli abusi della libertà è assai commendevole, tuttavia io non nutro i timori che esso addimostra di avere: in ogni caso noi dobbiamo riflettere che non vi ha, come diceva appunto l'abate Vasco, cosa perfetta in questo mondo, e se potrà dalla legge attuale sorgere qualche inconveniente, noi dobbiamo dire che ciò è la conseguenza di tutte le istituzioni umane; ma non è perciò da farsi per parte nostra con soverchie cautele un male ancora maggiore di quello che possa derivare dal sistema assoluto propostovi.

Si rifletta che anticamente era la lesione ammessa nella vendita delle cose stabili, nella vendita delle cose mobili preziose, nei contratti di locazione, di permuta; coll'andar del tempo la scienza e l'esperienza hanno dimostrato che questi rimedi erano peggiori del male, che volendo prendere troppe precauzioni a favore dei contraenti si nuoceva alla loro condizione, e al giorno d'oggi non soccorre altro mezzo per impugnarne i contratti, anche allorquando trattasi di cose immobili, che la semplice lesione quando eccede i 7/12, ed è ancora ristretta e pel tempo e pel modo; e forse non è lontana l'epoca in cui e la scienza e l'esperienza permettano al legislatore di prescindere anche da questa precauzione; poichè voglio credere che, col maggiore progresso della pubblica moralità, si renda inutile questo rimedio, cosicchè i contratti siano perfettamente sicuri una volta che sono stipulati.

Io ripeto adunque che lodo il desiderio dell'ufficio

centrale, ma, convinto che il rimedio che egli propone, sarebbe peggiore assai delle conseguenze che teme, lo prego di non insistere. Ad ogni modo dichiaro che il Ministero non può assolutamente accettarla, e che vi si oppone nel modo il più risoluto.

MAMELI. Non tratterò il Senato nell'esporgli le vere dottrine dell'abate Vasco in ordine alla lesione enorme nei mutui, poichè essendo fondate sui principii del diritto romano che ammetteva la rescissione o riduzione anche nelle cose mobili, non sarebbero più applicabili all'odierna giurisprudenza: e per altra parte ciò appartenendo piuttosto all'erudizione ed alla storia, che alla scienza, non deve entrare nella presente discussione. Vengo dunque a parlare direttamente dell'argomento che ci occupa.

Diversi obbietti si sono fatti al sistema proposto dall'ufficio centrale, ai quali dobbiamo ora distintamente rispondere. Si è detto che il danaro è merce, ed alle contrattazioni di merci e di cose mobili in generale non è imposto dalle nostre leggi alcun limite.

Noi, rendendo omaggio al principio che il possessore del danaro nelle sue contrattazioni ha diritto a quelle libertà che hanno nel commercio i valori di vario genere, abbiamo tuttavia riconosciuto che il danaro, per la speciale sua natura, e come segno rappresentativo di tutti i valori, è più d'ogni altra cosa atto ad essere abusato, ed a diventare stromento di oppressione. Non abbiamo perciò stimato alieno dalla prudenza del legislatore di mettere qualche freno all'eccesso degli interessi, che sono molto più a temersi in tempo di transazione, nelle provincie lontane dai grandi centri, e finchè la libertà non diffonda i benefici suoi effetti.

Si è detto che, adottato un principio, è d'uopo ammetterne tutte le conseguenze, senza alcuna restrizione. Questa non è la logica dell'uomo di Stato, la quale anzi persuade che non si debba mai andare in alcuna cosa all'eccesso. La libertà è santa, ma l'abuso della libertà è licenza, è la più dura tirannia, che alla vera libertà essenzialmente ripugna. Quindi vediamo accanto ad ogni libertà una legge moderatrice o repressiva, tanto nelle cose politiche, che nell'esercizio stesso del diritto di proprietà, sottoposto a limitazioni ed a vincoli d'ogni maniera, nell'interesse della giustizia, della morale e dell'ordine pubblico quasi in ogni pagina dei nostri Codici.

Si obietta il timore che i prestatori del danaro, abusando della legge, prendano per norma ordinaria delle loro stipulazioni il dieci e il dodici per cento. Ma per noi è una manifesta incoerenza e contraddizione il temere che tutte le contrattazioni, o la massima parte di esse, tocchino quei limiti; ed il non temere, per contro, gli eccessi infinitamente maggiori della libertà assoluta e sfrenata.

Si obietta pure che la disposizione proposta equivale alla tassa degli interessi nel 10 e 12 per cento, esorbitante per se stessa, e contraria alla libertà, quindi ugualmente inconciliabile coi due sistemi. Questo concetto non è esatto: travisa ingegnosamente, non metto in chiaro aspetto la cosa.

Non si stabiliscono quei limiti come tassa, bensì a similitudine della vendita si vuole dentro quei limiti rispettata la libertà dei contraenti, tollerando piuttosto qualche ingiustizia, anzichè inceppare soverchiamente la libertà ed il commercio. Al di là di quei limiti è permesso d'invocare la giustizia dei tribunali, non disconoscendosi la possibilità che convenzioni esorbitanti in apparenza, siano giuste ed oneste nelle speciali circostanze del caso. Nè solamente il senso legale è diverso, ma eziandio l'effetto morale nella coscienza pubblica, attesochè ciascuno è portato a credere che, avendo il legislatore stabilito una tassa che non si possa eccedere neppure in virtù di un patto espresso, egli l'abbia riconosciuta equa e proporzionata in ragione dei tempi e delle circostanze.

Un altro onorevole senatore si ha resa più agevole la censura della proposta dell'ufficio centrale, attribuendole inavvertitamente, a mio credere, un altro senso, onde scemare l'effetto dell'arbitrio del giudice, quasi che la riduzione non possa farsi che al dieci od al dodici, mentre il contrario risulta tanto dal tenore letterale del terzo alinea dell'articolo primo, che dai motivi addotti alla pagina 16 della relazione.

Egli stesso poi è caduto in quella contraddizione, di cui a torto ha voluto fare addebito all'ufficio centrale; poichè, dopo di aver lamentato con vivi colori i tristissimi effetti politici e morali della libertà degli interessi, ha rigettato un temperamento che potrebbe diminuire di molto, se non impedire affatto il male. Comprendiamo che quelli i quali hanno piena fiducia nella libertà degli interessi, ricusino ogni temperamento; essi sono logici. Ma che quelli, per i quali la libertà stessa è un mostro orrendo, sovvertitore dell'ordine politico e morale, la proclamino piuttosto assoluta che moderata, è per noi una logica incomprensibile, salvo che si voglia spingere la cosa al pessimismo, per fare poi rinascere il regime delle tasse.

Le liti sono una calamità, tanto per chi le tenta, come per coloro contro i quali sono intentate. Dunque, ragionando logicamente, il timore delle liti, ed il disdoro che può ridondarne agli usurari, saranno un freno salutare: i debitori vi avranno rifugio nei casi estremi.

Tutti temono le liti: eppure rarissimi sono quelli che sacrificano nel silenzio i loro diritti per non litigare. Quindi sarebbe improvvida, ingiusta, quasi direi tirannica una legge, che chiudesse affatto l'adito ai richiami dei debitori oppressi, i quali, tratti da irresistibile necessità, non conobbero misura nelle loro obbligazioni.

L'onorevole Pinelli si è mostrato fra gli oppositori meno avverso al sistema dell'ufficio centrale, rattenendolo solo dall'accettarlo il riflesso che si provvede abbastanza ai debitori mediante il beneficio che si vorrebbe loro concedere coll'articolo 4.

Ma noi lo preghiamo di considerare che gli usurari non fanno per lo più che piccoli prestiti a mesi: ed i mutuatari a lunghe more difficilmente potranno giovare del beneficio dell'articolo 4, per l'impotenza di pagare dentro tre anni integralmente il debito che li

rode. Gli articoli 1243 e 2086 del Codice civile, parlando di somma stipulata a titolo di danni ed interessi per la mora versano sulla stessa materia di cui ora si tratta: quindi non possiamo avere migliori norme da seguire in questa legge.

L'argomento poi dell'enorme lesione nella vendita degli stabili, non è che di semplice analogia. Tanto è che la eccedenza del doppio della tassa non è posta per base della lesione, ma come condizione per potere istituire il giudizio, così richiedendolo la diversa natura delle cose. E l'analogia sta appunto anche in ciò che, siccome non può dirsi che la legge abbia tassato il prezzo della vendita degli stabili nella metà del loro valore, per avere soltanto ammesso l'azione di lesione, quando il prezzo è inferiore alla metà, così non potrebbe dirsi che l'interesse del danaro sia tassato nei dieci e nei dodici per cento, perchè il progetto nega dentro questi limiti l'azione di riduzione.

Si è finalmente osservato che l'arbitrio che si vorrebbe deferire ai magistrati, potrebbe comprometterne altamente la dignità ed il decoro, potendo per essi avvenire che si dia esecuzione a convenzioni portanti interesse del 25 o del 30 per cento, al tempo stesso che si ricuserà la sanzione a contratti del 14 o del 15 per cento. Noi però crediamo che questa difficoltà sia piuttosto speciosa ed apparente che solida.

Le decisioni dei magistrati, dovendo essere motivate secondo la specialità dei casi, portano in se stesse la propria giustificazione presso gli uomini illuminati e savi. Il decoro dei magistrati non è compromesso nei giudizi di molto maggiore importanza, l'esito dei quali spesso non corrisponde al numero e titolo dei reati.

Assai più grave sarà lo scandalo, il discredito ed il disprezzo che risulterà, se voi li renderete impotenti a moderare le usure più enormi, contro le quali reclamano la giustizia, l'umanità, ed il comune buon senso. Tutto poi è sottoposto all'arbitrio ed all'apprezzamento morale dei magistrati; impossibile altrimenti la buona amministrazione della giustizia, e la retta applicazione delle leggi, l'osservanza delle quali non è riposta nella lettera, ma nello spirito che le informa.

Signori, non manca in noi la fiducia, che la libertà possa produrre buoni effetti anche immediati nei grandi centri, sia rispetto all'industria ed al commercio, sia rispetto alla grande ed alla piccola proprietà. Ma le provincie ed i comuni lontani dai grandi centri, privi di commercio, e perfino della agevolezza delle comunicazioni, nei quali la condizione della proprietà immobiliare e delle località stesse non attira certamente i capitali stranieri e delle città, continueranno a gemere sotto la tirannia di pochi usurai, sciolti da ogni freno, i quali getteranno lo squallore e la desolazione in molte terre.

Un vincolo quindi è necessario; e quello che noi vi proponiamo è tale, che non può impedire la libertà bene intesa e giusta e ragionevole. Del resto, mossi dallo stesso scopo che hanno gli oppositori, cioè di fare il meglio che sia possibile, ci rassegheremo di buon grado al

prudente giudizio del Senato, qualunque sia per essere su questo punto.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Non voglio prolungare la discussione su questo emendamento, circa il quale credo che a quest'ora il Senato abbia già formato la sua opinione; voglio soltanto farvi avvertire una conseguenza di una risposta data or ora dall'onorevole presidente dell'ufficio centrale alle osservazioni che vennero fatte dall'onorevole Gioia. Esso disse che quando avvenisse il caso dell'applicazione di questa disposizione, e che i tribunali avessero a giudicare sopra un contratto in cui l'interesse fosse stabilito ad una tassa maggiore del 10 per cento, come farebbero le riduzioni alle quali sarebbero autorizzati da questa disposizione? Ridurrebbero fino al 10 per cento oppure ridurrebbero anche ad un tasso minore?

L'onorevole presidente dell'ufficio centrale dice in quali casi i tribunali possono ridurre anche un tasso minore del 10 per cento; ma se tale è l'intendimento dell'ufficio centrale noi arriveremo a questa conseguenza che, mentre la legge proclama altamente che fino al 10 per cento l'interesse non è eccessivo ed a tutti è permesso lo stabilirlo, verrebbero i tribunali licenziati a ridurlo ad una ragione minore, e si metterebbero in urto colla legge.

Ma vi ha di più; se potessero in quel caso ridurre l'interesse ad una tassa minore, dove si arresteranno? Fino all'8, al 7, al 6, al 5, al 4, al 3 1/2? La legge non stabilisce alcuna norma: e probabilmente lo ridurrebbero secondo il valore dei capitali; ma ben vede il Senato in quei labirinti di contestazioni dovremmo entrare; non vi sarebbe più guarentigia di sorta per i contraenti, e si cadrebbe nel massimo degli inconvenienti a scapito non solo della legge, ma ben anco dei tribunali e della giustizia, si cadrebbe nell'arbitrio il più assoluto ed il più effrenato in una materia delicata come la materia contrattuale. E credo fosse necessario che il Senato avvertisse alle conseguenze che avrebbe l'aggiunta, ove da lui si approvasse.

MAMELI. In primo luogo leggerò alcune parole espresse a pagina 16 della relazione per spiegare il vero intendimento dell'ufficio centrale. (*Legge*)

Del resto poi io rispondo che il signor ministro ragiona sempre sul supposto, che l'ufficio centrale abbia voluto stabilire una tassa. Si è voluto stabilire un limite, dentro il quale non si ammette l'azione di lesione, per non inceppare soverchiamente la libertà dei contribuenti ed il commercio, ed ho già abbastanza spiegato che la cosa è ben diversa nel senso legale, e nel concetto morale.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento:

« Esso dovrà tuttavia essere dal giudice moderato, qualora ecceda del doppio la tassa fissata per l'interesse legale, e risulti inoltre nelle circostanze del caso enormemente eccessivo. »

DE CARDENAS. Su questa aggiunta io proporrei la divisione, mentre l'eccedente del doppio la tassa fissata è cosa che urta a molti, sembrando, erroneamente sì,

ma pur sembrando che possa essere una fissazione di tassa.

Quando venne in discussione nell'ufficio centrale, alle prime parole io mi pronunziai favorevole affatto alla libertà assoluta, dicendo per altro che desiderava vi fossero delle norme repressive contro gli abusi della libertà, come ve ne sono pella libertà della stampa, ed in altre leggi che riguardano le varie libertà che abbiamo.

Io dissi che non mi sentiva capace di formulare tali norme, che ne lasciava la cura ai dotti legali che erano nell'ufficio. Quando essi ne formularono le norme e che si stabilì la fissazione della doppia tassa, io avrei voluto che l'articolo fosse così concepito:

« Essa potrà, invece di dovrà, tuttavia essere dal giudice moderata, quando risulti nelle circostanze del caso enormemente eccessiva. »

La pluralità dell'ufficio centrale stando attaccata a quella cifra del doppio, io non volli insistere a che si facesse risultare nella relazione che io era dissenziente su questo punto, riservandomi però di spiegare il mio voto in proposito. Quindi io proporrei la divisione di questa aggiunta quando si metta ai voti, cioè che prima si metta ai voti quale io l'ho letto adesso, cioè: « esso potrà tuttavia essere dal giudice moderato qualora risulti essere nelle circostanze del caso enormemente eccessivo; » e quindi mettere alla votazione quella eccedenza del doppio della tassa fissata per l'interesse, ecc.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io convengo che l'emendamento che proporrebbe l'onorevole De Cardenas deve essere posto ai voti prima di quello proposto dall'ufficio centrale, perchè veramente si scosta maggiormente dallo schema del Ministero, e dichiaro che il Ministero vi si oppone, perchè lascierebbe un arbitrio maggiore ancora ai tribunali, e renderebbe, convien dirlo, impossibile qualunque contratto di mutuo, non essendovi capitalista che volesse avventurare i suoi capitali a fronte di una eventualità tale come quella che risulterebbe dal medesimo.

PRESIDENTE. Siccome è un sotto-emendamento, anzitutto interpellero il Senato se intende di appoggiarlo.

(Non è appoggiato.)

Metto pure ai voti l'emendamento dell'ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Verrebbe ora l'ultimo alinea dell'articolo 1 concepito in queste parole: « Nelle materie civili l'interesse convenzionale deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità. »

PERSOGLIO. Domando la parola.

Io mi propongo di rassegnare alcune osservazioni sull'alinea del progetto di legge in discussione dicente:

« Nelle materie civili l'interesse convenzionale deve risultare da *atto scritto* sotto pena di nullità. »

Ammesso il principio di libertà conviene circondarlo di tutte le maggiori possibili guarentigie onde questa libertà non riesca funesta e non trascenda; la prima

guarentigia, a mio avviso, è la pubblicità. Voi ben sapete che un atto scritto è qualunque atto sottoscritto, sottosegnato dal debitore col *buono ed approvato*, di cui all'articolo 1434 del Codice civile. Mi pare che questa forma sia troppo semplice e ad un tempo troppo occulta per non dovercene temere un eccitamento a commettere le più rapaci usure. Quando la convenzione ha luogo tra due, uno dei quali, il sovventore del denaro, dà immancabilmente la legge, l'altro la riceve, e ad ogni parola teme di non riceverla, è facile che non vi sia tutta la desiderabile lealtà, è facilissimo che il sovventore trascenda alla indiscrezione, è facilissimo che chi abbisogna del denaro consenta a qualunque durissima condizione.

Fate che l'atto scritto sia pubblico, cioè circondato da maggiori solennità, e presenziato da alcune persone, e ricevuto da un funzionario pubblico, e l'usuraio avrà un freno alla sua ingordigia, e chi prenderà il denaro a mutuo avrà una guarentigia che non potrebbe avere trovandosi da solo a solo coll'altra parte.

Le forme, o signori, sono la tutela dei diritti, sono la guarentigia dei deboli, sono il freno dei prepotenti. Io non vi dissimulo che, facendo omaggio ai principii di economia politica che informano questa legge, pure temo grandemente l'usura che attacca e rovina la proprietà: mi fa sempre spavento il pensare che un contadino bisognoso di piccolo capitale (di lire 100, per esempio) possa trovarsi in tali strette da consentire un interesse di altre lire 100 per un anno.

Se l'atto scritto è privato ciò arriverà; se l'atto scritto sarà pubblicato nessuno oserà tanto; o se accadrà sarà l'usuraio talmente percosso, stigmatizzato dall'opinione pubblica da essere da tutti i suoi compaesani segnato a dito.

Mi si dirà che l'atto pubblico costa alle parti e che questa spesa ricade infine sul debitore, ed io vi dico che primieramente la spesa è tenue qualora non si imponga l'obbligo della insinuazione, e che il debitore, trovando nell'atto pubblico il freno alla indiscrezione del sovventore del denaro, non può risentire alcun danno da quella tenue spesa che gli risparmia un esoso interesse.

Proporrei poi l'atto pubblico anche perchè lo scritto privato potendo, a cagion d'esempio, mancare di qualche forma, non vorrei che potesse mai servire di principio di prova scritta per arrivare alla prova dell'interesse convenzionale con altri mezzi che vorrei tutti, compreso il giuramento, chiaramente esclusi.

Nel proporvi l'atto pubblico non vado sino al punto di assoggettarlo alla insinuazione; non credo necessaria questa spesa, nè la credo aumento di guarentigia contro l'usura.

Un'altra guarentigia io oserei proporre, ed anche questa, giusta il debole mio avviso, efficacissima a frenare l'ingordigia degli usurai. Vorrei cioè che l'atto scritto o pubblico, o privato, come deciderà il Senato, fosse, a pena di nullità, presentato entro un termine non maggiore di tre giorni dalla sua data al segretario del mandamento in cui l'atto segue, per esservi regi-

strati in apposito registro i nomi dei contraenti, la data dell'atto, il capitale sul quale si pattui un interesse, e infine la misura di questo interesse pattuito.

L'utilità di questo provvedimento sarebbe, a mio avviso, immensa. Le indiscrezioni, le ingordigie sarebbero registrate. L'usura sarebbe una volta smascherata; potrebbe finalmente essere guardata in viso, laddove ora si nasconde a tutte le investigazioni; e mentre da un canto sarebbe tale temperamento un potentissimo freno all'usura, sarebbe ad un tempo un elemento prezioso pel Governo, onde apprezzare in ogni anno ed anche in ogni mese, l'utilità della libertà che con questa legge viene proclamandosi.

Come corollario delle precedenti osservazioni mi permetterei ancora di far presente che sarebbe da mantenersi il reato di usura, conservando e modificando in parte l'articolo 517 del Codice penale nel senso che si verifichi il reato di usura tuttavolta che si esiga un interesse o legale o convenzionale, oltre la tassa o legale o convenuta. Inaugurandosi un sistema di libertà conviene reprimere le frodi che all'ombra di essa possano commettersi. Chi oltre all'interesse convenuto esige di nascosto un altro interesse, costui fa frode al suo simile, e mi pare che debba essere punito.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Tre sono le proposte fatte dall'onorevole preopinante.

Egli vorrebbe in primo luogo che invece di dire, come nel progetto del Ministero, che in materia civile l'interesse convenzionale debba risultare da *atto scritto*, si dicesse da *atto pubblico*.

Desidera in secondo luogo che sia prescritto che l'atto pubblico nei tre giorni successivi alla stipulazione venga presentato al segretario del giudice di mandamento per essere ivi registrato e non più insinuato.

Vorrebbe infine che si continuasse a mantenere la disposizione dell'articolo 517 del Codice penale contro quelli che stabilissero gli interessi in modo verbale e senza scritto, e contro le stipulazioni degli interessi occulti. Io convengo coll'onorevole preopinante che, mentre si proclama la libertà della stipulazione degli interessi, vogliansi prendere tutte le possibili e legali precauzioni onde questa libertà non trasmodi e non segnano abusi; noi siamo convinti di questa verità, e abbiamo aderito fin dove si poteva andare: se ci siamo opposti alla proposta dell'ufficio centrale, si è perchè abbiamo riconosciuto che con essa distruggerebbono i benefici effetti della legge; abbiamo aderito alla disposizione contenuta nell'ultimo alinea di questo articolo, tuttochè sia una limitazione alle facoltà che sono scritte nella legge attuale, poichè abbiamo creduto che non ne derivi grave inconveniente.

Abbiamo pensato che sarebbe una sufficiente cautela perchè non si trasmodi nelle stipulazioni il prescrivere che si fissi l'interesse in modo aperto, non palliato, non occulto, ma non potremmo andare più oltre perchè, mentre vogliamo favorire l'agricoltura, l'industria e il commercio, mentre vogliamo facilitare la concessione dei capitali, mentre vogliamo spostare una parte di

questi capitali che facilissimamente si impiegano nello acquisto di cedole, di azioni industriali per le quali non avvi bisogno di formalità alcuna, noi non dobbiamo inceppare le contrattazioni di mutui; altrimenti una gran parte dei capitalisti volgerassi verso l'acquisto delle cedole e delle azioni industriali, trovandovi un luero maggiore facendo un contratto più semplice e senza tutte le regole e formalità che per i mutui si esigono. Io quindi non potrei aderire ad alcuna delle proposte dell'onorevole preopinante; prescrivere, o signori, il contratto pubblico per qualsiasi mutuo, si è escludere la classe la più interessante dal beneficio di poterne fare.

L'onorevole Sclopis diceva poc'anzi che la grande maggioranza dei mutui consta di piccole somme, di somme da cinquecento lire in meno. Ed infatti la maggior parte sono di lire 200, 300, 400. Se per questi contratti è necessario un istrumento pubblico, si sottopongono le parti ad una spesa eccessiva; inoltre nelle piccole località dove non vi sono notai (giacchè di questi non ve ne sono in tutti i comuni), conviene che esse vadano in cerca di essi e di testimoni, col che si renderebbero estremamente malagevoli e spesse volte impossibili tali contrattazioni; e tutti quelli che avessero a contrarre un mutuo, per una tenue somma non vorrebbero al certo prestarsi a sottostare a quest'atto pubblico ed ai diritti di insinuazione; chè sarebbe una riforma troppo profonda al nostro diritto civile l'esimerli da quest'ultima formalità, poichè noi guasteremmo una delle più belle istituzioni del nostro paese, e l'insinuazione non sarebbe più quella garanzia o sicurezza che noi abbiamo e che è invidiata da tanti altri paesi. Se vi fossero contratti pubblici non insinuati, non se ne potrebbe ammettere la registrazione alla giudicatura del mandamento.

Il mantenere poi la disposizione ancora dell'articolo 517 del Codice penale che proibisce l'usura, sarebbe una contraddizione colla legge medesima, con cui si proclama la libertà. Come volete che per un contratto il quale non fosse stato fatto colle forme prescritte dalla legge, le parti incorressero in una pena corporale? Questo sarebbe esorbitante. Non vi è paese al mondo in cui la violazione di una formalità porti altra pena che quella della nullità dell'atto medesimo, e credo che siamo andati abbastanza oltre ammettendola.

Del resto si tranquillizzi pure l'onorevole preopinante, che l'obbligo di stabilire gli interessi con atti scritti è garanzia sufficiente perchè nessuno abbia il coraggio di eccedere. È vero che il contratto di mutuo può essere fatto per scrittura ad un solo originale, purchè vi sia il buono, ma questa scrittura dovrà presentarsi quando il creditore chiederà il pagamento del suo avere, e sarà in facoltà del debitore di smascherare l'indiscreto creditore che abbia stipulato interessi eccessivi, obbligandolo a presentarsi in giudizio, quando egli voglia richiedere il pagamento del suo credito.

Quindi se io convengo che sono da adottarsi le maggiori precauzioni onde la libertà proclamata non tras-

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1857

modi, e se era da provvedersi che queste stipulazioni si facessero apertamente, dichiaro però che il Ministero, e lo ha riconosciuto l'ufficio centrale, è andato agli estremi limiti aderendo all'ultimo alinea di quest'articolo, e quindi non potrei in verun modo aderire ad alcuna delle proposte dell'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metterò ai voti.

Esso consiste nel sostituire le parole *atto pubblico* a quelle di *atto scritto*.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Come ministro delle finanze dichiaro che non credo che il Senato, adottando questa disposizione, possa dispensare quest'atto dall'obbligo dell'insinuazione, e dal pagamento della tassa: se non vi è un articolo speciale nella legge che lo dichiara, come ministro delle finanze, ripeto, farò pagare ai creditori il diritto d'iscrizione; e quando si volesse proporre di dispensare dal diritto d'insinuazione, io mi vi opporrò perchè sarebbe rovesciare da capo a fondo tutto il sistema dell'insinuazione, sarebbe dichiarare che i contratti di mutui vanno esenti da questo diritto. Se poi si entrasse in questa via, saremmo logicamente condotti ad esonerare un infinito numero di altre persone da questa tassa, ed il Tesoro verrebbe ad essere privato di una tassa che produce niente meno che dagli 11 ai 12 milioni all'anno.

PERSOGLIO. Io non intendo nè di aggravare nè di alleggerire le finanze: la mia proposta è fondata sul principio dello stesso Codice civile: molti contratti si fanno per atto pubblico senz'obbligo d'insinuazione: io vi riferirei queste scritture di mutuo in quanto in oggi di per sè non sono soggette all'insinuazione, perchè possono farsi per scrittura privata. Del resto quando lo siano per l'intrinseco dell'atto non vi è difficoltà, debbono essere insinuati. Trattandosi adunque di atti che in oggi non siano soggetti all'insinuazione, a termini del Codice civile, io credo che con una legge si possa dichiarare che non vi saranno soggetti, quando pure si ordini che debbano farsi per atto pubblico; questo è il mio concetto.

Del resto, io ho messo innanzi quest'idea, cioè la qualificazione di atto pubblico piuttosto che di atto scritto, per togliere assolutamente ogni scrupolo a chi crede che si faranno usure palliate; mi pareva che con questo mezzo si sarebbero diminuite di molto.

Ma ciò a cui io terrei molto si è a che questi atti scritti, se non si vuole la locuzione *pubblico*, che questi atti scritti, dico, avessero data certa, e non c'è mezzo di fare avere data certa salvo, o l'insinuazione (e non vorrei che fossero insinuati); oppure obbligando la parte a presentarli ad un funzionario pubblico, che io designo come tale il segretario del tribunale, affinché avessero data certa.

In quanto all'articolo 517, riguardo al quale l'onorevole guardasigilli ha fatto qualche osservazione, la mia

tesi era soltanto questa: che nei casi in cui si deve pagare o l'interesse legale, o l'interesse convenzionale nei casi in cui fu stipulato, vi sarà l'usura se si eccede o la tassa legale o la misura convenuta.

Non è che io voglia coll'annullamento di un contratto far nascere l'usura; io voglio fermo il contratto munito della forma pubblica, o scritta, e se alcuno con mezzi palliativi eccede nel limite dell'interesse sia legale, sia convenzionale, cada nel reato dell'usura.

PRESIDENTE. Insiste nella sostituzione della parola *pubblico* alla parola *scritto*?

PERSOGLIO. L'ho proposta per far noto al Senato la mia idea.

PRESIDENTE. Chi approva la sostituzione della parola *pubblico* alla parola *scritto* è pregato di alzarsi.

(Non è approvata.)

Metto ai voti l'alinea ultimo dell'articolo primo, così concepito:

« Nelle materie civili, l'interesse convenzionale deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità. »

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Verrebbe ora il secondo emendamento del senatore Persoglio il quale vorrebbe che l'atto fosse registrato.

« Il creditore sarà tenuto entro tre giorni dalla stipulazione di presentare al segretario del mandamento, nel cui distretto seguì la stipulazione, l'atto stesso, il quale verrà dal segretario registrato in apposito registro coll'indicazione della data, del nome dei contraenti del capitale portante interessi e della misura convenuta riguardo a questi.

« La mancanza di tale registrazione, di cui dovrà risultare a piedi dell'atto stesso, importerà nullità della stipulazione dell'interesse convenzionale. »

Chi approva questo secondo emendamento del senatore Persoglio voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo primo nel suo complesso.

(È approvato.)

Viene ora l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale così concepita:

« L'interesse, che fosse sotto qualunque specie di contratti di cose mobili dissimulato, proseguirà nelle materie sì civili che commerciali ad essere regolato dall'articolo 1937 del Codice civile. »

Domanderò al senatore Manelli se persiste.

MANELLI. Non è ora questione d'interesse libero, nè d'interesse tassato, è questione di non suscitare un semenzaio di liti. È d'uopo esprimere se si vogliono o no abrogare le disposizioni riguardanti l'usura palliata.

Dopo che il Senato ha nella sua saviezza ammesso l'articolo primo del progetto del Ministero, si potranno stipulare interessi in qualunque somma. Ma con ciò non s'intendono autorizzate le frodi e le simulazioni, che sotto mentiti nomi e colori contengono enormi usure, com'è il caso dell'articolo 1937 del Codice civile, se ciò non si esprime nella legge.

Ogni dubbio deve essere tolto: o si vuole che l'articolo

suddetto sia mantenuto in vigore, e si dice che « nulla è innovato » o si vuole abrogato, e non ci dovremo limitare a dire nella discussione, che ciò si intende virtualmente, ma è d'uopo che la legge ne esprima la disposizione, per togliere un fomite di liti.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. In verità io avrei creduto che avendo il Senato rigettata l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale dopo il paragrafo terzo del primo articolo, esso non avrebbe più insistito per l'aggiunta di cui è questione. Infatti che cosa si vuole con essa? Si vuole impedire che siano convenuti interessi palliati.

Ora, di due cose, o l'una o l'altra. O che questi contratti, ai quali si accenna, non saranno che contratti simulati per far frode alle disposizioni dell'ultimo alinea dell'articolo proposto dal Ministero che esige lo scritto, ed allora io me ne appello all'ufficio centrale ed a tutti i magistrati del Senato per sapere se sia necessaria una disposizione espressa. Ufficio dei giudici è di colpire la frode non tanto quando sia palese che allorchando sia nascosta. Se si riconosce che un contratto qualunque si fece solo per violare le disposizioni dell'ultimo alinea dell'articolo votato, i tribunali dichiareranno questo contratto nullo, facendo ciò che avviene tutti i giorni in casi analoghi.

O questi contratti saranno sinceri e con essi si sarà voluto realmente vendere una merce immobile anche ad un prezzo eccessivo ed allora, per una conseguenza logica della libertà degli interessi che abbiamo proclamata, a che pro impelleremo alle parti, ai cittadini, di comperare o vendere ad un prezzo anche alto qualunque derrata? Non vi è alcuna legge che abbia stabilito un *maximum* per i prezzi loro. Quand'anche ne segua indirettamente che il compratore è venuto a pagare troppo non avrà fatto altro con ciò che una cosa la quale potevasi apertamente fare.

Ma v'ha di più, o signori! Credo che sarebbe anche meno conveniente di accettare quest'emendamento perchè distruggerebbe in gran parte gli effetti dell'ultimo alinea che abbiamo votato appunto per prevenire l'usura. E difatti il Senato ha già prescritto che l'interesse debba essere stabilito in modo aperto e non segreto sotto pena di nullità. Ora, se si adotta la proposta dell'ufficio centrale in quest'aggiunta, quantunque si fosse convenuto un interesse in modo palliato, questa stipulazione non sarebbe più nulla, ma il giudice potrebbe soltanto ridurla. A tenore di quella, se vi è applicabile la disposizione dell'articolo 1937 del Codice civile, come propone la Commissione, che potrà fare il giudice? Potrà dichiarare che quel contratto che conterrebbe, secondo l'ufficio centrale, una stipulazione d'interesse palliato, sarà nullo?

No, perchè l'articolo 1937 del Codice civile dice che in quel caso l'interesse sarà moderato all'equità. Cosicchè vi sarebbe, adottando queste disposizioni, un invito a far frode alle disposizioni testè votate. Io pertanto dichiaro di respingere quest'aggiunta.

Mi conceda il Senato di ripetere nuovamente per

tranquillità dell'ufficio centrale, che tuttavolta si riconoscerà che un contratto contenga una frode palliata alle disposizioni votate, per cui si vuole che l'interesse sia espresso in atto scritto, i tribunali la colpiranno dichiarando nullo il contratto senz'altro.

Io credo che questa spiegazione, conforme ai principii e sicuramente confermata da tutti i legali e magistrati che siedono in Senato, potrà bastare per la piena tranquillità dell'ufficio centrale e che quindi non vorrà più insistere per la sua aggiunta.

MANELI. Io desidererei una risposta precisa dal signor ministro.

L'articolo 1937 si intende conservato o si intende abrogato? La cosa è molto grave, anche perchè quell'articolo è in correlazione coll'articolo 518 del Codice penale. Ambi riguardano in sostanza il così detto *carrozzino*, mercè del quale si vende a caro prezzo la merce per ricomperarla contemporaneamente a basso prezzo, e tutto questo non tende ad altro che a simulare un mutuo con enormissimi interessi.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Di buon grado rispondo prontamente alla questione fattami dall'onorevole Maneli e dichiaro che questo articolo non sarà applicato tuttavolta che il contratto a cui accenna sarà un contratto sincero, e sarà applicato ai contratti coi quali si volesse far frode alle disposizioni della legge che abbiamo proposta. Di due cose l'una.

Quando con questi contratti si sarà voluto far frode alle disposizioni dell'articolo votato, allora questi contratti saranno nulli; oppure non si sarà voluto far frode a questa disposizione che prescrive che gli interessi siano stabiliti in modo espresso e allora, siccome è libera la stipulazione degli interessi, il contratto sussisterà.

Ecco qual è il concetto che dobbiamo farci. D'ora in poi questi contratti saranno validi se con questi non si sarà voluto far frode alla disposizione di questa legge che prescrive che gli interessi saranno espressi e che non potranno essere stabiliti che per iscritto.

MANELI. Dunque s'intende mantenuto, perchè quell'articolo parla di contratti simulati.

DE FERRARI, relatore. L'alinea sopra di cui si fonda il signor ministro, è del tenore seguente: « Nelle materie civili l'interesse convenzionale deve risultare da atto scritto. » E quest'articolo suppone che nella materia commerciale non sia necessario alcun atto scritto.

Ora domando io, l'articolo 1937 che si applica tanto a materie civili che a materie commerciali, e che anzi ha per iscopo principale la materia commerciale, perchè questi *carrozzini* si fingono sempre sotto l'apparenza di un commercio, domando io se l'articolo 1937 sarà in vigore.

Il signor ministro risponde: sarà in vigore sì e no; sarà in vigore, ma non sarà applicato che quando si sarà violato l'alinea ultimo dell'articolo primo, che quando non vi sarà atto scritto. Ma siccome quest'articolo primo non prescrive l'atto scritto che nella pura materia civile, ma non la prescrive in quelle materie,

che o sono commerciali, o che per finzione delle parti prendono l'apparenza di commerciali, domando io, tutti i *carrozzini* saranno tutti impunite? I *carrozzini* altro non sono, a termini dell'articolo 1937 e degli articoli 518 e 519 del Codice penale, non sono altro che finzioni di commerci, di compre, di vendite, del raggio e dal complesso del quale risulta un lucro eccessivo.

Ora questo lucro eccessivo fino al punto attuale la legge lo ha punito col Codice penale, l'ha moderato col l'articolo 1937; quest'articolo 1937 col nuovo progetto di legge io lo credo assolutamente e virtualmente abrogato, in ogni caso, a meno che la nuova legge non lo riproduca, io lo credo abrogato per un principio che non sarà contestato da nessuno. Tutto quello che posso fare espressamente, posso farlo implicitamente. Tutto le volte che espressamente posso stipulare l'interesse del 50, del 100 per cento, perchè non potrò fare la stessa operazione in via indiretta? Ora la massima che io dichiaro e credo sia incontestabile, quale conseguenza porta? Porta che potendo stabilire qualunque enormissimo e straordinario interesse in via diretta, posso egualmente far lucro di quest'interesse in via indiretta.

La via indiretta è quella contemplata in molti articoli del Codice, il primo dei quali è l'articolo 1937. L'ufficio centrale ha preso ad esame se si volevano proteggere non solo gli interessi pubblici manifesti, ma se si volevano pure proteggere quelli occulti, raggirati, palliati, ed ha creduto di no. Ma questa questione non si può abbandonare alla decisione dei tribunali. I tribunali, consultando lo spirito di questa legge, consultando la libertà offrenata che con questa legge è ammessa, dovranno dire che l'articolo 1937 e tutti gli altri articoli che seguono, indicati nel progetto dell'ufficio centrale, sono tutti abrogati, poichè sono tutti articoli che partono da un principio perfettamente opposto a quello che è sanzionato dalla nuova legge; sono articoli che partono dal principio di una tassa degli interessi, hanno per base questo principio, tolto questo, devono cadere, poichè erano tutti conseguenza di un tale principio.

Ma, è egli possibile che il Governo voglia ammettere la libertà offrenata non solo degli interessi dichiarati e pattuiti, ma degli interessi in forma di frode simulata? Ecco la questione. Se il Ministero non vuole questo interesse simulato ed occulto, allora è necessario dichiararlo espressamente nella legge; allora è necessario di adottare prima quest'aggiunta che propone l'ufficio centrale e quelle che seguono. Poichè, che cosa concernono? Concernono i censì. Sarà egli permesso di stipulare un censo al 60, al 70 per cento, con patto di non poterlo restituire che dopo 30 anni? (*Rumori*)

Il censo è un credito al giorno d'oggi, è una rendita semplice, è un credito ipotecario. Io prego il Ministero a spiegare la questione, giacchè i tribunali non potranno scioglierla coll'esistenza dell'articolo 1937.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non mi sono abbastanza spiegato, o sono stato frangoso.

L'onorevole Mameli diceva che prima di deliberare se dovesse o no l'ufficio centrale insistere per quest'ultima

aggiunta, desiderava sapere che cosa pensasse il Ministero dei contratti ai quali accenna quest'aggiunta, dei contratti che fanno l'oggetto dell'articolo 1937 del Codice civile.

Io rispondeva che i contratti menzionati in questo articolo si manterranno o no; si manterranno quando sono sinceri, e no quando sono simulati. (*Voci diverse*) Domando senza, io credo che questa distinzione sia logica, sia legale e quella che dovrebbero adottare i magistrati.

Noi abbiamo votato la disposizione per cui si è stabilito che l'interesse quando eccede il tasso legale debba essere stabilito per iscritto. Credo che questo con i termini... (*Rumori vari*) Noi abbiamo votato una disposizione per cui si è stabilito che l'interesse convenzionale nelle materie civili debba risultare da atto scritto.

Ora domando all'onorevole preopinante se possa dubitarsi che l'atto fattosi in frode della legge quando si presentasse davanti ai tribunali, e ciò venisse da essi riconosciuto, fosse per annullarsi. Questo si fa sempre quando la frode alla legge si verifica. Che se poi risultasse che questi contratti siano sinceri, benchè vi fosse quell'eccesso di cui ha tanta paura l'onorevole De Ferrari; quando risultasse che si vendesse una merce, una derrata ad un prezzo doppio, triplo, quadruplo del valore, ma che però non vi fu intenzione di far altro che quello che si è fatto, perchè i tribunali potrebbero annullare simile convenzione? Forse perchè vi sia lesione? Ma la lesione non è mai ammessa nei contratti di vendita, di permuta di qualunque cosa mobile. Forse perchè contiene un'usura palliata? Ma i tribunali direbbero che l'articolo 1937 è stato virtualmente abrogato con questa legge, perchè, ove non vi è limitazione dell'interesse, non è concepibile l'idea di usura palliata; fuorchè dunque scorgasi che si volle violare l'alinea che riflette la necessità dell'atto scritto, debbesi il contratto mantenere.

Se si sarà fatto acquisto di derrate ad un prezzo eccessivo, peggio per quelli che vi avranno acconsentito, ma non perciò potrà essere abrogato. E difatti, l'articolo 1937 non è che un corollario della disposizione del Codice che aveva limitato la tassa dell'interesse.

Con questo sistema il legislatore ha dovuto preoccuparsi delle frodi che possono farsi alle sue disposizioni collo stabilire non solo un interesse cedente la tassa legale in modo espresso, ma neanche in modo indiretto; e quando ciò accade, si disse che i tribunali ridurrebbero il contratto alla equità. Ma al giorno d'oggi che non vi è più limitazione dell'interesse, non sarebbe più l'articolo, che tal cosa prescriveva, applicabile.

Quindi io credo che le disposizioni sue rimangano virtualmente abrogate. Penso però che tuttavolta venga in un modo qualunque a farsi frode alle disposizioni votate dal Senato, i tribunali faranno il loro dovere a questo riguardo, come lo fanno sempre, e colpiranno le frodi dichiarando nulli quei contratti; e perciò appunto diceva che vi è un motivo di più per non adottare l'aggiunta della Commissione, perchè, secondo ciò che il

Senato già votava, la pena è molto più forte, come già ebbi ora non è molto l'onore di osservare al Senato, e come si scorge riflettendo che a termini dell'articolo 1937 i tribunali ridarrebbero solo il contratto alla equità, mentre, secondo l'alinea già adottato, il medesimo si dichiara nullo.

MAMELI. Domando la parola.

Dunque pare che il Ministero persista nell'idea che l'articolo 1937 si intenda abrogato, ed io persisto nel credere che sia meglio esprimerlo nella legge, perchè queste abrogazioni virtuali sono sempre fomite di liti. Ma è d'uopo pensar bene all'importanza della cosa che si vuol fare. Gli stratagemmi e le frodi sono meno tollerabili in un sistema di libertà; con questo mezzo si può troppo abusare. Chi vuole esercitare l'usura può farlo impunemente; ma è certo che si abuserà molto più sotto il velo del mistero, che non si farebbe apertamente.

Ma, se molto importa il serbare illeso nella legge questo principio di moralità, egli è ben più importante che la legge sia chiara ed esprima il suo concetto senza indurre in ambagi ed in fessure.

Questa discussione dà luogo ad un'altra grave osservazione. Si dice in generale che l'interesse deve risultare da atto scritto. Io penso che non si voglia innovare sugli affari commerciali, che non richiedono scrittura.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Comincio a rispondere a quest'ultima osservazione, e dichiaro che, quanto agli affari commerciali per cui non è prescritto che gli interessi debbano risultare per iscritto, le vendite, a qualunque prezzo siano seguite, non potranno essere annullate. Sarà questa una conseguenza della libertà che si proclama con questa legge quanto agli interessi, come è già proclamata in tante altre leggi, quando si tratta di contratti di cose mobili, di derrate, per cui non è ammessa alcuna azione in lesione; ma non conviene poi neanche esagerarsi il timore di frodi; di frodi a che? Ad una formalità.

Comprendeva benissimo che il legislatore avesse dato un arbitrio, ed assai grave, dal cui abuso la sola solerzia, la sola integrità dei nostri magistrati ci ha preservati, quando si volle stabilire un limite alla stipulazione degli interessi, poichè allora poteva esservi un motivo, un allettamento ai contraenti di simulare una vendita per convenire un eccessivo interesse, che altrimenti non avrebbe potuto conseguirsi. Ma che al giorno d'oggi un uomo si faccia a frodare la legge, che immagini contratti di vendita a prezzi eccessivi per iscarsare una formalità, perchè non si veda che ha stipulato un interesse eccessivo, è poco presumibile. E poi quell'uomo che giungerebbe a tanto da immaginare un contratto diverso da quello che fa realmente per celare la sua ingordigia, state pur certi che avrà anche il coraggio di ciò fare apertamente.

Credo quindi che al giorno d'oggi anche il motivo di queste frodi più non esista, e sia esagerazione il temerle.

Confesso poi coll'onorevole preopinante che, se si

trattasse di elaborare attualmente un progetto di legge, sarebbe forse stato meglio, qualora fosse venuto in mente che potessero cadere questi dubbi, che si fosse dichiarato abrogato l'articolo 1937; ma, posto che dobbiamo votare sopra un progetto di legge già stato adottato dall'altro ramo del Parlamento, e ci avviciniamo al termine della Sessione, per cui importa che non si sopraccarichi il medesimo di lavoro, quando non vi sia una necessità assoluta, poichè siamo tutti d'accordo, mi pare che possiamo prescindere da questa dichiarazione, e riposare tranquilli sulla sapienza ed integrità dei magistrati. Conseguentemente persisto nel mio proposito.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Poichè l'onorevole Mameli mi ha rivolta la parola e mi disse che il Ministero intendeva che la frode non fosse punita, egli non capiva come in ora si volesse abrogare l'articolo 1937, che è diretto contro la frode.

L'onorevole De Ferrari con molto calore parlava di carrozzini e diceva: volete che si coprano del manto della legalità questi carrozzini. No, o signori, noi siamo i nemici dei carrozzini, e noi li abbiamo uccisi; noi abbiamo uccisi, ripeto, i carrozzini coll'adottare il principio della libertà degli interessi, perchè non tornerà mai a conto al capitalista il farne; chi ha bisogno di danaro non sarà più obbligato di fare carrozzini; il carrozzino richiede il più delle volte l'intervento di due o tre persone; non si può fare da una persona sola, ed è questo uno dei motivi perchè il carrozzino costa molto di più di qualunque altro contratto usurario; uno vende, il sensale si interpone, ed un altro finge di comprare; tutti debbono lucrare su questo contratto a danno dell'infelice debitore. Egli è evidente che, quando si potrà stabilire liberamente l'interesse, si andrà direttamente ad un solo di questi tre, a quello cioè che ha il denaro, e questo si contenterà forse di prendere un interesse eguale e forse di qualche cosa maggiore di quello che lucrasse col carrozzino, ma sicuramente minore dell'attuale complessivo, del venditore simulato della merce, più del sensale del contratto usurario e di quello che simula il compratore.

Quindi, o signori, siamo noi che uccidiamo il carrozzino, che rendiamo impossibile quest'atto tanto immorale di alterare a segno la legge attuale che non ha potuto impedire e non ha impedito i carrozzini che sono fatti apertamente, noti a tutti in questa città, da persone conosciute da tutto il pubblico.

Chiedo al Senato perdono se faccio un passo sul terreno legale, ed osservo alla Commissione che quello che ha detto il mio collega intorno all'abolizione dell'articolo 1937 ricavasi dalla disposizione letterale dello stesso articolo, il quale è così concepito: « I contratti di merci od altre cose mobili che, sotto qualsiasi denominazione, risultassero fatte in frode della disposizione del precedente articolo, pei quali il mutuante venisse a percepire un utile superiore al capitale ed agli interessi permessi dalla legge, saranno dai giudici ridotti all'equità e potranno, secondo le circostanze, anche essere

annullati, salve le disposizioni delle leggi penali contro l'usura. »

Il precedente articolo è abolito, perchè è abolito il limite dell'interesse, non si può più fare un contratto in frode, perchè più ciò non esiste; dunque evidentemente, virtualmente l'articolo 1937 rimane abolito, nè si è bisogno di dirlo, poichè, ripeto, quest'articolo colpisce in diritto una disposizione che voi avete abolito, mi pare che più non può esservi dubbio che non vi sia *magistrato al mondo* che, in vista di questa legge, non lichiari abolita la disposizione dell'articolo 1937, come liceva l'onorevole mio collega.

MARTELLI. Parmi che dalle cose dette dal signor ministro debba risultare una conseguenza affatto contraria, poichè l'articolo 1937, che è nel titolo della vendita, parla di mutui simulati sotto il colore ed il nome di altri contratti, ed in conseguenza non si parla d'interessi espressamente stipulati a mente dell'articolo 1 del progetto. A parte i così detti carrozzini, sarebbe colpita da quell'articolo una vendita di merci fatta a prezzi esorbitanti, e si dovrebbe quindi ridurre a termini di equità, qualora risultasse che si volle sotto un tal colore simulare un mutuo ad interessi enormi.

Il mantenere in vigore questa disposizione influirebbe moltissimo sulla moralità della legge, la quale risparmierebbe molti contratti usurari, che per pudore niuno oserebbe di fare, richiedendo che i contratti esprimano la vera volontà dei contraenti, non servano di maschera alle frodi ed alle usure.

Il signor presidente del Consiglio dei ministri ci ha più volte dichiarato che tale era pure la mente del Governo, cioè di lasciare tutta la libertà ai contraenti nel pattuire gl'interessi, ma di reprimere le frodi e le simulazioni.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Io non capisco come l'ufficio centrale possa pretendere che si mantenga un articolo, il quale colpisce un atto fatto in frode d'una disposizione che il Senato ha abolito; e non capisco neppure come sarebbe logico, dopo aver abolito virtualmente l'articolo 1936, voi vogliate mantenere l'articolo 1937, che colpisce quello che si fa in frode del disposto del medesimo.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Pinelli.

PINELLI. Aveva domandato la parola, perchè la mia opinione non mi sembrava essere d'accordo nè con quella del senatore De Ferrari, nè con quella del guardasigilli e del presidente del Consiglio.

Aveva domandata la parola per rilevare l'osservazione fatta dall'onorevole membro dell'ufficio centrale, che i contratti di cui si parla nell'articolo 1937 fossero contratti commerciali. Io aveva intenzione di fargli osservare che non potevano certamente tali contratti classificarsi fra i contratti commerciali; ciò posto, ne deriva che in questi contratti se vi è una stipulazione di un mutuo palliato, questi contratti cadono senza dubbio sotto la disposizione che regge i contratti in materia civile.

Venendo dunque a questi contratti, io non mi ac-

cordo con veruna delle opinioni dinanzi espresse, perchè io credo che la savia disposizione contenuta nel presente progetto di legge non forma che un'aggiunta alla disposizione dell'articolo 1937, che una modificazione in questo senso, che questi contratti, senza cessare di essere mutui palliati, se non sono redatti in iscritto devono essere colpiti di nullità. Per conseguenza non ritengo così chiara, così evidente quella abrogazione che secondo gli onorevoli presidente del Consiglio e guardasigilli avreste operata col vostro voto. Se questi contratti debbono essere ricondotti, per così dire, alla formalità dello scritto, bisogna che continuino ad essere regolati cogli articoli del Codice, perchè sono quelli appunto che si dichiaravano palliati; nè li dichiarano già mutui palliati unicamente per volontà del legislatore, ma per la loro propria natura.

Non vi è dunque abrogazione, effettivamente, non vi è che modificazione in questo senso che dove l'articolo 1937 li dichiarava *riducibili*, attualmente, se non vi esiste scritto, non produrranno verun effetto, ed in questa parte io mi accordo coll'opinione dell'onorevole guardasigilli; per conseguenza io non credo che sia il caso di fare alcuna dichiarazione, ma se si dovesse fare, crederei piuttosto che dovesse essere conforme al senso che ora deve presentare l'articolo così riformato.

Che cosa vi è d'abrogato in quest'articolo? Il tasso, il limite dell'interesse.

Osservò l'onorevole presidente del Consiglio che non si potrebbe dire che siano fatti in frode della legge questi contratti dal momento che è tolto questo limite.

Io ho l'onore di ripetere che bisogna distinguere la natura del contratto feneratizio, ed il limite che in questi contratti feneratizi la legge stabiliva: poteva essere contratto feneratizio, ma non eccedere la tassa dell'interesse: il Codice non dichiarava assolutamente nullo il contratto, lo dichiarava *riducibile*.

Ora vi sarà questo di più che saranno colpiti di nullità: nè da ciò vedo come ne segua veruna di quelle enormi immoralità che sembrano avere sollevato lo sdegno su qualche banco.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che l'onorevole proopinante concordi col Ministero che l'articolo 1937 è virtualmente abrogato...

PINELLI. No, no!

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Anzi, pare che diceva non essere nemmeno necessaria alcuna dichiarazione per questa abrogazione.

PINELLI. Farci una dichiarazione nel senso contrario.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Egli però si preoccupava dei mutui palliati e diceva che, nonostante siasi proclamata la libertà della stipulazione degli interessi, possono ancora esservi dei mutui palliati per far frode alla disposizione che esige che gli interessi siano stipulati in iscritto.

Mi pare che per tranquillare l'onorevole preopinante su tale proposito dobbiamo distinguere due casi. O coi contratti dei quali si tratta si vuole far frode al limite dell'interesse, oppure alla forma della stipulazione. Se il contratto ha per iscopo di far frode al limite dell'interesse, d'ora in poi sarà lecito, ed a questo riguardo l'articolo 1937 che autorizza i giudici a ridarli è indubitamente abrogato.

O la frode è diretta contro la disposizione della legge che prescrive che gli interessi siano stipulati in iscritto, e allora non è necessario di mantenere la disposizione dell'articolo 1937, bastando il diritto comune, perchè secondo i principii di questo è nullo non solo ciò che è fatto contro la legge espressamente, ma anche ciò che è fatto contro la legge in modo palliato; quindi in qualunque senso la disposizione dell'articolo 1937 deve sempre tenersi per abrogata, e non è necessario di mantenerla.

Sembrami che l'onorevole Mameli non possa peranco persuadersi della verità di questa osservazione, e non mi stupisco, perchè egli ha emessa un'opinione contraria.

Per altro mi pare assai chiaro che questa frode non può più essere che, o contro il limite dell'interesse, o contro la forma dell'atto. Se è contro il limite dell'in-

teresse, diceva egregiamente l'onorevole presidente del Consiglio, l'articolo 1937 è totalmente abrogato non essendo concepito, tranne pel caso in cui si sia ecceduto come prevede l'articolo 1936.

Se la frode ha per oggetto la disposizione che prescrive che il contratto sia fatto per iscritto, è estraneo all'articolo 1937, e basta, perchè questa frode possa essere repressa dai tribunali, il principio del diritto comune, il quale ho avuto or non ha molto l'onore di ricordare al Senato.

MAMELI. Parlo sempre dei casi d'interesse stipulato, ma nella specie dell'articolo 1937 non ci è stipulazione d'interesse, poichè si parla di mutuo simulato sotto altra specie di contratto.

PRESIDENTE. Io credo che il Senato troverà opportuno che la questione sia rimandata a domani, essendo l'ora tarda ed essendovi ancora molto a dire. Oggi non si è potuto prima della seduta pubblica attendere negli uffizi alla nomina dei commissari per le leggi che sono ancora da esaminare.

Io pregherei il Senato di volere domani convenire negli uffizi non più tardi del tocco, onde poter aprire la seduta pubblica ad 1 ora 1½.

La seduta è levata alle ore 5 1½.

TORNATA DEL 28 MAGGIO 1857

29

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali — Schiarimenti del ministro di grazia e giustizia intorno all'articolo 1937 del Codice civile ed all'aggiunta proposta dall'ufficio centrale all'articolo 1 — Osservazioni dei senatori Mameli e Selopis — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Dichiarazione del senatore Gallina — Replica del ministro di grazia e giustizia — Discorso del senatore Massa-Saluzzo contro l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale — Nuova redazione di quest'aggiunta dall'ufficio centrale fatta dal senatore Mameli, e combattuta dal ministro di grazia e giustizia, e dal presidente del Consiglio — Richiami dei senatori Gallina ed Audiffredi — Rigetto dell'aggiunta dell'ufficio centrale all'articolo 1 — Approvazione dell'articolo 2 del progetto ministeriale — Emendamento all'articolo 3 proposto dall'ufficio centrale, e combattuto dal presidente del Consiglio — Rigetto di quest'emendamento — Approvazione dell'articolo 3 — Modificazione all'articolo 4 proposta dal senatore Cataldi — Dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia e del relatore Deferrari — Approvazione dell'articolo 4 del progetto ministeriale — Articoli addizionali proposti dall'ufficio centrale, combattuti dal ministro di grazia e giustizia e sostenuti dal senatore Deferrari — Rigetto degli articoli addizionali — Approvazione dell'articolo 5 e dell'intero progetto ministeriale — Comunicazione del regio decreto pel ritiro del progetto di legge concernente i restauri al castello del Valentino.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, il presidente del Consiglio ed il ministro dei lavori pubblici; più tardi interviene anche il ministro della guerra.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente seduta, che viene approvato.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

2608. Il Consiglio comunale di Moano domanda che venga rigettato il progetto di legge sull'abolizione della tassa degli interessi convenzionali.

2609. Centocinquantadue abitanti di Gignod, provincia d'Aosta, presentano una petizione identica alla precedente.

2610. Cinquantaquattro abitanti del comune di Rhêmes-Notre-Dame, provincia d'Aosta, domandano la reiezione del progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali.

2611. Il Consiglio delegato del comune di Portofino rassegna al Senato alcune osservazioni intorno al tracciato della progettata ferrovia Ligure-Orientale.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLA TASSA DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI.

PRESIDENTE. La discussione sul progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali si aggirava ieri intorno al paragrafo 2 dell'articolo 2 pro-

posto dall'ufficio centrale in aggiunta al progetto ministeriale.

Esso era così concepito:

« L'interesse, che fosse sotto qualunque specie di contratti di cose mobili dissimulato, proseguirà nelle materie sì civili che commerciali ad essere regolato dall'articolo 1937 del Codice civile.

La parola spetta all'onorevole ministro di grazia e giustizia.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. A proposito di questa seconda aggiunta proposta dall'ufficio centrale, è insorta nella seduta di ieri una discussione, nella quale, essendosi scambiate con qualche vivacità le rispettive idee, vi nacque un po' di confusione che è bene si dilegni, sia per la votazione, sia anche per l'applicazione della legge.

Il Ministero dichiara quindi che, avendo nuovamente esaminato quest'aggiunta e l'articolo 1937 del Codice civile, ha dovuto persuadersi, come io dichiarava già ieri la prima volta che presi la parola su questa questione, che l'articolo 1937 del Codice civile, come sanzione penale alla limitazione della tassa degli interessi, deve necessariamente tenersi per abrogato coll'approvazione della presente legge, per la ragione semplicissima che, cessando di esistere il principale, deve di necessità cadere anche l'accessorio. Aggiunsi poi che quest'articolo continuerà ad essere in vigore quale sanzione penale contro la frode che, per mezzo di mutui palliati, si facesse all'ultimo alinea dell'articolo 1 votatosi nella seduta passata.

Io credo che, spiegate così le conseguenze di questa legge rispetto all'articolo 1937 del Codice civile, l'ufficio

centrale riconoscerà egli medesimo che sarebbe in parte erronea ed in parte superflua l'aggiunta da lui proposta; sarebbe cioè erronea nella parte in cui riterrebbe, come tuttora è, generalmente in vigore l'articolo 1937, mentre, come testè ho dichiarato, quest'articolo deve tenersi per virtualmente abrogato in quanto contiene una sanzione alla limitazione degli interessi; sarebbe poi superfluo di dichiarare che l'articolo è tuttora in vigore come sanzione penale alla frode che, per mezzo di mutui palliati, si facesse all'ultimo alinea dell'articolo 1 di questa legge, perchè, non essendo in questa parte l'articolo contrario alla legge, deve necessariamente ritenersi ancora vigente, senza che sia necessaria alcuna espressa dichiarazione.

Io voglio quindi sperare che l'ufficio centrale consentirà che, dopo la reiezione fattasi della prima aggiunta, si prescinda anche da questa seconda.

MAMELI. Le spiegazioni date dal signor ministro, oltre di essere conformi al vero tenore e spirito dell'articolo 1937, sono pure perfettamente consentanee al concetto dell'ufficio centrale.

Non era certamente nostro intendimento di mantenere un tasso legale, dal momento in cui aveva adottato il Senato l'articolo 1, che dichiara libera la stipulazione degli interessi, ma l'interesse non è menzionato nell'articolo mentovato del Codice che per incidenza, essendo ivi manifesto lo scopo del legislatore di ridurre a termini di equità il capitale mutuato, che, in virtù di una simulazione di contratto, altro che quello che i contraenti si proponevano, si esagerava notabilmente, e non di rado oltre il doppio. Era poi ovvio che, ridotto alla giusta e vera misura il capitale, debba eziandio essere proporzionalmente ridotto l'interesse.

All'articolo pertanto in discorso s'intende soltanto derogato in quanto contiene la tassazione del limite fissato alla stipulazione degli interessi, salva nella sua sostanza la disposizione, la quale non tende principalmente a regolare gli interessi, ma a determinare nei limiti del vero il capitale che, sotto il colore di vendita o di altro contratto, era stato a danno del debitore esagerato. Ora, sebbene le spiegazioni in coerenza date dal ministro possano rassicurarci sul vero senso delle cose, stimiamo tuttavia più prudente consiglio, e conforme alle regole parlamentari, che il Senato esprima il suo voto, adottando o rigettando il proposto emendamento.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Riconoscendo esatto quanto espose il Ministero intorno alle conseguenze di questa legge rispetto all'articolo 1937 del Codice civile, ed ammettendo che questo deve tenersi per abrogato come sanzione penale contro la limitazione della tassa, e non come sanzione contro le frodi che si facessero alla prescrizione dell'atto scritto con addivenire a mutui palliati, non occorrerebbe più di richiedere un voto al Senato per vedere se debba mantenersi simile aggiunta. L'ufficio centrale egli stesso riconosce come non necessaria una spiegazione, nè per una parte, nè per l'altra; d'altronde io aggiungerò quanto già ebbi l'onore di osservare in altre circostanze e nella

seduta di ieri, che questa sarebbe una spiegazione superflua. Se si trattasse della prima votazione di questa legge, se dovessimo ora concretarne lo schema, vi aderirei; ma ben vede il Senato come noi ci troviamo già verso la fine della Sessione legislativa, come ancora rimangano a votarsi varie leggi, come già sia stata la redazione che vi è sottoposta approvata in altro recinto, e come col modificarla si debba colà riportare la legge e procrastinarne vieppiù l'attuazione. Quindi io riprego l'ufficio centrale di non insistere per questa aggiunta; in ogni caso prego il Senato, dal momento che si riconosce implicitamente la superfluità di questa spiegazione, a non ammetterla.

SCLOPIS. Io mi alzo per sostenere l'opinione dell'ufficio centrale, ed osservo che è invalso da qualche tempo l'uso di modificare implicitamente la legge per semplice dichiarazione ministeriale; è un'abitudine che può avere dei pericoli; quando si tratta di un articolo del Codice, il quale per metà si mantiene, e per un'altra metà si crede abrogato, una semplice dichiarazione ministeriale, fatta in una sola Aula del Parlamento, non è sufficiente interpretazione, per la conseguenza che, quando si tratta di toccare al Codice, conviene farlo espressamente, dichiararlo *cum certis verbis*. L'abitudine da me sopra indicata può essere accolta quando si tratta di fatti i quali possono essere esauriti durante una vita, anche lunghissima, ministeriale; ma, quando si tratta di fissare l'intelligenza di un capo di legge importante, bisogna che la legge in se stessa parli per sè e non per l'organo fuggitivo di una parola ministeriale qualunque.

In secondo luogo poi osservo che lo spediente proposto dall'onorevole guardasigilli, vale a dire di non insistere su questa parte per non avere l'incomodo di trasportare la legge da una Camera del Parlamento ad un'altra, sarebbe molto pericoloso, molto disdicevole; dico di più: sarebbe porre una delle due Camere del Parlamento in una posizione inferiore all'altra. Perchè si è deliberato in una parte, non avremo noi la pienezza del diritto di deliberare dal nostro canto? Dunque ci si imporrà il silenzio, perchè crediamo che questo possa recare incomodo al corso di una legge? Ma io credo che, per quanto abbiano ad essere lunghe ed incomode le deliberazioni di questa Camera, noi dobbiamo portarle a compimento in ciò che possono essere utili al pubblico; non possiamo rinunziare alla prerogativa che ha questa Camera di esaminare perfettamente tutte le sue deliberazioni.

Per questi due motivi io appoggio l'ufficio centrale, e prego il Senato di votare l'articolo.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Le spiegazioni che ho creduto di porgere non furono certamente per determinare il modo con cui debbasi intendere la legge, ben sapendo che le dichiarazioni ministeriali non hanno tal forza. Bensì le diedi per rettificare la confusione che era insorta nella discussione fattasi nella seduta di ieri. L'intelligenza della legge sta nei termini della medesima, e si è ad essa che dovranno ricorrere all'occorrenza i magistrati.

Diffatti, nell'ultimo articolo di questa legge si propone l'abrogazione dell'articolo 517 del Codice penale e di qualunque altra disposizione contraria a questa legge. Ora, dell'articolo 1937, una parte è contraria alla medesima, e l'altra non lo è. È contraria quella che contiene una sanzione penale contro l'eccesso della tassa degli interessi; quindi se voi, signori, approvate questo articolo, sarà impossibile a qualsivoglia magistrato di più applicare in tal parte detto articolo, poichè ciò urterebbe con il principio cui questa legge si informa.

L'altra parte non vi è contraria, epperò quanto ad essa, se il Senato adotta l'ultimo articolo che proponiamo, questo articolo 1937 rimane in vigore. Ecco dove dovranno attingere le norme i magistrati, quando si tratterà dell'applicazione dell'articolo 1937, e non nelle dichiarazioni del Ministero. Ho poi osservato che non credeva conveniente, allo stato delle cose, di aderire alla proposta dell'ufficio centrale per una dichiarazione superflua.

Io non ho certo voluto intendere menomamente, accennando al pericolo che la legge debba far ritorno all'altro ramo del Parlamento, di rendere meno libero il Senato nell'esaminarla, nel variarla, nel correggerla, se così lo crede nella sua saviezza. Bensì ho voluto dire qual fosse il motivo per cui io non ho aderito in questo alla proposta dell'ufficio centrale, a cui amerei pure di potermi accostare per dargli prova della deferenza mia; e questo motivo in ciò consiste che, se dessa viene accolta, si incorrerà, per un'aggiunta superflua, il pericolo di ritardare l'attuazione di una riforma che troppo riteniamo necessaria. E non credo, o signori, che con avere sottoposto questa semplice mia riflessione al Senato abbia in cosa alcuna mancato a quei riguardi che a così augusto consesso sono dovuti, ed a cui non sarò mai per fallire.

GALLINA. Tanto la prima quanto la seconda dichiarazione che il ministro ha fatto mi paiono richiedere maggiori spiegazioni, perchè esse, secondo me, appoggiano l'emendamento proposto dall'ufficio centrale e lo raccomandano per necessità alla considerazione del Senato. Dirò di più, che il modo stesso adoperato dall'onorevole guardasigilli per provare che non si possa ammettere questo emendamento mi portò ad una sentenza compiutamente contraria; e appunto le sue osservazioni sono quelle che mi spingono ad insistere perchè l'emendamento dell'ufficio centrale sia accettato.

Se si fosse potuto prevedere che la discussione di questa legge avrebbe dato luogo a quelle spiegazioni, a quelle dichiarazioni che furono fatte nella tornata di ieri, io sicuramente non avrei ommesso di prendere la parola, discutendo il principio della legge cogli accessori che dall'ufficio centrale si erano indicati necessari; se avessi sospettato che questo emendamento non sarebbe stato ammesso dal Ministero, io avrei invocato il principio della più stretta morale e della più stretta giustizia, principi che debbono informare ogni legge e specialmente quella di diritto comune qual è la presente. E questa difficoltà, e questo sospetto, e questo

dubbio, per verità, ben mi sorsero in mente, ma fui assicurato che nell'altra parte del Parlamento già il Ministero aveva detto che queste disposizioni non potevano riguardare se non i mutui ed i contratti portanti mutui specialmente espressi.

Quando ieri si suscitò questo incidente pare a me che il Senato fosse sommamente commosso dalle dichiarazioni che addusse il Ministero. L'onorevole guardasigilli fece delle proteste o per conformarsi ai principii delle dottrine economiche o per non so quali opinioni sue particolari che andavano molto più in là che non le parole dette or ora, le quali voglio accettare come una ritrattazione di quelle dette ieri. Egli esclamò che era tempo che cessasse qualsiasi vieto monopolio, che cessassero le leggi ristrettive e che si venisse ormai ai principii della libertà.

Egli ha detto che qualunque possessore di merci o derrate è padrone di venderle al prezzo maggiore che può sempre che trovi il compratore per acquistarle, senza badare più oltre al merito palese o nascosto della contrattazione.

Ma vi ha di più; il signor presidente del Consiglio, egli stesso ha dichiarato che, abolita la tassa dell'interesse, non vi era più necessità di altre disposizioni per corroggere i contratti fraudolenti conosciuti col nome di *carrozzini*: ha aggiunto che questi contratti si fanno tuttodì, e si fecero sempre per lo passato; che se ne conoscevano perfino pubblicamente gli autori, non meno che i tristi risultamenti, e che non vi si recò mai rimedio efficace ad impedirli.

CAVOUE, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Nello stato attuale nessuno ha portato rimedio a questo male, e persino i tribunali e tutte le persone che esprimono sentimento di sdegno contro questi carrozzini, non hanno mai fatto ufficio onde venissero colpiti, quand'anche coprissero i più eletti posti nella magistratura.

GALLINA. Domando perdono, ma queste allegazioni sono contraddette dai fatti. In ogni tempo furono ingombri i tribunali di litigi per usura e per contratti fraudolenti; sono molte le decisioni e molti sono i casi e gli esempi che si citano di una giustizia rigorosa, severa, esercitata massime dall'antico Senato per correggere questi contratti.

PINELLI. Domando la parola.

GALLINA. Dunque dire che la legge in questi contratti sia sempre stato arduo eseguirlo, che i magistrati non abbiano mai operata l'applicazione del principio di giustizia in questa circostanza, non è cosa esatta. Del resto aggiungerò parermi che non avrei che ad invocare la testimonianza dell'effetto prodotto ieri in questa Assemblea dalle parole che sono state pronunciate in proposito per confermare il mio asserto.

Dirò di più: dirò, parermi che l'onorevole guardasigilli senta troppo umilmente di sè, e della carica che copre quando pensa che quella semplice dichiarazione che ha fatta testè sia sufficiente a cancellare l'effetto della dichiarazione fatta nella tornata di ieri.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

GALLINA. Il guardasigilli è quello che soprassiede all'amministrazione della giustizia in tutto lo Stato: non la dirige (perocchè i magistrati non si lasciano dirigere che dalla legge), ma colla sua prudenza consumata esamina il corso che fa, e vede dove vi possa essere difetto od eccesso e quindi motivo di ricorrere a temperamenti legali atti a rimediare agl'inconvenienti riconosciuti.

Il guardasigilli è quell'uomo d'immensa dottrina che abbraccia tutte le parti della legislazione di un paese, ne fa l'oggetto di continuo esame e meditazione ed intende a mantenerne l'accordo nelle diverse parti, nelle modificazioni frequenti, e nelle riforme che tuttodì si propagano. La parola del guardasigilli risuona altissima presso tutte le classi di persone che od applicano alla pratica del foro, od all'avvocazione delle cause, od esercitano l'ufficio di giudici pronunciando sentenza in ogni caso di litigiosa contestazione.

Dunque io invito il ministro guardasigilli a ben considerare di quanta importanza sia la sua parola, e lo sia stata fin da ieri quando ha fatto le dichiarazioni che generarono nella mente di tutti i più gravi dubbi sulle conseguenze morali dell'articolo di legge che discutiamo; e se quest'oggi egli dà a quelle dichiarazioni una spiegazione che è più conforme al senso morale della legge io non posso che ammirare il suo giudizio, non posso che far plauso alla determinazione che ha preso di rettificare le cose.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Niente di tutto questo.

GALLINA. Dico che la sua dichiarazione se non corrispose perfettamente a quella richiesta dall'ufficio centrale corrispondeva però al senso della medesima, che si giudicava necessario d'introdurre nella legge perchè si accertasse che la disposizione del Codice civile si manteneva salda, conservata per tutto ciò che riguarda alle contrattazioni fraudolenti ed ai mutui palliati.

Io posso errare, ma mi pare che vi sia il più grande interesse e per il Ministero stesso e soprattutto per l'onorevole guardasigilli, a che sia ben chiarito, che quando si stabilisce la libertà dell'usura, non s'introduce una licenza che permetta l'eccesso dell'usura medesima, e giudico che sia dignitoso per lui e per il Senato l'insistere acciò scompaia qualunque dubbio in proposito, acciò qualunque interpretazione sinistra, anche erronea, se ne potesse fare, cessi con una dichiarazione formale, vale a dire coll'aggiunta che si è proposta e che il Ministero stesso riconosce esatta. Perchè dunque si vorrà con un pretesto che non mi pare nè degno del Ministero, nè degno di questo libero Consesso, impedire l'accettazione di un emendamento riconosciuto giusto ed evidentemente necessario a ben determinare il vero spirito di una legge di tanta conseguenza, e che non ha assoluta urgenza d'immediata esecuzione?

Non so qual difficoltà di perdita di tempo rechi agli affari il tratto di 10 giorni necessario a compiere ogni

discussione in proposito anche nell'altra parte del Parlamento. Non si può disconoscere che quest'emendamento è dettato da quei principii di eterna giustizia, la quale vuole che la più grande moralità informi le leggi di qualunque natura esse siano, e tanto più le leggi che riguardano i contratti fraudolenti e simulati, leggi che riflettono l'interesse di ogni persona e di ogni classe. Io domando a tutti quelli i quali hanno avuto parte negli affari giuridici, ed hanno dovuto trattare cogli uomini che più specialmente hanno ingerenza in questi affari, se non trovansi difficoltà immense per mantenere la moralità ed impedir gli abusi troppo facili ad introdursi nell'esercizio di certi uffizi ministeriali, il cui intervento ad ogni passo s'incontra nel corso degli affari giuridici.

Restringendomi a parlare dei notai, i quali, per loro istituto, sono i depositari della fede pubblica, non vi ha nessuno che ignori qual lungo tempo siasi richiesto, e quante difficoltà non si siano incontrate, e quali e quante repressioni siano state necessarie a sradicare gli abusi che nell'esercizio del notariato eransi introdotti, e tutti meco si accorderanno sulla necessità di mantenere sulla via della più stretta moralità, massime gli esercenti nei piccoli borghi e comuni.

Il sistema degl'interessi convenzionali nei mutui può essere utile, ma non è perciò men vero che nessun dubbio debbe ingenerarsi nelle menti sull'efficacia delle leggi, che debbono frenare gli abusi della libertà dell'usura, ed impedire e reprimere le frodi cui simili convenzioni possono dar luogo. Le stipulazioni d'interesse potranno essere libere, ma non simulate le contrattazioni. Se venisse a prevalere l'opinione che, poichè le cose siano fatte con accortezza, le contrattazioni fraudolenti, mediante il sistema della libertà dell'usura, non possano invalidarsi, sarebbe uno spingere questi depositari della fede pubblica ad adoperare ogni maniera di astuzie per far frodi alla legge in aiuto ancora di quella razza di gente ipocrita ed astuta, che chiamiamo usurai di professione, che pur troppo pullula ed abbonda nei piccoli borghi, non meno che nelle città, siccome riconosce lo stesso onorevole ministro delle finanze.

Io dico adunque, che se prima della discussione di ieri, era necessaria la spiegazione che l'ufficio centrale giudicava dover proporre per mantenere in vigore l'articolo del Codice, di cui parliamo, questa necessità si è fatta maggiore, e ci è imposta dalle discussioni che hanno avuto luogo nella scorsa giornata, le quali non hanno potuto a meno di lasciare una profonda impressione negli animi di tutti. Del resto le cose che hanno bisogno di essere rettificare, lo furono come lo sono dalla discussione odierna. Io non dubito punto che il Ministero ieri, quando parlava nel senso che ha parlato, non aveva bene esaminato, non aveva compreso l'articolo, al quale alludeva l'ufficio centrale, ed era certissimo che nella tornata d'oggi le cose sarebbero tornate nel loro stato normale, e che quindi si sarebbe non più introdotta una libertà la quale degeneri in licenza, giacchè la legge non deve tendere a coprire cosa ingiusta e indebita, che offenda i principii dell'eterna giustizia,

principii, ripeto ancora, che sono la prima e più essenziale condizione d'ogni legge. Penso adunque che non vi possa essere nulla a contraddire a che sia adottato un emendamento, la cui giustizia è riconosciuta dal Ministero e da tutti, e che, col nostro ufficio centrale, credo indispensabile.

La legge vuol essere chiara, esplicita e completa, e le dichiarazioni ministeriali non servono a riempire le lacune che per avventura vi si scoprono; forse l'onorevole guardasigilli non conosce ancora quanto sia grande l'indipendenza dei magistrati piemontesi; e quanto onore torni a questa magistratura d'obbedire alle leggi e non obbedire ad altra influenza. Questo è l'onore della patria nostra; questa magistratura sfavillante di tanto splendore ha dato a tutta Italia, nei tempi in cui era conquistata da straniera potenza, i capi della sua magistratura.

Furono vecchi magistrati piemontesi che onoravano i tribunali e la Corte di giustizia di Roma e di Firenze; e Genova allorchè non era con noi congiunta se non che sotto il titolo di impero, rende ancora giustizia al di d'oggi al sommo nome, all'ingegno sublime del primo presidente della sua Corte d'appello.

Dunque è mio avviso che non convenga in nessun modo d'introdurre il sistema che le dichiarazioni ministeriali possono servire di norma nell'applicazione delle leggi; e tanto più lo credo irregolare in quanto che si può ingenerare dubbiezza sulla vera interpretazione che a questa legge si ha da dare, e spero che nessuno mi contrasterà che la discussione di ieri ha suscitata una dubbiezza tanto grave, da commuovere visibilmente il Senato. Chiunque era presente a questa discussione ha veduto dal modo stesso con cui fu scelta quella tornata, che fu bene che si sciogliesse, perchè così, tornata la calma negli spiriti e l'ordine nel dibattito, noi vediamo che tutti siamo d'accordo sul principio, e che se vi ha dissenso, tutto sta nel tempo; e di che tempo? Di un tempo di 8 o 10 giorni, ed in una Sessione che durerà ancora due mesi, perchè sono numerosissimi i progetti che si hanno a discutere.

Il Senato vi prova in questa discussione che non sempre mutamente vota sui progetti ministeriali; che quando vi ha ragione di occuparsene seriamente spiega le sue viste con indipendenza ed energia, e si fa degno di proporsi al pubblico, come l'onorevole Giulio diceva, come un investigatore della verità, come corpo che cerca d'illuminare il popolo sui suoi veri interessi, come un corpo che sostiene i suoi principii qualunque possa essere il giudizio che il popolo possa fare. Ma vi è un'altra ragione. Noi abbiamo sentito l'onorevole ministro guardasigilli invocare esso stesso il motivo del tempo al primo emendamento fatto: fu invocato sopra l'ommissione dell'anno, questa era ommissione insignificante ed il Senato passò oltre; s'invocherà adesso, s'invocherà fra poco sopra tre o quattro emendamenti dell'ufficio centrale, i quali tutti versano sopra dichiarazioni del Codice, indispensabili per chiarire lo stato delle cose, indispensabili per regolare le domande dei litiganti, indi-

spensabili per frenare le liti, e per non esporre i privati a spese che sono moltiplicabili, massime coll'ultima legge, a chiunque abbia ad adire il foro onde far valere le proprie ragioni.

Quindi io dico che, essendo tutti d'accordo in massima, che essendo un motivo d'interesse generale, nello esprimere questo accordo, nel far noto che in quanto ai principii di moralità e di giustizia, non vi è mai disaccordo tra il Ministero ed il Senato; io dico che questo emendamento, per queste ragioni vuol essere ammesso, vuol essere proclamato, non può essere rimandato sotto un pretesto, di cui non so rendermi ragione.

Io adunque voto per questo emendamento.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non risponderò a tutte le osservazioni che è piaciuto di fare all'onorevole preopinante, della maggior parte delle quali, io francamente lo dichiaro, non seppi comprendere nè la opportunità, nè la connessione colla questione che è sottoposta al Senato. Credo dover soltanto rilevare un fatto che mi è personale.

L'onorevole Gallina è caduto in un errore; egli ha affermato che quest'oggi io sono in contraddizione colle dichiarazioni fatte da me ieri a proposito della discussione già allora intavolata.

Io debbo osservare che l'onorevole Gallina si inganna e che, o egli non mi ha onorato della sua attenzione ieri, o ne ha fatta pochissima quest'oggi, giacchè e ieri ed oggi io fui consentaneo nelle mie dichiarazioni; e ciò tanto è vero, che poco fa diceva che il Ministero, dopo avere profondamente meditato sopra questo punto, dovette persuadersi che (come io esprimeva già ieri nelle prime parole che pronunciava in questa discussione) l'articolo 1937 del Codice civile doveva tenersi per abrogato secondo i casi che ho accennato.

Lungi adunque di avere io cambiato d'opinione, o fatte dichiarazioni contrarie, io ho oggi inteso persistere nello stesso pensiero, e così credo che sia stato anche riconosciuto dall'ufficio centrale. E difatti ieri ebbi l'onore di osservare che poteva avvenire il caso di un contratto di vendita di derrate, di oggetti mobili a cui accenna l'articolo 1937, al quale potesse o non potesse applicarsi quest'articolo, secondo che si riconoscesse che il contratto è, o non è sincero. Suppongasì che vi sia un contratto (e quest'esempio io adduceva nella discussione di ieri) della vendita di un cavallo pel prezzo di 500 lire, quando il valore di questo semovente non è che di lire 200; il compratore si lagna, dicendo di avere fatto un *carrozzino*, e comperato un oggetto per un prezzo eccessivamente superiore al suo valore: se non fosse adottata questa legge, il contratto potrebbe essere ridotto all'equità perchè è un *carrozzino*, ed il compratore ha sofferto una lesione enormissima, la quale è una vera usura palliata: approvata la legge, non basterà ciò per dare diritto al compratore per denunciare il contratto e per chiedere l'applicazione dell'articolo 1937, ma converrà che questo compratore si lamenti che invece di un contratto di vendita si è fatto un mutuo palliato; converrà che esponga come per bisogno di

danaro essendosi diretto ad un capitalista per ottenere 500 lire a mutuo, esso invece di dargli tal somma, gli offerse in vendita un cavallo che non valeva che 200 lire, ostimandolo lire 500; al qual prezzo venne accettato e poscia rivenduto.

In quel caso i tribunali potranno applicare la disposizione dell'articolo 1937, perchè si sarà fatto frode alle disposizioni dell'articolo 1, perchè il compratore avrà pagato un interesse eccessivo senza che siavi intervenuto un atto scritto. Ecco ciò che io aveva l'onore di osservare nella seduta di ieri e che ripeto ancora adesso, il che si riduce alle poche espressioni che ho riferito al Senato al cominciare della seduta.

Ripeto poi che queste norme i tribunali non debbono ricavarle dalle dichiarazioni del Ministero, e so benissimo che i medesimi nei loro giudizi ad altro non si ispirano che alla legge. Ma sostengo che ciò risulta appunto da questa, giacchè avendo proclamato la libertà del tasso dell'interesse, non si potrà più sostenere che siasi pagato un interesse eccessivo, bensì potranno invocare la disposizione di quell'articolo per dedurne che si è pagato o si è stabilito un interesse senza che fosse espresso come è prescritto dall'ultimo alinea dell'articolo primo.

Io non credo di dover ripetere all'onorevole Gallina ciò che aveva già l'onore di osservare all'onorevole Sclopis. Io non ho mai inteso che le dichiarazioni del Ministero bastino per spiegare la legge. Non ho mai creduto che per accelerare l'approvazione definitiva di essa non debbano farvisi quelle dichiarazioni che possono essere necessarie per la sua intelligenza, ma ho sostenuto che l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale è superflua, ed ho detto che non mi vi opporrei se quindi non ne derivasse altro ritardo, ma appunto perchè vi sono molti altri lavori, parmi che se ne possa senza più prescindere. Qualora essa fosse necessaria, non vi ha dubbio che si dovrebbe stabilire, ma poichè essa non è tale sembrami più conveniente l'ommetterla. È questa una semplice osservazione che io credo abbastanza fondata e che sottoposi al Senato chiedendogli di respingere la proposta dell'ufficio centrale.

MARSA-SALUZZO. Signori senatori. Dopo quanto fu vinto nella votazione di ieri relativamente all'articolo 1, nacque un'assai grave contestazione intorno all'aggiunta che l'ufficio centrale ha creduto di fare a questo stesso articolo, aggiunta che nel progetto dell'ufficio centrale portavasi sotto l'articolo 2 e che oggi giorno verrebbe all'articolo 1.

La grave contestazione insorta intorno al punto, se questa legge debba farsi in modo affermativo od in modo negativo è ciò che tiene divise le opinioni ed è ciò intorno a cui mi propongo di fare alcune osservazioni, sia per portare quella maggior chiarezza che sarà per me possibile in questa materia, sia per presentare al Senato la mia opinione, la quale credo possa essere conforme alle intenzioni di tutti, allorchè sarà ben chiaro il senso che dovrà darsi alla legge tal quale è presentata.

Per procedere con qualche chiarezza, io credo prima

di tutto di farvi presente lo scopo a cui tende la legge che è l'oggetto delle vostre discussioni, e in secondo luogo quale sia lo scopo degli articoli del Codice civile e del Codice penale ai quali si riferisce appunto la legge in discussione.

Allorchè il Senato avrà ben ponderato quale sia lo scopo della legge attuale e quale lo scopo degli articoli ai quali si vuol fare allusione, io credo che sarà facile di venire in questa sentenza, che ciò che è stabilito dalla legge e non è contrario al Codice civile e al Codice penale dovrà restare e nell'uno e nell'altro Codice, e ciò che chiaramente dalla legge attuale è stabilito dover essere abolito, sarà pur abrogato, annullato dai Codici di cui si parla. Lo scopo della legge è ovvio e si appalesa. Le discussioni che ebbero luogo e le dotte dissertazioni che furono pronunciate in questo ed in altro recinto vi appalesano assai chiaramente che tutto il sistema di questa legge sta nel proclamare la libertà degli interessi in materie convenzionali, di togliere quel tasso che si diceva tasso legale, e stabilire un'altra legislazione la quale può benissimo per chi non è avvezzo alla tecnica legale produrre una certa contraddizione, ma non per chi è avvezzo a prendere le parole siccome la legge le qualifica e come la legge loro dà il significato.

Dal momento che la legge ha stabilito che l'interesse convenzionale sarà al libero arbitrio delle parti, ne viene per conseguenza che tutte le leggi le quali pongono un freno a questi interessi, le quali autorizzano i magistrati a ridurre questi interessi, e a punir gli usurari, tutte queste leggi naturalmente non possono più sussistere in alcuna maniera, poichè la legge la quale vi dice: a voi è libero di stabilire l'interesse che vi piace, non può dire: a voi non è libero e voi sarete soggetto ad un annullamento del contratto se diversamente farete, voi sarete soggetto a pene correzionali se incorrete nel vizio dell'usura.

Dunque è stabilito questo principio che lo scopo di questa legge non è di riformare tutto ciò che si riferisce all'esistenza, alla forma degli altri contratti ed anche di quelli più specialmente di cui parlerò in appresso. Ma questa legge non ha per iscopo di variare tali forme di contratti, conseguentemente bisogna prenderla nei termini proposti, e non vi sarà altra abrogazione da fare se non che dichiarare che è abrogato tutto ciò che alla medesima si oppone.

Ma qui prima di tutto mi è mestieri di fare un'osservazione perchè non si restringa di soverchio il tema in cui noi ci troviamo.

Ho udito troppo frequentemente parlare in questo recinto di mutui, di interessi del mutuo. Ma, o signori, è noto che gli interessi si pattuiscono non solamente nel mutuo, ma anche nelle vendite, quando cioè uno compra e non può pagare subito il capitale, e rimane debitore del prezzo, o paga l'interesse del prezzo. Qui dunque si potrà pattuire l'interesse del prezzo del campo, del fondo comprato e ciascuno sarà libero di pattuirlo non solamente al 5 per cento ma al 6 e al 7. Taluni costituiscono una società, la quale non po-

tendo poi più avere una durata, si scioglie, e l'uno dei soci rimane debitore verso l'altro. Il debitore conviene di pagare la somma dovuta, e di pagare gli interessi a cui si pattuirà eziandio quel tanto d'interessi che un socio dovrà al suo socio creditore. Così avverrà in una divisione ereditaria: uno degli eredi avrà un lotto maggiore di quello che è toccato ad un altro: quello cui la sorte favorirà di un lotto maggiore dovrà pagare una somma all'altro, e se questa somma non può pagarla subito avrà da pagarne gli interessi. Conseguentemente questi interessi sono per così dire un accessorio di tali contratti i quali si riproducono nelle sociali discussioni degli interessi di tutti i contratti i quali l'uno o l'altro può aver fatti. Ma allorché la legge la quale naturalmente vede che il pattuire degli interessi non è privilegio per così dire del mutuo, ma è fatto accessorio che può intervenire in qualunque contratto, la legge, colle disposizioni che si presentano oggidì, non varia per nulla tutto quanto si riferisce alla sostanza.

Per tale effetto allorché vi sarà una controversia, o questa si aggirerà intorno alla tassa degli interessi che sono aumentati del 5, del 6, del 7 per cento, e allora questa legge dirà: voi avete ben pattuito, perchè la legge ve ne ha fatto facoltà; o verrà uno il quale vi dirà: io ho pattuito interesse, ma non per iscritto; gli si risponderà: la legge che noi abbiamo votata vuole che si pattuiscono interessi per iscritto, dunque voi in questa parte non potete avere ragione perchè la legge osta.

Così nel contratto che si stabilirà, per esempio, in un istromento di vendita, se si pattuiscono gli interessi per un prezzo dovuto, e che questo prezzo o questo contratto non sia ridotto in pubblico istromento è detto subito che cade il contratto principale; colui che ha venduto o comprato senza istromento, colui che si è dichiarato debitore dell'interesse in scrittura privata per un fondo comprato in questa maniera sarebbe naturalmente caduto; l'istromento ed il contratto stesso, e perciò tutto quanto riguarda l'interesse, segue la natura del contratto principale; caduto il quale, ciò che riguarda gli interessi cade egualmente. Questo è detto per provare che tutto quanto riflette l'odierna legge degli interessi non ha cambiato e non può cambiare ciò che riguarda l'esistenza sia estrinseca che intrinseca dei contratti.

Dunque se questa legge non varia nulla per ciò che riguarda l'esistenza dei contratti, io ne deduco questa conseguenza: si presenterà un contratto il quale sarà mutuo, ma si presenterà sotto un aspetto mentito; quando vi si presenterà una cambiale, un biglietto all'ordine, il quale avrà questo titolo, ma si troverà che è una truffa oppure che non vi sono gli elementi necessari per constatare il carattere del biglietto all'ordine o la cambiale, io credo che in queste circostanze la legge che noi votiamo non avrà variato per nulla tutto ciò che si riferisce all'esistenza dei contratti. La legge che noi votiamo avrà tratto alla libertà degli interessi; si potrà andare a quel tasso cui ciascheduno può elevare secondo la propria cupidigia o la propria necessità; ma allorché si verrà a domandare se un contratto possa

sussistere o no, perchè intervengono in esso quei vizi che lo rendono illecito o sospetto di frode o tale quale tutti i contratti possono essere dalla legge, a termini del Codice penale o civile, annullati o rescissi, allora io credo che la legge attuale non implica per nulla che questi contratti per l'avvenire siano soggetti alla censura dei magistrati in via civile o criminale, come si è fatto pel passato.

Ma forse gli esempi possono chiarire meglio le idee di quello che facciano sovente le teorie. Noi vediamo tuttodì nelle aule dei magistrati rescissi dei contratti i quali hanno tutta l'apparenza dei contratti legalmente stipulati, eppure con prove si viene a stabilire che vi è un dolo, che quello che si è fatto non era quello che si voleva fare. Credo che a tutte queste circostanze in cui versa la magistratura per indagare il vero, la presente legge non porti nè punto nè poco variazione. Questa legge non si occupa di altro che di stabilire quel tasso a cui può alzarsi più o meno l'interesse. Se dunque vi sono contratti pei quali le parti credano di poter stabilire una frode od un dolo qualunque, credo che questi contratti sono lasciati a disposizione della legge civile e penale.

Sinora le mie osservazioni si portarono generalmente sopra lo scopo della legge e sopra le relazioni che con questa possono avere le diverse disposizioni del Codice civile e penale. Venendo ora più davvicino all'articolo che ci occupa e considerando nei suoi termini l'aggiunta sulla quale cade la discussione, io credo che chiunque è avvezzo ad applicare la legge non potrà a meno di venire in questa sentenza, che ciò che si vuole è stabilito nell'ultimo articolo del progetto, e che quindi ciò che si desidera non può essere espresso in duplice maniera. E siccome nell'esprimere quello che si vorrebbe nell'articolo 1937 del Codice bisognerebbe esprimerlo in parte sì ed in parte no, così credo meglio l'attenersi all'articolo ultimo della legge come ci è proposto. E mi spiego. Il Senato conoscerà (mi si perdoni, se ricalco di tanto in tanto le disposizioni votate e quelle che sono sotto votazione), il Senato vedrà se veramente io m'illudo, o se la legge possa essere votata in senso che così preso come sta scritto non possa recare nocimento alcuno alla giustizia ed agli interessi delle persone fraudolentemente tratte in inganno. Dal momento che si è detto: l'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti, domando se potremo dire coll'articolo 1937 del Codice civile, i contratti di merci, od altre cose mobili che sotto qualunque denominazione risultassero fatti in frode della disposizione del precedente articolo, e pei quali il mutuante venisse a percepire un utile superiore al capitale, ed agli interessi permessi dalla legge, in questo caso saranno dal giudice ridotti all'equità e potranno, secondo le circostanze, essere annullati, salve le disposizioni delle leggi penali contro l'usura? Ma se noi stabiliamo nell'articolo che abbiamo votato, che l'interesse convenzionale è a volontà dei contraenti, come potremo dire che i magistrati vengano a ridurre quest'interesse convenzionale mentre questo

articolo che si è votato abroga naturalmente l'articolo 1936? Quest'articolo dice: « L'interesse non può (parla di mutuo) eccedere la tassa dalla legge stabilita salvo nei casi dalla stessa legge permessi. » L'interesse stipulato in maggior quantità sarà ridotto conforme alla legge. Se si sarà pagato un interesse maggiore del legittimo l'eccesso s'imputerà anno per anno a diminuzione del capitale. E qui segue l'articolo 1937: « Dove l'interesse ecceda quel tasso che l'articolo precedente stabilisce, verrà ridotto. »

Ma come potranno i magistrati ridurre un interesse quando l'articolo che è votato dice che l'interesse è ad arbitrio dei contraenti? Necessariamente non potrà nessun magistrato venire a ridurre questi interessi; dunque in questa parte l'articolo 1937 del Codice non può più assolutamente avere esecuzione. E qui mi accordo coll'onorevole guardasigilli nel dire che in questa parte non può più quest'articolo assolutamente applicarsi, conciossiachè libertà di contratto, elevazione di interessi, e riduzione degli stessi, quando eccedano il limite stabilito dalla legge, siano una cosa assolutamente contraddittoria.

Dunque l'articolo in questa parte non può essere applicato; ma vi sarà qualche altra parte in cui quest'articolo è ancora applicabile, perchè secondo il principio da me stabilito, la legge che ci occupa, è legge che riguarda la libertà d'interesse, non ha forma intrinseca od estrinseca.

Quale è la parte dell'articolo 1937, che potrà avere oggi esecuzione? Sarà quella in cui soggiunge così: *saranno dal giudice ridotti all'equità, secondo le circostanze*; ed ecco qui una parola che è larga quanto può esserlo nella condizione di quelli che sono chiamati a dare un voto sulla sua applicazione *secondo le circostanze*.

Nella legge non si dice quali siano queste circostanze; la legge dice sola *può essere annullato*. Ma queste circostanze di cui non parla quest'articolo, conviene cercarle nelle altre disposizioni della legge civile e penale.

Io vi dico che le circostanze a cui allude quest'articolo sono precisamente le circostanze del dolo, della simulazione, della frode e simili. Dunque mi pare che quest'articolo ha una parte che è assolutamente inapplicabile dopo il principio che abbiamo votato circa la stipulazione dell'interesse, ed ha una parte ancora applicabile, perocchè, allorchando vi siano nei contratti, non dico di mutuo soltanto, ma nei contratti di qualunque natura essi siano, in cui vi sia un interesse, e che in questi contratti succeda una irregolarità di forma estrinseca, che debbano essere fatti per istromento e non lo siano, che siano rogati da chi non ne ha la facoltà, si viene allora all'applicazione delle disposizioni generali della legge; se vi ha dolo, frode, o vi sia pure l'interesse del 6 o del 5 per cento, se cade la stipulazione perchè dolosa, cade anche il contratto d'interesse.

Io credo dunque che l'articolo 1937 in parte non è più applicabile, in parte può ancora essere applicato. L'ufficio centrale potrà dichiarare più chiaramente in

conciso quello che io ho esposto diffusamente trattando questa questione. Io credo che il miglior modo di concepire la legge sia quello seguito nell'articolo ultimo della proposta ministeriale.

Mi spiace di dover anticipare la discussione su quest'articolo, ma non posso farne a meno, avendovi una stretta relazione. La legge nell'ultimo articolo abroga l'articolo 517 del Codice penale e qualunque disposizione legislativa contraria alla legge stessa.

Osservava, secondo me, giustamente l'onorevole guardasigilli, che con questa disposizione è abrogata una parte dell'articolo 1937 del Codice civile, in quella parte in cui non può più assolutamente sussistere, ma non lo abroga in quella parte in cui può sussistere.

Ora cosa si farebbe con un emendamento? Secondo me bisognerebbe dire: l'articolo 1937 del Codice civile, nella parte in cui riduce i contratti al giusto interesse, non può più essere applicato ed è perciò abrogato, ma non nella parte in cui, secondo le circostanze, i magistrati potranno annullare i contratti; in questa parte, e secondo queste circostanze, quest'articolo è conservato.

Dunque io credo che allorchando il Senato ponga mente che la legge che ora si vota, non ha per iscopo alcuno di variare nè l'intrinseco nè l'estrinseco dei contratti in tutto ciò che si riferisce al dolo, alla frode, alla simulazione, sta fermo, come è stabilito negli articoli dei Codici civile e penale, che non sono abrogati; mi pare che i magistrati non potranno cadere in errore nell'annullare quei contratti nei quali, a termini delle precedenti disposizioni, troveranno frode, simulazione, dolo, e tutti quegli elementi che sono necessari per annullare, per trovarsi in essi una somma d'interessi che non era dalla legge assentita; dunque in questa parte essendo liberi i contraenti di fissare l'interesse, essi sono naturalmente liberi dalla censura della legge.

Io credo che un emendamento il quale facesse ciò che dice implicitamente, secondo me, l'ultimo articolo della legge, sarebbe cosa superflua. Mi sono espresso nel miglior modo che ho potuto, e desidererei che il Senato fosse illuminato da qualche oratore di maggior chiarezza, onde regolare il proprio sentimento.

MAMELI. Io non voglio protrarre più oltre una discussione che da molti giorni occupa il Senato.

Quindi riassumendo in breve le cose dette dal senatore Massa-Saluzzo, mi limiterò ad osservare che egli ha doppiamente alterato nella parte più sostanziale l'articolo 1937 del Codice civile, cioè facendo parte principale della disposizione l'oggetto puramente accessorio degli interessi, e scambiando la parola *interesse* colle parole *utile superiore al capitale, ecc.*, le quali indicano abbastanza che la frode, l'abuso che volle il legislatore correggere, si è quello di ridurre a termini di verità il capitale simulato.

Diffatti, se il debitore che richiedeva un prestito, ebbe in luogo di danaro un effetto, da cui non potè ritrarre che una somma molto minore, è giusto che di questa soltanto debba rispondere, non di quella che con frau-

dolento artificio il creditore gli addossò. Avendo però già osservato che l'emendamento proposto non può più mantenersi negli stessi termini che erano in armonia coll'intero sistema dall'ufficio adottato, l'abbiamo già modificato nei seguenti termini:

« I lucri, che fossero sotto qualunque specie di contratto dissimulati, proseguiranno nelle materie sì civili che criminali ad essere regolati dall'articolo 1937 del Codice civile. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero non può accettare nemmeno questo temperamento che l'ufficio centrale vorrebbe sostituire all'aggiunta la quale fece oggetto della discussione che ebbe luogo finora. È evidente che il medesimo introdurrebbe una limitazione alla disposizione generale già votata dal Senato nell'articolo 1. Suppongasi infatti che si tratti di un mutuo, palliato bensì, ma senza interesse: qual motivo sarebbe per annullarlo? È chiarito che il mutuo palliato debbe annullarsi quando implica un interesse che non venne espresso, perchè allora è una frode alla disposizione tutelare che dichiara bensì essere lecito ai contraenti di stabilire qualunque siasi interesse, ma prescrive per salvaguardia della moralità pubblica che questa stipulazione qualunque sia venga fatta per iscritto e non possa farsi nè verbalmente, nè in modo tacito; se da una parte noi allarghiamo la mano introducendo la libera contrattazione dell'interesse, dall'altra crediamo recare rimedio all'usura non permettendo interessi occulti e palliati. Ecco quale è lo scopo dell'ultimo alinea dell'articolo votatosi.

Quindi, allorchè un contratto di stipulazione d'interesse sarà conosciuto in frode di questa disposizione, i magistrati, secondo i principii del diritto comune non potranno a meno di dichiararlo nullo; ma quando il contratto non contiene veruna frode a questa legge, e non vi sarà altro che un mutuo semplice con un interesse eccessivo che si conosca, oppure senza interesse, non vedo come potrebbe essere annullato. Io pertanto dichiaro di non poter accettare quest'emendamento, e prego il Senato a volerlo rigettare.

A quest'ora parmi che il Senato possa essere pienamente persuaso che votando l'ultimo alinea proposto nel progetto di legge si provvede sufficientemente, in quanto con esso si dichiara abrogata qualunque disposizione contraria al principio proclamatosi dal Senato. Se vi sarà qualche altra disposizione o nell'articolo 1937, od in qualunque altro, che ad esso non sia contraria, i magistrati l'applicheranno. Credo quindi, come diceva egregiamente l'onorevole Massa-Saluzzo, che questa disposizione provveda sufficientemente; ed anzi penso che qualunque altra aggiunta introducessimo nella legge, o per dichiarare abrogata una disposizione, o per dichiararla mantenuta, sarebbe pericolosa; noi non dobbiamo entrare in queste quistioni di pratica; lasciamo tale ufficio ai magistrati, limitiamoci a proclamare il principio ed a stabilire che si intende abrogato quanto a questo sia contrario.

MAMELI. Per potere seguire l'idea del senatore Massa-

Saluzzo, sarebbe stato più conveniente che nell'articolo ultimo del progetto del Ministero non si fosse fatta menzione dell'articolo 517 del Codice penale.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. È abrogata ogni disposizione contraria.

MAMELI. L'aver indicato soltanto l'articolo 517 del Codice penale che è relativo alle usure, ommessi i due seguenti e specialmente l'immediato, che è correlativo al 1937 del Codice civile, ha reso indispensabile una maggior spiegazione per non trarre in errore i tribunali e le parti sulla intelligenza vera della presente legge.

Alcuni senatori. Ai voti! ai voti!

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Prima che il Senato passi ai voti, io sento il debito di protestare contro alcune parole dell'onorevole Gallina. Egli pare aver accennato che nella tornata di ieri, dal banco dei ministri siasi fatta l'apologia dei mutui usurari, od almeno si sia cercato di diminuire la riprovazione che questi contratti debbono suscitare in ogni animo onesto.

Tale non fu l'intenzione del Ministero, e se nel calore della discussione una parola qualunque fosse sfuggita che potesse aver dato luogo ad una simile interpretazione, io certamente la ritirerei; ma quello che il Ministero aveva in animo di dimostrare al Senato, quello di cui sono convinto, come di una verità matematica, si è che la legge attuale, se non farà scomparire quest'atto, potrà diminuirlo in un'immensa proporzione. Quello di cui sono convinto è che la legge in vigore è assolutamente impotente a colpirli. Non nego che in alcuni casi le Corti attuali, gli antichi Senati abbiano colpiti atti usurari; ma, o signori, nessuno di voi può contestare che vi sono persone in tutte le principali città e in questa capitale, le quali da 40 anni fanno l'usura, che da 40 anni fanno i contratti più scandalosi e passeggiano impunemente sotto i portici di Po, dove li troveremo probabilmente all'uscire da questa seduta. (*Harità*) Egli è evidente che si viola la legge impunemente e si può violare per lungo periodo d'anni.

Io dico che la legge, che state per votare, diminuirà questi atti per due motivi: perchè l'usura per mezzo di vendite simulate è un mezzo meno proficuo per chi la pratica, che la stipulazione di un alto interesse, perchè richiede l'intervento di più persone al contratto che devono essere pagate, comprende la merce di cui si simula la vendita, ed il sensale, il quale non si contenta sicuramente in questa natura di contratti dell'utile ordinario della Borsa.

Ma vi ha di più: il solo motivo che alcuni onorevoli senatori hanno posto in campo, onde far supporre che questi contratti continueranno ad operarsi, si è il desiderio in alcuni usurai di non stipulare apertamente gli interessi esagerati, si è il timore della pubblicità. Questa obbiezione mi pare riposi sopra un'idea erronea. Noi abbiamo bensì richiesto che l'interesse, qualunque fosse, risultasse da atto scritto, ma non abbiamo accolto la proposta del senatore Persoglio, che voleva che l'atto fosse non solo scritto, ma pubblico.

L'interesse può stipularsi con atto privato, che rimane segreto, che non deve prodursi, salvo nel caso sia necessario l'intervento della giustizia per richiederne l'esecuzione; quindi l'usuraio fa un atto che non ha pubblicità allorchè dà il suo danaro contro un interesse elevato. Per fare invece una vendita simulata, è molto difficile che il contratto possa rimanere segreto; e poichè ci serviamo della barbara parola *carrozzino*, tutti i *carrozzini*, o signori, che si fanno, sono noti, e hanno pubblicità. E tutte le volte che un giovane figlio di famiglia fa un *carrozzino* di compra di cavalli o di vetture, in un giorno si sa in Torino o almeno al caffè Fiorio. (*ilarità generale*)

Quindi, o signori, questo contratto che vi spaventa, come un mezzo di sfuggire la pubblicità, è appunto il contratto che ha la maggiore pubblicità. Ripeto quindi che la legge attuale avrà per effetto, non dico già di far scomparire questi poco lodevoli contratti, ma li farà diminuire in un'immensa proporzione.

Ma, ammesso che vi rimangano alcuni di questi contratti, vi prego di avvertire che, seguendo il sistema del Ministero, voi infliggerete una punizione molto maggiore agli usurai, che seguendo il sistema dell'ufficio centrale; voi avete dichiarato che qualunque interesse che non risultasse per iscritto era colpito da nullità, non che era suscettibile di essere ridotto all'equità, che era radicalmente nullo; quindi, non abrogando l'articolo 1937, le disposizioni relative alle vendite simulate, come osservava benissimo l'onorevole Massa-Saluzzo, rimangono in pieno vigore.

Ma qual è la differenza in allora tra il sistema dell'ufficio centrale e quello del Ministero? La differenza si è che, se adottate il sistema dell'ufficio centrale, questi interessi simulati che risultano da una vendita fittizia saranno ridotti all'equità, saranno ridotti forse alla ragione legale; se invece non adottate questo sistema, se lasciate in tutto il suo vigore la disposizione dell'ultimo paragrafo dell'articolo 1, questi interessi simulati non saranno solo ridotti all'equità, ma saranno dichiarati nulli, radicalmente nulli, e quindi l'usura riceverà un castigo molto più grave che nel sistema dell'ufficio centrale. Io credo quindi che il Senato nel rigettare l'emendamento dell'ufficio non farà oltraggio alla morale, come lo vorrebbe far credere l'onorevole conte Gallina, anzi farà un omaggio a questa stessa morale, poichè applicherà una pena molto più severa agli usurai che nel sistema dall'ufficio centrale proposto.

Io prego perciò il Senato a voler mantenere la redazione ministeriale tale o quale gli è sottoposta.

GALLINA. Domando la parola per un fatto personale.

Varie voci. Ai voti!

GALLINA. È per un fatto personale; sono sotto il peso di una calunnia e di un'accusa.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. La parola calunnia non è parlarne.

GALLINA. La ritiro; ma sono sotto il peso di un'accusa...

Varie voci. Ai voti!

GALLINA. Ho domandato la parola per un fatto personale; però, se il Senato non lo crede opportuno, allora...

Varie voci. Parli! parli!

GALLINA. Io ho il doppio dovere di rispondere all'onorevole guardasigilli, il quale dice o che io non ho prestata attenzione alle sue parole, o che io non l'ho inteso, e che quindi ho giudicato male di quello che egli disse.

Ho il dovere di rispondere all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, il quale dice che io ho mosso in dubbio se non fosse l'intenzione del Ministero di promuovere l'usura eccessiva, che veste il carattere di frode, anzichè di frenarla.

Risponderò all'onorevole guardasigilli che io uso prestare attenzione alle discussioni che si fanno nella Camera; che la mia intelligenza non è sicuramente molto estesa; ma che lo stanco mio cervello resiste ancora a cogliere gli estremi di una proposizione e formarne una deduzione logica e ragionarvi sopra anche debolmente; ma voglio andare più avanti, voglio concedergli che io abbia preso errore; però questo errore fu preso da molti, è diviso da troppe persone perchè non sia un errore che abbia sembianza di verità.

Non sono il solo che abbia preso questo errore; fu preso da molti membri del Senato, fu preso da molte persone che assistevano alla discussione, e questo è il motivo per il quale ho insistito essenzialmente sopra di una cosa che non dovrebbe presentare difficoltà, giacchè, quando si è d'accordo in massima, ed è dimostrato che non possono nascere inconvenienti, non vi sia nulla di più ovvio che di ammettere tutto ciò che chiarisce la questione e toglie ogni dubbiezza in una legge.

Per rispondere poi con fatti, che valgono meglio di ogni ragionamento, all'onorevole presidente del Consiglio, dirò che ieri, sotto il peso dell'impressione che avevano prodotto le espressioni di dubbia significazione che furono impiegate, essendo persuaso che non era nello spirito del Ministero di promuovere le usure, come pare al signor presidente del Consiglio che io credessi, fui il primo a dire che conveniva chiudere la seduta e non andare più avanti, perchè io pensai che la tranquillità dell'animo e la calma della mente avrebbero chiarito le cose e fatto scomparire le insorte dubbiezze, dimodochè io spero che le osservazioni che ho fatte non possono far sorgere in questo sospetto, che io credessi che il Ministero voleva promuovere, anzichè frenare i contratti illeciti. Non avendo assistito alle discussioni dell'altra Camera, io non potevo farmi carico delle dichiarazioni ivi fatte, le quali si sono ora ripetute dal Ministero, e doveva attenermi a quelle che io udiva.

Ora, qualunque ne sia la causa od il calore della discussione od una nuova idea nata dalla discussione medesima e non prima meditata, egli è un fatto che non

riuscì agli oratori dell'ufficio centrale ed agli onorevoli ministri di porsi d'accordo sopra il merito della disposizione formale dell'articolo 1937 del Codice, che cadeva in discussione.

Se non si è mai potuto intendere nè dal guardasigilli nè da altri che l'ufficio centrale insisteva non parlarsi d'interessi in quell'articolo; che appunto perchè gl'interessi non erano convenuti, si contemplava in esso un mutuo palliato, e si trattava di tutt'altra questione, era quindi evidente la confusione nella discussione, nè si poteva fare calcolo delle opinioni e dei giudizi che ne emergevano.

Queste osservazioni dimostrano, non con parole, ma con fatti, quale fu il mio intendimento quando facevo le osservazioni che testè ho prodotte; e, quando dissi che era indispensabile, utile, necessario che in una discussione di questa natura le cose fossero sempre chiare e non si dovesse più lasciare luogo a dubbio quando si tratta di giustizia, quando si tratta di senso morale, quando si tratta dei veri elementi che costituiscono la legge, e sembrami che in tutte queste osservazioni non si dichiarino che i più pretti principii elementari, quelli che s'insegnano agli esordienti nello studio del diritto.

Mi basta di avere date queste giustificazioni, e di non avere adoperato invano l'indulgenza del Senato il quale mi ha favorito della sua attenzione.

Varie voci. Ai voti! ai voti!

AUDIFFREDI. Vi prego di riflettere, o signori, che il signor ministro, quando ieri ci diceva che indirettamente venivano abolite le leggi restrittive dell'usura, era logico. Comprendevo perfettamente le conseguenze di questa legge, la quale, permettendo l'interesse limitato, sicuramente consiglia alle parti contraenti di sempre pattuire gl'interessi illimitati per scrittura; e, siccome il magistrato non sarà più chiamato a giudicare l'usura per l'esorbitanza dell'interesse, così non si faranno più i detti *carrozzini*, i cosiddetti giudizi del caffè Florio. Questo giudizio sarà buono per i contraenti della capitale, ma in provincia vi saranno mille mezzi per sottrarsi; e, quando questi usurai non debbano più comparire avanti ai tribunali, credete voi che le usure non andranno crescendo, e non andranno crescendo in smisurata proporzione?

PRESIDENTE. Mi pare che è fuori della questione.

AUDIFFREDI. Io credo dunque che fosse giusta l'osservazione presentata dal presidente del Consiglio, che erano inutili gli articoli restrittivi dell'usura; e, dopo di questo, domando a voi, o signori, se potremo avere il coraggio di votare questa legge...

PRESIDENTE. Si tratta dell'articolo 2 dell'ufficio centrale, e non della legge.

AUDIFFREDI... una legge che lascia pienissimo arbitrio agli usurai indiscreti, indiscretissimi! Io credo che molti dei senatori, prima di consentire ad un'esagerazione di questa sorta, penseranno bene prima di dare il loro voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo paragrafo del-

l'articolo proposto dall'ufficio centrale, avvertendo che è mantenuta la sostituzione della parola *lucri*, invece della parola *interesse*, che prima figurava.

Chi l'approva è pregato di levarsi.

(Dopo prova e controprova, risulta che sono 41 in favore e 27 contro.)

L'emendamento è reietto.

Darò lettura dell'articolo 2 del progetto ministeriale:

« Gl'interessi scaduti possono produrre altri interessi o nella tassa legale in forza e dal giorno di una giudiziale domanda o in vigore di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi nella misura che verrà pattuita.

« Nelle materie commerciali l'interesse degl'interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini.

« L'interesse convenzionale o legale sugl'interessi scaduti sopra debiti civili non comincia a decorrere se non quando trattasi d'interessi dovuti per un'annata intera, salvo però, riguardo alle Casse di risparmio, quanto fosse altrimenti disposto dai rispettivi loro regolamenti. »

L'ufficio centrale proponeva una trasposizione di parole al primo paragrafo di questo articolo:

« Gl'interessi scaduti possono produrre altri interessi o nella tassa legale in forza e dal giorno di una giudiziale domanda, o nella misura che verrà pattuita, purchè la convenzione sia posteriore alla scadenza dei medesimi. »

Il resto come nell'articolo ministeriale testè letto.

MAMELI. Si può tralasciare, non tocca la sostanza; sarebbe creare imbarazzi senza scopo alcuno.

PRESIDENTE. Allora, se non si domanda la divisione, metto ai voti l'articolo 2 come sta.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo 3:

« Il debitore può sempre, dopo cinque anni dal contratto, restituire, nonostante patto contrario, le somme portanti un interesse maggiore della tassa legale. Egli però dovrà darne sei mesi prima per iscritto l'avviso, il quale importa di pieno diritto la rinuncia alla più lunga mora convenuta. »

L'ufficio centrale proponeva una variazione a questo articolo, la quale consiste nel restringere a soli tre anni il termine ivi contemplato, a vece di cinque anni.

DE FEBBARI, relatore. L'ufficio centrale crede di dover insistere sopra questa modificazione. Il Ministero, nel suo progetto di legge presentato alla Camera dei deputati, aveva messo il termine di un anno; questo termine era troppo breve, perchè le spese del contratto e di mediazione sono tanto gravi che nessun debitore avrebbe potuto trovare vantaggio a restituire nel tempo di un anno il capitale che avesse preso anche ad un interesse assai elevato. Ma il termine di anni cinque è evidentemente troppo lungo.

L'articolo 3 del quale si parla è una modificazione proposta dal Governo all'inconveniente della usura.

Questa modificazione consiste nella libertà garantita al debitore di pagare il suo debito. Ora, se egli non si può servire di questa guarentigia che dopo cinque anni, gli interessi stabiliti in un tasso enorme riuscirebbero di un peso troppo grave; si è quindi per queste ragioni che l'ufficio centrale ha cangiato in tre anni il termine di cinque.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Dirò al Senato le ragioni che indussero il Ministero ad accettare l'emendamento stato proposto dall'altro ramo del Parlamento, e che m'inducono ora a pregare il Senato a volerlo mantenere.

Prima di ogni cosa, farò presente che l'osservazione medesima fatta dall'onorevole preopinante senatore De Ferrari si applica e al termine di un anno, come era nella prima proposta ministeriale, e a quello di anni 3, proposto dall'ufficio centrale, vale a dire il riflesso che le spese di contratto e di mediazione non permetterebbero al debitore di liberarsene si estende e all'uno e all'altro dei termini suddetti. È vero che queste spese sopra la durata di tre anni costituirebbero un aumento d'interesse sicuramente meno forte che se si trattasse di un anno solo, ma tuttavia è pur sempre considerevole.

Il diritto d'insinuazione per i mutui è del 2 per cento, la mediazione solita a pagarsi per i mutui è dell'1 per cento; totale 3 per cento, senza tenere conto dei diritti che si pagano in certe località, conosciuti sotto il nome di diritti di scagno, ecc.; ma il 3 per cento per un anno è enormissimo, ed anche per tre anni, poichè è un aumento dell'1 per cento all'anno. Quindi non conviene avvezzare i debitori a cambiare di creditore frequentemente, perchè loro costa assai caro.

Non è questo l'argomento principale, o signori, che, a mio credere, deve indurre il Senato a mantenere l'attuale disposizione. L'argomento principale si è l'interesse del debitore, l'interesse di coloro che hanno bisogno di danaro, e più specialmente di coloro che possono somministrare una cautela con beni stabili, cioè di quasi tutti i debitori che si trovano in questa categoria, giacchè chi ottiene un prestito a lunga mora, per lo più dei casi è colui che può dare una garanzia reale. Dico dunque essere nell'interesse di coloro che debbono contrarre prestiti di questo genere il non adottare la proposta dell'ufficio centrale.

Come venne riconosciuto da tutti in questa discussione, compresi coloro che oppugnarono la legge, come, per esempio, il senatore Sclopis, che la tassa dell'interesse in definitiva sarà determinata dalla concorrenza fra i capitalisti e coloro che hanno bisogno di capitali, e che quindi, dato il bisogno, questo interesse sarebbe in ragione della quantità dei capitali che sarebbero disponibili. Convien quindi non introdurre nella nostra legge alcuna disposizione che possa allontanare i capitali da quella data natura d'impieghi, di mutui con garanzia.

Quali sono i capitali, o signori, che di preferenza cercano l'impiego di questo genere? Sono capitali di per-

sone aliene dalla speculazione, che antepongono la sicurezza dell'impiego, la propria tranquillità alla speranza del lucro. Egli è evidente che coloro che hanno tempo da consacrare agli affari od hanno spirito di ventura non daranno il loro danaro in prestito con ipoteca, ma cercheranno d'impiegare direttamente nel commercio e nell'industria, o indirettamente acquistando azioni suscettibili di aumentare di valore. Quindi voi dovete fare che il mutuo ad ipoteca soddisfi quella classe di capitalisti tranquilli che cercano due cose: la sicurezza dell'impiego e la tranquillità, e che conseguentemente non vogliono occuparsi troppo di frequente del reimpiego del loro capitale.

Il capitalista che vuole impiegare i suoi capitali, massime in tempi come questi, trova soventi volte ad impiegarli in cedole ed azioni ad un tasso più alto di quello che potrebbero ricavare da un prestito ipotecario; perchè preferisce l'imprestito ipotecario? Lo preferisce non tanto per la sicurezza, mentre vi hanno azioni che presentano maggior sicurezza del credito ipotecario, ma perchè, una volta fatto il contratto, non ha più da pensare che a ricevere gl'interessi.

Se voi date al debitore, ad onta di qualunque patto, la facoltà di liberarsi in un breve e determinato periodo di tempo, evidentemente voi diminuite uno dei pregi del contratto ad ipoteca; voi fate che alcuni capitali, che sarebbero disposti a questo impiego, ne cercheranno un altro, e diranno: ma se siamo esposti dopo tre anni a dover ritirare i nostri capitali, e quindi in una circostanza da noi non preveduta, avremo l'imbarazzo di cercare un altro impiego. Allora tanto vale che fin da ora ci occupiamo di far fruttare questi capitali in un modo più abbondante che non mediante un prestito ipotecario. E quindi, diminuendo la quantità di capitali che si porteranno al prestito ipotecario, secondo il canone riconosciuto da tutto il Senato, si renderà più difficile la condizione di tali mutuatari, ciò che torna in ultima analisi a dire: voi costringerete il debitore ipotecario a pagare un tasso più elevato.

Epperò, o signori, siccome l'emendamento dell'ufficio centrale dà al debitore la facoltà, dopo tre anni, che, secondo il progetto del Ministero, non avrebbe che dopo cinque, di restituire il capitale ricevuto, voi potete essere certi che questo favore sarà da loro pagato sotto la forma di aumento d'interesse.

Non so se m'inganni, ma mi pare questa una dimostrazione matematica, ed è perciò che io prego il Senato, nell'interesse dei debitori, non dei capitalisti, di mantenere l'articolo tale quale venne dal Ministero proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il termine di tre anni, proposto come emendamento dall'ufficio centrale.

Chi approva voglia alzarsi.

(È rigettato.)

Metto ai voti l'articolo 3 del progetto ministeriale.

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 4. Le disposizioni dell'articolo precedente non

sono applicabili ai contratti di rendite vitalizie, nè a quelli che stabiliscano la restituzione per via di annuità, che contengano gl'interessi ed una quota destinata alla restituzione progressiva del capitale.

« Esso non è del pari applicabile a qualunque forma di debito contratto dallo Stato, dai comuni o da altri corpi morali colle autorizzazioni prescritte dalle leggi. »

CATALDI. Domando la parola.

Farò un'osservazione sul secondo alinea di questo articolo.

Coll'articolo 3 si stabilisce che il debitore può sempre, dopo cinque anni dal contratto, restituire, non ostante patto contrario, le somme portanti interesse maggiore della tassa legale. E col secondo alinea del presente articolo 4 si dichiarerebbe non essere la disposizione del precedente articolo 3 applicabile a qualunque forma di debito contratto dallo Stato, dai comuni e da altri corpi morali colle autorizzazioni prescritte dalle leggi.

Si come la disposizione dell'articolo 3 è in favore di quel debitore il quale avesse in un contratto stipulato un interesse eccedente la tassa legale, affinchè non avesse a soffrire un troppo grave pregiudizio continuando a pagare questo interesse elevato, non comprendo perchè un tal favore debba essere rifiutato ai comuni ed ai corpi morali che per circostanze gravi avessero, benchè colle autorizzazioni prescritte, contratto un debito coll'interesse dell'8 o 10 per cento, quale capitale fossero poi in grado di pagare dopo i cinque anni, di cui nell'articolo 3, rimanendo loro grave il ritenerlo.

Io proporrei quindi la soppressione delle parole « dai comuni o da altri corpi morali, » ecc.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Questo articolo fu introdotto onde non vi nascesse dubbiezza intorno ai debiti contratti sia dallo Stato, sia dai comuni, al disotto del pari.

Pur troppo lo Stato ha fatto molti debiti al disotto del pari; se non vi fosse una limitazione all'articolo 3, potrebbe supporsi nello Stato la facoltà di rimborsare i suoi creditori al tasso a cui ha negoziato l'imprestato.

A cagion d'esempio, abbiamo fatto un prestito obbligatorio all'80 per cento. Se dopo cinque anni lo Stato avesse la facoltà di liberarsi, pagando quello che ha ricevuto, evidentemente potrebbe, dando l'80 ai suoi creditori, liberarsi pienamente. Ma ciò sarebbe la distruzione completa del nostro credito pubblico.

In secondo luogo si è voluto stabilire che i contratti fatti per via di obbligazioni rimborsabili in un certo numero di anni, con o senza premio, ad un dato determinato prezzo, non si potessero rimborsare anticipatamente, poichè è evidente che chi ha pattuito il rimborso in un determinato numero di anni, con il diritto di concorrere all'estrazione di certi premi per quel dato termine, se venissero a ricevere anticipatamente la somma da loro sborsata, si vedrebbero privati di quella probabilità, di quel vantaggio che gli venne assicurato, nel concorrere, cioè, ad una quantità di estrazioni a

sorte. E d'altronde, operando in simil guisa sarebbe mancare alla fede pubblica.

Si è appunto per togliere ogni dubbio intorno alla facoltà che si potrebbe supporre nel Governo di potersi liberare dai debiti contratti, rifondendo la somma reale ricevuta ai suoi creditori; si è per togliere ogni dubbietà intorno all'esecuzione dei contratti di mutuo o per forma di obbligazioni fatte sia dal Governo, sia dai comuni, sia da altri corpi morali, come sarebbero, per esempio, le strade ferrate, che questo secondo paragrafo dell'articolo 4 è assolutamente necessario.

CATALDI. Io aveva lasciata intatta la disposizione dell'articolo fino alle parole *dallo Stato*, ed il mio emendamento comprendeva i comuni ed i corpi morali, e più specialmente rifletteva i corpi morali, perchè in questa espressione generale sono comprese le opere pie, e, ove queste avessero dovuto contrattare un mutuo con un interesse superiore all'interesse legale, non avrebbero potuto giovare dopo i cinque anni di quel favore che viene accordato agli altri debitori dall'articolo 3; e quindi la legge, a vece di tutelare tali corpi morali, li pregiudicherebbe.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'emendamento proposto dall'onorevole Cataldi concerne il paragrafo 2 dell'articolo 4; io farò osservare che l'ufficio centrale ha pure proposto una redazione diversa del primo paragrafo dell'articolo.

Questa redazione diversa esprime lo stesso e medesimo concetto dello schema ministeriale; forse ammetterò che la redazione proposta dall'ufficio centrale potrà essere più chiara, ma è certo che il significato è identico; e prego il Senato di volere in tale conformità di pensiero approvare la redazione della proposta del Ministero. E quanto poi all'onorevole Cataldi, oltre a quanto ha già osservato il presidente del Consiglio aggiungerò ancora, che è ben vero che ciò che si concede a favore del debitore come individuo con questo secondo paragrafo dell'articolo 1 non si è voluto concedere a favore dei comuni e degli stabilimenti, si è dichiarato che la disposizione dell'articolo 3 non li rifletterebbe nei crediti che essi fanno colle debite autorizzazioni, poichè i crediti, mercè le autorizzazioni richieste nei comuni e stabilimenti, escludono i pericoli ai quali si è voluto andare incontro riducendo la mora; quando si tratta di contratti fatti tra privati, la legge che possa produrre eccesso nell'interesse noi non la temiamo, ma vi sono altri che temono che conducano il debitore alla rovina. Ora questo timore cessa allorchè trattasi di un capitale concesso ad un comune, ad un pio stabilimento colle debite autorizzazioni, non essendo presumibile che con queste si facciano ancora contratti usurari; quindi non vi era motivo per estendere ai medesimi la eccezione della regola generale che lascia ai contraenti la libera stipulazione della mora.

Aggiunse poi ancora che, limitando la mora di questi contratti, quanto ai comuni e stabilimenti, si sarebbero privati i debitori dei soccorsi che ottengono da co-

muni e dagli stabilimenti i quali prestano del danaro, ma si fanno a prestarlo a lungo termine; se fossero anche essi obbligati di prestare il capitale ad una mora breve, forse che il creditore penserebbe ad altri impieghi. Ecco i motivi per quali si è creduto che la regola stabilita nell'articolo 3 poteva essere dannosa ai comuni ed agli stabilimenti, quando contrattano colle autorizzazioni prescritte dai regolamenti.

Io credo che queste spiegazioni potranno persuadere l'onorevole senatore proponente, e che egli non vorrà persistere nella sua proposta; ad ogni modo il Ministero dichiara di non accettarla.

CATALDI. È sempre però vero che i corpi morali non dovrebbero essere pregiudicati in questo diritto stato accordato ai particolari, e che quindi dovrebbero anch'essi goderne; tuttavia non ho difficoltà di desistere dalla mia proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

Chi approva questo articolo sorga.

(È approvato.)

Ora verrebbe l'articolo d'aggiunta proposto dall'ufficio centrale, che è l'articolo 6, ma che veramente formerebbe l'articolo 5.

« Art. 5. L'annua rendita dei censi contemplati dall'articolo 1942 del Codice civile potrà stabilirsi nella misura di cui negli ultimi due alinea dell'articolo 1 di questa legge, se indeterminatamente il censo è redimibile a volontà del debitore, o lo è entro un tempo che non ecceda i tre anni.

« Qualora il riscatto del censo non possa eseguirsi durante la vita del concedente o in un termine che superi il triennio, l'annua rendita di esso non potrà stipularsi che nella misura fissata dall'alea del citato articolo 1942. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io credo che sia molto meglio di non parlare in questa legge delle rendite alle quali accenna qui l'ufficio centrale.

Le rendite costituite mediante lo sborso di un capitale sono veri mutui con un'ipoteca speciale, ed il Codice le considera come tali; quindi vi è nessun dubbio che per queste rendite d'ora in poi si potrà stabilire un interesse anche maggiore dell'interesse legale; mentre ora questo non possono essere stipulate che all'interesse tutt'al più del 5 per cento, d'ora in poi potranno esserlo al 6, al 7, alla rata insomma che le parti crederanno più giusta; ma queste rendite medesime saranno sottoposte alla disposizione dell'articolo 3 già notato, per cui una mora non può eccedere i cinque anni; quindi, se non se ne parla nella legge, quale sarà la conseguenza? Che quel creditore che vorrà patteggiare una rendita ad una tassa maggiore della ragione legale del 5 saprà che non può assicurarsi un termine maggiore del quinquennio; se per contrario egli vorrà stipulare una rendita che debba durare, per esempio, per tutta la vita del creditore, oppure per dieci o venti anni, che cosa dovrà fare? Dovrà limitarsi a stabilire un interesse che non superi la tassa legale.

Quindi non parlandone facciamo un vantaggio a chi

vorrà godere di questa libertà che è proclamata, e saprà che la rendita sua non avrà un termine maggiore dei cinque anni; chi vorrà stipulare un termine maggiore potrà farlo, ma ricevendo un interesse minore. Perciò io credo che sia molto più conveniente di non parlarne e lasciare per queste rendite la disposizione del Codice.

DE FERRARI, relatore. L'ufficio centrale crede di dover insistere per questo articolo, e ciò per motivi nella relazione indicati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo proposto dall'ufficio centrale.

Chi lo approva sorga.

(È rigettato.)

Insiste l'ufficio centrale sulle modificazioni proposte coll'articolo 7?

DE FERRARI, relatore. L'ufficio centrale insiste.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 7 dell'ufficio centrale:

« Le regole stabilite in questa legge sugli interessi convenzionali si estenderanno al contratto di anticresi, di cui nel primo alinea dell'articolo 2139 del Codice civile.

« Nulla è innovato per quanto concerne l'articolo 2131 e i due ultimi alinea del detto articolo 2139 del Codice medesimo. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Anche a questo articolo il Ministero crede di opporvisi. Gli articoli qui accennati sono quelli che riguardano le anticresi, ed io credo che sono abrogate virtualmente per le ragioni già tante volte dette e ripetute nel corso della discussione, cioè perchè, essendosi proclamata la libertà degli interessi, è evidente che devono goderne anche i mutui che siano garantiti, invece di un'ipoteca, per mezzo di anticresi.

Invece di dirsi che il debitore pagherà un interesse del 6, del 7 per cento, del 4 o del 3, si stabilirà dalle parti nell'anticresi che il creditore godrà del fondo che il debitore gli dà per tutto il tempo della mora.

L'unica difficoltà che potrebbe sorgere sarebbe quella del modo della stipulazione di questi interessi, i quali debbono essere stipulati per iscritto. Ora, siccome l'anticresi deve sempre essere stabilita per iscritto, sarà quindi inutile di fare alcuna dichiarazione a questo riguardo, bastando riferirsi al diritto comune, alle disposizioni di questa legge.

DE FERRARI, relatore. L'ufficio centrale propone l'articolo 7, e crede suo dovere d'insistere per l'adozione di esso per due motivi assai gravi.

L'ufficio centrale ammetteva la libertà della stipulazione degli interessi, ma voleva che si trattasse di una vera, di una positiva, di una coscienziosa stipulazione. L'ufficio centrale era nemico degli interessi palliati, di quegli interessi che il debitore concede senza sapere che cosa fa, senza sapere qual danno va a soffrire.

Ora l'anticresi dà luogo a due generi diversi di stipulazione: vi è l'anticresi nella quale si ha il debito di un capitale certo, sul quale decorreranno degli interessi

in una determinata quantità, decorreranno degl'interessi del 6, del 7, del 10 per cento; e per questi interessi certi, stipulati apertamente, il progetto che vi è sottoposto ammette il principio della libertà, ammette la facoltà indefinita di stipularli in quella somma che fra debitore e creditore è convenuta.

Ma vi è una seconda specie di anticresi, un'anticresi capziosa, un'anticresi eventuale, palliata; questa è quando il debitore prende una somma determinata; per questa somma non si fissa nessuna decorrenza annuale d'interessi, ma si dice soltanto: io vi abbandono la goldita del tal fondo, vi renderà molto, vi renderà poco, vi renderà niente; io vi abbandono la goldita di quel fondo, e, fino a tanto che io non vi restituiscia il capitale, voi godrete quel fondo senza dovermi rendere conto veruno.

Ora questa seconda specie di concessione d'interessi è una concessione incerta, arbitraria, eventuale, nella quale il debitore, strozzato dalla necessità, può con facilità essere ingannato.

Per questa specie di anticresi l'ufficio centrale ragionava in questa forma: si sono pattuiti interessi? Se ne dovevano? Ma qual è la quantità stabilita? Nessuna. Dunque, quando non vi è una quantità convenzionale stabilita, subentra l'interesse legale. E si è per questo che l'ufficio centrale insisteva ed insiste per l'ammissione dell'articolo.

Vi è un secondo motivo che concerne un'altra disposizione ed è l'ultimo alinea dell'articolo 2139 del Codice civile. Vi sono le vendite con clausola di riscatto. Ognuno sa, ed è stabilito nella giurisprudenza, che queste vendite sogliono per lo più servire di velo all'usura palliata, sogliono servire di base al contratto così detto feneratizio.

A un individuo che impresta una somma di lire 20,000, a cagion d'esempio, gli si offre dal debitore un'ipoteca sopra di un fondo. Il creditore non è contento di questa ipoteca, e gli dice: vendetemi il fondo, vendetemelo per 20,000 lire (e il fondo vale molto di più), vendetemelo per lire 20,000, e mettiamo la clausola del riscatto; se in due, in tre, in cinque anni voi mi porterete le lire 20,000 che io vi presto, vi restituirò il fondo; se non le porterete, il fondo sarà mio.

Il Senato ben vede che in questo contratto, nel quale l'imprestatore del danaro verrebbe, in difetto del riscatto, a conseguire un fondo per lire 20,000 che vale molto di più, vi è un'usura palliata. Ma vi ha di più: in questo contratto si stabilì una seconda usura; il compratore apparente dello stabile, colla clausola del riscatto, nell'atto stesso della sua compra ed in un atto successivo dà in locazione al venditore lo stabile medesimo. Ora, ritenuto l'esempio da me proposto, l'interesse legale sarebbe di lire 1000; ebbene il compratore apparente dello stabile lo affitta per lire 2000.

Vede il Senato che, oltre l'usura palliata, nel prezzo già indicato, vi ha una seconda usura, perchè il compratore, il quale in sostanza non è che un mutuante che avrebbe diritto ad un interesse del 5 per cento, ne

ricava uno assai più elevato del 10 e del 12. Il complesso di questa operazione mascherata sotto l'apparenza di una vendita è un'usura palliata; e, siccome l'ufficio centrale intendeva di ridurre l'usura palliata ai termini del tasso legale, si è perciò che vi proponeva l'articolo che cade in contestazione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Come ha ricordato l'onorevole senatore preopinante, l'anticresi è espressa o tacita. Si stabilisce talvolta con un mutuo e un interesse determinato: il debitore concede al creditore l'uso di un suo stabile col patto che il creditore sfrutterà il fondo, e godrà i frutti, dei quali una parte andrà in concorrenza dell'interesse stabilito ed il soprappiù del capitale. Altra volta si stabilisce il mutuo e senza interesse; il debitore concede al creditore il suo fondo, e si conviene che, invece degl'interessi, il creditore sfrutterà il fondo del debitore.

L'ufficio centrale dice: in quest'ultima specie di anticresi si può fare frode alla legge sul tasso degl'interessi.

Può darsi un debitore di un capitale, per esempio, di 10,000 lire, per il quale non si stabilisce alcun interesse, che concede al creditore il diritto di sfruttare un suo fondo del valore di lire 10,000.

Non si è stabilito verun interesse, ma per altro il creditore percepisce un interesse del 12 per cento; è a ciò che si vuole ovviare con l'aggiunta che propone. Ma appunto ciò è quello che il Senato non sarà per approvare per non contraddire al principio che ha ammesso. Noi siamo al termine della votazione della legge; con questa legge che cosa abbiamo stabilito? Abbiamo stabilito che le parti possano stipulare l'interesse che meglio stimano; abbiamo però detto che questo interesse debba risultare da un atto scritto. Tuttavolta adunque che l'interesse avrà quelle due condizioni, sarà intangibile.

Ora, che coll'anticresi tacita si stabilisce un interesse oltre il tasso legale, ciò non può essere un motivo per annullarla, ciò non può essere un motivo per richiamare questa disposizione, dal momento che si è proclamata la libertà degl'interessi. Che poi questo interesse si stabilisce in iscritto, è evidente; l'anticresi, a tenore del Codice, non solo dev'essere stabilita per iscritto, ma anzi per atto pubblico. Dunque, poichè la legge lasciò la piena libertà di stabilire l'interesse come si vuole, poichè la legge vuole che l'interesse sia stabilito per iscritto, anzi per istrumento pubblico, come mai vorremo introdurre una disposizione per evitare questi contratti? Del resto, se entriamo nello scopo della legge, vediamo che non c'è in questo contratto nulla d'incongruo, o che vogliasi evitare dalla legge attuale. La legge vuole che nessun interesse maggiore della tassa legale possa essere preso se non risulta da atto in iscritto.

Ora, io dico, quantunque nell'atto di anticresi non si stabilisce la ragione degl'interessi, questa risulterà da istrumento pubblico. Supponiamo, per esempio, che un tale per un capitale di lire 1000 si sia fatto conce-

dere il diritto di sfruttare un fondo di lire 10,000, fondo che non può mettersi in tasca, che è conosciuto da tutti i suoi concittadini, che è una cosa pubblica, tutti diranno: quel tale ha preso un interesse del 50 per cento. Sarà dunque adempito lo scopo cui mira la legge che avete votato. Quel fatto risultando da un atto pubblico di questa natura, si vedrà che egli si valse bensì della facoltà datagli dalla legge, ma che ha fatto una cosa indelicata, e che per conseguenza fece un atto immorale, illecito, ed avrà quella reprobazione con cui vi proponete stigmatizzare gl'ingordi capitalisti, prescrivendo l'atto scritto.

La stessa cosa si ripeterà quanto alle vendite ed ai riscatti. Si può, invece di stabilire un interesse, vendere un fondo a riscatto e stabilire un fitto da pagarsi dal venditore che si lascia al possesso. Ma questo deve risultare da atto pubblico, e quindi saremo sempre nello stesso caso. Che cosa si oppone infatti a questo contratto? Che sia indirettamente stabilito un interesse maggiore dell'interesse legale? Ma ciò è permesso dalla legge. Da questo atto pubblico risulterà intanto che si è venduto a riscatto un fondo che valeva 10,000 o 12,000 lire per un capitale che non valeva che 1000 o 2000 lire; che vi è quindi un interesse del 20 o del 25 per cento.

Vede dunque il Senato come non possa adottarsi quest'aggiunta propositavi dall'ufficio centrale senza mettersi in contraddizione con ciò che fu già approvato. Io pertanto, se la Commissione insiste, prego il Senato a rigettarla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7, proposto dall'ufficio centrale, di cui si è già data lettura.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Resta ora a mettere ai voti l'articolo ultimo del progetto ministeriale, così concepito:

« È abrogato l'articolo 517 del Codice penale e qualunque altra disposizione legislativa contraria alla presente legge. »

L'ultimo articolo del progetto dell'ufficio centrale è identico.

Chi approva questo articolo voglia alzarsi.

(È approvato.)

Prima che si passi allo squittinio segreto, farò presente al Senato che sono già state distribuite da più giorni le relazioni sui seguenti progetti di legge:

1° Istituzione di tre nuove cattedre nell'Università di Torino;

2° Condotta dell'acqua potabile dalle valli del Sangone alla città di Torino;

3° Soppressione della privativa per la vendita del sale nell'isola di Sardegna;

4° Avanzamento nell'armata di mare.

Io quindi pregherei il Senato di volersi radunare domani alle ore 2 in seduta pubblica per dar passo a questi progetti di legge.

Si potrebbe incominciare da quello della condotta dell'acqua potabile, per il quale pare che il ministro abbia qualche premura; quindi passare a quello per l'avanzamento nell'armata di mare, e per la soppressione della privativa per la vendita del sale, lasciando indietro per ora quello per l'istituzione di tre cattedre, perchè il ministro dell'istruzione pubblica si trova attualmente impegnato nell'altro ramo del Parlamento per la discussione che dura da qualche giorno in quella Camera.

**RITIRAMENTO DEL PROGETTO DI LEGGE
PER RESTAURI AL CASTELLO DEL VALENTINO.**

PRESIDENTE. Non so se il signor presidente del Consiglio intenda di riproporre alla discussione il progetto di legge riguardante l'ampliamento ed i restauri da farsi al castello del Valentino, rimasta sospesa in una precedente seduta a sua istanza. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 942.)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. No, anzi ho l'onore di presentare al Senato il decreto con cui il ministro delle finanze è incaricato di ritirare questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente del Consiglio, ministro delle finanze, della presentazione di questo decreto.

Prego ora i signori segretari di voler fare l'appello nominale per lo squittinio segreto della legge votata.

(Il segretario Giulio fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Votanti.	71
Voti favorevoli	40
Voti contrari.	31

(Il Senato adotta.)

Il Senato è dunque convocato per domani alle ore 2.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 29 MAGGIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Omaggi — Appello nominale — Relazione sul progetto di legge per la ricostruzione della caserma dei Grani in Casale.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane.

(È presente il presidente del Consiglio dei ministri.)

GIULIO, segretario, legge il processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato senza osservazioni.

PRESIDENTE. Ho l'onore di annunciare al Senato che gli sono stati fatti i seguenti

OMAGGI.

Dal ministro della guerra di 100 esemplari dei due piani, compilati dal corpo dello stato maggiore, del golfo della Spezia, e dei nuovi stabilimenti al Varignano.

Dagli ingegneri Camusso e Borella di due copie di un opuscolo sul drenaggio.

Vedo con rincrescimento che, malgrado la lunga aspettazione, a danno di chi è stato diligente a venire in Senato, il numero legale dei senatori resta incompiuto di sette, il che lascia poca speranza che esso possa compiersi.

Prego quindi i signori segretari di fare l'appello nominale onde constatare i presenti.

APPELLO NOMINALE.

GIULIO, segretario, fa l'appello nominale al quale rispondono i senatori presenti.

(*Risultano assenti i seguenti senatori:*)

Audiffredi, Balbi, Billet, Blanc, Bona, Breme, Brignole, Cagnone, Callabiana, Cantù, Chiodo, Di Collegno,

Conelli, Dalla Valle, D'Angennes, D'Azeglio Massimo, De Foresta, Della Planargia, De Maugny, Forest, Gallina, Laconi, Malaspina, Manno, Montezemolo, Mosca, Nigra, Oneto, Paleocapa, Pallavicini Ignazio, Pamparato, Piccolet, Plana, Riberi, Riva, Roncalli, San Martino, San Marzano, Sella, Sclopis, Serra Torielli, Vesme.

PRESIDENTE. Dall'appello nominale resta constatato che il numero dei senatori presenti non è sufficiente a poter deliberare.

La seduta è rimandata a domani, e sarà intanto cura dell'ufficio di Presidenza il farne avvisati a domicilio i signori senatori che non sono ora presenti.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI GRANI IN CASALE.

PRESIDENTE. Prima di sciogliere la seduta debbo notificare al Senato che è stata oggi presentata la relazione sul progetto di legge per la ricostruzione della caserma dei Grani in Casale, il quale verrà anche compreso nell'ordine del giorno di domani. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1018.)

I signori senatori sono dunque pregati di voler convenire domani alle ore due, troppi essendo i progetti di legge che rimangono a votare.

La seduta è sciolta alle ore 3 1/2.

TORNATA DEL 30 MAGGIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Appello nominale.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane.

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

2612. Quarantasette abitanti del comune di Senis, provincia d'Isili ;

2613. Settantanove abitanti di Rapallo e Santa Margherita, provincia di Chiavari ;

Domandano la reiezione del progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali.

APPELLO NOMINALE.

PRESIDENTE. Con rincrescimento sempre maggiore debbo annunziare al Senato che perdura il difetto del numero legale per deliberare, quantunque, oltre alla convocazione da me fatta ieri in quest'Aula, siansi rinnovati gli avvisi a domicilio.

Non credo di dover trattenere di più i senatori che si trovano presenti ; soltanto si dovrà fare l'appello nominale, a norma dell'articolo 40 del nostro regolamento.

GIULIO, segretario, fa l'appello nominale, dal quale risultano assenti i senatori :

Audiffredi, Balbi, Billet, Blanc, Bona, Borromeo, Breme, Callabiana, Cantù, Cataldi, Chiodo, Conelli, Dalla Valle, D'Angennes, D'Azèglio Massimo, De Ferrari, Della Planargia, De Maigny, Forest, Gallina, Imperiali, Laconi, Malaspina, Manno, Oneto, Pallavicini Ignazio, Pamparato, Piccolet, Plezza, Ricci, Riva, Roncalli, San Marzano, Sella, Sclopis, Serra, Stara, Torielli, Vesme.

PRESIDENTE. Non rimane che a sciogliere l'adunanza : farò prima presente al Senato che io crederei di convocarlo per martedì, onde dar tempo per ritornare a quei signori senatori che si sono assentati da Torino.

Non sorgendo osservazioni in contrario, s'intende pertanto fissata la prossima adunanza a martedì al tocco.

Io prego il Senato di volersi radunare al tocco, e non più tardi, perchè molti sono i progetti di legge già posti all'ordine del giorno e molti ancora se ne debbono aggiungere ; per cui sarebbe veramente a desiderare che il Senato si trovasse in numero martedì e si potesse cominciare la seduta prima dell'ora ordinaria.

La seduta è sciolta alle ore 3 1/2.

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Omaggio — Relazione sopra il progetto di legge relativo al censimento della popolazione del 1858 — Presentazione di un progetto di legge concernente il collegio delle Province in Torino — Discussione del progetto di legge per l'istituzione di tre nuove cattedre nella regia Università di Torino — Interpellanze del senatore Doria — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica — Schiarimenti richiesti dal senatore Sclopis e forniti dal senatore Sauli membro dell'ufficio centrale — Osservazioni del senatore Doria — Approvazione dei tre articoli e dell'intero progetto — Discussione del progetto di legge relativo all'avanzamento dell'armata di mare — Dichiarazione del ministro della guerra — Approvazione dell'intero progetto — Approvazione del progetto di legge per l'autorizzazione della spesa straordinaria per la ricostruzione della caserma dei Grani in Casale — Discussione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione per la condotta d'acqua potabile dalle valli del Sangone alla città di Torino — Istanza del senatore Sauli — Risposta del ministro delle finanze e del senatore Mosca — Schiarimenti richiesti dal senatore Di Pollone, forniti dal ministro delle finanze — Adozione dell'articolo unico del detto progetto — Discussione del progetto di legge per la soppressione della privativa della vendita del sale in Sardegna — Discorso ed interpellanze del senatore Della Marmora Alberto — Risposta del ministro delle finanze — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.
(Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, della guerra, di grazia e giustizia ed il presidente del Consiglio.)

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della precedente seduta, il quale viene approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. È stato fatto omaggio al Senato dal capitano Luigi Fincati di alcune copie di due sue memorie *Sulle cose marittime*.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE DEL 1858.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato che è in corso di stampa la relazione sul progetto di legge relativo al censimento della popolazione del 1858. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 638.)

PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AL COLLEGIO DELLE PROVINCE IN TORINO.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge, già adottato dalla Camera dei deputati concernente i posti gratuiti di regia fondazione nel regio collegio *Carlo Al-*

berto per gli studenti delle provincie. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 142.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro dell'istruzione pubblica della presentazione del progetto di legge da lui accennato.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI TRE NUOVE CATTE- DRE NELL'UNIVERSITÀ DI TORINO.

PRESIDENTE. Stanno all'ordine del giorno cinque progetti di legge. Siccome su quello per l'istituzione di tre nuove cattedre nella Università di Torino, vi sono alcuni dei senatori che intendono parlare, lo porrò in discussione il primo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 200 e 206.) Ne darò lettura. (Vedi *infra*)

È aperta la discussione generale.

La parola spetta al senatore Doria.

DOBIA. Signori senatori! Non ho chiesta la parola per fare opposizione all'attuale proposta di legge: amantissimo come sono della pubblica istruzione, non posso anzi non rallegrarmi, vedendo come ad essa il Governo rivolga le sue cure e ne promuova l'incremento. Bramo soltanto fare alcune brevi osservazioni e chiedere alcuni schiarimenti.

La cattedra di filosofia della storia è dessa assolutamente necessaria ed urgente? Non vi sono forse cattedre, le quali potrebbero e dovrebbero essere stabilite prima di questa? Perchè, a cagion d'esempio, non si stabilirebbe una cattedra di nautica nell'Università di

Genova? Mi pare inutile dimostrare l'utilità di questa cattedra, e mi pare soverchio aggiungere che essa è evidentemente di vantaggio più pratico, e se non altro più immediato di quello della cattedra di filosofia della storia. Prima di navigare nel mondo delle idee, mi pare sarebbe meglio di conoscere l'arte ed i principii del modo di navigare sugli instabili flutti.

Giova oltretutto considerare che i professori delle cattedre attuali sono piuttosto mal pagati; coloro che spezzano il pane della istruzione alla gioventù, non hanno di che assicurarsi un pane per i loro vecchi giorni. Prima di fondare cattedre nuove pare a me sarebbe più giusto di retribuire meglio i professori delle cattedre già esistenti. Io sono persuaso che il signor ministro della pubblica istruzione, la cui sollecitudine per il corpo insegnante (sono lieto di poter gli rendere questa giustizia) è indubitata, vorrà togliere in matura considerazione queste osservazioni.

Colgo infine l'occasione per chiedere se sia vero che il Governo intenda, tosto o tardi, sopprimere l'Università di Genova. Queste voci sono molto diffuse, mantengono delle apprensioni nella popolazione genovese. Io non so qual fede vi si debba porgere, ma, ad ogni modo, sarei molto riconoscente al signor ministro qualora si compiacesse favorirmi qualche schiarimento in proposito.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole Doria avvertì che, a creder suo, prima di deliberare la istituzione di nuove cattedre, sarebbe più ragionevole ed anche giusto di provvedere di equi stipendi i professori i quali già fin d'ora sono addetti all'insegnamento universitario, osservando come essi siano per la maggior parte male retribuiti. Inoltre notò che, anche volendosi stabilire nuove cattedre, bisognerebbe avantutto pensare ad istituirne di quelle che hanno per iscopo insegnamenti positivi, immediatamente utili ad una classe di cittadini ed alla società in generale.

A questi appunti risponderò brevemente che lo stabilimento delle cattedre che ho l'onore di proporvi è di una utilità che mi pare incontestabile. L'insegnamento normale di lettere e filosofia, che si dà nell'Università di Torino, è incompleto. A tutti riuscirà ovvio che coloro i quali sono chiamati a studi normali, onde abilitarsi ad insegnare poi nelle scuole secondarie, debbono essere istruiti in tutte quelle materie le quali fanno poi oggetto dell'insegnamento secondario, ed inoltre hanno d'uopo di apprendere i metodi più idonei per infondere nei giovani affidati alle loro cure quelle cognizioni le quali formano il programma delle rispettive classi.

Ora nello stato attuale delle cose, nell'Università di Torino, la quale è la sola per tutto il regno che abbia un corso normale per formare insegnanti delle scuole secondarie, non avvi ancora insegnamento di geografia, mentre pure la geografia fa parte integrante dell'insegnamento secondario dello Stato. Così pure non esiste in essa alcuna cattedra di letteratura francese, mentre è pure prescritto che nei collegi nazionali, ed in quelli che ad essi sono assimilati, vi sia una cattedra per l'in-

segnamento della lingua francese. Aggiungete a ciò che abbiamo nello Stato più di venti collegi nei quali l'insegnamento secondario si dà in lingua francese, come, ad esempio, in tutta la Savoia, nella valle d'Aosta, a Oulx, a Fenestrelle. Aggiungete che in tutte le scuole speciali, fra le altre discipline che vi s'insegnano, oltre la lingua nazionale, è pur compresa la lingua francese. Onde riesce ben evidente la necessità che abbiamo di fornire all'insegnamento pubblico un numero considerevole di maestri e professori di lingua francese, e per conseguenza il bisogno che nell'unica scuola normale dello Stato vi abbia anche questo insegnamento di lingua e letteratura francese.

Oltre a queste considerazioni dettate dal bisogno di provvedere al servizio pubblico, aggiungerò che sarebbe financo disdicevole che nell'Università principale del regno non vi esista una cattedra siffatta, dappoichè nel nostro Stato più di mezzo milione di abitanti parla la lingua francese, e quando alla stessa Università intervengono pure gli allievi delle provincie, dove è in uso tale idioma, per addottorarsi. Dico che, a creder mio, sarebbe disdicevole non fornire a questi giovani la facilità di poter perfezionarsi nella lingua loro propria, approfittando delle ore che possono aver libere dall'insegnamento loro obbligatorio. Per tutte queste ragioni mi pare che sia provata a sufficienza la convenienza di stabilire una cattedra di letteratura francese nell'Ateneo torinese.

Vengo ora alla cattedra denominata di filosofia della storia. Non dico, o signori, che l'intitolazione di essa non possa far credere ad alcuni che essa abbia uno scopo la cui utilità non sia abbastanza comprovata. Ma coloro i quali ebbero occasione di seguire la discussione che ebbe luogo a questo proposito nell'altra parte del Parlamento, avranno, io spero, potuto formarsi un esatto concetto dell'intento che ebbe il Ministero nel fare tale proposta.

Con essa non si ebbe altro in mira che di ampliare l'insegnamento universitario della storia. Attualmente è ben vero che abbiamo nell'Università di Torino due cattedre unicamente destinate per l'insegnamento storico, di cui una per la storia antica e l'altra per quella del medio evo e la moderna.

Ma facilmente ognuno potrà persuadersi, non dirò solo della difficoltà, sì bene dell'impossibilità che gli egregi professori, i quali le occupano, possano, per quanta cura vogliano impiegare, e che impieghino realmente, percorrere, anche solo in parte, il vastissimo campo della storia tanto antica quanto moderna. E il fatto lo prova ampiamente, giacchè non è mai stato possibile a nessuno di questi professori di poter insegnare la metà od il terzo della parte a ciascun di loro affidata.

Inoltre giova considerare che essi sono chiamati ad insegnare la storia in un modo particolareggiato, cioè a prendere un'epoca, svolgerne i fatti principali e commentarli. Laonde, ancorchè essi potessero esporre in un anno od anche in un corso intero tutta la storia antica

e la moderna, l'insegnamento della storia, quale è necessario per coloro particolarmente che debbono poi alla loro volta insegnarla nelle scuole secondarie, non si potrebbe mai dire compiuto. Quelli che debbono insegnare ad altri la storia, non devono unicamente conoscere i fatti parziali di un'epoca, o, per così dire, le cagioni immediate, occasionali che diedero luogo a tali fatti e le conseguenze che ne derivarono, gli effetti che produssero sulla società, sulla politica, sulla religione, sui costumi immediatamente; ma debbono anche procurare di salire a più alte sfere, di abbracciare diverse epoche, di conoscere i fatti culminanti di esse, e così derivare ed apprendere quei sommi principii che regolano la vita delle nazioni, e formarsi un retto criterio ed abituarsi a considerare le vicende sociali da un punto di vista elevato e con sane norme morali.

Ora non è possibile che i professori ai quali incumbe di esporre i fatti particolari di alcune epoche, e di esaminarne, come diceva, le cagioni e gli effetti immediati nel breve spazio loro concesso, anche dopo aver insegnata la storia particolareggiata, che deve naturalmente precedere, abbiano poi agio e modo di esporre la storia generale e le ragioni morali dei grandi avvenimenti che segnarono un'epoca nella vita dei popoli.

Dunque a lato di questi professori che insegnano la storia particolareggiata, la quale, dico, è di tutta utilità, come quella che deve somministrare agli allievi il materiale onde salire poi a considerazioni più elevate, è utilissimo, per non dire necessario, che uno ve ne abbia il quale insegni la storia generale.

Ma si dirà: potevate allora denominarla questa nuova cattedra di *storia generale*, *storia universale*, e non già di *filosofia della storia*.

Torno a ripetere che io non nego che si possa fare diverso giudizio sulla proprietà maggiore o minore del titolo che si voglia dare a questa cattedra; ma si è preferito quello di *filosofia della storia*, perchè si è voluto con ciò indicare che lo scopo del professore dovrà essere precipuamente quello di dare un indirizzo morale e filosofico al suo insegnamento, indirizzo di cui coloro che sono destinati alla carriera dell'insegnamento nelle scuole secondarie hanno particolarmente bisogno.

Non vi ha forse insegnamento più delicato di questo, toccando esso materie assai gelose, politica, religione, costumi e morale.

SCLOPIS. Domando la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. È naturalmente impossibile insegnare la storia senza che si tocchi degli avvenimenti religiosi, politici e sociali in genere.

Ora io credo che è bene che nella Università il professore destinato a questo nuovo insegnamento possa e debba soffermarsi a dare alcune norme ed osservare alcune viste generali, dietro le quali gli allievi, destinati poi all'insegnamento nelle scuole secondarie, possano regolarsi, e per cui si prevenga il pericolo che essi o facciano della storia una sterile cronaca o divaghino in generali considerazioni.

Con ciò non è che si voglia impartire un insegnamento storico dello Stato, non è che si voglia imporre ai professori che escono dall'Università di tenersi piuttosto ad un'interpretazione che ad un'altra. Vi deve certamente essere una libertà di opinione, la quale però ha i suoi confini in quei riguardi che nessun funzionario deve dimenticare. Vi sono certamente delle considerazioni le quali devono mettere in guardia questi insegnanti a non abusare della libertà d'opinione nell'insegnare la storia a giovanetti come sono quelli che frequentano le scuole secondarie. Ma non vi ha dubbio che si deve conciliare questa libertà d'opinione con certe cautele e con certi riguardi, e deve riuscire utilissimo di dare un indirizzo a questo insegnamento, il quale sarà dalla maggior parte dei professori poi seguito non solamente con vantaggio degli alunni medesimi, ma con vantaggio della società e dello Stato. Impartendo buoni principii, buone massime in quest'insegnamento, gli alunni nutriti di queste non potranno che riuscire ottimi cittadini. Credo per conseguenza che l'utilità di questa cattedra sia sufficientemente dimostrata dalle considerazioni che ebbi l'onore di svolgervi fin qui.

Aggiungerò ancora un'osservazione, ed è che non sarebbe la sola Università di Torino la quale avrebbe un insegnamento di tal fatta. Esso si dà pure in altre Università. Solamente, mentre da noi gli si darebbe il nome di *filosofia della storia*, in alcuni luoghi ha quello di storia universale; in altri di storia politica o di scienze storiche; ma la sostanza per me è la stessa.

In ultimo debbo rispondere all'interpellanza mossami dall'onorevole Giorgio Doria. Egli facendosi eco di alcune voci che forse corsero a Genova, che sia intendimento del Ministero di sopprimere quell'Università, domanda spiegazioni in proposito.

Dirò francamente a questo riguardo, che giammai nel Ministero si è trattata questa questione, e che giammai, per quanto io mi sappia, nessuno dei miei colleghi (né io poi in particolare) ha espresso questa opinione; e, per conseguenza, queste voci sono prive di fondamento.

Non si ebbe campo ancora di esaminare e di studiare la questione dell'ordinamento degli studi universitari del regno. Ma sarà allora, quando si abbia a discutere sopra uno schema particolare, che si potrà trattare a fondo e dal Governo e quindi dal Parlamento la convenienza o no di mantenere tutte le Università che ora esistono, oppure di ridurle ad un minor numero.

Ma questa questione è finora del tutto intatta, e nessuno di noi si è preoccupato finqui di essa. Per conseguenza prego l'onorevole Doria di voler dismettere ogni sospetto ed ogni timore a questo riguardo.

SCLOPIS. Desidero di ottenere uno schiarimento dall'ufficio centrale nel quale veggio sedere due onorevoli membri che sono particolarmente distinti negli studi storici.

Bramerei di conoscere se nell'esame fatto di questa legge non sia venuta all'ufficio centrale l'idea che alla nostra Università manca ancora attualmente una cat-

tedra di sola storia italiana. Si studia la storia di tutto il mondo e non si studia particolarmente la storia della nostra patria! Ci saranno delle ragioni per rimandare ad altra epoca l'istituzione di una cattedra che io credo un debito verso i nostri connazionali di tutte le provincie italiane.

Quanto all'opportunità di creare una cattedra di filosofia della storia, non mi attenderò di parlarne, poichè già di questo fecero giudizio quei valentuomini che siedono nell'ufficio centrale; solamente rimanderò al giudizio dato su questa maniera di insegnare la storia nelle pagine immortali di Carlo Botta, dove appunto si qualificava con molta severità questa facilità di studi che riescono pressochè nulli, perchè confondono molte volte i sistemi e le idee.

Non farò replica a quanto mi si dirà, ma spero che avrò cognizione di ragioni sufficienti per cui si crea una cattedra di più nell'Università di Torino per la filosofia della storia, qualificazione molto elastica, e che frattanto si desidera ancora una cattedra dalla quale si raccontino ai giovani i gloriosi fatti dei nostri maggiori, le cause delle nostre miserie, i motivi delle nostre giuste aspirazioni.

SAULI. L'onorevole preopinante desidera di sapere perchè l'ufficio centrale non abbia proposto di istituire nella Università di Torino una cattedra della storia d'Italia.

L'ufficio centrale si è limitato a ragionare e ad esaminare la proposta ministeriale quale essa ci veniva, e non ha pensato di volere fare delle aggiunte. Del resto poi non sfugge sicuramente all'onorevole preopinante la difficoltà che vi sarebbe di istituire una cattedra di storia d'Italia.

L'Italia infelicemente, dopo che cessò il dominio dei Romani, fu divisa in mille pezzi, in mille paesi, in mille regioni, in mille Governi, per conseguenza ogni paese può fare la sua storia; farne una storia unica, a dir il vero, e che possa servire a tema di lezione ad un maestro, mi pare che sia una cosa troppo difficile, e se io avessi il portafoglio dell'istruzione pubblica, dubiterei moltissimo prima di istituire questa cattedra, imperciocchè dico schiettamente che non crederei di poter trovare un uomo abbastanza universale che potesse entrare nei particolari di tutte quante le storie d'Italia, far vedere l'origine delle loro grandezze e dimostrare l'origine della loro decadenza.

Del rimanente questa lacuna non è poi da lagrimarsi tanto come fece l'onorevole preopinante, imperciocchè avvi nell'Università di Torino una cattedra che abbraccia la storia universale, nella quale la storia italiana tiene il suo debito posto, ed è un nostro collega che la professa.

Per ciò che riguarda l'altra questione, vale a dire per ciò che si riferisce all'istruzione della cattedra della filosofia della storia noi non siamo abbastanza digiuni nella materia letteraria per non comprendere tutta la difficoltà che vi è di trovare un maestro il quale possa aspirare a questo insegnamento, ma confidiamo che il

signor ministro saprà anche provvedere a questo bisogno. Egli è bensì vero che questa cattedra presenta moltissime ed infinite difficoltà, è vero eziandio che converrà invigilare grandemente sul modo col quale questo insegnamento sarà dato ai giovani; ma egli è vero eziandio che il mondo abbisogna moltissimo di essere avviato nella conoscenza della filosofia della storia.

In altri tempi ed in altri paesi molti e molti sono gli errori che si commettono dagli uomini di Stato, e perchè? Perchè non hanno abbastanza considerato filosoficamente gli accidenti che precedettero l'età loro. Io credo che utile sia l'istituzione di questa cattedra della filosofia della storia, affinchè possano informarsi ad essa uomini di Stato che salvino i loro paesi da ogni qualunque sventura e procurino ad essi tutti i vantaggi possibili.

DORIA. Domando la parola.

SAULI. Adesso desidererei ancora di aggiungere una parola per rispondere al primo discorso dell'onorevole Giorgio Doria.

Egli domandò il motivo per cui non si istituiva in Genova una cattedra di nautica; io non risponderò interamente a questa domanda, per altro gli dirò che pochi sicuramente qui in Senato, pochi uomini vi sono i quali siensi tanto addimesticati coi marinai, quanto io stesso addimesticato mi sono, e posso dire che fra tutte le nazioni le quali solcano il mare (i Greci forse sono i soli che avanzino i Genovesi), i Genovesi sono i primi, e anche quelle che per altre circostanze hanno marineria molto maggiore della nostra, non hanno marinai così abili come i nostri. Non vi era cattedra di nautica in Genova quando Cristoforo Colombo imparava dal suo zio l'arte di navigare, eppure procurò al mondo antico la scoperta di un nuovo.

DORIA. Io farò alcune brevi osservazioni in risposta all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Primieramente dirò che io non mi sono opposto nè ad una cattedra di letteratura francese, nè a quella di geografia e statistica. Parlai soltanto della cattedra della filosofia della storia.

A me sembrava che questa cattedra non fosse di assoluta necessità; che fosse come una cattedra più di lusso, mentre, a mio avviso, vi erano altre cattedre molto più vantaggiose e sotto tutti i rapporti più utili. Accennai fra queste ad una cattedra di nautica, come quella che credo necessarissima in Genova. Ed a questo riguardo, risponderò all'onorevole mio amico senatore Sauli che è ben vero che i miei concittadini sono abilissimi naviganti e intraprenditori di viaggi, e anzi, posso aggiungere, molto rischiosi; ma è pur vero che molto in loro può la pratica e poco la teoria. E difatti alcuni giorni sono, io rassegnava al Ministero di marina una petizione di un capitano di Camogli, il quale ha 50 anni e più di navigazione; egli è un uomo espertissimo, e trovavasi nel mar Nero mentre si combatteva in Crimea; caduto ammalato il capitano *in primo*, prese esso il comando del bastimento e io condusse dal mar Nero in Francia, e dalla Francia a Genova, senza che gli sia

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1857

successo nel lungo fragitto il benchè menomo inconveniente.

Tutta questa navigazione egli la fece col solo soccorso della pratica acquistata dalla lunga navigazione. Questo capitano di Camogli chiedeva cosa che certamente il Ministero di marina non poteva accordare; chiedeva all'onorevole ministro di marina l'autorizzazione di comandare un bastimento e che lo si dispensasse dal prendere gli esami prescritti dal regolamento.

Confesserò quindi che andai al Ministero di marina più per compiacenza che per altro, poichè era convinto che il signor ministro non avrebbe potuto accordare questo permesso: ed infatti ho scritto al capitano in questo senso.

Ripeterò dunque che se i Genovesi sono espertissimi nella navigazione, questo non toglie che moltissimi di loro manchino in fatto di teoria e di studi, epperò si renderebbe utilissima una cattedra di nautica, vieppitù in considerazione dei grandi e continui progressi che si fanno in tale scienza.

Questo sì è il motivo che mi ha incoraggiato a prendere la parola onde pregare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica acciò prendesse in considerazione questo mio vivissimo desiderio che spero, se non attualmente, potrà col tempo venire appagato a grande vantaggio nei nostri bravi naviganti.

Quanto poi al trattamento dei professori delle Università e di quella di Genova in ispecie, non avendomi fatta opposizione, debbo arguire che l'onorevole ministro della pubblica istruzione riconosca meco che la posizione attuale dei medesimi è assai meschina in confronto agli stipendi di cui vanno provvisti nelle altre Università d'Italia. Non farò tuttavia al riguardo maggiori istanze nella fiducia che il Ministero vorrà in modo condegno provvedervi tostochè lo stato delle nostre finanze possa permetterlo.

In ultimo io non posso che ringraziare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica dell'assicurazione da esso datami che non si è mai trattato di sopprimere l'Università di Genova; e questa assicurazione, mentre smentirà le voci sparse, tranquillizzerà i timori di quanti s'interessano al bene della Liguria.

Nel prendere quindi atto di tale dichiarazione, nutro certezza che questo pensiero non fallirà nell'attuale Ministero, nè in quelli che potranno succedervi, poichè si sa che nel regime costituzionale i Ministeri possono cambiarsi ed anche soventi volte.

Termino col dire che questo desiderio da me esposto è diviso da tutti i miei concittadini, e spero che l'Università di Genova verrà sempre per ogni titolo e ragione conservata.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda più la parola, terrò la discussione generale per chiusa.

Rileggerò quindi gli articoli per porli ai voti:

« Art. 1. Sono istituite nella facoltà di belle lettere e filosofia della regia Università di Torino:

« 1° Una cattedra di letteratura francese;

« 2° Una cattedra di geografia e statistica;

« 3° Una cattedra di filosofia della storia. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le lezioni di geografia e statistica possono essere affidate ad uno dei professori di storia della stessa Università. »

(È approvato.)

« Art. 3. Per gli stipendi e le propine ai professori delle nuove cattedre è aggiunta alla categoria 12 del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione, a cominciare dall'anno 1858, la somma di lire diecimila. »

(È approvato.)

Prego i signori segretari di fare l'appello nominale per lo squittinio.

Dopo il voto a squittinio segreto verrà in discussione la legge per l'avanzamento dell'armata di mare.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Il risultamento della votazione è il seguente:

Votanti	53
Voti favorevoli	38
Voti contrari	15

(Il Senato adotta.)

Prima che si passi al progetto di legge, che viene ora in discussione, relativo all'avanzamento dell'armata di mare, debbo far presente al Senato che vi sono due nostri onorevoli colleghi i quali domandano un congedo di un mese; essi sono il senatore Montezemolo ed il senatore Audiffredi.

Chi accorda questi congedi è pregato di alzarsi.

(Sono accordati.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'AVANZAMENTO NELL'ARMATA DI MARE.

PRESIDENTE. Al progetto di legge ministeriale sull'avanzamento dell'armata di mare è stato contrapposto altro progetto dall'ufficio centrale, il quale non differisce che nella redazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1003 e 1007.)

Domando al signor ministro della guerra, se non ha difficoltà che si metta in discussione quello redatto dall'ufficio centrale.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Il Ministero accetta la redazione dell'ufficio centrale e consente che si discuta il progetto di legge dal medesimo redatto.

LA MARMORA ALBERTO, relatore. L'ufficio centrale ha creduto dover fare alcune lievi modificazioni al progetto del Ministero per quanto concerne la dicitura.

Siccome queste modificazioni sono state accettate dal Ministero, non credo quindi che possano formare soggetto di discussione. Può essere utile fermare l'attenzione del Senato su quei due o tre articoli, che hanno subito una modificazione un poco notevole, e però

quando questi articoli verranno in votazione ne li designerò.

PRESIDENTE. Darò dunque lettura del progetto di legge secondo venne redatto dall'ufficio centrale. (*Vedi infra*)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendo domandata la parola, darò lettura dei singoli articoli per sottoporli successivamente alla discussione ed ai voti.

« **Titolo primo. — Delle condizioni richieste per l'avanzamento.** — Art. 1. Nessuno potrà essere promosso ad un grado senza che consti idoneo a riempirne gli uffici. »

« L'idoneità sarà accertata secondo le norme segnate da speciale regolamento, approvato con decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 2. Nessuno potrà essere nominato timoniere se non avrà servito almeno sei mesi in qualità di marinaio di prima classe a bordo di una nave dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 3. Nessuno potrà essere nominato allievo pilota se, oltre all'età di 17 anni compiuti, non conterà almeno un anno di servizio a bordo in qualità di marinaio di seconda classe, e se non avrà subito con successo gli esami prescritti. »

(È approvato.)

« Art. 4. Nessuno potrà essere nominato secondo nocchiere se non avrà servito almeno sei mesi a bordo di un bastimento dello Stato in qualità di timoniere. »

(È approvato.)

« Art. 5. Nessuno potrà essere nominato nocchiere se non avrà servito almeno diciotto mesi in qualità di secondo nocchiere a bordo di una fregata o di una corvetta dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 6. Nessuno potrà essere nominato secondo pilota se, oltre l'esperienza degli esami, non avrà servito almeno diciotto mesi a bordo di bastimenti dello Stato in qualità di allievo pilota. »

« I capitani di seconda classe nella marina mercantile potranno essere ammessi al servizio in qualità di secondi piloti, purchè ne dimostrino l'idoneità, previo esame nella marina mercantile prescritto da appositi regolamenti. »

(È approvato.)

« Art. 7. I marinai ed i padroni di seconda classe della marina mercantile, che saranno incorporati per compiere all'obbligo del servizio onde ottenere una patente di grado nella marina mercantile medesima, potranno essere nominati allievi piloti se aspirano al grado di capitano di seconda classe o di padroni di prima, e secondi piloti, se aspirano a quello di prima classe. »

(È approvato.)

« Art. 8. In occorrenza di armamenti straordinari si provvederà al numero necessario di timonieri, allievi piloti, secondi piloti ed altri con ispeciali disposizioni. »

(È approvato.)

« Art. 9. Nessuno potrà essere nominato pilota di

terza classe (sottotenente) se non avrà servito a bordo dei bastimenti dello Stato almeno due anni nel grado di secondo pilota, se non avrà subito con successo gli esami voluti dai regolamenti, e non avrà raggiunta l'età di 24 anni.

« I capitani di prima classe della marina mercantile potranno essere ammessi al servizio in qualità di piloti di terza classe, con che facciano prova d'idoneità mediante i voluti esami. »

(È approvato.)

« Art. 10. Nessuno potrà essere nominato pilota di seconda classe (luogotenente) se non avrà servito a bordo dei bastimenti dello Stato almeno due anni come pilota di terza classe. »

(È approvato.)

« Art. 11. Nessuno potrà essere nominato pilota di prima classe (capitano) se non avrà servito almeno per due anni a bordo dei bastimenti dello Stato in qualità di pilota di seconda classe. »

(È approvato.)

« Art. 12. Saranno nominati guardia marina di prima classe:

« Gli allievi della scuola di marina che avranno soddisfatto alle condizioni prescritte dal regolamento del detto istituto: ed in mancanza di questi,

« I piloti di terza classe,

« I capitani di prima e di seconda classe della marina mercantile,

« I sott'ufficiali del corpo Reale Equipaggi.

« Essi non dovranno però oltrepassare il 25° anno di età; dovranno riunire i requisiti voluti dai regolamenti, ed assoggettarsi a tutte le condizioni di esame richieste per gli allievi della regia scuola. »

(È approvato.)

« Art. 13. Nessuno potrà essere nominato sottotenente di vascello se non avrà servito a bordo delle navi dello Stato in qualità di guardia marina di prima classe per lo spazio di due anni almeno, ed avrà inoltre subito con successo l'esame voluto per gli ufficiali di tal grado. »

« I capitani di prima classe della marina mercantile, che fossero richiesti a servire sui bastimenti dello Stato, vi saranno ammessi nella qualità di sottotenenti di vascello (ausiliari), ma non potranno ottenere l'effettività di questo grado se non avranno servito per due anni almeno a bordo dei suddetti bastimenti nella primitiva loro qualità di sottotenenti di vascello ausiliari, e subito l'esame portato dall'alinea precedente. »

COLLA. Tanto nel progetto del Ministero quanto in quello dell'ufficio centrale vi sono occorsi due errori.

Nella prima parte di quest'articolo si dice: « Nessuno potrà essere nominato sottotenente di vascello se non avrà servito a bordo delle navi dello Stato in qualità di guardia marina di prima classe per lo spazio di due anni almeno, ed avrà inoltre subito, ecc. » Invece di *ed avrà inoltre subito*, si deve dire e non avrà inoltre subito, essendo retta questa frase da una negativa.

L'altro errore è nel primo alinea, dove si dice: « a bordo dei suddetti bastimenti nella primitiva loro qua-

TOGNATA DEL 2 GIUGNO 1857

lità di sottotenenti, ecc. » questa parola *primitiva loro* è poco corretta, perchè la primitiva loro qualità è di capitano di prima classe; quindi mi pare che bisognerebbe dire *a bordo dei suddetti bastimenti nella qualità di sottotenenti*, e togliere così le parole *primitiva loro*.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Il Ministero aderisce.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo colle correzioni state fatte, cioè aggiungendo le parole *e non avrà inoltre*, ecc. al primo alinea, e togliendo le parole *primitiva loro* al secondo. Chi intende di approvarlo si rizzi.

(È approvato.)

« Art. 14. Nessuno potrà essere nominato luogotenente di vascello se non avrà servito per due anni in qualità di sottotenente di vascello a bordo dei bastimenti dello Stato, e subito inoltre con successo il prescritto esame. »

(È approvato.)

« Art. 15. Nessuno potrà essere nominato capitano di corvetta se non avrà servito almeno quattro anni nel grado di luogotenente di vascello, due dei quali imbarcato, ivi inclusi sei mesi come ufficiale incaricato del dettaglio a bordo di una fregata o corvetta. »

(È approvato.)

« Art. 16. Nessuno potrà essere promosso al grado di capitano di fregata se non avrà servito almeno tre anni come capitano di corvetta, diciotto mesi dei quali imbarcato a bordo d'uno dei bastimenti dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 17. Nessuno potrà essere promosso al grado di capitano di vascello se non avrà servito due anni almeno come capitano di fregata, uno dei quali imbarcato nella qualità di comandante di un bastimento dello Stato, e se non conterà quattro anni di comando, a partire dal grado di luogotenente di vascello. »

(È approvato.)

« Art. 18. Nessuno potrà essere promosso al grado superiore a quello di capitano di vascello se non avrà servito almeno tre anni nel grado immediatamente inferiore. »

(È approvato.)

« Art. 19. Il capo di stato maggiore di un'armata navale, squadra o divisione sarà considerato come in comando per la promozione al grado superiore. »

(È approvato.)

« Art. 20. Il tempo prescritto pel passaggio da un grado all'altro, e quello di servizio a bordo, sarà ridotto di metà in tempo di guerra. »

(È approvato.)

« Art. 21. Non potrà essere derogato alle condizioni di tempo o di servizio a bordo prescritte dagli articoli precedenti, se non

« 1° Per azione segnalata debitamente giustificata e posta all'ordine del giorno ;

« 2° Per impossibilità di provvedere altrimenti i posti vacanti in presenza al nemico. »

(È approvato.)

Titolo secondo. — *Del modo in cui ha luogo l'avanzamento.* — Art. 22. L'avanzamento al grado di sottotenente di vascello avrà luogo per concorso d'esami.

« Saranno chiamati a siffatto esame i guardia-marina di prima classe che si troveranno nelle condizioni stabilite dall'articolo 13 della presente legge.

« I sottotenenti di vascello ausiliari in attività di servizio, i quali avranno soddisfatto alle condizioni prescritte dal secondo alinea dell'articolo medesimo, saranno ammessi a concorrervi per conseguire l'effettività di tal grado. »

(È approvato.)

« Art. 23. I luogotenenti di vascello saranno nominati fra i sottotenenti di vascello;

« In tempo di pace due terzi per anzianità ed un terzo a scelta.

« In tempo di guerra metà per anzianità e metà a scelta.

« I piloti di prima classe potranno concorrere per la nomina al grado di luogotenente di vascello sul numero di quelli promossi a scelta.

(È approvato.)

« Art. 24. I capitani di corvetta sono nominati fra i luogotenenti di vascello di prima classe, metà per anzianità e metà a scelta in tempo di pace; tutti a scelta in tempo di guerra. »

(È approvato.)

« Art. 25. I capitani di fregata, i capitani di vascello, e gli ufficiali generali saranno nominati a scelta fra gli ufficiali di grado immediatamente inferiore. »

(È approvato.)

« Titolo terzo. — Sezione prima. *Norme per l'avanzamento della bassa forza e degli ufficiali applicati ai servizi speciali della regia marina.* — Art. 26. I sott'ufficiali cannonieri saranno nominati a scelta fra i gradi inferiori, purchè abbiano subito gli esami prescritti e contino, quelli del grado di sergente, sei mesi, e gli altri del grado superiore, diciotto mesi di servizio a bordo dei bastimenti dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 27. L'avanzamento a gradi nella maestranza e nei meccanici avrà luogo a seconda dell'abilità e giusta le norme che saranno determinate per decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 28. Gli allievi di maggioranza dovranno avere l'età di 18 anni compiuti, e contare un anno di servizio nel grado inferiore.

« I sott'ufficiali di maggioranza dovranno aver servito per due anni almeno come allievi di maggioranza.

« Si gli uni che gli altri dovranno far prova della loro capacità mediante esperimento di esami.

« Gli allievi e sott'ufficiali di maggioranza potranno essere tratti dagli altri corpi ed amministrazioni della marina, purchè abbiano il servizio come sopra richiesto, e subiscano il prescritto esame. »

(È approvato.)

« Art. 29. I sottotenenti nei servizi speciali della marina saranno tratti dai sott'ufficiali dei corpi della me-

desima in attività di servizio che abbiano due anni almeno di grado, e constino idonei al servizio stesso.

« L'avanzamento ai gradi successivi sarà regolato secondo è stabilito per gli ufficiali del regio esercito dalla legge 13 novembre 1853, titolo primo. »

(È approvato.)

« Art. 30. Gli ufficiali di maggioranza potranno anche essere tratti dagli ufficiali amministrativi della marina, purchè contino due anni di servizio nel proprio grado, e sieno riconosciuti idonei. »

(È approvato.)

« Sezione seconda. *Norme speciali per l'avanzamento nel battaglione Real Navi.* — Art. 31. Le condizioni per l'avanzamento nei diversi gradi del battaglione Real Navi, compresi quelli della bassa forza, saranno quelle stabilite dal titolo primo della legge 13 novembre 1853.

« Il modo con cui ha luogo l'avanzamento medesimo è stabilito dai seguenti articoli 32, 33, 34, 35 e 36. »

(È approvato.)

« Art. 32. I sottotenenti saranno tratti dai guardiamarina di seconda classe, i quali preferissero far parte di questo corpo, anzichè del corpo Reali Equipaggi; e dai sott'ufficiali aventi non meno di due anni di grado nei corpi della regia marina. »

(È approvato.)

« Art. 33. L'avanzamento al grado di luogotenente avrà luogo tra i sottotenenti del corpo per quattro quinti secondo l'ordine d'anzianità e per un quinto a scelta in tempo di pace; un terzo a scelta e due terzi per anzianità in tempo di guerra. »

(È approvato.)

« Art. 34. L'avanzamento al grado di capitano sarà devoluto ai luogotenenti del corpo nella proporzione di due terzi per anzianità ed un terzo a scelta in tempo di pace; e metà a scelta in tempo di guerra. »

(È approvato.)

« Art. 35. Gli ufficiali dei gradi superiori potranno essere scelti fra i capitani dello stesso corpo. »

(È approvato.)

« Art. 36. L'anzianità degli ufficiali superiori del battaglione Real Navi correrà con quella dell'esercito di terra al quale potranno far passaggio, e viceversa. »

(È approvato.)

« Art. 37. Saranno finalmente applicate al battaglione medesimo le disposizioni generali per l'esercito di terra contenute nel titolo terzo della legge suddetta 13 novembre 1853. »

(È approvato.)

« Sezione terza. *Servizio sedentario.* — Art. 38. Appartengono al servizio sedentario quanto all'avanzamento:

« 1° Lo stato maggiore dei porti;

« 2° Gli ufficiali comandanti locali fuori del quadro di attività. »

(È approvato.)

« Art. 39. Al comando dei porti di 1^a, 2^a e 3^a classe saranno chiamati ufficiali superiori dello stato maggiore della regia marina. »

(È approvato.)

« Art. 40. Al comando dei porti di quarta classe ed alle cariche di luogotenente di porto saranno chiamati gli ufficiali subalterni, ed in mancanza di questi, i sott'ufficiali, con che, sì gli uni che gli altri, abbiano almeno 15 anni di servizio. »

A quest'articolo è stata fatta una modificazione.

LA MARMORA ALBERTO, relatore. L'articolo 40, dietro concerto del signor ministro, è stato riformato.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Questo articolo è stato cambiato d'accordo coll'ufficio centrale e redatto così come l'ha letto l'onorevole presidente.

PRESIDENTE. Chi l'approva così redatto voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 41. I capitani e luogotenenti dei porti potranno essere destinati ad un posto e promossi ad un grado superiore nel personale dei porti quando contino otto anni di servizio nello stesso posto e grado. »

(È approvato.)

« Art. 42. Ai comandi locali fuori quadro d'attività saranno chiamati gli ufficiali superiori dei corpi della regia marina.

« Potranno essere anche nominati a tali impieghi i luogotenenti di vascello ed i capitani degli altri corpi della marina, i quali contino venti anni compiuti di servizio, compresi sei anni di grado. »

(È approvato.)

« Art. 43. Gli ufficiali in servizio sedentario delle piazze assediate o bloccate sono, durante questo tempo, considerati come in servizio attivo. »

(È approvato.)

« Titolo quarto. — *Disposizioni generali.* — Art. 44. L'anzianità del grado è determinata dalla data del decreto di nomina ad esso grado, e a parità di data da quella del grado inferiore. »

(È approvato.)

« Art. 45. Nel computo dell'anzianità rispetto al diritto d'avanzamento sarà altresì dedotto:

« 1° Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per l'effetto d'una sentenza o sospeso dalle funzioni in virtù della legge penale;

« 2° Il tempo della detenzione in aspettativa di giudizio seguito da condanna;

« 3° Il tempo scorso in servizio sedentario salvo il caso previsto dall'articolo 48, secondo alinea;

« 4° Il tempo scorso in tal condizione che a tenore della legge sullo stato degli ufficiali non sia considerato come servizio effettivo nè di aspettativa.

« Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in detta categoria in virtù della legge sullo stato degli ufficiali o del regio decreto del 23 luglio 1849, è computato per l'anzianità sì e come è determinato dalla detta legge.

« Il tempo scorso in aspettativa, in riforma od in altre categorie da ufficiali collocati nelle medesime prima dell'emanazione di detti provvedimenti, è computato siccome era prescritto per ciascuna di esse dalle disposizioni in allora vigenti. »

TOBNATA DEL 2 GIUGNO 1857

Segue il paragrafo quinto stato soppresso d'accordo col ministro della guerra, lasciando però sussistere l'ultimo alinea di questo paragrafo, cioè:

« Non sarà mai computato il servizio prestato ad una potenza estera. »

Chi approva l'articolo così proposto dall'ufficio centrale ed accettato dal ministro, voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 46. Durante la prigionia di guerra gli ufficiali conserveranno i loro diritti d'anzianità per l'avanzamento.

« Nel caso previsto dal n° 1 dell'articolo 21, potrà loro concedersi un avanzamento a scelta.

« In nessun caso però potranno ottenere, rientrando al servizio effettivo, se non il grado immediatamente superiore a quello di cui erano rivestiti, quando furono fatti prigionieri. »

(È approvato.)

« Art. 47. L'avanzamento a scelta sino al grado di capitano di corvetta e di maggiore inclusivamente avrà luogo sulle liste di proposizione compilate a norma dei regolamenti. »

(È approvato.)

« Art. 48. Il Governo potrà effettuare quelle traslocazioni che saranno richieste dall'interesse del servizio quando anche ciò faccia eccezione al principio dell'avanzamento.

« Sarà facoltativo allo stesso Governo d'incaricare qualunque ufficiale in attività di servizio di prestare un servizio sedentario ove ne riconosca il bisogno, e di nuovamente destinarlo poi al servizio d'attività, secondo le circostanze.

« Tali traslocazioni e cambiamenti devono eseguirsi secondo le norme prescritte dal regolamento citato all'articolo primo. »

(È approvato.)

« Art. 49. Non possono in verun caso essere conceduti gradi senza impiego, gradi onorari, o gradi superiori all'impiego. Potrà soltanto in occasione di giubilazione essere accordato il grado immediatamente superiore purchè l'ufficiale abbia per lo meno otto anni di servizio effettivo nello stesso grado. »

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Mi permetto di fare una osservazione. Si è sempre detto *potranno*, e questa volta si dice *possono*.

Siccome l'ufficio centrale tiene ad usare il tempo futuro invece del presente, credo che anche in questo articolo vorrà dire *non potranno* in vece di *non possono*.

LA MARMORA ALBERTO, relatore. L'ufficio centrale ringrazia dell'osservazione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo colla parola *potranno* invece di *possono*.

(È approvato.)

« Art. 50. Le promozioni degli ufficiali sono tutte pubblicate sul giornale ufficiale del regno. »

(È approvato.)

« Art. 51. Sono abrogate le leggi ed i regolamenti esistenti in quanto sono contrari alla presente. »

(È approvato.)

Si procederà alla votazione per scrutinio segreto.

Invito i signori senatori a non allontanarsi dall'Aula, dovendosi dare corso a altri tre progetti che rimangono ancora all'ordine del giorno.

PALLAVICINI-MOSSO, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	54
Voti favorevoli	53
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DI UNA SPESA STRAORDINARIA PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI GRANI IN CASALE.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge per l'approvazione della spesa straordinaria per la ricostruzione della caserma dei Grani in Casale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1016 e 1018.) Esso è così concepito. (*Vedi infra*)

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 120,000 per la ricostruzione della caserma dei Grani nella città di Casale, secondo il progetto in data 23 ottobre 1856, firmato Staglieno conte, colonnello del genio militare. »

(È approvato.)

« Art. 2. La suddetta spesa sarà stanziata nei bilanci passivi del Ministero della guerra per gli esercizi 1857 e 1858 e ripartita come infra:

Esercizio 1857	L. 80,000
Id. 1858	» 40,000
Totale	L. <u>120,000</u>

(È approvato.)

« Art. 3. La parte di spesa che a termini dell'articolo precedente deve essere stanziata nel bilancio del 1857, sarà applicata alla apposita categoria sotto il n° 81, e colla denominazione: *Costruzione di una caserma per la compagnia pontieri nella città di Casale*.

(È approvato.)

Se non vi ha osservazione in contrario si potrà sospendere la votazione segreta sopra questo progetto, ed intraprendere la discussione di quello relativo alla condotta d'acqua potabile e procedere quindi ad un solo appello nominale per la contemporanea loro votazione per squittinio segreto.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA CONDOTTA D'ACQUA POTABILE DALLE VALLI DEL SANGONE ALLA CITTÀ DI TORINO.

PRESIDENTE. Ritenendo assenziente il Senato a quella mia proposta, darò lettura del progetto di legge

per la condotta dell'acqua potabile (Vedi vol. *Documenti*, pag. 827 e 832) il quale è così concepito. (Vedi *infra*)

Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

SAULI. Duolmi che non sia presente l'onorevole ministro dell'interno, ma un altro ministro, o forse taluno dei miei colleghi stessi potrà rispondere alla mia interpellanza.

Io avrei a pregarlo di dirmi se fra le attribuzioni degli edili di Torino vi sia anche la facoltà di poter invigilare a che l'acqua potabile che si farà venire in questa capitale, salendo su per i tubi, non si congeli in guisa da incomodare di troppo gli abitanti.

Di questi inconvenienti vi sono alcuni esempi e per conseguenza bramerei che alcuno fosse in grado di rischiarare il pubblico sopra questo oggetto.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. All'interpellanza dell'onorevole Sauli meglio che il ministro dell'interno risponderebbe un membro dell'Accademia; e siccome ve ne sono parecchi in quest'Aula, credo che potranno dare delle spiegazioni all'onorevole interpellante e dirgli se vi sono pericoli che l'acqua tradotta in tubi, venga a congelarsi con grave danno dei consumatori.

Io non ho abbastanza cognizioni per rispondere scientificamente. Mi limiterò a dire, che siccome dell'acqua se ne traduce in altre città esposte a temperatura più bassa di Torino, così è probabile che la scienza offra i mezzi di andare al riparo di questo pericolo; e quando la scienza offre questi mezzi, è evidente che il municipio ha il diritto, anzi il dovere di imporre alla compagnia quelle prescrizioni che esso crede di dover stabilire onde evitare i pericoli del congelamento. Non dubito che la città ed il Consiglio degli edili abbiano questa facoltà; e per quanto a me in particolare, non come ministro, ma come semplice cittadino, quantunque desidero vedere riformato lo stesso Consiglio degli edili, ridotto a più equi confini, e privato del suo potere, che direi tirannico, non penso tuttavia che gli si possa togliere la facoltà di impedire che si stabiliscano condotti d'acque che allaghino la città. Perciò l'onorevole senatore può vivere tranquillo che gli edili di Torino porranno riparo al pericolo cui ha accennato.

MOSCA. Mi permetto di osservare che nulla vi ha di meno tirannico che il Consiglio degli edili a cui ho l'onore di far parte. (*Harità*)

Veramente il Consiglio degli edili è così impotente che fa parecchie prescrizioni le quali poi non sono guari osservate. Intorno poi al dubbio mosso dall'onorevole preopinante, io debbo far presente che mi ha sempre fatto sorpresa che in Londra specialmente e a Parigi queste condotte d'acqua potabile nell'interno delle case non siano così soggette ad essere attaccate dal gelo, come in Torino.

Tuttavia vi ha da osservare che forse in Torino le variazioni della temperatura sono più rapide, più repentine che non a Parigi od a Londra. Intanto il fatto sta che realmente nelle case di Torino nelle quali vi

sono condotti d'acqua potabile nei vari piani, nella stagione d'inverno quest'acqua congela interamente, e gli inquilini (fra i quali sono io pure compreso) che hanno acquistato il diritto di avere l'acqua a domicilio non l'hanno in quei mesi in cui il gelo invernale è più intenso; nella qual epoca sono costretti a sopportare questa disagiata privazione.

Credo che veramente si possa, facendo alcuni studi, impedire questo sconcio; ma credo egualmente che il Consiglio degli edili sia impotente in questo come in tante altre cose, se l'autorità municipale non viene in suo soccorso per prescrivere quei mezzi che saranno riputati i più acconci per impedire, per quanto è possibile, questo inconveniente.

LI POLLONE. Vorrei pregare il ministro di essermi cortese di un altro schiarimento.

Sicuramente mi dispongo a votare questa legge perchè da molti anni io pure desidero di vedere la città di Torino dotata di una copiosa quantità d'acqua potabile; ma se quanto si va buccinando fosse vero, parrebbe che votiamo una legge, che dovrebbe essere eseguita da chi è in uno stato di salute talmente grave da farci temere che non possa condurre a termine questa impresa.

Quindi desidererei di sapere dal signor ministro se veramente vi è speranza che questa traduzione d'acqua abbia effettivamente luogo, poichè qualora credessi di dare un voto inutile probabilmente mi asterrei dal deporlo nell'urna.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. In verità non posso dare sulla salute della società in discorso precise nozioni: non ho tastato il polso a questa società (*Harità*) e non so se si sia riavuta dalla crisi che ha dovuto attraversare. Tuttavia io credo che essa sia in condizione da proseguire nella sua impresa; essa ha dovuto, e deve lottare contro due specie di difficoltà: contro difficoltà legali, difficoltà finanziarie.

Essa è stata nell'opera sua interrotta dall'opposizione di una comunità dei dintorni di questa città: questa opposizione, se non erro, venne accolta dai magistrati in via di possessorio, e quindi furono sospesi i lavori. E quanto sia difficile l'ottenere risolte le contestazioni cui danno luogo le proprietà d'acqua lo sanno tutti coloro che, per il loro bene o per il loro male, sono proprietari di beni irrigui. L'esito della lotta credo non avrà influenza sul risultato pratico dell'affare, giacchè verrà ordinato alla società di assumersi l'obbligo di mantenere a quella comunità e proprietari una data quantità di acqua da accordarsi. Locchè io non credo impossibile con maggiori lavori uniti a quelli eseguiti.

Rispetto poi alla parte finanziaria io distinguo l'interesse dei semplici azionisti dall'interesse generale.

Che gli azionisti abbiano a ricavare un competente interesse da quest'impresa io non lo so, e non vorrei nemmeno garantire in modo assoluto che gli azionisti attuali siano in condizione di condurre a termine l'impresa; ma quello che però potrei garantire si è che

essendosi già spesa una somma cospicua, e raccolta una data quantità d'acqua ad una distanza non esagerata da Torino, essendosi fatti dei lavori, dei tubi, dei condotti dal territorio cui ho accennato a Torino, vi ha già un capitale che tutela, se non gli azionisti, almeno l'impresa.

Se gli azionisti faranno male i loro negozi, un'altra società si sostituirà all'antica, e sulle ruine di questa farà forse un brillante affare; ma spero che ciò non accadrà e lo desidero per l'impresa, e molto per gli individui che la compongono coi quali sono in parte legato. Comunque sia però, quando questo fatale evento dovesse accadere, l'impresa in un tempo più o meno lungo sarà condotta a termine, e noi proprietari ed inquilini avremo il beneficio d'avere a nostra disposizione una larga quantità d'acqua, ciò che riescirà utile all'igiene, al sistema economico ed al benessere degli abitanti della città di Torino.

PRESIDENTE. Se non si domanda più la parola, metto ai voti l'articolo unico della legge:

« È approvata la convenzione in data del 23 dicembre 1856 seguita tra le finanze dello Stato e la società anonima per la condotta dell'acqua potabile dalle valli del Sangone alla città di Torino, portante riduzione del dazio d'importazione dall'estero di 39,000 quintali decimali di ferro laminato e fuso in tubi e meccanismi, e concessione perpetua al Governo di 14 pollici, ossia di 280 metri cubi giornalieri di acqua potabile, da erogarsi a vantaggio dei fabbricati demaniali. »

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Lo squittinio è aperto sopra i due progetti di legge relativi l'uno alla caserma dei Grani in Casale, l'altro alla condotta dell'acqua potabile in Torino.

Progo però i signori senatori ad avvertire che vi è ancora all'ordine del giorno un progetto di legge, che metterò in discussione appena seguito questo scrutinio, ed è quello concernente la soppressione della privata della vendita del sale in Sardegna; e così risparmierò al Senato l'incomodo di essere disturbato per intervenire ad un'altra seduta per un solo progetto di legge.

(Si procede allo squittinio segreto.)

Lo squittinio ebbe questo doppio risultato. Per il progetto di legge relativo alla ricostruzione della caserma dei Grani in Casale.

Votanti 55

Voti favorevoli 55

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Per quello concernente l'approvazione della convenzione per la condotta dell'acqua potabile in Torino.

Votanti 55

Voti favorevoli 53

Voti contrari 2

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLA PRIVATIVA DELLA VENDITA DEL SALE IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. Viene per ultimo, secondo l'ordine del giorno, il progetto di legge per la soppressione della privativa della vendita del sale in Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 774 e 779.)

Questo progetto è del tenore seguente. (Vedi *infra*)

DELLA MARMORA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Della Marmora.

DELLA MARMORA, relatore. Su questo articolo io desidererei alcuni schiarimenti: vorrei sapere se durante il tempo in cui si troverà in vigore la convenzione stipulata colla compagnia concessionaria delle saline della *Palma* e di *Carloforte*, il Governo concederebbe il diritto di coltivare regolarmente altre saline per un tutt'altro scopo che quello della vendita del sale comune, cioè allo stato di idroclorato, o se si vuole di cloridrato di sodio; e se il divieto d'esportazione dall'isola si estenderà pure sui vari prodotti che si possono ricavare da quella sostanza nel suo primitivo stato di raccolta. Questa distinzione merita, a parer mio, una speciale disamina.

Il prodotto spontaneo del sale sulla costa di Sardegna ed anche in alcuni suoi laghi salsi interni, può in certo modo paragonarsi con quello del ghiaccio naturale nelle nostre provincie continentali comprese tra le Alpi e l'Appennino. Questo è il risultamento dell'azione della temperatura nell'acqua dolce sparsa sul suolo e che si congela ad un certo grado di freddo; il sale per l'opposto è una sostanza solubile svincolata dall'acqua salsa per l'azione di una forte evaporazione naturale proveniente da un certo grado di temperatura calda; e tanto il ghiaccio come il sale sono prodotti spontanei, i quali si possono ottenere più puri e di maggior spessezza secondando semplicemente l'effetto della natura, il primo con bacini appositamente disposti, il secondo con caselle successive a tal uopo stabilite, ed è ciò che costituisce la coltivazione delle saline artificiali, o, come dice il progetto, le saline regolarmente coltivate.

Lasciando ora da parte la quistione della fabbricazione del sale propriamente detto, la cui vendita all'infuori dell'isola sembra dovere rimanere unico monopolio della compagnia concessionaria delle località della *Palma* e di *Carloforte* per tutto il tempo che durerà il privilegio ad essa concesso, io mi farò, o signori, ad enumerare brevemente quali sono i principali prodotti che l'industria può ricavare da tale sostanza, e che formerebbero da essi soli l'oggetto di un notevole commercio dell'isola colle provincie nostre continentali, e coll'estero.

Il sale come sorte dalle caselle, o raccolto spontaneo dopo l'evaporazione naturale dell'acqua che lo teneva in dissoluzione, essendo trattato coll'acido solforico, sostanza che si avrebbe a buon prezzo in Sardegna dalla

vicina Sicilia, produce il solfato di soda, adoperato in tutte le fabbriche di vetro, e notiamo bene che la Sardegna è ricca degli altri ingredienti che entrano nella composizione del vetro, fra i quali noterò pure un vetro naturale vulcanico ossia *ossidiana*, che rinvenni io stesso in un luogo detto *Monte Arci*, e questo vetro naturale non abbisogna più che di solfato di sodio per somministrare delle bottiglie nere, ottime, e di poco costo.

La trasformazione del solfato di soda in carbonato, operata dalla calcinazione di esso con il carbonato naturale di calce, e col carbone ordinario, produce il carbonato di sodio, ossia la soda artificiale del commercio: e questa, combinata coll'olio, costituisce il sapone. La Sardegna, per la sua latitudine e per la sua temperatura può dirsi la regione dell'olivo per eccellenza, prova del che questa pianta vi cresce spontanea e selvaggia in ogni luogo: e così, la trasformazione del prodotto indigeno del sale in solfato, e poi in carbonato di sodio, produrrebbe in quell'isola due effetti, quello di promuovere sopra una più grande scala la produzione della così detta soda artificiale, e quello della fabbricazione più estesa del sapone, la quale, indirettamente darebbe maggior spinta alla coltivazione dell'olivo.

Il carbonato di sodio ridotto allo stato di bicarbonato è pure divenuto un oggetto di uso assai generale, massimamente per la confezione delle acque gazoze, per esempio quelle di *Seltz* e di *Sedlitz*.

Nella prima manipolazione che si fa del sale comune coll'acido solforico, si produce anche l'acido idroclorico, per mezzo del quale l'industria si provvede di una serie di cloruri importanti, adoperati in varie arti. Il cloro è la base dell'imbiancamento nelle fabbriche di carta, di stoffa, e di altri prodotti industriali importanti.

Ma limitandomi ora alla semplice trasformazione del sale in solfato ed in carbonato di sodio, vi dirò signori, che l'Inghilterra ne produce annualmente 150,000,000 di chilogrammi, ciò che costituisce un movimento commerciale per il valore di 30 milioni di lire; la Francia ne ricava dal suo suolo 80 milioni di chilogrammi, metro siamo tributari da quel paese, e specialmente da Marsiglia, di quelle stesse sostanze per le poche nostre fabbriche di vetro, o di sapone, che annoveriamo nello Stato, massimamente per i saponi della nostra costa Ligure.

Non parlerò qui del carbonato di sodio che si produceva in Sardegna negli anni scorsi, per mezzo della coltivazione, e della combustione della soda vegetale, ossia *salsola soda*, perchè questa industria è ora quasi spenta, sia per il discredito prodotto da colpevoli mescolanze, sia per la concorrenza ed il minor prezzo del carbonato di sodio ricavato direttamente dal sale.

Si potrebbe parimente domandare perchè la Sardegna potendo quadruplicare, per lo meno, la vendita del sale in natura fatta ora dalla compagnia concessionaria, la quale però realizza già dei vistosi benefizi, non potrebbe anche un giorno fornire di sale propriamente detto, in concorrenza colle saline di Sicilia e della

Francia meridionale, più luoghi esteri, come per esempio in Levante, ove questo prodotto del suolo sardo non è ancora pervenuto, e non vi giungerà per molti anni.

Qui, signori, pongo fine alla quistione sul sale Indigeno, preso sotto l'aspetto d'industria commerciale, per chiamare l'attenzione del Governo sugli effetti che la coltivazione o la non coltivazione regolare di quella sostanza possono esercitare sulla condizione d'igiene pubblica.

Tutte quante le persone che conoscono un poco le cose di Sardegna non ignorano quanto sia generalmente sentito il bisogno di richiamare con tutti i mezzi possibili alla costa di quell'isola le popolazioni, che in tempi remoti s'internarono per i replicati insulti dei barbareschi; ma si sa ugualmente che uno dei più gravi ostacoli al ripopolamento di quelle coste è la pestifera loro condizione sanitaria che imperversa durante l'estate o l'autunno specialmente lungo il litorale.

È opinione pressochè ammessa da quasi tutti i fisici che fecero uno studio delle principali cause di quel male, che esso derivi in gran parte dalla combinazione delle acque dolci che si mescolano liberamente colle saline, nello spandersi che fanno sopra terreni paludosi, e che, secondo le variabili proporzioni di quel miscuglio delle due acque si operi lo scioglimento successivo di materie organiche animali e vegetali, che quelle acque racchiudono: ed è ciò che produce, specialmente nell'autunno, quei miasmi deleteri che danno luogo a febbri micide, e che sono il principale ostacolo al ripopolamento del lido sardo.

Ebbene, signori, la Provvidenza, che bene spesso pone il rimedio là dove è precisamente il male, non si smentisce anche nel caso presente, ed è riconosciuto che il mezzo il più efficace per combattere il malanno della malsania delle coste di alcune regioni, è quello di rimediare alla deplorabile condizione dovuta alla fermentazione delle materie organiche, colla regolare coltivazione delle saline. Io certamente non intendo ora proporre una coltivazione generale in saline di tutti i pantani sardi, ciò che sarebbe in opposizione coll'attuale progetto di legge, ma credo che per alcuni luoghi si potrebbe sin d'ora fare delle eccezioni, per mutare con una regolare coltivazione del sale la pessima loro condizione sanitaria. Io citerò fra gli altri il paese di *Terranova*, una delle sole quattro popolazioni dell'isola che sieno veramente marittime, salvo quelle di *Carloforte*, di *Sant'Antioco*, e della *Maddalena*, che si trovano nelle isole adiacenti. Quel luogo, ove fioriva anticamente la città di *Olbia*, è ora circondato da paludi promiscuamente saline e di acqua dolce, ed è proverbiale la sua aria malsana; e però *Terranova*, posta all'estremità orientale di una lunga e spaziosa valle che mette nel cuore della Sardegna per un suolo quasi del tutto piano, fa capo ad una delle principali strade reali che sono in via di ultimazione, ed essa sarà la stazione la più importante di quella nuova via, e ad un tempo di tutta la costa orientale dell'isola.

Ebbene, trasformati tutti i pantani salsi che infettano quella misera e stentata popolazione in altrettante saline regolarmente coltivate, ed in pochi anni la sua condizione sanitaria locale sarà intieramente mutata.

Le prove di una consimile trasformazione igienica, tanto in bene che in male, sono così numerose, che non mi rimane che l'imbarazzo della scelta per accennarne alcune. Principiando dalla stessa Sardegna, ne troviamo un palpabile esempio nella perfetta salubrità delle saline della *Palma*, poste a scirocco di Cagliari, in confronto della condizione sanitaria del grande stagno che trovasi a ponente di detta città, di cui una porzione assai minima fu per l'addietro soltanto coltivata a saline: da ciò nacque il confronto rimarchevole tra l'aspetto dei lavoranti delle due località: gli uni distrutti da forte e continua febbre, gli altri, cioè quelli della *Palma*, sempre gagliardi e vigorosi.

La Maremma toscana, una volta popolata, ed oggi quasi deserta e paese di febbre, ebbe nei tempi scorsi delle saline coltivate, le quali vennero a perdersi per favorire il prodotto del sale gemma di *Volterra*; ed ivi ancora, più che in Sardegna, i mezzi adoperati per garantire il monopolio erano tali, che basta il dire che si uccidevano, non a gran tempo, a schioppettate quei miseri che dopo l'abbandono delle saline raccoglievano il sale prodotto spontaneamente lungo il lido. Notate bene, signori, che se si confrontano le date, si viene a riconoscere che lo spopolamento della *Maremma* toscana cominciò a pigliare una proporzione rilevante, precisamente dopo la scomparsa delle saline da quella costa. Una sola città vi rimase incolume, quella di *Orbitello*, perchè posta in mezzo ad un lago di acqua copiosamente salsa.

La provincia di *Languidoc* in Francia, che ho pure visitata e studiata, non presenta, dalle bocche del Rodano sino a *Narbona*, che una lunga serie di paludi, come quelle della *Maremma* etrusca *Aiguasmortes*, antico porto di mare, ove s'imbarcò il re Luigi, trovasi in mezzo a vari stagni; ma questi stagni sono oggidì coltivati a saline. Tutto quel litorale è però pieno di popolazioni che, per mezzo delle saline, sono, in massima parte, immuni dalla malaria. Queste saline producono annualmente 70 milioni di chilogrammi di sale.

Non-vi ha dubbio che se una tale industria venisse a perdersi in quella popolosa costa, la Francia avrebbe ben presto in essi un'altra *Maremma*, un'altra *Terranova*; e che il flagello della malaria, nonchè lo spopolamento che ne sarebbe l'immediata conseguenza, percuoterebbero in quella regione di Francia una quantità di luoghi, ed anche di città fiorenti e popolate; e si vedrebbe allora rinnovarsi ciò che capitò in altra parte del medesimo Stato, cioè nella Bretagna, in un piccolo paese di cui non mi ricordo il nome, edificato in mezzo a stagni salsi. Tanto che quegli stagni furono coltivati in saline, il detto luogo si mantenne sano, e conseguentemente abitabile ed abitato; ma sopraggiunta la gran rivoluzione politica che trasformò le antiche provincie in dipartimenti, e fece la livellazione dei diritti sul sale

in Francia, ne nacque l'abbandono di quelle saline; allora le paludi, come in Sardegna, come in Maremma ed altrove, ripresero il loro andamento naturale, la febbre invalse e decimò la popolazione, ed oggi quel paese, di cui le case sono tuttora in piedi, trovasi interamente deserto.

La coltivazione delle saline in *Terranova*, che io proporrei caldamente, potrebbe anche concedersi alla compagnia cui furono cedute quelle della *Palma* e di *Carloforte*, perchè queste due si trovano all'estremità meridionale ed occidentale dell'isola, mentre, *Terranova*, posta sulla costa di levante, si trova quasi al nord della Sardegna; e così scomparirebbe la difficoltà mossa da taluno per lo smercio del sale in alcune provincie, come sarebbero quelle del *Gocceano*, della baronia d'*Orosei*, e della *Gallura*, che sono lontane dalle due saline ora in attività.

Se poi la coltivazione di quelle saline venisse concessa ad un'altra compagnia, fermo rimanendo il divieto dell'esportazione del sale dall'isola, ma non essendo però compresa in detto divieto l'uscita e la vendita dei prodotti chimici ricavati da detta sostanza, non mancano nelle vicinanze di *Terranova*, come per esempio al *Capo Figari*, delle località ove si potrebbero impiantare dette officine di solfato e di carbonato di sodio, senza pericolo della salute degli abitanti, e senza danno della vegetazione e dell'agricoltura, ed intanto lo scopo igienico di migliorare la condizione sanitaria di quel misero paese sarebbe ottenuto, non che quello della facilitazione agli abitanti del centro e del nord dell'isola, di provvedersi di sale di buona qualità, poichè sempre sarà migliore quello raccolto in saline coltivate, in paragone di quello prodotto spontaneamente dalla naturale evaporazione di acque salse, le quali sono sempre torbide, e piene di materie straniere.

Mi spiace, signori, di avervi dovuto trattener così a lungo in questi fastidiosi particolari, ma mi promeva di dimostrare all'autorità superiore l'importanza igienica ed industriale della coltivazione delle saline nell'isola, che questo progetto sta per proibire. Io però, come membro e relatore del vostro ufficio centrale, avendo dovuto conchiudere per l'adozione pura e semplice del progetto di legge presentatovi, non vi propongo per ora verun emendamento, nè veruna aggiunta, perchè temerei di ritardare l'attuazione di una misura di equità e di moralità pubblica, e mi limiterò a chiedere al signor ministro delle finanze:

1° Se la fabbricazione e l'esportazione fuori dell'isola dei prodotti chimici che si possono ricavare dal sale sarebbe permessa, salvo rimanendo il divieto di esportazione dalla Sardegna del sale nella prima sua condizione d'idroclorato di sodio;

2° Se l'applicazione del disposto dell'articolo 3, rispetto alla facoltà riservatasi dal Governo di stabilimenti per parte del demanio o di chi per esso, di saline regolarmente coltivate, potrà riferirsi a concessioni da farsi in fuori di quelle che ebbero luogo per le saline della *Palma* e *Carloforte*.

Io chiuderò questo discorso col dire che, se il Governo fece, mediante la presentazione della presente legge, atto assai lodevole dal lato di giustizia e di moralità, molto ancora gli rimane da fare sulla produzione del sale in Sardegna, presa sotto l'aspetto di economia industriale, e sotto quell'altro importantissimo d'igiene pubblica.

Del resto, io non intendo che il signor ministro mi faccia così a *brûle pourpoint* una risposta. No. Io desidero solamente che ne prenda nota e che all'occasione ne faccia caso.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. Mi rincresce di non avere sott'occhio il contratto stipulato colla compagnia delle saline di Palma e Carloforte, o, per dir meglio, colla compagnia cui vennero concesse tutte le saline demaniali dell'isola, giacchè non potrei qui improvvisare degli schiarimenti intorno ai prodotti chimici. Intorno al sale venne concesso alla compagnia un monopolio di fabbricazione e di esportazione; tuttavia, siccome la consumazione nell'interno dell'isola è pochissima, rispetto alla produzione totale, la compagnia non ha fatto difficoltà (e non poteva farne) a che si fabbricasse del sale pel bisogno interno. Il solo punto sul quale la compagnia insisteva, e con ragione, a termini del suo contratto, si era che il commercio di esportazione non potesse esercitarsi se non da essa.

Essendo stato concesso questo privilegio alla compagnia, è evidente che il Governo non potrebbe concedere altri stagni saliferi a nuove compagnie senza il consenso della prima. Tuttavia siccome questa compagnia non ha un contratto perpetuo, siccome questo contratto dovrà finire tra 26 o 27 anni, così si doveva prevedere l'epoca in cui il demanio avrebbe riacquisito la libera disposizione di tutti gli stagni, e prevedere il caso in cui alcune persone valendosi della facoltà data da questa legge di raccogliere il sale, avessero poi ad invocare l'uso fatto per molti anni in questa operazione per inalberare diritti di proprietà sopra le anzidette saline.

È in vista di questa possibilità, di queste eventualità che venne inserito l'articolo 3, il quale dichiara che l'uso di raccogliere il sale non darà diritto a proprietà delle saline...

LA MARMORA, *relatore*. L'articolo 3 parla di saline regolarmente coltivate; parla delle concessioni che farebbe anche il Governo a qualcheduno all'infuori della compagnia.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. Vale a dire che quello che raccoglie, non potrà opporsi che il Governo conceda lo stagno, sul quale esso esercitava la sua industria; ma non toglie che la compagnia avente il contratto possa opporsi, e il Governo non avrebbe altro mezzo di fare nuove concessioni, che quando venisse a espropriare di questo diritto la compagnia per cose di pubblica utilità.

La prima parte del discorso dell'onorevole Della Marmora verteva sopra l'opportunità di sviluppare in Sardegna l'industria della coltivazione del sale e quella

della fabbricazione dei prodotti chimici, dei quali il sale è una delle basi principali. Fu appunto questo scopo che il Governo ebbe in mira, quando concedeva a una compagnia, potente e per ricchezza e per abilità di chi la componeva, le saline demaniali di Palma e Carloforte, e la facoltà altresì di stabilirsi in altri punti dell'isola.

L'amministrazione vedeva che ad onta della sollecitudine del capo di essa, l'industria della fabbricazione del sale non si sviluppava in Sardegna, nè si era sviluppata negli ultimi venti anni; che la produzione era rimasta quasi stazionaria, e non si era elevato che da 300 a 350 mila quintali metrici di sale all'anno. Perciò bisognava che il Governo od imprendesse delle grandi opere per introdurre nelle saline della Sardegna quei perfezionamenti che si erano praticati in varie saline del Mediterraneo, oppure che concedesse ad una società capace di fare queste opere le saline suddette.

Il Governo credette più opportuno il secondo sistema, giacchè il Senato sa non essere il Governo buon industriale e ancora meno in cose speciali, come è quella della coltivazione delle saline. Trattai quindi con una compagnia potente, come dissi, per capitali e per abilità; e quale fu la condizione speciale di questo contratto, la condizione che costituiva l'obbligo maggiore della compagnia? Si fu di estendere la produzione.

Si stabilì nel contratto che fra un determinato numero d'anni la compagnia dovesse fare opere bastevoli per produrre annualmente 600 mila quintali di sale e dopo un periodo molto più lontano per produrne un milione all'anno.

La compagnia ha adempito a quest'obbligo; anzi andò più in là, giacchè in un numero d'anni molto minore di quello stabilito dal suo contratto arrivò a poter produrre un milione di quintali all'anno, che è quanto io credo, può produrre quest'anno, cioè quasi altrettanto delle saline del mezzogiorno della Francia, se è vero il dato che ci ha offerto l'onorevole Alberto Della Marmora, che citò la cifra di 70 milioni di chilogrammi; quindi un milione di quintali fa 100 milioni di chilogrammi.

Le saline di Palma e di Carloforte, le saline della Sardegna sono suscettibili di un aumento di produzione, e credo che la compagnia, che è stata favorita dall'incarimento dei sali (giacchè il prezzo dei sali, il quale all'epoca del contratto variava ad un dipresso fra le 7, 8 e 9 lire la tonnellata, è salito a 20 lire, cioè è più che raddoppiata, locchè non era prevedibile), ha un interesse immenso ad estendere la produzione. Io dubito però assai che la compagnia voglia usare del diritto di fondare nuovi stabilimenti salini; e penso che gli tornerà più a conto d'aumentare il prodotto, sia delle saline di Palma, sia di quella di Carloforte; e quando venisse ad essere raggiunto il limite della produzione in questi due punti, probabilmente porterebbe i suoi sforzi sulla parte occidentale del golfo di Cagliari; e se ciò facesse, farebbe bene, perchè vuolsi che sia più insalubre della parte orientale.

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1857

Io qui non entrerò a discutere sull'effetto delle saline intorno alla salubrità pubblica: debbo però osservare all'onorevole Della Marmora che altre volte si coltivavano saline nella provincia di Oristano, ma che la coltivazione era talmente funesta alla salute pubblica, che non altrimenti l'amministrazione poteva procurarsi gli operai richiesti per questa coltivazione se non mercè di una legge che dava la facoltà di costringere gli abitanti della provincia di Oristano ad andare a coltivare gli stagni; e non fu se non sotto il regno del Re Carlo Alberto, sull'istanza di un membro di questo consesso, che questo privilegio non dirò iniquo, ma eccessivo dell'amministrazione fu tolto.

Tolto questo privilegio l'amministrazione non potè più procurarsi degli operai per coltivare le saline di Oristano e forza fu rinunciare alle medesime. Io credo quindi che ciò non sia un argomento in favore della salubrità della medesima.

Comunque sia, egli è evidente che se continua l'alto prezzo del sale, se lo smercio del medesimo prosegue e si estende, la compagnia che è ben fornita di danaro e di uomini, andrà via via ampliando questa coltivazione. Essa che in un breve spazio d'anni ha potuto portare la produzione da 350 mila quintali ad un milione di quintali, è probabile, che potrà non solo raddoppiarla, ma triplicarla.

Il Ministero poi è talmente convinto dell'opportunità di favorire il commercio del sale, che avendo, ora sono pochi mesi, creduto conveniente di spedire un bastimento nelle Indie per farvi incetta di legnami di costruzione di bastimenti del Tich, vi caricò molto sale onde ottenere un piccolo compenso alle spese del viaggio sul beneficio che sarebbesi potuto ricavare dalla vendita del medesimo alle Indie, e più specialmente per provare se il sale di Sardegna poteva alle Indie fare concorrenza, sia per la qualità, sia pel prezzo, col sale inglese che vi si smercia quasi esclusivamente. Il risultato corrispose all'aspettazione dell'amministrazione, poichè il sale di Sardegna si vendeva cumulativamente tre o quattro lire alla tonnellata più che il sale proveniente dall'Inghilterra, ed il nolo ricavato da questo sale cioè la differenza fra il prezzo pagato a Cagliari e quello realizzato a Calcutta, fu di 30 a 40 lire per tonnellata; ciò che non è un nolo molto grosso; ma che facilmente (per una mercanzia che ha sì poco valore qual è il sale, che tiene luogo quasi di zavorra) sembra un nolo conveniente per le navi che dal Mediterraneo vanno nelle Indie.

Se possiamo trovare questo sfogo al nostro sale, sicuramente potrà la produzione raddoppiarsi senza timore che faccia difetto la consumazione. Io quindi ripeto che confido che noi dovremo all'interesse ben inteso della compagnia la moltiplicazione delle saline. E forse qui (non credo che fosse intenzione del senatore Della Marmora) qualche senatore potrebbe dal suo discorso indurre avere il Governo fatto male d'aver concessi i patti larghi alla compagnia...

LA MARMORA, relatore. (Interrompendo) No, no,

non è questo. Io dissi solamente che voleva formulare la questione che il signor ministro sarebbesi riservato di risolvere un giorno, se i prodotti chimici ricavati dal sale potevano esportarsi dall'isola, e trattandosi d'una importante misura di igiene pubblica, specialmente in ciò che spetta al paese di Terranova che fa capo ad una strada ultimamente aperta, io rappresentava sarebbe opportuno che si proponesse, per ragione igienica, la coltivazione delle saline regolari, e se non vi sarebbe modo di poterla promuovere.

Ecco la mia questione, per nulla essa riflette il contratto, e dichiaro francamente che non ho avuto intenzione d'intaccarlo.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Mi restringerò allora a questi due punti: quanto ai prodotti chimici, curerò di introdurre nel contratto un articolo relativo a questa questione, assicurando certe facilità alla compagnia. Se la compagnia poi non ha ancora interesse, quanto a questo si limiterà allo sviluppo della produzione del sale, e siccome ricavava da esso un prezzo che gli assicurava un largo beneficio, non si curò della fabbricazione dei prodotti chimici. Ed in vero io dubito assai (qui parlo in via ipotetica perchè non sono abbastanza perito nella materia), dubito assai che il sale avendo raggiunto la cifra di cui parlava, cioè di 20 lire la tonnellata, la fabbricazione del solfato di soda, e quindi la trasformazione del solfato di soda in carbonato di soda sia giovevole.

L'onorevole senatore sa che il solfato di soda è ad un prezzo vilissimo, e che quindi se elevato è quello della materia prima dalla quale si deve ricavarlo, è difficile che si presenti un beneficio.

Ad ogni modo però se vi sarà beneficio da questa fabbricazione non vi ha dubbio che la società, la quale ora per le saline di Palma ha già spiegati tutti i mezzi di sviluppo di cui sono suscettibili, intraprenderà la fabbricazione di questi prodotti chimici, e dubito assai che un'altra società sia in condizione di fare concorrenza con la prima, giacchè la fabbricazione di tali prodotti non può essere giovevole se non è intrapresa e condotta con potenti capitali, o non può essere una piccola industria. L'industria chimica o si esercita su immensa scala, o è un'intrapresa rovinosa. Quindi la sola società che ha guadagnato milioni e che dispone della materia prima può intraprenderla con utilità; ed io non credo che la libertà assoluta in questa cosa possa giovare allo sviluppo della fabbricazione dei prodotti chimici.

Alla coltivazione degli altri stagni si oppone una difficoltà forse maggiore del contratto colla compagnia, ed è la difficoltà di procurarsi la mano d'opera necessaria ad essa. La coltivazione del sale richiede in certe epoche dell'anno molta mano d'opera; mentre per nove mesi non si impiega quasi nessuno negli stagni, nei tre mesi del raccolto conviene adoperare molta gente, e bisogna adoperarla nei mesi i più caldi, nelle condizioni più pericolosa alla salute; il che non si ottiene che molto difficilmente. Ed invero, o signori, la colti-

vazione di Palma in ora è quasi limitata dalla quantità di mano d'opera che la compagnia può procurarsi, ossia è limitata dalla quantità dei forzati che sono posti a sua disposizione.

In Carloforte per usi antichi, e per una disposizione speciale delle saline, essendo in un terreno meno paludoso e meno insalubre, si trova mano d'opera; ma se si volesse domani stabilire una salina a Terranova, al sito indicato dal senatore Della Marmora, io dubito assai che si possa nell'isola di Sardegna trovare un numero bastevole di operai per coltivarla.

Prima di fare le saline bisogna accertarsi del numero degli operai necessari alla coltivazione delle medesime: quindi, quantunque desidero quant'altri mai di vedere migliorata la condizione di Terranova, che, come diceva opportunamente il senatore Della Marmora, è una delle località le più importanti dell'isola, quella il cui miglioramento potrebbe giovare, ed avere sulla parte settentrionale la stessa influenza che ha Cagliari sulla meridionale, dubito che per molto e molto tempo non sarà opportuno, ed economicamente conveniente lo stabilirvi delle saline. Tuttavia persuaso della gravità dell'argomento, e della sua importanza, io terrò conto dei suggerimenti del senatore Alberto Della Marmora, e porrò diligenza di studiare quest'oggetto al quale ho già dedicate molte cure.

PRESIDENTE. Se non è domandata da altri la parola, leggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio 1858 saranno libere l'importazione e la vendita del sale nell'isola di Sardegna. »

(È approvato.)

« Art. 2. Dal 1° agosto 1857 sarà facoltativo agli abitanti dell'isola di raccogliere il sale che vi si produce naturalmente.

« Rimane però proibito di toccare in nessun modo alle saline e stagni indicati nell'articolo 1 della convenzione 26 giugno 1852, approvata colla legge 25 maggio 1853, ed alle saline di Carloforte state concesse posteriormente, come pure di fare in qualunque sia parte dell'isola opere intese a facilitare la raccolta delle acque, o la cristallizzazione del sale, e di stabilire depositi o cumuli permanenti sul luogo della raccolta oltre la stagione dedicata alla medesima. »

(È approvato.)

« Art. 3. La facoltà di raccogliere il sale concessa col precedente articolo non potrà in alcun tempo formare titolo ad un diritto di proprietà o di uso e dare ragione ad opporsi allo stabilimento per parte del

demanio, o di chi per esso, di saline regolarmente coltivate. »

(È approvato.)

« Art. 4. La fabbricazione del sale rimarrà esclusivamente riservata alla società concessionaria delle saline per la durata del privilegio che le venne garantito in forza della vigente convenzione. »

(È approvato.)

« Art. 5. L'amministrazione delle gabelle è autorizzata a continuare per gli anni 1858, 1859 e 1860 la vendita del sale nei depositi ora esistenti.

« Il prezzo del sale nei vari depositi verrà determinato dal ministro delle finanze in modo da indennizzare l'amministrazione di tutte le spese di compra, trasporto e vendita. »

(È approvato.)

« Art. 6. L'esportazione del sale dall'isola, salvo per parte della società locataria delle saline dello Stato, è proibita. »

(È approvato.)

« Art. 7. Chiunque in contravvenzione al disposto dagli articoli 2, 4 e 6 fabbricherà, esporterà, o tenterà di esportare sale dall'isola all'estero sarà punito colla confisca di esso, e con un'ammenda di lire quattro per ogni quintale di sale.

« Gli utensili di fabbricazione ed i mezzi di trasporto saranno sequestrati per guarentigia dell'incorsa ammenda. »

(È approvato.)

« Art. 8. Dal 1° gennaio 1858 cesserà qualsiasi gratuita distribuzione di sale, sia invalsa per lunga consuetudine, sia originata da mera largizione.

« Cesseranno pure gli assegnamenti in denaro che a tale titolo fossero stati fatti. »

(È approvato.)

Si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto su questa legge.

Per ora non rimarrebbe a porre in discussione che il progetto di legge relativo al censimento.

Il presidente aspetterà che si siano depositate altre relazioni che possano richiedere l'attenzione del Senato per convocarlo.

GIULIO, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione :

Votanti 51

Voti favorevoli 51

(Il Senato adotta all'unanimità.)

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 9 GIUGNO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Presentazione di un progetto di legge per l'arginamento dell'Arve in Savoia — Relazioni sopra quattro progetti di legge — Mozione del presidente in vista della mancanza del numero legale.*

La seduta è aperta alle 3 pomeridiane.
(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, e dei lavori pubblici.)

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, ilquale viene approvato senza osservazioni.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

2614. L'avvocato G. B. Castagnola di Chiavari rassegna al Senato alcune considerazioni sul progetto di legge concernente l'affrancamento delle enfiteusi perpetue.

PROGETTO DI LEGGE PER L'ARGINAMENTO DELL'ARVE IN SAVOIA.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro dei lavori pubblici per la presentazione di un progetto di legge.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare un progetto di legge, adottato testè dalla Camera dei deputati, per la regolazione del torrente Arve nella provincia del Faucigny. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1079.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevolissimo ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà tosto stampato e distribuito per la consueta disamina.

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: 1° PORTO NATALE SUL PO NEL COMUNE DI SAN RAFFAELE; 2° TARIFFA PER LA VENDITA DELLE POLVERI DA CACCIA; 3° INTRODUZIONE IN ESTIMO DI BENI CENSIBILI E NON CENSITI; 4° ALIENAZIONE DI FABBRICATI DEMANIALI IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. Siccome il Senato non si trova ancora in numero, io proporrei di sentire la lettura di due relazioni che sono in pronto.

Do perciò la parola al senatore Di San Martino per la relazione sul progetto di legge per lo stabilimento di un porto natante sul Po nel comune di San Raffaele.

DI SAN MARTINO. (*Legge*) (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1022.)

PRESIDENTE. La parola spetta ora al senatore Caccia per la relazione sopra il progetto di legge per modificazione alla tariffa della vendita delle polveri da caccia.

CACCIA. (*Legge*) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1020.)

PRESIDENTE. Due altre relazioni essendo ora state deposte sul banco della Presidenza: una riguardante l'introduzione in estimo dei beni censibili e non censiti, l'altra per l'alienazione di fabbricati demaniali in Sardegna; prego i senatori Giulio e Quarelli a volerne dar lettura.

(*I senatori Giulio e Quarelli leggono le due relazioni.*)
(Vedi vol. *Documenti*, pag. 884 e 863.)

MOZIONE DEL PRESIDENTE PER LA MANCANZA DEL NUMERO LEGALE.

PRESIDENTE. Signori senatori. Il presidente ha esaurito ogni mezzo di dilazione, ed è in questo momento costretto a dichiarare che il Senato non trovasi in numero, e non solo non trovasi in numero, ma in numero mancante tale da non lasciare speranza che si possa compiere nella seduta d'oggi. Quindi deve rinunciare a ritenere più lungamente i senatori presenti.

Siccome il presidente non ha dovere stretto di censurare gli onorandi suoi colleghi che non credono di dover fare assolutamente, almeno qualche volta, atto di presenza, egli se ne asterrà; esprimerà solo il suo rincrescimento che i colleghi più zelanti siano inutilmente disturbati e massimamente che il corso delle discussioni e delle deliberazioni si trova così incagliato.

Si farà da noi quello che si potrà per procurare che questi inconvenienti non si rinnovino in modo che non posso a meno di dire deplorabile. Intanto, se il Senato crede, io proporrei di rimandare la seduta a venerdì, perchè per domani sarebbe difficile scrivere in provincia e provocare la presenza di quelli che non trovansi a Torino, e perchè inoltre io penso che nemmeno oggi possa

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1857

terminare la discussione che trattiene alla Camera elet-
tiva il ministro che sarebbe più particolarmente interes-
sato nella discussione dei progetti di legge che trovansi
all'ordine del giorno.

Così se non si fanno osservazioni io terrò per consen-
tito dal Senato che l'adunanza sia rimandata a venerdì
e pregherei il Senato di voler convenire anche questa

volta al tocco invece delle ore due, perchè oltre alle tre
leggi già portate all'ordine del giorno, vi sarebbero da
aggiungere le altre quattro, delle quali si è letta oggi
la relazione.

Il Senato è dunque convocato per venerdì al tocco.

La seduta è levata alle ore 3 1/2.

TORNATA DEL 12 GIUGNO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Incidente sulla discussione del progetto di legge per modificazioni al Codice penale — Parlano il ministro di grazia e giustizia e il senatore Manno — Presentazione di 12 progetti di legge — Discussione del progetto di legge portante modificazione alla legge 1° gennaio 1857 per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti, e di alcuni altri ridotti a nuova collura — Approvazione dell'articolo 1 — Aggiunta all'articolo 1 proposta dal senatore Plezza e combattuta dal ministro delle finanze — Risposta del senatore Plezza — Rigetto dell'aggiunta Plezza — Approvazione dei successivi articoli e dell'intero progetto — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° alienazione di beni demaniali in terraferma; 2° alienazione di fabbricati demaniali nell'isola di Sardegna; 3° modificazioni alla tariffa per la vendita della polvere da caccia; 4° stabilimento di un porto natante sul fiume Po a favore del comune di San Raffaele.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, della guerra, dei lavori pubblici e più tardi interviene eziandio il presidente del Consiglio dei ministri.)

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale, non essendovi osservazioni, viene approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo recare a conoscenza del Senato essere state dirette al presidente varie lettere da senatori assenti. Una del senatore Casati, che si scusa di non essere intervenuto e di non poter intervenire oggi all'adunanza del Senato per urgentissimi affari di famiglia.

I signori senatori sanno in quali circostanze si trovi l'onorevole nostro collega conte Casati.

L'altra del senatore Domenico Serra, il quale scrive non poter assistere alle sedute del Senato, anche per circostanze di famiglia, ma che fra pochi giorni crede di poter nuovamente far atto di presenza.

Una terza dell'eccellentissimo senatore Brignole-Sale, il quale fa conoscere che egli in questi ultimi giorni è stato nuovamente ammalato, e per conseguenza impedito di poter intervenire alle sedute del Senato, ma che fra pochi giorni egli confida di venire a compiere l'ufficio suo.

Sono poi state indirizzate al presidente due domande di congedo dai senatori Della Planargia e Ambrosetti. Quest'ultimo dice che per affari di famiglia deve assentarsi da Torino per poco tempo, e perciò prega il Senato a volergli accordare un mese di congedo.

Il senatore marchese Della Planargia, per motivi imperiosi di salute, ricorre al Senato acciò voglia pure accordargli il congedo di un mese.

Aspetterò che il Senato sia in numero per mettere ai voti queste domande di congedo.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha la parola.

INCIDENTE SULLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Signori, io ebbi fino dal 31 del mese di marzo l'onore di presentare al Senato una proposta di legge, già adottata dalla Camera elettiva, con cui si stabiliscono alcune modificazioni al Codice penale.

Con queste, mentre si sta aspettando la revisione generale del Codice penale, per cui occorrerà molto tempo, si temperano intanto alcune disposizioni più severe, le quali più non sono in armonia colle libere nostre istituzioni, col progresso della scienza o colla legislazione che nei vicini paesi è in vigore. Queste modificazioni sono altamente domandate dall'opinione pubblica, come lo prova la grandissima maggioranza colla quale fu vinto il testè mentovato schema di legge, e l'approvazione starei per dire unanime che incontrò presso la stampa.

Sarebbe quindi urgente che questo progetto di legge venisse definitivamente votato; e credo che sarebbe a deplorare che la Sessione parlamentare si chiudesse prima che in qualche modo si fosse al riguardo una decisione adottata. E ciò tanto più che, mentre si sta attendendo questa definitiva modificazione, quando accade di applicare le disposizioni che vennero temperate con questo progetto, l'umanità non consente che le pene più gravi comminate da una legge, che il Governo, ed una parte del Parlamento hanno creduto doversi cor-

reggere, siano applicate, e per altra parte fecendosi sempre, quando il caso si presenta, uso della sovrana prerogativa, con quel diritto di grazia viene la legge ad esautorarsi prima che sia definitivamente deciso se debba o no essere abrogata.

Io pertanto credo debito mio di insistere, e di pregare quanto so e posso il Senato, e specialmente l'ufficio centrale, cui già si demandò l'incarico di esaminare questo progetto di legge, a voler prontamente adempiere ad un tal compito, per modo che possa essere la proposta discussa e deliberata prima che la Sessione del Parlamento si chiuda.

MANNÒ. L'ufficio centrale, al quale il Senato ha demandato l'incarico gravissimo di esaminare il progetto di legge, di cui ha fatto parola l'onorevole guardasigilli, ha soddisfatto prontamente al suo mandato rinuendosi in compiuta assemblea, fin dai primi giorni posteriori alla sua nomina.

L'ufficio mi ha fatto l'onore di scegliermi a suo presidente: ha scelto al tempo stesso per relatore l'onorevole De Ferrari.

Noi ci siamo già radunati tre volte, e con matura discussione abbiamo esaminato gli articoli tutti che compongono questa legge. Mi è lecito di dire fin d'ora che l'ufficio centrale, nell'esaminarli, non si è punto mostrato alieno dal consentire col Governo o colla Camera elettiva nel riconoscere la convenienza, anzi la necessità di temperare in alcuni casi la penalità del Codice per alcune materie.

Ma non contenta la Commissione d'esaminare in astratto se in tale o tal altro caso questo scemamento di penalità fosse conveniente, ha dovuto prima di tutto fermarsi nel proposito delle conseguenze che debbono nascere dall'approvare o disapprovare l'uno o l'altro dei molti articoli che compongono il progetto di legge.

Le conseguenze sono queste. Il Codice penale contiene una scala di penalità, la quale per ciascun reato è talmente coordinata, che non può scemarsi in una linea di reati una punizione, senza che in tutte le altre nasca la necessità d'introdurre uguali modificazioni, acciò non ne venga l'assurdo che, mentre due reati si trovano nel Codice penale in un grado pari d'imputazione, si trovi la pena sancita in un grado impari. Per esempio: se un reato che oggidì è punito colla morte si riduce ai lavori forzati a vita, ne viene che tutti quegli altri reati i quali attualmente sono puniti coi lavori forzati a vita si troveranno fuori di proporzione con quelli i quali erano prima soggetti a pena più grave.

Bisogna adunque che tutte quante le penalità del Codice si coordinino in maniera che, scemata la penalità, per esempio, di morte in un dato genere di reati, anche gli altri reati corrispondenti siano puniti con uguale graduata misura.

Questo non era un lavoro di cui la Commissione intiera potesse immediatamente occuparsi; di modo che, dopo di avere impiegato, come dissi, tre sedute in esaminare questo grave argomento, si è decisa a commettere a tre dei suoi membri, cioè ad una Sotto-Commis-

sione, l'incarico minuto e grave ad un tempo di studiare uno per uno tutti gli articoli del Codice penale che possono avere correlazione con le molteplici modificazioni già approvate nell'altra parte del Parlamento, e presentare in tal guisa un lavoro il quale dia per questo rispetto piena soddisfazione a quei principii di umanità e di giustizia che determinano per misfatti eguali, eguale comminazione di pene.

Questa Sotto-Commissione è composta di persone, che hanno altri gravissimi doveri pubblici da disimpegnare giornalmente: in conseguenza non può attendersi che in un lavoro di tanta lena e di tanta gravità si possa procedere con tutta quella celerità che si ottiene per l'ordinario dalla sollecitudine dei senatori in tanti altri lavori nei quali non occorre un così minuto studio.

Queste sono le spiegazioni, che pel momento posso dare all'onorevolissimo ministro; promettendo ad un tempo che dal canto nostro, siccome si è usata tutta la diligenza a preparare, si userà uguale sollecitudine nel maturare, se sarà possibile in questa Sessione, il compimento del lavoro. Deggio però ad un tempo dichiarare che noi non abbiamo potuto per ora penetrare nelle altre gravi questioni che si presentavano al nostro esame in quel progetto; questioni non più riguardanti il coordinamento del grado e della scala delle penalità, ma questioni di apprezzamento dei fatti costituenti il reato, e delle prove che lo chiariscono: giacchè abbiamo creduto che era inutile l'occuparci d'altre questioni, senza prima vedere se era possibile di liberare la legge dalla taccia di imperfezione che naturalmente porterebbe seco, quando si vedesse stabilito uno scemamento graduato di pene in un caso qual è quello della grassazione di cui nel progetto si è fatto distinto conto, e non in tutti gli altri casi ragguagliati di presente nella loro gravità allo stesso reato. Tali spiegazioni l'ufficio centrale per organo mio ha l'onore di dare al Senato.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io sono lieto di sentire dall'illustre presidente dell'ufficio centrale che questo ha riconosciuto non solo la convenienza, ma anche la necessità di temperare alcune delle pene scritte nel Codice penale, che non corrispondono più, come egli diceva, al nostro stato d'incivilimento, al progresso della scienza, ed alle vigenti istituzioni; e tanto più ne sono lieto perchè così rimane giustificata la preghiera caldissima che io rivolgeva al Senato d'occuparsi di quest'importante materia prima che si chiuda la Sessione parlamentare. Ed invero quando il Governo, ed ambedue le parti del Parlamento riconoscono che non solo è conveniente, ma anzi necessario di temperare alcune delle pene che vengono quotidianamente inflitte, il ritardo di un solo giorno deve essere un doloroso rimprovero ed acerbissimo per tutti quelli che avrebbero potuto prevenirlo.

Nè credo, o signori, che il progetto presentato dal Governo e votatosi già dalla Camera elettiva offenda la proporzionalità delle pene; il Governo si fece carico della necessità di non introdurre disposizioni che potessero essere contrarie alla medesima e sono sicuro che

quando verrassi alla discussione dello schema propostovi, sarà facile al Ministero di dimostrare, come adottandosi esso nei termini presentati, punto non rimanga distrutta la proporzionalità delle pene stabilite nel Codice penale, e sia in quella vece meglio ancora provvisto alla giustizia col diminuire quell'acribità che era appunto contraria alla proporzione, la quale deve essere mantenuta rispetto a tutte le pene stabilite nel Codice medesimo. Non è però questo il momento di entrare in questa discussione; la opinione dell'ufficio centrale, io la rispetto, ma d'altro lato lo prego perchè faccia la sua relazione, e ne lo prego caldamente, affinchè, sentito le osservazioni del Ministero, possa il Senato giudicare se sia o no da adottarsi il presentatosi progetto nei termini in cui si trova redatto.

Io mi lusingo che quando sarà aperta la discussione, l'ufficio centrale potrà persuadersi come possano adottarsi le modificazioni proposte, senza che avvengano i temuti inconvenienti, ed è perciò che novellamente faccio istanza all'ufficio centrale affinchè ponga in grado il Senato di deliberare su di un argomento di tanta importanza ed a cui lo stesso illustre suo presidente dichiarava essere tutti unanimi nel riconoscere essere indispensabile il provvedere.

PRESIDENTE. Pare che l'incidente sia esaurito.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Domando la parola.

PRESENTAZIONE DI DODICI PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Ho l'onore di presentare al Senato sette progetti di legge concernenti:

- 1° L'ampliamento della caserma detta Gambarina nuova in Alessandria (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1084);
- 2° L'adattamento ad uso di spedale militare del fabbricato di Santa Croce in Torino (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1086);
- 3° La costruzione di primate a tutela delle fortificazioni di Alessandria (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1082);
- 4° L'ordinamento dell'amministrazione della marina mercantile (Vedi vol. *Documenti*, pag. 938);
- 5° Riordinamento dell'amministrazione della sanità marittima (Vedi vol. *Documenti*, pag. 941);
- 6° Riordinamento del servizio dei porti e delle spiagge (Vedi vol. *Documenti*, pag. 934);
- 7° La leva ordinaria del 1857 di 250 marinai. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1178.)

Ho l'onore di osservare al Senato, che tutti questi progetti di legge furono già adottati dalla Camera dei deputati, e che sei di essi appartengono ai bilanci della guerra e della marina, e per conseguenza non potrebbero i bilanci, nè della guerra, nè della marina, essere presentati al Senato senza che queste leggi fossero ap-

provate; io quindi pregherei il Senato a volerle discutere d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al ministro della guerra della presentazione di questi sette progetti.

Siccome il signor ministro fa istanza perchè sei di essi siano dichiarati d'urgenza, io domanderò il voto del Senato a questo proposito.

Chi approva che queste leggi vengano dichiarate di urgenza sorga.

(Il Senato approva.)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

- 1° Assegnamento al Principe Eugenio di Savoia Cagnano (Vedi vol. *Documenti*, pag. 899);
- 2° Costruzione di due pirofregate (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1014);
- 3° Disposizioni concernenti la Banca Nazionale (Vedi vol. *Documenti*, pag. 754);
- 4° Costruzione di nuove linee telegrafiche (Vedi vol. *Documenti*, pag. 926);
- 5° Autorizzazione di spese nuove e maggiori spese in aggiunta al bilancio 1855. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 298.)

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente del Consiglio della presentazione dei cinque progetti di legge che ha accennato. Quelli tra essi che hanno un oggetto non contemplato nell'articolo 23 del regolamento saranno rimandati agli uffici per la relativa disamina, e saranno rimandati alla Commissione permanente di finanza quei progetti che a tale oggetto si riferiscono.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONE ALLA LEGGE PER L'INTRODUZIONE IN ESTIMO DEI TERRENI CENSIBILI E NON CENSITI.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'incidente stato sollevato dal Ministero, io metterò in discussione, secondo l'ordine del giorno, il progetto di legge per modificazione alla legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti (Vedi vol. *Documenti*, pag. 883 e 884), il quale è così concepito. (Vedi *infra*)

La parola sarebbe al senatore Plezza il quale intende proporre un emendamento in aggiunta all'articolo primo; siccome però esso non intende per nulla di cambiare l'articolo, ma di farvi un'aggiunta, darò nuovamente lettura dell'articolo 1 per porlo intanto ai voti.

« Art. 1. Saranno dispensati dall'eseguire le operazioni contemplate nella legge del 1° gennaio 1857 i comuni, i quali con apposita deliberazione del Consiglio comunale sottoposta a sommaria verificaione dell'amministrazione delle contribuzioni dirette, facessero constare che l'introduzione in estimo dei terreni indicati in quella legge non raggiunga almeno:

« 1° Il 10 per cento del contingente attuale d'imposta, ove questo non oltrepassi le lire 1000;

« 2° L'8 per cento se il detto contingente salga dalle lire 1000 alle 5000;

« 3° Ed il 5 per cento ove ecceda le lire 5000. »

Metto ai voti quest'articolo, colla riserva dell'aggiunta del senatore Plezza, quando fosse ammessa dal Senato.

Chi approva l'articolo sorga.

(Il Senato approva.)

La parola spetta ora al senatore Plezza.

PLEZZA. Voi sapete che l'anno scorso quando si discusse la legge del 1° gennaio 1857, relativa a questa materia, io nella qualità di relatore dell'ufficio centrale, e con me la maggioranza dell'ufficio, abbiamo fatto quanto ci era possibile per impedire che l'alineea 3 dell'articolo 1 di quella legge fosse approvato, perchè lo riguardavamo impraticabile senza grandi ingiustizie, perchè credevamo che quand'anche fosse stato applicabile senza ingiustizia, nell'applicazione, era per sè causa di gravissime ingiustizie aumentando il tributo a quelli che già ne sono più caricati.

Non è qui il caso di entrare nella questione che forma il concetto di quella legge dopochè il Senato ha creduto di adottarla. Godo però che le difficoltà d'applicazione che noi avevamo prevedute, siano state tante che fin prima di accingersi all'applicazione pratica il Governo si sia trovato nella necessità di venire a proporre delle eccezioni; le quali eccezioni sarebbe facile dimostrare che sono diametralmente in urto col nostro sistema di tributi e col sistema di tributi di tutti i paesi civilizzati, i quali dipartendosi dal considerare il comune come debitore del tributo hanno introdotto dappertutto che debitori del tributo siano i singoli cittadini, che per ragione della maggiore o minore grandezza del comune non si abbia in conseguenza diritto a disparità di tributo nè ad alcuna esenzione. E siccome nel mio sistema credo che quell'alineea 3 dell'articolo 1 produca delle ingiustizie, questa legge che si propone oggi non è che una diminuzione, io l'accetto ben volentieri perchè quanto minore sarà il numero di quelli che sono colpiti da quell'articolo, tanto meno gravi saranno gli inconvenienti che verranno da quella legge.

Godò che io non appartenendo più all'ufficio centrale mi sia lecito di tutelare anche più specialmente gli interessi particolari, e lo farò per la provincia a cui appartengo, la quale forse è la più gravata dalla legge e la quale, se non si toglie questo gravame, soffrirà un'enorme ingiustizia, come spero che potrò persuadervi.

La provincia di Lomellina è stata particolarmente disgraziata fino *ab antiquo* in materia di tributi. Nel secolo scorso voi lo sapete che il Governo del Re volle fare una perequazione d'imposta con uno scopo lodevolissimo, e che fu condotta in modo mirabilmente equo fino al suo termine. Ma allora la provincia di Lomellina per disgrazia particolare è stata censita l'ultima di tutte le provincie, e dopo molti anni che si erano fatte le stime delle altre provincie. Nel frattempo erano aumentati i

prezzi dei fondi, dimodochè la stima dei fondi della provincia di Lomellina è riuscita maggiore delle stime dei fondi di tutte le altre provincie.

Il magistrato che presiedeva all'operazione della perequazione dei catasti rappresentò questa cosa al Re, il quale la registrò, e disse di tenerne calcolo nel regio biglietto del 25 agosto 1711, riservandosi di provvedere. La provvidenza non venne e la provincia della Lomellina ha sempre sofferto il gravame di un settimo d'imposta di più delle altre provincie, come risulta dal regio biglietto che ho citato; perchè il magistrato che fece la perequazione suggerì al Re che, volendo fare un'imposta uniforme per tutte le provincie, era necessario che imponesse la provincia di Lomellina di un settimo di meno delle altre, perchè le stime erano riuscite di un settimo più alte delle stime delle altre provincie, a motivo che il valore dei fondi era cresciuto nel frattempo delle stime delle altre provincie e la stima della Lomellina.

Quella stima rimase sempre a carico della provincia, e ciò nonostante solamente vi domando che i gravami che adesso sono diventati non più enormi ma enormissimi non siano ancora aumentati. Allora l'estimo totale della provincia fu fatto, il capitale era in scudi di p. v. 4,513,646 i quali ridotti in lire nuove di Piemonte, calcolando lo scudo a lire 7 e 125 millesimi, sono di lire 32,159,728. Questo era il capitale estimo della provincia. Questo capitale fu fatto prendendo il reddito al 4 per cento in modo che ogni quattro scudi di reddito formassero cento di capitale. Il reddito dunque allora della provincia Lomellina era di 1,286,389 lire, e siccome l'imposta che fu messa su tutte le provincie dello Stato allora, era uguale al 5 del reddito, perciò l'imposta che gravitava la provincia di Lomellina era di lire 257,277, e se si fosse fatta la deduzione del settimo, suggerita dal magistrato che fece la perequazione e che era di stretta giustizia, sarebbe stata di 220,523 lire. In oggi di sola imposta regia paghiamo 794,506 lire, cioè quasi il quadruplo dell'imposta d'allora, mentre nelle altre provincie dell'antico Piemonte, per le ragioni che sono per dire, si conserva ancora l'imposta d'allora, cioè del quinto del reddito stimato nel 1723.

Il motivo di questa differenza è che la provincia della Lomellina è stata aggregata al regno d'Italia alla venuta dei Francesi. Il regno d'Italia aveva preso per massima di stabilire quasi tutte le sue imposte sull'agricoltura e perciò triplicò, quasi quadruplicò l'imposta dei terreni, ma lasciò il paese esente da tutte le imposte di commercio, da tutte le imposte di insinuazione, da tutti quegli altri generi di imposta dei capitali che furono introdotti nelle provincie piemontesi, perchè facenti parte dell'impero francese, ove era un altro sistema d'imposta che gravitava più sul commercio, e per lo stesso motivo nelle provincie aggregate all'impero francese fu conservata senza alterazione l'antica imposta prediale di 1/5 del reddito d'estimo.

Quando ritornò la casa di Savoia nei suoi Stati provvisoriamente si conservò l'imposta fondiaria alla Lo-

mellina, qual era nel regno d'Italia, cioè ai 4/5 del reddito dell'estimo e poi il provvisorio non fu tolto mai; e furono aggiunte tutte le imposte che in Piemonte s'introdussero per tener luogo dell'imposta sul commercio, l'insinuazione e le gabelle, e tutte queste imposte furono aggiunte senza toglier mai l'imposta quadruplicata che aveva in proporzione delle altre provincie, dimodochè, sarà una cosa che pare incredibile ma pure è vera, la provincia di Lomellina il di cui reddito totale fu stimato nel 1770 di 1,286,389 lire paga oggi di sola imposta diretta 2,081,769 lire, cioè 795,380 lire di più del reddito totale d'allora. Se questo non è enorme io non so che cosa lo possa essere!

Ma io vi prego, se volete farvi un'idea dell'effetto che deve produrre questa imposta, di volgere anche uno sguardo all'estensione della Lomellina. Tutti sanno che la provincia di Lomellina è per un terzo affatto sterile, perchè sono sabbie le quali, prive d'acqua, sono affatto incoltivabili. Ciò non ostante e quantunque siano sterili, mentre nella Savoia non sono censiti i boschi perchè sono beni di poco valore, mentre nelle altre provincie i terreni sterili non sono censibili in Lomellina anche i più sterili terreni furono censiti tutti, perchè in Piemonte il censimento fu fatto in ragione di reddito, e in Lomellina, tutto ciò che ha padrone ha valore, è capitale e fu censito in ragione di capitale; per modo che lo scudato anche dei terreni poco produttivi e affatto sterili il minore è di 3 scudi per giornata. Non abbiamo di esenti da imposta altro che i cimiteri, ma finchè si vive tutto deve pagare! Quella è l'unica esenzione che fu fatta alla Lomellina.

Considerate ora la questione dal lato dell'estensione della provincia. L'estensione della provincia di Lomellina è di ettari 120,565.

Gli Stati di terraferma hanno 4,633,709 ettari, dimodochè la Lomellina rappresenta 1/39 della superficie degli Stati di terraferma. Ora sapete voi quale è la ragione della sua imposta? Per superficie questa provincia è 1/39, 1/31 quanto alla popolazione di terraferma e paga 1/11 dell'imposta regia diretta; ed infatti il totale dell'imposta diretta della terraferma è di 14,355,590 lire compresi i fabbricati, e la Lomellina paga, compresa la imposta dei fabbricati, 871,571 lire. In una parola non è che 1/39 quanto alla superficie, 1/31 quanto alla popolazione e 1/11 quanto alle imposte che paga all'erario.

Io so che si dirà che la provincia di Lomellina passa per ricca e che in conseguenza può sopportare le imposte e che le paga in realtà senza lamentarsi. Ho sentito anche dall'onorevole ministro delle finanze nella discussione di questa stessa legge del 1° gennaio 1857 che la provincia di Lomellina era florida, che i terreni rendevano molto. A dire la verità io credo di conoscerla un poco meglio di lui; e dico che egli la giudica solo da quelle venti o trenta famiglie che hanno fatto fortuna recentemente coll'agricoltura, che hanno fatto fortuna in gran parte perchè le imposte eccessive hanno rovinato i piccoli proprietari, della rovina dei quali quelli che si trovavano abbastanza forti per sostenersi ne pro-

fittarono; ma che il resto della provincia sia ricco non è vero niente affatto: anzi io desidererei un'inchiesta per riconoscere a che prezzo si pagano i fondi in Lomellina e per accertare con studi veri se già le imposte attuali siano o no rovinose.

I migliori tenimenti non si affittano di più di 40 o 50 lire per giornata; i tenimenti più piccoli qualche cosa di più quando trovansi in circostanze speciali, ma in generale il terreno non frutta tanto. Vi sono delle famiglie comode perchè hanno avuto modo nella rovina generale di estendere di tanto la loro proprietà che sono divenute ricche: ma questa rovina è prodotta dalle imposte! Se questa legge si applica la rovina crescerà. Si faranno trenta o trentacinque feudatari se si vuole, ma la provincia scomparirà e non avrà più che pochi proprietari ricchi, la piccola proprietà che è per ogni riguardo tanto preziosa in uno Stato sarà del tutto distrutta.

Che questo sia un fatto risulta dalle cifre, e tanto quelle che ho dato come quelle che sto per dare le ho prese tutte dai dati somministrati dal Governo, parte nei libri pubblicati dal Governo, dalle raccolte di leggi di Duboin, e anche in parte nelle comunicazioni fatte dal Governo, parte nelle comunicazioni fatte alla Camera dei deputati, e parte in comunicazioni fatte dal Governo a me stesso quando ero relatore dell'ufficio centrale.

In Lomellina sapete qual'è la divisione delle proprietà? Ogni proprietario possiede in media 6 ettari e 35 centesime parti, mentre a Torino ove vi è pur tanta popolazione che per interessi agricoli e che non appartiene alla provincia, mentre a Torino in media ogni proprietario ne possiede 3,94, a Novara 3,86, ad Alessandria 3,30, a Voghera 3,80, ad Asti 2,26; ho lasciate le provincie di montagna perchè in condizioni differenti, e dove la proprietà è ancora più divisa. Fino in Vercelli, che pur tutti conoscono quanto sia estesa la proprietà in quelle provincie, ogni proprietario è in media possessore di ettari 5 50 e nella provincia di Lomellina di 6 35 ettari.

Da ciò vedete quanto poco ivi sia divisa la proprietà. Vi è un proprietario a Torino ogni 6 49 abitanti, e a Torino tanta popolazione non starebbe se non fosse per altre circostanze, che agglomerano la gente nelle città grandi, e in Lomellina non vi è nessuna città grande che inviti a starvi fuori che quelli che vi stanno per i propri affari, ed in Lomellina vi è un proprietario ogni 7,35 abitanti, a Novara ogni 5,60, a Vercelli ogni 5,25, in Alessandria ogni 4,98, a Voghera ogni 5,31, in Asti ogni 3,74, di modo che vedete che in Lomellina i proprietari sono molto più rari che in tutte le altre provincie, ed in Lomellina la media dei proprietari possiede molto più terreno che in tutte le altre provincie, perchè la proprietà piccola e divisa non può sussistere in una provincia carica così d'imposta. Perciò la popolazione della Lomellina essendo di 139,649 abitanti, ed i proprietari essendo 18,982, noi abbiamo di poveri nullatenenti, di proletari abitanti, 120,667. E per poco che continuino queste imposte, le quali sono gravi, sono poi

peggiori ancora per un altro difetto, perchè malissimamente ripartite, per poco che continuino queste imposte, di piccoli proprietari non ne avvanzerà più un solo.

Non si poteva immaginare nessuna misura la quale conducesse più a questo scopo che quella di censire le nuove irrigazioni; se si potesse fare giustamento come si deve non sarebbe gran danno per quella provincia, perchè in Lomellina non ci è quantità di nuove irrigazioni.

Delle acque nuove se ne sono introdotte pochissime; non si è fatto altro che utilizzare le acque antiche, ed introdurre la vicenda per mezzo della quale con poca acqua si irrigano molti terreni; e siccome è previsto nella legge che si deduce l'estimo da quei terreni che non hanno più acqua o che vengono ad averne meno di prima, non sarebbe grave l'aggravio, ma il male sta in ciò che non vi è mezzo di riconoscere quali erano i fondi irrigati *ab antiquo*, perchè si conoscono bensì dai catasti benchè imperfetti le risaie ed i prati, cioè non si conoscono tutte le altre irrigazioni che sono di moltissimo riguardo, meliga, lini, ecc. ecc., e che non hanno tracce nei catasti, essendo tutti accennati sotto la generica denominazione comune ai terreni d'asciutto, di aratorii, di modo che saranno considerati come terreni che non abbiano mai goduto irrigazione, mentre in realtà ne godevano già all'epoca del censimento. Questo sarà già per sè un aggravio grandissimo, ma come dicevo non vi è misura che più possa contribuire a distruggere le piccole proprietà, perchè il voler censire le acque unitamente ai fondi è per se stessa una misura che distrugge i piccoli proprietari.

Finora si è fatto così nei catasti, non si è saputo fare di meglio, ma in realtà se non si trova un metodo diverso, quando si censisce l'acqua unitamente ai fondi si dice la sentenza di morte ai piccoli proprietari di quel paese, se la terra è come in Lomellina di qualità che senz'acqua è sterile.

Infatti censite in un dato anno le acque insieme col feudo. Se l'anno dopo il proprietario mette in vendita quel fondo che naturalmente, essendo stato irrigato per molti anni, si trova in buono stato e può fruttare per qualche anno anche senz'acqua, allora trova subito l'acquirente tra i piccoli proprietari il quale ignorante ne fa l'acquisto anche senza ragione d'acqua; il proprietario dell'acqua la porta sopra un altro fondo censito pochissimo, perchè non aveva acqua, il quale diventa buono in pochi anni, e quello che era buono perchè aveva goduto l'acqua diventa sterile con rovina irreparabile dell'acquirente. Il fondo isterilito intanto è carico d'estimo, e il fondo che gode l'acqua e frutta paga pochissimo.

Se non si trova modo di censire l'acqua in un catasto speciale variabile, in un catasto mobile nel quale l'imposta sull'acqua siegua chi la possiede, non vi ha un mezzo migliore per ridurre il paese tutto in mano di poche famiglie, quanto quello di voler censire l'acqua insieme ai fondi. Il replicarla poi più volte a breve distanza di tempo rovinerà l'intera provincia.

Parmi che le cifre che ho presentate sieno abbastanza importanti per dimostrarvi che è enorme l'aggravio che la provincia di Lomellina va a soffrire. Non ne aggiungerò che una ed è che, mentre l'imposta diretta è a Torino in totale per ogni cento lire di prodotto agricolo di lire 16 86, a Novara di 15 86, a Vercelli di 13 64, ad Alessandria di 18 13 e in Asti di 13 25 è in Lomellina di 20 72.

Finisco, e vi prego di considerare che noi paghiamo attualmente 2,081,769 lire di imposta diretta, mentre il nostro reddito totale, quale è stato censito, non importa che 1,286,389; e mentre l'imposta che dovremmo pagare per pagare in proporzione delle altre provincie del Piemonte (imposta regia), sarebbe di 220,523, noi ne paghiamo 794,506.

Perciò io propongo un emendamento da inserirsi nell'articolo 1 della legge che si sta per votare, e dopo l'aline 3, così concepito:

« 4° Così pure sarà dispensata la provincia di Lomellina dall'eseguire l'operazione contemplata nell'aline 3 dell'articolo 1 della suddetta legge. »

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Plezza essendo stato ampiamente svolto, domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola spetta al presidente del Consiglio.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Non avendo preveduto che in occasione di questa legge l'onorevole Plezza avrebbe rappresentato avanti a voi il quadro lugubre delle condizioni della Lomellina (provincia), non mi sono provveduto dei dati statistici necessari per poter combattere le sue asserzioni; e ne proverei grande rammarico, per timore che voi usciste da quest'Aula sotto il peso delle impressioni che deve naturalmente suscitare il racconto di sì gravi danni, se non mi confortasse il pensiero essere la Lomellina attraversata nella maggior sua lunghezza dalla strada ferrata frequentata da tutti i membri di questa Camera, i quali avranno potuto giudicare ocularmente se la Lomellina sia un paese che abbia sofferto gravezze, se sia un paese nel quale l'ammontare delle imposte abbia impedito il progresso della coltivazione.

Ma, quantunque io non abbia sott'occhio le cifre che valgano a dimostrare le condizioni attuali della Lomellina, potrò citare però alcuni fatti che mi pare debbano distruggere interamente le asserzioni dell'onorevole Plezza.

Egli vi disse che alcune famiglie si sono arricchite nella Lomellina, hanno acquistato poderi, estese le antiche loro possessioni, ma ciò a danno dei piccoli proprietari. Io credo che in ciò l'onorevole preopinante abbia tradotto alcuni fatti speciali in regola generale, ed abbia dimenticato il fatto che più caratterizza il movimento che si è operato nelle proprietà della Lomellina.

Questo movimento non è il concentramento delle piccole proprietà, è lo spostamento delle proprietà dalle mani degli antichi proprietari in mani nuove, non di antichi piccoli proprietari nelle mani di grandi proprie-

TORNATA DEL 12 GIUGNO 1857

tari nuovi, ma da mani nuove meno grandi degli antichi. La Lomellina era quasi esclusivamente posseduta da Milanesi: fin dallo scorso secolo una gran parte di queste proprietà fu riscattata dagli abitanti della Lomellina, quasi tutti i proprietari del suolo lomellino (una gran parte almeno) hanno acquistato gli attuali loro possessi da famiglie milanesi. E come hanno potuto fare questi acquisti del suolo? Col prodotto dell'agricoltura ed economia; e se si facesse l'inchiesta a cui accennava l'onorevole deputato Plezza, io credo fermamente che si verrebbe a conoscere che la massima parte delle proprietà ha avuto l'origine che vengo accennando.

L'onorevole Plezza ha detto che io ho esagerato il prezzo a cui si affittano i terreni della Lomellina. Io penso che le cifre indicate nel suo discorso, cioè quelle di 30 a 40 lire per giornata, di 100 a 120 lire per ettare è sicuramente un prezzo di fitto molto bello per le grandi proprietà, prezzo che non si può ricavare fuori di questa provincia, forse in nessun altro Stato di Europa. Questo fitto è molto superiore alla ragione dei fitti in Inghilterra e Francia. Tuttavia io credo ancora che i beni in Lomellina, con ragione d'acqua, si affittino ad un prezzo molto maggiore. Se l'onorevole Plezza volesse dare al suo vicino i suoi beni a fitto con ragione d'acqua a quel prezzo, io credo che colui farebbe un ottimo affare, e troverebbe al giorno dopo a subaffittarli guadagnando il 50 per cento.

PLEZZA. Ne ho già dati a questo prezzo.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.* Ma vi è un altro fatto che basterà a provare il progresso della Lomellina, ed è l'enorme produzione. Da che si è stabilita la strada ferrata, noi possiamo fino ad un certo punto apprezzare la produzione della Lomellina.

Ebbene, o signori, la stazione dello Stato donde si spedisce una maggiore quantità di cereali è la stazione di Sartirana. Se non vado errato, in quella stazione si sono spediti 100,000 sacchi di riso. E notate che nella Lomellina vi sono ancora molte altre stazioni, tra le quali quella di Mortara e di Torre-Berretti, di non poca importanza. Aggiungete che una grande quantità di riso prodotto dalla Lomellina non è diretto sopra Genova, ma bensì sopra Pavia, e perciò non è trasportato per la strada ferrata.

La Lomellina fu la provincia che precedè tutte le altre nella costruzione delle strade provinciali; è quella che è dotata in ora del migliore sistema stradale, e queste strade sono state fatte unicamente coi mezzi della provincia, e mediante la sovrimposta liberamente consentita anzi richiesta con ardore dai Lomellini molto prima del regime attuale. Se queste imposte fossero già state così gravi, ed i proprietari avessero soggiaciuto sotto il peso delle medesime, io credo che non avrebbero messo tanto ardore onde aumentare il numero delle strade provinciali, benchè ciò fosse in vista di un'opera utile e benefica.

Io non voglio contestare che in origine si sia fatta

una ingiustizia a danno della Lomellina; ma sostengo (e ciò ad onore della Lomellina) che, paragonando lo stato attuale della medesima con quello dell'epoca in cui si operò il censimento, e facendo lo stesso paragone colle altre provincie dello Stato, la Lomellina è quella dove l'agricoltura ha fatto maggiori progressi.

È vero che non si è aumentato di molto la quantità di acqua che si traduce in Lomellina, benchè si sia aumentata entro certi limiti, ma l'arte di maneggiare quest'acqua e di trarne profitto ha preso quivi larghissime proporzioni. Con la stessa quantità di acqua s'irriga una quantità di beni molto maggiore, non solo a ragione della introdotta vicenda, ma specialmente a motivo delle immense opere che sono state praticate dagli intelligenti proprietari.

Vi è tal tenimento in Lomellina, dove le opere di movimento di terra e di spianamenti rappresentano un capitale che forse, se non erro, eguaglia la metà del valore del fondo. È a ragione di questo grande miglioramento che l'irrigazione ha potuto estendersi cotanto in Lomellina e che la produzione ha aumentato in enormi proporzioni.

L'onorevole Plezza per essere logico dovrebbe chiedere che l'imposta fosse diminuita, perchè chi soffre sono i proprietari dei beni attualmente censiti; ma io non vedo come, anche ammesso quanto egli sosteneva, si possa dire che sia giusto l'esonerare i proprietari dei beni nuovamente irrigati. Egli vi ha detto che questi beni non irrigati sono pure sottoposti ad un estimo, e, se non erro, ha calcolato il valore di questo estimo a tre scudi l'ettare.

PLEZZA. No! La giornata.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.* Comunque, un podere anche sterile in Lomellina, credo possa valere 300 lire la pertica, può variare dalle 500 alle 600 lire la giornata, e non è stimarlo molto.

Ora quel medesimo podere che valeva 500 o 600 lire l'ettare, ne vale 3000, ed è stimarlo a buon mercato. Adunque, come si vuole non imporre nè punto nè poco questi nuovi valori, creati mercè una data operazione dal proprietario stesso? Mi pare che sarebbe una vera ingiustizia. E si noti che il proprietario, il quale vede così aumentato il valore del suo fondo, non proverà poi una grande ripugnanza a pagare un tributo di qualche lira per ettare; si noti che le terre nuovamente irrigate per i primi anni danno grandissimi prodotti. Tuttavia io voglio tranquillare l'onorevole Plezza, e spero che dopo la dichiarazione che io sto per fare, esso vorrà ritirare il suo emendamento.

Stanno per partire fra pochi giorni (è stato segnato l'ordine di partenza) gl'impiegati del censo per le provincie del nord della divisione di Novara, le quali chiamano più specialmente la sollecitudine del Governo, perchè queste soffrono in senso inverso della Lomellina, cioè pagano troppo poco, anzi niente; ma evidentemente non si potrebbero censire le provincie del nord della divisione di Novara, se non si riforma anche il censo

delle provincie meridionali, cioè delle provincie di Novara e di Lomellina.

Quando l'operazione che si sta per intraprendere si estenderà alle provincie di Novara e della Lomellina, la divisione di Novara e quella di Torino saranno le prime ad essere censite, e quindi godranno del vantaggio di essere le prime perequate; e se, come spero, ci sarà possibile di spingere le operazioni nella divisione di Novara, in modo che siano intraprese nella provincia della Lomellina nell'anno 1859, questa sarà interamente dispensata dalla esecuzione della presente legge.

Quando poi ciò non si possa fare (io confido che si farà, cioè che si darà principio alle operazioni del catasto nella Lomellina nell'anno 1859), quando poi, dico, non si potesse fare, la Lomellina non avrebbe che pochi anni a subire le conseguenze di questa legge, poichè una volta cominciato il catasto nella divisione di Novara, bisognerà portarlo a compimento in tutte le provincie che la compongono.

Io prego quindi l'onorevole Plezza, in vista di quanto ho avuto l'onore di dire, a voler ritirare il suo emendamento e confidare nelle operazioni del nuovo censo, il quale (io non voglio fare illusione a nessuno) ho l'intima convinzione che, se meglio ripartirà l'imposta della provincia della Lomellina, non ne diminuirà l'ammontare.

PLEZZA. Io ho esposto delle cifre che ho tratte da documenti presentati dal Governo; ne ho ancora una che non ho esposta con quello, non essendo tratta da documenti autentici, ma però estratta da uno stato pubblicato dal signor Pozzi a Torino che credo meriti riguardo, e che sarà un indizio della differenza di ricchezza tra provincia e provincia.

A Torino l'estensione della provincia è di 233,501 ettari e l'imposta prediale è di lire 1,105,846, e si paga per diritto di successione all'anno lire 156,600, mentre in Lomellina con ettari 120,565 cioè la metà del territorio della provincia di Torino, si paga di prediale regia lire 794,506, cioè due terzi di quello che si paga a Torino, e per diritto di successione lire 19,400.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Domando scusa, il diritto di successione nella provincia di Torino dà un milione, e non capisco...

PLEZZA. Io ho preso queste cifre da uno stato che fu pubblicato a Torino dal signor Pozzi, non do importanza a questo documento perchè non viene da scritti autentici.

Ora risponderò alle ragioni che sono state addotte dall'onorevole presidente del Consiglio. Prima di tutto impugno affatto le cifre che ha stabilite nei prezzi dei fondi, e mantengo che in due terzi della provincia di Lomellina senz'acqua non hanno nessun valore; si comprano i terreni senz'acqua (e i due terzi sono di quella natura), si comprano per otto o dieci lire la giornata, e se ne vuole delle prove ho portato con me a Torino degli istrumenti per farglieli vedere. Il terreno della Lomellina, che è sabbia precisamente della natura dei

sabbioni di Cambiano qui poco lontani, non vale più di due, tre, quattro lire la pertica, e se ne compera anche una quantità grande per otto, dieci, dodici lire alla giornata, di modo che vede il signor ministro quanto siamo lontani dalle 500 lire che ha attribuite ai terreni asciutti.

Quando il terreno è irrigato, con lungo tempo viene di una discreta fertilità, ed allora può valere benissimo 150, 200 lire alla pertica, cioè 750 ed anche 1000 lire alla giornata, ma che sia ben provvisto d'acqua sicura, ciò che in Lomellina è assai raro.

Giacchè il signor ministro ha parlato d'inchiesta, io faccio istanza al Senato che se ha qualche dubbio che le cifre che ho citato possano essere estratte da documenti non esatti, e che lo stato delle cose in Lomellina sia diverso da quello che ho rappresentato, che voglia sospendere il suo voto e fare un'inchiesta; ma credo che se fa l'inchiesta gli verrà a risultare bensì che molti fondi che appartenevano a Milanesi, o piuttosto appartenevano a Lomellini che erano andati a stabilirsi a Milano, oggi appartengono a cittadini che abitano lo Stato; ma gli risulterà pure che se qualche fondo è stato diviso, molti anche grandi tenimenti si sono formati oggi sulle rovine dei piccoli proprietari, perchè le imposte sono troppo gravose e troppo male distribuite. Gli verrà pure a risultare che la provincia non è ricca come si dice, e che a lato di poche famiglie che arricchiscono per la facilità di acquistare le terre dei rovinati, cresce il proletariato ed in conseguenza anche la miseria.

Io respingo altamente ciò che dice il signor ministro di volere per favore mandare a fare il censimento prima di tutto in Lomellina, perchè questo sarebbe un nuovo aggravio, aggiunto ai tanti altri che si sono sofferti.

Accetteremo il nuovo censimento come un favore, perchè non può che diminuire il tributo di chi paga ora più degli altri, e più ancora perchè una distribuzione più giusta diminuirà i mali effetti dell'imposta qualunque sia, ma quando prima siano chiamate a pagare con noi quelle provincie che non pagano nulla o quasi nulla. Il perdere gli anni a migliorare la distribuzione delle imposte nostre, ed intanto ritardare con ciò la chiamata di chi non è censito, ed in questi anni far passare tutti su di noi gli aggravii dello Stato, è un gravame che respingo.

Quando vi sono nello Stato delle provincie che pagano che cosa? Quattro lire sulle consegne non fatte da periti, ma fatte da loro ai tempi dei Francesi, è forse lecito al Governo con uno Statuto che dice che tutti devono contribuire all'imposta in ragione dei propri averi, è forse lecito di tardare a fare il censimento, ed i catasti di quelle provincie, e andarlo a rifare in quelle che sono già aggravate? Io credo di no.

Vi sono una quantità di provincie (lo ripeto) che non hanno catasto, e che pagano quattro lire sulle consegne che non sono neppure state fatte da periti, ma sulle consegne fatte da loro in tempo dei Francesi; vi sono altre provincie le quali pagano in ragione del quinto dai

catasti stabiliti nel 1723, stime di un terzo inferiori a quelle del 1770.

Mi pare che non sarebbe difficile, anche senza fare dei catasti nuovi, fare una provvisoria perequazione anche dal Gabinetto. Si tengano pure provvisoriamente buone le consegne del reddito fatte dai proprietari, si tengano buone le stime del 1723, e deducendo un settimo dalla stima della Lomellina, un dodicesimo dalla stima dell'Alessandrino come suggerivano gli autori della perequazione del 1770, si imponga il reddito o il capitale in una sola misura.

Se non si tolgono almeno le disuguaglianze delle quali si conosce l'epoca, la causa, e il modo in cui furono introdotte, non si osserva lo Statuto. Il rimedio poi suggerito dal signor ministro è aggiungere ingiustizia ad ingiustizia.

Io credo che le cifre che ho esposte sono di qualche importanza e prego il Senato o di approvare l'aggiunta che ho fatta alla legge, o di promuovere un'inchiesta per verificare il vero stato delle cose.

PRESIDENTE. Ricordo al Senato che l'emendamento del senatore Plezza consiste nell'aggiungere un quarto alinea all'articolo 1 così espresso. (*Vedi sopra*)

Chi l'approva si alzi.

(Non è approvato.)

« Art. 2. Saranno parimente dispensati dall'intraprendere e condurre a compimento le operazioni di stima prescritte colla citata legge del 1° gennaio 1857 i comuni compresi in quelle provincie nelle quali verranno intraprese negli anni 1857, 1858 e 1859 le operazioni pel catasto stabile, ordinate colla legge del 4 giugno 1855. »

(È approvato.)

« Art. 3. I termini fissati coll'articolo 8 della legge suddetta del 1° gennaio 1857 decorreranno dall'epoca della pubblicazione del regolamento prescritto all'articolo 9 della detta legge. »

(È approvato.)

Dopo lo squittinio su questo progetto, verranno in discussione primi i progetti relativi all'alienazione di beni demaniali e poscia quelli per la modificazione alla tariffa per la vendita delle polveri da caccia e per lo stabilimento di un porto natante sul fiume Po.

QUARELLI, segretario, procede all'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	53
Voti favorevoli	50
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ALIENAZIONE DI BENI DEMANIALI IN TERRAFERMA.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge per l'alienazione di beni demaniali in terraferma, il quale è del tenore seguente. (*Vedi vol. Documenti, pag. 864 e 879.*)

E aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Non essendo domandata la parola, rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Il Governo è autorizzato ad alienare i beni demaniali descritti nella tabella annessa alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. L'alienazione avrà luogo col mezzo dell'asta pubblica: tuttavia i beni il cui valore non eccede, giusta la perizia, le lire *cinquecento*, potranno essere alienati per trattativa privata.

« In tale conformità il Governo è autorizzato a vendere pure gli stabili che figurano ai numeri 1, 9, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 53, 54, 55, 60 e 67. »

(È approvato.)

« Art. 3. Per l'alienazione autorizzata all'articolo 1 e per gli effetti tutti della presente legge è derogato all'articolo 427 del Codice civile e ad ogni altra disposizione in contrario. »

(È approvato.)

« Art. 4. L'approvazione dei contratti avrà luogo col mezzo di decreti del ministro delle finanze, previo il parere del Consiglio di Stato. »

(È approvato.)

« Art. 5. Quanto alle epoche del pagamento, ed altre condizioni della vendita, il ministro delle finanze è autorizzato a stabilire quelle prescrizioni che crederà più opportune nell'interesse dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le vendite autorizzate colla presente legge saranno regolate in modo che il relativo prodotto venga applicato per la metà circa sul bilancio attivo 1857, e per il rimanente su quello del 1858. »

(È approvato.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DI FABBRICATI DEMANIALI NELL'ISOLA DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. Metterò ora in discussione il progetto per alienazione di fabbricati demaniali nell'isola di Sardegna (*Vedi vol. Documenti, pag. 832 e 863*) per indi procedere ad un solo appello nominale per lo squittinio di questo progetto e del precedente.

Il progetto di legge è concepito nei termini seguenti. (*Vedi infra*)

Non chiedendosi la parola, dichiaro chiusa la discussione generale: e rileggo gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Il Governo è autorizzato ad alienare i fabbricati demaniali e quelli propri delle Università dell'isola di Sardegna, descritti nello stato annesso alla presente legge e vidimato dal ministro delle finanze. »

(È approvato.)

« Art. 2. L'alienazione avrà luogo col mezzo dell'asta pubblica. Tuttavia i beni, il cui valore giusta la perizia

non eccede le lire cinquecento, potranno essere alienati per trattativa privata.

« In questa conformità il Governo è autorizzato a vendere gli stabili che figurano ai numeri 44 e 45 di detto stato. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'alienazione autorizzata dall'articolo 1 seguirà colla rinuncia al riscatto riservato al demanio dello Stato nell'articolo 427 del Codice civile. »

(È approvato.)

« Art. 4. L'approvazione dei contratti avrà luogo col mezzo di crediti del ministro delle finanze previo il parere del Consiglio di Stato. »

(È approvato.)

« Art. 5. Quanto al modo ed alle epoche del pagamento ed altre condizioni della vendita, il ministro delle finanze è autorizzato a stabilire quelle prescrizioni che crederà più opportune nell'interesse dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 6. Per gli effetti della presente legge è derogato all'articolo 425 ed alla seconda parte dell'articolo 427 del Codice civile e ad ogni altra disposizione in contrario. »

(È approvato.)

« Art. 7. Il prodotto della vendita dei fabbricati demaniali, autorizzata colla presente legge, sarà applicato ad apposita categoria del bilancio attivo dell'esercizio 1857. Per quello però dei fabbricati appartenenti all'asse universitario, sarà iscritto un credito corrispondente a favore delle Università che ne sono proprietarie. »

(È approvato.)

PALLAVICINO-MONSI, segretario, procede all'appello nominale per lo squittinio di questi due progetti di legge.

Risultamento della votazione:

Alienazione di beni demaniali in terraferma.

Votanti 53

Voti favorevoli 50

Voti contrari 3

(Il Senato adotta.)

Alienazione di fabbricati demaniali nell'isola di Sardegna.

Votanti 53

Voti favorevoli 50

Voti contrari 3

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONE ALLA TARIFFA DI RIVENDITA DELLE POLVERI DA CACCIA.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori a voler ritornare ai loro rispettivi stalli, perchè ora verrebbe in discussione il progetto di legge per modificazione alla tariffa per la rivendita delle polveri da caccia. (Vedi volume *Documenti*, pag. 1018 e 1020.)

Ne do lettura. (*Vedi infra*)

Nessuno domandando la parola metto ai voti gli articoli.

« Art. 1. A cominciare dal 1° luglio 1857, i prezzi di vendita della polvere fina ed ordinaria da caccia, stabiliti dalla legge 19 febbraio 1850, subiranno le variazioni determinate dall'annessa tariffa. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le dette due qualità di polvere saranno messe in vendita rinchiusa in scatole di latta, della capacità di un mezzo chilogramma caduna, portanti all'esterno l'indicazione della provenienza delle medesime dai magazzini delle gabelle, e colorite in verde quelle destinate per la polvere fina da caccia, ed in colore bruno-rosso quelle destinate per la polvere ordinaria da caccia. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le sovraindicate due qualità di polveri che attualmente si trovano preparate in pacchi con o senza lamina di piombo secondo il disposto della tariffa annessa alla legge 17 febbraio 1850 continueranno però a vendersi fino a tutto dicembre 1858 agli attuali prezzi minori di centesimi 50 per ogni chilogramma di quelli stabiliti dalla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 4. Nulla è innovato riguardo ai prezzi delle altre qualità di polveri ed alle disposizioni vigenti per questo ramo di privata. »

(È approvato.)

Variazioni alla tariffa dei prezzi di vendita della polvere da caccia, fina ed ordinaria.

GENERI DI PRIVATIVA DEMANIALE	Prezzi di vendita per ogni chilogramma di peso netto compreso il valore dei recipienti	
	Dai magazzini ai distributori	Dai distributori al pubblico
Polvere fina da caccia chiusa in scatole di latta color verde . . .	7 50	8 »
Polvere ordinaria da caccia in scatole di latta di color bruno rosso	5 »	5 50
Vendita all'estero.		
Polvere fina da caccia in scatole di color verde	6 50	»
Polvere ordinaria da caccia in scatole di color bruno rosso . . .	4 »	»

(È approvato.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI UN PORTO NATANTE SUL FIUME PO NEL COMUNE DI SAN RAFFAELE.

PRESIDENTE. Viene finalmente in discussione il progetto di legge relativo allo stabilimento di un porto natante sul fiume Po a favore del comune di San Raffaele. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1021 e 1022.) Esso è del tenore seguente. (*Vedi infra*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non si domanda la parola, pongo ai voti gli articoli.

« Art. 1. Il comune di San Raffaele è autorizzato a stabilire nella località da determinarsi d'accordo col Governo, un porto natante sul fiume Po, ed a riscuotere per un trentennio, dal giorno in cui il porto andrà in esercizio, il diritto di pedaggio sulle basi della tariffa da promulgarsi con decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sul detto pedaggio il comune corrisponderà al pubblico demanio l'annualità di lire 15. »

(È approvato.)

« Art. 3. In qualunque tempo, per causa di pubblica utilità, il Governo rinvocasse le concessioni di cui all'articolo 1, il comune non avrà diritto ad alcuna indennità. »

(È approvato.)

Prima che si passi allo squittinio segreto rammenterò al Senato che ho avuto l'onore di annunziare come i senatori Ambrosetti e Della Planargia avessero domandato ambidue un congedo di un mese. È ora mio dovere di porre questa domanda ai voti.

Chi approva questi congedi voglia alzarsi.

(Sono accordati.)

Rimarrebbero all'ordine del giorno i due progetti di legge riguardanti l'uno la riforma delle carceri giudiziarie, e l'altro il censimento della popolazione del 1858.

Siccome non potrebbe oggi il ministro dell'interno far atto di presenza in Senato, rimanderò ad altra seduta la discussione di questi due progetti di legge.

Non so se domani il signor ministro potrà essere presente.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Me ne lusingo, ma non ne sono sicuro, poiché si sta discutendo alla Camera dei deputati il bilancio dell'interno.

PRESIDENTE. Allora si rimanderà la seduta a lunedì.

Debbo annunziare al Senato, che è stato rimesso al presidente il rapporto sul progetto di legge, relativo alla ricostituzione della Cassa dei depositi e prestiti.

Il Senato rimane convocato per lunedì al tocco.

Ho fiducia che i signori senatori vorranno intervenire per tempo, mentre oggi sono stati presentati altri 12 progetti di legge, ed il tempo che ci rimane sarà appena bastante per darvi il debito corso.

Ora si procede allo squittinio sui due progetti di legge testè approvati.

(Il segretario Giulio fa l'appello nominale per lo squittinio.)

Il risultamento dello squittinio segreto è il seguente:

Sul progetto di legge portante modificazione alla tariffa di rivendita delle polveri:

Votanti	51
Voti favorevoli	49
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

Sul progetto di legge per lo stabilimento di un porto natante sul Po e relativi diritti di pedaggio a favore del comune di San Raffaele:

Votanti	51
Voti favorevoli	49
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 15 GIUGNO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Omaggio — Discussione del progetto di legge per la riforma delle carceri giudiziarie — Osservazioni del ministro dell'interno a confutazione delle modificazioni ed aggiunte al progetto proposte dalla Commissione — Risposta del senatore Des Ambrois relatore — Nuove considerazioni dei ministri dell'interno e di grazia e giustizia — Del senatore Des Ambrois relatore e nuovamente del ministro dell'interno — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo 1 — Parole dei ministri di grazia e giustizia e dell'interno contro l'articolo 2 aggiunto dalla Commissione — Risposta e spiegazioni del senatore De Ferrari membro della Commissione — Parlano il ministro dell'interno, i senatori De Ferrari, Pinelli e il ministro di grazia e giustizia — Presentazione di un progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, e dell'interno.)

QUARELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato l'omaggio fattogli dal senatore Giacomo Oneto, già presidente del Consiglio d'amministrazione della compagnia Transatlantica, in nome altresì di altri cinque consiglieri, delle loro osservazioni allo stampato del signor Carlo Pietroni.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIFORMA DELLE CARCERI GIUDIZIARIE.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno viene oggi in discussione il progetto di legge relativo alla riforma delle carceri giudiziarie. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 48 e 68.)

Il progetto ministeriale è così concepito:

« Art. 1. Le carceri destinate alla custodia degli imputati e degli accusati, nelle città nelle quali hanno sede le Corti d'appello o i tribunali provinciali, saranno costrutte o ridotte secondo il sistema cellulare per l'assoluta segregazione fra ciascuno dei detti individui.

« Art. 2. Nelle dette carceri potranno essere pure detenuti i condannati alla pena del carcere non maggiore di un anno.

« Art. 3. La formazione dei singoli progetti sarà posta a concorso.

« Negli avvisi di concorso saranno prefinito le condizioni attenenti alla solidità dell'edificio, alla sicurezza della custodia, alla igiene, alla spesa.

« Art. 4. Si procederà alla ricostruzione o riduzione delle carceri sopra prescritta, cominciando da quelle delle città in cui ha sede una Corte d'appello, e poscia da quelle dei capoluoghi di provincia seguendo l'ordine determinato dal numero medio dei detenuti che esse debbono contenere. »

« *Disposizioni speciali e transitorie.* — Art. 5. 1° I progetti delle carceri di Torino e di Genova saranno formati in modo che la spesa complessiva non superi le lire tremila per ogni cella.

« 2° È autorizzato lo stanziamento nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1857 della spesa di lire 500 mila per le carceri di Torino, la quale verrà inserita in speciale categoria, intitolata: *Costruzione o riduzione delle carceri giudiziarie a sistema cellulare.*

« 3° È pure autorizzato lo stanziamento nel bilancio di detto Ministero per l'esercizio 1858 della spesa di lire 1,000,000 da ripartirsi tra le carceri di Torino e di Genova, e da iscriversi nella categoria intitolata come al n° 2 di questo articolo.

« Art. 6. Per l'esecuzione della presente legge, nella parte relativa agli articoli 1, 3, 4 ed al n° 1 dell'articolo 5, il ministro dell'interno si concerterà col ministro dei lavori pubblici. »

Il Senato avrà presente che la Commissione, incaricata di riferire su questo progetto, ha proposte alcune modificazioni che si scostano alquanto dal progetto ministeriale.

Così essa fra l'articolo 1 e l'articolo 2 del Ministero propone due nuovi articoli, così concepiti:

« Art. 2. Il giudice istruttore, l'avvocato fiscale generale ed il presidente della Corte d'appello, classe criminale, potranno, ciascuno nella sfera delle proprie attribuzioni, autorizzare la comunicazione degli imputati ed accusati coi loro parenti ed amici.

« Art. 3. Gli imputati ed accusati potranno attendere

ad ogni lavoro compatibile colla sicurezza e col buon ordine interno del carcere.

« Il prodotto di tale lavoro apparterrà ai medesimi. »

Quindi verrebbe l'articolo 4 che è la riproduzione in diversi termini dell'articolo 2 del Ministero.

Seguono poi altre disposizioni nelle quali la Commissione si scosta pure dal progetto ministeriale.

È aperta la discussione generale.

La parola spetta al ministro dell'interno.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Le ragioni svolte con molta dottrina e molta erudizione nel rapporto della Commissione intorno alla proposta fatta dal Ministero per lo stabilimento delle carceri sul sistema cellulare, mi dispensano dall'addurre altri argomenti per dimostrare la convenienza che venga approvato questo sistema. Debbo però oppormi alle modificazioni che vennero proposte dalla Commissione stessa.

Mentre essa adotta in massima il progetto di costruzione delle carceri, secondo il sistema cellulare, stima opportuno d'introdurre nel medesimo alcune modificazioni alla proposta del Governo; crede cioè d'introdurvi alcune norme, sia per regolare meglio il caso in cui i condannati ad una data pena del carcere debbono essere custoditi in queste carceri cellulari, sia per determinare le attribuzioni che l'autorità giudiziaria debbe esercitare nel regime interno del carcere stesso, sia per regolare la condizione dei detenuti, sia infine per ciò che è relativo al concorso.

Prima di entrare ad esaminare partitamente queste varie proposte di modificazioni, io debbo avvertire il Senato che si tratta non di un progetto il quale tenda a determinare i casi in cui i detenuti debbono o non debbono essere custoditi in queste carceri, non si tratta di un progetto il quale miri a dar regola alla condizione dei detenuti e alle relazioni che questi debbono avere verso l'autorità giudiziaria, ma si tratta soltanto di un progetto di costruzione di carceri. A mio avviso pertanto sembra che l'unica questione che si debba risolvere attualmente, l'unica necessità cui occorra attualmente di provvedere si è di determinare se queste carceri debbano essere costrutte piuttosto dietro un sistema che dietro un altro.

Risolta questa questione, quando si procederà alla costruzione del carcere, allora sarà il caso che il potere legislativo si occupi di tutte le altre proposte alle quali tende la modificazione indicata dalla Commissione. Ma adesso che non si tratta ancora di porre in esercizio queste carceri, ma solamente di ordinarne la costruzione, io credo inopportuno l'entrare in siffatta discussione, perocchè il progetto del Ministero per nulla vi entra e limita unicamente la sua proposta a ciò che ha tratto esclusivamente alla costruzione.

Oltre queste considerazioni generali che si riferiscono a tutte indistintamente le modificazioni della Commissione, mi permetta il Senato che io accenni così di volo partitamente a queste proposte, le quali, se in massima sono anche accolte dal Ministero, egli però non crede

che si possano immediatamente accettare, nè che esse possano formare fin d'ora oggetto di una legge.

Ho detto che fra le modificazioni, la più importante sarebbe quella che mirerebbe a determinare fin d'ora quali sono i condannati che devono essere custoditi in queste carceri cellulari.

Il Ministero aveva nell'articolo 2 del suo progetto indicato che nelle carceri cellulari potranno essere pure detenuti i condannati alla pena del carcere non maggiore di un anno. Egli aveva fatta questa dichiarazione in quanto che ravvisava necessario, per conoscere quale dovesse essere la capacità del carcere, determinare fin d'ora se anche i condannati alle carceri dovessero o no essere custoditi nelle carceri nuove che si debbano costruire, o che sono già costrutte. Vede infatti il Senato che se si adotta il sistema di custodire nelle carceri cellulari soltanto gl'inquisiti, e di non ammettervi quelli che sono condannati alla pena di un anno di carcere, allora il numero delle celle è incontestabilmente minore; laddove se si adottasse in massima un altro principio, quello cioè di farvi custodire anche i condannati ad una pena minore di un anno, allora si deve praticare nella costruzione un numero maggiore di celle; egli è perciò che il Ministero ha stimato necessario di fare determinare fin d'ora dal potere legislativo che potessero essere custoditi in queste carceri i condannati ad una pena minore di un anno.

Il senso quindi dell'articolo 2 di questo progetto è che la costruzione delle carceri portata dall'articolo 1 debba essere ordinata in modo che i condannati ad una pena minore di un anno di carcere possano essere in esse custoditi. La Commissione invece ha supposto che con quest'articolo si volesse in tal qual modo lasciare la facoltà al Governo o di farvi entrare o di non farvi entrare i condannati ad una pena minore di un anno, ed è perciò che ha detto essere questo un arbitrio assolutamente inammissibile.

Se la cosa fosse in questo senso la Commissione avrebbe incontestabilmente ragione, perchè di certo non può dipendere dall'autorità governativa il far entrare piuttosto in un carcere di sistema cellulare, che in un altro carcere, i condannati alla pena minore di un anno: è la legge che deve provvedere a questa scelta; sono i giudici i quali debbono dichiarare che i condannati abbiano ad entrare piuttosto in un carcere che in un altro.

Ma, signori, ripeto, tale non è il senso dell'articolo 2. Esso non ha altro significato, tranne quello di dichiarare fin d'ora che le carceri dovranno essere costrutte in modo che anche i condannati ad una pena minore di un anno debbono essere custoditi in esse. Egli è quindi dopo che la legge per la costruzione sarà approvata, e prima che le carceri possano essere messe in attività, che il potere legislativo potrà dare tutti gli altri provvedimenti opportuni a determinare quali debbano essere i detenuti da custodirsi in queste carceri, e quali debbano essere le norme da seguirsi per subire queste pene.

Ritenga il Senato che non è gran fatto agevole che

queste carceri possano essere tosto costrutte, perchè un anno incontestabilmente trascorrerà prima ancora che assolutamente si possa aprire il concorso per le carceri di Torino. Ma anche quando sia aperto il concorso, anche quando sia cominciata la costruzione del carcere, certo dovranno decorrere ancora alcuni anni prima che i detenuti possano essere introdotti nel carcere stesso. Entro quest'intervallo il potere legislativo potrà prendere tutte quelle deliberazioni che stimerà convenienti per quest'oggetto; ed allora, o signori, si potrà risolvere la questione gravissima che fu toccata dalla Commissione nel suo rapporto, e che non è propriamente risolta, cioè se il tempo che i detenuti dovranno scontare entro le carceri cellulari dovrà essere tenuto come scontato nelle carceri dove non sia lo stesso sistema, o se non piuttosto dovrà tenersi in conto una pena maggiore, e quindi farsi luogo, in contemplazione di questa diversità delle carceri, ad una riduzione di pena.

La Commissione, ripeto, toccò la questione, ma non l'ha propriamente risolta: ha detto che si poteva considerare che fosse identica la pena, tanto presso un carcere, quanto presso l'altro; ma essa stessa riconobbe che forse poteva esser oggetto di gravissime discussioni il risolverla piuttosto in un senso che in un altro. Essa stessa riconobbe come fosse conveniente che il potere legislativo in appresso si occupasse di quest'argomento, e toccando le disposizioni del Codice penale non venisse a contraddirsi in qualche modo.

Ora pare a me che molto più francamente si potrà la stessa questione risolvere allorché, prima che le carceri sianse aperte, verrà anche il potere legislativo chiamato a dare soluzione a tutte le altre questioni che a ciò si riferiscono. Quindi credo che possa lasciarsi all'articolo 2 proposto dal Ministero, senza che vi sia alcun inconveniente; chè sarebbe immaturo e anche pericoloso quando, in surrogazione di quest'articolo, si volesse introdurre la disposizione assoluta voluta dalla Commissione, quella cioè che invece di dire *potranno*, dire che *saranno* custoditi in questo carcere i condannati a pena minore di un anno.

L'altra modificazione proposta dalla Commissione è quella che si racchiuderebbe nell'articolo 2 del progetto, quella cioè diretta a far sì che « il giudice istruttore, l'avvocato fiscale generale e il presidente della Corte di appello, classe criminale, potranno autorizzare la comunicazione degl'imputati coi loro parenti ed amici. »

Io credo che quest'articolo non possa essere ammissibile, non solo per la ragione che ho già addotto, che ora non si tratta del regime del carcere, ma più ancora in quanto che verrebbe a portare una modificazione al Codice di procedura criminale.

Il Codice di procedura criminale all'articolo 743 stabilisce quale sia l'ingerenza che l'autorità giudiziaria debbe avere nelle carceri per ciò che ha tratto al procedimento. Io non credo che possa essere conveniente, per incidenza e trattandosi di una legge la quale non ha lo scopo di risolvere siffatta questione, di determi-

nare le relazioni che debbono esistere tra i detenuti e l'autorità giudiziaria.

Non credo, dico, conveniente d'introdurre una disposizione la quale sovverte una sanzione di procedura penale. Quando sarà il caso di rivedere il Codice di procedura criminale, allora il Senato ravviserà se anche in questa parte debba la disposizione essere modificata; ma fintanto che esiste questa disposizione penale, perchè d'altronde non si sa che siano sorti inconvenienti nell'esecuzione di essa, io non scorgo ragione perchè debba intanto venir modificata.

In terzo luogo si propongono varie norme pel regime interno. Alcune di esse credo che potrebbero essere facilmente accettate, se veramente si trattasse di fare una legge di cui ora non è il caso; ma ve ne sono alcune le quali non potrebbero a meno che dar luogo a molte e gravi discussioni. Ve ne sono altre le quali, a mio avviso, debbono piuttosto formare oggetto di regolamento anzichè di legge, come, a cagion d'esempio, l'articolo 6 e l'articolo 7.

L'articolo 6 porta che i detenuti possano conservare o ricevere quei libri od altri oggetti per cui avranno l'autorizzazione dal capo della casa, ma non possa loro essere venduta o data in affitto cosa alcuna dagl'impiegati della medesima. Ciò evidentemente concerne il regime che deve formare oggetto di un regolamento: sono prescrizioni che si danno agli agenti del Governo, quindi per regolamento e non per legge devono essere stabiliti. Così pure all'articolo 8 si dice: « Ogni detenuto avrà facoltà di passeggiare almeno un'ora in ogni giorno all'aria libera. »

Io mi accordo colla Commissione che sia conveniente ed anche indispensabile che si dia un tempo ai detenuti tutti di passeggiare un'ora del giorno e forse un tempo maggiore all'aria libera; ma non mi sembra opportuno che vengasi ad inserire questa prescrizione in una legge.

Quando siasi stabilito per legge che ogni detenuto abbia diritto di passeggiare un'ora al giorno all'aria libera, vorrà la Commissione che il detenuto venga colla legge alla mano ad invocare questo diritto al direttore del carcere? Certamente ne verrebbe questa conseguenza. Ora non credo che sia opportuno mettere il direttore dello stabilimento in questa condizione rispetto ai detenuti.

Io ripeto, credo indispensabile, necessario che un tempo sia dato pel passeggio: ma non mi pare nè prudente, nè conveniente che ciò venga ad inserirsi nella legge, al segno di accordare un diritto preciso ed assoluto a chi sia tratto in carcere, rispetto a colui che è incaricato di provvedere alla sicurezza ed al buon regime del carcere, perchè potrebbero sopraggiungere alcune circostanze speciali, alcuni bisogni dello stabilimento i quali non permettesero che ad un detenuto per qualche ragione speciale venisse tale facoltà conceduta.

Infine la Commissione propone alcune condizioni al modo di dare a concorso; ma io penso sia perfettamente inutile che la legge faccia di ciò speciale menzione.

La Commissione propone che si dia il concorso anche

all'estero, e si conceda il termine almeno di sei mesi. Era anche intenzione del Ministero, benchè non siasi detto nella legge, di far pubblicare il concorso all'estero, acciò possano concorrere non soltanto i nazionali, ma anche gli esteri a queste opere; ed è del pari intenzione del Ministero di dare un tempo sufficiente a tutti coloro i quali volessero concorrere, e certamente il termine proposto dalla Commissione di sei mesi non è un termine eccessivo.

Dichiaro che non ho alcuna difficoltà di assumere l'impegno che nelle condizioni del concorso vi sarà quella che possano concorrere gli esteri, e che quindi la pubblicazione debba anche aver luogo all'estero; come pure non ho alcuna difficoltà di assumere l'impegno che il termine per il concorso dovrà essere di sei mesi; ma mi sembra che sia perfettamente inutile che ciò venga inserito nella legge. Io quindi replico che in massima non disconosco la convenienza di molte delle modificazioni proposte dalla Commissione; ma non credo che possa essere il caso d'inserirle nel presente progetto di legge.

Concludo ripetendo che ora non si tratta di fare una legge che regoli le condizioni dei detenuti, che stabilisca le relazioni di essi col direttore delle carceri, che determini l'ingerenza che l'autorità giudiziaria debba avere in questi stabilimenti; si tratta invece di deliberare se si debbano costruire carceri, secondo un dato sistema, secondo il sistema cellulare; questo è il primo passo. Quando sia approvato questo sistema, e mentre si procederà alla costruzione delle carceri dietro le norme di esso, si potranno fare quelle leggi o quei regolamenti che saranno necessari per quell'ingerenza e anche per determinare quelle relazioni.

Io quindi pregherei il Senato a voler approvare il progetto sì e come fu proposto, e, se lo crede, adottare in massima con un ordine del giorno la proposta della Commissione, ma respingerla in quanto debba far parte della presente legge.

DES AMBROIS, relatore. La Commissione è lieta che il signor ministro concorra in massima nelle sue idee, non può però assentire ad escludere dal testo della legge le disposizioni che il signor ministro preferirebbe non inserirvi. Egli crede che la legge stessa non abbia altro scopo che di provvedere alla costruzione delle carceri, e non abbia quello di regolare la condizione dei detenuti.

La Commissione invece pensa che non si possa fare una legge di costruzione delle carceri senza che sia preceduta od accompagnata dalle disposizioni che determinano e spiegano il sistema carcerario. Noi, adottando una legge la quale prescrive che si costruggano carceri divise in cellule per l'applicazione del sistema d'isolamento, necessariamente diciamo che il Governo è autorizzato ad applicare il sistema d'isolamento. Ora, il sistema d'isolamento, a nostro senso, ed in ciò siamo appoggiati all'esperienza degli altri paesi, all'opinione degli uomini più pratici, all'esempio delle legislazioni straniere, al voto dei Congressi scientifici, dei Congressi di uomini pratici nella materia, a nostro senso, dico,

l'isolamento sarebbe nocivo alla salute ed allo stato mentale dei detenuti, se non fosse accompagnato da temperamenti che troviamo pure determinati da una lunga esperienza fatta, sia dalle nazioni europee, sia dagli Stati Uniti d'America, nei quali ebbe la sua culla il sistema d'isolamento cellulare.

Fra questi temperamenti alcuni sono più essenziali, e sono quelli sui quali la Commissione crede di dover maggiormente insistere, sebbene il signor ministro creda di non poterli ammettere nella legge proposta. Noi pertanto non potremmo assolutamente adottare una legge di costruzione la quale autorizzasse il Governo ad applicare il sistema d'isolamento se contemporaneamente non fossero adottati questi temperamenti, senza i quali il sistema medesimo ci parrebbe nocivo.

Prima di scendere a ragionare delle diverse cautele proposte dalla Commissione e dal signor ministro ravvisate meno necessarie nella legge, debbo far cenno di un'osservazione da lui fatta intorno ad una proposta della Commissione, che riflette, non già il trattamento da usarsi ai detenuti, ma bensì la determinazione delle categorie di detenuti che nelle carceri da costruirsi debbano essere rinchiusi.

Il signor ministro nel progetto sottoposto all'esame del Senato ha inserito un articolo per cui è detto che: « Nelle dette carceri potranno essere pure detenuti i condannati alla pena del carcere non maggiore di un anno. » Partendo dall'idea che la legge attuale non sia altro che una legge di costruzione, il signor ministro credeva che questa disposizione non dovesse aver altra portata se non quella di autorizzare il Governo a costruire tante celle da poter rinchiedere i condannati a pena non maggiore di un anno di carcere. Non credeva con ciò autorizzato definitivamente il Governo a rinchiedere in queste carceri tale categoria di condannati.

Pare al contrario alla Commissione che non possa darsi all'articolo un senso tanto ristretto e che autorizzata che sia la costruzione delle carceri per i condannati a pena non maggiore di un anno di carcere, ne venga l'implicita facoltà al Governo di rinchiedere in queste carceri tutti i condannati a tale pena; e se ciò non fosse, parrebbe improvvido l'autorizzare la costruzione di tante celle da poter ricevere quei condannati. Se non abbiamo altro scopo che di rinchiodervi prevenuti, perchè fare una spesa simile? E noti il Senato che non è spesa di poco rilievo perchè, secondo i calcoli istituiti dalla Commissione e che ha ragione di credere molto vicini al vero, il numero dei carcerati condannati ad un anno o meno di carcere, forma presso a poco la metà del numero dei condannati che si trovano attualmente nelle carceri giudiziarie.

Ora questo numero è grande, come il Senato ha potuto rilevarlo dalla relazione, e per conseguenza il numero di celle che si dovrebbe costruire per trattenervi i condannati a un anno o meno di carcere porterebbe (in ragione di tremila lire per cella) una spesa che certamente ascenderebbe a qualche milione. Ora la Commissione persuasa che veramente si possa, anzi convenga

per ogni rispetto, che i condannati alla pena del carcere per un tempo non eccedente un anno non siano trasferiti alle carceri centrali, ma subiscano la loro pena secondo il sistema cellulare nelle stesse carceri che ora si tratta di costruire, la Commissione, dico, persuasa di questa convenienza, ha creduto di proporre al Senato che si statuisca che le carceri, di cui si tratta, ricevano questa destinazione in modo assoluto, e che perciò si faccia la costruzione di un numero corrispondente di celle.

A questa opinione della Commissione obbiettava il signor ministro, che necessariamente conveniva rimandare a future deliberazioni una determinazione intimamente connessa coll'idea di far subire la pena di un anno di carcere nel carcere di prevenzione, che cioè conveniva necessariamente rimandare la risoluzione di una questione che fu oggetto di discussione in vari paesi, come pure l'accennò la Commissione nel suo rapporto.

Questo punto consiste nel determinare se si debba tener conto della pena scontata nell'isolamento, come di una durata maggiore di quella che si sconta nella vita comune; se si debba considerare la pena scontata nell'isolamento come più dura, e per conseguenza se sarebbe giusto di abbreviarne la durata.

La Commissione ha pur essa sottoposto al Senato alcune considerazioni relative a questa gravissima questione ed ha finito per concludere che almeno allo stato delle cose non credesse conveniente lo statuire una riduzione di durata perchè se alcuni legislatori hanno creduto, che la pena scontata nell'isolamento fosse più dura, ciò principalmente opinarono relativamente alle pene di lunga durata. E per lo contrario abbiamo l'esempio di altri paesi dove si è potuto accertare, che l'isolamento applicato alle pene di breve durata non le rendesse più gravi; anzi ho notato un fatto assai significativo avvenuto nel Belgio, cioè che i condannati ad un anno di carcere i quali si trovavano nelle carceri ordinarie dopo che il Governo ebbe deliberato che i condannati a tal pena potessero scontarla nelle carceri cellulari, domandarono essi stessi di esservi tradotti.

Ma qualunque fosse l'opinione, che in definitiva dovesse prevalere, potrebbe sin d'ora ammettersi il sistema della Commissione senza che la previsione del provvedimento futuro potesse ostarvi. Per ora l'essenziale è di sapere qual numero di celle convenga costruire: di sapere a qual numero di condannati convenga provvedere. Sarà poi ufficio di una legge futura, la quale non è per niun verso necessario che accompagni questa, lo stabilire se si dovrà tener maggior conto al condannato della pena così scontata, che se l'avesse scontata in altro modo.

Riguardo ai particolari della proposta fatta dalla Commissione, il signor ministro obbietto in primo luogo che l'articolo 2 del nostro progetto non era in armonia coll'articolo 748 del Codice di procedura criminale.

Confrontando i due articoli ho rilevato esservi una sola differenza, la quale non esiste nel concetto della Commissione; esiste bensì nel testo che i nostri colleghi hanno sotto gli occhi per effetto di un errore di stampa;

la differenza sta tutta in che nell'articolo del Codice, assieme al giudice istruttore ed all'avvocato fiscale generale figura pure l'avvocato fiscale; ora l'articolo della Commissione, come si legge nello stampato, non farebbe menzione dell'avvocato fiscale. Questo è un puro errore di stampa che converrebbe correggere, dicendo: *il giudice istruttore, l'avvocato fiscale provinciale o generale, ed il presidente della Corte d'appello, ecc.*

L'articolo 6 della Commissione provvede acciò i detenuti possano conservare e ricevere libri ed altri oggetti per cui ne abbiano l'autorizzazione dal capo della casa, ma non possa loro essere venduto o dato in affitto cosa alcuna dagli impiegati della medesima.

Questa disposizione crede il signor ministro che avrebbe più conveniente sede in un regolamento, e non disconviene la Commissione che possa avere anche sede in un regolamento; è però una cosa di grande importanza per i detenuti, e sotto questo aspetto in altri paesi fu considerata tale, da dover figurare nella legge; e la Commissione ha adottato questo sistema tanto più che credeva dover proporre altre disposizioni le quali non possono a meno a suo senso di far parte della legge.

L'articolo 8 della Commissione prescriverebbe che ogni detenuto abbia facoltà di passeggiare almeno un'ora in ogni giorno all'aria libera; il signor ministro riconosce che questa disposizione, questa facoltà per i detenuti, sia conveniente, anche indispensabile, ma crederebbe pure di poterla rimandare ad un regolamento; in quanto che a lui pare che in molti casi forse non potrà questa disposizione avere effetto per circostanze accidentali delle carceri, e che altronde radichi nei detenuti un diritto che sia meno conveniente lasciar loro in modo così assoluto. La Commissione veramente mette molta importanza all'adozione di questa disposizione. Tutti gli uomini pratici, e dell'Europa e fuori, convennero nell'opinione che fosse cosa necessaria. Allorchè si trattò in Francia di fare una legge sulle carceri dei prevenuti e dei condannati, la qual legge fu lentamente e maturamente discussa nell'una e nell'altra Camera, ed ebbe per relatore i due uomini forse d'Europa che hanno più osservato e meglio studiato il governo delle carceri, il signor De Tocqueville e il presidente Bérenger, questa disposizione fu proposta dalla Commissione della Camera dei deputati per organo del signor De Tocqueville, dicendo:

« Cependant nous devons faire observer que toutes les prisons cellulaires bâties en Angleterre sont construites de façon à ce que chaque détenu puisse tous les jours prendre l'exercice en plein air. La plus part des plans dressés en France contiennent aussi des promenoirs. L'expérience a prouvé que cet exercice, dont on peut fournir aux détenus le moyen, sans entraîner l'Etat dans de trop grandes dépenses, est indispensable à leur santé. La Commission espère, etc. »

E fu inserito nella legge un articolo simile a quello che propone ora la Commissione.

Nella Camera dei Pari di Francia il relatore signor Bérenger appoggiò la stessa cosa, ed il progetto che

emanò da quell'illustre consesso conteneva appunto una disposizione conforme a quella della Commissione nostra.

Si è generalmente riconosciuto che se il detenuto non può godere per un momento almeno in ogni giorno del moto all'aria libera, il peso della solitudine gli diviene fisicamente e moralmente insopportabile.

Nell'articolo nono della Commissione si diceva che la formazione dei progetti per la costruzione delle carceri sarebbe posta a concorso, di cui gli avvisi fossero pubblicati all'estero, ed il termine per concorrere non fosse minore di sei mesi. Il signor ministro accettava pure questa disposizione prendendo l'impegno di aprire il corso nel modo proposto; solamente osservava che non gli pareva necessario, che ciò figurasse nella legge. Anche qui la Commissione non vedrebbe un'assoluta necessità, ma vede una grande convenienza, e raccomanderebbe al Senato l'adozione di questa disposizione.

Come ha potuto rilevare il Senato, le diverse disposizioni proposte dalla Commissione non sono da essa immaginate, ma sono in generale desunte dalle leggi adottate al proposito altrove, leggi che hanno per sé molti anni d'esperienza, che hanno per sé l'opinione d'uomini autorevolissimi, i quali hanno osservata e studiata l'amministrazione delle carceri in tutte le sue parti nei paesi ove questo ramo importante di pubblico servizio ha fatto maggiori progressi.

RATTAZZI, ministro dell'interno. L'onorevole relatore della Commissione partiva dal principio generale, che non si possa fare una legge per la costruzione di carceri secondo il sistema cellulare, ossia coll'isolamento, senza che contemporaneamente si stabilissero le condizioni alle quali dovesse essere sottoposto quest'isolamento.

Io credo che si debba distinguere: se si tratta di quelle condizioni d'isolamento che sono da osservarsi nella costruzione delle carceri, io convengo col relatore che non altrimenti si possa fare una legge; ma se si tratta di condizioni d'isolamento le quali non si accompagnano necessariamente colla costruzione, e che riguardano solo il regime dei detenuti, allora io non vedo che non si possa fare una legge senza che vi siano queste condizioni, perchè sono due cose totalmente fra loro distinte, la costruzione delle carceri secondo un sistema, e il modo con cui in queste carceri debbano essere trattati i rinchiusi.

Le condizioni relative alla costruzione sta bene che sieno inserite nella legge in cui si prescrivono, perchè non si può fare la costruzione senza che le condizioni stesse siano adempiute. Ma per quanto riguarda il regime dei rinchiusi, siccome non dovrà attuarsi salvo che quando il carcere sarà costruito, io non iscorgo come non si possa intanto ordinare che le carceri vengano edificate, e che mentre si procede alla costruzione di esse, e prima che vengano poste in attività, il potere legislativo non dia quelle disposizioni che crederà opportune per regolare questo isolamento.

Il potere legislativo non abdica la sua facoltà di imporre queste condizioni tuttavolta che crederà opportuno lo stabilirle: lo stesso potere esecutivo, il Governo,

assume l'impegno di presentare, occorrendo, mentre si stanno costruendo le carceri, un progetto di legge per regolare queste condizioni.

Dunque non vi è ostacolo alcuno a che intanto si stabilisca che le carceri si costruiscano. Ed è anche opportuno che si attenda, poichè in questa scienza si va continuamente facendo progressi: ciò che attualmente sembra più conveniente, l'esperienza bene spesso dimostra poi che deve essere modificato: lo avverte la stessa Commissione nella sua relazione.

Pareva un tempo, lo dice l'onorevole relatore della Commissione, pareva un tempo, per cagion d'esempio, che la pena scontata in un carcere cellulare dovesse essere considerata come più grave della pena scontata in un carcere diverso; eppure, osserva egli, studi maggiori ed una esperienza più prolungata hanno dimostrato che invece è minore la pena scontata nel carcere cellulare, e che perciò non vi è ragione alcuna di fare una riduzione di tempo per la sola considerazione che si tratta di un sistema cellulare.

Dunque anche quando si attenda, certamente non vi è un pericolo, anzi vi è speranza che potrà farsi una legge più conveniente e più opportuna.

L'onorevole relatore osservava che l'articolo 2 del progetto del Governo nei termini in cui è espresso non racchiude soltanto un'indicazione necessaria per la costruzione del carcere, ma una vera facoltà al Governo di far rinchiedere nel carcere col sistema cellulare i condannati ad una pena minore di un anno. Ma io lo prego di esaminare i termini coi quali quest'articolo è espresso, e di parlo in correlazione coll'articolo 1.

L'articolo 1 stabilisce che si debbano costruire le carceri col sistema cellulare; l'articolo 2 soggiunge che nel carcere così costruito potranno essere rinchiusi anche i detenuti condannati ad una pena non maggiore di un anno. Dunque è evidente dalla combinazione di questi due articoli che altro non si fa che dare norme per il modo con cui si dovranno costruire le carceri. Tant'è che se l'articolo avesse la portata che si suppone dalla Commissione sarebbe indispensabile che si inserisse in questa legge una disposizione speciale con cui venisse abrogato l'articolo del Codice penale il quale dispone che la pena potrà essere scontata nelle carceri giudiziarie soltanto quando essa non ecceda il tempo di sei mesi.

Ora vede la Commissione che in tutto il progetto non vi è alcun articolo che accenni alla deroga di questo principio, il che dimostra che intanto quella disposizione rimane in vigore.

Ma, dice il signor relatore, è necessario che si determini questa questione perchè senza di ciò non si potrà conoscere quale sarà il numero delle celle da costruirsi, ed importa che ciò si conosca anche per determinare la spesa che si dovrà fare. Ma altro è il determinare in massima, stabilire il principio, altro è il provvedere per l'applicazione di questo principio.

Certamente coll'approvazione di quest'articolo il potere legislativo determina che dovranno essere rinchiusi

in queste carceri i condannati ad una pena non maggiore di un anno, perciò si ammette in principio una deroga al sistema attuale. Ma l'applicazione di questo principio non può ora aver luogo. L'applicazione verrà allorchando le carceri saranno costrutte, allorchando potranno realmente adoperarsi.

Del resto ritenga il Senato, come sarebbe incongrua l'ammissione delle disposizioni proposte dalla Commissione. Essa dice in modo assoluto: gli inquisiti, i condannati ad una pena minore di un anno, saranno rinchiusi nei carceri cellulari. Ma se i carceri cellulari non esistono ancora, io domando come potrà eseguirsi questa disposizione. È assurdo che si voglia con una legge stabilire che si debbano i condannati ad una pena minore di un anno rinchiusi nei carceri che attualmente non esistono. Dunque si può stabilire una massima fin d'ora e questa massima dovrà essere di norma per una legge futura.

Si può stabilire fin d'ora in massima che dovranno, quando le carceri saranno costrutte, custodirsi in esse i condannati ad una pena minore di un anno; ma non si può fin d'ora determinare che debbano essere necessariamente rinchiusi; e si deve intanto, come ho accennato, stabilire il principio che servirà di norma per le leggi future, in quanto che servirà di norma per il modo di costruzione, per il numero delle celle che si dovranno edificare.

Del resto anche l'onorevole relatore della Commissione ha in questa stessa tornata dichiarato espressamente che egli riconosceva come poteva essere oggetto ancora di un'altra discussione, di un'altra legge il decidere se la punizione del carcere scontata secondo il sistema cellulare debba o no essere calcolata per un tempo maggiore di quello che si sconta in un carcere ordinario. Ora a me sembra che sia migliore partito risolvere contemporaneamente questa questione anziché decidere fin d'ora senza alcuna distinzione che coloro i quali sono condannati ad una pena minore di un anno debbano necessariamente essere rinchiusi in tali carceri senza che si abbia a tener conto di questa maggiore pena; ed io dichiaro fin d'ora che non potrò essere dell'avviso della Commissione, cioè che debba farsi lo stesso caso tanto della punizione che si sconta nei carceri col sistema cellulare, come di quella che si sconta in altro carcere.

È vero forse che sotto qualche aspetto sia più conveniente anche per il detenuto stesso che la pena si scontasse in un carcere cellulare, anziché in un altro carcere; ma non è questa una ragione che si debba tenerne il medesimo conto, perchè se la pena in se stessa, e sotto altri rispetti, è più grave, si è per raggiungere lo scopo che la legge penale si prefigge nell'applicazione di essa.

La pena del carcere si infligge anche per rendere migliore la condizione del detenuto, per richiamarlo a sensi migliori. Ora se il sistema cellulare può più facilmente raggiungere questo scopo, se invece di un anno possono bastare otto o dieci mesi, io non veggo ragione perchè anche quando il detenuto crede che a lui sia forse mi-

glior partito assoggettarsi a quella pena, non veggo, dico, ragione perchè si debba tuttavia lasciare ancora la pena in un caso al di là di quanto possa essere necessario per raggiungere l'intento che la legge penale si prefigge.

Ma questa sarà una discussione che avrà luogo quando si discuterà la legge per mettere d'accordo il sistema cellulare colle altre disposizioni del Codice penale. Ora mi pare che sarebbe una questione affatto immatura. Quanto all'articolo secondo del progetto della Commissione, l'onorevole relatore ha detto che non vi è divario fra l'articolo 743 del Codice di procedura e quello da essa proposto.

Io credo che veramente il divario esiste, ed esiste non solo per quanto riguarda l'avvocato fiscale, nel che vi sarebbe, come osservò l'onorevole relatore, un errore materiale di stampa, ma esiste anche per altre disposizioni che si contengono in questo articolo.

Io faccio questo dilemma: o è perfettamente eguale l'articolo proposto dalla Commissione all'articolo 743 del Codice penale correzionale, ed allora è perfettamente inutile. A qual pro inserire in questa legge una disposizione che già esiste nel Codice di procedura? Forsechè con questa legge noi abroghiamo l'articolo 743 del Codice di procedura? No certamente; l'articolo rimane nella piena sua osservanza. Dunque è inutile fare questa aggiunta. Ci è una deroga? Ed io dico che ciò è argomento di un'altra discussione, epperò mi sembra evidentemente che questo articolo non possa essere ammesso.

Si ammetteva dall'onorevole relatore che le disposizioni dell'articolo 6 possono formare oggetto di regolamento, ma gli parve più opportuno che dovessero essere inserite nella legge. Io non veggo, come trattandosi di una materia la quale è regolamentare, la quale determina l'ingerenza, le attribuzioni dei direttori degli stabilimenti carcerari, debba essa venire regolata con legge. Nei sistemi di punizione, nelle leggi di pena si presentano pressochè le stesse controversie, e siccome non si può partire dagli stessi principii perchè debbono essere trattati in modo ben diverso quelli che sono rinchiusi come imputati da quelli che sono rinchiusi per scontare una pena, così avviene che dietro queste controversie se ne presentano altre sopra lo stesso soggetto, cioè sopra le relazioni che debbono sussistere fra i detenuti e i direttori degli stabilimenti, e tutte formano oggetto di regolamenti; nè mai sorse quistione sopra questi regolamenti, nè mai vi furono doglianze a questo riguardo.

Io non veggo quindi il perchè, trattandosi di carcere preventivo, debba ciò formare oggetto di legge, mentre per ciò che ha tratto al carcere di pena il regolamento fu sempre considerato come atto a raggiungere questo scopo.

Infine quanto all'articolo 8 l'onorevole relatore disse che esso era desunto dalla legge francese, da quella legge che era stata particolarmente proposta e discussa dietro la proposta e la relazione di due illustri scrittori

in questa materia. Ma io credo che l'onorevole relatore cadde in errore a tale riguardo. Il brano stesso che egli ha riferito della relazione di Tocqueville è in contraddizione coll'articolo che egli vorrebbe venisse approvato dal Senato.

In quella relazione si dice che le carceri dovevano essere costrutte in modo che il detenuto potesse avere agio di passeggiare all'aria libera; ed in ciò sono perfettamente d'accordo, e prego l'onorevole relatore di esaminare il progetto che fu fatto per la costruzione del carcere di Torino, dove scorderà che realmente le costruzioni vogliono essere fatte in guisa che vi possa essere agio pei detenuti di passeggiare e godere dell'aria libera. Ma altro è che le carceri debbano essere costrutte in modo che i detenuti possano godere dell'aria libera, altro è l'inserire nella legge una disposizione che dia ad essi questo diritto.

L'inconveniente che ho accennato consiste appunto in ciò che si verrebbe a dare questo diritto al detenuto, a segno che ei potesse colla legge alla mano costringere il direttore dello stabilimento carcerario a lasciare che vada nell'ora che meglio gli piace a godere dell'aria libera; il che, come ho detto, è assolutamente incompatibile colle discipline degli stabilimenti. Ma per quanto alla convenienza di lasciare un'ora al giorno di libertà ai detenuti per goder l'aria libera, io stesso ne ho riconosciuto la necessità.

La questione non istà adunque in ciò; ma sì nel non stabilirlo per legge, il che non credo sia conveniente. Ora le osservazioni fatte dall'onorevole relatore non distruggono l'inconveniente che consiste nello stabilire appunto questo principio per legge.

Quindi prego di nuovo il Senato a volere, non dico respingere nel senso di disapprovare tutte le proposte che furono indicate dalla Commissione, mentre d'una gran parte in massima ne riconosco io stesso la convenienza e l'opportunità, bensì a non volerle inserire nel presente progetto di legge, e approvare perciò il progetto tal quale viene proposto dal Governo.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Mi rincresce che la Commissione non abbia creduto di dover aderire alla domanda dell'onorevole mio collega che si prescinda per ora dalle aggiunte che essa ha proposte allo schema del Ministero, avvegnachè io pure tengo per fermo che questo progetto di legge non avendo altro scopo che quello di autorizzare il Governo a fare le spese per la costruzione delle carceri centrali col sistema cellulare, sarebbe più opportuno di rimandare ad altra legge tutto ciò che riflette il regime dei carcerati.

Alle ragioni addotte dal mio collega, io aggiungerò che quando le carceri, della costruzione delle quali ora è questione, siano ultimate, prima che debbano esservi rinchiusi i carcerati, non solo sarà indispensabile che si faccia un regolamento pel regime dei medesimi, e per determinare in modo ben preciso le rispettive attribuzioni delle autorità giudiziaria ed amministrativa, ma sarà forse anche il caso di vedere se non debbano essere

modificate alcune delle pene inflitte attualmente dal Codice penale, appunto perchè il carcere cellulare può essere considerato più grave che il carcere attuale.

L'onorevole relatore della Commissione diceva: prima di autorizzare il Governo ad addivenire alla costruzione delle carceri con questo sistema, noi dobbiamo essere accertati del regime a cui saranno sottoposti i carcerati.

Io convengo che prima che si faccia uso di queste carceri possa essere conveniente di conoscere il regime cui saranno sottoposti i carcerati. Ma credo che basti la dichiarazione fatta dall'onorevole mio collega, che prima che gli imputati o condannati siano rinchiusi in dette carceri, si farà un regolamento il quale sarà all'uopo sottoposto al Parlamento.

In ogni caso al Senato non mancherebbero i mezzi per far sì che tale promessa sia eseguita, e potrebbe anche usare della sua iniziativa parlamentare. Ma intanto mi pare cosa inopportuna di fare questo regolamento parziale.

Io poi insisto tanto più perchè non siano per ora sancite le proposte fatte dalla Commissione, in quanto che non potrei darvi la mia adesione ravvisandole contrarie alle disposizioni del Codice di procedura criminale.

Prima di tutto osservo che non mi parò conveniente di dire fin d'ora in modo assoluto nella legge che i condannati ad una pena minore di un anno di carcere saranno rinchiusi nelle carceri cellulari delle quali si tratta. E difatti se sono veri, come non ne dubito, i dati statistici ai quali accennava l'onorevole relatore della Commissione, è evidente che le carceri, che si vogliono costruire, non sarebbero sufficienti per capire i condannati alla pena del carcere per un termine minore di un anno. Eppure la legge prescrivendo in modo imperativo che i condannati alla pena minore del carcere per un anno, appena le carceri sarebbero costrutte e riconosciute abitabili, sarebbero rinchiusi in queste, tali condannati non potrebbero più custodirsi in altre carceri.

Accetto poi la dichiarazione dell'onorevole relatore che per puro errore di stampa, nell'aggiunta che la Commissione ha proposta col primo paragrafo dell'articolo 2, non si è fatto cenno dell'avvocato fiscale, errore che converrebbe ad ogni modo riparare. Ma accenno poi che vi sono in quel paragrafo ben altre cose che non potrei ammettere.

Difatti l'articolo 743 del Codice di procedura parla unicamente dell'istruttore e dell'avvocato fiscale. La Commissione crede opportuno di proporre che si dia la facoltà di autorizzare i parenti e gli amici dei carcerati ad aver comunicazione cogli imputati o coi condannati eziandio all'avvocato generale ed al presidente della classe criminale.

Io non avrei osservazione in contrario, e credo che non vi sia inconveniente di ampliare in questo modo le disposizioni dell'articolo 743, tanto più che credo che questa ampliamento vi sia già implicita nella legge; ma allora per le stesse ragioni sarà conveniente di dare anche la stessa esplicita attribuzione al presidente del tribunale, tanto più che una gran parte delle cause

correzionali, facendosi per citazione diretta, il giudice istruttore non conosce le cause meglio del presidente, nè avvi ragione di preferire quello a questo.

Vi ha di più: l'articolo 743 del Codice di procedura criminale esige il permesso dell'assessore istruttore o dell'avvocato fiscale per le comunicazioni di imputati con i loro parenti od amici prima della significazione dell'atto di accusa, dal che si arguisce che quando sia significato l'atto d'accusa, quando l'imputato abbia il libero colloquio, può avere comunicazione senza necessità dell'autorizzazione del Ministero pubblico e del presidente del tribunale, salve le precauzioni per la polizia delle carceri.

Ora, secondo ciò che propone la Commissione, questa autorizzazione sarebbe sempre necessaria e prima e dopo del colloquio. Io non so se tale sia l'intenzione della Commissione, ma credo che si andrebbe troppo oltre. Convengo anch'io che anche dopo che l'imputato è ammesso al libero colloquio, ossia quando ha avuto significazione dell'atto di accusa, possa talvolta essere utile al bene della giustizia di vietare la comunicazione degli accusati con alcune persone estranee; ma ciò non si potrebbe ammettere per sistema permanente, e reputo che ciò possa essere tanto meno conveniente, che ho rilevato dai motivi che furono adottati dalla Commissione di legislazione quando fu fatto il Codice di procedura penale che si ritenne allora come cosa costante che l'autorizzazione non doveva essere necessaria che all'atto di accusa. Ad ogni modo, la questione che sorge quivi è molto grave, e non mi pare conveniente di troncarla quasi per incidente in questa legge. Del resto mi pare giustissimo il riflesso dell'onorevole mio collega: o si vuole ripetere la disposizione dell'articolo 743 del Codice, ed allora è inutile l'aggiunta che si propongono, o si vuole variare, ed in tal caso non sarebbe quivi il luogo di portare una deroga così grave allo stesso Codice.

Un'altra disposizione alla quale non potrei dare il mio assenso, è quella per cui si rende il lavoro in ogni caso obbligatorio a tutti i carcerati. Si propone di fatti che si dichiarasse che ogni condannato sarà applicato ad uno dei lavori stabiliti nella casa, o ad una delle occupazioni in essa specialmente autorizzate. Io credo che questa disposizione aggraverebbe la condizione dei condannati a delle pene minori, i quali dovrebbero tutti, senza eccezione nè dispensa di sorta, venire sottoposti all'obbligo del lavoro.

Non aggiungerò altre osservazioni, riferendomi alle maggiori fatte dall'onorevole mio collega. Solo farò presente, in quanto all'aggiunta la quale costituirebbe l'articolo 4, che io credo non potrebbe darsi la facoltà a tutti i detenuti di passeggiare almeno un'ora ogni giorno all'aria libera. Accennando genericamente i detenuti, si intendono tanto i condannati quanto gli accusati. Ora deve l'accusato essere tenuto al più assoluto segreto; ma se si dice che un'ora per giorno dovranno essere ammessi a passeggiare a cielo libero, è evidente che la precauzione dell'assoluto segreto non sarebbe più possibile.

Io credo dunque che, senza entrare nelle gravi discussioni alle quali danno luogo le aggiunte della Commissione, è assai meglio che si autorizzi il Governo a procedere alla costruzione delle carceri nel modo proposto, prendendo atto della dichiarazione che fa il Ministero, che prima che sieno terminate, si presenterà un progetto di legge per tutto quanto possa riflettere il regime dei carcerati.

HATTAZZI, ministro dell'interno. Aggiungerò una parola per quanto riguarda l'esecuzione di questa legge. Il Senato, il Parlamento in qualunque evento ha un mezzo il più sicuro per costringere il potere esecutivo a presentare questa legge necessaria per l'attivazione delle carceri, in quanto che non viene assegnata immediatamente la totalità della somma necessaria per la costruzione delle medesime, ma bensì semplicemente una somma che è molto lontana dal bisogno, e che non può al certo bastare alla costruzione del carcere di Torino. Epperò nella discussione dei singoli bilanci annui, se il potere esecutivo, quando potesse ancora essere remoto il termine di questa discussione, non avesse presentato il progetto di legge che il Senato crede indispensabile per stabilire la condizione dei detenuti, potrà negare i fondi; sicchè si hanno i modi di mettere il Governo nella necessità di presentare questa legge. Ripeto quindi che non veggo un bisogno così assoluto di stabilire anche nel progetto di legge tutte le condizioni che desidera la Commissione.

PRESIDENTE. Interrogherò il Senato se intende che la discussione generale sia chiusa.

DES AMBROIS, relatore. Domando la parola per dare alcune risposte al signor guardasigilli sulla questione di massima.

Il signor guardasigilli pregava il Senato di rimandare le disposizioni proposte dalla Commissione non già ad un regolamento, ma ad una legge posteriore. Noi a questo proposito ripeteremo, che crediamo che la legge in discussione sia quella che determina e deve determinare il sistema.

La prima cosa a farsi è la scelta di questo sistema con tutte le sue conseguenze, con tutti i suoi accessori indispensabili. Il sistema d'isolamento non crediamo che possa essere utile, crediamo all'opposto che possa essere pernicioso se non è accompagnato da quelle disposizioni accessorie; per conseguenza stimiamo di dover insistere affinchè queste disposizioni siano ammesse. Quando il Senato cominciasse ad autorizzare la costruzione delle carceri, e dovesse dopo statuire sul sistema, avrebbe premesso un'autorizzazione, la quale potrebbe essere applicata in un modo affatto diverso di quello che ha in vista.

Il signor ministro dell'interno osservava che il Senato avrebbe il mezzo di ciò impedire, perchè i fondi che si tratta attualmente di assegnare, sono di gran lunga insufficienti per provvedere alla costruzione di un solo dei grandi carceri, di cui verrebbe ora autorizzata la costruzione; per conseguenza avrebbe facile occasione, quando verranno presentate domande di maggiori fondi,

per insistere acciò il Ministero si attenesse a quelle norme, a quelle cautele che credesse indispensabili. Veramente pare molto più logico cominciare a dirittura a stabilire le cose quali debbano essere, piuttosto che aspettare che si sia cominciato un sistema vizioso, per venirlo successivamente a correggere.

Ma aggiungeremo un'altra ragione, della quale è pur d'uopo farsi carico fin d'oggi. Dobbiamo aprire concorsi; dobbiamo dunque stabilire tutte le condizioni della costruzione delle carceri per cui si apriranno i concorsi. Evidentemente è necessario che chi dovrà fare i progetti e presentarli al concorso, conosca tutti i requisiti, tutte le condizioni derivanti dal sistema adottato. Per esempio si è lungamente parlato dei *promenoirs*: importa che chi debbe fare i progetti sappia se debbe comprendervi tali *promenoirs*. Si è parlato del numero dei carcerati, e chi ha da presentare un progetto debbe sapere precisamente per qual numero di celle debba farlo.

Non ometterò di rispondere all'osservazione fatta dal signor guardasigilli relativamente all'articolo 743 del Codice di procedura, contro il quale egli crede che urterebbe la disposizione proposta dalla Commissione relativamente alla visita che l'autorità giudiziaria possa permettere ai carcerati. La Commissione non ha inteso menomamente di scostarsi dal Codice di procedura, la Commissione non crede che la disposizione proposta vulneri in verun modo le disposizioni del Codice; basta osservare che nella sua relazione si parla unicamente di permisioni da darsi dalle diverse autorità *nella sfera delle rispettive loro attribuzioni*. Queste attribuzioni le hanno, e il Ministero pubblico del tribunale provinciale, ed il Ministero pubblico della Corte superiore, e l'assessore istruttore presso il tribunale, ed il presidente della Corte criminale; non l'avrebbe egualmente il presidente del tribunale provinciale, il quale non ha mai l'accusato sotto la sua autorità come lo ha il presidente della Corte criminale, ed è perciò che la Commissione non ha fatto menzione del presidente del tribunale. In ciò la Commissione si è pure conformata ad una redazione proposta dalla Commissione dei Pari di Francia, la quale, composta di magistrati, aveva sicuramente sotto gli occhi il Codice d'istruzione criminale francese non diverso in ciò dal Codice nostro.

Il signor guardasigilli teme che sia per produrre qualche inconveniente rispetto alla procedura giudiziaria lo ammettere nei detenuti la facoltà, anzi il diritto di passare all'aria libera un qualche momento del giorno perchè gli pare inconciliabile questo diritto coll'osservanza del segreto.

Basterà ricordare, io credo, che la passeggiata, l'uscita all'aria libera, noi la intendiamo come è intesa ovunque nel sistema d'isolamento, come è praticata in tutti i paesi d'Europa dove esiste il sistema d'isolamento, cioè che questa passeggiata sia combinata con un'assoluta segregazione dei detenuti fra di loro, sia combinata con un assoluto segreto, e la intende anche così il signor ministro dell'interno... (*Il ministro dell'interno fa segno affermativo col capo*) come l'abbiamo po-

tuto scorgere dal progetto che fu elaborato sotto i suoi ordini per le carceri di Torino, il quale è combinato in modo che la passeggiata dei detenuti sia assolutamente solitaria.

Un'altra obbiezione fatta dal signor guardasigilli merita pure risposta per parte della Commissione, ed è quella che si riferisce all'obbligo del lavoro per parte dei condannati.

Noi abbiamo proposto una redazione la quale porta che il condannato sia applicato a sua scelta ad uno dei lavori stabiliti nella casa o ad una delle occupazioni in essa specialmente autorizzate. Questa redazione nostra è pure desunta dalla proposta fatta in Francia, e fu lungamente studiata, perchè corrispondesse il meglio possibile allo spirito del Codice penale, e stabilisse una giusta differenza tra la condizione del prevenuto e la condizione del condannato, il quale sconta la sua pena nello stesso carcere. Il prevenuto ha il lavoro facoltativo, ed è questa una delle importanti condizioni della sua esistenza, un'onesta e necessaria distrazione che a lui si concede. Al condannato invece il lavoro è obbligatorio, e senza di ciò non passerebbe grande differenza tra il suo trattamento e quello dei prevenuti.

In che cosa può questa disposizione da noi proposta essere contraria ai principii del Codice penale?

Il Codice penale statuisce all'articolo 27: « Chiunque sarà condannato alla pena del carcere, sarà chiuso in una casa di correzione e potrà essere impiegato in alcuno dei lavori ivi stabiliti. Una parte del prodotto di tale lavoro potrà essere assegnata a beneficio del condannato nella proporzione e nel modo determinato dai regolamenti. Se la pena del carcere non eccede i sei mesi compresi dalla data della sentenza, i tribunali possono ordinare che sia scontata nel carcere della provincia. »

Evidentemente lo spirito del Codice è che la pena del carcere sia accompagnata dal lavoro; è vero che il Codice dice: *potrà il condannato essere impiegato in alcuno dei lavori stabiliti nel carcere*; ma questo *potrà* si riferisce ad una facoltà del condannato, oppure ad una facoltà dell'autorità da cui egli dipende?

Basta esaminare le discussioni preparatorie del Codice e confrontarne le disposizioni, per convincersi che qui non si tratta di una facoltà data al condannato, ma di una facoltà data all'autorità, e questa facoltà data all'autorità trae con sé un obbligo corrispondente per parte del condannato di attendere al lavoro ogni qual volta ne sia richiesto. La questione dunque si restringe ad esaminare se convenga che l'autorità richieda il condannato di lavorare, se convenga imporre all'autorità un precetto più preciso di far lavorare il condannato.

Ora non crediamo che ciò convenga nell'interesse stesso del detenuto; che convenga per la sua moralità, pel suo emendamento, e che sia pure conveniente per ritrarre un qualche utile dal lavoro che può fare, per quanto lo consenta il sistema cellulare, onde compensare sin che è possibile la spesa grave di cui egli è capione.

Noi dunque crediamo che la disposizione la quale ab-

biamo avuto l'onore di proporre non sia contraria a quelle del Codice, ma si accordi benissimo con la lettera e con lo spirito del Codice stesso, e sia essenzialmente utile; e crediamo tanto più doverla inserire nella legge, in quanto che essa è una delle basi del sistema; ed è pur una di quelle basi che giova stabilire fin d'ora per norma della costruzione delle carceri, perchè le celle debbono essere tali da poter servire a lavorarvi dentro, e perciò debbono avere una qualche maggior ampiezza.

Il signor ministro dell'interno ha insistito sull'inconveniente di dare un diritto al carcerato d'uscire all'aria libera, quasi che possa egli con ciò muovere in qualche modo discussioni sconvenienti al direttore del carcere, a danno della disciplina interna. Ma non pare veramente che possano nascere inconvenienti tali da essere presi in grave considerazione; la conseguenza che verrà dalla disposizione sarà questa che allorquando si conosca una pratica contraria, s'incolperà il Governo, s'incolperà l'amministrazione delle carceri di non aver lasciato al detenuto una facoltà di cui egli aveva bisogno moralmente e fisicamente; e tanto è vero che una simile disposizione può essere messa in pratica che la vediamo praticata in tutti i paesi dove il sistema cellulare, ossia di isolamento, è stato applicato con qualche frutto.

BATAZZI, ministro dell'interno. Sono dolente di dovere nuovamente intrattenere il Senato, ma non posso lasciare senza risposta le osservazioni generali dal signor relatore fatte.

Egli disse che non si può fare una legge di costruzione di carceri cellulari, senza che si stabiliscano ad un tempo le condizioni di questa costruzione.

Io sono d'accordo anche in questa parte col signor relatore: se si trattasse di stabilire condizioni per la costruzione di queste carceri sul modo che devono essere costrutte, io convengo con esso che si dovrebbero queste condizioni inserire nella legge; ma prego il Senato di esaminare se le condizioni proposte dalla Commissione abbiano relazione diretta colla costruzione, o se piuttosto non si riferiscano al regime delle carceri, alla condizione dei detenuti: tutte indistintamente si riferiscono alla condizione dei detenuti, dunque non si tratta di condizioni di costruzione.

Diceva il signor relatore: si tratta di condizioni di costruzione, in quanto che conviene determinare il numero dei detenuti che dovranno esservi rinchiusi.

Ma questa condizione è portata anche dal progetto del Governo, perchè dice: *potranno essere rinchiusi i condannati ad una pena minore di un anno*; il che vuol dire che si dovrà fare una legge, la quale determini che questi dovranno, sotto le condizioni che si stimerà opportuno di stabilire, essere custoditi in tali carceri, e che perciò le carceri dovranno essere costrutte in modo che basti per poter contenere questi detenuti.

Aggiungeva che era necessario anche indicare la facoltà ai detenuti di passeggiare all'aria libera, perchè questa poteva servire di norma per la costruzione del

carcere: ma per ciò che ha tratto alla costruzione delle carceri, si è dichiarato dal Governo essere sua intenzione di costruirle in un modo che ci fosse il cortile, nel quale i rinchiusi potessero passeggiare.

Dunque su ciò non cade contestazione: cade bensì sui termini coi quali è espresso l'articolo della Commissione, poichè essa non viene con questa disposizione ad imporre un'obbligazione al Governo di costrurre i carceri in modo che vi sia il cortile in cui i condannati possano passeggiare; ma ha formulato l'articolo in modo da dare questa facoltà ai detenuti. E mi dispiace di doverlo ripetere più volte: ma è evidente che quando il Senato approvasse siffatta disposizione, il detenuto potrebbe coll'orologio alla mano dire al direttore del carcere che ha un'ora di libertà per passeggiare e che vuole essere in questo diritto mantenuto.

Non è soltanto, come osservava l'onorevole relatore, un obbligo che s'impone al Governo di lasciare ai detenuti questa facoltà, e quindi non sarebbe soltanto una censura che si potrebbe fare al Governo quando non adempisse quest'obbligazione, ma è un vero diritto che si vorrebbe dare al detenuto, il che evidentemente sovvertirebbe la disciplina dello stabilimento.

Infine l'altra condizione, che l'onorevole relatore disse riferirsi alla costruzione del carcere, è quella relativa al lavoro cui dovrebbero andar soggetti i condannati.

Io non entrerò nella questione sollevata dal mio collega, il guardasigilli, se l'obbligare questi detenuti per pena al lavoro nelle carceri sia contrario al Codice penale: lascio in disparte questa questione, ma quello che affermo si è che la condizione relativa al lavoro non ha alcuna relazione col modo di costruzione; poichè le costruzioni incontestabilmente debbono farsi in modo che il lavoro si possa fare: sia esso obbligatorio o facoltativo (poichè non c'è dubbio che almeno facoltativo lo dovrà essere e lo è), sia facoltativo od obbligatorio, il carcere si costrurrà in modo che il lavoro si possa eseguire.

Si vede dunque che anche senza la prescrizione di sottoporre i condannati al lavoro, certamente le celle dovranno essere costrutte in guisa che il lavoro si possa fare. Non vi è perciò necessità alcuna che questa condizione sia inserita nella legge.

Io ripeto, che se si trattasse di condizioni riferentisi alla costruzione, comprenderei che il Senato non altrimenti approvasse quest'opinione senza che quelle condizioni fossero contemporaneamente stabilite; ma dal momento che non si tratta di condizione di questa natura, ma soltanto di quelle destinate a regolare la condizione dei detenuti, è quanto meno prematuro il voler entrare in questa discussione. Il Governo presenterà una legge: se non la presenterà, il potere legislativo ha mezzi per costringerlo a farlo; ma intanto non si deve, mi sembra, ritardare l'opera della costruzione, anche quando queste condizioni non sono stabilite.

Io quindi ripeto la mia istanza, affinchè il Senato voglia approvare il progetto, siccome viene dal Ministero presentato.

PRESIDENTE. Non domandandosi più la parola nella

discussione generale, io interpellero il Senato, se intende di chiuderla.

Chi è d'avviso che la discussione generale si debba chiudere si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Darò lettura dell'articolo primo, sul quale non vi ha contestazione:

« Art. 1. Le carceri destinate alla custodia degli imputati e degli accusati, nelle città nelle quali hanno sede le Corti d'appello o i tribunali provinciali, saranno costrutte o ridotte secondo il sistema cellulare per l'assoluta segregazione fra ciascuno dei detti individui. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Ora verrebbe l'emendamento o per dir meglio l'aggiunta della Commissione, che diventerebbe l'articolo secondo, invece dell'articolo 2 del Ministero, il quale verrebbe poi in seguito. Essa è così concepita:

« Art. 2. Il giudice istruttore, l'avvocato fiscale, provinciale e generale, ed il presidente della Corte d'appello, classe criminale, potranno, ciascuno nella sfera delle proprie attribuzioni, autorizzare la comunicazione degli imputati ed accusati coi loro parenti ed amici. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io persisto a oppormi a quest'aggiunta. L'onorevole relatore della Commissione osservava non esservi ragione, perchè si dia anche al presidente del tribunale quella facoltà che vuolsi riservare al presidente della classe criminale, di concedere cioè la licenza per le comunicazioni coi detenuti, perchè quello non ha al paro di questi la medesima autorità sugli inquisiti.

Veramente io non posso ciò ammettere. Nelle cause correzionali i detenuti dipendono dal presidente del tribunale a quel modo che nelle criminali di necessità dipendono dal presidente della classe criminale. Quindi io non vedrei ragione di differenza per negare questa facoltà al primo ed accordarla al secondo.

Vi è un'altra difficoltà ancora in quanto l'autorizzazione al colloquio dei detenuti coi parenti ed amici, si fa pur sempre dipendere dalla ottenutane licenza, sia che già loro abbiasi l'atto di accusa significato, sia che questo ancor rimanga a farsi. A tale proposito, osservava l'onorevole relatore non essere intenzione della Commissione di pleanchè innovare alle disposizioni dell'articolo 743 del Codice di criminale processura: se non che i termini della propositasi aggiunta sono così espliciti, che ove sieno dal Senato adottati, resterà assolutamente vietato ai prigionieri ogni colloquio, e prima e dopo l'atto di accusa, quando loro non ne sia data facoltà. E così in singolar modo aggravata ne rimane la condizione loro, nè l'umanità consente che a ciò si addivenga.

Quindi è, o signori, che anzitutto io prego la Commissione a non insistere per quest'aggiunta per le ragioni esposte: in ogni caso poi di necessità converrebbe che dessa fosse formulata in altri termini, e si facesse qui la distinzione degli imputati, ai quali fu già

significato l'atto d'accusa e che hanno libero il colloquio, da quelli ai quali non fu ancora fatta questa significazione e cui è vietata ogni comunicazione: e perciò, ove non sia la proposta abbandonata, deve essa almeno venire redatta per guisa da togliere al riguardo ogni dubbio.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Vorrei fare una sola osservazione. Desidererei che la Commissione mi dicesse se questa disposizione dovrà andare in esecuzione soltanto quando saranno costrutte le nuove carceri, e sarà messo in attività il sistema cellulare.

Pare a me che con quest'articolo si venga ad insinuare una disposizione generale, che forma oggetto del Codice di procedura criminale, in un progetto di legge che riguarda la costruzione di carceri. Io non ne conosco il motivo; ma sembra che sarebbe molto più conveniente che si facesse la disposizione modificativa in modo isolato, e che fosse applicabile anche alle carceri attuali, se il Codice in questa parte non provvede come deve provvedere.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore De Ferrari.

DE FERRARI. La Commissione doveva in primo luogo esaminare una quistione di massima, che consiste nel vedere se al sistema del carcere attuale preventivo e al sistema del carcere penale per le condanne inferiori ad un anno di carcere dovesse sostituirsi quello dell'isolamento. Cotesta quistione meritava di essere attentamente studiata; lo meritava in se stessa per non aggravare la pena della detenzione per i condannati, per non aggravare il fastidio di un carcere preventivo che è già tanto doloroso; lo meritava anche per vedere se questo sistema poteva combinarsi coll'idea di miglioramento morale e di progresso. Questa quistione doveva pure essere attentamente esaminata sotto l'aspetto finanziario.

Il progetto che vi si presenta, o signori, importerà la spesa di 18 milioni! Ora 18 milioni non si debbono avventurare. Prima di spenderli, prima d'intraprendere le opere, era utile, era indispensabile il conoscere quale sarebbe il sistema che verrebbe ad essere adottato, conoscerlo pienamente in ogni sua parte. Le modificazioni che avessero dovuto farsi in seguito avrebbero portato per conseguenza cambiamento e abbandono di lavori; quindi spreco di denaro. La Commissione perciò volle bene esaminare la cosa sotto ogni aspetto.

Rispondo poi al signor ministro dell'interno che tutte le disposizioni di questa legge essendo parte di un sistema nuovo, del sistema cellulare d'isolamento, cominceranno ad avere vigore quando le carceri cellulari saranno compite; quindi per adesso nulla è cangiato al sistema attuale. I prigionieri preventivi, i prigionieri condannati restano sotto il regime della legge attuale, finchè le nuove carceri cellulari non possano essere aperte, o per meglio dire fino a che i prigionieri non possano in esse essere rinchiusi.

La Commissione ha voluto fin d'ora stabilire tutte le regole che devono informare completamente il sistema

cellulare, onde il Senato conoscesse che cosa fa. È necessario che il Senato le conosca sotto l'aspetto morale e sotto l'aspetto artistico. È necessario che le conosca sotto l'aspetto artistico per provvedere alla costruzione delle medesime; è necessario che le conosca sotto l'aspetto morale per essere convinto di fare una cosa buona, la di cui bontà meriti la spesa di 18 milioni.

Date queste spiegazioni passo a quanto concerne più dapp vicino l'articolo 2.

Si sostiene che l'articolo 2 proposto dalla Commissione è in contraddizione o almeno modifichi profondamente l'articolo 743 del Codice di procedura criminale.

L'articolo 743 del Codice di procedura criminale che cosa concerne? A che cosa si riferisce? Al procedimento, alle istruttorie, a quel procedimento, a quelle istruttorie che in esso Codice sono formulate! Quindi quell'articolo regola le relazioni che passano fra l'autorità e colui che è soggetto al carcere preventivo in via d'imputazione o di accusa, e queste finiscono via via che quelle autorità hanno compito il loro ufficio.

Appena che questi uffici sono compiti, qual è la massima che è riconosciuta nell'articolo 743? La libertà del colloquio, perchè in quel tempo i detenuti in via di prevenzione ed i condannati erano tenuti in massa, ed in continua relazione fra di loro, in relazione coi loro parenti ed amici; e queste relazioni non avevano altro limite che quello dipendente dall'ordine interno del carcere, e dalle disposizioni che erano date dal direttore del carcere medesimo. Era dunque carcere, ma familiare, ma comune, e con piena libertà di colloquio.

Questo era il sistema sul quale era formulato l'articolo 743. Ma il progetto attuale cangia totalmente questo sistema; alla libertà di conversazione e di colloquio fra i prigionieri tra di loro, e fra i prigionieri cogli esterni, esso surroga invece che cosa? L'isolamento, la segregazione assoluta, la segregazione perpetua.

Ora questo principio è nuovo...

PINELLI. Domando la parola.

DE FERRARI... bisognava vedere quindi a quali conseguenze poteva portare.

Il Senato conosce assai meglio di me come quest'isolamento, se ha immensi vantaggi e giudiziari e morali, ha pure danni fisici, ed ognuno sa che nei primi tempi, quando quest'isolamento non fu adoperato con tutte le cautele e le mitigazioni che poi l'esperienza ha suggerito, portò a pazzie e suicidi. Ora per mitigare questo isolamento, che per una parte è tanto vantaggioso, che cosa si è stabilito? Che quest'isolamento sarà perpetuo, assoluto; consisterà in una segregazione costante da prigioniero a prigioniero, perchè le loro conversazioni altro non erano che una sequela di iniquità, non erano per lo più che un incentivo continuo a nuovi reati.

Ma per mitigare questa segregazione, per impedire gli effetti dannosi dell'isolamento assoluto, che cosa era necessario? Il permettere a questi detenuti i colloqui coi parenti e cogli amici. Questo permesso era una con-

dizione integrale del sistema: se essa si toglie, il segregamento diviene fatale.

Ma questo permesso dei colloqui coi parenti e cogli amici da chi dovrà essere regolato? La legge ha detto: dovrà essere regolato dall'autorità giudiziaria. E per quale ragione? Perchè queste carceri sono destinate per i detenuti in via preventiva; ora i detenuti in via preventiva sono tutti sotto processo, interessa dunque che i colloqui di questi prevenuti, che sono sotto processo, coi parenti e cogli amici dipendano dall'autorità giudiziaria che procede; essa sola potrà conoscere quando e come debbano essere sospesi o impediti; essa potrà inoltre, seguendo gli antichi esempi, prescrivere a questi colloqui quelle cautele che saranno necessarie, perchè non siano dannosi allo scoprimento della verità, perchè questi colloqui non si cangino in intrighi per ingannare la giustizia. Dunque era ben necessario che la regola e la disciplina di questi colloqui fosse confidata all'autorità giudiziaria. Ma anche per quelli che sono stati condannati e che si trovano pure in questo carcere, è bene che la regola e la disciplina dei colloqui sia affidata all'autorità giudiziaria, per non far dipendere il carcere medesimo da duplice autorità. E poi in sostanza era bene che fosse sempre tutta nelle mani dell'autorità giudiziaria la facoltà di regolare i colloqui.

L'autorità giudiziaria poi continuerà a dare i permessi anche quando a termini dell'articolo 743 vi è facoltà del libero colloquio. Questa facoltà vi è a termini del Codice di procedura criminale, e non vi sarà a termini della disciplina particolare che regola questi stabilimenti? Dunque l'autorità giudiziaria è quella che è stata scelta, e la Commissione l'ha scelta dopo seri studi.

Essa non ha voluto che il permesso del colloquio dipendesse dall'arbitrio del direttore, il quale forse avrebbe potuto, ingannato, abusarne, avrebbe potuto anche essere troppo calunniato; invece l'autorità giudiziaria è al di sopra di queste calunnie...

BATAZZI, ministro dell'interno. Mi si permetta una interruzione; è per rettificare un fatto.

Il senatore De Ferrari parte dal supposto che con questo progetto sia tolta la libertà di colloquio tra colui che è detenuto in prigione e colui che è libero; quel colloquio cioè autorizzato dal Codice di procedura criminale; ma, cade in errore: qui si tratta di isolamento tra detenuto e detenuto; è questa la sola proibizione contenuta in questa frase del progetto, cioè che non possa un detenuto comunicare con un altro detenuto. Questa è la modificazione che vuolsi introdurre nel sistema attuale delle carceri; ma quanto alle comunicazioni tra i detenuti e gli estranei, parenti ed amici, il progetto non reca variazione alcuna, e possono desse essere libere col sistema cellulare non meno che col sistema delle carceri attuali.

Dunque, quando non si introduce alcun cambiamento, come non si introduce colla presente legge, al Codice di procedura criminale, io non veggio quale necessità vi sia di farlo in questa parte.

Se, ripeto, con questo progetto alcunchè venisse a

modificarsi una tale difficoltà, allora sarei d'accordo col l'onorevole De Ferrari ad ammettere si fatte variazioni, se non in questo progetto di legge, il quale è destinato soltanto a regolare la costruzione delle carceri, in un altro. Ma non è il caso per non esservi variazione alcuna. Del resto io convengo che il deliberare se sia o no migliore il sistema delle carceri cellulari, debba essere oggetto di lunghi e delicati studi. Io riconosco la convenienza che la Commissione siasi occupata di simili ricerche, ma altro è il determinare se si debba o no adottare il sistema cellulare, altro è il volere entrare in tutti questi particolari i quali riguardano la condizione dei detenuti.

Veggasi prima di tutto se sia o no da adottarsi un sistema siffatto, e quando il medesimo siasi riconosciuto opportuno in allora sarà in via regolamentare od anche con leggi speciali che pottrassi la condizione di questi detenuti regolare: ma io non veggo punto la necessità di volere ora fare al secondo articolo del presente schema le aggiunte che si propongono.

DE FERRARI. Il signor ministro dell'interno mi ha chiesto per qual motivo l'articolo 743 che si riferisce al colloquio fra i detenuti ed i suoi parenti ed amici non è sufficiente.

Egli dice: l'isolamento concerne soltanto le relazioni tra prigionieri e prigionieri; le relazioni fra questi e coloro che abitano fuori della prigione sono rimaste come si trovano adesso.

Questa proposizione del signor ministro, la Commissione ha creduto di metterla nella legge. Questa legge parla di cellule, di segregazione assoluta, completa. Queste parole dovevano essere intese perchè non dessero luogo ad abusi o non spaventassero...

RATTAZZI, ministro dell'interno. (*Interrompendo*) In fine dell'articolo 1 si dice: « per l'assoluta segregazione fra ciascuno dei detti individui... »

DE FERRARI. Ci verrò...

RATTAZZI, ministro dell'interno. Era per citare le parole precise del progetto.

DE FERRARI. Si è voluto far conoscere in che consiste questa segregazione.

Ma poi le relazioni dei detenuti con i loro parenti ed amici dovranno essere libere, sfondate, non disciplinate? Potrà il pubblico recarsi in folla a queste carceri a qualunque ora, in qualunque tempo, restarvi quanto tempo vuole per parlare? Io non lo credo. Era quindi necessario che vi fosse una disciplina, una moderazione, una regola. A chi darla? Al direttore delle carceri? Alla semplice autorità amministrativa? No. La Commissione credette conveniente di scegliere l'autorità giudiziaria. Questa è quella che dà il massimo numero dei permessi; perchè il massimo numero dei detenuti sono preventivi.

L'autorità giudiziaria, trattandosi delle stesse carceri, trattandosi di prevenuti che sono sotto la stessa disciplina, continuerà a dare permessi anche quando saranno condannati.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Prego il Senato a

volere avvertire ai termini con cui è formulato l'articolo 1; esso dice: *per l'assoluta segregazione fra ciascuno dei detti individui*, cioè di tutti coloro che sono detenuti nelle carceri; e noti il Senato che quest'espressione fu aggiunta dietro osservazioni fatte nella Camera elettiva, appunto perchè il primo progetto del Ministero poteva lasciar luogo a qualche equivoco.

Nel medesimo non si diceva: che per l'assoluta segregazione; nacque il dubbio se questa segregazione potesse essere tale da rendere isolato il detenuto, anche semplicemente accusato, dalle persone esterne; si fu allora, ripeto, che per togliere di mezzo qualsiasi dubbio che potesse dar luogo, si sono aggiunte dopo le parole *per l'assoluta segregazione*, quelle altre: *fra ciascuno dei detti individui*. Questo dimostra che il presente progetto di legge non fa che portare separazione fra detenuti e detenuti, e lascia perfettamente intatta ogni cosa relativamente agli estranei.

Non è quindi il caso di portare con questa legge alcuna variazione al Codice di procedura criminale. Questo si potrà fare quando si toccherà esso Codice, ma io credo che nell'occasione della discussione di un progetto per costruzione di carceri, non sarebbe conveniente entrare a toccare ciò che si riferisce al sistema generale dell'amministrazione penale.

PINELLI. Mi pare che dietro le osservazioni che si sono intese dall'onorevole ministro e dal signor relatore della Commissione resti abbastanza dimostrato che le relazioni che passano fra i detenuti nello stesso carcere sono quelle che propriamente formano l'oggetto di questa legge: che la legge non porta innovazione per quello che concerne le relazioni dei detenuti cogli estranei. Ma bisogna confessare che se la redazione dell'articolo 2 è fatta con quest'intento, non lo si vede espresso così chiaramente a prima giunta. Infatti qui si parla di comunicazioni di detenuti cogli estranei. Con questi estranei, se si vogliono rispettare le disposizioni della legislazione vigente, non vi sarebbe bisogno di nulla aggiungere. Ma se poi si intende di aggiungere alcuna cosa, io non comprendo come si parli semplicemente di alcune relazioni dei carcerati.

Ravviso, per esempio, un assoluto silenzio delle relazioni di questi coi loro difensori. Ora, se vi è oggetto che sia essenziale, sicuramente per l'interesse dei detenuti, si è la libertà di colloquio coi propri difensori.

Se si intende di lasciare intatta questa facoltà che loro debba essere guarentita dalla legislazione, bisogna che la disposizione sia talmente concepita, che non faccia nascere l'idea di una restrizione. Ora io trovo la disposizione concepita in termini, che piuttosto hanno l'aspetto di una restrizione, che non di un'ampliamento di questa facoltà.

Se si vuole pertanto solamente accennare a delle permissioni particolari bisognerebbe significarlo, o col dire che rimangono salve le disposizioni concernenti le relazioni degli accusati quando sono ammessi a libero colloquio; o bisognerebbe almeno dare a queste permissioni una tale espressione, che indicasse che si tratta di per-

missioni particolari. Io, per conseguenza, riflettendo che questa disposizione propriamente non ha una necessaria relazione col piano di costruzione (relazione che sono persuaso, che gli onorevoli membri della Commissione non intenderanno di asserire, nè sarebbe loro facile di provare), non avrei difficoltà di votarne la soppressione.

Dico, che non avrei difficoltà, tanto più, che sono persuaso quant'altri mai dell'utilità, che vi sarebbe, che il tema del regolamento di queste carceri, e più ancora delle basi del regolamento, fosse oggetto di uno studio particolare. Io sicuramente riconosco, e mi compiaccio di farne la dichiarazione, negli onorevoli membri della Commissione quei maggiori lumi che si possono desiderare su questa materia.

Non si può non essere compresi, in leggendo la relazione, dal pensiero, che in essi prevalse veramente una ispirazione, non dirò solamente filantropica, ma di giustizia, nell'occuparsi degli infelici, che si trovano in questa posizione eccezionale, e che tuttavia hanno diritto anche essi alla tutela delle leggi. Ma quanto più sono persuaso dei meriti degli onorevoli membri della Commissione ne prenderei tanto più motivo d'ecceitarli a studiare seriamente questa materia, ma di non inframmettere alla legge attuale delle disposizioni le quali, se debbo dirlo, in parte non mi sembrano tra loro molto coordinate, ed in parte espresse anche in modo, che forse non toglie ogni dubbio: quest'articolo 2, per esempio, secondo me, può lasciare benissimo appiglio per restringere, più che per dilatare.

Se si vuole dunque conservare l'articolo bisogna dire, che nulla è innovato quanto alle relazioni, che sono garantite dal Codice penale: oppure parlando d'autorizzazione dire che ai funzionari menzionati nell'articolo spetta il concedere particolari permessi: una forma qualunque insomma di esprimersi che dimostri qual è veramente il pensiero della Commissione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Mi duole prolungare la discussione, ma non posso a meno di avvertire come la questione diventò, dopo le osservazioni dell'onorevole De Ferrari, assai più grave, che non parrebbe in principio.

L'onorevole relatore rispondendo al ministro dell'interno diceva, che nel proporre le disposizioni contenute nel paragrafo 1 dell'articolo 2, non aveva la Commissione voluto arrecare alcuna variazione alle disposizioni dell'articolo 743 del Codice di procedura criminale, ma solo era stato intendimento suo regolare il modo di accordare la licenza per le comunicazioni dei detenuti cogli amici e parenti nei casi previsti dal Codice di procedura criminale, onde ne derivava che quando ai detenuti erano acconsentite le comunicazioni cogli estranei senza uopo di alcuna licenza, continuerebbero a poterle avere, punto non essendo a questi casi applicabile la disposizione che vuole la Commissione introdurre in questa legge. Ma l'onorevole De Ferrari faceva una dichiarazione che sarebbe totalmente a quella anzi accennata contraria, giacchè egli diceva, essere la Commissione partita dal sistema dell'isolamento assoluto, per modo

che i detenuti una volta introdotti nei carceri, della costruzione dei quali si tratta, sono condannati (mi si condoni la espressione) all'isolamento perfetto, e più non possono avere comunicazione di sorta, siasi o no contro di essi già proferta la sentenza di condanna, abbiano o non abbiano il colloquio, siasi loro inflitto la pena del carcere per pochi mesi o per vari mesi, a nulla monta, essi sono sottoposti all'assoluto isolamento, e solo può a favor loro esservi una eccezione, mercè la licenza ottenuta dalle persone espressamente indicate. Ecco in qual modo debbe l'aggiunta proposta secondo lui interpretarsi.

Sarebbe adunque la medesima un'evidente deroga alle leggi attuali di procedura criminale, venendo a stabilirsi, tolto il caso di ottenutane autorizzazione, l'isolamento assoluto anche per gl'imputati, e qualunque siano i condannati. Ora il Senato deve ben pensarvi se vuole introdurre questa modificazione al Codice di procedura criminale, così in via incidentale. È questa una assai grave questione; potrà tale sistema avere i suoi vantaggi, come potrà avere i suoi inconvenienti.

Ma questo vuole essere seriamente ponderato e discusso, nè è soltanto per incidente che si possa introdurre una disposizione che cotanto modifichi la condizione dei detenuti e per alcuni rispetti si appalesi meno consentanea a quei principii di umanità che pur debbonsi altamente rispettare. Per me non credo sia, a proposito di una legge relativa alla costruzione delle carceri, conveniente di sollevare e risolvere così arduo problema, e ciò tanto più a fronte della dichiarazione del Governo, che esso, prima che siansi racchiusi i detenuti nelle nuove carceri, presenterà una proposta di legge per stabilirne il regime: e questo è tanto più indispensabile, che il ministro dell'interno ed il guardasigilli riconoscono tutti essere indispensabile un regolamento che stabilisca e determini le attribuzioni rispettive e dell'autorità amministrativa e dell'autorità giudiziaria per impedire i conflitti che possono nascere, e che pur troppo vanno di quando in quando sorgendo nel regime del carcere tra l'una e l'altra autorità.

Io prego quindi il Senato a non voler pel momento sollevare così intricate questioni ed a restringersi a quello soltanto che riflette il modo di costruzione delle carceri, lasciando il resto allo schema che verrà in seguito presentato.

PRESIDENTE. Debbo far osservare al Senato che esso non si trova più in numero per deliberare, e spero che non troverà troppo grave che, invitandolo per la seduta di domani, io nuovamente insista perchè i signori senatori convegnano all'ora precisa stabilita, altrimenti non si potrebbe compire al debito che abbiamo di deliberare su tante leggi che ancora sono in corso di studio.

Prego quindi il Senato a volersi riunire domani a mezzogiorno negli uffici, ricordandogli che vi sono dodici progetti di legge da esaminare, dei quali sette sono stati dichiarati d'urgenza, e invitandolo a non volerne rimandare a più tarda epoca l'esame; e quindi al tocco riunirsi in seduta pubblica.

TOBNATA DEL 15 GIUGNO 1857

PROGETTO DI LEGGE SULLA COMPETENZA DEI TRIBUNALI DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro dell'interno.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Ho l'onore di pre-

sentare al Senato un progetto di legge già adottato dalla Camera dei deputati, concernente la competenza dei tribunali del contenzioso amministrativo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 33.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro dell'interno della presentazione di questo progetto, il quale avrà il suo corso.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma delle carceri giudiziarie — Dichiarazione del senatore Des Ambrois relatore e ritiro dell'articolo 2 aggiunto dalla Commissione — Osservazioni del ministro dell'interno contro l'articolo 3 proposto dalla Commissione — Risposta del senatore Des Ambrois relatore — Appunti del senatore Di Castagnetto al detto articolo — Ordine del giorno motivato, proposto dal senatore Plezza, accettato dal Ministero — Interpellanza del senatore Di Castagnetto — Risposta del ministro dell'interno e del senatore Di Pollone — Parole del senatore Des Ambrois relatore in risposta al senatore Di Castagnetto ed al senatore Plezza relativamente all'ordine del giorno da questi proposto — Parlano il senatore Plezza e il ministro dell'interno — Approvazione dell'ordine del giorno del senatore Plezza — Adozione degli articoli 2 al 4 del progetto ministeriale — Osservazioni del senatore Mosca sull'articolo 5 — Risposta del ministro dell'interno — Approvazione degli articoli 5 e 6 e dell'intero progetto — Discussione del progetto di legge pel censimento della popolazione dell'anno 1858 — Appunti del senatore Giudice — Considerazioni del senatore De Cardenas, relatore — Dichiarazione del senatore Sclopis — Risposta del ministro dell'interno — Parlano i senatori De Cardenas, San Martino e il ministro dell'interno — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri dell'interno, dei lavori pubblici, e di grazia e giustizia.)

PALLAVICINO-MONSI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato senza osservazioni.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Venne fatto omaggio al Senato dal signor ingegnere Pasquale De Lorenzi di una sua memoria sul progetto di legge per la riforma del capitolo di concessione della ferrovia *Vittorio Emanuele*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIFORMA DELLE CARCERI GIUDIZIARIE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiama la discussione del progetto di legge relativo alla riforma delle carceri giudiziarie. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 48 e 68.)

Ieri la discussione si raggirava intorno all'articolo 2 proposto dalla Commissione in aggiunta al progetto ministeriale, concepito come segue:

« Art. 2. Il giudice istruttore, l'avvocato fiscale provinciale e generale ed il presidente della Corte d'appello, classe criminale, potranno, ciascuno nella sfera delle proprie attribuzioni, autorizzare la comunicazione degli imputati ed accusati coi loro parenti ed amici. »

DES AMBROIS, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Des Ambrois.

DES AMBROIS, relatore. Ieri la Commissione credè aver dimostrato che questo articolo 2 da essa proposto non è in opposizione colle disposizioni del Codice di procedura criminale. Il relatore ha pure nel tempo stesso osservato che non tutte le disposizioni proposte dalla Commissione parevano ad essa egualmente essenziali, e fra quelle che meno lo fossero, annoverava precisamente quelle enunciate nell'articolo 2.

Adottando il sistema d'isolamento, la Commissione credeva che dovesse essere accompagnato da alcuni temperamenti per non riuscire nocivo; indicò questi temperamenti, propose a questo fine una serie di disposizioni, e poichè reputava conveniente che apparissero nella legge le norme principali del trattamento da usarsi tanto ai prevenuti, quanto ai condannati, i quali dovessero essere rinchiusi nelle stesse carceri, ha pure voluto enunciare quanto avesse riguardo alle visite che i prevenuti potessero ricevere da esterni.

Il principio della legge è che i detenuti non possano avere comunicazione fra loro. Essa prescrive nell'articolo 1, già adottato dal Senato, che sia assolutamente interdotta ogni comunicazione di tal natura, che siano assolutamente separati i detenuti dai detenuti, e perciò implicitamente permette che vi siano comunicazioni con esterni.

La Commissione credette conveniente di rendere più esplicito questo concetto, di far sentire che queste comunicazioni con estranei fossero, non solamente permesse, ma, per quanto lo consentivano le esigenze della

procedura, fossero favorite dalla legge stessa, in quanto che il sistema d'isolamento rende tanto più necessario che, chi è assolutamente segregato dai suoi compagni di prigionia, possa avere comunicazione con altri. Ma la Commissione non si dissimula che, quand'anche la legge proposta non lo dica, questa conseguenza c'è; o diviene tanto più chiara l'interpretazione a darsi alla legge dopo le discussioni che intervennero.

Ciò stante, la Commissione volendo diminuire, per quanto è possibile, il tema della discussione, non insiste per la votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Se la Commissione non insiste e non sorgono altre osservazioni, io darò lettura dell'articolo 3 della Commissione, il quale è così concepito:

« Art. 3. Gli imputati ed accusati potranno attendere ad ogni lavoro compatibile colla sicurezza e col buon ordine interno del carcere.

« Il prodotto di tale lavoro apparterrà ai medesimi. »

RATTAZZI, ministro dell'interno. Domando la parola. Io mi oppongo a questo articolo perchè mi pare che sia perfettamente inutile.

Non c'è nel progetto di legge alcuna disposizione che vieti agli imputati ed accusati di attendere al lavoro compatibile colla sicurezza e col buon ordine interno del carcere; non vi è disposizione alcuna colla quale sia dichiarato che il prodotto del lavoro non dovrà appartenere al detenuto; anzi io credo che non vi sia nemmeno oltre a questa legge alcuna disposizione legislativa che impedisca a colui che è detenuto di lavorare, e sancisca che il lavoro fatto dai detenuti, i quali sono accusati od imputati, non appartenga ad essi.

Onde io penso che sarebbe necessario, non la dichiarazione che il lavoro debba appartenere ai detenuti, ma la dichiarazione che non appartenga loro, perchè quando si tratta di coloro che non sono soggetti a pena, ma si custodiscono in carcere unicamente come prevenuti, e che quindi non sono colpiti da nessuna condanna, egli è incontestabile che il prodotto del lavoro delle loro mani appartiene ad essi e non può essere dato ad altri, salvo che vi fosse una disposizione che stabilisse altrimenti.

Io quindi ritengo che la disposizione della Commissione sia al tutto inutile, perchè verrebbe a riconoscere un principio che il progetto del Governo non vuole per nulla intaccare, e stabilirebbe per altra parte un principio che è già ammesso dalla legislazione attuale a cui non si porta variazione alcuna, e che perciò sarebbe perfettamente fuori di luogo introdurre in questa legge, la quale, come ho già avuto l'onore di accennare nella tornata di ieri, e che amo di ripetere, non è legge destinata ad ordinare il regime delle carceri in genere, ma è legge puramente di costruzione.

E in ciò essa si distingue assolutamente dal progetto di legge che era stato presentato dalla Camera dei deputati di Francia ed anche dalla Commissione della Camera dei pari a cui accennava nella tornata di ieri l'onorevole relatore, il quale progetto non tendeva a costruire le carceri in Francia o col sistema cellulare o con altro qualsiasi, ma era diretto ad ordinare il re-

gime generale di tutte indistintamente le carceri nel regno di Francia, tanto che in esso si contengono tutte le disposizioni che vennero staccate da osso ed inserite in quello della Commissione.

Io prego quindi il Senato a non volere accettare questa aggiunta e lasciare invece l'articolo siccome viene dal Ministero presentato.

DES AMBROIS, relatore. La legislazione attuale non vieta il lavoro ai prevenuti, ma a termini della legislazione attuale può dipendere dall'autorità preposta ai carceri di impedire questo lavoro; essa non è tenuta a permettere che i prevenuti lavorino.

Ora la Commissione crede di dovere stabilire per legge che i detenuti possano lavorare, affinchè non dipenda dall'autorità di fare sì che non lavorino; la Commissione lo crede perchè considera la permissione del lavoro ai prevenuti come una delle condizioni essenziali per impedire che divenga troppo duro e nocivo il sistema d'isolamento.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Ma anche coll'articolo proposto dalla Commissione non si farebbe variazione, perchè tale articolo che cosa dice? Dice « compatibile colla sicurezza e col buon ordine interno delle carceri. » Io dirò quindi che con una disposizione siffatta potrebbe il direttore delle carceri impedire il lavoro ai detenuti e a colui che è soltanto detenuto come inquisito quando credesse ciò non conciliabile colla sicurezza interna del carcere; perchè se non ci fosse ostacolo il direttore delle carceri non potrebbe certamente impedirlo, salvo abusando del suo potere, nel qual caso anche quando venisse sanzionato il presente articolo non vi si porterebbe rimedio. Dunque non vi sarebbe variazione alcuna alla legge attuale, e non stabilendosi variazione non veggio necessità alcuna di introdurre questa disposizione, dato anche che in questa legge si dovessero ammettere disposizioni le quali riguardassero il regime delle carceri e fossero estranee assolutamente alla costruzione.

DES AMBROIS, relatore. Non vi sarebbe nemmeno l'obbligo di costruire le celle in modo da potervi praticare il lavoro!

RATTAZZI, ministro dell'interno. Quando si è detto nell'articolo 1 che le carceri si dovranno costruire secondo il sistema cellulare, si intende ciò pure. (*Il senatore Des Ambrois, relatore, fa cenno negativo*)

Niuno ignora qual è il sistema cellulare, cioè che debbano essere separati i detenuti fra di loro e custoditi in modo che possano attendere al lavoro nelle celle dove essi si custodiscono; altrimenti non sarebbe più secondo il sistema cellulare, quando si chiudessero in modo che non potessero nemmeno più attendere al lavoro.

Del resto ho presentato un piano delle carceri che si intende di costruire in questa città, e da esso la Commissione ha potuto conoscere che le celle debbono essere costrutte in modo che si possa attendere al lavoro.

Io non ho alcuna difficoltà di solennemente dichiarare che è intenzione ferma del Governo che le carceri vengano costrutte in questa conformità.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI CASTAGNETTO. Mentre io ammiro la copia di lumi colla quale è redatta la relazione della Commissione, non posso trovarmi d'accordo sul punto di vista da cui la Commissione medesima ha veduto la questione.

Io questa legge la considero veramente come una legge di pura riforma delle carceri, dirò meglio una legge di riforma materiale. Egli è certo però che anche trattandosi di una semplice riforma, si è dovuto trattare la questione principale sul modo di costruire, di governare le carceri.

Noi eravamo in presenza di due sistemi, il sistema americano di isolamento assoluto, e il sistema di separazione notturna detta di Auburn. Quindi era necessario che si decidesse prima di tutto quale dei due sistemi dovesse avere la preferenza. Dunque adottare un sistema e fornire i mezzi per far fronte alla spesa, cioè legge di *voyes et moyens*, tal è a mio avviso il punto su cui è chiamato il Senato a decidere.

Il progetto ministeriale propone l'isolamento assoluto per gli inquisiti, e per i condannati a carcere non maggiore di un anno. Occorre quindi di dichiarare questo sistema quando il Senato lo approvi, onde le costruzioni possano praticarsi in conformità di questa determinazione, e si possano dare gli appalti colle condizioni analoghe al sistema adottato.

Ma quando si dice, noi adottiamo il sistema d'isolamento assoluto per gli inquisiti e per i condannati alla pena del carcere minore di un anno, certamente noi intendiamo abbracciare il sistema americano in tutte le sue conseguenze, cioè con quei metodi che si credono migliori per condurlo al suo scopo. E difatti se io leggo la relazione dell'onorevole ministro dell'interno, trovo, che, mentre parla dell'isolamento assoluto, egli parla di relazioni coi parenti, parla delle visite di persone pie che si dedicano a visitare le carceri, parla dell'istruzione religiosa, ecc. Quindi io credo che il Ministero, il Parlamento adottando il sistema di separazione assoluta, intendono di adottarlo con tutti i miglioramenti di cui può essere capace.

Noi dobbiamo pertanto ritenere che sanzionando la costruzione di queste carceri, desse non potranno essere costrutte e andare in attività prima di 3 o 4 anni. In materia così grave, che tutti i giorni pare che faccia un utile progresso, possono proporsi molti miglioramenti, i quali sarebbe utile di adottare e credo che non convenga di vincolarci ora con una legge entrando in dettagli i quali si riferiscono piuttosto all'amministrazione del carcere quando è in esercizio, anzichè alla costruzione del carcere medesimo quando è ancora da fabbricare.

Si aggiunge poi che tra le avvertenze della Commissione ve ne sono di quelle che sono sicuramente importanti, ma potrebbero ancora esservene delle altre gravissime e delle quali non si è fatto cenno alcuno al momento; per esempio, di vedere se l'istruzione religiosa debba essere data in comune ovvero anche separata-

mente; se la cappella sia comune; questioni, dico, assai rilevanti e delle quali certamente io mi farei carico qualora credessi che si dovesse venire non solamente ad approvare la costruzione delle carceri, ma a sancire un regolamento perfetto per l'andamento delle medesime.

Il perchè io credo che la missione del Senato si riduca ora a discutere il sistema proposto dal Ministero e già sanzionato dall'altro ramo del Parlamento. Quando questo sistema sia approvato, ne viene in conseguenza che sarà attuato con tutti quei perfezionamenti propri di questo sistema, e la dichiarazione fatta ieri dall'onorevole ministro dell'interno, ed anche dal guardasigilli, che con una legge speciale si stabiliranno poi le norme di governo di queste carceri, mi pare debba essere sufficiente a tranquillare affatto il Senato, tanto più, come io diceva, che possono occorrere dei miglioramenti e che conviene che noi abbiamo ampia libertà di poterli adottare.

Ieri poi un dotto e facendo oratore, membro della Commissione, faceva allusione alla circostanza gravissima che il progetto porta con sè una spesa di 18 milioni di lire, spesa a cui, egli diceva, deve fin d'ora vincolarsi il paese.

Io certamente vedo l'entità della spesa, ma votando ora questa legge non credo di sobbarcarmi alla spesa di 18 milioni, ed io credo anzi che una delle cure principali del Senato e del Parlamento, in questi tempi, sia appunto quella di avvertire a non impegnarsi in spese troppo gravi che forse il paese non possa sostenere.

Imperciocchè la legge attuale si riferisce alle carceri di Genova ed alle carceri di Torino; queste carceri sono isolate assolutamente, non sono un'opera la quale quando sia intrapresa possa dirsi di tale natura che fatto il carcere di Genova e di Torino si debba intraprendere subito la costruzione delle altre carceri dello Stato; io credo benissimo che adottando il sistema si dovranno poi fare tutte le altre carceri dello Stato, ma credo che se mancassero i fondi per poterle costruire, il Governo non sarebbe impegnato a costruire senza ritardo le altre carceri, come potrebbe essere impegnato, quando cominciasse una fortezza, od una fabbrica qualunque che dovesse tutta intiera andare a compimento, senza del che la parte già cominciata non potrebbe essere di servizio.

Io credo adunque che noi adottando la proposta del Governo ci impegniamo per le carceri di Torino e di Genova; adottiamo il principio per tutte le carceri dello Stato, ma ben inteso che i fondi disponibili del paese possano far fronte alle spese delle carceri le quali dovranno farsi successivamente.

Allo stato delle cose pare a me che approvando in massima il sistema di carceri proposto dal Governo cioè di separazione assoluta, sia abbastanza provvisto per l'opera di che si tratta, e che si possa tranquillamente rimandare la discussione sui punti saviamente rilevati dalla Commissione all'epoca in cui sarà proposta la legge annunciata dal Ministero per l'andamento delle carceri medesime.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Plezza.

PLEZZA. Io sono mosso a proporre un ordine del giorno da due considerazioni: una è che se s'introduce nella legge qualche modificazione, alla stagione avanzata in cui siamo della Sessione, vi è tutta la probabilità che la legge non possa più percorrere tutti gli stadi in questa Sessione e venga perciò ritardato questo miglioramento sul nostro sistema carcerario che è pur da desiderarsi. L'altra considerazione è: che io non mi sentirei di votare e di proporre al Senato di votare questa legge tal quale fu proposta, perchè trovo nelle modificazioni state proposte dalla Commissione delle cose che mi sembrano veramente importanti, sulle quali è necessario, a mio parere, che il Senato sia assicurato della loro esecuzione. Per combinare queste due idee che si combattono, io credo che si possa ottenere lo scopo con un ordine del giorno col quale il Ministero prenda impegno di dare alla costruzione delle carceri quella forma che è necessaria per ottenere quegli scopi che la Commissione aveva proposti, e prenda l'impegno inoltre di proporre, prima dell'attivazione del sistema cellulare, una legge nella quale si provveda a quegli altri miglioramenti che non riflettono precisamente la costruzione ma che la Commissione credette di proporre.

Io, in generale, son nemico degli ordini del giorno, perchè so quanto poco valgano a frenare l'arbitrio ministeriale quando si tratta massimamente di esecuzione delle leggi fatte da altri ministri e dopo lungo tempo dacchè la legge fu sanata.

Ma quando si tratta di un ordine del giorno il quale fissa un modo di costruzione, il qual modo di costruzione si sa che era già nell'animo del signor ministro, come appare dai piani presentati delle carceri per Torino e per Genova, di una costruzione che con tutta probabilità dovrà farsi sotto la direzione del ministro stesso al quale si propone di accettare l'ordine del giorno, mi pare che il Senato abbia sufficiente garanzia.

Quando poi nell'ordine del giorno si sancisce che prima di attivare il sistema cellulare abbia a proporsi la legge, mi pare che questo voto del Senato sia un vincolo per qualunque ministro futuro, il quale mancherebbe al suo dovere gravemente, se si arbitrassero di far da sé quello che il Senato ha dichiarato doversi fare per legge. Perciò io proporrei il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, ritenuta la dichiarazione del Ministero che le carceri verranno costrutte in modo da poter lasciare la facoltà ad ogni detenuto di passeggiare almeno un'ora al giorno all'aria libera, da potervi gli accusati ed imputati attendere ad ogni lavoro compatibile colla sicurezza e col buon ordine interno del carcere, e da potersi tenere i condannati in un quartiere distinto dell'edificio da quello degli imputati ed accusati, e che ogni condannato sarà applicato a sua scelta ad uno dei lavori stabiliti nella casa o ad una delle occupazioni in essa specialmente autorizzate;

« Ritenuto che il concorso sarà pubblicato all'estero con un termine non minore di sei mesi per concorrere;

« Ritenuto inoltre la dichiarazione del Ministero che le altre modificazioni proposte dalla Commissione formeranno oggetto di leggi da approvarsi prima che le carceri, della cui costruzione si tratta, siano compiute ed il sistema cellulare messo in esercizio, passa all'ordine del giorno su queste modificazioni. »

Parmi che con ciò si possa raggiungere il doppio scopo di cominciare l'attivazione del sistema cellulare promuovendo tosto la costruzione delle carceri, e nello stesso tempo di non far correre pericolo alla legge di cadere senza approvazione, non avendo il tempo di percorrere, come dissi, tutti gli stadi che le sono necessari.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Non ho difficoltà ad accettare quest'ordine del giorno che è perfettamente conforme alle determinazioni del Ministero; non ho difficoltà alcuna ad accettarlo nella parte che riguarda la costruzione, sia perchè le indicazioni contenute nell'ordine del giorno sono consentanee col piano che era stato unito alla relazione ed esaminato dalla Commissione; sia perchè d'altronde credo che non vi possa essere sistema cellulare che contemporaneamente non inchiuda le condizioni nello stesso ordine del giorno designate.

L'accetto pur anche nella parte che è relativa al concorso di progetti per la costruzione, come per le altre proposte di legge; perchè, quanto al concorso, credo sia indispensabile un termine discreto almeno di sei mesi, e sia conveniente, nell'interesse dello Stato, che anche gli stranieri possano concorrervi. E quanto alle leggi che saranno da presentare, ho già detto, e ripeto, che converrà che il potere legislativo si occupi, e seriamente, del regime di queste carceri e delle condizioni dei detenuti, quando saranno in esse rinchiusi; e si occupi non solamente per le prescrizioni che attualmente la Commissione intende di stabilire, ma anche per molte altre disposizioni che sono relative; perchè, anche ammesse le modificazioni volute attualmente dalla Commissione, non si avrebbe disciplina perfetta per l'ordinamento di queste carceri.

Intanto è opportuno che si provveda prima alla costruzione di queste carceri, perchè così si guadagnerà del tempo, richiedendosi a ciò molti anni, e così il potere legislativo potrà con maggior agio occuparsi non di queste sole disposizioni, ma di tutte quelle che si riferiscano al regime dei detenuti. Dichiaro quindi che non ho difficoltà ad accettare l'ordine del giorno e, quando il Senato credesse di adottarlo, assumo l'impegno di fare quanto in esso è indicato.

DI CASTAGNETTO. Mentre non faccio alcuna osservazione sull'ordine del giorno del senatore Plezza, desidererei dall'onorevole ministro dell'interno alcune spiegazioni intorno alla cappella per l'istruzione religiosa.

Dal piano depresso nella segreteria ho visto che esiste centralmente una cappella; non so se l'istruzione religiosa sarebbe ivi data ai detenuti in comune o separatamente. Mi parve di scorgere che la cappella potesse essere veduta dalle celle (per quanto ho potuto rilevare

dal piano), ma non ho potuto farmi ragione, se l'istruzione morale possa diramarsi in comune ai detenuti...

RATTAZZI, ministro dell'interno. A seconda del piano sarebbe costruita la cappella in modo che potrebbe darsi l'istruzione religiosa anche in comune. Nulla però impedisce che quelli che desiderano essere maggiormente istruiti, possano nelle celle da persone benefiche anche ricevere quell'istruzione che essi desiderano.

DI POLLONE. Prendo la parola per aggiungere una spiegazione che persuaderà l'onorevole preopinante. Nelle stupende carceri di Pantenville, che ho visitate alcuni anni sono, il luogo dove i carcerati si raccoglievano per l'istruzione religiosa era fatto in maniera che vi erano tante celle all'intorno della cappella; era ognuna di queste celle una specie di confessionale, nel quale si introduceva il condannato, e di fronte vi stava un pulpito, dove il ministro della religione protestante faceva loro questa istruzione; e suppongo che il signor ministro metterà anche nel programma della costruzione le opportune direzioni a questo proposito.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Ci sarà nel programma, come ci è già nel piano stesso.

DES AMBROIS, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima interrogherò il Senato per sapere se l'ordine del giorno proposto dal senatore Plezza è appoggiato.

Chi appoggia quest'ordine del giorno si alzi.

(È appoggiato.)

Il senatore Des Ambrois ha la parola.

DES AMBROIS, relatore. Comincerò dal rispondere ad alcune osservazioni dell'onorevole conte di Castagnetto.

Egli osservava in primo luogo, ed in ciò aveva l'appoggio del signor ministro dell'interno, che non tutte le condizioni, che forse potrebbero essere da desiderarsi, sono indicate nel progetto della Commissione; che, per esempio, essa non ha fatto cenno dell'istruzione religiosa. La Commissione veramente non ha creduto di inserire tutte le disposizioni che potessero rendere più completo, più perfetto il sistema d'isolamento; si è limitata a quelle sole le quali stimò dover essere necessariamente stabilite per rendere il sistema comportabile, affinché, invece di produrre utili risultati, non li producesse dannosi.

Dell'istruzione religiosa non ha parlato, non perchè potesse ignorare quanta importanza essa abbia, e quanto sia utile l'azione emendatrice e consolatrice della religione sopra persone astrette a vivere nella solitudine, ma appunto perchè ha creduto essere questo un bisogno primario, un bisogno imprescindibile, ha stimato che nella legge si potesse tacerne, essendo cosa sempre sottintesa che in uno stabilimento di questa natura vi sia una cappella, e questa sia coordinata col sistema prevalente nello stabilimento.

A questo riguardo farò presente all'onorevole Di Castagnetto che la Commissione ritenne che l'istruzione religiosa fosse data in comune, e che la cappella fosse ordinata, come per lo più lo sono le cappelle degli sta-

bilimenti cellulari, in modo che ciascun detenuto sia pur in essa isolato, essendo i posti dei detenuti distribuiti in anfiteatro come altrettanti stalli separati.

Osservava ancora l'onorevole Di Castagnetto che la legge attuale non riflette se non la costruzione delle carceri di Torino e di Genova, ma non provvede ancora alle altre, e che per conseguenza non sarebbe provvido il vincolarsi fin d'ora pel metodo di costruzione che dovesse poi applicarsi a tutte le altre carceri. (*Il senatore Di Castagnetto fa un segno negativo*)

Mi pare che questo almeno si possa trarre per conseguenza dalle parole che ha pronunziate. Mi sembrò che il senso del suo discorso fosse quello di non vincolarsi per ora ad un sistema di costruzione da applicarsi a tutte le carceri che il Governo non prendesse impegno che per le carceri di Torino e di Genova.

DI CASTAGNETTO. Se mi permette, spiegherò la mia idea.

Dissi che lo scopo di questa legge era di adottare un sistema e di provvedere alla spesa; quanto al sistema che era stato dal Ministero proposto, e dall'altro ramo del Parlamento adottato, il sistema americano per la separazione assoluta, che questo adottandosi, si adottava naturalmente e necessariamente per tutto lo Stato.

Poi sono venuto a parlare della spesa.

L'onorevole De Ferrari aveva fatta allusione ad una spesa di 18 milioni. Io ho detto che credeva che la spesa di 18 milioni fosse necessaria per cambiare il sistema universale dello Stato, e che forse non basterebbe nemmeno, ma che votando questa legge per le due carceri di Torino e di Genova, io non credeva di vincolarmi per 18 milioni, e che ero persuaso che i due rami del Parlamento dovevano in questi tempi di crisi finanziaria andar guardinghi nell'approvare spese che vincolassero il paese per l'avvenire.

Dissi che quando fossero costrutte le due carceri di Torino e di Genova, se le forze dell'erario non comportavano di far maggiore spesa, si poteva la medesima differire senza che il servizio delle carceri di Torino e di Genova potesse soffrirne, perchè queste spese carcerarie di Torino e Genova erano indipendenti, e che mentre si allestivano queste carceri, si potesse prescindere da far altre spese nelle altre carceri, finchè le finanze dello Stato potessero permettere di sobbarcarsi a questa spesa.

Io porto opinione che questa spesa si possa poi fare sui fondi dei bilanci, quando le spese straordinarie giungano poi finalmente ad un termine in cui i bilanci possano essere normali e che possano sopportare una spesa annua di un milione per continuare la costruzione delle carceri.

DES AMBROIS, relatore. La Commissione non ha creduto di proporre al Senato che si vincoli per la spesa di 18 milioni, ha solamente fatto osservare che volendosi costruire tutte le carceri sopra questo sistema, si verrebbe a spendere 18 milioni, e che l'adozione di questo sistema porterebbe questa conseguenza; forse si potrà su quella somma fare qualche risparmio, ma si è indi-

cata la medesima come un limite cui può giungere la spesa definitiva adottando il sistema cellulare. Si è bensì ritenuto che l'adozione del sistema cellulare doveva essere accompagnata da tutti i temperamenti che lo rendessero sopportabile, ovunque si adottasse.

Questo sistema temperato non basta adottarlo per alcune carceri, ma bisogna che sia comune a tutte; se si facesse altrimenti, se si venisse a cambiare sistema per altre carceri, dopo avere adottato il sistema temperato per le carceri di Torino e Genova, si verrebbe ad introdurre una disparità di trattamento tra carcere e carcere, tra carcerato e carcerato, la quale non sarebbe troppo razionale nè troppo giusta.

Vengo ora all'ordine del giorno proposto dal senatore Plezza ed accettato dal ministro dell'interno. La Commissione ha esaminato quest'ordine del giorno e ha deliberato di non poterlo accettare. La Commissione, come ha già avuto l'onore di esporre, crede alcuni dei temperamenti da essa proposti indispensabili perchè il sistema di isolamento non divenga pernicioso; per conseguenza non può acconsentire a che si escludano dalla legge questi temperamenti; crederebbe la legge imperfetta se questi temperamenti non ne facessero parte. Sicuramente parecchie cose possono essere prescritte per regolamento, ma a questo proposito la Commissione non ometterà di far presente al Senato che si tratta di opere, le quali comunque si vogliono far presto, per quanto lo comportano le condizioni finanziarie del paese, necessiteranno un lungo giro d'anni per la loro compiuta esecuzione; il Governo stesso ha indicato un lasso di 15 anni, come necessario per ultimare la costruzione o lo adattamento di tutte le carceri secondo il sistema cellulare; la portata dell'ordine del giorno accettato dal Ministero, la portata cioè degli impegni risultanti dalle dichiarazioni ministeriali si estenderebbe dunque ad un periodo di 15 anni; pensi il Senato quanti cambiamenti di nomi e di cose in sì lungo tempo possono accadere.

Certamente sarebbe deplorabile che la riforma fosse ritardata, ma la Commissione spera che le disposizioni da essa proposte, non mutando il sistema, non avendo nulla di contrario allo spirito delle disposizioni proposte dal Governo e adottate dall'altro ramo del Parlamento, e che ora sono sottoposte alla vostra saviezza, non sieno per incontrare gravi difficoltà. Ad ogni modo ripeto che noi ravvisiamo queste disposizioni come indispensabili affinché la legge sia buona.

PLEZZA. L'onorevole relatore ha detto che molte cose possono far oggetto di regolamento, ma che egli crede che le norme prescritte negli articoli proposti dalla Commissione debbano far oggetto di legge anziché di regolamento. Io lo prego di osservare che nel mio ordine del giorno ho escluso precisamente il regolamento, ed ho proposto che il Ministero prenda impegno di presentare una legge nella quale siano sancite queste misure, e con ciò il Ministero prende impegno di non fare queste cose per solo regolamento.

Egli ha soggiunto che il sistema cellulare per essere messo completamente in pratica richiederà lo spazio

per lo meno di 15 anni; ma 15 anni non saranno necessari per la costruzione dei carceri di Torino e Genova, di cui si tratta.

Quando il Ministero prende l'impegno di proporre una legge nella quale si abbiano da trattare precisamente le norme che ora la Commissione domanda, e queste norme prende impegno di prepararle prima di mettere in attività il sistema cellulare nelle carceri di Torino e Genova, mi pare che non si può più parlare dei 15 anni che si richiedono per attivarlo in tutto lo Stato. Per le carceri di Torino e Genova si potrà richiedere un anno o due, e prima che in queste carceri vada in attività il sistema cellulare, il quale credo lo sarà appena esse siano terminate, è necessario che sia fatta la legge. Mi pare adunque che la legge non potrà tardare tanto tempo, tanto più che il Ministero, il quale prende l'impegno di prepararla, è probabile sia quello stesso che la metterà in esecuzione.

Ma, qualunque sia il Ministero che debba mettere in attività il sistema cellulare, mi pare che dopo un voto così formale del Senato, il quale vuole sancire per legge questo principio, non oserà ciò fare per regolamento, o variarlo, senza avere prima ottenuto un voto dal Senato. Mi sembra perciò che si possa senza pericolo votare l'ordine del giorno, adottando il quale si assicura il grande beneficio che questa legge non abbia da cadere per essere giunta troppo tardi in discussione.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Faccio osservare che, per quanto riguarda alle condizioni relative alla costruzione, non solo non si richiedono per loro compimento quindici anni, nè dieci, nè cinque, ma immediatamente debbono essere poste in esecuzione, perchè dovranno inserirsi nel progetto di concorso.

Per ora si aprirà solo il concorso delle due carceri di Torino e Genova, ma si stabiliscono con esso le norme generali per la costruzione delle altre carceri dello Stato; il che vuol dire che per le altre carceri che si dovranno costruire, quando si faranno gli esperimenti, il Senato potrà imporre anche quelle condizioni che stimerà.

Ora, per questi due dovendosi aprire il concorso immediatamente dopo la pubblicazione della legge, immediatamente si dovranno inserire le condizioni colle quali il Governo assume l'impegno, cioè che vi siano cortili in modo che ogni detenuto possa passeggiare un'ora; che ci sia la separazione fra i detenuti ed i condannati; che le celle siano costrutte in guisa che i detenuti possano lavorarvi dentro.

Vede dunque il Senato che l'impegno che si assume il Ministero attualmente, accettando l'ordine del giorno, non è un impegno che possa avere la sua esecuzione così lontana, ma è tale che deve di subito mandarsi ad effetto. Del resto ritenga il Senato che, se si trattasse di entrare nella discussione a cui ci condurrebbero le modificazioni proposte dalla Commissione, non si verrebbe soltanto a ritardare per un anno, ma credo che si ritarderebbe forse di due e più anni. Se si dovessero discutere le condizioni del regime del carcere, allora, certa-

mente non si soffermerebbero le disposizioni a quelle sole proposte dalla Commissione, ma, come già avvertiva l'onorevole Di Castagnetto, forse in questa stessa Aula si proporrebbero altre modificazioni, e nell'altra parte del Parlamento se ne proporrebbero delle nuove; si dovrebbe quindi discutere una legge generale per l'ordinamento delle carceri, e, mentre si discuterebbe quest'ordinamento interno di carceri che non esistono, le carceri non si costruirebbero.

Ora, mentre noi abbiamo un'assoluta necessità di portare una riforma a quest'ordine di servizio, poichè le carceri sono in una condizione in cui nè le regole d'igiene, nè la sicurezza stessa dei detenuti si può avere, io domando se sia conveniente che si discuta su regole per carceri che non si hanno, o non sia molto più opportuno, molto più savio stabilire frattanto che le carceri vengano costrutte, e, in quella che si procede alla loro costruzione, determinare quali saranno le regole da osservarsi allorchando le carceri saranno messe in attività.

Io pertanto prego, per quanto so e posso, il Senato a voler accettare l'ordine del giorno proposto, e quindi le disposizioni presentate dal Ministero.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Plezza.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Allora resterebbero pregiudicati gli altri emendamenti della Commissione, poichè si trovano compresi nell'ordine del giorno.

Passerò all'articolo 2 e successivi del progetto ministeriale:

« Art. 2. Nelle dette carceri potranno essere pure detenuti i condannati alla pena del carcere non maggiore di un anno. »

(È approvato.)

« Art. 3. La formazione dei singoli progetti sarà posta a concorso.

« Negli avvisi di concorso saranno prefinite le condizioni attenenti alla solidità dell'edifizio, alla sicurezza della custodia, all'igiene, alla spesa. »

(È approvato.)

« Art. 4. Si procederà alla ricostruzione o riduzione delle carceri sopra prescritta, cominciando da quelle delle città in cui ha sede una Corte d'appello, e poscia da quelle dei capoluoghi di provincia, seguendo l'ordine determinato dal numero medio dei detenuti che esse debbono contenere. »

(È approvato.)

« *Disposizioni speciali e transitorie.* — Art. 5. 1° I progetti delle carceri di Torino e di Genova saranno formati in modo che la spesa complessiva non superi le lire 3000 per ogni cella;

« 2° È autorizzato lo stanziamento nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1857 della spesa di lire 500 mila per le carceri di Torino, la quale verrà inserita in speciale categoria intitolata: *Costruzione o riduzione delle carceri giudiziarie a sistema cellulare.*

« 3° È pure autorizzato lo stanziamento nel bilancio di detto Ministero per l'esercizio 1858 della spesa di lire 1,000,000, da ripartirsi fra le carceri di Torino e di Genova e da inserirsi nella categoria intitolata come al numero 2 di questo articolo. »

MOSCA. Mi permetterò due sole osservazioni al disposto di questo articolo. Nel paragrafo 1, nel quale è detto che la spesa non deve eccedere le lire 3000 per cella, pare a me che sarebbe opportuno di indicare le dimensioni minime di queste celle, giacchè il solo dire lire 3000 è troppo vago; bisognerebbe fissare poi nel concorso che ogni cella debba avere delle proporzioni non minori di tanto... perchè altrimenti si avranno delle celle, come nei carceri penitenziari, che hanno due metri per tre di estensione. Ma io credo che per questa parte si potrebbe inserire nel progetto di concorso tale clausola, ed allora non occorrerebbe di variare menomamente il progetto di legge.

L'altra osservazione è che, se si vogliono stabilire i concorsi per le carceri di Torino e di Genova, evidentemente sarebbe inutile di stanziare una somma nel bilancio del 1857. Se noi stabiliamo sei mesi perchè il concorso abbia luogo, non si può spendere nulla nel corso dell'anno presente. Dunque la questione di mantenere poi il secondo paragrafo di quest'articolo dipende dal fare o non fare un concorso per le carceri di Torino e di Genova, per cui sono assegnati i fondi di 500,000 lire, i quali non si potrebbero spendere. Perciò sarebbe inutile, se si vogliono mantenere a concorso i carceri di Torino e di Genova, di mantenere questo secondo paragrafo.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Quanto alla prima osservazione dell'onorevole Mosca, non vi ha dubbio che nelle condizioni del concorso si dovrà annoverare anche l'ampiezza della cella, e quest'ampiezza sarà tale che vi possa essere aria sufficiente per il detenuto in modo che non ne possa essere la sua salute pregiudicata: di poi sarà fatta in guisa che possa anche attendere al lavoro ed a tutto ciò che è indicato nell'ordine del giorno.

Quanto allo stanziamento della somma di lire 500,000 per il corrente anno, io credo veramente che forse sarà soltanto figurativo, cioè non si spenderà perchè dovendosi aprire il concorso per queste due carceri, dopo i sei mesi che si stabilirono a norma di quanto il Ministero ha assunto l'impegno davanti al Senato, trovandoci alla fine dell'anno, non potrà farsi questa spesa. Ma non mi sembra che sia il caso di modificare per questo solo motivo il progetto di legge. La somma non si spenderà perchè non vi sarà mezzo di farla spendere, ma da questo stanziamento non può nascere alcun inconveniente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 6. Per l'esecuzione della presente legge, nella parte relativa agli articoli 1, 3, 4 ed al n° 1 dell'articolo 5, il ministro dell'interno si concerterà col ministro dei lavori pubblici. »

(È approvato.)

Si procederà allo squittinio segreto di questo progetto di legge ora in discussione, dopo il quale verrà immediatamente in discussione il progetto di legge pel censimento della popolazione del 1858.

Prego istantamente i signori senatori di non volersi allontanare, perchè credo che il numero sia compiuto, ma che margine non ve ne abbia.

PALLAVICINO-MONSI, segretario, fa l'appello nominale per lo squittinio segreto.

Il risultamento della votazione è il seguente:

Votanti	51
Voti favorevoli	38
Voti contrari	13

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL CENSIMENTO DEL 1858.

PRESIDENTE. Viene ora all'ordine del giorno il progetto di legge per il censimento della popolazione nel 1858 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 626 e 638), che ho l'onore di leggere. (*Vedi infra*)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola spetta al senatore Giulio.

GIULIO. Signori senatori. Comincerò col riconoscere che la forma di censimento che si propone nella legge sulla quale siamo per deliberare è, teoricamente parlando, incontestabilmente più perfetta di quella che per cura della Commissione di statistica si è seguita nei due censimenti del 1838 e del 1848.

La forma che ora si propone è sostanzialmente quella medesima che si seguì presso le nazioni, le quali hanno, negli anni scorsi, fatto i lavori statistici i più perfetti, e nominativamente l'Inghilterra ed il Belgio. Tuttavia se dalla perfezione assoluta ci volgiamo alla perfezione relativa, cioè se poniam mente, non solo a ciò che sarebbe desiderabile di ottenere, ma a ciò che è possibile di sperare, si può con molta ragione dubitare, come ha mostrato di dubitare l'ufficio centrale, che i mezzi proposti sieno i migliori per ottenere nel nostro paese, e particolarmente in tutto il regno, il migliore censimento che sia sperabile che si possa nelle condizioni nostre ottenere. I metodi seguiti, l'uno nei due censimenti del 1838 e 1848, e l'altro che si propone di seguire nel 1858, sostanzialmente differiscono in ciò, che il metodo seguito per suggerimento della Commissione superiore di statistica nei due passati censimenti, procedeva piuttosto per famiglia che per individui, cioè a dire segnava nelle sue tavole alla residenza del capo di famiglia i nomi di tutti i membri appartenenti alla famiglia stessa, i quali non fossero in modo permanente domiciliati lontano dalla residenza, direi, paterna, mentre secondo il novello metodo che si propone, e che è quell'istesso dell'Inghilterra e del Belgio, il censimento procede in modo individuale. Ogni individuo si trova inscritto nel luogo, non dirò della sua reale residenza,

ma nel luogo in cui è capitato in un determinato istante.

L'una e l'altra forma hanno pregi e difetti che sono loro propri. Io non mi fermerò su di ciò, perchè forse mi confonderebbe troppo lontano. Ma da questi caratteri essenziali dell'uno e dell'altro metodo risultano, quanto ai modi di eseguire il censimento, alcune cardinali differenze.

Il censimento fatto al modo nostro antico, al modo seguito negli anni passati, non rappresenta un fatto reale, cioè non dà per ciascun paese il numero effettivo dei suoi abitanti, ma rappresenta un fatto, se non reale, almeno perfettamente definito, perfettamente eseguito, perchè suppone aggruppati intorno a ciascun capo di famiglia tutti gl'individui che potrebbero comporre la sua famiglia; quindi molta facilità nel raccogliere le informazioni, quindi probabilmente molta facilità nel riconoscere lo stato delle stesse informazioni.

Il novello metodo, quello che ora si propone, che è quello stesso dell'Inghilterra rappresenta la distribuzione in un determinato istante della popolazione, rappresenta un fatto reale, ma accidentale e fuggitivo, cioè torna difficilissimo l'accertare il fatto, e, quello che più monta, verificare l'esattezza del fatto. Da questa differenza ne consegue la differenza cardinale del modo di eseguire il censimento. Allorquando vogliamo sapere non ciò che era al tocco della mezzanotte di un determinato giorno, ma bensì ciò che sarebbe se ciascun capo di famiglia richiamasse presso di sé tutti i membri che la compongono, possiamo procedere a tutto agio, e potendo procedere a tutto agio, possiamo con piccolo numero di persone impiegare un mese, due o tre; cioè per ciascun comune piccolo un delegato, per ciascun comune un po' maggiore due o tre, e per le grandi città qualche decina di delegati basteranno all'opera. Tuttavia quest'opera qualche volta si prolunga per parecchi mesi. Abbiamo l'esempio del 1838: una provincia che non occorre nominare non compì il suo lavoro che dopo trascorso tutto l'anno. Non parlo poi del censimento del 1848, il quale nella città di Genova per le particolari condizioni in cui quella città si trovava, questo censimento, che s'intitola del 1848, in realtà non fu terminato non so se nel 1850, o nel principio del 1851.

Nullameno malgrado ciò i censimenti della provincia di cui parlava prima e di Genova, saranno certamente riusciti meno esatti, che se si fossero potuti fare in breve giro di settimane, ma è probabile che non siano enormemente errati, perchè le condizioni delle singole famiglie non sono tanto cambiate in questo intervallo, che il cambiamento possa aver avuto una grande influenza sul risultamento del censimento.

Ma se all'incontro vogliamo fissare, se vogliamo (mi si permetta la parola) *dagherrotipare* le condizioni in cui la distribuzione della popolazione si è trovata in un determinato istante, si deve far sì che l'operazione del dagherrotipo succeda nello stesso istante preciso: differirlo è mentire; quindi in questo caso, per non differire, è necessario trasformare in agenti del censimento tutti i cittadini o per dir meglio tutti i capi di casa.

Ora, o signori, mi pare che basta enunciare la proposizione in questi termini, non dico per condannarla, ma per dimostrare unicamente quanto sia difficile la sola redazione. È noto quanti siano i capi di famiglia nei nostri comuni, quanti sieno i capi di famiglia in molte delle nostre valli, quanti siano i capi di famiglia nell'isola di Sardegna, dirò meglio, in alcune parti dell'isola di Sardegna, che sappiano, non dico compire una tabella statistica, ma scrivere.

Abbiamo sovente il fatto di sindaci in Sardegna che sottosegnano col segno di croce, ed il segretario scrive accanto *per essere il signor sindaco illetterato*. Ora, se è illetterato il sindaco, è da temere che non abbiano grandi conoscenze, non dico letterarie, ma di grammatica o scrittura, gli amministrati. Quindi per questo rispetto è certamente da temere che la riuscita del prossimo censimento del 1858 sia meno felice che quella dei censimenti passati, i quali meno ambiziosi avevano però maggior probabilità di successo.

Egli è vero che vi saranno delegati incaricati di fare la distribuzione delle schede e di raccogliere, e che questi delegati potranno ammaestrare i capi di famiglia sull'adempimento dell'obbligo che la legge impone loro; ma qui ricade l'osservazione che faceva testè: questi delegati saranno necessariamente pochi, non potranno fare le loro visite nè al primo nè al secondo giorno dell'anno; necessariamente queste visite si protrarranno a settimane, a mesi, e forse forse a molti mesi.

Resterà allora la questione: questo capo di casa saprà dire nella notte dal 31 dicembre al 1° gennaio chi era in casa sua, chi non c'era?

Ma vado un po' più in là. Per i capi di casa intendiamo anche gli albergatori i quali sono i capi di quella casa fittizia, che si vuol censire in quella notte. Bisognerà dunque che questo albergatore sappia e possa e voglia, al giorno in cui i delegati verranno a visitarlo, riprodurre un quadro delle persone che albergarono in quella notte; e, notate, o signori, col cognome, nome, età, sesso, religione, se sa leggere e scrivere. Ora è impossibile, che l'albergatore dopo una settimana, dopo un mese sappia dare sui suoi ospiti passati queste così precise indicazioni. Rimarranno dunque indubitabilmente molte lacune: vi saranno molte incertezze.

Egli è vero, che a ciò si può opporre il fatto. Il censimento del Belgio è stato fatto così, e i censimenti inglesi sono fatti così. Ma per potere dal fatto dedurre una conseguenza bisognerebbe essere certi che le condizioni nelle quali i censimenti si sono fatti così in Inghilterra come in Belgio siano identiche, od almeno molto somiglianti alle nostre.

Senza parlare dell'Inghilterra, paese che soffre così pochi confronti col nostro, parliamo del Belgio. Le condizioni tra il Piemonte ed il Belgio sono tanto disparate per questo rispetto, che non credo se ne possa dedurre veruna inferenza. In primo luogo, non si può dissimulare che l'istruzione popolare nel Belgio sia molto più avanzata di quello che essa sventuratamente non sia in alcune se non in molte delle nostre provincie.

Ma vi hanno altri fatti che paiono vieppiù importanti a considerarsi. Il primo è la potenza dell'ordinamento comunale nel Belgio, nelle Fiandre, confrontata con quella che esso abbia in Piemonte. L'ordinamento dei comuni è così antico, è così rispettato, è così profondamente entrato nei costumi di quelle regioni, che l'azione del comune è incomparabilmente più potente nel Belgio di quello che possa essere in Piemonte; e basta che una operazione sia raccomandata, promossa dal comune, perchè essa si faccia là, mentre qui incontrerebbe forse moltissime difficoltà.

Ma, lasciando le generalità e venendo al merito, vi sono due fatti che hanno reso facile nel Belgio ciò che qui riuscirà grandemente difficile.

Il primo è l'esistenza in tutti i comuni del Belgio di un registro permanente. Il comune può fare il censimento della sua popolazione senza uscire dall'aula consolare, poichè esiste in tutti i comuni un registro stabilito sopra modelli uniformi trasmessi a tutti i comuni dalla Commissione di statistica; ed affinchè il modo di tenere i registri riuscisse indubitabilmente conforme, la Commissione non si limitò a trasmettere modelli, ma spedì ispettori, i quali in compagnia degli scabini di ciascun comune scrivessero la prima pagina di ogni registro, affinchè quest'operazione, fatta così sotto gli occhi di quelli che dovevano poi riempire il registro, servisse loro di avviamento e di norma.

L'altro fatto, che ha una grande importanza, è che al censimento della popolazione nel Belgio, si è fatto precedere un'altra operazione molto più facile, ma indispensabile per servire di base alla prima, ed è il censimento delle case. Nel Belgio le case sono tutte censite e numerate. Ora ognuno che si sia un poco travagliato nei censimenti della popolazione sa di quale importanza sia l'aver preventivamente una tabella di tutte le case esistenti in ciascun comune, descritte in un determinato ordine, divise per regione e per sezione.

Un censimento delle case non esiste in Piemonte: non esiste come censimento di case, perchè non è mai stato fatto per l'uso della statistica; non esiste disgraziatamente come catasto, perchè il catasto è ancora un nostro desiderio: come adunque si farà per apparecchiare le schede che dovranno servire al censimento? Vedo bene che il modulo porta stampato in fronte... Comune di... casa... numero... Ma questa casa... numero... non corrisponde a nulla, perchè le case dei comuni non sono numerate, quindi ignorando *a priori* quante siano le case, da quali famiglie siano abitate le case, non è possibile preparare anticipatamente delle schede. Bisogna andare a prepararle sul luogo; e questo farà una grave difficoltà e renderassi impossibile di verificare se tutte le case siano state censite, perchè ogni comune rimetterà 150, 200 schede, ma nessuno saprà se queste tante schede accennino esattamente tutte le case contenute nel comune. E la difficoltà è così grande, che nel 1848, in occasione dell'ultimo censimento, per poter censire la popolazione della città di Torino, è stato necessario prima di tutto di fare una divisione del territorio a bella

posta per quell'uso, di assegnare a ciascuna regione dell'interno della città e del territorio un delegato speciale, di far percorrere, prima di cominciare il censimento, in ognuna di queste regioni dei delegati a domandar prima a quel delegato speciale non un censimento perfetto delle case, ma un'indicazione del numero delle case che cadevano nel suo compartimento, e che egli avrebbe da censire. Le indicazioni sono utili non ad erigere un confronto, ma ad aiutare fino ad un certo punto la verificaione.

A tutte queste, che sono difficoltà essenziali, per tagliar breve, non ne aggiungerò più che una, che è semplicemente una cosa da farsi. Si è apparecchiato un modulo di schede nelle quali sonvi molte colonne: già l'ufficio centrale ha osservato nel trattare di questo progetto, che alcune di queste colonne andranno notabilmente allargate, perchè non vi potrebbero capire le informazioni che si dimandano. Ora, allorquando si saranno allargate queste varie colonne, il formato diverrà tale, che esso solo farà una grave difficoltà.

Aggiungo poi che la persona che ha compilato questa scheda, probabilmente non ha preso in sufficiente considerazione i fatti emersi dal censimento precedente. Vedo infatti che ha compreso nella scheda queste colonne: età, anni, mesi, poi professione principale, quindi emigrazioni periodiche, luogo dell'emigrazione, epoca della partenza, del ritorno.

Non dirò nulla dell'età in cui si domandano anni, mesi; dirò solo che nei censimenti anteriori non si è potuto ottenere neppure una grossolana indicazione rispetto agli anni. Molte persone negano assolutamente di dire l'età loro al commissario, il quale scrive così l'età secondo l'apparenza; altre dicono appositamente una età erronea: citerò l'esempio di una signora torinese, di cui non conosco assolutamente l'età, ma che deve avere dai 30 ai 40 anni, e che ha voluto assolutamente che si scrivessero 80 anni in sulla scheda. Così il domandare conto dei mesi è una cosa almeno inutile.

Quanto alle altre colonne della professione e della emigrazione, egli è ben vero che nel registro del censimento del 1848 si erano aggiunte anche queste colonne, ma è facile di verificare negli uffizi del Ministero dell'interno che dalle informazioni, che si sono potute ottenere relativamente alla professione ed alla emigrazione, non si è potuto trarre assolutamente verun costrutto.

Colui che ha l'onore di parlare si trovava allora per dovere d'ufficio nel caso di dover diramare agl'intendenti provinciali le istruzioni sul modo di applicare le norme che dalla Commissione superiore erano state prescritte; egli sa che giungevano molto numerose al Ministero d'agricoltura e commercio le domande d'intendenti che chiedevano schiarimenti sul modo d'indicare la professione, e deve confessare che, quantunque fosse in parte autore delle istruzioni della Commissione di statistica, si trovava molte volte nella impossibilità di risolvere la difficoltà che dagl'intendenti venivano proposte; e queste difficoltà, dico, erano tali, che quando si è poi fatto lo spoglio dei registri si è trovato una cosa sola,

ciò non si trovava nulla; che era impossibile di prestare fede alle informazioni che erano venute, non per cattiva volontà di coloro che le avevano raccolte, e neppure per incapacità, ma perchè vi ha certe cose che non si possono esprimere con una parola sola, nè con un numero, che difficilmente possono fare argomento di statistica, salvo che non si abbiano molte persone grandemente versate in questo studio, e che vogliono consacrare tempo e fatiche per appurare un fatto.

Concludo dunque da tutto ciò che alcune delle colonne riusciranno soverchie, e non avranno altro effetto che di aumentare la perplessità di coloro che le dovranno riempire; che tutte le altre daranno un risultato molto dubbio, molto incerto, e che in complesso la statistica, il censimento del 1858, se riuscirà a qualche cosa, riuscirà certamente molto più imperfetto che quelli del 1838 e del 1848, che sono stati fatti in forme meno perfette teoricamente, ma più acconcio alle nostre condizioni.

Dopo di tutto ciò io dovrei votare contro il progetto di legge; tale non è la mia intenzione. Al punto al quale la Sessione parlamentare è giunta non vi è tempo da rifondere il progetto, ed appena appena in questi sei mesi resterà il tempo da compilare le istruzioni, e diramarle, e dirò di più, appena appena resterà tempo da stampare il milione di schede necessario a questo uopo, poichè anche qui l'esecuzione materiale delle schede può fare una difficoltà. Dico un milione, ma bisognerà stamparne almeno due, e la persona incaricata di sovrapvedere a questa stampa s'accorgerà della difficoltà che c'è in questo paese d'ottenere due milioni di fogli di stampa a tempo; poichè già nel 1848 quando il numero dei fogli era 5 volte, 10, 20 volte minore, poichè si trattava di registri che si scrivevano sul retro e sul verso, e che erano molto grandi, si è dovuto più volte arrestare la operazione in alcune provincie per mancanza di fogli stampati. Ma queste sono minuzie di cui non voglio intrattenere il Senato, e conchiudo col dichiarare che voterò in favore del progetto di legge, facendo voti perchè il censimento del 1858 riesca molto migliore di quello che io m'immagino debba riuscire.

DE CARDENAS, relatore. Le osservazioni che l'onorevole e dottissimo nostro collega il senatore Giulio faceva testè, non passarono inosservate al vostro ufficio centrale: non se ne fece cenno nella relazione perchè esse formarono oggetto di lunga discussione nell'altro ramo del Parlamento nell'occasione in cui questo progetto di legge ivi si discusse.

Del resto l'ufficio centrale ebbe ad invitare il Ministero a voler cercare nelle istruzioni il modo di ovviare alla massima parte degli inconvenienti che furono con tanta eloquenza indicati dal preopinante. Esso si soffermò principalmente sopra la necessità di aver la nota dei capi di famiglia, nota che manca interamente, e di certo non si può raccogliere senza avere il registro completo delle case, ove abitano.

Si parlò molto delle difficoltà di poter designare le professioni. Quando si fece il censimento del 1838 mi ricordo che fra le varie memorie dirette al Ministero, ve

ne era una della mia provincia, che mi pare di averla mandata io stesso, sopra l'impossibilità di definire in poche parole le professioni; la Commissione di statistica rispose che si poteva tralasciare affatto di occuparsi di tale indicazione e nel rendiconto generale non si parlò più di professione.

Il sistema belgico di avere degli stati in ogni comune fu accennato nella relazione. Il relatore aveva intendimento di estendersi alquanto sopra questa materia, ma trovò per altro meglio di brevemente toccarla, invitando il Ministero a pensare al modo di avere un'anagrafe per ogni comune, in cui fossero iscritti gli abitanti.

L'ufficio centrale credette di accettare interamente il progetto proposto dal Ministero perchè il sistema col medesimo adottato le parve atto a fornire, se non altro, un dato positivo, che è quello del numero della popolazione. Le condizioni qualificative vi saranno sino ad un certo segno; ma però una delle principali ed indispensabili in un censimento, quella relativa alla composizione delle famiglie, non potrà certo ottenersi col sistema attuale.

Una voce. Si potrebbe ottenere se fosse adempiuto.

DE CARDENAS, relatore. Anche adempiuto non si potrà avere.

Mi permetto di fare una sola osservazione sopra le parole *anni e mesi*. A primo aspetto sembrava che si fosse voluto prescrivere che ogni individuo dovesse indicare il numero degli anni e dei mesi della sua età; ma tale non è stata l'intenzione del Ministero. Diffatti nel verso della tabella che si presentò alla Camera elettiva, fra le altre osservazioni vi ha quella di notar nella colonna dell'età gli anni compiti per quelli che avessero più di due anni, e di indicare i soli mesi per i ragazzi al disotto dei due anni: ed avendo veduto questa avvertenza si credette di dover prescindere di farne nella relazione a parola.

Credo poi dover pregare il Ministero a volere nelle istruzioni fare in modo che vengano date tutte queste indicazioni in modo conforme, sicchè ogni qualità degli individui sia sempre espressa cogli stessi termini, colle stesse frasi, dirò colle stesse parole, per quanto è possibile: mentre del resto se venissero adoperate frasi di forme diverse in ogni famiglia, sarà assolutamente impossibile il poter fare un paragone fra le une e le altre, il poter raccogliere dei dati numerici.

Io insisto, a nome dell'ufficio centrale, sopra questo punto, di cui si è fatto speciale cenno nella relazione, ed io confido che il Ministero terrà conto tanto di queste che di tutte le altre istanze che dall'ufficio centrale gli vennero fatte.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Io non ho potuto assistere alla prima adunanza della Commissione, di cui ho l'onore di far parte. Quando venni la seconda volta trovai il sistema stabilito.

Ciò mi tolse non solamente il mezzo, ma anche la volontà di muovere difficoltà gravi sulla scelta del sistema;

tuttavia debbo dichiarare che divido in gran parte i timori che esprimeva l'onorevole Giulio sulla definitiva riuscita di questa statistica, che la temo tanto più in quanto che io vedo raccomandata l'operazione a due agenti, l'agente governativo e l'agente che chiamerò passivo, il capo di famiglia.

Lascio giudici tutti quelli che si sono occupati un poco di statistica delle difficoltà che s'incontreranno molte volte nel ben fissare la significazione della parola *capo di famiglia*. Ci saranno molti individui i quali appartengono ad una famiglia, ma che relativamente al senso che si è attribuito, debbono considerarsi come centri, come principali, quantunque siano isolati; e credo che il numero di queste persone, soprattutto in certe località molto distanti dai centri maggiori, sarà assai ragguardevole.

Dirò poi ancora che le difficoltà di computo saranno non poche, massime scegliendo per epoca un giorno in cui è facile che il tempo cattivo renda molto difficili le comunicazioni. Tuttavia non mi attento di combattere un principio, al quale i miei colleghi hanno aderito; faccio solamente la mia riserva, che non assumo la responsabilità su di me dell'opinione ferma e fissa che questa statistica possa riuscire a bene.

Mi era venuto in mente che si sarebbe potuto, non dirò prevenire tutti gl'inconvenienti, ma di agevolare i mezzi di esecuzione, quando a questi due soli agenti della descrizione statistica, se ne fosse introdotto ancor uno. In sostanza avrei desiderato che si fossero fatte Commissioni mandamentali, nelle quali alcune persone che non fossero agenti governativi, nè capi di casa, dichiarar il numero dei membri della sua famiglia, concorressero a quest'opera.

Io credo che sarebbe stato tanto più utile il fare queste Commissioni (le dico mandamentali per prendere una prima base: chè si sarebbero poi potute allargare e restringere secondo le diverse località), in quanto che esse avrebbero potuto coadiuvare e soprattutto avrebbero potuto combinare un sistema permanente.

Per la descrizione di quelle famiglie disgregate, che suppongo nelle regioni alpine, dove sono distanti molto le abitazioni, può avvenire il caso che in quella notte si trovino vari membri della stessa famiglia, i quali, alloggiati dall'una parte e dall'altra, dovranno far capo ed essere considerati come centro, come iniziatori del censimento che si opererà. Forse questo sistema di agenti, di Commissioni mandamentali o locali si potrebbe ancora introdurre per dare agio agli agenti governativi di poter compiere il loro mandato, perchè sarà molto difficile che gli agenti governativi possano trasportarsi essi medesimi e vegliare a che sia fatta la descrizione in quel punto che si esige dalla legge per avere una simultaneità d'azione.

Sarà anche bene, io credo, come testè opinava l'onorevole relatore dell'ufficio centrale, che nelle istruzioni si entri in qualche particolarità, e, appunto riferendomi a quanto diceva l'onorevole Giulio rispetto alla numerazione delle case, io temo molto che nelle città,

anche nei borghi e nelle agglomerazioni meno numerose si faccia equivoco e si prenda per numero delle case il numero delle porte, e allora, siccome ce ne sono molte che hanno due o più porte, ne nascerà probabilmente una qualche incertezza che potrebbe forse produrre qualche imperfezione nel lavoro.

Raccomando pertanto che si entri nelle viste del senatore Giulio e si diano, per quanto sia possibile, istruzioni distinte e chiare. Bramerei che l'opera di questi agenti fosse raccomandata alla tutela, al sussidio di altre persone che potessero mirare allo stesso scopo e fornire elementi più permanenti di cognizione.

Infine, lo ripeto, io non ho gran fiducia che questo nuovo sistema possa produrre migliori effetti che non i sistemi precedenti.

RATTAZZI, ministro dell'interno. L'onorevole Giulio, facendo il confronto fra il sistema di censimento che si era seguito nel 1838 e nel 1848 e quello che si verrebbe a sancire col progetto di legge sottoposto in ora alle vostre deliberazioni, parmi abbia ammesso che in teoria il sistema più perfetto sarebbe quello che si tratterebbe di sanzionare; egli però è trattenuto, se non mi sbaglio, dal timore che vi possano essere gravi e serie difficoltà nell'attuazione di questo sistema; esso teme che le difficoltà siano sì gravi e sì grandi che l'esito del censimento non possa corrispondere all'aspettativa.

Questi timori sono pure partecipati dall'onorevole Sclopis, il quale dubita anch'egli grandemente che non si possa raggiungere lo scopo che il progetto si prefigge, massime quando agli agenti che sono indicati nel progetto di legge non si aggiungano altri sussidi.

Io non dissimulo che realmente l'esecuzione di questo sistema possa incontrare molte difficoltà; ma io ritengo che queste difficoltà non saranno e non possono essere tali da impedire che il censimento che forma l'oggetto della legge non debba riuscire più perfetto e migliore di quello che si ottenne nel 1838 e 1848. Egli è incontestato che, secondo il sistema adottato nel 1838 e 1848, non si poteva avere un perfetto censimento della popolazione, perchè non era fatto nello stesso punto, ma ad intervalli.

Si è dunque nella natura stessa di quest'operazione che esiste l'impossibilità che vi fosse una precisa indicazione dello stato della popolazione; giacchè, quando si fa la descrizione della popolazione in un intervallo assai lungo, egli è certo che possono, durante il medesimo, succedere cambiamenti, e che quelli i quali un giorno furono descritti in una provincia possono esserlo successivamente anche in un'altra, appunto perchè vi è continuo mutamento della popolazione da un luogo all'altro dello Stato; adunque quel sistema era per se stesso difettoso. Invece il sistema attuale non ha tutti questi inconvenienti; il solo pericolo sta nell'esecuzione, nel modo di mandarlo ad effetto. Ma però io credo che tali difficoltà cadano sugli accidenti, sulle condizioni del censimento anzichè sulla sostanza principale di questo censimento. Ciò che maggiormente importa di conoscere è il numero e lo stato della popola-

zione. Ora questo stato numerico della popolazione non mi sembra molto difficile ad avere nel modo che viene proposto.

La difficoltà più grande sarà di avere un'indicazione precisa di tutti gli altri agenti, di tutte le qualità, di tutte le distinzioni che si vorrebbero conoscere in conseguenza di questo censimento.

L'onorevole Giulio diceva che, in conseguenza di questo sistema, sono fatti agenti per la formazione del censimento gli stessi capi di famiglia, ed osservava che questi presso una gran parte della popolazione sono inetti a scrivere, epperò non fossero certamente in grado di compiere la tabella, le note che verrebbero ad essi somministrate, ma giova al riguardo avvertire che nel progetto di legge si aggiunsero ai capi di famiglia anche altri agenti.

Egli osservava pure che vi è una grande difficoltà nell'aver tutti questi agenti, e tanto più nell'averli precisamente in quel giorno in cui dovrebbe il censimento essere formato; ma è da avvertire che, prima ancora del giorno in cui dovrà essere la scheda riempita, queste schede saranno consegnate ai singoli capi di famiglia, ed essi, ove non sappiano scrivere, potranno rivolgersi a coloro che sono in condizione di scriverle, e quindi potranno consegnarle a colui che si presenterà dopo trascorso il termine fissato per il compimento del censimento, e, quando ciò non facessero, potranno sempre dare all'agente che si porterà a ritirare la scheda quelle indicazioni che saranno opportune a riempirla; e diffatti nel progetto stesso viene appunto fatta facoltà al capo di famiglia il quale non sapesse scrivere, di dare all'agente governativo le indicazioni che stimasse più convenienti.

Mi pare che in questo modo siano, se non tolte del tutto, almeno d'assai scemate le difficoltà accennate dall'onorevole Giulio.

Quanto poi all'osservazione del senatore Sclopis, che cioè è anche incerta la qualificazione di capo di famiglia, e che potrebbero facilmente verificarsi equivoci a questo riguardo, perchè vi sono alcuni che vivono da soli e si potrebbe conseguentemente dubitare se sieno o no capi di famiglia, io prego l'onorevole senatore di avvertire che nell'articolo 2 del progetto si prescrive che non solo *i capi di famiglia*, ma anche *i capi dei corpi morali, degli stabilimenti, ecc.*, non che tutti gli individui i quali vivono da soli dovessero inscrivere, ecc. Con tale genuina indicazione certamente rimane tolto ogni equivoco, poichè, e come padri di famiglia, e come viventi isolati, dovranno adempiere all'obbligazione che è ad essi imposta col presente progetto di legge. Del resto, per quanto riguarda il desiderio espresso dall'onorevole Sclopis, che vi sieno anche Commissioni locali per la direzione delle operazioni, questo formerà oggetto di regolamento e delle istruzioni che si dirameranno.

Non vi è dubbio che nelle singole provincie, nei mandamenti, e anche nei comuni, si nomineranno Commissioni, le quali saranno in gran parte tolte dagli stessi Consigli municipali, e si darà a queste Commissioni

l'incarico di sorvegliare sia per la distribuzione delle schede, sia per le direzioni che saranno opportune affinché il censimento possa comporsi nel modo il più perfetto possibile.

L'onorevole Giulio avvertiva pure alle difficoltà che vi potevano essere nell'iscrizione delle schede; faceva cenno del dubbio grande che vi esisteva che si volessero indicare anche i mesi dell'età. A ciò ha già risposto l'onorevole De Cardenas: non si tratta difatti d'indicare il numero degli anni e dei mesi: il numero dei mesi nelle schede è semplicemente accennato per quelli i quali non hanno ancora compiuto l'anno; quindi questo inconveniente non potrà verificarsi.

In quanto alle difficoltà dell'indicazione della professione, io prego l'onorevole Giulio di non lasciarsi sgomentare da ciò che avvenne nel 1838 e nel 1848, cioè dagli ostacoli che a questo riguardo si incontrarono in quelle due circostanze, poichè quando si è proceduto con quel sistema al censimento, non vi era alcuna disposizione penale contro coloro che fossero inesatti nell'indicazione delle schede; il fatto dell'inesatta indicazione non cadeva sotto la sanzione della legge; ora invece, secondo il progetto attuale, un'indicazione inesatta sarebbe colpita dalle leggi di polizia.

Io credo che la pena ivi sancita per l'infrazione delle prescrizioni portate dalla presente legge, sarà freno, se non assoluto, quanto meno potente, per far sì che anche nella iscrizione delle schede, coloro che debbono fornire queste indicazioni, le diano con tutta la maggiore esattezza. Del resto, per ciò che si riferisce al modo di dare esecuzione alla legge e ai suggerimenti che furono indicati dall'ufficio centrale, dichiaro che non mancherò di tenerne conto, e che le istruzioni che si daranno per l'esecuzione della legge saranno conformi ai desiderii che da esso vennero espressi.

DE CARDENAS, relatore. Le difficoltà che s'incontrano nel designare le professioni in occasione degli altri due censimenti, non provenne dal non volere i vari individui dire che professione esercitassero, ma provenne dall'essere impossibile il potere definire qual è la professione principale di un individuo il quale tante volte ne ha molte e non ne ha alcuna che sia definitiva.

Sarà valevole la penalità se si dirà essere teologo od avvocato chi è laureato medico e che esercita la medicina; ma non così per la maggior parte di quelle tali professioni che si dicono miste. Così colui che fa un po' l'agricoltore, un po' il commerciante, un po' il commissioniere, non saprà mai determinare la sua professione, e descriverà la più parte delle volte la professione che esercita con dei termini così vaghi, con delle frasi così volgari, che non si saprà mai che sia.

Per parlare di quei censimenti, di cui mi sono occupato, ne trovai una quantità, che si erano definiti sotto il nome di ufficiali. Che cosa erano questi ufficiali? Erano quelli che portavano la brenta. (*ilarità*) Io li credeva militari. Così pure si chiamavano coloro che aiutano a portarla. Di questi nomi ve ne erano a centinaia. Così pure succederà adesso se si vorrà che costoro

inscrivano la loro professione. Pregherò ancora il signor ministro di volere rispondere come intenda di fare per tanti emigrati che sono stabiliti all'estero, essi e le loro famiglie, ma che sono cittadini del nostro Stato, che pure vi appartengono, ed hanno la nazionalità. Questi mi pare formino un numero tale (ed invero sono molte e molte migliaia) da fare una parte interessantissima della statistica.

Parlando poi dell'ufficio centrale dirò che esso non si assume, nè si è assunto nessuna responsabilità sopra la buona riuscita di questo metodo. Disse anzi che esso, intieramente persuaso della difficoltà, non osa concepire molte fondate speranze sulla buona riuscita che si avrà.

Soggiunse però che, allo stato attuale della società, credeva questo metodo il migliore ed il più logico per avere il numero degli individui: ma che per quanto sia logico questo metodo, esso per altro non ha alcuna speranza di potere avere un risultato soddisfacente. Lo ha adottato qual era proposto, quasi più ad uso di esperimento, che ad altro.

Non si è usata la parola *esperimento*, perchè non pareva troppo conveniente l'usarla: ora per altro che si vuole quasi supporre che l'ufficio centrale abbia adottato questo sistema come il migliore di tutti, io credo di poter dire anche a nome dei miei colleghi che esso lo adottava ad uso di esperimento e non altro. Crederei ancora di insistere su di una cosa di cui si è fatto cenno e di cui l'onorevole Giulio aveva parlato, ed è quello di una legge che prescriva degli stati municipali, onde ogni individuo sappia qual è il suo domicilio legale.

Noi abbiamo leggi, o molto chiare, per la cittadinanza politica: ma in punto di domicilio di individui è cosa talmente incerta che non si sa mai bene a qual comune appartengano, a meno che si tratti di domicilio per motivi politici o per le elezioni politiche e municipali. Ogni individuo può avere un domicilio diverso, uno per le citazioni legali, un altro per le elezioni politiche, un altro per quelle comunali, uno diverso per gli obblighi della guardia nazionale, e così di seguito: se vi fosse una legge che prescrivesse il domicilio di ogni individuo, ne verrebbe che in ogni municipalità particolare si potrebbe facilitare di molto la formazione delle statistiche che si vogliono avere.

BATAZZI, ministro dell'interno. Mi pare che l'onorevole De Cardenas abbia interpellato il Ministero per sapere quali siano le sue intenzioni riguardo agli emigrati politici che non hanno la cittadinanza...

DE CARDENAS, relatore. (Interrompendo) No, parlai dei nostri emigrati, che non sono cittadini dello Stato; parlai dei nazionali, di quei piemontesi che sono fuori dello Stato, i quali sono pur sempre cittadini dello Stato e godono dei diritti di cittadinanza: di quelli, per esempio, che si sono stabiliti nelle Americhe, nelle altre parti d'Italia, nella Spagna, in Portogallo, in Inghilterra, e che fanno ritorno tra noi di mano in mano; e siccome sono sudditi, credo che la statistica debba tenerne conto, mentre nel metodo proposto non ne trovo cenno.

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1857

RATTAZZI, ministro dell'interno. Ringrazio l'onorevole De Cardenas di queste nuove spiegazioni, che mi pongono in grado di rispondergli adeguatamente.

Egli è certo che i cittadini sardi, che emigrarono, non possono essere colpiti da questo progetto di legge, perchè il censimento richiesto col medesimo non deve comprendere che coloro i quali si trovano nello Stato al punto in cui il censimento deve compiersi. Io credo che vi sia un altro mezzo per conoscere il numero di questi emigrati: basterebbe, a mio avviso, d'incaricarne i consoli, e ciò sarà oggetto di studio per il Ministero. Ma intanto io opino che ciò nulla abbia che fare col progetto attuale, perchè il medesimo tende a conoscere lo stato della popolazione esistente in un dato momento nello Stato; quindi non potrebbe riferirsi a quelli che si trovano fuori del medesimo.

DI SAN MARTINO. Proporrei al Ministero di fare come si pratica nell'Inghilterra, cioè di mandare ai consoli dei paesi ove esiste il maggior numero dei nostri connazionali lo stesso modulo che si distribuirà nello Stato, invitandoli a farli riempire nelle località della loro giurisdizione coll'aiuto del Governo.

L'Inghilterra, quando ha fatto l'ultima statistica, ha comunicato al nostro Governo un fascio voluminosissimo di questi moduli, ed esso lo distribuì in tutte le località dove vi erano presumibilmente cittadini inglesi: essi furono riempiti lo stesso giorno in cui questa operazione si compieva in Inghilterra. Lo stesso quindi si potrebbe fare da noi.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Debbo far presente all'onorevole Di San Martino che i nostri consoli tengono uno stato quasi compiuto di tutti indistintamente i cittadini che dimorano nei luoghi soggetti al loro consolato. Ed in ogni caso, in quei luoghi in cui esiste un numero considerevole di cittadini Sardi e dei quali i consoli non avranno potuto compilarne lo stato, il suggerimento del senatore Di San Martino verrà in acconcio. Ed in tal guisa anche questa parte di censimento potrà senza veruna difficoltà eseguirsi.

PRESIDENTE. Credo che il Senato vorrà tenere per chiusa la discussione generale.

Non domandandosi più la parola, darò lettura degli articoli e li porrò ai voti.

Art. 1. Il censimento decennale del 1858 descriverà nel modo determinato dall'unita scheda, lo stato della popolazione di tutto il regno, nella notte del 31 dicembre 1857 al 1° gennaio 1858. »

(È approvato.)

« Art. 2. I capi di famiglia, i capi dei corpi e degli stabilimenti indicati nel regolamento di esecuzione della presente legge, non che tutti gl'individui i quali vivono da soli, dovranno iscrivere nelle schede che saranno distribuite a domicilio tutte le annotazioni corrispondenti alle categorie di dette schede cui saranno tenuti di conseguare riempite alle persone indicate nel predetto regolamento, che recherannosi a tal uopo nelle rispettive case dopo il 1° gennaio 1858. »

(È approvato.)

« Art. 3. Coloro che ricusassero di consegnare la scheda riempita o di proposito la riempissero inesattamente, ovvero che non essendo idonei, rifiutassero di dare alle persone incaricate del ritiro delle indicazioni necessarie per redigerle o per correggerle, incorreranno nelle pene di polizia: nel caso di falsa iscrizione nel numero delle persone esistenti nella loro casa, potranno essere condannati alla multa estensibile alle lire 200. »

(È approvato.)

« Art. 4. Per far fronte alle spese necessarie per l'esecuzione della presente legge è intanto aperto un credito di lire *duecentomila* a favore del Ministero dell'interno, da iscriversi nel relativo bilancio del 1857, sotto il titolo di *spese straordinarie*, coll'aggiunta di una nuova categoria, n° 63 e colla designazione di *Spesa per il censimento*. »

(È approvato.)

Si procederà ora allo squittinio segreto.

QUARELLI, segretario fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	51
Voti favorevoli	49
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 23 GIUGNO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Omaggi — Discussione del progetto di legge per la ricostituzione della Cassa dei depositi e prestiti — Presentazione di tre progetti di legge — Appello nominale — Sospensione della discussione — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto di legge suddetto — Discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle enfiteusi perpetue e per altre disposizioni relative — Dichiarazione del ministro di grazia e giustizia — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto modificato dall'ufficio centrale — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° per la leva ordinaria di 250 iscritti marittimi per l'anno 1857; 2° per l'autorizzazione della spesa straordinaria di due pirofregate a elice, Maria Adelaide e Duca di Genova; 3° per l'assegnamento al principe Eugenio di Savoia Carignano — Presentazione di un progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, e delle finanze (presidente del Consiglio), e più tardi intervengono i ministri della pubblica istruzione e della guerra.)

FALLAVICINO-MOSSÌ, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Sono stati fatti i seguenti omaggi al Senato:

Dal signor J. J. Garnier di un suo trattato di contabilità commerciale;

Dal signor J. Dessaix presidente della società di storia ed archeologia in Savoia del primo volume delle memorie della società medesima.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RICOSTITUZIONE DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI.

PRESIDENTE. Fra i progetti di legge che sono posti all'ordine del giorno trovasi primo quello per la ricostituzione della Cassa dei depositi e prestiti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 755 e 769.)

Ne darò lettura. (Vedi *infra*)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, dovrei passare alla lettura degli articoli per porli ai voti, ma finora il Senato non si trova in numero.

PROGETTI DI LEGGE: 1° ASSESTAMENTO DEL CONTO AMMINISTRATIVO 1850; 2° TASSA SULLE VETTURE PUBBLICHE; 3° RESTAURI AL CASTELLO DEL VALENTINO.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al presidente del Consiglio.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge:

1° Per l'approvazione del definitivo assestamento del bilancio attivo e passivo dell'esercizio del 1850 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 597);

2° Per modificazioni alla legge 1853 relativa alla tassa sulle vetture pubbliche (Vedi vol. *Documenti*, pag. 234);

3° Per restauri ed ampliamento al regio castello del Valentino. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 947.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevolissimo presidente del Consiglio della presentazione di questi progetti, i quali avranno il loro corso, cioè saranno rinviati i due primi alla Commissione permanente di finanza, e quello relativo ai restauri al castello del Valentino, se non si fanno osservazioni in contrario, sarà rinviato allo stesso ufficio centrale che già ebbe a riferire una volta sul medesimo.

APPELLO NOMINALE.

PRESIDENTE. Dopo avere lungamente aspettato, siccome io vedo che per la circostanza spiacevole che al-

cuni dei nostri colleghi si trovano in questo momento ammalati, è difficile sperare che si possa compiere il numero, quantunque vi manchi un solo senatore, io credo di dover procedere all'appello nominale onde constatare questa impossibilità.

PALLAVICINO-MOSSI, segretario, fa l'appello nominale, dal quale risultano mancanti, senza essere in congedo o ammalati, i seguenti senatori :

Albini, Ambrosetti, Balbi-Piovera, Billet, Blanc, Borromeo, Brignole-Sale, Callabiana, Cataldi, Chiodo, Conelli, D'Angennes, Della Torre, De Maugny, Elena, Gallina, Gautieri, Laconi, Malaspina, Manno, Oneto, Pallavicini Ignazio, Pamparato, Piccolet, Ricci, Roncalli, San Marzano, Sella, Serra, Tornielli, Vesme.

PRESIDENTE. Mi viene ora riferito che l'onorevole nostro collega De Ferrari, il quale era trattenuto alla Corte di cassazione, è per giungere, sicchè il numero legale sarà compito fra poco; e però prego i signori senatori a non assentarsi e sospendo per poco la seduta.

**RIPRESA DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RICOSTITUZIONE DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI.**

PRESIDENTE. Il Senato trovandosi ora in numero, dichiaro nuovamente aperta la discussione generale sul progetto di legge per la ricostituzione della Cassa dei depositi e prestiti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 755 e 769.)

Non essendo domandata la parola, rileggerò gli articoli e li porrò ai voti.

« *Disposizioni preliminari.* — Art. 1. La Cassa dei depositi e dei prestiti è ricostituita sulle basi determinate dalla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. La Cassa è posta sotto la guarentigia dello Stato. »

(È approvato.)

« Capo I. — *Dei depositi.* — Art. 3. Dovranno depositarsi nella Cassa :

« 1° Le somme, gli effetti del debito pubblico e le azioni di commercio e d'industria nei casi di deposito tanto prescritto od autorizzato dalla legge, quanto ordinato dall'autorità giudiziaria od amministrativa;

« 2° Le somme in numerario o rappresentate da effetti del debito pubblico nei casi di cauzione giudiziaria od altra prescritta dalla legge;

« 3° Le somme pignorate o ricavate dalla vendita di mobili da distribuirsi per contributo fra i creditori a termini dell'articolo 751 del Codice di procedura civile;

« 4° Le somme ricavate dalla subastazione di stabili per esecuzione forzata, se nel corso di un mese successivo all'anno prefisso dall'articolo 841 di detto Codice non saranno versate a mani dei creditori, o non saranno convertite in impiego fruttifero in conformità dell'articolo medesimo a meno che il tribunale abbia altrimenti ordinato;

« 5° Le somme dovute da divisioni amministrative, provincie, comunità, e dagli istituti di carità e beneficenza, delle quali non possa effettuarsi il pagamento ai rispettivi creditori, o per cause di opposizione o sequestro, o per altre legittime cause;

« 6° Le somme e gli effetti del debito pubblico provenienti da successioni di regnicoli deceduti all'estero, finchè gli aventi diritto possano assumerne il possesso;

« 7° Le somme ed effetti del debito pubblico che a titolo di deposito si trovassero presso le cancellerie consolari all'estero, per cui gli aventi diritto durante un biennio non avessero fatto richiamo;

« 8° Le somme, gli effetti del debito pubblico e le azioni di commercio o di industria provenienti da successioni apertesi nello Stato, quando incerti ne sono gli eredi;

« 9° Le somme delle cauzioni che sono tenuti di prestare i contabili ed altri individui contemplati nella legge 16 febbraio 1854;

« 10. Le somme di cui è prescritto il deposito nei casi di surrogazione militare prevista dalla legge 20 marzo 1854. »

(È approvato.)

« Art. 4. La Cassa dovrà ricevere :

« 1° I fondi disponibili delle divisioni amministrative, provincie, comunità, delle Casse di risparmio e degli altri istituti di carità e beneficenza retti ed amministrati secondo le vigenti leggi;

« 2° I fondi disponibili delle amministrazioni militari;

« 3° I fondi delle società di mutuo soccorso e di beneficenza che siano legalmente costituite ed autorizzate. »

(È approvato.)

« Art. 5. La Cassa è autorizzata a ricevere :

« 1° Le somme in numerario o rappresentate da valori nominali nei casi in cui è richiesto il deposito per l'ammissione a far partito a pubblico incanto;

« 2° I depositi volontari dei particolari e quelli dei fondi spettanti a società anonime od in accomandita, o a qualunque altro stabilimento non compreso negli articoli precedenti. »

(È approvato.)

« Art. 6. Il Governo potrà con decreti reali, sentito il Consiglio di Stato e la Commissione di vigilanza, autorizzare la Cassa a ricevere altri depositi sotto le condizioni che riconoscerà convenienti nell'interesse della Cassa stessa e dei deponenti. »

(È approvato.)

« Art. 7. Coloro che per ragione di pubblico ufficio riceveranno in deposito somme, effetti del debito pubblico od altri simili titoli, saranno tenuti a farne il consegnamento alla Cassa entro il termine di un mese.

« In difetto, saranno essi responsabili non solo dell'interesse che dopo il trentesimo giorno sarebbe stato corrisposto dalla Cassa, ma eziandio del capitale stesso per ogni evenienza anche fortuita, oltre a quelle altre penalità in cui fossero per ciò incorsi. »

(È approvato.)

« Art. 8. A cominciare dal 31° giorno della data del-

l'eseguito versamento, la Cassa corrisponderà per le somme depositate gli interessi nelle proporzioni o colle limitazioni seguenti;

« Sarà corrisposto l'interesse del 3 per cento sulle somme accennate nei primi otto numeri dell'articolo 3, e nell'articolo 5; e del 4 per cento sopra quelle di cui all'articolo 4, ed ai numeri 9 e 10 dell'articolo 3.

« L'interesse non maggiore del 4 per cento per i depositi che venissero ammessi a termini dell'articolo 6.

« L'interesse da corrispondersi sui fondi depositati delle Casse di risparmio sarà determinato in principio di ogni anno. Esso non potrà essere maggiore dell'interesse o della media dell'interesse che la Cassa percepisce dai suoi prestiti, nè essere più del 1/2 per cento minore, e decorrerà dall'11° giorno dalla data del fatto versamento.

« Non sarà dovuto interesse per le somme che rimarranno depositate per un tempo minore di giorni 31, o di giorni 11 per i fondi delle Casse di risparmio, nè per le somme inferiori a lire 200 a qualunque specie di depositi appartengano. »

(È approvato.)

« Art. 9. La corresponsione degli interessi sui depositi stabilita dall'articolo 9 cesserà col giorno precedente a quello della restituzione delle somme depositate. »

(È approvato.)

« Art. 10. Pel deposito degli effetti del debito pubblico e delle azioni di commercio e d'industria sarà dovuto alla Cassa sul valore nominale dei titoli depositati l'annuo tasso del 1/2 per mille per i depositi obbligatori di cui all'articolo 3, e dell'uno per mille per i depositi volontari di cui all'articolo 5. »

(È approvato.)

« Art. 11. La restituzione dei titoli depositati avrà luogo fra due giorni successivi a quello in cui ne sarà stata presentata all'amministratore della Cassa regolare domanda.

« Per i depositi delle somme in numerario la Cassa non sarà tenuta alla restituzione se non dieci giorni dopo la fattane richiesta in quanto ai depositi indicati nei primi otto numeri dell'articolo 3 e nell'articolo 5, e venti giorni dopo uguale domanda per quelli enunziati ai numeri 9 e 10 dell'articolo 3, ed all'articolo 4.

« Il termine per la restituzione dei fondi depositati dalle Casse di risparmio sarà di giorni dieci dopo la fattane domanda. »

(È approvato.)

« Art. 12. Gli interessi del deposito non reclamati entro cinque anni dopo la scadenza, saranno prescritti; se essi non venissero reclamati pendente un triennio, ne resterà prescritto il capitale sia in numerario che rappresentato da valori nominali, e la relativa iscrizione di deposito sarà annullata.

« Per gli interessi dei depositi dal n° 1 al n° 8 inclusivamente dell'articolo 3, la prescrizione quinquennale decorrerà dal giorno in cui saranno i medesimi divenuti esigibili. »

(È approvato.)

« Capo II. — Dei prestiti e di altri impieghi di fondi della Cassa. — Art. 13. I fondi della Cassa saranno impiegati in prestiti alle divisioni amministrative, provincie, comunità ed altri istituti di carità e beneficenza per l'acquisto di stabili per pubblico servizio, o per l'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate, e per l'estinzione dei loro debiti. I prestiti saranno autorizzati con decreti reali. »

(È approvato.)

« Art. 14. La proposizione dei decreti reali per i prestiti sarà fatta dal ministro delle finanze, previo il parere di una Commissione permanente composta di sette membri.

« Membro nato sarà l'amministrazione della Cassa al quale in caso d'assenza od impedimento supplirà chi ne fa le veci.

« Gli altri sei membri saranno nominati dal Re in numero di due per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici, sulla proposizione dei rispettivi ministri.

« Il presidente della Commissione sarà scelto fra i membri della medesima e nominato similmente dal Re sulla proposizione del ministro delle finanze. »

(È approvato.)

« Art. 15. La quota d'interesse da corrispondersi alla Cassa sulle somme mutuate sarà fissata con decreti reali a seconda delle esigenze dei tempi sulla proposizione della Commissione dei prestiti e sentita la Commissione di vigilanza.

« L'interesse decorrerà dalla data dei mandati spediti pel pagamento del prestito o delle rate del medesimo. »

(È approvato.)

« Art. 16. La restituzione dei prestiti potrà aver luogo od in rate a scadenza determinata, e con mora non eccedente il quindennio, ovvero per via d'ammortizzazione mediante la corrispondenza del 2 per cento in aumento all'interesse di cui all'articolo precedente.

« Il modo della restituzione del prestito sarà stabilito nei decreti reali di concessione. »

(È approvato.)

« Art. 17. I fondi che nelle ricognizioni mensili od altrimenti risultassero in eccedenza ai prossimi bisogni del servizio della Cassa saranno, con autorizzazione del ministro delle finanze, convertiti in acquisto di effetti del debito pubblico od impiegati in buoni del Tesoro, ovvero portati in conto corrente colle finanze dello Stato, sulla proposizione dell'amministratore della Cassa, previo il parere della Commissione di vigilanza. »

(È approvato.)

« Art. 18. Le rendite del debito pubblico, che saranno come sopra acquistate, dovranno essere iscritte a nome della Cassa e non potranno essere alienate se non colla autorizzazione del ministro delle finanze, previo il parere della Commissione di vigilanza. »

(È approvato.)

« Art. 19. Verificandosi per la Cassa bisogno di fondi pel servizio dei depositi e dei prestiti, il ministro delle

finanze è autorizzato a sussidiare la medesima sino a concorrenza di due milioni di lire. »

(È approvato.)

« Art. 20. Per ogni sussidio la Cassa rilascerà corrispondenti buoni a favore delle finanze dello Stato pagabili a determinate scadenze. »

(È approvato.)

« Art. 21. Pei fondi somministrati dalle finanze dello Stato a titolo di sussidio e per quelli che la Cassa porterà in conto corrente colle medesime, sarà rispettivamente corrisposta la media dell'interesse stabilito per l'emissione dei Buoni del Tesoro. »

(È approvato.)

« Capo III. Dell'amministrazione della Cassa. —

Art. 22. L'amministrazione della Cassa è compresa nelle attribuzioni del Ministero delle finanze, e continuerà ad essere affidata alla direzione generale del debito pubblico. »

(È approvato.)

« Art. 23. La Cassa è sorvegliata da una Commissione composta:

« Di tre senatori e di tre deputati nominati annualmente dalle rispettive Camere;

« Di tre consiglieri di Stato designati dal Re sulla proposizione concertata dei ministri dell'interno e delle finanze;

« Di un consigliere della Camera dei conti deputato dal primo presidente della medesima;

« Del presidente della Commissione dei prestiti di cui all'articolo 14;

« La Commissione eleggerà il suo presidente fra i membri che la compongono. »

(È approvato.)

« Art. 24. L'amministrazione della Cassa renderà conto ogni trimestre alla Commissione di vigilanza della situazione della Cassa.

« Questo conto sarà fatto di pubblica ragione. »

(È approvato.)

« Art. 25. La Commissione di vigilanza potrà inoltre procedere a tutte quelle verificazioni che crederà necessarie. »

(È approvato.)

« Art. 26. Alla Sessione annuale del Parlamento il presidente della Commissione rassegnerà una relazione scritta alle due Camere sulla direzione morale e sulla situazione materiale della Cassa. »

(È approvato.)

« Art. 27. Il cassiere del debito pubblico è incaricato del maneggio dei fondi della Cassa dei depositi e dei prestiti. »

(È approvato.)

« Art. 28. Le spese di amministrazione della Cassa saranno ogni anno preventivamente ed in via presuntiva determinate dal ministro delle finanze, sulla proposizione della Commissione di vigilanza, e verranno autorizzate con decreto reale.

« Gli stipendi del personale della Cassa saranno an-

ticipati dalle finanze dello Stato, le quali ne saranno rimborsate dalla Cassa stessa. »

(È approvato.)

« Art. 29. Allorchè il beneficio della Cassa avrà raggiunto l'ammontare di un milione, il quale servirà di fondo di riserva, i profitti eccedenti tale somma che si verificheranno annualmente, dedotte le spese d'amministrazione, cederanno a favore delle finanze dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 30. Un regolamento apposito sancito da decreto reale prescriverà le norme da osservarsi per l'esecuzione di questa legge. »

(È approvato.)

« Disposizioni transitorie. — Art. 31. Quelli che per ragione di pubblico ufficio all'epoca della promulgazione della presente legge avranno in deposito somme, effetti del debito pubblico od altri simili titoli, il cui deposito è obbligatorio, sono tenuti sotto le pene di cui all'articolo 7 a farne la consegna alla Cassa fra il termine di mesi due, salvochè prima della scadenza di questo termine i deponenti, se abilitati, preferiscano di farne essi stessi il ritiro. »

(È approvato.)

« Art. 32. La presente legge avrà effetto dal primo luglio prossimo. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AFFRANCAMENTO DELLE ENFITEUSI PERPETUE E PER ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE.

PRESIDENTE. Verrebbe ora in discussione il progetto di legge relativo all'affrancamento delle enfiteusi perpetue. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 178 e 188.)

Il Senato sa che l'ufficio centrale, incaricato dell'esame di questo progetto di legge, propone una nuova redazione avente una serie molto diversa di articoli, come di ragione, colla massima adottata nel primo articolo.

Se il Senato crede, si darà lettura del progetto nuovo redatto dall'ufficio centrale, e che viene contrapposto a quello presentato dal Ministero; ed intanto venendo poi la discussione per la votazione, metterò ai voti l'articolo 1 del progetto dell'ufficio centrale come emendamento proposto all'articolo primo del progetto che era stato presentato; e venendo approvato dal Senato l'articolo 1 dell'ufficio centrale, ne verrebbe in seguito che si terrebbe dietro agl'altri articoli dello stesso ufficio, perchè quelli del progetto primitivo non si riferirebbero più al primo articolo dell'ufficio centrale che sarebbe adottato.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor guardasigilli.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io aspettava che fosse aperta la discussione generale per

dichiarare, precisamente come dichiaro, che accetto il progetto redatto dall'ufficio centrale.

A dire il vero, io avrei preferito quello approvato dalla Camera dei deputati, perchè con esso si raggiungeva in modo più pronto e più assoluto lo scopo a cui mira questa legge, che è quello di liberare le proprietà dai vincoli occulti che pesano sopra di esse per le concessioni enfiteutiche ed altre di simile natura. Tuttavia, siccome le modificazioni proposte dall'ufficio centrale mirano anche alla stessa meta, sebbene in modo meno assoluto e meno pronto, e siccome d'altronde, se con questo progetto si è fatta una parte migliore ai direttari, si sono però fatte concessioni anche di molto rilievo e vantaggiose agli utilisti, così io mi adatto a siffatte modificazioni, e in conseguenza accetto il progetto, come l'ho già dichiarato nel seno dell'ufficio centrale.

Quindi si potrebbe mettere in discussione il progetto dell'ufficio centrale, non tenendo più conto di quello che era stato proposto dal Ministero.

PRESIDENTE. È dunque aperta la discussione generale sul progetto di legge.

Se non è domandata la parola darò lettura dell'articolo primo del progetto dell'ufficio centrale.

Io aveva suggerito di votarlo come emendamento, solo per un riguardo all'iniziativa del progetto, il quale credo sia d'iniziativa parlamentare, e pareva che fosse più conveniente di adottare questo modo, il quale d'altronde non trae con sè alcuna differenza nell'applicazione.

L'articolo 1 del progetto presentato dal Ministero, nel quale stava anche espresso il principio dal quale si partiva questo progetto, diceva :

« Art. 1. Nelle concessioni perpetue di beni immobili fatte prima dell'osservanza del Codice civile a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, albergamento, livello o qualsiasi altro consimile titolo, e sotto qualsivoglia denominazione, il pieno dominio dei beni è consolidato nell'utilista possessore dell'enfiteusi, e i diretti e subdiretti domini con tutte le ragioni analoghe e dipendenti saranno liquidati in una rendita fondiaria redimibile sulle basi e nei modi infra stabiliti.

« Questa rendita è intieramente governata dal diritto comune a tutte le altre rendite di simil natura riconosciute dal Codice civile.

« Essa per conseguenza è classificata fra i beni mobili, a mente dell'alinea dell'articolo 410 di detto Codice, ed assicurata con privilegio sul fondo, di cui forma il prezzo. »

L'articolo contrapposto dall'ufficio centrale sarebbe questo :

« Art. 1. Nelle concessioni perpetue di beni immobili e di beni considerati a guisa di immobili fatte prima dell'osservanza del Codice civile a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, albergamento, livello, e qualsiasi altro consimile titolo e sotto qualsivoglia denominazione, è fatta facoltà all'utilista ed in difetto al direttario di svincolare il fondo e di consolidare l'utile col diretto

dominio nei modi e colle norme e condizioni infra stabilite. »

Chi approva questo emendamento proposto dall'ufficio centrale è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

È dunque inteso che gli articoli che seguono sono quelli dell'ufficio centrale, corrispondenti all'articolo 1.

« Art. 2. Sono perpetue o considerate come tali :

« 1° Le concessioni dichiarate perpetue nei titoli e nei documenti che ne tengono luogo ;

« 2° Quelle di cui non sia espressa la durata ;

« 3° Quelle a cui riguardo si sia riconosciuta o si possa riconoscere obbligatoria per consuetudine od altrimenti la indeterminata rinnovazione dell'investitura ;

« 4° Le concessioni fatte a favore di una famiglia, linea o discendenza in infinito e senza limite di gradi o di generazioni ;

« 5° Quelle che dovessero ancora durare per cento o più anni.

« La disposizione contenuta nel numero 4 non sarà applicabile, quando nessuno dei superstiti della famiglia chiamata sia in grado di continuare la discendenza per le circostanze del proprio stato, salva però sempre l'applicazione, ove vi sia luogo, della disposizione espressa al numero 3.

« La concessione si presume sempre perpetua, salvo consti del contrario dal titolo costitutivo. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il possesso continuato per trent'anni senza interruzione, pacifico, pubblico, non equivoco, del diritto di esigere un canone terrà luogo di titolo per l'effetto della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 4. Per operare la consolidazione in suo favore ed il conseguente svincolamento del fondo da tutti i vincoli dipendenti dalla concessione l'utilista deve pagare al direttario un capitale composto ;

« 1° Dei canoni ed accessori liquidati in denaro colle norme indicate dall'articolo 1944 del Codice civile capitalizzati alla ragione di cento lire per ogni cinque.

« 2° Del reddito presunto a giudizio di esperti delle piante a favore però soltanto di quei direttari ai quali i titoli di concessione ne riservano espressamente e specificamente il diritto, capitalizzato tale reddito come al numero precedente.

« 3° Della metà di un laudemio per le enfiteusi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2 e di tre quarti per quelle menzionate ai numeri 4 e 5 dello stesso articolo, calcolato il laudemio tanto in un caso che nell'altro secondo la ragione stabilita dai rispettivi titoli o dal possesso in cui il direttario si trovi di esigerlo. »

(È approvato.)

« Art. 5. Nella stima del laudemio sarà considerato il valore venale del fondo nel suo stato di piena soggezione ai vincoli enfiteutici e non saranno tenuti in conto quei miglioramenti per cui il direttario, per patto espresso nei titoli o in forza di leggi speciali anteriori, avrebbe

dovuto risarcire l'utilista nel caso di consolidazione non proveniente da uso della prelazione.

« Nella liquidazione dei canoni delle enfiteusi fatte o reinvestite nel presente secolo, i tributi si dedurranno dal canone prima della capitalizzazione in quella proporzione nella quale dal titolo risultano a carico del direttario.

« Quanto alle anteriori si dedurrà in ogni caso per i detti tributi il quinto del canone. »

(È approvato.)

« Art. 6. Promuovendosi questione sull'esistenza, sulla qualità e sull'estensione dell'enfiteusi e per decidere se e per quali fondi debba essere luogo alla liquidazione si osserverà in giudizio il procedimento ordinario, o sommario, giusta le norme e secondo i casi definiti dal Codice di procedura civile.

« Ma per le operazioni della liquidazione si procederà in tutti i casi indistintamente nella forma sommaria. »

(È approvato.)

« Art. 7. Il pagamento del capitale complessivo, di cui nell'articolo 4, dovrà farsi dall'utilista in contanti all'epoca della stipulazione dell'atto, ovvero nel termine di anni nove a datare dal giorno della stipulazione dell'atto pubblico con cui dovrà farsi risultare della liquidazione dello stesso capitale. Durante la mora, se ne dovranno corrispondere gli interessi alla ragione legale.

« Sarà però in di lui facoltà di fare dei pagamenti a conto ed in estinzione di detto capitale, purchè ogni pagamento non sia minore di un quinto di esso e sia preceduto da un preavviso di mesi tre. »

(È approvato.)

« Art. 8. Nel primo anno dalla pubblicazione della legge, il solo utilista avrà diritto di fare in capo proprio la consolidazione, di cui agli articoli precedenti; trascorso l'anno, tanto l'utilista, quanto il direttario, potranno promuovere la liquidazione ed ottenere la consolidazione a proprio favore, il primo nei modi prescritti all'articolo 7, il secondo, pagando all'utilista il valore del fondo enfiteutico a giudizio di periti, sotto deduzione dell'importare del capitale dovutogli giusta la liquidazione, che ne sarà fatta secondo le norme stabilite negli articoli 4 e 5. »

(È approvato.)

« Art. 9. Terminata però la liquidazione, se l'istanza fu promossa dal direttario egli sarà obbligato di notificarla per atto di usciere personalmente all'utilista, il quale, entro quindici giorni dalla significazione, potrà ancora fare uso della prelazione, notificando pure per atto d'uscire personalmente al direttario, in conformità dell'articolo 48 del Codice di procedura civile, volere egli stesso consolidare in capo proprio l'intera proprietà.

« Trascorsi i quindici giorni senza che l'utilista abbia fatto la notificazione suddetta, dovrà addivenirsi alla stipulazione dell'istromento di consolidazione a favore del direttario. »

(È approvato.)

« Art. 10. Quegli che ha fatto l'istanza, o la dichiarazione di cui all'articolo precedente, è obbligato a compiere la consolidazione salva però sempre la prelazione di cui in esso a favore dell'utilista: e dal dì che da lui è stata fatta l'istanza o la dichiarazione per la consolidazione, cessa nel direttario il diritto di laudemio per i trapassi ed ogni altro consimile diritto enfiteutico sul fondo, salvo quello di conseguire sul medesimo i corrispettivi stabiliti all'articolo 4 e le garanzie di cui all'articolo 13. »

(È approvato.)

« Art. 11. Sarà applicabile alle liquidazioni e svincolamenti in conformità della presente legge il disposto dell'articolo 1066 del Codice civile. »

(È approvato.)

« Art. 12. L'istanza per la liquidazione o consolidazione contemplata nella presente legge dovrà essere fatta da tutti i comproprietari dell'utile o del diretto dominio a meno che gli instanti paghino o si obblighino di pagare, giusta le norme stabilite negli articoli precedenti, la quota dei non intervenienti mediante il subingresso nelle ragioni del direttario o dell'utilista secondo i casi verso dei medesimi non intervenienti. Qualora però la quota di questi ultimi non sia pagata in contanti l'utilista che subentra nelle ragioni dovrà dare una ipoteca sufficiente per detta quota. »

(È approvato.)

« Art. 13. Per cautela del capitale da pagarsi dall'utilista al direttario a termini degli articoli 4 e 7 comperterà a questo il privilegio dell'alienante sui beni svincolati che dovrà essere iscritto nel termine di tre mesi dopo la stipulazione dell'atto menzionato nel medesimo articolo: in difetto si risolverà in semplice ipoteca, la quale non prenderà grado che dal giorno della sua iscrizione. »

(È approvato.)

« Art. 14. I direttari delle enfiteusi ed altre simili concessioni che non si abbiano a considerare come perpetue a norma dell'articolo 2, e che perciò non sono svincolabili in forza di questa legge, dovranno nel termine di un anno far seguire sui libri di catasto o censuari l'iscrizione del fondo a propria colonna, in unione all'iscrizione in capo dell'utilista, e inoltre far trascrivere il proprio titolo all'ufficio delle ipoteche, nella conformità prescritta dall'articolo 2304 del Codice civile.

« Così pure saranno obbligati nel medesimo termine di fare aggiungere nella colonna dell'utilista la loro iscrizione in unione a quella del medesimo.

« Gli stessi obblighi avranno i direttari delle enfiteusi perpetue o considerate come perpetue nel termine di 18 mesi dalla promulgazione della legge delle quali prima della scadenza di detto termine non sia stata promossa l'istanza per lo svincolamento.

« In difetto delle iscrizioni e trascrizioni sopra prescritte i vincoli ed i rapporti dipendenti dalla concessione i quali continueranno a sussistere tra i direttari e gli utilisti non avranno alcun effetto in pregiudizio dei

terzi, i quali avessero preso ipoteca prima delle iscrizioni e trascrizioni, eseguite dopo dette scadenze.

« Per le trascrizioni all'ufficio delle ipoteche prescritte dalla presente legge, non sarà dovuto alcuno di quei diritti che sono devoluti alle finanze dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 15. Quando il direttario non sia munito di titolo ed abbia entro l'anno instituito il giudizio per far riconoscere i suoi diritti, il termine per le iscrizioni e trascrizioni predette non scadrà che sei mesi dopo che la lite sia ultimata definitivamente. »

(È approvato.)

« Art. 16. Nulla è innovato alle disposizioni vigenti quanto alle concessioni d'acqua demaniale. »

(È approvato.)

« Art. 17. Per promuovere l'istanza ed effettuare lo svincolamento, a termini della presente legge, si potrà far uso di titoli fatti all'estero, senza obbligo dell'insinuazione prescritta dall'articolo 51 della legge 9 settembre 1854. »

(È approvato.)

« Art. 18. Non si potrà derogare per convenzioni delle parti al disposto degli articoli 1, 8 e 9 della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 19. È derogato ad ogni legge contraria alla presente. »

(È approvato.)

Si farà un solo appello nominale, se il Senato non ha difficoltà a che così si proceda per lo squittinio di questi due progetti di legge, i quali non hanno dato luogo ad alcuna discussione.

Verrebbero immediatamente dopo in discussione i progetti di legge posti ai numeri 51 e 53 relativi, l'uno alla leva di marinai, e l'altro alla costruzione di due pirofregate.

QUARELLI, segretario, fa l'appello nominale per lo squittinio.

Risultamento della votazione per ambi i progetti di legge:

Votanti 51

Voti favorevoli . . . 51

(Il Senato adotta all'unanimità i due progetti di legge ora votati.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA ORDINARIA DI 250 INSCRITTI MARITTIMI PER L'ANNO 1857.

PRESIDENTE. Ora viene in discussione il progetto di legge per la leva ordinaria di 250 iscritti marittimi per l'anno 1857 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1177 e 1178), il quale è così concepito:

« *Articolo unico.* Il Governo è autorizzato a levare nel corso dell'anno 1857 duecento cinquanta iscritti

marittimi pel servizio di permanenza nel corpo Reale Equipaggi. »

Non domandandosi la parola lo porrò ai voti.

Chi approva questo articolo sorga.

(È approvato.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA STRAORDINARIA PER LA COSTRUZIONE DI DUE PIROFREGATE A ELICE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto per l'autorizzazione della spesa straordinaria per la costruzione di due pirofregate a elice. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1012 e 1015.)

Darò lettura del progetto. (Vedi *infra*)

Non chiedendosi la parola rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di *tre milioni cinquecentomila lire* per acquisto di macchine a vapore, artiglierie, ed altri materiali, e per mano d'opera occorrenti onde recare a compimento le pirofregate *Maria Adelaide e Duca di Genova* in corso di costruzione nei cantieri della regia marina. »

(È approvato.)

« Art. 2. La spesa suddetta verrà stanziata ripartitamente come *infra* nei bilanci del Ministero della marina :

« Bilancio 1857	L. 700,000
< Id. 1858 »	800,000
< Id. 1859 »	1,000,000
* Id. 1860 »	1,000,000
	<u>L. 3,500,000</u>

Per la quota del 1857 sarà aperta una nuova categoria sotto il numero 36 colla denominazione: *Costruzione delle pirofregate Maria Adelaide e Duca di Genova*, in aggiunta alla parte straordinaria del bilancio di detto esercizio. »

(È approvato.)

(Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto sopra questi due progetti di legge.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per la leva di 250 marinai:

Votanti 50

Voti favorevoli 46

Voti contrari 2

(Il Senato adotta.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria per la costruzione di due pirofregate a elice:

Votanti 50

Voti favorevoli 46

Voti contrari 4

(Il Senato adotta.)

**PROGETTO DI LEGGE PER UNA LEVA ORDINARIA
DI 9000 UOMINI.**

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per una leva ordinaria di 9000 uomini di prima categoria e alcune modificazioni alla legge organica della leva e reclutamento dell'esercito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1092.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione del progetto di legge di cui ha annunciato l'argomento.

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AU-
MENTO DELL'ASSEGNAZIONE AL PRINCIPE EU-
GENIO DI SAVOIA CARIGNANO.**

PRESIDENTE. Ora viene in discussione l'altro progetto all'ordine del giorno, relativo al maggior assegnamento da farsi al principe Eugenio di Savoia Carignano. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 899.)

Esso è così concepito. (Vedi *infra*)

Poichè nessuno domanda la parola, metterò ai voti gli articoli.

« Art. 1. È assegnata al principe Eugenio di Savoia Carignano, a titolo di spese di rappresentanza, l'annua somma di lire *centomila*.

« Sarà perciò aperto nel bilancio passivo 1857 del Ministero delle finanze una nuova categoria sotto il n° 3 bis colla denominazione: *Assegnamento a titolo di spese di rappresentanza al principe Eugenio di Savoia Carignano.* »

(È approvato.)

« Art. 2. È abrogato il disposto delle regie patenti 12 luglio 1834 e 11 gennaio 1855 in quanto al modo di pagamento dell'assegnazione risultante dalle suddette regie patenti, e verrà invece tale pagamento effettuato nelle vie ordinarie a quartieri maturati. »

(È approvato.)

Prima di procedere all'appello nominale per lo squittinio segreto su questo progetto di legge, convocherò il Senato per giovedì alle ore 2.

Prego, come al solito, i signori senatori a voler intervenire a quell'ora precisa, perchè molti progetti di legge aspettano, come sanno, le nostre deliberazioni.

PALLAVICINO-MOSSI, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti 51

Voti favorevoli 28

Voti contrari 23

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 25 GIUGNO 1857

-31-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Omaggio — Presentazione di vari progetti di legge — Parole del senatore Di Pollone, in ordine ad una memoria stata trasmessa al Senato relativa al progetto di legge per il trasferimento della marina militare alla Spezia — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° per l'autorizzazione di nuove e maggiori spese al bilancio 1855; 2° per la ricostruzione di prismate a tutela delle fortificazioni d'Alessandria contro le piene del Tanaro; 3° per l'adattamento del fabbricato di Santa Croce in Torino, ad uso di ospedale militare; 4° per l'ampliamento della caserma detta Gambarina nuova in Alessandria — Discussione del progetto di legge relativo ai posti gratuiti di fondazione regia nel collegio Carlo Alberto — Approvazione degli articoli 1 al 6 — Schiarimenti richiesti dal senatore Di Castagnetto sull'articolo 7 e forniti dal ministro dell'istruzione pubblica — Adozione degli articoli 7 all'11, e dell'intero progetto — Discussione del progetto di legge per l'assestamento definitivo del bilancio attivo e passivo dell'esercizio 1849 — Istanza del senatore Plezza — Dichiarazione del ministro dell'istruzione pubblica — Proposta del senatore Di Pollone per la sospensione della discussione di questo progetto — Adozione della sospensione.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, e di grazia e giustizia, e più tardi anche quello della guerra.)

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato l'omaggio fattogli dal barone Vito d'Ondes-Reggio da Palermo, d'una sua opera sulla *Introduzione ai principii delle umane società*.

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro dell'istruzione pubblica.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. I ministri delle finanze e dei lavori pubblici, trovandosi impegnati alla Camera dei deputati, mi hanno incaricato di presentare al Senato alcuni progetti di legge, che ottennero già l'approvazione dell'altra Camera.

A nome quindi del ministro delle finanze ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge per l'assestamento definitivo dei bilanci attivi e passivi degli

esercizi del 1851 e 1852. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 604 o 611.)

A nome anche dello stesso ministro presento altri tre progetti:

Il primo, relativo all'acquisto del roggione di Sartirana e della roggia Gamarra nelle provincie di Novara, Vercelli e Lomellina (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1039);

Il secondo, per l'acquisto del roggione derivato dai torrenti Cervo ed Elvo (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1039);

Il terzo, per l'acquisto del Cavo francese e sue dipendenze sul territorio di Vercelli (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1039.)

Siccome questi tre progetti hanno una identità di scopo, e convergono tutti ad ottenere lo stesso risultato economico, pregherei il Senato di voler mandarli tutti ad una sola Commissione, onde potesse esaminarli e riferirli contemporaneamente, come già fece la Camera dei deputati.

Finalmente a nome del ministro dei lavori pubblici, ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, approvati l'altro giorno dalla Camera dei deputati, per stabilire diversi consorzi di provincie allo scopo di aprire e sistemare diverse strade nazionali.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro di questa presentazione; ed interrogherò il Senato per il rimando ad una sola Commissione dei tre progetti, dei quali il signor ministro ha fatto particolare cenno. In quanto agli altri, credo che siano di pertinenza della Commissione permanente di finanze.

Se il Senato approva che siano rimandati ad una sola Commissione i tre progetti sopraccennati, è pregato di volerlo manifestare.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Fra i progetti di legge posti all'ordine del giorno, ve ne sono alcuni stati dichiarati d'urgenza. Primo fra questi è quello relativo alle maggiori spese in aggiunta al bilancio 1855. Sebbene non sia presente il signor ministro delle finanze, credo si possa tuttavia mettere in discussione, poichè i signori ministri presenti daranno quelle spiegazioni che occorreranno al Senato; quindi se non viene fatta osservazione in contrario, io aprirò la discussione sul medesimo.

DI POLLONE. Domando la parola.

Essendo stata annunziata per oggi la discussione sul progetto di legge relativo al trasferimento della marina militare da Genova al golfo della Spezia, il relatore si era fatto debito di portar seco un documento trasmesso dall'onorevolissimo presidente del Senato alla Commissione allorquando essa aveva già terminato i lavori. Il relatore, a cui fu rimesso, ne ragguagliò la Commissione stessa in occasione dell'ultima sua adunanza, quella, cioè, in cui udì la lettura del progetto di relazione.

La Commissione in seguito al rapporto fattone dal relatore, considerando che questo manoscritto, il quale venne inviato dal signor Galeazzo Maria Maldini, già ufficiale nella marina veneta, ed ora professore di astronomia nautica in Oneglia, possa contenere alcune interessanti considerazioni intorno all'argomento, mi ha dato incombenza d'informare il Senato prima che s'intrepnda la discussione del progetto, e propone che lo si deponga nella segreteria del Senato, onde i signori senatori abbiano campo a prenderne cognizione.

PRESIDENTE. Prima di ritornare all'ordine del giorno, io dirò solamente, per rispetto a quanto è stato accennato dall'onorevole Di Pollone, che non si volle indicare nella lettera d'invito alla seduta d'oggi che il progetto di legge relativo al trasporto della marina alla Spezia debba andare quest'oggi stesso in discussione: solamente si è voluto accennare che tanto di questo progetto come degli altri, nella medesima lettera accennati, è già distribuita da parecchi giorni la relazione e che quindi, secondo l'opportunità che si presentasse, potrebbero essere chiamati in discussione.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA AUTORIZZAZIONE DI NUOVE E MAGGIORI SPESE IN AGGIUNTA AL BILANCIO 1855.

PRESIDENTE. Non essendo sorta osservazione in contrario, io comincerò a mettere in discussione il progetto di legge portante autorizzazione di maggiori spese in aggiunta al bilancio 1855. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 270 e 271.)

Esso è di tre articoli, che ho l'onore di leggere. (*Vedi infra*)

Pregherò ora i signori segretari di dar lettura delle tabelle, e se non si muoveranno osservazioni si avranno per ammesse le categorie a misura che saranno lette.

QUARELLI, segretario, legge le categorie (Vedi vol. *Documenti*, pag. 299) sulle quali non sorgono osservazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola ri'eggerò gli articoli e li metterò ai voti.

« Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta alle spese stanziato nel bilancio 1855 per la complessiva somma di lire 1,174,439 35 ripartitamente fra le diverse categorie in conformità del quadro annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta a quelle provenienti dagli esercizi scaduti per la complessiva somma di lire 511,653 80 ripartitamente fra le diverse categorie del bilancio 1855 in conformità del quadro suddetto. »

(È approvato.)

« Art. 3. Alle maggiori spese e spese nuove di cui ai precedenti articoli si farà fronte coi fondi disponibili del bilancio attivo 1855. »

(È approvato.)

Si procede ora allo squittinio segreto.

PALLAVICINO MOSSI, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	50
Voti favorevoli	45
Voti contrari	5

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA AMPLIAZIONE DELLA CASERMA DETTA GAMBARINA NUOVA IN ALESSANDRIA..

PRESIDENTE. Proporrei ora al Senato di occuparsi dei tre progetti di legge presentati dal signor ministro della guerra, già dichiarati d'urgenza.

Il primo, sarebbe quello relativo all'ampliamento della caserma detta *Gambarina nuova* in Alessandria, il quale è così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1083 e 1084.)

Se non viene domandata la parola metto ai voti gli articoli di questo progetto.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 200,000 per ampliamento della caserma detta *Gambarina nuova* in Alessandria, giusta i disegni e relazione della direzione del genio militare in quella piazza, in data 21 gennaio 1854 e calcolo di massima in data 30 maggio 1856, firmati Sobrero maggiore. »

(È approvato.)

« Art. 2. La suddetta spesa sarà stanziata nel bilancio del Ministero della guerra ripartitamente come infra:

« Bilancio 1858 alla categoria 73 colla denominazione:

Ampliamento del quartiere detto della Gambarina nuova in Alessandria L. 152,220

« Bilancio 1859 »	22,000
« Id. 1860 »	25,780
Totale L.	<u>200,000</u>

(È approvato.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO ADATTAMENTO DEL FABBRICATO DI SANTA CROCE IN TORINO AD USO DI OSPEDALE MILITARE.

PRESIDENTE. Viene ora il progetto di legge per lo adattamento del fabbricato di Santa Croce ad uso di ospedale militare, di cui darò lettura. (Vedi vol. *Documenti*; pag. 1085 e 1086.)

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti gli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire quarantaquattromila ottocento per compiere l'adattamento del fabbricato di Santa Croce, in Torino, ad uso di ospedale militare divisionale, giusta il progetto d'arte della direzione del genio militare locale. »

(È approvato.)

« Art. 2. Tale spesa sarà iscritta nel bilancio della guerra per l'esercizio 1858 in apposita categoria colla denominazione: *Adattamento del fabbricato di Santa Croce in Torino occupato ad uso di ospedale militare.* »

(È approvato.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RICOSTRUZIONE DI PRISMATE A TUTELA DELLE FORTIFICAZIONI D'ALESSANDRIA CONTRO LE PIENE DEL TANARO.

PRESIDENTE. Il terzo di questi progetti è quello relativo alla ricostruzione di prismate a tutela delle fortificazioni di Alessandria. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1081 e 1082.)

Esso è nei termini seguenti. (Vedi *infra*)

Non chiedendosi la parola sul medesimo, rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire *settantottomila settecentonovanta* per ricostruzione di prismate e tutela delle opere fortificatorie di Alessandria, giusta i progetti della direzione del genio militare in quella piazza, in data dodici giugno 1856. »

(È approvato.)

« Art. 2. La suddetta spesa verrà stanziata nel bilancio del Ministero della guerra ripartitamente come infra:

« Bilancio 1858, lire 42,016 alla categoria colla denominazione: *Ricostruzione della prismata dell'isolotto fortificato presso Alessandria;*

« Bilancio 1859, lire 36,774 ad apposita categoria colla denominazione: *Ricostruzione della prismata all'opera di Valenza nella piazza d'Alessandria.* »

(È approvato.)

Proporrei ora al Senato, stando al disposto dell'articolo 59 del nostro regolamento, di dare il voto complessivamente a questi tre progetti, sopra i quali non si è elevata discussione.

(*Il senatore Pallavicino-Mossi fa qualche osservazione a bassa voce contro la votazione complessiva. — Rumori*.)

DI POLLONE. Mi pare che non possa esservi difficoltà a dare il voto complessivo sui progetti relativi alle prismate pella difesa delle fortificazioni di Alessandria, e alla caserma detta *Gambarina*; epperò io proporrei una sola votazione per questi due progetti, lasciando in disparte quello relativo all'adattamento del locale di Santa Croce, poichè, se mal non m'appongo, credo che possa esservi su questo qualche differenza.

PRESIDENTE. Non essendosi mossa obbiezione, non ho difficoltà di fare che una sola votazione serva per le due leggi indicate dal senatore Di Pollone, e che si proceda quindi ad altra votazione pel terzo progetto, cioè per quello relativo al fabbricato di Santa Croce.

DI POLLONE. Si potrebbe nel tempo stesso votare anche questo, ma in urna separata, e si verrebbe a conseguire il risparmio di tempo cui tendeva la proposta dell'onorevolissimo presidente.

PRESIDENTE. Osservo che, votando tre progetti con due urne, potrebbe accadere della confusione: per evitare quest'inconveniente credo sia miglior avviso separare affatto la votazione.

Si procederà pertanto prima allo squittinio segreto sui due progetti relativi, uno alle prismate, e l'altro alla caserma di Alessandria.

PALLAVICINO-MOSSI, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Il risultamento della votazione dei due progetti summenzionati è il seguente:

Votanti	50
Voti favorevoli	49
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

Si passa immediatamente allo squittinio del terzo progetto di legge, a quello cioè relativo all'adattamento del fabbricato di Santa Croce ad uso di ospedale militare.

PALLAVICINO-MOSSI, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	50
Voti favorevoli	35
Voti contrari	15

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AI POSTI GRATUITI DI FONDAZIONE REGIA NEL COLLEGIO CARLO ALBERTO.

PRESIDENTE. La discussione cadrebbe ora sul progetto di legge relativo ai posti gratuiti di fondazione

regia nel collegio *Carlo Alberto*. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 138 e 143.)

Ne darò lettura. (Vedi *infra*)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendosi da alcuno chiesto di parlare, rileggo gli articoli per porli ai voti.

« Art. 1. Possono aspirare ai posti gratuiti di fondazione regia nel collegio *Carlo Alberto* indistintamente tutti gli studenti regnicoli, i quali adempiano alle condizioni seguenti:

« 1° Producano gli attestati di aver compiuto il corso degli studi secondari fino alla filosofia inclusivamente e di averne superato gli esami;

« 2° Facciano constare con attestazione del Consiglio delegato dei luoghi di nascita e della dimora della propria famiglia e della ristretta fortuna di questa;

« 3° Riportino una fede di buona condotta dal Consiglio del collegio in cui compirono i due ultimi anni di corso; o se provenienti da scuole private, presentino un attestato del sindaco e del provveditore del comune, in cui negli ultimi due anni ebbero domicilio. »

(È approvato.)

« Art. 2. Ogni anno è aperto un esame di concorso ai posti resi vacanti, in quei capoluoghi di provincia che saranno designati per decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 3. Una Giunta esaminatrice centrale, a cui sono trasmessi i lavori in iscritto dei concorrenti ed i risultati dell'esame verbale, determina i gradi di merito fra di essi. »

(È approvato.)

« Art. 4. L'esame verbale sarà pubblico.

« Esso si darà sulle materie dei lavori in iscritto, e sopra quesiti estratti a sorte, che però l'esaminatore, interrogando, svolgerà come crede più conveniente. »

(È approvato.)

« Art. 5. Il Consiglio superiore di pubblica istruzione, esaminati tutti i titoli, pronunzia per il conferimento dei posti ai concorrenti più meritevoli, tenuto conto, a parità di voti riportati da questi, del maggior grado di ristretta fortuna.

« Non si farà però luogo al giudizio di merito relativo, qualora nessuno dei concorrenti nello squittinio dei suoi esami sia annoverato fra gli ottimi ed almeno fra i buoni. »

(È approvato.)

« Art. 6. Gli studenti, la cui famiglia abbia dimora stabile nelle città ove ha sede una Università di studi, non possono, per attendere alle scienze ivi insegnate, fruire del beneficio di un posto gratuito, fuorchè nel caso che, per assoluta deficienza di mezzi, non possano intraprendere una carriera universitaria. »

(È approvato.)

« Art. 7. Uno studente, ammesso a godere il beneficio di un posto gratuito, è privato di esso nei casi *infra* espressi:

« A Per un mese, quando senza plausibile motivo, entro i primi dieci giorni dall'apertura degli esami uni-

versitari, non abbia ottenuto dal proprio prefetto il *non dissentio* per presentarsi od, ottenutolo, non superi la prova all'Università almeno a pieni voti legali;

« B Per due mesi, quando, senza legittimo motivo, non subisca gli esami prima del 15 agosto;

« C Per un anno, quando, anche senza legittimo motivo, non si presenti agli esami neppure al novembre successivo, e nei casi di rimando da un esame annuo o di replicata approvazione a sola pluralità;

« D Per sempre, quando, per due volte sia rimandato all'esame annuale, e più di due volte superi gli esami a sola pluralità.

« Inoltre va soggetto alla perdita parziale o totale della pensione per mancamenti nella condotta morale e nell'osservanza delle discipline secondo i casi previsti nel regolamento del collegio, il quale è da approvarsi con decreto reale. »

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI CASTAGNETTO. Io desidero di avere dal signor ministro dell'istruzione pubblica, una spiegazione relativamente alla pena stabilita da quest'articolo portante privazione parziale della pensione. Dico una spiegazione perchè non intendo oppormi all'articolo, ma soltanto perchè non so al giusto rappresentarmi la conseguenza di questa privazione parziale.

Io debbo credere che il fine della legge sia naturalmente quello di emendare quel giovine che ha fallito nei casi qui previsti dalla legge, ond'egli si metta in guardia e compia lodevolmente quegli studi a cui è chiamato.

Quindi, capisco e so darmi il motivo della privazione totale della pensione quando un giovine non dà speranza di ravvedimento; ovvero, quando si riconosce per ripetuti esami incapace a fruire del posto concessogli.

Ma la pena della perdita della pensione parziale, a me sembra opposta allo scopo stesso della legge, imperciocchè noi abbiamo negli articoli 5 e 6 le disposizioni per cui questi posti sono di preferenza accordati a giovani privi assolutamente di mezzi di sussistenza. Ora al giovane privo assolutamente di mezzi se noi togliamo ancora la pensione del collegio per un mese, due mesi, od anche per un anno, domando come egli possa mettersi in stato di ravvedersi, non potendo più compiere i suoi studi. Quindi sprovvisto di mezzi da casa sua, i suoi parenti non potendo nemmeno fornire alla di lui educazione, egli, ancorchè abbia sentimento di ravvedersi e mettersi sulla buona via, sarà quasi impossibilitato e dovrà, abbandonando la carriera, perdere del tutto la pensione.

Il motivo, dico io adunque, lo vedo che è quello del ravvedimento del giovane, ma che poi questo risultato si possa ottenere, ne dubito. Ed è perciò che pregherei il ministro di dire in qual senso egli capisca questa privazione parziale della pensione.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole preopinante, mentre riconosce la ragionevolezza delle pene inflitte coll'articolo in discussione ai giovani i quali

mancano al loro dovere, cioè a dire che all'epoca degli esami di promozione, o straordinari lungo l'anno, non subiscano, o non stiperino questi esami con sufficiente numero di punti, o siano privi di sufficiente capacità, crede però che sia inapplicabile la legge. (*Il senatore Di Castagnetto fa segni negativi*) Almeno, attenendomi all'ultima sua osservazione, mi pare che questa sia l'unica difficoltà sollevata.

Da principio mi pareva che facesse due difficoltà, cioè che non trovasse veramente ragionevole l'applicazione delle pene parziali, quando il giovane non superasse bene gli esami straordinari lungo l'anno; ma, in seguito, parmi abbia rinunciato a quest'argomento e siasi limitato all'ultimo, vale a dire che l'applicazione di queste pene non sia possibile, perchè i giovani accolti in questo collegio sono giovani privi di mezzi di fortuna.

DI CASTAGNETTO. Mi permetta di spiegare la mia idea.

Io non ho detto che fosse *irragionevole*, dissi che desiderava una spiegazione dal Ministero, perchè non sapeva capire come si potesse ottenere lo scopo proposto nella legge, cioè il ravvedimento di questo giovane. Dissi che ammetto la privazione totale della pensione al giovane che abbia fallito gravemente, o non dia segno di capacità; ma la privazione parziale pare a me debba condurre ad un'altra conseguenza, che è quella di mettere il giovane nell'impossibilità di ravvedersi, perchè questo giovane, non avendo mezzi di studiare altrimenti, sarà nell'impossibilità di riparare a quelle colpe che possa aver commesso.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Dopo quest'ultima spiegazione, avendo meglio compreso il pensiero che mosse l'onorevole preopinante a fare la sua osservazione, risponderò alla medesima.

Prima di tutto, lo scopo per cui queste pene sono stabilite è quello di alimentare nei giovani accolti in questo collegio l'amore allo studio, è quello di far sì, che essi non si preparino unicamente per subire gli esami di promozione studiando con precipitazione, ed acquistando quelle sole cognizioni superficiali che qualche volta possono riuscire, dirò così, a sorprendere la buona fede degli esaminatori; ma che facciano studi sodi, profondi in modo da comprendere bene tutte le materie che formano oggetto del corso della facoltà che hanno intrapreso a coltivare.

Ora è incontestabile che un giovane il quale dia prove costanti di diligenza allo studio, mediante esami ripetuti lungo l'anno, acquisterà quella sodezza di dottrina, quella profondità che si richiede per fare una eccellente riuscita nella propria carriera. Ed è per ottenere questo scopo che si sono prefissi nel regolamento del collegio due esami straordinari: uno a Natale, l'altro a Pasqua. I giovani, i quali non superano questi esami a pieni voti legali, vanno soggetti ad una multa di un mese di pensione. Tale è lo scopo che si prefigge la legge mediante la sanzione di questa penale.

Ma l'onorevole preopinante osserva che a questo giovane, per essere privo di mezzi di fortuna, ammettendo

anche possa essere efficace, ragionevole e giusta la penalità inflitta, non si troverà modo di farla scontare, salvo obbligando lui o la propria famiglia a fare sacrifici assai gravi, che forse li metterebbero in condizione molto miserevole.

Avverta l'onorevole preopinante, che il massimo numero dei giovani accolti in questo collegio non sono privi assolutamente di fortuna. Difatti è dichiarato che sono accettati quelli i quali, oltre alle prove di capacità, di ingegno, si trovano in condizione di ristretta fortuna; e per verità, se ne fossero assolutamente privi, non potrebbero nemmeno col sussidio della pensione continuare lo studio, giacchè non avrebbero mezzi per pagare i depositi degli esami, gli abiti, i libri e tutte le altre spese che si richieggono lungo l'anno.

Dunque non è che nel caso in cui la famiglia del giovane si trovasse affatto nella miseria che potrebbe esservi l'inconveniente temuto in massima dall'onorevole preopinante. Ma osservo che per casi eccezionali vi sono anche provvedimenti eccezionali, cosicchè, ciò avvenendo, in qualche modo o con un sussidio, o per qualche altra via indirettamente, vi si potrebbe provvedere. Del resto il giovane il quale si trovi nell'estrema miseria, ed abbia tuttavia guadagnato un posto al collegio delle Provincie, non subirà per certo (me ne faccio garante) alcuna di queste pene; egli sarà dotato di tale ingegno e di così buona volontà da superare sempre e bene la prova degli esami.

Osservo inoltre che il sistema di tali penalità non è introdotto solamente al presente in questa legge, ma vige dacchè esiste il collegio delle Provincie. Nelle regie costituzioni dove si parla della istituzione del collegio delle Provincie, e nel regolamento annesso alle medesime si trova che i giovani, i quali nell'esame straordinario non abbiano dato prove di capacità, vanno soggetti ad una pena assai grave, la quale credo corrisponda alla privazione di un quarto della pensione, che (ragguagliando l'anno di 8 mesi) sarebbe di due mesi. Siccome poi non è possibile in un articolo di legge dare e provvedere ai diversi casi, alle diverse circostanze, onde ovviare a ciò, vedrà l'onorevole preopinante che nello stesso articolo è detto, *senza legittimo motivo*; di modochè, tutta volta che vi è un motivo plausibile, un motivo sufficiente il quale possa ritardare l'applicazione di questa pena, e dare campo al giovane di far prova di maggiori studi nell'occasione prossima, la pena non sarà applicata, e così procedendo moderatamente con una certa tal quale gradazione, si otterranno al certo efficaci risultamenti.

Nelle condizioni attuali in cui si trova il collegio delle Provincie rimpetto dirò alle istituzioni vigenti, rimpetto al sistema sociale in cui viviamo, troverei difficilmente altre pene di qualche efficacia, che fossero comportabili. Del resto mi pare che la natura di questa pena sia assai consenziente allo scopo di questo collegio, e dirò pure a quei principii sui quali il collegio è fondato.

Il collegio è istituito per i giovani di distinto ingegno, di buona condotta, e di ristretta fortuna. Quando si

trovano giovani dotati di questi requisiti, e che guadagnano un posto, lo Stato paga loro una pensione; dirò di più, dà loro un'educazione ed un'istruzione, che li mette in grado di acquistare una professione onorifica, lucrosa, utile, tanto per loro, che per la società. Tutta-volta che essi dimostreranno d'aver perduto, per loro propria volontà, una di queste qualità, mediante le quali hanno guadagnato il posto e sono mantenuti dallo Stato, è naturale, e dirò di più, lo Stato è in diritto e in dovere di ritirare la mano benefica, di sospendere la pensione, e quei benefizi che ha impartito; dimodochè mi pare, come dissi, che la penalità qui stabilita sia molto consentanea ai principii che determinarono la fondazione di questo collegio, ed anche allo scopo che si volle ottenere.

Spero che, dopo queste spiegazioni, l'onorevole preopinante vorrà unirsi cogli altri membri del Senato per ammettere quest'articolo.

DI CASTAGNETTO. Rispondo brevi parole: che lo Stato abbia diritto di ritirare il beneficio lo credo; e che siano colpiti i giovani i quali abbiano incorso, e potuto meritare questa pena, sta benissimo: quanto poi alla privazione parziale mi sono limitato ad un'osservazione dicendo che lo scopo potrebbe fallire. Del resto dopo le spiegazioni date dal signor ministro, le quali hanno fatto conoscere al Senato i motivi che hanno guidato il Ministero a proporre quest'articolo, e dopo i riflessi da me esposti, nulla mi rimane ad aggiungere.

Se poi le leggi anteriori stabilivano già queste penali, osservo che, siccome le leggi anteriori non vennero in discussione in Senato, così era ovvio, all'occasione di una prima discussione che si presenta, poter fare quelle osservazioni che si credono nell'interesse generale.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola per aggiungere che quando io feci l'osservazione, che anche nella primitiva legge del collegio delle Provincie esistevano già queste penalità, non fu mio intendimento di muovere un rimprovero al senatore Di Castagnetto per aver voluto fare degli appunti alla natura di queste pene, ma bensì unicamente di dimostrare coll'esperienza del passato che era possibile l'applicazione di siffatte pene. Questo era l'unico scopo della osservazione al proposito fatta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 8. Il Consiglio collegiale del collegio *Carlo Alberto* è chiamato a pronunciare intorno alla privazione del godimento di un posto gratuito nei casi indicati nei paragrafi *A* e *B*, non che in quelli specificati dall'acconciato regolamento, salvo sempre il ricorso al ministro.

« Negli altri casi spetta al ministro di deliberare, previo l'avviso dello stesso Consiglio collegiale. »

(È approvato.)

« Art. 9. Un giovane decaduto dal beneficio di un posto gratuito non può più aspirarvi. »

(È approvato.)

« Art. 10. Cessano di godere la pensione del collegio quei giovani che vengono provveduti di alloggio e vitto in qualche regio o pubblico stabilimento, od ottengono un pubblico impiego al quale sia annesso uno stipendio »

(È approvato.)

« Art. 11. Risultando delle economie sul bilancio particolare del collegio *Carlo Alberto*, può assegnarsi un sussidio annuo per perfezionare i loro studi, o nell'interno dello Stato od anche all'estero, ai giovani laureati più distinti fra gli alunni di esso, non che a quelli che, presentatisi al concorso, vinsero il posto, e tuttavia non ne fruiro in conseguenza del disposto del precedente articolo 6.

« Agli alunni del collegio può anche accordarsi la facoltà di prolungare non più di due anni consecutivi alla laurea la loro dimora nello stesso collegio. »

(È approvato.)

Prego i signori segretari di fare l'appello nominale per lo squittinio segreto su questa legge.

Prima però ho l'onore di far presente ai signori senatori che dopo questo squittinio verrebbe in discussione il progetto di legge per l'assestamento definitivo del bilancio attivo e passivo dell'esercizio 1849.

PALLAVICINO-MOSSI, segretario, procede all'appello nominale.

Risultamento dello squittinio segreto:

Votanti	50
Voti favorevoli	46
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL BILANCIO ATTIVO E PASSIVO DELL'ESERCIZIO 1849.

(Il vice-presidente Des Ambrois, in seguito ad invito del presidente Alfieri, occupa il Seggio presidenziale.)

PRESIDENZA DEL CAVALIERE DES AMBROIS.

PRESIDENTE. Come avvertiva il presidente verrebbe ora in discussione il progetto di legge per l'assestamento definitivo del bilancio attivo e passivo del 1849. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 555 e 568.)

Dichiaro aperta la discussione generale sopra questo progetto.

PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Plezza.

PLEZZA. Spiacemi che non sia presente il signor ministro delle finanze e degli esteri, perchè nel mio interesse aveva bisogno di provocare da lui una dichiarazione.

Siccome però il signor ministro era avvertito della dichiarazione che io intendevo di provocare, spero che avrà ragguagliato qualcheduno degli onorevoli suoi colleghi presenti della risposta occorrente. Il fatto che nel mio interesse desidero di dilucidare è il seguente.

Nello stato suppletivo delle variazioni avvenute nel bilancio degli esteri del 1849, dal 9 febbraio a tutto luglio, pagina 17, io figuro come ministro a Napoli col'assegnamento di 36 mila lire.

Io partii per Napoli come ministro, dove mi trattenni circa un mese; ma siccome il Governo allora si trovava in istrettezze di danaro, io non ho ricevuto nulla, anzi anticipai io medesimo tutte le spese occorrenti della legazione, come pure quelle di soggiorno e di viaggio per due segretari di legazione, il signor Giovanini ed il duca di Dino, il primo dei quali era destinato per la Sicilia.

Al mio ritorno a Torino, io non volli accettare nè assegnamento, nè alcuna delle spese di stabilimento, che mi erano state fissate in lire 10,000, e neppure volli accettare nulla per le spese di cui quella missione era stata cagione a me direttamente, e solo ho accettato lire 6000 circa, in rimborso di spese da me esposte per servizio diretto del Governo, e per soggiorno e viaggio delle persone che mi accompagnarono.

Mi spiace di figurare nel bilancio stampato e distribuito con un assegnamento ingente, mentre non risulta dagli spogli di quell'anno, come dovrebbe risultare, che di quei danari io non ho ricevuto nulla. Perciò ho pregato il signor ministro di verificare sui registri e di dichiarare come sta la verità; e tanto più ciò mi preme che quelle lire 36 mila non figurano neppure nei risparmi non ostante che io non le abbia ricevute.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole Plezza si è difatti indirizzato all'amministrazione delle finanze ed a quella degli affari esteri per avere spiegazioni del fatto che ha narrato testè; ed essendosi esaminati i registri e le carte relative a questa legazione risultò precisamente quanto egli espone.

Mi fu appunto trasmessa or ora dal segretario generale degli affari esteri una risposta all'osservazione dell'onorevole Plezza, dalla quale risulta veramente che l'onorevole Plezza per la sua missione a Napoli non ottenne che la somma di lire 6000 per rimborso di spese ai segretari di legazione. Stante la brevità della sua missione non ricevette alcun'altra indennità nè di primo stabilimento, nè di stipendio, nè di assegnamento di rappresentanza.

La somma stata assegnata all'onorevole Plezza, come ministro residente a Napoli, non figurò nelle economie, perchè credo sia stato immediatamente nominato il successore, al quale naturalmente fu assegnato lo stesso stipendio e a cui venne pagata in ragione del suo servizio.

Io penso che non si possa dare altra spiegazione di questo fatto.

Deporrò, se così si crede sul banco della Presidenza questa stessa dichiarazione del segretario generale.

PLEZZA. Io ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni date.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Di Pollone ha la parola.

DI POLLONE. Se dalle spiegazioni testè date dal signor ministro risulta chiaramente che il senatore Plezza non ha avuto parte alla somma portata in questo bilancio, non è men vero che qualcheduno l'ha percepita. Il signor ministro disse che crede che sia stata percepita dal successore dell'onorevole Plezza; ma intanto la somma è portata in modo positivo, e ci è proposto di votarne l'effettiva spesa, senza che noi sappiamo in realtà se essa sia andata là dove era destinata. Quindi io proporrei, stante l'ora tarda e stante il molto tempo che forse richiederà la lettura della tabella annessa a questo bilancio, si sospendesse la discussione e votazione del presente spoglio, pregando il Ministero di volerci procurare maggiori spiegazioni sul fatto sollevato dall'onorevole Plezza, onde poter votare con cognizione di causa; perchè altrimenti noi voteremo una cosa sulla quale non siamo corziarati.

Poichè il signor ministro stesso pensa che questa somma sia stata pagata al successore dell'onorevole Plezza, io non vedrei inconveniente di sorta a sospendere la seduta e rimandarla a domani; anzi vi scorgerei un grande vantaggio, quello cioè di aver agio a ravvisare la questione chiara e limpida.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Ben volentieri mi unisco all'istanza dell'onorevole Di Pollone di sospendere la votazione di questo spoglio, fintantochè siasi riconosciuto veramente a chi è stata pagata la somma primitivamente assegnata all'onorevole Plezza. Mi sarei procurato quest'oggi stesso gli schiarimenti, se ne avessi avuto il tempo: ma per verità non credeva mai più di venire qui a rappresentare oggi il ministro delle finanze. E probabilmente lo stesso ministro delle finanze, non attendendosi quest'osservazione, giacchè credo che l'onorevole Plezza abbia fatto la sua istanza, non so bene se ieri...

PLEZZA. Questa mattina.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica... probabilmente, dico, il ministro delle finanze e degli affari esteri, sapendo che doveva andare alla Camera dei deputati, non avrebbe potuto nemmeno aver presente tutte le circostanze di fatto per giustificare pienamente la destinazione di quella spesa.

Ma io non aggiungo ulteriori parole, persuaso come sono che risulterà pienamente provata la legittimità della spesa, la quale viene ora in discussione.

PLEZZA. Debbo ancora aggiungere una spiegazione relativa al ministro delle finanze, ed è che questa mattina io mi era recato da lui per fargli verbalmente questa comunicazione. Siccome era molto occupato, ed aveva anzi da ricevere una deputazione della Savoia, non mi trattenne che un momento, e mi pregò di scrivergli un biglietto. Appunto per queste sue occupazioni non avrà neppure potuto far altro che verificare gli oggetti principali della mia istanza, e non avrà avuto

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1857

tempo di raccogliere altre più dettagliate informazioni, e quei documenti che forse avrebbe comunicati al suo collega.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta sospensiva del senatore Di Pollone.

Chi intende che la discussione sia rimandata a domani voglia alzarsi.

(E rimandata a domani.)

Il Senato è dunque convocato per domani alle ore 2.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° autorizzazione della spesa straordinaria per la costruzione di nuove linee telegrafiche ed aggiunta di fili ad alcune già esistenti; 2° ordinamento dell'amministrazione della marina mercantile; 3° ordinamento dell'amministrazione della sanità marittima — Spiegazioni date dal ministro dell'istruzione pubblica in ordine all'incidente sollevato ieri dal senatore Plezza sul progetto di legge per l'assestamento definitivo del bilancio attivo e passivo del 1849 — Parole al riguardo dei senatori Quarelli, Di Pollone e Plezza — Discussione del progetto di legge sull'ordinamento del servizio dei porti e delle spiagge — Approvazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 — Schiarimenti richiesti dal senatore Di Pollone e forniti dal ministro della guerra e dal senatore Colla — Approvazione degli articoli 4 al 6, non che della tabella annessa e dell'intero progetto — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° per disposizioni relative alla Banca Nazionale; 2° per l'assestamento definitivo del bilancio attivo e passivo dell'esercizio 1849.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(È presente il ministro di grazia e giustizia, e più tardi intervengono eziandio i ministri della guerra e dell'istruzione pubblica.)

FALLAVICINO-MOSSI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DI UNA SPESA STRAORDINARIA PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE LINEE TELEGRAFICHE.

PRESIDENTE. Proporrei al Senato di scegliere per primo oggetto di discussione il progetto di legge per l'autorizzazione della costruzione di nuove linee telegrafiche ed aggiunta di fili ad alcune già esistenti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 923 e 926.)

Esso è così concepito. (*Vedi infra*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, metterò ai voti gli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 165,336 75 per la costruzione di tre linee telegrafico-elettriche tra Sassari e Portotorres, tra Macomer e Nuoro, e tra Ancecy e Chamounix, e pel trasporto dell'attuale linea di Casale sulla strada ferrata da Valenza a Vercelli, nonchè per l'aggiunta di un filo alle linee esistenti sopra le ferrovie esercite od in corso di costruzione per conto delle società, cioè:

« Da Torino a Cuneo e da Savigliano a Saluzzo;

« Da Torino a Novara per Chivasso;

« Da Biella a Santhià;

« Da Chivasso ad Ivrea;

« Da Alessandria ad Acqui;

« Da Alessandria a Tortona, Voghera e Stradella;

« Da Novi a Tortona. »

(È approvato.)

« Art. 2. La spesa suddetta sarà stanziata nei bilanci del Ministero dell'interno degli esercizi 1857 e 1858 ripartitamente per la concorrente di lire 66,974 55 necessaria alla costruzione della linea da Sassari a Portotorres, ed all'aggiunta di un filo sulle linee delle ferrovie di Cuneo, di Novara e di Biella nel bilancio del 1857 e per le restanti lire 98,362 20 occorrenti alla costruzione delle linee tra Macomer e Nuoro, e tra Ancecy e Chamounix, all'aggiunta di un filo sulle altre quattro ferrovie indicate nell'articolo precedente, ed al trasporto dell'attuale linea di Casale sulla strada ferrata da Valenza a Vercelli, nel bilancio del 1858. »

(È approvato.)

« Art. 3. La somma che, a tenore dell'articolo 2 cade a carico del bilancio 1857, sarà iscritta in apposita categoria col n° 63 e colla denominazione *Telegrafi elettro-magnetici* (costruzione della linea tra Sassari e Portotorres, ed aggiunta di un filo alle linee da Torino a Cuneo e da Savigliano a Saluzzo, da Torino a Novara per Chivasso, da Biella a Santhià.)

« Quella cadente sul bilancio 1858 sarà pure iscritta in apposita categoria col n° 65 e colla denominazione *Telegrafi elettro-magnetici* (costruzione della linea tra Macomer e Nuoro e tra Ancecy e Chamounix, aggiunta di un filo alle linee da Ivrea a Chivasso, da Alessandria

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1857

ad Acqui, da Alessandria a Tortona, Voghera e Stradella, da Novi a Tortona e trasporto della linea di Casale sulla strada ferrata da Valenza a Vercelli). »

(È approvato.)

Si procede ora allo squittinio segreto sopra questo progetto.

GIULIO, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento dello squittinio:

Votanti 54
Voti favorevoli 51
Voti contrari 3

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA MARINA MERCANTILE.

PRESIDENTE. Verrebbe ora il progetto sull'ordinamento dell'amministrazione della marina mercantile, presentato dal signor ministro della marina, e di cui la relazione fu distribuita da vari giorni; esso è nei termini seguenti. (*Vedi infra gli articoli, e la tabella e la tariffa, a pagine 937 e 938 del volume dei Documenti.*)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Rileggerò di bel nuovo gli articoli per metterli ai voti, non essendosi da alcuno chiesto la parola nella discussione generale.

« Art. 1. La circoscrizione delle direzioni consolari del litorale marittimo di terraferma è conservata come è stabilita al presente. »

(È approvato.)

« Art. 2. La circoscrizione delle direzioni consolari nell'isola di Sardegna sarà divisa in due, una delle quali continuerà ad avere per capoluogo Cagliari e rimarrà circoscritta dal capo Comino a levante e capo Mannu a ponente, oltre le isole Sant'Antioco e San Pietro. L'altra direzione consolare avrà per capoluogo Alghero, e comprenderà nella sua circoscrizione il rimanente della Sardegna, l'isola della Maddalena e le altre adiacenti. »

(È approvato.)

« Art. 3. La graduazione del personale dell'amministrazione della marina mercantile, nonchè i relativi stipendi, sono stabiliti dalla tabella annessa alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 4. Sono conservati a beneficio degli amministratori della marina mercantile suddetta a luogo d'indennità per spese d'ufficio i diritti ed i proventi stabiliti dalla tariffa annessa alla presente legge. Ogni altro vantaggio loro per lo addietro attribuito rimane sospeso. »

(È approvato.)

« Art. 5. Verrà provveduto per mezzo di decreto reale all'ordinamento degli uffici consolari ed alla ripartizione in essi del personale suddetto.

« Il servizio nei diversi luoghi d'ancoraggio sarà affi-

dato a delegati scelti fra le persone idonee a disimpegnare l'ufficio con quella indennità che verrà stabilita a seconda dell'importanza del servizio loro commesso da non oltrepassare però l'annua somma di lire 200. »

(È approvato.)

Se non si domanda nuova lettura della tabella e della tariffa, nessuno intendendo di fare osservazione, io le metterò ai voti.

Chi intende di approvare la tabella e la tariffa, sorga. (Sono approvate.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA SANITÀ MARITTIMA.

PRESIDENTE. Ora si darà passo al progetto riguardante l'ordinamento dell'amministrazione della sanità marittima. (*Vedi vol. Documenti, pag. 939 e 941.*)

Il Senato deciderà poi come voglia procedere allo squittinio segreto sopra questi progetti che hanno fra loro analogia.

Il progetto è del tenore seguente. (*Vedi infra*)

Non chiedendo alcuno la parola nella discussione generale, metterò ai voti gli articoli di cui questo progetto si compone.

« Art. 1. Al quadro del personale dell'amministrazione sanitaria marittima unito alla legge del 2 dicembre 1852 è sostituita la seguente tabella, la quale stabilisce il numero, la graduazione del personale medesimo ed i relativi stipendi. »

(È approvato.)

« Art. 2. A seconda dei bisogni sarà provveduto con disposizioni ministeriali alla ripartizione del suddetto personale nei diversi uffici e negli stabilimenti marittimi. »

(È approvato.)

Sottometto ora all'approvazione del Senato la tabella del personale, della quale darò nuova lettura.

Tabella del personale dell'amministrazione sanitaria marittima e degli stipendi assegnati al medesimo.

	GRADI	Paga annua	
N° 1	Direttore generale	L. 5,000	5,000
» 2	Commissari di 1 ^a classe	» 3,500	7,000
» 2	Id. di 2 ^a »	» 2,800	5,600
» 4	Sotto-commissari di 1 ^a classe	» 2,400	9,600
» 2	Id. di 2 ^a »	» 1,800	3,600
» 3	Id. di 3 ^a »	» 1,600	4,800
» 5	Applicati di 1 ^a classe	» 1,400	7,000
» 3	Id. di 2 ^a classe	» 1,200	3,600
» 4	Id. di 3 ^a classe	» 1,000	4,000
» 4	Id. di 4 ^a classe	» 800	3,200
» 1	Medico-chirurgo	» 1,400	1,400
» 2	Medici-chirurghi	» 1,200	2,400

GRADI	Paga annua	
» 1 Medico-chirurgo	» 800	800
» 1 Id.	» 600	600
» 3 Id.	» 400	1,200
» 3 Id.	» 300	900
» 1 Perito chimico	» 300	300
» 1 Portiere alla direzione generale	» 780	780
» 1 Capo-guardia di sanità	» 720	720
» 1 Patrono di battello	» 600	600
» 42 Guardie di sanità, comprese tre destinate a custodi di lazzeretto a	» 500	21,000
Totale . . . L.		<u>84,100</u>

N° 87
(È approvata.)

SPIEGAZIONI DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA SULL'INCIDENTE SOLLEVATO IERI DAL SENATORE PLEZZA, CONCERNENTE LA DI LUI MISSIONE A NAPOLI.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe ora all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, il quale darebbe al Senato gli schiarimenti che ieri prese l'impegno di porgere.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Riguardo all'incidente sollevato nella seduta di ieri dall'onorevole Plezza, l'onorevole Di Pollone fece osservare che le spiegazioni date da me a nome del ministro degli affari esteri e delle finanze, siccome erano fondate unicamente sopra di una supposizione, non parevano sufficienti a indurre il Senato a votare l'esercizio consuntivo del 1849; quindi domandò la sospensione di quella votazione, finchè il Ministero meglio informato potesse dare al Senato, con dati positivi, delle spiegazioni al proposito, onde rassicurarlo viemmeglio sopra il modo con cui venne liquidata la spesa relativa alla legazione di Napoli di quell'esercizio.

Io assunsi le debite informazioni dal Ministero degli affari esteri, e ora presento al Senato dei documenti ufficiali autentici, i quali confermano le supposizioni che ieri faceva, cioè che l'assegnamento per la legazione di Napoli veniva continuato integralmente al ministro che prima risiedeva e che poi, dopo l'onorevole Plezza, ha continuato a risiedere a Napoli come rappresentante di Sua Maestà. Citerò adunque alcuni dati relativi a quell'epoca, onde il Senato sia in grado di apprezzare compiutamente la verità.

L'onorevole Plezza veniva nominato a ministro residente presso la Corte di Napoli con lettera ministeriale del 20 dicembre 1848. Il conte di Collobiano veniva richiamato da quella legazione con lettera ministeriale del 30 dicembre 1848; ma l'onorevole Plezza non ebbe campo, per circostanze che qui è inutile di richiamare, di presentare le sue credenziali al re di Napoli,

dimodochè, dopo un soggiorno di poche settimane, se ne tornò in patria.

Intanto rimaneva come sospesa quella legazione. Però il ministro residente presso quella Corte, prima che venisse nominato l'onorevole Plezza, non ebbe neppure occasione di ritirare le sue credenziali, cosicchè, secondo gli usi diplomatici ammessi dai regolamenti del Ministero degli affari esteri, si doveva il medesimo sempre considerare come ministro residente; quindi aveva diritto a tutti i vantaggi ed al suo assegnamento. Difatti la cosa venne giudicata in questo senso e dal ministro degli affari esteri di allora ed in udienza anche sovrana.

Darò lettura, se il Senato me lo permette, di due dispacci coi quali si è riconosciuto che l'onorevole conte di Collobiano doveva continuare a fruire di quei vantaggi come legalmente ministro residente a Napoli, e per conseguenza senza interruzione alcuna.

Il dispaccio del ministro degli affari esteri in data 5 marzo 1849 diretto ed emanato dalla quarta divisione *Consolati, Poste, Passaporti e Contabilità*, che porta il numero d'ordine 29,217, è concepito in questi termini:

« Il conte Augusto Avogadro di Collobiano, sebbene abbia ora cessato dalla sua carica di regio inviato presso la reale Corte di Napoli, tuttavia, avendo conservato tale qualità in tutto lo scorso mese di gennaio, ne consegue essergli per detto mese dovuto l'assegnamento in ragione di lire 36,000, fissato a tal posto.

« Il sottoscritto nel pregare l'illustrissimo signor avvocato Plezza, senatore del regno, intendente generale dell'azienda dell'estero, di ordinare intanto a favore del di lui procuratore l'emanazione del mandato per l'assegnamento predetto nello scorso mese di gennaio, si riserva poi di fargli conoscere le successive determinazioni, riguardo al giorno in cui dovrà cessargli detto assegnamento, e pregiarsi, ecc. ecc.

« Sottoscritto: *Per il ministro, il primo ufficiale*
« S. BATTAGLIONE. »

Come ha già potuto comprendere il Senato, la lettera era diretta al capo dell'azienda generale dell'estero, cosicchè rimane evidentemente constatato che l'assegnamento fu pagato al conte Avogadro di Collobiano fino a tutto gennaio del 1849.

Un altro dispaccio poi in data del 17 giugno 1849, diretto a chi reggeva allora l'azienda degli affari esteri, all'onorevole conte di Pollone, porta questa prescrizione:

« Il conte Avogadro di Collobiano, che era stato in gennaio scorso richiamato dal suo posto di regio inviato straordinario e ministro plenipotenziario in Napoli, non avendo mai potuto presentare le sue lettere credenziali, dovette continuare a risiedere in quella città conservando sempre tacitamente la predetta sua qualità.

« Sua Maestà, essendosi ora degnata di confermarlo e nuovamente accreditarlo presso quel Governo, deve la sua missione considerarsi continuativa e gli spetta, a termini del regolamento per le legazioni, l'assegnamento di quel posto da febbraio in poi, assegnamento

che si era fatto sospendere sul dubbio che dal re di Napoli fossero poi state ricevute le lettere di richiamo del suddetto ministro.

« Il sottoscritto nel rendere informato l'illustrissimo conte di Pollone, intendente generale dell'azienda generale economica dell'estero, di quanto sopra, si fa a pregarlo a voler ordinare la spedizione a favore del prelodato conte di Collobiano dei mandati del di lui assegnamento pei trascorsi mesi, come per la continuazione avvenire, o pregiarsi, ecc. ecc.

« Sottoscritto: *Per il ministro, il primo ufficiale*
« MENABREA. »

Mi pare che questi documenti siano così chiari da dileguare ogni dubbio riguardo all'assegnamento dei fondi relativi alla legazione di Napoli, tanto per la fine del 1848, come pel primo semestre ed anzi per tutto l'anno 1849; giacchè il conte di Collobiano ha poi continuato per tutto il 1849 a risiedere come ministro presso quella Corte. Da ciò ne avviene che le 6000 lire di cui parlava ieri l'onorevole Plezza, date a compenso delle spese di viaggio e di altre spese pei segretari della sua ambasciata, furono tolte dalle *Spese diverse* dello stesso bilancio 1848 e non dalla categoria relativa alla medesima legazione, come si usa fare quando accadono simili casi; che l'invitato, cioè, non abbia potuto ancora presentare le sue credenziali alla Corte presso cui è accreditato.

Dopo quanto ebbi l'onore di esporre, spero che il Senato non avrà più alcuna esitanza ad approvare lo spoglio del 1849.

QUARELLI, relatore. Come relatore di questo progetto, io aggiungerò alcune osservazioni a quanto ha detto il signor ministro. Prima di tutto dirò che nell'esercizio 1849, di cui ci occupiamo, non figura portata alcuna somma relativa al senatore Plezza; bensì risulta sull'esercizio 1848, in un mandato collettivo per 23,921 lire alla categoria precisamente *Spese diverse*, il senatore Plezza per la somma di lire 6000, pagate per spese di missione a Napoli, dimodochè questa somma, non figurando nell'esercizio 1849, si sarebbe potuto egualmente approvare il progetto di legge che non ha relazione alcuna su questo conto.

DI POLLONE. Poichè il mio nome è stato pronunziato dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, devo dire al Senato il perchè ho sollevato tale questione nella seduta di ieri, benchè egli l'abbia forse già compreso.

Io era perfettamente informato del fatto, ma non ho creduto opportuno di dare quelle spiegazioni che mi parve necessario fossero partite dal banco ministeriale in quanto che vi poteva essere qualche dubbio sulla regolarità del pagamento seguito, di che io non mi poteva far giudice. Ora che il signor ministro ha dato le spiegazioni che il Senato ha udite, io non credo vi possa rimanere dubbio sull'approvazione della spesa.

Ciò che ieri m'indusse a fare la riserva che ha prodotto queste spiegazioni, sono appunto le parole dette dal signor ministro, che credeva, cioè, fosse il successore che avesse percepito quella somma. Io non credeva

che fosse nè conveniente, nè dignitoso pel Senato che avesse approvato, sulla semplice manifestazione di un dubbio, una spesa qualunque; nè credo di avermi a pentire per aver domandato queste spiegazioni, poichè tutto è stato chiarito (secondo il mio modo di vedere) in maniera regolare.

PLEZZA. Non intendo di muovere alcuna questione di merito, ma intendo dover fare osservare che ritengo, come pure credo il Senato riterrà, che dopo che con lettere ministeriali del 5 marzo e 17 giugno si era riconosciuto che il conte di Collobiano aveva diritto a tutto lo stipendio e doveva considerarsi aver sempre continuato nella sua missione a Napoli, era per lo meno sconveniente che nello stato suppletivo del bilancio fosse stampato il mio nome coll'assegnamento che era pagato ad altri, tanto più che ciò apparisce dopo il mese di luglio, perchè lo stato suppletivo contiene le variazioni avvenute nel Ministero degli esteri dal 9 febbraio a tutto luglio. Essendosi dunque pubblicato dopo la fine di luglio, cioè dopo che era già deciso dal Ministero stesso che il conte di Collobiano aveva continuato sempre in questa carica, era sconveniente, ripeto, che fosse stampato il mio nome e distribuito in pubblico con quell'assegnamento che io non aveva ricevuto e che altri aveva ricevuto regolarmente già sino allora.

Però, se io ho parlato di questo anche ieri, fu puramente per far risultare che, quantunque il mio nome apparisca nel bilancio, io non aveva nulla ricevuto.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io non credo che siasi avuto in mente di commettere una sconvenienza dal Ministero che compilò il bilancio.

Come ben sa l'onorevole Plezza, molti mesi si richiegono prima che il bilancio si trovi all'ordine, cioè si siano raccolte tutte le carte, fatti tutti i calcoli, nonchè tutte le presunzioni che si richiedono per allestrarlo. Questo lavoro si comincia assai per tempo, sicchè, quando si fu posta a calcolo come spesa presuntiva quella della missione a Napoli, forse non era ancora deciso che il conte di Collobiano dovesse continuare nella sua carica.

Comunque sia, mi pare che dopo le spiegazioni date dal Ministero e dagli onorevoli preopinanti, si avrebbe conseguito lo scopo dall'onorevole Plezza desiderato che era di far risultare che non aveva ricevuto da quella categoria alcun fondo e che unicamente venne rimborsato delle spese di viaggio e di segreteria sull'esercizio 1848, solo per quel mese durante il quale egli aveva la qualità di ministro residente presso la Corte di Napoli.

PRESIDENTE. È con ciò terminato l'incidente, ed il Senato, riservandosi di mettere in discussione il progetto che si era sospeso, può continuare ad occuparsi dei progetti i quali hanno fra loro analogia di materia.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DEI PORTI E DELLE SPIAGGIE.

PRESIDENTE. Apro adunque la discussione sul progetto di legge relativo all'ordinamento dei porti e delle

spiagge dello Stato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 931 e 934.)

Egli è certo che non si vota sul titolo; ma debbo accennare che da taluno si fece osservare che il titolo della legge non è esatto, perchè questa non tratta propriamente dell'ordinamento dei porti e spiagge, il che dipendeva dal Ministero dei lavori pubblici, ma bensì delle autorità che esercitano la sorveglianza sopra questo servizio.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Credo però che ciò non influisca per nulla sulla legge.

PRESIDENTE. Questo venne semplicemente da me avvertito onde non ingenerasse qualche dubbio.

Darò lettura del progetto di legge. (Vedi *infra*)

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola, metterò ai voti gli articoli che la compongono.

« Art. 1. Il servizio dei porti e delle spiagge dello Stato sarà ripartito in otto capitanerie di porto, delle quali saranno sede: *Genova, Savona, Nizza, Cagliari, Spezia, Portotorres, l'isola della Maddalena, l'isola di Capraia*.

« La circoscrizione di esse capitanerie verrà determinata per reale decreto. »

(È approvato.)

« Art. 2. Alle cariche di capitano e di luogotenente di porto saranno nominati ufficiali di vascello e piloti della regia marina, i quali conserveranno il proprio grado, od otterranno quello maggiore cui avessero diritto a tenore della legge sull'avanzamento dell'armata di mare.

« I comandanti delle isole la *Maddalena* e la *Capraia* saranno in pari tempo capitani del rispettivo porto. »

(È approvato.)

« Art. 3. Pel servizio di sott'ufficiali marinai, guardiani ed altri dei porti e delle spiagge, verrà provveduto con individui tratti dal corpo della reale marina, ovvero con pensionati della marina militare e mercantile, ed in difetto di questi con altri nel modo che sarà determinato da speciale disposizione. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il numero, la graduazione del personale di stato maggiore e della bassa forza dei porti e delle spiagge, come pure le paghe loro rispettivamente assegnate, sono stabiliti in conformità della tabella annessa alla presente legge.

« La ripartizione nello diverse capitanerie di esso personale sarà stabilita per reale decreto. »

DI POLLONE. Si ha nelle disposizioni di quest'articolo un rinvio alla tabella annessa alla legge.

L'ufficio centrale, cui fu demandato l'esame di questo progetto di legge, ebbe a rimarcare una circostanza che gli parve affatto anormale.

Trovò nella tabella che l'ultimo dei capitani di porto è retribuito in lire 1800, quando i luogotenenti di porto lo sono in lire 2400. Non seppe rendersi ragione come un luogotenente sia maggiormente retribuito di un capitano, ed aveva manifestato l'intendimento di do-

mandare al signor ministro una spiegazione di questo fatto.

Se egli credo avere motivi da giustificare questa diversità, sarà un mezzo per indurre più facilmente alla votazione, altrimenti si teme vi sia un errore.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Io non mi attendeva a questa obiezione, epperò non ho portato con me i documenti necessari.

Siccome queste tabelle sono state formate dal Consiglio superiore della marina, io, per verità, non ho indagato i motivi che l'hanno indotto a questa disposizione: tuttavia me la spiego in questo senso, che i luogotenenti di porto sono addetti ad un porto principale come quello di Genova; nè credo che il titolo di capitano o di luogotenente di porto si riferisca ad un grado militare come sarebbe nell'armata di mare, ed anche in quella di terra: il titolo di luogotenente di porto vuol dire essere secondo in un porto: il titolo di capitano di porto vuol dire essere primo comandante di porto. Vi sono poi dei porti di pochissima importanza, e però l'ufficio e la retribuzione del capitano sono relativi.

Prendiamo, per esempio, uno dei porti della Sardegna, quello di Portotorres. Un capitano a Portotorres può essere di un grado inferiore ad un luogotenente nel porto di Genova. Confesso che non ho presenti i documenti che mi vennero trasmessi dal Consiglio superiore di marina, il quale, come sa il Senato, si è radunato per ben due mesi in Genova, ed ha preparato tutti questi progetti, che ho riprodotti, con pochissime modificazioni: se questa domanda fosse stata da me preveduta, avrei recato con me i documenti per dare le spiegazioni più minute che potessero essere desiderate.

DI POLLONE. Domando la parola.

COLLA, relatore. Darò una spiegazione ulteriore in aggiunta a quelle del ministro della guerra, per quanto io possa saperne di queste cose.

Vi sono dei porti di piccola importanza, i quali non dovrebbero avere che un semplice luogotenente, nè richiedono che vi sia un ufficiale di grado superiore per quanto riguarda il servizio del porto; ma siccome in Sardegna occorre che chi comanda il porto deve far parte del magistrato di sanità o di altre incombenze, le quali richiedono che l'ufficiale abbia un grado maggiore a quello che gli spetterebbe, e che sarebbe opportuno per le sue funzioni marittime, per le funzioni che si riferiscono semplicemente alla disciplina del porto, così vi hanno dei comandanti di porto, i quali sono semplicemente tenenti, a cui si dà nondimeno la qualità di capitano di porto, perchè possano figurare nelle Commissioni e nelle incombenze a cui sono specialmente destinati; e ciò più ancora in quei paesi i cui porti sono di minore importanza, dove non vi sono altre autorità che possano essere adoperate per quel servizio, e pel servizio sanitario.

DI POLLONE. Io aveva domandato la parola per dire al signor ministro della guerra che, se non lo aveva prevenuto di questa mia interpellanza, si è perchè confesso che l'aveva considerata come cosa di così poco mo-

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1857

mento, che non credeva fosse il caso di prevenirne il ministro.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'articolo 4.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 5. Il servizio nei porti e nelle spiagge in cui non sia destinato un ufficiale di porto rimarrà affidato agli amministratori della marina mercantile. »

(È approvato.)

« Art. 6. Mediante le paghe assegnate agli ufficiali di porto colla presente legge cesseranno essi di godere dei dritti e dei proventi che erano loro devoluti in forza di disposizioni preesistenti, e verranno invece percepiti a profitto delle regie finanze, e versati all'erario nel modo da stabilirsi con apposito regolamento approvato da reale decreto. »

(È approvato.)

Tabella del personale di stato maggiore e della bassa forza dei porti e delle spiagge e delle paghe assegnate al medesimo.

STATO MAGGIORE (1).

	GRADI		Paghe annue
N° 1	Capitano di porto	L. 6000	6,000
» 2	Id.	» 4500	9,000
» 2	Id.	» 3000	6,000
» 1	Id.	» 1800	1,800
» 3	Luogotenenti di porto	» 2400	7,200
» 7	Id.	» 1400	9,800
» 2	Piloti	» 1300	2,600

BASSA FORZA.

» 2	Secondi piloti	» 900	1,800
» 2	Secondi nocchieri	» 750	1,500
» 4	Timonieri	» 650	2,600
» 13	Marinai di 1 ^a classe	» 600	7,800
» 14	» 2 ^a classe	» 575	8,050
» 16	» 3 ^a classe	» 550	8,800
» 13	Guardiani di porto	» 480	6,240
» 6	Inservienti	» 300	1,800
» 40	Guardia-spiagge	» 240	9,600
» 1	Secondo nocchiere segnalista	» 750	750
» 1	Marinaio	» 550	550

Totale . . . L. 91,890

(È approvato.)

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Domando la parola in ordine alla tabella.

Ho potuto or ora avere spiegazioni di quel fatto a cui alludeva l'onorevole Di Pollone.

(1) Non si comprendono i capitani dei porti della Maddalena e della Capraia, essendone i rispettivi comandanti dell'isola.

Risultami in fatto, come già aveva avuto l'onore di esporre al Senato, che il capitano di porto che è retribuito in lire 1800, non ha che il grado di sottotenente di vascello, o quanto più luogotenente di vascello (capitano); ma si è creduto non pertanto per le funzioni che compie di lasciargli il titolo di capitano di porto.

Il tenente di porto, che vuol dire secondo, ma in località più importante, ed ove il capitano di porto ha grado d'ufficiale superiore, deve avere necessariamente uno stipendio maggiore di un capitano di porto in località di una importanza di gran lunga inferiore.

DI POLLONE. Desideravo solo una spiegazione; non ho voluto dar seguito ad una cosa che poteva forse dar luogo a discussione di maggior momento. Ero persuaso che vi fossero delle ragioni, e sono quelle addotte testè dal signor ministro.

PRESIDENTE. Domando al Senato se intende che si proceda allo squittinio complessivo per i tre progetti di legge.

Se non vi è osservazione in contrario, si procederà all'appello nominale per tale complessiva votazione.

Dopo questa votazione verranno in deliberazione i progetti di legge, l'uno portante disposizioni relative alla Banca Nazionale, l'altro per l'assestamento definitivo del bilancio attivo e passivo dell'esercizio 1849.

QUABELLI, segretario, procede all'appello nominale.

Risultamento dello squittinio segreto sopra i tre progetti di legge relativi alla marina.

Votanti	55
Voti favorevoli	52
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PORTANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA BANCA NAZIONALE.

PRESIDENTE. Come ho testè accennato, metterò in discussione il progetto di legge, portante disposizioni relative alla Banca Nazionale, così concepito: (Vedi volume *Documenti*, pag. 752 e 754.)

« *Articolo unico.* Sino ad una nuova disposizione di legge, la proporzione fra il numerario che la Banca Nazionale deve ritenere materialmente in cassa e la somma rappresentante l'ammontare dei biglietti in circolazione cumulato con quello dei conti correnti pagabili a semplice richiesta, non potrà essere inferiore al quinto di detta somma sino al limite di trenta milioni di lire; al terzo per la parte eccedente i trenta ed inferiore ai sessanta milioni, ed alla metà per la parte superiore a questo limite. »

È aperta la discussione generale sopra questo progetto.

Non domandandosi la parola, porrò ai voti l'articolo unico testè letto.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Avverto il Senato che rimane ancora il progetto di legge per l'assestamento definitivo del bilancio attivo e passivo dell'esercizio 1849.

Si passa allo squittinio segreto.

MARIONI, segretario, procede all'appello nominale.

Il risultamento dello squittinio segreto sopra questo progetto di legge, è il seguente:

Votanti	53
Voti favorevoli	50
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL BILANCIO ATTIVO E PASSIVO DELL'ESERCIZIO 1849.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione l'ultimo progetto di legge posto oggi all'ordine del giorno, quello cioè riguardante l'assestamento definitivo del bilancio attivo e passivo dell'esercizio 1849 rimasto in sospeso ieri. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 555 e 568.)

Domanderei al Senato se crede che si debba rileggere tutto il quadro generale e sommario, non essendovi particolari, ma solo indicazione dei dicasteri a cui quelle cifre appartengono.

Varie voci. Non occorre.

PRESIDENTE. Allora rileggerò solo gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Le rendite e le spese proprie dell'anno mille ottocento quarantanove ed i residui attivi e passivi degli anni mille ottocento quarantotto e retro, tanto degli Stati di terraferma, quanto nell'isola di Sardegna sono stabiliti nelle seguenti somme, conforme al relativo *Specchio sommario*, di cui al *Titolo IV, Capo primo* dello spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio mille ottocento quarantanove, cioè:

« Le rendite del mille ottocento quarantanove, in lire cento sessantaquattro milioni, novantamila, duecento settantuna, centesimi quaranta, in conformità dell'annessa tavola A L. 164,090,271 40

« Le spese del mille ottocento quarantanove in lire duecento sedici milioni, cinquecento quindici mila, duecento cinquantacinque, centesimi quindici, conformemente alla tavola B » 216,515,255 15

« Epperò con un *disavanzo* di . . L. 52,424,983 75

« I residui attivi del mille ottocento quarantotto e retro in lire quarantadue milioni, cinquecentun mila, quattrocento ventiquattro, centesimi ottantuno L. 42,501,424 81

Riparto . . L. 42,501,424 81 52,424,983 75

« I residui passivi del mille ottocento quarantotto e retro in lire ottantatré milioni, duecento ottantanove mila, cinquecentoquattro, centesimi settanta (tavola A) » 83,289,504 70

« Epperò con un *disavanzo* di (tavola B) » 40,788,079 89

« Conseguentemente il *disavanzo* risultante dalla contabilità del 1849 e retro è stabilito in lire novantatré milioni, duecento tredici mila, sessantatré, centesimi sessantaquattro, come appare dallo *Specchio sommario* e dalla *Situazione finanziaria*, di cui al *Titolo IV, Capo primo* del suddetto spoglio attivo e passivo dell'esercizio 1849 (tavola C) . . » 93,213,063 64

(È approvato.)

« Art. 2. Gli interessi per il servizio del pagamento delle rendite perpetue e di quelle redimibili vigenti a carico del debito pubblico dello Stato, al 1° gennaio 1850, sono accertati nella somma complessiva di lire 12,757,203 76. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'ammontare del debito galleggiante dello Stato, in Buoni del Tesoro emessi a termine della legge del 27 luglio 1849, ed in circolazione al fine dell'esercizio finanziario dell'anno 1849, rimane stabilito in lire 328,700. »

(È approvato.)

« Art. 4. Tanto i fondi di cassa, quanto le somme restanti ad esigere e quelle restanti a pagare al chiudimento dell'esercizio 1849, saranno riprese nello spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio 1850 nelle somme risultanti dalla *Situazione finanziaria* mentovata all'articolo primo, cioè, quanto all'attivo in lire quarantadue milioni, quarantatré mila, novecento quattordici, centesimi quarantacinque, e rispetto al passivo in lire cento trentacinque milioni, duecento cinquantasei mila, novecento settantotto, centesimi nove. »

(È approvato.)

« Art. 5. Il disposto della presente legge è indipendente dall'esame dei conti del tesoriere generale, dei tesoriери delle generali aziende, dei tesoriери provinciali e dei contabili tutti verso le generali aziende ed amministrazioni diverse, a farsi dal magistrato della Camera dei conti, cui debbono essere presentati per la giudiciale loro liberazione a termini delle leggi in vigore. »

(È approvato.)

Prima che si passi allo squittinio segreto di questa legge, proporrò al Senato che domani si voglia radunare per dar principio alla discussione sul progetto di legge sul trasferimento della marina militare alla Spezia.

Io prego i signori senatori a voler più che mai essere

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1857

esatti e trovarsi riuniti almeno alle due; anzi li preghe-
rei di intervenire prima negli uffizi per l'esame preven-
tivo di quei progetti di legge che ieri sono stati presen-
tati: siamo in tale strettezza di tempo che il Senato non
vedrà un soverchio gravame in questo doppio appello
che io ho l'onore di fargli.

Si passa allo squittinio segreto.

QUARELLI, segretario, procede all'appello nominale.

Il risultamento dello squittinio sul progetto di legge
testè approvato è il seguente:

Votanti	54
Voti favorevoli	53
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 27 GIUGNO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Discussione del progetto di legge per il trasferimento della marina militare nel golfo della Spezia e costruzione di opere a difesa dell'arsenale marittimo del Varignano — Discorso del senatore Franzini contro il progetto — Discorso del senatore Gonnet in favore dello stesso — Discorso del senatore Brignole-Sale contro il progetto — Interruzione — Proposizione di un'interpellanza al ministro dell'interno fatta dal senatore Di Pollone — Risposta del ministro delle finanze — Continuazione del discorso del senatore Brignole-Sale — Risposta del ministro della guerra.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(È presente il ministro della guerra, e più tardi intervengono anche i ministri di grazia e giustizia e delle finanze.)

PALLAVICINO MOSSI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, il quale viene approvato.

QUARELLI, segretario, dà lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

2615. Settantatré abitanti proprietari nei comuni di Annemasse, Gaillard e Reigniers porgono al Senato motivate istanze perchè l'arginamento del torrente Arve venga esteso fino al confine col territorio del cantone di Ginevra.

2616. Duemila ottocentoquattro abitanti della città di Genova domandano la reiezione del progetto di legge sul trasferimento della marina militare nel golfo della Spezia.

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno trasmesse alle Commissioni incaricate dello studio dei progetti di legge cui si riferiscono.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PEL TRASFERIMENTO DELLA MARINA MILITARE NEL GOLFO DELLA SPEZIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la discussione del progetto di legge per il trasferimento della marina militare nel golfo della Spezia (Vedi vol. *Documenti*, pag. 901 e 914); ne darò lettura;

« Art. 1. La marina militare verrà trasferita nel golfo della Spezia, dove avrà stanza principale.

« Art. 2. Sarà costruito nel seno del Varignano un arsenale militare marittimo secondo i progetti che verranno dal Governo approvati.

« Art. 3. Per l'esecuzione delle opere del nuovo stabilimento, per la traslazione del personale e del materiale della marina militare, e per tutte le esigenze che ne derivano è autorizzata la spesa straordinaria di *dieci milioni* ripartitamente come infra nei bilanci del Ministero della marina:

« Bilancio 1857	L. 1,500,000
« Id. 1858	» 2,000,000
« Id. 1859	» 2,500,000
« Id. 1860	» 2,500,000
« Id. 1861	» 1,500,000

« Art. 4. Per la quota del 1857 sarà aperta una nuova categoria sotto il n° 35 colla denominazione: *Trasferimento della marina militare nel golfo della Spezia*, in aggiunta alla parte straordinaria del bilancio di detto esercizio.

« Art. 5. Sono autorizzate:

« La spesa di *tre milioni duemila ducentottantotto* lire per la costruzione di opere di fortificazione a difesa dell'arsenale marittimo da erigersi nel seno del *Varignano* alla Spezia, secondo il progetto d'arte della direzione del genio militare locale;

« La spesa di *un milione cinquecento mila* lire per la provvista d'artiglieria e materiale accessorio occorrenti per l'armamento delle stesse opere.

« Art. 6. Tali spese saranno iscritte nel bilancio del Ministero della guerra e ripartite in più esercizi nel modo seguente, cioè:

« In quanto alla costruzione delle opere,

« Bilancio 1857, categoria 79. *Opere di fortificazione*

TORNATA DEL 27 GIUGNO 1857

<i>a difesa dell'arsenale marittimo nel golfo del Varignano</i>	L. 500,000
« Bilancio 1858, categoria 78 »	800,000
« Id. 1859 id. »	1,000,000
« Id. 1860 id. »	702,288
« Totale »	L. 3,002,288

« In quanto all'armamento:

« Bilancio 1857, categoria 80, <i>Artiglierie e materiale accessorio per le nuove fabbricazioni a difesa del Varignano</i>	L. 300,000
« Bilancio 1858, categoria 79 »	300,000
« Id. 1859 id. »	300,000
« Id. 1860 id. »	300,000
« Id. 1861 id. »	300,000
	L. 1,500,000

« Art. 7. Nel principio della prossima Sessione il Ministero presenterà al Parlamento un progetto di legge per la costruzione in Genova d'un ridotto commerciale marittimo opportuno a soddisfare alle esigenze del commercio e per la destinazione agli usi della marina mercantile dell'area acquee della darsena e dei fabbricati e piazzali necessari a detti usi, del bacino di carenaggio e dei locali annessi. »

È aperta la discussione generale, e la parola spetta al senatore Franzini.

FRANZINI. Signori senatori: gravissima è la questione che in ora preoccupa il Senato. Membro della minoranza della Commissione, che voi incaricaste di esaminarla, nell'appoggiarmi in primo luogo alla inopportunità della trasferta dell'arsenale marittimo alla Spezia, io vi esporrò alcune altre osservazioni che hanno deciso la mia opinione con quella lealtà che altre volte in linea militare attraeva la mia decisione in favore di progetti ministeriali.

Io non so scorgere alcuna opportunità per questa operazione al momento in cui una decisa vertenza ha troncato le nostre relazioni diplomatiche colla potenza finitima, che più forte in terra ed in mare, si prevarrebbe della circostanza per coglierci sul tempo, e non lasciar compire un'operazione che potrebbe riescire a suo detrimento.

Se questa vertenza non esistesse, mi si potrebbe opporre che non potremmo mai nulla intraprendere se dovessimo far caso delle suscettibilità di chi non vi troverebbe il suo conto. Non crediate però che io voglia dare gran peso a questa vertenza se non procediamo ad alcuna specie di aggressione, mentre io conto troppo sulla riconoscenza delle potenze occidentali per le prove cavalleresche che loro già demmo delle nostre simpatie, per non temere che un loro *veto* varrebbe a garantirci da ogni attacco. La prudenza però dovrebbe imporci una temporaria sospensione, mentre nelle tendenze in cui siamo, ogni menomo accidente potrebbe sgraziatamente condurci a quanto vogliamo evitare.

Ma, mi si dirà, se troviamo un grande interesse nel trasporto dell'arsenale marittimo alla Spezia, nulla ci

deve trattenere da questa operazione, mentre in ogni caso noi dobbiamo contare sulla protezione delle potenze occidentali. A questo riguardo io non posso a meno di osservare che l'Inghilterra è alleata dell'Austria che è con noi in aperta vertenza, e che, a malgrado di una qualunque supposizione per noi favorevole non è pervenuta ad impedire quella scissura, nè sinora farla cessare. Quanto alla Francia, sino a che il grand'uomo che ne regge i destini vi si manterrà potente, confido troppo in una Francia il cui imperatore procurò la pace al mondo, e così anche a noi cui permette, fra tante operazioni, di procedere a quella alla quale la guerra ci aveva fatto soprassedere. Ma io confido in una Francia imperiale, poichè l'esperienza mi ha provato che una Francia repubblicana non è così propensa ai nostri interessi.

Il magnanimo Carlo Alberto nel 1848 ordinando pratiche per vedere coll'inviato inglese a Torino, se non sarebbe stato fattibile di trattare una pace, colla quale i rapporti avuti da Londra ci facevano sperare per frontiera la Piave; si venne a sapere che l'ambasciatore francese repubblicano a Vienna aveva protestato al Ministero austriaco che la Francia non avrebbe mai permesso che Carlo Alberto fosse padrone di Milano e di Venezia. Questo ci indusse ad accontentarci della frontiera dell'Adige; ma mal propensi consigli prevalsero, e di quella pace che tanto era propizia ai nostri destini, quantunque osteggiata da quelli che volevano tutto o niente, fu poi dai medesimi lamentato tardi, ma inutilmente il rifiuto. Del resto poi quand'anche vi fosse facilità di avere soccorsi esteri, è sempre, a mio avviso, imprudente il crearsi una necessità di ricorrervi, mentre a difendere i propri lari, nessuno può pareggiarne i possessori. Questa mia opinione m'indusse in altra circostanza, malgrado le più vive simpatie, a non facilitarne l'evenienza.

Venendo alla parte militare, mi giova il premettere sotto il rapporto strategico, che se il nemico si decidesse ad aggredire, lo farebbe con tale superiorità di forze, quando fossimo soli a difenderci, a non lasciarci speranza di risultato favorevole. Difatti egli potrà aggredirci alla Spezia stante la sua superiorità di forze e impedire ogni soccorso che imprudentemente dalla riva destra del Po potremmo dirigervi speditamente, quand'anche la strada di ferro per la Valle di Scrvia non potesse venire previamente inabilitata al trasporto di quelle truppe; e quando non fossimo soli, la posizione dell'arsenale marittimo in avamposto potrebbe sempre attirarvi un colpo di mano, e con maggior probabilità di riuscita se non vi lasciassimo a difesa che il personale dell'armata marittima.

A questo riguardo fu detto che una tale posizione agli avamposti esclude ogni inconveniente. Si citarono in appoggio la fondazione di Pietroburgo a poca distanza dalla svedese Finlandia; le posizioni di Malta, Gibilterra ed altre fortezze in prima frontiera. Mi si permetta il rispondere che Pietro il Grande, nel fondare Pietroburgo sul golfo della Finlandia, aveva per primo

scopo il dare un avviamento alla sua nascente marina che poco dopo vi erigeva in avamposto marittimo la fortezza di Kronstadt, e che l'esperienza lo aveva già convinto della sua superiorità sulla finitima potenza svedese. A questa superiorità di forze è solo concesso dai sani principii dell'arte della guerra di mettersi in vicino contatto colle frontiere nemiche; nè vale il citare l'esempio di Malta, Gibilterra ed altre fortezze inglesi, che poste sul mare e difese da forti posizioni naturali od artificiali, hanno per inesauribile soccorso le immense flotte di cui dispone l'Inghilterra. Queste disposizioni difensive non sono indifferenti anche per le potenze superiori; Parigi istessa non dovette interamente le sue fortificazioni a considerazioni politiche interne, ma anche alla precauzione di premunirsi dal lato ove le frontiere francesi sono più attaccabili. Alla stessa Pietroburgo, abbenchè padrona della Finlandia minacciata nell'ultima guerra d'Oriente si progettavano e disponevano più rassicuranti fortificazioni, e tali furono proposte per Stoccolma dalle sue frontiere poco discosta. Vi fu persino chi desidererebbe Torino trasferita alla Cava. Ma, signori! se Torino fosse stata alla Cava nel 1849, il Parlamento non sarebbe più qui a discutere sulla trasferta dell'arsenale marittimo alla Spezia; e se per questo trasporto di capitale si disponessero fortificazioni sui fianchi ed alle spalle per premunire questa nuova Torino, voi vedete bene che essa sarebbe con ciò costituita tutt'altro che in avamposto.

A queste considerazioni non posso che aggiungere la difficoltà di costruzione, sia per estrarre una quantità immensa di fango, di cui non sono ancor note le dimensioni in profondità, sia nel vincere il gran declive di un terreno sassoso e difficilissimo onde stabilirvi i piani necessari alle batterie ed ai magazzini. La difficoltà sarà forse vinta dall'abilità già conosciuta dei nostri ingegneri, non senza però un grave aumento di stipendio per crearci un arsenale che per la sua posizione mancherà di tutte le facilità indispensabili per ogni specie di lavori e costruzioni che vi si avranno a fare.

Ma per ultimo vi si affaccia la più grande inconvenienza, che è quella di un enorme dispendio che i travagli per questa trasferta dovranno occasionare. Io non vi dirò nulla di saliente sulla parte finanziaria, nella quale sono tutt'altro che tecnico. Non mi è però sfuggito che un ufficiale del genio, distintissimo, e non alieno da questo progetto, ne fa montare la spesa a diciotto milioni: se a questa si aggiunge quella cui potrà dar luogo la difficoltà di costruzione, la necessità di avere opere sulla parte orientale, che valgano a cautelare il nostro naviglio e materiale contro il fuoco d'artiglieria d'una portata massima, e l'aumento che ordinariamente portano seco i progetti nella loro esecuzione, noi giungeremo presso ai trenta milioni, e sarà forza il dire che si spendono trenta milioni per non rassicurare forse un materiale che non vale gran cosa di più. Ciò che però mi fa insistere sull'inopportunità di questa spesa si è anche il cumulo di tante spese che in quest'anno si addossano al paese. Se la buona stella che sinora ha diretto il signor

ministro di finanze, presidente del Consiglio, potesse essere costante, io cesserei da questa insistenza sull'inopportunità: ma se una seria minaccia di guerra o di altri malori venisse a comparire sull'orizzonte, non so a qual partito potrebbe condurrei. Quando l'inopportunità ci facesse sospendere di qualche anno l'esecuzione di questo progetto, il danno che ne potrebbe addivenire sarebbe forse inferiore a quello che l'esecuzione immediata potrebbe cagionare; e due anni circa di sospensione nel permetterci maggior tempo a meglio studiare questo tema, ci garantirebbero forse dal pericolo di essere presi sul tempo in caso di guerra, e non essere pronti nè alla Spezia, nè potere più ricoverare il nostro naviglio a Genova.

Da questa opinione mi si disse non era alieno il membro della Commissione, che dovette assentarsi, e che senza far torto ad altri era il più tecnico fra noi.

Io non vi parlerò della modificazione di non stanziare alla Spezia che la parte mobile attiva della nostra marina, ciò che lascerebbe alla marina mercantile maggiore latitudine a Genova. Io non guarderò mai come inutile la cooperazione della nostra marina militare alla difesa di Genova; oltre al soccorso in personale e materiale di artiglieria, di cui può esser alla guarnigione, essa può coadiuvare a tenere lontane le bombarde nemiche, al cui fuoco soggiaceranno sempre i navigli mercantili, e con maggior danno se più numerosi. Essa potrà con sortite opportune ed ardite battere a sbieco, d'infilata od a rovescio, le batterie d'assedio, che il nemico potrebbe già aver armato o vorrebbe erigere contro la piazza di Genova. Essa in caso di mancanza di viveri potrebbe giovare all'entrata de' convogli, che lamentava Massena di non poter proteggere mancando di navigli da guerra.

Signori senatori: a tutto quanto io ebbi l'onore di esporvi, si risponderà forse che l'incremento del commercio basterà ad indennizzarci di tutto. Io non sono tecnico a saperne calcolare il pro e contro; ma convinto dei pericoli a cui ci espone la trasferta dell'arsenale marittimo alla Spezia, voto per l'inopportunità di questa esecuzione.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Gonnet.

GONNET. Messieurs le sénateurs: dès l'année 1849 que le Gouvernement laissa entrevoir sa pensée de transférer la marine militaire au golfe de la Spezia, et surtout dès 1852 que cette pensée fut formulée en un premier projet de loi, le public s'en occupa sérieusement. Aussi vîmes-nous dès lors se manifester bien d'opinions diverses, et paraître bien des projets différents.

Si, malgré toutes les discussions qui eurent lieu jusqu'à ce jour, quelqu'un de vous ne s'était pas encore formé une conviction absolue sur le projet de loi qui nous occupe maintenant, je crois de ne pas me tromper en pensant que la relation si lumineuse de l'habile rapporteur de votre Commission, aura fait s'évanouir toute hésitation, et qu'en général vous vous montrerez favorables au projet du Gouvernement. Et si j'ai demandé la parole dans cette discussion, moi qui appartiens à la majorité de votre bureau central, ce n'est guère pour y

apporter de nouvelles lumières, car la chose serait assez difficile, mais simplement pour remplir les devoirs de loyauté dont chacun de nous ne se départit jamais.

Je vais m'expliquer.

Messieurs, longtemps avant que ce projet de loi fût soumis à votre approbation, ayant eu à m'entretenir avec quelques-uns de mes honorables collègues du transport de la marine royale à la Spezia, je leur exprimai une opinion fort peu favorable à ce transport: non que je ne fusse pas convaincu que nos établissemens à Gênes sont dès longtemps bien loin de suffire aux besoins de notre marine militaire; non que je ne fusse pas convaincu que le port de Gênes ne présente aux bâtimens de commerce aucune des commodités et des avantages que l'on rencontre dans d'autres ports, et particulièrement dans ceux de la Méditerranée qui peuvent faire à notre commerce maritime la plus sérieuse des concurrences; et que ce port ne pourra jamais réunir ces avantages et ces commodités tant que la marine royale en occupera une partie.

Ayant été, par les devoirs de ma charge, appelé à faire divers séjours à Gênes, j'ai pu me pénétrer de ces vérités, et y acquérir la profonde conviction que le Gouvernement, en transportant la marine militaire dans un autre port, ne pouvait faire rien de plus avantageux pour le développement du mouvement commercial dans celui de Gênes. Ce transport en est la première condition.

Si, à l'époque de cet entretien, je me montrais contraire au transport qui nous occupe maintenant, ce ne fut pas non plus que le choix du golfe de la Spezia, à l'extrême confin de notre territoire, me donna le moindre sujet de crainte pour la conservation des établissemens si coûteux qu'il s'agit d'y ériger. D'après ma manière de voir, je ne pense pas qu'il puisse jamais convenir à la puissance qui a cherché jusqu'à présent, par tous les moyens possibles, de dominer l'Italie, je ne pense pas, di-je, qu'il puisse jamais lui convenir de se hasarder à une opération militaire contre notre marine et contre nos arsenaux établis à la baie de Varignano. Ce n'est pas ici le cas d'entrer dans aucun détail d'opérations offensives et défensives; mais j'ai la persuasion qu'en même temps qu'elle serait tout-à-fait infructueuse, une semblable tentative lui coûterait fort cher, s'il voulait l'essayer.

D'ailleurs ne se prémunit-on pas contre une attaque de ce genre par l'érection, sur la rive occidentale, de quelques forts et de quelques batteries? Quelques personnes pensent que les ouvrages projetés seront suffisants pour se défendre avantageusement contre une attaque par terre; pour moi, tout en admettant qu'ils soient les premiers et les plus urgents à ériger, j'en croirais cependant que la défense serait plus facile et plus sûre, et que l'entière conservation de nos arsenaux serait plus certaine, si l'on établissait aussi quelques batteries casemattées sur la rive orientale du golfe, par exemple, à Maralunga, à Sainte-Thérèse et à Saint-Barthélemy; et si, sur les hauteurs qui les dominent, et dans une position convenable, on construisait un petit fort destiné à arrêter la

marche de l'ennemi, et à lui empêcher tout établissement un peu solide, ces constructions seraient-elles à dissiper toutes les craintes que l'on pourrait avoir sur l'incendie de nos arsenaux.

Par cette addition, je pense que la défense contre une attaque par mer, serait aussi fort améliorée, parce que, les batteries sur les deux rives, à la distance moyenne de 3000 mètres les unes des autres, croisant leurs feux avec efficacité, rendraient extrêmement dangereuse la station d'une force navale ennemie, quelle que fût la position qu'elle voudrait prendre dans le golfe.

Par quel motif étais-je donc porté à refuser d'abord mon vote favorable à ce projet de loi? Je l'avoue franchement, la question financière m'effrayait. A tant d'autres dépenses extraordinaires déjà votées, à celles que nous serons encore appelés à voter, ajouter celle de 18 à 20 millions à laquelle s'élèvera probablement l'établissement projeté, je le répète, j'en étais effrayé.

Cependant comme la nécessité de séparer la marine militaire de la marine commerciale m'est démontrée, et que la chose est urgente si l'on veut que l'une et l'autre puissent prospérer, je me demandais si, le long de notre immense littoral, il ne se trouverait pas quelque rade, quelque baie, où l'on pût élever à moins de frais les établissemens nécessaires à notre marine, sous la condition expresse de réunir toutes les qualités voulues pour constituer un bon port militaire, pour assurer la conservation de nos arsenaux pendant plus ou moins de temps, même contre les attaques d'une puissance de premier ordre.

Or, un peu influencé, je l'avoue, par la haute capacité d'un de mes anciens collègues qui s'est presque uniquement occupé de constructions maritimes, ayant vu que, pour établir un port militaire dans la rade de Vado, il ne faisait monter qu'à 12,786,515 francs la dépense absolument indispensable; et connaissant d'ailleurs toutes les ressources que présente Vado pour les constructions de tout genre, je donnai d'abord mes préférences à cette rade sans m'en occuper autrement, et sans penser que l'auteur du projet n'avait travaillé que pour le compte et dans l'intérêt d'une municipalité. Mais lorsque je fis plus tard une étude sérieuse de ce projet, je dus me convaincre que, tel qu'il était conçu, il n'avait aucune des qualités voulues pour un port militaire.

Je ne répéterai pas ici ce qu'a si bien dit notre rapporteur sur les ouvrages à faire pour changer la rade de Vado en un véritable port militaire, mais je dirai, sans crainte d'exagération, que, si nous voulions les mettre à exécution, nous nous engagerions dans des dépenses au moins trois fois plus fortes qu'en choisissant la baie de Varignano dans le golfe de la Spezia. Dès lors, messieurs les sénateurs, il est facile de comprendre que mes idées se soient modifiées, et que mon vote soit acquis au projet qui nous est proposé, au projet d'un établissement maritime-militaire dans un golfe qui, par la tranquillité de ses eaux, par la multiplicité de ses baies, semble y appeler tout naturellement un semblable établissement.

A mes yeux la question financière s'est aussi bien amoindrie, soit par le laps de temps qu'on mettra à exécuter les travaux projetés, soit par les sommes que fournira la vente de nos établissemens maritimes à Gènes, soit parce que, en finale, la séparation des deux marines ne pourra qu'être productive, à l'avantage de nos finances.

Ma dignité personnelle et l'estime toute particulière que je professe envers les honorables collègues avec lesquels j'eus, à une certaine époque, à m'entretenir du transport de la marine militaire, m'ont fait un devoir de rompre mon silence habituel, et d'entrer dans les explications que j'ai données avec le plus grande brevété et le plus de simplicité possible: car à cette époque de la Session le temps est plus précieux que jamais, et les sénateurs mêmes qui parlent le moins souvent ne sauraient l'oublier.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Brignole-Sale.

BRIGNOLE-SALE. Signori: nell'accingermi ad impugnare il progetto di legge che vi è sottoposto stimo non inopportuno premettere che io sono a ciò spinto non da un principio di sistematica opposizione, ma bensì da un profondo convincimento acquistato dopo lungo ed accurato esame della materia.

Confesso non aver mai compreso a che possa menar di bene una opposizione sistematica, quantunque sappia credersi questa da taluni necessaria nel governo rappresentativo, riguardarsi anzi quasi come uno degli elementi di questa forma di politico reggimento. Una opposizione preconcepita ed irremovibile non può aver per effetto che di intorbidare la discussione dei pubblici affari e renderla inefficace distruggendone la libertà, elemento ben più essenziale e più vero del sistema di governo summentovato. Dovere imprescindibile di chi è chiamato all'onore di sedere nel Parlamento nazionale mi è sempre sembrato il cercare con ogni più diligente cura di formarsi una ragionata opinione e, formatala, di studiarla a difenderla e farla prevalere: ma inerente a questo primo dovere e necessaria conseguenza di esso, se si vuol giungere alla cognizione del giusto, avviene un secondo, ed è quello di rispettare il parere altrui, di attentamente ed imparzialmente ascoltarlo, di essere disposto ad accostarvi, ed a recedere pur anco dal proprio ove quello dell'avversario giungesse a dimostrarne l'errore. Che, se lodevole è avere il coraggio, come dicesi, della propria opinione a fronte di qualsiasi contrarietà o prepotenza, più lodevole ancora e più bello è il coraggio di saperne far sacrificio quando questo sia comandato dalla voce preponderante della coscienza e della ragione.

Ma d'altra possibile accusa mi sia concesso di anticipatamente giustificarmi; dalla supposizione, voglio dire, che nella presente circostanza io possa essere guidato da quel sentimento che volgarmente nomasi *municipalismo*, parola equivalente, nel significato che oggidì suole apporvisi, ad un vivace ed esuberante affetto del suolo nativo o, se si vuole, ad un egoismo politico con-

centrato in un cotal luogo ed escludente ogni anche utile provvedimento che al bene non precisamente di quello, ma sì dell'intera nazione si estenda. No, colleghi onorevolissimi, non sono queste le disposizioni del mio animo: e, per quanto l'illustre patria mia a me sia cara, per quanto non alieno dalla sentenza del sommo romano filosofo che in un celebre trattato lasciò scritto dover principalmente albergare nel cuore di ogni buon cittadino la carità della patria, carità, dice egli, che le altre tutte comprende e che deve tenersi più in pregio che la propria vita (1), ben so che il mandato nostro ha per iscopo di procurare il bene dell'universalità dello Stato di preferenza a quello di una singola delle sue parti, ancorchè ragguardevole. Ma nell'affare di cui oggi si tratta è ai miei occhi evidente che tale disparità di interessi non esiste per verun modo: che conviene al Governo di non mutar la sede dell'arsenale di guerra marittimo, come conviene a Genova di conservarla: che trasportarla altrove sarebbe pel primo di notabilissimo aggravio, per la seconda di gran detrimento: che questo detrimento sarebbe certo: incertissimo invece, ipotetico, inverosimile il futuro millantato profitto; in sostanza, che il cambiamento anzidetto, mentre sarebbe altamente pernicioso ed ingiusto per Genova, non potrebbe non riguardarsi altresì come un gravissimo errore a danno dello Stato sotto il triplice aspetto politico, strategico ed economico.

Prima di entrare però nell'argomento convenevole parmi, o signori, avvertire che non potrò a meno di riprodurre alcuna delle obiezioni al proposto trasferimento già recentemente allegate in altro recinto legislativo; ma sarà diligente mia cura, a risparmio per voi di tempo e fastidio, di restringermi a quelle, cui non furono date dai difensori del progetto se non risposte, a mio giudizio, vaghe o non soddisfacenti o incompiute.

Non molte parole avrò a spendere per dimostrare l'errore politico dello stabilimento dell'arsenale e delle forze marittime dello Stato nel luogo che si propone. Situato questo all'ultima frontiera, e ad una frontiera che non è spalleggiata (giacchè a poca distanza dietro i monti che fan corona alla Spezia si passa negli Stati parmigiani ed estensi, e questa lunga ed angusta striscia a noi spettante non è neppure munita di forti che ne impediscano o contrastino almeno l'ingresso) sarà il golfo di quel nome continuamente esposto ad una invasione straniera, a meno che, oltre i presidii dei molti forti che sarà necessario erigere e a mezzogiorno e a settentrione e a levante per proteggerlo, non si stabilisca nella città principale e vicinanze un corpo di truppe numeroso e bastevole, non solo ad assicurare la tranquillità interna del paese, ma ancora a difenderlo dalle aggressioni ostili.

Supponendo pertanto il caso (affatto improbabile, io

(1) *Cari sunt parentes, cari liberi, propinqui, familiares; sed omnes omnium caritates patria una complexa est: pro qua quis bonus dubitet mortem oppetere, si ei sit profuturus?* (M. T. Cic., *De offic.* lib. 1, 27, 57.)

penso, ma che non debbesi però riguardare come impossibile, o che quindi una sana politica comanda di prevedere nella importante discussione che ci occupa), intendendo dire, o signori, il caso di una guerra con la potenza che conta fra i suoi domini la più ampia porzione della Italia settentrionale; e supponendo ancora, cioè che è da presumersi, che in tale occorrenza collegati fossero al nostro nemico i vicini ducati parmigiano, estense e toscano, ad un nemico le cui forze, così riunite, ascender potrebbero a poco meno del decuplo delle nostre ed al quale perciò non mancherebbero i mezzi di far agire contro di noi ad un tempo poderosi eserciti su vari punti, sarebbe per parte nostra indispensabile, onde guarentire il naviglio e l'immenso materiale di deposito marittimo accumulati sulle rive del golfo, di staccare, come dianzi accennai, tre ragguardevoli corpi, uno per instabilirlo nei forti destinati a difendere il golfo stesso verso il mare, l'altro per custodir quelli che dovrebbero costruirsi sulla prossima linea dell'Appennino per la sicurezza della frontiera, un terzo finalmente per tenere in rispetto le squadre nemiche dal lato di terra e, ove d'uopo, assalirle e combatterle.

Altro forte presidio esigerà l'importantissima piazza di Genova; altro, e ben numeroso ancora, la fortezza di Alessandria, che sta presentemente ampliandosi; nè tampoco potranno lasciarsi sguarnite Casale e Valenza, ove sonosi recentemente erette opere di fortificazione. Dopo provveduto a questi tanti e sì imperiosi bisogni, quali forze rimarrebbero al Governo di S. M. per agire in campo, per guardare le altre frontiere, per difendere la città stessa di Torino dalle nemiche incursioni? Queste considerazioni mi sembrano, o signori, di grave peso, e bastanti per sé sole a determinare il rifiuto della proposta ministeriale.

Si dice da non pochi, a sostegno di tale proposta, non essere questa novellamente inventata; altro non essere che la ripetizione, in proporzioni assai più ristrette bensì, del progetto concepito da Napoleone I, imperatore dei Francesi, progetto non solo deliberato nella sua mente, ma di cui fu impresso l'eseguimento e che restò incompiuto per le vicende che staccarono quel sovrano dal trono e tolsero alla Francia il dominio del Genovesato.

E che per ciò? Non occorre che io ora mi trattenga ad esaminare se quella idea fosse realmente commendevole: è opinione d'altronde di molti che Napoleone non intendesse già stabilire nel golfo della Spezia un arsenale di guerra, ma solamente farne un porto militare validamente fortificato per renderlo atto a proteggere le navi nazionali che, insegue da forze superiori, cercassero in quell'ampio seno un rifugio. Comunque sia la cosa, ed anche ammettendosi che quel potente sovrano dotar volesse la Francia di un secondo arsenale marittimo nel Mediterraneo, fondandolo alla Spezia, un'idea non censurabile, ed anche degna di lode in quel tempo ed in quelle circostanze, non può andare soggetta al dì d'oggi, mutate queste, ad una meritatissima disapprovazione? Troppo luminosamente lo ha dimostrato un dotto nostro collega in tre opuscoli trattanti il presente

argomento, opuscoli che a voi tutti senza dubbio sono noti, perchè io abbia ad aggiungervi lunghi commenti. A quell'epoca non solo lo Stato nostro, il parmigiano, l'estense, il toscano, ma la penisola tutta era ligia o soggetta allo scettro del Conquistatore. L'Austria vinta in successive campagne, non che aver piede in Italia, era stata respinta oltre le Alpi e spogliata ancora di non poca parte delle provincie che ad essa spettavano in contatto di quelle; quindi la Spezia era allora un punto centrale, perfettamente sicuro dalla parte di terra, e che, attesa la vastità del suo golfo, la lontananza dai confini, l'immensità dei mezzi che possedeva il Governo francese per elevarvi fortificazioni, cantieri, caserme ed altre costruzioni, potevasi riguardare come bene appropriato alla fondazione di un arsenale marittimo. Si dia ora un'occhiata alla carta d'Italia, e dicasi, in grazia, se la situazione odierna della Spezia offre con quella testè descritta la benchè menoma parità o somiglianza di condizioni.

Si replicherà forse che un punto oggidì di frontiera potrebbe divenire col tempo un punto centrale e conseguentemente idoneo allo stabilimento cui le attuali circostanze sembrano farlo giudicare improprio.

A ciò rispondo, in primo luogo, che demenza sarebbe consentire ingenti fondi per una impresa che si riconoscesse presentemente biasimevole, e ciò pel solo motivo che, ove cambiassero le circostanze, potrebbe cessare di meritare biasimo ed invece offrire convenienza. Si sospendano almeno i sacrifici attualmente inutili e pericolosi e si rimandino al tempo in che, allontanato il pericolo, sarà da credersi che divengano vantaggiosi. In secondo luogo osservo che la presunzione di un non lontano mutamento nella delimitazione degli Stati d'Italia sarebbe al dì d'oggi, per parte nostra, tanto meno prudente e ragionevole, quanto che, non ha guari, il Governo del Re ha ufficialmente dichiarato, per l'organo dell'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, con plauso al certo d'ogni persona dabbene, la ferma sua volontà di rispettare gli altrui diritti e di adempiere verso i nostri vicini in tutta la loro estensione gli obblighi che il diritto delle genti ed i trattati d'impongono. Non isfugga poi dal pensiero nostro che siamo nel numero delle potenze di secondo ordine; che, rispetto alle forze navali, non teniamo neppure il più alto grado fra queste; che la condotta politica dei gabinetti è per lo più, se non sempre, esclusivamente guidata dalla considerazione della propria utilità; che chi oggi ci è amico può farci nemico domani; che l'avversario attuale di un nostro nemico può, qualora vi trovi il suo vantaggio, divenirne l'alleato a danno nostro. Or quale sarebbe, in contingenze siffatte, la nostra situazione? Non si può fermare, o signori, di sangue freddo il pensiero sui terribili effetti che probabilmente ne deriverebbero.

Ma, dirassi ancora: se una o più tra le potenze primarie venissero contro di noi a collegarsi, verosimile sarebbe che altra di esse a noi si unisse per contribuire alla nostra difesa.

Ammettendo che ciò sia verosimile, non ne abbiamo però certezza, soprattutto qualora la guerra fosse stata da noi leggermente e per teccrità provocata. Si rifletta inoltre che, se cotali alleanze possono essere utili quando si tratti di agire al di fuori contro un comune nemico, non sono da desiderarsi per la difesa del proprio territorio. A questa difesa deve un saggio e avveduto Governo star sempre preparato e bastare da sè: deve quindi aver sempre i mezzi necessari all'uopo e, per averli efficaci, procurare di concentrarli, evitando anzitutto di moltiplicare i punti aggressibili dal nemico. Altamente lamentevole è la condizione di uno Stato che, deficiente di forze sue proprie, abbisogna delle altrui per difendere se stesso. La sua indipendenza, ogni qualvolta a ciò sia costretto, ne è lesa: la presenza nel suo seno di truppe estere, abbenchè amiche, non può andare disgiunta da inconvenienti più o meno gravi; e gravissimo, a mio parere, fra tutti è il discapito che necessariamente ne soffre la dignità nazionale.

Non mancano poi nella storia esempi che chiaramente dimostrano l'indifferenza delle potenze maggiori verso gli alleati secondari, ed anche l'abbandono, per parte loro, di questi in balia delle sole loro forze quando non trovano più il proprio interesse in soccorrerli. Basti fra i molti citare la risoluzione presa e repentinamente eseguita, verso la metà dell'ultimo secolo, nella guerra di successione d'Austria dai generali francesi e spagnuoli Maillebois e Gages, dopo la battaglia di Piacenza (1), per cui senza indugio si ritirarono evacuando lo Stato genovese e lasciando la Repubblica, loro alleata, le di cui truppe avevano loro reso poco innanzi segnalati servizi, esposta alle ire di un potente nemico, il quale non tardò infatti a spingere contro di essa un forte esercito e ad occuparne la capitale. È vero che, sebbene ridotta ai soli troppo limitati suoi mezzi, non subì la Repubblica lungamente la straniera dominazione; conciossiachè una sollevazione popolare, eccitata dalle incessanti angherie e mali trattamenti degli invasori, riuscì a far ragione di tanta violenza e pervenno, entro il termine di soli tre giorni, a scacciare dalla città le nemiche truppe, che presto abbandonarono l'intero dominio; vittoria memoranda e gloriosa, che provò al mondo ciò che possa una popolazione unita dal vincolo del vero amor patrio, affezionata al proprio Governo, conscia dei suoi legittimi diritti e fermamente decisa ad impedirne il conculcamento. Ma è da considerarsi che siffatti trionfi del debole sul forte sono oltremodo rari; ed una sana politica deve attenersi ad antivedere gli eventi probabili, a conghiettararne le conseguenze, e ad impedire, quanto sia possibile, quelle per cui la nazione venisse a patire nocumento o disdoro.

Non mi estenderò maggiormente in queste osservazioni, quali d'altronde, per la loro natura, non converrebbe, a mio credere, svolgere troppo a minuto in una pubblica discussione. Pregherovvi solamente, o signori senatori, nel conchiudere questa parte del mio ragiona-

(1) 16 e 17 giugno 1746.

mento, acciò vogliate su di esse fissare la vostra seria attenzione, poichè l'affare di cui trattiamo è di gravissimo momento, per l'avvenire dello Stato.

Per ciò che spetta ai motivi che dal lato militare consigliano di astenersi dalla progettata impresa, io meglio non saprei fare che ommamente riportarmi, incompetente quale mi riconosco, alle già citate pubblicazioni dell'onorevole nostro collega, competentissimo, per lo contrario, in ogni parte della militare scienza.

Non è mia mente al certo di contraddire alla possibilità di eseguire nè le opere che si propongono, nè quante altre, sebbene grandiose e complicate, si volessero praticare. Dopo i meravigliosi progressi che l'età nostra ha veduto e vede tuttodì effettuarsi in ogni ramo delle scienze, non escluso quello delle armi e delle fortificazioni, io non so se oramai molti siano i problemi che rimangano all'arte da sciogliere, molte le difficoltà che Iddio non permetta al genio dell'uomo di superare. Ma qui il quesito non è di sapere se tale fortezza possa costruirsi, tale edificio innalzarsi, tale altro qualsiasi lavoro eseguirsi: è soltanto di determinare:

1° Se quella fortezza, quell'edificio, quel lavoro siano realmente utili e se adeguerebbero il prefisso scopo;

2° Se opportuno sia il porvi mano nelle circostanze politiche ed economiche in cui versiamo.

A questo proposito gioverà osservare che il golfo della Spezia, in tutta la sua estensione di circa dieci mila metri dal nord-ovest al sud-est, non presenta, salvo la sua prima entrata, fra le due opposte rive o scogli onde è formato, che una distanza di circa quattro mila metri nella maggiore sua ampiezza. Che rimpetto all'attuale *seno della quarantena*, dove vuolsi fondare l'ideato arsenale, cotal distanza è anche minore, non superando in alcuni punti tre mila metri. Che i perfezionamenti recentemente inventati nell'artiglieria danno a certi proietti, e segnatamente ai cannoni detti, se non erro, alla *Minié*, una portata di quattro, cinque e fino a sei mila metri. Che perciò, non volendosi esporre il nuovo stabilimento ad essere, in tempo di guerra, con tutta facilità ed in poche ore distrutto ove il nemico s'impadronisca dell'opposta costiera, sarebbe d'inevitabile necessità l'armare questa, costruendo lungo di essa potenti fortificazioni. Che siffatta necessità e la grave spesa che seco trarrebbe non sembrano essere state prevedute dal Governo, poichè niun lavoro d'arte diretto a tale importante scopo figura nella succinta enumerazione dei punti da fortificarsi enunciati nella relazione che precede al progetto di legge. Che nemmeno figurano i forti da erigersi, come abbiamo veduto, in non piccolo numero lungo l'Appennino della riviera orientale, tra il Bracco e Sarzana, per impedire le discese dei corpi nemici dai vicini ducati di Parma e di Modena al litorale ed al golfo per il monte delle Cento Croci, per la Lunigiana, per le valli della Magra, della Vara o del Taro. Che sarà d'uopo fornire ciascuna di queste nuove opere di artiglierie. Che altre artiglierie esigerà la fortezza detta la *Castellana*, fortezza indispensabile,

perchè sola atta a difendere l'entrata del golfo, fortezza di enorme dispendio perchè elevata di più migliaia di metri sul mare e perchè mancante di comodo accesso.

Ora io chiederò: è egli, o no, errore strategico edificare fortezze e guernirle, con dispendio di molti milioni, in un porto situato all'estremità di un'angusta striscia attigua a due esteri Stati, lontana dalla sede del Governo, e le cui relazioni con questo possono per una impreveduta irruzione del nemico, stante in agguato sulla vicina frontiera, venire da un momento all'altro troncate? È egli, o no, errore strategico tenere disseminata gran parte dell'esercito per la difesa di un punto che, malgrado tante precauzioni, tanto spreco di uomini e di danaro, sarà sempre esposto più che ogni altro interno ad aggressioni e dal lato di terra, e forse più ancora da quello di mare, qualunque volta ci trovassimo in guerra contro alcuna delle primarie potenze marittime?

Ma vorreste or dunque, riprenderanno gli avversari, non tener conto alcuno di quella parte dei reali domini, vorreste lasciarla indifesa a disposizione dell'inimico? Ed io risponderò, attenendomi anche in questo all'avviso del già mentovato illustre scrittore, che si potrebbe trar partito del golfo della Spezia mandandovi, in tempo di pace, a stanziare una parte del militare naviglio; che necessario sarebbe bensì, per la protezione e di questo e del golfo, munirne l'ingresso e il perimetro di opere di fortificazione; che queste opere esigerebbero una spesa più o meno rilevante, ma però di gran lunga inferiore a quella indispensabile per la difesa di un arsenale: che le navi ivi stanziate durante la pace potrebbero, in caso di guerra, facilmente da colà allontanarsi e trasferirsi in luogo più sicuro: finalmente che, se il Governo avrà cura di tener lungi da quella posizione avanzata gli oggetti che, per la loro natura, sono di maggiore adescamento all'avidità altrui, sarà dessa meno esposta alle sorprese ostili; mentre che, per lo contrario, saran queste tanto più da aspettarsi quanto più tali oggetti vi si troveranno ammassati. Ora, chi non vede che di speciale e somma attrazione sono per un nemico le navi da guerra e l'immenso corredo di materiali che necessariamente tener deve raccolti un arsenale militare marittimo? Chi non vede che una impresa siffatta, oltre al bottino che fa sperare al nemico, gli offre eziandio la lusinga di totalmente distruggere uno dei principali elementi di forza dell'avversario?

Rimane a considerarsi la progettata legge sotto l'aspetto economico; e qui mi sarà facile dimostrarvi, o signori, che, autorizzandone l'esecuzione, esporreste lo Stato a spese eccessive, e tanto meno compatibili con la presente situazione delle finanze, in quanto che impossibile sarebbe calcolarne, anche per sola approssimazione, la quantità.

Il ministro, nel suo rapporto, la fa ascendere a lire 14,502,288, così ripartite:

Trasmutamento del seno del Varignano in darsena, rettificazione delle sue sponde, formazione di due moli

per restringerne l'imboccatura, scali di costruzione, lavoratoi, caserme, magazzini dei viveri, ecc., il tutto valutato dall'ingegnere Randel lire 14,340,000, somma poi stata ridotta da una Commissione di ufficiali nazionali a L. 10,000,000 »

Opere di fortificazioni e difesa dell'arsenale marittimo » 3,002,288 »

Artiglieria e materiale per le nuove fortificazioni » 1,500,000 »

Totale . . . L. 14,502 288 »

Io non conosco, o signori, i calcoli sui quali queste valutazioni si fondano; a prima vista però mi sembrano di una tenuità esagerata. Come, per esempio, potrà credersi che la *Castellana*, fortezza destinata a proteggere il golfo in tutte le parti dell'ampia sua entrata, e che dovrà quindi occupare un largo spazio, non abbia a costare che lire 430,000? Che la lunga ardua strada che dovrà condurvi, e le altre strade militari, e i luoghi di sbarco non importeranno maggiore spesa di lire 145,530? Io non sono ingegnere, ma la insufficienza di queste valutazioni si offre agli occhi di chiunque ha avuto occasione in vita sua di far eseguire strade, fabbricati od altre costruzioni qualsiasi.

Lasciando poi da un lato la critica cui può dar luogo la troppo bassa stima delle opere accennate nel rapporto che accompagna il progetto di legge, e passando ad esaminare altri oggetti di spesa che la proposta operazione dovrà indubitabilmente causare, mi permetterò di rivolgere ai promotori del trasferimento dell'arsenale marittimo di guerra al golfo della Spezia le seguenti domande:

1° Avete voi fatto operare un esatto scandaglio del fondo del mare nel seno del Varignano e nel contiguo delle Grazie? Ora è di fatto che gli uomini di mare, periti del luogo, concordemente asseriscono non trovarsi ivi per più e più metri che fango, e sotto il fango immediatamente lo scoglio: quindi l'ancora dapprima sprofonda, poi viene respinta, e perciò non può adempiere all'ufficio cui è destinata. A riparo di sì grave inconveniente gioco forza sarebbe di formare un fondo argilloso od arenaceo artificiale, compatto e permanente, lavoro la cui spesa difficilmente potrebbe stabilire; ma per certo sarebbe grandissima;

2° Avete voi maturamente pensato al modo di formare i cantieri di costruzione che necessariamente debbonsi collocare intorno all'arsenale? Due sistemi sono per ciò praticabili: o scavarne l'area nel vivo scoglio, poichè non esiste colà spiaggia di sorta, e ciò sarebbe di sterminato dispendio; o usurparne l'area per i cantieri sul mare, operazione molto meno dispendiosa, è vero, e più facile, ma che restringerebbe soverchiamente lo spazio destinato all'arsenale, riducendolo a poco più di quello che presenta l'attuale bacino dell'arsenale di Genova;

3° Avete cercato e trovato fonti d'acqua dolce perenne bastevoli al servizio d'un arsenale marittimo che in tanta copia ne richiede; e, in difetto di queste, vi

siete voi seriamente ed efficacemente applicati ad investigare altri mezzi con cui far fronte a sì stringente continuo bisogno ?

4° Avete preveduto nelle vostre perizie la spesa di costruzione di caserme assai ampie per le numerose truppe di terra e di mare, di cui un arsenale marittimo di guerra esser deve continuamente fornito ? Quella di un bagno pel collocamento dei forzati ? Quella di uno spedale in cui possano convenientemente riceversi e curarsi gli individui affetti da malattie ordinarie non contagiose ? Quella, ugualmente indispensabile, di vasti casamenti per l'abitazione di tanti individui addetti al servizio immediato dell'arsenale, il cui numero somma a tre mila, e forse più ancora, non che delle loro famiglie, essendo molti fra essi ammogliati, laonde non sarebbe calcolarne troppo alto l'intero numero facendolo ascendere ad otto mila ?

5° Avete pensato a fabbricare una chiesa, della quale non vorrete che questa popolazione sia priva, non potendo per certo a tal fine bastare una cappella che si dice esistere non lungi dal *seno delle Grazie* ?

6° Avete pensato alla spesa delle già mentovate fortezze da erigersi (o da compiersi dove ancora rimanessero di quelle innalzate al tempo del Governo genovese) tra Lerici e la Spezia, lungo la parte orientale del golfo ? A quella degli altri forti da costruirsi verso la frontiera parmigiana e modenese, affine di prevenire o respingere su tutti i necessari punti le aggressioni del nemico ?

7° Avete pensato alla spesa che l'aumento dell'esercito, reso inevitabile per le guarnigioni di tante nuove fortezze, verrà a far pesare ogni anno sul già sì pesante bilancio dello Stato ?

8° Avete pensato alla sinistra impressione che questo accrescimento di truppe e di spese non potrà non produrre nelle popolazioni ? Al difetto di braccia che ne risulterà per l'industria, e segnatamente per l'agricoltura che di tutte le industrie è madre e sorgente ?

9° Avete pensato, pel caso in cui volesse destinare l'edificio del lazzeretto del Varignano ad altri usi di amministrazione (come corre voce che già siasi per irregolare anticipazione intrapreso) a sostituirvi altro lazzeretto ? Mi si risponderà che il Governo divisa di erigerlo nella città e dintorni di Villafranca. Ma, oltre che a Villafranca, come altrove, un tale stabilimento sarebbe fuor di dubbio oggetto di grave spesa, io osserverò che quel luogo è troppo discosto dalla Spezia non solo, ma anche da Genova, e perciò soverchiamente incomodo per ambe le marine, dispendioso per i capitani dei legni di provenienza sospetta che colà dovestero trasportarsi a purgare la contumacia, pericoloso e spesso micidiale per i poveri infermi, affetti da morbo pestilenziale, che dopo i patimenti di un lungo tragitto fossero costretti a sopportare questa aggiunta di navigazione ;

10. Avete pensato ad un edificio da erigersi per la scuola teorica e pratica di marina, qualora sia vostra intenzione di privare la città di Genova anche di questo

utile ed onorifico stabilimento ? All'alloggio ed all'aumento di stipendio dei valenti professori che doveste forzatamente chiamare dalle grandi città, e conseguentemente pagare in proporzione non solo del dissestamento che loro cagionereste, ma altresì del lucro di cui li privereste togliendoli ai luoghi che loro facilmente procurerebbero altri mezzi di sussistenza ?

Facile mi sarebbe, o signori, prolungare simili interrogazioni ; ma me ne asterrò per tema di aver abusato già troppo della vostra sofferenza. Dirò soltanto che fa spavento il considerare le spese cui la nazione andrebbe incontro ove da noi si approvasse il disastroso progetto : e soggiungerò essere mia ferma opinione che, ciò facendo, ci inoltreremmo in un mare tenebroso ed immenso, del quale non ci sarebbe dato di scorgere le rive, nè perciò di calcolare l'estensione, ma dove la nave dello Stato farebbe immancabilmente naufragio. Deh, voglia la divina Provvidenza preservarci da tanta calamità !

Ma è egli poi ben sicuro che allo stabilimento dell'arsenale marittimo di guerra più non basti il porto di Genova ? Che non presenti oramai questo porto sufficiente capacità per i bisogni ad un tempo della militare e della commerciale marineria ? Che tale incompatibilità sia da prevedersi anco maggiore nel tempo avvenire, atteso il probabile accrescimento dei traffici e dell'affluenza di navi ? So che molti lo dicono e fra questi alcuni ne sono di buona fede convinti. Io per altro, o signori, francamente dirò che nol sono.

Se realmente fosse provato che la darsena di Genova manca di spazio per contenere le navi dello Stato già esistenti e quelle in corso di costruzione, non che per operarne l'armamento e disarmamento, che vi è difetto di magazzini per depositarvi gli arredi, di vaste officine ove collocare le macchine, io stimo che ovvio sarebbe il rimediare a tali inconvenienti : 1° con ingrandire l'area della darsena ridandole l'estensione che aveva anteriormente alla riunione di Genova all'impero francese, il quale, come è noto la restrinse e ne ridusse una parte in piazzale ; 2° con accrescerne, ove d'uopo, anche maggiormente lo spazio unendovi in tutto od in parte il contiguo seno di Santa Limbania a ponente. Volendosi aumentare il numero dei magazzini, il lato occidentale e parte del meridionale dell'attuale darsena offrono la possibilità di costruirne ; quanto poi alle officine da appropriarsi ai lavori delle macchine a vapore, quantunque non vi fosse area bastante nella darsena, ancorchè ampliata nel qui sopra detto modo, cioè che non è da sopporci, non mancherebbe tale area certamente alla Foce, presso il già esistente cantiere, al quale appunto la regia marina ha recentemente incorporato un vasto spazio destinato prima d'ora ad uso di lazzeretto ; e questo spazio presenterebbe capacità non solo per lo stabilimento di tutte le necessarie officine, delle quali mi vien detto che siasi infatti cominciato a collocarvene alcune, ma per il deposito altresì di tutti i legnami e materiali occorrenti alle costruzioni.

Che se, malgrado l'evidenza delle prove qui enun-

ciate, le quali, ribattendo tutte le ragioni o pretesti che in contrario si adducono, non lasciano più dubbio sull'idoneità della darsena di Genova, o nel suo attuale stato o mercè le sopra indicate ampliamenti, a contenere tutto il nostro naviglio da guerra, non che tutte le dipendenze che pel militare servizio richiedonsi, si volesse assolutamente staccare dalla città una parte delle dipendenze medesime, e trasportare altrove anche l'intero arsenale, qual luogo rinvenir si potrebbe a questo fine più adatto che quello appunto della prossima foce del Bisagno? Persuaso intimamente della niuna necessità di questo completo trasferimento, non mi farò io qui ad enumerare i molti importanti e manifesti vantaggi che la scelta della località della foce presenta su quella del Varignano o altra qualunque del golfo della Spezia, specialmente sotto il punto di vista economico; poichè guarentita qual è già dalle numerose fortezze erette per la difesa di Genova verso levante e verso il mare, non esigerebbe nè grande aumento di opere per proteggerla, nè grande aumento di truppe per presidiarla. Solo dirò che la fondazione di un vasto arsenale marittimo di guerra alla foce è stata recentemente soggetto di profondi studi per parte di un distintissimo nostro ufficiale superiore del genio, il quale ha dimostrato, a parer mio, senza replica potersi il detto arsenale colà stabilire molto più ampio, più sicuro, più comodo che nel golfo della Spezia e con infinitamente minore dispendio.

Dalle surriferite ampliamenti della darsena la marineria mercantile non verrebbe a risentire il menomo imbarazzo, non avendo essa mai alcuna relazione con quella, nè coi luoghi attigui, imperciocchè tutti i legni destinati al commercio o stanziano nell'interno del porto o si accostano ai diversi ponti e calate per effettuare l'imbarco o lo sbarco dei loro carichi. Coloro che van predicando l'insufficienza del porto di Genova pel servizio simultaneo delle due marine, sembrano ignorare essere quel porto fra i più vasti di quanti ne contano le coste europee.

Il porto di Genova ha una periferia di 4300 metri, contenente una superficie di oltre a 1,300,000 metri quadrati. Un antico costruttore di bastimenti, intelligentissimo nelle cose di mare e specialmente pratico dei porti, seni e rade del Genovesato, mi ha detto essere il porto di Genova capace di mille e più legni mercantili, i quali vi troverebbero comoda stanza senza turbare per nulla il naviglio da guerra, che avrebbe, come vedemmo, piucchè bastante spazio nella darsena e nelle sue vicinanze; capacità che diverrebbe anche maggiore dopo eseguita la prolungazione dei moli. È inoltre da osservarsi che questa sì temuta angustia del porto per il servizio contemporaneo di ambe le marine è un'opinione sorta recentemente e della quale non si trova traccia per lo passato, nemmeno risalendo all'epoca floridissima, in cui Genova era ad un tempo capitale di una potenza marittima e ricco emporio d'immensi traffici. Notisi ancora che le forze navali della genovese repubblica erano di gran lunga superiori allo

attuale nostro militare naviglio. Si compone questo di 20 legni da guerra, sia a vapore, sia a vela, oltre a due pirofregate a elice in costruzione, ed a sette vecchie lancie caunoniere; mentre allora in grandissimo numero, e talvolta fino a centinaia salpavano da Genova le galere da guerra, sia per aiutare poderosamente i Crociati nella conquista di Terra Santa, sia per affrontare i Saraceni in Ispagna e impadronirsi di Minorca, d'Almeria e di Tortosa, sia per distruggere la potenza pisana alla Meloria, sia per combattere i Veneziani a Laiazzo, alla Curzola ed a Pola, sia per accorrere alla liberazione di Gaeta, assediata dalle armi aragonesi, e far prigionieri in quelle acque dopo aspra e lunga battaglia due re (1).

So che si risponde essere quei grandi armamenti anteriori in gran parte alla fondazione della darsena, la quale ebbe principio nel 1215; che l'intero porto si convertiva in arsenale da guerra; che adoperavansi per questa le grosse navi destinate in tempo di pace al commercio; che con ciò vengono facilmente a spiegarsi e la sorprendente celerità degli armamenti e la gran quantità di legni che potevansi per la guerra allestire. Nulla io nego di ciò, benchè trovi in uno dei più accreditati scrittori di cose patrie (2) che dal 1287 al 1294 (epoca in cui era già fabbricata la darsena) il Governo genovese mise in mare per l'ultima guerra pisana e la terza veneta non meno di 627 galee, oltre 70 armate dal commercio. Si dice ancora che queste erano di gran lunga minori in dimensione dei nostri attuali legni da guerra: ma, per quanto notevole fosse questa differenza, molto più lo è sicuramente quella che esiste nel numero. E soggiungerò, a conferma dell'asserzione, che tale molteplicità di legni proprii alla guerra punto non nuoceva all'avviamento dei traffici; esser noto che i Genovesi possedevano a quel tempo stabilimenti e colonie importantissime nel mar Nero, nel Bosforo e nell'Arcipelago, quali Caffa, Smirne, Chio, Galata, Lemno, ed erano pressochè padroni del commercio dei preziosi prodotti dell'Asia.

Ma, replicano gli autori e patrocinatori dell'attuale progetto, ove ancora si ammettesse che, mediante i lavori che voi proponete, la darsena di Genova divenisse capace di contenere tutte le nostre navi da guerra, come pure le officine e magazzini di cui abbisogna, senza portare ingombro alle commerciali operazioni, non potrà tale stato di cose aver lunga durata; conciossiachè, per le misure favorevoli al traffico che il Governo sta per ordinare, la prosperità di quella piazza andrà senza dubbio rapidamente crescendo, quindi aumenterà di non poco il numero nel genovese porto delle navi che vi approderanno senza posa a caricare o scaricare mercanzie, ed allora gli oppositori alla proposta misura saranno costretti a riedersì, comprendendone l'utilità.

(1) Don Alfonso V re d'Aragona, e Don Giovanni II, re di Navarra, anno 1435, 4 di agosto.

(2) ACCIURELLI, *Compendio delle storie di Genova*, tom. I, pag. 39.

Questo, ben lo so, è il linguaggio dei nostri avversari. Il Ministero nel suo rapporto proclama la futura ed anche la presente floridezza di Genova: non vuole quella piazza *a verun'altra seconda*: dice *apprezzare il giusto orgoglio con cui i Genovesi riguardano la darsena, monumento di tante loro antiche glorie*; ma, posponendo tal nobile sentimento ai vantaggi che, secondo lui, l'incremento del commercio farà *arridere a quella solerte popolazione*, non esita punto a proporre la demolizione del glorioso monumento da lui testè sì vantato per convertirlo in un *dock*. Sostiene aver già decretato *opere grandiose* per rendere il porto di Genova più sicuro e più comodo; ed aggiunge che alla iniziata prosperità materiale porterà natural compimento la via ferrata esistente già fino ad Arona e che, progredendo nella Svizzera, metterà Genova in relazione pronta e diretta col centro dell'Europa.

Parole mellifue, o signori, ed assai lusinghiere, al primo udirle, per coloro almeno che antepongono un lucro materiale, ed anco la sola speranza di questo, alla conservazione dei patrii monumenti che attestano l'avita potenza e grandezza. Ma, astenendomi dal doloroso soggetto della ferita che il ministeriale linguaggio arreca al sentimento nazionale dei Genovesi, sentimento che ognuno di voi, non ne dubito, comprende perfettamente e rispetta, farò solo osservare che le dianzi citate parole darebbero a credere essere Genova in via, mercè le amorevoli paterne cure del Governo, di conseguire un ampio materiale compenso al danno ch'ei si crede costretto, pel vantaggio dello Stato, a recarle. Io qui premetterò che non intendo imputare ai consiglieri della Corona il grave torto di esporre, a difesa del loro progetto, ragioni o fatti di cui non siano convinti. Ma, se confrontate le surriferite parole col vero stato delle cose, si trovano non corrispondervi che imperfettissimamente; se, ben considerata la condizione presente di Genova e quella di altre città di commercio sue emule, si riconosce non potersi con fondamento sperare per essa l'incremento annunciato, converrete essere obbligo di chi è in misura di ciò dimostrare il cercare a trarvi d'inganno.

Le *opere grandiose* decretate dal Governo a vantaggio del porto di Genova si riducono a tre tutto al più:

- 1° Il prolungamento del molo nuovo per metri 150;
- 2° La costruzione di alcune calate presso ai ponti da sbarco ed al molo vecchio;

3° E voglio aggiungervi, benchè la qualificazione di *opera grandiosa* sembri qui ampollosa d'alquanto, la espurgazione generale del porto.

Non comprendo in dette opere la formazione dello scalo con annesse calate che si sta facendo in vicinanza del passo nuovo della Lanterna, dappoichè è manifesto che il profitto che risulterà da quest'opera sarà quasi esclusivamente per le finanze, le quali, mediante la nuova ivi costrutta galleria con strada ferrata a cavalli, potranno far giungere velocemente ed a poco prezzo, ma senza lucro nè per i negozianti, nè per la popolazione di Genova, alla stazione di Sampierdarena il car-

bone e le ferramenta occorrenti al servizio delle strade ferrate.

Si osservi che, quantunque il prolungamento del molo nuovo sia appaltato da ormai circa un anno, non è stato finora eseguito che qualche lavoro preparatorio. E su tale prolungamento sono altresì da farsi due considerazioni che mi sembrano di molta importanza: la prima, che, giusta il pressochè unanime parere degli uomini speciali pratici del mare e del porto, 150 metri di prolungamento non bastano, e che ne sono necessari 300 per guarentire questo dalle bufere australi e dai forti venti dal sud-ovest; la seconda, che si dovrebbe nel lavoro di prolungazione preferire il sistema ben conosciuto in Genova, perchè già praticato con felice successo, della sommersione di casse piene di pietre mescolate al calcestruzzo, anzichè quello, che sembra volersi adoperare, di gettamento di pietre perdute, sistema più economico, ma men sicuro e men solido, e che facilmente può avere per effetto di spostare una gran quantità di pietre e disperderle nel porto, daddove costerebbe poi gran tempo e gran fatica ritrarle. Queste osservazioni io credo dover rassegnare ai superiori lumi dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, nella fiducia che, trovandole conformi al vero, vorrà accoglierle con favore e provvedere in coerenza.

Le calate recentemente costrutte d'ordine del Governo procureranno certamente maggior comodo e facilità per lo sbarco ed imbarco, tostochè per altro, mediante la predetta sospirata prolungazione del molo nuovo, cesserà la ripercussione o *risacca* che, dopo dotte costruzioni, si fa con più violenza sentire in occasione di mareggiate.

Per ciò che concerne alla espurgazione del porto, sta in fatto che da qualche tempo vi si lavora meno lentamente di prima; ma è voce generale altresì che questa operazione importantissima sia ancora ben lungi dall' eseguirsi colla necessaria attività. Si assicura che nel contratto stipulato dal Ministero per questo servizio è stabilito che in tutta l'estensione del porto abbia ad esservi una profondità di otto metri, la quale potrà essere portata sino a dieci nei luoghi ove ciò si riconoscesse opportuno; ma si aggiunge che, oltre la tardità qui sopra lamentata, le macchine impiegate a tal uopo sono insufficienti a dare il risultato prefisso. Eppure l'adempimento pronto e completo di questa importante condizione è tanto più da bramarsi quanto che senza di esso non potendo i legni di grossa portata, che sono oggimai il maggior numero, approdare che ai soli luoghi presentati sufficienza di fondo, inutili in gran parte resterebbero e le calate e i *docks*.

A riguardo di questo cade in acconcio di rammentare che molti progetti vennero presentati ad una Commissione creata appunto affine di esaminarli e riferire, e che uno fra essi, già anteriormente sottoposto al regio Governo, e che ne aveva riportata l'approvazione, concorre a dimostrare, può dirsi matematicamente, quanto sia facile assicurare in Genova il servizio commerciale marittimo, rimanendo la darsena con le sue vicinanze

affatto separata, e solamente addetta a quello della marina da guerra. Il progetto cui alludo è quello di fabbricare il *dock* nella parte del porto denominata il *Mandraccio*, progetto che, ridotto a termini alquanto più ristretti onde adattarlo ai presenti bisogni del commercio ed a quelli alquanto maggiori che coll'andar del tempo si presentassero, meriterebbe, a mio credere, la preferenza sopra ogni altro, primieramente perchè, combinato col prolungamento del porto franco, al quale verrebbe a congiungersi, offrirebbe il vantaggio di una grande economia nelle spese di sbarco e magazzinaggio, non che in quelle di caricamento per le merci di transito, potendosi facilmente portare sino a quel punto l'interna ferrovia; secondariamente perchè, venendo ad essere costruito in una parte della città assai trascurata e priva di edifici importanti, le case da acquistarsi per essere demolite sarebbero valutate molto al disotto di altre più importanti ed in miglior situazione, e quindi la spesa di costruzione del *dock* sarebbe, come puro quella del prolungamento del porto franco, comparativamente assai modica; in terzo luogo perchè, mediante la demolizione di vari abituri malsani, e la soppressione di alcuni vicoli troppo ristretti che ivi si trovano, verrebbe a migliorare la condizione igienica di quel quartiere, facendosi cessare le perniciose esalazioni che, soprattutto nella calda stagione, ne emanano a danno della pubblica salute; in quarto luogo perchè il *dock* ivi eretto, unito al porto franco ed al luogo di caricamento delle mercanzie, faciliterebbe la sorveglianza che il Governo deve esercitare, e ciò con niuno o poco accrescimento del numero dei suoi agenti.

PRESIDENTE. Invito il senatore Brignole-Sale a riposarsi un momento:

(Il senatore Brignole-Sale, ringraziando il presidente, si mette a sedere.)

PROPOSIZIONE DI UN'INTERPELLANZA AL MINISTRO DELL'INTERNO.

DI POLLONE. Se il signor presidente me lo permette, io profitterei di questo ritaglio di tempo per domandare al Senato di concedermi la facoltà d'indirizzare un'interpellanza al ministro dell'interno, e qualora ne ottenga la facoltà, pregherei i signori ministri presenti a volernelo prevenire.

Mi venne riferito che un fatto assai grave si è passato nella città di Torino, un abuso di potere per parte di uno degli agenti della forza pubblica, su cui io credo utile e necessario di avere pubbliche spiegazioni.

Qualora il signor ministro dell'interno desiderasse maggiori schiarimenti, io mi farei un dovere di procurarglieli, prima che l'interpellanza venga all'ordine del giorno.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Io non dubito che il ministro dell'interno si dichiarerà pronto a rispondere all'interpellanza dell'onorevole Di Pollone, tosto che sarà istruito

del desiderio testè manifestato; ma mi pare che, avendo l'onorevole interpellante accennato ad un fatto gravissimo, non potrebbe avere difficoltà a farlo conoscere, giacchè io lo ignoro.

DI POLLONE. Io non ho difficoltà, ma non vorrei incagliare la discussione attuale.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Io lo pregherei di volerci fare conoscere questo fatto gravissimo, per non lasciare il pubblico in sospenso intorno al medesimo.

DI POLLONE. Il fatto è quello che ho avuto l'onore di comunicare al signor ministro del commercio ieri, quello cioè di un assessore di pubblica sicurezza, che ha mandato a chiamare un onorevole negoziante per imporgli di eseguire un contratto contro il proprio interesse: si tratta di un acquisto di bozzoli sul mercato di Torino: io ho un interesse speciale, particolare che questo mercato possa prosperare.

Io domando al Ministero di voler verificare se questo fatto è vero, ed in tal caso, io lo pregherei di voler esercitare la sua autorità, onde reprimere quest'abuso di potere.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Io non esito a dire fin d'ora che il fatto, stando come viene indicato dall'onorevole Di Pollone, merita tutta l'attenzione del Governo ed esige misure pronte ed energiche di repressione, giacchè non è intenzione certamente del Ministero di far risorgere i tempi in cui i comandanti avevano la missione d'ingerirsi nell'esecuzione dei contratti civili.

Epperchè io posso assicurare l'onorevole Di Pollone, che il ministro dell'interno prenderà a questo proposito le più esatte informazioni, e le comunicherà al Senato la prima volta che esso si radunerà: perchè io credo che il Senato potrebbe permettere che questa interpellanza si faccia al principio della seduta, giacchè io non credo che possa dar luogo ad una lunga discussione; e assicuro il Senato che se nell'apprezzamento del fatto può esservi divergenza, non può esservi divergenza sicuramente nei principii che debbono regolare la materia, perchè in ciò siamo tutti perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Mi riserverò di interpellare il Senato sul giorno in cui intende debba aver luogo questa interpellanza, allorquando mi si farà conoscere che il ministro dell'interno sia pronto a rispondere.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO PER IL TRASFERIMENTO DELLA MARINA MILITARE ALLA SPEZIA.

PRESIDENTE. Il senatore Brignole-Sale ha facoltà di continuare il suo discorso.

BRIGNOLE-SALE. Proseguendo nel suo intento di dimostrare la pretesa prosperità attuale di Genova, dice il Ministero che navi a vela ed a vapore affluiscono da tutte le parti a quel grande mercato, in guisa che il

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1857

già capace suo porto male ormai si presterebbe a così numeroso concorso.

Signori, la floridezza materiale di un paese è sempre cosa difficile a conoscersi, impossibile poi ad accertarsi con precisione. La miglior guida per giungere, o almeno approssimarsi a tale cognizione, sembra essere il movimento della popolazione, e, quando trattisi di un porto di mare, quello eziandio delle navi che vi portano e ne esportano merci, cioè il loro numero ed il loro tonnellaggio.

La popolazione fissa della città di Genova, non contata quella del porto, nè la guarnigione, nè i forestieri non domiciliati, risulta, come segue, dai censimenti eseguiti negli anni qui sotto indicati:

Anno 1827	abitanti	N°	92,533
» 1838	»	»	96,896
» 1849	»	»	100,696

Le informazioni, tratte da fonte sicura, che mi è riuscito d'ottenere da Marsiglia e da Livorno, danno i risultati che seguono:

<i>Marsiglia.</i>			
Popolazione nell'anno	1826	. . .	115,943
»	»	1836	. . . 146,239
»	»	1846	. . . 167,872
»	»	1856	. . . 233,817

<i>Livorno.</i>			
»	»	1815	. . . 56,333
»	»	1828	. . . 70,853
»	»	1838	. . . 77,941
»	»	1849	. . . 81,407
»	»	1856	. . . 91,301

Riguardo alla navigazione, ecco un sunto delle notizie che mi sono procurate sul movimento nel porto di Genova dei bastimenti mercantili, sia a vela che a vapore, negli anni 1845, 1852 e 1855:

<i>Entrati.</i>	Anno 1845,	nazionali	5,124	tonn.	246,281
	»	esteri	1,182	»	132,655
		N°	6,306	»	378,936
<i>Sortiti.</i>	»	nazionali	4,819	»	245,655
	»	esteri	1,022	»	118,069
		N°	5,841	»	363,724
<i>Entrati.</i>	Anno 1852,	nazionali	5,783	»	318,764
	»	esteri	2,166	»	277,708
		N°	7,949	»	596,472
<i>Sortiti.</i>	»	nazionali	5,734	»	311,450
	»	esteri	1,803	»	235,504
		N°	7,537	»	546,954
<i>Entrati.</i>	Anno 1855,	nazionali	4,789	»	233,114
	»	esteri	2,329	»	298,110
		N°	7,118	»	531,224
<i>Sortiti.</i>	»	nazionali	4,915	»	272,273
	»	esteri	2,359	»	289,370
		N°	7,274	»	561,643

Del movimento marittimo commerciale nel porto di Livorno non mi è riuscito aver dati abbastanza positivi per poterli con certezza sottoporre alle SS. VV onorevolissime. Ma, in quanto a Marsiglia, posso dare un esatto confronto, almeno intorno ai primi due anni:

<i>Entrati.</i>	Anno 1845,	nazionali	5,045	tonn.	492,076
	»	esteri	2,274	»	390,314
		N°	7,319	»	882,390
<i>Sortiti.</i>	»	nazionali	5,923	»	530,867
	»	esteri	1,417	»	218,230
		N°	7,340	»	749,197
<i>Entrati.</i>	Anno 1852,	nazionali	6,241	»	540,674
	»	esteri	2,636	»	447,318
		N°	8,877	»	987,992
<i>Sortiti.</i>	»	nazionali	5,633	»	573,171
	»	esteri	2,211	»	372,112
		N°	7,844	»	945,283
<i>Entrati.</i>	Anno 1854,	nazionali	6,526	»	750,554
	»	esteri	3,109	»	466,307
		N°	9,635	»	1,216,861
<i>Sortiti.</i>	»	nazionali	6,202	»	673,417
	»	esteri	3,081	»	552,525
		N°	9,283	»	1,225,942

Questo parallelo è lungi al certo dall'essere ridento per Genova, ed inoltre è cosa notoria e non dubbia che il movimento commerciale marittimo di Marsiglia è grandemente cresciuto ancora nei successivi anni 1855 e 1856, e che i mesi già decorsi del 1857 presentano un incremento anche maggiore. Da queste premesse di fatto, alle quali altro fatto non men positivo pur troppo si aggiunge, cioè il peso eccessivo dei dazi che oggidì gravitano su tutte le classi dei nostri negozianti, manifestamente deducesi che la presente situazione commerciale di Genova non può dirsi fiorente.

Passiamo al prospetto dell'avvenire.

Prima di tutto mi si permetta di ricordar qui il noto adagio, volgare sì, ma pur giusto, che lasciare il certo per l'incerto è grande follia. E nel caso nostro quale certezza del male, quale incertezza del bene! Niente di più incontrastabilmente certo, qualora venga sancito il progetto di legge, che la perdita di popolazione cui Genova dovrà soggiacere. Come l'abbiamo testè osservato, sarà questa perdita di circa un duodecimo, senza contare l'ufficialità e le truppe di marina. Fra gli emigranti si confiteranno molti artigiani, ed alcuni di questi abilissimi nella professione che esercitano; quindi perdita per l'industria che verrà privata di tante braccia utili, ben addestrate ed attive; perdita per i proprietari di case, già colpiti da tanti aggravii, che o non troveranno più ad affittare gli abbandonati lor siti, o saranno costretti di cederli a prezzi tenuissimi; perdita nella consumazione dei commestibili e nei proventi della municipale imposta; perdita nella circolazione del danaro, la

quale si crede ascendere giornalmente, per ciò che concerne soltanto la real marina, a non meno di lire 20,000.

Che cosa, per altra parte, di più incerto che i futuri pretesi guadagni! La principale speranza che i sostenitori del ministeriale progetto di legge mettono innanzi si fonda sulla ferrovia della Svizzera che attirerà, dicono essi, a Genova l'approvvigionamento dell'Europa centrale. Di questa ferrovia già si parla da molti anni, ma sino ad ora non si vede per mano. Io per certo desidero di saperla quanto più prontamente si possa eseguita, siccome bramo e più vivamente ancora di veder Genova ritrarne i preunciati vantaggi. Ma in commercio, o signori, è sui fatti che conviene calcolare, non sui desiderii; ciò che soprattutto importa è il guardarsi dalle utopie. La via ferrata che menar dovrà in linea retta da Genova al lago di Costanza non esiste presentemente che sino al lago Maggiore, ove si giunge nello spazio di circa sei ore, e quattr'ore esigerà il tragitto del lago. Altre otto a un dipresso durerà il viaggio da Locarno o Magadino al lago di Costanza, e due almeno è da credersi che saranno necessarie per traversare quest'ultimo lago fino a Lindau, punto cui mette capo la ferrovia bavara conducente nello interno della Germania. Venti ore adunque impiegheranno le merci per transitare da Genova al confine tedesco. Ora non è egli da temersi che cadiamo nel falso, lusingandoci dover essere questa la via che preferirà il commercio per la spedizione delle derrate e altre mercanzie destinate al consumo dell'Europa centrale? Ricordivi, o signori, che l'Havre, porto più favorevolmente situato di qualunque altro nel continente d'Europa per ricevere di prima mano e sollecitamente i prodotti dell'America settentrionale, è in comunicazione di tutti i giorni, e di più volte al giorno, con Strasburgo per la via di Parigi, e che il tempo che impieghi in questa comunicazione non oltrepassa quattordici ore. Come possiam noi sperare di far fronte ad una tal concorrenza? Ricordivi che oggidì le merci si trasportano da Marsiglia a Lione in dieci ore, e che fra breve in altro dodici, se non meno, potranno giungere a Basilea, luogo ove arrivano le ferrovie alemanne e francesi. Ricordivi che le comunicazioni dall'Havre a Strasburgo e da Marsiglia a Lione esistono, e che quella tra Lione e Basilea, già pure esistente in gran parte, sarà, come dissi, in breve e facilmente ultimata; che per lo contrario tra il lago Maggiore e quello di Costanza nulla è ancor fatto; che il da farsi è di somma difficoltà e dispendio, trattandosi nientemeno che di forare le alpi e indi proseguire sempre a traverso monti e colline. Ponderate, in grazia, queste circostanze, e poi dite se avvi lusinga fondata che Genova divenga il principale emporio di approvvigionamenti per la Germania.

Ciò nondimeno s'impreda pure, lo ripeto, e si termini la ferrovia del *Luckmanier*: se non procurerà, come pur troppo per le accennate ragioni lo temo, tutto il bene che i signori ministri ed alcuni ottimisti loro aderenti ne attendono, qualche vantaggio almeno potrà risultarne; ma non si perda più tempo, e provi una

volta il Governo coi fatti, non con parole soltanto, l'intenzione che esprime di niente lasciare d'intentato per dischiudere al genovese commercio nuove fonti di prosperità e di ricchezza.

A conseguire il quale intento, e senza pregiudizio della comunicazione da aprirsi mediante la strada elvetica, mi permetterò in ultimo di suggerire altro mezzo non meno acconcio, a mio giudizio, sebbene molto più semplice e di minore spesa, l'unione cioè, in linea quanto sia possibile retta, della nostra principale ferrovia colla lombardo-veneta, unione, che, ove continuasse l'attuale deviazione a Novara, incontrerebbe notevole ritardo e cagionerebbe non lieve aumento di spesa, ritardo ed aumento che in gran parte ne diminuirebbero l'utilità. Questa comunicazione porrebbe Genova in diretta relazione con Trieste che, per la felice sua posizione, ha quasi il monopolio degli approvvigionamenti delle vaste provincie germaniche dell'impero d'Austria, non che d'altri Stati, ed attirerebbe alla prima delle summentovate piazze l'approdo ed il transito di una parte dei detti approvvigionamenti, segnatamente nei tempi in cui è difficile la navigazione dell'Adriatico. Ciò si verificherebbe principalmente per le merci provenienti dall'America meridionale, daddove le molte case di negozio fondate dai Genovesi che sono andati colà a stabilirsi troverebbero certamente il lor conto in dirigere per la via di Genova le derrate da spedirsi a Trieste raccomandandole ai loro corrispondenti nazionali ed assicurandone così il più sollecito e sicuro arrivo al luogo di destinazione.

Le considerazioni sin qui enunciate rispondono ancora al rapporto della Commissione, il quale, consentaneo alla proposizione del Ministero, si aggira in sostanza sopra tre fatti, di due dei quali mi lusingo aver provato l'insussistenza, e del terzo indicato il facile e sicuro rimedio. Son questi l'ancoraggio, che egli asserisce (pagina 12) ottimo ovunque nel golfo della Spezia; la pretesa angustia del porto di Genova; la poca profondità del fondo delle sue acque in varie parti, e segnatamente nel seno di Santa Limbania. Non mi farò dunque a ripetere la confutazione. Solo osserverò, quanto all'allegata insufficienza dei magazzini del porto franco a rinserrare le merci in deposito, essere per lo contrario cosa certa (e di questo fatto posso dire essere testimone interessato io stesso) che questi magazzini rimangono da più anni in parte vuoti per mancanza di mercanzia; e ne sia prova il notorio decrescente prezzo delle locazioni dei medesimi. Egli è bensì vero che esistono, non per necessità recente, ma da lunghissimo tempo, depositi fittizi in altre parti della città, i quali servono principalmente per le mercanzie di grosso volume che non trovano comoda stanza nei magazzini del porto franco. Questa dispersione di merci, benchè severamente sorvegliata dall'amministrazione doganale, non è al certo scevra d'inconvenienti. A questi però si riparerebbe agevolmente e con tenue spesa prolungando il fabbricato del porto franco ed unendolo ai vicini ampi magazzini del molo, anticamente detti *del sale*; mediante la

quale operazione si potrebbero in un sol luogo stanziare tutte quante le mercanzie, qualunque ne fosse il volume ed il peso.

Ma è tempo ormai di por fine a questo discorso, per la cui estensione nuovamente imploro, onorevoli colleghi, il vostro compatimento, esprimendovi al tempo stesso la mia gratitudine per la benevola attenzione che mi avete accordata. Se lungamente ho parlato, oso lusingarmi però di nulla aver detto d'inutile allo scopo del mio ragionare. Parmi aver dimostrato con evidenza per una parte, l'ingiustizia della progettata misura rispetto a Genova, per l'altra il gravissimo e forse irreparabile danno che arrecherebbe alle finanze, non che il pericolo cui si esporrebbe la sicurezza e la tranquillità dello Stato.

Qualora la malaugurata proposta venisse ad acquistare forza di legge, i nemici di Genova, se ve ne sono, potrebbero certamente andar lieti. Sarebbe per quella città infelice un colpo immeritato e durissimo, dal quale per lungo, e forse ben lungo tempo non le verrebbe dato risorgere. Solo conforto resterebbe agli afflitti ed umiliati suoi figli la ricordanza delle antiche glorie, che niuna scure può abbattere, che niuna ingiustizia mai varrà a menomare. Ma i veri amici della monarchia (né v'ha per fermo chi nol sia in questa onorevole Assemblea) al vedere le rovinose conseguenze dell'emanato provvedimento ne sentirebbero profondo cordoglio; e coloro che, sedotti da vani discorsi o abbagliati da speranze chimeriche, vi avessero imprudentemente concorso, fatti ah! troppo tardi accorti del commesso errore, non potrebbero che deplorare amaramente, ma invano, il risultato delle funeste loro illusioni.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. L'onorevole Brignole-Sale implorò dal Senato la sua indulgenza per essersi troppo dilungato; io invece imploro dal Senato indulgenza per non dilungarmi troppo, perchè mi è assolutamente impossibile il rispondere ordinatamente e categoricamente a tutti gli argomenti che egli ha posto in campo per opporsi al progetto di legge in discussione, avendo egli avuto tempo di radunare tutto quello che si è detto nell'altra parte del Parlamento, e di fare uno stupendo ed elaborato discorso. Mi farò però a combattere i principali appunti che ho potuto, così di volo, notare.

Anzitutto devo ringraziare l'onorevole Brignole della dichiarazione colla quale ha esordito nel suo discorso, cioè di non essere per nulla un oppositore sistematico; lo ringrazio tanto più sinceramente, in quanto che il caso vuole che ogniquale volta è intervenuto in Senato egli ha fatto sempre opposizione.

Accetto anche molto volentieri la dichiarazione che nella sua opposizione non entra per nulla il sentimento di municipalismo, e questo lo credo tanto più che parlando egli del suo amore per Genova, delle antiche glorie della Repubblica genovese, insomma del suo vivo interesse per la sua città nativa, è naturale che questo suo amore non si restringa solo alla città di Genova, ma si estenda anche un poco alla Liguria; dimodochè

siccome noi non chiediamo di portare fuori della Liguria questo stabilimento marittimo, non v'è da dubitare che c'entri del municipalismo nella sua opposizione.

L'onorevole senatore preopinante combatte il progetto del Ministero come quasi tutti quelli che l'hanno combattuto, cioè sotto il rapporto politico, strategico ed economico. Egli cominciò dal lato politico, e se ho ben potuto riassumere le sue osservazioni, egli crede che non convenga a noi di calcolare sopra un aiuto di una potenza straniera, e che da soli non saremmo capaci a difendere uno stabilimento posto sulle frontiere nostre.

Queste sue osservazioni poco si discostano da quelle che faceva l'onorevole Franzini, il quale per altro combatteva il progetto di legge soltanto dal punto dell'opportunità.

Io dichiaro sinceramente che dalle nostre alleanze franche e leali si può sperare qualche aiuto in caso di bisogno; ma dichiaro pure al Senato, come credo aver detto più volte nell'altro ramo del Parlamento, che prima d'ogni altra cosa noi dobbiamo contare sopra noi stessi. Ora io penso, che noi siamo bastevoli per stabilire il nostro arsenale alla Spezia, e una volta stabilito, difenderlo. Credo, lo ripeto, che abbiamo mezzi sufficienti per bastare a noi stessi.

L'onorevole Brignole ha parlato inoltre di una dichiarazione fatta dall'onorevole presidente del Consiglio qui presente e che di certo sarà più in grado che io non sono di potervi rispondere; della dichiarazione cioè che noi avremmo sempre rispettati i trattati.

Mi permetta l'onorevole Brignole che io gli osservi che, appunto perchè abbiamo questa ferma intenzione, noi possiamo alla nostra volta calcolare sopra questi trattati, e quindi non abbiamo a temere, il che fu pure notare all'onorevole Franzini, di essere sorpresi. Io credo che collo stesso principio con cui rispettiamo i trattati abbiamo il diritto di essere rispettati, e in conseguenza possiamo fare tranquillamente il trasporto del nostro arsenale. Supposto poi il caso d'una guerra fra grandi potenze nella quale noi fossimo chiamati a prender parte, è naturale che ci metteremmo dalla parte che maggiormente ci converrebbe, e in questo caso credo pure che avremmo forze sufficienti per difenderlo.

L'onorevole preopinante trattò anche la quistione dal lato militare, e crede che molti sarebbero i forti che noi dovremmo costruire per la difesa del golfo della Spezia, e per conseguenza altra la spesa che converrebbe fare, ed anche per questo riguardo che noi non avremmo forze bastanti per difenderlo. Convieni naturalmente ripetere qui quello che abbiamo già detto nell'altro ramo del Parlamento, perchè naturalmente ripetendosi qui gli stessi argomenti di opposizione, è anche naturale di ripetere gli argomenti di risposta.

Ripeto adunque che la natura fece alla Spezia tutto quello che era necessario non solo per difenderla dal lato del mare, ma anche dal lato di terra. Io credo che non si trovi una località più facilmente difendibile che la Spezia.

Mi si è parlato di difendere tutto il golfo: ma mi permetta il Senato di dire che noi non troviamo ciò assolutamente necessario. Abbiamo delle idee più modeste e ci contentiamo della parte occidentale dove sono i seni nei quali proponiamo di mettere tutti i nostri stabilimenti e dove possiamo ricoverare tutti i nostri bastimenti. Lo stesso senatore Brignole ha riconosciuto che la parte occidentale è discosta dalla orientale di 4000 metri, e con questo ha voluto dire principalmente che se non mettevamo dei forti da quella parte il nemico avrebbe...

BRIGNOLE-SALE. (*Interrompendo*) Faccio osservare che ho detto soltanto 3000 metri.

LA MARMORA, *ministro della guerra e marina...* dove il golfo è più ristretto credo che sia 3400, e non credo di sbagliarmi.

Mi permetta però di ripetere quello che ho detto nell'altra Camera: noi abbiamo visto recentemente un golfo che ha certa configurazione eguale a quella del golfo della Spezia, voglio dire il golfo di Sebastopoli, dove nel periodo di quattro mesi i combattenti tirarono continuamente dall'una all'altra parte.

Il danno che noi abbiamo fatto ai Russi è pochissimo; il danno che hanno fatto i Russi agli alleati è nullo. D'altronde è già un principio conosciuto da tutti gli uomini dell'arte, dagli artiglieri, che al di là di una certa portata, al di là di 1400 o 1500 metri i tiri quantunque arrivino non hanno alcuna efficacia, perchè hanno grandi deviazioni, perchè arrivano con tale incertezza che è facile mettersi al coperto. Ora, poichè si è parlato del danno che può fare un nemico che si stabilisca dall'altra parte, mi permetta che lo dica, che anche in questi seni, nei quali noi vogliamo appunto mettere il nostro arsenale, i bastimenti sono protetti, come non lo erano sicuramente i seni nella baia di Sebastopoli, voglio dire dalle traverse.

Molti degli onorevoli senatori sanno che si alzano nelle piazze forti delle traverse, ossia dei mucchi di terra per riparare dai tiri d'infilata ed incrociati che sono i più efficaci e micidiali. Ora queste traverse esistono già nel golfo della Spezia; la natura stessa le ha fatte, e sono i contrafforti delle montagne.

Tra un seno e l'altro, siccome i seni sono formati da contrafforti, questi stessi contrafforti formano delle traverse, dimodochè non ci è che i tiri diretti che vi possano arrivare. Ora niuno ignora che i tiri diretti soltanto non possono avere una grande efficacia; non è che quando una truppa, uno stabilimento, una fortezza è esposta ai tiri di artiglieria che s'incrocicchiano da tutte le parti, che questi tiri divengono talmente efficaci da far sì, che la fortezza non è più in grado di opporre resistenza; ma ripeto che quei contrafforti tra un seno e l'altro, sono vere traverse, che se non impediscono assolutamente i tiri, sicuramente li renderanno molto meno efficaci.

L'onorevole senatore parlò delle difficoltà che si avrebbe avuto a fortificare la Castellana, e varie altre posizioni; noti che anche queste non sono per nulla dif-

ficili a costruirsi, perchè non si tratta già di fare, come si faceva una volta, di quelle batterie a fior d'acqua, con enormi murature; si può fare con assai meno spesa delle batterie intagliate nei contrafforti, che saranno molto più riparate e molto più efficaci di quello che non fossero le batterie che si facevano una volta.

Sulla costa orientale io non credeva indispensabile costurre nè forti, nè batterie; ma mi sono adagiato al parere di molti altri che sia conveniente fare un solo forte per impedire che il nemico vi stabilisca le proprie batterie. Sulla costa occidentale poi due soli forti sono necessari, uno alla Castellana, l'altro alla Palmaria, che proteggeranno sufficientemente le batterie di cui ho fatto cenno.

Tutti sanno che la Castellana è una vetta rocciosa, che dall'una parte è inaccessibile, e dall'altra parte con un trinceramento di circa un chilometro che si estende sino al mare si difende perfettamente dal lato di terra.

Non creda il Senato che ci voglia molta truppa alla difesa della Spezia; d'altronde questa potrà aumentarsi secondo l'occorrenza, perchè Genova è vicina e assai più vicina di quanti lo siano i centri militari delle potenze che ci possono offendere. Io elimino assolutamente la supposizione che noi possiamo lottare contemporaneamente soli con una grande potenza di terra e una grande potenza marittima, ma possiamo benissimo lottare contro una grande potenza per terra soltanto.

Se noi abbiamo da difenderci per terra soltanto, avremo il mare libero e potremo mandare rinforzi a misura che ce ne fosse bisogno. Se avremo invece a difendere la Spezia dalla parte del mare, allora saremo liberi dalla parte di terra e potremo per quella via mandare la forza, di cui potesse abbisognare; massimamente poi se farassi la strada ferrata come ne abbiamo speranza.

FRANZINI. Domando la parola per un fatto personale.

LA MARMORA, *ministro della guerra e marina.* Passando poi alla questione economica, l'onorevole Franzini ha detto, che la somma per questa salirebbe, a suo credere, a 30 milioni: e l'onorevole Brignole-Sale non ha parlato di spesa, ma ha rappresentato che gli pareva impossibile che si potesse colla somma indicata nel progetto ministeriale far tutte le opere che si richiedono.

Egli ha citato particolarmente *La Castellana*, dicendo parergli impossibile che una fortezza di tanta importanza possa costare sole lire 450,000. Ma io credo che l'errore nel quale cade l'onorevole senatore sia quello di supporre che, essendo questa fortezza dichiarata la più importante, abbia da essere vastissima. Sicuramente che in questo caso costerebbe di più, nè si potrebbe fare con 450,000 lire. Ma chi conosce *La Castellana* sa che questo è il nome di una montagna, la quale è tutta rocca. Dunque non vi è che a scavare una parte di quella rocca (e già vi sono preparate le fondamenta) e colle stesse pietre dello scavo fare il fabbricato, che non ha bisogno di essere estesissimo. L'onorevole senatore conosce benissimo i forti dello Sperone e del Begato. Noi

non richiediamo neanche un forte come uno di quelli, eppure credo che nessuno di quei due forti abbia costato più di 450,000 lire. Non abbiamo bisogno di un forte così vasto.

Passo ora ad enumerare tutte le difficoltà che, a detta dell'onorevole Brignole, si presentano pel trasporto di questa marina alla Spezia e tutte le spese che si dovranno incontrare.

Egli ci fa molte interrogazioni, e si spiega così: avete voi fatti i necessari scandagli? Se l'onorevole senatore si vuol dare la pena di vedere questo immenso foglio (*Accenna una larga carta che è sul banco dei ministri*) vedrà che tutti i seni, che si tratta di occupare, sono stati tutti scandagliati a pochissima distanza, a 4 o 5 metri di distanza su varie linee parallele: è un immenso lavoro, intorno al quale una Commissione di ufficiali ha impiegato circa un mese o mezzo, facendo uso di tutti gli strumenti occorrenti per lo scandaglio.

Si è trovato esservi una quantità di melma in mezzo ai varii seni, sia in quello del Varignano, sia in quello delle Grazie. Ma dove dobbiamo fare la costruzione, cioè nei dintorni di questo seno, o non ve ne è, o pochissima.

Ci vogliono certamente molte calate; ma tutti sanno che il Varignano è circondato da calate: ma se si fecero allora, perchè non potremo farle adesso? Credo che non abbiano fatto immense spese per questo; credo che si sia speso il necessario, e non al di là della somma che noi abbiamo stanziata. Io non mi spavento per nulla delle difficoltà di questa costruzione.

In quanto poi all'otturazione proposta dall'ingegnere Randel, per fare più speditamente queste opere, sarà a vedere quando ci troveremo all'atto pratico se sarà assolutamente indispensabile il farlo.

Nello stesso modo che si fecero in mezzo al mare i grandi moli del porto di Genova, io non vedo il perchè noi, anche supposto che vi sia difficoltà, non possiamo erigere due piccoli moli, senza fare quella tura che è consigliata dall'ingegnere. Ma a quel proposito gli ingegneri, dopo avere maturamente studiato la cosa, esamineranno quale dei due mezzi sia più conveniente o, fare o non fare la tura. Sono però convinto che le difficoltà che si presentano saranno facilmente sormontate, come le sormontarono quelli che hanno fabbricato quelle stupende calate che sono attorno al Varignano ed al forte Santa Maria.

L'onorevole preopinante ha domandato ancora: avete pensato ai cantieri? e ci disse: non avete delle spiagge e in conseguenza non avete luogo dove fare dei cantieri. È difficile che lunghe il mare siavi una spiaggia piana fatta addirittura come si richiede, ma volendo stabilire i cantieri fra la montagna e il mare, si scava la montagna e si riempie una parte del seno.

Del resto, ripeto ancora, che formando le montagne quei tali contrafforti di cui ho parlato fra seno e seno, noi avremo il vantaggio di essere molto più riparati dai colpi dell'avversario qualora fosse lo stabilimento un giorno aggredito dal nemico. Disse inoltre il preopi-

nante: avete voi pensato all'acqua? Sicuramente; ha formato questa una delle nostre preoccupazioni principali; uno stabilimento simile a quello che trattasi di erigere non può stare senz'acqua. Noi abbiamo avuto, prima ancora di presentare il progetto, la certezza che avremmo avuto acqua sufficiente: ma dopo che fu presentato il progetto, siccome abbiamo già mandato bastimenti a stazionare nel golfo della Spezia durante questo inverno, perocchè non potevano più assolutamente essere tenuti nella darsena di Genova, così abbiamo incaricato ufficiali di studiare i vari punti della costa; e fra gli altri seni che ci venne assicurato contenere sorgenti, ci fu segnalato quello di Panigaglia.

Questo seno non è propriamente compreso fra le fortificazioni ad erigersi secondo il progetto presentato; tuttavia con una semplice opera avanzata di terra, poichè esso giace immediatamente vicino al Varignano, noi l'abbiamo a nostra disposizione e collo stesso tracciato del bastione che deve venire dalla Castellana si può fare in modo che la linea bastionata guarentisca il seno. Ed ove con questa non si potesse, con opere avanzate vi è mezzo di preteggerlo ed averlo sotto mano.

È da notarsi, che le montagne non sono prive di sorgenti d'acqua, e ciò ne viene confermato dai piani che abbiamo sott'occhio, dai quali pure risulta che non sarà difficile trovarne ancora dell'altra da poter essere condotta nello stabilimento. Dunque questa non è soltanto una supposizione che vi sia l'acqua necessaria: essa è assicurata.

L'onorevole Brignole ci chiese se abbiamo pensato alle caserme, ai bagni e ad una chiesa.

Quanto alla caserma noi l'abbiamo già, utilizzando il lazzaretto del Varignano, che è un fabbricato, anche nello stato attuale, più ampio di tutto quello della darsena di Genova. Parte delle sue costruzioni può essere facilmente rialzata di uno, o due piani, di modo che nel solo fabbricato attuale del lazzaretto possiamo fino d'adesso stabilire in uno dei suoi padiglioni gli ufficiali; in un altro più vicino al mare i marinai, ed in fine nel terzo, poichè tre sono i suoi padiglioni, ed al piano di sotto i forzati, anche in numero di 800, ed in luogo conveniente al piano superiore il corpo Real Navi. Così che a questo riguardo non vi ha difficoltà alcuna da superare: il lazzaretto basta all'occorrenza.

Ma ci si obiettava; conviene pure pensare allora ad un lazzaretto. Fortunatamente questa obiezione è presto sciolta. Noi abbiamo un lazzaretto bell'è fatto, ed in pronto nel golfo di Villafranca.

Opponeva il senatore Brignole che il lazzaretto di Villafranca è fuori di mano. Sussisterebbe l'obiezione se si trattasse di provenienze dall'Oriente; ma da questa parte da 30 a 40 anni in qua non si sente più a parlare di peste da cui abbiamo da guarentirci, mentre che, per lo contrario, la parte che dà luogo a timori è quella di America. Di più, aggiungerò che adesso pare che la città di Nizza abbia intenzione di acquistarla dal Governo tutta quella località per utilizzarla in opere adatte alla marina mercantile, vale a dire vuol farne un cantiere

od uno stabilimento di questo genere; ed in questo caso darà un corrispettivo: allora si stabilirà poi nel golfo della Spezia, od in quell'altro punto della riviera che sarà giudicato più conveniente, un lazzeretto. Ma intanto sta che a Villafranca abbiamo un lazzeretto sufficiente per i nostri bisogni, dimodochè possiamo utilizzare tutto lo stupendo fabbricato che già esiste al Varignano.

Egli parlò di bagni: quanto a questi mi pare d'aver già risposto che starebbero in quello stesso fabbricato. Ha parlato infine di una chiesa da stabilirsi; ma è naturale che stabilendo la marina colà, è necessaria una chiesa. Credo però che già esista, parendomi d'averla vista, e che sia sufficiente ai bisogni della marina; essa è la chiesa della Madonna delle Grazie, la quale mi è sembrata sufficientemente larga. D'altronde poi, come si pratica nell'arsenale di Genova, in fondo a sale o corridoi si erige una cappella, e la truppa può assistere alle funzioni religiose. Ma anche di questo credo non sia il caso, perocchè, se mal non m'appongo, non una, ma due sono le chiese, delle quali una è vicinissima a quella località, cioè la Madonna delle Grazie.

Egli ha chiesto ancora se abbiamo pensato ad un edificio atto alla trasferta delle scuole, e comodo ad alloggiare tutti i professori.

A questo riguardo dichiarerò al Senato che il Governo non si è di ciò preoccupato, perchè non è sua intenzione di trasportare colà le scuole di marina, e ciò per la difficoltà di avere il numero dei professori necessario a queste scuole. Esso si propone soltanto di mandare gli alunni a stare 3 o 4 mesi in mare come si pratica attualmente.

Dimandò inoltre il senatore Brignole: ma perchè questa immensa spesa? Non sarebbe il porto di Genova sufficiente? Per verità siccome ha parlato di ciò nel fine del suo discorso, io credeva che non volesse toccare il punto dell'impossibilità di tenere la marina militare a Genova, e dicevo tra me: il senatore Brignole conosce troppo bene le difficoltà che ci sono nel porto di Genova per non parlare della possibilità di tenere nello stesso tempo ivi la marina mercantile e la marina militare.

Ma contro la mia aspettazione l'onorevole Brignole sul finire del suo discorso ha creduto dover assicurare il Senato che può stare la marina mercantile e la militare nello stesso porto di Genova.

Mi rinerisce questa asserzione per parte dell'onorevole senatore, massime che egli sicuramente conosce le angustie nelle quali si trova il porto di Genova. Egli ha dichiarato che il porto è vasto: ciò è vero; ma però le parti nelle quali i bastimenti si possono ricoverare sono strettissime, e quanto l'onorevole senatore diceva, per rapporto alla prosperità in cui trovansi altri porti del Mediterraneo rispetto a Genova, mi persuade sempre più della necessità di lasciar libero tutto il porto alla marina mercantile. Ma queste cose saranno meglio spiegate dall'onorevole mio amico il presidente del Consiglio.

Io debbo intanto dichiarare che tutti quelli che sono pratici delle cose di mare, dicono che se tanti bastimenti

prendono un'altra direzione, è precisamente perchè manca il locale e tutte le altre facilitazioni necessarie per lo sbarco. Diffatti tutti sanno che nel porto di Genova, i bastimenti sono obbligati a fermarsi 15 o 20 giorni prima di poter sbarcare la loro merce. Questo è il motivo per cui i bastimenti si portano di preferenza in altri scali. Essendo questo un grave inconveniente, un incaglio al commercio, mi pare che il Governo meriti lode, almeno per parte di quelli che tanto si interessano al benessere di Genova, proponendo di togliere quest'incaglio.

Finchè vi sarà la marina militare è impossibile che il commercio si possa allargare; e come mai si potrà allargare la darsena di Genova, come propone l'onorevole senatore, senza incagliare ancora più il commercio nel porto?

Nè si potrebbe utilizzare a favore della marina militare il golfo di Santa Limbania, come si è osservato, mentre questo è assolutamente indispensabile per formare il dock.

Mi è sembrato che l'onorevole Brignole abbia suggerito di portarlo al Mandraccio...

BRIGNOLE-SALE. (*Interrompendo*) No, no!

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Ritiro adunque la mia osservazione.

Supponendo anche che si trovi un mezzo di collocare i bastimenti da guerra; ma può questo bastare per una marina militare?

Per la marina militare è indispensabile, ciò che del pari è necessario per l'armata di terra, cioè una piazza d'armi, un luogo per manovrare, per sortire senza essere incagliata ad ogni momento. Attualmente i bastimenti da guerra non possono stare caricati nella darsena, ed è necessario togliervi tutti i cannoni, tutto il materiale, e metterlo in disparte, onde possano galleggiare in quel piccolo recinto: e quando poi li si vuole di nuovo armare, allora bisogna condurli al molo e con piccole barchette portare tutti i cannoni, e tutti gli attrezzi uno ad uno. Il Senato ben vede che questo non può a meno d'ingenerare confusione e lungaggini.

Basterà, per-maggiormente convincere il Senato della verità di quanto dissi, l'accennare che per armare un bastimento è necessario quasi un mese, e ciò a motivo, come avvertii, del continuo andirivieni di queste barchette per portare tutto il materiale; e queste poi trovano sempre nel loro corso un ostacolo nei bastimenti che entrano e sortono dal porto. L'andirivieni delle suddette barchette incaglia alla sua volta i bastimenti mercantili nelle loro operazioni, di modo che si può dire che l'una marina forma un ostacolo all'altra.

Io non posso comprendere come all'onorevole Brignole-Sale, a cui tutti questi inconvenienti sono ben noti, non gli abbiano fatto senso. L'onorevole senatore diceva: una volta Genova armò più di 600 galere, ed il porto fu sufficiente a contenerle; come mai adesso che abbiamo così pochi bastimenti, esso non è più bastante?

La risposta è facile.

Il porto di Genova può contenere molti piccoli basti-

menti, ed in allora le galere erano assai più piccole degli attuali bastimenti della marina militare, sicchè potè darvi ricetto; ma in oggi la cosa è ben diversa, mentre si tratta di ricoverarvi bastimenti che ogni giorno crescono di mole; tanto è che i bastimenti da guerra attuali non possono più entrare nella darsena.

Al riguardo farò ancora un'altra osservazione. È ben persuaso l'onorevole senatore che tutte le antiche spedizioni di Genova che formano meritamente la sua gloria siano proprio partite dal porto di Genova? Io credo che si dicessero partite da Genova, perchè Genova era la capitale, ma che in fatto poi partissero da tutti i vari porti della Liguria, e più specialmente dal golfo della Spezia.

Se la memoria non mi fallisce, mi pare d'aver letto, non saprei citare in quale autore, che la Repubblica di Genova ordinava gli apprestamenti nei vari porti, e quindi fissava il punto di riunione a cui tutti assieme si portavano donde partivano per la progettata spedizione. E come altrimenti spiegare quell'importanza che la Repubblica di Genova dava anticamente al golfo della Spezia?

Non si limitava la Repubblica di Genova a riguardare il golfo della Spezia come uno stabilimento sanitario; tant'è che essa vi avrebbe fatto costruire fortezze che per quei tempi erano fortissime. Difatti, se attualmente Santa Maria, il forte di Pezzino, se lo stesso forte della Spezia, se il forte di Lerici e Porto Venere sono di poco momento riguardo ai mezzi di attacco che si hanno, al perfezionamento delle artiglierie, in quei tempi però per difendersi dalle galere erano fortezze importantissime. Dunque, ripeto, come spiegare l'importanza che la Repubblica di Genova dava a quel golfo? Io sono portato a credere che il vero porto militare della Repub-

blica di Genova fosse il golfo della Spezia, perchè altrimenti non saprei spiegare quel lusso di fortezze.

Mi resterebbe a rispondere all'ultima parte del discorso dell'onorevole Brignole nella quale accennò come il commercio e la popolazione di Genova non sono aumentate nella proporzione di Marsiglia e di Livorno, ma lascio all'onorevole mio amico il presidente del Consiglio il rispondergli, come quegli che è in grado di farlo assai meglio; ond'io gli cedo la parola.

Ma intanto prego caldamente il Senato, a volersi persuadere che, se il Governo si è indotto a proporre tale trasferimento della marina militare, si fu dopo ponderati studi, dopo di aver maturato per ben otto anni questo progetto, e questi gli dimostrarono, lo convinsero dell'assoluta necessità di un tale trasferimento. Se non venisse accolta questa proposta bisognerebbe assolutamente rinunciare ad avere una marina militare, mentre non abbiamo altra località che quella della Spezia.

Ma altra considerazione non meno importante che ha avuto il Governo in mira è stata quella di migliorare le condizioni della marina mercantile e del commercio ampliando il porto di Genova.

BRIGNOLE-SALE. Domando la parola per ribattere alcune osservazioni.

PRESIDENTE. L'ora essendo avanzata io debbo domandare al Senato se intenda di sospendere la discussione.

Alcuni senatori. A martedì!

PRESIDENTE. Il Senato è convocato per martedì alle due.

Le rinnovo la preghiera di voler convenire alle due precise, onde poter aprire immediatamente la seduta.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Omaggio — Relazione sul progetto di legge per modificazioni alla tassa sulle vetture pubbliche — Seguito della discussione del progetto di legge per il trasferimento della marina militare nel golfo della Spezia — Dichiarazione dei senatori Sclopis e Des Ambrois — Discorso del senatore Alberto Della Marmora contro il progetto — Interruzione — Interpellanza del senatore Di Pollone al ministro dell'interno — Risposta del ministro — Continuazione della discussione del progetto sopra enunciato — Discorso del senatore Imperiali contro il progetto — Discorso del senatore Dabormida in sostegno dello stesso — Discorso del senatore Balbi-Piovera contro il progetto — Presentazione di un progetto di legge — Istanza del senatore Di Pollone.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri della guerra, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, e più tardi intervengono eziandio i ministri dell'interno e delle finanze.)

MARIONI, segretario, legge il processo verbale della precedente seduta, il quale viene approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato un omaggio fatto al Senato stesso dal presidente della Camera di commercio di Genova di n° 120 copie di un rapporto sull'istmo di Suez.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA TASSA SULLE VETTURE PUBBLICHE.

DI POLLONE. Domando la parola. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul progetto di legge portante modificazione alla tassa sulle vetture pubbliche. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 232 e 234.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL TRASFERIMENTO DELLA MARINA MILITARE AL GOLFO DELLA SPEZIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiama la discussione del progetto di legge per il trasferimento della marina militare al golfo della Spezia.

Nella seduta di sabato aveva domandato la parola il senatore Franzini, non so se per schiarimenti o per un fatto personale.

FRANZINI. L'avevo chiesta, ma ora la ritiro.

PRESIDENTE. La parola sarebbe conseguentemente al senatore Alberto Della Marmora come primo iscritto; ma avendola chiesta il senatore Sclopis per un fatto personale, a lui la devo accordare prima.

SCLOPIS. L'onorevole mio amico e collega il generale Franzini, nell'ultima seduta entrò in alcune considerazioni retrospettive su i casi della guerra del 1848. Tali considerazioni non poterono a meno di ridurmi al pensiero alcune asserzioni od insinuazioni inserite in varie pubblicazioni circa a proposte di pace che si dissero presentate al Ministero di cui io faceva parte, le quali proposte, al dire degli autori di quelle pubblicazioni, non solamente sarebbero state respinte, ma perfino tenute nascoste al Re.

Io credo opportuno, in vista di tutto ciò, di fare una dichiarazione che è tutta mia personale, ma colla quale forse potranno accordarsi altri miei colleghi.

DES AMBROIS. Domando la parola.

SCLOPIS. Dichiaro pertanto che, durante tutto il tempo che ebbi l'onore di far parte come guardasigilli, del Ministero del magnanimo Re Carlo Alberto, non ho veduto presentarsi al Consiglio veruna proposta dell'Austria per trattative di pace, e che non ebbi neppure privata contezza di simili proposte fatte dall'Austria al Piemonte.

Il Consiglio dei ministri, di cui io faceva parte, non ebbe altra comunicazione in genere analogo che quella di una proposta indiritta verso la metà di giugno 1848 dal barone di Wessenberg, allora capo del Gabinetto imperiale austriaco, al Governo provvisorio di Lombardia.

Tale proposta era di riconoscere la separazione e l'indipendenza delle provincie lombarde. Essa venne indiritta, come ho detto, al Governo provvisorio di Lombardia coll'aggiunta di alcune condizioni, e fu dal medesimo di primo tratto ricusata; e se ne diede da quel Governo

semplice comunicazione al Governo del Re che non era punto chiamato a deliberare in proposito. Questa è la condizione delle cose quale io la conosco.

Libero adesso, come allora, a chi lo crede opportuno, l'apprezzare dal suo punto di vista i futuri contingenti, come libero sarebbe stato ai consiglieri della Corona a quel tempo di apprezzare gli eventi che si fossero realizzati. Ma intanto, per quanto a me concerne, desidero che si ritenga la sopra fatta dichiarazione così per esonerare la mia responsabilità, come per rispondere alle esigenze della storia.

DES AMBROIS. Io mi unisco alle dichiarazioni fatte dall'onorevole conte Sclopis.

Fui chiamato al campo il 17 giugno e cessai così fin d'allora di sedere nel Consiglio dei ministri. Ma ho potuto formarmi l'intima convinzione che i cenni fatti dalla stampa di proposte occultate al Re sono errori derivati da qualche equivoco.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al senatore Alberto Della Marmora.

LA MARMORA ALBERTO. Signori senatori: io aveva deciso di non prendere la parola in questa discussione, ma vi furono però due ragioni che mi costrinsero a mutare di proposito. Una è che avendo avuto da 19 dei miei colleghi il mandato, cioè a dire essendo stato da 19 colleghi nominato come membro della Commissione, ho pensato che, siccome la mia opinione su questo affare era ben nota, queste 19 persone non intendevano che io guardassi il silenzio su questo gravissimo affare. L'altra ragione è che mi venne in mano un piccolo opuscolo di cui vi tratterò un momento, dietro le espressioni del quale si potrebbe forse applicarmi certe accuse, cioè a dire che io potessi combattere il progetto della Spezia per una opposizione sistematica e di opinione e di partito politico.

Io dunque parlerò, ma mi propongo di ciò fare senza perdere di memoria quella riservatezza che debbe avere specialmente il vostro consesso, e di pensare che il miglior modo di rispettare se stesso è quello di rispettare gli altri. Del resto, o signori, io adesso sono vecchio, e non ho più nelle mie vene quel fuoco che brillava in me allorquando, non colla lingua e colla penna, ma col braccio e col petto io mi cimentava contro il classico croato nei campi di Wagram e di Lipsia.

L'opinione mia non è mutata per nulla sulla nostra temerità, e direi sino sulla nostra storditezza da giovanastri, di andare ad impiantare un arsenale marittimo all'estremo confine del nostro piccolo Stato, quasi per sfidare qualche futuro nemico di tanto più tentare di distruggerlo, quando ci avremmo gettato una maggior copia di milioni.

Notate bene, o signori, che io parlo di arsenale marittimo e non già di stazione navale. Per questa il Governo è sempre padrone di metterla dove vuole, mandarla, per esempio, al lago Maggiore che è il nostro *Mar Caspio*, purchè ci possa entrare; di questo non debbo inquietarmene per nulla. Ma io sostengo che un vero arsenale di costruzione collocato al Varignano avrà sino

dal suo nascere e per sempre dei difetti capitali che non s'incontrano in nessun altro di questi stabilimenti esistenti presso le nazioni che conoscono le esigenze di un simile impianto. Lasciando ora da parte la questione politico-militare, e cominciando dalle esigenze economiche, vi dirò che il futuro arsenale non soddisfa nemmeno ad uno dei principali precetti che debbono guidare un Governo nella scelta delle località:

« Un intérêt de premier ordre à considérer dans la fondation d'un port militaire, c'est la facilité des approvisionnements en matériaux de construction, en combustible et en vivres de bord. »

Così scriveva, non è gran tempo, un autore molto competente, in proposito della marineria austriaca.

Ebbene, o signori, quelle convenienze le cercherete invano nell'arsenale che si vuole impiantare all'estremità di una lunga striscia, tutta montuosa e fiancheggiata in gran parte, da un lato dal mare e dall'altro da uno Stato estero. La sola strada carrozzabile che percorre quella lunga striscia è così piena di salite e discese, che resta impraticabile e non conveniente per i grossi carriaggi.

Io credo che sin da quando questa via fu aperta (saranno circa 30 anni), non venne essa mai percorsa da altri veicoli che dal corriere, e da qualche diligenza e da qualche vettura di passeggeri. Quella unica comunicazione del nostro porto militare col cuore della monarchia può da un momento all'altro essere tagliata anche da un piccolo corpo nemico, che per la valle del Taro traversando gli Appennini piomberebbe sopra il nostro territorio, e se non fosse altro, taglierebbe le nostre comunicazioni, tanto telegrafiche che stradali, e ci porterebbe un gran danno, perchè la Spezia sarebbe isolata dal rimanente dello Stato.

Converrebbe adunque premunire tutti quei passi d'opera di difesa, disperdere lungo quelle montuose regioni, per la sola tutela delle nostre comunicazioni colla Spezia, delle forze che sarebbero utili altrove, oppure converrà rassegnarsi a correre il pericolo di veder talvolta intercettate quelle comunicazioni. Insomma tanto nello stato ordinario di perfetta pace, come in caso di guerra, non si potrà mai far capitale che della via di mare per quelle provviste voluminose che in ogni giorno richiede un arsenale compiuto, come quello che si vorrebbe eseguire.

Non intendo, o signori, estendermi molto sopra quistioni strategiche. Queste quistioni furono già egregiamente trattate, sia dall'agregio mio amico e collega il senatore Franzini, sia dall'eloquente oratore che lo ha seguito.

In quanto alle altre quistioni militari, io le lascio ben volentieri a quelle persone che per la loro età meno avanzata ebbero una gioventù assai più pacifica che la mia, e che poterono tranquillamente studiare nei libri i veri principii di quell'arte militare che ho dovuto praticare materialmente nei campi fino dall'adolescenza. « La guerre » diceva Folard e ripeteva un esimio autore di cose militari, nostro contemporaneo, ed anche,

posso dire, mio prozio, il marchese di Berzé, « est un métier pour les ignorants et une science pour les habiles gens. »

Io questa guerra la feci per otto anni nei gradi inferiori sino a quello di capitano, la praticai perciò più come mestiere che come scienza, e so già che mi tocca stare nella categoria degli ignoranti. Accetto l'epiteto, vi parlerò da ignorante, ed alle dottissime dissertazioni messe in campo nella quistione della Spezia, io vi opporrò un esempio che troverete forse un poco triviale, ma che però esprime in due parole tutto il mio pensiero, e che avrà per voi questo vantaggio, che risparmierà a voi di udire dalla mia bocca una lunga descrizione di geografia politica comparata tra lo stato di detta geografia del 1812 e quello del 1857.

Ecco il mio paragone: un uomo, che suppongo preoccupato da gravi pensieri, se ne va a sedere all'estremità di una panca di legno mobile, e voi sapete già che pericolo vi corra se non vi sarà dall'estremità opposta un ben equilibrato contrappeso. Conoscete la sorte che ebbe il nostro forte di Barraux, eretto imprudentemente dai nostri duchi all'estremità della Savoia, verso il Delphinato. Conoscete pure la sorte che ebbe all'incirca un secolo fa la rocca di Gibilterra, posta parimente in un modo isolato sull'orlo meridionale della Spagna. Ebbene, una consimile sorte potrà, lo temo molto, toccare un giorno o l'altro al futuro arsenale del Varignano, meno però l'occupazione permanente che io credo non si permetterà. Ma credo fermamente alla possibilità di un colpo di mano improvviso per parte di mare, favorito anche per mezzo del telegrafo elettrico, di un contemporaneo e doppio insulto per parte di terra, cioè: intersecazione delle comunicazioni telegrafiche e stradali fra Chiavari e la Spezia, e dimostrazioni armate dalla parte della *Maera*.

Signori, in caso di guerra europea, che il cielo allontani per molti anni, io credo non solo possibile, ma probabile e anche naturale, un'alleanza tra quelle due potenze di primo ordine che ho già viste strettamente unite nel 1814 ed alle quali dobbiamo quelle rovine che ora intendiamo rialzare tanto in Alessandria, quanto nel golfo della Spezia. Avrà allora il Piemonte, uniti a suo danno gli autori del gran fatto di *Copenaghen*, e gli spettatori taciti dei tremendi casi di Galizia.

Supponete ora un poderoso naviglio di piroscafi da guerra di grande portata, appartenenti a quelle due nazioni unite. Supponete questo naviglio adunato nei due grandi seni dell'isola dell'Elba, distante non più di otto ore dall'imboccatura del nostro golfo della Spezia, ove vi giungerebbe di nottetempo; e qui fate bene attenzione, o signori, che quei due porti dell'isola dell'Elba, cioè *Portoferraio* e *Porto Longone*, hanno una tal posizione geografica che si direbbe che la natura, dopo aver fatto il seno della Spezia, si è pentita e ci ha voluto ficcare quei due porti in tale posizione a bella posta, per essere una specie di agguato marittimo, come una situazione sulla quale il leone si siede per poter poi spiegare il salto e carpir la preda.

Pensate, o signori, che la soverchia apertura del seno della Spezia (fate bene attenzione a questo) e la sua direzione stessa, sono tutte cose favorevoli ad un'aggressione notturna con forze formidabili, e poi mi saprete dire cosa sarà per capitare in quel luogo ad onta dei nostri mezzi di difesa, dell'abilità riconosciuta e del valore dei nostri artiglieri, degni di spendere la loro vita su altri campi di gloria. Pensate, o signori, alla quasi certa superiorità numerica delle bocche da fuoco dell'aggressore, pensate ai grandi vantaggi di quelle batterie galleggianti e moventi a volontà come anguille, per fuggire il pericolo e portarsi in massa in quei punti più favorevoli onde distruggere i mezzi di difesa, e figuratevi infine i difensori fissi nelle loro batterie, incapaci di muovere e di aumentare la loro linea di fuoco, che invece di crescere, diminuirà sempre successivamente. Ah! signori, il cuor mi si spezza quando leggo nella storia dei fatti marittimi, appena un solo attacco ben diretto essere stato respinto, sopra forse cento che riuscirono. Qui si affaccia alla mia mente il grande olocausto di *Lepanto*, di *Navarino* e di *Sinope*; là vedo la valorosa ma inutile difesa di *San Giovanni di Ulloa*, di *San Giovanni d'Aeri* e di *Magadorre* contro forze superiori moventi a volontà e formidabili in artiglierie.

Io professo tutta la stima possibile per la Commissione di distinti ufficiali che elaborò il progetto di difesa del golfo della Spezia, ma questo lavoro è già vecchio più di setto anni, e in questo frattempo la navigazione a vapore, non che l'artiglieria marittima fecero grandi progressi e ne faranno ancora ogni giorno.

Piaccia al cielo che siano vani i miei timori, che la catastrofe che io prevedo in quella, se non isolata, almeno facilmente isolabile estremità del nostro territorio, sia ritardata di tanti anni che bastino, affinché nessuno di voi, o signori, non ne sia testimonia, e che sia questa una delle funeste eredità che lasceremo ai nostri nepoti!

Ma un giorno verrà forse, in cui, un mio successore nella deputazione di storia patria, un nuovo cavaliere Cibrario, nostro dotto ed illustre collega, imprendendo a narrare il tristo caso si accingerà a cavare dalla polvere degli archivi i rendiconti delle nostre sedute parlamentari salvate dal dente dei sorci e dalla fatale bottega del pizzicagnolo, o dall'incendio del teatro Regio, ed allora con questo materiale porrà mano alla sua narrazione e scriverà così: « Allorchè nell'anno 1857 si trattò nel Senato del regno della trasferta dell'arsenale alla Spezia vi fu però un uomo che osò dire su questo tutto il suo pensiero, e che prevede ciò che pur troppo è accaduto; ma il poverino, al pari di Cassandra, predicò invano. »

Allora questo stesso istoriografo, il quale forse avrà anche ereditato dalla famosa cattedra di filosofia della storia, volendo darsi ragione delle cause del poco successo dell'oratore che ora vi parla, ne troverà molte, e fra le altre troverà quella destrezza di voler imprimere sempre agli occhi del pubblico un colore di partito politico, a qualunque ostacolo, a qualunque contrarietà

sorgesse allora contro la volontà, o la sapienza dei governanti di quel tempo. Le prove di questa imputazione di partito politico sono palpabili a tutti quanti hanno gli occhi in fronte, e le trovo letteralmente espresse in un piccolo opuscolo stato distribuito ai singoli membri della Commissione. L'autore di esso, che suppongo ministeriale puro sangue (ma che dicono sia morto), in un linguaggio tutto suo, si scatena contro i due partiti estremi che a suo parere osteggiano la traslocazione alla Spezia.

Ecco qui l'opuscolo:

« *Gènes et la Spezia* par le comte Henry Avigdor, membre de la Chambre des députés, chevalier des Saints-Maurice et Lazare, officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc. etc. 1852. 1^{er} partie. Chez tous les libraires de Turin et du royaume. »

Ecco alcuni brani:

« Deux partis extrêmes sont peu disposés à aider de leur appui et de leurs sympathies le projet du Gouvernement.

« L'un, est le parti du passé! Ennemi systématique de toutes les réformes bonnes ou mauvaises, ennemi de tous les projets sensés ou non, contrariant tout par habitude, critiquant tout par tempérament, repoussant des améliorations indispensables comme des innovations pernicieuses, haïssant superlativement toute pensée neuve, même celle dont il pourrait tirer avantage pour sa réintégration aux affaires publiques.

« N'ayant rien fait de durable, de vaste, dans son temps...

« Il lance la censure à la manière des Parthes, en fuyant le combat; accrédité de doucereuses calomnies, prépare sous main de nombreux obstacles, se rallie à toutes les opinions, même aux moins sympathiques, même aux plus antipathiques, pour être plus fort devant l'ennemi commun. Il s'empare de tout, fait arme de tout bois, pour contrarier la marche progressive du Gouvernement constitutionnel...

« Ce parti a glapi à la nouvelle du projet de transporter les arsenaux maritimes à la Spezia. Comme il s'élève systématiquement contre tous les projets... »

Qui poi finisce, e viene il turno dell'altro partito:

« Pour contrebalancer et mitiger la fatale influence de ce parti, dont l'espérance la plus caressée est de parvenir à faire rétrograder le pays jusqu'aux délicieux temps du moyen âge, jusqu'à l'intolérance du seizième siècle, il existe aussi dans les Etats sardes le parti exalté, les républicains ou les mazziniens; ce sont deux poisons contraires s'annulant l'un par l'autre. La force de ce dernier parti git dans la crainte qu'il inspire. Il n'est rien par lui, tout par ses ennemis. »

E qui lascio, chè non è più il caso di continuare.

Io non intendo di far ammenda onorevole del mio passato, nè tampoco menarne vanto: ma vi posso ben accertare, che per l'addietro ebbi tutt'altra fama che d'uomo retrogrado. Sin dal 1814, allorchè comparve per riordinare lo Stato il famoso Palmaverde del 1798, io spiegai le mie opinioni politiche. Nel 1821 fui per

queste stesse opinioni destituito, spogliato e rilegato per dieci anni fuori del continente; e credete che un uomo del mio temperamento voglia così rimnegare il suo passato?

No, o signori, io sono come l'acqua di certe fonti, la quale sembra fresca nella estate e calda nell'inverno, e perchè? Perchè varia la temperatura della superficie del suolo. Anni sono non era annoverato nelle liste dei retrogradi, perchè biasimava altamente le stupide e imprudenti loro compressioni; oggi mi tocca di disapprovare la reazione nel senso opposto quando sorge, o non sono sulla nota degli avventati, e di quelli i quali giuocano, a parer mio, i più gravi interessi del paese, come farebbero un *paroli* al Faraone. Io dunque rigetto l'accusa che dietro questo scritto si potrebbe farmi di voler combattere il presente progetto di legge per fini di partito politico, come pure rigetto l'altra accusa di voler combattere alla foggia dei Parti, lanciando la freccia e rifiutando la pugna.

Signori, questa pugna io la sfuggo così poco, che mi credo essere io stesso il primo che iniziò il fuoco su questa grave questione: questo fuoco lo mantengo tuttora senza altro pensiero che quello di adempiere ad un dovere di buon cittadino e di pagare un tributo di coscienza al mio paese. Tributo il quale non lascia di essere molto penoso per chi si trova nel caso mio.

Come antico comandante della scuola di marina mi incombe l'obbligo di rilevare ancora un'insinuazione del medesimo autore sull'opinione generale degli uffiziali di marina rispetto alla sua traslocazione alla Spezia.

« Opinion de la marine royale sur le projet de transporter les arsenaux à la Spezia. L'opinion du personnel de la marine, qui plus que tout autre, a le droit d'émettre un avis ne s'est pas encore clairement et unanimement prononcée sur le projet dont il s'agit. Les jeunes officiers ont naturellement un avis à eux qui n'est pas partagé par les anciens officiers. Les équipages ont une manière particulière de considérer cette question, qui se ressent de leur position exceptionnelle, et du peu de prix qu'ils attachent à ces avantages de société, hautement appréciés par les jeunes hommes instruits et distingués, formant l'état major de la marine royale.

« Les jeunes officiers de notre marine, font, dit-on, une sourde opposition à ce projet. »

Notate bene queste parole, perchè son queste che voglio combattere specialmente.

E altrove dice:

« Moins bien fondée, et pourtant plus difficile à vaincre, me paraît l'opposition des officiers d'un certain âge. Leurs arguments ne sont ni futiles, ni superficiels. Il s'agit d'intérêts graves et méritant quelque considération.

« Les vieux officiers sont, en grande partie, mariés; ils font valoir les dépenses, les tracasseries et les difficultés qu'ils auront à subir pour s'installer dans une autre ville, dans un pays neuf, déshérité encore de tout ce qui peut rendre la vie supportable et la ville habitable.

« Ces difficultés d'établissement sont également péremptaires pour les sous-officiers; mais n'étant pas attachés aux relations du monde et de la société, vivant entièrement dans leur intérieur, ils se soucient fort peu de changer Gènes pour la Spezia, s'ils peuvent retrouver à la Spezia les commodités de la vie dont ils jouissent à Gènes.

« Les plus indifférents sur la question, et qui sont pourtant ceux qui auront à souffrir le plus de privations, sont les équipages. Pour la plupart des matelots, le service est borné à 4 ans; ils aspirent (et malheureusement avec trop d'ardeur) au moment de leur libération. Ces quatre ans de service sont quatre ans de douleur, de regrets, d'esclavage; chaque heure du jour ils songent à l'heure de leur délivrance, et pour quatre ans de service, disent-ils, peu importe où ils les passeront. Il faut l'avouer, pour eux, le service sur les navires de guerre est comme l'enfer du Dante, mais heureusement avec l'espérance; ils ont l'espérance de leur congé; en conséquence ils supportent l'enfer.

« La marine royale fait donc de l'opposition au projet du Gouvernement. »

PRESIDENTE. Potrebbe prescindere da queste citazioni: giacchè sono troppo lunghe, e d'altronde si tratta d'una memoria che ognuno può avere sott'occhio.

LA MARIORA ALBERTO. Ho finito.

PRESIDENTE. È meglio combatterle colla stessa arma, colla stampa.

LA MARIORA ALBERTO. Aveva precisamente finito; signori, mi fermerò soltanto sul punto che concerne l'opinione dei giovani uffiziali sopra il progetto in questione.

Dal 1840 fino al 1843 ebbi l'onore di comandare la regia scuola di marina, e così posso dire che tutti i giovani attuali uffiziali, fuori pochi che uscirono dalla marina veneta, e da bassi uffiziali, a partire dal primo luogotenente di vascello (ossia capitano) sino all'ultimo guardia marina, tutti furono miei allievi. Ebbene, io posso assicurarvi, o signori, che mentre io era incaricato di una così delicata missione procurai non solamente di dare ai miei alunni un'istruzione conforme al servizio cui erano destinati, ma mi applicai ad infondere nei giovani loro petti quei sensi di onore e di disciplina, senza dei quali la loro educazione sarebbe stata, non solamente incompleta, ma, oserei dire, pessima; ed io posso dire con giusta soddisfazione, che essi, divenuti uffiziali, corrisposero pienamente all'aspettazione del Ministero ed alle mie cure. Io così sostengo che nessuno fra i giovani uffiziali non fece, non fa e non farà mai un'opposizione sorda al Governo. Educati nella lealtà e nell'obbedienza, quelli fra di loro che il soggiorno continuo al Varignano potrà spaventare e che avranno un benessere privato od un'altra carriera in vista, potranno benissimo lasciare il servizio, ma tanto che vi rimarranno giammai si comporteranno nel modo accennato in forma di insinuazione in quello scritto, il di cui autore forse era ignaro della gravità di quell'accusa.

Non è già che io creda, o signori, che gli uffiziali i quali continueranno nel loro servizio troveranno nel soggiorno che loro si propone, grandi soggetti di allegria, bisogna essere giusti. Il Governo potrà benissimo pretendere da essi che facciano bene i loro doveri, e così faranno, ne sono certo; ma se si volesse che in un simile luogo vi possa annidare allegria, io, malgrado la bella e pomposa descrizione fattane dall'elegante nostro relatore, crederei che sarebbe pretendere troppo.

Se conoscete, o signori, che cosa è la vita dell'uomo di mare, e specialmente di quello che naviga su legni da guerra, ove regna una forte disciplina, voi vedrete che quella vita è una serie continua di pericoli, di fatiche, di disagi, di privazioni e di abnegazione. In quanto ai giovani uffiziali, vi è la grave responsabilità che per sei ore almeno su 24 pesa su di ognuno di essi allorchando si trovano di guardia, dovendo l'uffiziale starsene sempre in coperta per 4 ore di seguito esposto a qualunque tempo faccia in mare, a qualunque tempo venga dal cielo, essendo esso responsabile della vita di tutto l'equipaggio, e della salvezza del bastimento.

A queste durissime prove, alle quali l'uffiziale è sottoposto talvolta per due o tre anni di seguito, bisogna aggiungerne un'altra, frutto della fragilità umana. Capita nei legni da guerra, che sono in lungo viaggio, ciò che ha luogo talvolta nei monasteri ed anche in quelli di donne, ove il contatto continuo tra le medesime persone in uno spazio assai ristretto, genera spesso delle avversioni invincibili, e persino degli odi profondi. E se queste cose capitano nei monasteri, ove vi è l'opera pacifica del confessore, il mattutino coro ed il serale rosario, cosa sarà a bordo d'un bastimento da guerra, ove non sonvi tutti questi refrigeranti?

Signori, io vi posso accertare che il bell'ideale d'un giovane uffiziale di marina, da più e più mesi imbarcato, si è quello che una volta uscito da quel guscio natante perderà almeno per qualche tempo di vista il mal accetto compagno, il poco amabile superiore, e che dimenticherà questi brutti sensi nelle distrazioni d'una popolosa città. Ma invece di ciò egli sbarcherà per abitare una piccolissima e nuda cameretta d'un padiglione, ossia quartiere d'uffiziali, ove si troverà di bel nuovo in faccia delle medesime persone, colle quali gli sarà forza di convivere, e questo è ciò che gli spetta dopo il tanto sospirato ritorno in patria rispetto ai rapporti sociali.

In quanto alle distrazioni, fuori di quella di vogare in barchetta o di bordeggiare in iola per il golfo, io non so troppo quale altra distrazione potrà procurarsi un uffiziale di marina. Coltivare fiori? Ma non lo può: la terra che vi è non è che frantumi di rocca calcarea; d'altronde d'acqua ve ne sarà appena appena per bere, ed io credo che non viene neanche il prezzemolo. Udire gli uccelli a cantare? Ma su quegli alberi di ulivo, che stentatamente crescono da quelle parti, gli uccelli non sogliono annidare. Forse sentirà qualche povero fringuello portato in gabbia in quei luoghi da altrove e barbaramente acciaccato, il quale si crederà essere nel suo pa-

radiso di Maometto e si figurerà di vedere il sole allorché è già scomparso dall'orizzonte; perchè bisogna che sappiate che nella stagione invernale il sole si nasconde alle tre dopo pranzo in quel luogo, mentre che brilla ancora per più di un'ora sulla costa vicina, cioè verso Lerici e sui monti degli Stati estensi. E poiché parlo degli Stati estensi, mi viene in mente che in faccia del Varignano, al di là dei monti di Lerici sopra Sarzana, si vedono molti paesi di quel ducato, e fra gli altri la città di Fosdinovo, e sarà forse una bella occupazione per il nostro ufficiale di osservare dal suo padiglione col suo cannocchiale in quella città, e vedere i fedelissimi sudditi del duca di Modena a fare gli esercizi alla tedesca.

Ma per contro da quel punto, con un cannocchiale, si può anche vedere tutto quanto si può fare nel nostro arsenale. Io desidererei che faceste attenzione a questa cosa.

Resta ancora il passeggio: ma che passeggiate volete che faccia? Non c'è altro luogo piano che quel poco stradale che conduce da Porto Venere alla Spezia fatto tutto a forza di mina e di scalpello; e poi la passeggiata sarebbe lunga, poichè dal Varignano alla Spezia vi è almeno ed anzi di più di quanto vi è tra Torino e Moncalieri, e io credo che andare tutti i giorni da qui a Moncalieri e tornare è una passeggiata un po' lunga.

Signori, qui lo punto su questo argomento, che potrei svolgere assai di più, ma lo stesso motivo per cui io presi la difesa dei miei antichi alunni, m'impone l'obbligo di non proferire in questo recinto delle parole di scoramento che avrebbero un tristo rimbombo al di fuori.

Permettetemi soltanto di soggiungere che la sbagliano assai, a parer mio, quelle persone che nella fervida loro fantasia già veggono crescere in quel luogo un altro *Plymouth*, un altro *Tolone*, un altro *Cronstadt*. Esaminate bene le condizioni ove sorsero o prosperarono quelle tre città, senza parlare di molte altre, e paragonate queste condizioni colle condizioni del nostro estremo ed isolato contrafforte marmoreo, specie di sentinella perduta del sassoso ed arido Appennino, e poi vedrete ben tosto la differenza.

Credetemi, signori, l'impianto di una nuova popolazione in qualunque luogo, anche il più propizio, è sempre una cosa assai seria. Io dovetti farne oggetto di studio profondo allorchè, essendo commissario straordinario in Sardegna, nel 1849, il ministro Pinelli voleva spedirmi colà non so quante migliaia di esuli italiani per improvvisare una colonia; da tali studi, che ho poi perfezionato dopo, anche con una corsa in Algeria, intrapresa quasi unicamente per questa grave questione, dovetti convincermi delle immense difficoltà che s'incontrano sempre per l'impianto immediato di nuove popolazioni. E notate bene, o signori, che in Sardegna, come in Algeria, la scelta di un locale adattato era libera, mentre per il Varignano e luoghi vicini la qualità e la configurazione del suolo sono subordinate ad altre gravi esigenze.

È cosa oramai riconosciuta che le nuove popolazioni

stabilite da un Governo non possono prosperare ad onta dei successivi ed immensi sacrifici pecuniari che esso farebbe, e che quelle create dalla speculazione o da semplici coloni non vanno avanti se non quando l'impianto di esse sia, non l'oggetto accessorio, come sarebbe ora il caso, ma l'oggetto principale. E volete forse rinvenire un elemento di prosperità per una popolazione nuova in un sassoso luogo, senza piano, senza buone terre, e senza acqua, chechè se ne dica, o dove viene notte avanti sera, nel vero senso del vocabolo?

Si è detto che laddove vi sarà qualche cosa da guadagnare, subito accorreranno speculatori, e si accenna l'esempio di Balaclava e di Kamiesch. Grazie del paragone! Volete dunque che quei poveri uomini che saranno condannati a vivere in quel fosso, debbano ancora essere le vittime dell'ingordigia di speculatori che si porteranno in quei luoghi per vendere al doppio, al triplo, al quadruplo gli oggetti di prima necessità? Ma a questo si risponderà che la città della Spezia non è poi tanto lontana, e che in essa trovandosi quasi tutto ciò che è necessario ai primi bisogni della vita, i prezzi del Varignano non potranno poi essere tanto esagerati.

Io voglio sperare che gli abitanti della Spezia, ed i principali proprietari di quella città, che hanno molte case da appigionare e molti fiaschi di vino da smerciare, non faranno come gli abitanti di Balaclava, ma non posso risolvermi a credere che per soddisfare ai più urgenti bisogni della vita, i futuri anacoreti di quella nuova Tebaide troveranno al Varignano delle derrate ad un prezzo equivalente a quello in cui se le procuravano tuttora in Genova. Ed allora molti fra di essi, e specialmente gli operai, lasceranno quei luoghi, oppure converrà aumentare il loro salario in proporzione, come pure bisognerà aumentarlo a quelli che sono ammogliati, sia che lascino le loro famiglie a Genova, sia che queste si risolvano a portare il loro domicilio al Varignano e luoghi vicini.

In ogni modo, vi sarà sempre nel nuovo arsenale diminuzione di un'ora almeno di lavoro fatto alla luce del giorno, ed un notevole aumento nella mano d'opera, ma queste cose sono bagattelle, lo capisco, quando, come noi, si hanno, se non in tasca, almeno in bocca, tanti milioni, e che si dispone così generosamente dalla borsa dei contribuenti.

Qui mi toccherebbe, o signori, di entrare in materia sulle spese presunte e su quelle che dovremmo definitivamente approvare; in fin dei conti, l'esempio del passato dovrebbe valerci di lezione; ricordatevi che abbiamo già aggiunto dei fondi per la compagnia Transatlantica, per la seconda volta, e per questa la *squatritana* non è ancora finita. Ricordatevi un'altra aggiunta vistosa che abbiamo fatta alle vistosissime spese del casto, e così di tanti altri casi consimili per i quali si dovette aggiungere spese a spese.

Rispetto all'ultima cifra di quelle che esigeranno l'impianto e la difesa del nuovo arsenale, io, malgrado tutte le denegazioni ministeriali, sono tanto meno rassicurato che per molte opere, e specialmente per quelle spettanti

alla difesa, non vi sono per ora e non vi possono essere che progetti di massima, ed ho la certezza che sarà di queste spese come di certe misture che il medico ha cura di raccomandare di non fare inghiottire di un sol fiato a povero ammalato, ma di dargliele successivamente a cucchiaini.

In una Sessione futura si farà vedere la necessità di un'altra spesa indispensabile di sicurezza, e ragionata, per esempio, dalla futura strada di Parma in Toscana per Pontremoli; nella Sessione susseguente a quella ce ne sarà un'altra, e forse per questa sarà già eseguita l'opera, e si verrà forse, come al solito, col cuore contrito ed umiliato, a chiedere un *bill* d'indebita, per fare poi lo stesso nell'anno successivo. E se per caso voi vi rifiuterete a questa nuova spesa, si dirà: ma voi avete votata colla legge la prima per la grande somma, ora voi dovete subirne le conseguenze: senza di ciò vi teniamo per gli uomini i più inconseguenti del mondo: non dovevate votare la legge, anzi dovevate respingerla sin da principio.

Signori! Questo è quello che io fo, sia per intimo convincimento o per istretto dovere, sia per non essere messo nel numero degli inconseguenti, di quei tali logici ai quali si può riferire il famoso detto: *Vide meliora proboque, deteriora sequor.*

Potrei ancora parlare a lungo sopra una questione che da gran tempo fu per parte mia oggetto di profonde meditazioni, di studi, di ricerche locali, ma non voglio abusare della vostra sofferenza. Permettetemi soltanto di terminare con due brevi interrogazioni.

In primo luogo domanderò se sia bene valutato l'inconveniente che realmente vi sarebbe di dividere l'arsenale propriamente detto dalla stazione marittima, ora già allontanata, e che è un fatto compiuto: e se si è messo questo inconveniente in confronto dell'altro più grande, a parer mio, di volere creare nel Varignano uno stabilimento che fino dal suo nascere e per sempre, sarà l'unico fra i suoi pari per difetti capitali. E questi difetti sono tali e tanti, che saltano agli occhi di tutte le persone un poco del mestiere, che non sono acciecati da passione o da soverchia compiacenza.

In Genova poi, le provviste delle materie prime si farebbero sempre più facilmente ed a minor costo; si avrebbe sempre la scelta di buoni operai, e si pagherebbero assai meno che al Varignano. In Genova esistono, almeno credo, due grandi stabilimenti di costruzioni meccaniche che sarebbero utilissimi pei vapori, e queste officine non andrebbero a correre dietro alla marina militare in quel punto estremo ed isolato.

Ma, mi si dirà, in Genova non v'è più luogo per l'arsenale. Signori! Io credo che qui sia il punto su cui non ci intendiamo. Che non vi sia luogo per tutto il naviglio, cedendo quello da lui ora occupato, lo concedo; ma che non vi sia luogo per un arsenale, io non lo ammetto così facilmente. Quelli che così dicono fanno come quel tale, che supplicato da un bisognoso di soccorrerlo di una piccola moneta, risponde seccamente: *non ne ho, senza voler guardare nella sua borsa se per caso non vi*

sarebbe il modo di soddisfare alla brama di quel richiedente al quale si è già deciso di non voler dare nulla.

Io però non entrerei in cose superflue; non propongo il locale della Foce di preferenza del Mandraccio; piuttosto il Mandraccio che Sampierdarena per un arsenale di costruzione; ma so che alcuni di questi luoghi furono studiati e proposti seriamente, anche da persone sode e competenti. Queste proposte non si vollero nemmeno discutere un momento, perchè vi è una idea fissa; e questa idea fissa, sapete ove ci condurrà? Ci condurrà ad avere nel fosso del Varignano un equivalente sopra una più larga scala del famoso tronco di San Paolo, detto, se non erro, il *pozzo di San Patrizio*.

In ultimo domanderò se, militarmente parlando, l'aumento di un presidio e l'erezione di alcune importanti opere di fortificazione in quelle estreme nostre frontiere, massimamente se dopo tutto quanto si è detto pubblicamente, e anche dopo ciò che si è tacito eloquentemente sulle grandi idee che si nutrono, non potrebbe produrre un effetto politico militare opposto a quello che taluno sembra volersene ripromettere.

Signori, io non mi farò qui certo a svolgere il mio pensiero sopra una questione così delicata, perchè anzi tutto sono buon suddito del Re, sono italiano, sono un vecchio militare; ma certe cose non sono e non possono più essere, e non sono rimaste un segreto per nessuno, e così mi sia permesso di farvi osservare che i presunti avversari, contro i quali ci preannuniamo con i famosi 100 cannoni di Alessandria e coi futuri forti della Spezia, non sono Cinesi condotti da stupidi mandarini.

La storia della divisione militare partita da Sarzana nel 1849 è ora un fatto storico compiuto ed acquistato agli studi, alla meditazione ed ai commenti dei militari di tutte le nazioni. Vi dirò poi che ho sempre osservato come in politica, ed anche in strategia il famoso precetto *non dire ma fare* la vinca sempre sul principio opposto, cioè: *dire e poi non fare*.

Io dico che alloraquando un uomo veramente di vaglia concepisce un gran concetto, la di cui attuazione non potrà effettuarsi che nel futuro, questo concetto deve essere un segreto tutto suo, e non deve trapelare in verun modo, nè con mezze confidenze, nè con opere che potrebbero dare dei sospetti su quel pensiero; ed io per questo solo motivo non vorrei vedere alla Spezia nè un soldato nè un forte di più. Ebbene, io sono quasi certo che il giorno in cui sarà aumentato il presidio e che sorgeranno delle nuove opere militari in quella sinora pacifica nostra frontiera, si vedranno prendere dal lato opposto le occorrenti misure, e forse daremo così ad una grande potenza il pretesto di non mai sgomberare intieramente certi Stati a noi confinanti, colla scusa di provvedere alla propria sicurezza.

Io conchiudo col dire che l'impianto di un arsenale da costruzione al Varignano sarà sempre, sotto moltiaspetti, assai vizioso e più dannoso che utile, e così respingo il progetto di legge per quanto so e posso, invitando il Senato a meditare su quei difetti e su quegli inconve-

nienti che ho accennati; i quali inconvenienti, a parer mio, sono assai maggiori di quello che risulterebbe da una separazione dell'arsenale dalla stazione marittima propriamente detta.

Signori senatori, all'aprirsi dell'ora spirante Sessione parlamentare, voi foste come me testimoni degli spontanei e fragorosi applausi che scoppiarono da ogni lato di quest'Aula, quando una voce angusta annunziò al paese che i suoi rappresentanti sarebbero chiamati a discutere per la prima volta un bilancio *in cui le spese e le entrate ordinarie si pareggiano pienamente*. Ed ora paragonate quelle parole colle decine e decine di milioni che in questa stessa Sessione vengono ad accrescere lo spaventoso bilancio passivo delle spese ordinarie.

I commenti in proposito sono nella bocca di tutti; Dio protegga il paese e le future nostre generazioni!

INTERPELLANZA DEL SENATORE DI POLLONE AL MINISTRO DELL'INTERNO SOPRA UN ATTO DI ABUSO DA PARTE DI UN ASSESSORE DI PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. La parola sarebbe al senatore Imperiali; ma siccome nell'ultima seduta era stato ammesso che in oggi si desse luogo all'interpellanza annunziata dal senatore Di Pollone, se il Senato non ha niente in contrario, onde non lasciar sospesa questa pratica, io darò la parola al senatore Di Pollone, poichè trovasi pure presente il signor ministro dell'interno, il quale potrà dare le richieste spiegazioni.

DI POLLONE. Signori senatori. Iniziatore qual fui d'un importante mercato, qual è quello dei bozzoli in questa città, non deve meravigliare che io prenda grande interesse a tutto ciò che vi si riferisce, e mi tenga al corrente d'ogni particolare che in esso si produce.

Seguendo questo sistema, io fui informato da persone degne di fede, che nei primi giorni della scorsa settimana, se quanto mi venne esposto è vero, ebbe luogo un fatto d'abuso di potere d'uno degli ufficiali di polizia dipendente dal Ministero dell'interno, fatto che io narro al Senato, pregando il signor ministro dell'interno di volermi dire se egli già assunse informazioni sul proposito, se esse sono tali quali io credo che dovranno risultare, e se in questo caso egli sia disposto a far sentire ai suoi dipendenti che mai non debbano trasmodare quando si tratta della libertà delle persone e di quella dei commerci.

Un onorevole commerciante, non nato in questi regi Stati, ma abitante da molti anni nei medesimi, ed ivi esercente la qualità di trafficante, si presentava al mercato per far acquisto di bozzoli, e si conveniva con una donna che ne aveva molti cestoni. Portati questi cestoni alla sua Banca, si accorse che uno di quegli inganni volgari era stato usato, cioè era stata collocata la bella

mercanzia nella parte superiore e l'infima nella parte inferiore. Riconosciuto l'inganno, rifiutò la merce. Questa donna, non volendosi acchetare alle ragioni evidenti del commerciante, si recò dall'assessore di pubblica sicurezza della sezione di Monviso, il quale mandò immediatamente una delle guardie di polizia ad intimargli di recarsi al suo ufficio.

La guardia non trovò che un commesso del commerciante, il quale commesso si permise di dire che ciò non gli pareva fosse materia da occupare la polizia; si ritirò la guardia, ma poco stante tornò accompagnata da altra guardia, dicendo che, ove non si recasse immediatamente all'ufficio dell'assessore di pubblica sicurezza, sarebbe stato ammanettato e condotto per forza. Non volendo certamente esporsi a questo tratto, si recò il commesso; però le due guardie lo volevano accompagnato fra esse. Nel recarsi all'ufficio dell'assessore, venne incontrato dal principale, che, saputa la cosa, si fece premura di andarvi egli stesso. L'assessore, così mi si dice, lo ricevè villanamente, imponendogli di eseguire il contratto, e, minacciandolo, in caso contrario, di tenerlo prigioniero. Il commerciante, seguendo il volgare proverbio che, *nè a torto nè a ragione, non bisogna lasciarsi mettere in prigione*, si adattò a stringere il contratto colla venditrice, e fu lo stesso assessore di pubblica sicurezza che stabilì i nuovi patti.

Quindi vede l'onorevole ministro che, quantunque tutte le circostanze aggravanti non fossero pienamente vere ed esatte, vi è quella dell'intervento in una contrattazione commerciale, certamente estranea all'ufficio dell'assessore di pubblica sicurezza.

Così brevemente esposta la cosa, non mi dilungherò maggiormente: solo soggiungerò che sono persuaso non essere assolutamente intendimento del signor ministro che i suoi agenti abusino del loro ministero; di questo, dico, sono pienamente convinto, ma sono pure convinto delle tendenze che pur troppo vi ha per parte delle autorità secondarie di qualche volta trasmodare.

Sarò lieto se sentirò che le informazioni che io ho avute non sono del tutto esatte, e sono pure ansioso di sentire dalla bocca dello stesso signor ministro dell'interno che vorrà tener ferma la mano, onde, se questi abusi si sono prodotti, non abbiano a rinnovarsi.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Ringrazio l'onorevole Di Pollone d'aver voluto formare oggetto di una speciale interpellanza il fatto da lui indicato; loringrazio altresì della dichiarazione che fece, essere persuaso che per parte del Ministero si impedirà che gli agenti di pubblica sicurezza trasmodino ed usurpino poteri che loro non appartengono.

Il fatto, come venne esposto dall'onorevole Di Pollone, è quello stesso che venne riferito dalla persona che si dice offesa; ma io spero che il Senato non vorrà prestare cieca fede ad una sola delle parti, a quella che si dice lesa, ma vorrà altresì tenere in conto ciò che venne rappresentato dall'assessore di sicurezza pubblica contro cui fu sporto richiamo; richiamo che non venne nemmeno recato al Ministero, perchè se mi si fosse presentata

istanza, certamente anche senza l'eccitamento fattosi in questo recinto nell'ultima tornata, io avrei preso subito le opportune informazioni. Quindi, prima di tutto, darò lettura del tenore della esposizione del fatto, presentato dall'assessore di sicurezza.

Dalla lettura della medesima e da altre informazioni che ho assunte, e che comunicherò del pari, il Senato potrà conoscere che se vi fu errore, certamente non vi fu intenzione per parte dell'assessore di sicurezza pubblica nè di usurpare l'autorità che ad esso non compete, nè di offendere la libertà dei privati.

Ecco in che modo venne esposto il fatto dall'assessore di pubblica sicurezza :

« Mercoledì mattina una donna si presentava lagnandosi che fuori della piazza del mercato dei bozzoli un individuo sconosciuto avesse comprato da lei sette cestoni di detti bozzoli, convenuti al prezzo di lire 107. Quindi, dopo di averne fatto un monte, si rifiutasse di pagarli col pretesto che non fossero di buona condizione, si trovasse ella perciò priva di danaro e dei bozzoli. » (Quindi vi fu denuncia di una vera truffa.)

« Lo scrivente, credendo che qualche raggiratore avesse cercato di appropriarsi la roba altrui, mandò una guardia colla donna per invitare quel tale a presentarsi in ufficio; ma il medesimo, bruscamente respingendo e guardia ed invito, rispondeva che nulla aveva che fare o dire coll'assessore. Codesto contegno crebbe il sospetto che nel fatto vi fosse colpa, epperò si spedirono due guardie in divisa per intimare l'ordine all'incognito di venire in ufficio; allora venne; ma sovraggiunto un altro individuo che parlava anch'egli, come l'altro, italiano e si qualificava pel banchiere Plutino, diceva che il chiamato fosse suo commesso, e che la quistione non dovesse trattarsi nell'ufficio di sicurezza pubblica. Ma osservatogli che l'assessore non intendeva che di vedere se la querela della donna fosse giusta o no, e quindi se vi fosse intervenuta qualche frode, allora tanto il signor Plutino che la donna, presenti sei o sette testimoni del fatto, esposero le rispettive loro ragioni, dalle quali, visto che non si poteva aver prova materiale di raggio, pronunciavasi l'assessore incompetente, e mandava le parti al tribunale. Ma invitato dalle medesime, e segnatamente dal signor Plutino, a comporre la cosa, chiedeva il ribasso che avrebbe fatto la donna sul voluto prezzo, e quale per contro il signor Plutino; quella intendeva di bonificare a questi lire 19 50, cioè 50 centesimi per ogni miria che erano in totale 39; costui invece pretendeva un ribasso di 75 lire, perchè disposto a pigliare 24 miria al prezzo pattuito di lire 107; sugli altri 19 voleva dare uno scudo di meno. In questo caso, stante la troppo sensibile differenza, il sottoscritto per aderire all'invito, sebbene nuovamente ripettesse di essere ignaro della materia, faceva alla sua volta la proposta che si dividessero le lire 75, e la donna a vece di bonificare lire 19 50 abbonasse quella di lire 37 50. Cotesta proposta arrise alle parti, e segnatamente al Plutino che, ringraziando l'assessore dell'interessamento presosi a definizione di

una contesa che gli *pesava*, gli stringeva la mano, e tutti se ne andarono contenti, avendo ancora il sottoscritto per cortesia accompagnato dal camerino fino alla porta il signor Plutino. »

Vede dunque il Senato che se le cose stanno nei termini ivi riferiti, scompaiono entrambe le colpe, che si volevano apporre all'assessore.

Scompare prima di tutto l'accusa che egli volesse immischiarsi in cose, che fossero estranee alla sicurezza pubblica, volesse assorbire l'ingerenza o dell'autorità municipale o dei tribunali, poichè egli non per altro motivo prese ingerenza in quest'affare, salvo perchè la persona che diceva aver fatto quel contratto di vendita asseriva essere stata frodata dall'acquirente, che le aveva tolto e merce e danaro.

Scompare del pari che vi fosse abuso di autorità o violazione della libertà, perchè la persona contro cui si rivolgeva questo sospetto fu unicamente invitata a presentarsi all'ufficio di sicurezza pubblica, come pure risulta che dal punto in cui venne l'assessore di sicurezza pubblica a riconoscere che non vi era fondato motivo di frode, e che anzi questo poteva essere piuttosto dal lato della donna, che si era querelata, che da quello del compratore, egli dichiarò essere assolutamente incompetente, e non volervi prendere alcuna ingerenza. Che se egli poi vi s'intromise, ciò non fece come assessore, ma perchè le parti esse stesse lo avevano chiamato ad arbitro, e singolarmente il Plutino che viene ora a lagnarsi.

Delle persone che vennero esaminate, e si dice essere state 6 o 7, una è il commesso del signor Plutino, che narra la cosa nei termini pressochè conformi a quanto fu riferito dal signor Plutino; ma le altre, cioè alcune guardie di sicurezza pubblica, ed uno che era presente all'atto in cui il Plutino si era recato presso l'assessore, riferiscono la cosa nel modo in cui venne esposta dall'assessore di sicurezza pubblica. In questo stato di cose vede il Senato, non potersi assolutamente censurare l'assessore di sicurezza pubblica quasi avesse realmente fatto una mancanza.

Come dissi, le deposizioni delle persone presenti al fatto non vanno fra loro d'accordo, perchè alcuna, almeno il commesso del Plutino, lo riferisce nel senso di questi, altre invece confermano nello stesso modo quello che viene asserito dall'assessore: questo è un fatto che conviene accertare in modo preciso. Siccome però l'assessore, nel fare questa relazione, ha soggiunto che era pronto a dare una querela contro il Plutino per calunnia, io inviterò, siccome ho già dichiarato, lo stesso assessore di sicurezza pubblica a presentare questa denuncia, e i tribunali conosceranno allora la verità del fatto, vedranno chi sia il colpevole, se l'assessore, o la persona che si lagna del suo operato, e il giudizio sarà guida per il Ministero circa il modo da tenere rispetto all'assessore.

Credo che da queste spiegazioni il Senato scorderà che almeno per parte del Ministero non ci è colpa; che esso fece quanto poteva per venire in cognizione del

vero, e che il modo in cui saranno dai tribunali riconosciuti tutti i fatti, sarà pure una norma secondo cui il ministro regolerà le misure da prendere al riguardo.

DI POLLONE. Aggiungerò due sole parole per felicitarmi della determinazione presa dall'assessore di pubblica sicurezza, poichè alla sua relazione io potrei contrapporre quella che lo stesso signor Plutino fece al sindaco di Torino. Parlandosi di testimoni, un solo ne fu sentito, eccetto il commesso e le guardie di sicurezza, il mediatore che favoriva l'interesse della donna; notisi che costei aveva già stretto un contratto di simil natura con altra casa, la quale, avendo trovato la merce cattiva, scapitante, la ricusò. Inoltre farò notare al signor ministro che nella relazione del signor assessore di pubblica sicurezza v'è tal cosa che mi fa dubitare della esattezza della medesima. Egli parla di un acquirente sconosciuto: come mai poteva essere sconosciuto, se immediatamente una guardia di pubblica sicurezza è partita dall'ufficio per andare alla casa di questo stesso sconosciuto, il quale è banchiere, ha uno stabilimento conosciuto sulla piazza di Torino? Se veramente era uno sconosciuto colui che eccitava la solerzia del signor assessore, avrebbe avuto difficoltà di trovarlo.

Il vero si è che il signor assessore mandò una guardia di sicurezza, e l'individuo, che si dice sconosciuto, avendo ricusato di seguirla, l'assessore ne mandò due, le quali minacciarono di ammanettarlo se persisteva nel negare di recarsi dal medesimo: questo è un fatto che sarà chiarito come tutti gli altri. Prattanto io sono lieto d'aver messo il signor ministro sulla via di ricorrere all'intervento dell'autorità giudiziaria, contro la quale nessuno avrà mai difficoltà da contrapporre.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io non posso lasciare senza risposta l'osservazione dell'onorevole Di Pollone: egli vorrebbe prendere in contraddizione l'assessore con dire che questi non conosceva punto la persona contro la quale si è sporta l'accusa, e che non pertanto mandava due guardie di sicurezza a prenderla. Avverta l'onorevole senatore che la guardia di sicurezza pubblica che prima si portò ad invitare questo sconosciuto, era accompagnata dalla donna che aveva fatto il contratto, e che di certo doveva conoscere, se non di nome, almeno di persona, quell'individuo...

DI POLLONE. Allora non era sconosciuto.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Domando scusa: era sconosciuto perchè non si conosceva il nome di lui: la donna certamente non poteva a meno che avere una conoscenza materiale della persona, con cui aveva contrattato: ma non sapeva ciò l'assessore di sicurezza pubblica, a cui si era taciuto il nome, e quindi era nella ignoranza circa alla persona di cotai individuo.

Del resto rinnovo i ringraziamenti all'onorevole Di Pollone per avermi posto sulla via di conoscere questi fatti, e di poter reprimere l'abuso quando vi sia stato; ma lo prego di avvertire che se il signor Plutino, anche senza fare tutta questa pubblicità, si fosse rivolto, come forse parova più conveniente, direttamente al ministro da cui dipendeva l'assessore di sicurezza pubblica, non

si sarebbe mancato dal canto mio di dare le stesse disposizioni.

PRESIDENTE. Siccome non si è fatto alcuna proposta per parte del senatore Di Pollone, ma si è solamente dato occasione a chiedere e dare spiegazioni, così prego il Senato di ritornare all'ordine del giorno, vale a dire alla discussione sul progetto di legge pel trasferimento della marina militare al golfo della Spezia.

Chi ciò approva voglia rizzarsi.

(Il Senato approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL TRASFERIMENTO DELLA MARINA MILITARE AL GOLFO DELLA SPEZIA.

PRESIDENTE. Il senatore Imperiali ha la parola.

IMPERIALI. Io parlo contro lo schema di legge; se altri parla in favore io son pronto a cederli la parola.

PRESIDENTE. In favore non vi sono altri oratori iscritti, e che abbiano domandato la parola.

IMPERIALI. Nel sorgere io a intrattenervi sullo schema di legge che ora viene in discussione in quest'Aula, pel trasferimento della marina militare alla Spezia, molti tra di voi, o signori senatori, opineranno che come genovese io m'inducessi a contrariare il progetto del Governo, dacchè stimossi che esso contro gli interessi di Genova sia diretto, e non perchè sia contrario, e rovinoso per lo Stato in generale. Ma io crederei di offendere i miei conterranei se li facessi così da poco che l'interesse della città nativa anteponessero al bene generale dello Stato, e se non li credessi capaci di sacrificare sull'altare della patria i propri vantaggi, di qualunque sorta essi possano essere, e l'amor proprio loro (anche giusto), quando un tale sacrificio all'incremento servisse e alla gloria dell'intero paese.

No, io non stimo sì poco i miei conterranei, e crederei anzi incorrere la loro disapprovazione se volessi difendere gli interessi municipali in opposizione di quelli dello Stato. Però siatemi cortesi, o miei onorevolissimi colleghi, di vostra benigna indulgenza, pel modo, forse disadorno, con cui vi esporrò le ragioni che mi muovono ad avversare il progetto del Ministero, e spero rendervi persuasi che dall'interesse generale dello Stato io fui mosso, piucchè dall'amore per la città che mi vide nascere.

Grave, pur troppo, è l'argomento che io imprendo a trattare; e se la relazione del nostro ufficio centrale non mi avvertisse che già in favore è presso di molti di questo rispettabile consesso il progetto di legge attuale, io mi tacerei, come feci bene spesso, lasciando ad altri della mia stessa opinione lo svolgere quegli argomenti che il convincimento nostro comune in noi ingeneravano. Ma lasciare che si disponga delle pubbliche sostanze, che si comprometta lo Stato in opere, che possono arrecare grave danno (secondo io la penso), e forse rovina alle nostre finanze, quando anche il mio voto

può far preponderare più l'una che l'altra delle opinioni, e quando la mia debole voce, anche in modo di protesta, può forse non essere del tutto inutile, io stimerei viltà il non avere il coraggio della propria opinione, e votare in silenzio.

Dopo la lunga, luminosissima discussione avutasi nell'altra Aula del nostro Parlamento e gli eloquenti discorsi pronunciati dagli onorevoli nostri colleghi prima di me, io non vi starò a ripetere quanto altri disse nella partita tecnica, limitandomi soltanto a farvi osservare che il ministro della guerra, nel suo discorso di sabato, ci disse essere probabile che il progetto ministeriale possa subire qualche variazione nel metterlo ad esecuzione. Io soltanto per sommi capi accennerò quali sieno gli argomenti che fecero propendere il mio giudizio piuttosto contro la legge che in favore di essa. E in primo luogo sull'animo mio fece grande impressione il rischio al quale, con buone ragioni, alludevano alcuni degli oratori, che si correva grave pericolo per la posizione in cui andavasi a collocare il nuovo arsenale sul confine dello Stato nostro, e propinquo a limitrofi, che non sono i nostri più grandi amici: quale rischio, se non fosse altro, richiede maggiori precauzioni, il che significa esigere opere maggiori di difesa e perciò spese maggiori, e presenti e future. Dico presenti e future perchè nessuno potrà disconvenire che, mentre costruire si debbono nuove fortezze nel golfo della Spezia, per la difesa del nuovo porto militare e dell'arsenale in specie, non sia pure necessario di aumentare il contingente del nostro esercito attivo, cioè che porterà in avvenire un aumento di spesa, nel bilancio della guerra, non indifferente.

Se io dicessi male su tale argomento, sarei riconosciuto al signor ministro della guerra, se volesse compiacersi di rischiararmi all'uopo, perchè già un gran dubbio da parte mia sarebbe tolto, che mi fa rifiutare la legge: e dove il ministro mi potrà dire che colla stessa forza numerica dell'attuale esercito il contingente si potrà fornire per la guarnigione di nuovi forti da costruirsi alla Spezia, ne prenderei atto, e meco il paese.

Il golfo della Spezia è situato in una posizione così ridente, ed anche costruito in modo che parla all'immaginazione, e presenta l'aspetto di un porto formato dalla natura, da dover servire di ricettacolo a più d'una flotta, ed io, se non appartenessi allo Stato sardo, e come viaggiatore disinteressato passassi su di nave in vista di quel porto naturale, mi sentirei tratto ad esclamare: oh! come mai non si pensa dai fortunati possessori di quelle sponde a trar partito d'un luogo tanto adatto a formarne un porto dove più flotte potrebbero ricoverarsi!

Io, straniero, così esclamerei: ma io membro del Parlamento sardo, che deve contribuire col voto alla decisione, se sia conveniente o no impiegare molti e molti milioni a formare in quegli incautati paraggi un porto sicuro, utile, e non rovinoso per le finanze del paese, e innalzarvi nuove fortezze, per la difesa di esso, lascio da parte la poesia, fo tacere le mie aspirazioni e mi at-

tengo agli stretti calcoli; prima di assentire col mio voto all'intraprendimento di un'opera così gigantesca, esaminino quali risorse abbia il paese, e in che stato sieno le nostre finanze, e se possano sopportare questa nuova spesa senza correre il rischio di essere del tutto dissestate.

Quindi, riferendomi al parere di persone spassionate ed intelligenti, osservo se questo nuovo stabilimento, che costerà tanti milioni alla nazione, non possa allettare la cupidigia di una potenza nemica colla facilità che offrirebbe a divenirne sua preda. Ora ci si presenta un progetto che porta la spesa pel trasporto della marina militare alla Spezia, formazione di un nuovo arsenale, opere di fortificazioni ed altro, in tutto di quindici milioni e rotti. Ma se questi quindici milioni, che noi ora voteremo, non bastassero (come è opinione generale), noi saremmo quindi chiamati a votarne altri cinque, e forse altri dieci, e, una volta incominciati i lavori, di necessità dovremmo votare e i dieci e i venti altri milioni, per non perdere i quindici milioni già spesi.

Ma vediamo dove li prenderemo questi tali quindici milioni, e se essi non siano di già superiori alle nostre forze finanziarie.

Dalle entrate forse superanti l'esito nel bilancio annuale? Certo che no: giacchè tutti sanno che i nostri bilanci anzichè presentare un disavanzo attivo, sono in *deficit*, e questo *deficit*, aumentato di già da molti milioni votati in quest'anno dal Parlamento, è talmente rilevante che, io dico il vero, ne sono spaventato, e molti meco dividono lo scoraggiamento che mi fa essere, mio malgrado, restio a dare il mio voto favorevole al progetto di un'opera, che per la sua grandiosità, e per il vantaggio che sembra promettere alla nazione in avvenire mi sedurrebbe. Da nuove imposte su di un qualunque ramo d'industria, o sulla proprietà? Ma la proprietà e l'industria sono talmente oberate dalle attuali gravezze che è impossibile poterle imporre maggiormente.

Bisognerà adunque ricorrere nuovamente al credito, ma chi spende più delle sue forze per ricorrere poi al credito, si è formato già un discredito tale, che rovinoso per esso deve essere ogni imprestito che gli riuscisse di fare.

Però mi si dice, quest'opera è necessaria oltre di essere utile, nè si può più tardare a metterla in esecuzione. È necessaria dicesi, perchè la marina militare, e la marina mercantile non possono più stare insieme, perchè l'una nuoce all'altra; è necessaria inoltre, perchè coll'aumento del commercio, l'affluenza dei legni mercantili, nel porto di Genova, crescerà in modo, che angusto egli diverrebbe a ricettare le due marine, mercantile e militare; necessaria infine, perchè il porto di Genova non offre luoghi adatti pel carenaggio e raddobbo dei legni da guerra.

Io comincerò da quest'ultimo motivo di necessità assoluta, e dirò sul bel principio che io, benchè nato sia in riva al mare, abbia passata la maggior parte della

mia vita in città marittime, ed abbia fatti anche molti viaggi su mare, pure di cose marittime poco o nulla mi intendo; epperò ho dovuto riferirne a persone competenti nella materia, ed ho chiesto se è vero che nel porto di Genova non si possa raddobbare un legno da guerra, e se ad una tale mancanza non vi sarebbe modo di porre rimedio.

Ecco ciò che mi fu risposto da persone intelligenti, esperte nelle cose di mare, conoscenti perfettamente il porto di Genova, ed anche spassionate. Mi si disse che il porto di Genova presentava un'area di 1,200,000 a 1,300,000 metri quadrati; epperò uno dei primi porti d'Europa; che nel porto eravi appunto un di quei bacini pel carenaggio dei legni a vela e di guerra e mercantili, e che finalmente se una parte del porto era poco adatta a ricevere le grosse navi, colpa era del Governo, che aveva trascurato per tanti anni di farlo scavare convenientemente, come già da poco tempo si è cominciato a fare. Che però continuando lo scavo, aggiungendo almeno altra macchina a quelle che funzionano attualmente, e col prolungamento del molo esterno, si potrà ottenere un'area sufficiente a ricevere molti e molti legni da guerra, unitamente ai mercantili. Mi soggiungeva che se mai mi venisse opposto, che il porto di Genova non sarà mai adatto per le evoluzioni militari marittime, io rispondesti pure francamente che in questo stesso porto già più ufficiali e marinai di distinzione si erano formati, e che all'epoca dell'ammiraglio Desgeney's la nostra marina era fiorente quanto mai, la nostra bandiera rispettata ovunque, e la spedizione di Tripoli, di felice successo, provava che la nostra flotta valeva qualche cosa e che era proporzionata al nostro paese, senza aggravio insopportabile delle nostre finanze. Che finalmente le migliori evoluzioni dalle quali gran profitto ne ricavano le marine militari, sono i viaggi e le stazioni in lontani paesi, dove, a turno di servizio bisogna sempre mantenere alcune nostre navi per proteggere gli interessi dei nostri connazionali, che ivi si trasferiscono a far fortuna per quindi aumentare, rientrando in patria, la ricchezza nazionale.

Vengo ora all'argomento dell'incessante aumento del commercio nel porto di Genova, da far sì che angusto e incomodo egli diverrebbe di giorno in giorno per ricoverare le due marine, la militare e la mercantile.

L'aumento vero difatti del commercio nel porto di Genova sarà sensibile quando le nostre strade ferrate potranno acquistare nuovo e più esteso sviluppo, e col perforo del Moncenisio, e coll'apertura della strada pel Luckmanier, e finalmente col taglio dell'istmo di Suez dal quale, più di tutto, noi possiamo attendere grandi vantaggi pel nostro commercio nazionale: ma il perforo del Moncenisio, la strada del Luckmanier, e il taglio dell'istmo di Suez sono tali opere che ognuno di noi potrà forse contentarsi se arriverà a vederle ultimate, ma che per ora sono ancora nel mondo delle speranze, e per queste speranze, benchè probabili, la nazione non può e non deve indebitarsi maggiormente, e mettere a rischio la propria esistenza del momento senza una ine-

luttabile necessità, quale io, e molti con me, non la vedono.

Tanto più io non vedo questa necessità di levare la marina militare dal porto di Genova per far luogo alla marina mercantile, dacchè, come io diceva poc'anzi, col solo prolungamento del molo, e collo scavo nel basso fondo di esso porto, utilizzerete tale area d'acqua da potere ricottare tanti legni mercantili, quanti formar potrebbero il nerbo d'un florido commercio: e qui giova osservare che colla facilità che vi è ora nel porto di Genova per mezzo di scali, e di via ferrata espressamente costrutta, le mercanzie in poco tempo vengono trasportate dal mare sui treni della via ferrata principale, per cui in breve ora si fa il trasbordo, e i legni mercantili non debbono più stazionare così lungo tempo nel porto come altre volte. Si aggiunge di più che dal porto in Sampierdarena le mercanzie possono essere trasportate anche direttamente per mezzo della ferrovia a cavalli senza neppure entrare in Genova; in Sampierdarena dove già vi sono ampi magazzini e dei privati, e del Governo stesso, e dove un deposito immenso si può stabilire per le merci che vengono colà direttamente dal porto stante la pianura vasta, vastissima di quel sobborgo.

Da tutto ciò io credo di potere conchiudere che l'incremento del commercio, più di quello che avvi attualmente (seppure si verificherà), è ancora una lontana speranza, e che forse col voler far luogo in tanti modi ai legni mercantili nel porto di Genova sarà infine il caso di ripetere coll'eccelso poeta latino: *rari nantes in gurgite vasto.*

Mi resta forse a contestare l'opinione (secondo i più erronea) che la marina militare e la marina mercantile non possano più stare insieme perchè l'una nuoce all'altra. Io per non abusare della vostra pazienza, signori senatori, svolgendo argomenti già ripetuti nell'altra Camera del nostro Parlamento, dirò soltanto che per poco che uno abbia vissuto in Genova si sarebbe accorto dell'immensa utilità che la marina militare arreca alla marina mercantile, e col mantenere l'ordine nel porto, e col prestare ad ogni momento soccorsi ed aiuti di ogni specie a quella, dimodochè ogni capitano marittimo mercantile preferisce infallibilmente volgere la prora (specialmente nella cattiva stagione) verso un porto dove avvi una marina militare, che giungere in un porto dove la sola marina mercantile è stazionata, sicuro che egli è di trovare nel primo qualunque sorta di aiuto in caso di bisogno senza essere di grave disturbo ad altri. Queste sono nozioni pratiche molto ovvie, e che al certo chi ha vissuto per qualche tempo in riva al mare non vorrà contestarmi.

Ora io conchiudo, che se il signor ministro della guerra con nobile e patriottico intendimento vuole aumentare e la forza e il lustro della nostra marina militare, come già egli seppe sì bene perfezionare l'organizzazione dell'esercito di terra, per cui in modo sì luminoso riuscì a sostenere l'onore delle nostre armi anche in lontanissimi paesi, egli accontentare si potrebbe di

accrescere per ora la forza materiale e numerica tanto dei nostri bastimenti da guerra quanto della marineria, e rimettere ad un'epoca più favorevole e sotto la vista finanziaria, e forse anche sotto la vista politica per mandare ad esecuzione (se lo crederà indispensabile) il suo vasto progetto per collocare la forza marittima, che avrà aumentata, e bene istruita coll'inviarla appunto nelle diverse stazioni dove la nostra bandiera ha bisogno di essere protetta, senza accrescere gli imbarazzi finanziari in cui versa al presente la nazione.

Prima di tacermi io rivolgerò per ultimo la parola alla mia città nativa protestandole che se io nel mio discorso non feci motto dei suoi interessi locali non è già perchè quelli non mi siano a cuore come a qualunque altro mai, e credo averne date delle prove non equivocate: non è già che io dimenticassi, che in questa occasione a Genova si vuol togliere il maggiore suo gioiello, quello per cui ebbe potenza ed onore; nè le ragioni di vantaggi materiali sperati mi avrebbero distolto dal reclamare in suo nome, che la di lei importanza politica e il suo decoro se le mantenessero, giacchè ben lo so che non solo di pane vivono i popoli, ma bensì per la considerazione e la gloria: nè alcuno al certo mi avrebbe apposto il rimprovero di municipalismo esagerato se io per gli interessi vori e il decoro di Genova avessi perorato. Però se di essa io mi tacqui, nell'intimo mio convincimento sta fisso che il bene di Genova e quello dello Stato in generale sono così connessi in quest'occasione (se con prudenza e patriottismo oculato noi vogliamo agire), che trattando gli interessi della nazione tutta io ho creduto di perorare anche per quello della mia terra nativa. Che se questi interessi comuni noi sapremo rispettare e proteggere sempre e per tutti, oh! sì che allora la vera forza nazionale noi costituiremo, perchè a difesa di una nazione i baluardi più inespugnabili e le flotte più potenti sono i petti dei cittadini e le loro braccia infiammati e guidati dalla riconoscenza per i governanti e dall'amore di patria.

PRESIDENTE. La parola è domandata dal senatore Dabormida al quale io la concedo.

DABORMIDA. Signori, la lunga discussione che ha avuto luogo nell'altro ramo del Parlamento sul progetto di legge sottoposto alle nostre deliberazioni, i molti scritti che in sostegno ed in oppugnatione di esso furono distribuiti, hanno talmente esaurito tutti gli argomenti che pro e contro di esso si possono addurre, che io francamente confesso trovarmi imbarazzato nel dar principio al mio discorso.

Favorevole al traslocamento dell'arsenale marittimo alla Spezia, ripeterò io tutto ciò che si è detto in favore del progetto? Io non l'oso, perchè credo che a quest'ora ciascun senatore ha la sua opinione formata, e il sentir ribattere le stesse ragioni deve recar sazietà. Però, avendo chiesto la parola, mi proverò, se non di addurre argomenti nuovi, di ricordarne alcuni che sembrano affatto dimenticati e di mettere in più evidente luce altri, che a giudicarne dalle parole dei preopinanti, mi pare non essere stati compresi.

Io non nascondo, signori, la mia meraviglia, che ancora s'impugnino fatti che mi paiono ampiamente dimostrati nella dotta e chiara relazione della nostra Commissione. E per esempio: io era fermo nel credere che la necessità di dare al porto di Genova tutti gli agi perchè il suo commercio potesse prosperare, era talmente evidente, che nessuno ormai, e particolarmente i senatori genovesi, sarebbero venuti a metterla in dubbio.

Da molto tempo si lamenta che Genova, come porto di commercio, manca di tutte le facilità che si trovano negli altri porti del Mediterraneo al punto che già molti bastimenti da esso disertano; si lamenta la difficoltà dello sbarcare le mercanzie, di ritirarle nei magazzini, di farle giungere alla ferrovia, i prezzi eccessivi che per le varie operazioni occorrono, la poca sicurezza del porto. Da molti anni si fa carico al Governo di non provvedere a far cessare i danni che minacciano la rovina del commercio genovese.

Numerosi richiami furono fatti a tale oggetto da corpi costituiti competenti, quali sono l'associazione marittima, la Camera di commercio ed il municipio stesso; e simili lagnanze già si ripetevano prima ancora che si parlasse dell'apertura dell'istmo di Suez, e che si avesse fede che si sarebbero ottenuti sbocchi al commercio attraverso le Alpi. E se i lagni erano fondati alcuni anni sono, come s'indugia a dar loro soddisfazione, ora che il foro del Moncenisio ed il passaggio del Lucemagno si possono dire accertati?

Io ho sotto gli occhi una relazione del professore Boccardo fatta alla Camera di commercio di Genova in data 13 giugno sulle conseguenze del taglio dell'istmo di Suez pel commercio di Genova, ed in essa è esplicitamente detto che l'apertura dell'istmo non potrà recare vantaggio alcuno a Genova, se le strade ferrate non traversano le Alpi, se non viene provvisto all'ampiezza ed alla sicurezza del porto, se non vi si stabilisce una darsena pel commercio, e se non vi si costruiscono i docks; il che equivale a dire che il commercio di Genova non prenderà incremento, se pure non gli si lasci intero l'uso del porto, escludendone la darsena militare ed il naviglio. Nè questa dichiarazione d'uomo cotanto autorevole può essere contestata. Ora, io chiamo, dinanzi ad una tale opinione, come vi può essere alcuno che venga a ripetere che il porto di Genova basta alle due marine, militare e mercantile? Senza darsena commerciale e senza i docks Genova non sosterrà mai la concorrenza dei vicini porti di Marsiglia e di Livorno e del più lontano di Trieste.

Ma se è vero che l'allontanamento della marina militare da Genova è necessario per la prosperità del commercio non è men vero, e d'altronde da nessuno venne impugnato, che fintanto che la marina militare ha stanza in Genova, è impossibile curarne la conservazione dei bastimenti, è impossibile compirne l'istruzione pratica e stabilirne su basi solide la disciplina.

Voi non ignorate che le navi militari non possono entrare armate nella darsena, e che lunga è poi l'operazione dell'armarle, per essere ed armi e munizioni ed at-

trezzature assai discoste e trasportate alle navi su barche; voi non ignorate che nella darsena le navi per mancanza di spazio e per le acque putride si deteriorano; voi sapete che è impossibile far manovre nel porto, ed occupar gli uomini in modo da perfezionare la loro istruzione nel tempo stesso che si provvede alla disciplina.

Ora se nel porto di Genova non si può conservare la marina e non si può compiutamente nè istruire, nè disciplinare, io dico, con qual coraggio si può chiedere al Governo di ampliarla finchè essa ivi si mantiene? Se dunque l'interesse del commercio e quello della marina militare esigono che questa si allontani dal porto di Genova, a che attribuire l'insistenza dei Genovesi per conservarla, se non ad un vivo sentimento d'amor patrio? Sentimento nobile che io ammiro, dal quale mi lascierei muovere, se la ragione non me lo vietasse.

Signori senatori, io sento vivamente quanto questo sentimento sia rispettabile, nè intendo quindi dire cosa che possa ferirlo. Io, meno di chiunque di voi, vorrei recare ingiuria o dispiacere a Genova, perchè in Genova fui educato, ivi feci i miei studi; è dessa la gran città che prima mi colpì colla sua splendidezza ed incancellabile è l'impressione che i magnifici suoi monumenti fecero sull'animo mio; nè solo i suoi monumenti furono i primi da me ammirati, ma le sue glorie furono le prime che io imparassi a conoscere e già aveva inteso parlar di Colombo e D'Andrea Doria prima che avessi inteso a pronunciare i nomi di Emanuele Filiberto, dei due Carlo I e III e di Vittorio Amedeo II, e conobbi i fatti d'Almeria e della Maloria prima di quelli dell'assedio di Torino, di Guastalla e dell'Assietta. Le glorie genovesi mi restarono scolpite nella mente e nel cuore e più tardi le confusi volentieri colle piemontesi.

Nessuno vorrà quindi credere, che io possa non solo desiderare ma anche per quanto sta in me permettere che le glorie genovesi cessino dalla memoria dei degni nipoti dei forti Liguri: nè quindi alcune parole da me dette vorranno essere mal interpretate. Non si rechino i Genovesi ad offesa se io osservo che le maggiori glorie militari di Genova hanno preceduto la costruzione della darsena di Genova. La darsena non esisteva nel XII secolo, fu cominciata nel XIII e terminata solo nel XV. Non alla darsena solo devono quindi i Genovesi attaccare la loro gloria.

Ben essi hanno ancora da gloriarsi dei magnifici palazzi e delle ricche chiese; ma queste attestano glorie mercantili, il traffico sostenuto con intraprendenza, con coraggio, con solerzia e con sagace industria, piuttosto che con guerresche imprese. E poichè la darsena di Genova diede nei secoli scorsi le galere che resero celebri i Genovesi nella navigazione e nei traffichi, io penso che per nulla si deve adontare l'amor proprio genovese, se restituendo la darsena alle costruzioni mercantili si rimette Genova nella condizione di aumentare fama al suo nome per imprese commerciali delle quali i suoi figli hanno tanta ragione di gloriarsi. E tanto meno deve credersi lesa l'amor proprio dei Genovesi, che la marina

militare venga allontanata da Genova, perchè sempre l'armata di mare prenderà il nome dalla Liguria, e sempre Genova ritrarrà gloria dai fatti che si compieranno dalla nostra flotta e questi fatti saranno maggiori, se la marina militare sarà posta in condizione di essere ampliata e di farsi forte per istruzione e per disciplina.

Genova deve nel tempo stesso desiderare che prenda incremento il suo commercio, e che il suo nome sia nuovamente portato nelle più distanti regioni coi meriti aggiunti d'intrepido e di sagace. Ed intanto si persuada Genova che non vi è nè vi può essere per parte delle altre provincie dello Stato nè invidia delle sue glorie, che esse accomunano colle proprie, nè gelosia alcuna.

Persuadiamoci a vicenda che l'unione di Genova al Piemonte è utile ai due paesi, che l'uno compie le glorie dell'altro; ceda luogo il sospetto alla più cordiale simpatia; il voto che con tanta spontaneità sarà dato dal Parlamento per la strada ferrata dalla riviera del Varo alla Magra, sul foro del Moncenisio, e pel sussidio della strada del Luemagno le sia prova dell'affetto per essa delle provincie tutte dello Stato, e del desiderio che essa prosperi non solo per ricchezze, ma anche per fama.

Cessino, ripeto, i sospetti e i dissidi pur sempre fatali; nè Genova s'abbia a male che io le ricordi che le discordie intestine gran danno le recarono nei secoli XV e XVI, durante i quali essa andò soggetta, per colpa dei cittadini, a signorie straniere sempre uggiose, e che non risorse a libertà e ad indipendenza che nel secolo XVI per opera del grande Andrea Doria, che ne cacciò i Francesi, e seppe conciliare gli animi. Nè qui so trattenermi dal dire, che il grand'uomo prendeva le mosse dalla Spezia, allorchè recossi a liberar la patria.

L'allontanamento della marina militare da Genova, concesso che sia utile al commercio ed al naviglio, non sarà di danno alla difesa di Genova? Io dirò senza esitare, che sono parimente convinto che la difesa di Genova non solo non ha da perdere dal trovarsi la marina riparata in luogo sicuro fuori del suo porto, ma che deve vantaggiarsene.

L'onorevole generale La Marmora parlava delle sorprese alle quali potrebbe andare esposta la Spezia, e per dimostrare che le sorprese riescono non raramente, citò molti esempi e fra essi alcuni di città capitali; d'onde io posso dedurre che Genova stessa può andarvi soggetta, e Genova non meno ed anzi più della Spezia, perchè Genova racchiudendo la marina militare presenterà più allettamento che non la Spezia; con questa differenza, che una sorpresa a Genova può riuscire più facilmente e la riuscita sarà più fatale che alla Spezia; molto più probabile sarà poi che si imprenda un bombardamento di nottetempo su una città contenente una popolazione numerosa e grandemente impressionabile, su di un porto pieno di navi da guerra e mercantili, bombardamento che non raramente può generare confusione e farla cadere nelle mani del nemico.

Ma io già parlo della Spezia, mentre realmente ciò

che dissi finora non tende che a dimostrare doversi togliere da Genova la marina militare senza aver ancora accennato al sito dove devesi trasportare. Però chiedo a ciascun senatore, se realmente dall'esame che egli avrà fatto di tutte le località, nelle quali si potrebbero stabilire porti sulle nostre coste, una sola ve ne sia che possa di gran lunga mettersi a parallelo della Spezia, nella quale sia possibile di creare un arsenale così ben collocato e ben fornito come alla Spezia, anche con spese immensamente più grandi; si è già detto, e mi dispiace ripetere le cose dette, che la natura ha fatto molto per la Spezia, e che poco resta a farsi dall'arte; e veramente sarebbe un voler disconoscere il favore della natura, a non voler trarre profitto di un golfo così preparato dalla natura per essere porto militare.

Nè io credo grave danno il trovarsi la Spezia all'estremità dello Stato; nè, come già dissi, temo che essa sia colà maggiormente esposta a sorprese; nè credo lo sia grandemente agli attacchi.

Esaminiamo i casi.

È ad un colpo di mano che la Spezia può andar soggetta? Lascio il caso di tempo di pace, perchè nei nostri tempi e nell'Europa incivilita non si ammette che si facciano colpi di mano in tempo di pace. Allora sarà in tempo di guerra. Ma stabilito come è nel golfo della Spezia l'arsenale, cioè nel seno del Varignano, un colpo di mano è impossibile, salvo per gran negligenza per parte del presidio; che se questa si ammette, qualunque città, qualunque fortezza può essere presa per un colpo di mano. Andrà la Spezia soggetta ad un assedio per terra? Ma per quanto si sia ripetuto che molte strade conducono alla Spezia, si potrà sostenere che mai non coverrà al nemico di mandare un numeroso corpo d'armata con un abbondante materiale di guerra, con un numeroso parco d'assedio per impadronirsi della Spezia.

Il bottino che la Spezia potrebbe presentare, non sarebbe proporzionato agli sforzi ed ai sacrifici che a ciò bisognerebbe fare. Sarà dalla parte di mare che verrà assalita? Ma dalla parte di mare ciascun vede che la Spezia è meno soggetta ad attacchi che non Genova, e molto meno soggetto a bombardamento è l'arsenale posto al fondo del Varignano. Se i signori senatori si compiacciono gettare gli occhi sulla carta del golfo della Spezia, essi vedranno che l'armata si trova in un rientrante difilato dalle due parti da colline, e tosto riconosceranno che egli è impossibile bombardare l'arsenale del Varignano, senza andarsi a collocare dirimpetto all'entrata del seno stesso; e quando si dice che si potrà bombardare dall'entrata del seno, si asserisce cosa che praticamente non è facile. Per bombardare l'arsenale, bisogna entrare nel golfo della Spezia, piazzarsi sulla riva orientale fra Santa Teresa e San Bartolomeo nella supposizione che non esistano batterie su detta riva, i che, spero, non sarà, su un campo assai ristretto.

Ora, o signori, io non voglio qui esporre principii di attacchi e di difese di piazza, ma mi persuado che tutti i senatori hanno abbastanza letto di cose militari per

sapere che ciò che realmente costituisce il gran vantaggio che ha l'attacco sulla difesa delle piazze è la possibilità di dare alle batterie attaccanti maggiore sviluppo delle opere attaccate, e di far convergere i fuochi su di esse. Ora al Varignano noi ci troviamo nella posizione affatto opposta. Il sito da occuparsi dal nemico è ristretto; tutte le batterie, che si trovano collocate nel golfo della Spezia convergono sui punti nei quali il nemico stabilirebbe le sue batterie.

Ora è evidente che in tali casi il nemico è costituito in una cattiva posizione. Non così di Genova, che facilmente può essere bombardata senza che le fortificazioni di terra ne la possano preservare. E già notai che il bombardamento di Genova presenta gravissimi pericoli per la numerosa popolazione e pei numerosi bersagli incendiabili; il Varignano al contrario presenta poca estensione di bersaglio e le materie incendiabili sono poste in magazzini a prova di bomba, onde il nemico non può lusingarsi di ritrarne vantaggio proporzionato ai sacrifici.

Ma si deve aggiungere che, non solamente la Spezia presenterà minor probabilità di compromettere il materiale che possiede, ma che il trovarsi il naviglio al sicuro alla Spezia, sarà di grandissimo vantaggio a Genova. Se questa difatti venisse bloccata, la flotta, che trovasi libera dei suoi movimenti alla Spezia, non sarà essa una continua minaccia contro la flotta che bloccherebbe Genova? Essa farebbe l'effetto d'un corpo d'osservazione per rapporto ad una piazza assediata, ed il nemico difficilmente si stabilirebbe dinanzi a Genova se prima non avesse trovato modo di disfare la flotta, o renderla impotente, vale a dire che egli prima di recarsi a Genova impiegherebbe un tempo ad aver ragione della flotta, o spartirebbe le sue forze in due, con vantaggio di Genova in ambi i casi.

Dall'onorevole mio amico il generale Franzini si disse che in caso di difesa la flotta potrebbe essere di grande aiuto a Genova.

Ma questa proposizione esige una spiegazione; se l'onorevole generale intende che sarebbe conveniente aver nel porto qualche bastimento per dare avvisi, per profittare di certi momenti in cui il blocco fosse allentato per mandarli fuori del porto a cercare provvigioni, volentieri sarei con lui d'accordo; ma se l'onorevole generale volesse con ciò dire, che la flotta nel porto accresce la difesa di Genova, io non glielo potrei consentire; la flotta in Genova accresce il bersaglio al nemico, e pochissimo aiuta la piazza coi suoi fuochi.

Che se poi egli volesse intendere che si potrebbe far servire armi e marinai a difesa di Genova, io osserverei che forse, impressionato il generale Franzini dal fatto di Sebastopoli, giudicò applicabile a Genova ciò che avvenne in quella piazza.

Ma due cose si devono avvertire a questo riguardo: la prima si è che Sebastopoli dalla parte di terra non aveva ombra di difesa, e che per conseguenza se non avesse disposto del personale e del materiale della flotta non avrebbe potuto fare resistenza di sorta.

La seconda è che i Russi dinanzi all'imponente flotta degli alleati, hanno subito disarmata e distrutta la loro flotta. Dio ci guardi che i nostri cannonieri di mare diventino utili alla difesa di Genova pel motivo pel quale furono utili i marinai russi in quella di Sebastopoli.

FRANZINI. Domando la parola.

DABOENIDA. Maggiormente necessario è poi che la flotta abbia un ricovero sicuro fuori di Genova, nel caso di un fatto d'armi poco fortunato. Nel caso che essa sia soccombente in un combattimento, se essa non ha da ripararsi in un sito forte dove possa ristorarsi e approvvigionarsi e fare le riparazioni, essa sarebbe perduta.

Nè certamente si potrebbe da nessuno ammettere che una flotta battuta si ritirasse in Genova, perchè vi porterebbe una demoralizzazione e uno sgomento fatale alla difesa. Quindi ripeto che la flotta può essere molto più utile alla difesa di Genova se fuori del porto, che dentro di esso.

Io ho detto da principio che mi rincresceva ripetere cose già dette, e ne ricordo pochissime che non lo siano state; onde terminerò aggiungendo solo poche parole sull'inopportunità, sulla quale appoggiò il suo voto l'onorevole mio amico, il generale Franzini. Ei disse essere inopportuno il traslocamento per la nostra vertenza coll'Austria. Veramente io non so se per vertenza egli voglia intendere i rapporti nei quali ci troviamo con essa da qualche anno, oppure il fatto speciale attuale dell'interruzione delle nostre relazioni diplomatiche.

Se veramente egli vuole intendere dei nostri rapporti coll'Austria io temo, per quanto desidero di vedere il mio paese in buone relazioni con tutte le potenze d'Europa, io temo grandemente che nè l'onorevole mio amico, nè io, nè forse nessuno dei signori senatori avrebbero la soddisfazione di vedere questo trasporto. Ed anzi credo difficile che egli possa vedere l'accennato trasporto anche supponendo che egli voglia alludere a vertenze che non sono che episodi della questione generale.

Noi ebbimo già un'altra vertenza coll'Austria, ebbimo la vertenza dei sequestri, non provocati da noi e non giustificabile da essa, ed essa durò quattro anni, benchè non le mancassero osservazioni sull'ingiustizia di essi. Ma non era ancora finita la prima vertenza che ne cominciò un'altra, e di cui non so vedere il fine, perchè per quanto potei apprendere dai giornali, non vedo che il nostro Governo possa fare cosa alcuna per farla cessare. D'altronde finita questa è probabile ne sorga un'altra sempre egualmente infondata in diritto, nè le vertenze avranno un termine sinchè l'Austria si persuada che noi vogliamo essere indipendenti, e non prendere verso di essa la posizione che hanno la maggior parte dei Governi d'Italia.

Io quindi torno a dire, che non saprei vedere l'epoca in cui si potrebbe eseguire il desiderato e necessario traslocamento. Nè io credo che questo trasporto possa disporre l'Austria ad agire contro di noi, perchè nel caso che essa volesse prendere pretesto dai nostri fatti per cercarci querele, per venire ad assoluta rottura, credo che le fortificazioni di Alessandria gliene avrebbero

presentato l'occasione molto più naturalmente che il trasporto della marina alla Spezia.

L'Austria abituata a veder spianate le frontiere verso il Piemonte e questo non fortificarsi che verso Francia, non potè certo veder di buon occhio, che noi ci preparavamo a mantenere la nostra indipendenza fortificandoci a levante come già in altri tempi si era fatto verso ponente: ma se ciò le può e le deve dispiacere, essa non ce lo paleserà tuttavia colle ostilità, le quali io credo non sarebbero tollerate da Francia ed Inghilterra, se pur non le dessimo giusti motivi, dal che io penso saprà il Governo preservarsi.

Forse dispiacerà all'Austria il trasferimento della marina alla Spezia a cagion di Trieste e della prosperità che può derivarne alla nostra marina, ma io non penso che per timore di far danno ad essa dobbiamo astenerci dal promuovere il nostro bene. Io penso quindi che conviene il trasferimento della marina alla Spezia farlo quanto più presto possibile, perchè v'è urgente necessità di farlo, prima che il commercio non prenda altra direzione. Io voto per la proposta legge.

FRANZINI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'argomento non ha toccato la sua persona.

FRANZINI. Ma accennò a quanto io dissi.

PRESIDENTE. Io lo prego di consultare il regolamento, dove riflette il fatto personale, e vedrà che qui non è il caso.

FRANZINI. Come dirà.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Balbi-Piovera.

BALBI-PIOVERA. Signori! Un genovese che viene a combattere la presente legge non può a meno che essere intaccato di municipalismo.

Onorevoli miei colleghi! Sono oramai dieci anni che siedo fra voi, e fra questo tempo io me ne rimetto se mai trovaste nella mia condotta politica, o nei miei detti, nessuna parola che sentisse di un affetto di luogo, maggiore dell'amore che nutro per la patria, e da questa linea mai mi sono dipartito. Siatemi cortesi se mai in questa penosa discussione per caso mi dipartissi.

Della Spezia non farò la descrizione. Il relatore l'ha troppo bene descritta perchè io possa niente aggiungere. Se la marina militare deve essere trasportata da Genova, io non esito a dichiarare che sarebbe una colpa della quale non si potrebbe facilmente lavare il Ministero ed il Parlamento.

Ma è egli il momento opportuno per la creazione di questo arsenale? Io non lo credo! Già l'onorevole Franzini ha proposto una sospensione ed è sotto questo aspetto che parlo. Io sono certo e certissimo che nell'avvenire d'Italia la Spezia è destinata ad essere l'arsenale di quella marina che un giorno deve, non dico dominare del tutto il mare, ma almeno far rispettare la patria bandiera. Io ritengo che lo stabilimento della marina alla Spezia è dipendente pure dall'avvenire della penisola.

Ormai, pei tempi che corrono e se piace alla divina

provvidenza di illuminare i Governi europei sopra i veri interessi loro e sopra un atto di gran giustizia che un giorno sarà reso; quel giorno sarà il momento di fondare l'arsenale alla Spezia, e stabilirlo grande, potente come deve essere! Ma per istabilire un piccolo arsenale, io credo non sia il momento opportuno. Il regno ristretto di Sardegna, le finanze ristrettissime del regno, ci permettono d'intraprendere siffatti lavori, mentre che altri ben più urgenti restano da compiersi ed intraprendere per la difesa del paese? Se il sistema di difesa già intrapreso e principiato in Casale e in Alessandria fosse compiuto, se a questo si fossero aggiunte altre cittadelle che devono essere erette, se a quest'ora fossero ultimato le opere per la difesa di Torino e dell'arsenale di terra, allora si potrebbe pensare ad intraprenderne altre.

È dunque una questione di tempo; una questione di danaro. Crediamo noi di poter intraprendere tutto in una volta e condurlo a termine? Crediamo noi che il rimandare per alcuni anni il trasporto della marina militare alla Spezia possa pregiudicare la questione al punto da dover tralasciare altri lavori che io credo assai più utili ed urgenti, per metter mano a quello? Secondo me questa misura è anticipata. Io non disconvingo, e prego il signor ministro di esserne persuaso, che io capisco perfettamente tutta l'importanza che può avere una forte piazza d'armi al golfo della Spezia. La prudenza necessaria in tempo di pace m'impedisce di estendermi a questo riguardo. Ogni piazza forte è motivata dalle operazioni offensive e difensive. Per la parte offensiva capisco tutta l'importanza per la riva destra del basso Po; ma prima di andare all'offensiva bisogna pensare alla difensiva, ed in questo ultimo caso questa nuova piazza forte all'estrema frontiera può darci seri imbarazzi in dati casi, e perciò, come diceva poc'anzi, io voterò il trasferimento della marina militare alla Spezia il giorno che lo Stato sarà da tutte le parti perfettamente coperto.

Temo di non essere favorevolmente accolto e che la marina verrà tolta a Genova e che Genova perderà questa gemma della sua corona. Ma se così deve essere, a che cosa sarà ridotta Genova?

Le fortificazioni di Genova furono fatte con due scopi: furono fatte nel tempo della Repubblica genovese per salvare il centro del Governo, per salvare la propria esistenza. Allora, lo comprendeva, più tardi e sotto i primi re che ebbe Genova, altre opere furono aggiunte dopo la riunione con i domini della Casa di Savoia, e mi è parso che, cessato quel primo motivo di coprire il centro di Governo, fossero fatte appunto per coprire l'arsenale marittimo e tutto il materiale che poteva racchiudervi.

Non credo che fra quanti generali che qui sono presenti, il ministro della guerra compreso, nessuno pensi che Genova sia il punto di ritrovo in caso, che Dio non voglia, di disfatta dell'armata piemontese. Il giorno ove l'armata fosse forzata di trasportarsi a Genova, questo giorno il governo sarebbe preso; la capitale, il centro

di amministrazione, il centro di operazione sarebbero perduti; lo sa il Governo che in tutte le altre piazze del mondo, e l'abbiamo visto in una scala molto più grande di noi, l'abbiamo visto due volte a Parigi, persa la testa cade il corpo. Dunque tolta la marina e tolto l'arsenale, a che pro servono quelle fortificazioni? Forse vorrete conservare una piazza forte per difendere depositi di mercanzie; saranno i cannoni che difenderanno gli oggetti di negozio! Il commercio si difende ben altrimenti al giorno d'oggi; rammentate che dopo le conferenze di Parigi, già la prima pietra di un edificio nuovo in fatto di politica commerciale è stata gettata, si è tolta la lettera di marca. La prima pietra di questo edificio è posata, e coll'andar del tempo la frammasoneria mercantile dell'Europa sarà cauzione l'una dell'altra in tutti i paesi anche nemici, e non ci sarà potenza la quale verrà a toccare il commercio altrui, perchè saprà che nel far danno a quello fa danno al proprio.

Rammentate che nella guerra che ormai ha cessato dell'Inghilterra e della Russia, credo che l'Inghilterra ha sofferto nel suo commercio al pari della Russia. Tempo verrà, e non è lontano, in cui tutte le piazze commerciali saranno guarentite dalla neutralità dell'interesse generale di Europa.

Dal momento che formando una vasta forte piazza in Alessandria, a quel terreno che sta fra il Po ed il Tanaro, ove dovete erigere altre opere di difesa, voi stessi sentite essere necessario che un sistema di difesa vigorosa esista per il paese. Ora, mentre che la nazione è oppressa da questa spesa, mentre che tutti gli sforzi devono essere fatti per coprire pure la capitale, è momento opportuno di trasportare lontano un arsenale perfettamente coperto da fortificazione inespugnabile?

Voi avete due arsenali, uno coperto, l'altro scoperto; pensate a coprire quello che può esservi preso con un colpo di mano, che se fosse preso, sarebbe rovinato l'esercito. Queste sono considerazioni, o signori, che mi ha suggerite la condizione della nostra posizione. Le credo serie, perchè sono molti e molti milioni che, dico altamente, dobbiamo spendere per quest'oggetto, coprire l'arsenale e la capitale, e credo pure che il risparmio che dobbiamo fare nel rimandare a pochi anni la traslocazione dell'arsenale marittimo è un dovere.

Non vi parlerò delle ragioni economiche dopo quelle che il senatore Brignole vi ha lungamente e chiaramente spiegate, e con cifre esatte; poco mi resta a dire, ma parmi cosa strana che si parli sempre dell'incremento del commercio a Genova, e quest'incremento si vuole sempre mettere in paragone a Trieste e Marsiglia: ma, rammentate, o signori, che Trieste ha dietro di sé 80 milioni di abitanti e Marsiglia 40, mentre noi non ne abbiamo che 4, e credo che la nostra proporzione di prosperità è già molta. Tutte le piazze di commercio prendono la vita e la prosperità dai popoli che consumano le derrate, oggetto dei loro negozi.

Voi nel proporre il traforo del Moncenisio, nel promuovere quanto è possibile i passi delle Alpi, della

Svizzera, fate bene. Questo si è il mezzo di aumentare il commercio di Genova, e quando esso sarà arrivato a questo punto, allora potrete traslocare l'arsenale marittimo, allora potrete por mano alla formazione di un nuovo arsenale marittimo. Un paese la di cui capitale è nel centro e non è difesa, il di cui arsenale è aperto, il volere trasportare all'estrema frontiera per ivi fortificarlo l'arsenale marittimo che va a rimanere pure scoperto per più anni, non mi sembra molto prudente nè ragionato, nè degno degli uomini che siedono al potere.

Il senatore Dabormida preopinante trovava che Genova deve guadagnare nella perdita dell'arsenale marittimo. Se non si vivesse che di commercio di cotone, di zucchero, ecc., forse avrebbe ragione. Ma la propria dignità par che la canta! Egli poi diceva che la gloria di Genova risplendè fino al 1200, e che poi decadde... *(Non si sente l'oratore)*

Voci. Forte! forte!

BALBI-PIOVERA. Era passato il tempo della gloria marittima, Genova n'ebbe anche delle altre. Finchè non abbiamo perduta la Corsica siamo rimasti potenza rispettabile e siamo caduti almeno rispettati!... *(Voci. Più forte! più forte!)*

Le guerre della metà del secolo passato ne fanno fede.

Io a questo riguardo non voglio rimproverare alcun fatto. Ho detto che i miei sentimenti non sono municipali, e non posso per conseguenza dir tutto il mio animo. Io ritengo che l'unione nostra è stato un bene per tutti; ma non vi ha unione senza utile, nè senza sacrifici. I sacrifici gli abbiamo provati, o signori, quando il congresso di Vienna troncò l'esistenza delle due repubbliche di Venezia e Genova, due enti regnanti, che avevano diritti acquistati da secoli e gloriosamente acquistati; questo fu un grandissimo sacrificio per noi, la perdita della nostra indipendenza, voi lo compatirete, voi comprenderete quando vorrete rammentarvi quei giorni infausti in cui era raminga la Casa di Savoia, alla quale tanto dovete di gloria acquistata, e l'armata piemontese, che è come per noi la marina militare, la nostra gloria, quando, dico, l'armata piemontese era agglomerata all'armata straniera; e allora voi perdeste pure la capitale di Torino e non era più che una provincia, come ora siamo noi.

Però se voi foste dopo più fortunati, noi non lo fummo tanto, e, non tenendo conto dei nostri diritti riconosciuti o sostenuti per dieci secoli da gesta gloriose, siamo passati sotto il dominio della Casa di Savoia, la quale sempre rivale, spesso nemica, era però l'unica dinastia non straniera in Italia; e assai più fortunata Genova che non Venezia, alla quale toccò pagare il fio passando sotto straniero dominio!

Però il tempo vola, le idee si sviluppano e fra non lontano avvenire le potenze s'accorgeranno che il tempo è passato di considerare la penisola come terra di compenso delle dinastie straniere, come, per servirmi di un motto di un celebre diplomatico, di un'espressione geo-

grafica; ma che sarà necessario dare ragione a sacri diritti vilipesi da secoli, e della disgraziata condizione nostra. Però quei tempi sono passati; noi non dobbiamo guardare che l'avvenire, e Dio proteggerà quel popolo se saprà mantenere il suo capo e la sua bandiera.

Io non faccio appello a passioni rivoluzionarie, sono nemico di quelle effimere forze che possono nascere da moti popolari; sono fuochi fatui che rovinano e snervano la nazione. Una forza maggiore di qualunque altra è l'opinione pubblica; la forza dell'opinione pubblica italiana che Carlo Alberto sparse a larga mano dal 1848. La nostra generazione ha fatto il suo dovere per la patria mantenendo i trattati, seguitando una politica savia, liberale, indipendente. Con questi principii lasciate alle generazioni future raccogliere e fare quello che noi non possiamo fare. Allora, signori, sarà il tempo di fare della Spezia quello che volete fare al giorno d'oggi. Un altro Tolone allora della Spezia si potrà fare, un altro Cronstadt.

Per fare questo stabilimento si chiedono 15 milioni di spese, e per farlo come deve essere fatto e merita di esserlo, ce ne vogliono 60. Vorrei che fossimo in grado di innalzare quello stabilimento, e farci quelle spese che si debbano a coprire l'altro più urgente: le fortificazioni di Genova senza marina militare coll'arsenale di terra scoperto, a me sembrano una cosa inconcepibile. Riguardo alla marina, io dico che non si compone solo di marinai e bastimenti; ci vogliono ufficiali dotti e cupaci, e difficilmente si formano, e vi vuole molto tempo per farlo. Temo che quel trasferimento non sia causa che molti dei nostri bravi ufficiali non si ritirino, essendo molto doloroso per loro il sacrificio richiesto. Che se una parte degli ufficiali di marina si ritirasse, avreste delle fregate ma non comandanti.

Napoleone dopo la battaglia di Trafalgar ha fatto costruire molte navi, ha fatte molte coscrizioni di marinai, ma marina non l'ha più potuta avere, era impossibile, e la marina francese ha messo molti anni a rifarsi.

Propongo che si rimandi questa proposta di legge pel trasferimento alla Spezia della marina militare allorchando saranno terminate le fortificazioni che assicurino allo Stato una linea di difesa ed alla capitale una posizione sicura.

PRESIDENTE. La parola ora spetterebbe al senatore Cataldi; ma siccome l'ora è alquanto avanzata, interpellero il Senato se intenda di proseguire o rimandare a domani la discussione.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. La discussione è quindi rimandata a domani.

Nello stesso tempo farò invito al Senato, che immediatamente dopo la presente legge voglia divenire alla discussione del progetto di legge concernente i restauri e le ampliamenti al castello del Valentino, dichiarato di urgenza; non che di quello concernente la strada ferrata dal Varo alla Parmignola.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Domando la parola.

DI POLLONE. Domando la parola sull'ordine del giorno di domani.

PRESIDENTE. La parola spetta al presidente del Consiglio.

PROGETTO DI LEGGE PER LA RIFORMA DEL CAPITOLATO DI CONCESSIONE DELLA FERROVIA Vittorio Emanuele.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Non ho domandato la parola per parlare sul progetto di legge in discussione, giacchè sarebbe abusare della pazienza del Senato: domani, se sarà il caso, chiederò la facoltà di dire qualche parola.

Intanto ho l'onore di presentare a nome mio ed a quello del mio collega ministro dei lavori pubblici un progetto di legge avente per oggetto la riforma del capitolato di concessione della ferrovia *Vittorio Emanuele*. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1111 e 1168.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà prontamente dato alle stampe e distribuito per l'opportuno esame.

DI POLLONE. Aveva domandata la parola per proporre al Senato che volesse nella seduta di domani occuparsi della legge relativa ai restauri ed ampliamenti del Valentino, la quale non può dare luogo a discussione, e che d'altronde è urgentissima. Molte disposizioni che sono a prendersi a tal riguardo non possono aver luogo se la legge non è votata.

PRESIDENTE. Non ho difficoltà di proporre domani al Senato che voglia sospendere la discussione del progetto che ci occupa, e di dare luogo a quella del progetto di legge relativo ai restauri ed ampliamenti del Valentino.

Il Senato resta convocato per domani alle ore due precise.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 1° LUGLIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Omaggio — Approvazione del progetto di legge per l'autorizzazione della spesa straordinaria per restauri ed ampliamenti al reale castello del Valentino — Seguito della discussione del progetto di legge per il trasferimento della marina militare al golfo della Spezia — Discorso del senatore Cataldi contro il progetto — Discorso del presidente del Consiglio dei ministri a sostegno del progetto — Osservazioni del senatore Franzini in risposta al senatore Dabormida — Parole del senatore Brignole-Sale — Risposta del ministro dei lavori pubblici a confutazione degli appunti fatti al progetto — Nuove considerazioni del senatore Imperiali contro il progetto — Parla il senatore Gonnel — Reclamo del senatore Alberto Della Marmora — Risposta del presidente del Consiglio dei ministri — Osservazioni del senatore Di Pollone — Chiusura della discussione generale — Presentazione di vari progetti di legge.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane. (Sono presenti i ministri della guerra, dei lavori pubblici, e più tardi intervengono anche il presidente del Consiglio ed il ministro di grazia e giustizia.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente seduta, il quale è approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Annunzio un omaggio fatto al Senato dal signor G. Bosio ufficiale nello stato maggiore della piazza a Novara, d'una copia dell'indice della legge sulla leva da lui compilato.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER RI-STAURI E AMPLIAZIONI AL REAL CASTELLO DEL VALENTINO.

PRESIDENTE. Sul finire della tornata di ieri veniva dal senatore Di Pollone, in vista dell'urgenza, fatta istanza perchè fosse posto in primo luogo in discussione nella seduta d'oggi il progetto di legge per l'autorizzazione della spesa straordinaria per i restauri ed ampliamenti al castello del Valentino. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 942 e 945.)

Io quindi per conformarmi a questo desiderio, al quale ha assentito il Senato, darò immediatamente lettura di quel progetto di legge prima che si richiami in discussione quello del trasferimento della marina militare alla Spezia.

Il soprenunciato progetto di legge è concepito nei seguenti termini. (*Vedi infra*)

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola, darò di bel nuovo lettura degli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 126,414 per restauri ed ampliamenti al castello detto del *Valentino* presso Torino, di proprietà dello Stato, onde rendere quel castello adatto alle esposizioni periodiche nazionali dei prodotti della industria.

« Tale spesa sarà stanziata nel bilancio del Ministero delle finanze del corrente esercizio 1857, ed applicata ad apposita categoria sotto il numero 145 colla denominazione: *Ampliamenti e restauri al castello detto del Valentino presso Torino.* »

(È approvato.)

« Art. 2. La somma di lire 30,000 offerta dalla regia Camera d'agricoltura e commercio di Torino nell'adunanza del 24 febbraio corrente anno, a titolo di suo concorso nella spesa per le ampliamenti sovraccitate, sarà versata nelle casse dello Stato qual provento straordinario del bilancio attivo.

« A tale effetto sarà aperta nel bilancio attivo dell'esercizio 1857 apposita categoria sotto il numero 64 e colla denominazione: *Concorso della regia Camera d'agricoltura e commercio di Torino nella spesa per ampliamenti al castello del Valentino.* »

(È approvato.)

« Art. 3. Alla spesa di cui all'articolo 1 si farà fronte coi fondi disponibili del bilancio attivo dell'esercizio 1857. »

(È approvato.)

Si procederà allo squittinio segreto.
GIULIO, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	57
Voti favorevoli	54
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL TRASFERIMENTO DELLA MARINA MILITARE AL GOLFO DELLA SPEZIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta ora la continuazione della discussione del progetto di legge pel trasferimento della marina militare alla Spezia.

La parola spetta al senatore Cataldi.

CATALDI. Signori: nel tomo terzo delle *Memorie dell'Impero Napoleonico*, postillate dal gran guerriero e pubblicate dal generale Montholon, trovansi nella descrizione dell'Italia questo memorando parole: « Quoique le sud de l'Italie soit par sa situation séparé du nord, l'Italie est une seule nation: l'unité des mœurs, de langage, de littérature doit dans un avenir plus ou moins éloigné réunir enfin ses habitans dans un seul gouvernement. Pour exister, la première condition de cette monarchie sera d'être puissance maritime, afin de maintenir la suprématie sur ses îles et de défendre ses côtes. » E poco dopo: « La Spezia est le plus beau port de l'univers, sa rade est même supérieure à celle de Toulon; sa défense par terre et par mer est facile; les projets rédigés sous l'empire, et dont on avait commencé l'exécution, ont prouvé qu'avec des dépenses médiocres les établissements maritimes seraient à l'abri et renfermés dans une place susceptible de la plus grande résistance; ses chantiers seraient à portée de recevoir les bois de Corse, de la Ligurie, de la Toscane, les fers de l'île de l'Elbe, des Alpes et de tout l'Apennin; ses escadres domineraient les mers de Corse et de Sardaigne, et auraient pour refuge les rades de Portoferraio, de Saint-Florent, d'Aiaccio, de Portovecchio, de Saint-Pierre, de Sardaigne, de Vado et de Villefranche. »

Strabone nella sua geografia, sin dai tempi di Augusto aveva detto quasi lo stesso. « Dei porti è il massimo ed il bellissimo; altri molti ne contiene, e sono tutti profondi, così, che facilmente i navigli accoglierebbe di quanti tengono l'impero del mare. »

Ecco le lodi del nostro amplissimo golfo, e se il vaticinio del primo Napoleone fosse avverato, e se avessimo i mezzi di cui poteva disporre l'impero, si potrebbe attuare la nobile idea: ma lo stesso Napoleone, dopo aver parlato di un porto imperiale, soggiungeva: « Les ports de Gènes, de Castelmare, de Bari, d'Ancône où peuvent entrer des vaisseaux de premier rang seraient quatre ports secondaires, soit pour construire, soit pour armer et réparer ou ravitailler des petites escadres. »

Accettiamo in ogni sua parte l'autorità del grand'uomo, e se lo Stato nostro non è per le forze militari, e per popolazione, e per le finanze altro fra i primi dell'Europa, limitiamoci ad avere la squadra secondaria, e ad accoglierla in un porto ove si possono costruire, armare, riparare e vettovagliare simili navigli, perchè tal porto è sufficiente e proporzionato al bisogno, nè le forze dello Stato si possono a maggior peso sottoporre.

Di quattordici milioni si è parlato, e si assicura che con tale spesa potrà il sardo naviglio essere accolto nei vasti seni del gran golfo. Abbenchè io non sia uomo dell'arte architettonica, nè terrestre, nè marittima, nè militare, nè civile, ad ogni modo mi sarà lecito oppormi alla verità di questa cifra, quantunque non tenue.

Se il golfo si deve fortificare per mare e per terra, se deve prepararsi un arsenale per la marineria e per le costruzioni navali, se deve cavarsi il pantano in grandissima quantità in quel fondo esistente, se i forti costrutti dovranno di soldati munirsi e di bocche da fuoco, i soli nomi delle isole da difendersi, dei forti da ripararsi, delle batterie da formare, dimostrano che i quattordici milioni saranno il nucleo intorno al quale dovremo ad ogni anno aggiungere nuovi milioni, ed i quattordici chiederanno i ventotto, ed i ventotto gli ulteriori.

Il primo denaro colà gettato senza profitto durevole e plausibile chiederà nuova spesa per non fare iattura della prima, e ci troveremo impegnati in una intrapresa rovinosa, da cui sarà impossibile recedere, perchè l'antico porto militare di Genova sarà destinato ad altri usi, e il nuovo della Spezia mal atto a raccogliere, custodire il nostro militare naviglio.

L'isola Palmara, il Tino e il Tinetto hanno uopo di difesa, il castello di Porto Venere è rovinato, il forte della Scola, la fortezza di Santa Maria, il forte di Sant'Andrea e quello di San Michele, destinati a proteggere il golfo, devono rifarsi. Il castello di San Terenzo, quello di Lerici, i punti ove erano i forti di Santa Teresa, di Maralunga e del Telaro non possono lasciarsi abbandonati, perchè custoditi difendono, e non occupati facilmente offenderebbero in mani nemiche.

Tralascio di parlare del forte della Castellana che richiederebbe immensa spesa da lui solo; ma i soli antichi forti indicati assorbirebbero un capitale superiore alle nostre finanze, e quando non si volessero fortificare, bisognerebbe abbandonare i nostri legni ad una inevitabile sciagura in tempo di guerra. Pensando solo ai lavori necessari per accogliere i bastimenti in tempo di pace, ai bacini di carenaggio, agli scali e cantieri di costruzione, all'arsenale per le munizioni da bocca e da guerra, e per l'alloggio dei marinai e degli uffiziali, tutto questo nuovo stabilimento chiederebbe una spesa da sè solo doppia e tripla di quella che per ora si domanda.

La cosa è fra due: o vogliamo un luogo atto a contenere i nostri bastimenti da guerra, che molti non sono, e basterebbe forse poca spesa per trovarlo nel porto stesso di Genova, od anche nella foce del Bisagno ove già esiste un cantiere: o vogliamo accrescere la nostra

forza militare marittima e prepararle un luogo atto e sicuro, allora la spesa che sarà indispensabile nel golfo della Spezia dovrà per forza essere eccessiva, e certo a questo sforzo noi non siamo pari, perchè già le finanze dello Stato sono gravate di molti pesi, e i cittadini imposti in tutto ciò che si può dire imponente.

Gli uomini competenti in queste materie, i militari di mare e di terra affermeranno, ne sono certo, che i calcoli per essi fatti non si possono combattere che con altri calcoli positivi; che le antiche fortezze del golfo fatte in tempi in cui la scienza della guerra era ancora nei suoi primordi quanto alla strategica degli attacchi e delle difese, divennero in gran parte inutili, e si possono con altre supplire: che il regno sardo forte di molte potenti alleanze sarebbe sempre difeso per parte di formidabili nazioni: che a poco a poco estendendosi i nostri confini si porterebbe gradatamente a compimento il grande lavoro: che quasi è bene mostrar fiducia in un più splendido avvenire, e che ai forti e grandi cose intraprendenti sorride sempre fortuna: altri argomenti si accamperanno contro le mie nude asserzioni, e si diranno fors'anche effetto di un timido ed egoistico municipalismo. Tutti questi obbietti io prevedo, ma non mi ritengono dal dire aperta la mia opinione, perchè a tutti si possono dare vittoriose od almeno imponenti risposte.

I calcoli per le opere da farsi nel mare sono sempre incerti, sono sempre minori del vero, ingannano il più fino accorgimento. Non vi ha opera, direi quasi, di costruzione lungo i fiumi o i litorali o nei porti, che, sebbene data in appalto, non abbia dato luogo a reclami ed a supplimenti di prezzo, anche contro il rigore della legge dei cottimi.

I fondi su cui si edifica sono sempre mal fermi, gli elementi che si devono combattere e vincere nell'edificare non secondano sempre i desiderii del costruttore; mille accidentalità si frappongono all'attuazione del lavoro meglio immaginato.

Se il mare è infido, come volete fidarvi nei calcoli delle opere che in esso devono eseguirsi? Dovendo apprestare nuova sede ad uno stabilimento importante, nasce cosa da cosa, e tutto è impossibile calcolare per anticipazione. Questo di certo abbiamo che i milioni spesi chiederanno altri milioni, e che, per non perdere i primi, dovremo dare i secondi e i terzi.

È bene che si sappia da tutti che queste difficoltà pecuniarie furono conosciute, che taluni le dissero e le ripeterono, che si volle affrontare una spesa superiore alle forze nostre, o che saremo poi tacciati di poco previdenti e di sperditori del pubblico avere. Il tempo sarà giudice di chi meglio avrà calcolato, se i meno esperti o gli esperti; e, qualunque sia l'esito del voto che il Senato del regno sta per deporre nell'urna, si dirà almeno un giorno, quando si negheranno i nuovi milioni da aggiungere ai primi consunti, che queste nuove spese si erano da taluni avvertite, e che la loro voce non trovò un'eco favorevole alla causa di una giusta economia.

Non neghiamo noi che le arti per l'assedio e le difese

dei luoghi fortificati abbiano fatti immensi progressi nei tempi moderni. Gli eroici fatti della Crimea testimoniano questa verità; ma, se gli avanzi delle fortezze esistono, se possono accogliere i nemici quando i difensori non le occupino, se possono molestare i navigli ancorati nel golfo e i nuovi baluardi da innalzare, o bisogna distruggere quanto esiste e rendere non accessibili al nemico i luoghi già muniti, o bisogna rendere quelle stesse località capaci di attuale difesa. In un caso e nell'altro la spesa è immensa, ed è tale che difficilmente potrebbe calcolarsi la somma appena necessaria.

Noi siamo, è vero, fortunati di validi amici politici, e l'accorgimento degli uomini che presiedono alla cosa pubblica li saprà conservare. Ma lo stato delle politiche vicende in Europa non è sì fermo che possa un uomo di Stato affermare con dati probabili quali saranno gli avvenimenti di un solo anno successivo. Tante volte un congresso adunatosi per la pace genera umori discordi e finisce con voci di guerra; altre volte una guerra accesa e fortemente impegnata, per un fortuito caso si volge a pace più stabile. I più stretti amici, i parenti stessi, nelle politiche controversie si mutano in nemici, e talvolta la stessa ingratitudine è un dovere innanzi all'inesorabile ragione di Stato. Nulla quindi si può ripromettere il nostro Governo dalle alleanze future, nulla può promettere egli stesso.

L'opportunità è il solo consigliere nelle mutazioni delle sorti delle nazioni, e questa è figlia, il più delle volte, del caso. La prudenza consiglia, se spendiamo denari per un nuovo porto militare, di ben difenderlo da terra e da mare, e il golfo della Spezia, per la sua posizione geografica (ritenuti i nostri confini quali sono), non può tutelarsi che con sacrifici gravissimi, e questi attualmente non possono tollerarsi dalla nazione.

Nessun nazionale del regno sardo ricusa l'idea di più ampi confini. A tutti è cara la patria e della patria la gloria, ma sulla semplice speranza anticipare le spese non è opera di buon amministratore. Ai forti e generosi la sorte è talvolta propizia, ma la forza e l'ardire si devono con prudenti consigli temperare e non isprecare i mezzi necessari all'acquistare nella fiducia di nobilitare e d'illustrare l'acquisto.

Le spese eccessive impedirebbero di provvedere alle possibili necessità di eventi più o meno lontani, e, vagheggiando l'ombra di qualche conquista, potrebbe esso fuggire, tratto seco da un'ombra fallace, e mancare le forze per riafferrarlo, per averle stremate nei preparativi anticipati di un evento desiderato, ma incerto.

Intanto, se i municipi di varie città, troppo aggravati, chiedono di essere sollevati; se le provincie ripetono le stesse preghiere per le minori comunità, e dichiarano non esigibile l'eccessivo balzello gabellario, e la Liguria, tormentata da sei anni di ostinata malattia dei suoi vigneti, chiederebbe di essere liberata da una parte delle tasse che gravitano sulla proprietà, che per ora quasi nulla produce, come mai possiamo por mano a lavori che daranno luogo a nuovi aggravii, oltre l'im-

pedire di mesomare gli attuali? Per lo meno il progetto non è opportuno, e non potrebbero i popoli marittimi fargli buon viso, quando sono astretti per la miseria ad abbandonare il suolo natio.

Fin qui la marina militare fu compagna della mercantile nel porto di Genova, e non si ebbero inconvenienti. Possono quindi rimanersene ancora in pace unite. Se quel municipio per ben due volte unanime faceva pervenire un voto al regio Governo perchè venisse conservata in Genova la sede della marina militare, è forza credere che ritenesse ciò possibile, non ostante le gravi esigenze del commercio, il di cui incremento e la di cui prosperità molto pure stavagli a cuore.

Se il commercio abbisogna, e tutti ne conveniamo, di calate alle quali possano i bastimenti accostarsi onde effettuare il loro carico e scarico con maggiore facilità, con minore perdita di tempo e minore costo di spesa, se abbisogna di ampi magazzini onde riporvi in deposito le merci, se di bacini di carenaggio, arsenale ed altri a comodo della marina mercantile, nulla prova che per ciò ottenere sia necessario e indispensabile l'allontanamento della marina militare.

Tostochè, mediante l'escavazione del porto, si avrà in esso una sufficiente profondità, e sarà inoltre eseguita l'opera esterna di difesa riconosciuta necessaria dal Governo stesso, che valga a dare una sufficiente tranquillità alle acque nel porto, di maniera che tutta l'area o la più gran parte di questa non serva soltanto all'ancoraggio dei bastimenti come rada, ma bensì pel caricamento e scaricamento delle merci in ogni suo punto, noi avremo un porto dei più vasti e comodi, e si potrà facilmente provvedere ai bisogni tutti del commercio e della marina, sì mercantile che militare, dividendo anche, ove occorra, quest'ultima, parte cioè ritenendola in Genova, e parte accogliendola in un porto alla foce del torrente Bisagno.

Ivi è già un cantiere di costruzione per legni da guerra; ivi appositi magazzini; ivi lo spazio per aprire un seno capace di più bastimenti; ivi quello per trarvi in secco i navigli da riparare, da disarmare, togliendoli all'ardore del sole e ai danni inseparabili di una prolungata stazione in un bacino quasi stagnante.

Anche Napoleone aveva fatto fare degli studi sopra un porto militare alla foce, e, non dovendosi difendere un seno vicino ai confini dello Stato, nè aprire una stazione per una vasta marineria, una spesa moderata potrebbe appagare il desiderio di chi brama separata la marina militare dalla mercantile e il giustissimo desiderio dei Genovesi di non perdere la militare marineria che fu gran parte delle antiche glorie di una illustre città, e che forma parte tuttora delle sue più tenaci affezioni.

Sappiamo bene che la Spezia non è sul Po nè sul Tanaro, ma, fra il dare ad una parte della Liguria, senza necessità e con forte aggravio dello Stato, un porto militare che mai non ebbe, e togliere alla capitale di questa stessa Liguria il porto militare che aveva, corre una gran differenza.

I popoli vivono d'industria e del pane coll'industria ottenuto, ma le città e le nazioni hanno care, oltre il pane, le avite memorie, ed hanno il diritto di conservarle, se di perderle non meritavano. Si possono fare studi sulla foce, si possono fare studi sul porto; molti progetti si ebbero che combinavano colla formazione di un *dock* pel commercio, vari locali nel porto di Genova per la marina militare, e questi progetti ben maturati eviterebbero la spesa eccessiva di dover fortificare il nuovo ricettacolo dei nostri legni da guerra, quando nel porto di Genova già sarebbero abbastanza difesi, e con un solo forte si potrebbe difendere il vicino cantiere alla foce e trasportarvi, occorrendo, l'arsenale. I nostri legni da guerra potrebbero nell'intervallo avere nello stesso golfo una provvisoria stazione, e, se più volte vi ebbero asilo e vi svernarono flottiglie americane ed inglesi, vi potrebbero essere accolti i nostri legni finchè non potessero trovare in Genova o presso Genova una stabile dimora.

Non è possibile, nello stato attuale delle cose, di pensare ad una marina militare molto estesa; non è possibile di immaginare di preparare nel golfo della Spezia arsenali e porti che gareggino coll'Inghilterra e colla Francia. La sola idea sarebbe censurata da tutti i buoni amministratori delle pubbliche entrate; quindi si farebbero spese enormi per difendere dai nemici e proteggere dalle intemperie degli elementi un piccolo naviglio, e l'oggetto principale protetto, la cagione principale di queste spese, cioè la flotta, sarebbe per forza inferiore all'accessorio protettore, che sarebbe il golfo dai molti seni e dalle molte fortezze. Ecco l'errore in cui volontari inciampiamo per l'ambizione di avere un vastissimo stabilimento di piccola flotta.

L'aumenteremo, è vero, a poco a poco; ma, qualunque sia questo accrescimento, non sarà mai in proporzione di un golfo che potrebbe contenere le navi delle più floride potenze marittime, e, siccome il golfo deve essere riparato e difeso (qualunque sia il naviglio che dovrà contenere), così avremo sempre una grandissima spesa per un piccolo scopo, una spesa superiore ai nostri mezzi per una marina militare che per forza sarà sempre modesta, non potendo stare al di sopra delle nostre finanze.

Mi risponderanno ancora che faremo quello soltanto che sia proporzionato alla flotta che abbiamo, e che allora avremo raggiunto con economia un nobile intento, preparando il porto alla futura flotta, quando cogli anni possa essere più numerosa e più forte.

Anche questa è fra le molte illusioni che pur troppo ci facciamo. Il golfo della Spezia è sì vasto, i luoghi da difendere sono tanti e tutti così necessari, che un lavoro incompleto sarebbe inutile alla difesa degli attuali bastimenti da guerra. Sebbene non volenti, saremo trascinati ad una spesa non abbastanza calcolata, e dovremo pentirci, ma tardi, per aver voluto rifiutare gli avvertimenti degli uomini pratici e di coloro che antepongono il vero utile della patria alle inutili apparenze di una grandezza che tutti sinceramente desideriamo,

ma che per ora non abbiamo. Queste parole possono sembrare a taluni acerbe, ad altri meno ponderate, a molti non abbastanza ispirate dall'amore della nazione. Io non addurrò scuse del mio libero sentire, e, come a molti è lecito di magnificare ogni cosa, purchè sia consentanea ai loro desiderii, a me deve essere concesso di motivare un voto contrario alla legge, perchè qui siamo adunati in virtù dello Statuto, non per secondare un'opinione qualunque per idea preconcepita, ma per aprire il sentimento che ci muove ad abbracciare più l'una che l'altra sentenza, avuto di mira precipuamente il bene della generalità dei cittadini e la prosperità dello Stato.

Le passioni del momento si sedano, il tempo fa ragione di tutto, e molte cose furono condannate o approvate, sulle quali il severo giudizio dei posteri ha dato contraria sanzione. Io non presumo di non poter errare, ma il trasferimento alla Spezia della regia marina militare non avrà l'approvazione di molta parte delle nostre popolazioni, e sarà forse censurato da quelli che verranno dopo di noi, come progetto superiore alle nostre forze e come dannoso alle nostre finanze.

L'idea di una marina italiana è bella e splendida, ma per ora il momento di attuarla è immaturo, non corrisponde ai moltissimi bisogni nei quali versiamo, supera gli attuali nostri mezzi, e per questo non l'accetto. Dichiaro peraltro di aderire alla proposta di sospensione fatta dal senatore Franzini, e ove questa non sia adottata, voterò contro il progetto di legge.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al presidente del Consiglio.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Signori senatori. Quantunque in questa solenne e grave discussione molte e diverse sentenze si sieno manifestate, pure è facile il riconoscere come sopra alcuni punti tutti gli oratori concordino, e che non vi è dissenso sopra i principii, ma solo nell'applicazione dei medesimi.

Diffatti, o signori, così gli oratori che presero a difendere il progetto del trasferimento della marina militare alla Spezia, come quelli che lo combatterono o in modo assoluto o soltanto con ragioni di opportunità, convennero sopra due principii: cioè, primo essere necessario di provvedere in modo conveniente ai bisogni della militare marina; secondo, essere non solo utile, ma necessario ed urgente di provvedere ai bisogni del commercio di Genova. E qui mi è grato di poter constatare che nessuno degli oratori che presero parte a questa discussione, quantunque molti di essi siano, forse non senza qualche motivo, altamente preoccupati dalla condizione delle finanze, pose avanti alcuna proposta che mirasse a menomare il militare naviglio e a non mantenerlo in quella proporzione che la dignità e l'interesse dello Stato richiedono.

Ciò essendo, la questione si riduce a sapere se si possano raggiungere questi due scopi: provvedere ai bi-

sogni della marina militare, e soddisfare a quello della marina mercantile, mantenendo l'arsenale marittimo a Genova, oppure trasferendolo altrove.

Io credo che nessuno degli onorevoli oppositori abbia sostenuto che la darsena attuale sia sufficiente ai bisogni del nostro naviglio, comunque essa faccia onore ai suoi autori: se si tiene conto delle circostanze in cui fu innalzata, ognuno dovrà confessare che dopo la trasformazione, la rivoluzione che si è operata nelle costruzioni militari, materialmente la darsena attuale è assolutamente insufficiente. Prima ancora dello sviluppo della marina a vapore, quando solo il nostro Governo alle antiche galere sostituiva fregate di maggior dimensione, la darsena si riconosceva già come poco adatta a questi nuovi legni; e pochi ignorano che alcune delle nostre antiche fregate non possono essere introdotte attualmente in essa col pieno loro armamento.

Convieni riconoscere che prima dell'introduzione del vapore la darsena poteva bastare a quella natura di navigli che componevano la nostra marina militare; ma introdotto il vapore, adottate le dimensioni che tutte le altre nazioni marittime adottarono, lo stabilimento attuale fu riconosciuto assolutamente insufficiente. Difatti, o signori, non solo conviene disfare l'armamento delle nostre fregate a vapore quando si vogliono introdurre nella darsena, ma quelle stesse che si stanno costruendo, e che avranno una dimensione maggiore delle già costrutte non potranno in nessun modo entrarvi; quindi egli è evidente che al punto dove sono le cose, o bisogna rinunciare all'introduzione del vapore nella marina militare, o si deve provvedere ai bisogni della medesima. A ciò non vi sono che due mezzi: od ampliare la darsena, o creare un nuovo stabilimento militare altrove.

Io credo che uno fra gli oratori, l'onorevole Brignole-Sale, abbia accennato alla possibilità di ampliare la darsena. Io non impegnerò qui una discussione tecnica, giacchè non sarei da tanto; mi limiterò solo a porre avanti una considerazione non tecnica, ma che credo debba avere gran peso sopra tutti, anche sopra coloro che alle costruzioni navali sono estranei.

La darsena attuale ha un grande inconveniente; essa è collocata nel centro del porto di Genova, fra la parte commerciale della città e la strada ferrata, tanto che è impossibile l'ampliare la parte destinata al commercio. Se voi ampliate la darsena, facendola avanzare di più nell'interno del porto, quest'inconveniente crescerà immensamente.

È riconosciuto che le manovre dei bastimenti mercantili nell'interno del porto, in quella parte almeno che, essendo la più sicura, è più frequentata, riescono difficilissime. Voi potete verificare, passeggiando nelle calate del porto di Genova, con quanta difficoltà i bastimenti mercantili si muovono. Ora, allargando vieppiù la darsena, e spingendone i muri nell'interno del porto, le manovre della marina mercantile si renderanno impossibili, e così diventerà sempre più grave l'inconveniente immenso di avere separato lo scalo della

ferrovia dal porto commerciale. Io dico quindi che l'idea di allargare la darsena incontra un'obbiezione economica del maggior valore.

Ma vi è anche l'obbiezione della spesa. Credete voi che si possa così facilmente allargare la darsena? Credete voi che si possa anche aggiungere ad essa il seno di Santa Limbania senza spese gravissime? No, o signori, bisognerebbe fare delle costruzioni nel mare, scavare nelle rocce, operazioni tutte di gran costo.

Quantunque non siasi fatti a questo riguardo studi particolarizzati, io non esito a dire che non si potrebbe, senza spendere molti milioni, creare nella località della darsena un posto conveniente ai bisogni della marina, atto a contenere i nostri bastimenti e quello sei od otto grandi fregate a vapore che avremo fra poco. Contro questa proposta dunque militano due gravissime obbiezioni: obbiezione di spesa e obbiezione economica; giacchè, o signori, io credo potersi dimostrare rigorosamente che ai bisogni del commercio di Genova non si può provvedere se i locali dalla darsena occupati non vengono destinati ad uso commerciale.

Come già vi diceva, questi locali si trovano fra lo scalo della strada ferrata e la parte commerciale del porto, e vennero riuniti per mezzo di una strada ferrata provvisoria. Ma, o signori, il servizio su quella strada è difficilissimo ed oltremodo malagevole: essa fa capo ad uno scalo succursale, detto piazza di Caricamento, ove il servizio riesce così arduo, che quando i bisogni del commercio siano aumentati, è quasi impossibile di soddisfarli.

Non si può nella località attuale collocare oltre un certo numero di vagoni, e qualunque sia la solerzia e l'energia dell'amministrazione della strada ferrata (e certamente chi presiede a questo servizio è di queste doti largamente fornito), pure vi è un limite che è impossibile superare. E quantunque il commercio di Genova sia ben lungi dall'aver raggiunto quello sviluppo che speriamo tutti di veder raggiungere, sorgono ogni giorno lamenti sopra l'insufficienza dei mezzi della nostra strada ferrata.

Non è, o signori, che i mezzi difettino, non è che la nostra strada ferrata manchi del materiale necessario per soddisfare a tutti i servizi del commercio di Genova, si è che la località rende impossibile il carico di un numero di vagoni pari ai bisogni che si manifestano quando vi è una quantità straordinaria di derrate. Ed invero, se voi avete esaminato con attenzione la località dove si fa questo servizio, cioè la piazza di Caricamento, e la strada di congiunzione, io credo che dividerete con me lo stupore, non che non si soddisfici a tutti i bisogni del porto di Genova, ma che si possa fare quello che si fa, senza che accadano di continuo gravissimi inconvenienti, locchè, mi sia lecito il dirlo, torna a gran lode dell'amministrazione della strada ferrata.

Ma se la località si oppone ad un maggior servizio, cosa accadrebbe se il commercio di Genova si sviluppasse? Accadrebbe che la strada ferrata non potrebbe soddisfare ai bisogni del commercio; che il commer-

cio dovrebbe necessariamente rivolgersi altrove, dovrebbe valersi della via succursale che gli si apre ora mediante l'apertura della galleria di Sampierdarena, e accadrebbe, o signori, una cosa gravissima, cioè che la via succursale diverrebbe la via principale. E qui, lo dico schiettamente, se non si migliorano le condizioni del porto di Genova, se le comunicazioni fra la parte commerciale del porto e la strada ferrata si mantengono quali sono, il commercio di Genova sarà sviato non tanto in altri porti, ma andrà direttamente in Sampierdarena; e quindi è di massimo interesse per Genova che si provveda, e si provveda senza indugio a migliorare prima di tutto le comunicazioni fra la strada di ferro e la parte commerciale o i docks; e finchè fra questi due punti vi è la darsena non potrete stabilire un mezzo facile, pronto, completo di comunicazione.

Si sono fatti molti progetti per conciliare il mantenimento a Genova della darsena nell'attuale località con lo stabilimento di un dock. Sarebbe ora prematuro il prendere ad esame questi vari progetti; nondimeno li esaminerò per sommi capi onde potervi dimostrare l'impossibilità di soddisfare ai bisogni del porto di Genova mantenendo la darsena. Questi progetti possono classificarsi, nell'ipotesi del mantenimento della darsena, in due categorie: o i docks che si farebbero nella parte commerciale attuale del porto, o quelli che si farebbero nella parte occidentale del medesimo.

Nel primo caso vi sarebbero due immensi inconvenienti: il primo che ai miei occhi è il più grave, sta in ciò, che si darebbe a quella compagnia, che assumesse lo stabilimento del dock, tutta la parte buona del porto di Genova, la sola parte buona, la sola parte dove i bastimenti sono perfettamente al ricovero, dove possono rimanere senza pericolo e dedicarsi a qualche operazione di dettaglio; e se invece si trasforma in dock la parte ch'è fra la darsena e la parte orientale di esso dove andranno i bastimenti a cui non torna a conto di andare nel dock? Essi non avranno più un ricovero sicuro, e quelli che non fanno che il piccolo cabotaggio, e cui non può tornare acconcio di andare nei docks, perchè non possono smerciare immediatamente il loro carico o per altri motivi, si troveranno nella più trista condizione. Dunque col fare il dock nella parte orientale del porto date un vero monopolio alla compagnia proprietaria del dock; fuori del recinto da esso occupato non vi sarebbe più sito opportuno.

Il secondo inconveniente si è di rimediare alle infinite difficoltà delle comunicazioni fra la parte commerciale e la strada ferrata. Se voi aumentate il movimento della piazza di Caricamento alle località adiacenti voi rendete sempre più difficile queste comunicazioni fra la piazza di Caricamento ed il Debarcadere, che in ora non si fa se non con un'infinita cura e grazie all'energia poco comune di chi soprintende a questo servizio.

L'altra ipotesi sarebbe di lasciare la darsena quale è, e di fare un dock nella parte occidentale del porto. Evidentemente se volete mantenere la marina ed aumentarla di alcun poco non potete stabilire questo dock nel

seno di Santa Limbania, ma è forza andare molto lontano per trovare una località opportuna, superare, oltrepassare almeno il giardino Doria, e voi allora avete il grande inconveniente di separare interamente il nuovo dock dalle antiche località, voi operate in Genova una vera rivoluzione, voi mettete il movimento commerciale lontano dalle località dove si fa attualmente il commercio.

In secondo luogo io dubito assai che in quella località, a malgrado di tutte le opere che si possono fare nel porto, possiate riuscire ad ottenere uno stabilimento altrettanto sicuro e con altrettanta economia che mettendolo in località più opportuna.

Finalmente un dock nella parte occidentale del porto potrebbe essere direttamente posto in comunicazione colla strada ferrata, ma difficilmente, perchè sarebbe necessario di praticare una terza galleria per metterlo in relazione colla stazione di Sampierdarena. E, o signori, queste obiezioni, che cadono nella mente delle persone meno esperte, vennero poi messe in chiara luce dagli uomini più illustri e più competenti nella materia.

Il Governo, che non aveva e non ha mai avuto idee preconcepite intorno allo stabilimento del dock a Genova, quando ha visto sorgere tante varie opinioni, tanti diversi progetti, che cosa ha fatto? Si è rivolto ad un ingegnere inglese il quale godeva, almeno in Inghilterra, la fama di essere il primo per ciò che riflette le costruzioni marittime, un ingegnere il quale non poteva, perchè non era mai venuto prima di quella circostanza in Italia, aver pregiudizi in favore di questo o di quell'altro progetto. Parlo dell'ingegnere Randell. Il Governo senza fargli conoscere la sua idea gli disse: andate a Genova, ascoltate tutti i pareri e diteci quel che credete più conveniente nell'interesse del commercio genovese.

Il signor Randell si portò a Genova, chiamò a sé gli autori di tutti i progetti, esaminò quelli di coloro che lo volevano tanto al Mandraccio come a San Pier d'Arena, quelli di chi lo voleva alla Lanterna, o più dentro del giardino Doria; quindi, sentiti tutti, emanò il suo giudizio, col quale dichiarò apertamente che non credeva potersi collocare in nessuna di quelle località. Prima di tutto dichiarò che le condizioni del porto di Genova erano pessime, e che abbisognava un riordinamento radicale del medesimo, e che nella condizione in cui trovasi attualmente, esso non era un porto, ma una cattiva rada. Questa fu la frase di cui si servì il signor Randell. Che perciò non vi era che un modo di soddisfare alle esigenze del commercio; e si era di fare il dock nelle vicinanze della darsena.

Mi pare che quest'autorità debba avere un gran peso rispetto agli uomini tecnici, giacchè, lo ripeto, il signor Randell è l'uomo il quale, vivendo, abbia eseguito lavori marittimi di più grande importanza, è l'uomo nel quale il governo e l'industria inglese avessero la maggior fiducia.

Avendo dimostrato, o almeno parendomi di aver dimostrato, la impossibilità di soddisfare ai bisogni uni-

versalmente riconosciuti rispetto alla marina militare e rispetto alla marina mercantile mantenendo l'arsenale marittimo nella località attuale, la quistione si riduce a sapere quale sia il luogo più opportuno per trasferirvi questo stabilimento.

Alcuni vorrebbero che si trasferisse in altro sito nel porto di Genova. Ma, o signori, io credo che questo sia assolutamente impossibile, che non vi sia nel porto di Genova altra località dove possa sicuramente collocarsi. Se voi portaste la marina contro il molo nuovo, io credo che i nostri stabilimenti sarebbero soverchiamente esposti in caso di guerra: essi occuperebbero una parte di porto utilissima, quella cioè dove stanziano ora i bastimenti colpiti di contumacia, non che le navi da guerra che si trovano di passaggio a Genova, e dove si fanno molte manovre. Dunque io credo che colà non vi sarebbe fuorchè incaglio per il commercio marittimo, poca sicurezza per la marina, e finalmente una spesa enorme molto maggiore di quella che farete alla Spezia.

Se dovete uscire da Genova, in verità io penso che non si possa contestare essere la Spezia il luogo il più profittevole sotto tutti i rispetti, e specialmente sotto il rispetto della spesa.

Fra i siti indicati un solo mi ha colpito, e fu quello indicato dall'onorevole Cataldi, cioè la foce del Bisagno. Ma, o signori, alla foce del Bisagno non esiste nulla, non vi è nè porto, nè seni; vi è una semplice spiaggia in un porto, anche in un porto piccolo, ma pure capace di grossi bastimenti da guerra, vi vogliono spese e spese enormi. La creazione di un porto artificiale è una delle opere le più costose, le più grandiose che si possano intraprendere.

Se noi preferiamo la Spezia dal lato economico, si è che la natura stessa ha fatto il porto, e a noi non rimane che ad innalzare lo stabilimento. Ma al Bisagno bisognerebbe prima fare il porto e quindi l'arsenale.

Delle altre località non parlo, perchè nessuno se ne è fatto propugnatore. Quindi, se è provato che non si possa mantenere la darsena soddisfacendo ai bisogni della marina militare e a quelli del commercio, che bisognerà portare fuori di Genova l'arsenale marittimo, è evidente che la tesi del trasporto alla Spezia è dimostrata.

Si fa l'opposizione della spesa, e questa sicuramente deve preoccupare il Ministero delle finanze; ma, o signori, quando una cosa è necessaria, indispensabile, è forza avere il coraggio di subirla. Ora se questo trasporto è una necessità, non conviene più che cercare di diminuire gl'inconvenienti che da questa ne derivano; e, lo ripeto, di tutte le località dove si possa stabilire un arsenale, la Spezia è quella che cagionerà minori spese.

È vero che bisogna difendere questo nuovo arsenale, ma è vero eziandio che sarebbe mestieri difendere qualunque località in cui si trasportasse l'arsenale, difendere il Bisagno, la foce stessa, se colà si volesse stabilire l'arsenale, giacchè io so che vi è un forte al di là del Bisagno, ma assolutamente impari alla difesa di uno stabilimento così importante; il forte di San Giuliano

può valere come opera avanzata, non come difesa di uno stabilimento quale sarebbe l'arsenale; d'altronde il forte di San Giuliano non difende abbastanza la foce dalla parte del mare, onde se si volesse veramente fare colà uno stabilimento marittimo, si richiederebbero opere di difesa molto importanti.

La Spezia, il Vado, Portofino e Villafranca stessa, come qualunque altra località, se si volesse stabilirvi la marina militare, richiederebbero opere di fortificazione; nessuna di esse può essere fortificata con così poca spesa quanto la Spezia, dove la natura si può dire ha fatto i tre quarti delle opere necessarie alla difesa dei seni in cui collocheremo la marina.

Voglio ammettere con qualche oratore, che la costruzione colà possa riuscire costosa. Sicuramente le costruzioni marittime sono sempre costose. Ma io non credo che la Spezia presenti difficoltà molto maggiori delle altre località. Se da un lato vi si troverà della melma che richiederà opere preparatorie di spurgo, dall'altro vi è l'acqua continuamente tranquilla, quasi mai turbata, e si è quasi al sicuro di quei disastri ai quali la massima parte delle costruzioni marittime sono esposte. I vantaggi da un lato compensano gli svantaggi dall'altro, quindi, lo ripeto, la costruzione dello stabilimento alla Spezia non costerà più di quello che avrebbe costato in altre località.

Ma, mi si dice (e questa obiezione viene fatta specialmente da coloro che non contestano la bontà del progetto, ma solo la sua opportunità), con ciò voi aggravate enormemente le finanze; voi aggiungete ai pesi già gravi nuovi pesi sotto i quali lo Stato dovrà soggiacere. Una tale obiezione mi colpirebbe assai, se l'opera della costruzione dell'arsenale alla Spezia fosse assolutamente distinta dallo stabilimento in Genova di un gran dock, dalle calate e da quelle altre opere destinate a migliorare la condizione del commercio; ma siccome queste imprese saranno contemporanee e sono fra di esse così strettamente collegate, che una non può compiersi senza l'altra, considerandole nel loro complesso, io dico che il trasferimento della marina alla Spezia in definitiva non impone un carico reale alle finanze; mentre le finanze troveranno un largo compenso nell'alienazione di stabilimenti attualmente dedicati alla marina militare in Genova.

Se tenete conto del valore dell'arsenale marittimo, del bacino di carenaggio e del cantiere della Foce, voi vi convincerete che questi stabilimenti hanno un valore di parecchi milioni, i quali diminuiranno la spesa del trasferimento dell'arsenale marittimo alla Spezia.

Comunque sia, io non contesto che in definitiva l'era nazionale abbia a sopportare il peso di parecchi milioni; ma se questo trasferimento rende possibile lo stabilimento di un dock, il miglioramento delle operazioni commerciali nel porto di Genova; se questo produrrà un'economia notevole nelle spese di sbarco e di magazzinaggio, e se questo produrrà in somma un aumento notevole nel commercio nazionale, non credete voi che il Governo troverà un larghissimo compenso al

sacrificio che s'impone ora per allontanare da Genova quest'ostacolo al miglioramento del suo porto?

Ponete pure che in definitiva al Governo questo trasferimento costi 10 milioni (io credo che 10 milioni oltre il valore degli stabili sia un calcolo piuttosto largo almeno se si considerano soltanto le spese che si faranno in un periodo di 10 anni), ma non credete voi che alle finanze non ne ridondi un beneficio di 500,000 lire all'anno dal miglioramento del porto di Genova?

Le finanze inoltre ritrarranno un beneficio diretto per le importazioni di varie merci dall'estero. Le finanze importano dall'estero in gran quantità carbone per le strade ferrate, tabacchi, sale e mille altri oggetti. Se, come è sperabile, lo stabilimento di un dock farà diminuire di due o tre lire le spese di sbarco nel porto di Genova, lo Stato verrà a profittare immediatamente di cento o duecento mila lire annue.

V'ha di più, o signori; il miglioramento delle condizioni del porto di Genova profitterà al commercio intero dello Stato, svilupperà il commercio di transito, giacchè altrimenti sarebbe perfettamente inutile che si votassero milioni per estendere le nostre reti di strade ferrate, per portarle a superare le Alpi e congiungersi alle strade ferrate degli altri paesi, se le spese nel porto di Genova sono di molto superiori alle spese dei porti vicini e rivali. Non si tratta solo di economia nelle spese reali di sbarco, si tratta, colle opere di miglioramento, di un'economia di molto maggiore importanza, ed è lo acceleramento delle operazioni del porto stesso. Voi sapete tutti, o signori, che al momento in cui nel porto di Genova il commercio è un poco attivo, le operazioni di scarico non si possono compiere che dopo molti giorni. Voi avrete letto certamente nei giornali di pochi mesi fa una dichiarazione di un capitano americano, che aveva dovuto impiegare non so se 25 o 30 giorni...

DI POLLONE. Quaranta giorni.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Sì, 40 giorni per operare lo scarico di un bastimento venuto dalla Nuova Orleans.

Questi dichiarava altamente che non sarebbe più venuto a Genova, quand'anche gli si fosse corrisposto un nolo del 10 o 20 per cento maggiore di quello che gli sarebbe corrisposto per un altro scalo del Mediterraneo. Ora, se noi perveniamo a procurare quest'economia di tempo, noi dovremo necessariamente aumentare il commercio di transito in larghissime proporzioni.

Le premesse considerazioni mi facilitano la risposta ad un argomento dell'onorevole Brignole-Sale, il quale diceva: voi esagerate i progressi del porto di Genova; voi quindi ragionando del passato non potete fare assegnamento sopra maggiori progressi; e citava cifre, dalle quali risulta, che il progresso del porto di Genova fu più lento dei progressi del porto di Marsiglia e di Livorno.

Io non contesto queste cifre, ma ne deduco un'altra conseguenza, e dico: come volete che nelle condizioni attuali del porto di Genova, ove s'incontrano tante difficoltà di sbarco, come volete che in esso prosperi il

commercio? In verità sono stupito che abbia fatto tanto in sì critiche circostanze.

Ponete invece il porto di Genova nelle medesime condizioni del porto di Marsiglia, fate che si possa scaricare allo stesso costo e nello stesso tempo, e voi vedrete allora quali saranno gli effetti delle strade ferrate che si sono costruite, e di quelle che si stanno costruendo. In allora voi vedrete che le opere che abbiamo in mente di promuovere non saranno troppo grandi in ragione dello sviluppo che Genova deve prendere.

Io credo, o signori, di avervi dimostrato che dal lato economico e finanziario l'operazione, che vi proponiamo, è giustificata. Ne io credo che si possano opporre considerazioni politiche. Io non contesto che la popolazione di una nobile e generosa città possa vedere con dispiacere l'allontanamento della marina militare dal suo mare. Io rispetto il sentimento che ispira questo rimeresimento. La città di Genova associa a questo stabilimento la rimembranza di un glorioso passato. Tuttavia io ho troppa fede nei lumi di quella popolazione per credere che, quando la marina si sia allontanata di poche ore dal suo porto, ma pure continui a contare nelle sue file i più generosi suoi figli, voglia cessare dall'associare a questa marina la rimembranza del suo glorioso passato.

Io credo, che non nelle mure delle darsene, ma nei generosi marinai dei lidi liguri siano trasfuse le glorie antiche, e che fino a che sui nostri legni navigherà l'immensa maggioranza dei figli di Genova, i Genovesi continueranno ad avere per la marina militare quell'amore che finora dimostrarono. Tuttavia riconosco che il momento è difficile, e che non si può a meno di vedere e con rimeresimento gl'inconvenienti, quantunque non gravi, che può produrre per Genova il trasferimento della marina: riconosco che questi inconvenienti possono essere per ora più sensibili dei vantaggi che gli stabilimenti, che s'innalzeranno in quelle località, debbono produrre. Ma per tutte le cose buone, per le cose fondate su solide ragioni il tempo fa giustizia dei pregiudizi, i quali a questo si oppongono. E difatti, quantunque la nostra vita politica non sia molto lunga, tuttavia noi abbiamo già visto alcuni pregiudizi popolari scomparire in mezzo a noi; abbiamo visto l'esperienza di pochi anni far dileguare in mezzo alla nostra popolazione i pregiudizi in favore degli antichi ordinamenti economici.

Lo stesso effetto si produrrà in Genova. Quando la popolazione di quella città vedrà sorgere grandiosi ed immani edifici destinati a beneficio del commercio, là dove esiste ora l'arsenale marittimo, essa allora renderà piena giustizia a coloro che promossero e che promuovono ardentemente questo trasferimento, e forse si pentirà di averli così severamente ed ingiustamente giudicati, o di averli accagionati di non portare alla città di Genova quell'interesse che merita come capitale marittima. E pieno di questa fiducia io spero di vedervi, come vi invito, o signori, a dare un voto favorevole a questa legge.

LA MARMORA ALBERTO. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Vi sono altri oratori iscritti prima: la parola spetta al senatore Franzini, poi al senatore Brignole, poi al senatore Gonnet.

Ora la parola spetta al senatore Franzini.

FRANZINI. Io risponderò brevemente alle osservazioni fattemi dall'amico generale Dabormida nella seduta di ieri.

Se ben mi ricordo, egli mi osservò che alla vertenza attuale coll'Austria saranno per succedere altre vertenze, e così non potremmo mai nulla intraprendere che a quella potenza fosse poco gradevole. Ma se l'amico generale Dabormida ha ponderato un poco il mio discorso, egli deve avervi veduto che anch'io ho preveduto questa evenienza, ma che la prudenza (non mi sembra si possa negare) ci dovrebbe consigliare una temporaria sospensione, mentre la vertenza attuale ha qualche differenza con quella dei sequestri, che non ha fatto rompere le relazioni diplomatiche come questa, e che potremmo desiderare composta in una temporaria sospensione dell'esecuzione del trasferimento dell'arsenale marittimo alla Spezia.

Il generale Dabormida vuole che a questo si proceda il più presto possibile; ma, membro della Commissione centrale, egli deve ricordarsi che il trasferimento non può aver luogo così presto, e che non travagliando nella temporaria sospensione che a quelle opere che possono sempre giovare al locale della Spezia senza grave dispendio, potremmo forse in due anni, dico, ottenere quella pacificazione più animante a quell'esecuzione, e ci darebbe, come dissi, qualche tempo ancora a meglio studiare quel tema.

L'amico generale Dabormida non mi osserva niente sull'aiuto con cui può giovare la marina militare a sortite ardite che valgano a tenere lontane le bombarde nemiche, a danneggiare le batterie d'assedio nemiche, ed a proteggere l'entrata dei convogli qualora la carestia si facesse a tormentarci. Egli crede che sotto l'impressione del soccorso di cui fu la marina russa a Sebastopoli, io possa sperare un agevole soccorso della nostra marina per Genova; io non mi lascio illudere a quel segno, ben vedendo che una piazza marittima come Sebastopoli lasciando in brevissimo tempo le fortificazioni a difendersi come piazza di terra, doveva naturalmente ricevere gran soccorso dal personale e dal materiale della marina russa; ma se a quel segno non può trovarsi subito la piazza di Genova, essa può essere ridotta nel corso dell'assedio a consimili circostanze, e forse in ultima analisi a rendere coi suoi vascelli colati a fondo come a Sebastopoli l'entrata impossibile alle navi nemiche nel porto.

Annirabili sono le ragioni dell'amico, ma credo di sostenere abbastanza l'onore delle armi dell'opposizione per non confessarla tanto vittoriosamente combattuta.

Avevo chiesto la parola anche per rispondere qualcosa all'onorevole mio amico il ministro della guerra, e ne profito per osservargli che i tiri dell'artiglieria della parte orientale, sia in linea tesa che in arcata, non

possono essere così innocui sullo spazio non tanto esiguo, ove staranno le nostre navi e i nostri magazzini, e tanto meno essendone cognita la distanza, come osserva in un recente opuscolo un dotto colonnello d'artiglieria.

Finisco persistendo sull'inopportunità propugnata e rinunziando a qualunque insistenza.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Brignole-Sale.

BRIGNOLE-SALE. È mio dovere di rilevare, prima di tutto, un errore che trovo occorso nel rendiconto della seduta di sabato 27 giugno pubblicato dalla gazzetta ufficiale di ieri.

In questo foglio, alla pagina 234, colonna terza, leggo che, avendo l'onorevole ministro detto, nel parlare del dock che vuoi stabilire nel porto di Genova, sembrargli che io aveva suggerito di portarlo al *Mandraccio*, io ho interrotto dicendo *no, no*.

Dichiaro essere ciò assolutamente erroneo, ed avere io invece positivamente risposto al prelodato signor ministro (che mi pareva verso di me rivolto in attitudine d'interrogarmi sulla verità di quanto egli accennava) *sì, sì, al Mandraccio*.

Ne poteva essere altrimenti, poichè, se avessi risposto *no*, sarei stato in aperta contraddizione con me stesso, cioè con l'opinione pochi minuti innanzi chiarissimamente espressa nel mio discorso. Infatti io aveva sostenuto, ed in questa parte il citato rendiconto, pag. 32, colonna seconda, è esattissimo, che la scelta della località del *Mandraccio* per la costruzione del progettato dock meriterebbe la preferenza sopra ogni altra, e dava di tal mia opinione diversi motivi fondati sopra importanti considerazioni di diverso genere, cioè economiche, igieniche e di convenienza evidente, non solo per il commercio e per i proprietari dei magazzini del porto franco, ma eziandio per l'amministrazione delle finanze, che in tal modo potrebbe con molto più facilità e sicurezza esercitare la necessaria sorveglianza.

Domando pertanto che nel processo verbale della odierna adunanza, sia fatta menzione e del sopra indicato errore, e della rettificazione da me richiesta.

Mi permetterò ora di esporre alcune brevissime osservazioni sulla risposta fatta nella penultima nostra tornata dall'onorevole ministro della guerra al mio discorso ed anche su quello dall'onorevole presidente del Consiglio pronunciato.

Nel felicitarmi, siccome egli ha avuto la bontà di fare, sulla mia dichiarazione contro l'opposizione sistematica, ha soggiunto che io sono però stato sempre opponente al Ministero ogni qual volta mi sono trovato presente in questo rispettabilissimo Consesso. Osserverò, dal canto mio, che l'essere avverso ad una opposizione sistematica non è per niente incompatibile col rifiuto delle proposte di leggi, dalle quali un oratore dissente. Promuova il Governo delle misure che io creda degne di approvazione, e vedrà che non esiterò un momento, che sarò anzi lieto di votare con lui.

Il signor ministro ha reso giustizia ai miei sentimenti esprimendo la lusinga che le mie simpatie non si limi-

tino al solo recinto delle mura di Genova. Si estendono anzi non solo, come egli ha detto, a tutta la Liguria, ma ben anco a tutti i regi Stati; e, se ho combattuto l'attuale progetto, non mi vi sono deciso unicamente per cercare d'impedire il danno che ne risulterebbe al mio paese nativo, ma altresì perchè reputo il progetto stesso molto più pregiudicievole ancora agli interessi politici ed economici dell'intera monarchia.

Rispondendo alle mie osservazioni sulla troppo bassa valutazione della spesa preveduta nel rapporto che accompagna il progetto di legge, il signor ministro della guerra ha detto che non si tratta di opere grandiose, ma che piccoli forti basteranno all'intento.

PALESCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

BRIGNOLE-SALE. Su questo punto non mi farò a replicare, sperando che forse prenderà la parola alcuno degli onorevoli miei colleghi competenti in tale materia.

Stimo però di non ingannarmi dicendo che, se il signor ministro volesse farsi presentare i conti di ciò che ha costato, non dirò la costruzione dei nuovi forti eretti all'intorno di Genova, ma soltanto l'ingrandimento o perfezionamento di quelli che già prima esistevano, riconoscerà che la spesa ha ecceduto proporzionalmente di gran lunga quella indicata nel rapporto anzidetto.

Confesso che duro fatica, per esempio, a persuadermi che il forte dello *Sperone*, benchè fabbricato in epoca in cui il danaro aveva senza dubbio ben maggior valore che presentemente, non abbia costato, come lo accennava l'onorevole ministro, più di 450,000 lire.

L'onorevole presidente del Consiglio ha osservato che non era conveniente aumentare la darsena, e che, anche aumentandola dalla parte occidentale, cioè prolungandola coll'aggiunta del seno di Santa Limbania si incontrerebbe una spesa secondo lui enorme.

Io non sono ingegnere e non posso pretendere di calcolare le spese di questa natura; dico solo che non credo che a nessuno sia mai venuto in capo di estendere la darsena nell'interno del porto, cioè farla progredire, avanzare verso il mezzogiorno, ed occupare un maggiore spazio di porto da quel lato.

Io ho detto che crederei, in caso d'insufficienza della darsena, come sta attualmente, possibile di rimediarvi almeno in due modi: cioè col ridurre di nuovo a bacino quello che era bacino anteriormente alla riunione di Genova all'impero francese, e che il Governo francese aveva ridotto a piazzale poco dopo l'entrata dalla porta detta di *Vaccu* e poi progredendo nel seno di Santa Limbania, il quale offre due vantaggi: il primo di avere poco fondo, per lo che vi si potrebbero fare costruzioni non a così caro prezzo come lo supponeva il presidente del Consiglio; il secondo di essere completamente estraneo alle operazioni commerciali: infatti non mai un legno mercantile si accosta al seno di Santa Limbania, perchè non vi sono calate e non è di nessuna utilità per il commercio.

Io credo poi che, quando fossero insufficienti e la riduzione in acqua dell'antica parte della darsena dive-

nuta piazzale e l'aggregazione del seno di Santa Limbania, come pure se vi mancassero luoghi per riporre legnami ed altri materiali, stabilire officine per le macchine a vapore, ecc., niente sarebbe di più facile che trovarne lo spazio sufficiente nella vicina foce del Bisagno.

Il signor ministro degli affari esteri ha allegato che questo esigerebbe una specie di molo, e che sarebbe mestieri costruirvi, per così dire, un secondo porto atteso che la foce non è un porto, ma una spiaggia, una rada. Io credo che, trasportandovi l'intero arsenale, qualora si volesse, questi lavori sarebbero indispensabili; per non stabilirvi che delle officine e dei magazzini accessori al servizio della darsena non crederei necessari questi importanti lavori.

Ma devo far conoscere al Senato, se non n'è già informato, che da qualche anno è stata esaminata questa pratica, che esiste un disegno fatto da un uomo competentissimo, ove è preveduto il trasporto dell'intero arsenale alla foce del Bisagno, e che, calcolati i ripari necessari per assicurare quella rada, calcolati tutti i terreni da acquistare per stabilirvi cantieri, calcolate tutte le altre costruzioni, e per farvi un bacino che sarebbe non solo superiore in grandezza a quello di Genova, ma di gran lunga ancora a quello del Varignano, non si oltrepasserebbe la spesa di undici milioni.

Questo lavoro è opera di un colonnello dell'artiglieria, anzi credo del genio, del colonnello Damiano Sauli.

Il signor ministro della guerra ed il signor presidente del Consiglio hanno pure parlato delle difficoltà che s'incontrano per gli armamenti e i disarmi dei legni da guerra nel porto di Genova, non che pel caricamento e scaricamento dei bastimenti mercantili, i quali sono spesso costretti a trattenervisi inutilmente molti giorni per aspettare il momento di poter fare le loro operazioni.

Rispondo che l'inconveniente allegato è verissimo, ma che, a mio credere, non dipende punto, nè poco dall'insufficienza di spazio in quel porto: proviene unicamente dalla poca profondità delle acque in varie parti di esso. Si proceda agli scavi con la dovuta alacrità; si esiga il pronto adempimento della condizione (che si asserisce pattuita dal Governo stesso con la compagnia incaricata della espurgazione) di portare su tutti i punti lo scavo fino almeno a otto metri, e tutti quanti i legni mercantili che da guerra, si carichi che scarichi, e di qualunque portata, vi potranno liberissimamente circolare senza soffrire i giustamente lamentati ritardi.

Finirò col rispondere ad un'altra osservazione dell'onorevole ministro della guerra.

Mi è sembrato rilevare nel di lui discorso che egli abbia inteso essersi da me espresso il parere che non saremmo in grado di sostenere soli la guerra contro una delle primarie potenze.

Ciò, signori, non era precisamente nel mio pensiero, ciò non è tampoco uscito dal mio labbro. Ho bensì detto essere fra i possibili eventi che noi entrassimo in lotta

contro una potenza a noi di molto superiore in forze, e che, in tale previsione, sarebbe cosa avveduta e prudente cercare di fortificarci concentrando i nostri punti importanti di difesa anzichè estenderli soverchiamente sprecando per tale estensione ingenti somme e separando per guarnire le nuove opere una parte dell'esercito, il quale, quantunque aumentato, non potrebbe più bastare al doppio necessario scopo di arditamente difendere tutti i punti aggressibili così moltiplicati, e di far fronte al nemico in aperta campagna.

Tale è la mia opinione, tali in sostanza le parole da me proferite. Questo d'altronde sono oggidì fatte di pubblica ragione, e, se l'onorevole ministro si compiacerà riscontrarle, si persuaderà, spero, che concordano con la presente spiegazione.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Uno degli argomenti sui quali si è fatto maggior fondamento da parecchi oratori così in questa, come nell'altra Camera, è il timore che il trasferimento della marina militare alla Spezia debba indurre una gravissima spesa di gran lunga maggiore di quella che è stata calcolata. Ora a me sembra che nel discutere di questa materia, si sono esposte due opinioni che mettono in perfetta contraddizione gli oppositori alla legge.

La prima opinione è che non conviene tramutare alla Spezia la marina per farne un grande stabilimento con l'idea di un lontano avvenire, che per ora non ha prospettiva alcuna, con l'idea di un lontano avvenire che il Governo non ha, e che mi pare poco giusto che gli si voglia attribuire, tanto più dopo quelle parole che pronunciò lo stesso onorevole Brignole, lodando la dichiarazione fatta dal presidente del Consiglio tanto in questa come nell'altra Camera, cioè che rispetteremo sempre i trattati, che rispetteremo gli altrui diritti, come intendiamo che siano rispettati i nostri.

Ciò posto con che giustizia ci si viene attribuendo delle idee che dichiariamo apertamente di non avere, e come si grida: voi volete fare stabilimenti grandissimi, e la spesa che proponete non è sufficiente? Ma noi non abbiamo mai inteso di volere fare altra cosa che quello che è proposto.

Non abbiamo idee lontane, non meditiamo progetti vaghi, non meditiamo castelli in aria, vogliamo provvedere ai bisogni attuali, e siccome noi riconosciamo fermamente che il bisogno attuale richiede di provvedere ad una miglior sede della nostra marina militare, sia nello stato in cui è ora il naviglio, sia in quel conveniente accrescimento che sarà proporzionato alle nostre forze; siccome questa marina dimanda di essere allontanata dal porto di Genova, se si vuole veramente farla prosperare tanto nella parte materiale come nella parte morale, così noi abbiamo proposto ciò che è necessario per effettuare questo traslocamento. Se ci si vuol censurare adunque di non aver avvisato alle spese sufficienti, si esaminino le spese che abbiamo proposto, ma non si vada attribuendoci progetti vaghi, e lo ripeto, castelli in aria, come pare che pensi l'onorevole Cataldi, dicendo che il proposto traslocamento sarà

bene per un lontano avvenire, ma che non vale per il caso attuale.

Io rispetto l'opinione del senatore Cataldi; se egli ha quest'idea dell'avvenire, la dividerà con molti altri, ma lo ripeto, noi attualmente non cerchiamo che di provvedere al bisogno presente. Ora vediamo come sono calcolate le opere proposte nel progetto che serve di base alla legge in discussione. Sono calcolate dietro studi lungamente fatti dai più capaci ingegneri del nostro paese. Sono calcolate dopo consulti fatti col signor Randell, come vi ha esposto il presidente del Consiglio dei ministri. Il signor Randell espresse, da quell'uomo franco e capacissimo che era, liberamente la sua opinione, ha soggiunto che quanto ai dettagli dell'opera e quanto alla valutazione della spesa, egli non poteva dare un avviso positivo, perciocchè gli mancavano le condizioni topiche, le circostanze locali, gli mancavano le valutazioni dei prezzi del paese, gli mancavano, oltre a ciò, molte notizie, molti scandagli, molti studi particolarizzati, che egli non aveva tempo di fare. E che fece il ministro della guerra? Incaricò un distintissimo ufficiale del genio ed altri subalterni che lavorassero a procurare tutte queste notizie al signor Randell, e mandò questo ufficiale del genio con tali notizie in Inghilterra.

Il signor Randell se ne occupò, fece un compiuto progetto e ne stese la perizia sui principii, sulle basi che gli erano date dai nostri ingegneri.

Questo progetto fu riveduto nuovamente anche nella parte economica e nella parte di perizia, e fu modificato, e le modificazioni portarono alcuni aumenti, onde rendere il progetto vieppiù completo, e così si stabilì il prezzo di quest'opera. Ora domando io, cosa ci si oppone? Ci si oppongono altre perizie? Ci si oppone l'opinione di alcuni oratori che vanno dicendo vagamente: questo non deve bastare! questo non può bastare! lavorare in mare è incerto! per lavorare in mare occorrono tali provvedimenti che non si può definire fin da principio quale spesa importeranno precisamente; ammettiamo che ciò sia vero. Ma nelle perizie è tenuto conto anche di queste eventualità, ed ad ogni modo quale sarebbe la conseguenza di questi timori di non sufficiente valutazione? Che nessuna perizia che vi presentassimo si direbbe sufficiente perchè le suddette condizioni nei lavori marittimi esistono sempre.

Permettetemi che lo ripeta. Spogliate le nostre proposte da una supposizione ingiusta, da una supposizione insussistente, che cioè le nostre perizie valgano per cominciare e non per finire, e troverete che esse non sono punto troppo ristrette, non sono punto insufficienti. E vi prego di osservare che a spogliarle da questa idea che si vuole attribuirle, valgono tutti i discorsi che abbiamo fatto nell'una e nell'altra Camera; e vale anche quello che ho detto io e che è stato assai falsamente interpretato. Io so che, avendo espresso il concetto del trasporto di una capitale sopra una linea di frontiera, è stato detto che era una bravata. Quelli che hanno detto ciò fuori dei recinti parlamentari sono stati ispi-

rati dall'interpretazione data al mio discorso da alcuni giornali i quali colgono tutte le occasioni per travisare il senso delle cose che propone o che esprime il Ministero per volgerle al male.

Del resto è assai facile a leggere nel mio discorso il concetto che ho espresso per vedere che egli era un concetto rivolto assolutamente, unicamente alla difesa. Ho ricordato il gran fatto di Pietro il Grande che portava la sua capitale sulla linea nemica, sulla fronte della potenza da cui aveva avuto e poteva di continuo ricevere minacce contro il suo Stato, ed aveva tuttavia motivo di grandemente temerla. Questo trasporto della capitale, l'onorevole Franzini diceva averlo fatto anche perchè voleva erigere a Cronstadt un grande stabilimento marittimo. Io credo che questo non fosse il motivo principale, imperocchè non è d'uopo che corra dietro allo stabilimento marittimo la capitale dell'impero. Può giovargli nel senso stesso che ho detto io, che cioè la difesa è più efficace. L'aver avuto la capitale sul limite dell'impero, di fronte alla potenza che lo minacciava, era certamente argomento per eccitare le forze dell'impero a difendersi più efficacemente. Ad ogni modo, e comunque si voglia intendere la questione a cui accenno, egli è evidente dalle parole che ho espresse, che io era molto lontano dal fare una bravata, che anzi era mio sentimento che il nostro paese aveva bisogno di difendersi sui suoi confini e non d'offendere altrui. Io, o signori, sono tanto più lontano da questi sentimenti di millanterie e di bravate in quanto che essi sono affatto contrari alla mia natura, e tanto più che 50 anni d'esperienza mi hanno provato che le millanterie sono una gran parte delle volte un mantello pomposo per coprire la paura, e le energiche espressioni di entusiasmo politico non sono talvolta che fatte per coprire più facilmente, per mascherare più agevolmente in taluni la disposizione a mutare bandiera secondo gli eventi più o meno prosperi per uno o per l'altro partito.

Detto questo, me lo perdoni il Senato, a mia giustificazione, per mostrare l'insussistenza dell'idea che mi veniva attribuita, e tornando all'argomento delle spese io dirò che per vedere con quanto poco fondamento abbiano ragionato coloro che attribuiscono alle nostre perizie una ristrettezza che richiederà poi che veniamo a domandarvi assegni maggiori, basta considerare come dall'altra parte essi stimino i lavori che vorrebbero fare seguendo i loro intendimenti, per conservare la darsena nel porto di Genova, o per aprire una darsena succursale alla foce, o per trasportare l'arsenale al Vado. Noi abbiamo veduto tutte le perizie fatte in questo senso sempre ridotte a meschini termini; principalmente per le opere relative al porto di Genova è stato detto che si poteva fare una grand'opera esteriore di 1200 metri di lunghezza, e che cadeva in una profondità da 75 a 80 piedi di acqua in mare, con minore spesa, ovvero non poco maggiore tutt'al più di quella che noi impieghiamo al prolungamento del molo nuovo per 150 metri, in profondità di 42 piedi.

Ho veduto le perizie che si fecero per portare l'arse-

nale a Vado le quali ammontarono ad una somma di 15 milioni! Frattanto uno dei più distinti uomini dell'arte, francese, chiamato espressamente dalla città di Savona per dire la sua opinione intorno all'opportunità di collocare l'arsenale marittimo in quella rada, e prima che tali perizie fossero state fatte da ingegneri dello Stato, ebbe a dichiarare più volte, e nel modo il più assoluto che le sole opere in mare necessarie a farsi per creare il nuovo porto militare in quella rada avrebbero importato nientemeno che la spesa di 20 milioni! senza valutare le opere da farsi in terra per la formazione dello stabilimento, e soggiunse, senza che ne fosse richiesto da alcuno (il Ministero non aveva ingerenza in questa consultazione voluta dalla città di Savona), soggiunse che l'idea di collocare l'arsenale al Vado era un sogno, e che non sapeva comprendere come possedendo il golfo della Spezia potesse mai cadere in mente ad alcuno di preferire a quel magnifico porto la rada di Vado, mentre per questa nulla ha fatto la natura, e tutto deve far l'arte, ed alla Spezia la natura è stata larga dei suoi favori sì che poco resti all'arte da compiere.

D'altra parte si insiste rispetto allo spazio e si dice: il porto di Genova è ampio per 1,200,000 metri; come avviene che non si possa trovare spazio sufficiente anche per la darsena? Ma notate bene per un arsenale al certo molto più vasto di quello che esiste attualmente.

Signori, senza andare in dettagli io non credo che vi sia uomo d'arte che conosca questa parte delle costruzioni idrauliche navali, il quale senza esaminare a parte a parte cosa esiste nella darsena attuale di Genova, quando gli si dica: questa darsena consiste di 25 mila metri quadrati di superficie, bacino e stabilimenti compresi, che esclami: « ma questo non è un arsenale; come volete che in 25 mila metri si possa stabilire un arsenale? »

L'onorevole Brignola-Sala dice: restituite le cose come erano prima della venuta dei Francesi. Sta bene; ma i Francesi che cosa hanno fatto? Hanno chiuso una parte degli specchi d'acqua, ma gli hanno chiusi per fare gli stabilimenti.

Cosa varrebbe l'arsenale se non avesse che specchi di acqua e non stabilimenti? Bisogna adunque aumentare e gli uni e gli altri ed aumentarli assai. Supponete che non si prenda come spazio utile e destinato al bacino, e agli stabilimenti, che la sola superficie di 50, 60 o 70 mila metri quadrati, non sarà però questa la sola area che sia necessario di invadere nel porto. Prima conviene far tutte le costruzioni per ehindere ed assicurare quell'area, e queste domandano un altro spazio.

Il presidente del Consiglio vi ha chiaramente detto i motivi per i quali nella località attuale certamente vi è la più grande inopportunità di ritenere la darsena. Bisogna portarla in un altro sito. Ora, o signori, la difficoltà sta pure in questo, cioè: che un porto può ben essere vasto, può ben avere 1,200,000 metri di spazio, ma bisogna trovare una parte opportunamente collocata dove si possa erigere un simile stabilimento, dove si possa fare una segregazione, senza turbare le comunica-

zioni dall'una all'altra parte del porto, senza turbare le comunicazioni del commercio colla strada ferrata, senza turbare il libero ingresso e la libera uscita dal porto. Nè questo basta. Dei 1,200,000 metri di cui si compone l'area del porto, non bisogna contare su tutta l'estensione. È bensì vero che si deve ridurre il porto in gran parte ad otto metri di profondità, ma non dappertutto. Ed è chiaramente espresso nel contratto di appalto che non si vuole ridurlo in tutta l'estensione ad una tale profondità, perchè non si può. Vicino agli stabilimenti, alle calate, non si può scendere fino ad otto metri, bisogna che la maggior profondità sia tenuta ad una certa distanza di rispetto. Evvi un'altra parte di questo spazio che deve restare sgombra per il libero movimento dei navigli; un altro spazio convien pure rispettare non solo per il libero movimento di entrata ed uscita delle navi, ma per comunicare da uno ad altro punto. Poi, per Genova essenzialmente avvi un'altra circostanza da tenere a calcolo. Sappiamo già che le attuali calate e stabilimenti commerciali non bastano, che vogliono nuovi stabilimenti pel commercio. Ora questi stabilimenti od ampliamenti di calate vi occuperanno, a stare in misura molto ristretta, un centinaio di mila metri di area. Anche questa è un'area sopra la quale si deve contare come non appartenente a quella parte di cui vogliamo disporre.

Finalmente, un ultimo argomento da prendere in considerazione si è che dobbiamo prolungare i moli. Già abbiamo cominciato a prolungare il molo nuovo per 150 metri di lunghezza, ed abbiamo dichiarato che non è il definitivo progetto quello a cui diamo opera; si sperimenterà se convenga dopo questo prolungamento estendere ancora lo stesso molo, od associare a questo prolungamento il protendimento del molo vecchio; tali prolungamenti non diminuiranno certo l'area del porto, questo è evidente, ma faranno sì che notevolmente perderà del libero movimento dell'acqua, e questo è uno degli argomenti per i quali conviene andar ritenuti nello spingere più avanti sia l'uno che l'altro molo. Questa libertà di movimento dell'acqua in un porto chiuso è per la salubrità di grandissima importanza in tutti i porti, e lo è principalmente per il porto di Genova in cui tutte le cloache della città fanno capo senza che vi sia probabilità di poterle condurre a versare al di fuori del suo bacino.

Ora che fare in tale stato di cose? Si può diminuire l'inconveniente, ma non si può diminuirlo altrimenti, che col tenere espurgato il porto, e col non spingere oltre ad un certo segno il prolungamento dei moli, per non arrestare soverchiamente la libertà della corrente marina. In queste condizioni è egli utile, conveniente di restringere ancora di tanto questo bacino del porto, benchè molto ampio, quanto occorrerebbe a stabilirvi un arsenale convenientemente esteso? Io non lo credo. Io credo che sarebbe funesto alla salubrità della città di Genova.

Si dice poi: perchè non spingete più prestamente l'escavazione? Ma, o signori, l'escavazione a farsi in un

porto dove i bastimenti sono stipati in quel modo che tutti conoscono, è cosa difficile di sua natura e lentissima. Bisogna smuovere ad ogni momento i bastimenti, farli passare da un sito all'altro, e questa è cosa che si ottiene con somma difficoltà ad onta della vigilanza, dello zelo e dell'interesse grandissimo che vi pone l'attuale capitano del porto. Spero che d'ora innanzi procederemo più celeremente quando potremo ottenere di mandare una parte dei legni meglio assicurati, e protetti verso il lato occidentale del porto, quando non sono soggetti ad operazioni di commercio, ma ad ogni modo che si possa procedere celerissimamente non ve ne lusingate, sarà sempre cosa lenta. Sarà quindi sempre necessario di mantenere quanto si può più ampio il porto, perchè si conservi quanto si possa salubre.

Finalmente, quand'anche aveste ottenuto di conservare il nostro arsenale dentro al porto di Genova, avreste voi ottenuto tutto ciò che si può desiderare per una buona stazione di bastimenti di guerra? No, o signori, perchè sarebbero sempre o incagliati nei loro movimenti, od un incaglio essi stessi al movimento dei legni della marina mercantile, ed oltre a questo non otterreste mai quella facilità di esercizi, quella facilità di istruzione della marina che non può fornire un arsenale situato in un porto come quello di Genova. Certo, nessuno può darsi a credere che si voglia preferire di mandare fuori del porto di Genova a manovrare i bastimenti per istruzione della nostra marina, piuttosto che portarli in un seno così coperto, così sicuro, come il seno della Spezia, dove avete tutto l'agio per soddisfare a questi movimenti in queste manovre continue di istruzione.

Per tutti questi motivi si ritenga che nell'interesse immediato della marina militare si esigo il suo trasporto alla Spezia, perchè, lo ripeto, tutte le altre località proposte sono così insufficienti, a petto di quella della Spezia, che la scelta non può essere dubbia. E quanto alla spesa, ripeto, le ragioni addotte per mostrarle insufficienti, lo sono con una tale evidenza di pregiudicata opinione, che non può essere rievocata in dubbio: si diminuisce da una parte la spesa quando si tratta di adottare progetti che convengono nell'opinione degli oppositori, e nel senso contrario la si accresce indefinitamente, quando si obbietano i progetti del Governo.

È vero che l'onorevole generale La Marmora vi avrebbe assicurato sull'argomento che la spesa del progetto per la Spezia sarà maggiore di quella proposta, dicendo che potrebbe avvenire quello che succedette pel pozzo di San Paolo. (*ilarità*)

Ora questa facezia che egli ha preso dal *Fischietto*...

LA MARMORA ALBERTO. Non lo leggo mai.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Per combinazione dunque avevano la stessa idea (*ilarità*), perchè questa fu da lungo tempo esternata dal *Fischietto*, ed in un momento in cui io domandai 450,000 lire per terminare i lavori di San Paolo, non essendo state sufficienti le somme assegnate. In allora sorse una guerra tremenda contro questa mia proposizione. Si disse che io facevo una spesa esorbitante su quella linea; che

quando si fossero date queste 450,000 lire non avrebbero bastato; che ne avrei domandate delle altre: che era impossibile assolutamente stabilire la strada ferrata su quella linea.

Ora, che cosa è avvenuto? Dopo molta lotta ho ottenuto le 450,000 lire, e con questo ho compiuto i lavori.

Forse l'onorevole generale La Marmora non rifletteva a questo, quando mi faceva tale confronto, o non vi rifletteva, o voleva dire che si finiranno i lavori colle somme domandate (*ilarità*), altrimenti la sua facezia sarebbe affatto un anacronismo.

Io non insisterò lungamente sulle altre osservazioni fatte sui lavori che si stanno eseguendo a pro del commercio di Genova; dirò solamente che questi lavori sono spinti con tutta quella attività che è conciliabile colle condizioni in cui noi abbiamo trovato i mezzi necessari per far procedere i lavori marittimi, quando cessarono di dipendere dall'edilato di Genova.

Se si è andato lentamente sino ad ora nello spingere avanti i lavori del molo nuovo, prego di voler fare confronto con quanto si è fatto negli anni antecedenti, quando si fecero soltanto sessantaquattro metri di prolungamento di quello stesso molo. Il modo con cui si erano aperte le cave bastava a portare un grandissimo ritardo nella attivazione dei lavori. Ora si è dato a queste cave un ordinamento ed una ampiezza che non ebbero mai: una nuova se ne aprì; nuovi mezzi si apprestano per portare il materiale sul luogo dei lavori, si fa una strada ferrata di servizio espressamente; il piano di questa strada ferrata è già in parte estesissima avviato, e presto si potrà stabilire le rotaie. Insomma si sviluppano mezzi di lavoro che non erano stati da prima praticati, e se si procede lentamente, avviene daccchè antecedentemente non si avevano apprestati mezzi sufficienti. In che stato infatti abbiamo trovati i meccanismi di escavazione? Abbiamo trovato un curaporto a vapore difettosissimo, e tutto consisteva in questo. Ora noi abbiamo tre mute di curaporti a vapore, ma evidentemente non possiamo solo pensare al porto di Genova. Bisogni ve ne sono dappertutto; abbiamo dovuto recentemente mandare uno di questi curaporti a Cagliari, perchè le cose erano ridotte in modo che non si entrava più in quella darsena. E questo è effetto di una lunghissima trascuranza; volete voi farla cadere sulla responsabilità del Ministero attuale? Il Ministero attuale fa certamente quanto può; recentemente, vedendo la necessità di mantenere una muta di curaporti continuamente in Sardegna, ebbe a mandare e ad ottenere dalla Camera elettiva, e spera di avere anche dal Senato la facoltà di provvedere un'altra muta di curaporti, appunto perchè a Genova avvi il bisogno almeno di due mute continuamente.

Non parlerò di tutti gli altri lavori fatti a pro del commercio di Genova; dirò bensì che l'intendimento del Governo non è certamente di giovare esclusivamente a Genova, ma di giovare allo Stato; ed è con questo principio da lui professato che la prosperità del commercio di Genova è riguardata come prosperità gene-

rale per tutto lo Stato; ma ha anche professato quest'altro principio che vorrei fosse sentito e professato da Genova, cioè che la prosperità del suo commercio e del suo porto è collegata e crescerà colla prosperità generale dello Stato. Io credo che in questo non possa esservi dubbio. Non credo che a Marsiglia si penserebbe che, se la Francia fosse meno prospera, Marsiglia vi guadagnerebbe od almeno non vi perderebbe; e non credo che a Livorno si pensi che la prosperità della Toscana non giovi a quella del porto di Livorno; e così dicasi di Trieste rispetto alla prosperità dell'impero austriaco; ma io dico questo perchè, lo confesso con mio gran dolore, ho sentito dire, parlando di alcuna delle opere sopraccennate, che desse non interessano direttamente il commercio di Genova, non sono assolutamente, esclusivamente utili al suo porto; quando si è parlato nell'altra Camera del gran traforo delle Alpi, e fatto sentire come esso aprirà una comunicazione continua e diretta per via ferrata da Genova a Ginevra, è stato detto che a Genova non si tiene alcun conto di questa strada. Io son certo però che questa non è l'opinione dei Genovesi; ho troppo favorevole concetto di quegli industriali commercianti per non credere che, quando sarà aperta una strada ferrata che da Genova conduca a Ginevra senza interruzione, e con una minore lunghezza di cinquanta a sessanta chilometri che non da Marsiglia a Ginevra; quando a Genova si vedrà che si può montare in un vagone ed arrivare a Ginevra in un giorno, che si possono caricare le mercanzie nel porto di Genova e portarle sul mercato di Ginevra senza trasbordamento, io sono convintissimo che i Genovesi ne sapranno trarre un largo profitto.

Parimente si è trattato già da lunghissimo tempo dell'apertura di una strada ferrata attraverso il Lucignano, come uno dei più sentiti desiderii del commercio di Genova, e ne fan prova le larghe e generose offerte fatte dalla provincia e dalla Camera di commercio per sussidiare quella grande impresa. Ebbene nella sua tornata di ieri la Camera ha appunto adottata la proposta di rinnovare l'assegno del sussidio di 10 milioni a quella società che intraprendesse la costruzione di questa ferrovia, ed io spero che a questa proposta sarà anche consenziente il Senato.

Ora, lo confesso, mi è riuscito rincrescevole quanto inaspettato il sentire dall'onorevole marchese Brignole che egli metta poca importanza anche a questa utilissima opera. Non si è parlato e non si parla di quello che vuol fare il Governo per la strada litorale da Nizza al confine della Parmignola, cioè lungo tutto il litorale, e così di molte altre opere da lui divisate.

Si è solo fatto un cenno dall'onorevole Brignole dello scalo di Sampierdarena, ed eziandio a questo proposito egli ha detto che desso non giova esclusivamente a Genova; giova certamente a Sampierdarena, ma io riguardo Sampierdarena e Genova quasi come una sola aggregazione, tanto più perchè, come tutti sanno, la maggior parte delle fabbricazioni di Sampierdarena sono fatte con capitali genovesi.

Ma ora, o signori, quando mi si dice che ciò profitta anche alle strade ferrate dello Stato, e quindi alla finanza, io ripeto che, come ciò che avvantaggia il commercio di Genova ed interessa la prosperità di quel porto, giova a tutto lo Stato, così quello che giova alla amministrazione dello Stato per reciprocanza giova anche a Genova. Io però non voglio trattare ulteriormente questo argomento, perchè, per quante proteste da taluni siensi fatte di essere assolutamente alieni da ogni idea di municipalismo, è pur vero però che le discussioni su questo proposito hanno prodotto una triste ed ingiusta impressione, mentre non bisogna credere che le masse ragionino con cognizione di causa e maturino le loro opinioni ed i loro giudizi.

Colle continue doglianze che si vanno facendo contro quello che il Governo opera o non opera a pro di Genova, non possono a meno di sollevarsi discrepanze di opinioni fra paese e paese, alimentarsi disgraziati rancori che sono certo essere nel desiderio di ognuno di veder cessare, tanto più in questo momento, in cui si manifestano ancora sintomi di turbamenti politici, promossi da uomini tristi e forse più che tristi, fanatici, i quali cercano di trar profitto da questi mali umori, da queste indisposizioni delle popolazioni verso l'autorità.

Io con ciò sono ben lungi dal farne carico alla popolazione di Genova, anzi credo che avremo prove che il popolo di Genova sa saviamente distinguere le pazzie e le perversità dei tristi dalle imprese generose; ma, lo ripeto, mi pare che sia nell'interesse di tutti il fare che cessino una volta queste discordie, e vi sottentrino sinceri sentimenti di buona fratellanza fra tutte le provincie dello Stato. (*Bravo! bravo!*)

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Imperiali.

LA MARNORA ALBERTO. Aveva domandata la parola.

PRESIDENTE. Vi sono altri oratori che l'hanno chiesta prima.

IMPERIALI. Signori, io mi studierò di essere breve il più possibile, per non abusare della vostra pazienza, ed anche per l'ora avanzata. Mi sembra che la questione degli interessi della città di Genova si faccia campeggiare di soverchio per gettare un altro lume sulla questione che è generale, od almeno per minorare l'effetto che può fare sopra il paese intiero la decisione che dovrà darsi riguardo alla spesa enorme per il trasferimento della marina militare alla Spezia.

La questione di Genova sia eliminata; Genova, qualora il bene dello Stato lo esigesse, io sono sicuro che è pronta a sacrificare anche i propri interessi, e le proprie simpatie senza neppure dolersi, come io credo abbia fatto in altra circostanza che io posso in questo momento rammentare.

Nel 1815 quando la Liguria fu annessa al Piemonte col trattato di Vienna, condizione espressa era assegnata al Re di Sardegna di non aumentare le imposte sul Genovesato se non ad un tale tasso. Quando si venne nel 1848 a pubblicare lo Statuto, Genova ben sapeva che questo privilegio sarebbe scomparso, giacchè lo Statuto

veniva a stabilire l'eguaglianza di tutti davanti la legge e per i carichi e per i diritti; ma Genova non pensò neppure un momento ai suoi interessi materiali, ma pensò soltanto al bene che le libere istituzioni avrebbero arrecato allo Stato, e rispose con acclamazione allo slancio del cuore magnanimo di Carlo Alberto, acclamando e chi lo dava, e lo Statuto: dunque Genova sarebbe disposta a fare anche qualunque sacrificio se fosse persuasa che il trasporto della marina militare alla Spezia fosse per essere giovevole allo Stato, necessario, e non di aggravio per le finanze. Ma, o signori, in questo momento io vedo che il *dock* che in Genova dovrebbe farsi per le attuali circostanze difficilmente potrebbe costruirsi, giacchè compagnie che già hanno studiata quest'intrapresa si sono ritirate allorchè venne alla sanzione del Parlamento la legge sulla ferrovia a cavalli.

Difatti eravi in Genova una compagnia la quale già aveva spesi dalle 25 alle 30,000 lire per gli studi per la formazione del *dock*; ma tosto che seppe che il progetto di legge della ferrovia a cavalli dal porto di Genova a Sampierdarena era divenuta legge per l'approvazione del Parlamento, si ristette e credette di suo interesse piuttosto perdere le 25 o 30,000 lire spese per gli studi, che arrischiare diversi milioni per un'opera che forse non le avrebbe apportato quell'utile che si poteva ripromettere; e perchè? Perchè ora che la ferrovia a cavalli è messa in opera dal porto di Genova le mercanzie saranno trasportate direttamente in Sampierdarena.

Io diceva, o signori, che in Sampierdarena si può fare un deposito per mercanzie tanto vasto che si vuole, e non sarà quasi più necessario di formare un *dock* nel porto di Genova. Questa proposizione forse ad alcuni sembrerà ardita, e forse molti non vi crederanno, ma io spero che anche nell'avvenire il pubblico potrà giudicare se io mi ingannava, o se pure i miei calcoli erano giusti. Di più nello stato attuale del porto di Genova le mercanzie si trasbordano facilmente, giacchè dagli scali colla ferrovia succursale in Genova stessa si trasbordano le mercanzie sui treni della ferrovia principale in pochi momenti, e da questa possono essere trasportate via da Genova senza arrestarsi nella città.

La prova è che essendo accresciuto il commercio, e che la ferrovia a cavalli non essendo ancor in azione, o almeno da poco tempo, i magazzini del porto franco e decrescono di prezzo, e alcuni sono vuoti, ciò che non sarà difficile al signor ministro delle finanze di poter far verificare.

Se adunque nel porto di Genova avvi questo cangiamento, se le mercanzie possono essere trasportate in poco tempo, io conchiudo che i bastimenti mercantili saranno di molto minor ingombro per la marina militare; e questa marina militare che ora non è così vasta e così numerosa come lo potrà essere in avvenire, credo che possa essere ricettata nel porto di Genova senza alcun inconveniente.

Il signor ministro dei lavori pubblici diceva nel bel principio del suo discorso che alcuni gli avevano attribuito un'idea che forse non era sua, e che non credeva

che si dovesse fare un trasporto della marina militare alla Spezia soltanto per preparare un porto militare per l'avvenire dell'Italia, e che quest'idea non era entrata per ora nei suoi calcoli.

Questo è troppo vero; ma la gran spesa che esige il trasporto della marineria militare alla Spezia non è tanto per la vastità dell'impresa, quanto per il valore dell'arsenale e di tutti i materiali che saranno colà trasportati che possono allettare la cupidigia d'una potenza qualunque che fosse con noi in guerra.

Diceva anche che i 1,200,000 metri quadrati dell'area del porto di Genova non sono tutti adatti per ricevere i bastimenti di gran portata, e questo è forse vero; ma di chi è la colpa se l'interrimento del porto di Genova è cresciuto talmente da molti anni a questa parte? Certamente che se le macchine a vapore che si sono messe a lavorare da poco tempo fossero state costruite prima, il porto di Genova si troverebbe in migliore condizione. Ma a questo si può rimediare in avvenire anche coll'aggiungere altre macchine di scavo a quelle che già funzionano, e tutta o grandissima parte del porto potrà ricettare anche i più grossi vascelli.

Dunque, o signori, io conchiudo che non credo sia necessario questo trasporto per ora della marina militare alla Spezia: lo credo troppo gravoso per le finanze dello Stato, e credo che sarebbe il caso di dire che, se lo Stato dovesse fare questa spesa, sarebbe nella condizione di un tale che, possedendo una mediocre fortuna, volesse intraprendere delle grandi speculazioni (anche utili e lucrose per l'avvenire), ma che sorpassassero i propri mezzi pecuniari: quale sarebbe la sorte di questo intraprenditore senza calcolo? Che in poco tempo egli si troverebbe rovinato, e non gli resterebbe che la speranza e il desiderio di arricchire.

GONNET. Dans la séance d'hier, lorsque je demandai la parole, j'étais dans l'intention de démontrer que l'embouchure du Bisagno ne présentait pas un emplacement convenable pour y établir un arsenal maritime, et que, dans tous les cas, on ne devait pas séparer la flotte de son arsenal.

Je voulais aussi m'arrêter un instant sur le parallèle fait par M. le sénateur de Brignole entre les ports de Marseille, de Livourne et de Gènes, pour en tirer une toute autre conclusion que la sienne, pour en tirer une conclusion décisive en faveur du projet de loi qui nous occupe.

Mais monsieur le ministre, dans l'important discours qu'il vient de prononcer, ayant traité ces deux questions, je crois de mon devoir, pour ne pas abuser des instants du Sénat, déjà fatigué peut-être de cette longue discussion, de renoncer à la parole.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Alberto della Marmora.

LA MARMORA ALBERTO. Io non dirò che pochissime parole, giacchè da quanto provo io stesso credo che il Senato sia stanco.

Io avrei desiderato che il signor ministro nel suo discorso avesse combattuto o toccato tre o quattroasser-

vazioni che io ieri ebbi a fare, in ordine agli inconvenienti, ai vizi radicali che io credo esistere fin da principio e per sempre nello stabilimento ideato al Varignano. Io credo che sin da principio e per sempre vi saranno dei difetti capitali che ho accennato, e che per non far perdere tempo al Senato non ripeto. Ma io desidererei avere un riscontro del signor ministro su questi inconvenienti ed avrei voluto che si fosse messo in parallelo, in confronto, questi inconvenienti coll'inconveniente grave certamente, ma che credo minore, di lasciare come è attualmente stabilito il naviglio alla Spezia, ma di guardare, di separare l'arsenale e di tenerlo in un luogo qualunque a Genova. Io credo che il difetto di divisione dell'arsenale dalla squadra sia molto minore che certi difetti gravi, capitali che esisteranno sempre sino dall'impianto nel seno del Varignano.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. Mi duole che l'onorevole La Marmora mi costringa a rispondere ad una parte del suo discorso che avrei desiderato di passare sotto silenzio.

L'onorevole La Marmora ha indicato come inconveniente principale dello stabilimento della Spezia il disesto a cui sarebbero andati incontro gli ufficiali della marina.

LA MARMORA ALBERTO. Non è questo; allora formulerò le mie domande.

Io dico che l'arsenale della Spezia non ha nessuna comunicazione diretta col cuore dello Stato, e che la sola comunicazione per terra è molto difettosa e soggetta ad essere intercettata, dimodochè l'arsenale marittimo non avrà corrispondenza col cuore dello Stato che per la via di mare.

In secondo luogo che siamo sotto gli occhi dei vicini, perchè vi ho fatto toccar con mano che tutto quello che si passa in Varignano si può vedere da una città di un altro Stato, non lontano più che da qui a Rivoli, e si vede tutto quello che si fa, e questo è un grosso difetto per un arsenale militare. Io non parlo nè della mancanza d'acqua, che sono certo mancherà, perchè la famosa fontana di Panigarola non basterà mai più a dar acqua a tutti coloro che dovranno andare ad attingervi. Ci è poi anche la questione che il sole ci sta poco e se ne va molto prima che negli altri luoghi; ci è poi l'inconveniente che la mano d'opera costerà il doppio che a Genova; e dico che tutti quei difetti messi assieme valgono assai più che il difetto di separare pel momento l'arsenale dalla stazione marittima.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. Non mi sarebbe possibile di rispondere partitamente a tutte queste interpellanze senza ricominciare la discussione.

LA MARMORA ALBERTO. Io non ho detto questo.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. Ma allora perchè m'interpella? Mi ha fatto un'interpellanza; senza di ciò non mi sarei alzato. Domanda al Ministero di rispondere...

LA MARMORA ALBERTO. (*Interrompendo*) Io ho

detto che mi rincresceva che il Ministero non avesse risposto.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. Dirò tuttavia due parole.

La prima questione, quella relativa alla posizione dell'arsenale, è una questione strategica, ed a questa mi pare che il mio collega, ministro della guerra, abbia già risposto.

Quanto alla seconda questione, quella dell'acqua, è di fatto che l'onorevole La Marmora asserisce che non vi è; e tutti quelli che abbiamo mandato ad esaminare ed a riconoscere la cosa, asseriscono assolutamente il contrario.

L'onorevole Della Marmora dice che non vi è sole alla Spezia! Io veramente questa non me l'aspettava! (*ilarità generale*) Io non so realmente come, per opporsi al trasferimento dell'arsenale alla Spezia, possa valersi dell'idea che non vi sia sole... Questa è forse un poco forte! (*ilarità — Interruzione*)

DI POLLONE, *relatore*. Mi pare impossibile che la questione possa finire in quest'oggi, giacchè io dovrei ancora far cenno di una petizione...

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. (*Interrompendo*) Mi permetta: avrei da aggiungere due parole.

In quanto alla mano d'opera, essa sarà certamente meno costosa che a Genova; mentre a Genova essa è aggravata dal maggior costo dei fitti, è aggravata dalle spese del dazio; quindi egli è evidente che costerà meno alla Spezia che a Genova. Così pure per l'arsenale sarà facile provvedersi di operai, trasferendo da Genova alla Spezia quelli che vi esistono attualmente.

Quanto all'altro sistema, quello cioè di mantenere a Genova gli stati maggiori, le scuole reggimentali e l'arsenale, e di tenere il naviglio alla Spezia, scindendo questo naviglio già non grande in due parti, sarebbe un correre il pericolo di perdere lo spirito di corpo della nostra marina, pericolo immenso, contro il quale nessuna considerazione pecuniaria può mettersi in bilancia.

Io credo di aver risposto all'onorevole Della Marmora e di avere, se non altro, dato prova della mia deferenza ai suoi eccitamenti.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pare che il Senato desideri di veder chiusa la discussione generale.

Chi intende di chiudere la discussione generale si alzi. (*La discussione generale è chiusa.*)

Domani darò la parola al senatore Di Pollone, qualunque sia chiusa la discussione generale, perchè vorrebbe riferire intorno ad una petizione che è pervenuta al Senato in questi ultimi giorni.

DI POLLONE, *relatore*. Avrei anche desiderato, come relatore della Commissione, di rispondere a vari appunti fatti alla legge, ai quali non è stato risposto.

Certamente io avrei rinunciato alla parola, se si fosse potuto finire questa discussione nella presente tornata; ma domani, se me lo concederà il Senato, nel parlare delle petizioni, lo tratterrò anche di qualche altra cosa.

TORNATA DEL 1° LUGLIO 1857

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che, immediatamente dopo il progetto attualmente in discussione, verrà in campo la discussione del progetto di legge per la strada dal Varo alla Parmignola.

Il signor ministro presidente del Consiglio ha la parola.

**PRESENTAZIONE DI QUATTRO PROGETTI
DI LEGGE.**

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.* Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

1° Approvazione del bilancio passivo dello Stato per l'esercizio 1858 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 429 e 547);

2° Modificazioni alla tariffa di navigazione sul lago di Bourget e canale di Savieres (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1191);

3° Assestamento definitivo del bilancio attivo e passivo dell'esercizio 1858 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 619);

4° Computo della campagna d'Oriente per le truppe del corpo di spedizione. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1194.)

Quest'ultimo a nome dell'onorevole ministro della guerra.

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente del Consiglio dei ministri della presentazione dei progetti di legge di cui ha annunziato l'argomento, i quali saranno prontamente stampati per avere il loro corso.

Il Senato è convocato per domani alle ore due precise.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 2 LUGLIO 1857

-36-

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE COMMENDATORE DES AMBROIS.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del progetto di legge per il trasferimento della marina militare al golfo della Spezia — Riassunto del senatore Di Pollone — Parole del senatore Alberto Della Marmora — Risposta del senatore Di Pollone — Osservazioni del senatore Brignole-Sale — Approvazione degli articoli 1 al 6 — Articolo 7 — Interpellanza del senatore Alberto Ricci — Risposta del ministro dei lavori pubblici — Approvazione dell'articolo 7 — Presentazione di vari progetti di legge — votazione per squittinio della legge sul trasferimento della marina militare alla Spezia — Approvazione del progetto di legge portante modificazioni alla legge del 1° maggio 1853 relativo alla tassa sulle vetture pubbliche — Discussione del progetto di legge per la concessione della ferrovia dal Varo al confine modenese — Proposta del senatore Jacquemoud per la sospensione della discussione di questo progetto, combattuta dal senatore Doria — Parlano sull'argomento il ministro dei lavori pubblici, i senatori Di Pollone, Plezza, Alberto Ricci, Sauli, Sclopis, Pinelli e Colla — Ritiro della proposta del senatore Jacquemoud — Schiarimento e dichiarazione del ministro dei lavori pubblici — Discorso del senatore Doria a sostegno del progetto — Osservazioni del senatore Mosca — Osservazioni del ministro dei lavori pubblici — Proposta di un ordine del giorno del senatore Plezza, combattuta dal ministro dei lavori pubblici — Parlano il senatore Plezza e il ministro dei lavori pubblici — Ritiro dell'ordine del giorno del senatore Plezza — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, e della guerra.)

MARIONI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL TRASFERIMENTO DELLA MARINA MILITARE AL GOLFO DELLA SPEZIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul trasferimento della marina militare alla Spezia.

Ieri nel chiudersi la discussione generale erasi riservata la parola al relatore della Commissione, per conseguenza egli ha la parola.

DI POLLONE, relatore. Signori senatori, dovere del relatore della vostra Commissione sarebbe quello di riassumere partitamente la solenne ed importante discussione che oramai sta per compiersi; nel vivo desiderio di soddisfarvi per quel tanto che in me si poteva ascoltar colla massima attenzione le eloquenti parole degli oratori che si sono succeduti nell'arringo, con tutta quella attenzione che comandava la gravità del

soggetto e la sapienza degli oppugnatori del progetto di legge che stiamo ventilando, pronto a ricredermi e confessare il mio errore, quando mi fosse stato chiaramente dimostrato che la maggioranza della Commissione si fosse forviata.

Ma nel progresso della discussione non tardai a persuadermi che gli argomenti messi in campo dagli oppositori si rassomigliavano tutti in quanto alla sostanza a quelli stessi svolti nel seno della Commissione quando studiava il progetto da voi demandato e che non le parvero di tal peso da smuoverla dall'opinione che mi diede l'onorevole incarico di manifestarvi, e se non mi illudo, parmi che la confutazione di tali argomenti stia già nelle considerazioni svolte nella relazione della Commissione, ed in quelle altre state esposte dai signori ministri e dai senatori Gonnet e Dabormida. Se io dovessi nuovamente imprendere a confutarli, mi sarebbe pur forza di ritessere una seconda edizione della relazione stessa e ripetere ciò che gli oratori favorevoli al progetto di legge vi hanno con tanta lucidità esposto, la qual cosa non può al certo essere nè del vostro nè del mio intendimento.

Mi limiterò quindi a sottoporvi brevi osservazioni onde non ritardare la votazione della legge. Sono lieto anzitutto di poter constatare questo fatto, cioè che i due membri della Commissione, i quali ne formano la minoranza, non hanno contrastato nè le necessità com-

merciali che si sono vivamente prodotte da più anni nel porto di Genova, nè quelle non meno vive di assicurare una miglior sede alla marineria militare, nè sono tampoco venuti proponendo altri luoghi migliori ove collocarla, nè hanno disconosciuti i molti pregi del golfo della Spezia. Il loro dissenso si fonda, per l'uno sulla inopportunità di provvedere per ora, stante lo stato dell'orizzonte politico d'Europa, all'ideato trasferimento, e sull'enormità della spesa che attualmente le nostre finanze non potrebbero sopportare.

In ordine all'inopportunità per causa politica non mi so rendere ragione del pericolo che possa minacciarci; si ritenga che vi vorranno per lo meno quattro anni prima che le opere di difesa e quelle per l'arsenale siano terminate, e non può cadere nel pensiero che il Ministero voglia compromettere la sua responsabilità al segno di trasportare il naviglio e l'arsenale marittimo al Varignano prima che la località sia stata messa in istato da poterlo difendere, e non vi è da temere che possiamo essere colti sul tempo, come si esprime l'oratore cui alludo.

Relativamente alla spesa che crede dovere riescire enormissima, mi permetta che io gli faccia osservare che se egli accetta la cifra del Governo in 14 milioni e mezzo e fonda, come egli disse, questa sua persuasione sull'opinione emessa a questo proposito da un valente nostro ufficiale superiore del genio militare, in cui soggiungeva di avere piena ed intera fede, questa stessa cifra di 18 milioni è quella adottata dalla Commissione; ma il dotto colonnello Menabrea nell'esprimerla diceva che sarebbe il *maximum* che si avrebbe da spendere, comprese le opere di difesa anche dalla parte orientale. *(Il generale Franzini fa sottovoce delle obiezioni)*

Voglia consultare il rendiconto ufficiale delle sedute della Camera dei deputati.

Sono quindi fondato a ritenere la somma di 30 milioni pronunziata dall'onorevole Franzini come assolutamente ipotetica, senza verun fondamento che possa giustificarla.

Il secondo oratore poi, appartenente alla minoranza della Commissione, oltre alle considerazioni strategiche, alle quali, come dissi, già risposero il signor ministro della guerra ed il generale Dabormida, ed a cui certamente non mi accingerei aggiungere parola, pose in campo un'altra questione secondaria; parlò del malumore degli ufficiali di marina...

LA MARMORA ALBERTO. *(Interrompendo)* Non ho parlato del malumore.

DI POLLONE, relatore. Ha detto che si sarebbero seccati.

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.

Ho cercato di combattere quello scritto in cui si diceva che la marina faceva opposizione.

DI POLLONE, relatore. Mi permetta l'onorevole senatore che gli osservi altro essere l'opposizione manifesta ai desiderii, agli ordini, alle tendenze del Governo, altro il supporre che mal volentieri si dispongano ad andare a stabilirsi alla Spezia. Ed in ciò io non volevo

che rendere un omaggio alla regia marina, composta di ufficiali distinti, sia per istruzione e capacità, sia per il loro affetto alla nobile carriera che percorrono, i quali sono, in una parola, veri uomini di mare, che, lungi dal trovarsi male alla Spezia, ne saranno lieti, perchè potranno maggiormente dedicarsi allo studio dell'arte loro, e da abili che sono, diverranno abilissimi.

Voleva poi soggiungere che non si mandano alle mille miglia lungi dalla città di Genova, che il Varignano non ne dista che di cinque ore, e che tra i due punti sono stabiliti sin d'ora dei bastimenti a vapore che ne fanno il tragitto in meno di cinque ore; che il Varignano dista dalla Spezia non più di venti minuti, che è da considerarsi che, se la città della Spezia ora provvede già molti comodi, si moltiplicheranno gli agi, per cui non si difetterà di più nel golfo della Spezia di ciò che si difetti in Genova stessa. Questo è quanto volevo dire, non per fare un appunto alle opinioni dell'onorevole senatore, ma per giustificare la marina da una supposizione che mi parve essere stata fatta a suo pregiudizio.

LA MARMORA ALBERTO. Sono costretto a domandare la parola per un fatto personale.

DI POLLONE, relatore. Quanto alla mancanza d'acqua, mi permetta il Senato di dargli lettura di una lettera non lunga recentemente pervenuta al Ministero:

« Senza dover provvedere l'arsenale di acqua per mezzo di cisterne, questa può aversi dalle sorgenti che sgorgano in vicinanza del Varignano, ove potrebbero essere condotte.

« Il seno di Panigaglia ne possiede due, una alle falde del monte, a pochi passi dalla spiaggia, cui la squadra americana, stazionando nel golfo, fa acqua, che, per mezzo di tubi, è condotta nei battelli; e l'altra, che pochi conoscono, entro il mare presso la riva, allo sbocco della quale la profondità dell'acqua marina essendo forse inferiore ad un metro, facile sarebbe trarre partito da questa sorgente, circondandola ed alzandosi quanto credo necessario dal livello del mare, perchè nei battelli che si avvicinarsero potesse raccogliersi l'acqua che dal recinto ne uscirebbe.

« A Cadimare poi sa ognuno che mette capo in fondo al mare, ad una profondità non bene determinata, una grossa fiumana, che tutto fa credere ivi discenda dalla soprapposta montagna, dopo avere attraversato le altre, a cominciare almeno da levante.

« Lungo infatti la catena di queste montagne sgorgano dall'una e dall'altra parte abbondantissime sorgenti in più luoghi, fra i quali possono nominarsi, dalla parte verso il mare, Levanto, Monterosso, Vernazza, Manarola, Riomaggiore; e dalla parte verso terra, Pignone, Valdipino, Carpena e Biassa. Ora, a considerare per poco la natura rocciosa di queste montagne, su cui la neve non rimane che qualche giorno nell'inverno, è forza conchiudere le sorgenti che ne scaturiscono non essere altrimenti alimentate che da una fiumana scorrente per entro le montagne medesime fino a mettere capo a Cadimare.

«Pertanto, a voler trarre profitto di quest'acqua, non si avrebbe che a praticare una galleria nella montagna a poca distanza dal mare, in direzione del luogo ove la sorgente si manifesta: tale lavoro riuscirebbe di un costo infinitamente minore di quello che avrebbe importato l'opera ideata da Napoleone I, con cui proponevasi di chiudere intorno questa fiumana per separarla dal mare e destinarne le acque agli occorrenti bisogni.

« Il sottoscritto reputerebbesi troppo fortunato se queste nozioni potessero in qualche modo servire alla E. V., ed essere così da lei favorevolmente accolte, ecc. »

LA MARMORA ALBERTO. Che data ha?

DI POLLONE, relatore. Porta la data del 19 maggio, posteriore alla discussione che ha avuto luogo alla Camera dei deputati.

LA MARMORA ALBERTO. Di chi è?

DI POLLONE, relatore. Di Erasmo Cusani.

In quanto alla mancanza d'acqua, vede l'onorevole senatore che puossi procurare; e, se non ve ne fosse a sufficienza, nel progetto di esecuzione dello stabilimento militare entra pure la formazione di vastissime cisterne, che in sè sole ne potrebbero capire quanta ne sia necessaria per gli usi del presidio e dello stabilimento marittimo.

Soggiungeva anche in ultimo che vi si faceva notte innanzi sera nella stagione invernale. Ma questo è quanto accade in tutti i siti, ed io farò notare che, durante i sette anni che ho avuto l'onore di reggere l'amministrazione delle poste, nell'inverno alle ore tre era costretto a far accendere i lumi.

Conchiudeva l'onorevole senatore col proporre di stabilire il navilio flottante al Varignano e di stabilire l'arsenale marittimo alla Foce.

Io non mi estenderò sugli inconvenienti che si incontrano alla Foce, poichè già vennero segnalati dal presidente del Consiglio, principalmente per riguardo alla spiaggia che vi è nuda, per cui la natura fece nulla, e bisognerebbe che l'arte creasse tutto quanto può occorrere; ma soggiungerò ciò che non disse il signor presidente del Consiglio, stato pure accennato nella relazione, cioè che la posizione della Foce è dominata dalla retrostante collina d'Albaro, la quale vorrebbe essere necessariamente fortificata, onde difendersi da un attacco dalla parte di terra; il che dimostra che la spesa sarebbe assai maggiore di quella che per il progetto di cui è argomento.

Disse un altro oratore, per avvalorare questa possibilità, che un distinto ufficiale del genio ne aveva concepito l'idea.

Ma mi permetta l'onorevole oratore di dubitare se questa citazione possa di molto avvalorare il progetto, mentre se male non mi appongo questo progetto è dello stesso autore, che per il primo nel 1849 concepì l'idea di stabilire la marina militare nel golfo della Spezia; ed è pure di quello stesso che più tardi proponeva di trasferirla a Vado; epperò se niuno vorrà contendere la

sua capacità, bisogna però convenire che la sua mente è di una grande fertilità; e quindi nello stesso modo che proponeva il Varignano, Vado e la Foce, domani, se ne fosse richiesto, proporrebbe qualche altra località. Onde questa sua opinione non pare a me che debba far preponderare in favore della Foce, quand'anche non vi fosse altro inconveniente assai più grande, siccome venne già dimostrato.

Diceva: si sospenda, e si studi intanto. Ma, signori, forse che questo progetto è concepito da ieri? Questo progetto è frutto di lunghi studi, è frutto di uno studio di dieci anni, e mi pare che tempo sia venuto, non più di studiare, ma di operare, ma di eseguire, e ciò senza ritardo.

Passando a parlare degli argomenti degli altri oratori, mi pare che nel loro insieme si siano tutti aggirati intorno alla grave spesa e sulla nessuna necessità del traslocamento della marina da Genova.

Non tornerò sull'argomento già addotto delle difficoltà di caricare e scaricare; queste sono troppo note perchè ne abbia da far parola; ma invece mi permetterò di porre a confronto la situazione del porto di Genova con quella degli altri porti.

Per conservare la marina a Genova, si disse che il porto era sufficiente a capire la marina mercantile e quella militare; e per provare questo assunto si suggeriva al Ministero di allargare la darsena, per favorire la marina militare, verso il seno di Santa Limbania. Ma a tutte le difficoltà che ieri vennero accennate, ve n'ha una che non fu citata, e che prego il Senato di considerare. Nel seno di Santa Limbania manca il fondo, manca l'acqua; ogni bastimento di una certa portata abbisogna almeno di 8 metri d'acqua, ed in quel seno non avve-
no più di due metri circa.

Non toccherò ulteriormente l'impossibilità di allargare l'arsenale militare nel porto di Genova; risponderò solo a quelli i quali dicono che non occorre di allargare il porto di Genova, e citerò ciò che si fa in proposito da altri Governi. La superficie utile del porto di Genova è di 32 ettari; aggiungendovi lo spazio che si acquista mediante la prolungazione del molo nuovo di 8 ettari si verranno ad avere in totale 40 ettari di superficie.

Le calate esistenti e quelle in corso d'esecuzione monteranno a 2000 metri. Con tutto ciò sussisterà la difficoltà d'imbarcare e sbarcare e quindi la continuazione dell'inconveniente già segnalato delle lunghe stallie, il quale verrà a cessare soltanto mediante la separazione della marina militare, acquistando un maggiore spazio per cui si avranno 5000 metri circa di calate.

Ma, o signori, sapete che cosa si fa a Marsiglia? Il porto di Marsiglia, anticamente contava 27 ettari di superficie; da qualche anno si è costruito il nuovo porto detto della *Joliette* il quale conta per sè 22 ettari circa, ciò che farebbe una superficie di 49 ettari; ma non bastò ancora e si fondò il bacino Napoleone di 32 ettari, eguale alla superficie utile del porto di Genova. Di più, si fecero i *docks* di 8 ettari, sicchè il porto di Marsiglia

viene ad avere 90 ettari di superficie con 7370 metri di calate.

Qui ancora non si fermarono le providenze del Governo francese per tutelare l'interesse del commercio della nazione confidato alle sue cure. Si sta ora meditando la esecuzione di un antiporto di 60 ettari, ed in ultima analisi si avrà fra pochi anni in quella località un magnifico porto di 150 ettari di capacità, mentre Genova ne ha soli 40.

Io dimando al Senato se non sia urgente di preoccuparsi degli interessi commerciali che sono pure gl'interessi della nazione, tanto più che il porto di Genova è in una posizione più felice per attrarre a sé il commercio marittimo, segnatamente quello del Levante, e ciò perchè si trova situata più avanti nella terraferma di 111 chilometri che non i suoi emuli di Marsiglia e di Livorno; dalla quale condizione nasce un considerevole risparmio pel trasporto delle mercanzie.

Poichè ho accennato al nome di Livorno, porto che appartiene ad una potenza di terzo ordine, ad una potenza inferiore alla nostra, dirò che in questo porto si sono intrapresi lavori colossali per ingrandirlo e portarlo da 32 ettari della sua superficie attuale sino ad 82. Basterebbe, a mio avviso, questo solo fatto per dimostrare come il Governo sarebbe in grave colpa se non si preoccupasse degli interessi del commercio marittimo.

Dimostrata così la necessità di separare le due marine, e l'impossibilità di stabilire la marina militare in nessun'altra parte fuori di quella della Spezia, non rimane più che a provare come la spesa non sarà di quella importanza che si è creduto. A questo riguardo non mi occorre altro che rammentare quanto viene in proposito espresso nella relazione, che la massima spesa potrà, comprendendo tutte le fortificazioni, ascendere a 18 milioni, 10 dei quali saranno rimborsati dalla vendita dei locali attuali della darsena militare e sue dipendenze: non rimarranno quindi che 8 o 9 milioni al più per questa spesa, la quale è di un'utilità tale da compensare largamente il sacrificio che verrà chiesto all'uopo alla nazione; sacrificio, il quale diviso in 3 o 4 anni, diverrà veramente non molto grave. Devesi inoltre considerare che è una spesa utile e produttiva, dalla quale si ricaveranno molti frutti; poichè, coll'accreascersi del movimento del porto, e quindi del commercio marittimo, si aumenteranno le entrate daziarie, e si avverrà nel tempo stesso la strada ferrata per la maggior quantità di mercanzie da trasportarsi. Appare pertanto, a mio avviso, chiaro che dal progettato trasferimento deriveranno non pochi e reali benefici al commercio, alla marina, alla strada ferrata, e quindi maggiori entrate al pubblico erario.

Avrei a questo punto messo termine al mio ragionare, se uno degli onorevoli senatori non avesse lasciato cadere dal suo labbro amare parole che mi hanno profondamente rammaricato, e che credo non doversi lasciare senza una qualche risposta.

Egli tacciò questo progetto, *d'ingiusta misura, di*

colpo durissimo ed immeritato, tendente ad umiliare ed affliggere Genova!

BRIGNOLE-SALE. Domando la parola.

DI POLLONE, relatore. Affliggere ed umiliare Genova, o signori! Da chi e perchè? Forse dai ministri di Re Vittorio Emanuele e dal Parlamento?

Signori, un tale atto è impossibile; ma si ammetta pure per poco l'ipotesi che un Ministero vi fosse, il quale, sconsigliato, ardisse di presentare al Senato un progetto di legge, nel quale si ascondesse il germe di una umiliazione o di una ingiustizia, non dico già contro la seconda città del regno, ma di qualunque più modesta terra dello Stato, la Commissione da voi incaricata del suo preliminare studio non verrebbe a maggioranza di voti a proporne l'adozione, ma unanime vi chiederebbe di riprovarlo, di respingerlo, e voi vi alzereste come un solo uomo a sancire le sue conclusioni, ed a quello sciagurato Ministero non rimarrebbe che la vergogna dei suoi atti. Ma lasciamo le ipotesi impossibili, e teniamoci ai fatti veri e reali, i quali ci assicurano che nulla v'ha nella legge, non dico che giustifichi le severe asserzioni, ma che dia nemmeno luogo di farne la supposizione.

Vada sicura la nobile città di Genova che il suo benessere, quanto le sue glorie, stanno a petto tanto dei consiglieri della Corona, quanto di noi tutti; vorrei che la mia povera voce fosse da tanto da poter essere udita dai suoi generosi abitanti, e persuaderli che queste semplici parole dettate da puro amor di patria sono l'espressione della verità, ed hanno per unico scopo di distruggere le tristi impressioni che per avventura si fossero prodotte.

Mi rimane ora a parlarvi della petizione, che v'ebbi già ad annunziare, stata deposta all'esordire di questa discussione, da uno degli onorevoli senatori. Questa petizione non contiene che generalità, e nulla dimostra. Sta vero che è coperta da due mila e più firme, di cui è garante il deponente, mentre se così non fosse, non potrebbe essere accettata a termini del regolamento del Senato. L'ufficio centrale, che ne ha preso cognizione, non crede tuttavia che possa menomamente infirmare le sue conclusioni, e persiste quindi nell'avviso esternatovi che sia da adottarsi il progetto di legge, e da respingersi la sospensione, che vi venne proposta.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore La Marmora per un fatto personale.

LA MARMORA ALBERTO. Signori, egli è con grandissimo rimercimento che prendo la parola, ma mi restringerò al puro fatto personale nato dalle parole del signor relatore. Mi duole assai che egli mi abbia accusato di avere parlato del malumore degli uffiziali. Io credo che egli non ha sentito bene il mio discorso, o che non lo ha capito, perchè precisamente una delle cose che ho voluto fare, era quella di combattere l'idea che gli uffiziali di marina fossero contrari al progetto. Egli è vero che nel mio discorso ho parlato degli inconvenienti che potevano esservi alla Spezia, ho parlato delle distrazioni che credeva potevano avere colà, e mi sono forse divertito

un poco su quel soggetto; ma su ciò che tratta dell'opposizione degli ufficiali di marina, della loro condotta in questo contingente, io ripeto, ho preso la parola come un loro antico capo, come loro antico maestro, perchè sono stati tutti i miei figli, e dico che non c'è un ufficiale di marina che abbia fatto vedere malumore (forse verrà), nè che facesse nessuna ostilità al progetto. Signori, non vi dico altro, avrei altre cose da aggiungere, ma non voglio abusare del vostro tempo.

DI POLLONE, relatore. Domando anch'io la parola per un fatto personale, ed è quello di essere stato supposto dall'onorevole La Marmora che io gli abbia imputato di accusare gli ufficiali di marina di avere del malumore, o di fare opposizione a questo progetto di legge. Io non ho detto questo, ma ho semplicemente tenuto conto nel suo discorso di quel fatto che egli adduceva, che quando gli ufficiali sarebbero al Varignano, vi si seccherebbero, e che non avrebbero altro sollazzo che quello di andare a sentire a cantare i fringuelli, oppure di fare passeggiate in navicella; quindi siccome so che gli uomini seri non si divertono di questo genere di cose, ho supposto che volesse alludere a che gli ufficiali, i quali non avrebbero altro sollazzo che questo, sarebbero di malumore. Del resto ho reso il debito omaggio agli ufficiali di marina, e non credo che chi fece loro da padre, come lo riconosco nel senatore La Marmora, prenda a male che io abbia reso omaggio agli ufficiali di marina.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Brignole-Sale, il quale prego di attenersi al puro fatto personale.

BRIGNOLE-SALE. Non parlo che di una sola espressione del signor relatore. Egli ha fatto allusione evidentemente ad una frase del mio discorso dicendo che un senatore avrebbe accusato il Ministero di voler affiggere, umiliare Genova. Non v'è mai stato questo nè nel mio pensiero, nè nel mio labbro; dichiaro altamente che sono convinto che mai non è venuta nella mente di nessuno degli onorevoli membri che compongono il Gabinetto di S. M. una simile idea. Non ho detto che i Genovesi si sentano umiliati, ho detto precisamente il contrario, cioè che saranno afflitti, ma non umiliati. Dunque domando che s'interpretino le mie parole come le ho pronunziate, e non mi si attribuisca quello che non ho avuto intenzione di dire. Ripeto che non recedo un momento dall'espressione che i Genovesi saranno afflitti da questo progetto, qualora sia sancito dal Senato e prenda forza di legge, ma che non saranno umiliati.

PRESIDENTE. Essendo chiusa la discussione generale, non rimane più che a passare a quella degli articoli, i quali ho l'onore di leggere, onde porli ai voti:

« Art. 1. La marina militare verrà trasferita nel golfo della Spezia, dove avrà stanza principale. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sarà costruito nel seno del Varignano un arsenale militare marittimo, secondo i progetti che verranno dal Governo approvati. »

(È approvato.)

« Art. 3. Per l'esecuzione delle opere del nuovo stabilimento, per la traslazione del personale e del materiale della marina militare e per tutte le esigenze che ne derivano, è autorizzata la spesa straordinaria di 10 milioni, ripartitamente come infra nei bilanci del Ministero della marina:

Bilancio 1857	L. 1,500,000
Id. 1858	> 2,000,000
Id. 1859	> 2,500,000
Id. 1860	> 2,500,000
Id. 1861	> 1,500,000

(È approvato.)

« Art. 4. Per la quota del 1857 sarà aperta una nuova categoria sotto il numero 35, colla denominazione: *Trasferimento della marina militare nel golfo della Spezia*, in aggiunta alla parte straordinaria del bilancio di detto esercizio. »

(È approvato.)

« Art. 5. Sono autorizzate:

« La spesa di 3,002,288 lire per la costruzione di opere di fortificazione a difesa dell'arsenale marittimo da erigersi nel seno del Varignano alla Spezia, secondo il progetto d'arte della direzione del genio militare locale;

« La spesa di 1,500,000 lire per la provvista di artiglieria e materiale accessorio occorrenti per l'armamento delle stesse opere. »

(È approvato.)

« Art. 6. Tali spese saranno iscritte nel bilancio del Ministero della guerra e ripartite in più esercizi nel modo seguente, cioè:

« In quanto alla costruzione delle opere:

Bilancio 1857, categoria 79, <i>Opere di fortificazione a difesa dell'arsenale marittimo nel golfo del Varignano</i>	L. 500,000
Bilancio 1858, categoria 78	> 800,000
Id. 1859, id.	> 1,000,000
Id. 1860, id.	> 702,288
Totale	L. 3,002,288

« In quanto all'armamento:

Bilancio 1857, categoria 80, <i>Artiglierie e materiale accessorio per le nuove fabbricazioni a difesa del Varignano</i>	L. 300,000
Bilancio 1858, categoria 79	> 300,000
Id. 1859, id.	> 300,000
Id. 1860, id.	> 300,000
Id. 1861, id.	> 300,000
Totale	L. 1,500,000

(È approvato.)

« Art. 7. Nel principio della prossima Sessione il Ministero presenterà al Parlamento un progetto di legge per la costruzione in Genova di un ridotto commerciale marittimo opportuno a soddisfare alle esigenze del commercio e per la destinazione agli usi della marina mercantile dell'area acquee della darsena e dei fabbricati e piazzali necessari a detti usi, del bacino di carenaggio e dei locali annessi. »

RICCI ALBERTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Ricci ha la parola.

RICCI ALBERTO. Il disposto di questo articolo è stato nell'intenzione dell'altra parte del Parlamento sicuramente suggerito da un pensiero atto a tranquillare gli interessi della città di Genova, relativamente al danno che potrebbe ad essa risultare dal trasferimento della marina militare alla Spezia, danno che è immaneabile, perchè si tratta niente meno che dell'emigrazione di due a tre mila famiglie.

Ma questo danno la città di Genova lo deve subire senza lagnanza, trattandosi di utilità generale dello Stato.

Però, siccome sentii che era intendimento di una società che tratta d'intraprendere la costruzione della strada ferrata del litorale di farsi cedere dal Governo una parte di quest'area della darsena, appunto per stabilirvi una stazione, vorrei chiedere al Ministero se questo fatto sia esatto, e se in tal caso il Ministero è disposto ad aderire a tale richiesta, o se, conformemente all'articolo che si sta per votare, vorrà esclusivamente destinare agli usi dei bisogni del commercio marittimo i locali e l'area attuale della darsena, perchè altrimenti si troverebbe in contraddizione con tutte le generose offerte ed intenzioni già manifestate a favore del commercio.

Desidererei di sapere se vi è qualche cosa di fondato a questo riguardo, e se il Ministero è deciso di respingere quella domanda tendente a stabilire una stazione precisamente nell'area della darsena.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro dei lavori pubblici.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. È noto all'onorevole preopinante, ed è noto generalmente, come ne ha parlato anche l'onorevole Brignòle nella precedente tornata, che moltissimi furono i progetti stati presentati al Governo per fare i *docks*; alcuni di questi avevano molto merito, altri invece erano progetti vaghi, indeterminati, ed accennavano ad opere piuttosto ideali che realizzabili.

Il Governo restava perplesso sulla migliore determinazione da prendere; tanto più che, stabilito per principio, secondo le sue opinioni in cui concordarono ora quelle del Parlamento, stabilito, dico, che definitivamente la marina militare si avesse a trasportare alla Spezia, il campo dei progetti diventava più vasto, e quindi più larghe ed estese le idee che su questo argomento si potevano sviluppare.

Il Governo pertanto, onde mettersi in grado di far procedere alla desiderata riforma del porto commerciale di Genova, non trovò miglior partito che di istituire una Commissione composta degli uomini più competenti i quali rappresentassero le varie pubbliche amministrazioni che avevano interesse in questo affare, ed inoltre e dirò anzi più specialmente gli interessi di Genova. Questa Commissione presieduta dall'intendente generale, e composta del capitano del porto, del direttore delle costruzioni marittime, dell'ingegnere capo del genio ci-

vile, del direttore delle dogane, dell'ingegnere direttore della strada ferrata, oltre ad un rappresentante della Camera di commercio, altro dell'associazione marittima, e finalmente di un delegato del municipio di Genova, ricevette apposite istruzioni del Governo le quali non si limitavano già a prescriverle di far scelta fra quel gran numero di progetti che erano stati presentati al Ministero e da questo rivolti alla Commissione, dopo di aver proceduto ad accurati esami, ma ebbe incarico eziandio, qualora nessuno di questi progetti avesse soddisfatto a tutti gli interessi a cui si intendeva di avvisare, di addivenire essa stessa alla redazione di un nuovo progetto da presentarsi al Governo.

L'adempimento di questo incarico richiese per verità qualche tempo e sono certamente note, se non a tutti, ad una gran parte almeno dei senatori, le incriminazioni fatte dalla stampa, perchè questa Commissione non accelerava il suo lavoro. Ma niuno avvi il quale, conoscendo qual grave bisogno sia la regolazione generale di un porto di tanta importanza come quello di Genova, ed in condizioni così difficili e difettose, non sia convinto che, lungi dal meritarsi biasimo, questa Commissione non meritò, come io credo, che i più alti elogi per aver fatto un lavoro degno degli uomini che la componevano.

Vuolsi anche avvertire che la Sotto-Commissione incaricata di trattare tutti i dettagli particolari di questo progetto, era composta di uomini tecnici che occupatissimi nei rispettivi impieghi, non potevano consecrare a questa nuova incombenza tutto il loro tempo. Ad ogni modo questo progetto è fatto. Il Governo non ha ancora avvisato a darvi una sanzione definitiva, giacchè, come il Senato comprenderà, è cosa così grave e di tale importanza pel Governo, su cui ricade poi la responsabilità dell'esito, il prendere una decisione al riguardo da obbligarlo a procedere colla massima precauzione nel pronunciare se il nuovo progetto abbia ad essere in ogni sua parte approvato.

Resterà a vedere in qual modo e su quali principii si debba eseguirlo nella parte amministrativa, e su questo punto non sono ancora abbastanza maturi gli studi, il che risponde già in parte a quello che disse l'onorevole Ricci Alberto; e poichè non sono compiuti gli studi, egli comprenderà che il Governo non si trova ancora in misura di accogliere piuttosto questa che quella proposizione.

Aggiungerò di più che sinora una sola proposizione è stata fatta, la quale venne trasmessa alla Commissione che fece il primo progetto, perchè tale proposta consente in gran parte colle opere consigliate dalla Commissione, e nel rimanente modificherebbe grandemente il primo concetto della Commissione medesima. Il Governo dunque aspetterà che dessa gli faccia conoscere la sua opinione sulla parte tecnica.

Quanto alla parte amministrativa ed economica, che riguarda i favori chiesti e le condizioni colle quali questa società si assumerebbe l'esecuzione dei lavori, posso dire solamente che, appunto perchè alcune di queste de-

mande paiono troppo gravose nel senso nel quale parlava l'onorevole Alberto Ricci, il Governo ha già fatto sentire alla stessa società che non discenderebbe così facilmente a trattative, se non fossero radicalmente modificate alcune delle sue domande. Quanto ad altra domanda che l'onorevole Ricci crede essere stata fatta dalla società che assumerebbe l'impresa dell'esecuzione della strada ferrata del litorale, posso assicurarlo che io non ne ho cognizione di sorta.

A me non consta rispetto alla strada altro che quello che ho detto nella mia relazione presentata alla Camera dei deputati e poscia al Senato. Ma in ciò nulla vi è che abbia tratto ad occupare questa o quella parte del porto di Genova per stabilirvi una stazione.

L'onorevole Alberto Ricci riconoscerà anche dal programma su quali basi debbono aver luogo le trattative che il Governo farà colla società che si porta concessionaria della strada litorale dal Varo alla Parmignola; esso avrà rilevato che fra queste condizioni avviene una sospensiva, quella cioè che riguarda la traversata della città di Genova; ed è detto precisamente che, finchè non sia stabilito l'ordinamento ed il sistema dei lavori che devono regolare il porto di Genova e il suo *dock*, finchè ciò non sia stabilito definitivamente, non si farà colla strada ferrata la traversata di Genova, appunto perchè questa deve essere subordinata al *dock*. Deve essere dunque il *dock* l'opera principale cui si collegherà la strada ferrata, e non la strada ferrata che faccia servire ai suoi interessi il *dock*. E siccome questa condizione posta nel capitolato di appalto non è tempo che venga maturata, e d'altronde dalla legge, se piacerà al Senato di approvarla, è data facoltà al Governo di trattare in base di quel capitolato, io posso fin d'ora accertarlo che il Governo, non solo non ha nessun impegno, ma nemmeno una trattativa relativamente allo scopo che ha formato l'oggetto della sua interpellanza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7 ed ultimo della legge.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio segreto su questa legge.

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge, a nome del mio collega il ministro delle finanze, già approvati dalla Camera dei deputati:

1° Autorizzazione al Governo di dar esecuzione alla nuova convenzione stabilita colla compagnia Transatlantica (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1179);

2° Per spese nuove e maggiori spese al bilancio del 1856 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 402);

3° Per spese nuove e maggiori spese al bilancio 1857. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 401.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questi progetti di legge, i quali avranno il loro solito corso.

Faccio presente al Senato che l'ordine del giorno chiama, dopo la legge che dobbiamo ora votare a squittinio segreto, la discussione di quella relativa alla concessione della strada ferrata dal Varo al confine modenese.

Intanto essendo stata distribuita la relazione sul progetto di legge portante modificazioni alla tassa sulle vetture pubbliche, il quale probabilmente non darà luogo a lunga discussione, domanderei al Senato se crederebbe di intercalare questa legge nella seduta d'oggi.

Chi è di questo sentimento voglia alzarsi.

(Il Senato adotta.)

MARIONI, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione sul progetto di legge relativo al trasferimento della marina:

Votanti	64
Voti favorevoli	42
Voti contrari	22

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PORTANTE MODIFICAZIONI ALLA TASSA SULLE VETTURE PUBBLICHE.

PRESIDENTE. Metterò in discussione il progetto di legge portante modificazioni alla tassa sulle vetture pubbliche. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 232 e 234.)

Ne darò lettura; esso è così concepito. (Vedi *infra*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. A far tempo dal 1° gennaio 1858 la tassa stabilita dall'articolo 5 della legge 1° maggio 1858 sulle vetture pubbliche di prima categoria, sarà ridotta a due centesimi per le vetture che percorrono una distanza minore di 70 chilometri, e ad un centesimo se la distanza è inferiore a 25 chilometri, senza riguardo nell'un caso e nell'altro se abbia o no luogo il ricambio dei cavalli. »
(È approvato.)

« Art. 2. S'intenderanno comprese nella prima delle categorie determinate dall'articolo 4 della legge prementovata tutte le vetture pubbliche di qualunque forma o dimensione, che percorrono determinati stradali più di due volte per settimana, sebbene a giorni ed ore variabili e indeterminate. »
(È approvato.)

« Art. 3. Saranno computate come corse straordinarie per il pagamento della tassa anche quelle che hanno luogo con vetture di supplemento a quelle del servizio ordinario. »

(È approvato.)

« Art. 4. È mantenuta in vigore la disposizione eccezionale per l'isola di Sardegna, stabilita dall'articolo 16 della legge del 19 aprile 1856. »

(È approvato.)

DI POLLONE, relatore. Non ho inteso se il signor presidente nel leggere l'articolo 1 abbia avvertito di correggere la data del 1857, la quale è stata stampata per mero errore, come ho segnalato nella relazione.

PRESIDENTE. È chiaro che questo è un errore di stampa.

DI POLLONE, relatore. Convegno che è un errore di stampa, ed è perchè non aveva inteso se il presidente lo avesse avvertito, che ne faccio cenno al Senato.

PRESIDENTE. Ora si fa l'appello nominale pello scrutinio segreto sul complesso della legge.

GIULIO, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti 60

Voti favorevoli 59

Voti contrari 1

(Il Senato adot'ta.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA DAL VARO AL CONFINE MODENESE.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge per la concessione di una ferrovia dal Varo al confine modenese. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 948 e 982.)

JACQUEMOUD. Je demande la parole.

Après une loi très-grave, qui vient d'occuper le Sénat pendant plusieurs séances, il me semblerait opportun de renvoyer à un autre jour la discussion de la loi sur le chemin du Var aux confins du duché de Modène, afin d'avoir le temps de relire le cahier des charges, qui est très-détaillé et dont il importe d'avoir pleine connaissance pour la votation.

DORIA. Io mi oppongo alla proposta dell'onorevole barone Jacquemoud, attesochè già da molto tempo trovansi questo progetto di legge all'ordine del giorno per la discussione, nè parmi debbasi ulteriormente differire.

Le popolazioni delle riviere sono impazientissime di vedere l'esito della legge; oltre a ciò mi consta che da alcuni giorni sono state fatte serie proposizioni all'onorevole ministro, e non vorrei che ritardando questa discussione da un giorno all'altro ne potesse conseguire un danno reale.

Io quindi prego l'onorevole presidente che voglia mettere ai voti l'urgenza del progetto in questione, e che si proceda immediatamente alla discussione, tanto più che sono soltanto le quattro e si avrebbe ancora una buona ora per discutere. Farò altresì osservare che rimangono molte leggi a trattare oltre ai bilanci. Credo che l'altro ramo del Parlamento in breve porrà termine ai suoi lavori, ed il Senato si troverà così ancora per 15 o 20 giorni costretto a rimanere in permanenza. Sup-

pongo altresì che vari fra i senatori, chi per salute ed altri per affari di famiglia, dovranno fra poco assentarsi, onde sarebbe prudente di non frapporto tempo e procedere con alacrità e speditezza.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io veggo che la questione volge sull'ordine del giorno del Senato. È stata domandata la sospensione della discussione di questa legge.

L'onorevole Doria vi si oppone, e veramente io non trovo nelle cose da lui dette alcun motivo grave, perchè non si possa sospendere questa discussione; imperciocchè è evidente che un'impresa di così alta importanza quale è quella della concessione di una strada ferrata di 320 chilometri nelle condizioni in cui è quella dal Varo alla Parmignola, richiederà certamente un tempo assai lungo nelle trattative, e che quindi l'indugiare di qualche giorno non arreca inconvenienti di sorta: e ciò è tanto vero, che la Camera elettiva, sentendo essere state presentate varie proposizioni, quantunque non abbastanza concrete, al Ministero, la Camera, dico, interessatissima ad accelerare l'esecuzione di quest'impresa, distolse il Governo dalla prima sua idea di proporre immediatamente un concorso, e gli diede la facoltà di trattare direttamente con quella compagnia, che presentasse migliori guarentigie, la concessione definitiva di questa strada, accordandogli a tale effetto il termine di tre mesi. Ciò è quanto può riguardare il Ministero.

Nel resto io dichiaro apertamente che non esprimo un voto nè in favore nè contro la sospensione di questa discussione, non avendo motivo nè di affrettarla nè di dilazionarla, e d'altronde trattandosi semplicemente dell'ordine del giorno pella seduta del Senato, materia questa che riguarda essenzialmente la Presidenza e l'ufficio centrale del Senato.

DI POLLONE. Le parole dette dal ministro mi inducono a pregarlo di una risposta. Desidera egli che in questa Sessione si voti questa legge o no? Se il Ministero desidera che si voti, io per verità mi accordo col l'onorevole Doria.

Siamo giunti al punto, nè possiamo illuderci, che fra pochi giorni il Senato non si troverà più in numero, ed abbiamo una quantità di leggi, e leggi gravi, che basterebbero da per se stesse a compiere un'intiera Sessione; e quindi, poichè abbiamo campo a ciò e numero sufficiente di senatori, non vedrei perchè, nè ho sentito una ragione valevole in contrario, si dovesse mutare l'ordine del giorno assentito dal Senato, onde parmi che si debba continuare secondo che era stato prestabilito.

PLEZZA. Mi sembra che appena usciti dalla discussione di una legge importantissima, la quale ha potuto assorbire per più giorni tutti gli animi, non sia conveniente di procedere immediatamente alla discussione di un'altra legge di uguale importanza; mi pare che sarebbe molto più conveniente di intercalare una di quelle meno importanti, cioè che già sono in pronto e che pure devono essere votate in questa Sessione. Del resto non

vi è pericolo che manchi il numero legale dei senatori per la discussione di questa legge, giacchè sono ancora da votarsi alcune leggi di molto rilievo, e fra queste i bilanci; onde non credo possibile che il Senato voglia mancare a se stesso e non trovarsi in numero per l'adempimento dei doveri che gli incombono.

Credo dunque che sarebbe opportuno il differire di qualche giorno la discussione di questa legge ed intanto occuparsi di leggi meno importanti, e, quando si verrà alla discussione si trovino tutti pronti a fare quelle osservazioni che si crederanno del caso. Quando poi anche passasse questa legge senza discussione, per lo meno non appaia che ciò sia avvenuto per la stanchezza della discussione della legge pel trasporto della marina militare al golfo della Spezia, piuttosto che per vero proposito di coloro che avevano a prendervi parte. Quindi ancor io appoggio la domanda del senatore Jacquemoud perchè sia questa discussione differita.

DORIA. Io non credo che sia conveniente di alterare l'ordine del giorno, tanto più che potrebbe succedere che non ci trovassimo più in numero, quando si facesse luogo ad una dilazione nella discussione di cui è caso, perocchè, come dissi, molti degli onorevoli nostri colleghi saranno forse di partenza, e succederebbe, come avvenne durante venti giorni, che il Senato, convocato per ben quattro volte in seduta pubblica, non potè compiere all'ordine del giorno per mancanza del numero legale.

Ora io domando se sia giusto che i senatori delle provincie, i quali si fermano qui e tralasciano i loro interessi, rimangano in Torino inoperosi. Faccio quindi istanza perchè il Senato decida della convenienza di intraprendere indilatamente la discussione di questo progetto.

RICCI ALBERTO. Come membro della Commissione debbo far osservare al Senato che la relazione è stata distribuita da più di otto giorni; che non vi ha altra legge in pronto per la discussione; che il Ministero desidera che questa legge sia votata nella Sessione attuale; che siccome la Commissione propone alcuni cambiamenti, bisognerà, quando il Senato li adotti, che questa legge ritorni all'altro ramo del Parlamento e che in conseguenza l'ammettere un aggiornamento non motivato da ragioni che sembrino avere veramente ai nostri occhi qualche peso, non sarebbe che rimandare assolutamente alle calende greche la discussione di questa legge, locchè è assolutamente contrario alle intenzioni del Ministero ed ai bisogni ben sentiti di quelle provincie.

SAULI LODOVICO. Io non ho nulla in contrario che si metta subito in discussione la legge per la concessione della ferrovia dal Varo alla Parmignola, solamente farò osservare che le ragioni addotte dall'onorevole Doria sono quelle che quasi quasi fanno desiderare questo rinvio, perciocchè egli teme che il Senato non si trovi più in numero per poterla votare.

Ora dico, che questa è una legge importante, cui molti s'interessano e per conseguenza tiene qui legati molti

senatori, che, una volta votata questa legge, cederanno forse al desiderio di poter rivedere i loro patri lari. Io lo dico schiettamente: siccome credo importantissimo che questa legge e le altre poste in discussione siano votate, così mi pare che non si debba trasandare ogni mezzo atto a trattenere in Senato un numero maggiore dei nostri colleghi.

SCLOPIS. Il discutere e votare le leggi è cosa seria, e tanto più seria quando si tratta d'impegnare il presente e l'avvenire delle finanze della nazione.

Io sono certo per conseguenza che tutti i membri del Senato si faranno un impegno di assistere fino al fine della Sessione, nè sarà il caso di dire che finita la discussione di alcuna legge taluni senatori si crederanno esonerati. Si è fatto cenno dei bilanci. Chi di noi non vorrà far atto di presenza alla discussione di essi? Chi di noi vorrà avere a farsi il rimprovero di aver mancato in quell'occasione di dare il suo voto coscienzioso? Io quindi credo che ogni ragione di celerità sia intempestiva, come credo che tutte queste ragioni di volere più presto o più tardi uscire dalla cerchia del nostro dovere, che è di stare presenti a queste discussioni, siano inattendibili.

Propongo per conseguenza che questa discussione non sia protratta oltre misura; ma quando si rimandasse a domani una discussione che debbe avere un certo seguito, sicuramente credo che non si pregiudicherebbe niente nè alla strada, nè alla questione, poichè così si avrebbe ancora campo a prendere altre informazioni, e si avrebbe l'utile di poter proseguire più riposatamente in una discussione gravissima.

PINELLI. Io non vedo il motivo per cui se domani si potrebbe cominciare la discussione non si possa cominciare fin d'oggi: sono otto giorni che la relazione è distribuita, epperò non posso a questo riguardo che unirmi alla osservazione fatta dalla Commissione. Io poi non vedo come non si abbia qualche timore che trattandosi di una legge di genere facoltativo come sarebbe questa, non vi sia piuttosto pericolo per la discussione ritardata di essa, anzi che per quelle nelle quali si tratti di bilanci o di altri argomenti.

Trovo validissima l'osservazione dell'onorevole mio amico e collega senatore Sclopis, giacchè sicuramente nessuno dei senatori crederà di potere, senza mancare al proprio dovere, alla propria coscienza, allontanarsi dalle sedute, finchè vi sono delle leggi da discutere. Ma forse non sarebbe tale l'opinione di taluno il quale credesse che si trattasse solamente di una legge di argomento facoltativo, come mi sono espresso, sull'opportunità della quale vi potessero essere dei dispareri; e per conseguenza io non vedo motivo per cui si possa cambiare l'ordine del giorno fissato, e credo che senza una gravissima causa non lo si possa mutare.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta del senatore Jacquemoud di differire d'alcun poco la discussione della legge relativa alla linea di strada ferrata dal Varo al confine modenese. Io domanderò...

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io dichia-

rerò che mi astengo di votare. La Commissione proporrà, ed il Senato deciderà se vi siano motivi che inducano a poter ritardare di qualche giorno questa discussione, anticipando quella di altre leggi; io non ho, lo ripeto, propensione a voler fare prevalere un'opinione piuttosto che un'altra. Ma, ove si trattasse solamente di discutere questa legge oggi, poichè tempo ci resta, a vece di cominciare la discussione domani, io veramente non saprei quale vantaggio si potrebbe trarne dal rimando; anzi non vedrei che il disavvantaggio di non profittare di questa seduta, poichè siamo in numero.

JACQUEMOUD. Monsieur le sénateur Doria pense qu'il ne convient pas de retarder la discussion de cette loi, même d'un seul jour, parce que plusieurs sénateurs se proposent de retourner chez eux, aussitôt qu'elle sera votée et que le Sénat ne sera plus en nombre. Vraiment ce motif produit sur moi une impression bien différente; car j'y verrais une raison de renvoyer cette loi à plusieurs jours, afin que le Sénat puisse encore discuter plusieurs autres lois, non moins importantes.

DI POLLONE. Affinchè possiamo votare, poichè un voto deve decidere la questione, affinchè, dico, possiamo votare con cognizione di causa, sarebbe bene che l'onorevole preopinante adducesse qualche motivo in appoggio di questo ritardo indefinito. È stato proposto di rimandar la discussione a domani; ciò non calza all'intendimento dell'onorevole preopinante; egli si opporrebbe a che si cominciasse fin d'oggi, e propone di rimandarla a qualche giorno, ove così si creda. Ho sentito molti che credono di non doverla rimandare, e non ho inteso addurre motivi gravi, come diceva l'onorevole Pinelli, perchè sia differita. Pregherei quindi l'onorevole preopinante di volerci spiegare quali sono i suoi motivi per questo ritardo, e credo che se questi motivi, come debbo supporlo, hanno una vera importanza, voteremo tutti come un sol uomo nel senso della sua proposta; ma in difetto manterremo l'ordine del giorno.

JACQUEMOUD. Mon honorable collègue, monsieur le sénateur De Pollone, me demande les motifs sur lesquels se fonde le renvoi proposé. Je ne puis que me référer à ceux qui ont été donnés par monsieur le sénateur Doria. Il est persuadé que le Sénat ne sera plus en nombre légal après la votation de la loi sur le chemin du Var, j'ai dit alors que ce serait une raison pour la renvoyer à plusieurs jours; mais j'aime à espérer que l'honorable sénateur Doria exercera son influence sur quelques-uns de ses amis pour les retenir jusqu'à la fin de la Session. Du reste, je n'insisterai pas davantage et je m'en réfère à la sagesse du Sénat.

COLLA. Domando la parola.

Si tratta d'una legge urgente, d'una legge che forse per un emendamento di poca importanza dovrà ritornare all'altra Camera, d'una legge che è desiderata da tutto il litorale di Genova, da tutte le sette provincie che vi sono interessate. Ora, come si può mai domandare al Senato che, mentre non ha leggi in pronto da discutere, sospenda di discutere questa? Io per me mi oppongo di tutto cuore, e tutta la Commissione unita domanda che

sia mantenuto l'ordine del giorno. Solo quando si credesse di cominciare la discussione domani, atteso che l'ora oggi è tarda, la Commissione non opporrebbe difficoltà; ma essa intende assolutamente che questa legge sia la prima a venire in discussione oggi o domani.

Voci. Oggi! oggi!

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Veramente questo voler protrarre a domani la discussione di una legge, che, come dissi, è già da molti giorni stata distribuita, ed in cui il Ministero non incontra opposizione, mi pare che sia un perdere tempo senza profitto alcuno, ed arrischiare poi che avvenga che domani non si sia in numero, od un'altra circostanza impedisca che questa legge sia votata, senza avere nessun altro vantaggio, a cui possano avvisare coloro che preferirebbero che ne fosse portata la discussione ad altra epoca.

Voci. Ai voti! ai voti!

JACQUEMOUD. Je retire ma proposition.

PRESIDENTE. La proposizione essendo ritirata, non occorre altra votazione, e sta così l'ordine del giorno come si era stabilito.

Io darò per conseguenza lettura del progetto di legge per la concessione della ferrovia dal Varo al confine modenese, così concepito:

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a concedere la costruzione e l'esercizio della strada ferrata del litorale ligure, dal Varo, confine di Francia, sino alla Parmignola, confine col ducato di Modena, in base del programma-capitolato che va unito a questa legge.

« Art. 2. Qualora al 1° settembre 1857 non sia stata fatta dal Governo la concessione di cui sopra, esso è autorizzato ad aprire un concorso, in base del capitolato suddetto, e di stipularne la definitiva concessione con chi avrà presentato al concorso medesimo l'offerta più vantaggiosa.

« Art. 3. In caso che spirasse il tempo accordato al concorso, senza che si presentassero offerenti, ovvero se i progetti e le offerte presentate non fossero accettabili a termini del programma-capitolato, il Governo farà alla società Liguro-Orientale, costituita con atto approvato dal decreto reale 14 gennaio 1857, ove questa persista nella sua domanda, la concessione del tronco di ferrovia da Genova a Camogli, con facoltà di prolungarlo sino a Sestri di Levante, a termini del capitolato d'oneri in data 8 febbraio 1857 che era già stato inteso fra il Governo e la compagnia medesima, e colla preferenza e riserve nello stesso capitolato contenute per la prolungazione della ferrovia sino al confine modenese.

« Art. 4. Nel suddetto caso che il concorso per tutta la ferrovia litorale dal confine di Francia a quello del ducato di Modena vada deserto, il Governo è autorizzato a stipulare una definitiva concessione per la linea del litorale di ponente dal Varo a Voltri con una compagnia che ne assumesse l'impresa alle stesse condizioni che sono formolate nel programma-capitolato approvato colla presente legge.

« Il Governo stesso è anche autorizzato a fare una simile concessione per la linea del litorale di levante, da

Genova al confine modenese, ferma la preferenza a patti eguali alla società Ligure-Orientale che si ricostituì, a termini di legge per assumere l'impresa dell'intera linea medesima da Genova al confine modenese.

« Art. 5. Entro la prossima Sessione il Ministero presenterà un progetto di legge riflettente l'apririmento di una seconda linea ferrata che metta in comunicazione le provincie interne dello Stato con la linea dal Varo al confine modenese.

« Art. 6. I ministri segretari di Stato dei lavori pubblici e delle finanze sono incaricati della esecuzione della presente legge. »

È aperta la discussione su questo progetto di legge, e la parola spetta al senatore Doria.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro ha la precedenza.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. L'ufficio centrale approvando la legge, e l'annesso capitolato di appalto proposto come programma di concorso, e come base anche di trattative in conseguenza delle modificazioni introdotte dalla Camera elettiva, l'ufficio, dico, ha fatto alcune osservazioni sulle quali credo di dover dare qualche schiarimento al Senato, ma principalmente di darlo sulla prima osservazione, perchè questa porterebbe una lieve modificazione al capitolato, farebbe sì che si avesse nuovamente a presentare questo progetto alla Camera dei deputati.

Quantunque questo non sia tal motivo da farmi a sostenere che non si debba adottare un cambiamento, che io stesso trovai, e dichiarai in seno dell'ufficio, giusto e ragionevole, tuttavia avuto riguardo alla imminente chiusura della Legislatura, e ritenuto, a mio avviso, che questo cambiamento non avrebbe grande influenza sulla essenza e sulla economia della legge di concessione, io pregherei il Senato di non introdurlo, onde evitare il pericolo che, ritornando all'altro ramo del Parlamento, la legge non possa essere adottata in questa Sessione.

Questa modificazione riguarda quella disposizione, secondo la quale la Camera elettiva autorizzò il Governo, invece di pubblicare immediatamente un programma di concorso, a trattare direttamente con qualche società che si presentasse sino a tutto il mese di agosto per assumere la strada sulle basi delle condizioni che sono state formolate nel programma medesimo. E qualora compiuto detto termine il Governo non avesse conchiuso, che dovesse pubblicare il programma di concorso, da rimanere aperto per tutto il tempo fissato nel capitolato e durante il quale potessero i concorrenti presentare i loro progetti di massima fino a tutto dicembre.

Ora, non venne avvertito che quando non riescano le trattative fino a tutto agosto, pubblicando il programma tal quale era formolato, e cogli stessi termini perentorii, non resterebbero agli accorrenti che quattro mesi di tempo, per verità insufficienti a fare gli studi necessari anche per un progetto puramente di massima. Solo in un caso si potrebbe confidare di trovare chi concorra malgrado così breve termine, e sarebbe se alcuno di

quelli che si presentano per trattare col Governo fuor del concorso, avessero già fatti gli studi anticipatamente, e quindi potessero compiersi quando non riuscite le trattative dirette, si fosse aperto il concorso: questo caso non è impossibile certamente, ma non è neppure molto probabile.

Tuttavolta che cosa avverrà, quale sarà l'inconveniente che potrà succedere se il Governo, pubblicando il concorso solamente nei primi giorni di settembre non trovasse a tutto dicembre chi si presenti a far partito? Avverrà che si saranno perduti pochi mesi.

Nè ciò è quello che importa ed a cui mirava la Camera elettiva autorizzando il Governo a trattative dirette: il giusto scopo a cui essa Camera mirava ora di non perdere l'opportunità di società che si presentavano per assumere immediatamente la concessione e che in presenza di un concorso si sarebbero invece ritirate, non potendo per lungo tempo tenere sospesa la destinazione dei loro capitali. Che se queste trattative private non riesciranno, ed il concorso pubblicato solo in settembre non darà alcun risultato, poco male sarà che, riaperto il Parlamento, il Governo invochi la facoltà di prolungare il concorso.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Doria.

DORIA. Signori senatori, il progetto di legge sottoposto in questo momento alle vostre deliberazioni è tra i più importanti tra quelli che da lungo tempo hanno occupata la vostra attenzione. Si tratta di affare di sommo momento, di cosa che concerne gli interessi più vitali delle popolazioni, le quali aspettano con vivissima ansietà la risoluzione vostra.

Il Governo vi propone di stabilire una grande arteria commerciale, la quale, percorrendo le due amene riviere della Liguria, sarà per diffondere nei paesi circostanti la vita e la prosperità. Voi, ne porto fiducia, non mancherete di sanzionare col vostro voto favorevole la proposta del Governo: voi non vorrete indugiare ad assicurare tanto beneficio a quelle buone popolazioni: voi non permetterete che questa Sessione memoranda abbia fine senza decretare questo utile provvedimento.

Il vostro ufficio centrale vi suggerisce l'adozione del progetto di legge; ma in realtà, invece di sviluppare i motivi di questa sua proposta, mi pare che esso intenda piuttosto a sollevare scrupoli e dubbi nelle vostre coscienze. Questi scrupoli io non li divido: queste dubbiezze mi sembrano infondate: sia che io rifletta sulla sostanza del progetto, sia che mi faccia a considerarne la parte tecnica, non vi ravviso motivo di respingerlo. In altro recinto gli onorevoli ministri delle finanze e dei lavori pubblici hanno pienamente giustificato il loro provvedimento: essi non mancheranno di certo di fornire questo debito verso di voi con quella facondia che li privilegia e che io mi studierei invano di tentare di pareggiare.

Al postutto, i ragionamenti che odo fare contro l'opportunità di questo progetto rassomigliano troppo a quelli che si sono fatti e si fanno contro altri progetti dello stesso genere e di pari utilità. S'invoca il rischio

dell'intrapresa: si accenna alla condizione delle nostre finanze. Ora qual è, o signori, la grande impresa che possa essere attuata senza correre molti rischi? E, se si fosse badato ai rischi, avremmo noi ora quella legislazione commerciale benefica e sapiente, che è la gloria e la fortuna della nostra patria? E, se ci fossimo lasciati intimorire dalle condizioni delle finanze, avremmo forse ora lo spettacolo grandioso di tante imprese fruttifere coronate di prospero successo? Di tanti giganteschi lavori pubblici eseguiti con tanta celerità? Mi pare che in questa occasione, volendo provar troppo, si finisce col provar niente.

La strada ferrata dal Varo al confine modenese sarà la fortuna di quelle leggiadre contrade, abitate da una popolazione intelligente e valorosa, a cui non manca se non la opportunità propizia per esercitare con profitto suo e di tutto lo Stato la sua attività e le non comuni facoltà onde natura la volle dotata.

Signori senatori, voi ben sapete che non parlo se non mosso da un convincimento profondo e da quella forza di persuasione che fa sgorgare involontaria la parola dalle labbra: ed in questa occasione io non ho potuto resistere a questo impulso imperioso ed ho voluto aprirvi alla buona l'animo mio.

Approvando questo progetto, voi farete opera utile a tutto lo Stato e raccoglierete in modo speciale le benedizioni delle popolazioni delle liguri riviere, a cui l'attuazione del gran disegno promette un'era novella di felicità e di benessere. Questa prospettiva basta a dimostrare che il sacrificio imposto ora alle finanze non sarà senza compenso e certamente sarà fra i più produttivi tra quelli finora fatti.

Non aggiungo altre parole. Caldi zelatori, come siete, della pubblica prosperità, non perderete per fermo di vista quest'oggi gl'interessi delle popolazioni.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore.

MOSCA, relatore. Debbo premettere avanti ogni cosa che l'ufficio centrale è stato unanime nel desiderare che questa importante strada sia intrapresa e mandata ad effetto. Signori senatori, siccome avete potuto vedere dal tenore della relazione, non furono già espresse cose contrarie all'attuazione dell'opera, solo furono espresse ingenue ragioni sul desiderio che si fosse sospeso per poco questa legge, onde preparare elementi più precisi acciò l'opera non andasse (diremo così) sospesa appena intrapresa.

L'ufficio centrale esternò questa sua opinione senza essere trattenuto da leggeri scrupoli, come piacque all'onorevole preopinante di dire. L'ufficio centrale si è creduto in debito di esporre francamente il suo avviso: sta poi al Senato a dare quel giudizio che nella sua saviezza crederà più opportuno. E con ciò ho finito di rispondere all'onorevole Doria.

Qualora poi il Senato creda che questi scrupoli, cosiddetti, non siano meritevoli dei suoi riguardi, esso può vedere dalle conclusioni della relazione che, appunto per non ostare ad una legge, la quale è vivamente desiderata da sette provincie e da tutti, non ha espressa

una conclusione definitiva e lasciò al Senato di formularla nella sua coscienza. Dunque su questo non occorre nemmeno più di ritornarvi.

Suppongo ora che il Senato passi oltre sulle avvertenze fatte, le quali non ostano certamente all'ammisione della legge che gli è proposta. Rimarrebbe solo a far cenno di quanto disse l'onorevole ministro dei lavori pubblici, alla sola avvertenza che non è stata nemmeno proposta nelle conclusioni, ma accennata nelle osservazioni contenute nella relazione intorno all'epoca del termine del concorso fissato al 31 dicembre 1857, epoca la quale è certamente troppo ristretta per dare un concorso un po' ragionevole.

Quando il Senato creda che vi sia questa sola difficoltà, l'ufficio centrale è unanime nell'ammettere il principio del signor ministro, di passar oltre anche in questa proposizione, che è fatta in modo solo subordinato nel rapporto, non nella conclusione, mantenendo il sistema proposto dal signor ministro, che qualora non si presentino nuovi concorrenti, un nuovo progetto di legge sarà presentato, onde prolungare il termine troppo breve del 31 dicembre 1857.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io mi son fatto carico di quella osservazione che si riferisce al periodo del concorso quando lo si apra alla fine di agosto; me ne son fatto carico quantunque non fosse nelle conclusioni, appunto perchè l'ho trovata ragionevolissima, ed io stesso ho francamente confessato nel seno dell'ufficio che se me ne fossi accorto all'altra Camera avrei domandato una rettificazione.

Dirò poi che non solo ho trovato ragionevole e giusta questa osservazione dell'ufficio centrale, ma anche tutte le altre osservazioni che furono formulate in fine della relazione dell'ufficio medesimo. Sono cose alle quali il Governo porterà la più seria attenzione perchè sono appunto indicate quali avvertenze per norma del Governo; e di alcuna di queste prego il Senato che voglia permettermi che l'intrattenga, anche per dimostrare che il Ministero già anticipatamente vi fece ragione.

Al secondo punto della conclusione l'ufficio osserva essere molto importante che questo progetto venga seriamente esaminato e raccomanda al Governo di non dimenticare, di non trascurare le consultazioni del Consiglio speciale. Ora, a questo proposito, io posso assicurare il Senato, ed alcuni dei suoi membri, come facienti parte del detto Consiglio possono attestarlo, che quantunque nella sua prima origine il Consiglio speciale fosse stato istituito per dar corso più sollecito alle questioni relative alle linee delle strade ferrate intraprese a carico e spese dello Stato, tuttavolta ho creduto di poter avere ragione sufficiente per far continuare regolarmente e legittimamente quest'istituzione, che ha recato già grandissimi vantaggi allo Stato ed ha sempre continuato ad oggetto di sottoporgerli i progetti di strade ferrate anche concesse a private società.

L'onorevole Mosca, che con tanto vantaggio dell'amministrazione sedette lungamente in questo Consiglio, potrà attestarlo, ed egli sa che al Consiglio spe-

ciale è stato portato il progetto di strada ferrata da Novara a Torino, e che il Consiglio speciale è stato anzi quello che ha fatto mutare la linea da Saluggia a Vercelli, facendo tenere la direzione bassa anziché la più alta ed introducendovi altri importanti cambiamenti.

Egli sa quali modificazioni vantaggiosissime sono state portate alla strada ferrata di Biella appunto per avviso del Consiglio speciale e specialmente dell'onorevole Mosca che fu incaricato dell'esame di quel progetto. Egli sa, e gli altri membri del Consiglio che siedono qui sapranno, che notevoli cangiamenti furono portati nel progetto di strada ferrata da Genova a Voltri sul rapporto dell'allora ispettore e membro del Consiglio Maus e coll'approvazione del Consiglio speciale.

Le altre concessioni sono quasi tutte formulate con condizioni che fanno conoscere l'intervento che ebbe anticipatamente nella pratica il Consiglio speciale e le quali di più prescrivono ai concessionari, che debbano rimettersi ed adattarsi a tutte quelle prescrizioni che verranno fatte dal Consiglio speciale. Adunque in questa parte può stare certo il Senato, che il Ministero per suo proprio interesse non eviterà certo di sentire il Consiglio speciale, e non solo antecedentemente, ma anche dopo fatta la concessione.

Se questioni sorgono di poco momento che si possano decidere senza il concorso, e l'aiuto del Consiglio speciale, ma soltanto sui pareri dei commissari governativi, si sciogliono; se sono questioni gravi, se le società concessionarie insistono, o si rifiutano a fare alcuni cambiamenti che il commissario riconosce opportuni, si porta la questione davanti al Consiglio speciale come è avvenuto recentemente in più casi e per la strada di Novara e per la strada d'Acqui. Inoltre il Consiglio speciale è anche attualmente chiamato a dare la sua opinione in una contesa abbastanza grave, e per la strada di Stradella e per altre. Adunque, ripeto, quest'avvertimento fatto dall'ufficio centrale è giustissimo ed il Governo si compiace di averlo già anticipatamente soddisfatto.

Io dimenticava di osservare, che appunto anche in questo capitolato che vi viene presentato e che riguarda naturalmente la generalità della linea e prescrive le condizioni tutte alle quali dovrà essere subordinato il progetto, non essendo ancora questo presentato, non si potevano mettere condizioni che si riferissero a cambiamenti domandati dal Consiglio. Ma per la parte che riguarda il tronco da Genova a Camogli e la sua prosecuzione fino a Sestri Levante, siccome vi era una società che aveva preventivamente domandato questa speciale concessione, e siccome può avvenire il caso che la si faccia, se vanno deserte tutte le altre trattative ed i concorsi, così si è stampato il capitolato unitamente a quello del programma e l'ufficio avrà potuto vedere, avendogliene io comunicati tutti gli atti, quanti maturi studi abbia fatto il Consiglio speciale per venire a regolare il progetto in quel modo in cui la società ligure orientale lo ha accettato, come avrà potuto vedere essersi dichiarato nell'atto di concessione formulato, che

questa società dovrebbe assoggettarsi a tutti i cambiamenti che sono stati prescritti dal Consiglio speciale delle strade ferrate.

Altra cosa domandò e raccomandò l'ufficio centrale, ed è che i commissari che si mettono come sorvegliatori del procedere della società concessionaria abbiano istruzioni più positive, più estese e sancite da decreto reale. Anche in questa parte mi compiaccio di avere anticipatamente aderito a quest'ottimo consiglio dell'ufficio centrale. Io appunto in questi giorni ho compilato un regolamento tanto per il commissario tecnico, come per il commissario amministrativo che dipende dal ministro dei lavori pubblici, salvo a lasciare al ministro delle finanze quanto riflette al commissario incaricato di vegliare all'osservanza degli statuti e per tutte le altre parti amministrative ed economiche aventi una diretta od immediata relazione colle finanze principalmente nelle strade in cui sia data una garanzia di qualsiasi sorta. Io adunque ho formulato questo regolamento e l'ho appunto formulato per assoggettarlo a S. M. ed invocarne l'approvazione.

L'ufficio ha desiderato che la sorveglianza che si farà su questa strada sia continua e molto accurata, ed io credo che dalle disposizioni dell'articolo 135 risulti pienamente adempiuto il desiderio dell'ufficio centrale. Aggiungerò di più che quest'articolo 135 si riferisce a tutte quelle prescrizioni per l'adempimento delle quali è appunto necessaria una continua vigilanza. L'articolo 135 dà al Governo la facoltà di ispezionare i registri, affinché possa assicurarsi dell'adempimento di quelle prescrizioni che tengono alla parte economica ed al resoconto dei frutti della strada. Ora l'articolo 145 non dice mica che questo diritto di ispezionare i registri si eserciterà solamente in questo o in quel tempo, e che spetti alla società di conoscere della opportunità di talo ispezione. L'articolo dice: *Il Governo si riserva la facoltà di fare ispezionare i registri*. Dunque questa facoltà nel Governo è piena, e può farli ispezionare in qualunque epoca. Il capitolato accenna i motivi per cui si procede a quest'esame, ed indica tutte le ragioni che egli può avere, e che effettivamente ha per farli ispezionare, ma questo non vuol dire che sia ristretta la facoltà al Governo. Essa è ampiamente stabilita con queste parole: *Il Governo ha facoltà di fare ispezionare i registri*. Spero adunque che anche in questa parte sarà adempiuto il desiderio della Commissione, tanto più che tale prescrizione si ripeterà anche negli statuti, dove è ancora più appropriata, sia per vincolare più direttamente la società, sia perchè le assemblee che conoscono gli statuti meglio ancora che l'atto di concessione, sappiano quali obblighi siano loro imposti.

Quanto alla quarta osservazione sulla tariffa, non aggiungerò nulla, perchè questa ha dato già luogo in seno all'ufficio centrale ad una discussione, a cui ebbi l'onore anche di essere chiamato, e veggendo tanto più che l'ufficio ha aderito all'opinione del Ministero, così non credo opportuno, nè necessario entrare a discutere. Vi è un'altra osservazione sul quinto punto, ma non

grave, ed essa dipende da un errore di stampa, come è stato riconosciuto dall'ufficio stesso; del pari non reputo doversi aggiungere nulla su ciò che riguarda alle condizioni relative a compensi in caso di eventualità di guerra, perchè anche su questo vi fu discussione nel seno dell'ufficio centrale; ma l'ufficio adottò le modificazioni del relativo articolo quale era stato formulato dalla Camera elettiva.

Un'altra osservazione fece l'ufficio centrale, la quale nel concetto generale è giusta, ma che nel caso particolare io credo non possa indurre alcun inconveniente. Questa riguarda i sussidi, che in certo modo si promettono alle società; si dice cioè che possono sperare di ottenere sussidi dai comuni. E questa fiducia è stata data in qualche altro caso, ma forse non con termini così positivi, perchè qui è detto che il Governo favorirà ed approverà i sacrifici che fossero i corpi morali disposti a fare in favore della strada.

Certo questa espressione è più larga di quella che si contiene in altri capitoli in cui è detto che il Governo riconoscerà ed esaminerà le proposte di sussidi fatte dai comuni, e non avrà difficoltà di approvarli quando stiano in termini giusti. Qui si è detto di più: si è detto *favorirà ed approverà i sacrifici*, ma però è stabilita una restrizione colle parole *che i comuni fossero disposti a fare*. Dunque conviene innanzitutto ottenere la loro spontanea adesione.

In secondo luogo quest'impegno è limitato da questa altra condizione; è detto: gli approverà « purchè stiano nei limiti consentiti dalle forze economiche del corpo morale che vuole concederli, e quando si trovino proporzionati alla vera utilità che al corpo morale medesimo può derivarne. »

Con queste limitazioni, mi pare che non si corra alcun pericolo di compromettere l'interesse del corpo morale; e se, lo ripeto, si è dato una certa maggiore assicurazione che il Governo sarà propenso a queste concessioni, si è fatto perchè in verità io temo che sia molto difficile di trovare una società che assuma la costruzione di quella strada, se non ha la prospettiva di essere in qualche modo favorita colla concessione principalmente dei terreni.

Non intendo, che tali terreni le siano donati, che le siano sempre ceduti per nulla, ma che si procuri di tenere le pretese dei compensi dentro limiti giusti e ragionevoli. Le società, debbo dirlo francamente, sono alquanto spaventate da quello che è successo nella prima strada della riviera, pel tronco che si è fatto da Sampierdarena a Voltri.

Sapete, o signori, a quella società cosa hanno costato le indennità? Hanno costato più di 900,000 lire; e la linea, quando si faccia astrazione dei lunghi tronchi, che corrono su spiagge infruttifere, e che sono state cedute gratuitamente dal demanio, si riduce a poco più di 8, non credo che tocchi ai 9 chilometri, di modo che questa strada ferrata ha costato per sole espropriazioni e danni un'indennità di lire 100,000 al chilometro.

Vedete, o signori, che se non si diceva qualche cosa

che si facesse sentire che il Governo procurerà di fare quanto egli può per attenuare questi gravi sacrifici a cui si sobbarca l'impresa, sarebbe stato sempre più difficile il rinvenire società solide e serie. Aggiungerò poi che l'ufficio centrale ha dato al Governo un utile consiglio, ed è quello di procurare che queste disposizioni dei corpi morali a fare sacrifici onde assicurare l'impresa, e concorrere a renderle il carico meno grave, sarebbe opportuno che fossero conosciute antecedentemente; onde prima che la compagnia si accinga all'opera, conosca almeno approssimativamente, in massa, quali profitti potrà trarre da questi sacrifici, favoriti dal Governo; e questo, lo ripeto, è un utile consiglio; dichiaro anzi che avrei procurato di adottarlo se mi fosse stato fatto prima, ma spero di essere in tempo ancora; e quando la legge sarà approvata mi propongo di scrivere alle amministrazioni provinciali, perchè avvino le pratiche necessarie per vedere sino a che punto questi corpi morali sarebbero disposti a favorire l'impresa.

Dopo ciò, io non ho altro, che a raccomandare al Senato (poichè siamo in numero e postochè è stato deciso che si discuta oggi), che gli piaccia accordare al presente progetto di legge il suo voto.

PREVIDENTE. La parola è chiesta dal senatore Piazza.

PIZZA. Io non ho chiesto la parola per fare opposizione alla legge, che anzi intendo di dare il mio voto favorevole: ma l'ho chiesta per proporre in un ordine del giorno un'idea che mi pare di qualche importanza.

La strada che si sta per votare è di un tratto molto lungo, ed è divisa in due parti: una va da Genova al confine francese, l'altra da Genova al confine modenese.

La parte che va da Genova al confine modenese è forse la più difficile da eseguire, è quella nella quale essendovi minor popolazione e forse meno ricca, inviterà meno la compagnia che intraprenderà quest'impresa, a farla con sollecitudine: io invece ravviso in questa linea la massima importanza per noi e per tutto lo Stato, sotto qualunque aspetto si voglia considerare, sotto l'aspetto militare, massime oggi che abbiamo votato di trasferire l'arsenale marittimo alla Spezia, e sotto l'aspetto commerciale e politico: perchè la tratta da Genova al confine modenese tende ad allargarsi nel centro, nel mezzodi dell'Italia, che può essere per le nostre manifatture e per il nostro commercio un larghissimo mercato.

Nella tratta invece da Genova al confine francese io non ravviso che un grandissimo vantaggio per le provincie che ne sono interessate, ma un interesse secondario per il rimanente dello Stato, ed anche per Genova, che certamente non potrà mai avere un gran commercio col Sud della Francia, la quale ha già un porto superiore a quello di Genova, vale a dire il porto di Marsiglia; dimodochè questa tratta sarà anzi più utile alla Francia per introdurre le sue merci e mandarle nel centro e nel mezzodi d'Italia, di quello che in realtà lo sia allo Stato nostro.

Siccome si tratta di strada di grande lunghezza, la

quale richiederà molti anni per essere condotta a compimento, la quale potrebbe anche essere intrapresa e poi non essere compiuta o per vicende di guerra, o per la difficoltà grande che si proverà a radunare i capitali ingenti che vi si richieggono, vorrei che si trovasse modo di assicurare che la prima tratta da eseguirsi fosse quella che interessa il nostro Stato, e che si mettesse per patto alla società, che intraprenderà questa strada, che conduca contemporaneamente e con eguale energia le due linee, o faccia prima la linea da Genova al confine modenese, che quella dal Varo a Genova, pel pericolo poi (come dissi) che in un caso di guerra, o per impossibilità della compagnia non si potesse fare quella delle due tratte, che per noi è la più importante, e per la quale io mi determino principalmente a dare il mio voto a questo progetto di legge.

Io proporrei perciò il seguente ordine del giorno :

« Il Senato invita il Ministero a stabilire nel contratto che sia intrapresa ed eseguita la linea di Genova al confine modenese prima o contemporaneamente alla tratta da Genova a Nizza. »

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io non potrei accettare quest'ordine del giorno che sovverte il contratto: allora non vi sarebbe più l'approvazione della legge. Questa in sostanza è una legge approvativa del contratto. Se il Senato accettasse quest'ordine del giorno, bisognerebbe cambiare il contratto, ed in conseguenza ritornare alla Camera dei deputati per ottenere pure l'approvazione di queste modificazioni.

Io prego l'onorevole Plezza di osservare che il Governo ha già provveduto nel contratto all'obbligo pella società di assumere la costruzione dei tronchi più importanti per i primi, e che siccome il Governo assicura 25,000 lire di prodotto per chilometro, così ha avuto l'avvertenza di proporre che si costruiscano prima quei tronchi che daranno rendita maggiore, acciò intanto le cose procedano, ed il Governo non abbia punto a pagare od a pagare pochissimo. Ora questi tronchi sono evidentemente i più vicini a Genova tanto dall'una, come dall'altra parte, e che siano i più vicini è evidente dal tatto.

Quale tronco è stato fatto sul litorale? Il solo tronco da Genova a Voltri da una società privata, che ha inteso di fare una speculazione che sarebbe stata ottima, e che pure non è cattivissima nemmeno attualmente, anzi si può dire che non è cattiva, ma che, dico, sarebbe stata ottima se non si fosse dovuto sobbarcare a spese sì ingenti per l'espropriazione, a spese che certamente non si attendeva di dover sostenere. Dall'altra parte di Genova sino a Camogli, ed anzi sino a Sestri egli ha veduto che è già stata domandata una concessione (e questo prova che se ne conosce l'interesse altissimo) da una società che non richiedeva nè sussidi, nè assicurazioni, nè garanzie d'interessi. L'onorevole Plezza dice che la parte di ponente è meno interessante. Questo io lo ammetto sino ad un certo punto, pel tratto cioè tra Savona e Nizza; ma per quello tra Genova e Savona io credo che sia la linea la più importante. Dopo che si è

spinta la strada sino a Voltri è interesse dello Stato di portarla al più presto a Savona anche perchè lo Stato ha assunto l'esercizio di quel tronco con un carico abbastanza grave: egli l'ha assunto naturalmente colla metà dell'introito, ma coll'obbligo di fare sei corse d'andata e sei corse di ritorno al giorno. Ora se la strada si spinge sino a Savona è certo che quel tronco di strada diventa d'un gran prodotto, oltre al vantaggio di legare insieme i due porti principali dello Stato, che è una cosa di grandissima importanza.

Io credo adunque che i tronchi più interessanti, sia per i bisogni del paese, sia per le abitudini delle popolazioni, sia ancora per l'interesse che danno le garanzie, siano quelli da Genova a Camogli e Sestri da una parte, e da Genova a Voltri e Savona dall'altra: e nel capitolo è precisamente stabilito che questi debbano essere i primi tronchi costrutti, anzi nell'articolo dove si stabilisce che sarà in facoltà della società di aprire l'esercizio anche di tronchi di strada ferrata separati prima che tutta la linea sia compiuta, è prescritto che non nè potrà aprire nessuno se prima non l'avrà aperto da Voltri a Savona, e da Genova a Sestri. Così mi pare che si sia adempiuto convenientemente, e nel vero interesse del paese e del Governo, al desiderio del senatore Plezza.

PLEZZA. Non mi pare che l'onorevole ministro abbia perfettamente risposto alle difficoltà da me mosse; mentre egli ha detto in primo luogo che bisognerebbe cambiare la legge per far luogo al mio ordine del giorno. Io ciò non credo, giacchè mi pare che quando avremo approvata la legge per la costruzione della strada in discorso, il Governo sia ancora in arbitrio, salvo per quelle tratte che sono specificamente dichiarate dover avere la preferenza, di prescrivere che sia fatta prima l'una che l'altra, come si pratica continuamente nell'esecuzione di opere, di far eseguire cioè prima una parte piuttosto che l'altra, secondo si crede che meglio convenga per l'opera stessa.

Io non dissento che si facciano prima di tutto quelle tratte che nella legge sono specificate dover avere la precedenza, ma vorrei che poi si stabilisse in un patto più speciale colla società, patto che, ripeto, il Ministero può raggiungere, non essendo niente contrario alla legge, che la tratta di levante sino al confine modenese debba essere fatta, o contemporaneamente o con eguale energia, di quella di ponente, oppure debba avere la precedenza; perchè il timore che mi muove è che questa società, massime se fosse una società francese, come non è improbabile stante il grande interesse che ha la Francia per questa linea, spingesse con energia la linea verso la Francia, e trascurasse, o almeno aspettasse a fare in ultimo quella che più ci interessa, quella voglio dire di levante, massime ora che si è votato il trasporto dell'arsenale marittimo militare alla Spezia, e che abbiamo un interesse grandissimo di avere la strada ferrata che vada fino alla Spezia.

Se venisse entro pochi anni a scoppiare una guerra, noi ci troveremmo in un grandissimo frangente se si

avesse la strada fatta dal Varo a Genova, e non quella da Genova alla Spezia.

Io dunque non dico che si ritardi quella di Genova, anzi io dico che, o tutte o due le linee debbono essere spinte con energia eguale, o se la società non è in caso di spingerle tutte e due contemporaneamente, si faccia prima quella della Spezia, perchè per noi questa è di interesse sommo e sotto l'aspetto politico, e sotto l'aspetto commerciale, e sotto l'aspetto militare; onde io persisto nel sostenere che questo mio ordine del giorno non è per nulla contrario alla legge, perchè lascia che si eseguisca tutto ciò che nella legge è già stabilito. Io desidero solo che il Senato inviti il Ministero ad introdurre nei patti parziali di esecuzione, che non sono compresi nella legge, l'obbligo alla compagnia che assumerà la costruzione di questa ferrovia di spingere prima la linea di levante, o per lo meno si obblighi a spingerle tutte e due con forza eguale, affinché si abbiano nella stessa epoca tutte e due finite. Mantengo dunque il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Io devo domandare se l'ordine del giorno del senatore Plezza è appoggiato.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Se l'ordine del giorno sarà appoggiato, io pregherei il Senato a concedermi ancora la facoltà di dire poche parole, per dimostrare il motivo per cui credo di non poterlo accettare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è questo:

« Il Senato invita il Ministero a stabilire nel contratto che sia intrapresa ed eseguita la linea da Genova al confine modenese prima o contemporaneamente alla tratta da Genova a Nizza. »

Chi lo appoggia si alzi.

(E appoggiato.)

La parola spetta al ministro dei lavori pubblici.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io devo innanzitutto far osservare che nell'ordine del giorno è detto precisamente *a stabilire nel contratto* una nuova condizione cioè modificare il contratto; e siccome il contratto è la base della legge, perciò tanto varrebbe quanto modificare la legge. Questo quanto all'ordine.

Quanto al merito io prego il senatore Plezza di osservare che l'impresa è abbastanza grave, è abbastanza difficile e per chi l'assume, e per chi deve farla eseguire, e che non converrebbe mettere altre pastoie e alla compagnia e al Governo, perchè ce ne sono già a sufficienza.

Abbiamo costretta la compagnia a fare quei due tronchi prima, abbiamo costretta la compagnia a prendere altre disposizioni relative a progetti già fatti, cioè a comprare i progetti e farli eseguire tali e quali gli saranno presentati dal Governo: mettere altre difficoltà sarebbe certamente allontanare le compagnie, e allontanare essenzialmente le compagnie francesi, le quali sospetteranno che il Governo, preoccupandosi di una linea piuttosto che di un'altra, venga poi a mettere indugi troppo lunghi a quella che, diciamo pure, loro interessa di più.

D'altra parte poi a me pare che non si ottenga nessun vantaggio di qualche importanza, imperciocchè quando una società si vede sul punto di avere già un tratto di strada ferrata di 42 chilometri da Genova a Savona, quando questa società vedrà la strada sul territorio francese prolungata fino a Nizza, certamente avrà un grandissimo interesse di prolungarla sino a Savona, questo lo ammetto; ma avrà interesse anche di fare che diventi una gran linea internazionale, ed è per questo che le compagnie la domandano intera; e se c'è prospettiva che questa linea possa dare un prodotto corrispondente alla gravità della spesa, gli è appunto che essa possa diventare una gran linea internazionale che passi dal mezzogiorno della Francia lungo il litorale nostro, e lungo il litorale di Toscana, e discenda nei mezzodi d'Italia.

Questa prospettiva è grande e può allettare chi l'intraprende e quindi chi l'intraprende ha interesse di spingere o l'uno e l'altro ramo. Quanto all'interesse relativo e speciale alla Spezia, ammetto che per questo si avrà un grandissimo movimento tra Genova e la Spezia, ma è appunto per ciò che la società avrà interesse di fare la strada ferrata più sollecitamente, quando vedrà che ha fonte di movimento e di entrata.

Io adunque ripeto ancora di non poter accettare l'ordine del giorno, e prego il Senato di non adottarlo, tanto più che può darsi che si trovino delle difficoltà gravi; per esempio, nella linea della Spezia vi sono certamente delle gallerie: c'è una galleria di quattro mila metri all'incirca sotto il monte di Ruta; quella sotto il Bracco non sarà forse meno lunga: ma e come si vuole che io vincoli a finire presto quello che presto non si può finire?

Certamente molti lavori vi saranno eziandio dall'altra parte della Spezia, ma non credo che siano opere di sì lungo lavoro come essenzialmente saranno le gallerie, mediante le quali si dovranno passare il monte Bracco, e il monte di Ruta. Adunque non credo che con condizioni tali convenga, lo ripeto, mettere tanti inciampi e al Governo che fa eseguire, e ai concessionari che eseguono.

MOSCA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Mosca.

MOSCA, relatore. L'ufficio centrale ammette integralmente i motivi espressi dall'onorevole ministro per rifiutare l'ordine del giorno, e soggiunge che nel capitolato della strada integrale, che deve essere compiuta entro sei anni, la società che assumerà questa colossale impresa dovrà stabilire dei cantieri su tutte due le riviere.

Da ciò si scorge che essa non avrà certamente tempo da perdere se vorrà compiere l'opera complessiva nel giro di sei anni; conseguentemente l'ordine del giorno, ammessa la costruzione della totale linea e del litorale, sembra affatto inutile, perchè nel capitolato è già provvisto all'emergente.

PRESIDENTE. Rileggerò l'ordine del giorno, quindi lo metterò ai voti.

PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PLEZZA. Con che il Ministero tenga fermo per l'esecuzione di questa ferrovia entro sei anni, io non ho difficoltà di ritirare l'ordine del giorno; ma dubito molto che si possa compiere entro questo termine.

Osserverò solo che io non aveva detto, come il signor ministro pare abbia inteso, dovessero essere finite contemporaneamente le due linee; ho invece detto che le opere fossero condotte con eguale energia. Ma quando il ministro assicura di tenere fermo che entro sei anni si compia tutta la linea, io non ho difficoltà, ripeto, di ritirare il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno essendo stato ritirato, domando al Senato se intende che la discussione generale sia chiusa.

Chi intende che la discussione generale sia chiusa, voglia sorgere.

(La discussione generale è chiusa.)

Domani avrà luogo la discussione degli articoli.

Prego il Senato a volersi riunire prima negli uffizi ad un'ora per l'esame dei progetti di legge che sono in pronto, fra i quali avvi quello relativo al traforo del Moncenisio, per indi passare in seduta pubblica alle 2.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 3 LUGLIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del progetto di legge per la concessione della ferrovia dal Varo al confine modenese — Approvazione degli articoli dall'1 al 4 — Schiarimenti richiesti sull'articolo 5 dal senatore Sauli e forniti dal ministro dei lavori pubblici — Approvazione degli articoli 5 e 6 e dell'intero progetto — Discussione del progetto di legge per l'arginamento del torrente Arve nel Faucigny — Osservazioni del senatore De Sonnaz — Adozione delle conclusioni dell'ufficio centrale sulla petizione di alcuni proprietari relativa a questo progetto — Approvazione dei singoli articoli e dell'intero progetto — Discussione del progetto di legge relativo ai consorzi di provincie per l'apertura e sistemazione di nuove strade nazionali — Osservazione del senatore Sauli — Risposta del ministro dei lavori pubblici e del senatore Di San Martino — Interpellanze dei senatori Riva e Di Pollone — Risposta del ministro dei lavori pubblici — Interpellanza del senatore Piazza — Risposta del ministro dei lavori pubblici e del senatore Di San Martino — Approvazione di questo progetto di legge — Presentazione di un progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, e di grazia e giustizia.)

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, il quale viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA STRADA FERRATA DAL VARO ALLA PARMIGNOLA.

PRESIDENTE. Essendosi chiusa ieri la discussione generale sul progetto di legge per la concessione della ferrovia dal Varo al confine modenese, l'ordine del giorno ci chiama alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a concedere la costruzione e l'esercizio della strada ferrata del litorale ligure, dal Varo, confine di Francia, sino alla Parmignola, confine col ducato di Modena, in base del programma capitolato che va unito a questa legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Qualora al 1° settembre 1857 non sia stata fatta dal Governo la concessione di cui sopra, esso è autorizzato ad aprire un concorso, in base del capitolato suddetto, e di stipulare la definitiva concessione con chi avrà presentato al concorso medesimo l'offerta più vantaggiosa. »

(È approvato.)

« Art. 3. In caso che spirasse il tempo accordato al concorso, senza che si presentassero offerenti, ovvero se i progetti e le offerte presentate non fossero accettabili a termini del programma-capitolato, il Governo farà alla società Ligure-Orientale, costituita con atto approvato dal decreto reale 14 gennaio 1857, ove questa per-

sista nella sua domanda, la concessione del tronco di ferrovia da Genova a Camogli, con facoltà di prolungarlo sino a Sestri di Levante, a termini del capitolato d'oneri in data 8 febbraio 1857 che era già stato inteso fra il Governo e la compagnia medesima, e colla preferenza e riserve nello stesso capitolato contenute per la prolungazione della ferrovia sino al confine modenese. »

(È approvato.)

« Art. 4. Nel suddetto caso che il concorso per tutta la ferrovia litorale dal confine di Francia a quello del ducato di Modena vada deserto, il Governo è autorizzato a stipulare una definitiva concessione per la linea del litorale di ponente dal Varo a Voltri con una compagnia che ne assumesse l'impresa alle stesse condizioni che sono formolate nel programma-capitolato approvato colla presente legge.

« Il Governo stesso è anche autorizzato a fare una simile concessione per la linea del litorale di levante, da Genova al confine modenese, ferma la preferenza a patti eguali alla società Ligure-Orientale che si ricostituì, a termini di legge, per assumere l'impresa dell'intera linea medesima da Genova al confine modenese. »

(È approvato.)

« Art. 5. Entro la prossima Sessione il Ministero presenterà un progetto di legge riflettente l'aprimiento di una seconda linea ferrata che metta in comunicazione le provincie interne dello Stato con la linea dal Varo al confine modenese. »

SAULI LODOVICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SAULI LODOVICO. Nell'atto di votare l'articolo della legge sottoposta ora alle nostre deliberazioni, io sono persuaso che, per rispetto alla seconda linea ferrata, di

cui ivi si tratta, la preferenza verrà data a quella che meglio corrisponda alle esigenze commerciali e strategiche dello Stato; e che ova tra l'attuale e la prossima Sessione del Parlamento si presentasse una compagnia disposta ad assumerne la costruzione, il Governo può tenersi autorizzato a concludere con essa l'opportuno contratto.

Queste due cose mi stanno moltissimo a cuore.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Quanto ai principii che devono determinare la scelta della linea, il Governo è perfettamente d'accordo coll'onorevole precipitante, cioè, che deve scegliersi quella che sia la più favorevole nei rispetti commerciali e strategici, ed in generale la più confacente a tutti gli altri interessi dello Stato. Dirò a tale riguardo che io non ho mai dissimulato la mia opinione in proposito. Dichiarerò nuovamente che divido perfettamente l'avviso stato espresso dall'ufficio centrale nell'esame di questa legge. Che poi il Governo si tenga autorizzato, durante la chiusura del Parlamento, ad accettare le proposte che gli venissero fatte sopra una linea che fosse da lui pure creduta meritevole di preferenza, io debbo osservare che ciò non può essere a fronte della legge, la quale esige che si facciano studi prima di venire a questa scelta, ed ha imposto al Governo non che, fatta la scelta, accordi alla società, che ne presenta la domanda, la formale concessione; ma che all'apertura della nuova Sessione del Parlamento egli presenti il relativo progetto di legge. Il Governo crede non potersi scostare da questo precepto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 6. I ministri segretari di Stato dei lavori pubblici e dello finanze sono incaricati dell'esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

Prima che si passi allo squittinio segreto su questo progetto di legge, io annunzierò al Senato che potranno venire in discussione i due progetti di legge, di cui a suo tempo furono distribuite le relazioni, relativi, il primo all'arginamento dell'Arve nel Faucigny, e l'altro ai consorzi di provincie per l'apertura di nuove strade nazionali.

Quando non sorga osservazione, s'intenderà l'ordine del giorno stabilito come venne proposto, e s'intenderà il Senato chiamato a discutere i due progetti sovraccennati subito dopo lo squittinio, a cui si procederà sul progetto di legge relativo alla strada ferrata dal Varo al confine modenese.

Prego i signori segretari di fare l'appello nominale per lo squittinio di questo progetto.

MARIONI, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti 60

Voti favorevoli 51

Voti contrari 9

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'ARGINAMENTO DEL TORRENTE ARVE.

PRESIDENTE. Metto ora in discussione il progetto di legge per l'arginamento del torrente Arve, il quale è così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1053 e 1080.)

Riterrà il Senato che l'ufficio centrale, incaricato dell'esame preventivo di questo progetto di legge, si faceva carico di una petizione stata presentata da vari proprietari di beni lungo l'Arve nei mandamenti d'Annemasse e di Reignier non compresi nel medesimo, i quali domandano che nel progetto, di cui si tratta, venga compreso l'arginamento dell'Arve per il tratto che scorre sul territorio ed i confini di essi due mandamenti.

L'ufficio centrale non avendo creduto che fosse il caso di proporre emendamenti, i quali tendessero a comprendere il corso dell'Arve inferiormente al ponte di Bellecombe, avendo tuttavia creduto che i fatti allegati nella medesima fossero assai gravi, e meritassero l'attenzione del Governo, perciò propose che la petizione fosse rimandata al Ministero competente perchè potesse prenderne cognizione, e tenerne quel conto che di ragione.

Premessa questa avvertenza, dichiaro aperta la discussione sul progetto medesimo.

DE SONNAZ. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Il senatore De Sonnaz ha la parola.

DE SONNAZ. Je ferai remarquer que plusieurs communes qui sont au-dessous...

PRESIDENTE. Il ne s'agit pas de communes mais de particuliers.

DE SONNAZ. Il paraît que les communes elles-mêmes sont intéressées, parce que la rivière a enlevé une quantité très-considérable de terrains dans les mandements de Reignier et d'Annemasse. Comme le diguement de l'Arve n'est porté que jusqu'à Bellecombe, au pont jeté entre deux rochers où la rivière est naturellement diguée, et que le Gouvernement n'a pas entrepris d'aller plus loin, il s'ensuit que cette rivière cause beaucoup de dommages et il serait juste que l'on continuât ce diguement jusqu'au territoire du canton de Genève.

PRESIDENTE. Penso che il Senato ritiene quello che è stato fatto presente dal suo ufficio centrale, e su cui ho appunto chiamato la sua attenzione: perciò essendovi una proposta dell'ufficio medesimo, di rimandare questa petizione al Ministero, e d'altronde non essendo più il caso che ne avesse a riferire la Commissione delle petizioni, io debbo metterla ai voti.

Chi approva questa proposta di rinvio della petizione, di cui si è fatto cenno, ai ministri dell'interno e dei lavori pubblici, è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Se non si domanda più la parola, darò di nuovo lettura degli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È approvato l'eseguimento, in via di con-

TORNATA DEL 3 LUGLIO 1857

sozio tra lo Stato, la provincia di Faucigny ed i proprietari interessati delle opere d'arginamento e di regolazione del torrente Arve, divise in quattro sezioni, secondo il progetto presentato dall'ingegnere provinciale di Bonneville, Gioacchino Imperatori, in data 6 maggio 1856, e approvato in linea d'arte dal congresso permanente d'acque e strade con voto 12 luglio successivo. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il contributo dello Stato, della provincia e dei particolari interessati, tanto nelle opere da intraprendersi quanto in quelle già eseguite in via d'urgenza e tuttavia da liquidarsi, verrà prestato nelle proporzioni seguenti, cioè:

« Metà della spesa totale sarà sopportata in parti uguali dallo Stato e dalla provincia;

« L'altra metà sarà sopportata dai proprietari interessati sotto la deduzione di un decimo, il quale verrà loro fornito dallo Stato a titolo di sussidio. »

(È approvato.)

« Art. 3. Per le opere saltuarie d'arginamento che si eseguiranno nella seconda sezione a difesa dei vari territori il Governo e la provincia forniranno pure in parti uguali un sussidio corrispondente alla metà del loro ammontare, da erogarsi a misura che i rispettivi comuni faranno constare del regolare loro eseguitamento, in conformità del progetto speciale redatto dallo stesso ingegnere Imperatori sotto la data del 6 maggio suddetto.

« Il totale contributo del Governo in queste opere non potrà però oltrepassare la somma di lire 42,613 75. »

(È approvato.)

« Art. 4. Per far fronte alle quote poste a carico dello Stato dagli articoli precedenti, è autorizzata in aggiunta alle lire 130,147 ancora disponibili nei bilanci 1856 e 1857 dei lavori pubblici la spesa straordinaria di lire 306,540 51, ripartita come segue:

« Bilancio 1859	L. 76,635 12
« Id. 1860 »	76,635 12
« Id. 1861 »	76,635 12
« Id. 1862 »	76,635 15

Totale . . . L. 306,540 51

(È approvato.)

« Art. 5. I comuni di Passy, Saint-Gervais, Domancy, Saint-Martin, Saint-Roch, Sallanches, Cluses, Thiez, Scionzier, Marignier, Vougy, Ayze, Bonneville, La-Côte-d'Hyot, Poutchy, Saint-Pierre, Saint-Maurice, Contamines, Arenthon, Scientrier, nel territorio dei quali si comprendono i terreni a buonicarsi colla regolazione del torrente Arve nelle sezioni 1^a, 3^a 4^a e 5^a, anticiperanno in proprio ed a misura dell'avanzamento dei lavori la parte di spesa spettante ai rispettivi proprietari, dai quali verrà reintegrata in dieci rate annuali, secondo appositi ruoli di riparto formati in ciascun comune sulle basi di massima approvate dal congresso permanente col suddetto voto 12 luglio 1856, e che saranno resi esecutori dall'intendente della pro-

vincia, in conformità delle leggi e regolamenti in vigore. »

(È approvato.)

« Art. 6. Per sopperire alle rispettive quote d'anticipazione si autorizzano i comuni medesimi a contrarre i mutui occorrenti dalla Cassa dei depositi e prestiti, restando a loro carico esclusivo il pagamento dei relativi interessi. »

(È approvato.)

« Art. 7. La direzione del consorzio spetterà ad un Consiglio d'amministrazione composto dell'intendente provinciale di Faucigny che ne avrà la presidenza, di tre membri eletti dal Consiglio provinciale nel suo seno, dei quali il più anziano farà le funzioni di vice-presidente, di un membro per ciascuno dei tre mandamenti di Sallanches, Cluses e Bonneville, eletto dai sindaci dei comuni interessati espressamente convocati dall'intendente della provincia, e di un membro eletto nello stesso modo per tutti i tre mandamenti di Samoëns, Saint-Jeoire e Taninges.

« Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiederà la presenza di cinque membri almeno. In caso di parità, il voto del presidente sarà preponderante.

« L'ingegnere provinciale di Bonneville interverrà al Consiglio con voto consultivo.

« Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal segretario dell'intendenza. »

(È approvato.)

« Art. 8. Spetterà allo stesso Consiglio il determinare le somme a prestarsi annualmente dai componenti il consorzio nelle proporzioni stabilite dagli articoli precedenti, ed a misura dell'avanzamento dei lavori, ferma quanto alla quota del Governo la ripartizione fissata dall'articolo 4. »

(È approvato.)

Avverto il Senato che, dopo la votazione di questa legge, verrebbe quella relativa ai consorzi.

Prego i signori segretari di fare l'appello nominale per lo squittinio segreto.

QUARELLI, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	60
Voti favorevoli	59
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AI CONSORZI DI PROVINCE PER L'APERTURA E SISTEMAZIONE DI NUOVE STRADE NAZIONALI.

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del progetto di legge relativo ai consorzi di provincie per l'apertura di nuove strade nazionali, il quale è così concepito (Vedi vol. *Documenti*, pag. 641 e 652):

« *Articolo unico.* I consorzi di provincie di cui agli articoli 12 e 16 della legge 2 maggio 1855 per l'apertura e sistemazione delle strade nazionali indicate nel successivo articolo 17, saranno costituiti ciascuno dalle provincie e colle quote di contributo specificate qui appresso, ritenuto diviso in cento parti il carico di ciascun consorzio.

« 1° Consorzio della strada del Piccolo San Bernardo per la parte discorrente nella provincia di Tarantasia.

Provincia di Tarantasia per . . .	60	centesime parti.
Id. di Alta Savoia per . . .	20	id.
Id. del Genevese per . . .	12	id.
Id. di Savoia Propria per . . .	8	id.
	100	

« 2° Consorzio della strada da Nizza a Voltri :

Provincia di Savona per	25	centesime parti.
Id. di Nizza	20	id.
Id. di Oneglia per	16	id.
Id. di Genova per	15	id.
Id. di Albenga per	12	id.
Id. di San Remo per	12	id.
	100	

« 3° Consorzio della strada da Cuneo in Francia per la valle di Stura :

Provincia di Cuneo per	65	centesime parti.
Id. di Saluzzo per	15	id.
Id. di Mondovì per	15	id.
Id. di Alba per	5	id.
	100	

SAULI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Gliela concederò terminata la lettura del progetto.

« 4° Consorzio della strada da Susa al confine francese sul Monginevro :

Provincia di Torino per	50	centesime parti.
Id. di Susa per	40	id.
Id. di Pinerolo per	10	id.
	100	

« 5° Consorzio per la costruzione del ponte sul Po rimpetto alla città di Chivasso :

Provincia di Torino per	70	centesime parti.
Id. di Ivrea per	10	id.
Id. di Casale per	10	id.
Id. di Asti per	5	id.
Id. di Aosta per	5	id.
	100	

« 6° Consorzio della strada che, diramandosi da quella del Sempione, va per Pallanza ed Intra al confine sardo-svizzero lungo il lago Maggiore.

Provincia di Pallanza per	60	centesime parti.
Id. di Novara per	30	id.
Id. di Lomellina per	10	id.
	100	

Il senatore Sauli domandò la parola sul terzo consorzio. Interrogherò i senatori se vi sia fra loro chi intenda parlare sul primo o sul secondo consorzio, per tenere nella discussione lo stesso ordine della legge.

Se nessuno domanda la parola, io l'accordo al senatore Sauli.

SAULI. Ho chiesto la parola per dire che io sono sempre stato favorevole all'apertura di questa strada lungo la valle di Stura per Francia, ma non so trovare il motivo per cui la provincia di Mondovì debba essere tassata per 15 centesime parti di consorzio, mentre quella di Alba non è tassata che per 5 centesime parti.

Una volta è vero che vi era molto commercio nella provincia di Mondovì, ma a quest'ora, dopo che si è avviato il convoglio delle merci in Genova, quel commercio è cessato interamente, e per conseguenza mi pare che s'imponga una parte molto grave ad una provincia la quale si trova denudata di ogni maniera di commercio. Questa è la sola osservazione che io faccio al riguardo di questo consorzio.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Se l'onorevole preopinante ha posto mente a tutti gli studi che sono stati fatti per proporre questo consorzio, egli avrà veduto che il Governo tenne a calcolo tutte le rappresentanze fatte dai Consigli provinciali, ma certamente non ha potuto adottarne le proposizioni, perchè era generale il desiderio (ed è naturalissimo) di ciascuno di questi Consigli provinciali, di sgravare la propria provincia. Mondovì, come Saluzzo ed altre provincie, non avrebbero voluto entrare in questo consorzio, ma la condizione loro e del loro commercio hanno assicurato il Governo, in seguito a dati statistici procuratissimi, che quelle provincie non potevano rifiutarsi, nè negare di avere un interesse speciale, se non grandissimo, a quella comunicazione; e la prova ne è che anche nel Consiglio divisionale in cui tutte le provincie sono rappresentate, prima che la legge del 2 maggio 1855 dichiarasse reale la strada di Val di Stura, erasi determinato che dessa fosse strada provinciale, e come tale riconosciuta e dichiarata per decreto reale fu messa a carico delle rispettive provincie componenti la divisione.

Non si può dunque dire che quelle provincie non vi avessero anch'esse un reale interesse, un interesse prevalente. La tassa poi assegnata a Mondovì non è certo molto grave.

L'onorevole preopinante deve ritenere che questa tassa è il 15 per cento di quella che tocca a tutte le provincie unite, e la quale tassa non corrisponde che alla metà della spesa, e non solamente alla metà della spesa, ma detratte già le offerte che ammontavano a circa 200,000 lire fatte dai comuni più direttamente interessati; offerte che essendo state fatte prima della legge del 2 maggio sono state tenute in conto per diminuire la massa totale di spesa che occorre. Adunque una metà è sostenuta dallo Stato; sull'altra metà sono da dedursi le 200,000 lire come sopra assegnate; resta la frazione per comporre l'intero la quale va divisa fra Saluzzo, Mondovì, Cuneo ed Alba. Cuneo

ha per sè, se la memoria non mi fallisce, 65 parti, vede dunque qual piccola parte ne resta a Mondovì ed a Saluzzo. Quanto ad Alba è stato riconosciuto da tutti quanti trattarono questa materia, che essa ha minori interessi delle altre provincie che con essa e con Cuneo compongono la divisione; d'altronde le circostanze della provincia d'Alba sono assai tristi ed il suo commercio come i suoi prodotti sono di natura tale da non potersi confidare che abbiano uno smercio notevolmente maggiore quando si apra una comunicazione più diretta colla Francia. Si tratta essenzialmente del prodotto del vino e tutti sanno che portare vino in Francia è come portare acqua al mare; in conseguenza quella ripartizione è stata dall'unanime opinione di tutti i membri del congresso permanente trovata equa.

Il Ministero ha creduto di doverla confermare. Assoggettato alla Camera elettiva tale riparto, la Commissione che esaminò il relativo progetto di legge lo confermò ed io quindi spero che il Senato vorrà anch'esso darvi la sua adesione, perchè, ripeto qui quanto ho già osservato altrove, non si può pretendere che questi giudizi sieno posti su di una bilancia estremamente delicata. La bilancia troppo delicata si chiama in buon italiano bilancia folle, appunto perchè va su e giù, ad un menomo soffio, e non dà alcuna giusta idea della preponderanza di un piatto sull'altro. Quello che conviene fare, si è di attenersi alla giusta opinione delle persone versate nella materia, delle persone che conoscano le condizioni del paese, dei consiglieri naturali del Ministero. Ciò fece il Ministero. In questa parte ha avuto la compiacenza di vedere il suo giudizio confermato dalla Camera dei deputati e spero che ne avverrà altrettanto in Senato.

DI SAN MARTINO, relatore. Io sorgo come relatore dell'ufficio centrale a confermare tutte le osservazioni fatte dal signor ministro dei lavori pubblici.

La divisione di Cuneo come è composta attualmente ha un piano ove sono coltivati moltissimi prati: di qui trae origine appunto il più grande ramo di commercio che la pone in comunicazione colla provincia meridionale della Francia.

Il bestiame, che nella provincia meridionale della Francia manca interamente, nella nostra è molto abbondante: la provincia di Mondovì, che ha un'area di pianura abbastanza estesa, concorrerà in questo mercato ed avrà anche essa una parte di beneficio poco inferiore a quello della provincia di Cuneo, ed a quello che risentirà la provincia di Saluzzo. Quindi la giustizia del concorso proposto dal Ministero è sembrato alla Commissione tale che non potesse elevarsi sopra di esso dubbio alcuno.

Riguardo ad Alba la Commissione è venuta nella stessa sentenza. Ognuno sa che il suo principale prodotto agricolo è il vino, e che non le è possibile portare tal prodotto sui mercati francesi, perchè questi ne sovrabbondano, anche in qualità forse migliori delle nostre. Quindi il concorso del 5 per cento che le è imposto sembra alla Commissione rappresenti un principio di

equità a cui non crede si possa contraddire; ed è perciò che essa per organo mio credè di proporre al Senato l'adozione di questo progetto di legge.

PLEZZA. Domando la parola per parlare sul consorzio numero 6.

PRESIDENTE. Se non domandasi la parola sul quarto e quinto...

RIVA. Io domando la parola sul quinto.

Desidererei che il signor ministro dei lavori pubblici desse qualche spiegazione in ordine ai motivi che hanno potuto indurlo ad imporre, in questo consorzio, a carico della provincia d'Ivrea una quota doppia di quella che era proposta per la provincia d'Asti.

Il ponte sul Po di cui si tratta sta a capo di una strada della provincia d'Asti per avere accesso a Chivasso. Esso dunque è il complemento della medesima; senza esso sarebbe gettata la spesa incontrata per la formazione di quella strada.

Per mezzo di questo ponte, oltre a ciò, la provincia d'Asti ha accesso alle provincie di Torino, d'Aosta, alla Svizzera, e alla Savoia. Invece la provincia d'Ivrea non usa di questo ponte salvo per avere accesso ad Asti, massime dopo l'apertura della strada ferrata per Casale, se pure converrà agli abitanti d'Ivrea di lasciare a parte la strada ferrata per continuare il cammino su di una via carrettiera, mentre per la ferrovia di Torino alla volta d'Asti potrebbesi continuare il viaggio in minor tempo e senza dispendio per carico o discarico.

Forse il signor ministro avrà voluto avere qualche riguardo alla provincia d'Asti appunto per la spesa incontrata nella formazione della strada di cui parlava testè: ma oltrechè non saprei guari come possa trarsi fondamento dalla spesa incontrata per la formazione di una strada provinciale per stabilire la quota di concorso di un'opera che deve avere luogo in un'altra provincia, mi permetto di osservare che la provincia d'Ivrea ha contribuito, e troppo dolorosamente contribuito, alla formazione di quella strada.

Priva da ben 7 anni dell'unico suo raccolto, il vino, la provincia d'Ivrea si è fatta tributaria di quella d'Asti, ed ha versato in quella provincia centinaia di migliaia di lire, anzi milioni, col che ha contribuito a stabilire in tanta agiatezza di finanze la provincia d'Asti, che ben potè intraprendere la strada provinciale di cui si tratta, e parmi che, almeno moralmente, la provincia d'Asti non debba avere diritto di dare un sovraccarico alla provincia d'Ivrea per l'opera che essa ha fatta stante l'agiatezza delle sue finanze.

Desidero le spiegazioni che ho richieste, non ad altro scopo che ad un tal quale appagamento della provincia d'Ivrea, tanto più che il Consiglio provinciale si sarebbe opposto a questa proposta. Del resto non penso di proporre alcun emendamento, ben sapendo che se questa proposta fosse adottata ora che volge al fine la Sessione parlamentare, potrebbe avere per conseguenza un dannoso ritardo nelle opere che questa riguarda.

Mi limiterò quindi a pregare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, che ha già tanti titoli alla riconoscenza

della provincia d'Ivrea, a volere, nella circostanza della distribuzione dei sussidi alle provincie, non dimenticare il forse soverchio aggravio che questa legge verrebbe ad imporre ad una provincia che egli ben sa essere oberata da debiti, che deve incontrare gravi spese per le opere in corso, e che si trova in una tale strettezza di finanze, che avrebbe già ottenuto dal Governo di oltrepassare per un intero decennio il limite massimo dell'imposta.

DI POLLONE. Siccome suppongo che il ministro vorrà dare alcune spiegazioni intorno alle domande fatte dal preopinante, io chiederei che volesse eziandio avere la cortesia di spiegare ciò che non so intendere, cioè per quale ragione la provincia di Torino sia grandemente sopraccaricata più delle altre, mentre non mi spiego di quale somma importanza sia per questa provincia il ponte a Chivasso. Comprendo che lo sia in parte, ma non che lo sia in misura tale per stabilire una così grande sproporzione.

Sarò grato al ministro se, rispondendo alle precedenti domande, volesse anche aggiungere qualche spiegazione in proposito della quota imposta alla provincia di Torino.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Risponderò all'onorevole Riva, il motivo principale per cui, non solo il Ministero, ma tutti i suoi consulenti, hanno creduto che si avesse a tassare più la provincia d'Ivrea che quella d'Asti nella spesa per la formazione del ponte sul Po, fu appunto perchè, guardando al complesso delle comunicazioni, si riconobbe che chi ha operato maggiormento per fare che quel ponte riesca utile alla provincia d'Ivrea, è stata la provincia d'Asti.

Questa provincia, se non vado errato, avrà speso già a quest'ora più di 600 o 700,000 lire nel fare la sua strada che non è ancora compiuta: per ultimarla, la provincia d'Asti dovrà ancora spendere 180,000 lire circa; vede adunque qual gravissimo carico si è la medesima addossato per portare le comunicazioni sino al ponte sul Po; certamente essa è molto interessata anche nella costruzione del detto ponte, ma guardando, come dissi, nel suo complesso le comunicazioni, non si potrà negare da alcuno che gli sforzi principalissimi sono stati fatti dalla provincia d'Asti, la quale a malgrado della sua insistente domanda, ed a malgrado che fosse favorita da ragioni molto plausibili e di vera equità, non ha tuttavia potuto ottenere, quando si discusse la nuova classificazione di strade nazionali, che vi fosse compresa quella che ad essa costò e costare deve ancora tanta spesa.

Ora è evidente, come nell'atto in cui questa provincia deve spendere altre 180,000 lire per arrivare al ponte sul Po, non si potesse a meno di usarle qualche riguardo nel farla concorrere per una quota minore nella spesa del ponte medesimo.

L'onorevole Riva dice che la provincia d'Asti ha tratto un gran vantaggio dalla vendita dei suoi vini; ma questo è naturale, la provincia d'Asti ha la sorte di produrre una notevole quantità di vino, è quindi affatto

giusto che essa cerchi portarlo nei siti dove lo smercio ne può essere migliore, che si procuri i mezzi di arrivare più facilmente su quel mercato, ma non ne viene per conseguenza che essa debba sopportare un grave carico nella spesa di costruzione del ponte.

Soggiunge l'onorevole Riva: Ivrea è vero che ha tratto il vino, ma traendo il vino, ha dovuto pagarlo, ed essendo stata flagellata dalla crittogama ha dovuto pagarlo ad elevato prezzo; ma, domanderò io, a qual maggior prezzo non l'avrebbe dovuto pagare se non avesse esistito la strada che Asti ha costruito a sue spese? Il prezzo del vino naturalmente sia per fallanza di raccolti, sia per i gravi trasporti, era aumentato, e furono veramente pagati alti prezzi; ma se Ivrea non fosse stata sussidiata da quanto fece Asti, costruendo la sua strada, avrebbe dovuto pagare assai di più.

Quanto al dire poi che il Consiglio provinciale d'Ivrea si era opposto a questa spesa, gli osserverò che se questo argomento valesse, non sarebbe più possibile costituire consorzi, poichè ad esclusione di pochissimi, e così con ben poche eccezioni, tutti i chiamati a concorrere o si sono opposti in modo assoluto a pagare o contestarono la quota che era stata loro assegnata.

Io credo adunque che siavi equità evidente nell'imporre alla provincia d'Asti una piccola quota per la costruzione del ponte sul Po, e non essere punto attendibile l'argomento tratto dalla opposizione del Consiglio provinciale di Ivrea.

Venendo all'osservazione dell'onorevole Di Pollone io dirò che credo che la provincia di Torino abbia interesse grande alla costruzione di quel ponte, e se non lo avesse, non sarebbe a suo carico il tronco di strada che, a compimento di quella d'Asti, è necessario per giungere fino al ponte medesimo. D'altronde l'esecuzione di questo ponte è stata essenzialmente promossa dalla divisione di Torino, la quale era già disposta a farlo costruire da sè riguardandolo come opera provinciale, e la provincia di Torino è forse la sola che abbia accettato la quota, che le è stata assegnata, senza muovere difficoltà.

Io credo adunque che questa sia la più bella prova dello essersi proceduto equamente assegnandole quella quota.

DI POLLONE. Domando la parola. Io non ho contestato che la provincia di Torino potesse avere un utile, ma confesso che, contrariamente a quanto esponeva l'onorevole Riva, io trovava che la provincia di Ivrea e quella d'Asti erano troppo poco quotate. Che esse ricavano un interesse diretto, reale, è evidente: quindi io credeva, secondo il mio modo di vedere (e forse potrei anche ingannarmi), che la provincia di Torino avrebbe dovuto essere quotata non più di 50 centesime parti, caricando d'altrettanto, di quanto sarebbe stata sottratta la sua quota, le provincie che ho accennate.

Io aveva dunque solo pregato il signor ministro a dirmi quali proporzioni si erano osservate in questa quotazione. Del resto io non insisto perchè, siccome non vi sarebbe un risultato utile pratico, immediato, tornerebbe inutile di prolungare questa discussione.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Plezza.

PLEZZA. Prendo anch'io la parola per pregare l'onorevole ministro di dire il motivo per cui nel consorzio 6°, mentre trovo quotata la provincia di Lomellina per la strada che per Pallanza va al confine del lago Maggiore, non veggio quotata quella di Vercelli.

La provincia di Vercelli ha il suo confine assai più prossimo ad Arona, ed in conseguenza più prossimo a questa strada, che non quella di Lomellina, che è intermediata da tutta intera la provincia di Novara. La provincia di Vercelli ha due comunicazioni col lago Maggiore: una per strada ferrata, per la quale il suo confine è assai più vicino a Novara, o così anche ad Arona, che non lo sia il confine della Lomellina, il quale termina un miglio su Mortara.

L'altra comunicazione è per strada provinciale, e per questa la provincia di Vercelli si estende lungo la Sesia sino in prossimità di Romagnano, e così alla distanza di 8 o 10 miglia da Arona, mentre la provincia di Lomellina sarà lontana 25 o forse 30 miglia.

In queste circostanze di fatto mi pare che la provincia di Vercelli sia, e certamente lo è, molto più interessata in questa strada che non la Lomellina. Del resto io penso che in realtà sono interessate poco tutte e due, perchè adesso essendovi la strada ferrata, e la navigazione sul lago, io credo che non si verificherà mai il caso che nè un vercellese, nè un lomellino, voglia condurre le sue mercanzie per la strada carrettiera lungo il lago; ma però posto che vi possano essere interessate, mi pare che quella che dista solo 8 o 10 miglia da Arona lo sia di più, che non quella la quale ne dista 25 o 30.

Faccio queste osservazioni non con intenzione di proporre emendamenti per le ragioni già state dette dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto, ma per indicare che trovo in ciò una cosa che non so spiegarvi.

La provincia di Lomellina è stata chiamata in consorzio anche per la strada che va al colle di Menouve, la quale interessa le provincie di Vercelli, Ivrea e Biella, mentre credo che nessuno di quei carrettieri che fanno il commercio delle mercanzie della Lomellina, abbia mai sentito parlare nè visto il colle di Menouve, e forse nessuno mai vi passerà.

Malgrado ciò, essa è chiamata in consorzio anche per questa strada, la quale per essa è perfettamente inutile, mentre non sono chiamate nè la provincia di Vercelli che è immediatamente vicina, nè quella di Casale che è più vicina di quella di Lomellina, quantunque sia più lontana di quella di Vercelli. Quindi io pregherei il signor ministro dei lavori pubblici di dire i motivi di questa differenza.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Quanto alle indagini particolari sull'interesse che può avere una od un'altra provincia ad una data strada io non posso che ripetere quanto dissi fin da principio, che non si può pretendere di scrutare minutamente i maggiori o minori interessi dell'una o dell'altra provincia; intanto si deve ritenere per fermo, che quando lo Stato ha dichiarato

nazionali quelle strade ha inteso di riguardarle come strade che interessano generalmente il paese.

Le condizioni finanziarie dell'erario pubblico hanno poi indotto a ciò, che in luogo di assumersi dallo Stato l'intera spesa della loro costruzione, o sistemazione, non se ne assumesse che la metà, e l'altra metà fosse lasciata a carico delle provincie.

Oltre ciò, e questo importa molto più, lo Stato si è incaricato fin dal 1857 della manutenzione di queste strade; vede adunque l'onorevole Plezza, che ciò che si riferisce all'interesse comune di una agglomerazione di provincie, è rappresentato dagli aggravi che si è addossato lo Stato; nel resto si fanno concorrere quelle provincie che possono avere maggiori vantaggi, in conseguenza della legge del 2 maggio 1855. Ora questi maggiori vantaggi dipendono essenzialmente dal traffico.

Le opinioni sono state concordi in ciò, che chi traffica colla Svizzera per quella via, chi traffica coll'istessa provincia di Pallanza per quella strada medesima, stiano principalmente le provincie di Novara e di Lomellina, ma questo non è stato il solo argomento; l'argomento principale deve dedursi da ciò, che la strada che lo Stato dichiarò nazionale, e di cui sostiene la metà della spesa di sistemazione, oltre all'intera spesa di manutenzione, era una strada della divisione di Novara, nella quale divisione entrava la Lomellina, e non entrava punto Vercelli; quindi, chi ha guadagnato essenzialmente dalla disposizione della legge 2 maggio 1855?

Hanno guadagnato la provincia di Pallanza certamente prima di tutto, come quella che trovava percorsa dalla strada di cui si discorre, e poi le provincie di Novara e Lomellina. Infatti la provincia di Pallanza verrà quotata se non erro, del 50 per cento nella metà spesa di costruzione; la provincia di Novara, parmi del 30; la provincia di Lomellina appena del 10 per cento. Vede adunque l'onorevole Plezza, quale grande vantaggio sia venuto alla provincia di Lomellina.

La provincia di Lomellina avrebbe dovuto contribuire per la sua quota parte nella intera spesa di costruzione. Adesso invece non contribuisce che il 10 per cento sulla metà di essa spesa, ed è poi assolta interamente dalla manutenzione in cui essa avrebbe pur dovuto concorrere se la strada fosse rimasta nella classe delle provinciali.

Mi pare che questi siano motivi così evidenti che non lascino neanche dubitare che dovesse essere compresa nel consorzio la provincia suddetta.

PLEZZA. Io per verità non trovo di tanta evidenza i motivi che mi ha fornito il signor ministro; non trovo di evidenza quello con cui asserisce che la provincia di Lomellina ha guadagnato, perchè questa strada è stata dichiarata nazionale, mentre che, prima essendo provinciale, la provincia di Lomellina, facendo parte della divisione di Novara, doveva concorrere a farla.

È vero che se restava una strada provinciale, la Lomellina era obbligata a concorrere a costruirla in forza della legge che la obbligava a fare la spesa di una strada che per essa non interessa, ma interessa una delle pro-

vincie componenti la divisione: ma io non so rendermi ragione del perchè si chiamano solo tre delle provincie che compongono la divisione di Novara, e non si chiamano le altre due. Se l'essere una strada che apparteneva alla divisione di Novara fosse un motivo sufficiente per caricarne tutte le provincie che componevano la divisione, dovevano essere chiamate tutte cinque...

Un senatore. Quali sono le altre due?

PLEZZA. L'Ossola e Valsesia...

Se la legge imponeva questo gravame alla provincia di Lomellina di concorrere ad una strada che per essa non interessa, quando è venuta una legge che ha dichiarata nazionale questa strada, essa non ha mica guadagnato, non è stata che sollevata da un gravame. Oltre di ciò osservo che la provincia di Lomellina non appartiene alla divisione nella quale si fa la strada del San Bernardo, anzi, è tanto lontana, che c'è un'altra divisione intermedia; eppure la provincia di Lomellina è stata chiamata a concorrere alla strada del San Bernardo ed al perforo del colle di Menouve.

Se adunque essa è chiamata a concorrere alle strade delle altre divisioni che non la interessano, ragion vorrebbe che per lo meno fosse sgravata anche da quelle strade le quali, essendo dichiarate nazionali, devono da qui avanti essere sopportate, in forza della legge, non più dalle provincie, nella cui divisione si trovano, ma dalle provincie che sono interessate nelle strade stesse.

Egli poi non ha risposto, mi pare, alla difficoltà da me mossa, che cioè la provincia di Vercelli, quantunque non appartenesse alla divisione di Novara, però è solo distante 8 o 10 miglia da Arona con una strada provinciale, e con un ponte sulla Sesia che è fatto, o si sta facendo. La provincia di Vercelli dunque, la quale ha le stesse mercanzie, riso e granaglie, era molto più interessata della Lomellina, essendo molto più vicina a quella strada; eppure non la vedo quotata in concorso, mentre la provincia di Lomellina è chiamata a concorso per una strada lontanissima, che non ha mai vista nè sentita nominare.

Io pregherei quindi il signor ministro a voler dilucidare un poco meglio i motivi per i quali è fatta questa preferenza, come al solito quando si tratta di far pagare alla provincia della Lomellina.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Quando io ho detto che uno dei motivi per i quali trovava equo che la provincia di Lomellina contribuisse, era l'averne appartenuto ad una divisione che per quella strada, per cui adesso non verrà gravata che del 5 per cento di tutta la spesa, avrebbe dovuto invece contribuire per una spesa molto maggiore nella costruzione ed essere gravata di una grave quota per la manutenzione.

L'onorevole preopinante dice che ciò dipende da una legge antecedente che era ingiusta e a cui questa nuova deve riparare. Io non voglio scrutare la giustizia o l'ingiustizia della legge, credo che finchè le leggi durano devono essere osservate, e, se quella di cui si tratta avesse continuato a sussistere, la provincia di Lomellina avrebbe dovuto sopportare quei carichi che ho ac-

cennato. Indi negare che la provincia di Lomellina non tragga un grandissimo profitto da questa nuova legge, mi pare in verità che sia negare l'evidenza. Io poi non ho detto che questo fosse il solo argomento, poichè un altro argomento era anche il riconoscersi che la provincia di Lomellina ha un conveniente traffico coi paesi a cui questa strada apre una più facile comunicazione.

Vercelli avrà forse anche questa parte di vantaggio, ma, lo ripeto, esso è troppo piccolo perchè le si possa domandare un contributo di spesa, non avendo l'altro vantaggio della Lomellina di cui ho parlato. Ora, per un così piccolo interesse, comune anche ad altre provincie, non si può pretendere che tutte abbiano a concorrere, imperocchè lo Stato, essendosi già incaricato della metà della spesa di costruzione e di tutta la manutenzione, ha inteso di rappresentare appunto i vantaggi di quelle provincie che non traevano uno speciale vantaggio da questa legge del 2 maggio 1855.

Quanto al concorso nella spesa di costruzione della galleria attraverso il colle di Menouve vi furono chiamate quelle provincie per le quali è risultato che la strada della valle della Dora Baltea, quando fosse compiuta non solo ad Aosta, ma avesse facile sbocco in Svizzera, tornava vantaggiosa. E fra queste fu da tutti riconosciuto esservi anche la Lomellina, la quale perciò è stata come varie altre tassata, quantunque non appartenesse alla divisione d'Ivrea, perchè, lo ripeto, l'appartenere alla divisione percorsa dalla strada è un argomento che vale pur esso, ma non è il solo: il traffico maggiore deve parimente prendersi in considerazione, ma neanche questo è sufficiente argomento, e quindi bisogna stabilire la quota avuta riguardo al complesso di questi vantaggi. Ed è perciò che sono state escluse le provincie di Varallo e di Ossola, per le loro meno prospere condizioni economiche che, come avrà rilevato dall'opinione concorde di quanti si occuparono di queste materie, sono pure elementi da prendersi in considerazione. Alcune quote sono state certamente aumentate più che in proporzione del vantaggio materiale, in ragione della facilità con cui le ricchezze proprie di ciascuna provincia consentiva loro di sopportare.

Ora per le provincie dell'Ossola e di Varallo queste circostanze non si verificano per certo. Se si considera dunque che quelle due provincie non hanno realmente interesse nella strada nuova, e nemmeno quel poco che ne avrà la Lomellina, se si considera lo stato loro economico, si vedrà che non era giusto nè conveniente imporle, e che quel piccolo vantaggio che possono averne al pari di molte altre provincie dello Stato si deve intendere rappresentato nel carico che si assume lo Stato della metà delle spese di costruzione e dell'intera manutenzione.

DI SAN MARTINO, relatore. La Commissione anch'essa ha avuto il dubbio che ora è stato sollevato dal senatore Plezza, che forse sarebbe stato più opportuno di ampliare qualche poco il consorzio, chiamando a con-

correre principalmente la provincia di Vercelli. Essa però riconosce che il Governo versa in una grave difficoltà, in quanto che è impossibile al medesimo di stabilire senza il concorso degli interessati tutte quelle condizioni che possono valere a dare un'idea precisa delle diversità di vantaggi che derivano dall'apertura di una strada all'una o all'altra provincia.

Quindi la Commissione, tuttochè facesse menzione di questo suo dubbio, proponeva l'approvazione pura e semplice della legge; in quanto che vedesse non essere tanto opera del Ministero, quanto opera delle parti interessate, di dare al Governo tutti quegli schiarimenti che sono necessari per estendere un consorzio. Per conseguenza, ridotta la cosa al caso pratico, e poichè il Ministero ha poggiato il consorzio di cui si tratta sugli elementi che gli furono somministrati, pare alla Commissione che non vi possa essere ostacolo acchè la legge sia approvata come è proposta.

Ma lasciando in disparte il caso pratico di cui si tratta e passando a parlare semplicemente della tesi in generale del contributo delle provincie, pare anche alla Commissione sia opera convenientissima quella di estendere questi consorzi il più che sia possibile.

La nuova legge poi, che ha creato l'attuale sistema stradale, sopprime in certo modo le spese delle strade nazionali e l'ente collettivo che esisteva fin qui sotto il nome di divisioni amministrative. È sembrato alla Commissione, e sembrò principalmente al relatore, che la cosa in se stessa sia di tutta giustizia, in quanto che una divisione amministrativa era chiamata sovente a spese le quali riuscivano ad utile di una provincia della divisione e molto nociva alle altre; quindi continuo malumore e malcontento contro la legislazione vigente.

All'opposto, sostituendo al sistema delle divisioni quello dei consorzi di provincie, chiamandosi con questi consorzi quelle sole provincie che da un'opera sentono un reale e positivo vantaggio, egli è certo che la legislazione sarà assai meglio accolta a tutti gli interessati.

Per tali motivi io non posso a meno di insistere per i casi futuri a cui il Governo tragga dal nuovo sistema amministrativo quel più ampio profitto che è possibile.

Ma ripeto che nel caso pratico di cui si tratta non trovo elemento per variare la proposta che il Ministero ha fatto.

PLEZZA. Io non insisto sopra una discussione nella quale non veggo proposto alcun emendamento.

Siccome però il signor ministro si è appoggiato principalmente a una ragione di fatto, che cioè è risultato dalle indagini operate che queste sono le proporzioni dell'interesse reciproco delle diverse provincie, ed è risultato che la provincia di Vercelli aveva un interesse tanto piccolo che non poteva essere chiamata al concorso in questa strada; siccome risulta anche che la provincia di Lomellina aveva un interesse nella strada del colle di Menouve, perciò io non faccio altro che muovere una preghiera al signor ministro, ed è che, quando

gli occorrerà di stabilire altri consorzi, voglia cercare persone che lo informino un poco meglio; perchè, quanto alla strada del colle di Menouve, io non credo che essa interessi menomamente la provincia di Lomellina.

È affatto evidente che la provincia di Lomellina non ha commercio che delle stesse granaglie di cui hanno commercio le provincie di Vercelli, di Biella e di Casale nella parte irrigata. Ora a tutti è noto che la provincia di Lomellina, per giungere ad Ivrea e di là al colle di Menouve, deve attraversare tutte queste provincie, le quali hanno granaglie in quantità che spediscono nel Vallese, in Francia e anche nel Piemonte, e ne hanno molto più che la Lomellina.

Non sarà dunque mai vero che un sacco delle granaglie della provincia di Lomellina vada a passare il colle di Menouve, perchè deve fare strada tre volte più lunga della granaglia di Vercelli e deve attraversare questa stessa provincia.

Così pure, parlando della provincia di Vercelli, è naturale che avendo la Lomellina lo stesso commercio di granaglie che ha Vercelli, la questione di convenienza maggiore o minore è per chi si trovi più vicino alla strada. Vercelli, trovandosi a otto o dieci miglia da Arona, naturalmente ha molto maggior convenienza a mandare molte granaglie in Svizzera di quello che lo abbia la Lomellina che ne deve fare 15 o 20 di più.

Dunque anche la provincia di Vercelli, che abbonda di granaglie più che la Lomellina e che è più vicina alla strada di che si tratta, avrà sicuramente molto maggior convenienza. Io mi limito a pregare il signor ministro di volere un'altra volta, per stabilire i consorzi, cercare persone che lo informino un poco più in conformità colla realtà dei fatti, benchè io sia persuasissimo che anche questa volta egli si è basato su informazioni che ha credute giuste.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Accetto il consiglio, e mi rivolgerò sempre a persone che io creda bene informate ed imparziali; per questo mi permetterò di dire che, quando si tratterà della Lomellina, io non mi rivolgerò all'onorevole Plezza.

PLEZZA. Se si rivolgesse a me, non avrebbe che informazioni giuste. Ma io non pretendo ciò; pretendo solo che si rivolga a persone meglio informate di quello che lo fossero le persone che lo hanno consigliato nello stabilire i consorzi di cui si tratta.

PRESIDENTE. Essendo esaurita la serie, io metto ai voti l'articolo unico di questo progetto di legge. (*Vedi sopra*)

Chi approva questo articolo si alzi.

(È approvato.)

Con questa legge è esaurito quanto si aveva in pronto per la discussione; in conseguenza non posso far altro che pregare i signori senatori, che hanno incarico di riferire sulle leggi presentate, di volere affrettarsi, almeno per quanto sia possibile, a compiere questo mandato, acciò non si vada esposti al pericolo che il nostro compito non possa essere compiutamente soddisfatto.

Procurerò, per minore disturbo dei signori senatori,

di convocarli quando vi sia materia da discutere. Ciò farà che forse per due o tre giorni non potrà esservi seduta pubblica. Ma io spero che i signori senatori non vorranno perciò supporre che il presidente abbia rinunciato ad invocare il loro concorso.

Si procederà ora all'appello nominale per lo squittinio segreto sul progetto di legge relativo ai consorzi per l'apertura di nuove strade nazionali.

GIULIO, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti 60

Voti favorevoli 55

Voti contrari 5

(Il Senato adotta.)

PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE GLI ISTITUTI MILITARI.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega, il ministro della guerra, un progetto di legge adottato già dalla Camera dei deputati, e contenente disposizioni concernenti il collegio militare di Racconigi, la regia militare Accademia e l'istituzione di un battaglione di figli di militari. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1108.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge fatta a nome del ministro della guerra.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 10 LUGLIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Interpellanza del senatore Pallavicino-Mossi sui fatti di Genova — Risposta dei ministri dell'interno e della guerra — Discussione sul progetto di legge concernente la leva militare per l'anno 1857 e modificazioni alla legge sul reclutamento dell'esercito — Considerazioni del senatore Dabormida in appoggio del progetto ed a confutazione della proposta dell'ufficio centrale — Parole del senatore Sauli a sostegno della proposta suddetta — Risposta del presidente del Consiglio dei ministri — Osservazioni del senatore Sclopis — Risposta del ministro della guerra — Replica del senatore Sclopis — Risposta del presidente del Consiglio dei ministri — Incidente sull'ordine della discussione — Parlano i senatori Lazari, Di Pollone e il ministro della guerra — Chiusura della discussione generale — Articolo 1 — Avvertenze del presidente del Consiglio dei ministri — Spiegazioni richieste dal senatore Di Castagnetto e fornite dal ministro della guerra — Appunti del senatore Lazari, combattuti dal ministro della guerra — Parole del senatore De Sonnaz — Risposta del senatore Dabormida — Approvazione dell'articolo 1, e dei successivi e dell'intero progetto — Presentazione di un progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo del 1858.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri della guerra, dell'interno, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, ed il presidente del Consiglio.)

PALLAVICINO-MOSSI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima seduta, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno, io dovrei proporre al Senato la discussione del progetto di legge concernente la leva militare; ma essendo stata domandata dal senatore Pallavicino-Mossi la parola per indirizzare alcune interpellanze al Ministero, prima di dar corso alla legge di cui ho accennato il titolo, se il Senato ha nulla in contrario, darò la parola al senatore Pallavicino-Mossi.

INTERPELLANZA SUI FATTI DI GENOVA.

PALLAVICINO-MOSSI. Signori senatori! I fatti recenti che hanno contristato il Governo ed ogni cuore onesto e veramente italiano; i pericoli che sovrastarono, e sovrasteranno ancora, alle condizioni sociali, ed alle gloriose e fortunate sorti della patria comune, mi inducono a vincere la ripugnanza che provo a rompere un silenzio, che, se troppo timido sarebbe forse per una parte, sarebbe pur consigliato per l'altra da quel grande discepolo del Genovesi, quando scriveva: « In tanta confusione d'uomini e di cose null'altro rimane al savio che avvolgersi nel suo mantello e tacere. »

Ben lungi dal muovere qui censura veruna alla capacità e allo zelo del Ministero, non dubito anzi che il risultamento delle sagaci indagini, e gli avveduti provvedimenti porranno il suggello a quell'alta fiducia che

in esso continua a collocare la nazione e il Parlamento. Nulladimeno tanta è la formidine del presente e dell'avvenire che, se già fu opportuno, ei mi sembra ora più che mai giustificato lo insistere perchè il Governo disgiunga l'alto ministero di pubblica sicurezza da quello dell'interno; conciossiachè, e l'uno e l'altro gravissimi uffici, non si possono amendue compiutamente adempiere, e con quella intensità di opera che si richiede, da una mente sola, per quanto atta si voglia e potente a condurre e reggere una gran mole.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io sono grato all'onorevole Pallavicino-Mossi perchè abbia voluto rompere il silenzio e che, facendo cenno ai fatti recenti avvenuti a Genova, mi abbia somministrato un'occasione di poter rettificare alcuni erronei giudizi e far scomparire certi esagerati timori e soverchie paure. Egli, l'onorevole preopinante, nel suo breve discorso diceva che non intendeva di muovere censura al Ministero per quanto è avvenuto, nè voleva far rimprovero per i provvedimenti che aveva presi; ma non è men vero che molti vollero dare questa censura e molti mossero rimproveri. Dall'altra parte la chiusa del suo discorso implicitamente involge un rimprovero, in quanto che consiglierebbe nell'avvenire di separare l'amministrazione della sicurezza pubblica dall'amministrazione interna, con che, in certo modo, si lascierebbe quasi credere che non vi fosse stata sufficiente sollecitudine, dal canto di chi presiede e alla sicurezza pubblica ed all'amministrazione interna, nei recenti fatti di Genova.

Mi permetterà quindi l'onorevole preopinante, per escludere questi rimproveri e per dare un necessario appagamento, che io entri in qualche spiegazione e faccia qualche dichiarazione intorno a quei fatti. Ebbi già

occasione nell'altro ramo del Parlamento di dichiarare solennemente che il Ministero non ignorava le trame che si ordivano nella città di Genova; non ignorava la congiura che si stava preparando; dichiarai di più, che dal canto suo non ha ommesso di dare i provvedimenti opportuni, affinchè la congiura venisse sventata ed in ogni modo repressa.

Ma siccome vi è sempre chi cerca di far censura al Governo per qualsiasi fatto avvenga e non intende mai di tener conto di quel poco di bene che esso può fare, dagli uni si disse: che il Governo non era nè punto nè poco informato, che il Ministero dall'altra parte, se ha potuto avere per mezzo di un Governo amico e vicino qualche notizia, non prese le precauzioni che pure erano indispensabili, affinchè le cose non venissero a quel punto cui son venute.

Ora io comincerò a respingere la censura che il Governo non fosse informato; respingerò del pari la supposizione che la notizia venuta al Ministero non gli giungesse che da un Governo straniero.

È vero, dirò anzitutto, che il giorno 9 del mese di giugno uno Stato amico e vicino, cui mi è grato professarmi solennemente riconoscente pelle notizie che volle darci, ci fece sapere con dispaccio telegrafico, per mezzo della nostra legazione, che nella notte stessa, ossia il 9, doveva succedere in Genova una rivoluzione, ma non si accennava nè al piano della congiura, nè agli uomini che dovevano prendervi parte, nè ai mezzi di cui si doveva disporre, nè allo scopo al quale questa congiura principalmente tendesse. Ma, prima ancora che giungesse quest'avviso, il Ministero era già informato di quanto si stava tramando, come lo indicherò fra poco.

Intanto conviene riflettere che annunzi di un moto ad un giorno determinato ben sovente eransi fatti al Governo, senza che mai se ne fosse in appresso conosciuta la sussistenza. Ed io credo di poter affermare che nel giro di circa tre anni da che ho l'onore di presiedere alla sicurezza interna, almeno otto o nove di questi avvisi vennero dati al Governo senza verun risultamento. E per vero il fatto provò che realmente in quel giorno il moto non doveva scoppiare; perchè quantunque l'autorità avesse ad ogni buon fine vegliato (malgrado che le informazioni particolari non accennassero ancora ad un movimento sì prossimo), non ebbe ad avere alcun sentore che in quella notte dovesse accadere cosa alcuna. Anzi i fatti posteriori dimostrarono che il movimento ordito non era ancora nella mente dei cospiratori in quel punto maturo.

Ho detto che, prima ancora che giungesse quell'avviso da una potenza amica, il Governo era informato che si tramava da alcuni contro la sicurezza interna, e queste informazioni, signori, ci pervennero sin dal principio e verso la metà del mese di maggio. E qui mi è forza confessare che allorquando io cominciai ad averne qualche notizia, ebbi grandissima difficoltà a prestarvi qualche fede.

Avevo difficoltà perchè mi pareva impossibile che

in mezzo ad una popolazione così pacifica vi potesse essere un partito che volesse mettere a repentaglio la tranquillità pubblica e muovere guerra alle nostre istituzioni; ma riflettendo da un canto che il partito, il quale si diceva che volesse tentare un moto, è un partito così avventato, un partito che non rifugge da qualsiasi mezzo, anche il più disonesto ed infame, per giungere a fare qualche trambusto, e riflettendo dall'altro, che forse si sperava da questo partito di trarre occasione dalle condizioni in cui si trovava la città di Genova per il canone gabellario, e per il traslocamento della marina militare alla Spezia, quello che non mi parve possibile, mi sembrò probabile. D'altronde gli avvisi che riceveva erano così precisi, che ritenni come realmente qualche cosa si tramasse. Ed invero, fin dal 18 maggio, e così venti giorni prima che se ne avesse l'avviso di cui ho fatto di sopra parola, io scriveva all'intendente generale di Genova una lettera, dove gli comunicava le relazioni che erano giunte al Ministero e che lasciavano grandemente dubitare sopra la congiura che si andava tramando, indicava persone che si erano recate a Genova perchè venissero sorvegliate, e gli raccomandava vigilanza somma e la massima attenzione.

Quest'avviso lo ripeteva anche verso il principio di giugno; e poi nei giorni 26 e 27 stesso mese, quando si approssimava il momento del movimento, quando si sospettava imminente il moto che si voleva fare a Genova, io insisteva nuovamente affinchè si prendessero tutte le precauzioni necessarie per impedire qualsiasi tentativo, per reprimere qualsiasi disordine. E queste cose che affermo, signori, non risultano dalla sola mia asserzione; appaiono e sono comprovate da documenti, risultano dalle lettere che nei giorni indicati io scrissi ed all'intendente generale ed al comandante l'arma dei carabinieri. Esse possono anche in parte risultare dalle lettere che nel dì 27 il mio collega il ministro della guerra scriveva, sulla mia istanza, al comandante della divisione di Genova affinchè, ponendosi d'accordo colla autorità politica, prendesse gli opportuni concerti.

Io non potrei certamente dare lettura di tutte queste lettere, perchè in esse ho dovuto necessariamente entrare in molti particolari; dovetti indicare persone e luoghi; ho dovuto accennare ai mezzi di sorveglianza di cui pareva opportuno valersi per impedire prima di tutto il disordine che si voleva commettere, ed in ogni evento per reprimerlo. Solo credo di poter dar lettura di qualche brano che si riferisce alle istanze vivissime che faceva, e poi farò conoscere quella del 28 di giugno, che mi venne scritta dall'intendente generale colla quale mi comunicava che si erano presi tutti i concerti opportuni, e che si era provveduto ad ogni cosa.

La lettera, che è in data del 27 giugno, che ha preceduto di tre giorni il conato che ebbe luogo nella notte del 29 al 30 incominciava così:

« Torino, 27 giugno 1857.

« All'intendente generale di Genova,

« I ripetuti ed attendibili avvisi che il Ministero ri-

ceve circa i progetti dei Mazziniani non lasciano luogo a dubitare che si accingano a nuovi imminenti tentativi segnatamente in Genova.

« Il Ministero è in dovere di dare tutte le disposizioni che sono necessarie a prevenire qualunque disordine; perciò si rivolge al signor intendente generale di Genova perchè dal canto suo, e per la responsabilità che può incorrere, si agisca con energia e nulla si lasci d'intentato a conoscere e sventare i rei disegni.

« A tale effetto vorrà (il signor intendente generale) mettersi in relazione coll'autorità militare per quelle disposizioni che valgano allo scopo prefisso

« Firmato: U. RATTAZZI. »

L'intendente generale rispondeva immediatamente il giorno successivo, ossia addì 28 stesso mese, nei seguenti termini:

« Genova, 28 giugno 1857.

« Al ministro dell'interno,

« A pronto riscontro della nota del signor ministro, il sottoscritto pregiassi di farlo partecipe che già prima d'ora non mancò quest'ufficio di prendere, per quanto lo consentono i mezzi di cui può disporre, tutte le misure atte ad antivenire i temuti tentativi, non che a scoprire i fautori di tali mene.

« Non sono ignote le persone appartenenti alla popolazione di Genova o facenti parte della emigrazione, le quali debbono essere oggetto di speciale sorveglianza, ed ove le circostanze lo vogliano non si mancherà di agire verso delle medesime con ogni possibile energia.

« Furono pure presi coll'autorità militare i dovuti concerti per le misure da adottarsi onde impedire all'evenienza l'esecuzione dei rei disegni a cui si accenna.

« Non ometterà tuttavia il sottoscritto di tener conto delle indicazioni e dei suggerimenti che ben volle favorirgli il signor ministro.

« Sottoscritto: *L'intendente generale*
« DELLA MARMORA. »

È dunque evidente che il Governo non fu preso all'improvviso ed è evidente che nulla omise dal canto suo nel dare le disposizioni opportune affinchè il tentativo venisse impedito. È, dico, evidente che non fu preso all'improvviso, non già che egli conoscesse o potesse conoscere tutte indistintamente le fila della congiura ed i più minuti particolari di essa, perchè ciò è assolutamente impossibile, ma in quanto che era informato da lunga mano e della trama che si ordiva, e dello scopo di essa, e dei principali mezzi di cui si voleva far uso, e del luogo dove si voleva farla scoppiare.

Ma si dice: però il fatto è che non si è impedito, che il conato ebbe luogo: fatto è che malgrado tutti questi provvedimenti fu preso il forte del Diamante, ed era facile impedire che venisse preso: furono fatti vari preparativi, furono trovate munizioni di guerra, parecchi fucili, e tuttavia la sicurezza pubblica, che avrebbe potuto facilmente riconoscere dove tutto questo esisteva, non se ne diede pensiero.

Non mi è certamente difficile rispondere a queste accuse e giustificare da questo lato gli agenti locali. Osserverò innanzitutto che veramente la sicurezza pubblica giunse nel momento il più opportuno per impedire qualsiasi disordine, perchè non vi fu che la semplice manifestazione, non dirò nemmeno di un conato, ma di una volontà di fare un moto, perchè coloro che erano intenzionati di fare disordini, prima ancora che facessero qualsiasi atto, vennero presi dalla forza pubblica, e quindi la trama fu veramente sventata in quel momento il quale era il più conveniente e che poteva produrre meno funeste conseguenze. Tant'è, che la città di Genova non si avvide nemmeno che fosse accaduto qualche trambusto e non conobbe il tentativo, salvo nel giorno successivo, quando cioè fu informato degli arresti eseguiti e del sequestro delle armi che ebbe luogo.

Quanto alle armi che si dicevano potersi facilmente conoscere dall'autorità di sicurezza pubblica e quanto al sequestro che se ne sarebbe potuto ordinare io debbo primieramente dichiarare che si sono grandemente esagerate queste munizioni che si dicono rinvenute nella città di Genova. Io ho qui la nota dei fucili che furono sequestrati, che non montano a 500. Vi fu una quantità anche di polvere e vi fu pure una quantità di stili; ma se le armi e le munizioni che si rinvennero dimostrano quanto fossero nefandi e feroci i disegni di coloro che volevano commettere quei disordini, certamente dimostrano ad un tempo che i mezzi di cui potevano valersi non erano tali che dovessero mettere siffattamente in apprensione la sicurezza pubblica da non lasciare che le cose anche si maturassero maggiormente per meglio sorprendere i colpevoli ed impedire che questo tentativo si potesse un'altra volta rinnovare.

Io ripeto che vi sono circa 500 fucili, che le pistole non ascendono in tutto che a 20 circa e che gli stili sono 230 o 240. Quello che prova poi ancora di più che la sicurezza pubblica ora avvertita, che conosceva, si è che contemporaneamente agli arresti che si fecero nella città di Genova nella notte del 29 al 30 fu immediatamente posta la mano sopra i due principali depositi d'arme che esistevano in Porta Pila ed in Valle Chiara; il che fa conoscere come non fosse ignorata dall'autorità di sicurezza pubblica locale l'esistenza di questi depositi.

È vero che si rinvennero quindi alcune altre munizioni in altre case; ma ognuno comprende non essere assolutamente possibile a qualsiasi polizia, a qualsiasi autorità di sicurezza pubblica di conoscere esattamente tutte queste speciali circostanze, conoscere che in una data casa vi possa esistere una data quantità d'armi e di munizioni. Quello che poteva la polizia conoscere, quello che doveva prevedere era il movimento che si voleva commettere e che era in obbligo di prevenire: ora questo io credo l'abbia prevenuto.

Quanto a tutto ciò che si disse in appresso, che quasi tutte le caserme ed i principali stabilimenti di Genova fossero minati, questa cosa, o signori, è un sogno del-

l'immaginazione. Ho ancora ricevuto questa mattina la relazione della sicurezza pubblica, da cui si riconosce che, malgrado le più attente investigazioni, tuttavia non si rinvenne che fossero minate nè le caserme nè gli stabilimenti principali e si verificò insussistente questa denuncia di mine. Dunque non può farsi rimprovero all'autorità locale se non ha rinvenuto ciò che effettivamente non esisteva.

Quanto alla momentanea occupazione del forte Diamante, certamente potrei di leggieri liberare la sicurezza pubblica da qualsiasi responsabilità, osservando che non apparteneva ad essa il difendere il forte e che la sola obbligazione che la polizia poteva avere era quella di porre in avvertenza il comando militare. Ora questo ne era, come lo dimostrano i documenti che ho letto, avvertito. Ma soggiungo ancora che nemmeno al comando militare si può fare alcun rimprovero se avvenne questo sgraziato fatto, perchè, in primo luogo, quand'anche non si fossero prese per quel forte particolari precauzioni, niuno potrebbe fargliene rimprovero, giacchè egli era così distante dalla città di Genova, che non poteva nemmeno venire in mente che si volesse fare un tentativo di impadronirsene, mentre a nulla serviva. In secondo luogo la verità si è che, a malgrado di questo, furono date le opportune istruzioni, e mi è grato poter affermare che nelle carte rinvenute dall'autorità procedente, allorchando si andò a riconoscere lo stato del forte, e, quando vennero arrestati i soldati che colà si trovarono, fra le carte rinvenute, dico, vi era l'avvertenza spedita dal comando di Genova al guardarme, a colui che comandava il presidio, perchè specialmente sorvegliasse il forte stesso, temendosi che si volesse commettere qualche atto contro il medesimo.

Vede dunque il Senato che, anche per questo fatto (il quale potrà essere attribuibile alla debolezza del guardarme, come potrà meglio riconoscersi dal procedimento che si istruisce), non può menomamente essere attribuito a colpa nè dell'autorità militare nè molto meno dell'autorità di sicurezza pubblica.

Io credo con questo di avere esonerato l'amministrazione da qualsiasi appunto che si possa fare; e parmi invece che il modo con cui si pose fine al conato che si fece e tutto ciò che avvenne dimostri che vi fu per parte del Governo e per parte anche dell'amministrazione locale tutta quella sollecitudine che umanamente si poteva desiderare; ho l'intimo convincimento che è dovuto alla loro solerzia se non avvennero disordini e se non si verificarono quei tristi fatti che un partito funesto e forsennato, non meno che malefico, voleva commettere a danno di quell'illustre città.

Ora non entrerà più, per quanto avvenne, in altri minuti particolari, perchè, essendo aperta la procedura criminale, essendovi l'autorità giudiziaria che inquisisce, credo sarebbe meno conveniente, dal canto del Ministero, se si volesse dare maggiori spiegazioni sopra quest'argomento; bensì mi è grato di poter confermare, come confermo dinanzi al Senato, le dichiarazioni che già ebbi l'onore di fare dinanzi alla Camera dei depu-

tati, che, cioè, se il Governo si sente abbastanza forte, come lo è, nell'appoggio della popolazione, forte nelle istituzioni che ci reggono per non volere oltrepassare i confini della legalità, è però egualmente deciso di far sì che la giustizia abbia il suo corso e che i colpevoli siano con tutta severità puniti.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Domando la parola per aggiungere qualche cosa a quanto venne ora detto dal mio collega il ministro dell'interno, tanto più che ho ricevuto oggi da Genova stessa informazioni intorno a quel disgustoso fatto del Diamante; non tutti i senatori conoscono forse che cosa vi sia al Diamante, che lo stesso mio collega ha chiamato forte; ma non si creda che sia un vero forte, non bisogna scambiare nè col forte dello Sperone, nè con quello della Torazza, nè con quello di Richelieu, di Monte Ratti, ecc., insomma con alcuno dei molti e veri forti che vi sono a Genova.

Il Diamante non è che un corpo di guardia avanzato, e non si può chiamare altrimenti; esso è il più lontano dei posti al di fuori delle fortificazioni che cingono Genova, cosicchè non può confondersi coi forti; altrimenti sarebbe da biasimare che in un forte si mettessero a guardia dodici uomini, un sergente e un caporale; esso deve considerarsi come un piccolo punto importante che vuol essere guardato. Vi è un caseggiato con un piccolo fosso attorno, e per questo si usa chiamare forte. Questo è importante a sapersi, tanto più che le cose si ingrossano sempre, ed è perciò che si è creduto che avessero preso un forte principale, anzi dicevo taluno, la chiave di tutte le fortificazioni di Genova.

Da ciò che ho potuto sapere, sia leggendo le deposizioni che già si sono avute, sia anche dalle informazioni che ho potuto raccogliere in Genova stessa, par certo che vi sia stato una negligenza imperdonabile del guardarme.

I guardarmi qualche volta tengono del vino, ma non possono ammettere persone estranee nell'interno dei posti affidati alla loro custodia, ma stando precisamente ad una estremità lontana, e credendo di non essere sorvegliato, il guardarme del Diamante aveva da vari giorni ammessi alcuni individui a fare delle merende nell'interno di quel fabbricato; questi naturalmente che meditavano il loro colpo vi andarono due o tre volte, finchè la sera del 29 vi andarono in numero di otto (senz'armi), e ciò, ripeto, per abuso del guardarme, non per connivenza, perchè pare assolutamente che non ce ne sia. Tant'è che pare non ci sia stato connivenza che risulta dagli stessi uomini presi (perchè quattro di quelli che sono penetrati sono nelle mani della giustizia), che il guardarme stesso, giunta una cert'ora, li ha invitati ripetutamente a ritirarsi; ma non è tanto facile, quando si ammettono certi individui in casa di poterli mandar via, massime che naturalmente avevano fatta qualche libazione.

Aveva altro torto il guardarme di far venire un sergente ed un caporale a bere assieme. Giunta dunque una cert'ora, voleva che se ne andassero; allora uno

degli otto individui uscì a chiamare i compagni, mentre gli altri sette si misero vicino alla sentinella, gli altri che erano fuori sono entrati e l'hanno sorpresa; naturalmente essa volle respingerli, come era suo dovere, ma disgraziatamente, dopo il primo fallo di lasciarli entrare, essendo circa 40 armati ed otto disarmati che già erano dentro, quella poca guardia non ha potuto resistere.

Il sergente, come tutti sanno, disgraziatamente è stato ucciso, ed un caporale che ha voluto soccorrerlo ha fatto fuoco immediatamente, ci sono state quattro o cinque fucilate su quegli individui, dei quali uno disse sia ferito. I soldati, non potendo andare alla rastelliera per prendere i loro fucili, è succeduto ciò che tutti sanno. I rivoltosi, impadronitisi di quella posizione, vi sono stati la notte, e poi, non vedendo i segnali che si aspettavano dall'interno della città, l'hanno abbandonata.

Un'altra cosa che io debbo osservare si è che nella città si è molto esagerato l'affare delle mine; vere mine non se ne sono trovate: non basta avere della polvere, bisogna scavare, saperla adattare, saper coprir la polvere in modo che faccia uno scoppio; dallo scoppio poi nasce la distruzione di quel fabbricato che si volle far saltare. Si sono trovati bensì in alcuni sotterranei due o tre sacchi di polvere ed una cassa e si è anche trovata qualche miccia, locchè ha fatto credere che si volesse minare, ma non si son trovati stabilimenti veramente minati.

Ora poi si sono fatte molte altre visite e non si è più trovato niente, ed io sono tranquillo che non vi sia più gran polvere nascosta, in quanto che oltre le ricerche della polizia tutti i pacifici cittadini erano troppo interessati ad assicurarsene. Mi ha poi fatto piacere il vedere che se la città è stata un momento intimorita, e per quello che si è trovato, e per quello che si è esagerato, abbia ora preso assolutamente il suo carattere di calma e tranquillità, occupandosi ciascuno dei suoi affari, e quello che più è, disapprovando tutti altamente quell'attentato che non si sa dire se il più insensato od il più infame che si sia commesso da quella setta cospiratrice.

PRESIDENTE. Non essendo più domandata la parola e non essendovi una proposta formale, io richiamerò il Senato al suo ordine del giorno.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA MILITARE DEL 1857, E PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SUL RECLUTAMENTO.

PRESIDENTE. Ora viene in discussione il progetto di legge concernente la leva militare. (Vedi voi. *Documenti*, pag. 1087 e 1093.)

DABORMIDA. Signori senatori. Dissenziente dalla maggioranza dell'ufficio centrale, io mi credo in obbligo di far conoscere al Senato la natura e le ragioni del dissenso.

Consentiva io cogli onorevoli miei colleghi che sarebbe stato desiderabile che le modificazioni alla vigente legge sul reclutamento creduto necessario e grandemente utile dal Ministero, fossero state proposte con una legge distinta da quella con cui viene chiesto al Parlamento il contingente annuale della leva: soggiungeva io però che il Ministero poteva sostenere di essersi creduto autorizzato a proporre l'estensione della seconda categoria del contingente, nella legge stessa, che esso deve, a mente dell'articolo 8 della legge organica, presentare annualmente.

Mi si rispondeva dagli onorevoli miei colleghi che tale non era l'avviso degli uffici del Senato, che quasi concordemente avevano opinato doversi dai commissari proporre la separazione del progetto in due leggi, da accettarsi la prima che concerne la leva annuale, e da rimandarsi l'altra a tempo più opportuno, e quando sia essa stata più profondamente studiata. Dichiarai allora che nell'ufficio erasi ugualmente stimata utile la divisione, ma che avendo io accettato l'incarico di commissario, protestai che accennerei nell'ufficio centrale all'esternato desiderio, ma che opinerei per l'accettazione della legge, perchè da me creduta buona.

Dovendosi quindi, a parer mio, lasciare al Senato la deliberazione sulla separazione, proposi che si passasse intanto alla discussione della legge colla speranza che da essa dovesse risultare essere essa accettabile, e che già si hanno sufficienti dati per riconoscerne la convenienza ed i buoni effetti. La maggioranza non stimò opportuno di entrare in discussione sul merito della legge, onde io mi limitai ad osservare che, trovandosi la Camera dei deputati al termine dei suoi lavori, la separazione equivale al rigetto della legge, e che non mi sembrava conveniente che una legge fosse respinta solo perchè se ne credeva viziosa la presentazione.

Io spero, signori senatori, che voi dividerete il mio avviso, e tanto maggiormente lo spero, che la maggioranza dell'ufficio dichiara di non osteggiare apertamente le riforme proposte dal Ministero, ma che esso non le crede nè urgenti, nè mature.

Lamento quanto altri che le leggi importanti siano sottoposte alle nostre deliberazioni sullo scorcio della Sessione, quando non ci rimane che l'alternativa del rigetto o d'una adozione pura e semplice. Se io credessi la legge, di cui si tratta, funesta agli interessi dell'esercito o delle famiglie, io non esiterei a dirvi: rigettatela senza riguardi, se dopo averla discussa la giudicate nociva: credendo io, come già dissi, la legge buona, essendo convinto che i pochi oneri che ne possono risultare sono ampiamente compensati dai vantaggi che essa deve produrre, vi dico con piena convinzione: esaminatela bene, e son certo che le darete la sanzione del vostro voto.

La maggioranza dell'ufficio centrale non essendo entrata nel merito della legge, io non mi farò a difenderla, il che d'altronde sarebbe intempestivo, sinchè non abbiate risolto la questione pregiudiziale messa innanzi dall'ufficio. Solo mi permetterò di farvi osservare

che, rigettata la legge ed impedito il Governo di procedere alla leva annuale, voi lo metterete nel bivio di lasciare l'esercito incompleto per più mesi se esso manda in congedo illimitato la classe del 1831, o di mantenere la detta classe sotto le armi oltre il tempo fissato dalla legge sul reclutamento. Voi lo obbligherete inoltre a far la leva in una stagione meno propizia ed anzi a fare due leve in un anno con grave disturbo della popolazione, e con danno dell'istruzione militare.

SAULI. Le ragioni dette testè dall'onorevole generale Dabormida sono di un gran peso sicuramente; per altro io non posso fare a meno di attenermi all'opinione manifestata dalla maggioranza della Commissione; imperciocchè le mutazioni introdotte per rispetto alla leva hanno destato un sentimento doloroso nell'universale, un sentimento che mi sembra doversi evitare nelle circostanze in cui versiamo, dopo le commozioni che diedero luogo alle interpellanze di un nostro collega, al quale rispose il Ministero. Parmi poi anche, in ordine alla sostanza degli articoli uniti alla legge per la leva ordinaria, che meritino di essere studiati molto attentamente.

Io sono d'avviso che non dovrebbero cacciarsi sotto i piedi le memorie antiche del nostro paese relativamente agli ordini militari, e che forse si dovrebbero studiare quei metodi che furono promulgati e mandati ad effetto dal duca Emanuele Filiberto, metodi che destarono grandissima ammirazione e vivo desiderio d'imitarli in altri regni di Europa; metodi che fecero dare a quel duca immortale il titolo di vero istitutore, di vero fondatore della monarchia sabauda.

CAVOU, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.* Le parole testè pronunziate dall'onorevole Sauli mi muovono a chiedere la facoltà di parlare immediatamente per combattere la proposta messa avanti. Egli disse che la legge ora sottoposta alle vostre deliberazioni aveva destato universale malcontento, e che perciò non era prudente il discuterla in queste circostanze, in cui si erano in una città dello Stato manifestati malumori.

Questo, o signori, mi costringe ad insistere viemmaggiormente presso di voi, onde vogliate prendere ad esame questo progetto di legge, giacchè io non esito a dire che se il medesimo eccitò malcontento, ciò che io non credo, fu perchè esso venne male inteso, fu perchè il partito avverso a tale progetto vi si appigliò per travisare le intenzioni e del Ministero che lo proponeva, e del ramo del Parlamento che ad immensa maggioranza lo adottò; essendo impossibile che, ove questo progetto fosse stato inteso nei suoi principii, potesse eccitare quei sentimenti, a cui mi sia lecito il dire, un poco leggermente l'onorevole Sauli accennava.

Non mi sarà difficile il dimostrarvi, o signori, senza voler però addentrarmi nell'analisi delle singole disposizioni di questo progetto, che esso invece di aggravare le condizioni delle cose, produce un vero sollievo alle masse delle popolazioni; ed invero, in che consiste il cambiamento che il Ministero vi propone coll'attuale sistema

di leva? Esso vi chiede di estendere a tutti gli individui validi l'obbligo di far parte della seconda categoria. Da questo lato, lo riconosco, il peso può diventare più grave; ma dall'altra parte nella legge attualmente in vigore è fatta facoltà al potere esecutivo, senza obbligo di ricorrere ad una disposizione legislativa, di far passare parte o tutti gli individui della seconda categoria nella prima, cioè di costringere tutti questi individui che in tempi ordinari non debbono essere sottoposti che a un servizio di 40 giorni, a entrare nelle file dell'esercito attivo, o sottoporli a cinque anni di servizio. A questa facoltà il potere esecutivo vi rinunziò, ed ecco un primo vantaggio.

Ma ve ne è un secondo e forse di maggior momento, per le classi sottoposte alla leva. In virtù della legge attuale, tutti gli individui della prima categoria non possono contrar matrimonio senza il permesso del Ministero della guerra; e ove ciò facciano senza il preventivo permesso, passano per ciò solo dalla seconda alla prima categoria.

Dunque, o signori, voi vedete che tutti gli individui che appartengono a questa categoria sono costretti a rimanere celibi fino all'età di 26 anni, e se questo sia un peso grave, o signori, per tutta la popolazione e specialmente per la classe agricola, voi potrete facilmente comprenderlo. Anche questa disposizione col progetto in discussione viene eliminata. Quindi, se il peso si è allargato, si è diminuito in intensità, e credo, o signori, essere questa cosa convenientemente conforme ai principii di giustizia, giacchè, se si trovasse il mezzo di ripartire uniformemente il peso di questo tributo su tutta la popolazione, nessuno vi sarebbe che non accoglierebbe con favore questo principio. Se questo non si fa, si è perchè è assolutamente impossibile.

Se si volesse aumentare il numero delle persone ascritte alla prima categoria, e diminuire il tempo del servizio, si arrecherebbe un grave danno e alle finanze e all'esercito, epperò quanto si facesse per soddisfare al debito di giustizia, sarebbe a detrimento del sistema militare, e quindi vi si deve rinunziare.

Avvi ancora un'altra gravissima considerazione, ed è che questo progetto invece di accrescere il peso universale, lo diminuisce. Ogni volta che si è parlato od in questo o nell'altro recinto del riordinamento dell'esercito, si è toccata la necessità di provvedere ad una riserva. Vari metodi furono suggeriti per ottenere questo scopo.

Si parlò di creazione di battaglioni provinciali, si parlò di mobilitazione della guardia nazionale, e di altri sistemi. Il Ministero riconoscendo la necessità di quest'armata di riserva, non ha tuttavia creduto che i mezzi che gli erano stati suggeriti fossero atti all'uopo, sia perchè credeva che stante la loro natura avrebbero imposto un carico troppo grave ai cittadini ed alle finanze, sia perchè non reputava che raggiungessero lo scopo militare.

Il solo sistema che parve conciliabile coll'interesse delle finanze e dei cittadini, si è quello che il Ministero

ebbe l'onore di proporvi. Quindi dichiaro con tutta fiducia, che questo lungi dall'essere un nuovo peso pei cittadini, tende a diminuire quello a cui sarebbero assoggettati, conservando la disposizione della legge attuale sul reclutamento.

Signori, dopo le parole dell'onorevole Sauli, dopo che questa legge è stata stigmatizzata siccome fatta per destare malcontento nelle popolazioni, e che questa denuncia è fatta (l'ha denunciato l'onorevole Sauli) in tempi detti da lui stesso difficili, io credo che il Senato farebbe opera poco savia se ricusasse di discuterla, farebbe opera fino a un certo punto ingiusta per il Ministero, se gli lasciasse tutto il peso di questa imputazione.

Se i tempi sono difficili (io credo che forse le difficoltà siano esagerate) si è appunto in questi tempi che il Governo ha bisogno dell'appoggio morale, e se voi venite ad infliggergli un biasimo, dicendo che le disposizioni presentate sono tali da imporre un peso enorme alle popolazioni, che queste disposizioni devono far molti malcontenti, e che non vogliate almeno discutere questa misura, voi gli togliete quella forza di cui abbisogna.

Io prego quindi il Senato di voler intraprendere la discussione del progetto di legge e se l'onorevole Sauli dimostrerà che veramente è tale da dover produrre un grave malcontento, tale da imporre alle popolazioni un peso insopportabile, in allora voi lo rigetterete e noi piegheremo il capo: ma il condannare la legge senza averne sentita la difesa, il condannarla dopo aver detto che era tale da dover eccitare il malcontento, sarebbe, mi pare, cosa non ragionevole; sarebbe, ripeto, voler coprire di biasimo il Ministero senza averlo sentito, sarebbe volerlo esautorare nel momento che esso ha certamente bisogno della forza morale e dell'appoggio del Parlamento per poter compiere il grave dovere che gli incombe.

SAULI. Io venni accagionato di aver parlato un po' troppo leggermente sull'inopportunità di questa legge; mi grava anche di più di essere accagionato di aver voluto gettare un disfavore sul Ministero nel modo con cui ho fatto questa mia opposizione. Le mie parole potrebbero interpretarsi dette a disfavore del Ministero se le commozioni alle quali il pubblico fu esposto testè avessero preceduto la presentazione di questa legge; ma siccome esse vi tennero dietro, per conseguenza la fama della prudenza ministeriale non fu lesa per niente, da quanto ho detto. Almeno tale è il mio avviso.

Non sono abbastanza pratico nelle minute particolarità della leva per potermi dilungare nell'esame delle diverse parti della legge di cui si ragiona: quello che io so è che veramente diverse persone che me ne hanno parlato mi hanno detto che ne provavano un vero disgusto; e questo fu anteriormente ai tentativi ed agli avvenimenti che noi compiangiamo tutti, e che io compiangio insieme col Ministero.

CAVOUE, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Mi duole di dover replicare all'onorevole Sauli; ma mi permetta di osservarle che se

vi era dubbio prima delle commozioni, non ve ne può essere dopo.

Non può il Senato volere certamente che si sparga la voce che a cagione delle commozioni di Genova, esso ha rimandato la discussione di questa legge. Io non dubito che questo possa essere un motivo, perchè sarebbe dare a questo moto ed a quelle commozioni un'importanza che certamente non meritano. Se non vi fossero già tanti motivi onde rendere opportuna la discussione della legge, lo sarebbe ancor più quello accennato dall'onorevole Sauli onde non lasciar dubbio nell'animo di nessuno di voi e anche di coloro che credevano più opportuno di sospenderla.

Certamente vi sono delle ragioni molto gravi che possono militare in favore dell'opinione della sospensione, ma dopo quanto ha detto il senatore Sauli vi è quasi una necessità di discutere questa legge.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di concedere la parola al senatore Sclopis, io debbo pregare il Senato a voler riflettere che il presidente si trova in grave difficoltà nel porre a deliberazione questa legge.

L'ufficio centrale dimostrò che a suo senso sarebbe opportuno di separare le disposizioni relative alla legge sulla leva annuale da quelle relative alla generale, ma non ha formulato una proposta.

Non è ufficio del presidente il formulare le proposte, ed in questo caso non potrebbesi neanche fare quello che fecesi in altre circostanze analoghe, mettere, cioè, ai voti un articolo e lasciar gli altri in sospeso, poichè, siccome benissimo notò il relatore dell'ufficio centrale, fin dall'articolo 1 si incontrano le difficoltà che esso non credette di dover risolvere. Quindi io inviterò l'ufficio centrale a pensare se creda provvedere a questa bisogna.

Intanto concedo la parola al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Non m'alzo per discutere la bontà relativa di questa legge, non sono capace di tanto, e voterò secondo il risultato della discussione, e secondo l'autorità delle argomentazioni che saran poste in campo per combatterla o sostenerla. Ma desidero di esporre alcune considerazioni che mi vengono suggerite dal modo col quale l'onorevole presidente del Consiglio ha risposto all'onorevole mio amico e collega senatore Sauli.

Io credo che nella circostanza in cui il paese si trova agitato, per qualunque siasi ragione, è giusto di calcolare l'effetto di questa agitazione. Il senatore Sauli non ha detto che la legge fosse nè buona nè cattiva; ha detto unicamente che conveniva sostare perchè vi erano state delle commozioni, e pur troppo queste commozioni esistono e sono tali che lunga traccia forse ne rimarrà.

I Governi costituzionali, lo sappiamo tutti, sono diretti e governati dall'opinione; qui l'opinione è agitata; io credo che l'ufficio del legislatore si debba restringere a ciò che è indispensabile, a ciò che è inevitabile. Quando l'opinione fosse anche ingiustamente agitata, conviene rispettare quest'agitazione e lasciare che si scemi, e quando la tempesta sarà sedata, allora si farà meglio intendere la voce della ragione.

Io non vedo nessuna proposizione fatta dal conte Sauli che avversi l'esistenza di questa legge; veggio unicamente una misura di prudenza* suggerita, nè credo che questa misura di prudenza possa ritorcersi contro il Senato al punto di dire che il Senato sia per procedere fuori di ragione. Per conseguenza invoco l'autorità dell'opinione, la quale è dominatrice in tutti i Governi costituzionali, e molte volte l'opinione, anche ingiusta, fa sostare utilissime leggi, e la prudenza insegna a rispettare i tempi, perchè rispettando i tempi si rispetta anche la ragione.

Io voleva dire unicamente queste poche parole anche a mia giustificazione pel modo nel quale io potrei dare il mio voto.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Io sento con vero dispiacere affermare dagli onorevoli Sclopis e Sauli che vi sia agitazione, commozione e gravi inquietudini nel paese.

Ma, o signori, io credo di conoscere il paese al pari degli onorevoli due senatori; il paese non è per nulla commosso, agitato. (*Il senatore Sclopis domanda la parola*) Il paese è sdegnato. Io ho lasciato questa mattina la città di Genova, e posso assicurare che la popolazione non è per nulla commossa, è sdegnata anch'essa; furono sbalorditi un momento per la temerità dell'attentato, ma rischiariti i fatti e viste le disposizioni prese dal Governo, il paese ripigliò la sua tranquillità.

Questo sia detto in risposta alle osservazioni fatte dai due onorevoli preopinanti. Mi permettano poi di aggiungere una parola sul timore che si ha che questa legge abbia da produrre gran malumore; si persuadano i due onorevoli senatori, si persuada il Senato che questa legge, intesa nel suo vero senso, e capita dalla popolazione (e la capiranno alla prima leva che ci sarà), la troveranno molto meno gravosa di quella che è in vigore, come l'ha già spiegato l'onorevole presidente del Consiglio. Con questa legge che si vuol fare? Si vogliono tenere degli uomini in riserva che sono obbligati a venire 40 giorni soltanto (nei casi ordinari) sotto le armi, e durante i cinque anni una volta soltanto. Se passano i cinque anni che non abbia luogo la guerra sono licenziati.

Se avvenisse una guerra, ed avessimo bisogno di questi uomini, sarebbe il Senato, la Camera dei deputati, il Parlamento in una parola che ce li vorrebbe rifiutare? Questa osservazione l'ho già fatta anche nell'altro ramo del Parlamento; è impossibile che si rifiutino all'esercito gli uomini necessari alla difesa del paese. Ora cosa facciamo noi con questa legge? Ci prepariamo uomini esercitandoli 45 giorni in cinque anni, che sarebbero poi incorporati nell'esercito soltanto in caso di bisogno.

Dall'esperienza acquistata sia come ministro, sia per una certa pratica avuta negli anni addietro come capitano delegato alla leva, credo conoscere lo spirito della popolazione, e posso assicurare il Senato che in materia di leva, se fosse possibile, per contentare tutti, bisognerebbe che il peso ne fosse in qualche maniera diviso fra tutti, che tutti vi avessero parte.

Uno dei dispiaceri che provano gli iscritti della leva, si è che uno è colpito e un altro non lo è. Invece con questa legge tutti quelli che non sono esenti per circostanze di famiglia (e noti il Senato che le circostanze di famiglia sono dalla nostra legge molto più allargate che in nessun altro paese, giacchè producono presso noi un'esenzione del 24 per cento, mentre in Francia non ne producono che il 15 per cento); dunque, tolti coloro che sono necessari alle loro famiglie, gli altri una parte sono presi per quella leva cui il Senato ha sempre dato il suo assenso, di nove mila uomini per l'armata attiva, ed il resto rimane in riserva per averli in caso di bisogno. Era una perturbazione per le famiglie la minaccia continua che pendeva sugli individui di seconda categoria di venire trasferiti alla prima, era una vera spada di Damocle che avevano sulla testa, giacchè il Ministero con un colpo di penna un uomo della seconda categoria lo faceva passare nella prima, cioè quelli che non avevano che da passare 40 giorni sotto le armi in cinque anni, li faceva passare soldati per 11 anni.

Questa differenza è sensibile, ed il Ministero che aveva questa facoltà se ne priva, abbandonandola come un compenso all'aumento del numero. Io sono intimamente persuaso, che appena conosciute le disposizioni di questa legge, il paese anzi che trovarla più grave, la troverà meno onerosa e più giusta.

SCLOPIS. Il signor ministro della guerra mi fa un onore che non merito, rivolgendosi a me nel dare spiegazioni e giustificazioni del suo progetto di legge. Io non sono in caso di apprezzarle, lo dico schiettamente, e per ora non ho ancora nemmeno il mio voto perfettamente deciso, perchè aspetto l'esito della discussione. Ma io temo che il signor ministro della guerra mi abbia fatto un po' di torto interpretando la parola *commozione* in un senso che non aveva.

Cosa vuol dire essere commosso? Vuol dire ricevere una impressione o dai vicini o dai lontani. E come potremmo dire di non essere commossi dal pericolo che sovrastò a Genova? E come potremmo dire di essere perfettamente tranquilli, quand'anche oggi nelle spiegazioni date si disse che i particolari individui avranno cura di ricercare se esistano mezzi di distruzione?

È vero che si è rimpiccolito il pericolo, dicendo che non furono che 500 i fucili sequestrati, che non furono che 240 gli stili, e non so quante pistole, che non vi furono mine scavate nei muri, ma soltanto sacchi di polvere posti nei sotterranei. Ciascuno farà il giudizio che crede, secondo la sua maggiore o minore sensibilità, di questo fatto. Ma ciò non fa che noi non dobbiamo essere commossi dal pericolo che sovrastava a Genova, pericolo che non era poi tanto futile, perocchè si vede che altre combinazioni, non so se fortunate, accompagnavano anche questo movimento!

Io credo, o signori, che il Ministero ne è commosso, come lo siamo tutti noi, perchè si mancherebbe di simpatia, si mancherebbe di giustizia, di saggia politica, quando non ci mostrassimo noi commossi, mentre anche l'Europa è commossa di questo fatto. Dunque persisto

nel mantenere nel suo vero significato la parola *commozione*.

Non dirò che il paese sia agitato, non dirò che il paese penda a rivoluzione: le prove dei Piemontesi sono fatte da lungo tempo a questo riguardo: ma la commozione l'abbiamo provata; essa era giusta: per conseguenza questa parola non posso ritrattarla e la mantengo. Ripeto che, quanto all'intrinseco della legge, sono incompetente.

CAVOUË, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Se l'onorevole Sclopis intende la parola *commozione* come sinonimo, affine di *afflizione*, io consento pienamente con lui. Sì, o signori, noi e voi tutti siamo stati afflitti dai moti di Genova. Ma se colla parola *commozione* egli intende quello stato dell'animo, che rende non conveniente l'occuparsi d'argomenti gravi, io dichiaro altamente che sotto quest'aspetto il Ministero non è stato commosso, e non crede che gli eventi di Genova, quantunque tali da produrre vero dolore, siano di natura da dover distogliere il Ministero ed il Parlamento dall'occuparsi delle gravi faccende dello Stato. Anzi se ciò si facesse, sarebbe dare a questi avvenimenti, come già dissi, un'importanza che non hanno; giacchè se essi sono della natura la più cattiva, e potevano essere tali da condurre a qualche fatto deplorabile, non erano, o signori, di qualità da mettere in pericolo nè lo Stato, nè le nostre istituzioni.

Io professo del pari degli onorevoli preopinanti il massimo rispetto per la pubblica opinione, e se una misura legislativa sollevasse una viva opposizione nel paese, se la pubblica opinione si manifestasse contro essa in modo potente, io sarei forse per consigliare al Senato ed alla Corona di soprassedere dalla discussione di tale legge, sapendo il Ministero, quando l'opinione pubblica si solleva contro i suoi atti, quale è l'obbligo che il sistema costituzionale rettamente inteso gli imponga.

Ma qui, o signori, ha la legge attuale qualche connessione anche indirettamente con i fatti di Genova? Hanno forse le persone, che tentarono di sollevare quella città, preso argomento dal progetto di legge sulla leva? No certamente. Non avevano d'uopo di pretesti per i loro fini iniqui. Questo progetto non ha provocato, o signori, nessuna seria opposizione; è stato, come ho già avuto l'onore di dirvi, un'arma, della quale alcuni partiti hanno cercato valersi, e travisandone le disposizioni, mettendo avanti quei cambiamenti che potevano far accrescere il peso della leva, tacendo i compensi che con questa legge si stabiliscono, si è tentato di renderla impopolare. Ma, o signori, il migliore mezzo di riparare a questi inconvenienti è quello di discutere prima la legge, poi di applicarla; e voi potete essere certi che basterà che venga discussa, e poi applicata, onde far sparire tutti questi vani timori, tutti questi pregiudizi. Voi avrete tutti sicuramente avuto relazione con le classi della popolazione all'occasione della leva. Voi avrete visto i parenti il più delle volte afflitti e seriamente, quando uno dei loro figli era chia-

mato a far parte della prima categoria, e niuno ne avrete visto, anche nello stato attuale, a darsi molto pensiero di coloro che essendo iscritti alla seconda categoria, rimanevano alle loro case. Ora poi che questi della seconda categoria sono liberi di contrarre matrimonio, possono costituire una casa immediatamente, il che ha tanta importanza massime per la classe dei contadini, state certi che l'aumento di questa categoria non produrrà nessun cattivo effetto nel paese. Lo produrrebbe bensì un voto, che rimandando la discussione di questa legge, avvalorasse l'idea che in essa si contengano delle disposizioni sommamente contrarie al bene generale. Per questi motivi io prego il Senato a voler intraprendere la discussione dell'attuale progetto.

LAZARI, relatore. Il vostro presidente, o signori, vi ha detto che l'ufficio centrale non fece nessuna proposta, e che solo o proponeva l'accettazione, od il rigetto della legge.

L'ufficio centrale non ha fatto proposizione perchè la maggioranza del Senato dava ai suoi commissari il mandato di chiedere la scissione della legge per meglio esaminarla e per discuterla con maturità di consiglio, e tanto più perchè il Ministero potesse meglio sviluppare il suo concetto in una legge speciale, sia per l'effetto che deve produrre nello Stato, sia per l'effetto che deve produrre nella popolazione.

Il presidente vostra per conseguenza, a mio credere, potrebbe dimandare al Senato se è, o no nell'intenzione di mantenere il mandato dato ai suoi commissari di scindere o no la legge. Se non si vuol scindere la legge, non resta che accettarla.

DI POLLONE. Domando la parola sulla posizione della questione. Mi pare che la questione sia semplicissima, e che non vi è voto preliminare a dare sulla scissione o no; la legge è stata presentata, una relazione è stata fatta, quindi mi pare ovvio di entrare francamente nella discussione.

I fautori della legge dimostreranno i suoi vantaggi, e forse faranno molti proseliti; coloro i quali credono che questa legge debba partorire gravi e dannosi effetti, cercheranno pure di dimostrarlo, e faranno anche qualche proselite; ma in ultima analisi si verrà alla votazione degli articoli: coloro i quali ammettono la legge, si e come è stata presentata, voteranno in favore, e viceversa quelli che non la vogliono; quindi propongo di passare senz'altro alla discussione della legge stessa, cioè quando si sarà esaurita la discussione generale, di entrare nella discussione degli articoli, e di votare articolo per articolo. In questo modo a mio parere viene sciolta ogni difficoltà.

PRESIDENTE. Come il Senato non solo vede, ma sente, la discussione intorno a questa legge è aperta.

Si è finora toccato solamente della parte estrinseca, ma intanto la discussione generale è aperta sul progetto di legge.

Io richiamava l'attenzione del Senato medesimo sulla osservazione fatta al presidente, perchè la relazione tende in un certo modo alla sospensione, e una proposta

di sospensione dovrebbe precedere nel voto qualunque altra. Infatti l'onorevole relatore diceva che il presidente poteva domandare al Senato, se insistè o no sul suo voto. Il Senato non ha dato voto finora, perchè il voto che dà negli uffizi, secondo che è dichiarato nel regolamento, non è e non deve essere voto imperativo; solamente il commissario nominato deve fare relazione all'ufficio centrale delle opinioni che si sono manifestate nel proprio ufficio; quindi dalla maggioranza dell'ufficio centrale concludendosi perchè si separi la legge, ne viene che è da sapersi se l'ufficio stesso propone una nuova redazione, in cui le due parti sieno distinte, oppure un rimando al Ministero perchè faccia una nuova proposta.

Ora toccherà al Ministero, e non al presidente di rispondere, se dopo un voto emesso dalla Camera dei deputati, esso si creda in situazione di fare un nuovo progetto per accondiscendere alla proposta dell'ufficio centrale, il quale ha tutta l'autorità per fare, quando lo creda, un emendamento, od una proposta sospensiva. Io interpellava dunque l'ufficio centrale perchè più apertamente dichiarasse se egli intende veramente di fare una proposta sospensiva, la quale io metterò, come è mio dovere, ai voti prima di qualunque altra. Se non si fa formalmente questa proposta di sospensione, se nemmeno si faranno emendamenti, allora, come accennava l'onorevole Di Pollone, metterò ai voti l'articolo primo, e con ciò si verrà alla risoluzione della questione sollevata. Ma mi pareva che fosse opportuno che il Senato avesse ben presente la difficoltà quale si trova innanzi a noi.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io devo al Senato una franca dichiarazione, tanto più che si è da molti rimproverato al Governo, anche nell'altro ramo del Parlamento, d'aver inserito in questa legge annuale articoli che modificano la legge organica, e ciò per farli approvare più facilmente. Io devo francamente dichiarare che questo non è mai stato il sentimento del Ministero; il Ministero ha creduto, che valendosi dell'articolo ottavo della legge organica, il quale dice: « il contingente d'uomini che ciascuna leva deve somministrare per mantenere a numero l'esercito ed il corpo Real Navi, è per ciascun anno determinato per legge » poteva venire a proporre invece d'un numero complessivo di uomini di prima e di seconda categoria (i quali uomini di seconda categoria poi, amo ripeterlo, perchè è il punto essenziale, era sempre a disposizione del Ministero il farli passare nella prima), invece, dico, di proporre questo numero complessivo abbiamo creduto di poter domandare separatamente solo 9000 uomini di prima categoria e contemplare tutti gli altri nella seconda, perchè il numero non è possibile a determinare; cosicchè, lasciandone indeterminato il numero, abbiamo creduto di essere nello spirito dell'articolo 8 della legge organica. Nell'altro ramo del Parlamento mi venne fatta questa osservazione, ed io aveva dichiarato immediatamente che, se volevano, separassero la legge in due distinti progetti; ma ora questa dichiarazione non la posso fare al Senato, perchè esso ben comprende in quale imba-

razzo si troverebbe il Ministero, se, nella quasi impossibilità di radunare l'altro ramo del Parlamento, si trovasse anche senza la legge per la leva annuale.

Io osservo poi quanto al discutere gli articoli, come proponeva l'onorevole Di Pollone, che se si approvasse il primo e non il secondo, il Ministero si troverebbe nell'imbarazzo grandissimo che dichiaravo testè, perchè invece di chiamare 9000 uomini, come dice l'articolo 1, esso dovrebbe chiamarne 13,000, perchè sicuramente, se non si approva l'articolo 2, bisogna aggiungere, come si faceva negli anni scorsi, ai 9000 uomini di prima categoria almeno 4000 di seconda categoria; dimodochè sarebbe impossibile discutere articolo per articolo, a meno che, votato il primo articolo, si sapesse certo che possano approvarsi gli altri.

PRESIDENTE. Se non si chiede più la parola, io domanderò al Senato se intenda chiudere la discussione generale.

Chi così pensa sorga.

(È chiusa la discussione generale.)

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva dell'anno 1857, ed a prelevare sui cittadini nati nel corso dell'anno 1836 un contingente di novemila uomini di prima categoria. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Io credo mio debito di ripetere l'avvertenza testè fatta dal mio collega il ministro della guerra.

L'adozione dell'articolo 1 trae seco l'adozione del sistema del Ministero; giacchè, ove si adottasse il sistema di mantenere lo *statu quo*, non basterebbe assegnare il contingente di 9000 uomini, ma bisognerebbe almeno portarlo a 13,000, mantenendo la facoltà al Governo di far passare dalla seconda alla prima categoria quella quantità d'uomini che crederrebbe necessaria pel pubblico servizio.

Io non entrò a discutere o giustificare il vigente sistema; metterò solo sotto gli occhi del Senato quale sia in ora la potestà, e direi fino ad un certo punto, l'arbitrio lasciato al potere esecutivo, giacchè non è limitata al tempo di guerra la facoltà di far passare gli uomini dalla seconda alla prima categoria.

Nè questa facoltà non è nemmeno limitata dai fondi assegnati in bilancio, giacchè potrebbe sempre il ministro della guerra coi fondi assegnati in bilancio chiamare sotto le armi tutta o almeno gran parte della seconda categoria; basterebbe per ciò che esso mandasse in congedo illimitato una parte della prima categoria e cogli stessi fondi potrebbe mantenere sotto le armi quelli della seconda. Quindi, o signori, voi vedete che nello stato attuale delle cose tutti gli iscritti della prima categoria hanno sopra il loro capo pendente una spada di Damocle sostenuta da un filo, dalla volontà del ministro della guerra.

Nel far cessare questo stato di cose, nel dare certezza ai cittadini compresi nella seconda categoria che non saranno chiamati sotto le armi se non in virtù di una

legge, quindi se non in circostanze gravissime, ove l'interesse della patria lo richieda, ove, quando anche non vi fosse una organizzazione, sarebbero probabilmente chiamati con leggi speciali, voi vedete che non si aumenta nè punto nè poco il peso reale che i nostri concittadini devono sopportare. Io credo quindi che voi potete con fiducia votare l'articolo primo della presente legge.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Di Castagnetto ha la parola.

DI CASTAGNETTO. Le poche parole che sono per dire al Senato si riferiscono forse più propriamente all'articolo 2, ma stando ai riflessi molto appositamente espressi dall'onorevole presidente del Consiglio che, votato il primo articolo, si intenderebbe inclusivamente votata la legge, io debbo chiedere alcune spiegazioni le quali serviranno a togliermi uno scrupolo che mi tiene in sospeso sul voto di questa legge.

Io vedo tutte le disposizioni favorevoli che il nuovo progetto contiene, le ho viste fin dal primo momento che ne ho fatto lettura, perchè ho considerato due cose: la prima che si portava, a mio avviso, un miglioramento reale al sistema della riserva, comprendendo in questa i giovani veramente sul fior degli anni, pieni di forza e di attività.

Invece sono stato io stesso testimonia, sebbene incompetente, delle conseguenze del sistema antico, quando ho visto andare al campo di Lombardia le ultime riserve che vennero allora chiamate, militari sicuramente pieni di buon volere, ma che per le particolari loro circostanze, e fisiche, e di famiglia, per il tempo da cui avevano cessato di stare sotto le armi, non avrebbero potuto corrispondere allo scopo che lo Stato aveva diritto di esigere.

Per altra parte egli è anche certo che riducendo il tempo di servizio, accordando il permesso di maritarsi a questi giovani, si sentirà dalle famiglie un beneficio reale. Ed è chiaro che si corregge in certo modo l'ingiustizia dell'estrazione a sorte, poichè quei giovani che non erano favoriti da un numero alto, ed erano pure necessari al sostentamento della famiglia, con 45 giorni in 5 anni resteranno liberi di accudire ai loro interessi. Tuttavia noi non possiamo dissimularci che il chiamare indistintamente sotto le armi tutti i giovani i quali non sono compresi in una categoria di esenzione, dà a primo aspetto un'idea di un nuovo ed odioso carico, ed è utile che la discussione, la quale ha luogo in questo recinto, sopra un interesse tanto prezioso, chiarisca ben bene le popolazioni del vantaggio che può ad esse risultare.

Una difficoltà io vedo, ed è quella della surrogazione. Il signor ministro sa come molti padri di famiglia siano in tali condizioni da poter surrogare i loro figli, e come le circostanze loro particolari esigono questo sacrificio. Ora allo stato attuale della legge presentata essendo tutti i giovani compresi nella leva, parmi che crescerà di molto la difficoltà della surrogazione.

Per altra parte poi vedendo che si fa cenno solamente

di un servizio di 45 giorni su cinque anni, mi nasce il dubbio (ma in questo dichiaro di essere affatto incompetente: tuttavia credo utile che il signor ministro spieghi il suo concetto a soddisfazione del paese), il dubbio dico che un tale servizio di 45 giorni in cinque anni non possa poi assicurare alle riserve quel grado d'istruzione che assicurerebbe loro un esercizio più continuato quale lo avevano antecedentemente.

I miei due riflessi adunque si riducono: 1° alla possibile maggiore o minore facilità di surrogare; 2° relativamente ai vantaggi che il Ministero crede di poter trarre da queste riserve regolate solamente con un esercizio di 45 giorni.

A mio avviso se questa modificazione avesse fatto l'oggetto di una legge speciale pel riordinamento della legge di leva, forse uno studio più profondo avrebbe potuto suggerire qualche miglioramento; tuttavia abbastanza confido nell'alto intendimento del Ministero e del ministro attuale per le cose militari, e debbo credere che egli ha fondatissimi motivi per contare sopra l'esito della proposta legge.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Se ho bene inteso, le spiegazioni richiestemi dall'onorevole Di Castagnetto versano sul timore che, in seguito all'adozione di questo progetto, possa riuscire più difficile alla popolazione la facoltà di surrogare.

Io dirò all'onorevole senatore che ho ferma fiducia, prima di tutto, che le surrogazioni militari basteranno ai bisogni della leva, giacchè ogni anno il numero se ne aumenta.

Nell'anno scorso il numero dei surrogati militari fu assai maggiore e quasi doppio degli iscritti che ne fecero la domanda. Bisogna dire, è vero, che nell'anno scorso c'erano molti militari i quali avevano ultimato il loro tempo durante la guerra, e siccome durante la guerra nessuno può avere il congedo, perciò se ne ebbe l'anno scorso un numero quasi doppio del solito.

Io ho dunque motivo di sperare che alle surrogazioni basterà l'elemento militare, cioè sia quelli che hanno finito la loro ferma ed amano continuare il servizio, sia i volontari, perchè sa il Senato che nella legge organica non sono ammessi a surrogare soltanto quelli che hanno già finita la loro ferma, ma bensì anche quei volontari che per ragioni di famiglia avrebbero diritto all'esenzione, come pure tutti coloro i quali hanno estratto un numero alto, e possono andar come surrogati dopo un anno di servizio.

Sicuramente con questa legge quelli che potevano surrogare per aver estratto un numero alto, non lo potranno più, ma rimangono, come diceva, tutti quelli che hanno finita la loro ferma, e di più tutti quelli che vanno esenti per motivi di famiglia. E non creda il Senato che, perchè gli individui sono esenti per motivi di famiglia, siano assolutamente indispensabili alle case loro, da non potervi contare sopra per le surrogazioni. Infatti su 196 surrogazioni che ebbero luogo nell'anno passato, surrogazioni ordinarie, non surrogazioni militari, 101 erano di surrogati che avevano estratto nu-

mero alto, e 95, noti bene il Senato, 95 erano di quelli che erano esenti per motivi di famiglia.

Dunque la legge accorda esenzione a giovani che non sono affatto indispensabili, dacchè 95 di questi esentati surrogarono. Oltreciò, gli individui che sono stati nella seconda categoria, dopo 5 anni ricevono il loro congedo, ed hanno ancora tempo un anno per imprendere una surrogazione ordinaria; di modo che vede come ci sia forse più che abbastanza per soddisfare tutti coloro che domandano surrogazioni.

Ma qui mi cade in acconcio di fare un'altra osservazione per quelli che credono il servizio di seconda categoria così gravoso. Se fosse gravoso questo servizio vi sarebbero anche degli individui di seconda categoria che domanderebbero di surrogare; ebbene in tutta la leva dell'anno passato non vi è nemmeno un individuo di seconda categoria che abbia domandato di surrogare, e noti il Senato che nell'anno passato c'era il timore di passare alla prima categoria.

Quanto all'altra osservazione dell'insufficienza di 40 giorni io ne ringrazio l'onorevole senatore perchè è nell'interesse dell'esercito...

DI CASTAGNETTO. Credo che il paese desideri di essere ben edotto.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Quaranta giorni sono pochi, sarebbero pochissimi poi se si trattasse di considerare quei soldati per soldati compiti. In quarantacinque giorni si possono sbazzare i soldati; siccome quest'istruzione la ricevono nel primo anno, e che per soli quattro anni ancora sono soggetti ad essere chiamati sotto le armi, è da sperare che in questi quattro anni non dimenticheranno quella prima istruzione; ma noti che con questa non è il caso di mandarli tosto in campagna, ma di chiamarli ad un deposito per completare l'istruzione ricevuta nei 45 giorni.

Essi non sarebbero chiamati in linea al più presto che dopo 3, 4, 5 o 6 mesi a rinforzare i battaglioni che trovandosi in campagna è naturale che abbiano delle deficienze, di modo che lo scopo vero è di riempire i vuoti dell'armata, non già di aumentare numericamente l'armata. Avremo dunque sempre alcuni mesi avanti a noi, non solo per ripetere loro, ma per rafforzarli ancora nell'istruzione veramente incompleta che hanno ricevuta in 40 giorni.

DI CASTAGNETTO. Perdoni il signor ministro se mi avanzo a fare ancora un'osservazione. Nel sistema attuale la leva credo fosse di 13 mila uomini, e parmi che questo contingente d'ordinanza fosse assai modico in proporzione dei servizi che toccano all'esercito; di modo che le compagnie in tempo di pace sono assai assottigliate ed anche forse il servizio molto gravoso.

Ora che vedo il contingente ridotto a soli 9 mila uomini, temo che questo servizio debba riuscire e più difficile ed assai più faticoso.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Io credo che il senatore Di Castagnetto ha confuso i soldati di leva con quelli d'ordinanza. Il soldato d'ordinanza è colui che serve otto anni consecutivi. Gli uo-

mini di leva, secondo la legge attuale, sono tutti soggetti alla ferma di 11 anni, dei quali cinquesotto le armi e sei in congedo illimitato; d'ordinanza non vi sono che coloro che vogliono esservi ammessi volontariamente.

Ora, siccome vedo nell'osservazione fatta dal senatore Di Castagnetto il timore che nove mila uomini non possano bastare, io lo tranquillizzo, poichè in tutti questi anni ne abbiamo avuto abbastanza, che anzi 9 mila uomini non li abbiamo mai completati. Stando, come ho detto, i militari di leva 5 anni sotto le armi, cinque volte nove sono quarantacinque mila che è la forza della nostra armata. Dirà: ci sono delle perdite. Sicuramente, ma vi sono poi anche coloro che si ringaggiano, ed i volontari che sopperiscono in gran parte a questa deficienza.

Vede dunque che il numero è sufficiente, e se ne domandassimo di più sarebbe impossibile lo stare nel bilancio; oppure bisognerebbe tenerli meno di 5 anni sotto le armi.

LAZARI, relatore. Il signor ministro della guerra, in un elaborato resoconto che ebbe la compiacenza di comunicare all'ufficio centrale, sulla leva del 1856, si esprime in questo modo: « che la leva è il più grave tributo che uno Stato possa imporre ai cittadini, perchè essa tocca gli interessi vitali della popolazione. Quindi, egli dice, la leva annuale bastando a sufficienza per avere in numero i corpi dell'esercito, ecc. »

Partendo da questi due principii, io non saprei il perchè ora il Ministero si creda di aver bisogno di una maggior riserva. Dagli stati prodotti dal Ministero nelle varie leve dal 1830 al 1835 sempre si rimandarono alle case loro liberi d'ogni servizio 19, 16, 8, 10, 11 mila uomini. Coll'attuale progetto egli vi dice: lasciate a mia disposizione questi 19, 16, 8, 10, 11 mila uomini secondo l'anno in cui cadrà la classe che è chiamata sotto le armi.

Questo porta un aumento sensibile nell'esercito attivo; veramente cogli altri articoli della legge porta migliorie essenziali e da pregiarsi nelle varie altre disposizioni dell'antica legge, ma l'antica legge, appoggiata al principio che la leva era uno dei più gravi tributi che si imponevano ai cittadini, sempre voleva che una parte delle classi chiamate potesse andar libera a casa sua, senza essere molestata dal servizio, a meno di un caso straordinario, chè allora naturalmente tutti i cittadini devono prestare il loro servizio. Ma poichè colla proposta attuale tutti sono obbligati a questo tributo, ciò mi fa supporre che egli voglia aumentare col tempo l'armata; se egli ha questa intenzione, si presenta un altro problema, che è più difficile a sciogliere.

Convieni egli che il paese offra ai suoi alleati 90 mila uomini, e che poi non possa continuamente mantenere in numero, se la guerra sorge e sia prolungata, e che non possa nemmeno provvedere ai loro bisogni? Oppure che offra 60 mila uomini che possa mantenere in numero e provvederli del necessario?

A voi, signori, spetta il decidere. Se volete offrire ai

vostrì alleati 90 mila uomini non avete che ad approvare la legge come è proposta.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Credo di non aver bene inteso...

LAZARI, relatore. Mi pare che col domandare una maggiore riserva, dopo essersi detto che la leva attuale fa fronte a tutti i bisogni dell'armata, si lasci presupporre il caso che si voglia aumentare l'esercito. Ora è di 45 mila uomini sotto le armi...

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Non capisco, perchè ha detto veramente qualche cosa che non si fa.

LAZARI, relatore. Ogni classe chiamata sotto le armi, secondo il vigente sistema di leva, dà un contingente per l'esercito attivo, ed un piccolo contingente per la seconda categoria di 3 mila uomini; si rimandano a casa liberi da ogni servizio tutti i rimanenti. Ora col nuovo progetto questi individui non designabili, ma non chiamati sotto le armi, sono iscritti nella seconda categoria.

Da quanto appare da questo stato che ho sotto gli occhi, i coscritti rimasti esenti, per numero alto, erano mandati a casa.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Stavano a casa.

LAZARI, relatore. Qui, su questo stato, vedo che dal 30 a venire al 35 ci sono 19, 10, 8, 11 mila uomini mandati a casa.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. I non designati sono sempre dagli 11 a 12 mila uomini, da questi devono sottrarsi gli esenti, i riformati, ed i dispensati; ora la nuova legge (tenuto conto delle esenzioni, dispense, riforme) non ne colpisce di questi non designati, che 33 per cento; ora io faccio la proporzione di 11 mila uomini, per esempio, della classe 1856, prendendo il 33 per cento, si arriva a circa 4 mila uomini.

Ora questi quattro mila aggiunti a quei quattro mila pur di seconda categoria che si prendevano per l'addietro la fanno ascendere alla forza di 8 mila.

LAZARI, relatore. Dunque elia ha 90 mila uomini sotto le armi.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Non sono che 80 mila di prima categoria, perchè di prima categoria vi sono nove mila uomini in ciascun anno e per undici anni: e così in tutto 99 mila; ma siccome vi sono delle deficienze anche in tempo di pace, si riducono, io calcolo, a 80,000 uomini.

Siccome per la guerra questa deficienza può manifestarsi assai maggiore, e abbiamo veduto delle armate ridursi straordinariamente, così è necessaria una forte riserva per potervi sopperire.

Ho già dichiarato in seno dell'altro ramo del Parlamento che non vi era intenzione di accrescere l'armata attiva, ma di avervi circa 80,000 uomini e una riserva sufficiente per supplire ai vuoti che vi succedono.

LAZARI, relatore. Il vantaggio che l'attuale legge arreca alla leva è molto rilevante perchè i militari di seconda categoria non possono essere chiamati sotto le

armi senza una legge speciale. La legge dice che i militari di seconda categoria possono soltanto per legge essere astretti a passare alle prime categorie: questo non vuol dire che il Ministero non li possa chiamare sotto le armi.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Credo che il Ministero deve, secondo il mio modo di vedere, avere la facoltà nei casi straordinari, e qualora il Parlamento non fosse aperto, di chiamare sotto le armi gli uomini di seconda categoria. L'essenziale è che il Ministero non possa farli passare alla prima categoria.

La differenza sta in ciò che durante la guerra tutti dovranno, a seconda del caso, rimanere sotto le armi, ma terminata la guerra, quelli che hanno oltrepassato i cinque anni di riserva otterranno il loro congedo, salvo che siano fatti passare alla prima categoria per legge, mentre prima il Ministero poteva farli passare senza dover promuovere alcuna legge.

LAZARI, relatore. Gli obblighi imposti ai soldati di seconda categoria, secondo quanto dice il signor ministro, sono di dover intervenire sotto le armi una sola volta.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Ordinariamente.

LAZARI, relatore. La legge non pone questo limite.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Il limite è posto dal bilancio.

LAZARI, relatore. I bilanci sono molto elastici, ed il signor ministro della guerra ci ha provato molte volte che il bilancio serve a poco. Di più ci sono altri obblighi per i soldati di seconda categoria che aggravano un maggior numero di individui, i quali se non saranno malcontenti non ne saranno per lo meno soddisfatti.

Quanto alla libertà di cambiamento di domicilio non può l'individuo di seconda categoria cambiare domicilio senza licenza del sindaco, del comandante la stazione dei carabinieri e del comandante della provincia. Non può l'individuo di seconda categoria ottenere passaporto, nè andare alle Americhe se prima non ha raggiunto un corpo ed abbia ottenuta la facoltà di rimpiazzare.

Questi sono gravami, come si può credere, perchè non ci è più libertà, si può dire, per tali individui, massime per la popolazione della Liguria, di andare liberamente alle Americhe. È vero che la legge concede molte facilitazioni all'individuo che ha bisogno di recarsi in quelle regioni, ma frattanto è obbligato ad adempiere a questi incumbenti, altrimenti è soggetto a pene disciplinari che la legge stabilisce.

So che il ministro è in obbligo di sapersi rendere ragione degli individui di prima categoria, ma questo non è meno un peso per essi.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Prima di tutto mi permetto di osservare all'onorevole Lazari, che ha detto, od almeno ha lasciato capire, che non si rispettano troppo le leggi: che se è vero che nel caso delle fortificazioni di Casale e di Alessandria, il Governo ha creduto necessario d'intraprenderle prima di

averne l'autorizzazione dal Parlamento, i voti ottenuti dal Parlamento stesso hanno approvato la sua risoluzione, massime per quelle di Alessándria; io credo che all'infuori di questi casi il senatore Lazari non possa incolparmi di avere violato le leggi, perchè lo posso assicurare che, salvo il caso della difesa del paese, nella quale credo dovere del Ministero di fare quello che è necessario, e di farlo a qualunque costo sotto la sua responsabilità, lo posso assicurare, ripeto, che il mio primo, pensiero anche a fronte di tutte le altre difficoltà, è l'esecuzione precisa, intera delle leggi.

L'onorevole Lazari trova il progetto molto gravoso, ed ha citato varie disposizioni colle quali il Governo si volle assicurare che gli individui i quali cambiano domicilio, e principalmente che vanno all'estero, possa averli all'occorrenza; ma io trovo naturale che avendo gli uomini in riserva voglia assicurarsi di sempre trovarli quando ne ha bisogno.

Se parliamo di pesi naturalmente bisogna stabilire un paragone. Io faccio il paragone di quello che si faceva prima, col sistema in vigore prima del 1848, che ha poi continuato sino alla nuova legge organica che ora abbiamo.

Allora il numero degli uomini che erano soggetti a queste disposizioni, che l'onorevole senatore trova così gravi, era molto maggiore, poichè il senatore Lazari sa che gli uomini erano vincolati al servizio per 16 anni, e siccome se ne chiamavano da 10 ad 11 mila all'anno, egli vede che se ne aveva un numero maggiore di quello che abbiamo adesso complessivamente colla prima e seconda categoria, perchè non bisogna dimenticare che quei della seconda non sono soggetti che per 5 anni, finiti i quali sono in piena libertà di andare dove loro pare e piace.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Sonnaz.

SONNAZ. Io non aveva inteso la spiegazione che il senatore Lazari, relatore, ha dato sul punto dell'attuale armata.

L'armata attuale è già di 90,000 uomini circa, perchè 45,000 sono quelli di 5 anni, ossia 9000 uomini all'anno, che sono poi quelli che hanno ancora l'obbligo di 6 anni a casa, i quali, dando un sesto di diminuzione per le riforme, per le morti, ecc., lasceranno sempre altri 45,000 uomini, di modo che in caso di chiamata attualmente l'armata è già di 90,000 uomini.

LAZARI, relatore. Ciò proverebbe sempre che la leva provvedendo ai bisogni non è più necessario di aumentare il numero della seconda categoria per una riserva.

DAROVIDA. Domando la parola.

La prima categoria di ciascuna classe comprendendo 9000 uomini, le 11 classi dovrebbero dare non solo 90 mila ma 99,000 uomini; ma il generale Sonnaz non ignora che a cagione dei continui consumi, quando tutte le 11 classi fossero riunite sotto le armi, darebbero una forza minore di 80,000 uomini. Non si può per conseguenza asserire che, mediante i soldati di prima categoria, si ha un esercito di 90,000 uomini.

Poichè ho preso la parola, mi permetterò di rettificare

l'errore nel quale è caduto il mio amico generale Lazari asserendo che nelle leve del 1830, 1831, 1832, ecc., fatte nel 1851, 1852, 1853, ecc., fu lasciato libero un numero considerevole d'uomini, i quali sarebbero stati colpiti colla legge che ora si discute.

L'onorevole Lazari non ha avvertito che i 19,000 uomini, ad esempio, che egli dice essere rimasti liberi nella classe del 1830, erano tutti designabili; forse se fosse stata in vigore la legge ora proposta dal ministro, 5000 al più di essi sarebbero stati designati: diffatti in quell'anno gli iscritti erano 59,000 e il contingente solo di 10,000; ora per formare questo contingente si dovettero esaminarne 40,000, ossia il quadruplo del contingente, dal che si può ragionevolmente indurre, che esaminati i rimanenti 19,000 ed eccettuati gli esenti per motivi di famiglia, i riformati, ecc., non ne sarebbero stati designati che 5000 al più.

Se si esaminino i risultati delle altre leve da lui accennati, si riconoscerà che il numero degli uomini che sarebbero stati designati colle norme della nuova legge sarebbe ancora minore nella leva del 1833; per esempio, su 50 mila iscritti, onde avere un contingente di 12 mila uomini, fu necessario esaminarne 32 mila, e soltanto 8 mila non furono sottoposti ad esami; gli uomini esaminati eccedettero il triplo del contingente, onde si può indurre, che negli 8 anni su mille dichiarati liberi, meno di tre mila sarebbero andati soggetti alla designazione: ed è quindi evidente che la nuova legge non avrebbe colpiti in quegli anni 19, 16, 11,000 uomini di più che la legge in vigore, ma soltanto da 4 in 5000 uomini.

Non è poi da credersi che, all'oggetto d'impiegare le chieste riserve, si debbano formare nuovi quadri, e portare, come sembra crederlo il generale Lazari, la forza dell'esercito al di là di 90,000 uomini. Il Ministero ha ripetutamente dichiarato che le riserve non devono servire che a mantenere in caso di guerra l'esercito a numero.

Suppongasì che domani si rompa la guerra; tosto si chiamano sotto le armi gli uomini della prima categoria che si trovano in congedo illimitato, e si porta così l'esercito alla forza di 75 ad 80,000 uomini. Per portarlo ai 90 mila il Governo chiamerà sotto le armi non tutta la riserva, ma soltanto quella parte della medesima necessaria a portare i quadri dell'esercito al completo, e si riprodurranno le chiamate di parte di esse a misura che si produrranno dei vani nelle varie armi.

La disponibilità di queste riserve offrirà il vantaggio di non rendere necessario di fare delle leve come occorre nel 1848, in cui si levarono 39 mila uomini; le quali leve, per quanto si accelerino, esigono sempre un tempo considerevole e cagionano disturbi ed inquietudini nella popolazione. Con 35 o 40 mila uomini di riserva nella popolazione, si è certo di poter largamente provvedere ai bisogni di una campagna anche molto attiva e travagliata, e si avrà agio a fare nuove leve con tranquillità e regolarità per le campagne successive.

TORNATA DEL 10 LUGLIO 1857

Ho creduto conveniente di dire queste poche parole perchè il Senato non restasse sotto l'impressione, che per mezzo della nuova legge si verrà a colpire un numero grandissimo d'uomini, e si porterà la forza dell'esercito al di là di quello che i quadri attuali lo possano permettere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo primo finora discusso.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Darò ora lettura dei seguenti:

« Art. 2. Gli iscritti non assegnati alla prima categoria nè rimandati ad altra leva, riformati, esentati, dispensati, liberati, o che non hanno surrogato con surrogazione ordinaria, formano il contingente di seconda categoria.

« I surrogati di fratello sono assegnati a quella categoria cui per ragione del numero d'estrazione dovrebbero appartenere i surroganti. »

(È approvato.)

« Art. 3. I militari della seconda categoria possono soltanto per legge essere astretti a passare alla prima.

« È però in facoltà del Governo di supplire ad ogni leva, e per mandamento, gli uomini della prima categoria riformati sotto le armi per infermità o difetti preesistenti all'incorporazione, con far passare alla stessa categoria altrettanti uomini della seconda, giusta la progressione dei numeri loro toccati in sorte.

« Questa facoltà non ha più luogo dopo la dichiarazione di discarico finale della leva. »

(È approvato.)

« Art. 4. L'articolo 182 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento non è più applicabile agli uomini di seconda categoria. »

(È approvato.)

« Art. 5. L'esenzione contemplata nel numero 4 dell'articolo 86 della detta legge è applicabile anche al fratello ultimo nato di orfano o di orfani di padre e di madre quando i fratelli e sorelle maggiori si trovano nelle condizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 93. »

(È approvato.)

« Art. 6. La disposizione contenuta nell'alinea dell'articolo 89 di detta legge 20 marzo 1854 non è applicabile quando trattasi di esenzioni che competessero a primogeniti, iscritti di precedenti leve, nei casi contemplati dai numeri 3 e 4 dell'articolo 86 della stessa legge. »

(È approvato.)

« Art. 7. Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge avranno effetto nelle annue leve, cominciando con quella dell'anno 1857.

« È derogato alla predetta legge 20 marzo 1854 nelle parti contrarie alla presente. »

(È approvato.)

PROGETTO DI LEGGE PELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ATTIVO DEL 1858.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo dell'esercizio 1858. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 414 e 420.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge.

VOTAZIONE.

PRESIDENTE. Prima che si proceda all'appello nominale per lo squittinio segreto del progetto di legge testè approvato, io domanderò al Senato se consenta che la convocazione di domani sia fissata per il tocco.

Abbiamo ancora a discutere, oltre i due progetti posti già all'ordine del giorno di quest'oggi, quelli per l'acquisto per parte delle finanze del roggione derivato dai torrenti Cervo ed Elvo; del cavo Francese e sue dipendenze; del roggione di Sartirana e della roggia Gamarra; quello per modificazioni alla tariffa di navigazione sul lago di Bourget e canale di Savières; quello per computo della campagna d'Oriente alle truppe del corpo di spedizione; e vari altri.

Se non vi sono osservazioni rimane il Senato convocato per domani al tocco.

MARIONI, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	56
Voti favorevoli	33
Voti contrari	23

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DELL'11 LUGLIO 1857

39

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Approvazione di tre progetti di legge relativi all'acquisto per parte delle finanze: 1° del roggione derivato dai torrenti Cervo ed Elvo; 2° del cavo francese e sue dipendenze; 3° del roggione di Sartirana e della roggia Gamarra — Discussione del progetto di legge concernente una nuova convenzione colla compagnia Transatlantica di Genova — Osservazioni del senatore De Cardenas contro il progetto — Risposta del ministro delle finanze — Discorso del senatore Di Pollone contro il progetto — Risposta del senatore Gioia — Replica del senatore Di Pollone — Considerazioni del senatore Di Castagnetto a sostegno del progetto — Schiarimenti richiesti dal senatore De Cardenas e forniti dal ministro delle finanze — Appunti del senatore Cotta — Parole del senatore Balbi-Piovera in favore del progetto — Osservazioni del senatore Gioia — Chiusura della discussione generale — Rigetto dell'articolo unico del progetto — Incidente sulla votazione a squittinio segreto — Parlano i senatori De Cardenas, Di Pollone, Montezemolo, il ministro delle finanze, i senatori Gioia, Pinelli, Pallavicino-Mossi, Sclopis, San Martino — Deliberazione di procedere allo squittinio segreto — Risultamento della votazione — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° sul computo della campagna d'Oriente alle truppe del corpo di spedizione; 2° modificazioni alla tariffa di navigazione sul lago di Bourget e canale di Savières.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e delle finanze, e più tardi intervengono eziandio i ministri dei lavori pubblici, dell'istruzione pubblica, dell'interno e della guerra.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

APPROVAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE CONCERNENTI ACQUISTI DI DERIVAZIONI D'ACQUE PER PARTE DELLE FINANZE.

PRESIDENTE. Se il Senato ha nulla in contrario, io metterei oggi in discussione per i primi i tre progetti di legge per acquisto delle finanze di diverse derivazioni di acque, compresi in una sola relazione, e che si potranno comprendere anche in una sola votazione, se non daranno luogo a discussione. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1022 e 1039)

Ne darò lettura. (*Vedi infra*)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola, li porrò ai voti dunque nuova lettura.

Primo progetto:

« Art. 1. È approvata la convenzione in data del 15 aprile 1857, seguita tra le finanze dello Stato e la città

di Vercelli, in ordine alla vendita da questa a quelle del roggione derivato dai torrenti Cervo ed Elvo e delle sue dipendenze. »

(È approvato.)

« Art. 2. In conformità a quanto è in detta convenzione stabilito, il Governo cederà al municipio di Vercelli una rendita redimibile di lire 17,000, al 5 per cento, la quale sarà emessa in aumento della rendita di creazione del 12-16 giugno 1849, con decorrenza dal 1° gennaio 1857. »

(È approvato.)

« Art. 3. Sono applicabili a questa ulteriore emissione di rendita le stesse regole per la sua estinzione e le altre disposizioni vigenti per quella summentovata del 12-16 giugno 1849. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il prorata d'interessi che a tenore dell'articolo 8 della summentovata convenzione del 15 aprile 1857, sono dovuti alla città di Vercelli dall'11 novembre a tutto dicembre 1856, sarà pagato dalle finanze col fondo stanziato alla categoria 48: *Acquisti eventuali di stabili e miglioramenti delle proprietà demaniali*, del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio 1856. »

(È approvato.)

« Art. 5. La convenzione, di cui all'articolo 1, verrà ridotta in atto pubblico. »

(È approvato.)

TORNATA DELL'11 LUGLIO 1857

Secondo progetto:

« *Articolo unico.* È approvato l'atto in data del 23 maggio 1857, rogato Barnato, con cui le finanze dello Stato, quali aventi causa dal municipio e dall'ospedale maggiore degli infermi in Vercelli, ed a transazione della lite vertente tra essi corpi morali e Carlo Maggiorino ed avvocato Luciano fratelli Scappa, fecero da questi ultimi acquisto del cavo Francese con tutti gli edifici e diritti d'acqua allo stesso cavo inerenti, mediante i patti, condizioni e corrispettivo d'acqua in esso atto indicati. »

(È approvato.)

Terzo progetto:

« Art. 1. È approvata la convenzione in data del nove giugno 1857, seguita tra le finanze dello Stato ed il marchese Ferdinando Arborio Gattinara di Breme in ordine alla vendita da questo a quelle del roggione di Sartirana, della roggia Gamarra e degli altri dritti di acqua dal medesimo posseduti nei territori delle tre provincie di Novara, Vercelli e Lomellina, unitamente a quattro molini. »

(È approvato.)

« Art. 2. In conformità a quanto è in detta convenzione stabilito, il Governo cederà al marchese Ferdinando Arborio Gattinara di Breme una rendita redimibile di lire cento quaranta mila al cinque per cento, la quale sarà emessa in aumento della rendita di creazione del 12-16 giugno 1849, con decorrenza del 1° gennaio 1858. »

(È approvato.)

« Art. 3. Sono applicabili a questa ulteriore emissione di rendita le stesse regole per la sua estinzione e le altre disposizioni vigenti per quella summentovata del 12-16 giugno 1849. »

(È approvato.)

« Art. 4. La convenzione di cui all'articolo 1 verrà ridotta in atto pubblico. »

(È approvato.)

Questi tre progetti di legge, non avendo dato luogo ad alcuna osservazione, saranno perciò, se non sorge reclamazione, oggetto di una sola votazione, a norma dell'articolo 59 del nostro regolamento.

Farò intanto presente che l'onorevole nostro collega, il senatore marchese di Breme, ha dichiarato di astenersi dal votare, essendo egli parte interessata in uno dei progetti di legge.

Avverto poi il Senato che verrà, dopo la votazione di questi tre progetti di legge, in discussione il progetto di legge relativo alla nuova convenzione colla compagnia Transatlantica.

Si procede ora alla votazione per squittinio segreto.

GIULIO, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	51
Voti favorevoli	49
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE UNA NUOVA CONVENZIONE COLLA COMPAGNIA TRANSATLANTICA.

PRESIDENTE. Ora viene in discussione il progetto di legge concernente una nuova convenzione colla compagnia Transatlantica. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1178 e 1187.)

Esso è così concepito:

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dare piena esecuzione alla convenzione stipulata il ventitrè maggio, corrente anno, dal ministro delle finanze colla compagnia *Transatlantica*, costituita in Genova con atto del quattro ottobre mille ottocento cinquantadue ed autorizzata con regio decreto del sette novembre successivo, per lo stabilimento di linee di navigazione a vapore tra Genova e l'America del Sud e tra Genova ed il Levante, colle modificazioni infra indicate. »

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha la parola.

DE CARDENAS. È la quarta volta che questo trattato colla compagnia Transatlantica viene avanti al Senato. Mi dispiace che sia la terza che devo esporre qualche opposizione; forse nella circostanza pratica me ne sarei astenuto, ma l'ufficio centrale a maggioranza essendo stato favorevole, ed io solo essendomi trovato oppo- nente, credo dover esporre i motivi che mi vi hanno indotto; la legge però essendo già stata adottata dal Senato altra volta non posso supporre sia ora per votare diversamente. Credo per altro, a mia giustificazione, dover spiegare le ragioni del mio dissenso; motivi semplicissimi e sui quali non mi estendo di troppo, mentre sono appoggiati al solo principio economico, di non proteggere qualunque siasi specie d'industria, la quale potrebbe fare da sé, e che se non può fare da sé senza protezione, è segno che i capitali sono impiegati a detrimento della rendita che potrebbero dare impiegati in altra maniera. Avrei creduto a primo aspetto che trattandosi ora di concedere nuovi favori a questa compagnia vi fossero dei motivi forti che potessero animare a fare queste nuove concessioni. Ho esaminata la relazione del signor ministro; nelle prime parole di essa si disse che l'esperienza, che i fatti hanno provato i vantaggi delle concessioni antecedenti. Cercai a lungo in questa relazione e ai miei occhi non saltarono fuori fatti od esperienze: questi fatti io non li ho veduti. Li trovai soltanto espressi nelle parole del Ministero, il quale diceva, *credo*, che vi è stato il tale vantaggio; *credo*, che succederà così; come pure, soggiungeva poi: *spero*, che concedendo la tale cosa si otterrà questa; *spero*, che concedendo queste cose si otterranno i tali vantaggi pubblici. Ma queste due sole parole di credere e di sperare non bastarono nè a convincere la mia fede nè a spingere le mie speranze al di là di quello che mi davano i medesimi principii che ho invocati e che sono quelli che mi hanno obbligato altra volta ad opinare

diversamente di queste concessioni di sussidi e di favori.

Vidi poi un fatto, ed un fatto vero, ma negativo, ed è che la compagnia Transatlantica, la quale si lusingava molto dei vantaggi che avrebbe potuto avere con il commercio a stabilirsi verso l'America del Nord, vidi, dico, che questa compagnia medesima, la quale era protetta in gran parte dal ministro e da coloro che la favorivano in questo recinto, appunto pel commercio che si voleva promuovere verso l'America settentrionale, annoverandosi perfino nelle precedenti tornate, quali erano i generi di mercanzia che si esportavano e importavano da quella regione; vidi, dico, che questa compagnia medesima mette ora per suo primo patto quello di abbandonare questi viaggi. Non si può dire che sieno i fatti che abbiano dimostrato il contrario; quei fatti sono invocati nella relazione ministeriale, ma di fatti non ve ne è alcuno, giacchè in tutto questo tempo la compagnia non fece neppure un solo viaggio agli Stati Uniti d'America, per cui convenien dire che la compagnia, e coloro che approvano una nuova convenzione colla medesima, sono ora convinti contrariamente a quello che lo erano tempo fa, quando se gli opponeva la non convenienza di sussidiare i viaggi all'America settentrionale che non avrebbero dato vantaggio, dicendo essi allora come dovessero riescire proficui. Ora, mentre ci si propone di abolire l'obbligo di quel viaggio non creduto più vantaggioso, ci si propone per contrario di erogare quasi tutta la somma che vi era destinata pel solo viaggio all'America meridionale con una piccola differenza di 20 o 30 mila lire all'anno, mentre erano 600 e più mila in quella convenzione, ed ora non sarebbero più che 600,000 che si darebbero in sussidio di questo solo viaggio.

Io non saprei a che sia appoggiato quest'aumento, a meno che non fosse riconosciuto che in questo viaggio la compagnia rimane passiva. Se rimane passiva, come difatti lo è stata nel primo suo viaggio (e questo è il solo viaggio di cui il Ministero ci abbia comunicato il conto), a me pare non util cosa il somministrare un sussidio, acciocchè la compagnia seguiti ad impiegare il denaro in operazioni improduttive o dannose.

Si vuole anche lasciar sentire che in Francia si fece la proposizione di dare 14 milioni di sussidio alle compagnie che intraprendessero simili viaggi. In verità non si tratta del solo viaggio dell'America del Sud come quello per cui si darebbero 600 mila lire da noi. Sarebbero dati i 14 milioni per molte linee a stabilire; ma ammettiamo quante linee si vogliano, sarà sempre però molto e molto maggiore il sussidio proposto dalla Francia pel solo viaggio dell'America meridionale di quello non lo sia il nostro, e quindi il nostro denaro sarebbe sprecato anche nell'idea di proteggere questa compagnia, mentre con un sussidio tanto maggiore somministrato ad un'altra compagnia da un altro Governo (il quale lascio ad altri il giudicare se farà bene o male a darlo, ma che sono persuaso lo darà, perchè così si usa in Francia), il viaggio della nostra riuscirà sempre più

passivo, malgrado il nostro sussidio, e quindi diventeranno sempre più improduttivi i capitali impiegati in quella speculazione.

Altra proposizione del progetto è quella di spingere i viaggi anche verso l'Oriente con un sussidio di 300 e più mila lire; e ciò per stabilire dei viaggi periodici verso le regioni orientali.

Qui abbiamo i fatti storici ed i fatti contemporanei che provano come senza alcun sussidio od aiuto, vi sono tali rapporti tra il Piemonte e la Liguria principalmente e le regioni orientali, che parmi possa essere considerato come un semplice spreco lo spendere perchè si stabiliscano rapporti che già sono stabiliti da lungo tempo.

Si può dire esservi la velocità mentre questi rapporti si mantengono ora per mezzo di bastimenti a vela e non di bastimenti a vapore, il che è troppo tardo pel passaggio delle persone, ma vi sono tanti bastimenti a vapore che fanno il commercio fra Genova e l'Oriente, che per il passaggio dei viaggiatori vi suppliscono ampiamente, e per quello delle mercanzie poche sono quelle che abbiano bisogno di passare velocemente per vapore, più che per altro mezzo, mentre il grande nostro commercio coll'Oriente è tutto di cereali, ed io credo che le granaglie di là passeranno preferibilmente sui bastimenti a vela che non su quelli a vapore, chè il trasporto su quelli si fa a piccolissimo nolo.

Una delle ragioni che si erano fatte valere nelle altre discussioni era l'interesse postale. Si parlava come se questo sussidio dato alla compagnia per le regioni transatlantiche potesse essere compensato se non in tutto, almeno nella massima parte, con la rendita postale che avrebbe procurato. L'esperienza, che converrebbe fosse registrata fra i fatti che si sono verificati, ha provato che questa corrispondenza non ha portato che un numero, proporzionalmente alle speranze, ben lieve di lettere, mentre credo che sia arrivata la rendita a lire 60,000 contro un corrispettivo di 600,000 lire e più, che sono state promesse alla compagnia. In verità il ministro delle finanze diceva l'altro giorno in seno dell'ufficio centrale che non era stato dato fino ad ora ancora alcun sussidio a questa compagnia, mentre essa non aveva ancora compiuto alcuno dei patti a cui essa erasi obbligata; e che per questi motivi, le era stato negato ogni versamento di fondi.

Non avrei capito allora bene se questo sussidio fosse negato assolutamente, o se fosse una specie di sospensione al pagamento. Su questo punto vorrei domandare al ministro delle finanze se i pagamenti sieno stati negati assolutamente, ovvero soltanto sospesi, e se si può essere certi che tutte le volte che la compagnia non compirà i patti, che egli disse non aver compiuto sino ad ora, non le si darà sussidio alcuno dalle finanze.

Mi riservo, se sarà il caso, di seguire il discorso.

CAVOU, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Domando la parola.

L'onorevole De Cardenas vi ha fatto conoscere le ragioni per le quali egli non crede dover assentire alle

proposte modificazioni del capitolato consentito alla compagnia Transatlantica. Egli vi ricordava siccome parte essenziale del primo contratto fosse il viaggio da farsi all'America del Nord, cioè lo stabilimento di una linea da Genova a Nuova York, e dimostrava meraviglia che a questa importante linea si rinunciasse dopo averla in altre circostanze decantata.

A questo primo appunto risponderò schiettamente che l'aver accettato la proposta fatta altre volte dalla compagnia di stabilire un servizio fra Genova e Nuova York fu, a parere mio, un errore; per quanto riflette il Ministero, ossia, per parlare più esattamente, il ministro, esso deve dichiarare schiettamente che fino dai primordi della compagnia, quando si stava ordinando, ha rappresentato ai fondatori della medesima come un viaggio fra Genova e Nuova York fosse, a suo credere, d'indole tale da non poter dare soddisfacente risultato. Ma in allora i promotori della società erano sotto il peso di alcune illusioni: essi dimostrarono tanta convinzione per la buona riuscita di questa linea, che veramente il ministro, che non intendeva far loro da tutore, ne riconosceva l'utilità, ed acconsentiva alla loro domanda.

Ma, esaminate le cose più da vicino, i direttori della compagnia Transatlantica dovettero pure convincersi che una linea tra Genova e Nuova York non può dare utili risultamenti. Difatti non esiste fra queste due città un cambio notevole di prodotti.

Le derrate che il Mediterraneo importa dall'America del Nord non possono incettarsi a Nuova York che di seconda mano. Non vi sono che pochissimi prodotti che vi si potrebbero incettare di prima mano. Alcuni prodotti manufatti potrebbero, è vero, esportarsi da Genova a quella città; potrebbero pure esportarsi in certa quantità frutti freschi, ma ciò non basterebbe sicuramente ad alimentare una linea così costosa.

Per ciò che riflette poi i passeggeri, egli è evidente che la linea fra Genova e Nuova York non potrebbe sopportare la concorrenza colle linee inglesi, francesi, belgiche e germaniche.

La distanza fra Nuova York e l'Inghilterra e l'Avre è molto minore di quella fra Nuova York e Genova, epperò il tragitto, senza tenere conto della maggior velocità dei bastimenti sulle linee da me accennate, i quali sono quasi tutti a ruote, sarà molto più lungo, epperò la maggioranza dei viaggiatori diretti dall'Italia all'America del Nord e viceversa preferirà sempre imbarcarsi sulle linee che impiegano minor tempo per traversare l'Atlantico. Dunque qui conviene dire che venne commesso un errore, per parte però della compagnia più che per parte del Governo.

La compagnia diceva voler assolutamente fare questo servizio, il quale era riconosciuto utile allo Stato, ove anche fosse per tornare dannoso ad essa. Se la compagnia voleva sottostare a tale perdita, si poteva dire padrona, e se essa avesse fatto ottimi affari sulla linea del Sud io non avrei consigliato certamente nè al Governo, nè al Parlamento di esonerarla dal servizio della linea

del Nord, e le avrei detto: vadano i benefizi che fate sulla linea del Sud a compenso delle perdite a cui vi siete esposti chiedendo con tanta insistenza, e contro i miei consigli, la linea del Nord.

DI POLLONE. Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Ma sgraziatamente anche la linea del Sud, senza dare i risultati funesti della linea del Nord, non poté però dare risultati tali da compensare le perdite della linea della Nuova York; quindi è indispensabile l'esonerare la compagnia dal servizio della Nuova York, od acconsentire a che essa liquidi, se non si vuole costringerla a fallire in breve periodo di tempo.

Ecco spiegata la prima anomalia che presenta l'attuale nuova convenzione, cioè la soppressione di una delle linee che aveva fatto l'oggetto della primitiva convenzione.

L'onorevole De Cardenas espone il dubbio che, ridotto anche il contratto alla linea del Sud, la compagnia non possa reggere, sia a ragione delle difficoltà contro alle quali essa ha da lottare, sia a ragione della concorrenza delle linee che esistono attualmente e di quelle che stanno per stabilirsi dal Governo francese con larghissimo sussidio, con un sussidio di 14 milioni.

Io credo che, a differenza della linea del Nord, quella del Sud presenta alimento per un largo traffico. Noi scambiamo (e dicendo noi intendo dire i paesi mediterranei), noi scambiamo coll'America del Sud quantità notevolissima di prodotti, la quale basta sicuramente con esuberanza ad assicurare dei carichi pieni ad uno o più servizi transatlantici.

L'importazione in Europa di zucchero e di caffè dal Brasile, delle lane, delle pelli, dei grassi ed altri prodotti animali dal Plata da un lato, e l'esportazione in quei paesi di tutti i prodotti manufatti, che colà si consumano, offrono un larghissimo compenso alla navigazione a vapore fra i due emisferi. Di più, mentre nell'America del Nord non esistono che pochi nostri concittadini sparsi sulla superficie di quell'emisfero, nell'America del Sud essi sono numerosissimi, e trovansi concentrati in gran parte sulle due rive del Plata, ove costituiscono in certo modo una vera colonia sarda. Quindi, mentre nel Nord le nostre relazioni personali sono poco importanti, lo sono assai coll'America del Sud. Ciò dimostra la differenza tra le due linee.

Mi rimane ora a parlare della concorrenza. Noi non abbiamo a temere la concorrenza delle linee inglesi, giacchè, anche dato che i piroscafi che fanno il servizio tra Southampton e Rio Janeiro camminano più veloci dei nostri, io credo che non tornerà a conto a nessuno di partire da Genova per andarci a prendere un posto a Southampton, e quindi portarsi al Brasile.

Rimane la temuta concorrenza della Francia. Io non nego che le linee francesi possano per avventura fare una gran concorrenza alla nostra, massime se il sussidio è molto maggiore del nostro; tuttavia non conviene supporre che il Governo francese sia per dare un sussidio di 14 milioni per la sola linea del Brasile. Sono

stati assegnati 14 milioni per tutti i servizi transatlantici, cioè per la linea coll'America del Nord, per quella colle Antille, per quella col Brasile, e, se non erro, anche per una linea col Chili; quindi il sussidio per la linea coll'America del Sud sarà sicuramente di somma molto minore di quella indicata di 14 milioni. In secondo luogo conviene avvertire che la navigazione in Francia costa molto più che da noi, a cagione delle spese di costruzione e degli effetti del sistema protettore colà in pieno vigore.

È un fatto che la marina francese naviga a più caro prezzo della marina sarda, e che è anche data una sovvenzione maggiore alla marina francese; ma vi è argomento da sperare che la nostra compagnia possa sopportare la concorrenza.

I risultati dei primi viaggi non sono tali da indurci a credere non potere una compagnia ricavare utili ragionevoli dal servizio tra Genova e l'America del Sud; nei primi viaggi il carico, massime nell'andata, non fu completo, e ciò deve attribuirsi a che il servizio non era conosciuto, e che non potè raccogliere fuorchè le mercanzie che si trovavano in certo modo pronte ad essere spedite nell'America del Sud; può anche attribuirsi, con tutta verità, alla non bastevole diligenza, ocularità ed abilità della direzione della compagnia. Tuttavia, malgrado che questa non sia stata diretta con singolare abilità e solerzia, i viaggi si sono fatti a mano a mano più proficui, e nell'ultimo che venne a compiersi si realizzò un nolo veramente di grande considerazione. Se la compagnia potesse fare assegno in tutti i suoi viaggi su di un nolo pari all'ultimo viaggio, sicuramente potrebbe essere certa di fare ottimi affari. Di più è a considerarsi che, in vista della difficoltà appunto che questo servizio incontra, in vista delle spese che si sono verificate, il Governo ha creduto di dover consentire ad un aumento di sovvenzione e di dovervi chiedere la ratificazione di questo aumento, che è di 30,000 a 50,000 lire.

Noi crediamo che questo aumento non si possa ravvisare eccessivo nè relativamente agli obblighi della compagnia in ordine a quanto negli altri paesi si pratica per imprese di simile natura, nè relativamente ai vantaggi che il paese può da questa impresa ricavare.

Io dico che, se si tiene conto dell'obbligo assunto dalla compagnia di far partire a giorno fisso i suoi vapori e di eseguire il viaggio in un determinato periodo di tempo, il sussidio che essa riceve non è gran cosa. E difatti, o signori, per bastimenti di una così grande portata, per bastimenti che costa tanto a far viaggiare, sia a cagione della spesa generale, sia a cagione della spesa dell'equipaggio e di quella del carbone, l'obbligo di partire carichi o non carichi costituisce un peso gravissimo; e ciò che lo prova si è che in Inghilterra, a lato di compagnie che ricevono larghissime sovvenzioni dal Governo e che fanno mediocri affari, noi vediamo compagnie che spediscono, non regolarmente, ma abitualmente, piroscafi nelle Americhe e che fanno buoni affari.

Infatti fra Southampton ed il Brasile esiste una linea

che riceve dal Governo parecchi milioni di sovvenzioni, la quale appena appena si regge, mentre vi sono una o due compagnie a Glasgow che spediscono regolarmente bastimenti a vapore nelle Americhe senza essere sovvenzionate e fanno discreti affari; ma la prima ha l'obbligo di partire a giorno fisso, con carico o senza carico, sia il tempo buono o sia cattivo, sia la stagione propizia o sia meno favorevole, mentre gli armatori di Glasgow, che hanno la piena loro libertà, annunziano la partenza del loro bastimento e dichiarano di levare l'ancora, quando il loro carico sarà compiuto. Perciò la linea non sovvenzionata fa forse migliori affari della linea che riceve una sovvenzione. Da ciò alcuno trarrà la conseguenza che sia meglio non sovvenire la linea e lasciare che gli armatori spediscono i loro bastimenti quando hanno compiuto il carico ed assicurato un beneficio competente.

Ma, o signori, in Inghilterra vi sono due linee: per le relazioni personali, non che per le mercanzie di maggior valore, pel cui commercio si richiede una gran regolarità nella spedizione, vi è la linea sovvenzionata; l'altra linea è per tutte le altre merci, per le quali poco importa che giungano con maggiore o minore velocità al loro destino.

Come io già avvertiva, per noi le relazioni personali coll'America del Sud sono rilevantissime; noi abbiamo 60,000 dei nostri nazionali stabiliti sulle rive del Plata, che esercitano colà con molta attività ed intelligenza e con prospero successo una infinità d'industrie, conservando tutti più o meno l'amore del patrio suolo e numerose relazioni coi parenti ed amici lasciati da questa parte dell'Atlantico; ed è per provvedere specialmente a queste relazioni che noi crediamo di somma utilità lo stabilimento di un servizio periodico e regolare. D'altronde, se in Inghilterra le compagnie possono sorgere senza l'aiuto del Governo, presso noi, nello stato attuale dello spirito di associazione, io avrei molti dubbi che questo potesse verificarsi.

Finalmente io non credo soverchio il sussidio, se si tiene conto degli effetti che lo stabilimento di questo servizio è destinato ad avere sul sistema nostro economico interno.

Sta in fatti che noi possiamo produrre e produciamo una infinità di articoli di cui difetta l'America del Sud; noi abbiamo dei prodotti naturali e manufatti i quali possono trovare sui mercati dell'America del Sud smercio vantaggioso; ma per ciò si richiede che questi prodotti possano essere colà spediti in modo regolare e costante.

Forse la regolarità avrà niun effetto per le materie prime. Io non voglio asserire che per i risi, per le paste di Genova una linea di vapori possa esercitare grande influenza. Vi sono però taluni articoli del suolo pei quali la regolarità sarà di grande giovamento. Difatti il primo carico della compagnia fu quasi esclusivamente composto di castagne, che non si erano mai spedite in America, e che si spedirono questa volta perchè gli speditori erano assicurati che sarebbero giunte alla

loro destinazione in un piccolo periodo di tempo; e, se non sono mal ragguagliato, queste spedizioni diedero piuttosto favorevoli risultati. Lo stesso potrà dirsi per alcuni frutti di cui difetta l'America del Sud.

Ma per gli oggetti manufatti, l'esistenza di un servizio regolare è questione di somma importanza. Egli è evidente che se i nostri produttori vogliono lottare coi produttori inglesi, francesi e belgi, debbono essere assicurati che i loro prodotti non giungeranno in America più tardi di quelli dei loro emuli degli altri Stati.

Ma qui mi si dirà: credete voi che i nostri produttori possano lottare coi produttori belgi, francesi ed inglesi? Io rispondo schiettamente: non per tutti gli articoli, ma per molti. Basta solo per ciò che si allarghi il mercato sul quale possano fare assegnamento i nostri produttori; basta che essi prendano un poco d'ardimento, o che nel perfezionare i loro sistemi spingano più oltre il gran principio della divisione del lavoro. A ciò può giovare e giova moltissimo lo stabilimento delle linee transatlantiche.

Diffatti, o signori, dacchè questa linea esiste, ad ogni viaggio si spedisce in America una quantità notevole e sempre crescente di oggetti manufatti. Io ve ne indicherò un solo: i cappelli. Io credo che prima se ne spedissero pochi o nessuno: al primo viaggio un fabbricante di Torino fece una spedizione di poche casse: avutone buon risultato, crebbe le spedizioni, ed ora questo articolo, che pare di poca importanza, ha già raggiunto una somma notevolissima.

Lo stesso accade e accadrà per le nostre fabbriche di seta. Io credo che per gli articoli uniti sui quali la moda non ha influenza, noi possiamo sopportare la concorrenza di tutte le altre nazioni; e quando i nostri fabbricanti avranno stabilite relazioni colle principali piazze transatlantiche, potranno ivi smerciare i loro prodotti con vantaggio al pari dei francesi e degli svizzeri.

Qui forse mi faccio illusione, ma pur voglio dirlo, non sono senza speranza che anche per altri articoli, anche per le stoffe di cotone a buon mercato, noi potremo sostenere la concorrenza coll'Inghilterra e colla Svizzera per poco che si allarghi il mercato, per poco che i nostri fabbricanti vogliano stabilire relazioni all'estero, e spingere, come dissi, più che non l'hanno fatto per il passato, il principio della divisione del lavoro, quantunque bisogni riconoscere che in questo hanno già fatto grandi progressi.

Io credo che, avendo relazioni costanti coll'America e altri paesi transatlantici, i nostri fabbricanti potranno dare le stoffe unite di cotone allo stesso prezzo e forse a miglior mercato di quanto le diano i fabbricanti di Manchester. Io penso quindi che lo stabilimento della linea transatlantica tenda a sviluppare assai il nostro traffico di esportazione e sia un incoraggiamento notevole alla produzione.

Qui mi si farà l'appunto: ma voi entrate nel sistema protettore! è una specie di premio che voi date ai fab-

bricanti nazionali per metterli in condizione di sopportare la lotta coi fabbricanti esteri!

Io a ciò potrei rispondere che si segue l'esempio delle altre nazioni, come la Francia e l'Inghilterra che danno delle sovvenzioni alle società transatlantiche. Noi dobbiamo fare lo stesso per abilitare i nostri fabbricanti a sostenere la concorrenza. Ma farò avvertire che quando anche si potesse considerare come un incoraggiamento indiretto, questo incoraggiamento non ha nessuno degli inconvenienti del sistema protettore; primo perchè non tende a far pagare ai consumatori interni le merci più care che non risultano dalle compre fatte all'estero: in secondo luogo perchè, invece di mantenere le abitudini un po' d'ignavia dei fabbricanti, gli eccita al perfezionamento portandoli sopra mercati dove incontrano la concorrenza dell'universo intiero; e finalmente perchè il sacrificio che si impone a questo scopo avendo compensi di molte sorta riesce molto tenue a fronte del complesso di benefizi che da questo risultano.

Mi pare con ciò d'aver risposto alla massima parte degli obbietti messi avanti dall'onorevole De Cardenas e d'aver giustificate le modificazioni fatte al capitolato della convenzione.

Non mi dissimulo come debba parere strano e grave che il Governo sia venuto così di frequente avanti al Parlamento per chiedere modificazioni al contratto primitivo colla compagnia Transatlantica. Ma se si riflette che si trattava di un argomento affatto nuovo, di un argomento nel quale le nazioni che avevano maggiore esperienza di noi, che ci avevano preceduto in questa specie d'affari, hanno commesso infiniti errori; se si riflette che la Francia stessa dopo essersi occupata di linee transatlantiche da forse 15 o 20 anni, non è ancora giunta ad istituire un sistema di servizio completo, io credo che il Senato non troverà strano che i fautori della compagnia abbiano commesso molti errori, e che il Governo e anche il Parlamento abbiano creduto dover usare indulgenza e assai largamente coi direttori della medesima.

Tuttavia io credo che ora sia raggiunto il limite estremo dell'indulgenza; che col fare quest'ultima concessione si debba dichiarare altamente che ove la compagnia non adoprassero dal suo canto tutta quella attività, tutta quella regolarità, quell'abilità che si richiede onde la sua impresa abbia esito felice, ove per colpa sua venisse a incontrare nuove difficoltà, in allora sarebbe il caso di abbandonarla alla sua sorte e di pronunziare sulla sua tomba un *De profundis*.

Con queste dichiarazioni, che io credo di fare nell'interesse stesso della compagnia, io pongo fine al mio discorso, pregando il Senato a voler dare la sua approvazione al presente progetto di legge.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Ieri giorno per giorno si compieva il quarto anno della solenne discussione che ebbe luogo in quest'Aula per la prima volta sulla questione della concessione di favore che la legge, appunto sanzionata

in luglio 1853, concedeva alla compagnia Transatlantica. Vennero chiesti altri favori con due successive leggi, l'una del 1855 e l'altra del 1856.

Fui opponente sempre ogni qualvolta venne il Ministero a chiedere favori per la compagnia Transatlantica; questa mia opposizione, non occorre che io lo dichiarai al Senato, nasceva da un intimo e profondo convincimento del nessun vantaggio che risulterebbe per lo Stato dalle fatte concessioni, e perchè io le considerava unicamente come favori fatti ad una personalità, ad un ente morale composto dei soci della compagnia Transatlantica. Ora che vi è proposta nuovamente una legge la quale allarga questi favori, per naturale conseguenza io debbo non solo persistere, ma raddoppiare nella mia opposizione e spiegarvi i motivi di questo mio divisamento.

Si tratta d'imporre nuovi aggravii allo Stato; non è a dire che io mi sia riensato di votare leggi che aggravino le finanze dello Stato, ogni qual volta io vedeva un compenso per lo Stato medesimo; così in occasione della votazione di 4,500,000 lire per le fortificazioni di Alessandria, non esitai a dare il mio voto favorevole, perchè si trattava di assicurare l'indipendenza nazionale; così io diedi ancora con pieno convincimento il mio voto al trasferimento della marina militare alla Spezia, perchè vedevo un vantaggio e per la marina stessa ed un grande vantaggio che deriverebbe per il commercio in generale dello Stato e per il commercio speciale di Genova.

Ma qui, o signori, quali vantaggi verranno allo Stato da questi sacrifici? Nessuno.

Permettetemi di riandare con voi quali sono le innovazioni fatte alla legge del 1853; e qui mi rincresce di non vedere al suo banco il ministro delle finanze, perchè in prima linea viene la dispensa dal viaggio di Nuova York.

Se il Senato credesse di sospendere per un momento... (*Entra il ministro delle finanze*) e in prima linea, ripeto, viene la dispensa dai viaggi di Nuova York.

In quanto a me comprendo facilmente che questa dispensa sia stata chiesta, perchè io fui sempre propugnatore del fatto che il viaggio di Nuova York non poteva assolutamente dare alcun vantaggio nè alla compagnia nè allo Stato. Bensì non comprendo come questa dispensa sia stata concessa dal signor ministro, tanto più che, se la mia memoria non mi tradisce, la compagnia non era nell'intendimento di fare questo viaggio di Nuova York e che le fu imposto dal Ministero.

Quando venne in discussione il capitolato, il Ministero desiderava che i due viaggi si facessero, mentre la compagnia non avrebbe voluto fare che quello solo del Brasile, poichè dessa riconosceva che questo presentava facilità di guadagni, e che quello di Nuova York non ne presentava alcuno.

Ricorderà il signor ministro che, ad oppugnare la mia sentenza, egli metteva a fronte anche i grandi vantaggi postali che ne sarebbero venuti allo Stato, e che io, fermo nel mio convincimento, dimostrava matematica-

mente che nessun vantaggio ne sarebbe derivato. Ora i fatti, o signori, hanno dimostrato pienamente che io aveva ragione e che quelli che pensavano diversamente avevano torto. Quindi io capisco che la compagnia cerchi di esonerarsi da questo viaggio, ma non capisco il perchè debba per ciò conseguire l'indennità che il Ministero concedeva per due viaggi, cioè per il Brasile e per Nuova York.

Mentre allora davansi 22,000 lire per l'uno e 30,000 o 32,000 lire per l'altro, cioè 52 o 54,000 lire, ora propone il Ministero di concedere 50,000 lire al mese per il solo viaggio di Rio Janeiro.

Vero è che in compenso dell'abbandono del viaggio di Nuova York ci offre il viaggio di Trebisonda, che la compagnia non farà però gratuitamente, perchè è stabilita una somma di 20,000 lire per ogni viaggio, per primo anno, e di 14,500 in seguito. Quindi non è esatto il dire che da 30 si porta a 50 l'aggravio dello Stato, come accennava il signor ministro, ma da 50 si porta a 64,500 lire in totale; onde nasce un aggravio di 328,000 lire in più all'anno, se mal non m'appongo, a carico dello Stato.

Ciò non importa. Ma Trebisonda ci offre poi i vantaggi che spera il signor ministro? Noi avremo per concorrenti non solo l'impresa delle Messaggerie imperiali, che hanno una vastissima clientela, ma la compagnia Peninsulare inglese ed il *Lloyd*, il quale conta 60 bastimenti. Come potremo noi con 2 o 3 bastimenti lottare con esse e far loro concorrenza e caparrarci merci da trasporto e passeggeri?

Perdonate, o signori, ciò è un vero sogno, è una delle tante illusioni le quali, dacchè si parlò di compagnie, sono andate mano a mano crescendo fino a questo punto. In quanto a me io non posso vedervi un vantaggio a sussidiare la compagnia per il viaggio di Trebisonda. Il Levante offre i principali mercati sui quali la nostra marina mercantile può dirigersi e si dirige. Dessi furono sempre frequentati dal tempo in cui i navigli genovesi solcavano tutti i mari, e certamente allora non eravi alcun sussidiato.

Quindi io non credo che questo tenue sussidio possa avvantaggiare il nostro commercio; riescirà di danno allo Stato e di nessun vantaggio per il pubblico. E qui mi occorre di osservare che il favore è enorme: esonerare cioè la compagnia dal viaggio di Nuova York per mettervi in confronto quello di Trebisonda con un aumento di dotazione che sale a 328 e tante mila lire all'anno. La verità, o signori qual è? È quella di assicurare un interesse del capitale a questa compagnia, il quale era di 10 milioni; ora, con il solo corrispettivo per il viaggio del Brasile, si assicura il 6 per cento al capitale attuale.

Altro favore si è quello di permettere lo scalo a Lisbona. Già fu accennato nella prima discussione come la facoltà di fare scali sia dannosa alla compagnia, in quanto che ritarda il suo arrivo. Difatti nel progetto della nuova convenzione è concesso alla compagnia di impiegare 40 giorni da Genova al Brasile, mentre colla

prima si accordavano solo 32 giorni, e mentre la compagnia di Southampton ne impiega soltanto 29. Egli è chiaro che tutti i passeggeri agiati prenderanno più volentieri la via dell'Inghilterra, come è evidente che tutte le corrispondenze di qualche importanza seguiranno pure tale via. E ciò fu ben compreso dal Ministero che esso ha abbandonato i diritti postali alla compagnia.

Le mercanzie poi che hanno bisogno di arrivare celeramente staranno in viaggio assai più di quello che le mercanzie e merci preziose che arriveranno per via dell'Inghilterra.

Ora io domando: questa compagnia ha essa meritato questo favore? Rispondono per me i fatti, e qui mi fermo perchè non vorrei mettere la mano in quegli imbrogli che tutti conoscono, onde lascio che l'interesse individuale e dell'amministrazione passata o presente si discuta da chi ha interesse alla esistenza della compagnia stessa. Non mi occupo che degli interessi generali dello Stato, e vedo un sacrificio per lo Stato senza nessun compenso; quindi voto contro questa concessione.

Vediamo dai documenti che ci sono stati posti sott'occhio, che la compagnia ha già speso otto decimi del suo capitale. Ricorda il Senato che doveva costruire 7 bastimenti; con questi otto decimi essa non ne ha costruiti che 4, e viene esonerata dal Ministero in questo progetto di legge dalla costruzione degli altri 3, cioè non instabilisco un *minimum* di bastimenti che sia la compagnia obbligata a costruire, lascia all'arbitrio della medesima, d'accordo col Ministero, di costruire quei bastimenti che saranno necessari, dandosi per ragione che non si può prevedere quanti bastimenti occorreranno per il viaggio a Trebisonda. Ma io dico che almeno i 7 che erano imposti dall'altra legge si dovevano costruire; invece si sopprimono i 3 per la ragione semplicissima che non hanno i mezzi per ora di costruirli.

Si aggiunge che i quattro bastimenti esistenti sono in uno stato assai deplorabile. Questa compagnia, che posso dire infelice sotto tutti i rapporti, aveva l'obbligo colla legge antica di cedere, in caso di guerra, i suoi bastimenti al Ministero, onde questi se ne valesse al servizio dello Stato. E invece che cosa è accaduto? Essa ha noleggiato i suoi bastimenti alla Francia; e la Sardegna, quando ha avuto bisogno di bastimenti per il suo corpo di spedizione in Oriente, dovette procurarseli altrove a caro prezzo. Quindi anche in ciò vede il Senato, se non ho ragione di dire che non si ha altro in mira che di favorire gli interessi della compagnia.

Parlava il signor ministro dei vantaggi che egli spera dal servizio di questa compagnia con l'America del Sud. Ma se io apro lo stato che ci è stato distribuito, comincio per vedere che la compagnia è rimasta perdente di una somma considerevole.

Non starò ad enumerare gli oggetti di esportazione, poichè tutti i miei colleghi che mi ascoltano possono verificare essi medesimi la cosa; ma io vedo che non vi sono altri oggetti fuori di quelli appunto che nella prima

discussione io accennava, come olio, paste, salumi, cose insomma di poca importanza. Per l'importazione poi vedo vino, caffè, zucchero, cacao, cuoi, e tabacco, ma in piccolissima quantità. Ciò che è accaduto per i primi viaggi, mi duole doverlo dire, ma io ne sono persuaso, accadrà nei viaggi successivi; quindi questa compagnia continuerà ad essere perdente, perchè, come dissi allora, non vi è elemento da avvivare un commercio produttivo per essa, nè quindi per lo Stato.

Si parla, è vero, dell'Inghilterra, della Francia e dell'Austria, ma io vorrei che mi si concedesse la differenza enorme che passa tra l'industria del nostro paese e quella dei paesi che ho accennati. Noi non siamo manifatturieri, e fin tanto che questa rivoluzione del paese, che è eminentemente agricolo, non si compia, diventando manifatturiero, non avremo merci da esportare, o non avremo grandi materie prime da consumare; quindi non potremo intraprendere viaggi transatlantici con qualche speranza di vera utilità.

Il viaggio da Southampton per il Brasile che è largamente pagato dal Governo inglese, lo è in ragione del servizio postale, il quale è eminentemente importante ed utile per l'Inghilterra, ed è per ciò che i bastimenti che ne fanno il servizio, partono ed arrivano a giorno fisso.

Esonerato dal servizio postale il servizio della compagnia Transatlantica, per verità non vedrei quale motivo vi sia, come accennava il signor ministro, di obbligarla a far partire i suoi bastimenti a giorno ed ora fissi: solo motivo sul quale si fece fondamento per giustificare la corrispondenza di un annuo sussidio.

Io ho preso atto, e con molta soddisfazione, della confessione del signor presidente del Consiglio, dell'errore che egli ha commesso circa la linea di Nuova Yorck, ma da quell'uomo leale che egli è, e che tutti conoscono, io gli chiederò in risposta, se non tema di commettere lo stesso errore scegliendo ora Trebisonda.

Questa sola sua confessione mi farebbe dubitare, quando non avessi tanti altri motivi di dubbio. Egli parlò di elementi di largo traffico, ed io non ho forse sufficientemente sviluppato, anche per amore di brevità, il mio intendimento circa la mancanza di quest'elemento.

È vero che il signor ministro vi ha citate le castagne; ma io non credo che per il trasporto delle castagne il Senato abbia a concedere le 600,000 lire che sono chieste. Ha parlato di cittadini numerosissimi che vanno al Plata. Ma tutti sappiamo che sono cittadini poveri, i quali non solo non vanno coi bastimenti a vapore inglesi, ma non andranno nemmeno con i bastimenti a vapore dello Stato: prendono passaggio su bastimenti a vela, sui quali pagano poco o nulla; e quando sono arrivati al Rio del Plata, vi stabiliscono i loro piccoli commerci e la più parte sono braccianti. Questi non possono dare nessun utile ad una navigazione a vapore transatlantica.

Riassumendo quello che ho cercato di dire il più brevemente possibile, mi pare che la questione si dovrebbe

ridurre a questi termini, cioè: se una compagnia stata favorita in ogni modo dal Governo e dal Parlamento, la quale non ha saputo indirizzare i suoi affari in maniera da dare una soddisfazione allo Stato che le ha concesso questo favore, che anzi si è condotta pressochè alla sua rovina, se, dico, si debba persistere ad accordarle nuovi favori per impedirle di andare in rovina.

Ridotta la questione a questi termini, la soluzione sarà facile. Vero è che tanto il signor ministro, quanto l'onorevole relatore dell'ufficio centrale, con tutto il brio e l'accortezza che ognuno loro riconosce, hanno voluto vestire di porpora e di rose questa compagnia, dichiarando che non si trattava di interessi personali, ma sibbene di interessi dello Stato.

Ma quale fu la dimostrazione che diedero? Una sola: che era necessario che un servizio transatlantico fosse stabilito, quale continuazione delle strade ferrate. Ma se tale argomento avesse questo valore, o proverebbe troppo o proverebbe nulla; perchè se avesse valore bisognerebbe stabilire uno sfogo per tutte le direzioni dove vi hanno porti che fanno commercio, altrimenti le strade ferrate correrebbero pericolo di non avere sfogo. Io non credo che le strade ferrate saranno maggiormente avvivate dallo stabilimento di 4, 6 od 8 bastimenti a vapore.

Faccio ancora una sola riflessione, e poi terminerò.

Uno degli argomenti che se non si è ancora prodotto, forse si produrrà, è questo: come va che se questa società non avesse speranza di vita, speranza di migliore avvenire, una casa rispettabile, come quella dei signori Pietroni e Drapper si assumerebbe l'obbligo di far sottoscrivere l'aumento del capitale in Inghilterra per otto milioni? Come va che questa casa si prenderebbe questo incarico?

Io credo che la risposta si trova nei documenti stessi stampati; il signor Pietroni è possessore di 3000 azioni, e tutti sanno che le azioni della società Transatlantica (e qui me ne appello ai nostri colleghi di Genova) sono cadute in grandissimo discapito: in giornata non si trova più a negoziare a qualunque prezzo una di queste azioni, quindi i signori Pietroni e Drapper hanno interesse di dare un valore a queste 3000 azioni; in altri termini, si tratta di fare un'operazione di Borsa, come lo è stata la prima, perchè il Senato ricorderà che a tanto io riduceva la mia opinione la prima volta. Allora dissi che quell'operazione aveva fatto delle vittime e creato degli infelici (e cito il sorriso dell'onorevole ministro, presidente del Consiglio), ed i fatti hanno provato che non mi era ingannato: ora si tratta di fornire il mezzo alla società, agli azionisti di potersi disfare ad un prezzo discreto delle loro azioni; ma per ciò fare bisogna creare nuove vittime, ed è appunto per ciò che non mi sento il coraggio di dare il mio voto a questa legge.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore.

GIOLA, relatore. Mi pare che in questo argomento quello che più importa è di porre nettamente la questione.

La questione vera sta in questi termini: è o non è utile che vi sia pel servizio del nostro Stato e del nostro paese un sistema di regolare navigazione attraverso all'Oceano? È o non è utile al commercio che gli sia dato questo sussidio potentissimo di corrispondenze periodiche? A questa questione, posta in questi termini, io credo che pochi esiteranno a dare risposta affermativa.

Certo una risposta affermativa ha già dato questo medesimo Consesso, dinanzi al quale ho l'onore di parlare, allorchè non una sola volta, ma due e tre, sancl leggi che appunto avevano per iscopo di mantenere questo sistema di navigazione. All'autorità che ben mi è lecito invocare del Senato, si deve aggiungere l'autorità degli altri paesi d'Europa, i quali con grandissimo studio e straordinaria sollecitudine furono tutti d'accordo in volere mantenere questa vitale istituzione.

Si sa quanti sacrifici abbia fatto per questo l'Inghilterra, quanti ne abbia fatti la Francia. Il Belgio, che è un paese poco diverso dal nostro, anch'esso si è occupato di navigazione transatlantica; e in tempi più prossimi, la Turchia pure, e la Russia o la Grecia. I quali esempi ed autorità mi pare che dimostrino che in questo concetto della navigazione transatlantica c'è qualche cosa di grande, qualche cosa di profondamente utile. E per verità, o signori, se ben consideriamo i fatti e l'andamento del commercio, scopriremo facilmente che è impossibile che un paese abbia vera abbondanza e ricchezza di traffichi, se attraverso del mare non abbia corrispondenze regolari, sulle quali i negozianti e gli speculatori possano fare assegnamento sicuro. Quando si sa che vi sono legni che partono e tornano ad epoche fisse, lo spirito di speculazione ne è naturalmente eccitato, e tutti pensano a trovar modo di profittare di queste corrispondenze periodiche.

Dell'utilità dunque di siffatte corrispondenze mi pare che non si possa ragionevolmente dubitare. Ma data l'utilità loro (questa è l'altra questione) si ha da abbandonare il disegno e l'intendimento di attuarle per ciò solo che le prime prove sono state infelici? In verità, mi pare che questo subito prostrarsi d'animo non corrisponderebbe nè alla maniera animosa con cui noi sogliamo condurre le nostre deliberazioni, nè tampoco agli esempi che ci hanno posti i paesi circonvicini. È noto come in Inghilterra le prime prove siano state infelicissime, più infelici anche che da noi: in Francia altrettanto. E tuttavia si è persistito, e quelle nazioni contano ora un sistema, se non perfetto, certo ammirabile di corrispondenze marittime.

Ora io domanderò se noi, razza subalpina, dobbiamo essere meno perseveranti, meno animosi di quello che siano state quelle nazioni intelligentissime. Noi, dico, che abbiamo sì lunga tratta di marina e tanti esempi domestici e tradizioni gloriose sul mare? Perchè la prima società (e dico la prima, perchè quella che ora ci sta innanzi mi pare che sia sostanzialmente diversa), perchè la prima società non ha saputo bene amministrare i suoi interessi perchè vi è stata nei suoi atti o imperizia o inesperienza che vogliamo dire, donde sono

venuti dissesti e scapiti più o meno gravi, vorremo noi dire che debba venire di conseguenza, che noi i quali abbiamo non una ma tre volte giudicato utile lo stabilimento di questa navigazione, noi, altamente persuasi della sua utilità, dobbiamo ad un tratto darci perduti d'animo, ed abbandonare la speranza di attuare il nostro concetto?

Certo a me pare di no, e spero che anche a voi parrà il medesimo. Epperò altro non rimane veramente che di cercare se quello che ancora ci si propone di fare sia razionale; se le convenzioni che ci vengono ora proposte offrano speranza di risultati plausibili. Ora non mi pare difficile a intendere che, a fronte delle modificazioni apportate alla prima convenzione, si può ragionevolmente sperare che in avvenire questa navigazione potrà esercitarsi prosperamente, e bastare compiutamente ai suoi impegni. E quando poi, come ha ben detto il signor ministro, questa prova ancora non riuscisse, allora sarà il tempo veramente di non parlarne più. Ma di presente, ma allo stato delle cose mi parrebbe intempestivo, mi parrebbe anche indecoroso, abbandonare tutti gli antecedenti nostri, e dichiarare (perchè sarebbe un dichiarare questo) che per tre volte almeno il Senato si è ingannato nel convalidare col suo autorevole voto l'iniziamiento e la durata di questa impresa.

Alle sovvenzioni promesse per la linea del sud (perchè sarebbe la sola mantenuta) sono state fatte due sorta d'obbiezioni: alcuni hanno detto che è troppo retribuita, altri hanno detto che lo è troppo poco. Io credo veramente che s'ingannano gli uni e gli altri.

La sovvenzione, al punto a cui è portata, quando vi si aggiunga un'amministrazione appena tollerabile, basterà (senza per altro troppi guadagni) a mantenere un corso regolare di navigazione, e massime se si conservi, come è detto nella nuova convenzione, l'appulso a Lisbona; perchè è innegabile che quest'appulso prolungherà di qualche giorno il tragitto, ma procaccerà carichi immanchevoli ai legni della compagnia, e soprattutto procaccerà un transitò copioso di passeggeri.

Del resto, disse bene l'onorevole preopinante conte Di Pollone, che qui noi dobbiamo guardare principalmente all'interesse generale dello Stato. Io sono d'accordo con lui che la cosa va guardata principalmente sotto questo punto di vista.

Ora vediamo, di grazia, qual danno potrà venire allo Stato dall'approvare questa legge.

Una delle due, o signori: o la compagnia farà un buon servizio, un servizio attivo e regolare, un servizio corrispondente alla convenzione fatta, e allora giustamente si pagherà, poichè si avrà un corrispettivo non scarso nel servizio stesso che essa avrà prestate; o la compagnia farà male i suoi affari e non potrà attuare l'opera che essa promette, e allora noi pagheremo nulla. Cosicchè infine l'interesse governativo sarà in tutti i casi tutelato e salvo.

Io prego il Senato a non voler dimenticare questo dilemma in cui veramente sta per gran parte lo scioglimento della questione: o avremo un servizio buono, e

dovremo chiamarci contenti di fare anche noi quello che fanno gli altri paesi e di partecipare a tutti i vantaggi di una navigazione periodica; o il servizio sarà incompleto o non si farà, e non pagheremo nulla; cosicchè in sostanza non vedo pericoli per quello che si chiama interesse pubblico.

Io non entrerò nei dettagli minuti riguardanti questo argomento, perchè sono stati già troppo bene esposti dal signor ministro delle finanze, e quindi, non volendo più oltre abusare della pazienza del Senato, che ha tante altre cose a cui attendere, concluderò persistendo nelle conclusioni adottate dall'ufficio centrale, che sono per l'approvazione della convenzione.

DI POLLONE. Domando la parola.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Ho domandato la parola per aggiungere brevi considerazioni a quelle già da me fatte, non che per rispondere al signor relatore, e, se non altro, avrà il merito di essere breve.

Mi permetta il signor relatore di esprimermi con tutta franchezza: egli, fra tutti gli argomenti di cui si è servito per dimostrare al Senato che doveva votare questa legge, ha detto: l'avete già votata tre volte; questo è un vero sofisma! Dunque, perchè ciò si è fatto tre volte, si avrà da fare la quarta? Il Senato se l'ha votata allora, non era persuaso, come può esserlo ora, che la legge non è buona, perchè non aveva l'esperienza di questi quattro anni; e ciò che prova realmente che, quando si esamina nuovamente una questione sotto tutti gli aspetti, si può mutare consiglio, si è il numero di voti che questa legge ha ricevuto di mano in mano che venne ripresentata al Senato.

Se l'onorevole relatore avesse sotto gli occhi il numero delle votazioni, non solo nel Senato, ma nell'altra parte del Parlamento, vedrebbe come la maggioranza andò di mano in mano scomando. Quindi mi permetta che non tenga conto di questo primo argomento.

Disse poi altresì che gli altri Stati hanno fatto dei grandi sacrifici, e che sarebbe singolare che noi soli ci ricusassimo a farli.

In primo luogo io qui non vedo una questione di amor proprio: se gli altri Stati hanno fatti questi sacrifici, è evidente che hanno avuto un corrispettivo nei loro mercati, poichè, come dissi, l'Inghilterra è eminentemente industriale e la Francia pure; esse mandano nell'altro emisfero una quantità di merci che le compensa abbondantemente dei loro sacrifici.

Si è anche nominato il Belgio. Se ricorda il Senato, la convenzione del Belgio fu citata e lungamente discussa in quest'Aula, e ben lungi dall'essere un aggravio, risultò che essa non era che una somma piccolissima, cioè 1200 lire che il Governo si obbligava di dare in compenso del servizio postale che i bastimenti transatlantici si assumevano.

È necessario, dice l'onorevole relatore, di sussidiare questa compagnia onde averne una di questa natura

che è utile se non è affatto necessaria. Domandò la compagnia Rubattino, che ha fatto buonissimi affari (*Segni negativi da parte del signor ministro delle finanze*), un sussidio per il servizio postale della Sardegna? Da pochi anni in qua le fu concesso, cioè dal 1852, non prima, quando si è stabilita. Nè aveva sussidio per andare a Napoli, come non lo ha per recarsi a Livorno. Ha una paga per il servizio postale che fa tra l'isola di Sardegna e il continente, ha, cioè quel corrispettivo che una volta si dava alla marina militare incaricata di questo servizio; e in ciò io credo che il signor presidente del Consiglio non mi vorrà contraddire.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Voleva contraddire le parole buoni affari.

DI POLLONE. Gli avrà fatti male adesso. Io non conosco gli affari della compagnia Rubattino, ma so che in un tempo erano floridi. Ad ogni modo ringrazio il signor ministro di avermi fornito un nuovo argomento per dimostrarvi che queste compagnie difficilmente possono sussistere.

Vorrei ancora chiamare l'attenzione del Senato sopra un'altra facilitazione che ha fatto il Ministero alla compagnia.

Con la legge attuale il diritto è limitato a 15 anni. Con la nuova convenzione è portato a 20, con facoltà al Ministero di prolungarlo a 30. Ora noi diamo 948,000 lire all'anno; e per 30 anni, sono, o signori, 28,440,000 lire qualora diate una palla bianca: quanto a me la darò nera.

L'onorevole relatore ha voluto interessare, direi quasi, il cuore del Senato per non abbandonare questa compagnia. Ma non è il Senato che l'abbandona, è essa stessa che si è abbandonata; essa non ha adempito agli obblighi che aveva contratto, quindi è virtualmente letta morta la legge che gli concedeva favore. Non è perciò il Governo che abbandona la compagnia, è essa stessa, ripeto, che si è posta nella sola circostanza, che io veda possibile, quella cioè di liquidare.

Diceva poi che lo scalo di Lisbona era stato concesso perchè questa compagnia avrebbe potuto farvi migliori affari. Ma, ridotta la cosa a questi termini, mi pare che rimane dimostrato che ciò si è fatto nell'interesse della compagnia e non più in quello dello Stato. Domando quale interesse ha lo Stato che la compagnia trasporti da Lisbona le merci portoghesi al Brasile e viceversa le merci dal Brasile a Lisbona. Io credo che vi sarà utilità per la compagnia stessa perchè riceverà maggiori noli; ma, in quanto allo Stato, o io non so più vedere la luce quando risplende, o mi pare che sia bene dimostrato che esso non vi ha interesse alcuno.

Giunto a questo punto io dichiaro di non aggiungere parola perchè penso che questa discussione è già abbastanza inoltrata, e credo che tutti i signori senatori hanno avuto tempo di conoscere ciò che vi sia da fare. Io non mi farò certamente a vaticinare la sorte di questa compagnia, ma non è men vero che credo che si dà troppo nell'interesse dello Stato, e non si dà sufficiente-

mente per guarentire gli interessi della compagnia. Quindi non vi è contraddizione fra quelli che dicono che si dà troppo e troppo poco: ed io sono di quelli. Dico che nell'interesse dello Stato si dà troppo e troppo assai, e poco nell'interesse della compagnia la quale (ed è in ciò che io diceva che non intendo di vaticinare) con questo sussidio non può vivere e progredire.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Due brevissime parole per dire al Senato, che dall'ufficio primo, al quale ho l'onore di appartenere, io ebbi mandato di combattere il progetto; mandato non imperativo, che i miei colleghi non avrebbero voluto darmi, e nemmeno io avrei voluto accettare; ma mandato di esporre quei motivi i quali persuadevano l'ufficio che potesse la nuova convenzione essere contraria agli interessi dello Stato.

Io mi trovai in posizione assai difficile, imperocchè, quando per la prima volta la legge della società Transatlantica fu discussa, io era assente, ed all'estero, onde non presi parte ai lavori del Senato. Quindi da un canto ho dovuto risalire fino all'esordio della legge, ed esaminarla nelle sue conseguenze, e dall'altro canto avevo il debito di rappresentare nell'ufficio centrale le intenzioni ricevute dall'ufficio primo.

Io dunque, o signori, considerando i motivi che avevano dettato la legge, ho dovuto persuadermi che il Parlamento aveva avuto in mira di favorire un interesse pubblico, un interesse commerciale, e che pertanto il primo oggetto era di esaminare se questo interesse esisteva tuttavia. Quindi il vero punto della questione, a mio avviso, è di decidere se allo stato attuale delle cose si debba, ricusando le condizioni portate dal presente progetto, distruggere la prima società, e rinunciare al principio che si aveva avuto presente nella prima votazione della legge.

Volendo io poi coscienziosamente disimpegnarmi del mio mandato, ho esposto, in seno all'ufficio centrale, i motivi che guidarono nella sua deliberazione l'ufficio primo, e sono: che la compagnia non aveva fatto felice prova, nè si aveva motivo a credere che fosse felice per l'avvenire; che essendosi rinunciato alla linea dell'America settentrionale, già da allora si vedesse l'errore in cui era caduta la società, errore che poteva riprodursi anche nella linea contemplata dalla nuova concessione. Finalmente che l'amministrazione della prima società era stata talmente deplorabile che non si poteva presumere più regolare d'or in avanti, nè si avevano quelle guarentigie, le quali potessero consigliare di annuire alle nuove proposizioni.

Tali io credo fossero i motivi che movevano l'ufficio, motivi che furono discussi in termini generali, essendo stato commesso a me di definirli nel seno dell'ufficio centrale.

Dico che credo tali veramente fossero le principali considerazioni mosse dai miei colleghi: che se qualcheduna me ne è sfuggita, prego gli onorevoli membri che fanno parte dell'ufficio primo, di volere essi stessi

esporre al Senato quelle a cui non avessi bastantemente avvertito.

L'onorevole Di Pollone, membro egli pure dell'ufficio primo, non intervenne perchè distolto da altre sue gravi occupazioni, ma egli vi ha fatto presente in modo abbastanza preciso come avrebbe egli stesso opinato.

Quindi io ho insistito, ed ho trovato assenzienti in ciò tutti i colleghi dell'ufficio centrale, perchè si chiamasse in seno dell'ufficio il signor ministro delle finanze, ed ho esposto anche a lui tutte le considerazioni che ho avuto ora l'onore di ripetere in Senato.

Debbo dire però che dalle spiegazioni avute dall'onorevole ministro, dalle discussioni che ebbero luogo nell'ufficio centrale, io ho dovuto persuadermi che i motivi i quali avevano mosso il Parlamento a votare la prima legge esistevano tuttora, cioè quello dell'utilità e del vantaggio sommo che possa derivarne al commercio. E sebbene una prova sia stata infelice, non è per ciò a dire che l'impresa non possa prosperare per l'avvenire, e che avendo noi votato, dopo anche la sanzione della prima legge, molte disposizioni tutte dirette al bene del commercio, segnatamente una legge colossale per il porto di Genova, pareva che fosse contraddire a noi stessi, ora che tutto si fa per rendere florido il commercio, di distrurre con una mano quell'edificio che ci sforziamo di costruire coll'altra.

Il perchè io non ho potuto a meno di vedere che la questione non vuol essere portata sul terreno del principio generale che io considero stato deciso all'ora della prima votazione, ma la questione vera deve essere questa: se allo stato delle cose possa ancora il Parlamento concedere alcune modificazioni al primo contratto, onde assicurare quel bene che egli aveva avuto di mira.

Io ho considerato, o signori, che, sebbene lo Stato si sia impegnato a sacrifici in forza della prima legge e colle leggi successive, tuttavia questi sacrifici finora non sono reali, sono semplici promesse; ma di fatti lo Stato non ha ancora pagato nulla; quindi lo Stato non avendo ancora pagato, non si può ancora parlare di sacrifici, almeno per lo passato.

L'onorevole relatore vi ha dimostrato come questi sacrifici saranno in correlazione cogli utili, cioè se i viaggi avranno luogo, se l'impresa riuscirà, lo Stato concorrerà; se l'impresa fallirà lo Stato non concorrerà. Da ciò cade l'argomento che metteva in campo l'onorevole Di Pollone, cioè che alla fine di un trentennio lo Stato pagherà 28,800,000 lire.

Potremmo pagare quella somma, è vero, ma potremmo pagare, se lo Stato avesse ritirato tutti quei vantaggi i quali compenserebbero oltre misura il sacrificio che annualmente si farebbe; se poi questi vantaggi non si potessero conseguire, la società naturalmente cadrebbe prima di quell'epoca, e lo Stato non avrebbe ad incontrare questi sacrifici. Eccovi esposti, o signori, i motivi che mi persuasero non essere il caso di distrurre l'opera già prima votata dal Parlamento, soltanto per le modificazioni che sono portate dalla presente legge. Io credo che, quando si è bene meditato un

progetto, quando si prevede che ne ridondi un bene, che si crede certo, o almeno molto probabile, non convenga leggermente smuoverci per le difficoltà che vediamo apparenti, ma che, vi ripeto, non sono poi tanto reali, poichè il sacrificio finora consiste più nelle promesse che nei fatti.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Mi spiace di dover rubare i momenti del Senato troppo preziosi, ma una parola io la devo dire in risposta al relatore della nostra Commissione ed un cenno su quanto disse il signor ministro delle finanze. Il relatore della Commissione incomincia con queste parole: « È o non è utile che si stabilisca un servizio regolare periodico fra l'America meridionale e il Piemonte, fra l'Oriente e il Piemonte? » A questo credo non si possa dare altra risposta che quella che è utile che vi sia servizio regolare o periodico. Ma conviene egli al Piemonte di pagarlo? È un'altra questione, alla quale risponderai negativamente. Questo servizio è già pagato non per il solo Piemonte, ma per tutta l'Europa e per tutto l'orbe terraqueo dalle compagnie forestiere sussidiate o no dai loro rispettivi Governi, che fanno tal servizio e per esse e per tutti i paesi, e molte compagnie specialmente nel Mediterraneo fra i nostri porti e quelle regioni! Da questo ne viene che non conviene punto a noi di pagare questo servizio che l'abbiamo già fatto da altri, come mi ricordo in altra discussione si diceva che non avrebbe convenuto al Portogallo di pagare questo servizio, quando noi avessimo toccato Lisbona ed i suoi lidi, perchè si servirebbe del nostro servizio per spedire le sue frutta fresche. Vi sarebbe il vantaggio che i portogalli che prendono il nome da quel paese e gli agrumi arriverebbero più freschi in America, quando partissero dai porti del Portogallo, e così anche i pomi esperidi (ossia gli agrumi) caricati nelle isole dell'Esperia si avrebbero in America a molto miglior mercato e più freschi di quello non vi giungano dai nostri paesi, dovendo traversare di più tutto il Mediterraneo. Io credo inutile di estendermi di più su questo riguardo.

Io mi rivolgerò ora al signor ministro delle finanze per pregarlo a voler dar riscontro alle ultime parole del mio primo discorso, quando gli domandava di assicurare in Senato la cosa stessa che aveva già assicurato nel seno dell'ufficio centrale, cioè: che egli non ha mai sborsato alcun sussidio alla compagnia Transatlantica perchè sinora non ha fatto alcun servizio regolare. Io gli chiedeva se è stato stabilito il principio che non si debba dare alcun sussidio per i viaggi fatti da oggi retro, e che d'ora innanzi non se ne dia alcuno tuttavolta che non si faccia servizio regolare.

Qui mi viene pure a proposito anche di richiamare alcuna cosa che si diceva da qualche membro della nostra Commissione, cioè: la compagnia prospererà ed allora sarà sussidiata dallo Stato, o non prospererà e non sarà sussidiata. Io credo che, a norma di quanto si è stabilito, la compagnia può non prosperare, può far malissimo i suoi affari, non avervi alcun utile, e ciò non

ostante essere il Governo obbligato a sussidiare egualmente la compagnia, purchè faccia il suo servizio regolare.

Non si può dire che lo Stato non pagherà nulla se non vi avrà utile. Può avere a pagare molto, e non avervi alcun utile dalla compagnia, ed i tanti milioni che erano stati calcolati da uno dei nostri preopinanti, possono essere pagati ampiamente anche sempre non ne venga alcun utile alla società.

Il ministro delle finanze, anche nel parlare delle varie linee, non ha detto alcuna parola, anzi credo che non abbia neppure nominato la linea orientale. È una nuova linea che si tratta di stabilire.

GIOIA, relatore. Ne ha parlato.

DE CARDENAS. Almeno non ne intesi fare parola e ritiro la mia proposizione.

Avrei avuto altre cose da dire, ma il senatore Di Polone avendo già risposto a quelle cose cui voleva io rispondere, credo inutile di far perdere dei momenti troppo preziosi al Senato.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Prima risponderò ad un'interpellanza che mi mosse l'onorevole De Cardenas. Mi rincresce che nel primo mio discorso mi sia sfuggita, e compio volentieri a questa dimenticanza.

Rispetto a quanto si deve pagare alla Transatlantica, dissi in seno all'ufficio centrale, lo ripeto al Senato, che, avendo questa nel primo viaggio ecceduto i limiti portati dal suo capitolato, il Governo non ha creduto di dover darle alcun sussidio, e ciò per applicare l'antico capitolato che imponeva una multa alla compagnia ogni qual volta nei viaggi eccedesse quel dato termine stabilito.

È ferma intenzione del Governo di applicare strettamente e rigorosamente le condizioni dell'antico capitolato finchè il nuovo non è approvato, come pure è fermo il Governo di applicare in tutto il loro rigore le condizioni che spero, o signori, sarete per sancire; giacchè, lo ripeto, e lo dichiaro altamente, dopo i favori fatti alla compagnia, dopo le tre o quattro modificazioni al primo capitolato, credo che essa abbia il dovere legale e morale di adempiere rigorosamente e largamente agli obblighi che sopra di essa gravitano tuttora.

Ho pure ommesso nel mio primo ragionamento di parlare della linea di Trebisonda. Questa linea non avrebbe una grande importanza se si trattasse solo delle relazioni tra Genova e Trebisonda, giacchè queste relazioni in ora non ammontano a gran cosa e non è sperabile che immediatamente assumano un'importanza notevole. Ma per andare a Trebisonda si fa scalo a Smirne e a Costantinopoli, epperò nei tre primi scali del Levante, e dove vi sono relazioni frequentissime, estesissime sia rispetto alle mercanzie, sia rispetto ai viaggiatori.

Le stesse ragioni che si sono mosse contro la linea del Brasile, si sono poste in campo per la linea di Trebisonda. Si è parlato della concorrenza delle linee estere,

della navigazione a vela, dei non bastevoli rapporti che esistono fra i due paesi.

Rispetto alla concorrenza colle linee estere, farò osservare che per ciò che riflette il *Lloyd*, se sta in fatto che esso ha un numero di bastimenti molto maggiore di quello di cui potrà disporre la compagnia Transatlantica, questi vapori però sono tutti, o quasi tutti, di antica costruzione, e più o meno logori, e quindi una compagnia che venga a stabilirsi con battelli nuovi, costrutti con tutti i perfezionamenti introdotti ultimamente nella navigazione dei vapori, ha la probabilità di poter sopportare la concorrenza con la linea del *Lloyd*.

Lo stesso dicasi per ciò che riflette i bastimenti delle Messaggerie imperiali. Sicuramente questa è una società potentissima, che ha un materiale molto esteso, ma però vecchio assai, colla quale, io credo, sarà facile il sopportare la concorrenza. E finalmente, stante le numerosissime relazioni personali che esistono fra i nostri Stati ed il Levante, stante l'immenso numero di cittadini sardi stabiliti in Levante, stante la quantità di persone che considerano la bandiera sarda come la bandiera nazionale, vi ha da credere che questo nuovo servizio sarà accolto con molto favore dalle popolazioni colà stabilite.

È vero che le relazioni commerciali attuali fra Genova ed il Levante non si rivolgono verso Trebisonda, non hanno per oggetto merci che possano vantaggiare lo stabilimento di questo nuovo servizio; il principale commercio tra Genova ed il Levante essendo quello dei cereali, certamente questi non si varranno dei bastimenti a vapore per venire dagli scali del mar Nero o dal mare di Azof nei porti del Mediterraneo. Ma qui, o signori, si tratta di una linea che impiegherà bastimenti di molto minore portata, per i quali il trasporto dei viaggiatori costituisce un elemento assai più importante di quello delle mercanzie.

In quanto ai viaggiatori, come già vi faceva avvertire, il numero dei nostri nazionali, e di coloro che considerano la bandiera sarda come la bandiera propria, è estesissimo in Levante, ed è perciò da sperare che i nostri bastimenti saranno preferiti a quelli del *Lloyd* ed a quelli delle Messaggerie. In quanto alle mercanzie questa società trasporterà in Levante non solo i nostri prodotti manufatti, che potranno sopportare la concorrenza colle manifatture estere, ma quella grande quantità di manufatti che vengono spediti a Genova per essere imbarcati sulle Messaggerie imperiali.

Grazie alle relazioni, che l'intelligente amministrazione delle strade ferrate ha stabilito colla spedizione svizzera, quasi tutte le mercanzie che dalla Svizzera vengono spedite in Levante, e sono molte, vengono rivolte a Genova e per cura stessa dell'amministrazione delle strade ferrate consegnate alle Messaggerie imperiali, che le portano in Levante. Il numero e il peso di queste mercanzie è molto importante, ed io credo che quella compagnia approfitterà di questi trasporti.

La spesa per la linea di Trebisonda non è di rilievo: essa verrà compensata in parte più notevole dai pro-

dotti postali, poichè i rapporti postali col Levante sono forse più importanti di quelli coll'America del Sud. Vi è poi anche un certo interesse politico di far vedere nel Levante, dove vi esistono tante relazioni, dove vi è tanta simpatia pel nostro paese, la nostra bandiera a sventolare accanto a quella del *Lloyd*.

Finalmente il servizio di Trebisonda è in certo modo il complemento della linea dell'America meridionale. Onde avere un carico sicuro al ritorno bisogna che la compagnia possa fare assegno sopra la spedizione in Levante dei molti prodotti che dal Brasile vengono spediti nella Turchia, sia d'Europa, sia d'Asia.

I caffè del Brasile si smerciano in massima parte a Smirne ed a Costantinopoli. Se la compagnia alla linea da Genova al Brasile unisce quella da Genova a Trebisonda, si può in certo modo dire che essa ha il servizio da Trebisonda a Costantinopoli, a Rio Janeiro ed a Buenos-Ayres.

Queste due linee si confondono una coll'altra, ed io credo che verranno reciprocamente a fare che la compagnia possa prosperare, e possa, facendo discreti affari, giovare al bene generale dello Stato.

COTTA. Signori, io non intendo di aggravare il peso delle considerazioni fatte dagli onorevoli Di Pollone e De Cardenas contro la legge, ma aggiungerne una che rimane ancora ad accennare. Essa è la contraddizione in cui si troverebbe il voto favorevole alla legge col principio stato propugnato con tanta persistenza dal Governo, di non accordare troppa protezione a qualunque industria, perchè essa non tornerebbe che a danno della medesima, rendendo gli esercenti neghittosi nel promuovere i miglioramenti ed utili risultati. Ora io domando: quando il Governo accorda un sussidio annuo di nove ed un quarto per cento d'interessi sul capitale della compagnia, quale speranza sia per rimanere di vederla prosperare? Essa si addormenterà sui frutti che riceve dal Governo, senza darsi pensiero nè di economie, nè di utili affari; nè in caso che la compagnia non facesse un servizio utile allo Stato, cesserebbe per questo di esistere e fare il servizio regolare e percevere la sovvenzione con molto aggravio dello Stato, e senza altro risultato che quello di voler galvanizzare un cadavere.

Per queste considerazioni io non voterò mai il sussidio proposto. Il Governo può concorrere ad assicurare un discreto frutto a stabilimenti che rendano un vantaggio reale allo Stato, ma non mai ad assicurare un frutto, che permetta ogni sorta di negligenza, ogni sorta di dilapidazione.

BALBI-PIOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BALBI-PIOVERA. Io devo rispondere immediatamente alle ultime parole del preopinante, cioè che, se il Governo si fa ad aiutare con sussidi l'industria, faccia cosa nociva all'utilità del paese.

Signori, io credo che la società della Transatlantica, come società esistente in se stessa, che l'amministrazione passata può aver avuto ed ha avuto certamente grandissimi torti, la futura forse ne avrà pure, ma non

è sotto questo punto di vista che si deve considerare l'impresa.

Torna utile allo Stato, al paese, che vi sia una navigazione estesa a vapore? Questa è tutta la questione: voi volete avere questa navigazione e non volete fare nessun sacrificio, e pare che aiutandola con un dato pagamento, che rappresenta il trasporto delle lettere, si faccia e si voglia fare un danno allo Stato. Ora, o signori, badate bene che qui si tratta colla società Transatlantica (non dico questa od un'altra società, perchè questa temo, che pur troppo abbia la stessa sorte che ha avuto l'altra), di creare quello che si chiama navigazione a vapore. Io vi citerò il *Lloyd*: il *Lloyd* è austriaco; per tre o quattro volte è stato nella stessa posizione, e forse peggiore di quella in cui si trova presentemente la Transatlantica, si è riformato molte volte, i capitalisti hanno perduto, non hanno avuto gli utili che potevano sperare; ma lo Stato che cosa ha guadagnato? Ha guadagnato una forza reale, una forza quasi delle prime del Mediterraneo; ha guadagnato degli stabilimenti marittimi degni di una marina militare. Il Senato deve badare a questo, e non deve badare nè a società nè a persone; come diceva il senatore Di Pollone, non deve badare a favorire o non favorire questa o quella persona.

Io non sono interessato in quella società, per conseguenza parlo franco; quello che guardo, e che si deve guardare si è la creazione di uno stabilimento marittimo di navigazione a vapore stabilita sopra larghe basi: ora io domando se il Senato, se ogni senatore vuole rifiutare questa creazione. Questa non si può ottenere, o signori, senza gravissimi e lunghissimi travagli, e forse non torneranno utili per la prima società che si intraprenderà, ma si riformerà come si è riformato il *Lloyd*, e si fonderà se avrà la perseveranza, e se il Governo, come lo spero, appoggerà quel vasto sistema di costruzione a vapore.

Queste sono le poche parole che voleva dire. Io non entro nei dettagli nè delle linee, nè dei vantaggi, che si possono avere andando più all'America del nord, che a Trebisonda; io non penso ad altro che alla formazione di stabilimenti marittimi, alla navigazione a vapore.

Ora per ultimo riflesso, io credo, che dopo aver tolto a Genova la marina militare, si debba per equità pensare a che almeno vi subentri una forte marina mercantile.

DI POLLONE. Ai voti, ai voti!

GIOIA, relatore. Dirò parole brevissime. L'onorevole Cotta ha dubitato che la società, mercè la sovvenzione che il Governo le accorderà, potrà essere presa da torpore e da sonno, e non avrà più stimolo a far nulla.

Veramente questa obiezione mi è incomprendibile: perchè se la società si lascerà prendere dal sonno, anche le casse del Governo si chiuderanno, ed essa dal suo sonno avrà le spese e non il guadagno. E di vero intendiamoci bene, se il Governo facesse pagamento a questa società di un interesse qualsiasi sul capitale impiegato (come, per esempio, fu fatto col *Lloyd* austriaco), o

promettesse sussidi prestabili e invariabili, intenderei allora che si dovesse andare a rilento nell'accogliere questa nuova concessione; ma nel contratto che ora abbiamo innanzi, non c'è nulla di tutto questo.

Il Governo dice: pagherò se lavorerete, e pagherò quando lavorerete. Il prezzo insomma è misurato al lavoro, dunque questi sono timori vani, sono apprensioni veramente infondate.

Poichè ho la parola, voglio anche rettificare un supposto inesatto, che certo involontariamente è scorse nelle parole dell'onorevole conte di Pollone. Egli ha detto che le rendite della posta sono lasciate alla società. Ma ciò non è vero; sono lasciati alla società i prodotti postali degli scali intermedi, ma il reddito diretto delle poste per le lettere che arrivano allo Stato, o partono dallo Stato, e così quelle dei Consolati, è riservato assolutamente a beneficio dello Stato stesso. La quale rendita, che ora forse non è grandissima, si andrà certamente ampliando a misura che si moltiplicheranno le corrispondenze con quei paesi transmarini.

E tanto basti all'argomento, rimettendomi del resto sia alle considerazioni svolte nella relazione dell'ufficio, sia a quelle così copiosamente esposte dal signor ministro.

PRESIDENTE. Darò nuova lettura dell'articolo unico di cui consta la legge:

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dare piena esecuzione alla convenzione stipulata il ventitrè maggio corrente anno, dal ministro delle finanze colla *compagnia Transatlantica*, costituita in Genova con atto del quattro ottobre mille ottocento cinquantadue ed autorizzata con regio decreto del sette novembre successivo, per lo stabilimento di linee di navigazione a vapore tra Genova e l'America del Sud e tra Genova ed il Levante, colle modificazioni infra indicate. »

Chi approva sorga.

(Dopo prova e controprova il Senato non adotta.)

DE CARDENAS. Domando la parola sulla votazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. In una legge composta di uno o più articoli, non mi ricordo bene, è succeduto in Francia lo stesso avvenimento che succede ora nel nostro Senato.

Gli articoli, o l'articolo unico della legge, erano stati rifiutati, si voleva allora da alcuni che si votasse la legge, ma domandarono gli altri: su cosa voteremo? La cosa che si vota a squittinio segreto è se gli articoli che sono stati approvati dall'Assemblea, siano o non siano adottati: quale è ora l'articolo che sia stato approvato, che debba essere votato, se sia o no adottato? Mi pare che cada da se stessa la votazione segreta sopra di un articolo che più non esiste e che non si possa adottare o rifiutare segretamente se sia da approvarsi o non approvarsi quello che già non è stato ammesso dal Senato e che più non esiste.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI POLLONE. Ho domandato la parola appunto per citare un antecedente. Io mi ricordo che, quando l'onore-

vole generale Dabormida era ministro degli affari esteri, si era votato per alzata e seduta, e che alcuni membri domandarono lo squittinio segreto per sciogliere un dubbio, e che egli si oppose e protestò per questa ragione, cioè che quando una decisione è stata presa non bisogna mettere a repentaglio che una seconda decisione possa venir diversa da quella già stata constatata, e constatata in modo indubbio. Qui si aprirebbe appunto la porta a questo inconveniente, cioè che una decisione stata presa ad una maggioranza, piccola bensì, ma incontestabile, potrebbe esporre il Senato a che una nuova deliberazione fosse diversa da quella; e certamente il Senato non vorrà ammettere un antecedente che possa condurre ad un simile risultato; quindi io credo che, quando un articolo solo è stato votato, non vi è più nulla da porre ai voti.

PRESIDENTE. Prego il senatore Di Pollone di voler avvertire che non si trattava allora del doppio voto che si esige per una legge, ma di un solo articolo, sul quale si sarebbe replicatamente votato. Vi fu discussione per questa circostanza, che è fuori dell'usato, e vi era stato una specie di affidamento che si sarebbe votato a squittinio per chiarire maggiormente il voto. Lo ripeto, la discussione che allora si fece, fu particolarmente mossa da questa circostanza dell'affidamento, e del trattarsi di un articolo di legge, e non della legge in complesso, sulla quale si richiede sempre un doppio voto.

DI POLLONE. Se mi permettesse il signor presidente, io direi che è solo per analogia che ho ragionato.

PRESIDENTE. Riferendomi all'epoca la più remota della nostra vita parlamentare, credo che in Senato ci sia un antecedente, il quale, se la memoria non mi falla, deve essere a riguardo di una legge presentata per l'ordinamento della polizia nel principio del 1848. Per questo credeva di avvertire il Senato che, quanto è possibile, non conviene che i corpi deliberanti si mettano in contraddizione con loro stessi.

MONTEZEMOLO. Se non mi falla l'orecchio, parmi che quando si annunziò il risultato della votazione sia stato detto che votarono 22 e 24 in senso diverso. In questo caso la votazione non recherebbe con sé il numero voluto dalla legge e non porterebbe la maggioranza assoluta del Senato.

Sarebbe dunque il caso di venire allo scrutinio, ove quelli che si astennero dal voto primiero recherebbero il loro voto, e potremo avere una legge legalmente sancita oppure legalmente ricusata.

DI POLLONE. Io non crederei di poter lasciare passare l'osservazione fatta dall'onorevole preopinante, perchè anche qualora alcuni senatori si astengano, non è meno legale la deliberazione presa, purchè siano presenti. Che cosa dice lo Statuto? Bisogna che vi sia la metà più uno dei senatori, e questa metà più uno esiste di fatto nell'Aula in questo momento. Ma se qualche senatore si vuole astenere e non va a deporre la sua palla nell'urna, non sarà valida la votazione? Io credo di no. Sarà valida lo stesso. Quindi non sta l'osservazione fatta dall'onorevole Montezemolo.

PRESIDENTE. Tutto il dubbio dipende dall'interpretazione dell'articolo 68 dello Statuto così concepito:

« I e votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per squittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale. »

Si tratta di sapere se qui essendo in questione il complesso di una legge, si debba tuttavia procedere allo squittinio segreto quando il voto è stato negativo.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Il Senato capirà che io lamento il voto che esso ha dato testè; certamente io ne sono adolorato. Nullameno il Senato avendo rigettato l'articolo, io non vedo che cosa si potrebbe mettere in votazione. Essendo stata rigettata l'autorizzazione di dare piena esecuzione alla convenzione, non ci è più nulla da votare. Egli è evidente che, il Senato emettendo il voto per alzata e seduta a seconda degli usi di tutti i Parlamenti del mondo basta la maggioranza relativa, purchè sia presente, come lo richiede lo Statuto, la maggioranza assoluta. Perciò io credersi molto pericoloso se si volesse rivenire in un modo qualunque sul voto che il Senato ha dato, voto che io, lo ripeto, ancora lamento, perchè credo che la convenzione fosse molta opportuna.

GIOTA, relatore. Mi pare che non bisognerebbe perdere di vista che questo articolo, che è unico, è insieme tutta la legge, e che a termini dello Statuto ogni legge deve essere votata per squittinio segreto; la qual cosa mi pare nel caso tanto più necessaria in quanto che il numero di quelli che fin qui hanno preso parte alla votazione tanto in un senso che nell'altro non corrisponde nemmeno alla metà dei senatori presenti. Lo che vuol dire che vi sono stati probabilmente alcuni che si hanno riservato di dare il loro voto nello squittinio segreto che mai non manca. Ora, se questa votazione conclusiva non si facesse, essi contro ragione sarebbero in sostanza esclusi dal votare. È vero che si sarebbero in qualche modo esclusi per se stessi. Ma è anche vero che essi non potevano ragionevolmente prevedere, a fronte dello Statuto e del regolamento, che la discussione non dovesse chiudersi con scrutinio segreto. Epperò mi par necessario che questo sia fatto, anche per far più giusta e più regolare la votazione.

PINELLI. Domando la parola.

PALLAVICINO-MOSSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Pinelli.

PINELLI. Io invoco la lettera dello Statuto, secondo la quale credo che si debba assolutamente venire allo squittinio segreto. Se vi sarà contraddizione mi riserverò di svolgere maggiormente la proposta.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Pallavicino-Mossi.

PALLAVICINO-MOSSI. Ho domandata la parola solo per fare osservare che un gran numero di senatori, non avendo forse ancora esaminato questa questione, possono perciò essersi astenuti per maturare il loro voto

(*Ilarità*), sapendo che il voto definitivo è quello che si fa per squittinio segreto.

Mi è molte volte successo di non alzarmi, perchè non avevo ancora un'opinione ben formata, aspettando così ancora quei 5 o 10 minuti per esaminarla. (*Ilarità*) Io non credo che questa mia proposizione meriti la derisione.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Mi pare che stando a termini di legge vi vogliano due elementi per definire la votazione, cioè il numero legale e la maggioranza dei votanti.

Quando manca uno di questi due elementi io non posso credere che la legge sia votata. Quando vi è stato solo una maggioranza relativa, ma non è stata la maggioranza assoluta, mancherebbe la rappresentanza del numero legale; per conseguenza io credo che sia opportuno di venire allo squittinio segreto, affinchè si determini che sul numero legale la maggioranza dei senatori hanno votato in un senso o nell'altro.

DI POLLONE. Domando la parola per rispondere all'onorevole Sclopis, pregandolo a voler tener conto dell'osservazione che ho già fatta.

Io domando che egli voglia risolvere questo caso, che se i quattro o cinque che si sono astenuti non vogliono intervenire alla votazione segreta se non depongono la palla nella bussola, come rimedierà quando nella sala sono soli 51 i membri presenti?

PRESIDENTE. Procediamo con pacatezza, perchè credo che profitterà alla soluzione della quistione.

In questo momento ricordo più esattamente quello che si è fatto dal Senato altra volta in consimile circostanza. Si trattava di una legge di polizia di cui furono rigettati i primi articoli, e quantunque rigettati i primi articoli non si andò ai voti.

Ma però in una seduta privata del Senato, alla quale assistevano molti dei senatori che sono tuttora presenti, si sollevò la questione se era stato ben fatto di prescindere da questo voto per non essere stati approvati gli articoli; e per fissare la giurisprudenza in avvenire su questo punto fu redatto l'articolo 54 del nostro regolamento il quale dice: « Salvo il voto sulla legge intera al quale si procede sempre per mezzo di appello nominale a scrutinio segreto, il Senato esprime il suo voto per alzata e seduta. »

Io credo di poter essere sicuro della mia memoria su questo punto; tuttavia interpellò gli onorevoli Sclopis e Cibrario che, se non sbaglio, erano miei collaboratori nella seconda redazione del regolamento, se quest'articolo non sia stato con queste viste redatto.

(*I senatori Sclopis e Cibrario fanno segni affermativi.*)

Posso quindi assicurare su ciò il Senato mentre mi pare non possa mancarmi la loro testimonianza.

DI SAN MARTINO. Io riconosco che l'articolo dello Statuto è molto grave e può dar luogo a dubbi; ma sul terreno pratico però mi pare che la sua risoluzione si semplifichi moltissimo.

Infatti io suppongo una legge composta di due articoli egualmente essenziali, indipendenti uno dall'altro,

e che uno di questi articoli sia adottato, e l'altro sia invece rigettato; forse che la votazione segreta farà passare l'articolo che è stato rigettato nella prima votazione? No certamente!

Questo adunque prova che la votazione segreta non è chiamata a ristabilire quello che la votazione pubblica ha già deciso. Quando il Senato, quando una Camera ha rigettato un articolo, io non veggio più che vi sia materia per una votazione, mentre non vi è più cosa su cui importi votare.

Io faccio plauso al disinteresse del presidente del Consiglio, il quale per il trionfo dei principii, sacrifica una causa alla quale tiene; ma credo che andando in un senso contrario si sacrifica un vero principio, in quanto che si annulla effettivamente una votazione che lo Statuto considera già per definitiva.

Ammetto anche io che nel complesso della legge, dopo votati per alzata e seduta gli articoli, si debba procedere alla votazione segreta: e questo è un beneficio che lo Statuto ha introdotto per rendere in un modo più positivo le votazioni libere; ma non si è preoccupato del pensiero che le votazioni non sarebbero meno libere, quando si facessero contro le proposte del Governo, altrimenti avrebbe stabilito che dopo la votazione per alzata e seduta ogni articolo avesse una votazione segreta. Credo quindi che traendo il principio dall'applicazione che si è fatta finora del voto per alzata e seduta, sia impossibile di applicare ad un solo articolo la disposizione dello Statuto che richiede una seconda votazione.

PRESIDENTE. Io prego il Senato di ritenere che il presidente non intende con questo di facilitare in guisa alcuna il successo di una legge che esso ebbe a rigettare nei suoi articoli. Non è questa la sua missione. Si tratta qui di mantenere, finchè il Senato non abbia giudicato altrimenti, quello che una prima volta ritenne essere il miglior partito.

La parola spetta al senatore De Cardenas.

PINELLI. Io aveva domandato la parola nel caso che venisse contrastata la mia proposta.

DE CARDENAS. Quando io aveva cercato di parlare non era che per dire le cose che disse adesso il senatore Di San Martino. Manca la materia su cui votare a scrutinio segreto. Su che cosa si vota? Quando si viene a votare per scrutinio segreto, si vota sul complesso degli articoli che sono stati adottati dalla maggioranza e che formano un progetto di legge, i cui articoli sono già stati adottati; ma ora non vi è progetto di articoli approvati dal Senato e non si può votare sopra una cosa che non esiste, non potendosi votare che sugli articoli che sono già stati adottati per alzata e seduta o per altro mezzo dalla maggioranza.

Qui manca assolutamente la materia su cui dare un voto. Adotteremo noi l'articolo proposto dal Ministero? Ma il Senato ha già dichiarato che non vuole quell'articolo; e che cosa resta? Nulla.

PRESIDENTE. Mi pare che a questo punto sarebbe meglio andare ai voti. Io credo che, trattandosi di stabi-

lire una giurisprudenza una volta per sempre, sia meglio che il Senato prenda una decisione.

Se il Senato consente, io metterò ai voti la questione, Chi crede...

PINELLI. (*Interrompendo*) Bisogna che ciascuno sappia che cosa deve votare... (*Rumori*) Sento dire che non vi è materia da votare... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Io intendo di porre ai voti se si deve sì o no procedere allo scrutinio segreto sul complesso della legge.

Chi così crede voglia levarsi.

(Il Senato delibera che si passi allo scrutinio segreto.)

GIULIO, segretario, procede all'appello nominale.

Risultamento dello squittinio:

Votanti	56
Voti contrari	32
Voti favorevoli	24

(Il Senato non adotta.)

APPROVAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE:

1° COMPUTO DELLA CAMPAGNA D'ORIENTE; 2° MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DI NAVIGAZIONE SUL LAGO DI BOURGET.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori a riprendere il loro posto per discutere ancora due leggi, le quali mi pare non possano dare luogo a seria discussione, una relativa al computo della campagna d'Oriente alle truppe del corpo di spedizione (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1193 e 1194), e l'altra per modificazioni alla tariffa di navigazione sul lago di Bourget e canale di Savières. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1190 e 1191.)

Darò dunque lettura del primo di questi due progetti, così concepito:

« *Articolo unico.* Il servizio prestato in guerra presso il corpo di spedizione in Oriente sarà computato per due campagne, quando abbia raggiunto la durata di almeno dieci mesi dal giorno dell'imbarco a quello dell'ammessione in libera pratica al ritorno nei regi Stati.

« Il servizio stesso, la cui durata sia minore di dieci mesi, sarà pur computato per due campagne, quando abbia cessato per causa di ferite incontrate per ragione di servizio presso il corpo di spedizione. »

Se non si domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Darò ora lettura del secondo, cioè di quello riguardante la navigazione sul lago di Bourget e canale di Savières:

« *Art. 1.* La tassa stabilita coll'articolo 2 della tariffa, annessa alla legge 10 febbraio 1855, è ridotta di un terzo per tutti i bastimenti, barche o battelli percorrenti il canale di Savières ed il lago di Bourget. »

(È approvato.)

TORNATA DELL'11 LUGLIO 1857

« Art. 2. Con decreto reale da pubblicarsi negli atti del Governo sarà provveduto al servizio di navigazione del canale di Savisres. »

(È approvato.)

Si procede dunque allo squittinio di questi due progetti di legge ad un tempo, ma con urne separate tanto per l'una che per l'altra legge.

MABIONI, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti 54
Voti favorevoli 53
Voti contrari 1

(Il Senato quindi adotta l'una e l'altra legge.)
Il Senato è convocato per lunedì ad un'ora.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 13 LUGLIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Approvazione di due progetti di legge per spese nuove e maggiori spese ai bilanci 1856 e 1857 — Discussione del progetto di legge per la riforma del capitolato di concessione della ferrovia Vittorio Emanuele — Osservazioni del senatore Sclopis in favore del progetto — Proposta e suggerimenti del senatore Mosca, combattuti dal senatore Giulio e dal ministro dei lavori pubblici — Appunto del senatore Cotta — Spiegazioni del ministro delle finanze — Parole del senatore Jacquemoud — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto — Approvazione di quattro progetti di legge per l'assessamento definitivo dei bilanci attivi e passivi degli esercizi 1850-51-52 e 1853.*

La seduta si apre alle ore 2 1/4 pomeridiane.

GIULIO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale viene senza osservazioni approvato.

APPROVAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE PER NUOVE E MAGGIORI SPESE SUI BILANCI 1856-57.

PRESIDENTE. Non trovandosi il Senato ancora in numero e non essendo presenti i ministri, ai quali però si è fatto dare avviso che il Senato trovasi adunato, io proporrei intanto di prendere ad esame le tabelle che sono annesse ai due progetti di legge per l'approvazione di spese nuove e maggiori spese ai bilanci 1856 e 1857, la cui lettura esige qualche tempo.

Leggerò prima i progetti di legge, e poi seguirà la lettura delle tabelle.

Il progetto di legge relativo alle nuove e maggiori spese al bilancio 1856 è così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 304, 345, 376 e 402.)

Progo ora i signori segretari a volere dar lettura delle tabelle.

QUARELLI, segretario, legge le tabelle.

(In questo frattempo entra il presidente del Consiglio dei ministri, indi intervengono pure i ministri dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, dell'interno, e della guerra.)

PRESIDENTE. Non essendo chiesta la parola sul progetto di legge, nè sulle tabelle al medesimo annesse, io rilizzerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta alle spese stanziato nel 1856 per la complessiva somma di lire 4,566,166 61 ripartitamente fra le diverse categorie, in conformità del quadro *A* annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta a quelle provenienti dagli esercizi scaduti per la complessiva somma di lire 585,077 61 ripartitamente fra le diverse categorie del bilancio 1856, in conformità del quadro *A* suddetto. »

(È approvato.)

« Art. 3. In compenso di una parte delle maggiori spese e spese nuove di cui ai precedenti articoli, sono annullati sui bilanci 1856 e 1857 dei crediti per la complessiva somma di lire 74,868 ripartitamente fra le categorie descritte nell'annesso quadro *B*, ed al rimanente si farà fronte coi fondi disponibili del bilancio 1856. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il disposto dell'articolo 2 della legge 17 marzo 1856, relativo alle maggiori spese ivi accennate, è altresì applicabile alle spese a carico dei proventi delle segreterie dei corpi giudiziari e delle giudicature di mandamento iscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1856. »

(È approvato.)

Ora viene il secondo progetto, quello relativo alle nuove e maggiori spese al bilancio 1857, il quale è nei termini seguenti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 395, 396 e 402.)

Invito uno dei signori segretari a dar lettura delle tabelle unite al medesimo.

GIULIO, segretario, legge le tabelle.

PRESIDENTE. Non chiedendosi la parola, metterò ai voti gli articoli del progetto.

« Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta alle spese stanziato nel bilancio dell'esercizio 1857 per la complessiva somma di lire 1,403,427 39 ripartitamente fra le diverse categorie in conformità del quadro *A* annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. In compenso di una parte delle maggiori spese e spese nuove, di cui al precedente articolo, sono

annullati dei crediti sul bilancio suddetto per la complessiva somma di lire 357,480 58, ripartitamente fra le categorie descritte nell'annessa tabella B ed al rimanente si farà fronte coi fondi disponibili del bilancio attivo 1857. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il disposto dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1856, relativo alle *maggiori spese* ivi accennate, è altresì applicabile alle spese a carico dei proventi delle segreterie dei corpi giudiziari e delle giudicature di mandamento, iscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1857. »

(È approvato.)

Ora si procede all'appello nominale per lo squittinio complessivo di questi due progetti di legge.

MARIONI, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	52
Voti favorevoli	50
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIFORMA DEL CAPITOLATO DI CONCESSIONE DELLA FERROVIA Vittorio Emanuele E PEL TRAFORO DEL MONCENISIO.

PRESIDENTE. Ora verrebbe in discussione il progetto di legge per la riforma del capitolato di concessione della ferrovia *Vittorio Emanuele*. Nè darò lettura. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1111 e 1169.)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto. La parola spetta al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Signori senatori, io sono poco proclive ad ammettere le spese straordinarie in genere, soprattutto quando impegnano il nostro avvenire, e quando, per l'incertezza dell'esito, possono lasciare dubbio che siano impieghi di danaro improduttivo o di esito assai dubbio.

Io credo poi che noi dobbiamo andare molto a rilento nell'impegnare l'avvenire della nazione, perocchè oggidì è noto come le questioni di finanza complichino sempre le questioni della politica, e un paese che ha il suo stato finanziario in buon assetto può sperare di far sempre la miglior figura possibile in politica. Tuttavia malgrado questo sistema che in me è radicato da lungo tempo, io dichiaro che darò il voto favorevole a questa legge, e lo darò per le ragioni che avrò l'onore di esporre. Io considero questa legge come di massima importanza sia dal lato politico, sia dal lato finanziario. In primo luogo questa strada che ci porterà al confine svizzero ed al confine francese è la prolungazione, è il complemento della gran rete di strade ferrate che solcano già il nostro paese, e sotto questo aspetto merita sicuramente la massima considerazione.

Inoltre questa linea è necessaria per vieppiù congiun-

gerci colle provincie transalpine. Nessuno di noi, o signori, ignora quanta sia l'importanza, importanza massima a cui null'altra si agguaglia, di essere uniti colle provincie della Savoia. Antiche alleanze, abitudini di vita comuni, pericoli divisi, sacrifici grandi sopportati da quelle provincie, anche negli ultimi tempi, ci comandano di largheggiare per quanto sia possibile onde vieppiù suggellare il patto della nostra unione con esse. Tutti rammentano come le provincie di Savoia si sono mantenute nella più stretta amicizia verso le altre parti dello Stato in momenti di cimento gravissimi, e come esse respingessero i voraci aggressori e come i loro figli combattessero sui campi di Lombardia valorosamente e lealmente come sempre hanno fatto.

Di più aggiungo: questa strada probabilmente sarà il vero emissario verso la Francia e la Svizzera delle merci del porto di Genova e viceversa di quelle che si rivolgeranno a quel porto dall'interno. Io credo più facile molto il condurre a termine questa strada, malgrado le grandi difficoltà che ci si oppongono, che quella del passaggio del Lucmagno, checchè molti ne dicano. Vedo che si è voluto di nuovo rinnovare quella specie di invito col largo assegno ipotetico di dieci milioni; io non mi attenderò ora di farvi ostacolo, tanto più che non mi pare probabile che quell'impresa sia fra poco condotta a termine felice. Ma l'impresa della strada che passerà per le Alpi tra Savoia e Piemonte e il traforo che ci unirà da un lato col confine francese e dall'altro col confine svizzero, quella strada, credo, sarà questione di tempo e di danaro, ma si porterà a termine; e quindi ho maggior fiducia nel compimento di essa che non in quello della prolungazione per la parte del Cantone Ticino.

Se ho molta propensione per questa strada, se ho fiducia che gli sforzi dell'arte vincano gli ostacoli della natura e che un giorno si possa dire con più verità di quello che si è detto dei Pirenei, *non esistono più Alpi!* io credo che dobbiamo esporci a grandi sacrifici ancora di esito non assolutamente certo, ma non tali che ci debbano far disperare dell'impresa; anzi quantunque ammetta con un mio dottissimo amico e collega che i Parlamenti non sono giudici competenti nelle quistioni tecniche, tuttavia la speranza mi insegna che una volta che ci è un grande interesse in movimento, e che ci è una possibilità che la scienza e l'arte vincano gli ostacoli della natura, con un mezzo o con un altro, si giunge allo scopo di vincere quegli ostacoli. E se il traforo non si potrà condurre a termine coi sistemi che si conoscono, si condurrà a termine con altri sistemi, e verrà un giorno in cui tra la Savoia e il Piemonte non esisteranno più quegli ostacoli che si oppongono fisicamente acchè due popoli si diano la mano.

Quanto ho detto dell'importanza di questa strada, quanto ho detto della probabilità dell'esito felice del traforo, non mi induce per altro, o signori, ad avere una fiducia implicita nel seguito delle operazioni della compagnia che si è incaricata di far questa strada dai due lati delle Alpi, epperchè trovo che è stato saviissimo

il divisamento del Governo di assumere sopra di sé quest'opera colossale, la quale per impresa privata non si sarebbe nemmeno potuta incominciare perchè le difficoltà che si frappongono sono tali da sgomentare tutti quelli che non hanno disponibilità di tempo, nè disponibilità di denaro come un Governo ben stabilito.

La compagnia *Vittorio Emanuele* finora non ha dato sicuramente saggio molto favorevole di sé, e basta per convincersene l'esaminare sia la progressività di facilitazioni nei patti che è venuta a domandarci, sia il corso delle sue azioni. Ma siccome è quasi necessità attualmente l'ammettere l'esistenza di questa compagnia col'impresa del traforo del monte, siccome forse quando quest'opera sarà compiuta, verrà da essa compagnia contribuita una parte delle somme che il Governo debbe spendere, così io ammetto che ci accostiamo ad una compagnia la quale, se fosse da per sé sola, da quanto ha fatto per il passato, non mi darebbe grandi speranze di quello che sia per fare per l'avvenire.

Ma il progetto di legge ha saggiamente guarentito l'interesse nazionale, poichè il 4 1/2 per cento assicurato non verrà che per la parte della strada che sarà in esercizio. Del resto essendosi riservato il Governo l'autorità di recedere dall'impresa del traforo qualunque volta per ragioni a sé note, e senza obbligo nemmeno di comunicarle, crederà di desistere dall'impresa senza obbligo veruno d'indennità, credo che abbia posto una salvaguardia sufficiente per l'interesse delle nostre finanze.

Quindi dichiaro, per questi speciali motivi, che in questa circostanza voto per la legge che ci è stata presentata.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Mosca.

MOSCA. Signori senatori: è per sé evidente la somma utilità che deve procurare il divisato traforo delle Alpi verso la Savoia, mercè cui sarà il punto culminante della via ribassata di 660 e più metri in confronto dell'attuale via ordinaria, sarà abbreviato il cammino da Genova a Ginevra di chilometri 60 circa in confronto di Marsiglia e saranno grandemente minorate le avarie derivanti dalle intemperie delle stagioni, sia coll'evitare, mediante il traforo, il passaggio sul vertice delle Alpi, sia per la celerità del tragitto. Ogni altro mezzo immaginato, e che possa essere divisato valicando il giogo alpino senza praticare un *tunnel*, non può sostenere il confronto col divisato traforo.

Vero è che si tratta di un'opera straordinaria, per la cui attuazione si richiedono mezzi straordinari ed efficaci per superare le gravi difficoltà d'un traforo di 12 chilometri circa d'estensione, posto in circostanza eccezionale, quale si è quella di non poter praticare pozzi per suddividere il lavoro in varie separate squadre di operai minatori, come generalmente si pratica. E qui giova l'accennare che l'impossibilità non è assoluta, ma la configurazione del monte che vuolsi perforare è tale che si dovrebbero praticare pozzi di molta lunghezza, in regioni pressochè inabitabili per le nevi quasi perpetue, d'un dispendio eccessivo, e richiedenti un tempo lunghissimo, ed il cui uso per l'acceleramento dei lavori,

supposto eseguiti i pozzi, è assai problematico ed anzi impossibile, o quasi, coi mezzi meccanici sin qui noti. Era dunque mestieri d'immaginare un mezzo di praticare il traforo senza pozzi curando la salute degli operai e una discreta economia nella spesa. Ed è appunto questo mezzo che è stato trovato dagli ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller, e che promette un felice successo in seguito agli esperimenti istituiti a Genova ed esaminati da una Commissione di Genova competente eletta dal Governo, e di cui vi è noto, o signori, il giudizio scritto dalla dotta ed elegante penna del senatore Giulio.

Come vi disse il relatore dell'ufficio centrale nella sua relazione, non si richiede da voi un giudizio tecnico. Bensì, ottenuto questo ed ispirando il medesimo fiducia per la dottrina e la competenza di quelli che l'hanno proferito dopo accurato esame, vi si dimanda che vogliate concorrere col vostro solenne voto ad intraprendere un'opera che deve cimentare vieppiù l'unione della Savoia col Piemonte e che è anzi indispensabile per conservarla, e nel tempo stesso rendere più prospero il commercio di Genova e dello Stato. Nessuno di voi, o signori, dissente nello scopo che si ha di mira, e siccome i mezzi che vi sono proposti per ottenerlo, ispirano fiducia, vorrete certamente approvare che sieno attuati, sebbene richiedano qualche grave sacrificio, che sarà ampiamente compensato dai benefizi che saranno recati alla nazione.

Nè vuolsi pretendere che l'intrapresa proceda senza che si abbiano a superare molte e gravi difficoltà. Ma vuolsi confidare nella dottrina e nell'esperienza degli inventori, nelle previsioni dei distinti geologi che hanno esaminata la struttura del monte che vuolsi traforare, e qualora accadessero eventi tali, per cui si debba desistere dall'impresa, ciò che sembra fuori d'ogni probabilità, rimarrà sempre al paese il vanto d'averla con imperterrito coraggio tentata.

Ammissa la convenienza d'intraprendere il traforo delle Alpi verso la Savoia e di tentare il mezzo proposto dai nostri ingegneri, i quali diedero già prova del loro ingegno col perfezionamento delle locomotive adoperate per la salita dei Giovi, ed ammesso pure non potersi, per la novità del mezzo, intraprendere i lavori altrimenti che ad economia, sembra assai naturale che la legge debba solo somministrare i mezzi pecuniari per tentare l'ardua impresa, senza preoccuparsi d'altro per ora. Però i motivi adottati dal Ministero dimostrano la convenienza di collegare l'opera col fondere in una sola società quelle linee già esistenti tra il Rodano ed il Ticino per comunicare dalla Francia alla Lombardia mediante una linea non interrotta, la quale non può altrimenti essere considerata che linea internazionale di molta importanza per lo Stato.

Ai motivi adottati si può aggiungere quello di maggiormente assicurare che la grandiosa opera cui si accinge animosa la nazione con non lievi sacrifici non sarà sospesa, se non allorquando sia col fatto dimostrata la assoluta impossibilità o quasi di progredire. E per vero

egli è per sè evidente che, assumendo il Governo l'impegno colla società *Vittorio Emanuele* di aprire la via dal Rodano al Ticino, in concorso colla stessa società, non può decentemente sospendere i lavori del traforo del Moncenisio, salvo nel caso in cui straordinarie ed impreviste circostanze imponessero di desistere dall'impresa, mentre, qualora il Governo si limitasse ad intraprendere il traforo, il più lieve ostacolo che s'incontrasse potrebbe facilmente indurre a sostare dall'ardua impresa.

Non sembra quindi potersi fare opposizione al progetto di legge in discussione nel suo complesso, ed anzi tutto concorre a commendarne altamente il concetto sia dal lato tecnico, sia da quello economico.

Scendendo ora ai particolari e più specialmente al capitolato, occorrono alcuni riflessi che mi fo lecito, o signori, di sottoporvi colla massima brevità.

Nella discussione relativa alla ferrovia ligure il signor ministro dei pubblici lavori disse aver in pronto un regolamento per norma di servizio dei commissari del Governo presso le società per ferrovie, ed essere suo divisamento di sottoporlo alla firma reale. Non si dubita che il relativo decreto reale sarà fra breve promulgato, la qual cosa gioverà al miglior andamento dei lavori della società *Vittorio Emanuele*, che dovette soggiacere a maggiori spese per non aver voluto nel tempo dare ascolto ai suggerimenti del commissario tecnico. Non si dubita del pari che esse maggiori spese saranno imputate a totale carico della società, e non faranno parte del capitale cui è stato guarentito l'interesse del 4 1/2 per cento. Ad un quale proposito, nel primo rendiconto dei lavori, che, a mente dell'articolo 8 del progetto di legge, deve essere presentato al Parlamento, e così nella prossima Sessione saranno dati i più appaganti ragguagli.

Accenna il Ministero nella relazione a corredo del progetto di legge in discussione, che le varianti introdotte al primitivo capitolato accettato dalla società il 14 ultimo scorso maggio furono da questa acconsentite. Ma ciò non consta dalla legge, come ne constava nel primitivo progetto, col quale si accennava all'articolo 1 la convenzione del 14 ultimo scorso maggio. Trattandosi d'una società anonima, non possono essere soverchie le cautele, e non si dubita che il Ministero avrà a ciò provveduto in modo ad evitare ogni inconveniente.

Dissi, e ripeto, avere piena fiducia nell'ingegneri autori del nuovo trovato, col quale si spera d'attuare in breve tempo il traforo delle Alpi, e nella Commissione nominata dal Governo per esaminare gli esperimenti istituiti a Genova. Mi sia però lecito d'esternare un desiderio nell'interesse degli stessi inventori, e se vuoi, anche in quello economico, e della dignità del Governo. Furono praticati parecchi fori di mine ed è accertato che si guadagna molto tempo in confronto dell'opera manuale del minatore. È pure provato potersi ventilare il foro che deve essere eseguito senza pozzi. Ma non è ancora provato quale presumibile guadagno di tempo si avrà nel complesso dei lavori, e su ciò la Commissione

disse saviamente non essere in grado di confermare la opinione degli inventori circa il tempo occorrente per compiere il traforo. Parmi quindi che sarebbe opportuno il praticare a Genova, col nuovo sistema, alcuni metri lineali di galleria effettiva, al fine di rendersi conto preventivo delle difficoltà che possono presentarsi nel mettere in esercizio la macchina, e per risolverle, ove se ne presentino, prima d'attivare il traforo delle Alpi. Ed a ciò mi spingono due gravi considerazioni. Egli è pure evidente essere più economico l'esperimento a Genova che sulle Alpi; d'altra parte ogni benchè menomo incidente che produca ritardi nell'attivazione dei lavori sulle Alpi induce a dubbietà ed a lunghe polemiche, le quali sono più vive allorquando si tratta d'un nuovo trovato che eccita a buon dritto l'ammirazione, ma nel tempo stesso molti emuli. Giova pertanto al buon andamento dell'opera che proceda il più possibile senza incagli di sorta.

Se una galleria alla *Coscia* a Genova può tornar utile alla difesa di Genova, come mi è stato supposto, sarebbero utilizzati i maggiori proposti esperimenti, mentre sarebbero più assicurati i lavori sulle Alpi con quell'attività che si desidera. E qui si avverta che ciò non deve menomamente ritardare l'intrapresa, perchè nulla osta, mentre sarebbero attivati i maggiori esperimenti proposti a Genova, che siano contemporaneamente intrapresi i preliminari lavori occorrenti sulle Alpi, i quali non sono di lieve entità, dovendosi in prima allestire le condotte d'acqua per la preparazione dell'aria compressa, e per ogni occorrente all'uopo sui due versanti Alpini. Anzi, per guadagnar tempo, vorrei che due squadre di abili minatori fossero tosto applicate ai due capi del tunnel per preparare meglio il lavoro delle due macchine che devono essere stabilite per il traforo meccanico secondo il progetto degli inventori.

Un altro desiderio mi sia lecito di qui esporre, nell'intento di meglio guarentire la vita degli operai applicati al lavoro, ed anche l'esercizio stesso del tunnel. Vorrei che in ciascun versante delle Alpi a traforarsi fosse praticato un pozzo per meglio assicurare la ventilazione, qualora per qualunque imprevisto accidente fosse intercetta. La linea prescelta per il traforo è sensibilmente parallela a quella ideata dall'ingegnere Maus, la quale concedeva d'aprire due pozzi, l'uno di 700 l'altro di 900 metri circa. La nuova linea permetterà di aprire due pozzi d'assai minore profondità di quelli possibili sulla linea Maus. E per antivenire, per quanto è possibile, ogni sinistro avvenire, devonsi praticare essi due pozzi, la cui profondità sembra non dover eccedere 500 a 700 metri. Ciò richiederà certamente una spesa di qualche considerazione, ma ciò non deve fare ostacolo, allorquando si tratta della vita delle persone sia applicate ai lavori, sia dei passeggeri, allorquando sarà attivato l'esercizio del nuovo tunnel.

Signori senatori! Nel sottoporvi brevemente il mio modo di vedere sulla presente grave questione non ebbi altra mira che di promuovere un'opera che deve illustrare l'epoca presente, di prevenire quegli ostacoli che

possono impedirne o ritardarne l'attuazione, e più specialmente d'evitare ogni sinistro. Vorrete quindi gradire almeno la mia intenzione, e vi sarà certamente grato il sentire dal Ministero quelle spiegazioni che vorrà dare intorno agli espressi desiderii.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Giulio.

GIULIO. Signori senatori: l'onorevole senatore Mosca ha ricordato che la Commissione tecnica, cui era stato commesso l'esame delle macchine degli ingegneri Grandis, Sommoiller e Grattoni, nel presentare le sue conclusioni dichiarava però di non essere in grado di stabilire il computo sulla probabile durata del lavoro.

Il senatore Mosca vorrebbe, per supplire a questo silenzio della Commissione, si intraprendesse a Genova, presso il luogo medesimo in cui i primi esperimenti furono fatti, l'apertura di una galleria la quale desse occasione di sperimentare nell'effettivo lavoro il modo di procedere, l'efficacia dei novelli strumenti, e così di sperimentare e sicuramente superare le difficoltà che l'uso di questi novelli organi venisse a presentare.

Su di ciò credo dover fare osservare al Senato che la ragione per la quale la Commissione ha creduto doversi astenere dall'emettere veruna opinione intorno sia alla durata, sia alla spesa presumibile del lavoro del traforo delle Alpi, non consiste soltanto nella novità degli istrumenti da impiegarsi, ma eziandio nella natura dei terreni, delle rocce attraverso alle quali l'operazione si deve eseguire, e di più nella lunghezza medesima della apertura della galleria che si vuole scavare. Infatti non si potrebbe con una regola del tre risolvere la questione, dicendo: se una galleria di 120 metri ha durato tanto ed ha costato tanto, una galleria di 12,000 metri costerà cento volte tanto; il calcolo sarebbe enormemente errato per la natura delle rocce che si possono incontrare. Tolga Dio che io venga a fare dei funesti presagii! Io spero, e spero perchè credo, o forse credo perchè spero che non si incontreranno nell'apertura della grande galleria delle Alpi se non rocce trattabili; tuttavia conviene prevedere il caso che alcuna di queste rocce si presentasse con una resistenza ribelle, o quel che sarebbe peggiore ancora, senza resistenza, perchè dobbiamo prevedere due specie di inconvenienti: la difficoltà di penetrare attraverso ai massi, l'impossibilità di sostenerli. Quando dico impossibilità intendo sempre impossibilità relativa, impossibilità coi mezzi conosciuti, coi mezzi generalmente praticati.

Ora l'aprire una galleria sotto il colle di San Benigno a Genova potrebbe bene insegnarci il modo di applicare la novella macchina e potrebbe ben dirci, quando si tratti di rocce calcari compatte come sono quelle della *Coscia*, con qual grado di celerità la macchina cammini, ci potrebbe dire quante macchine possiamo sperare di mettere contemporaneamente in azione, e quasi direi in fronte di battaglia nell'assalire il nostro nemico. Ma un tale esperimento non ci direbbe mai quello che più ci importerebbe di sapere, cioè quale sia l'indole del nemico da combattere: questo non si saprà se non dopo terminata l'impresa.

Ma io vengo ad una conclusione pratica.

Gli esperimenti, che il senatore Mosca vorrebbe fare alla *Coscia*, converrebbe incomparabilmente meglio farli a Bardonnèche o a Modane:

Primo, perchè le rocce che s'incontreranno a Bardonnèche e a Modane, se non saranno quelle medesimo che incontreremo fin nelle più intime viscere del monte, saranno però già di quelle che dobbiamo necessariamente attraversare;

Secondo, perchè lo sperimento a Bardonnèche e a Modane si potrà prolungare non per 20, 30, 50, 100 metri, ma per 500, 1000, 1500, onde andremo via prendendo esperienza dalle difficoltà sempre crescenti che la lunghezza stessa del sotterraneo necessariamente appropria. Poichè qualunque sieno per essere i mezzi (e non dubito che non sieno per essere ingegnossissimi) che i direttori metteranno in opera per lo sgombero dei materiali, non ho dubbio che questo sgombero diverrà enormemente più difficile, più lento, di mano in mano che la galleria si avvanzerà nelle viscere del monte.

Ma vi ha un'altra ragione che mi muove, principalmente sull'azione della macchinetta da far mine del signor Sommeiller sulla quale, considerata isolatamente in sè, non vi può essere mai dubbio ragionevole. Questa macchina è, o diverrà fra poco, mercè i successivi miglioramenti, atta a forare le rocce e a praticarvi delle mine, è, o diverrà atta a far questi lavori cinque, sei, dieci volte più presto di quello che lo farebbe l'opera manuale dei minatori. Qui non vi ha difficoltà.

La difficoltà è tutt'altra. In una galleria, e particolarmente in una galleria preparatoria, in una galleria di piccola estensione, di pochi metri, credo 2 1/2 di altezza ed altrettanti di larghezza, non potterebvi lavorare più che due coppie di minatori, tre al *maximum*. Se non potremo impiegare che tre macchine a vece di tre coppie di minatori, accelereremo il lavoro nella stessa ragione in cui una macchinetta va più velocemente che una coppia di minatori, cioè andremo cinque o sei volte più presto, locchè sarebbe ancora, a fronte della nostra impazienza, un camminare molto lentamente.

Per camminare presto è necessario potere applicare al lavoro della galleria non una, due o tre macchinette, ma quante più si potrà: 8, 10, 15, 18 e non so quante. Qui sta una delle difficoltà. Quante sono le macchinette che potranno contemporaneamente mettersi in azione? Per avere uno sperimento compiuto, significante, bisogna mettersi in condizioni tali da far cooperare 10, 12, 15, tante di queste macchinette, quanto è possibile di fare.

Ora, o signori, ciò alla *Coscia* è assolutamente fuori questione. La forza motrice di cui si può disporre alla *Coscia* non è tale da poter mettere in azione più che 1 o 2 macchinette Sommeiller, le quali basteranno per accertare della buona costruzione, del buon modo di procedere di una o di più di esse, ma non saranno mai bastanti per dirci quante possiamo metterne contemporaneamente in azione, come le dobbiamo disporre, quale è il complesso

dei mezzi meccanici da impiegare per fare che 10, 12 o 15 di queste macchine possano contemporaneamente operare, contemporaneamente recarsi alla fronte d'attacco, contemporaneamente ritirarsi per dar luogo allo sgombro. Insomma alla *Coscia* non si potrà fare gli esperimenti in egual condizione in cui dovressi poi operare sul luogo.

Io sono lungi dal contestare che un esperimento fatto alla *Coscia* potrebbe tornare inutile; sarebbe sicuramente di qualche utilità, ma esso sarebbe lontano da poter tenere luogo di quegli esperimenti che la Commissione proponeva si facessero sul luogo medesimo del foro.

Aggiungerò che non solamente, come diceva il senatore Mosca, è conveniente che si cominci l'opera con i mezzi ordinari, ma dico che ciò è assolutamente indispensabile. Vi vorrà un tempo, e tempo considerevole, sia per assicurare la condotta d'acqua, sia per erigere gli edifici, sia per costruire le macchine, che per metterle in azione; vi saranno molte difficoltà da superare, le quali adesso sarebbe inutile opera il voler prevedere. E tutto ciò sarebbe perduto, se mentre si stanno eseguendo queste operazioni preliminari, non si applicassero due o tre coppie di minatori, il più gran numero possibile di operai, all'una ed all'altra estremità, per accelerare quanto è possibile il principio dell'operazione.

Aggiungiamo che il principio dell'operazione non si può fare altrimenti che a mine, perchè i primi terreni che s'incontrano sono terreni da smuovere, nè sono tali, in cui si abbia da operare colle mine; non si ha a fronte strati verticali; bisogna adunque necessariamente applicare da principio l'opera, la semplice opera manuale degli uomini. Applicando questi uomini nel maggior numero possibile, ed attivando i lavori con tutti i mezzi possibili, nell'istante in cui l'acqua sarà condotta, gli edifici eretti, le macchine costrutte, si potrà incominciare la vera, grande, la definitiva esperienza, quella che era la sola cosa che la Commissione istituita dal Governo credeva nelle sue attribuzioni di proporre, esperienza non di pochi mesi, esperienza che durerà molti anni, esperienza che si prolungherà da una parte e dall'altra per molte centinaia di metri, che si prolungherà finchè si sia incontrato una di quelle terribili difficoltà che costringeranno a sostare forse per molti mesi, ma che termineranno sicuramente colla vittoria dell'arte moderna sulle difficoltà della natura.

Io non conosco un solo caso in cui la forte volontà, la energia di volontà, il potente ingegno, i mezzi della industria moderna abbiano dovuto battere in ritirata vergognosamente innanzi alla ostinata resistenza delle difficoltà della natura. Spero che l'ingegno, che la pertinacia piemontese sapranno vincere l'ostinata resistenza che sicuramente la natura opporrà all'opera che si sta per intraprendere.

Non aggiungerò che due parole sulla proposta del senatore Mosca, di escavare due pozzi per avviare, secondo che egli dice, al pericolo che gli operai possano trovarsi

privi di mezzi di ventilazione. Il rimedio può essere efficace, ma è sicuramente molto lontano dal torre ogni pericolo. Per torre ogni pericolo credo che bisognerà pensare a tutt'altro modo.

Diceva l'onorevole preopinante che, secondo il progetto del cavaliere Maus, si sarebbero potuti praticare, verso i due termini della galleria, due pozzi della profondità di 900 metri...

MOSCA. Ho detto 700 metri.

GIULIO... di 700 metri, i quali, secondo la traccia attuale della galleria, si potrebbero ridurre a 500 metri.

Non insisterò sulle difficoltà che lo scavo di un pozzo di 500 metri in rocce della natura di quelle del Moncenisio potrebbe opporre sul tratto di questo lavoro, o sulla spesa. Lascierò da parte questi punti; li ridurrò ad uno solo, a quello dei pozzi. Pozzi della profondità di 500 metri scavati verso le bocche delle gallerie ovverebbero essi ai pericoli che potrebbero nascere dal difetto di ventilazione? Per verità io credo che no; sotto altri aspetti potrebbero essere utili, ma sotto questo speciale aspetto io confesso che non vedrei nessun utile risultare da questi pozzi.

Se possiamo avere la galleria, la piccola galleria operata da un capo all'altro su tutta la tratta, allora, e solamente allora, l'esistenza di questi pozzi potrebbe forse essere di qualche sussidio, quantunque anche in questo caso si dubiterebbe ancora.

Ma collochiamoci nella vera condizione delle cose. Noi abbiamo una galleria provvisoria di metri 2 1/2 di larghezza, e metri 2 1/2 di altezza che penetrerà nel monte nella profondità di 150 o 200 metri. Allora diamo mano alla grande sezione. L'una e l'altra galleria procedono parallelamente: dopo qualche tempo la galleria minore, la galleria preparatoria è penetrata già a 500 metri, suppongo, e la galleria definitiva a 350 o 400 metri.

Qual è la causa, che può privare gli operai, che sono all'estremità di questi scavi, della necessaria dose d'aria respirabile? È solo l'interruzione delle comunicazioni tra la bocca della galleria ed il luogo in cui essi lavorano; oppure un guasto istantaneo nelle macchine, che debbono comprimere e trasmettere l'aria. Ora nell'un caso, o nell'altro il pozzo aperto presso la bocca della galleria non sarà di veruna utilità.

Dal momento in cui gli operai avranno oltrepassato il punto in cui questo pozzo è scavato l'utilità sua sarà assolutamente nulla. Difatti il pozzo sarà allora all'indietro di loro, e non ci è mezzo di costringere l'aria a discendere per questo pozzo ed a camminare, mi si perdoni l'espressione, in un *cul-de-sac*, in un *impasse*, in una cavità senza sfogo nella quale non è possibile in altro modo di mantenere l'aria respirabile, che coll'azione di macchine comprimenti, soffianti. Io credo che non vi siano altre cagioni che rendano desiderabile lo scavo di questi pozzi, e quanto alla ventilazione tanto vale prescindere assolutamente.

Vi sarebbe un modo di usufruire questi pozzi, e sa-

rebbe di dividerne il camino in due canne, l'una destinata ad una corrente discendente, e l'altra destinata ad una corrente ascendente, di provocare poi queste correnti per mezzo di fuochi accesi al piede del pozzo.

Ma io non credo che alcuno suggerirà l'accensione di fuochi entro una galleria come la nostra nella quale difettiamo particolarmente d'aria; poichè allora dovremo provvedere aria non solamente per gli operai, ma ancora per la combustione che vogliamo attivare; dovremo poi rendere più veloce la circolazione dell'aria per abbassare la temperatura che sarebbe insopportabilmente innalzata dall'azione dei focolari interni. Quindi, dico, per rispetto alla ventilazione, credo sarà bene fin d'ora rassegnarci al non poterci valere dei pozzi.

Quanto poi all'accelerare l'operazione per mezzo di pozzi, cosa che il senatore Mosca non ha proposto, dirò assolutamente che l'apertura di pozzi non è possibile, non accelererebbe per niente l'apertura della galleria, perchè la galleria sarebbe già arrivata al di là del luogo, dove si vuole scavarlo, prima che il pozzo fosse giunto alla metà della sua profondità.

Conchiudo dicendo, che non vedo nessuna ragione per oppormi a che si facciano esperimenti alla *Coscia* sull'azione delle macchine; ma che questi esperimenti, quantunque utili, non credo possano supplire a quelli, che si dovranno intraprendere nella località medesima, nella quale l'operazione dovrà essere condotta, e che non oserei proporre l'operazione dello scavo di pozzi sotto il rispetto della ventilazione, perocchè temo che riuscirebbero, se non assolutamente inutili, almeno di assai poca utilità.

MOSCA. Convien dire che io non abbia saputo spiegare bene il mio concetto, il che posso dedurre dalle osservazioni fatte dall'onorevole Giulio.

Nel proporre che si facessero nuovi esperimenti alla *Coscia* a Genova, non ho inteso per niente che si ritardassero quei lavori, che si debbono intraprendere sulle Alpi.

Il mio intento è stato semplicemente questo, che negli esperimenti istituiti non si fecero realmente che fori a mano, i quali furono operati con molta celerità rispetto all'opera manuale dell'uomo; ma da tali esperimenti non risulta ancora il modo col quale si potranno superare le difficoltà che certamente sorgeranno nel fare gli attacchi delle successive mine, quando sono state messe in esercizio, e si è praticato lo scoppio colla polvere.

Questi esperimenti fatti a Genova naturalmente potranno minorare la spesa che si dovrà fare per gli altri; e siccome desidero schiettamente che, allorquando questa macchina sia messa in esercizio sulle Alpi, non debba, per quanto è possibile alla umana solerzia, incontrare difficoltà, io credo che, mentre si lavora a fare i preparativi sulle Alpi, si possano intraprendere, o, per dir meglio, continuare questi esperimenti a Genova: è questo l'argomento unico che mi ha mosso ad esternare il primo mio desiderio. Del resto, non metto alcun impegno in ciò; il mio desiderio è quello solo di far sì

che a questa macchina (la quale certo è molto ingegnosa, ma che fin qui non è veramente stata applicata alla escavazione delle mine), non possa, per quanto è possibile, frapporsi alcun incaglio.

Non è, ripeto, che sotto questo aspetto che io ho suggerito di praticare a Genova questi esperimenti, i quali costeranno una spesa di 80 o 90 mila lire, ma che faranno sicuramente risparmiare una somma molto maggiore, lavorando nelle Alpi, dove la provvista di materiali, la mano d'opera, ecc., sono molto più costose che non lo possono essere a Genova.

Rispetto ai pozzi conviene anche dire che non mi sia bene spiegato. Il senatore Giulio disse e convenne che non intendesi punto nè poco di far servire questi pozzi all'eseguimento dell'opera, ma solo alla ventilazione. Essi precisamente non dovrebbero farsi troppo vicini ai due capi della galleria, ma all'incirca ad un quarto dall'un lato e dall'altro, e forse anche ad un terzo; il che non so precisare, perchè non ho potuto avere che dati approssimativi, confrontando il piano Mauss con quello dei signori ingegneri.

Ora, siccome da questi piani si scorge che la linea è stata traslocata da 400 a 500 metri più verso il torrente Merdowine, influente della Bardonnèche, ed è su questo influente, dove si potrebbero praticare, secondo il piano Maus, dei pozzi di 700 metri da un lato e di 900 dall'altro, sul piccolo rivo di cui non so adesso declinare il nome; e siccome questi rivi o burroni hanno molta pendenza, così la profondità di questi pozzi sarebbe grandemente minorata, e in tal modo potrebbero essi servire alla ventilazione.

So che, secondo il nuovo trovato vi sono dei tubi che trasportano dell'aria compressa, e che somministrano aria agli operai. Ma io suppongo che, quando saranno i lavori già spinti a quattro o cinque chilometri, possa cadere dietro ai minatori una frana. Se dal punto in cui sono i minatori a quello in cui è caduta la frana, non vi sono spiragli, e se sieno rotti dalla frana i tubi che conducono aria compressa, ognuno vede quanto sia il pericolo per la vita di quei poveri minatori. Questo è il solo aspetto sotto il quale io ho suggerito per maggiori cautele quei due pozzi, i quali certamente costeranno una spesa, a cui per altro non si deve troppo guardare, quando si tratta della vita degli uomini, massime a fronte dei recenti accidenti che sono occorsi nelle gallerie, sebbene con mezzi affatto diversi, per difetto di precauzioni.

Il Ministero risponsale saprà tener conto del motivo che mi indusse, senza veruna sorta d'impegno, a fare la proposta dei riferiti due pozzi nel solo interesse dei minatori durante i lavori, e quindi dei passeggeri tosto che sia attivato l'esercizio del tunnel.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole Mosca nel suo primo discorso ha esordito coll'eccitare il Ministero ad adempiere ad una promessa che io aveva fatta a quest'onorevole Consesso, cioè che, quando si fossero messi in corso i lavori, ed anche prima, e non sì tosto fosse stipulata una convenzione definitiva con

una società che assumesse la costruzione della ferrovia litorale dal Varo alla Parmignola, il Ministero avrebbe, a norma delle condizioni pattuite nel capitolato di concessione, compilato un regolamento organico pel controllo e la sorveglianza che dovrà essere esercitata dal Governo, non solo sulla parte tecnica ed economica dell'impresa durante l'eseguimento dei lavori, ma altresì sull'esercizio e sulla manutenzione della ferrovia medesima.

In occasione della discussione di quel progetto di legge ho dichiarato che già si teneva pronto un progetto di regolamento speciale da concertarsi definitivamente fra il ministro dei lavori pubblici e quello delle finanze, e da approvarsi con decreto reale. Questa dichiarazione fatta allora, ripeto ora tanto più volentieri, perchè, a soddisfazione del voto espresso dal relatore dell'ufficio centrale del Senato, la prima applicazione di questo nuovo regolamento organico del controllo e sorveglianza governativa sarà fatta alla ferrovia *Vittorio Emanuele*, nella quale è interessato lo Stato assai più direttamente che nella strada del litorale.

Su questo argomento adunque non ho che ad assicurare l'onorevole Mosca che, mercè le nuove provvidenze che stanno per emanare, il desiderio del Senato e suo, diretto a tutelare gli interessi delle finanze e del pubblico, sarà compiutamente adempiuto. In merito al nuovo capitolato di concessione della ferrovia *Vittorio Emanuele*, e delle variazioni che vi sono state introdotte dall'altra Camera e che vengono proposte al Senato, spera il Governo che saranno le medesime egualmente accettate da questo Consesso, dacchè il Ministero ha la soddisfazione di accertarlo che tali modificazioni, quantunque in qualche parte onerose alla compagnia, vennero dai rappresentanti di questa muniti a tal fine di pieni poteri dell'assemblea generale integralmente accettate. Non manca pertanto, a rendere definitivo il contratto stipulato dal Ministero colla compagnia *Vittorio Emanuele*, che la vostra approvazione, e successivamente la sanzione reale che deve dar forza di legge al capitolato, della cui riforma in oggi si tratta.

L'onorevole Mosca ha suggerito alcune cautele da usarsi nel procedere all'esecuzione dei lavori. Alle sue osservazioni mi pare che l'onorevole Giulio abbia pienamente risposto, ed io per verità non saprei che altro aggiungervi, se non che lo stesso senatore Mosca nel suo secondo discorso ha modificato i suoi suggerimenti, ovveramente gli ha meglio spiegati, proponendo che si intraprendano alcuni lavori di prova a Genova nella roccia che costituisce il promontorio di San Benigno, dove appunto sono stati fatti i saggi della macchina idropneumatica e degli scalpelli perforatori.

A tale riguardo io mi limiterò ad osservare che tutte le difficoltà che possono realmente supporre così gravi da incagliare o ritardare il lavoro (perchè sono anch'io dell'opinione dell'onorevole Giulio, che ad abbandonare l'opera non saremo mai costretti), queste difficoltà, dico, che accresceranno il tempo e la spesa, si incontreranno nella parte più avanzata del tunnel.

È evidente che poca probabilità vi è che si abbiano ad incontrare gravi ostacoli nei primi tronchi del tunnel di uno o due mila metri da una parte e dall'altra, perchè, sinchè il traforo della galleria non è maggiormente inoltrato, non si eseguisce che un'opera ordinaria con mezzi speciali più appropriati, e che a giudizio di uomini più competenti, sono i soli coi quali si potrà riuscire ad aprire una galleria di 12,000 metri, e che intanto si applicheranno con ottimo effetto anche ai primi tronchi del tunnel.

Io non veggio dunque perchè dovremmo spendere una vistosa somma per fare l'esperimento dello scavo di una galleria in sito dove al più potrebbe questa riuscire di 200 metri attraversando il colle di San Benigno da una parte all'altra. Anche sul modo di perforare non avremmo alcun dubbio a risolvere; diffatti, cosa si potrebbe determinare operando in uno scavo così poco profondo da non eccedere i 100 a 150 metri? Il modo di adoperare gli scalpelli perforatori, il sistema di ventilare la galleria colla maggior possibile economia? Ma, lo ripeto, queste operazioni in un breve tronco di galleria non presentano difficoltà di sorta, perchè, quando anche il sistema non fosse perfezionato, potremmo procedere coi mezzi ordinari.

Perchè dunque vorremo, quando pure si riconoscessero sin d'ora utili, maggiori esperimenti praticarli a Genova, piuttosto che, come disse opportunamente l'onorevole Giulio, sul sito stesso dove si avranno a stabilire i grandi meccanismi e tutti gli stabilimenti accessori? Noi facendo gli esperimenti nella galleria definitiva, se dessi riescono, abbiamo tanto lavoro guadagnato; se si riconoscerà il bisogno di perfezionamenti, gli otterremo più sicuramente e più vantaggiosamente nel sito dove dobbiamo lavorare; imperciocchè è anche da ritenersi che la condizione speciale della roccia ha una influenza grande nel procedimento dei lavori, come del pari nello stabilire le macchine dalle quali ha origine l'azione degli scalpelli e la ventilazione della galleria.

Potrebbe dunque avvenire che le esperienze fatte a Genova non dessero lume alcuno per ciò che si deve fare sul sito dell'opera; ad ogni modo queste esperienze sarebbero certamente insufficienti, e si possono con più vantaggio fare nell'intraprendimento della galleria definitiva. Così noi riguarderemo l'iniziamento dell'opera come un primo tentativo, anzichè come lavoro definitivo eseguendo qualche centinaio di metri di traforo per perfezionare i nostri sistemi e assicurarci della loro migliore applicabilità progressiva.

Io credo dunque che non vi sia alcuna convenienza di fare la nuova esperienza a Genova, meno ancora credo opportuna la costruzione dei pozzi. Io non posso che riferirmi a quanto ha detto l'onorevole Giulio per mostrare l'inutilità dei pozzi proposti, perchè, se può esservi pericolo di avere a desistere dall'opera, questo pericolo non si manifesterà che a galleria molto avanzata. Più ci interniamo nelle viscere delle Alpi e più il cemento si fa grave.

Ora se i pozzi devono di necessità essere aperti in vi-

cinanza alla bocca della galleria, perchè altrimenti essi sarebbero di una costruzione straordinariamente difficile, è evidente riconoscere che a nulla varrebbero quando gli inconvenienti di frane o simili, a cui si vorrebbe riparare, si incontrassero al di là dei pozzi; in tal caso restando interrotta la comunicazione colla bocca inferiore del pozzo, diventa assolutamente inutile l'esistenza di questo. Dico poi che, se l'apertura di pozzi di 400 o 500 metri di profondità nelle condizioni e nel sito ove deve costruirsi la galleria fosse cosa di poca spesa, di poco tempo e di facile riuscita, si potrebbe tentare, per il caso, non certamente probabile, ma pure possibile, che gli eventi temuti dall'onorevole Mosca si verificassero anche in circostanze tali in cui i pozzi potessero servire, cioè che il lavoro procedesse al di là del pozzo, e che la frana invece succedesse al di qua del medesimo, cioè in vicinanza della bocca della galleria, cosa, lo ripeto, poco probabile, perchè, quando si è fatto un gran tronco di escavazione, prima di procedere innanzi si suole sempre assicurarsi della stabilità delle pareti e all'uopo ricorrere ai rivestimenti ed ai puntelli. Dico dunque che, malgrado tutto ciò, se nella prospettiva di avere qualche vantaggio si volessero fare i pozzi, non sarei alieno dall'aderire qualora questi fossero praticabili.

Ma un pozzo di 400 o 500 metri è un lavoro che esige anni e spese gravissime. Il più gran pozzo che si è fatto sinora nei nostri Stati, ha, se non erro, soli 180 a 185 metri di profondità, eppure si richiesero due anni e notevolissimo dispendio.

Nelle condizioni poi delle Alpi, pozzi simili non sono mai stati fatti in alcun sito, giacchè questi pozzi di 400 o di 500 metri di profondità devono aprirsi in siti, per così dire, coperti di nevi e di ghiacci perpetui, dove appena si potrà lavorare durante due o tre mesi dell'anno e dopo che si sarà costruita una strada praticabile, stabilito qualche cantiere, e simili.

Se è lavoro serio lo scavo di un pozzo di soli 80 metri, esso diventa grave quando è di 100, gravissimo se supera i 200 metri, e quando passa i 300 e 400 metri diviene tale che io non saprei calcolare qual tempo basti all'uopo e quale spesa si esiga. Io penso dunque che anche per questo rispetto la costruzione dei pozzi non possa essere conveniente. Faccio poi osservare che, se la costruzione di questi pozzi si dice opportuna per garantire la vita dei lavoratori, cioè per assicurare loro la libera respirazione, giacchè questo è il solo grave pericolo a cui possano soggiacere, questi pozzi diventano a questo scopo inutili, perchè col sistema adottato di mandare nel fondo della galleria l'aria compressa per mezzo di apposito tubo molto resistente, le frane non possono più essere un ostacolo che intercetti il passaggio dell'aria.

La condotta d'aria facendosi con un piccolo tubo di 20 o 25 centimetri di diametro, il quale deve avere una forza grandissima onde resistere ad una pressione d'aria di cinque, sei, sette atmosfere, si potrà sempre difendere in modo che nessuna frana possa interromperlo

né schiacciarlo. Se vi è cosa facile, è appunto il conservare un piccolo tubo già da per sé molto resistente, e che si può stabilire in modo che non vi sia frana che valga a romperlo.

Per tutti questi motivi io credo che anche nella parte tecnica si sia preveduto e provvisto a ciò che potrà occorrere.

Quanto poi al suggerimento di cominciare immediatamente i lavori delle due bocche della galleria dall'una e dall'altra parte (che, per le ragioni brevemente esposte, dimostra la minore opportunità di fare ulteriori esperimenti a Genova), farò presente che fu questa una delle condizioni prime dell'impresa, a cui avvisarono gl'ingegneri incaricati dei lavori. Quindi posso assicurare l'onorevole Mosca che il suo giusto e ragionevole desiderio sarà adempito, cioè che la prima cosa che noi faremo sarà appunto mettersi all'opera della gran galleria cogli stessi mezzi preparatorii non solo, ma collo stesso sistema adoperato nello scavare le gallerie ordinarie, e che procureremo di introdurci nel nucleo della montagna quanto più potremo, mentre si allestiranno gli apparati del nuovo sistema.

COTTA. Le osservazioni dell'onorevole preopinante sono relative all'interesse politico e tecnico dell'opera, sul che io mi riconosco incompetente a proporre la menoma eccezione. Ma, dal lato economico, io non so comprendere quale corrispettivo si abbiano le concessioni dell'articolo 79 del capitolato, con cui, in caso anche di non successo, si garantisce l'interesse del 4 1/2 su tutto il tratto anteriore e posteriore a quello da Susa a Modane.

Comprendo che il Governo prenda a suo carico tutto il costo del suo tentativo del tratto da Susa a Modane, perchè ne è superiore la responsabilità a quanto possa comportare la forza di una compagnia per l'interesse generale che richiede di esporsi a questa eventualità.

Ma, in caso di dover sostare dall'impresa del grande tunnel, mi pare sufficiente il carico di restituire ogni fondo avanzato per quella, dacchè per gli altri tronchi la compagnia non vi perderebbe niente e si troverebbe nella stessa posizione in cui versa attualmente; per il che niuna guarentigia nè vantaggio può esserle dovuto.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Mi pare di poter dare all'onorevole preopinante una spiegazione molto ovvia.

L'onorevole Cotta chiede: ma perchè, nel caso in cui il tunnel non riuscisse, avete voi da guarentire l'interesse del 4 1/2 su tutto il tratto anteriore e posteriore di quella ferrovia e quello da Susa a Modane?

Rispetto al primo tronco, cioè quello da Modane al confine francese, noi non facciamo nessuna nuova concessione, giacchè, in virtù dell'anteriore, l'interesse è guarentito alla società *Vittorio Emanuele* per i tronchi situati nella Savoia. Quindi la risposta che chiedeva l'onorevole Cotta è bell'e data; non facciamo relativamente a questo tronco nessuna nuova concessione, e, se fosse il caso di farla, non esiterei a dire che non sarebbe patto molto largo il guarentire il 4 1/2 per cento, quando

i capitali impiegati nelle strade ferrate fruttano, non solo in Piemonte, ma in Francia, in Germania, il 6, 7 ed 8 per cento.

La nuova concessione che facciamo alla compagnia è di guarentire il 4 1/2 per cento sui tronchi cisalpini, per quelli che ha acquistati o che sta per acquistare.

Se questa nuova concessione fosse un onere per le finanze, io troverei gravissima l'obbiezione fatta dal senatore Cotta, ma io credo che questi patti, ben lungi dall'aggravare le condizioni delle finanze, lungi dall'imporre un nuovo peso alle medesime, invece scemano il peso che per avventura le finanze dovrebbero sopportare, quando, non aprendosi il tunnel, dovessero guarentire il 4 1/2 per cento sopra i tronchi della Savoia.

Rispetto alla strada di Susa, egli è evidente che facciamo un buon contratto, giacchè garantiamo alla società *Vittorio Emanuele* il 4 1/2 per cento sopra le azioni di Susa, col patto però che il capitale di queste azioni sia confuso col capitale sociale, e che il prodotto della strada di Susa si fonda col prodotto generale.

Ora, allo stato attuale delle cose, in cui il tunnel non è aperto, in cui la continuazione colla ferrovia di Novara non è fatta, in cui la strada non ha certamente raggiunto tutto lo sviluppo di cui è suscettibile, le azioni di Susa danno, se non erro, il 5 1/2, forse quest'anno si avvicineranno al 6 per cento. Dunque la società *Vittorio Emanuele* ricaverà il 6 dalle azioni di Susa; noi non garantiamo che il 4 1/2; vi ha la differenza dell'1 1/2, che va in diminuzione dell'interesse guarentito sopra i tronchi della Savoia; quindi l'affare è buono, non per la società *Vittorio Emanuele*, ma è buono per lo Stato.

Viene la questione di Novara, che è più grave.

La società *Vittorio Emanuele*, avendo voluto acquistare la linea di Novara (acquisto che è non solo nell'interesse della società, ma, a mio credere, anche nell'interesse generale dello Stato, poichè, fondendo in una le tre linee, si assicura un migliore servizio, si ha maggiore probabilità di poter sostenere la concorrenza che alla linea *Vittorio Emanuele* dal Ticino al Rodano e da Genova al Rodano potranno fare le strade francesi da un lato e le strade lombardo-germaniche dall'altro), la società, dico, avendo voluto acquistare questa strada, ha dovuto pagarla agli azionisti di Novara ad un prezzo molto ragionevole.

Ma vediamo se questo prezzo sia tale da far sì che non si possa guarentire il 4 1/2 per cento, senza che le finanze corrano il pericolo di dovere in seguito ed in ragione di questa garanzia sottostare ad una perdita.

Noi dunque guarentiamo il 4 1/2 sulle azioni di Novara, ragguagliate al prezzo di 760. Il 4 1/2 su 760 deve produrre 34 ed una frazione di 20 o 30 centesimi d'interesse. Noi dunque guarentiamo agli azionisti di Novara lire 34 20 d'interessi.

Ora, se una persona si presentasse ad uno speculatore e gli dicesse: volete voi assicurare alla linea di Novara lire 34 20? Se la ferrovia di Novara ricava meno, voi compirete questa somma; se ricava di più,

lo prenderete per voi. Io credo che non vi sarebbe difficoltà a trovare chi si assumerebbe questo contratto, mentre sono di parere che esso sarebbe un buon contratto, giacchè, in fatto di prodotti di ferrovie, se presentano spesso delle difficoltà, credo però essere più che probabile che i prodotti della ferrovia di Novara debbono aumentare a ragione dello sviluppo che prende il traffico sopra la medesima; essi debbono poi aumentare senza tener conto del foro, a cagione della sua unione colle linee lombarde e colla costruzione delle linee laterali che daranno maggior movimento alla strada medesima.

Ora, l'anno scorso, gli azionisti della ferrovia di Novara hanno diviso lire 35 40, cioè una lira per azione di più della somma che guarentisce il Governo.

Alcuno mi dirà forse: nell'anno scorso si sarà amministrato con moltissima economia; forse le spese di esercizio dovranno crescere coll'andare del tempo. Ma, anche ciò ammesso, egli è evidente che in tal caso cresceranno anche i prodotti.

Se vi fu una piccola diminuzione nel mese di giugno ora scorso al confronto del prodotto dell'anno scorso, questa si spiega facilmente, dacchè nel mese di giugno dell'anno scorso vi fu una grande riunione di truppe a Torino; vi fu di più una gran festa militare che promosse un gran movimento sulla strada ferrata, e poi vi fu una raccolta di bozzoli più abbondante che non in quest'anno; ciò tutto concorse a dare un maggior movimento. Ma se allontanate queste circostanze, non può discondersi un notevole aumento nei prodotti della ferrovia di Novara di quest'anno rispetto all'antecedente esercizio.

Potranno, è vero, le spese accrescere, ma io credo che i prodotti aumenteranno in una proporzione maggiore, e, se anche quest'anno la ferrovia di Novara fosse rimasta nelle mani dei suoi antichi proprietari ed azionisti, avrebbe avuto certamente più di 35 lire per azione.

I prodotti poi, lo ripeto, quando la congiunzione della linea con quelle lombarde, quando la congiunzione con Susa sarà aperta, devono aumentare notevolmente, e, grazie al tronco di strada ferrata fatto in Savoia, noi non siamo più lungi da Parigi che per una distanza che si percorre in trentacinque ore. Anzi, fra due settimane, compito il tronco da Macon a Culoz, quando la locomotiva potrà correre senza interruzione da Parigi al confine sardo, la distanza si percorrerà in trenta o trentun'ora.

Date il tronco compito fino a Milano, e voi vedrete che da Parigi a Milano non vi saranno più che trentasei ore, mentre le strade che possono far concorrenza a questa, come la strada del San Gottardo, richiedono ancora quasi da cinquanta ore; e, qualunque sia lo sviluppo che prendessero, quelle strade ferrate non potranno andare certamente da Milano a Parigi in meno di quarantacinque o quarantasei ore, a meno che si facesse anche la strada ferrata attraverso il San Gottardo. Questo mi prova che le nostre linee debbono

battere le linee rivali lombarde, svizzere, francesi, e, quando la massima parte del movimento che si fa ora pel San Gottardo tra la Lombardia e la Francia sarà assorbito dalle nostre linee (il che dovrà riuscire a notevole beneficio della ferrovia di Novara, perchè è un'aggiunta considerevole al traffico attuale, sia in viaggiatori di prima classe, sia in merci ricche), esse arrecheranno un aumento nei prodotti della ferrovia di Novara.

Egli è dunque probabile che i prodotti di questa ferrovia superino di molto quel tasso da noi garantito alla società *Vittorio Emanuele*, e quindi quella differenza fra la somma garantita e la riscossa andrà in diminuzione di quel tanto che noi avremo da pagare per portare gli interessi dei tronchi della Savoia al 4 1/2. Ciò essendo, rimane dimostrato che per la parte dei tronchi della Savoia, i quali, io debbo confessare, non daranno il 4 1/2 se non si compie la galleria, la garanzia è compensata. Questa garanzia poi è già stata accordata, e noi non possiamo ricusarla, e non è certamente quando la compagnia si dispone a concorrere per una somma assai rilevante nelle opere del Moncenisio, che si potrebbe ritirarle questa garanzia. D'altronde essa ci farebbe questo dilemma: o voi fate il *tunnel*, ed allora la garanzia diventa illusoria, perchè è quasi sicuro che il prodotto supererà la somma garantita; o non riesce, e noi siamo in una condizione così infelice, che veramente la garanzia è la nostra ancora di salvezza, epperò non vi possiamo rinunziare.

Per i tronchi cisalpini, per quelli che la compagnia ha acquistato o sta per acquistare, il contratto di garanzia, non solo non impone un obbligo, ma tende a diminuire il peso eventuale che i tronchi della Savoia potrebbero imporre al Governo.

Se l'onorevole Cotta vuol prendere in considerazione questi riflessi, mi pare cesserà dal trovare non conveniente il contratto ultimo stato fatto dal Governo colla compagnia *Vittorio Emanuele*.

COTTA. Io assentirei di buon grado al pensiero dell'onorevole presidente del Consiglio, se si trattasse di garantire gl'interessi sul prezzo d'acquisto dei tronchi di Novara e di Susa; ma, dovendo aggiungervi gl'interessi ed oneri cui dovrà sottostare per procurarsi i fondi occorrenti al pagamento dei suddetti due tronchi, l'aggravio del Governo sarà molto maggiore e ne sarà compromesso il suo interesse.

CAVOUÉ, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. La compagnia non può contrarre prestiti senza l'autorizzazione del Governo; epperò il Governo avrà cura che nel contrarli non si aggravi la sua condizione al punto da far correre rischio allo Stato di dover sottostare a sacrifici gravi. Tuttavia io riconosco che, nello stato attuale del credito, è impossibile procurarsi danaro al 4 1/2 per cento. Non vi ha capitalista, non vi ha ministro di finanze che possa sciogliere questo problema. Quindi la compagnia dovrà sottostare a qualche sacrificio. Ma venne stipulato colla compagnia che essa avesse da aumentare il numero delle sue

azioni, portandole da 100 a 200 mila, e che il beneficio possibile ed anche probabile che essa realizzerà sull'emissione delle nuove azioni andasse in diminuzione, in compenso dei sacrifici che un prestito temporario potesse imporre alla compagnia.

Quando l'opinione che noi abbiamo sulla possibilità del traforo sarà divisa dai capitalisti europei, io non dubito che il favore che si era allontanato da quella compagnia le ritornerà, perchè l'opinione pubblica, per una legge dinamica, reagirà in favore della compagnia nella stessa proporzione che se le era pronunziato contro quando si credette che le sue colonne d'Ercole dovessero essere a Modane. Veramente Modane è una cattiva testa di linea, perciò non è da stupire che le sue azioni avessero poco favore.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Vorrei aggiungere un'osservazione a quanto ha detto l'onorevole presidente del Consiglio.

Le obiezioni del senatore Cotta tendono a far credere che il Governo si sobbarchi ad un peso troppo grave colla nuova concessione; mi permetterò di fargli presente che questo peso deve valutarsi in ragione dell'interesse che abbiamo perchè l'opera riesca; quindi la questione sta nel vedere se vi era probabilità di trovare una compagnia che assumesse l'impresa della costruzione della ferrovia *Vittorio Emanuele* a patti migliori. In ciò sta la vera questione.

Ora ciò che ha detto l'onorevole Cotta sarebbe vero se i nuovi maggiori aggravi, che, secondo lui, noi dovremo sopportare, fossero diretti a migliorare le condizioni della società; ma, se essi traggono causa dalla difficoltà che la compagnia ha nel trovare i mezzi onde sopperire alla sua impresa, evidentemente l'aggravio che s'imponga lo Stato non è diretto ad avvantaggiarla, ma sibbene a compensarla in parte dei sacrifici, a cui essa deve inevitabilmente sottostare, attese le difficoltà dei tempi per mandare ad esequimento la sua impresa. Ora io prego il Senato di avvertire ad una condizione di molta importanza, stipulata dal Governo colla compagnia, e di cui non si è fatto parola, quella cioè che si riscontra all'articolo 82 del capitolato, secondo cui, allorchando il reddito netto della strada comincerà ad eccedere il 4 1/2 per cento, lo Stato dovrà essere prima di tutto rimborsato delle somme che avesse pagato negli anni antecedenti, in cui il limite del minimo d'interesse non fosse stato raggiunto dal reddito netto.

Ora eccovi il dilemma da cui non si sfugge: o si crede che la società faccia buonissimi affari, ed allora certamente dovrà presto ottenere dai suoi capitali un frutto maggiore del 4 1/2 per cento, ed il Governo in tal caso non incontrerà aggravio di sorta; ovvero il prodotto della strada non raggiungerà il tasso garantito e dovrà supplirlo in parte lo Stato, ed in tal caso io domando se la società faccia una speculazione troppo vantaggiosa, impiegando i suoi capitali al quattro e mezzo,

e ciò non soltanto per poco tempo e nei primordi dell'esercizio della sua strada, ma sibbene per molti anni successivi, cioè sino a tanto che tale esercizio producendo oltre il quattro e mezzo, il Governo siasi, in forza del citato articolo 82, rimborsato delle somme anticipatamente pagate per formare l'interesse guarentito.

Ora, chi al giorno d'oggi potrebbe dire che si è fatto un troppo largo partito ad una società, a cui si è assicurato un così limitato beneficio in un'impresa che richiede così ingenti capitali? È verissimo che la compagnia spera, e confido anch'io, che la strada produrrà un frutto maggiore; ma intanto è certo che in forza del suo contratto la compagnia non godrà questo maggior profitto fino a che le finanze non saranno reintegrate delle somme che si saranno pagate antecedentemente, cioè quando il prodotto della strada non arrivava al quattro e mezzo. Ora domando io se vi possa essere lusinga fondata di trovare una società che assuma un'impresa di questa natura a condizioni migliori, a condizione cioè di rimanere esposta probabilmente per parecchi anni a non ricavarne dai suoi capitali che un prodotto del 4 1/2 per cento, cioè quello che le è assicurato dallo Stato, e quindi quando con ogni maniera di sforzi sarà riuscita ad ottenere dalla strada un prodotto maggiore a doverlo cedere al Governo in compenso di quanto ha pagato nei primordi dell'esercizio?

Io confesso che fin dalla stipulazione del capitolato primitivo essendosi incontrata molta difficoltà, come era naturale, a far accettare questa condizione alla compagnia, io aveva gran dubbio che nelle circostanze attuali essa non si sarebbe adattata a conservarla; tuttavia, dopo molta esitanza, vi acconsenti, e ciò posto io non so veramente comprendere come si possa sostenere che il Governo ha fatto troppo largo partito alla società *Vittorio Emanuele*. Io debbo ancora aggiungere una parola in risposta a quanto disse l'onorevole Sclopis, da cui apparirebbe che non si ha motivo di essere troppo soddisfatti di quella società. Io ammetterò che da principio essa incontrò, nella sua stessa amministrazione, vicende dispiacevoli, principalmente per causa del suo ufficio tecnico.

L'ufficio tecnico, a cui era preposto un ingegnere di capacità conosciuta, ma che forse non apprezzò o non abbastanza studiò le condizioni e la natura sia idrografica, sia geologica del paese, ovvero che troppo confidava nella sua esperienza in lavori di molta importanza eseguiti in Francia, ma in condizioni molto diverse, commise alcuni gravi errori nella scelta del tracciato o nella costruzione di qualche ponte. Ma di questo può forse accagionarsi la società che procedeva in tutta buona fede avendo confidenza nel suo ingegnere capo? No certamente, perchè appena le fu dimostrato che lo avviamento dei lavori non era quale desideravasi, lungi dall'insistere a mantenere alla direzione dei suoi lavori questo stesso ingegnere, sulla cui intelligenza e lealtà di procedere nulla eravi ad eccepire, la compagnia stessa, senza riguardo a sacrifici, lo licenziò per surrogarlo con quell'eminente ingegnere che il Ministero aveva pre-

posto a sorvegliare l'impresa, cioè lo stesso commissario tecnico del Governo da tutti riconosciuto quale uno dei più distinti ingegneri del paese, non solo per rara intelligenza e pratica tecnica, ma altresì per lealtà di carattere e per probità superiore ad ogni encomio.

La compagnia, proponendo alla direzione della sua impresa un tale ingegnere e conferendogli i più ampi poteri, pare abbia dato al Governo ed al pubblico la più ampia guarentigia di onestà e di buona fede; e qui osserverò all'onorevole Mosca, il quale sembra credesse che alcune cattive e troppo gravi spese incontrate dalla società per errori commessi dal suo ingegnere non dovrebbero essere valutate nel conto finale che determinerà il capitale su cui cade la garanzia d'interesse, che una tale deduzione non potrà mai aver luogo su basi giuste ed eque perchè, ammesso anche che siansi commessi errori di tracciato o di direzione della linea, quale sarà il tribunale che potrà giudicare che realmente vi fu errore in questa od in quell'opera, e che le conseguenze debbono stare a carico della società? Onde avere elementi per un tale giudizio bisognerebbe che si fossero realmente eseguite in qualunque punto del tracciato le varianti di linee che si vorrebbero sostituite a quelle scelte e credute difettose. Non sarebbe che il confronto materiale di due tracciati diversi, eseguiti sul terreno, che potrebbe servire di base ad un giudizio sul merito o sui difetti dell'uno o dell'altro.

Ora il signor ispettore Mosca può dire meglio di ogni altro (per la grande pratica che ha dei lavori), se si può *a priori* stabilire e decidere alla sola ispezione delle località od al solo esame di progetti, se, eseguendo questo o quel tracciato, adottando questa o quell'altra linea avremmo ottenute economie. E tanto è ciò vero che, mentre procedevansi all'esame dei progetti ed anche durante i lavori, essendosi elevate gravi contestazioni tra l'ingegnere della compagnia ed il commissario tecnico, quest'ultimo riconoscendo impossibile una dimostrazione positiva sulla preferenza a darsi a questo o quel progetto, talvolta aderiva all'avviso dell'ingegnere della società e consigliava il Governo a non interrompere l'andamento dei lavori ed a non sospenderli indefinitamente per fare nuovi studi e lunghe dimostrazioni, provando essere miglior partito l'approvare il progetto con alcune modificazioni da lui proposte e dal Ministero decretate.

Da tutto ciò si vede adunque che, anche per questo motivo, non si potrebbe accagionare la società di errori e molto meno pretendere che non le si tenga conto dei lavori eseguiti in base di progetti approvati, mancandosi di elementi per giustificare che i progetti che si sarebbero sostituiti a quelli della società, le linee che si sarebbero modificate, avrebbero dato luogo a spese minori od a migliori risultati.

Per queste ragioni io spero che, anche nel rispetto della parte economico-finanziaria di questa grande impresa, non si possa dire sproporzionato allo scopo che ci proponiamo il sacrificio eventuale che s'impone alle finanze dello Stato colla concessione di cui si tratta.

PRESIDENTE. Se non si domanda più la parola, dichiarerò chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

JACQUEMOUD, relatore. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Ha la parola.

JACQUEMOUD, relatore. Après la clôture d'une discussion générale, le rapporteur d'un projet de loi doit résumer les objections soulevées et les réfuter. Mais aujourd'hui ma tâche est extrêmement facile. Tous les orateurs qui ont pris la parole se sont déclarés favorables à la présente loi. Un seul orateur a exposé quelques considérations sur l'article 79 du cahier des charges; or, les explications données par monsieur le président du Conseil et par monsieur le ministre des travaux publics, sont tellement satisfaisantes, qu'elles ne sauraient laisser aucun doute dans votre esprit. Je m'abstiendrai donc de rien ajouter à cet égard.

L'honorable sénateur Sclopis, en annonçant qu'il voterait en faveur de cette loi, a manifesté les sympathies du Piémont pour la Savoie, par d'éloquents et chaleureuses paroles. J'en suis très-vivement ému, et elles produisent la même impression sur nos honorables collègues. Ces généreuses paroles auront un grand retentissement au delà des Alpes. Qu'il me soit permis, dans une circonstance aussi solennelle, de me rendre l'organe des profonds sentiments de reconnaissance de mes compatriotes et d'y joindre, du fond de l'âme, l'expression de mes remerciements particuliers.

La loi sur la percée du Mont Cenis, que vous paraissez disposés à approuver avec tant de bienveillance, messieurs, pour rapprocher les populations des deux versants des Alpes, resserrera, plus étroitement encore, les liens d'affection, de fraternité, de solidarité d'intérêts, qui unissent, sous notre auguste dynastie, la Savoie et le Piémont, depuis plus de huit siècles.

PRESIDENTE. Rileggerò ora gli articoli per metterli ai voti:

« Art. 1. È approvato il capitolato d'oneri annesso alla presente legge, di cui fa parte integrante. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato ad intraprendere i lavori del traforo delle Alpi fra Bardonnèche e Modane, e, quando questi siano sufficientemente inoltrati, potrà pure, previo un nuovo stanziamento di fondi nel bilancio dello Stato, eseguire il tronco di ferrovia che, partendo dalla stazione di Susa, mette a Modane, il tutto a norma del progetto tecnico degli ingegneri Ranco, Grattoni, Sommeiller e Grandis, in data dei 18 maggio 1856 e 5 maggio 1857.

« I lavori potranno essere eseguiti ad economia in tutte quelle parti che si darebbero difficilmente ad appalto. »

(È approvato.)

« Art. 3. La relativa spesa calcolata provvisoriamente a lire 41,400,000 verrà di mano in mano stanziata nei bilanci dello Stato in proporzione dell'avanzamento dell'opera, e viene sin d'ora aperto al ministro dei lavori pubblici un credito di lire 8,000,000 da iscri-

versi in apposita categoria intitolata *Traforo delle Alpi*, e da ripartirsi nei seguenti esercizi:

Esercizio 1857	L. 1,000,000
Id. 1858	> 3,500,000
Id. 1859	> 3,500,000

« Verranno a tempo debito iscritti nel bilancio attivo dello Stato i venti milioni di lire che la compagnia della ferrovia *Vittorio Emanuele* deve versare all'erario, a termini dell'articolo 16 del capitolato annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 4. La compagnia per ogni e qualsiasi sua obbligazione tanto verso il Governo quanto verso i terzi, avrà di pien diritto domicilio eletto, a senso dell'articolo 75 del Codice civile presso la delegazione speciale e permanente, di cui nell'articolo 109 del capitolato. »

(È approvato.)

« Art. 5. Tutti gli atti e contratti fatti e da farsi dalla compagnia *Vittorio Emanuele* sia per la sua fusione colla società della ferrovia di Novara, che per l'eventuale sua fusione con altre società concessionarie di ferrovie di diramazione o prolungamento di quella *Vittorio Emanuele* saranno esenti dal diritto d'insinuazione e soggetti al solo diritto fisso di sei lire. »

(È approvato.)

« Art. 6. È rinnovata l'offerta del concorso di dieci milioni di lire, secondo le condizioni prescritte dalla legge 5 giugno 1853 pel caso in cui entro tutto l'anno corrente venga costituita una compagnia per la costruzione della ferrovia contemplata in detta legge. »

(È approvato.)

« Art. 7. Fermo l'obbligo che dall'atto di concessione sarà imposto alla compagnia di cominciare i lavori della strada ferrata ad un'epoca determinata, essa dovrà nel tempo stesso dar opera alla costruzione di una strada carrettiera ordinaria, che, mettendo in comunicazione le altre vie ordinarie, e quando che sia i tronchi di strada ferrata che andranno costruendosi al di qua e al di là del Luckmanier, si abbia nel più breve tempo possibile una comunicazione carreggiabile non interrotta da Genova al lago di Costanza.

« Per concorrere nelle spese di questa primordiale opera il Governo è autorizzato a destinarvi uno dei dieci milioni assegnati coll'articolo precedente. »

(È approvato.)

« Art. 8. Ogni anno verrà reso conto al Parlamento dello stato di avanzamento dei lavori prescritti colla presente legge. »

(È approvato.)

Si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto di questa legge.

Quindi proporrei ai signori senatori di volersi fermare per dare passo alle leggi per l'assettamento definitivo dei bilanci attivi e passivi degli esercizi 1850 al 1853 sui quali ha riferito la Commissione di finanze con una sola relazione, e che, se non vi è difficoltà, potranno essere l'oggetto di una sola votazione segreta.

TORNATA DEL 13 LUGLIO 1857

QUARELLI, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	56
Voti favorevoli	51
Voti contrari	5

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE PER L'ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEI BILANCI ATTIVI E PASSIVI DEGLI ESERCIZI 1850, 1851, 1852 e 1853. (Vedi vol. Documenti, pag. 589, 597, 604 e 611.)

PRESIDENTE. Si procede ora alla discussione del progetto di legge per l'assestamento del bilancio attivo e passivo dell'esercizio 1850, il quale è così concepito. (Vedi vol. Documenti, pag. 619.)

È aperta la discussione generale.

Se non si domanda la parola, rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Le rendite e le spese proprie dell'anno *mille ottocento cinquanta* ed i residui attivi e passivi degli anni *mille ottocento quarantanove e retro* sono stabiliti nelle seguenti somme, conforme al relativo *Specchio sommario* di cui al *titolo IV, capo primo* dello spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio *mille ottocento cinquanta*, cioè:

« Le rendite del mille ottocento cinquanta in lire *duecento quarantun milioni, seicento ventiquattro mila, cinquecento ventuna*, centesimi *quattro*, in conformità dell'annessa tavola *A* L. 241,624,521 04

« Le spese del mille ottocento cinquanta in lire *cent'ottantanove milioni, cento settantaquattromila, quattrocento settantadue*, centesimi *ventuno*, conformemente alla tavola *B* » 189,174,472 21

« Epperò con una attività di L. 52,450,048 83 52,450,048 83

« I residui attivi del mille ottocento quarantanove e retro in lire *quarantadue milioni, seicento ventiduemila, quattrocento sessantadue*, centesimi *quindici* (tavola *A*) . . L. 42,622,462 15

« I residui passivi del mille ottocento quarantanove e retro in lire *centodiecimilioni, cinquecento undicimila, quattrocento cinquantasei*,

Riporto . . . L. 42,622,462 15 52,450,048 83
centesimi *settantatré*
(tavola *B*) » 118,511,456 73

« Epperò con un disavanzo di . . . L. 75,888,994 58 75,888,994 58

« Conseguentemente il *disavanzo* risultante dalla contabilità del 1850 e retro è stabilito in lire *ventitré milioni, quattrocento trentottomila, novecento quarantacinque*, centesimi *settantacinque*, come appare dallo *Specchio sommario* e dalla *Situazione finanziaria* di cui al *titolo IV, capo primo e capo secondo* del suddetto spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio 1850 (tavola *C*) L. 23,438,945 75

(È approvato.)

« Art. 2. Gli interessi per il servizio del pagamento delle rendite perpetue e di quelle redimibili vigenti a carico del debito pubblico dello Stato, al 1° gennaio 1851, sono accertati come dalla tavola *D* nella somma complessiva di lire *ventitré milioni, quattrocento ventottomila, quattrocento trentotto*, centesimi *trentatré*, millesimi *sei*. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'ammontare del debito galleggiante dello Stato, in Buoni del Tesoro emessi a termine della legge del 27 luglio 1849, ed in circolazione al fine dell'esercizio finanziario dell'anno 1850, rimane stabilito (tavola *E*) in lire *ventiduemila duecento*. »

(È approvato.)

« Art. 4. Tanto i fondi di cassa, quanto le somme restanti ad esigere e quelle restanti a pagare al chiudimento dell'esercizio 1850, saranno riprese nello spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio 1851 nelle somme risultanti dalla *Situazione finanziaria* mentovata all'articolo primo, cioè, quanto all'attivo, in lire *quarantanove milioni, cinquecento cinquantaduemila, cinquecento ottanta*, centesimi *quattordici*, e rispetto al passivo, in lire *settantadue milioni, novecento novantamila, cinquecento venticinque*, centesimi *ottantanove*. »

(È approvato.)

« Art. 5. Il disposto della presente legge è indipendente dall'esame dei conti del tesoriere generale, dei tesorieri delle generali aziende, dei tesorieri provinciali e dei contabili tutti verso le generali aziende ed amministrazioni diverse, a farsi dal magistrato della Camera dei conti, cui debbono essere presentati per la giudiziale loro liberazione, a termini delle leggi in vigore. »

(È approvato.)

Ora viene il progetto di legge per l'assestamento definitivo del bilancio attivo e passivo dell'esercizio 1851. (Vedi vol. Documenti, pag. 619.)

« Art. 1. Le rendite e le spese proprie dell'anno 1851 ed i residui attivi e passivi degli anni 1850 e retro sono stabilite nelle seguenti somme, conforme al relativo

specchio sommario di cui al titolo IV, capo I dello spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio 1851, cioè:

« Le rendite del 1851 in lire *cento ottantun milioni, duecento quarantaduemila, quattrocento quarantadue*, centesimi *quarantotto*, in conformità dell'annessa tavola *A*. L. 181,242,442 48

« Le spese del 1851 in lire *cento sessantadue milioni, ottocento cinquanta-seimila, duecento novantacinque* centesimi *venti*, conformemente alla tavola *B*. » 162,856,295 20

« Epperò con un'attività di . . L. 18,386,147 28

« I residui attivi del 1850 e retro in lire *cinquanta milioni, quarantamila, duecento novantaquattro*, centesimi *diciannove*, come nella tavola sopra citata *A*. . . L. 50,040,294 19

« I residui passivi del 1850 e retro in lire *settantadue milioni, cento quarantaduemila, seicento sessanta-sei*, centesimi *cinquantotto* come nella tavola *B*. » 72,142,666 58

« Epperò con un disavanzo di . . . L. 22,102,872 99 22,102,872 99

« Conseguentemente il disavanzo risultante dalla contabilità del 1851 e retro è stabilito in lire *tre milioni, settecento sedicimila, duecentoventicinque*, centesimi *undici*, come appare dallo specchio sommario e dalla situazione finanziaria, di cui al titolo IV, capo I e capo II del suddetto spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio 1850, tavola *C*. L. 8,716,225 11

(È approvato.)

« Art. 2. Gli interessi per il servizio del pagamento delle rendite perpetue e di quelle redimibili vigenti a carico del debito pubblico dello Stato, al 1° gennaio 1852, sono accertati, in conformità della tavola *D* nella somma complessiva di lire 21,494,123 449. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'ammontare del debito galleggiante dello Stato in Buoni del Tesoro, in circolazione alla scadenza dell'esercizio dell'anno 1851, risulta, come dalla tavola *E*, in lire 5,599,938. »

(È approvato.)

« Art. 4. Tanto i fondi di cassa, quanto le somme restanti ad esigere e quelle restanti a pagare al chiudimento dell'esercizio 1851, saranno riprese nello spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio 1851 nelle somme risultanti dalla situazione finanziaria mentovata al primo articolo, cioè, quanto all'attivo, in lire *cinquantun milioni, cinquantottantaseimila, trentuna*, cen-

tesimi *venticinque*, e rispetto al passivo, in lire *cinquantacinque milioni, trecentoduemila, centoquattro*, centesimi *settantasette*. »

(È approvato.)

« Art. 5. Il disposto della presente legge è indipendente dall'esame dei conti del tesoriere generale, dei tesorieri delle generali aziende, dei tesorieri provinciali e dei contabili tutti verso le generali aziende ed amministrazioni diverse a farsi dal magistrato della Camera dei conti, cui debbono essere presentati per la giudiciale loro liberazione, a termine della leggi in vigore. »

(È approvato.)

Pongo in discussione il progetto di legge per l'assetamento definitivo del bilancio attivo e passivo dell'esercizio 1852.

Esso è così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 619.)

Non chiedendosi la parola, porrò ai voti i singoli articoli.

« Art. 1. Le rendite e le spese proprie dell'anno 1852 ed i residui attivi e passivi degli anni 1851 e retro sono stabiliti nelle seguenti somme, conforme al relativo specchio sommario, di cui al titolo IV, capo I dello spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio 1852, cioè:

« Le rendite del 1852 in lire *centotto milioni, seicentosettantasettemila, quattrocentosessantacinque*, centesimi *trentadue* (tavola *A*). L. 108,677,465 82

« Le spese del 1852 in lire *cento quarantatré milioni, cinquecentonovantanovemila, duecentotrentacinque* centesimi *trentanove* (tavola *B*). » 143,599,435 39

« Epperò con una passività di . L. 84,921,770 07

« I residui attivi del 1851 e retro in lire *cinquantadue milioni, cinquecento quarantaduemila centottantasette*, centesimi *sessantuno* (tavola *A*). » 59,542,187 61

« I residui passivi del 1851 e retro in lire *cinquantatré milioni, cinquecentosedicimila, settecentottantacinque*, centesimi *novantanove* (tavola *B*). » 58,516,785 99

« Epperò con una passività di . . . L. 974,598 88 974,598 88

« Conseguentemente il disavanzo risultante dalla contabilità del 1852 e retro, è stabilita in lire *trentacinque milioni, ottocentonovantaseimila, trecentosessantotto*, centesimi *quarantacinque*, come appare dallo specchio sommario ed alla situazione finanziaria, di cui al titolo IV, capi I e II del suddetto spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio 1852 (tavola *C*). . . . L. 35,896,368 45

(È approvato.)

TORNATA DEL 13 LUGLIO 1857

« Art. 2. Gli interessi per il servizio del pagamento delle rendite perpetue e di quelle redimibili vigenti a carico del debito pubblico dello Stato al 1° gennaio 1853 sono accertati, come dalla tavola D, nella somma complessiva di lire 25,846,181 34. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'ammontare del debito galleggiante dello Stato in Buoni del Tesoro, emessi a termine della legge 27 luglio 1849, ed in circolazione al fine dell'esercizio finanziario dell'anno 1852, rimane stabilito, come dalla tavola E, in lire 8,387,280 08. »

(È approvato.)

« Art. 4. Tanto i fondi di cassa, quanto le somme restanti ad esigere e quelle restanti a pagare al chiudimento dell'esercizio 1852 saranno riprese nello spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio 1853 nelle somme risultanti dalla situazione finanziaria menzionata al precedente articolo, cioè: quanto all'attivo, in lire undici milioni, cinquecentonovantaseimila, seicentosessantacinque, centesimi dodici, e rispetto al passivo in lire quarantasette milioni, quattrocentonovantatremila, trentatré, centesimi cinquantasette. »

(È approvato.)

« Art. 5. Il disposto della presente legge è indipendente dall'esame dei conti del tesoriere generale, dei tesorieri delle generali aziende, dei tesorieri provinciali e dei contabili tutti verso le generali aziende ed amministrazioni diverse a farsi dal magistrato della Camera dei conti, cui debbono essere presentati per la giudiziale loro liberazione, a termini delle leggi in vigore. »

(È approvato.)

Viene per ultimo il progetto di legge per l'assestamento definitivo del bilancio attivo e passivo dell'esercizio 1853. (Vedi vol. Documenti, pag. 619.)

« Art. 1. Le rendite e le spese proprie dell'anno mille ottocento cinquantatré ed i residui attivi e passivi degli anni mille ottocento cinquantadue e retro sono stabiliti nelle seguenti somme, conforme al relativo specchio sommario, di cui al titolo IV, capo primo dello spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio mille ottocento cinquantatré, cioè:

« Lo rendite del mille ottocento cinquantatré in lire centocinquantacinque milioni, cinquecentocinquantaseimila, trecentonovantanove, centesimi quarantasette, in conformità della tabella A qui annessa L. 155,556,899 47

« Le spese del mille ottocento cinquantatré in lire centocinquantatré milioni, seicentotrentunmila, cinquantasette, centesimi novanta, conformemente alla tabella seguente segnata B » 158,631,057 90

« Epperò con un'attività di . . . L. 1,925,841 57

« I residui attivi del mille ottocento cinquantadue e retro in lire ventitré milioni, centocinquantaduemila, tre-

Riparto . . . L. 1,925,841 57

centosettantacinque, centesimi otto (tabella A), cioè:

« Rendite riscosse e da riscuotere L. 20,066,619 46

« Fondi di Cassa alla scadenza dell'esercizio 1852 » 3,085,755 62

L. 23,152,375 08

« I residui passivi del milleottocento cinquantadue e retro in lire sessanta milioni, duecentunmila, settecentotrentasette, centesimi venticinque (tabella C), cioè:

« Spese pagate e da pagare . L. 46,924,966 64

« Debiti di cassa alla scadenza dell'esercizio 1852 » 13,276,770 61

L. 60,201,737 25

« Epperò con una passività di . . . L. 37,049,862 17 37,049,862 17

« Conseguentemente il disavanzo risultante dalla contabilità del 1853 e retro è stabilito in lire trentacinque milioni, centoventiquattromila, venti, centesimi sessanta, come appare dallo specchio sommario e dalla situazione finanziaria, di cui al titolo IV, capo primo del suddetto spoglio attivo e passivo dell'esercizio 1853 L. 85,124,020 60

(È approvato.)

« Art. 2. Gli interessi per il servizio del pagamento delle rendite perpetue e di quelle redimibili vigenti a carico del debito pubblico dello Stato, al 31 dicembre 1853, sono accertati, come nella tabella D, nella complessiva somma di lire 27,716,209 87. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'ammontare del debito galleggiante dello Stato, in Buoni del Tesoro ed in circolazione al fine

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1857

dell'esercizio finanziario dell'anno 1853, rimane stabilito, come nella tabella E, in lire 1,710,883 16. »

(È approvato.)

« Art. 4. Tanto i fondi di cassa, quanto le somme restanti ad esigere e quelle restanti a pagare al chiudimento dell'esercizio 1853 saranno ripresi nello spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio 1854 nelle somme risultanti dalla *situazione finanziaria* mentovata all'articolo primo, cioè :

Attivo. Fondi di cassa L.	4,738,298 68
Id. Proventi restanti ad esigere »	29,739,032 70
Totale . . . L.	34,477,331 38
<hr/>	
Passivo. Debito di cassa L.	23,999,972 82
Id. Spese restanti a pagare . . »	45,602,719 81
Totale . . . L.	69,602,692 63

(È approvato.)

« Art. 5. Il disposto della presente legge è indipendente dall'esame dei conti del tesoriere generale, dei tesorieri delle generali aziende, dei tesorieri provinciali e dei contabili tutti verso le generali aziende ed amministrazioni diverse, a farsi dal magistrato della Camera

dei conti, cui debbono essere presentati per la giudiciale loro liberazione a termini delle leggi in vigore. »

(È approvato.)

(In ordine alle tabelle annesse a questi quattro progetti di legge, state del pari approvate. (Vedi vol. *Documenti*, Sessione del 1855, pag. 1618, 1639, 454 e 1791.)

Prima che si proceda all'appello nominale per lo squittinio, convocherò nuovamente il Senato per domani e, non perdendomi d'animo, pregherò i signori senatori con quella stessa insistenza che ho messo anche nei giorni passati, a voler convenire all'una precisa, oggi non si è cominciata la discussione che alle ore 2 1/2.

Resta al Senato da deliberare sul bilancio attivo e passivo, e sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra, relativo alla regia Accademia militare ed all'instituzione di un battaglione di figli di militari.

GIULIO, segretario, fa l'appello nominale.

Il risultamento dello squittinio è il seguente :

Votanti	56
Voti favorevoli	55
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 14 LUGLIO 1857

— 41 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Comunicazioni del Governo — Sunto di petizione — Discussione del bilancio generale passivo dello Stato per l'esercizio 1858 — Bilancio passivo dei lavori pubblici — Categoria 48 — Suggestimenti del senatore Di Pollone — Risposta al proposito, del commissario regio Di Monale — Bilancio passivo delle finanze — Categoria 11 — Schiarimenti richiesti dal senatore Di Pollone e forniti dal presidente del Consiglio dei ministri — Bilancio passivo di grazia e giustizia — Categoria 7 — Istanze del senatore Massa-Saluzzo — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Parlano i senatori Jacquemoud, Pinelli e Sclopis — Bilancio passivo degli esteri — Categoria 8 — Parole al riguardo dei segretari di legazione, del senatore Di Pollone — Risposta del presidente del Consiglio — Bilancio passivo dell'interno — Sicurezza pubblica — Spiegazioni richieste dal senatore De Cardenas, fornite dal presidente del Consiglio e dal ministro dell'interno — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Obbiezioni — Suggestimenti del senatore Colla riguardanti l'articolo 3 — Risposta del presidente del Consiglio — Parlano i senatori Alberto Della Marmora e Di Pollone — Approvazione dell'articolo 3 e successivi, non che delle categorie e dell'intero progetto — Adozione dei seguenti progetti di legge: 1° per disposizioni relative al regio collegio militare di Racconigi e alla regia Accademia militare; 2° per l'approvazione del bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1858 in un colla annessavi tabella.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.
(È presente al banco dei ministri il commissario regio cavaliere Buglione di Monale, e poco dopo intervengono, l'uno dopo l'altro, tutti i ministri.)
MARIONI, segretario, legge il verbale della seduta di ieri, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Do conoscenza al Senato del decreto di S. M., in data del 26 scorso aprile, col quale il commendatore cavaliere Alessandro Buglione di Monale, direttore generale delle poste, è nominato commissario per sostenere innanzi al Parlamento nazionale la discussione del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1858 nella parte che riflette il servizio dell'amministrazione delle poste.

Reco pure a conoscenza del Senato una lettera del ministro dell'interno, colla quale partecipa che il 28 del mese di luglio avrà luogo alle ore 11 antimeridiane nella chiesa metropolitana la solita funzione funebre in commemorazione dell'ottavo anniversario della morte di Re Carlo Alberto, ed invita i senatori ad assistervi.
QUARELLI, segretario, legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

2617. Il sindaco, unitamente a diversi abitanti del comune di Cairo (Lomellina), rassegnano al Senato alcune considerazioni in ordine al progetto di legge sulla nuova circoscrizione dei comuni, specialmente contro l'unione di quello al comune di Pieve del Cairo.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO GENERALE PASSIVO DELLO STATO PER L'ESERCIZIO 1858.

PRESIDENTE. Viene in primo luogo in discussione il progetto di legge per l'approvazione del bilancio passivo dello Stato per l'esercizio 1858. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 429, 518 e 547.)

Ne darò lettura. (*Vedi infra*)

Leggo quindi l'elenco delle spese d'ordine ed obbligatorie stanziato nel bilancio 1858. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 429.)

Essendo presente il commissario regio incaricato di sostenere in parte il bilancio dei lavori pubblici, se il Senato lo crede comincerò a dare lettura delle categorie che compongono questo bilancio.

(Legge le categorie del bilancio suddetto sino alla categoria 48, *Provvista di utensili e mobili*.) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 431 e 441.)

DI POLLONE. Fermo nel proposito di non intrattenere il Senato di cose relative alle poste, solo mi permetterò di dare un suggerimento all'onorevole direttore generale qui presente, ed è quello di riparare ad una omissione del suo predecessore.

Allora quando con decreto 8 dicembre 1850 si creavano i francobolli, ne veniva autorizzata la formazione di tre specie, quelli da 40 centesimi, da 20 centesimi e da 05 centesimi.

Dopo le ultime intelligenze prese con la Francia, e credo anche coll'Inghilterra, molte lettere sono tassate ad 80 centesimi; quindi io credersi utile nell'interasse del pubblico che fossero creati dei francobolli da 80

centesimi. Ciò che mi ha poi dimostrato vieppiù questa necessità, si fu il caso che, avendo io avuto, non è gran tempo, da spedire franca una lettera a Parigi, che pesava sette porti, per francarla mi occorsero otto francobolli da 40 centesimi, uno da 20 centesimi e due da 05 centesimi, cioè undici francobolli. Questa lettera essendo di superficie comune, avvenne che i francobolli la coprirono in modo che non vi era più spazio a farvi la soprascritta. Ciò mi dimostrò la utilità che vi sarebbe di creare un nuovo francobollo del prezzo di 80 centesimi.

Io ho creduto di profittare di questa circostanza per darne il suggerimento al Ministero, e non dubito che il signor direttore generale, oculatissimo qual egli è, non voglia convenire meco del vantaggio che vi sarebbe nel creare questi nuovi francobolli, tanto più, come diceva, che ora molte tasse sono portate ad 80 centesimi; come pure occorre frequentemente di dover affrancare lettere di doppio porto anche nell'interno, al quale effetto questi nuovi francobolli da 80 centesimi saranno di gran comodo.

Abbandono questi riflessi alla sagacia del signor direttore generale.

DI MONALE, commissario regio. La convenienza, o per meglio dire, la necessità accennata dall'onorevole conte di Pollone era stata sentita anche dall'amministrazione delle poste, soprattutto dopo che in seguito allo stabilimento dei vapori transatlantici nacque il bisogno di affrancare lettere di peso ragguardevole pelle destinazioni servite da quei vapori. E sarebbesi di già provveduto per la creazione di francobolli di maggior valore se non occorressero ancora altre disposizioni onde facilitare lo smercio dei francobolli e propagarne l'uso.

Forse anche la convenienza della creazione di francobolli di prezzo più elevato si troverà ora pure nella circostanza che si sta trattando una convenzione col'Inghilterra, poichè è noto che quell'amministrazione postale suole nel miglior modo favorire l'affrancamento delle lettere. Quindi senza dubbio sarà dal Ministero presa in esame la proposta fatta dall'onorevole conte di Pollone all'oggetto di introdurre la creazione di nuovi francobolli di prezzo più elevato per cui si possa con maggior facilità operare l'affrancamento delle lettere.

GIULIO, segretario, invitato dal presidente prosegna la lettura delle categorie del bilancio passivo dei lavori pubblici, quindi viene alle categorie del bilancio delle finanze (Vedi vol. *Documenti*, pag. 463 e 465) alla categoria 21, *Interessi di Buoni del Tesoro*.

DI POLLONE. Vorrei pregare il signor ministro a darmi una spiegazione su di quanto sto per esporre, perchè se realmente ciò che sto per dire fosse esatto, mi parrebbe nascere una vera ingiustizia. Voglio parlare del modo con cui sono computati gli interessi dei Buoni del Tesoro, e mi spiego.

Colui il quale ha fondi da impiegare nei Buoni del Tesoro a Torino riceve l'interesse dal giorno stesso in

cui versa la somma nelle casse dello Stato, poichè si trova in condizione, mediante i necessari incumbenti, di avere in poche ore la spedizione del Buono in tutta regola, e l'interesse corre perciò da quel momento.

Coloro invece i quali versano i loro capitali nelle tesorerie delle provincie, non possono conseguire lo stesso vantaggio, perchè bisogna che la ricevuta del danaro versato, dopo essere stata registrata all'intendenza, sia mandata a Torino, per cui necessariamente s'impiegano almeno due giorni, oltre a quelli che occorre per il viaggio da Ciampieri a Torino o da Cagliari a Torino, e quindi spedito il Buono comincia l'interesse a decorrere 4 o 5 giorni dopo il vero e reale versamento della somma.

Anzitutto dirò dunque che, a mio parere, mi sembra che l'erario pubblico dovrebbe tenere conto dell'interesse del danaro dal momento in cui lo riceve. Questo è di legge comune. In tutti i mutui che si fanno la decorrenza dell'interesse parte dal momento in cui il danaro è versato.

Mi dirà forse il signor ministro che è cosa di poca importanza che l'interesse corra due o tre giorni più presto, due o tre giorni più tardi. Ma io non saprei contentarmi di questa osservazione, mentre vedrei un prezzo diverso per eguale servizio avuto da cittadini che debbono avere gli stessi vantaggi, gli stessi diritti. Di più: può nascere da ciò un inconveniente grandissimo, ed è questo: supponiamo che il primo del mese un cittadino versi a Torino, e che l'interesse dei Buoni sia al 6 per cento. Il cittadino di Ciampieri che versa quello stesso giorno non può avere il suo Buono che al 3: il giorno due il ministro riduce l'interesse dal 6 al 5 per cento. Ne verrà pertanto che il capitalista da Torino ricaverà il 6, laddove il capitalista di Ciampieri, che ha versato lo stesso giorno, non conseguirà più che il 5 per cento. Ciò mi pare stabilire una differenza che, se male non mi appongo, non è giusta.

Quindi, qualora la cosa stia realmente nei termini da me esposti, io pregherei il signor ministro a voler esaminare se non convenga di stabilire in modo chiaro e preciso che la decorrenza degli interessi dei Buoni del Tesoro parta esattamente dal giorno del versamento della somma nelle casse dello Stato, tanto per gli abitanti di Torino come per quelli di ogni altra provincia dello Stato.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Io non potrei dare una risposta categorica intorno al modo di regolare gli interessi per i Buoni del Tesoro che si pagano in provincia. Mi pare però che si sia già riparato all'inconveniente cui accennava l'onorevole conte di Pollone. Tuttavia debbo avvertire che il modo che si è seguito per un certo tempo, quello cioè di non computare l'interesse che dal giorno della spedizione del Buono, non dal giorno in cui il Buono viene consegnato al deponente del danaro, non può avere gli inconvenienti accennati dall'onorevole conte di Pollone.

Egli è certo che ogni qualvolta vi è cambiamento di

interesse se ne dà preventivo avviso, e nel caso in cui l'avviso non potesse giungere a tempo, si lascia la facoltà a coloro che avessero deposto danaro per acquistare Buoni del Tesoro di ritirarlo ove l'interesse modificato non tornasse più loro conveniente.

Comunque sia, credo benissimo che sarebbe più opportuno che regni l'uniformità per tutti coloro che acquistano dei Buoni del Tesoro; anzi dirò che, se fosse il caso di fare un favore, dovrebbero esserne privilegiati quelli delle provincie, i quali da molto tempo veramente somministrano in maggior copia i danari per l'acquisto di Buoni del Tesoro. E poichè parlo dei Buoni del Tesoro, io credo che il Senato sentirà con piacere che anche dopo la legge che fa libero l'interesse, essi invece di scemare, aumentano; il che dimostra all'evidenza che se questa legge avesse dovuto avere per effetto di alzare il tasso dell'interesse, di rendere facile l'impiego sicuro a tassa enorme, di certo la quantità dei capitali che si versa nelle casse del Governo per riaverne il 4 1/2 o il 5 per cento sarebbe diminuita.

Mi pare che questo fatto, che sono lieto di poter confermare al Senato, potrà dissipare i timori che anche con qualche fondamento molte persone avevano concepito sugli effetti pratici della legge della libertà dell'usura.

DI POLLONE. Io non avevo altro intendimento che di chiamare l'attenzione del signor ministro su questo fatto, che io davo come dubitativo, perchè non gli nascondo che mi venne riferito nel mese di febbraio scorso, quindi dal mese di febbraio può benissimo essersi modificato ciò che si faceva.

Prima di febbraio vi era veramente questa anomalia: ora mi dice il signor ministro che riconosce la convenienza di stabilire un'uniformità.

Mi basta questa dichiarazione, persuaso che il signor ministro vorrà eseguire ciò che egli riconosce giusto.

GIULIO, segretario, continua la lettura delle categorie del bilancio delle finanze e legge poscia quelle del bilancio di grazia e giustizia (Vedi vol. *Documenti*, pagina 502) sino alla categoria 7, *Corti d'appello*.

MASSA-SALUZZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Massa-Saluzzo.

MASSA-SALUZZO. Ho domandato la parola per due oggetti: l'uno per rivolgere un ringraziamento all'onorevole ministro di grazia e giustizia per una promessa da lui fatta, e che veggio stabilita nella relazione dell'ufficio centrale: l'altro per indirizzargli una preghiera affinchè questa promessa sia largamente mantenuta che è possibile.

La promessa è quella di pareggiare le Corti d'appello se non in tutte almeno in quelle parti che le finanze dello Stato possono permettere.

Veggio che si è stabilita la somma di 13,000 lire destinata se non a portare addirittura in perfetto equilibrio gli stipendi di tutte le Corti d'appello, a portare almeno la maggior perequazione possibile nella distribuzione di questi stipendi. Dunque io comincio per vol-

gere i miei ringraziamenti all'onorevole guardasigilli per questa promessa, permettendomi a un tempo di rivolgergli anche una preghiera affinchè tutte le Corti di appello siano per quanto possibile trattate nello stesso modo e colle stesse bilance. E qui voglio alludere particolarmente alle Corti d'appello di Savoia e di Nizza marittima.

Queste Corti d'appello, come ognuno potrà facilmente scorgere dall'editto del 1822, riorganizzatore dell'ordine giudiziario, sono trattate assai diversamente da tutte le altre. La Corte d'appello di Genova non che quelle di Casale e di Sardegna hanno un trattamento eguale fra loro, e affatto dissimile da quello delle Corti d'appello di Savoia e di Nizza. Le Corti d'appello di Genova, Casale, Sardegna, hanno tre categorie di stipendi per consiglieri, cioè 6000, 5000 e 4500 lire.

Al contrario nelle Corti d'appello di Savoia, nella prima categoria si ha 4800, 4200 nella seconda e 3700 nella terza. Per la Corte d'appello di Nizza infine nella prima categoria 5000, 4000 nella seconda, e nella terza 3500!

È facile da queste cifre fare un confronto, e da questo confronto lo scorgere come assolutamente questi stipendi dei consiglieri delle ultime categorie non possono più essere considerati come decorosi e convenienti alla dignità degli stessi magistrati nè alle esigenze dei tempi. Conseguentemente io credo che il signor ministro farà opera di giustizia portando gli stipendi dei consiglieri di queste Corti d'appello al livello degli stipendi nelle altre Corti.

Questa necessità fu riconosciuta perfino ai tempi antichi successivi alla data del 1822, posciachè il Governo assoluto veniva di tanto in tanto provvedendo con degli ordinamenti particolari a quelli i quali erano destinati in servizio o nella Savoia o in Nizza, e facendo loro, con particolari regi decreti, quell'aumento che le circostanze potevano determinare, perchè altrimenti sarebbe anche stato difficile di potervi collocare persone che potessero corrispondere ai desiderii del Governo.

Ma questo modo di compensare gli impiegati non poté più essere messo in esecuzione dopo che le leggi finanziarie, in seguito alla promulgazione dello Statuto, hanno messo maggiori ordini in tutti i rami dell'amministrazione; e non si può quindi altrimenti formare il bilancio se non stando alla pianta degli stipendi stabiliti per legge.

Un'altra ragione sarebbe da portarsi in favore dell'eguaglianza degli stipendi, tratta dalle considerazioni dei tempi, vale a dire quella che nasce dalla soppressione di quei mezzi di maggior remunerazione che il Governo aveva nelle mani, e che con leggi particolari furono aboliti.

Quando il Governo spediva in lontani paesi persone che credeva adattate per il servizio dell'amministrazione della giustizia, poteva fare degli assegnamenti maggiori o poteva eziandio onorarli di un titolo, di un grado di anzianità; ma dacchè la legge ha stabilito che questi titoli, che questi gradi non possono più accor-

darsi, avvenne naturalmente che si sono *ridotti* questi impiegati a quella tenue somma che è loro assegnata nel bilancio; quindi manca eziandio quel compenso per animarli ad un maggiore lavoro, e a sopportare pazientemente quel tenue stipendio a cui sono ridotti a termini dell'antica pianta.

JACQUEMOUD. Je demande la parole.

MASSA-SALUZZO. Vi si aggiunse poscia una ragione tratta dalla inamovibilità quale naturalmente porta ad una certa immobilità, non potendosi mettere a riposo, in aspettativa, nè traslocare senza l'annuenza dell'impiegato: laonde nasce necessariamente che gl'impiegati più lungamente rimangono al loro luogo; quindi coloro i quali hanno un tenue stipendio sono naturalmente forzati a maggiori sacrifici perchè non hanno più davanti a loro quella facilità di promozione che avevano altra volta, potendo la giubilazione od il collocamento in aspettativa facilmente aprir loro il varco.

Vi era forse secondo l'antico sistema una ragione per considerare che in Nizza o in Ciamberti potessero essere confacenti questi stipendi anche minori; ma oggigiorno a tutti è noto come sono cresciuti da per tutto i generi di prima necessità ed i prezzi siano quasi fatti eguali ovunque; quindi nè per Nizza nè per Ciamberti esistono più quelle ragioni che avevano potuto consigliare quella tenuità di stipendi; si sa che è stato levato a Nizza il porto franco, si sa che sono stati aumentati da per tutto i dazi non solamente a Nizza ma anche a Ciamberti.

Per queste ragioni le quali credo saranno ben note all'onorevole guardasigilli, mentre gli fo di nuovo ringraziamenti per le somme stanziare, rinnovo pure la preghiera che voglia degnarsi porre attenzione a questi membri della magistratura a cui sono assegnati troppo tenui stipendi affinchè possano anche essi sentire il beneficio delle nuove istituzioni.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Per soddisfare ai giusti desiderii dell'onorevole preopinante, io sono lieto di poter qui ripetere le dichiarazioni che ho già fatte in altro recinto.

Sul principio della nuova Sessione io mi farò premura di ripresentare la proposta di ordinamento giudiziario che in questa venne da me presentata, e che come tante altre leggi importantissime non potè venire discussa e votata nè da una nè dall'altra parte del Parlamento.

Nel tempo medesimo prevedendo che quello schema non possa nel suo complesso essere interamente discusso e ridotto in legge nella Sessione, è mio intendimento di separare dal progetto di organizzazione giudiziaria la parte che tende a parificare il trattamento e lo stipendio delle Corti di Savoia e di Nizza a quello delle altre Corti; a parificare (ciò che a mio credere è sommamente giusto e urgente) il Ministero pubblico alla magistratura giudicante sia intorno al grado, sia intorno allo stipendio; e a meglio retribuire la classe operosissima e benemerita dei giudici di mandamento: e sarà pure qui da esaminare se non sia da operarsi una riduzione nel

numero dei mandamenti medesimi. Io spero che questo progetto speciale sarà prontamente discusso e che potrà essere votato...

SCLOPIS. Domando la parola.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia... in modo che si ponga ad esecuzione fin dal principio del prossimo anno, per guisa che ne derivi quello stesso effetto che avrebbe prodotto lo stanziamento fin d'ora dei fondi occorrenti nel bilancio sottoposto alla approvazione del Senato.

Quanto poi all'altra osservazione dell'onorevole preopinante già indirettamente fattami anche dall'ufficio centrale, che cioè la proposta del ristabilimento di tutti gli stipendi attuali, i quali sono portati dalle leggi organiche, siasi fatta in modo incompleto, io credo che basta a mia giustificazione l'avvertire che io proposi nel bilancio attuale il ristabilimento di tutti gli stipendi tali e quali sono portati dalle leggi organiche, meno gli stipendi di lire 7000 che erano stabiliti nella pianta organica del 1822 per sei posti di consiglieri in questa Corte d'appello: perchè nei progetti di organizzazione giudiziaria di cui faceva cenno or ora, questi maggiori stipendi sono stati soppressi. Uno però di essi è già dato e si gode attualmente; non rimarrebbero che cinque; fra questi conviene dedurno uno datosi al presidente della classe promiscua creata nel 1854. Cosicchè, non rimarrebbero che quattro stipendi di lire 7000 che non sarebbero riprodotti nel bilancio; al qual proposito vuolsi notare che, mentre la legge organica non istabiliva per la Corte d'appello di Torino che nove stipendi di lire 6000, attualmente nel bilancio ne sono proposti 14. Cosicchè non vi sarebbero che 4000 lire di meno di quanto sarebbe fissato dalla pianta organica; sarebbero quattro consiglieri anziani che avrebbero 1000 lire di meno.

Ecco tutta la diversità che vi è fra ciò che è proposto nel bilancio presente e la legge organica. E ciò desidero che a giustificazione del Ministero si sappia dal Senato, che cioè nel bilancio sono proposti gli stipendi tutti tali quali vengono stabiliti dalla legge organica, meno quattro mila lire, e che inoltre vari di questi consiglieri ai quali sarebbero dovute le 7000 lire e non hanno che 6 mila lire furono, come era possibile, remunerati coll'assegnar loro una pensione sull'Ordine mauriziano. Forse rimangono ancora due o tre (credo due soltanto) che avrebbero diritto alle 7000 lire e che hanno soltanto lire 6000, e rispetto a questi desidero potere, anche prima dell'organizzazione giudiziaria, far sì che essi abbiano come gli altri prova del buon volere del Governo, e del desiderio suo di retribuirne i lunghi e pregiati servizi.

JACQUEMOUD. J'avais demandé la parole pour appuyer les propositions de l'honorable sénateur Massa-Saluzzo, tendantes à ce que le Gouvernement attribue, aux magistrats de la Cour d'appel de Turin, les droits qui leur sont acquis, en raison d'ancienneté, par les lois organiques, et à ce qu'il fasse cesser, enfin, la différence de traitement (contre laquelle on réclame de-

puis tant d'années, et qui subsiste encore) entre les Cours d'appel de Gènes, de Casale, de Cagliari, de Chambéry et de Nice. Il n'existe aucun motif fondé pour que les magistrats des Cours de Chambéry et de Nice aient des appointements inférieurs à ceux des trois autres Cours. L'ancienneté devrait rouler sur tous les magistrats du royaume, tandis qu'elle roule séparément dans chaque Cour d'appel. Mais puisque monsieur le ministre de la justice a déclaré qu'il est dans la ferme intention de prendre des mesures, pour que les inconvéniens signalés soient réparés, à dater du premier janvier prochain, quand bien même la loi sur l'organisation de la magistrature ne serait pas encore votée par les Chambres, je n'ai plus besoin de développer les considérations que je me proposais d'avoir l'honneur de vos soumettre.

PINELLI. Aveva domandata la parola per tornare sopra un punto che aveva già toccato l'anno scorso. Questo punto è stato chiaramente esaurito dalle dichiarazioni che l'onorevole guardasigilli ha fatto in presenza del Senato, circa i provvedimenti diretti nell'intento di compensare quei laboriosi magistrati che ancora avevano qualche cosa a desiderare a questo riguardo.

Mi astengo pertanto dal trattenerne il Senato, ma non posso a meno che aggiungere una parola in conformità di quanto osservava l'onorevole mio collega, il senatore Jacquemoud, essere oggidì cessato ogni motivo di differenziare i diversi corpi giudiziari, le diverse Corti che siedono in ciascuna parte dello Stato. Infatti una qualsiasi differenza può influire più o meno sopra questa categoria d'alti funzionari, ed io credo che al cospetto dello Statuto, debbe essere una verità a tutti conosciuta, che la magistratura non forma in tutto il regno che un unico corpo. Come unica è la devozione in tutta la magistratura alle istituzioni che ci reggono, così deve essere praticamente uno lo spirito che in tutta la magistratura si diffonde, e sono persuaso che la magistratura non tralascierà mai di dimostrare quanto lo senta in ciò che spetta ai propri uffici.

Sono persuaso egualmente che il Ministero a cui si degnamente presiede l'onorevole guardasigilli, apprezzerà il bisogno di rendere ogni di più sensibile questa idea nella pratica.

SCLOPIS. Magistrato emerito nutrii e nutro la sollecitudine per la magistratura di cui ho avuto l'onore di far parte per alcuni anni; ma in me è cessata ogni possibilità di viste d'interesse particolare, quindi più scevra da ogni sospetto sorge ancora la mia voce. Io non posso a meno che unirmi ai sentimenti esposti dai miei colleghi, che commendano il divisamento del signor guardasigilli, e pregherò lo stesso ministro di voler dare opera il più prontamente che sia possibile a questo compimento di giustizia verso la magistratura.

Dico compimento di giustizia, e perciò mi associo anche di cuore e d'animo alle idee esternate dal signor ministro, che quelli tra i funzionari dell'ordine giudiziario, che sono collocati in grado di avere, a termini della legge organica, uno stipendio maggiore di quello

che oggidì per fatto di circostanze particolari non godono, vengano quanto prima ripristinati nei loro diritti.

Io faccio plauso all'idea di pareggiare gli stipendi della magistratura, ma con questo io non posso credere che la magistratura nei tempi anteriori allo Statuto non facesse un corpo omogeneo, e non fosse animata da uguali sentimenti. Lo Statuto ha stabilito dei diritti più comuni, ma lo spirito della magistratura era uguale allora, ed io auguro che dopo lo Statuto si abbia sempre in Piemonte magistrati eguali a quelli che si ebbero prima della nostra costituzione.

PINELLI. Domando la parola.

SCLOPIS. Di più, io pregherei il signor ministro a prendere in considerazione le circostanze dei giudici di mandamento.

I giudici di mandamento vogliono essere retribuiti convenientemente per averli buoni e per rimeritarli delle loro fatiche. E forse quale mezzo di poter combattere due cose difficili, vale a dire le esigenze dell'erario, e le esigenze del servizio, sarebbe utile di porre in discussione una questione, che venne già molte volte proposta, e per lo più risolta in senso contrario alla mia opinione, ma che credo ancora sia bene rimettere in esame, vale a dire se non convenga di ricondurre l'istituzione dei giudici di mandamento alla condizione dei giudici di pace all'uso francese. Questa è una questione grave che merita di essere l'oggetto delle meditazioni del signor ministro. Prattanto mi associerò di cuore e d'animo a tutto ciò che si farà per migliorare la condizione dei giudici di mandamento.

Non è poi il caso che io aggiunga che mi pare evidente che, quando si farà un pareggio di stipendio per tutti i componenti dei diversi magistrati, si avrà riguardo unicamente all'anzianità relativa su tutto il corpo della magistratura, così che non ci sarà aumento sopra una parte soltanto, vale a dire sopra i componenti della tal Corte, o tale tribunale; secondo il diverso grado d'anzianità si otterrà quel maggior aumento di stipendio che porterà la legge. Così si sarebbe perfettamente giusti e potremo allora conciliare anche le esigenze del servizio colla maggiore facilità del collocamento di certe persone a certi uffici.

In fine poi io credo che l'agguagliare il Ministero pubblico negli stipendi alla magistratura giudicante sia una esigenza assoluta, una condizione vitale per avere un Ministero pubblico ben fondato, partendo dal principio che vi sia separazione tra l'istituzione del Ministero pubblico, e della magistratura giudicante; non dirò separazione, così che non si possano far passare individui da una parte all'altra per cause eccezionali, perchè prima di tutto bisogna cercare di avere buoni soggetti per ben adempiere le funzioni, di cui sono incaricati; ma vorrei che per massima il Ministero pubblico procedesse nella sua via, e la magistratura giudicante godesse dei suoi diritti e delle sue prerogative e dei suoi vantaggi, senza avere occasione di vedere entrare i membri del Ministero pubblico nella magistra-

tura, e viceversa quelli della magistratura nel Ministero pubblico, per regola generale.

Io spero che, quanto prima adempiendosi questo voto, sarà un titolo di più che il Governo del Re avrà alla riconoscenza del paese.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Le idee che veniva manifestando l'onorevole Sclopis intorno alla separazione di carriera tra il Ministero pubblico e la magistratura giudicante, e intorno all'opportunità di assegnare i maggiori stipendi in ragione d'anzianità su tutto il corpo della magistratura, in tutto convengono coi principii ai quali s'informa il progetto di legge sull'organizzazione giudiziaria, già presentatosi al Parlamento.

Io sono lieto poi di vedere l'interesse che prende l'onorevole preopinante ai giudici di mandamento, che sono veramente assai operosi ed ai quali dobbiamo specialmente portare la nostra attenzione, sia nell'interesse loro, sia anche nell'interesse dell'amministrazione della giustizia; ed io ho l'onore di dichiarare al Senato che, mentre accolsi con piacere le istanze fatte per l'aumento di stipendio ai giudici di mandamento, ho pur anche pensato come incombesse al Governo il debito di proporre provvedimenti, coi quali, mentre si migliorino le condizioni dei giudici, vengano pure a diminuirsi le spese maggiori, che un soverchio numero di mandamenti cagionano alle finanze, e rendasi più facile, più perfetta, più accessibile ai giudicanti questa parte della giustizia che si amministra alla classe meno agiata dei cittadini, ed a cui ricorrono quotidianamente coloro che, nell'aver minore fortuna, hanno anche minori mezzi per far valere le proprie ragioni; ed io confido che il progetto, che avrò l'onore di presentare al Parlamento, proverà all'onorevole preopinante come io tenga conto delle sue osservazioni, e dei bisogni che anch'io riconosco, e che da lui vennero pur ora manifestati.

PINELLI. Domando la parola.

Mi sia permesso di dire che non so come l'onorevole mio amico e collega senatore Sclopis abbia creduto necessario d'interpretare l'espressione, della quale mi sono servito parlando dell'argomento unico, semplicissimo, del quale si trattava, del ragnuglio cioè nei compensi che sono dovuti ai diversi corpi della magistratura. Né le mie parole, né le mie intenzioni non sono mai state quelle di stabilire verun confronto del presente col passato. Ho parlato dell'unità di spirito che informa la magistratura, ed ho desiderato che l'ordinamento vi corrisponda intieramente, notando come a questo riguardo esistevano certe differenze nel passato, che se pure avevano qualche influenza, era puramente materiale.

Io prego dunque il Senato di essere ben certo che io non mi discosto da quella professione che ha fatto l'onorevole mio collega ed amico conte Sclopis, ed io invocherò a questo riguardo le relazioni altrettanto gradite che onorifiche, che mi hanno legato con varie Corti giudiziarie anche fuori del Piemonte. Certamente che que-

ste relazioni non mi hanno condotto a stabilire nessuna diversità tra corpo e corpo; ma non posso che ripetere quanto sia desiderabile che tutta la magistratura non formi, come credo, che abbia sempre formato, un unico corpo in tutto lo Stato.

GIULIO, segretario, prosegue la lettura delle categorie successive del bilancio di grazia e giustizia fino alla fine.

QUARELLI, segretario, intraprende quella del bilancio estero e la continua sino alla categoria 8, *Personale delle legazioni*. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 500.)

DI POLLONE. Domando la parola.

La magistratura ha trovato eloquenti propugnatori, ed io certamente non pretendo di avere tale eloquenza, nè i mezzi da conseguirne uguale riuscita; ma spero che la verità abbastanza eloquente da per se stessa varrà a supplire alla deficienza dei miei mezzi, onde ottenere dal signor ministro degli esteri un atto di giustizia verso una categoria d'impiegati di secondo ordine, categoria però che merita tutta la sua sollecitudine.

Intendo parlare dei segretari di legazione.

Io trovo che in tutte le legazioni vi sono dei segretari di legazione, retribuiti a 2500 lire; ora coll'esperienza che ho avuto occasione di fare non personalmente, ma in ragione di persone che mi appartenevano da vicino, sapendo tutto quanto è necessario per vivere il più modestamente, io dico che con questi stipendi non si avranno mai in tal carriera fuorchè persone ricche di danaro, e forse povere d'ingegno, e quelli ricchi soltanto d'ingegno non potranno mai conseguire la carriera diplomatica.

D'altronde io sono incoraggiato a fare quest'osservazione da un fatto dello stesso signor ministro, il quale ristabilendo quest'anno la legazione a Pietroburgo, ha portato in via eccezionale lo stipendio del segretario di quella legazione a 7500 lire.

Ognuno sa che in Inghilterra i viveri sono cari quanto a Pietroburgo; dirò altrettanto a Madrid, e se non fosse per amore di brevità, come pure per non tediare il Senato, potrei citare altri esempi; onde io non vedo la ragione perchè si abbiano a trattare i segretari delle legazioni di Roma, di Londra, di Berlino e di Madrid a 2500, e siano invece assegnate a quello di Pietroburgo 7500 lire.

Io credo che sia cosa necessaria, cosa giusta, lo stabilire un assegno locale a ciascheduno dei segretari di legazione in proporzione delle spese che occorrono; credo eziandio che se il ministro non prende questa misura, si potrà sempre dire che i segretari di legazione sono molto male trattati e trattati ingiustamente.

Io spero che il signor ministro vorrà riconoscere questa verità; e se non prenderà un impegno immediato per migliorare la sorte di codesti segretari, lascerà almeno sperar loro che, appena le finanze dello Stato lo permetteranno, egli provvederà in modo conveniente a loro riguardo.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Io riconosco che la condizione fi-

nanzaria dei segretari di legazione non sia molto larga, che uno stipendio di 2500 lire per vivere e vivere come è necessario che viva un diplomatico nelle principali città d'Europa sia uno stipendio assolutamente insufficiente; tuttavia conviene notare che, ove si volesse portare gli assegnamenti degli impiegati diplomatici ad un tal punto che bastassero alle spese che la loro condizione impone ad essi, bisognerebbe aggravare immensamente il bilancio.

Qui bisogna aver il coraggio di dirlo: la diplomazia non è carriera per chi non ha fortuna; è un inconveniente se si vuole, ma è inevitabile; se voi volete aprire questa carriera a chi non ha mezzi, dovete portare gli stipendi dei segretari di legazione almeno a 10,000 lire per i segretari di legazione a Londra, a Pietroburgo, a Parigi; perchè se vorranno vivere come i segretari di legazione degli altri paesi, devono spendere per lo meno tal somma, ed ancora non basta. Credo che la massima parte dei segretari di legazione spendono di più; quindi bisogna rassegnarsi a lasciare nella diplomazia una carriera aperta alle sole persone che hanno mezzi propri. Io so che è un inconveniente, che è una circostanza, come disse l'onorevole Di Pollone, per cui si chiude forse la porta a coloro che hanno ingegno, ma non danaro.

Osserverò però che chi ha molto ingegno, e quell'ingegno che procura il danaro, non si adatterà alla carriera diplomatica, quand'anche questa carriera venisse meglio retribuita, perchè sarà sempre, pecuniariamente parlando, una carriera di sacrifici. Tuttavia sono lieto di poter far osservare al Senato che, ad onta della tenuità degli stipendi che si assegnano ai diplomatici, ad onta dell'obbligo che loro si impone nell'esordire della carriera d'andare in missione non con tenue stipendio, ma senza stipendio di sorta, ciò nullameno il concorso per entrare in tale carriera è piuttosto numeroso.

Convien pur dire che essendosi stabilite delle condizioni molto severe d'ammissione per constatare la capacità degli aspiranti, ed essendosi usato nella loro applicazione maggior rigore che in tutte le altre carriere dello Stato, ciò nulladimeno, lo ripeto, e lo ripeto con piacere, il numero degli aspiranti basta a provvedere largamente a tutti i bisogni.

Non è con ciò che io voglia dichiarare non doversi aumentare quanto sia possibile gli stipendi dei segretari di legazione, anzi è una questione di cui il Ministero degli esteri si è già occupato, e quando un raggio di luce splenda sul bilancio dello Stato in modo a far scomparire ogni ombra, in allora certamente si penserà anche a migliorare la sorte di tali impiegati.

Giova però avvertire che quando si toccherà a questa materia sarà molto difficile di non fare qualche cosa anche per i capi-missione; perchè, o signori, dovete notare che la paga di costoro è rimasta qual era nei tempi andati, mentre le spese del vivere nelle principali capitali d'Europa, sono, si può dire, quasi raddoppiate.

Ne ho fatta l'anno scorso l'esperienza a Parigi, e credo che tutti quelli che sono andati in quella capitale

da due o tre anni debbono meco convenire che le spese del vivere hanno, se non affatto raddoppiato, il che è forse una esagerazione, certo aumentato del 50 per cento. Quindi, quando porteremo la mano su questo edificio degli stipendi della diplomazia, credo che saremo condotti anche a operare qualche cosa per tutti gli impiegati che fanno parte di questo ramo importantissimo di pubblica amministrazione.

DI POLLONE. Domando di aggiungere qualche parola.

Io speravo, lo ripeto, di ottenere l'adesione del signor ministro alla mia proposta d'aumento dello stipendio dei segretari di legazione, dacchè egli stesso aveva preso l'iniziativa di questo necessario aumento, portando lo stipendio del segretario della legazione di Pietroburgo a lire 7500; il suo rifiuto mi rammarica, perchè consacra un principio ingiusto, e viene a stabilire l'aristocrazia del danaro, la peggiore di tutte le aristocrazie, per cui sarà facile di avere persone ricche di danaro, ma povere d'ingegno, quando gli interessi veri, reali dello Stato richiedono di avere piuttosto persone ricche d'ingegno, sulle quali non si potrà far conto se non veangono convenientemente retribuite.

Non ammetto poi quel che diceva il signor ministro per gli affari esteri, che non si potrebbero aumentare gli stipendi dei segretari, senza accrescere contemporaneamente quelli dei capi delle legazioni, mentre questi che hanno 40, 50, 60 o 70,000 lire possono aspettare che migliori condizioni dell'erario si siano prodotte per migliorare la loro posizione, invece per chi non ha che mille, due mila, od anche cinque mila, vi è urgenza di provvedere; ed a tale uopo potrebbe il signor ministro valersi del risparmio che nasce pel bilancio generale dall'ultima votazione del Senato; non so per verità se tale impiego sarà del gusto del signor ministro, ma sicuramente sarebbe a mio avviso utilmente fatto.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. A questa osservazione io rispondo che chi non avesse mezzi propri a Pietroburgo non vive certo con sole 7500 lire, cioè vive materialmente, ma non fa la vita del diplomatico.

Io potrei a tal riguardo invocare l'autorità di molte persone che sono state a Pietroburgo, dove il vivere è più caro che a Londra; dico il vivere sociale, non il vivere materiale; la vita di società è ancora più costosa che a Londra. Onde, ove anche si fosse fatto per tutti ciò che si fece eccezionalmente pel segretario della legazione di Pietroburgo non si sarebbe tuttavia aperta la porta della diplomazia a chi non ha mezzi di fortuna, perchè, lo ripeto, 7500 lire non bastano per vivere nè a Pietroburgo, nè a Londra, e bastano malamente a Parigi.

Quindi è una necessità; ed è meglio il dirlo schiettamente senza inorpellare questa verità sotto un ingombro di frasi, bisogna avere il coraggio di dirlo, come il ministro l'ha detto; e non solo l'ha detto, ma ha fatto un regolamento, nel quale ha stabilito che nessuno possa entrare nella carriera diplomatica, se i parenti

non gli assicurano una pensione di 6000 lire. Ciò avrà fatto gridare, avrà fatto dire che era un delitto di lesa democrazia, ma quando è un fatto inevitabile bisogna avere il coraggio di proclamarlo altamente, ed io l'ho proclamato, e credo di aver reso un servizio al pubblico allontanando da questa carriera coloro che veramente non possono intraprenderla senza inconvenienti per essi, e anche pel pubblico servizio.

QUARELLI, segretario, sull'invito del presidente, continua a leggere le successive categorie del bilancio summenzionato; e legge anche quelle del bilancio dell'istruzione pubblica. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 506.)

MARIONI, segretario, legge le categorie del bilancio dell'interno sino alla categoria 42, *Sicurezza pubblica*. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 494.)

DE CARDENAS. Nell'anno scorso quando venne la categoria del personale della pubblica sicurezza, si faceva una preghiera al ministro perchè volesse o aumentare il personale a Genova o distribuire diversamente l'orario, onde i viaggiatori che giungevano sui battelli a vapore dopo la mezzanotte non dovessero fermarsi sui medesimi, sino alle sette, alle otto ed anche più tardi del mattino senza poter sbarcare.

Allora il ministro dell'interno prometteva che se ne sarebbe occupato ed avrebbe rimediato a questo inconveniente, il quale è in perfetta opposizione colle somme immense che noi spendiamo per facilitare le relazioni colle vie ferrate, col miglioramento delle strade, con tutti i mezzi di trasporti accelerati.

Non mi consta che si sia fatto alcun miglioramento in questa parte, mentre è di fatto che ancora al giorno d'oggi i viaggiatori che giungono sopra i battelli a vapore dopo la mezzanotte sono obbligati ad aspettare nel porto fino alla mattina, come abbiamo veduto accennato ultimamente sopra un foglio di questa capitale.

CAVOU, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Io riconosco i gravissimi inconvenienti cui accennava l'onorevole De Cardenas.

Io credo che vi sarebbe un rimedio radicale, che sarebbe la soppressione dei passaporti. Ma conviene confessare che l'opinione pubblica in Europa non è ancora preparata a questa riforma: vedrebbe in essa un pericolo immenso. Io invece credo che le popolazioni si troverebbero molto meglio se non vi esistessero passaporti, poichè di passaporti in ora, come tutti sanno, le persone compromesse ne sono sempre fornite, e i loro passaporti sono sempre in regola. (*ilarità*) E ciò fa sì che la polizia quando vede arrivare una persona compromessa, siccome il suo passaporto è in regola, le fa di cappello e la lascia passare, e si è tutti stupiti di avere in casa persone compromesse. Ma, salvo l'Inghilterra che non ha mai avuti passaporti interni, tutti gli altri paesi d'Europa li hanno ancora, e bisognerà quindi conservarli. Tuttavia, si può e si deve introdurre nell'applicazione molto maggiore larghezza, come si è già introdotta in molti paesi d'Europa, dove il passaporto non si richiede che eccezionalmente.

Io credo che da noi si sia già molto fatto, e, d'accordo

col mio collega il ministro dell'interno, si sono date istruzioni onde alla frontiera si agevolasse di molto l'ammissione dei viaggiatori senza andare tanto pel sottile pei passaporti. Ma ci vuole un po' di tempo. Le autorità che avevano l'abitudine di passare a scrutinio i passaporti, la conservano, e prima che l'abbiano dimessa si richiede qualche tempo.

Rispetto poi al fatto speciale accennato dall'onorevole preopinante, cioè del tempo che debbono perdere a Genova i viaggiatori che arrivano di notte coi vapori pei passaporti, posso assicurare che il ministro degli interni ha dato degli ordini precisi onde a questo venisse rimediato. Tuttavia debbo far osservare che all'ammissione dei viaggiatori, che arrivano di notte a Genova, si oppone fino ad un certo punto la sanità; ma anche a questa forse è da raccomandare di non più avere tanta paura dell'importazione delle malattie contagiose, e così anch'essa sarà un po' più tollerante. Ma vi è la dogana, la quale non può visitare un bastimento di notte, e perciò mentre dura la notte, non si può permettere lo scarico del bastimento od almeno non si potrebbe senza cautele che riuscirebbero forse molestissime ai passeggeri.

(*Entra in questo momento il ministro dell'interno.*)

Il ministro dell'interno ed il ministro delle finanze sono animati dal desiderio di apporre il minor incaglio alle comunicazioni e di seccare il meno possibile i viaggiatori, e quindi faranno quanto è compatibile coll'interesse dell'erario da un lato e della sicurezza pubblica dall'altro onde i viaggiatori arrivando da noi vengano trattenuti il minore tempo possibile.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Domando la parola per aggiungere qualche spiegazione. Saranno due mesi circa che ho avuto appunto lagnanze che quelli che giungevano per mare a una data ora di notte non potevano più far vidimare il passaporto.

Io ho scritto all'intendenza di Genova acciocchè provvedesse a che i viaggiatori potessero avere il loro passaporto incontinentemente e venire a terra. Mi fu risposto che la difficoltà nasceva da che ad una cert'ora gli impiegati non c'erano; io soggiunsi che facessero fare il servizio agli impiegati in modo da poter dar corso sollecitamente ai passaporti affinchè il viaggiatore non debba soffrire ritardo, e credo che attualmente questo inconveniente è tolto di mezzo e che il ritardo che era lamentato non ha certamente più luogo. Ad ogni modo, scriverò nuovamente onde non nascano più queste difficoltà lamentate.

MARIONI, segretario, ad invito del presidente prosegue la lettura delle categorie successive del bilancio passivo dell'interno.

PALLAVICINO-ROSSI, segretario, legge quelle dei bilanci della guerra e della marina. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 447 e 457.)

PRESIDENTE. Tutte le categorie testè lette intendendosi come approvate, io darò nuovamente lettura degli articoli di cui si compone il relativo progetto di legge per porli ai voti.

• TORNATA DEL 14 LUGLIO 1857

« Art. 1. Il bilancio passivo dello Stato per l'esercizio 1858 è approvato nella complessiva somma di lire *cento quarantotto milioni, settecento quarantasette mila, cinquecento cinquantadue, centesimi quarantanove*, cioè:

Spese ordinarie. L. 143,263,366 82
Spese straordinarie. » 5,484,185 67

Totale L. 148,747,552 49

ripartite fra i capi e le categorie di cui nella tabella annessa alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. I fondi assegnati nel presente bilancio per le spese d'ordine ed obbligatorie descritte nell'elenco unito alla presente legge possono essere oltrepassati senza preventiva autorizzazione.

« Tali maggiori spese saranno provvisoriamente regolate per decreti reali sulla relazione del ministro delle finanze.

« La loro definitiva regolarizzazione sarà proposta al Parlamento con un progetto di legge a presentarsi tosto dopo la chiusura dell'esercizio 1858. »

(È approvato.)

« Art. 3. La disposizione dell'articolo 3 della legge del 17 marzo 1857 riguardante gli acquisti dei cereali occorrenti all'amministrazione militare per la confezione del pane ad economia, rimarrà in vigore fino a contraria disposizione di legge. »

COLLA. Per non ritardare l'approvazione dei bilanci, la Commissione permanente di finanza si contentò di manifestare il suo convincimento che la facoltà concessa in questo articolo debba conservare il carattere provvisorio che ha: ma io crederei mancare per molti versi al debito mio se non aggiungessi alcune brevi osservazioni, e non finissi con un invito al signor ministro della guerra.

Già nel progetto di legge per l'approvazione del bilancio del 1856 il Governo aveva proposto un articolo, col quale chiedeva facoltà assoluta ed illimitata di comprare i grani, necessari per il mantenimento delle truppe, a privata trattativa, senza pubblicità d'incanti, senza concorrenza, senza la vigilanza del controllo, e senza il concorso dei pareri del Consiglio di Stato.

La Commissione dei bilanci della Camera elettiva osservò giustamente che questa facoltà così estesa poteva benissimo giustificarsi in casi straordinari di guerra o di crisi annonaria, ma che non era assolutamente ammissibile in tempi ordinari, in cui nulla osta che il Ministero della guerra si uniformi, come tutti gli altri, alla legge organica, alla legge fondamentale dell'amministrazione, del 1853, e quindi proponeva che la facoltà fosse ristretta al solo 1856. Ma in seguito ad istanza del ministro della guerra, che diceva doversi queste provviste in certo modo connettere colle due annate successive, la Camera elettiva estese la facoltà a tutto il 1857.

Venuto questo progetto all'esame del Senato, la Commissione delle finanze non esitò a dichiararsi assolutamente avversa a questa così illimitata facoltà, e racco-

mandò al Governo di attenersi alle regole stabilite dalle leggi generali, fra cui milita prima di tutte la citata legge del 1853, sotto la quale l'amministrazione della guerra ha sempre figurato molto bene, ed ha sempre provveduto nel miglior modo a tutte le esigenze dell'esercito.

Dopo questa manifestazione di unanime sentimento delle due Camere io mi lusingava che l'amministrazione della guerra riconoscesse la convenienza di non insistere per avere una facoltà, che io credo nocevole alla medesima, e di cattivo esempio nell'amministrazione finanziaria dello Stato. Infatti nel primo progetto che si è presentato al Parlamento per l'approvazione del bilancio del 1858, non si era punto fatto menzione di questa facoltà; più tardi si è la medesima presentata come una semplice aggiunta all'articolo di cui ora si tratta, e questa non solo dà la facoltà di comperare i grani necessari per la truppa a privata trattativa nell'anno 1858, ma concede questa facoltà per un tempo indeterminato, sino a nuova legge.

Qui, prima di tutto, potrei fare lagnanza che in una legge annuale pei bilanci si introduce una disposizione che debba avere effetto per un tempo assai più lungo che non sia la durata della legge medesima, la quale deve provvedere per l'anno, e non per l'avvenire; ma già troppo si è detto su questo proposito quando si trattò, pochi giorni fa, della legge sulla leva, ed io non potrei che ripetere cose dette. Debbo però dichiarare essere mio convincimento, che questo modo di procedere per leggi, che intaccano le leggi organiche dello Stato, è sommamente pericoloso, e tale che da altri Parlamenti, in cui si era introdotto, venne abbandonato.

Lasciando da parte quest'osservazione, io mi limiterò a poche parole e sulla necessità e sull'utilità di questa facoltà.

Quanto alla necessità è chiaro che non ve ne ha nessuna. La legge del 1853 ha armata l'amministrazione della guerra, come le altre, di tutte le facoltà che ponno esserle necessarie; essa ha proclamato come doveva, e come lo è in tutti i paesi bene ordinati, il principio della libera concorrenza, della pubblicità dell'incanto, ma nel tempo medesimo ha dato facoltà di procedere in via privata quando gl'incanti non danno risultati soddisfacenti, non che di tralasciare l'esperimento degli incanti quando le circostanze sono urgenti, e di più ha esentate anche alcune provviste da qualunque simile esperimento. Dunque la legge ha provveduto a tutti i casi, e quando alcuno ve ne fosse a cui non avesse abbastanza provveduto, in casi straordinarissimi come quelli della guerra contemporanea a una crisi annonaria, allora vi è sempre un mezzo pronto per rimediarvi: se il Parlamento siede si può domandare la relativa facoltà, se non siede, il Governo vi può provvedere esso stesso, salvo a domandare un *bill* d'indennità come fece altre volte. Dunque io non vedo necessità di questa concessione, e vedo per altra parte un gravissimo inconveniente ad intaccare così violentemente una legge che ha appena pochi anni di esistenza, e, quel che è più, in

una parte essenziale, per una provvista di somma importanza.

Passando poi all'utilità sulla quale si è fatto molto assegnamento nel sostenere questa proposizione, io devo confessare che le dimostrazioni date dall'amministrazione della guerra non mi hanno dimostrato niente che valga a convincermi.

Che cosa ha comprovato il Ministero della guerra? Esso ha dimostrato che nelle compre da lui fatte, nei tempi straordinari che corsero, ha ottenuto prezzi assai più vantaggiosi a privata trattativa, di quelli che avrebbe ottenuto seguendo il sistema tracciato nella legge.

Prima di tutto vorrei esaminare se nel computo delle spese che occorsero per queste compre sia compresa anche la spesa straordinaria e indiretta degli impiegati e dei trasporti, se si sia tenuto conto dei diritti di bollo, dei contratti che le finanze non hanno riscossi, ed altre simili cose che poco importano in questo momento. Ma ammettendo tutto per vero, ammettendo che realmente siansi ottenuti questi vantaggi, mi giova anzitutto notare che questi vantaggi ottenuti in tempi straordinari, e fortunatamente rarissimi, ed in cui concorsero insieme due guerre, e penuria di viveri, e mancanza di raccolti, non somministrano argomento per le provviste a farsi in tempi ordinari.

Oltre a ciò io prego il signor ministro della guerra di considerare che in sostanza la dimostrazione che ha dato fa palese che, provviste così importanti come queste, non conviene andarle comperando sui mercati a piccole quantità ai prezzi che corrono nelle stagioni più difficili, e le meno propizie per le compre; ma non ha provato che quando si dessero le imprese sei mesi prima del tempo in cui la provvista deve essere fatta, quando si facessero condizioni accettabili, quando si liberassero gli impresari da una eccessiva spesa, quando i pagamenti fossero fatti puntualmente, non si troverebbero impresari i quali somministrassero il grano a prezzo minore di quello che corre sui mercati.

Signori, qualunque speculatore, e quasi tutti coloro che hanno qualche cognizione in questo genere, se devono provvedere considerevoli quantità di grano, se sono certi di averne lo smercio, non attendono a provvederselo nei mesi più difficili, quando c'è penuria, a comperare il grano sui piccoli mercati e sui mercati anche grandi; essi invece in tal caso comprano, accaparrano i loro grani quando è tempo opportuno, ed in tal guisa, facendo il loro interesse, fanno anche quello del Governo, e possono offrire prezzi vantaggiosi.

Di questo abbiamo moltissimi esempi e si può citare ciò che accadeva quando le provviste del grano si facevano per impresa dall'antica amministrazione. Allora l'impresario riceveva i prezzi del grano come correvano sul mercato, e con questo sottostava a tutte le spese di panificio, ciò che gli faceva anche un vantaggio sulla quantità delle razioni che doveva somministrare; in sostanza soggiaceva ad un ribasso sul prezzo corrente dei mercati. Dunque io ripeto che, a mio avviso, le spiega-

zioni date dal ministro della guerra non dimostrano un'utilità, e tanto meno poi un'utilità tale che possa indurci a tralasciare le formalità prescritte dalla legge.

Se veramente il ministro della guerra mettesse all'incanto la provvista dei grani a quel prezzo che egli crede poter convenire, e, se si vuole, anche ai prezzi del mercato la legge lo soccorre; e quando risultasse che a quei prezzi non può ottenere partito conveniente, allora la legge gli dà facoltà di dare l'impresa a partito privato; ma finchè quest'esperimento, che è espressamente prescritto dalla legge, non precede, l'amministrazione non può e non deve abbandonarsi a compere private.

Dopo queste osservazioni, che dovrei sviluppare più ampiamente se volessi trattare la questione in tutta la sua ampiezza, io mi limito ad una cosa sola, ed è d'invitare il ministro della guerra a profittare della facoltà che gli è concessa, per tutto l'anno 1858, per fare veramente un esperimento concludente; e questo non può farsi in altro modo che mettendo le provviste di grano all'incanto, in due o tre divisioni, ed in altre far provvedere il grano ad economia. Allora avremo un risultato di due modi, allora potrà il Senato e il Parlamento giudicare con piena convinzione, se veramente vi ha grande utilità a seguire il sistema proposto dal Governo, e si vedrà sino a qual punto si potrà conciliare questa utilità coll'osservanza delle regole fondamentali della nostra amministrazione, regole che so essere carissime al ministro della guerra.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Il ministro della guerra in questa materia, essendosi rivolto al ministro delle finanze onde avere il suo avviso sul miglior sistema a seguire rispetto alla provvista dei grani per la sussistenza dell'esercito, ed avendo esso adottato il sistema dell'acquisto ad economia, dietro parere del ministro delle finanze, mi corre in certo modo il debito di giustificare l'amministrazione della guerra del sistema da essa seguito, e di dimostrare, o almeno d'indicare i motivi che hanno indotto l'amministrazione della guerra a chiedere la continuazione delle facoltà di fare acquisto dei grani ad economia e che determinarono il ministro delle finanze ad appoggiarla anche in Parlamento.

Mi duole assai di non trovarmi in questa circostanza pienamente d'accordo coll'onorevole Colla, col quale ho la sorte di ben spesso trovarmi in perfetta armonia per tutto ciò che riflette le leggi della contabilità dello Stato. Me ne duole tanto più che io debbo dichiarare al Senato che se il nuovo sistema di amministrazione ha dato risultati favorevoli, ciò è in gran parte dovuto al concorso illuminato e zelante che l'onorevole senatore ha prestato a tutte le amministrazioni dello Stato. Tuttavia, siccome in questo punto noi non ci troviamo d'accordo, io debbo dire che le ragioni dall'onorevole Colla addotte non mi hanno convinto.

Io convergo pienamente coll'onorevole preopinante doversi mantenere il principio dell'amministrazione dello Stato, di fare cioè i contratti col mezzo dei pubblici incanti e della concorrenza; doversi limitare, per quanto sia possibile, tutte le incette ad economia; tuttavia la questione dei grani si presenta con circostanze tali che io credo sia il caso di fare un'eccezione e di farla almeno in molte emergenze tutte le volte che i mercati sono in uno stato più o meno eccezionale.

Varie sono le considerazioni che mi condussero a questa sentenza: prima di tutto la difficoltà di fare e dare appalti di grano.

Pare, a primo aspetto, cosa molto facile. Si dice: si dà un campione di grano, e poi si mette all'incanto la somministrazione di tanti ettolitri, di tanti quintali di questo grano. Questo pare semplicissimo. Ebbene, nella pratica è assolutamente impossibile per una ragione che tutti gli agricoltori addurranno, ed è che in Piemonte la qualità del grano varia a seconda delle provincie. Il grano così detto di Savigliano è assolutamente diverso dal grano di Alessandria e dal grano di Vercelli.

Se voi date un campione di uno di questi grani, voi limitate assolutamente il mercato sul quale si può fare incette, e quindi costringete il somministratore a pagare più caro il grano che deve somministrare. Se voi non date il campione e dite che volete del grano buono, aprite la via ad ogni specie di arbitrio, ad ogni specie di difficoltà, perchè può essere grano buono o di Piemonte o del Vercellese; eppure tra il grano buono del così detto Piemonte e quello del così detto Vercellese, vi ha una differenza forse del 7, dell'8, del 10 per cento.

Il grano del Piemonte vale di più di quello del Vercellese, poichè dà farina più fina, meno crusca, ecc.

Voi non potete adunque indicare la condizione del grano: e se voi fate una mostra di grano restringete il mercato. Quest'osservazione non è già un'osservazione teorica, è un'osservazione pratica fatta quando entrati al Ministero.

Nel 1850, appena entrato al Ministero del commercio, il mio onorevole amico il ministro della guerra mi disse che stava per mettere all'incanto la provvista del grano, che i capitoli erano già fatti, e me li comunicò.

Io, che lasciava allora di fare l'agricoltore, gli dissi che mi mandasse questo campione sul quale doveva darsi l'appalto. Diffatti al mattino arrivò il commissario di guerra con una mostra di grano, che era stato approvato dai Consigli, ecc. Visto questo grano che era perfetto, mi sono messo a ridere, e gli ho risposto: non vi è impresario che possa assumersi di somministrare il grano di cui abbisognate dietro questa mostra, salvo che ve lo faccia pagare trenta soldi o due lire di più del prezzo corrente, perchè è una mostra di grano da sempre di qualità superiore.

Troverete chi assumerà l'impresa, perchè si ha la certezza che non lo costringerete ad eseguire il contratto, perchè questo è inesequibile. Diffatti credo che si modificò la mostra, ed il contratto si eseguì con quel poco

rigore che è necessità il portare nell'esecuzione dei contratti di grano.

Ecco adunque il primo inconveniente, al quale non credo si possa rimediare nello stabilire tante qualità di grano, quanti sono i presidii, dove si fanno le somministrazioni. Ciò potrà valere per i paesi che sono posti nel centro della consumazione, quindi capisco che si danno tante imprese separate per Savigliano, Saluzzo, Pinerolo, Casale, Torino, ecc. Quelle per Savigliano si potranno fare, perchè è del grano di Piemonte, ma per Torino, che è alimentata dai grani che vengono dall'alto Piemonte, dal Vercellese, da Alessandria, se voi limitate la provvista ad una di queste quantità, evidentemente mettete l'appaltatore in una condizione più difficile, in una condizione che esige che si paghi più caro.

La seconda difficoltà negli appalti di grano è quella dell'epoca, alla quale si devono fare gli appalti e quindi l'alea fortissima che deve correre l'appaltatore. Se voi fate il contratto prima del raccolto, siccome il raccolto può influire sul prezzo in proporzione enorme, può influire del 25, del 30, del 40 per cento sul prezzo del grano, non troverete appaltatori serii che vi somministrino grano, se non hanno un premio di assicurazione contro quest'alea larghissima.

Allora darete l'appalto dopo il raccolto, quando si può già calcolare a un dipresso l'influenza di questo raccolto sul prezzo medio del grano. Ma in allora voi date l'appalto in tempo in cui è già passata la prima occasione di fare dei buoni acquisti; lo fate già a stagione inoltrata. A questo si potrebbe ovviare col sistema che era stato seguito dall'amministrazione della guerra, sistema di cui indirettamente l'onorevole Colla fece il panegirico, il sistema di cogliere il prezzo del grano al prezzo delle mercuriali. E qui prego l'onorevole Colla di permettermi di dirgli, come agricoltore, che questo è di tutti i sistemi il peggiore nell'interesse dell'amministrazione, perchè quando vi è un impresario ricco e con mezzi, il quale ha un interesse a far alzare la mercuriale, lo può sempre fare, e facilmente può avere influenza sulla mercuriale del grano. Questa mercuriale non si fa, nè si può fare con tutta quella esattezza che fa la mercuriale, dei bozzoli. Perchè si può fare la mercuriale dei bozzoli con tutta esattezza? Perchè tutti i bozzoli che si vendono sul mercato, o quasi tutti si vanno a pesare al peso pubblico in presenza di impiegati dell'amministrazione, i quali, nell'occasione in cui pesano, possono constatare il peso; interrogano del prezzo il compratore, ed è difficile che in questa constatazione pubblica vi siano frodi.

Ma non è così dei mercati di grano che si fanno sopra mostre e senza l'intervento di alcun pubblico amministratore, giacchè la quantità che si vende al minuto e dai misuratori è sempre una quantità minima relativamente alla quantità totale che si è venduta sul mercato. Queste mercuriali non si possono fare in modo molto esatto; vi accadono sempre degli errori; accadono soprattutto quando non vi è persona che abbia

interesse di esercitare influenza sulla mercuriale in più od in meno. Quando poi vi sia un interessato, e questo interessato sia l'appaltatore dei grani dell'esercito, cioè forse il primo negoziante del mercato, state certi che facilmente eserciterà un effetto sulla mercuriale; perciò, senza nemmeno dichiarare il falso dichiara i contratti fatti a tenue prezzo di grani di inferiore qualità, non dichiara i contratti fatti sopra grani di buona qualità, e ciò è talmente vero, che era cosa conosciuta sui mercati di Chivasso, che quando erano certe mercuriali che influivano sul prezzo delle munizioni, si era certi che l'impresario arrivava sul mercato e la mercuriale subiva quella modificazione che gli tornava vantaggiosa.

Dunque mi pare dimostrato che non si possa seguire il sistema delle mercuriali. L'esperienza che poi ne risultò non credo fosse così favorevole, giacchè è un fatto che quasi tutti gli impresari delle munizioni fecero buoni affari; è una delle industrie che diedo risultati i più vantaggiosi a quelli che l'esercitarono; e venne pure a dimostrarsi che quantunque i capitoli d'appalto fossero assai severi pur assicurare la buona qualità del pane ed assicurare anche la buona qualità del grano, si commettessero delle frodi enormi, ed il pane che i soldati mangiavano in allora fosse di qualità molto scadente ad onta degli sforzi dell'amministrazione superiore per impedire queste frodi ed assicurare la buona qualità del pane.

Vi è un'eccezione però nella quale io credo che l'amministrazione potrebbe benissimo procedere per via d'appalto, non in tempi straordinari ma in tempi ordinari, ed è trattandosi di grani esteri. Siccome si può facilmente, fatto il contratto, dare un ordine col telegrafo nei porti esteri, e calcolare esattamente il prezzo di costo del grano, siccome si può determinare la qualità in modo abbastanza chiaro, stabilendo la qualità e il peso, così io credo che sugli esteri mercati una incetta di qualche migliaia di ettolitri non possa esercitare nessuna influenza. Io penso che si possa fare con vantaggio in tempo di pace un'incetta di grano estero mediante pubblici incanti, e, se non erro, io credo che il sistema degli incanti in Francia si segua specialmente per tutto ciò che riflette i grani esteri; e a questo riguardo io unirò il mio voto a quello dell'onorevole preopinante per consigliare al ministro della guerra, il quale certamente essendo più disposto agli incanti che non sono io, perchè diminuiscono la sua responsabilità (ed egli se ne consolerebbe più di quello che me ne consolerei io come ministro di finanze) da questo lato io sono certo sarà inchinevole a seguire il suo consiglio. Ma per i grani interni le condizioni speciali che ho sottoposte al Senato mi mettono in dubbio che il sistema degli incanti possa riuscire.

Ho l'intima convinzione che nei tempi or passati, nei tempi di crisi politiche e ancora più di crisi annuarie, il sistema degli incanti sarebbe stato funestissimo, che la notizia di un incanto di molte migliaia di ettolitri di grano avrebbe prodotto una funesta impres-

sione sull'opinione pubblica e forse cooperato ad un aumento anomalo di prezzo. Questi inconvenienti sarebbero certamente molto minori in tempi normali e di abbondanza, e in questi tempi io divido perfettamente l'opinione dell'onorevole Colla che sia pregio dell'opera il provare il sistema degli incanti in una o due divisioni, ove riesce più facile il farlo, per esempio nella divisione di Alessandria. Questa divisione non importa grano da altre provincie; il grano destinato pella truppa è sicuramente grano prodotto nella divisione medesima. L'anno scorso ne trasse molto dalla Lombardia, ma per casi eccezionali.

Io parlo di tempi normali e divido l'opinione dell'onorevole Colla che si possa fare un esperimento.

Io credo che l'esperimento dimostrerà che vi è forse vantaggio nel sistema dell'economia; quando dimostrasse il contrario, sicuramente l'amministrazione della guerra sarà ben lieta di adoperare un sistema che, scemando la sua responsabilità, scema gli affari che deve disimpegnare l'amministrazione centrale, e che non può avere altri inconvenienti che quello di fare uscire qualche migliaio di lire di più dalle casse del Ministero delle finanze.

Ma poichè questo tema è venuto in discussione, io credo mio debito di dire che, se i risultati del sistema di economia sono stati vantaggiosi, se le finanze hanno conseguito un notevole risparmio che si può dimostrare matematicamente con i calcoli che si sono fatti, e che si può dimostrare in un modo semplicissimo, col dire che il pane delle truppe ha costato meno che quello dei prigionieri, quantunque il pane delle truppe sia molto migliore di quello dei prigionieri, questo risultato è dovuto, conviene confessarlo, alla somma attività, allo zelo, ai lumi del capo dell'amministrazione della guerra, cavaliere Pettinengo, e al modo con cui è secondato dalla massima parte degli impiegati delle sussistenze militari. E certamente se vi fossero capi meno zelanti e meno illuminati, se vi fossero subalterni meno devoti ed interessati al servizio, o meno sorvegliati, quel sistema avrebbe degli inconvenienti. E se il ministro della guerra e quello delle finanze non avessero intera fiducia in questi impiegati, ad onta di correre il pericolo di pagare un poco di più, anche essi probabilmente avrebbero dato la preferenza al sistema dell'appalto su quello ad economia.

Ma come riconosco che le leggi debbono essere fatte per tutte le circostanze, potrebbe essere nel caso di un direttore generale non animato da tutto quel fuoco sacro pel servizio che dimostra il direttore attuale.

Io convengo dell'opportunità di fare un esperimento e di farlo il più coscienziosamente possibile e quindi credo poter prendere l'impegno, anche a nome del mio collega, che il suggerimento dato dall'onorevole senatore Colla sarà eseguito, e che si farà un esperimento in una o due divisioni scegliendo per questo il tempo più opportuno; quindi si potrà apprezzare l'effetto che un raccolto generalmente buono deve produrre sui prezzi dei cereali, sui mercati interni ed esteri. Quando

si potrà valutare quest'effetto allora sarà il caso di tentare un esperimento e così in un altro anno saremo più nel caso di discutere con maturità e cognizione di causa questa interessante e gravissima questione.

COLLA. Sono molto riconoscente per le parole gentili con cui l'onorevole presidente del Consiglio ha dato principio al suo discorso, ed anche più lo sono del volere aderire alla mia proposta di un esperimento da farsi nel senso da me indicato, e spero che questo esperimento sarà fondamento a stabilire un'opinione la quale possa tranquillare tutte le coscienze.

Dichiaro che nessuno più di me stima, ama e venera chi attualmente è capo dell'amministrazione della guerra, ma credo che in questo caso non bisogna andare per semplice fiducia delle persone: le persone cambiano, il capo dell'amministrazione deve necessariamente valersi di tanti subalterni: fra questi ve ne sono certamente dei buoni e ve ne possono essere dei cattivi.

Io credo in generale doversi procedere con certa diffidenza, non direttamente contro uno più che contro un altro, ma con quel sistema che vive di fiducia. In fatto di amministrazione bisogna adoperare molta cautela.

Dopo ciò credo inutile di entrare in un'altra discussione sulle osservazioni fatte dall'onorevole ministro, che hanno avuto sull'animo mio minor forza di quella che sogliono avere tutte le cose che egli va dicendo e che m'insegna in tutte le occorrenze in cui ci troviamo a dovere parlare d'affari. Ma noterò solamente le difficoltà somme che vede nel fare questa impresa, sia perchè bisogna trattare sulle mostre, sui campioni, sia perchè vi è un'alea che potrebbe essere pericolosa. Tutte queste difficoltà si possono superare facilmente e sono superate in Francia, paese a noi vicino, che si trova presso a poco nelle stesse circostanze nostre.

A questo riguardo il ministro sa che in Francia si danno gli appalti a pubblica concorrenza per la provvista dei grani: si sono dati anche in questi ultimi anni di guerra e di crisi annonaria. Si è bensì dato ad un negoziante di Marsiglia la facoltà di comperare in modo straordinario; ma negli altri dipartimenti si è continuato il sistema degli incanti.

Nel Belgio, è vero, non si danno imprese generali, come per tutte le altre cose; ma nel Belgio le imprese si danno per distretti, e in questi distretti vi sono delle Commissioni composte di membri non solo militari, ma anche dell'amministrazione provinciale, civile e comunale, i quali tutti riuniti danno una garanzia che le cose procedano come è necessario, e la pubblicità si ottiene ugualmente, perchè tutti quelli che si sa avere delle quantità di grano sono chiamati, fanno le loro offerte, e si riscontra se queste offerte sieno convenienti.

Ma sopra di ciò, come diceva benissimo il signor ministro, si discorrerà meglio quando l'esperimento sarà fatto.

LA MARMORA ALBERTO. Credo che ciò che diluciderà meglio la questione sarà la qualità del pane fatta nell'uno e nell'altro modo.

Alcuni senatori. Non è questa la questione.

DI POLLONE. Voleva io pure domandare la parola, ma l'orologio segna l'ora tarda, epperò rinunzio alle mie osservazioni: solo dirò al signor ministro che non ho la fortuna di essere rimasto convinto dai suoi argomenti, così che accetto l'invito per l'anno venturo, onde trattare lungamente e profondamente questa questione.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. L'ora ebbe anche sopra di me una grande influenza; se avessi creduto che si doveva trattare a fondo la questione, avrei pregato il Senato a volermi accordare più di sofferenza: debbo però solo fare notare per ora, in risposta a quanto disse l'onorevole generale La Marmora, che se vi è dissenso nella preferenza a darsi al sistema di economia sopra quello degli appalti per l'incetta dei grani, credo che tutti consentono nel dire che la panificazione ad economia sia stato un immenso progresso a beneficio dell'armata senza danno della pubblica finanza.

PRESIDENTE. Non mi resta che a porre ai voti l'articolo 3.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 4. È mantenuta la tariffa degli stipendi stabilita coll'articolo 2 della legge 20 luglio 1854 pei diversi gradi del personale dell'amministrazione centrale dello Stato. »

(È approvato.)

Prima che si passi allo squittinio per appello nominale su questo progetto, inviterò il Senato a volere immediatamente dopo discutere il progetto relativo al collegio militare di Racconigi e quindi quello per l'approvazione del bilancio attivo per l'esercizio 1858.

GIULIO, segretario, fa l'appello nominale.

Il risultamento della votazione è il seguente:

Votanti	56
Voti favorevoli	51
Voti contrari	5

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE IL COLLEGIO MILITARE DI RACCONIGI E LA REGIA MILITARE ACCADEMIA.

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del progetto di legge portante disposizioni concernenti il collegio militare di Racconigi, la regia militare Accademia e l'istituzione di un battaglione di figli di militari, così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1094 e 1109.)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto.

Non domandandosi la parola metterò ai voti i singoli articoli.

« Art. 1. Il collegio pei figli di militari, istituito in

Racconigi con sovrani provvedimenti 23 settembre 1834 e 26 novembre 1844, sarà riordinato nello scopo di fornire un sufficiente numero di allievi idonei ad essere ammessi nella regia militare Accademia. »

(È approvato.)

« Art. 2. Quest'istituto di educazione e d'istruzione secondaria militare prenderà il nome di *Collegio militare*, e sarà capace di trecento sessanta allievi convittori. »

(È approvato.)

« Art. 3. La pensione annuale degli alunni del collegio militare sarà di lire 600 annue. »

(È approvato.)

« Art. 4. È assegnata al collegio militare la somma annua di lire 152,000 da stanziarsi nel bilancio passivo del Ministero della guerra in apposita categoria sotto il titolo *Collegio militare*. »

« Questa somma sino alla concorrenza di lire 42,000 dovrà essere ripartita in mezze pensioni ed in pensioni intiere gratuite. »

(È approvato.)

« Art. 5. Le pensioni intiere gratuite si accorderanno soltanto ai figli di militari morti sul campo di battaglia, a tenore dell'articolo 29 della legge 27 giugno 1850 sulle pensioni di ritiro. »

« Cinquanta mezze pensioni gratuite saranno poste a concorso ed assegnate a quei concorrenti che negli esami di concorso saranno stati giudicati idonei, e che avranno nei medesimi date maggiori prove di capacità. »

« Le rimanenti pensioni gratuite saranno concesse a quei figliuoli di ufficiali o di impiegati nelle varie amministrazioni dello Stato, di scarsa fortuna e che abbiano superati felicemente gli esami di ammissione. »

(È approvato.)

« Art. 6. Gli alunni del collegio militare che dopo l'ultimo anno di corso saranno, mediante gli opportuni esami, riputati idonei, avranno diritto di essere ammessi nell'Accademia militare. »

(È approvato.)

« Art. 7. La regia Accademia militare conserverà l'attuale sua denominazione e scopo, e sarà capace di almeno 240 convittori. »

(È approvato.)

« Art. 8. La pensione annuale degli alunni dell'Accademia militare sarà ridotta a lire 900. »

(È approvato.)

« Art. 9. È assegnata all'Accademia militare la somma annua di lire 161,866 60 da stanziarsi nel bilancio passivo del Ministero della guerra, in apposita categoria, col titolo *Regia Accademia militare*. »

« Questa somma sino alla concorrente di lire 45,000 dovrà essere ripartita in mezze pensioni ed in pensioni gratuite. »

(È approvato.)

« Art. 10. Le pensioni intiere gratuite si accorderanno nell'Accademia militare soltanto nel caso contemplato all'articolo 5 della presente legge, ed agli al-

lievi ufficiali dell'ultimo anno di corso destinati ai corpi speciali. »

« Trentacinque mezze pensioni gratuite saranno poste a concorso, ed assegnate a quei concorrenti, che negli esami di ammissione all'Accademia militare saranno stati giudicati idonei e che avranno sui medesimi date maggiori prove di capacità. »

« Le rimanenti pensioni gratuite saranno concesse ai giovani figli di militari e di impiegati contemplati all'articolo 5 della presente legge, che abbiano superato felicemente gli esami di ammissione. »

(È approvato.)

« Art. 11. Sarà istituito un battaglione di figli di militari, mantenuti ed istruiti a spese dello Stato. »

« Tale battaglione sarà composto di trecento giovani, ed i figli di militari avranno la precedenza nell'ammissione. »

(È approvato.)

« Art. 12. Nel predetto battaglione sarà somministrata ai giovani una educazione ed istruzione militare intesa a fornire all'esercito soldati atti a riuscire buoni sott'ufficiali. »

(È approvato.)

« Art. 13. All'uscire dal battaglione i giovani suddetti entreranno soldati nell'esercito, coll'obbligo di contrarre la ferma di 8 anni nella categoria d'ordinanza. »

(È approvato.)

« Art. 14. È assegnata al battaglione di figli di militari la somma annua di lire 110,681 87 da stanziarsi nel bilancio passivo del Ministero della guerra, in apposita categoria, col titolo *Battaglione di figli di militari*. »

« Le competenze in natura saranno per questo battaglione stanziate nel bilancio suddetto, in aumento delle categorie alle medesime relative. »

(È approvato.)

« Art. 15. Il Governo provvederà con decreti reali per l'esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

Si procede ora allo squittinio segreto.

MARIONI, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione :

Votanti	57
Voti favorevoli	54
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ATTIVO PER L'ESERCIZIO 1858.

PRESIDENTE. Si passa immediatamente alla discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo dell'esercizio 1858. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 415 e 427.)

TORNATA DEL 14 LUGLIO 1857

Darò lettura delle categorie del bilancio attivo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 422.)

Non essendosi fatta osservazione alcuna sopra queste categorie, esse si intendono approvate, e quindi leggerò gli articoli del relativo progetto per metterli ai voti.

« Art. 1. Il Governo è autorizzato ad esigere le entrate tutte ordinarie e straordinarie presunte nel bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1858 secondo la ripartizione ed in conformità delle leggi e tariffe in vigore. »

(È approvato.)

« Art. 2. I centesimi addizionali per la riscossione delle imposte dirette sono conservati nella proporzione di 4 per lira. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le modificazioni alla tassa delle patenti portate dalla legge del 19 aprile 1856 sono mantenute in vigore. »

« Le società e compagnie anonime industriali per l'anno 1858 dovranno pagare l'imposta divisionale, provinciale e locale nei singoli comuni dove tengono uno stabilimento produttivo che sia in grado di presentare un conto separato dei propri benefici. »

« Il Governo darà in proposito le occorrenti disposizioni regolamentarie. »

« La tassa delle patenti, a far tempo dal 1° gennaio 1858, dovrà pagarsi anche dai farmacisti o speciali muniti di piazze privilegiate. »

(È approvato.)

« Art. 4. Provvisoriamente, e sino alla pubblicazione dei ruoli del 1858, la riscossione delle imposte e tasse dirette sarà operata su quelli del 1857 e nella misura in cui furono per tale anno stabilite. »

(È approvato.)

« Art. 5. Per l'anno 1858 il canone gabellario fissato dalla legge 2 gennaio 1853, sarà diminuito di 105,000 lire per la città di Genova, e quello delle provincie di Genova e Bobbio oltre alle riduzioni portate dalla legge 27 aprile 1854, sarà diminuito di lire 80,000 per la prima e di lire 14,000 per la seconda. »

« Sarà pure diminuito di lire 150,000 a beneficio di tutte le altre provincie, in proporzione della parte di gabella che i rispettivi loro comuni non avranno potuto riscuotere nei primi tre anni di esecuzione della legge 2 gennaio 1853. »

« Il riparto sarà fatto dal Governo per decreto reale, prendendo per norma il totale delle somme pagate dai comuni di ciascuna delle dette provincie con altri proventi. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le tasse che si perceveranno sui passaporti nel 1858 sono stabilite a lire 1, 3, 10. »

« Le tasse di lire 10 e di lire 1 si percevono sul rilascio di passaporti di 1^a e 2^a classe ai nazionali. »

« La tassa di lire 3 si riscuoterà per la vidimazione dei passaporti esteri. »

(È approvato.)

« Art. 7. Le tasse di cui all'articolo precedente hanno valore per un anno e per ogni passaporto. »

« Tali tasse saranno imposte nell'interno mediante un francobollo di corrispondente valore, ed all'estero verranno annotate nei passaporti dagli agenti diplomatici e consolari del Re. »

(È approvato.)

« Art. 8. Le finanze sono autorizzate ad operare nel 1858 una ritenenza del 10 per cento sulle vincite al lotto. »

(È approvato.)

« Art. 9. Durante l'anno 1858 :

« Il deposito per l'esame pubblico degli aspiranti al grado di farmacista nelle Università di Torino e Genova è fissato in lire 60. »

« Nelle Università di Cagliari e di Sassari in lire 40. »

« Il diritto da pagarsi dagli allievi farmacisti per la scuola di esercizi di manipolazione è fissato in lire 60 e per l'esperimento di manipolazione nell'esame di pratica in lire 30. »

« Il diritto da pagarsi per la scuola di esercizi pratici di chimica generale è di lire 100 nell'Università di Torino, o di lire 80 nelle altre Università del regno. »

(È approvato.)

« Art. 10. Nessun'altra imposta diretta od indiretta di qualsiasi natura potrà percepirsi a favore dello Stato, la quale non sia autorizzata colla presente o con altra legge che venga in avvenire sancita. »

(È approvato.)

« Art. 11. Le sovrimposte delle divisioni e delle provincie non potranno eccedere la somma per ciascuna di esse autorizzata perceversi nell'esercizio 1857. »

(È approvato.)

« Nel limite sovrindicato si intenderanno comprese le spese contemplate nelle leggi 24 giugno 1852, 1° maggio e 26 giugno 1853, e 2 maggio 1855, per le somme già stanziante nei singoli bilanci del 1857. »

« Il limite suddetto non potrà eccedersi se non in virtù di una legge, tranne i casi di spese contemplate nelle leggi citate nell'alinea precedente per le quali o non esistesse, o si ravvisasse insufficiente lo stanziamento delle somme portate nei singoli bilanci 1857. »

(È approvato.)

« Art. 12. Tuttavia per l'anno 1858 le sovrimposte divisionali, provinciali e comunali da ripartirsi in aumento alle tasse patenti e personale mobiliare, giusta l'articolo 35 della legge 28 aprile 1853, non potranno nei singoli comuni superare la metà ossia la proporzione del 50 per cento delle tasse medesime. »

« Ogni eccedenza sarà portata in aumento alla proporzione che nel riparto cade a carico della contribuzione prediale sui beni rurali e sui fabbricati. »

(È approvato.)

« Art. 13. In tutti i casi in cui all'epoca della formazione dei ruoli delle contribuzioni soggette alle sovrimposte divisionali, provinciali e comunali, alcuni dei bilanci delle divisioni e dei comuni non siano peranco approvati, le relative sovrimposte saranno ripartite,

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1857

giusta le norme dell'articolo precedente, sui risultati dei bilanci dell'anno antecedente, salvo il compenso nel riparto dell'anno successivo. »

(È approvato.)

« Art. 14. L'avanzo sui prodotti delle spese di compulsione in terraferma, attualmente attribuito ai rispettivi comuni, verrà per l'esercizio 1858 percepito dallo Stato, del pari che il sopravanzo delle spese di compulsione in Sardegna. »

(È approvato.)

« Art. 15. È fatta facoltà al ministro delle finanze di emettere Buoni del Tesoro in anticipazione delle imposte per gli anni 1857 e 1858, sino alla concorrente di

trenta milioni, e alle condizioni prescritte dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1852. »

(È approvato.)

MARIONI, segretario, fa l'appello nominale per lo squittinio segreto.

PRESIDENTE. Il risultamento della votazione è il seguente:

Votanti	55
Voti favorevoli	53
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 16 LUGLIO 1857

- 42 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Resoconto dei lavori del Senato — Comunicazione del regio decreto di chiusura della Sessione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(È presente il presidente del Consiglio dei ministri.)
GIULIO, segretario, legge il processo verbale della precedente seduta, il quale viene approvato.

CENNI DEL PRESIDENTE SUI LAVORI DEL SENATO.

PRESIDENTE. Io mi prevarrò di questo estremo momento della Sessione per dar conto al Senato dello stato dei lavori che non furono condotti a compimento in questa Sessione.

Sa il Senato i motivi per cui fu sospeso l'esame e la relazione sul progetto relativo alle fabbricerie; così pure sa come l'ufficio centrale avesse compiuto la parte sua per quanto riguarda al progetto di legge relativo all'igiene pubblica, il quale era stato riformato in molte sue parti. Sebbene però queste riforme fossero state in gran parte concordate col Governo del Re, tuttavia in alcuni punti rimanevano a discutersi le proposte che vi sono comprese, e quindi si credette bene di non spingerne di più il corso, sia perchè la Sessione era avanzata, sia perchè i ministri del Re trovavansi occupati nell'altro ramo del Parlamento alla difesa di gravissimi progetti di legge.

Non così dello schema di legge sull'ordinamento dell'amministrazione forestale, il quale pareva essere stato presentato più per formare argomento di studio su tale materia che non come un vero complesso di disposizioni definitivamente formulate. Questo lavoro non fu portato a compimento nemmeno dalla Commissione che il Senato nominò per farne lo studio, e ciò anche perchè alcuni dei membri di essa si trovarono nella impossibilità di prestare l'opera loro.

Dirò pure, in ordine al Codice penale militare presentato nella Sessione precedente, che esso fu oggetto di continui studi, anche durante la vacanza parlamentare, e che nella presente Sessione dovette in parte per qualche tempo essere lasciato in sospenso, perchè, dopo la mancanza avvenuta nell'anno scorso di uno dei membri più attivi della Commissione a ciò nominata,

il senatore Demargherita, venne meno un altro dei membri di essa, che vi aveva pure particolarmente atteso, il senatore Broglia. Di più, non ignora il Senato come in questa Sessione l'onorevole Siccardi, che presiedeva la Commissione, non potè, per l'infermità che lo colpì gravemente, dare opera a che questo progetto arrivasse all'ultimo suo stadio. Ciò non di meno si può dire che una gran parte di esso è stata esaminata, sempre coll'intervento di chi rappresentava il Ministero proponente, e che quanto rimarrebbe ad esaminarsi è il meno difficile, è ciò in cui si incontreranno minori ostacoli pel progressivo andamento della legge.

Rimangono pure addietro due altri progetti, cioè quello per modificazioni al Codice penale e quello sulla competenza dei tribunali del contenzioso amministrativo. In quanto al primo, si nominò dal Senato per la sua disamina una Commissione di sette membri, la quale, adunatasi più volte, discusse i principii su cui si fonda il progetto; poi, credendo che in materia così grave non si dovessero risparmiare studi più maturi, nominò una Sotto-Commissione incaricata di preparare un nuovo progetto per sottoporlo alla discussione del Senato. Questa Sotto-Commissione compì i suoi lavori dopo essersene occupata in non poche adunanze; ma il risultato dei lavori non potè essere sottoposto alla Commissione intera, perchè terminato solo in questi ultimi giorni; la qual cosa fu causa che neppure potè darsi alle stampe il rapporto che ne compilava il relatore della Commissione, l'onorevole De Ferrari.

In quanto al progetto sulla competenza dei tribunali del contenzioso amministrativo, debbo dire, in conseguenza di relazione fattami dal presidente dell'ufficio centrale, che, tenutesi varie sedute per esaminarlo, l'ufficio stesso all'unanimità riconosceva che questo progetto non era tale che potesse proporsi all'approvazione del Senato; ma, siccome non bastava una soluzione negativa perchè il Senato se ne occupasse, ma abbisognava una soluzione, direi, positiva, non rimanendo tempo in questo scorcio di Sessione a compilare un nuovissimo progetto, l'ufficio centrale ristette dall'occuparsene, giacchè la sua fatica sarebbe tornata, si può dire, inutile; onde, se questo studio non fu compiuto, non è perchè siasi mancato dall'applicarvi.

Con ciò credo che il Senato sia informato di tutto quanto può interessarlo riguardo ai vari progetti di legge che non ebbero la sorte di venire in discussione, e quindi farne argomento di deliberazione.

Ciò detto, darò la parola all'onorevolissimo presidente del Consiglio.

DECRETO DI CHIUSURA DELLA SESSIONE.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.* Ho l'onore di dar lettura al Senato del seguente decreto reale.

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME
ECC. ECC. ECC.

- * Visto l'articolo 9 dello Statuto del regno;
- * Sentito il Consiglio dei ministri;

« Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

« Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

« *Articolo unico.* L'attuale Sessione (1857) del Senato e della Camera dei deputati è chiusa.

« Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

« Dato a Pollenzo addì 16 luglio 1857.

« *Firmato* VITTORIO EMANUELE.

« *Controfirmato* U. RATAZZI. »

PRESIDENTE. Do atto all'onorevolissimo presidente del Consiglio della comunicazione del regio decreto, col quale è ordinata la chiusura della presente Sessione, ed in conseguenza di esso sciolgo immediatamente l'adunanza.

La seduta è sciolta alle ore 2 3/4.

Fine delle discussioni del Senato del Regno per la Sessione 1857

(Segue l'indice alfabetico-analitico.)

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO

DELLE

DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

SESSIONE 1857

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO

A

ACQUA potabile — Convenzione per la condotta dell'acqua potabile dal Sangone alla città di Torino; progetto di legge, pag. 107 — relazione, 124-238 — discussione, 249 — vi prendono parte i senatori Sauli, Mosca, Di Pollone e il ministro delle finanze, presidente del Consiglio, Cavour; votazione e approvazione, 251.

ACCADEMIA militare, Vedi *Armata di terra e di mare*.

AIX — Stabilimento termale d'Aix. Facoltà alla provincia di Savoia propria di contrarre un mutuo per concorrere nelle spese di ampliamento e di esercizio di detto stabilimento; progetto di legge, pag. 8 — relazione e discussione, 10 — votazione e approvazione, 19.

ALBINI conte Giuseppe. Informa per lettera del motivo della sua assenza, pagine 6-23.

ALFIERI di Sostegno, marchese Cesare, presidente del Senato del regno. Suo discorso nell'assumere il Seggio; invita i senatori a procedere alle votazioni per la costituzione dell'ufficio definitivo e per la nomina di Commissioni, pag. 1 — annunzia che informerà S. M. e la Camera dei deputati della costituzione del Senato; pronunzia alcune parole in commemorazione dei defunti senatori Luigi Provana del Sabbione e Giacinto Provana di Collegno, 2 — la costituzione della Camera dei deputati e il risultato delle Commissioni permanenti, 4 — in-

dica l'ora in cui S. M. riceverà la deputazione, 6 — riferisce sul ricevimento della medesima; proclama i commissari per l'esame dei progetti di legge sull'ordinamento forestale e sull'igiene pubblica e sull'esercizio delle professioni sanitarie, 7 — dà comunicazione di lettere del ministro dell'interno relative alla funzione religiosa pei morti alla battaglia di Novara e alla trasmissione del risultato dell'inchiesta compiuta sull'incendio avvenuto nel regio teatro di Torino, 23 — fa alcune avvertenze in ordine al determinare nel bilancio le spese interne del Senato e relativamente alla Commissione a cui è stato affidato l'esame del progetto di legge del Codice penale militare, 35 — circa petizioni presentate sopra vari progetti di legge, 50 — annunzia la morte del senatore Cristiani, 50-51 — i commissari per il progetto di legge per modificazioni al Codice penale, 60 — designa i commissari per il progetto di legge relativo all'imprestito alla Cassa ecclesiastica pel pagamento degli assegni e dei sussidi al clero di Sardegna, 75 — propone che il disegno di legge sul riordinamento delle carceri venga rimandato all'esame della Commissione intorno alle modificazioni del Codice penale, 89 — annunzia il deposito al banco della Presidenza della relazione intorno al progetto di legge per la vendita e permuta di stabili tra

l'ospedale di Vercelli e la finanza dello Stato, 96 — comunica un invito del sindaco di Torino per assistere alla funzione religiosa e alle corse in occasione dell'anniversario dello Statuto, 106 — annunzia la morte del senatore Broglia, 107 — che il progetto di legge per il trasferimento della marina militare alla Spezia sarà esaminato da una Commissione speciale nominata dagli uffici a squittinio di lista, 126 — ne proclama i commissari, 182 — fa procedere all'appello nominale onde constatare il numero dei presenti, 239-240 — una mozione per la mancanza del numero legale, 257 — ordina nuovamente l'appello nominale, 300 — nel rappresentare al Senato i vari progetti di legge tuttora a discutersi, propone che le sedute comincino al tocco invece che alle due, 421 — comunica il regio decreto di nomina a commissario del Governo del cavaliere Buglione di Monale per sostenere la discussione del bilancio dei lavori pubblici per la parte che riflette l'amministrazione delle poste; annunzia la funzione funebre in commemorazione dell'ottavo anniversario della morte del Re Carlo Alberto, 457 — rende noto lo stato dei lavori che non furono condotti a compimento dal Senato in questa Sessione, 473 — dà atto della comunicazione del regio decreto di chiusura della Sessione, 474.

ALIENAZIONE di fabbricati demaniali nell'isola di Sardegna; progetto di legge, pag. 124 — relazione, 257 — discussione, 267 — votazione e approvazione, 268.

ALIENAZIONE di beni demaniali in terraferma; progetto di legge, pag. 224 — relazione, 357 — discussione, 267 — votazione e approvazione, 268.

AMBROSETTI Giovanni Antonio. Domanda un congedo, pag. 259.

AMMINISTRAZIONE divisionale, provinciale e comunale: Facoltà alla provincia di Savoia propria di contrarre un mutuo passivo per concorrere nella spesa di ampliamento e di esercizio dello stabilimento termale d'Aix; progetto di legge, pag. 8 — relazione e discussione, 10 — votazione e approvazione, 19.

Facoltà a varie divisioni e provincie di aumentare le imposte od incontrare prestiti; progetto di legge e relazione, pag. 11 — discussione, 29 — vi prendono parte i senatori Di Montezemolo, relatore, Di San Martino e il ministro dell'interno, Rattazzi; votazione e approvazione, 34.

ARMATA di terra e di mare:

Avanzamento nell'armata di mare; progetto di legge, pag. 87 — relazione, 238 — discussione, 245 — dichiarazioni del relatore, del senatore Corsi e del ministro della marina, La Marmora; votazione e approvazione, 249.

Computo della campagna d'Oriente per le truppe del corpo di spedizione; progetto di legge, pag. 379; relazione e discussione, 438 — votazione e approvazione, 439.

Modificazioni alla legge sul reclutamento militare concernente la nomina dei sott'ufficiali; progetto di legge, pag. 502 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 522.

Leva ordinaria annuale e modificazioni alla legge organica della leva e reclutamento dell'esercito; progetto di legge, pag. 307 — relazione e discussione, 411 — parlano i senatori Dabormida, Sauli L., Sclopis, Lazari, relatore, Di Pollone, Di Castagnetto, De Sonnaz e i ministri della guerra, La Marmora e delle finanze, Cavour; votazione e approvazione, 424.

Disposizioni intorno alla reclusione militare; progetto di legge, pag. 102 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 125.

Leve di mare, Vedi *Marina*.

Disposizioni concernenti il collegio militare di Racconigi, la regia Accademia ed istituzione di un battaglione di figli di militari; progetto di legge, pag. 406 — relazione, 469 — votazione e approvazione, 470.

ARSENALE di Torino — Spesa straordinaria per opere da farsi allo stabilimento della fonderia dell'arsenale di Torino; progetto di legge e relazione, pag. 11 — discussione, 51 — vi prendono parte i senatori Jacquemoud, Della Marmora, Di Pollone, Dabormida, e il presidente del Consiglio, Cavour; votazione e approvazione, 58.

ASSEGNAMENTO a S. A. R. il principe di Carignano; progetto di legge, pag. 261 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 307.

AUDIFFREDI cavaliere Giovanni. Nella discussione generale del progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali discorre contro il medesimo, pag. 143 — risponde ad osservazioni del senatore Jacquemoud, 162 — dichiarazioni personali, 182 — appoggia un emendamento all'articolo 1 del senatore Cataldi, 190 — un'aggiunta proposta dall'ufficio centrale, 233 — domanda congedi, 245-269.

B

BALBI PIOVERA marchese Giovanni. Estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei componenti le Commissioni permanenti di finanza e di contabilità interna, pag. 2 — parla nella discussione generale contro il progetto di legge relativo al trasferimento alla Spezia della marina militare, 358 — in favore del disegno di legge concernente una nuova convenzione colla compagnia Transatlantica, 435.

BANCA Nazionale — Disposizioni concernenti la Banca Nazionale; progetto di legge, pag. 261 — relazione e discussione, 321 — votazione e approvazione, 322.

BENI e fabbricati demaniali, Vedi *Alienazioni*.

BILANCI dello Stato per l'esercizio 1858:

Approvazione del bilancio della spesa; progetto di legge, pag. 379 — nomina del commissario regio per sostenere la discussione di quello dei lavori pubblici per la parte dell'amministrazione delle poste, 457 — relazione e discussione, 458 — *lavori pubblici*, 458 — *finanze*, 459 — *grazia e giustizia*, 459 — *estero*, 462 — *istruzione pubblica*; *interno*; *guerra e marina*, 464 — progetto di legge di approvazione, 465 — prendono parte alla discussione i senatori Di Pollone, Massa-Saluzzo, Jacquemoud, Pinelli, Sclopis, De Cardenas, Colli, il commissario regio Di Monale, e i ministri presidente del Consiglio, Cavour, di grazia e giustizia, De Foresta, dell'interno, Rattazzi; votazione e approvazione, 469.

Approvazione del bilancio dell'entrata; progetto di legge, pag. 428 — relazione discussione, 470-471 — votazione e approvazione, 472.

Spese straordinarie, maggiori e nuove sopra i bilanci:

Opere alla fonderia dell'arsenale di Torino; spesa sul bilancio 1857; progetto di legge e relazione, pag. 11 — discussione, 51 — votazione e approvazione, 58.

Costruzione di una fabbrica da polvere da fuoco presso la città di Fossano; spesa sopra i bilanci 1857-1858-1859-1860; progetto di legge, pag. 11 — relazione e discussione, 21 — votazione e approvazione, 22.

Costruzione di fortificazioni attorno alla città di Alessandria; spesa sui bilanci 1856-

1857-1858; progetto di legge, pag. 57 — relazione e discussione, 102 — votazione e approvazione, 103.

Ricostruzione di prismate a tutela delle fortificazioni d'Alessandria contro la piena del Ticino, spesa sui bilanci 1857-1858; progetto di legge, pag. 261 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 310.

Imprestito alla Cassa ecclesiastica pel pagamento degli assegni e sussidi al clero della Sardegna; spesa sul bilancio del 1857; progetto di legge, pag. 71 — relazione e discussione, 76 — votazione e approvazione, 77.

Spese catastali da eseguirsi negli anni 1857-1858; progetto di legge, pag. 86 — relazione e discussione, 103 — votazione e approvazione, 104.

Riparazioni e restauri al castello del Valentino; spesa sul bilancio 1857; progetto di legge, pag. 107 — relazione e rinvio della discussione, 123 — altro progetto di legge, 300 — relazione e discussione, 362 — votazione e approvazione, 363.

Opere d'ingrandimento e di ristauro al ponte Spinola nel porto di Genova; spesa sui bilanci 1857-1858; progetto di legge, pag. 107 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 125.

Riforma delle carceri giudiziarie; spesa sui bilanci 1857-1858; progetto di legge, pag. 77; relazione e discussione, 270 — votazione e approvazione, 293.

Ricostruzione della caserma dei Grani in Casale; spesa sopra i bilanci 1857-1858; progetto di legge, pag. 124 — relazione, 239 — discussione, 249 — votazione e approvazione, 251.

Trasferimento della marina militare nel golfo della Spezia; spesa sopra i bilanci 1857-1858-1859-1860-1861; progetto di legge, pag. 124 — nomina della Commissione, 182 — relazione e discussione generale, 324 — discussione sugli articoli, 384 — votazione e approvazione, 386.

Censimento della popolazione del 1858; spesa sul bilancio 1857; progetto di legge, pag. 125 — relazione, 241 — discussione, 293 — votazione e approvazione, 299.

Regolazione del torrente Arve nella provin-

INDICE

cia di Fancigny; spesa sui bilanci 1859-1860-1861-1862; progetto di legge, pag. 257 — relazione e discussione, 398 — votazione e approvazione, 399.

Aumento di assegnazione al principe Eugenio di Savoia Carignano; spesa sul bilancio 1857; progetto di legge, pag. 261 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 307.

Costruzione di nuove linee telegrafiche; spesa sui bilanci 1857-1858; progetto di legge, pag. 361 — relazione e discussione, 316 — votazione e approvazione, 317.

Costruzione delle pirofregate *Maria Adelaide* e *Duca di Genova*; spesa sui bilanci 1857-1858-1859-1860; progetto di legge, pag. 261 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 206.

Adattamento del fabbricato di Santa Croce in Torino ad uso di ospedale militare; spesa sul bilancio 1858; progetto di legge, pag. 261 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 310.

Ampliamento della caserma detta *Gambarina nuova* in Alessandria; spesa sui bilanci 1858-1859-1860; progetto di legge, pag. 261 — relazione e discussione, 309 — votazione e approvazione, 310.

Autorizzazione di spese nuove e maggiori spese in aggiunta al bilancio 1855; progetto

di legge, pag. 261 — relazione, discussione votazione e approvazione, 309.

Autorizzazione di spese nuove e maggiori spese al bilancio del 1856; progetto di legge, pag. 386 — relazione e discussione, 440 — votazione e approvazione, 441.

Autorizzazione di spese nuove e maggiori spese al bilancio del 1857; progetto di legge, pag. 386 — relazione e discussione, 440 — votazione e approvazione, 441.

Trafofo del Moncenisio; spesa sui bilanci del 1857-1858-1859-1860; progetto di legge, pag. 308 — discussione, 399 — votazione e approvazione, 406.

BONA commendatore Bartolomeo. Estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei segretari e dei questori del Senato, pag. 1.

BREME (Arborio Gattinara di) marchese Ferdinando. Estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei membri della Commissione permanente di contabilità interna, pag. 2.

BRIGNOLE-SALE marchese Antonio. Informa per lettera del motivo della sua assenza causata da malattia, pag. 6-259 — parla nella discussione del progetto di legge per il trasferimento alla Spezia della marina militare contro il medesimo, 325-328 — replica alle osservazioni del ministro della guerra insistendo nella sua opposizione, 371 — del relatore per fatto personale, 384.

C

CACCIA conte Francesco. È proclamato membro della Commissione permanente di finanza, pag. 4 — dà lettura della relazione sul progetto di legge per modificazioni alla tariffa della vendita delle polveri da caccia, 277.

CAGNONE commendatore Carlo. Estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei segretari e dei questori del Senato, pag. 1 — proclamato questore, 2 — membro della Commissione permanente di finanza, 4 — il presidente lo chiama a far parte della Commissione per l'esame del progetto di legge sull'ordinamento forestale, 7.

CAMPAONE militari, Vedi *Armata di terra e di mare*.

CANALE di Savières — Modificazioni alla tariffa di navigazione sul lago di Bourget e sul canale di Savières; progetto di legge, pag. 379; rela-

zione e discussione, 438 — votazione e approvazione, 439.

CANTÙ cavaliere Giovanni Lorenzo. È destinato dal presidente membro della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sull'igiene pubblica e sull'esercizio delle professioni sanitarie, pag. 7.

CARCERI — Riforma delle carceri giudiziarie; progetto di legge, pag. 77 — relazione e discussione, 270 — vi prendono parte il ministro dell'interno, Rattazzi, e i senatori Des Ambrois, relatore, De Ferrari, Pinelli, Di Castagnetto, Plezza, Mosca, e il ministro di grazia e giustizia, De Foresta; votazione e approvazione, 293.

CASATI conte Gabrio. Scrive accennando i motivi della sua assenza dal Senato, pag. 259.

CASERME :

Ricostruzione della caserma dei Grani in Ca-

sale; progetto di legge, pag. 124 — relazione, 239 — discussione, 249 — votazione e approvazione, 251.

Ampliamento della caserma detta *Gambarina nuova* in Alessandria; progetto di legge, pagina 261 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 309-310.

CASTAGNETTO (Trabucco di) conte Cesare. È proclamato membro della Commissione permanente di contabilità interna, pag. 4 — prende parte alla discussione del progetto di legge relativo al riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione, concludendo col proporre un emendamento all'articolo 9, 37 — risponde ad osservazioni del senatore Audiffredi, 41 — non crede necessario di divenire alla nomina di altri commissari sulla legge al Codice penale militare, in surrogazione degli assenti, 35 — propone che la Commissione per l'esame delle modificazioni al Codice penale sia nominata negli uffici per squittinio segreto, 50 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'istituzione di tribunali di commercio, 67 — parla in favore del progetto di legge relativo all'abolizione della tassa degli interessi convenzionali, 126 — aggiunge altre considerazioni in risposta agli oppositori, 163 — risponde al senatore Gallina per fatto personale, 577 — parla nella discussione del progetto di legge per la riforma delle carceri giudiziarie e appoggia la redazione proposta dal Ministero; svolge considerazioni in merito di esso, 288-289-290 — domanda schiarimenti e fa alcune osservazioni nella discussione del progetto di legge relativo ai posti gratuiti di fondazione regia nel collegio *Carlo Alberto*, 311 — replica al ministro, 312-313 — prende parte alla discussione del progetto di legge per la leva militare del 1857 e per modificazioni alla legge sul reclutamento, 417-418 — esprime l'avviso dell'ufficio che rappresenta contrario al progetto di legge concernente una nuova convenzione colla compagnia Transatlantica, 432.

CATALDI cavaliere avvocato Giuseppe. Discorre contro il progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali, pag. 153 — propone e svolge un emendamento al terzo alinea dell'articolo 19 del progetto del Ministero, 184 — lo modifica dopo osservazioni del senatore Sclopis, 185 — vi persiste rispondendo ad osservazioni del ministro di grazia e giustizia, 189 — propone una modificazione all'ar-

ticolo 4, 235 — parla nella discussione generale contro il progetto di legge pel trasferimento alla Spezia della marina militare, 363.

CATASTO :

Approvazione delle spese catastali da farsi negli anni 1857 e 1858; progetto di legge, pagina 86 — relazione e discussione, 103 — votazione e approvazione, 104.

Modificazioni alla legge 1° gennaio 1857 sulla introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti; progetto di legge, 124 — relazione, 257 — discussione, 261 — parlano il senatore Plezza, e il presidente del Consiglio, ministro delle finanze, Cavour; votazione e approvazione, 267.

CAVO francese, Vedi *Roggie*.

CAVOUR (Benso di) conte Camillo, deputato, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, reggente il Ministero delle finanze. Presenta progetti di legge per il riscatto di piazze privilegiate; per opere a farsi allo stabilimento della fonderia dell'arsenale di Torino; per la costruzione di una fabbrica da polvere da fuoco presso la città di Fossano, pag. 11 — in occasione di una interpellanza del senatore Pallavicino-Mossi sopra disordini avvenuti nel Regio Teatro di Torino accenna alla convenienza di allontanarlo dal luogo ove si trova, 15 — ribatte le obiezioni mosse dal senatore Di Polone contro il progetto di legge relativo allo stabilimento di una fonderia nell'arsenale di Torino, dichiarandosi convinto della sua opportunità e convenienza, 55 — presenta progetti di legge: per autorizzare la vendita e permuta di stabili fra le finanze dello Stato e l'ospedale di Vercelli; per accordare ad una società le ferrovie dell'Ossola e del Chiabese; per autorizzare la spesa necessaria alla costruzione di fortificazioni attorno alla città d'Alessandria, 57 — per l'approvazione delle opere catastali da farsi negli anni 1857-1858; per regolare l'avanzamento nell'armata di mare; propone si rinvii ad altra seduta il seguito della discussione del progetto di legge per lo svincolamento delle piazze privilegiate in seguito al rigetto di un emendamento all'articolo 1 formulato dal senatore Stara, 86-87 — espone alcune considerazioni onde opporsi ad una proposta del senatore Sclopis relativa al secondo alinea dell'articolo 1 di questo progetto, invitandolo a non insistervi, 90 — porge alcune spiegazioni intorno all'articolo 4 del progetto di legge relativo alle strade ferrate dell'Ossola e del

Chiabrese, 120 — risponde al senatore Gonet, 122 — in seguito alle osservazioni della Commissione propone sia rinviata la discussione del progetto di legge per restauri al castello del Valentino, 124 — presenta progetti di legge: stabilimento di un porto natante sul Po presso San Raffaele; alienazione di fabbricati demaniali nell'isola di Sardegna; alienazione di beni demaniali in terraferma; ricostituzione della caserma dei Grani in Casale; trasferimento della marina militare alla Spezia; modificazioni alla tariffa di vendita delle polveri; modificazioni alla legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti; e a nome del ministro dell'interno un altro relativo al censimento della popolazione, 124-125 — nella discussione generale del progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi svolge considerazioni a sostegno di esso confutando le proposte dell'ufficio centrale, 135 — risponde alle obiezioni mosse dai senatori Audiffredi e Gioia, 149 — aggiunge nuove osservazioni in appoggio del progetto rispondendo ad obiezioni del senatore Sclopis, 179 — gli porge delle spiegazioni, 185 — esamina la questione dal lato pratico, 196 — esprime il suo avviso sul risultato della votazione che ebbe luogo nella seduta antecedente in ordine agli emendamenti dei senatori Doria e Cataldi, 189 — combatte il controprogetto presentato e svolto dal senatore Gallina, 208-209 — un emendamento del senatore Persoglio, 217 — un'aggiunta all'articolo 1 dell'ufficio centrale, 220-221 — protesta contro alcune parole pronunciate dal senatore Gallina, 231 — espone le ragioni che indussero il Ministero ad accettare l'emendamento votato dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 3, 234 — insiste perchè si mantenga la redazione del paragrafo 2 dell'articolo 4, 235 — porge schiarimenti richiesti dai senatori Sauli, Mosca e Di Pollone, relativamente al progetto di legge per l'approvazione della convenzione per la condotta d'acqua potabile dalla valle del Sangone alla città di Torino, 250 — al senatore Della Marmora in ordine al disegno di legge per la soppressione della privativa della vendita del sale in Sardegna, 254-255 — presenta progetti di legge: assegnamento al principe Eugenio di Savoia Carignano; costruzione di due pirofregate; disposizioni concernenti la Banca Nazionale; costruzione di nuove linee telegrafiche; autorizzazione di spese nuove e maggiori in ag-

giunta al bilancio del 1855, 261 — nella discussione del progetto di legge relativo alla introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti, risponde alle osservazioni del senatore Plezza invitandolo a non insistere nel suo emendamento, 264 — presenta progetti di legge: assestamento definitivo del bilancio attivo e passivo dell'esercizio del 1850; modificazioni alla legge relativa alla tassa sulle vetture pubbliche; restauri ed ampliamento al regio castello del Valentino, 300 — invita il senatore Di Pollone a far conoscere l'oggetto di una sua interpellanza che intende muovere al ministro dell'interno sopra abuso di potere per parte di un agente della forza pubblica, 325 — presenta un progetto di legge per la riforma del capitolato di concessione della ferrovia *Vittorio Emanuele*, 361 — risponde alle osservazioni ed alle obiezioni fatte da diversi oratori contro la proposta di legge pel trasferimento alla Spezia della marina militare, 366 — alle domande fatte dal senatore Della Marmora, 378 — presenta progetti di legge: approvazione del bilancio passivo dello Stato per l'esercizio 1858; modificazioni alla tariffa di navigazione sul lago di Bourget e canale di Savières; assestamento definitivo del bilancio attivo e passivo dell'esercizio 1853; computo della campagna d'Oriente per le truppe del corpo di spedizione, 379 — combatte il rinvio proposto dal senatore Sauli della discussione del progetto di legge per la leva militare del 1857 e per modificazioni alla legge sul reclutamento, 412 — insiste sulla necessità di discuterlo tosto, 413-415 — fa alcune avvertenze intorno all'articolo 1, 416 — presenta un progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo del 1858, 421 — risponde alle considerazioni svolte dal senatore De Cardenas contro il progetto di legge concernente una nuova convenzione colla compagnia Transatlantica invitando il Senato a volerlo approvare, 424 — aggiunge altre osservazioni in risposta ai senatori De Cardenas e Di Pollone, 434 — avvertenze in seguito al rigetto per alzata e seduta dell'articolo unico del progetto, 437 — risponde alle osservazioni del senatore Cotta nella discussione del disegno di legge per la riforma del capitolato di concessione della ferrovia *Vittorio Emanuele* e pel traforo del Moncenisio, 448-450 — del senatore Di Pollone nella discussione del bilancio per le finanze, intorno al modo di regolare gli interessi per i Buoni

- del Tesoro che si pagano in provincia, 458 — dello stesso nella discussione del bilancio degli affari esteri, in ordine al miglioramento della posizione dei segretari di legazione, 462-463 — del senatore Colla relativamente alla facoltà concessa al Governo coll'articolo 3 del progetto di legge per l'approvazione del bilancio passivo relativa all'acquisto dei cereali necessari all'amministrazione militare, 466 — dà lettura del decreto di chiusura della Sessione, 474.
- CENSIMENTO** della popolazione del 1858; progetto di legge, pag. 125 — relazione, 241 — discussione, 293 — vi prendono parte i senatori Giulio, De Cardenas relatore, Sclopis, Di San Martino e il ministro dell'interno Rattazzi; votazione e approvazione, 299.
- CHIODO** barone Agostino. Estratto a sorte membro della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 5.
- CIBRARIO** commendatore Luigi. Il presidente lo sceglie a membro della Commissione per l'esame del progetto di legge sull'igiene pubblica e sull'esercizio delle professioni sanitarie, pag. 7.
- CLERO** dell'isola di Sardegna — Imprestito alla Cassa ecclesiastica pel pagamento degli assegni e sussidi al clero di Sardegna; progetto di legge, pag. 75; relazione e discussione, 76; votazione e approvazione, 77.
- CODICI** penale, militare:
- Progetto di un nuovo Codice penale militare, pag. 7 — sollecitazione del guardasigilli alla Commissione incaricata di riferire intorno al Codice penale, 259-260.
- Modificazioni al Codice penale; progetto di legge, pag. 50 — nomina della Commissione, pag. 60.
- Abolizione della tassa degli interessi convenzionali; progetto di legge, pag. 50; relazione, 124 — discussione generale, 126 — discussione sugli articoli, 183 — votazione e approvazione, 238.
- Giurisdizione nei detenuti nella reclusione militare; progetto di legge, pag. 102; relazione, discussione, votazione e approvazione, 125.
- COLLA** commendatore Federico. È proclamato membro delle Commissioni permanenti di finanza e di contabilità interna, pag. 4 — di quella per l'esame del progetto di legge sul trasferimento della marina militare alla Spezia, 182 — nella discussione del progetto di legge sull'avanzamento nell'armata di mare accenna ad errori di stampa occorsi nell'articolo 13, 246 — come relatore porge spiegazioni al senatore Di Polzone relativamente al progetto di legge sul riordinamento del personale del servizio dei porti e spiagge, 320 — si oppone al rinvio della discussione del progetto di legge per la concessione della ferrovia dal Varo al confine Modenese, 389 — esprime l'avviso della Commissione permanente di finanza, intorno alla facoltà accordata coll'articolo 3 del progetto di legge di approvazione del bilancio passivo 1858 riguardante gli acquisti dei cereali occorrenti all'amministrazione militare, 465.
- COLLEGIO** *Carlo Alberto* — Posti gratuiti di regia fondazione nel collegio delle Provincie; progetto di legge, pag. 241 — relazione e discussione, 310 — vi prendono parte il senatore Di Castagnetto e il ministro dell'istruzione pubblica, Lanza, votazione e approvazione, 313.
- COLLEGIO** *militare di Racconigi* — Disposizioni concernenti quel collegio, l'Accademia militare e l'istituzione di un battaglione di figli di militari; progetto di legge, pag. 406 — relazione e discussione, votazione e approvazione, 469.
- COLLEGNO** (Provana di) cavaliere Luigi. Informa per lettera del motivo della sua assenza, pag. 3.
- COLLEGNO** (Provana di) conte Giacinto. Annunzio della sua morte, pag. 2.
- COLLOBIANO** (Avogadro di) conte Filiberto. Estratto a sorte membro supplente della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 5 — nominato dal presidente commissario per esaminare il progetto di legge relativo al pagamento degli assegni e sussidi al clero di Sardegna, 71.
- COMMERCIO**:
- Soppressione e liquidazione delle piazze privilegiate per l'esercizio di professioni e di commercio, Vedi *Piazze privilegiate*.
- Istituzione di tribunali di commercio in Cagliari, Sassari, Porto Maurizio e altre città del regno, Vedi *Tribunali di commercio*.
- COMMISSARI** regi:
- Professore Scialoja per sostenere la discussione del progetto di legge per la liquidazione delle piazze privilegiate, pag. 11.
- Cavaliere Buglione di Monale per sostenere la discussione del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici 1858 per la parte che riflette il servizio dell'amministrazione delle poste, pag. 457.
- COMMISSARI** di vigilanza — Sulle Casse dei depositi e prestiti; ecclesiastica; votazione per la loro nomina, pag. 4-5-6.

INDICE

CONTENZIOSO amministrativo — Disposizioni sulle competenze dei tribunali del contenzioso amministrativo; progetto di legge, pag. 285.

CONTI amministrativi (Spogli):

Assestamento definitivo della contabilità attiva e passiva dell'esercizio 1849; progetto di legge, pag. 107 — relazione e discussione, 453 — votazione e approvazione, 456.

Assestamento definitivo della contabilità attiva e passiva dell'esercizio 1850; progetto di legge, pag. 300 — relazione e discussione, 453 — votazione e approvazione, 456.

Assestamento definitivo della contabilità attiva e passiva degli esercizi 1851 e 1852; progetto di legge, pag. 308 — relazione e discussione, 453-454 — votazione e approvazione, 456.

Assestamento definitivo della contabilità attiva e passiva dell'esercizio 1853; progetto di legge, pag. 379 — relazione e discussione, 453-454-455 — votazione e approvazione, 456.

CONVENZIONI diplomatiche, Vedi Trattati.

Convenzioni tra le finanze dello Stato e i privati.

Vendita e permuta di stabili fra le finanze dello Stato e l'ospedale di Vercelli; progetto di legge, pag. 57 — relazione, 96 — discussione, 103 — votazione e approvazione, 104.

Convenzione per la condotta dell'acqua potabile dalle valli del Sangone alla città di Torino; progetto di legge, pag. 107 — relazione,

124-238 — discussione, 249 — votazione e approvazione, 251.

Convenzioni relative a strade ferrate, Vedi *Strade ferrate*.

Convenzioni relative a permuta, acquisti e alienazioni da parte delle finanze, Vedi *Alienazioni*.

Nuova convenzione di navigazione colla compagnia Transatlantica; progetto di legge, pagina 386 — relazione e discussione, 423 — votazione e rigetto, 536-538.

CORPO di spedizione in Oriente — Computo della campagna di Oriente per le truppe del corpo di spedizione; progetto di legge, pag. 379 — relazione e discussione, 438 — votazione e approvazione, 439.

COTTA cavaliere avvocato Giuseppe. È proclamato membro delle Commissioni permanenti di finanza e di contabilità interna, pag. 4 — confermato commissario di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, 6 — svolge brevi considerazioni contro il progetto di legge concernente una nuova convenzione colla compagnia Transatlantica, 435 — prende parte alla discussione del disegno di legge per la riforma del capitolo di concessione della ferrovia *Vittorio Emanuele* e sul traforo del Moncenisio, 448-450.

CRISTIANI DI RAVARANO conte Cesare. Il presidente lo destina membro della Commissione per l'esame del progetto di legge sull'ordinamento forestale, pag. 7 — annuncio della sua morte, 50.

CULTO Israelitico, Vedi Università israelitiche.

D

DABORNIDA commendatore generale Giuseppe. È proclamato membro della Commissione permanente di finanza, pag. 4 — risponde alle osservazioni fatte dal senatore Di Pollone contro il progetto di legge relativo allo stabilimento della fonderia nell'arsenale di Torino, 52-56 — è chiamato a far parte della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per il trasferimento della marina militare alla Spezia, 182 — suo discorso in favore del progetto medesimo, 355 — nella discussione del progetto di legge per la leva militare del 1857 e per modificazioni alla legge sul reclutamento espone le ragioni del suo dissenso dalla maggioranza della Commissione appoggiando il progetto di legge, 411 — spiega il significato del disposto dell'articolo 1, 420.

DALLA VALLE marchese Rolando Giuseppe. È chiamato a fungere le funzioni di segretario dell'ufficio provvisorio di Presidenza, pag. 1 — chiede un congedo, 89.

D'AZEGLIO (Tapparelli) marchese Roberto. Estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei segretari e dei questori del Senato, pag. 1.

DE CARDENAS conte Lorenzo. È proclamato membro della Commissione permanente di contabilità interna, pag. 4 — il presidente lo chiama a far parte della Commissione per l'esame del progetto di legge sull'ordinamento forestale, 7 — nella discussione del disegno di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali accenna ad un'aggiunta all'articolo 1 proposta dall'ufficio centrale, 210-214 — nella qualità di relatore del progetto di legge rela-

tivo al censimento della popolazione risponde alle obiezioni fatte dal senatore Giulio, 295 — dal senatore Sclopis, 298 — svolge alcune considerazioni contro il progetto di legge concernente una nuova convenzione colla compagnia Transatlantica, 423 — avvertenze in seguito al rigetto per alzata e seduta dell'unico articolo del progetto, 438 — in ordine al bilancio dell'interno, 464.

DE FERRARI commendatore Domenico. Proclamato commissario per l'esame del progetto di legge per modificazioni al Codice penale, pag. 60 — nella qualità di relatore del progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali ne sostiene la discussione, 218-233-236 — sostiene un'aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo 2 del progetto di legge per la riforma delle carceri giudiziarie, 281-283.

DE FORESTA commendatore Giovanni, ministro di grazia e giustizia. Presenta un progetto di legge per l'ordinamento delle fabbricerie, pagina 4 — non si oppone al rinvio della discussione sul progetto di legge per l'istituzione di tribunali commerciali; presenta due progetti di legge, l'uno per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali, il secondo per modificazioni al Codice penale, 50 — porge alcuni schiarimenti in ordine al progetto di legge per l'istituzione di tribunali di commercio, 61-62 — risponde ad osservazioni del senatore Sclopis, 64-66 — del senatore Sauli, 70 — presenta un progetto di legge per un nuovo prestito alla Cassa ecclesiastica onde abilitarla al pagamento degli assegni e sussidi al clero di Sardegna, 71 — aggiunge altre considerazioni a quelle esposte dal presidente del Consiglio per opporsi ad una proposta fatta dal senatore Sclopis relativamente al secondo alinea dell'articolo 1 del progetto di legge per lo svincolamento delle piazze privilegiate, 91-92 — porge spiegazioni al senatore Gallina, 94 — presenta progetti di legge in nome proprio e del ministro delle finanze: sulla rendita fondiaria e sull'affrancamento delle enfiteusi; per riparazioni e restauri al castello del Valentino; per opere d'ingrandimento e riforme al ponte Spinola nel porto di Genova; per l'assestamento definitivo del bilancio attivo e passivo dell'esercizio 1849; per la condotta dell'acqua potabile dalla valle del Sangone alla città di Torino; per la soppressione della privativa nella vendita del sale in Sardegna; per la ri-

costituzione della Cassa dei depositi e prestiti, 107 — nella discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali si oppone agli emendamenti proposti all'articolo 1 dai senatori Doria e Cataldi, 186-190-191 — dichiara che il Ministero respinge, non solo i termini, ma il concetto della controproposta presentata dal senatore Gallina, 209 — prega la Commissione di non insistere sopra un'aggiunta fatta all'articolo 1 del Ministero, 211-214 — risponde ad obiezioni del senatore Persoglio, respingendo le sue proposte, 216 — nuovamente sull'aggiunta dell'ufficio centrale, 218-219 — porge spiegazioni sull'articolo 1937 del Codice civile, 223-224 — risponde ad osservazioni del senatore Gallina, 227 — contro un emendamento al paragrafo 2 dell'articolo 5 del senatore Cataldi, 235 — contro le modificazioni introdotte dall'ufficio centrale agli articoli 6 e 7, 236-237 — sollecita la Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per modificazioni al Codice penale di presentare il rapporto, 259-260 — appoggia le considerazioni del ministro dell'interno esposte a confutazione delle modificazioni ed aggiunte proposte dalla Commissione al progetto di legge per la riforma delle carceri giudiziarie, 277 — persiste ad opporsi all'emendamento aggiuntivo proposto all'articolo 2, 281-284 — dichiara che accetta le modificazioni introdotte dall'ufficio centrale al progetto di legge per l'affrancamento delle enfiteusi perpetue, 303 — a nome del ministro della guerra presenta un progetto di legge concernente gli istituti militari, 406 — dichiara, nella discussione del bilancio di grazia e giustizia, che in principio della nuova Sessione ripresenterà la proposta dell'ordinamento giudiziario; risponde alle osservazioni concernenti il pareggiamento delle Corti d'appello, 460-462.

DE FORNARI conte Giuseppe. Estratto a sorte membro della deputazione per presentare a Sua Maestà l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 5 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'istituzione dei tribunali di commercio, 63.

DELLA MARMORA (Ferrero) cavaliere Alberto. Prende parte ad un'interpellanza del senatore Pallavicino-Mossi circa alcuni disordini succeduti nel Regio teatro di Torino, pag. 15 — è proclamato membro della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per trasferi-

mento della marina militare alla Spezia, 182 — nella qualità di relatore del progetto di legge sull'avanzamento dell'armata di mare fa alcune dichiarazioni circa le modificazioni introdotte dall'ufficio centrale, 245 — domanda schiarimenti nella discussione del progetto di legge per la soppressione della privativa della vendita del sale in Sardegna, 251-254-255 — suo discorso pronunciato contro il progetto di legge per il trasferimento alla Spezia della marina militare, 344 — replica alle osservazioni del presidente del Consiglio, 378 — del relatore per fatto personale, 383.

DELLA MARMORA (Ferrero) generale Alfonso, deputato, ministro di guerra e marina. Presenta il progetto di un Codice penale militare, pag. 7 — progetti di legge: modificazioni alla legge sul reclutamento militare per la nomina dei sott'ufficiali; reclusione militare; e, a nome del ministro dell'istruzione pubblica: istituzione di cattedre di lingua francese, di statistica e di filosofia della storia nell'Università di Torino, 102 — dichiara di accettare le modificazioni introdotte dall'ufficio centrale nel progetto di legge relativo all'avanzamento dell'armata di mare, 245 — presenta progetti di legge: ampliamento della caserma detta *Gambarina nuova* in Alessandria; adattamento ad uso di ospedale militare del fabbricato di Santa Croce in Torino; costruzione di primate a tutela delle fortificazioni di Alessandria; ordinamento dell'amministrazione della marina mercantile; riordinamento del servizio dei porti e delle spiagge; leva ordinaria del 1857 di 250 marinai, 261 — leva ordinaria annuale e modificazioni alla legge organica della leva e reclutamento militare, 307 — porge spiegazioni e risponde ad osservazioni del senatore Di Pollone relativamente al progetto di legge sul riordinamento del servizio dei porti e spiagge, 320-321 — risponde alle osservazioni, e combatte le obiezioni mosse dai senatori Franzini e Brignole-Sale nella discussione generale del progetto di legge pel trasferimento alla Spezia della marina militare, 328 — a nome del ministro delle finanze presenta, progetti di legge: nuova convenzione colla compagnia Transatlantica; maggiori spese e spese nuove sopra i bilanci 1856-1857, 386 — aggiunge altre spiegazioni a quelle fornite dal ministro dell'interno, in risposta ad un'interpellanza del senatore Pallavicino-Mossi sopra fatti succeduti nella città di Genova, 410 — parla in sostegno del progetto di legge re-

lativo alla leva militare del 1857 e alle modificazioni alla legge sul reclutamento, rispondendo alle considerazioni dei senatori Sauli L. e Sclopis, 414 — del senatore Di Pollone, 416 — porge spiegazioni richieste dal senatore Di Castagnetto, 417-418 — dal senatore Lazari, 419.

DELLA PLANARGIA (Palliaciu) marchese Giovanni. Domanda congedi, pag. 259-269.

DEPOSITI e prestiti — Ricostituzione della amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti; progetto di legge, pag. 107 — relazione, 269 discussione, 300-301 — votazione e approvazione, 306.

D'ES AMBROIS de Nevâche commendatore Luigi. È proclamato membro della Commissione permanente di finanza, pag. 4 — riconfermato commissario di vigilanza sulla Cassa ecclesiastica, 6 — il presidente lo chiama a far parte della Commissione per l'esame del progetto di legge sull'ordinamento forestale, 7 — di quella per il progetto di legge sulle modificazioni al Codice penale, 60 — nella qualità di relatore sostiene le modificazioni ed aggiunte proposte dall'ufficio centrale al progetto di legge per la riforma delle carceri giudiziarie, 273 — replica ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia, 278 — dichiara che la Commissione non insiste sull'aggiunta proposta, 286 — espone i motivi della disposizione proposta all'articolo 3, 287 — risponde ad osservazioni del senatore Di Castagnetto e si oppone a nome della Commissione ad un ordine del giorno proposto dal senatore Plezza, 290-291 — in seguito ad invito del presidente Alfieri occupa il Seggio presidenziale, 313 — rinvia alla seduta successiva la discussione del progetto di legge per l'assestamento del bilancio attivo e passivo 1849 in seguito ad istanza del senatore Plezza, 315 — si unisce alle dichiarazioni fatte dal senatore Sclopis relativamente a proposte di pace che si dissero state fatte al Ministero nel 1848 di cui faceva parte, 344.

DI MONALE Buglione commendatore Alessandro, direttore generale dell'amministrazione delle poste. Sua nomina di commissario regio per sostenere la parte del bilancio dei lavori pubblici relativa alla sua amministrazione, pag. 457 — risponde ad osservazioni del senatore Di Pollone, 458.

DISCORSO della Corona — Risposta del Senato del regno — si domanda all'ufficio di Presidenza la compilazione di essa, pag. 3 — lettura e ap-

provazione; estrazione a sorte della deputazione per presentarla a Sua Maestà, 4-5.

DORIA marchese Giorgio. Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali; propone e svolge un emendamento all'articolo 1, pag. 183-191 — fa alcune osservazioni e domanda schiarimenti nella discussione del pro-

getto di legge per l'istituzione di tre nuove cattedre nell'Università di Torino, 241-244 — si oppone alla proposta del senatore Jacquemoud di rinvio della discussione sul progetto di legge per la concessione della ferrovia dal Varo al confine Modenese, 387 — parla in appoggio del progetto medesimo, 390.

E

ENFITEUSI — Disposizioni sulle rendite fondiarie e sull'affrancamento delle enfiteusi; progetto di legge, pag. 107 — relazione e discussione, 303 — dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia, De Foresta; votazione e approvazione, 306.

EUGENIO di Savoia Principe di Carignano — Assegnamento annuo; progetto di legge, pag. 261 — relazione; discussione; votazione e approvazione, 307.

F

FABBRICATI e beni demaniali, Vedi *Alienazioni*.

FABBRICERIE — Ordinamento delle fabbricerie; progetto di legge, pag. 4.

FIGLI di militari — Istituzione di un battaglione di figli di militari nel collegio di Racconigi, Vedi *Armata di terra e di mare*.

FIUMI e torrenti — Regolazione del torrente Arve nella provincia di Faucigny; progetto di legge, pag. 257 — relazione e discussione, 398 — osservazioni del senatore De Sonnaz; votazione e approvazione, 399.

FORESTE — Riordinamento dell'amministrazione forestale; progetto di legge, pag. 6.

FORTIFICAZIONI attorno alla città di Alessandria:
Opere straordinarie per la costruzione delle

medesime; progetto di legge, pag. 57 — relazione e discussione, 102 — votazione e approvazione, 103.

Costruzione di prismate a tutela delle fortificazioni di Alessandria; progetto di legge, pag. 261 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 310.

FRANZINI conte Antonio. È proclamato membro della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per il trasferimento della marina militare alla Spezia, pag. 182 — nella discussione generale parla contro il medesimo, 323 — replica alle osservazioni del senatore Dabor mida, 370.

G

GALLI della Loggia conte Carlo. Il presidente lo designa membro dell'ufficio centrale incaricato dell'esame del progetto di legge per un nuovo prestito alla Cassa ecclesiastica onde sopprimere al pagamento degli assegni e sussidi al clero di Sardegna, 71.

GALLINA conte Antonio. Prende parte alla discussione del progetto di legge per lo svincolamento delle piazze privilegiate da procuratore, liquida-

tore, ecc., pag. 92 — di quello relativo alle strade ferrate dell'Ossola e del Chiabrese, 118-119 — del disegno di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali, 171 — dichiarazioni personali in risposta ad osservazioni del ministro di grazia e giustizia, 189 — propone e svolge una controproposta, 192 — dichiarazioni sul modo di intendere la votazione che ebbe luogo nella seduta antecedente

in ordine ad emendamenti dei senatori Doria e Cataldi, 203 — spiegazioni e schiarimenti, 203 — intorno alla sua controproposta — 204-207-208 — parla in appoggio d'un'aggiunta presentata dall'ufficio centrale, 225 — per fatto personale risponde al presidente del Consiglio, 232.

GAUTIERI cavaliere Gaudenzio. È chiamato a fungere le funzioni di segretario dell'ufficio provvisorio di Presidenza, pag. 1.

GIOIA commendatore Pietro. Il presidente lo designa membro della Commissione per l'esame del progetto di legge sull'igiene pubblica e sull'esercizio delle professioni sanitarie, pag. 7 — suo discorso di opposizione al progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali, 146 — nella qualità di relatore, risponde alle considerazioni esposte dagli oppositori al progetto di legge concernente una nuova convenzione colla compagnia Transatlantica, persistendo nel proporre, a nome dell'ufficio centrale, l'approvazione di essa, 430 — replica al senatore Cotta, 435 — avvertenza sulla votazione dell'unico articolo, 457.

GIULIO commendatore Carlo. È proclamato segretario dell'ufficio di Presidenza, pag. 2 — membro della Commissione permanente di finanza, 4 — discorre nella discussione generale e in favore del progetto di legge per l'abolizione della

tassa degli interessi convenzionali, 171 — dà lettura della relazione sul progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti, 257 — nella discussione del progetto di legge per il censimento della popolazione, ammette il sistema attuale siccome migliore dei precedenti; accenna però alle gravi e varie difficoltà nell'attuazione del medesimo, 293 — risponde alle considerazioni esposte dal senatore Mosca nella discussione del progetto di legge per la riforma del capitolato di concessione della ferrovia *Vittorio Emanuele* e pel traforo del Moncenisio, 444.

GONNET commendatore Carlo. Estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei membri delle Commissioni permanenti di finanza e di contabilità interna, pag. 2 — membro supplente della deputazione per presentare a Sua Maestà l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 5 — dà lettura della relazione sul progetto di legge per la costruzione di una polveriera presso la città di Fossano, 21 — propone una modificazione all'articolo 4 del progetto di legge relativo alle strade ferrate dell'Ossola e del Chiabrese, 122 — è proclamato membro della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge pel trasferimento della marina militare alla Spezia, 182 — nella discussione generale parla a sostegno del medesimo, 326.

I

IMPERIALI marchese Giuseppe. Nella discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali appoggia una controproposta presentata dal senatore Gallina, modificandola, pag. 209 — parla nella discussione generale contro il progetto di legge per il trasferimento della marina militare alla Spezia, 352 — replica alle osservazioni dei ministri delle finanze e dei lavori pubblici insistendo nella sua opposizione, 376.

INTERESSI convenzionali — Abolizione della tassa degli interessi convenzionali; progetto di legge, pag. 50 — relazione, 124 — discussione generale, 126 — vi prendono parte i senatori Di Castagnetto, Mameli, Audiffredi, Gioia, Cataldi, Pinelli, Jacquemoud, Sauli Lodovico, Sclopis, Gallina, Giulio e il presidente del Consiglio Cavour; discussione sugli articoli, 183 — parlano, oltre ai sopra citati, il ministro guarda-

sigilli De Foresta, i senatori Doria, Pallavicino-Mossi, Imperiali, Manno, De Cardenas, De Ferrari relatore, Persoglio, Massa-Saluzzo — votazione e approvazione, 238.

INTERPELLANZE :

Del senatore Pallavicino-Mossi al ministro dell'interno sopra alcuni disordini avvenuti nel teatro Regio; svolgimento, pag. 11 — risposte del ministro, 12-14-15-16-17 — replica dell'interpellante, 13 — vi prendono parte il presidente del Consiglio, Cavour e i senatori Di Pollone e Sclopis.

Del senatore Di Pollone al ministro dell'interno intorno ad abuso di potere per parte di uno degli agenti della forza pubblica; annunzio, pag. 325 — svolgimento e risposta del ministro Rattazzi, 350-351-352.

Del senatore Pallavicino-Mossi al ministro dell'interno sopra fatti avvenuti nella città di

INDICE

Genova; svolgimento, pag. 407 — risposta del ministro dell'interno Rattazzi, 407 — e del ministro della guerra La Marmora, 410.

ISRAELITI — Ordinamento degli Ordini amministrativi del culto israelitico, Vedi *Università israelitiche*.

ISTRUZIONE pubblica:

Riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione; progetto di legge e relazione, pag. 7 — discussione, 24 — vi prendono parte i senatori Di Montezemolo,

Pinelli, Audiffredi, Mameli, relatore, Di Castagnetto, e il ministro dell'istruzione pubblica Lanza; votazione e approvazione, 48.

Istituzione di cattedre di lingua francese, di statistica e di filosofia della storia nell'Università di Torino; progetto di legge, pag. 202 — relazione, 238 — discussione, 241 — vi prendono parte i senatori Doria, Sclopis, Sauli e il ministro dell'istruzione pubblica Lanza; votazione e approvazione, 245.

J

JACQUERMOUD barone Giuseppe. Estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei componenti le Commissioni permanenti di finanza e di contabilità interna, pag. 2 — dà lettura della relazione sul progetto di legge relativo al concorso nelle spese di ampliamento e di esercizio dello stabilimento termale d'Aix, 10 — domanda spiegazioni sul dissenso di alcuni dell'ufficio centrale che riferirono sul progetto di legge relativo allo stabilimento della fonderia dell'arsenale di Torino, 51 — sollecita la discussione del progetto di legge intorno alle ferrovie dell'Ossola e del Chiablese, 104 — prende parte alla discussione ge-

nerale del progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali, 160 — propone sia rinviata ad altra seduta la discussione del progetto di legge per la concessione della ferrovia dal Varo al confine Modenese, 387 — non insiste, 389 — come relatore riassume la discussione sul progetto di legge per la riforma del capitolato di concessione della ferrovia *Vittorio Emanuele* e sul traforo del Moncenisio, invitando il Senato ad approvarlo, 452 — appoggia le istanze del senatore Massa-Saluzzo fatte in occasione della discussione del bilancio di grazia e giustizia in ordine al pareggiamento delle Corti d'appello, 460.

L

LAGO di Bourget e canale di Savières — Modificazioni alla tariffa di navigazione sopra i medesimi; progetto di legge, pag. 379 — relazione e discussione, 438 — votazione e approvazione, 439.

LANZA commendatore Giovanni, deputato, ministro della pubblica istruzione. Presenta un progetto di legge sull'amministrazione superiore della pubblica istruzione, pag. 7 — nella discussione generale risponde alle osservazioni del senatore Di Montezemolo, 24 — del senatore Audiffredi, 27 — alle obiezioni mosse dal senatore Di Castagnetto all'articolo 9, 42 — presenta in nome del ministro di grazia e giustizia un progetto di legge per l'istituzione di tribunali di commercio in Cagliari, Sassari e altre città, 48 — in nome proprio un disegno di legge concernente i posti gratuiti di regia fondazione nel

collegio *Carlo Alberto* per gli studenti delle provincie, 241 — risponde ad osservazioni del senatore Doria nella discussione del progetto di legge per l'istituzione di tre nuove cattedre nell'Università di Torino, 242 — presenta a nome del ministro delle finanze i progetti di legge: assestamento definitivo dei bilanci attivi e passivi degli esercizi 1851 e 1852; acquisto del roggione di Sartirana e della roggia Gamarra nelle provincie di Novara, Vercelli e Lomellina; del roggione derivato dai torrenti Cervo ed Elvo; del Cavo francese e sue dipendenze nel territorio di Vercelli; e a nome del ministro dei lavori pubblici due proposte di legge per stabilire diversi consorzi di provincie allo scopo di aprire e sistemare diverse strade nazionali, 308 — porge schiarimenti e risponde alle osservazioni del senatore Di Castagnetto

nella discussione del progetto di legge relativo ai posti gratuiti nel collegio *Carlo Alberto*, 311-312-313 — appoggia il rinvio ad altra seduta della discussione del progetto di legge sull'assestamento definitivo dei bilanci attivo e passivo 1869 fino a che siasi riconosciuto a chi sia stata pagata una somma assegnata al senatore Plezza, 314 — sue dichiarazioni in proposito, 318.

LAZARI conte Fabrizio. Estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei membri della Commissione permanente di contabilità interna, pag. 2 — nella qualità di relatore del progetto di legge sulla leva militare del 1857 e intorno a modificazioni alla legge sul reclutamento militare porge spiegazioni sopra l'avviso esternato dall'ufficio centrale, 415 — muove obiezioni in merito, 418-419.

M

MAESTRI cavaliere avvocato Ferdinando. Estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente della contabilità interna, pag. 2 — propone che il progetto di legge relativo alla ferrovia dell'Ossola e del Chiabrese sia rinviato all'ufficio centrale, 119.

MAMBELLI commendatore Cristoforo. Estratto a sorte membro della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 5 — riconfermato commissario di vigilanza sulla Cassa ecclesiastica, 6 — destinato dal presidente a membro della Commissione per l'esame del progetto di legge sull'ordinamento forestale, 7 — nella qualità di relatore risponde alle osservazioni fatte dal senatore Pinelli nella discussione generale del progetto di legge sull'amministrazione superiore della pubblica istruzione, 27 — rettifica un fatto e fa osservazioni sopra l'articolo 8, 36 — ribatte le obiezioni mosse dal senatore Di Castagnetto all'articolo 9, 40-42 — è proclamato commissario per l'esame del progetto di legge portante modificazioni al Codice penale, 60 — fa alcune dichiarazioni nella discussione del progetto di legge per l'istituzione dei tribunali di commercio, 62 — il presidente lo nomina membro della Commissione sul progetto di legge per un nuovo prestito onde corrispondere gli assegni e i sussidi al clero di Sardegna, 71 — dà lettura della relazione, 76 — parla nella discussione generale a sostegno del progetto dell'ufficio centrale relativo all'abolizione della tassa degli interessi convenzionali, 131 — fa alcune avvertenze sopra emendamenti presentati dal senatore Gallina, 207 — sopra un'aggiunta all'articolo 1 proposta dall'ufficio centrale, 211-213-214-217-218-224-230.

MANNO barone Giuseppe. È proclamato commissario per l'esame del progetto di legge portante modificazioni al Codice penale, pag. 60 — prende

parte alla discussione del disegno di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali, 210 — risponde alle sollecitazioni fatte dal ministro guardasigilli a nome dell'ufficio centrale sopra i lavori relativi al progetto di legge per modificazioni al Codice penale, 260.

MARINA militare e mercantile:

Avanzamento nell'armata di mare; progetto di legge, pag. 87 — relazione, 238 — discussione, 245 — dichiarazioni del relatore e del ministro della marina La Marmora; votazione e approvazione, 249.

Trasferimento della marina militare nel golfo della Spezia; progetto di legge, pag. 124 — nomina della Commissione, 182 — relazione e discussione generale, 324 — vi prendono parte i senatori Franzini, Gonnet, Brignole-Sale, Della Marmora, Imperiali, Dabormida, Balbi-Piovera, Cataldi, il presidente del Consiglio Cavour, e i ministri della guerra La Marmora e dei lavori pubblici Paleocapa; chiusura della discussione generale, 378 — riassunto del relatore Di Pollone, 380 — discussione sugli articoli, 384 — votazione e approvazione, 386.

Ordinamento dell'amministrazione della marina mercantile; progetto di legge, pag. 261 — relazione e discussione, 317 — votazione e approvazione, 321.

Nuova convenzione colla compagnia Transatlantica per la navigazione tra Genova e l'Oriente; progetto di legge, pag. 383 — relazione e discussione, 423 — vi prendono parte i senatori De Cardenas, Di Pollone, Gioia relatore, Di Castagnetto, Balbi-Piovera, Cotta, Di Montezemole, Pallavicino-Mossi, Di San Martino, e il presidente del Consiglio Cavour; votazione e elezione, 1364-1388.

Leva ordinaria del 1857 di 330 marinai; progetto di legge, pag. 261 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 306.

INDICE

Riordinamento dell'amministrazione della sanità marittima; progetto di legge, pag. 206 — relazione e discussione, 317 — votazione e approvazione, 321.

Costruzione di due pirofregate; progetto di legge, pag. 261 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 306.

Riordinamento del servizio dei porti e spiagge, Vedi *Porti*.

MARIONI commendatore Giuseppe. È proclamato segretario dell'ufficio di Presidenza, pag. 2 — membro delle Commissioni permanenti di finanza e di contabilità interna, 4 — dell'ufficio centrale per l'esame del progetto di legge per un nuovo prestito alla Cassa ecclesiastica pel pagamento degli assegni e sussidi al clero di Sardegna, 71.

MASSA-SALUZZO conte Leonzio. Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali ragionando intorno ad un'aggiunta proposta all'articolo 1 dall'ufficio centrale, pag. 229 — svolge alcune considerazioni nella discussione del bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia in ordine al pareggiamento delle Corti d'appello, 459.

MONCENISIO — Traforo del Moncenisio e riforma del capitolato di concessione della ferrovia *Vittorio Emanuele*, Vedi *Strade ferrate*.

MONTEZEMOLO (Cordero di) marchese Massimo. Il presidente lo destina membro della Commissione per l'esame del progetto di legge sulla igiene pubblica e sull'esercizio delle professioni sanitarie, pag. 7 — parla nella discussione generale del progetto di legge sul riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica, 24 — replica al ministro, 26 — nella

qualità di relatore del progetto di legge per l'autorizzazione a diverse divisioni e provincie di ripartire sovrimposte e contrarre prestiti domanda al ministro se accetta l'ordine del giorno formulato dalla Commissione, 29 — insiste su esso, 30-32 — domanda un congedo, 245 — osservazioni in seguito al rigetto per alzata e seduta dell'unico articolo del progetto di legge concernente una nuova convenzione colla compagnia Transatlantica, 436.

MORIS cavaliere Giuseppe. Il presidente lo nomina commissario per l'esame del progetto di legge sulla pubblica igiene e sull'esercizio delle professioni sanitarie, pag. 7.

MOSCA commendatore Carlo. Dà lettura della relazione sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio a cura dello Stato della ferrovia da Casale a Valenza, pag. 21 — nella qualità di relatore del progetto di legge concernente le strade ferrate dell'Ossola e del Chiabrese risponde alle osservazioni e proposte di modificazioni dell'articolo 4 fatte dal ministro dei lavori pubblici, 117-118 — Porge schiarimenti al senatore Sauli nella discussione del progetto di legge per l'autorizzazione di una condotta d'acqua potabile dalle valli del Sangone alla città di Torino, 250 — nella qualità di relatore del progetto di legge per la concessione di una ferrovia dal Varo al confine Modenese ne sostiene la discussione, 391-395 — svolge considerazioni in merito del progetto di legge per la riforma del capitolato di concessione della ferrovia *Vittorio Emanuele* e sul traforo del Moncenisio, 442 — replica ad osservazioni del senatore Giulio, 446.

MUSLO commendatore Giuseppe. Domanda un congedo per malattia, pag. 8.

N

NIGRA commendatore Giovanni. È proclamato membro della Commissione permanente di finanza, pag. 4 — riconfermato commissario di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, 6 — nella discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali dichiara il suo voto contrario ad un emendamento proposto dal senatore Cataldi, 191.

NAVIGAZIONE:

Modificazioni alla tariffa di navigazione sul lago di Bourget e sul canale di Savières; progetto di legge, pag. 379 — relazione e di-

scussione, 438 — votazione ed approvazione, 439.

Nuova convenzione colla compagnia Transatlantica per la navigazione tra Genova e l'Oriente; progetto di legge, pag. 386 — relazione e discussione, 423 — vi prendono parte i senatori De Cardenas, Di Pollone, Gioia relatore, Di Castagnetto, Balbi-Piovera, Cotta, Di Montezemolo, Pallavicino-Mossi, Di San Martino e il presidente del Consiglio Cavour; il Senato respinge per alzata e seduta l'unico articolo, 136 — indi per scrutinio segreto, 138.

O

OMAGGI — Donatori per ordine alfabetico :

A

Andriani Giovanni Battista, pag. 49-114.

B

Briano Giorgio, pag. 10 — Basadonna Luciano, 106 — Botta, tipografo, 106 — Bruschetti ingegnere Giuseppe, 123 — Borella, ingegnere, 239 — Bosio G., ufficiale nello stato maggiore della piazza di Novara, 362.

C

Chiavari: presidente della Commissione direttrice di quell'istituto tecnico, pag. 4 — Consigli divisionali: Torino, 4 — Sassari, 4 — Chiavari, 4 — Cuneo, 4 — Ciamberi, 4 — Oristano, 4 — Acqui, 4 — Genova, 8 — Savona, 8 — Annecy, 8 — Cagliari, 8 — Ivrea, 8 — Alessandria, 19 — Coletti ingegnere Ottavio, 126 — Camusso, ingegnere, 239 — Castagnola Giovanni Battista, di Chiavari, 257 — Camera di commercio di Genova, presidente, 343.

D

Debito pubblico: direttore generale, pag. 4 — De Lorenzi ingegnere Pasquale, 286 — Deseine, presidente della società di storia ed archeologia in Savoia, 300 — D'Ondes-Reggio barone Vito, da Palermo, 308.*

F

Fincati capitano Luigi, pag. 241.

G

Garnier Giovanni Giacomo, pag. 300.

L

Lesseps, ingegnere, pag. 8.

M

Ministeri: lavori pubblici, pag. 8 — guerra, 239 — Martinetti Giovanni, ingegnere, 59 — Mosso, ex-sindaco della città di Genova, 126.

O

Onnis avvocato Efsio, pag. 123 — Oneto Giacomo, senatore del regno, 270.

P

Pezzani, deputato, pag. 106 — Pinelli Amedeo, 106 — Ponzio colonnello Cesare, 114.

R

Rubattino cavaliere, pag. 123 — Rezasco Giulio, 166.

T

Torino, sindaco della città, pag. 59 — Trompeo Paolo, 106.

U

Università di Torino: presidente della medesima, pag. 4.

V

Vegezzi-Ruscalla Giovanale, pag. 10 — Virgilio avvocato Iacopo, 123.

OSPEDALI :

Vendita e permuta di stabili fra le finanze dello Stato e l'ospedale di Vercelli; progetto di legge, pag. 57 — relazione, 96 — discussione, 103 — votazione e approvazione, 104.

Adattamento ad uso di ospedale militare del fabbricato di Santa Croce in Torino; progetto di legge, pag. 261 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 310.

P

PALEOCAPA commendatore Pietro, ministro dei lavori pubblici. Presenta un progetto di legge inteso ad autorizzare l'amministrazione dello Stato di assumere temporaneamente l'esercizio della ferrovia da Casale a Valenza, pag. 11 — domanda che sia rinviata la discussione del progetto di legge concernente le ferrovie del Chiabrese e dell'Ossola, 107 — presenta un progetto di legge per la costruzione ed esercizio di una strada ferrata da Annecy a Ginevra, 108 — nella discussione di quello relativo alle ferrovie dell'Ossola e del Chiabrese porge schiarimenti e svolge considerazioni proponendo modificazioni all'articolo 4, 114-118-119-120 — presenta un progetto di legge per la concessione della strada ferrata lungo il litorale Ligure dal Varo alla Parmignola, 162 — altro per la regolazione del torrente Arve nella provincia del Faucigny, 257 — prende parte alla discussione generale del progetto di legge relativo al trasferimento alla Spezia della marina militare rispondendo agli appunti ed alle obiezioni degli oppositori, 372 — si astiene dal pronunciarsi sulla domanda di rinviare ad altra seduta la discussione del progetto di legge per la concessione della ferrovia dal Varo al confine Modenese, 382-389 — porge alcuni schiarimenti sulle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento al capitolato di concessione, 390-391 — dichiara di non poter accettare un ordine del giorno proposto dal senatore Plezza, 394-395 — risponde ad osservazioni fatte sull'articolo 4 dal senatore Sauli Ludovico, 398 — ad altre dello stesso nella discussione del progetto di legge relativo al consorzio di provincie per l'apertura di nuove strade nazionali, 400 — dei senatori Riva, Di Pollone e Plezza in ordine al consorzio per la costruzione di un ponte sul Po rimpetto a Chivasso, 402-403-404-405 — risponde alle considerazioni del senatore Mosca nella discussione del progetto di legge per la riforma del capitolato di concessione della ferrovia *Vittorio Emanuele* e pel traforo del Moncenisio, 446 — del senatore Cotta, 450.

PALLAVICINO-MOSSÌ marchese Lodovico. È proclamato segretario dell'ufficio di Presidenza del Senato, pag. 2 — interpella il ministro dell'interno so-

pra disordini avvenuti nel teatro Regio proponendo una risoluzione, 11 — replica al ministro, 13 — in seguito a dichiarazioni la ritira, 17 — prende parte alla discussione dell'articolo 1 del progetto di legge per l'abolizione della tassa sugli interessi convenzionali, 192 — osservazioni in seguito al rigetto dell'unico articolo per alzata e seduta del progetto, 437.

PEDAGGI — Diritto di pedaggio a favore del comune di San Raffaele per un porto natante sul Po, Vedi *Porti*.

PERSOGLIO commendatore avvocato Carlo Giacinto. È proclamato membro della Commissione per l'esame del progetto di legge portante modificazioni al Codice penale, pag. 60 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali intorno all'ultimo alinea dell'articolo 1, 215 — replica al ministro guardasigilli, 217.

PETIZIONI:

Commissioni bimensili, pag. 5-21-114.

Seduta in cui si riferirono petizioni, pag. 17.

Petizioni per ordine alfabetico:

A

Aosta, vari comuni di quella provincia, pagine 3-100-101-105-113-126-223 — Armo (Onglia), Consiglio delegato, 59 — Annecy, abitanti di vari comuni della provincia, 96-99-100 — Asti, abitanti di vari comuni della provincia, 101 — Albertville, abitanti di vari comuni della provincia, 101 — Alessandria, abitanti di vari comuni della provincia, 105 — Altessano, Consiglio comunale, 126 — Annemasse, parecchi abitanti, 325.

B

Bonneville, abitanti di vari comuni della provincia, pag. 97-100 — Biella, abitanti di vari comuni della provincia, 105 — Basteri Antonio di Varese, 114.

C

Cerlusio Francesco, furiere in ritiro, pag. 3-18 — Causidici della città di Ivrea, 20 — Co-

INDICE

mitato medico veterinario, 20 — Corsini, Rosa Dollero e Angela madre e figlia, 23 — Causidici della città di Torino, 23 — Causidici della città di Tortona, 23-49 — Causidici della città d'Alba, 23 — Causidici delle città d'Asti, di Susa, di Alessandria, 49-50 — Causidici delle città d'Asti e di Vigevano, 59 — Camera di commercio di Genova, 59 — Carema, Chindrieux, Conjux, Chanaz, proprietari possidenti, 59 — Comitato medico Ligure, 72 — Congregazione israelitica di Genova, 72 — Chiabrese, abitanti di vari comuni della provincia, 72-73-97-100-106 — Chambéry, abitanti di vari comuni della provincia, 100-101-105-113 — Cuneo, abitanti di vari comuni della provincia, 100 — Chiavari, abitanti di vari comuni della provincia, 106-240 — Cuneo, 70 cittadini, 106 — Comitato medico d'Acqui, 166 — Cairo, sindaco e diversi abitanti del comune, 457.

D

Dollero Rosa ed Angela madre e figlia Corsini, pag. 23 — De La Bauche, possidenti di quel comune, 59 — Domodossola, abitanti di vari comuni della provincia, 99-101-105.

F

Firpo Ambrogio, pag. 3-18 — Farmacisti e dottori in medicina e chirurgia esercenti in Torino; in Sommariva del Bosco, Bra, 59 — Faucigny, abitanti di vari comuni della provincia, 72-73-113 — Farmacisti di Piobesi, Vinovo, Orbassano, Carignano, Moncalieri, Carmagnola, Cervere, Racconigi, Moretta, Carmagna, Savigliano, Narzole, Pancalieri, None, Verduno, Sanfrè, Morra, Montà, Ceresole, Sommariva Perno, Caravino, Ivrea, 101-102 — Farmacisti di Corio, Barbania, Rocca di Corio, Ciriè, Cavour, Canale, Novello, Centallo, Dogliani, Scalenghe, Cardè, Barge e Murello, 106 — Farmacisti di Carrù e di Saluzzo, 114.

G

Gaja Carlo Venturino, pag. 11 — Guastavino Giovanna, 11 — Garnerò Domenico, 18 — Gardini Giovanni Battista d'Asti, 49 — Grioteray Luigi Alessio, procuratore, 49 — Genova, 141 commercianti, 72 — Genevese, abitanti di vari comuni della provincia, 72-73-96-100-101-

105-166 — Genova, abitanti di vari comuni della provincia, 105-126 — Genova, 2804 abitanti della città, 324 — Gaillard, parecchi abitanti del comune, 324.

I

Ivrea, vari abitanti di parecchi comuni della provincia, 59-98-99-100-101-105-106-113-123-126-166 — Israeliti abitanti in Nizza Marittima, 102 — Iglesias, abitanti di vari comuni della provincia, 105 — Isili, abitanti di vari comuni della provincia, 240.

L

Levone, Consiglio comunale, pag. 11.

M

Moutiers, abitanti di vari comuni della provincia, 72-73-99-100-101 — Moriana, abitanti di vari comuni della provincia, 73-100-101-105-106-113 — Moano, Consiglio comunale, 223.

N

Novara, abitanti di vari comuni della provincia, 72-96-98-100-126-188 — Nizza Marittima, abitanti di vari comuni della provincia, 72-98-106.

O

Oneglia, Consiglio comunale e Consiglio delegato, pag. 49 — Oneglia, abitanti dei vari comuni della provincia, 73 — Ossola, abitanti di vari comuni della provincia, 100.

P

Procuratori esercenti, e i proprietari delle piazze di procuratore della città d'Aosta, 23 — Prandi nobile, avvocato Enrico, 23 — Procuratori di Oneglia, di Ciampèri, di Vercelli, 49 — Pieve d'Oneglia, Consiglio delegato, 49 — Procuratori e proprietari di piazze esercenti in Alba, 59 — Pallanza, abitanti di vari comuni della provincia, 72-100-114-123 — Piatti Giovanni Battista, 123 — Portofino, Consiglio delegato del comune, 223.

Q

Quart, parecchi cittadini, pag. 3-18.

INDICE

R

Rezzo (Oneglia), Consiglio delegato, pag. 59
— Reignier, parecchi abitanti, 824.

S

Sobrino Teresa, nata Raimondo, pag. 18-20 — Simondi notaio Felice, esercente in Barge, 23 — Saint-Pierre de Curtille, Serrières, Saint-Jean de la Porte, possidenti, 59 — Savoia Propria, abitanti di parecchi comuni della provincia, 59-72-73-96-99-100-101 — Spezia, abitanti di vari comuni della provincia, 99-113 — Saluzzo, abitanti di vari comuni della provincia, 99 — Saint-Jean de Maurienne, abitanti di vari comuni della provincia, 99-100-106 — Sassari, abitanti di vari comuni della provincia, 105 — Sante Stefano di Magra, alcuni abitanti, 123.

T

Torino, sindaco, pag. 11 — Thonon, abitanti di vari comuni della provincia, 72-100 — Torino, abitanti di vari comuni della provincia, 96-98-99-101-105-106-113-123 — Tortona, abitanti di vari comuni della provincia, 100 — Tarantasia, abitanti di vari comuni della provincia, 101.

V

Vigevano, Consiglio comunale, pag. 3-18 — Victor Creux Giuseppe, di Quart, 3-18 — Voghera, sindaco a nome del Consiglio comunale, 19-20 — Vions (Savoia Propria), possidenti di quel comune, 59 — Voghera, abitanti di vari comuni della provincia, 98 — Valsesia, abitanti di vari comuni della provincia, 100-101-105-106-123 — Vercelli, abitanti di vari comuni della provincia, 105.

PIAZZE privilegiate — Soppressione e liquidazione delle piazze privilegiate per l'esercizio di professioni e di commerci; progetto di legge, pag. 11 — discussione, 73 — vi prendono parte i senatori Stara, Riva relatore, Sanli, Gallina, Sclopis, il commissario regio Scialoja, il presidente del Consiglio, Cavour, e il ministro di grazia e giustizia, De Foresta; votazione e approvazione, 97.

PINELLI conte Alessandro. Osservazioni sopra una petizione sporta da Teresa Sobrino nata Raimondo, pag. 18 — nella discussione generale del progetto di legge sull'amministrazione superiore della pubblica istruzione, 26 — in ordine all'articolo 15 del progetto di legge per la riforma degli ordini amministrativi del culto israelitico, 110 — a favore del progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali, 156-221 — fa alcune osservazioni sopra un'aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo 2 del progetto di legge per la riforma delle carceri giudiziarie, 283 — si oppone al rinvio proposto dal senatore Jacquemoud della discussione del progetto di legge per la concessione della ferrovia dal Varo al confine modenese, 388 — osservazioni in seguito al rigetto per alzata e seduta dell'unico articolo del progetto di legge concernente una nuova convenzione colla compagnia Transatlantica, 437 — appoggia le istanze dei senatori Massa-Saluzzo e Jacquemoud nella discussione del bilancio di grazia e giustizia dirette al pareggiamento delle Corti di appello, 461-462.

PLEZZA avvocato Giacomo. Propone e svolge un emendamento al progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti, pag. 261 — replica alle osservazioni del ministro delle finanze insistendo nella sua proposta, 266 — presenta un ordine del giorno nella discussione sul progetto di legge per la riforma delle carceri giudiziarie, 289 — fa istanza perchè si sospenda la discussione del progetto di legge sull'assestamento definitivo del bilancio attivo e passivo del 1849 per l'appurazione di un fatto personale concernente la di lui missione a Napoli, 314 — spiegazioni in proposito, 319 — appoggia la mozione del senatore Jacquemoud diretta a rinviare la discussione del progetto di legge per la concessione della ferrovia dal Varo al confine Modenese, 387 — presenta un ordine del giorno nel senso di stabilire che sia intrapresa la ferrovia contemporaneamente alla tratta da Genova a Nizza, 393-394 — lo ritira in seguito alle osservazioni del ministro, 396 — prende parte alla discussione del progetto di legge relativo alla formazione di consorzi per l'apertura di nuove strade nazionali ragionando in ordine al consorzio per la costruzione di un ponte sul Po rimpetto a Chivasso, 403-405.

POLLONE (Nomis di) conte Antonio. È proclamato

questore del Senato, pag. 2 — sua proposta relativa alla redazione della risposta all'indirizzo della Corona, 2-3 — è proclamato membro della Commissione permanente di finanza, 4 — prende parte alla interpellanza mossa dal senatore Pallavicino-Mossi sopra disordini avvenuti nel teatro Regio di Torino, 14 — presenta una risoluzione che ritira, udite le dichiarazioni del ministro dell'interno, 17 — osservazioni sopra una petizione di Teresa Sobrino-Raimondo, 19 — sopra altra del Comitato medico-veterinario, 20 — espone i motivi del suo dissenso dalla maggioranza dell'ufficio centrale che esaminò il progetto di legge relativo allo stabilimento della fonderia dell'arsenale di Torino, 51 — replica alle osservazioni del presidente del Consiglio e del senatore Dabormida, 54-57 — è proclamato membro della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per il trasferimento della marina militare alla Spezia, 182 — domanda schiarimenti sulla discussione del progetto di legge per la condotta di acqua potabile dalla valle del Sangone alla città di Torino, 250 — dà alcuni schiarimenti in ordine ai lavori della Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge pel trasferimento della marina militare alla Spezia, 309 — propone che si devenga ad una sola votazione sopra i progetti di legge relativi al primate a difesa delle fortificazioni di Alessandria e alla caserma detta *Gambarina nuova*, 310 — domanda il rinvio ad altra seduta della discussione del progetto di legge sopra l'assestamento definitivo dei bilanci attivo e passivo 1849 per l'appurazione di un fatto attinente alla missione in Napoli del senatore Plezza, 314 — spiegazioni in proposito, 319 — fa alcune avvertenze nella discussione del progetto di legge sul riordinamento del personale del servizio dei porti e spiagge, 320-321 — annunzia un'interpellanza al ministro dell'interno sopra abuso di potere per parte di uno degli agenti della forza pubblica, 325 — presenta la relazione sul progetto di legge portante modificazioni alla tassa sulle vetture pubbliche, 343 — svolge la sua interpellanza, 350 — replica al ministro, 352 — fa istanza per la sollecita discussione del progetto di legge relativo ai restauri ed ampliamenti del Valentino, 361 — nella qualità di relatore riassume la discussione generale sul progetto di legge pel trasferimento alla Spezia della marina militare, rispondendo alle osservazioni ed agli appunti

degli oppositori, 380 — accenna un errore di stampa occorso nell'articolo 4 del progetto di legge per modificazioni alla tassa sulle vetture pubbliche, 387 — domanda schiarimenti sulla proposta di rinviare la discussione del progetto di legge per la concessione della ferrovia dal Varo al confine Modenese, 387-389 — prende parte alla discussione del progetto di legge relativo alla formazione di consorzi di provincie per l'apertura di nuove strade nazionali, ragionando in ordine al consorzio per la costruzione di un ponte sul Po rimpetto a Chivasso, 402 — parla sulla posizione della questione sollevata a proposito delle conclusioni della Commissione del progetto di legge per la leva militare del 1857, e per modificazioni alla legge sul reclutamento militare, 415 — contro il progetto di legge concernente una nuova convenzione colla compagnia Transatlantica, 427 — replica al relatore, 431 — osservazioni in risposta al rigetto per alzata e seduta dell'unico articolo del progetto, 436-437 — nella discussione del bilancio 1858 del Ministero dei lavori pubblici porge alcuni suggerimenti al commissario regio direttore generale delle poste, 457 — di quello per le finanze discorre intorno al modo di regolare gli interessi per i Buoni del Tesoro che si pagano nelle provincie, 458-459 — del bilancio degli affari esteri fa istanza per il miglioramento della posizione dei segretari di legazione, 462-463.

POLVERI da fuoco :

Costruzione di una fabbrica da polveri da fuoco presso la città di Fossano e stanziamento della relativa spesa; progetto di legge, pag. 11 — relazione, 21 — discussione, votazione ed approvazione, 22.

Modificazioni alla tariffa di vendita delle polveri da caccia; progetto di legge, pag. 124 — relazione, 257 — discussione, 268 — votazione e approvazione, 269.

PORTI :

Opere d'ingrandimento e riforme al ponte Spinola nel porto di Genova; progetto di legge, pag. 107 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 125.

Stabilimento di un porto natante sul Po presso Casale e relativo diritto di pedaggio a favore di quel comune; progetto di legge, pagina 124 — relazione, 257 — discussione, votazione e approvazione, 269.

Riordinamento del servizio dei porti e delle spiagge; progetto di legge, pag. 261 — rela-

INDICE

zione e discussione, 319 — vi prendono parte i senatori Di Pollone, Colla, relatore, ed il ministro della guerra e marina La Marmora; votazione e approvazione, 321.

PROFESSIONI — Soppressione e liquidazione di piazze privilegiate, Vedi *Piazze privilegiate*.
PROVANA del Sabbione cavaliere Luigi. Annunzio della sua morte, pag. 2.

Q

QUARELLI di Lesegno conte Celestino. È proclamato segretario dell'ufficio di Presidenza, pag. 2 — membro della Commissione permanente di finanza, 4 — estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei commissari di vigilanza sulle Casse dei depositi e prestiti ed ec-

clesiastica, 5 — dà lettura della relazione sul progetto di legge per l'alienazione di fabbricati demaniali in Sardegna, 257 — porge spiegazioni sopra un incidente sollevato dal senatore Plezza concernente la di lui missione in Napoli, 319.

R

RATTAZZI commendatore Urbano, deputato, ministro dell'interno. Presenta progetti di legge relativi all'amministrazione forestale, all'igiene pubblica ed all'esercizio delle professioni sanitarie, pag. 6 — alla facoltà alla provincia di Savoia Propria di contrarre un mutuo passivo per concorrere alle spese necessarie allo stabilimento termale di Aix; a nome del presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, comunica alcuni atti diplomatici e convenzioni concluse con Governi stranieri, 8 — presenta un progetto di legge per autorizzare varie divisioni e provincie di aumentare le imposte ed incontrare imprestiti, 11 — risponde all'interpellanza del senatore Pallavicino-Mossi circa alcuni disordini succeduti nel teatro Regio di Torino, 12-14-15-16-17 — partecipa per lettera al Senato l'ora della funzione religiosa pei morti alla battaglia di Novara e trasmette il risultato dell'inchiesta circa l'incendio avvenuto nel suddetto teatro Regio, 23 — espone i motivi pei quali non può accettare l'ordine del giorno formulato dalla Commissione sul progetto di legge per autorizzare varie divisioni e provincie a ripartire sovrimposte e contrarre mutui, 29-30-31-32 — presenta un progetto di legge per la riforma delle carceri, 77 — fa alcune osservazioni in ordine all'articolo 13 del progetto di legge per la riforma degli ordinamenti amministrativi del culto israelitico, 109-110 — svolge considerazioni nella discussione generale del progetto di legge per la riforma delle carceri giudiziarie a confutazione delle

modificazioni ed aggiunte proposte al progetto dall'ufficio centrale, 271 — replica al relatore, 275-278-280 — persiste nell'opporsi all'aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo 2, 281 — risponde alle osservazioni del senatore De Ferrari, 282-283 — si oppone, ravvisandolo inutile, all'articolo 3 proposto pure dalla Commissione, 287 — dichiara di accettare un ordine del giorno proposto dal senatore Plezza, 289-291 — risponde ad osservazioni del senatore Mosca, 292 — presenta un progetto di legge concernente la competenza dei tribunali del contenzioso amministrativo, 285 — porge schiarimenti in risposta alle obiezioni fatte dai senatori Giulio e Sclopis al sistema proposto nel progetto di legge per l'attuazione del censimento della popolazione, 297 — accetta un suggerimento del senatore Di San Martino relativo ai cittadini che trovansi fuori di Stato, 299 — risponde ad una interpellanza del senatore Pallavicino-Mossi sopra fatti avvenuti nella città di Genova, 407 — ad osservazioni del senatore De Cardenas nella discussione del bilancio dell'interno, 464.

RECLUTAMENTO militare — Modificazioni alla relativa legge concernente la nomina dei sott'ufficiali; progetto di legge, pag. 102 — relazione, discussione, votazione ed approvazione, 122.

Leva militare del 1857 e altre modificazioni alla legge sul reclutamento — Progetto di legge, pag. 307 — relazione e discussione, 411 — vi prendono parte i senatori Dabormida, Sauli L., Sclopis, Lazari relatore, Di Pollone, Di Ca-

stagnetto, De Sonnaz, il ministro della guerra La Marmora, ed il presidente del Consiglio Cavour; votazione ed approvazione, 421.

Reclusione militare — Disposizioni relative; progetto di legge, pag. 102 — relazione, discussione, votazione ed approvazione, 125.

REGIS conte Giovanni. È proclamato membro delle Commissioni permanenti di finanza e di contabilità interna, pag. 4 — estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei commissari di vigilanza sulle Casse depositi e prestiti ed ecclesiastica, 5 — destinato a far parte della Commissione del progetto di legge sull'igiene pubblica e sull'esercizio delle professioni sanitarie, 7 — porge schiarimenti in nome dell'ufficio centrale cui fu commesso l'esame del progetto di legge concernente le fabbricerie, 9 — nella stessa qualità relativamente a quello per l'istituzione di tribunali di commercio, 50-60 — nella stessa qualità fa alcune dichiarazioni a nome dell'ufficio centrale in ordine all'articolo 13 del progetto di legge per la riforma degli ordinamenti amministrativi del culto israelitico, 110.

RENDITE del debito pubblico, Vedi *Debito pubblico*.

RENDITE fondiarie, Vedi *Enfiteusi*.

RIBERI commendatore Alessandro. Il presidente lo designa membro della Commissione per l'esame del progetto di legge sulla pubblica igiene e sull'esercizio delle professioni sanitarie, pagina 7.

RICCI marchese Alberto. Estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei segretari e dei questori del Senato, pag. 1 — dei commissari di vigilanza delle Casse depositi e prestiti ed ecclesiastica, 5 — si oppone alla proposta di rinviare la discussione del progetto di legge per la concessione della ferrovia dal Varo al confine Modenese, 388.

RIVA avvocato Pietro. È chiamato a fungere le funzioni di segretario dell'ufficio provvisorio di Presidenza, pag. 1 — a far parte della Commissione per l'esame del progetto di legge sull'ordinamento forestale, 7 — nella qualità di relatore risponde alle obiezioni fatte dal senatore Stara al progetto di legge per lo svincolamento delle piazze privilegiate, 77 — dichiarazioni in nome dell'ufficio centrale, 94 — prende parte alla discussione del progetto di legge relativo al consorzio di provincie per l'apertura di nuove strade nazionali ragionando intorno al consorzio per la costruzione del ponte sul Po rimpetto a Chivasso, 401.

ROGGIE, roggioni, cavi — Acquisto per parte delle finanze del roggione di Sartirana; della roggia Gamarra nelle provincie di Novara, Vercelli e Lomellina; del roggione derivato dai torrenti Cervo ed Elvo; del cavo francese e sue dipendenze sul territorio di Vercelli; progetti di legge, pag. 309 — relazione e discussione, 422 — votazione e approvazione, 423.

S

SALI — Soppressione della privativa per la vendita del sale in Sardegna; progetto di legge, pagina 107 — relazione 124 — discussione, 251 — parlano il relatore, Della Marmora e il presidente del Consiglio, ministro delle finanze, Cavour; votazione e approvazione, 256.

SANITÀ pubblica — Disposizioni intorno all'igiene pubblica ed all'esercizio delle professioni sanitarie; progetto di legge, pag. 6.

SANITÀ marittima — Provvedimento dell'amministrazione della sanità marittima; progetto di legge, pag. 281 — relazione e discussione, 317 — votazione e approvazione, 321.

SAN MARTINO (Ponza di) conte Gustavo. È chiamato a fungere le funzioni di segretario dell'ufficio provvisorio di Presidenza, pag. 1 — proclamato membro della Commissione permanente di

contabilità interna, 4 — estratto a sorte membro della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 5 — destinato dal presidente commissario per l'esame del progetto di legge sull'ordinamento forestale, 7 — riferisce sopra petizioni, 18-19 — svolge alcune considerazioni sopra un ordine del giorno formulato dall'ufficio centrale del progetto di legge per autorizzare varie divisioni e provincie a ripartire sovrimposte e contrarre mutui, 31 — il presidente lo designa membro dell'ufficio centrale per esaminare il progetto di legge di un nuovo prestito alla Cassa ecclesiastica onde sopperire al pagamento degli assegni e sussidi al clero di Sardegna, 71 — parla a favore del progetto di legge relativo alle strade ferrate dell'Ossola e

del Chiabrese, 119-120 — dà lettura della relazione sul progetto di legge per lo stabilimento di un porto natante sul Po nel comune di San Raffaele, 257 — fa una proposta nella discussione del progetto di legge per il censimento della popolazione relativa ai cittadini che trovansi fuori Stato, 299 — nella qualità di relatore conferma le operazioni fatte dal ministro dei lavori pubblici in risposta ad appunti del senatore Sauli, 401 — porge spiegazioni al senatore Plezza in ordine al consorzio per la costruzione di un ponte sul Po rimpetto a Chivasso, 404 — osservazioni d'ordine in seguito al rigetto per alzata e seduta dell'unico articolo del progetto di legge concernente una nuova convenzione colla compagnia Transatlantica, 437.

SAULI d'Igliano conte Lodovico. Estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei commissari di vigilanza sulle Casse depositi e prestiti ed ecclesiastica, pag. 5 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'istituzione dei tribunali di commercio, 69 — di quello per la liquidazione delle piazze privilegiate, 78 — contro il disegno di legge per la abolizione della tassa degli interessi consorziali, 166 — porge schiarimenti al senatore Sclopis intorno al progetto di legge per l'istituzione di tre nuove cattedre nell'Università di Torino, 244 — domanda spiegazioni relativamente al progetto di legge per autorizzazione di una condotta di acqua potabile dalle valli del Sangone alla città di Torino, 250 — si oppone alla domanda di rinvio della discussione del progetto di legge per la concessione della ferrovia dal Varo al confine Modenese, 388 — fa alcune osservazioni sull'articolo 4 del progetto, 397 — si lagna che nel progetto di legge relativo ai consorzi di provincie per l'apertura e sistemazione di nuove strade nazionali la sua provincia sia stata tassata più di quella d'Alba, 400 — ravvisa inopportuna la discussione del progetto di legge per la leva militare del 1857 e per modificazioni alla legge sul reclutamento, 412-413.

SCIALOJA, professore. Commissario regio per sostenere la discussione del progetto di legge per la soppressione e liquidazione delle piazze privilegiate per l'esercizio di professioni e di commerci: risponde alle obiezioni fatte nella discussione generale dai senatori Stara, Sauli e Sclopis, 81-85.

SCLOPIS di Salerano conte Federico. Prende parte all'interpellanza del senatore Pallavicino-Mossi

sopra alcuni disordini avvenuti al teatro Regio di Torino, pag. 15-16-17 — è proclamato commissario per l'esame del progetto di legge portante modificazioni al Codice penale, 60 — svolge considerazioni nella discussione del disegno di legge per l'istituzione di tribunali di commercio sulla facoltà concessa coll'articolo 2 al potere esecutivo di creare altri tribunali, 63-65 — propone una risoluzione che è accettata dal Ministero, 70 — discorre contro il progetto di legge per lo svincolamento delle piazze privilegiate di procuratore, liquidatore, ecc., rispondendo alle osservazioni in appoggio svolte dal relatore, 78 — dal commissario regio, 83-87 — svolge una proposta all'alinea secondo dell'articolo 1, 89 — dichiarazioni, 92 — prende parte alla discussione generale del progetto di legge per l'abolizione della tassa degl'interessi, proponendo alcune modificazioni, 167 — invita il senatore Cataldi a modificare un emendamento proposto al terzo alinea del progetto del Ministero, 185 — domanda spiegazioni sopra una votazione di principii fatta nella seduta antecedente, 202 — risponde alle considerazioni esposte in appoggio del progetto dal presidente del Consiglio, 203 — annunzia una modificazione che intende proporre ad un emendamento del senatore Gallina, 209 — appoggia un'aggiunta proposta dall'ufficio centrale, 224 — domanda schiarimenti all'ufficio centrale che esaminò e riferì sul progetto di legge per l'istituzione di tre nuove cattedre nell'Università di Torino, 243 — esprime dubbi e fa alcune obiezioni intorno al sistema proposto dal Governo per l'attuazione del censimento della popolazione, 296 — fa alcune dichiarazioni relativamente ad asserzioni ed insinuazioni inserite in varie pubblicazioni circa proposte di pace che si dissero presentate al Ministero, di cui faceva parte nel 1848 come ministro guardasigilli, 343 — in ordine al rinvio della discussione del progetto di legge per la concessione della ferrovia dal Varo al confine modenese, 388 — di quello per la leva militare del 1857 e per modificazioni alla legge sul reclutamento, 413-414 — osservazioni d'ordine in seguito al rigetto per alzata e seduta dell'unico articolo del progetto di legge per una nuova convenzione colla compagnia Transatlantica, 437 — parla in favore del progetto di legge per la riforma del capitolato di concessione della ferrovia *Vittorio Emanuele* e pel traforo del Moncenisio, 441 — svolge con-

siderazioni in ordine al miglioramento della posizione della magistratura e al pareggiamento delle Corti d'appello, 461.

SERRA marchese Domenico. Scrive per accennare i motivi della sua assenza dal Senato, pag. 259.

SICCARDI conte Giuseppe. Comunicazione della sua nomina a vice-presidente del Senato, pag. 1 — estratto a sorte membro della deputazione per presentare a Sua Maestà l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 5 — è confermato commissario di vigilanza sulla Cassa ecclesiastica, 6.

SONNAZ (Gerbaix de) cavaliere Ettore. È proclamato membro della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per il trasferimento della marina militare alla Spezia, pag. 182 — fa alcune osservazioni nella discussione sul progetto di legge relativo all'arginamento del torrente Arve, 398 — di quello per la leva militare del 1857 e per modificazioni alle leggi sul reclutamento militare, 420.

SPIAGGIE marittime, Vedi *Porti*.

SPOGLI, Vedi *Conti amministrativi*.

STARA conte Giuseppe. È proclamato commissario per l'esame del progetto di legge relativo a modificazioni al Codice penale, pag. 60 — parla contro il disegno di legge per lo svincolamento delle piazze privilegiate dei procuratori, liquidatori, ecc., 73 — propone un emendamento all'articolo 1, 87.

STRADE ferrate:

Esercizio della ferrovia da Casale a Valenza, assunto provvisoriamente dal Governo; progetto di legge, pag. 11 — relazione e discussione, 21 — votazione e approvazione, 22.

Concessione ad una società delle ferrovie

dell'Ossola e del Chiabrese; progetto di legge, pag. 57 — relazione e rinvio della discussione, 107 — questa ha luogo, 114 — vi prendono parte il ministro dei lavori pubblici Paleocapa e i senatori Mosca relatore, Gallina, Maestri, Di San Martino, Gonnet e il presidente del Consiglio Cavour; votazione e approvazione, 122.

Costruzione ed esercizio di una strada ferrata da Annecy a Ginevra; progetto di legge, pag. 108 — relazione e discussione, 124 — votazione e approvazione, 125.

Concessione della strada ferrata lungo il litorale ligure dal Varo alla Parmignola; progetto di legge, pag. 162 — relazione e discussione, 387 — vi prendono parte i senatori Jacquemoud, Doria, Di Pollone, Plezza, Ricci Alberto, Sauli Lodovico, Sclopis, Colla, Mosca relatore, e il ministro dei lavori pubblici Paleocapa; votazione e approvazione, 398.

Traforo del Moncenisio e riforma del capitolato di concessione della ferrovia *Vittorio Emanuele*; progetto di legge, pag. 361 — relazione e discussione, 441 — vi prendono parte i senatori Sclopis, Mosca, Giulio, Cotta, Jacquemoud relatore, il presidente del Consiglio Cavour, e il ministro dei lavori pubblici Paleocapa; votazione e approvazione, 453.

STRADE nazionali — Stabimento di consorzi di provincie allo scopo di aprire e sistemare diverse strade nazionali; progetto di legge, pagina 308 — relazione e discussione, 399 — vi prendono parte i senatori Sauli Lodovico, Di San Martino relatore, Riva, Di Pollone, Plezza, e il ministro dei lavori pubblici Paleocapa; votazione e approvazione, 406.

T

TASSE:

Abolizione della tassa degl'interessi convenzionali, Vedi *Interessi*.

Modificazioni alla legge relativa alla tassa sulle vetture pubbliche; progetto di legge, pagina 300 — relazione, 343 — discussione, 386 — votazione e approvazione, 387.

TELEGRAFI — Costruzione di nuove linee telegrafiche; progetto di legge, pag. 261 — relazione e discussione, 316 — votazione e approvazione, 317.

TERRENI censibili e non censiti, Vedi *Catasto*.

TORNIELLI di Borgolavezzaro marchese Girolamo.

Estratto a sorte membro della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 5.

TRATTATI e convenzioni diplomatiche — Atti diplomatici e convenzioni conclusi colle repubbliche Domenicana, Argentina, Svizzera, colla Spagna, Paesi Bassi, Prussia, Anover, Oldemburgo, Mecklembourg-Schwerin, Austria, Belgio, Francia, Baviera, Sassonia, Olanda, Baden e Due Sicilie, pag. 9.

TRIBUNALI di commercio — Istituzione dei tribunali di commercio in Cagliari, Sassari, Porto Mau-

INDICE

rizio, e in altre città del regno; progetto di legge e relazione, pag. 48 — discussione, 60 — vi prendono parte i senatori Regis relatore,

Mameli, De Fornari, Sclopis, Di Castagnatto, Sauli, e il ministro di grazia e giustizia De Foresta; votazione e approvazione, 70.

U

UFFIZI del Senato — Estrazione e costituzione; gennaio, pag. 3-5 — marzo, 21 — maggio, 114.

UNIVERSITÀ degli studi di Torino — Istituzione di cattedre di lingua francese, di statistica e di filosofia della storia; progetto di legge, pag. 102 — relazione, 124 — discussione, 241 — votazione e approvazione, 245.

UNIVERSITÀ israelitiche — Ordinamento degli ordini amministrativi del culto israelitico; progetto di legge, pag. 60 — relazione e discussione, 108 — osservazioni del ministro dell'interno Rattazzi, e dei senatori Regis relatore, e Pinelli; votazione e approvazione, 112.

V

VALENTINO — Riparazioni e restauri al castello del Valentino in Torino; progetto di legge, pag. 107 — relazione e rinvio della discussione a proposta del presidente del Consiglio, 124 — si presenta un nuovo progetto di legge, 300 — relazione e discussione, 362 — votazione e approvazione, 363.

VETTURE pubbliche — Modificazioni alla legge relativa alla tassa sulle vetture pubbliche; progetto di legge, pag. 300 — relazione, 343 — discussione, 386 — votazione e approvazione, 387.